REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, Sezione Prima, composta dai Sigg.:

Dott. Alfredo	SICURO	- Presidente
Dott. Stefania	DI RIENZO	- Consigliere
Sig. Pietro	VALENTI	- Giudice popolare
Sig. Mario	CRISTARELLA	- Giudice popolare
Sig. Giuseppa Maria	TRAVIA	- Giudice popolare
Sig. Salvatore	BOLOGNA	- Giudice popolare
Sig. Carmen	TRIPODI	- Giudice popolare
Sig. Angelo Rosario	ALIZZI	- Giudice popolare

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Consigliere dott.ssa Stefania Di Rienzo;

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procuratore Generale dott.ssa Adriana Fimiani e dott. Roberto Di Palma, i difensori di fiducia degli imputati e delle parti civili, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

1) **BARBARO OSCAR** nato a Cordoba (Argentina) il 13/03/1952 -

LIBERO - ASSENTE

N° 16/2015 Reg.Sent.

N° 08/2014 R.G.A.A.

N° 321/2011 R.G. N.R.

S E N T E N Z A

in data
27 luglio 2015.

Depositata in cancelleria
il - 5 LUG. 2016
Vincenzo SCOPELLITI
Funzionario Giudiziario
Il Cancelliere

Dato avviso deposito sentenza
li .....
Il Cancelliere

Esecutiva
li .....
Il Cancelliere

Addì .....

Estratti esecutivi .....

.....

Questura

Mod. ISTAT M 315

Art. .....Camp. pen.

Addì .....

redatt..... sched..... Casellario .....

e cons. elettorale. .....

.....
Il Cancelliere

2) **BRUZZISE ANTONIO** nato a Seminara (RC) il 17/05/1967

DETENUTO - PRESENTE

3) **BRUZZISE CARMELO** nato a Seminara il 20/02/1958

DETENUTO - PREDENTE

4) **BRUZZISE FORTUNATA** nata a Scilla (RC) il 24/05/1988 -

LIBERA - ASSENTE

5) **BRUZZISE ELENA** nata a Gioia Tauro (RC) il 17/05/1981

LIBERA - ASSENTE

6) **BRUZZISE GIOVANNI** nato a Oppido Mamertina il 01/03/1984

LIBERO - ASSENTE

7) **BRUZZISE GIUSEPPE** nato a Seminara il 05/02/1955

DETENUTO - PRESENTE

8) **BRUZZISE VINCENZO** nato a Seminara il 17/09/1961

LIBERO - ASSENTE

9) **CAMBARERI VINCENZO** nato a Palmi il 16/02/1981

LIBERO - ASSENTE

10) **CAMPAGNA ANTONINO GIOVANNI** nato a Seminara il 14/07/1966

LIBERO - ASSENTE

11) **CAMPAGNA DOMENICO V.ZO** n. Seminara il 01/01/1971

LIBERO - ASSENTE

12) **CARATOZZOLO ROBERTO** nato a Scilla il 17/10/1957

LIBERO - PRESENTE

13) **CARBONE CARMELA** nata a Bagnara Calabra il 17/01/1961

LIBERA - ASSENTE

14) **CILONA ANTONIO** nato a Cinquefrondi il 17/11/1980

LIBERO - ASSENTE

15) **CIAPPINA ANTONINO** nato a Vibo Valentia il 22/01/1976

DETENUTO - PRESENTE

16) **COSTA ANTONINO** nato a Palmi il 25/03/1987

DETENUTO - PRESENTE

17) **COSTANTINO ANTONIO** nato a Seminara il 27/11/1970

LIBERO - ASSENTE

18) **CUTRÌ FRANCESCO** nato ad Oppido Mamertina il 27/09/1957

LIBERO - PRESENTE

19) **DITTO MARIA** nata a Palmi il 02/08/1978

LIBERA - ASSENTE

20) **GAGLIOTI CARMINE** nato a Seminara il 07/10/1967

LIBERA - ASSENTE

21) **GAGLIOTI MARIANGELA** nata a Seminara (RC) il 28/10/1969

LIBERA - PRESENTE

22) **GALIMI PASQUALE** nato Seminara (RC) il 04/03/1958

LIBERO - ASSENTE

23) **GALIMI VINCENZO** nato a Seminara (RC) il 26/10/1951

LIBERO - PRESENTE

24) **GALLICO ANTONINO** nato a Scilla (RC) il 18/10/1987

DETENUTO - PRESENTE

25) **GALLICO DOMENICO** nato a Palmi il 30/08/1958

DETENUTO - PRESENTE

26) **GALLICO GIUSEPPE** nato a Palmi il 25/10/1955

DETENUTO - PRESENTE

27) **GALLICO ROCCO** nato a Palmi il 14/11/1965

DETENUTO - PRESENTE

28) **GALLICO TERESA** nata a Palmi il 27/04/1948

DETENUTA - PRESENTE

29) **GRAMUGLIA MATTEO** nato a Palmi il 12/05/1953

LIBERO - PRESENTE

30) GRAMUGLIA VINCENZO nato a Palmi il 26/05/1979

LIBERO - ASSENTE

31) MATTIANI PASQUALE nato a Palmi il 22/02/1963

LIBERO - ASSENTE

32) MORABITO ALFREDO nato a Palmi il 07/08/1972

LIBERO - ASSENTE

33) MORGANTE FILIPPO nato a Palmi il 18/09/1970

LIBERO - ASSENTE

34) MORGANTE LUCIA GIUSEPPA nata a Delianuova il 13/12/1926

DETENUTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI - ASSENTE

35) MORGANTE SALVATORE nato a Palmi il 03/09/1963

DETENUTO - PRESENTE

36) OLIVERIO VINCENZO nato a Palmi il 12/01/1931

LIBERO - PRESENTE

37) PAPASERGI GIUSEPPE nato a Palmi il 15/11/1958

LIBERO - ASSENTE

38) PRINCI FORTUNATO nato a Taurianova il 11/01/1971

LIBERO - ASSENTE

39) RAO DIEGO nato a Seminara il 04/03/1981

LIBERO - ASSENTE

40) SANTAITI CARMINE DEMETRIO nato a Seminara il 21/10/1954

DETENUTO - PRESENTE

41) SCIGLITANO CARMELO nato a Palmi il 01/01/1982

LIBERO - ASSENTE

42) SCIGLITANO DOMENICO nato a Palmi il 18/05/1974

LIBERO - ASSENTE

43) SCIGLITANO VINCENZO nato a Palmi il 28/07/1980

LIBERO - ASSENTE

44) SURACE MARIA CARMELA nata a Molochio (RC) il 07/11/1958

DETENUTO - PRESENTE

45) SURACE VINCENZA nata a Seminara il 17/11/1966

LIBERA - ASSENTE

PARTI CIVILI :

1) **REGIONE CALABRIA** in persona del Presidente pro-tempore della Provincia di Reggio Calabria rappresentato e dif. ed elett. dom. c/o Avv. Angelo Pugliese Via dei Mille pal. Gallo e De Marco COSENZA -

ASSENTE

2) **PROVINCIA REGGIO CALABRIA** in persona del Presidente della Giunta Regionale della Calabria pro-tempore Rappresentato e difeso ed elett. Dom. c/o Avv. Pietro Catanoso Via D. Muratori n. 2/B - REGGIO CALABRIA -

ASSENTE

3) **COMUNE DI PALMI** in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Concetta D'Agostino c/o il Comune di PALMI

ASSENTE

4) **COMUNE DI SEMINARA** in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Costantino – Piazza Cavour n. 8 – SEMINARA

ASSENTE

5) **COMUNE DI ROSARNO** in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso da: 1) Avv. Rita Maria Greco; 2) Avv. Giosuè Domenico Megna; 3) Avv. Giuseppe Tavernese dom.ti Viale della Pace c/o Sede del Palazzo Municipale Rosarno

ASSENTE

I M P U T A Z I O N I

GALLICO DOMENICO cl. 1958:

C) **artt.575, 576 n. 1, 577 n. 4 c.p.** perché cagionava la morte di Surace Rocco, esplodendogli contro numerosi colpi di fucile cal. 20, che attingevano il Surace in parti vitali, in particolare sul viso.

Con l'aggravante di aver agito al fine di perpetrare il furto del fucile cal. 12 automatico matr. B 33281 marca Luigi Franchi, che il Surace portava con sé al momento del fatto.

Con l'aggravante di aver agito per motivi futili, riconducibili al fatto che il SURACE non si era piegato alle richieste estorsive di soggetti vicini alla cosca Gallico.

In C.da Rotonda di Palmi il 19.11.80

GALLICO GIUSEPPE:

D) **artt.575, 577 nn. 3 e 4 c.p.** perché cagionava la morte di Squatriti Carmine, esplodendogli contro colpi di arma da fuoco.

Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, riconducibili alla volontà di eliminare un soggetto che forniva informazioni allo schieramento dei Condello nel corso della faida.

Con l'aggravante della premeditazione.

In Palmi il 26.05.81

GALLICO GIUSEPPE:

E) **artt.110, 575, 577 nn. 3 e 4 c.p.** perché, in concorso con soggetti non identificati, cagionava la morte di Pirrottina Giuseppe, esplodendogli contro numerosi colpi di fucile caricato a pallettoni -che attingevano il Pirrottina in parti vitali, precisamente al capo, cagionandone la morte per "*sfacelo traumatico cranioencefalico*"- e comunque pianificando il delitto.

Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti, riconducibili alla volontà di eliminare un soggetto ritenuto pericoloso perché proprietario di un fondo contiguo a quello in cui i GALLICO trascorrevano la latitanza.

Con recidiva reiterata

Con l'aggravante della premeditazione

In Palmi, loc. "Correa", fra il 2.12.85 e il 3.12.85

GALLICO GIUSEPPE, MORGANTE LUCIA GIUSEPPA, MORGANTE SALVATORE:

F) **artt.110, 575, 577 nn. 3 e 4 c.p., 7 D.L. 152/91, 7 L. 575/65** perché, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, cagionavano la morte di Surace Antonio; in particolare:

- GALLICO Giuseppe, nel corso del colloquio registrato presso la casa circondariale di Secondigliano in data 30.11.06, impartiva l'ordine di eliminare gli esponenti della cosca Bruzzise e, in particolare, i cognati dei Bruzzise in carcere, fra i quali vi era Surace Antonio, cognato del detenuto Bruzzise Carmelo, quindi diceva ai familiari presenti al colloquio di comunicare la disposizione a Morgante Salvatore;
- MORGANTE Lucia Giuseppa, presente al colloquio del 30.11.06, contattava MORGANTE Salvatore, comunicandogli l'ordine impartito da GALLICO Giuseppe;
- MORGANTE Salvatore si attivava per eseguire le disposizioni di GALLICO Giuseppe e pianificava l'omicidio di SURACE Antonio;
- GALLICO Antonino, unitamente ad altro soggetto allo stato non identificato, a bordo del motociclo marca Honda modello Dominator tg AA42318, sorprendeva in Via Chiusa di Seminara-fraz. Barritteri SURACE Antonio, che era a bordo del camion Fiat modello OM 40 tg AB618HB ed era impegnato ad effettuare una manovra di retromarcia, esplodendo al suo indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco (cal. 7,65 e 9x21), che attingevano il Surace, fra l'altro, in regione scapolare destra e dorso-lombare sx, determinandone il decesso per "*arresto cardiocircolatorio da shock emorragico da emotorace bilaterale edemoperitoneo, da ferite multiple da arma da fuoco a carica unica*".

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per un motivo abietto, consistito nella volontà di mandare un messaggio trasversale alla cosca Bruzzise.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca Gallico.

Per MORGANTE Salvatore con l'aggravante di aver commesso il fatto nel periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.

Con recidiva reiterata e specifica per GALLICO Giuseppe.

Con recidiva reiterata per MORGANTE Salvatore

In Seminara-fraz. Barritteri il 5.12.06

MORGANTE SALVATORE:

G) **artt.110, 61 n. 2 c.p., 2, 4, 7 L.895/67, 9 L. 575/65** perché, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola cal.7,65 e una pistola cal. 9 x 21.

Con l'aggr. di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede.

Per Morgante Salvatore con l'aggravante di aver commesso il fatto nel periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.

Con recidiva reiterata e specifica per Morgante Salvatore

In Seminara-fraz. Barritteri il 5.12.06

MORGANTE SALVATORE:

H) **artt.110, 61 n. 2, 648 c.p.** perché, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, al fine di travi profitto ricevevano il motociclo marca Honda modello Dominator tg AA42318, provento di furto commesso in Reggio Calabria in data 6.09.06.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo F) *(in luogo di "di cui al capo G" nella richiesta di rinvio a giudizio, giusta correzione del P.M. all'udienza del 21 marzo 2013).*

Con recidiva reiterata per Morgante Salvatore

In Seminara-fraz. Barritteri il 5.12.06

SANTAITI CARMINE DEMETRIO e CILONA ANTONIO:

K) **artt.110, 575, 577 n.3 c.p., 7 D.L. 152/91** perché, in concorso tra loro, cagionavano la morte di Ditto Carmelo; in particolare, nascosti dietro un muro di cinta, attendevano che il Ditto passasse sulla strada comunale di Seminara a bordo di un quadriciclo"Ligier modello X-Too", quindi esplodevano al suo indirizzo colpi di arma da fuoco (fucile cal. 12), uno dei quali attingeva il DITTO in corrispondenza della regione zigomatica, con conseguente perdita del controllo dell'autoveicolo, che arrestava la sua corsa contro un marciapiede; a questo punto raggiungevano il quadriciclo e, in prossimità del posteriore dello stesso, esplodevano almeno altri tre colpi di arma da fuoco a carica multipla, che attingevano il Ditto in regione lombare, determinandone il decesso per "*arresto cardiocircolatorio da grave shock emorragico acuto, per emoperitoneo massivo, da sezione completa dell'aorta addominale, causata da ferite multiple da arma da fuoco a carica multipla*".

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di favorire la cosca SANTAITI.

Con recidiva reiterata per Santaiti Carmine Demetrio.

In Seminara il 20.09.06

SANTAITI CARMINE DEMETRIO e CILONA ANTONIO:

L) **artt.110, 61 n. 2 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67** perché, in concorso tra loro, illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico un fucile cal. 12.

Con l'aggr. di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede.

Con recidiva reiterata e specifica per SANTAITI Carmine Demetrio.

In Seminara il 20.09.06.

BRUZZISE GIUSEPPE, BRUZZISE CARMELO, BRUZZISE ANTONIO, BRUZZISE VINCENZO, BRUZZISE FORTUNATA, BRUZZISE GIOVANNI cl. '84, BRUZZISE ELENA, CARBONE CARMELA, SURACE VINCENZA, CUTRI' FRANCESCO, CAMBARERI VINCENZO, RAO DIEGO, GAGLIOTI MARIANGELA, COSTANTINO ANTONIO, GAGLIOTI CARMINE: *(in concorso con Sgrò Elena Carbone Rocco e Gioffrè Vincenzo per cui si procede separatamente)*

N) **art.416 bis commi I, II, III, IV, V c.p.,** per avere preso parte -tra gli altri con i defunti BRUZZISE Giovanni cl. '34, GAGLIOTI Domenico e con altre persone ancora non

individuate-, nell'ambito della associazione a delinquere di tipo mafioso denominata *'ndrangheta*, alla cosca BRUZZISE, operante in Seminara-frazione Barritteri, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia reggina (per come già giudiziariamente accertato nel processo BRUZZISE Giovanni + 35, definito con la sentenza nr. 4/94 emessa dalla Corte d'Assise di Palmi in data 15.12.94), avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nel citato territorio, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, affermatasi nel corso del tempo ed avendo come scopo quello:

1) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, attraverso o la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo; la cosca Bruzzise, in particolare, era legittimata -in virtù di accordi stipulati con altre importanti associazioni mafiose calabresi (in particolare, con la cosca BELLOCCO di Rosarno)- a ricevere la quota dei proventi dei lavori di ammodernamento della A3 eseguiti sul quinto macrolotto (compreso fra lo svincolo di Gioia Tauro e quello di Scilla), nella zona di Barritteri; somma pari al 3% del capitolato d'appalto, che il Contraente Generale (Consorzio Scilla, formato da IMPREGILO S.p.a. e CONDOTTE S.p.a.) versava, quale corrispettivo della c.d. "sicurezza sui cantieri", ad un rappresentante della 'ndrangheta, il quale a sua volta provvedeva a ripartire le quote ai vari rappresentanti delle cosche legittimate alla spartizione;
2) di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;
3) di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi con organizzazioni criminose omologhe (cosca PARRELLO), sopprimendo i soggetti che a quel controllo si contrapponevano;
4) di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l'incolumità individuale e in materia di armi;
5) e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

Ed in particolare:

- BRUZZISE Giuseppe, BRUZZISE Carmelo, nel ruolo di direzione della associazione, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, impartivano direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione; pur essendo detenuti BRUZZISE Giuseppe e BRUZZISE Carmelo riuscivano a coordinare l'attività del sodalizio, comunicando le loro disposizioni ai familiari che si recavano periodicamente al colloquio;
- BRUZZISE Antonio, nel ruolo di organizzatore (c.d. "reggente") della associazione, quale principale punto di riferimento degli altri sodali (es. del nipote BRUZZISE Giovanni cl. '84, della cognata SURACE Vincenza, di CARBONE Rocco), riceveva e attuava le disposizioni dei fratelli detenuti BRUZZISE Giuseppe e BRUZZISE Carmelo, comunicategli personalmente o per mezzo di altri familiari che si recavano al colloquio; BRUZZISE Antonio aveva compiti di pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, con particolare riferimento agli esponenti dello schieramento avverso (GALLICO-MORGANTE-SCIGLITANO); inoltre, dopo l'omicidio di GAGLIOTI Carmine, si accordava con GRAMUGLIA Matteo, dal quale continuava a ricevere una quota delle estorsioni connesse ai lavori di ammodernamento della A3 (cfr. sub 1); si attivava, anche mediante il fratello detenuto BRUZZISE Vincenzo, al fine di procurare armi necessarie nella faida contro i GALLICO-MORGANTE-SCIGLITANO; più in generale, era a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.
- BRUZZISE Vincenzo perché, pur essendo detenuto, forniva un importante contributo per la vita dell'associazione, comunicando con i familiari che si recavano periodicamente al colloquio, fornendo agli stessi informazioni da riferire a soggetti fuori dal carcere o ai fratelli detenuti (Giuseppe e Carmelo), attivandosi per procurare al sodalizio armi da utilizzare nella faida contro i GALLICO/MORGANTE/SCIGLITANO; più in generale,

mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

- BRUZZISE Giovanni cl. '84 e BRUZZISE Elena perché fornivano un importante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con il padre BRUZZISE Giuseppe, aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti e ricevendo da questi direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare a soggetti fuori dal carcere, più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
- CARBONE Carmela perché forniva un importante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con il marito BRUZZISE Giuseppe, aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti e ricevendo da questi direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare a soggetti fuori dal carcere (es. BRUZZISE Antonio, CUTRI' Francesco, CARBONE Rocco), più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
- SURACE Vincenza e BRUZZISE Fortunata perché fornivano un importante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con il congiunto BRUZZISE Carmelo (marito della SURACE e padre di BRUZZISE Fortunata), aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti e ricevendo da questi direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare a soggetti fuori dal carcere, più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
- RAO Diego perché forniva un importante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con il suocero BRUZZISE Giuseppe, aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti e ricevendo da questi direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare a soggetti fuori dal carcere; in particolare, veniva incaricato di verificare quali soggetti, a Barritteri, fossero disposti a schierarsi dalla parte dei BRUZZISE nella faida con lo schieramento dei GALLICO-MORGANTE-SCIGLITANO; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
- CAMBARERI Vincenzo perché forniva un importante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con il suocero BRUZZISE Giuseppe, aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti e ricevendo da questi direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare a soggetti fuori dal carcere, in particolare veniva autorizzato a rappresentare la cosca BRUZZISE nei rapporti con la cosca PARRELLO (precisamente, con il capo PARRELLO Candeloro); più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
- SGRÒ Elena perché forniva un importante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con il figlio BRUZZISE Giuseppe, aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti e ricevendo da questi direttive, da comunicare a soggetti fuori dal carcere, attivandosi personalmente per reperire somme necessarie al finanziamento della cosca (che riceveva da esponenti della cosca PARRELLO, da GAGLIOTI Domenico e da vari commercianti ai quali chiedeva un "contributo" per mantenere la detenzione dei figli), più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.
- CARBONE Rocco, perché forniva un importante contributo alla vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con il cognato BRUZZISE Giuseppe, aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti e ricevendo da questi direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare a soggetti fuori dal carcere; ricevendo da BRUZZISE Giuseppe l'autorizzazione a rappresentare la cosca BRUZZISE nei rapporti con la cosca PARRELLO (in particolare con il capo PARRELLO Candeloro) e l'incarico di serrare le file dell'associazione, comunicando ai familiari del defunto GAGLIOTI Domenico -i figli GAGLIOTI Mariangela e GAGLIOTI Carmine e il genero COSTANTINO Antonio- che, anche dopo l'omicidio del congiunto, l'alleanza fra le due famiglie (BRUZZISE e GAGLIOTI) restava immutata e che sarebbero stati loro ad occuparsi della riscossione della quota versata dal Contraente Generale (cfr. sub 1);

- GAGLIOTI Mariangela, GAGLIOTI Carmine, COSTANTINO Antonio perché, subentrando al congiunto GAGLIOTI Domenico (ammazzato in data 14.12.06), rappresentavano la cosca BRUZZISE nei rapporti con le consorterie di Rosarno; in particolare, erano legittimati a ricevere, per conto dei BRUZZISE, la quota relativa alle estorsioni connesse ai lavori di ammodernamento della A3 nella zona di competenza (Barritteri), in tal modo permettendo alla cosca di avere un punto di riferimento a Barritteri in un momento storico in cui, per sfuggire alla faida in corso, i componenti della famiglia BRUZZISE erano tutti emigrati nel Nord Italia; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
- GIOFFRE' Vincenzo perché, quale dipendente e uomo di fiducia del "reggente" BRUZZISE Antonio, forniva un importante contributo per la vita dell'associazione, "bonificando" l'autovettura in uso a BRUZZISE Giovanni cl. 84, informando BRUZZISE Antonio in merito ad una perquisizione eseguita dai CC in un terreno di loro proprietà, accompagnando BRUZZISE Antonio in ogni circostanza in cui se ne presentasse la necessità, più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
- CUTRI' Francesco perché rappresentava la cosca nei rapporti con le consorterie di Rosarno e, in particolare, fungeva da "collettore" per conto dei BRUZZISE della quota relativa alle estorsioni connesse ai lavori di ammodernamento della A3 nella zona di Barritteri; più precisamente, il CUTRI' era il soggetto che riceveva dai "rosarnesi" la quota di estorsioni spettante ai BRUZZISE, che consegnava a GAGLIOTI Domenico e, dopo l'omicidio di quest'ultimo (14.12.06), al figlio GAGLIOTI Carmine; in tal modo permettendo alla cosca BRUZZISE di avere un punto di riferimento in un momento storico in cui, per sfuggire alla faida in corso, i componenti della famiglia BRUZZISE erano tutti emigrati nel Nord Italia; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

Con l'aggravante, per tutti, dell'essere la associazione armata.
Con recidiva reiterata e specifica per BRUZZISE Giuseppe
Con recidiva reiterata e specifica per BRUZZISE Carmelo
Con recidiva reiterata e specifica per BRUZZISE Vincenzo
Con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per BRUZZISE Antonio
Con recidiva reiterata per CUTRI' Francesco
Con recidiva reiterata per GAGLIOTI Carmine
Con recidiva infraquinquennale per GAGLIOTI Mariangela
Con recidiva reiterata per COSTANTINO Antonio

Commesso in Seminara-fraz. Barritteri e territori limitrofi dall'anno 2004, condotta tuttora in atto

GAGLIOTI CARMINE:

O) artt.81 cpv., 56, 629 cpv c.p., 7 D.L. 152/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, quale referente della cosca BRUZZISE operante in Seminara-fraz. Barritteri, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere con reiterate minacce il Geometra Luca LAGROTTERIA -dipendente del Consorzio Scilla e assistente del "tronco I" sul cantiere di Barritteri- a versare una somma di denaro indeterminata e, in tal modo, a procurare a sé medesimo e alla predetta cosca un ingiusto profitto. In particolare:

a) in data 31.05.2007, durante i lavori di ripristino del manto stradale della provinciale Barritteri-Seminara, si presentava sul cantiere e, rivolgendosi al LAGROTTERIA, con tono minaccioso gli diceva che per poter lavorare sul posto dovevano rispettare i pregressi accordi, aggiungendo: "*venite a casa nostra a lavorare e non tenete conto di noi?*";

b) intorno alla metà del mese di Giugno 2007, dopo aver incontrato casualmente il Geom. LAGROTTERIA in località Trodio di Palmi, gli ricordava il mancato rispetto degli accordi a cui aveva fatto riferimento in data 31.05.07, dicendogli che se non fossero stati rispettati lo avrebbe messo "*sotto un metro di terra*";

c) in data 26.06.07, nei pressi del cimitero di Barritteri, invitava nuovamente il LAGROTTERIA a rispettare i pregressi accordi, strattonandolo.

Con l'aggravante di essere appartenente ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca BRUZZISE, operante in Seminara-fraz. Barritteri.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca BRUZZISE.

Con recidiva specifica reiterata.

In Seminara-fraz. Barritteri e Palmi dal 31.05.07 al 26.07.07

BRUZZISE ANTONIO:

Q) **artt.2 L. 895/67, 7 L. 203/91** perché illecitamente deteneva un'arma da sparo di tipo "lungo", occultata sotto terra in un fondo nella disponibilità della famiglia BRUZZISE.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca BRUZZISE.

Con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale.

In Seminara-fraz. Barritteri, nel Gennaio 2007

CUTRÌ FRANCESCO E GAGLIOTI CARMINE:

R) **artt. 81 cpv., 110, 648 c.p., 7 D.L. 152/91** perché, in concorso tra loro, quali esponenti della cosca BRUZZISE operante in Seminara-fraz.Barritteri, al fine di trarvi profitto ricevevano dalle cosche rosarnesi ingenti somme di denaro, provento del delitto di estorsione commesso dall'associazione mafiosa denominata *'ndrangheta* ai danni del Consorzio Scilla (formato da CONDOTTE S.p.a. e IMPREGILO S.p.a.), quale "corrispettivo" dovuto all'organizzazione per poter eseguire i lavori di ammodernamento della A3 sul c.d. quinto macrolotto, compreso tra lo svincolo di Gioia Tauro (escluso) e quello di Scilla (escluso); somme pari al 3% del capitolato d'appalto per ogni lavoro, che venivano mensilmente consegnate a esponenti delle cosche di Rosarno, che a loro volta provvedevano a ripartirle ai vari referenti delle singole consorterie, in relazione alla "competenza territoriale" sul luogo in cui venivano realizzati i lavori.
In particolare CUTRI' Francesco, conformemente ad accordi stipulati con il defunto BRUZZISE Giovanni alias *Spannavento*, riceveva da esponenti delle cosche di Rosarno, per conto della famiglia BRUZZISE, le somme sopra indicate, e le consegnava a prima a GAGLIOTI Domenico e, dopo l'omicidio di quest'ultimo, al figlio GAGLIOTI Carmine, quali soggetti appartenenti alla cosca BRUZZISE.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca BRUZZISE.

Con recidiva reiterata e specifica per CUTRI' Francesco.

Con recidiva reiterata e specifica per GAGLIOTI Carmine.

In Seminara-fraz. Barritteri dall'anno 2006 (per GAGLIOTI Carmine dal Gennaio 2007), accertato fino all'Aprile 2007

GRAMUGLIA MATTEO e GRAMUGLIA VINCENZO:

T) **art. 416 bis commi 1, II, III, VI c.p.,** per avere preso parte -tra gli altri con PARRELLO Vincenzo, PARRELLO Candeloro e con altre persone ancora non individuate-, alla associazione a delinquere di tipo mafioso denominata *'ndrangheta*, nella sua articolazione territoriale denominata cosca PARRELLO e operante nel comune di Palmi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia reggina (per come già giudiziariamente accertato nel processo BRUZZISE Giovanni + 35, definito con la sentenza nr. 4/94 emessa dalla Corte d'Assise di Palmi in data 15.12.94 e nel processo PARRELLO Candeloro + 7, definito con la sentenza nr. 1/03 emessa dalla Corte d'Assise di Palmi in data 27.01.03), avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nel citato territorio, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, affermatasi nel corso del tempo ed avendo come scopo quello:

1) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, attraverso o la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo; la cosca PARRELLO, in particolare, era legittimata - in virtù di accordi stipulati con altre importanti associazioni mafiose calabresi- a ricevere

una parte della quota dei proventi dei lavori di ammodernamento della A3 eseguiti sul quinto macrolotto (compreso fra lo svincolo di Gioia Tauro e quello di Scilla), nella zona di Palmi; somma pari al 3% del capitolato d'appalto, che il Contraente Generale (Consorzio Scilla, formato da IMPREGILO S.p.a. e CONDOTTE S.p.a.) versava, quale corrispettivo della c.d. "sicurezza sui cantieri", ad un rappresentante della 'ndrangheta, il quale a sua volta provvedeva a ripartire le quote ai vari rappresentanti delle cosche legittimate alla spartizione;

2) di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;
3) di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi con organizzazioni criminose omologhe (cosca BRUZZISE), sopprimendo i soggetti che a quel controllo si contrapponevano;
4) di accaparrarsi lavori in sub-appalto nei tratti ricompresi tra gli svincoli di Gioia Tauro e Scilla, appaltati al Consorzio Scilla, imponendo alle società appaltatrici, proprie ditte di riferimento (in particolare la ditta GRAMUGLIA Vincenzo) per l'aggiudicazione dei sub-appalti, delle forniture, dei noli di macchinari e, di conseguenza, per l'esecuzione intera dei lavori;
5) di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l'incolumità individuale, in materia di armi e stupefacenti;
6) e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

Ed in particolare:

- PARRELLO Candeloro, all'epoca latitante, nel ruolo di direzione della associazione, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire;
- GRAMUGLIA Matteo e GRAMUGLIA Vincenzo, quali imprenditori "di riferimento" dell'associazione, i quali ottenevano sul quinto macrolotto della A3 i sub-appalti, le forniture ed i noli con modalità mafiose, dando attuazione all'obiettivo sub 4); GRAMUGLIA Matteo, in particolare, rappresentava la cosca PARRELLO nei rapporti con le cosche rosarnesi, dai cui esponenti riceveva le somme provento del delitto di estorsione connesso ai lavori di ammodernamento della A3 (cfr. sub 1), per conto sia della predetta cosca , sia di altre consorterie alla stessa vicine (es. la cosca BRUZZISE, alla quale il GRAMUGLIA, su disposizione di PARRELLO Candeloro, distribuiva parte delle predette somme dopo l'omicidio di GAGLIOTI Domenico, fatto avvenuto in data 14.12.06); più in generale si mettevano a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

Con l'aggravante, per tutti, dell'utilizzare i proventi della attività delittuosa per finanziare le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere e/o mantenere il controllo.

Con l'aggravante, per tutti, dell'essere la associazione armata.

Con recidiva reiterata per GRAMUGLIA Matteo.

Commesso in Palmi, Seminara-fraz. Barritteri, e territori limitrofi in epoca successiva al 27.01.03 (condotta tuttora in atto).

GRAMUGLIA MATTEO:

U) **artt.81 cpv., 648 c.p., 7 D.L. 152/91** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, quale rappresentante della cosca PARRELLO operante in Palmi, al fine di trarvi profitto riceveva -da non meglio identificati esponenti delle cosche di Rosarno- ingenti somme di denaro, provento del delitto di estorsione perpetrato dalle organizzazioni mafiose calabresi ai danni del Consorzio Scilla (formato da CONDOTTE S.p.a. e IMPREGILO S.p.a.), a titolo di "corrispettivo" dovuto alla 'ndrangheta per poter eseguire i lavori di ammodernamento della A3 sul c.d. quinto macrolotto, compreso tra lo svincolo di Gioia Tauro (escluso) e quello di Scilla (escluso); somme pari al 3% del capitolato d'appalto per ogni lavoro, che i rosarnesi provvedevano a distribuire ai vari referenti delle singole cosche operanti nel territorio sul quale venivano eseguiti i lavori, fra i quali vi era il GRAMUGLIA. Nel Gennaio 2007, in particolare, il GRAMUGLIA riceveva una parte delle somme in questione per conto della cosca BRUZZISE, consorteria alleata ai PARRELLO, consegnando poi il denaro a SGRO' Elena e BRUZZISE Antonio.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose denominate cosca PARRELLO e cosca BRUZZISE.

Con recidiva reiterata

In Seminara-fraz. Barritteri nel Dicembre 2006 e nel Gennaio 2007

GALLICO TERESA, GALLICO ROCCO:

V) **artt. 81 cpv., 110, 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in concorso tra loro e in tempi diversi, costringevano, con minacce, CAMPAGNA Domenico Vincenzo e CAMPAGNA Antonino a versare la somma di € 12.000,00 per poter eseguire un lavoro di potatura in un uliveto sito in Palmi, contrada "Fego". In particolare, GALLICO Teresa si presentava nel predetto fondo mentre i CAMPAGNA stavano eseguendo i lavori di potatura, minacciandoli e dicendo loro che, per eseguire qualsiasi lavoro a Palmi, bisognava "*cercare il permesso*" ai GALLICO e aggiungendo che dovevano consegnarle una somma pari ad € 20.000,00. Quindi GALLICO Rocco inviava CIAPPINA Antonino a "trattare" con i CAMPAGNA, i quali alla fine versavano una somma pari a € 12.000.

Con l'aggravante, per tutti, di essere appartenenti ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca GALLICO, operante in Palmi.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con recidiva reiterata e specifica per GALLICO Rocco

Con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per CIAPPINA Antonino

In Palmi fra l'Ottobre e il Novembre 2006

SURACE MARIA CARMELA, GALLICO ANTONINO cl. 1987: *(in concorso con GALLICO Italia Antonella, GALLICO Lucia per cui si procede separatamente)*

W) **artt. 110, 648 c.p.** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in concorso tra loro e in tempi diversi, al fine di trarvi profitto ricevevano, con la consapevolezza della provenienza delittuosa, una quota del provento del delitto meglio descritto al capo che precede.

In Palmi nel Novembre 2006

GALLICO GIUSEPPE e GALLICO ANTONINO cl. 1987:

X) **artt. 81 cpv., 110, 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi e in concorso tra loro, costringevano, con implicite minacce, BARBARO Oscar a versare periodicamente somme di denaro, precisamente:

- una somma indeterminata in data 25.01.07;
- € 5.000,00 in epoca anteriore e prossima al 24.05.07;
- € 5.000,00 in epoca anteriore e prossima al 20.09.07;

Somme materialmente pretese e riscosse da GALLICO Antonino, su disposizione del padre, GALLICO Giuseppe, detenuto presso la casa circondariale di Secondigliano.

Con l'aggravante di essere appartenenti ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca GALLICO, operante in Palmi.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con recidiva reiterata e specifica per GALLICO Giuseppe

In Palmi fra il Gennaio e il Settembre 2007

GALLICO TERESA e GALLICO ROCCO:

Y) **artt. 81 cpv., 61 n. 6, 110, 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in concorso tra loro e in tempi diversi, costringevano, con implicite minacce, BARBARO Oscar a versare periodicamente somme di denaro, precisamente:

- € 10.000,00 in epoca anteriore e prossima al 24.05.07;
- € 5.000,00 in epoca anteriore e prossima al 20.09.07

Somme materialmente pretese e riscosse da GALLICO Teresa, su disposizione del fratello, GALLICO Rocco, all'epoca latitante.

Con l'aggravante di essere appartenenti ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca GALLICO, operante in Palmi.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Per GALLICO Rocco con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo di latitanza.

Con recidiva reiterata e specifica per GALLICO Rocco

In Palmi fra il Gennaio e il Settembre 2007

GALLICO ANTONINO cl. 1987 e COSTA ANTONINO:

Z) **artt.110, 56, 629 cpv c.p., 7. D.L. 152/91** perché, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere BARBARO Oscar a versare una somma di denaro indeterminata e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno; richiesta materialmente avanzata da COSTA Antonino, su esplicito incarico di GALLICO Antonino.

Con l'aggravante di essere appartenenti ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca GALLICO, operante in Palmi.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

In Palmi in epoca anteriore e prossima al 22.05.07

GALLICO GIUSEPPE, GALLICO TERESA, SURACE MARIA CARMELA: *(in concorso con GALLICO Lucia, per cui si procede separatamente)*

BB) **artt.81 cpv., 110, 629 cpv c.p., 7 D.L. 152/91** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi e in concorso tra loro, costringevano, con implicite minacce, MATTIANI Giuseppe e MATTIANI Pasquale -rispettivamente socio accomandante e socio accomandatario della società in accomandita semplice Hotel-Residence "Arcobaleno" di M. MATTIANI & C., sito a Palmi (RC) in Contrada Taureana 70, presso il quale in data 23.06.07 si celebrava il ricevimento in occasione del matrimonio di GALLICO Lucia- a rinunciare alla metà della somma dovuta quale corrispettivo per il predetto ricevimento, consegnando ai predetti € 10.000,00, invece di € 21.000,00, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la p.o.

In particolare:

- GALLICO Giuseppe, istigato dalla moglie SURACE Maria Carmela e dalla figlia Lucia, disponeva, in un primo momento, che i GALLICO pagassero solo la metà della quota di loro competenza -su suggerimento della moglie- e, successivamente, che non pagassero alcunché, su esplicita richiesta della figlia Lucia.
- SURACE Maria Carmela e GALLICO Lucia, inoltre, fornivano un ulteriore apporto, recandosi ai colloqui con GALLICO Giuseppe e aggiornandolo sulle richieste dei MATTIANI, ricevendo la questi disposizioni su come comportarsi.
- GALLICO Teresa si recava dal MATTIANI e gli consegnava la somma di € 10.000,00, costringendolo a rinunciare alla differenza non corrisposta, pari ad € 11.000,00.

Con l'aggravante di essere appartenenti ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca GALLICO, operante in Palmi.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con recidiva reiterata e specifica per GALLICO Giuseppe.

In Palmi fra il Maggio e l'Agosto 2007

GALLICO ROCCO:

CC) **artt. 81 cpv., 61 n. 6, 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, costringeva i fratelli CEDRO Alberto e CEDRO Giovanni -imprenditori di Gioia Tauro titolari di diverse società di distribuzione di videogiochi e biliardi in numerosi paesi della Piana di Gioia Tauro- a versare

periodicamente somme di denaro imprecisate per poter distribuire i videogiochi agli esercizi commerciali palmesi.

Con l'aggravante di essere appartenente ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca GALLICO, operante in Palmi.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo di latitanza.

Con recidiva reiterata e specifica

In Palmi fra il Gennaio e il Settembre 2007

GALLICO ANTONINO cl. 1987:

EE) **artt. 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91** perché, con un atteggiamento minaccioso, costringeva GALLETTA Letterio, titolare della società denominata "Fantasie d'interni di GALLETTA Letterio & C. s.a.s." -con sede a Palmi (RC) in Contrada San Filippo s.n.c., numero REA "RC- a consegnargli, senza pretendere alcun corrispettivo, merce di vario tipo (tende, pennelli, materiale vario per la pittura e altro) per un importo corrispondente ad € 1.000,00 circa.

Con l'aggravante di essere appartenente ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca GALLICO, operante in Palmi.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

In Palmi in epoca anteriore e prossima al Luglio 2007

GALLICO ROCCO:

FF) **artt. 81 cpv., 61 n. 6, 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, costringeva MORGANTE Placido a versare, periodicamente, ingenti somme di denaro ai componenti della cosca GALLICO, in tal modo procurando a sé e ai sodali un ingiusto profitto con pari danno per la p.o.

Fra l'altro, in particolare, costringeva il MORGANTE a versare, a titolo di "provvigione" per un terreno che l'imprenditore aveva acquistato in Contrada San Francesco di Palmi, la complessiva somma di € 160.000,00, divisa in quattro rate da € 40.000,00 ciascuna.

on l'aggravante di essere appartenente ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca GALLICO, operante in Palmi.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo di latitanza.

Con recidiva reiterata e specifica.

In Palmi fra il Novembre 2006 e il Novembre 2007

GALLICO ANTONINO cl. 1987, SURACE MARIA CARMELA: *(in concorso con GALLICO Italia Antonella per cui si procede separatamente)*

GG) **artt. 110, 81 cpv., 648 c.p.**, perché, al fine di trarvi profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in concorso tra loro, in tempi diversi ricevevano da GALLICO Rocco ingenti somme di denaro (una rata da € 4.000,00 e tre rate da € 8.000,00 ciascuna) con la consapevolezza che costituivano provento del delitto di estorsione meglio descritto al capo FF) *(in luogo di "di cui al capo DD" nel decreto che dispone il giudizio, giusta correzione del P.M. all'udienza del 21 marzo 2013).*

In Palmi fra il Novembre 2006 e il Novembre 2007

GALLICO TERESA:

HH) **artt. 648 c.p.**, perché, al fine di trarvi profitto, riceveva da GALLICO Rocco somme di denaro, con la consapevolezza che costituivano provento del delitto di estorsione meglio descritto al capo che FF) *(in luogo di "di cui al capo DD" nel decreto che dispone il giudizio, giusta correzione del P.M. all'udienza del 21 marzo 2013).*

In Palmi, in epoca anteriore e prossima al 22.05.07

MORGANTE FILIPPO:

II) artt. 648 c.p., perché, al fine di trarvi profitto, riceveva da GALLICO Rocco somme di denaro, con la consapevolezza che costituivano provento del delitto di estorsione ai danni di MORGANTE Placido.

Con recidiva reiterata, specifica ed infraquiquennale

In Palmi, in epoca anteriore e prossima al 22.05.07

GALLICO ANTONINO cl. 1987 ;

KK) artt. 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91 perché, con un atteggiamento minaccioso, costringeva PRINCI Fortunato, proprietario del disco-pub "Caicco", sito all'interno dell'Hotel-ristorante-bar-lido chiamato "Ulivarella", a corrispondergli la metà dell'incasso percepito in una serata, pari ad € 700,00, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

Con l'aggravante di essere appartenente ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca GALLICO, operante in Palmi.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

In Palmi, in epoca anteriore e prossima al 23.08.07

GALLICO ROCCO e GALLICO ANTONINO cl. 1987:

LL) artt.110, 61 n. 6, 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91 perché, in concorso tra loro, costringevano CACCAMO Carmelo *(in luogo di CACCAMO Vincenzo di cui al decreto che dispone il giudizio, giusta correzione del P.M. all'udienza del 21-03-2013)* a versare una somma di denaro imprecisata, a titolo di "corrispettivo" dovuto alla cosca GALLICO per un vasto appezzamento di terreno che l'imprenditore aveva acquistato nella città di Palmi, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la p.o. In particolare, GALLICO Antonino, su ordine di GALLICO Rocco, avvicinava il CACCAMO, avanzandogli le richieste della cosca e ricevendo il denaro richiesto.

Con l'aggravante di essere appartenenti ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca GALLICO, operante in Palmi.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Per GALLICO Rocco con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo di latitanza.

Per GALLICO Rocco con recidiva reiterata e specifica.

In Palmi in epoca anteriore e prossima al 25.10.07

GALLICO GIUSEPPE, GALLICO ANTONINO cl. 1987, SURACE MARIA CARMELA:
(in concorso con GALLICO Italia Antonella, DINARO Antonio per cui si procede separatamente)

NN) artt. 81 cpv., 110, 56, 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in concorso tra loro e in tempi diversi, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere ROSSIELLO Massimiliano - titolare della omonima impresa individuale, con sede legale in Melicuccà (RC) contrada Rau, zona Artigianale s.n.c., dedita all'attività di lavanderia industriale- a cedere alla lavanderia "Italia" -intestata a GALLICO Italia Antonella e di fatto gestita da SURACE Maria Carmela- la metà delle lenzuola che i suoi clienti -in particolare, le ditte impegnate nei lavori di ammodernamento della A3- gli consegnavano o, in alternativa, a versare una somma di denaro alla cosca GALLICO. In particolare:

- GALLICO Italia Antonella e SURACE Maria Carmela comunicavano a GALLICO Giuseppe che un soggetto di Melicuccà (poi identificato in ROSSIELLO Massimiliano) faceva una concorrenza spietata alla lavanderia "Italia", rafforzando il proposito criminoso di GALLICO Giuseppe, al quale fornivano ulteriori informazioni;
- GALLICO Giuseppe dava al figlio Antonino l'ordine di perpetrare il reato, servendosi di Totò DINARO, soggetto di Melicuccà affiliato alla cosca GALLICO;
- DINARO Antonino avvicinava ROSSIELLO Anselmo, padre di Massimiliano e di fatto contitolare della ditta, dicendogli che i GALLICO volevano parlargli e invitandolo ad andare a Palmi, presso la lavanderia "Italia", per un chiarimento;

- GALLICO Antonino, dopo che ROSSIELLO Anselmo, così come chiesto dal DINARO, si era recato in Palmi presso la lavanderia "Italia", rivolgeva a questi la richiesta estorsiva, dicendogli *"allora...voi venite qua a Palmi e vi prendete il lavoro...no! "Devi cercare il permesso oppure mi dovete dare lavoro"*.

Non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, cioè per il rifiuto opposto dalla p.o.

Con l'aggravante di essere appartenenti ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca GALLICO, operante in Palmi.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con recidiva reiterata e specifica per GALLICO Giuseppe

Con recidiva reiterata per DINARO Antonio.

In Palmi in epoca anteriore e prossima al 22.11.07

GALLICO ANTONINO cl. 1987:

OO) artt.81 cpv., 61 n. 6, 56, 110, 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in concorso tra loro compivano atti idonei a costringere, con minacce, i rappresentanti della A.M.G.C. Ansaldo Montaggi General Contractor di Genova (GE) a consegnare una somma di denaro indeterminata per poter eseguire alcune opere di interramento cavi nel tratto ferroviario Rosarno (RC)-Palmi (RC), lavori che la predetta ditta si era aggiudicata in subappalto dalla società "Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. di Genova (GE)", e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la A.M.G.C. Ansaldo Montaggi General Contractor.

In particolare, le richieste estorsive venivano materialmente avanzate da GALLICO Antonino, su autorizzazione di GALLICO Rocco.

Non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.

Con l'aggravante di essere appartenenti ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca GALLICO, operante in Palmi.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Per GALLICO Rocco con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo di latitanza.

Con recidiva reiterata e specifica per GALLICO Rocco.

In Palmi fra l'Agosto e il Settembre 2007

GALLICO ANTONINO cl. 1987:

PP) artt. 81 cpv. c.p., 2, 4, 7 L. 895/65 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi, deteneva illecitamente e portava in luogo pubblico più armi comuni da sparo, fra cui una pistola cal. 6,35.

In Palmi dal Gennaio al Giugno 2007

CIAPPINA ANTONINO:

QQ) artt. 81 cpv., 61 n. 6 c.p., 2, 7 l. 895/65 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in tempi diversi e in concorso tra loro, illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico più pistole, armi comuni da sparo.

Per GALLICO Rocco con l'aggravante di aver commesso il fatto durante la latitanza.

Con recidiva reiterata per GALLICO Rocco.

Con recidiva reiterata per CIAPPINA Antonino.

In Palmi in epoca anteriore e prossima al 24.05.07

MORGANTE FILIPPO:

SS) **artt. 9 L. 575/65, 2 e 7 L. 895/65** perché deteneva illecitamente una pistola, arma comune da sparo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nel periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.

In Palmi, in epoca anteriore e prossima al 24.05.07

GALLICO GIUSEPPE, GALLICO TERESA, SURACE MARIA CARMELA, GALLICO DOMENICO '58: *(in concorso con SANTAITI Gaetano Giuseppe per cui si procede separatamente)*

TT) **artt.81 cpv., 110, 371 ter c.p., 7 D.L. 152/91** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiute in concorso tra loro e in tempi diversi, precisamente:
Santaiti Gaetano Giuseppe, sentito ex art. 391 bis c.p.p. dai difensori di Gallico Giuseppe in merito al triplice omicidio dei fratelli Antonio, Valerio e Liberante Merlino -fatto avvenuto in Palmi il 02.11.88, per il quale Gallico Giuseppe era stato condannato in via definitiva all'ergastolo con sentenza nr. 50/92, emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di RC in data 28.10.92-, non essendosi avvalso della facoltà di non rispondere -prevista dalla comma 3 lett. d) della norma sopra citata- rendeva dichiarazioni false, in particolare affermava:

a) che il delitto non poteva essere stato commesso da GALLICO Giuseppe, il quale all'epoca dei fatti si trovava in Francia, circostanza che lui (il SANTAITI) aveva appreso da Saverio MACERI, deceduto, persona in passato legatissima ai GALLICO, che gli aveva riferito anche che l'autore dell'omicidio era Gallico Domenico;
b) che Rocco Gioffrè, altro soggetto deceduto, gli aveva riferito di aver partecipato all'omicidio insieme a Franco Condello, aggiungendo che MERLINO Marcello, testimone oculare del fatto ed unico fratello sopravvissuto al pluriomicidio, aveva confuso Giuseppe Gallico con altra persona facente parte del commando, fisicamente molto somigliante al Gallico; Rocco GIOFFRE' aveva aggiunto che la causale del fatto era la gelosia, in quanto i fratelli MERLINO, frequentando l'abitazione del Condello, avevano importunato Concetta Managò, moglie di Condello Francesco;

Gallico Giuseppe, Surace Maria Carmela, Gallico Teresa, Gallico Domenico concorrevano nel reato commesso da Santaiti Gaetano, a titolo di concorso morale, quali istigatori del fatto, in particolare:
SURACE Maria Carmela, mettendosi in contatto con SANTAITI Rosa Anna e SANTAITI Graziella già in epoca anteriore al Gennaio 2006 (cfr. missiva del 14.01.06, inviata da DITTO Carmelo a GALLICO Giuseppe) e, successivamente, recandosi ai colloqui con il marito, aggiornandolo e ricevendo da questi disposizioni.
GALLICO Domenico verificando la disponibilità di SANTAITI Gaetano -tramite il fratello SANTAITI Saverio Rocco, detenuto presso la casa circondariale di Carinola insieme al GALLICO- e dando disposizioni alla sorella GALLICO Teresa.
GALLICO Teresa mettendosi in contatto con SANTAITI Gaetano e spiegandogli cosa avrebbe dovuto dichiarare (cfr. colloquio registrato presso la casa circondariale di Carinola in data 23.03.07, fra SANTAITI Graziella e SANTAITI Saverio Rocco).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa nota come cosca GALLICO, che avrebbe ricevuto un grosso vantaggio dalla scarcerazione del suo capo, GALLICO Giuseppe.

Con recidiva reiterata per GALLICO Giuseppe.
Con recidiva reiterata per GALLICO Giuseppe.
Con recidiva reiterata per SANTAITI Gaetano Giuseppe.
In Roma il 18.04.07

PAPASERGI GIUSEPPE, GALLICO GIUSEPPE, GALLICO TERESA, GALLICO DOMENICO cl'58:

UU) **artt. 81 cpv., 110, 371 ter c.p., 7 D.L. 152/91** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiute in concorso tra loro e in tempi diversi, precisamente:
PAPASERGI Giuseppe, sentito ex art. 391 bis c.p.p. dai difensori di GALLICO Giuseppe in merito al triplice omicidio dei fratelli Antonio, Valerio e Liberante MERLINO -fatto avvenuto in Palmi il 02.11.88, per il quale GALLICO Giuseppe era stato condannato in via definitiva all'ergastolo con sentenza nr. 50/92, emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di RC in data 28.10.92-, non essendosi avvalso della facoltà di non rispondere -prevista dalla comma 3 lett. d) della norma sopra citata- rendeva dichiarazioni false, in particolare affermava quanto segue: *"mio padre diceva che Franco CONDELLO per gelosia, per gelosia perché 'sti ragazzi frequentavano molto la casa della signora MANAGO'...ho capito che Franco CONDELLO li ha uccisi lui con un altro amico suo che era di Seminara, non il nome...non ricordo...Franco CONDELLO era molto geloso di sua moglie e in proprio non voleva che questi ragazzi*

andavano, perché lui non era a casa, era latitante...mio padre ha detto che era stato Franco CONDELLO a uccidere 'ste eprsone qua, diciamo...'sti ragazzi, insomma" (cfr. verbale di assunzione di informazioni ex art. 391 bis c.p.p. del 3.08.06);

GALLICO Giuseppe, GALLICO Domenico e GALLICO Teresa concorrevano nel reato commesso da PAPASERGI Giuseppe, quali istigatori del fatto.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa nota come cosca GALLICO, che avrebbe ricevuto un grosso vantaggio dalla scarcerazione del suo capo, GALLICO Giuseppe.

Con recidiva reiterata per GALLICO Giuseppe.

Con recidiva reiterata per GALLICO Giuseppe.

Con recidiva reiterata per SANTAITI Gaetano Giuseppe.

In Reggio Calabria il 3.08.06

GALLICO GIUSEPPE, GALLICO DOMENICO cl. '58, GALLICO ROCCO, GALLICO TERESA, GALLICO ANTONINO cl. '87, MORGANTE LUCIA GIUSEPPA, SURACE MARIA CARMELA, CIAPPINA ANTONINO, MORGANTE FILIPPO, MORGANTE SALVATORE, SCIGLITANO DOMENICO, SCIGLITANO VINCENZO, SCIGLITANO CARMELO, OLIVERIO VINCENZO, MORABITO ALFREDO, COSTA ANTONINO, GALIMI VINCENZO: *(in concorso con GALLICO Maria Antonietta, Gallico Domenico cl'.73 e Dinaro Antonio, GALLICO Lucia, GALLICO Italia Antonella, IANNINO Giulia, SGRO' Vincenzo, SGRO' Carmelo, SGRO' Rosario, BARONE Vincenzo, ARICO' Massimo, CASADONTE Pasquale, FICARRA Roberto, FICARRA Antonino per cui si procede separatamente)*

VV) artt. 61 n.6, 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI c.p., 7 L. 575/65 per avere preso parte -con GALLICO Carmelo, nei confronti del quale si procede separatamente, e con altre persone ancora non individuate-, nell'ambito della associazione di tipo mafioso denominata *'ndrangheta*, alla cosca denominata GALLICO, operante nel comune di Palmi e territori limitrofi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia reggina (per come già giudiziariamente accertato nei processi: FRISINA Francesco + altri, definito con la sentenza nr. 8/84, emessa dalla Corte d'Assise di Palmi in data 6.06.84; BRUZZISE Giovanni + 35, definito con la sentenza nr. 4/94 emessa dalla Corte d'Assise di Palmi in data 15.12.94; BARBARO Domenico + altri, noto come Tallone d'Achille", definito con la sentenza nr. 120/03, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di RC in data 8.05.03), avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nel citato territorio, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, affermatasi nel corso del tempo ed avendo come scopo quello:

1) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, o attraverso la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo; la cosca GALLICO, in particolare, era legittimata -in virtù di accordi stipulati con altre importanti associazioni mafiose calabresi- a ricevere una quota dei proventi dei lavori di ammodernamento della A3 eseguiti sul quinto macrolotto (compreso fra lo svincolo di Gioia Tauro e quello di Scilla), nella zona di Palmi; somma pari al 3% del capitolato d'appalto, che il Contraente Generale (Consorzio Scilla, formato da IMPREGILO S.p.a. e CONDOTTE S.p.a.) versava, quale corrispettivo della c.d. "sicurezza sui cantieri", ad un rappresentante della 'ndrangheta, il quale a sua volta provvedeva a ripartire le quote ai vari rappresentanti delle cosche legittimate alla spartizione; sempre per garantire la c.d. "sicurezza sui cantieri", inoltre, la cosca GALLICO imponeva -alle ditte subappaltatrici impegnate nei cantieri della A3 siti nella zona di Palmi- il pagamento di una somma di denaro e/o l'assunzione di alcuni affiliati, fra i quali ARICO' Massimo;
2) di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;
3) di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi con organizzazioni criminose omologhe (in particolare, con la cosca PESCE, di Rosarno, e MOLE', di Gioia Tauro), sopprimendo i soggetti che a quel controllo si contrapponevano;
4) di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l'incolumità individuale e in materia di armi;

5) di accaparrarsi lavori in sub-appalto nei tratti ricompresi tra gli svincoli di Gioia Tauro e Scilla, appaltati al Consorzio Scilla, imponendo alle società appaltatrici, proprie ditte di riferimento (in particolare, l'impresa individuale GALIMI Giuseppe, di fatto gestita da GALIMI Vincenzo) per l'aggiudicazione dei sub-appalti, delle forniture e, di conseguenza, per l'esecuzione dei lavori.

6) e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

Ed in particolare:

a) **GALLICO GIUSEPPE e GALLICO DOMENICO cl '58, nel ruolo di direzione** della associazione, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, impartivano direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione; pur essendo detenuti (entrambi condannati in via definitiva all'ergastolo), riuscivano a coordinare l'attività del sodalizio, comunicando le loro disposizioni ai familiari che si recavano periodicamente al colloquio, e stringevano alleanze con altri detenuti, esponenti di spicco di organizzazioni paritetiche o anche più importanti (es. con PESCE Antonino, alias *U Testuni*, capo indiscusso dell'omonima cosca di Rosarno; con MOLE' Girolamo, detto Mommo, capo dell'omonima cosca di Gioia Tauro; con SANTAITI Saverio Rocco, elemento di spicco dell'omonima consorteria di Seminara)

b) **GALLICO ROCCO, nel ruolo di organizzatore** (c.d. "reggente") della associazione, quale principale punto di riferimento degli altri sodali nella città di Palmi, riceveva e attuava le comunicazioni dei fratelli detenuti GALLICO Giuseppe e GALLICO Domenico cl. '58, riferitegli da altri familiari che si recavano ai colloqui; dopo la scarcerazione del fratello Carmelo, inoltre, riceveva disposizioni anche da quest'ultimo, che era domiciliato in Brescia e dirigeva le attività del sodalizio servendosi proprio di GALLICO Rocco, all'epoca latitante, rimasto a Palmi; GALLICO Rocco, inoltre, coordinava le attività estorsive della cosca ai danni di tutti gli imprenditori e liberi commercianti di Palmi, distribuendo i relativi proventi ai sodali, e aveva compiti di pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, con particolare riferimento agli esponenti dello schieramento avverso (BRUZZISE); più in generale, era a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

c) **GALLICO TERESA, nel ruolo di organizzatore** (c.d. "reggente") della associazione, altro punto di riferimento degli associati nella città di Palmi, dove svolgeva una funzione complementare a quella di GALLICO Rocco, sostituendosi a quest'ultimo in tutte le circostanze in cui il fratello, essendo latitante, non poteva comparire (ad es., in alcuni casi recandosi personalmente ad avanzare richieste estorsive nei confronti dei commercianti palmesi); forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, recandosi regolarmente ai colloqui con il fratello Domenico e, in epoca successiva al 24.03.08, con il fratello Rocco, aggiornandoli sugli avvenimenti più recenti e ricevendo da questi (e dal fratello Giuseppe, tramite altri familiari che si recavano ai colloqui con quest'ultimo) direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare a soggetti fuori dal carcere; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli

altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

d) **GALLICO ANTONINO cl.'87** perché forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con il padre GALLICO Giuseppe, aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti, comunicandogli messaggi e informazioni degli altri affiliati, ricevendo dal detenuto direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare ad altri affiliati fuori dal carcere, fornendo un contributo causalmente rilevante nella consumazione di alcuni reati fine (in particolare, nell'omicidio di SURACE Antonio, cfr. capo G, e in diverse estorsioni, cfr. capi V, X, BB, CC, HH, II, JJ, LL); più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

e) **SURACE MARIA CARMELA, GALLICO ITALIA ANTONELLA, GALLICO LUCIA,** rispettivamente moglie e figlie del detenuto GALLICO Giuseppe, perché fornivano un costante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con il congiunto, aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti, comunicandogli messaggi e informazioni degli altri affiliati, ricevendo dal detenuto direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare ad altri affiliati fuori dal carcere; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

f) **MORGANTE LUCIA GIUSEPPA,** perché forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con i figli GALLICO Giuseppe e GALLICO Domenico cl. '58, aggiornandoli sugli avvenimenti più recenti, ricevendo da questi direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare ad altri affiliati fuori dal carcere, comunicando a ciascuno le informazioni apprese dall'altro o dal latitante GALLICO Rocco; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

g) **BARONE VINCENZO**, perché forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con il suocero GALLICO Giuseppe e a quelli con GALLICO Domenico cl. '58, aggiornando entrambi sugli avvenimenti più recenti, ricevendo da entrambi direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare ad altri affiliati fuori dal carcere; inoltre, contribuendo al mantenimento della latitanza di GALLICO Rocco, fungendo da staffetta quando quest'ultimo si spostava dai luoghi in cui era nascosto; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

h) **ARICO' MASSIMO**, perché forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, accompagnando GALLICO Teresa a Carinola e a Messina, in tal modo permettendole di partecipare i colloqui con il fratello GALLICO Domenico cl. '58, colloqui che rivestivano fondamentale importante per l'attività dell'associazione; in particolare, era personaggio di assoluta fiducia di GALLICO Teresa, alle cui disposizioni si conformava; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

i) **CASADONTE PASQUALE** perché forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, accompagnando GALLICO Teresa a Carinola, a Fossombrone e a Secondigliano, in tal modo permettendole di partecipare i colloqui con i fratelli GALLICO Domenico cl. '58, GALLICO Carmelo e GALLICO Giuseppe, colloqui che rivestivano fondamentale importante per l'attività dell'associazione; in particolare, era personaggio di assoluta fiducia di GALLICO Teresa, gestendo per conto di quest'ultima l'agriturismo "Il Fego" e conformandosi alle disposizioni che la donna impartiva, in esecuzione di quanto ordinato dai fratelli detenuti; inoltre mettendosi a disposizione di GALLICO Carmelo, in ogni circostanza in cui quest'ultimo rientrava in Calabria, e permettendogli di incontrare il fratello GALLICO Rocco; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

j) **CIAPPINA ANTONINO** perché forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, dedicandosi prevalentemente alle attività estorsive, in attuazione delle disposizioni impartite da GALLICO Rocco, di cui era uomo di fiducia; inoltre, contribuendo al mantenimento della latitanza di quest'ultimo, e, più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

k) **IANNINO GIULIA,** perché forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, fungendo da "contabile", in particolare distribuendo ai sodali (precisamente a GALLICO Antonino cl. '87, GALLICO Lucia, GALLICO Italia Antonella, SURACE Maria Carmela) somme di denaro provento di estorsione, che il marito GALLICO Rocco periodicamente le consegnava con il compito di recapitarle ai soggetti sopra indicati; inoltre, in epoca successiva al 24.03.08 (data dell'arresto di GALLICO Rocco), recandosi ai colloqui con il marito detenuto, aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti, comunicandogli messaggi e informazioni degli altri affiliati, ricevendo dallo stesso direttive -da eseguire direttamente e/o da comunicare a sodali fuori dal carcere (in particolare, a CIAPPINA Antonino)-, permettendogli di mantenere costanti rapporti anche con il fratello GALLICO Carmelo (all'epoca sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata nella città di Brescia) comunicando via e-mail a quest'ultimo quello che il marito le riferiva durante i colloqui e ricevendo dal cognato Carmelo risposte e disposizioni tramite e-mail che provvedeva a stampare e a recapitare a Rocco durante i colloqui, in tal modo consentendo a quest'ultimo di eludere il controllo della corrispondenza; più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

l) **MORGANTE SALVATORE e MORGANTE FILIPPO** perché erano al costante servizio dell'associazione mafiosa, dando attuazione a tutti gli ordini impartiti dai capi (GALLICO Giuseppe, GALLICO Domenico cl. '58, GALLICO Carmelo) e/o dai "reggenti" (GALLICO Rocco e GALLICO Teresa), specie in materia di estorsioni; inoltre, facevano parte del c.d. "braccio armato" della cosca GALLICO e partecipavano attivamente alla faida che era in corso con la cosca BRUZZISE; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli

altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

m) **SCIGLITANO DOMENICO, SCIGLITANO VINCENZO, SCIGLITANO CARMELO** perché erano al costante servizio dell'associazione mafiosa, della quale -unitamente ai fratelli MORGANTE- costituivano il c.d. "braccio armato", dando attuazione agli ordini impartiti dai capi (GALLICO Giuseppe, GALLICO Domenico cl. '58, GALLICO Carmelo) e/o dai "reggenti" (GALLICO Rocco e GALLICO Teresa), specie con riferimento alla faida che era in corso con la cosca BRUZZISE; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

n) **MORABITO ALFREDO** perché forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, in attuazione delle disposizioni impartite dal detenuto GALLICO Domenico e dai "reggenti" GALLICO Teresa e GALLICO Rocco; più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

o) **GALLICO MARIA ANTONIETTA** perché forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con il fratello GALLICO Giuseppe, aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti, comunicandogli messaggi e informazioni degli altri affiliati, ricevendo dal detenuto direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare ad altri affiliati fuori dal carcere, dandogli la propria disponibilità ad ospitare il di lui figlio, Gallico Antonino cl. '87, per evitare che fosse coinvolto nella faida con i Bruzzise, fornendo un contributo causalmente rilevante nella consumazione di alcuni reati fine (tentata estorsione ai danni di Morgante Placido, cfr. capo HH); più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e ricevendo una quota degli illeciti proventi delle attività delittuose;

p) **SGRO' VINCENZO,** perché forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con il cognato Gallico Giuseppe, aggiornandolo sugli avvenimenti più recenti (anche mediante messaggi inviatigli attraverso il figlio Sgrò Carmelo, che si recava ai colloqui), comunicandogli messaggi e informazioni degli altri affiliati, ricevendo dal detenuto direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare ad altri affiliati fuori dal carcere, dandogli la propria disponibilità ad ospitare il di lui figlio, Gallico Antonino cl. '87, per evitare che fosse coinvolto nella faida con i Bruzzise, fornendo un contributo causalmente rilevante nella preparazione di alcuni reati fine, in particolare, fungendo da intermediario tra alcuni soggetti, non meglio identificati, residenti in Milano e PESCE Francesco, alias *U Testuni*, per l'acquisto di un grosse quantitativo di sostanze stupefacenti, intermediazione che avrebbe permesso di realizzare un notevole guadagno ad alcuni esponenti della cosca Gallico, fra i quali il figlio SGRO' Carmelo e il nipote Gallico Antonino cl. '87; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

q) **SGRO' CARMELO,** perché forniva un costante contributo per la vita dell'associazione, recandosi ai colloqui con gli zii detenuti

Gallico Giuseppe e Gallico Domenico cl'58, aggiornandoli sugli avvenimenti più recenti, comunicando agli stessi messaggi e informazioni degli altri affiliati, ricevendo dai detenuti direttive, da eseguire direttamente e/o da comunicare ad altri affiliati fuori dal carcere; fornendo, inoltre, un contributo causalmente rilevante nella consumazione di alcuni reati fine, in particolare, la tentata estorsione ai danni di Morgante Placido (cfr, capo HH);

r) **SGRO' ROSARIO,** perché, fin dalla prima metà degli anni ottanta, forniva un fondamentale contributo per la vita dell'associazione, mantenendo contatti con i sodali latitanti e partecipando anche ad attività estorsive in concorso con questi ultimi (in particolare, con Gallico Giuseppe); successivamente - dall'anno 1990 circa, condotta tuttora in atto- fungeva stabilmente da prestanome per conto della cosca, quale intestatario fittizio di numerosi appezzamenti di terreno di proprietà della stessa, in tal modo ricoprendo un ruolo essenziale di copertura, funzionale ad evitare l'esposizione dei GALLICO e i provvedimenti della A.G. in materia di misure di prevenzione patrimoniale; inoltre, permetteva alla *cosca* di autofinanziarsi, vendendo periodicamente degli appezzamenti di terreno di cui risultava intestatario fittizio e consegnando le somme percepite agli elementi di vertice del sodalizio; più in generale, si metteva a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

s) **COSTA ANTONINO** perché era al costante servizio dell'associazione mafiosa, dando attuazione a tutti gli ordini impartiti da GALLICO Giuseppe e cooperando con GALLICO Antonino cl. '87 nella consumazione di alcuni delitti fine (in particolare, in una tentata estorsione ai danni dell'imprenditore BARBARO Oscar, cfr. capo X); più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

t) **OLIVERIO VINCENZO** perché era al costante servizio dell'associazione mafiosa, dando attuazione a tutti gli ordini impartiti dai capi GALLICO Giuseppe e GALLICO Domenico; più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

u) **GALLICO DOMENICO cl. 73** perché, fin dalla seconda metà degli anni novanta, forniva un fondamentale contributo per la vita dell'associazione, facendo da "tramite" fra GALLICO Carmelo - all'epoca latitante ed elemento di vertice della cosca- e i soggetti che questi intendeva avvicinare e/o incontrare, fra i quali vi era l'imprenditore SAFFIOTI Gaetano; inoltre, nello stesso periodo, fungeva da autista e da uomo di fiducia di GALLICO Rocco, accompagnandolo presso gli imprenditori a cui quest'ultimo rivolgeva richieste estorsive, fra i quali vi era SAFFIOTI Gaetano. Successivamente continuava a ricoprire il ruolo di personaggio di assoluta fiducia di GALLICO Rocco -il quale, dopo l'arresto di Carmelo (13.04.00), era divenuto il "reggente" della consorteria-, in particolare lo aiutava a sottrarsi all'esecuzione della pena alla quale questi era stato condannato con sentenza definitiva emessa dalla Corte d'Appello di RC in data 21.04.05, permettendogli di spostarsi dall'abitazione sita in Palmi alla Via Concordato nr. 41 a bordo

del furgone cabinato di colore bianco marca Fiat, modello Scudo 1.9 DS VAN, targato AG817GA, mezzo in uso a GALLICO Domenico e munito di cabina posteriore con pannelli opachi che non consentivano di vedere, da fuori, chi ci fosse all'interno. Più in generale, si metteva a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

v) **DINARO ANTONIO**, perché era al costante servizio dell'associazione mafiosa, della quale costituiva un punto di riferimento in Melicuccà, ricevendo e attuando le disposizioni del detenuto GALLICO Giuseppe, comunicategli attraverso il figlio Antonino, e riferendo al "reggente" della cosca, GALLICO Rocco, all'epoca latitante, importanti "*'mbasciate*" provenienti da personaggi appartenenti ad altre consorterie (in particolare, da OTTINA' Rocco Giovanni, appartenente alla cosca SANTAITI di Seminara); più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

w) **GALIMI VINCENZO**, imprenditore di riferimento della cosca, quale titolare di fatto dell'impresa individuale GALIMI Giuseppe, che riusciva ad ottenere subappalti relativi ai lavori di ammodernamento della A3 nella zona di competenza; era al costante servizio dell'associazione mafiosa, agendo in stretto contatto con CIAPPINA Antonio ed eseguendo le disposizioni della "reggente" GALLICO Teresa; inoltre sovvenzionava periodicamente gli altri associati, in particolare versando regolarmente somme di denaro ai familiari del detenuto GALLICO Giuseppe; più in generale, si metteva a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

x) **FICARRA ANTONINO e FICARRA ROBERTO**, altri imprenditori di riferimento della cosca -il primo quale titolare di fatto e il secondo quale formale intestatario dell'impresa individuale FICARRA Roberto, ditta che costituiva una mera "copertura" di quella originariamente intestata a FICARRA Antonino e FICARRA Giuseppe (sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito dell'operazione "Tallone d'Achille") e che riusciva ad ottenere subappalti relativi ai lavori di ammodernamento della A3 nella zona di competenza o comunque ad aggiudicarsi con metodo mafioso numerosi altri contratti di appalto nel comune di Palmi, concretizzando il predominio della associazione nel campo dei lavori pubblici e privati-, ponendosi al costante servizio dell'associazione mafiosa per la realizzazione dei suoi interessi, a tal fine ricevendo disposizioni dal latitante Gallico Rocco e dal detenuto GALLICO Domenico e agendo in stretto contatto con i sodali MORGANTE Filippo e GALIMI Vincenzo, cooperando, più in generale, con gli altri associati, nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

Con l'aggravante, per tutti, dell'essere la associazione armata.

Con l'aggravante, per tutti, dell'utilizzare i proventi della attività delittuosa per finanziare le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere e/o mantenere il controllo.

Per MORGANTE Salvatore e MORGANTE Filippo, con l'aggravante di aver commesso il fatto nel periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..

Per Gallico Rocco con l'aggravante di aver commesso il fatto durante la latitanza.

Con recidiva reiterata e specifica per GALLICO Giuseppe
Con recidiva reiterata e specifica per GALLICO Domenico
Con recidiva reiterata e specifica per GALLICO Carmelo
Con recidiva reiterata per GALLICO Rocco
Con recidiva reiterata e specifica per MORGANTE Filippo
Con recidiva reiterata e specifica per MORGANTE Salvatore
Con recidiva reiterata e specifica per SCIGLITANO Domenico
Con recidiva infraquiquennale per SCIGLITANO Carmelo
Con recidiva reiterata e infraquiquennale per CIAPPINA Antonio
Con recidiva reiterata, specifica e infraquiquennale per DINARO Antonio
Con recidiva infraquiquennale per BARONE Vincenzo
Con recidiva reiterata per OLIVERIO Vincenzo

Commesso in Palmi e territori limitrofi in epoca successiva al 8.05.03 (condotta tuttora in atto).

Per SGRO' Rosario fin dall'ottobre 1982 circa (condotta tuttora in atto).

Per GALLICO Domenico cl. 73 e GALIMI Vincenzo fin dal 1997 circa (condotta tuttora in atto).

SURACE MARIA CARMELA: *(in concorso con GALLICO Italia Antonella, GALLICO Lucia e IANNINO Giulia per cui si procede separatamente)*

WW) **artt. 110, 81 cpv., 648 c.p.** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in concorso tra loro e in tempi diversi, al fine di trarvi profitto ricevevano, con la consapevolezza della provenienza delittuosa, una quota dei proventi delle estorsioni perpetrate dagli affiliati alla cosca GALLICO; in particolare, IANNINO Giulia riceveva le somme in questione dal marito GALLICO Rocco e le consegnava a SURACE Maria Carmela, GALLICO Lucia e GALLICO Italia Antonella.

In Palmi in epoca anteriore al 24.07.07

SANTAITI CARMINE DEMETRIO:

XX) **art. 648 c.p., 7 D.L. 152/91** perché, quale esponente di vertice della cosca SANTAITI operante in Seminara, al fine di trarvi profitto riceveva da un soggetto n.m.i. ingenti somme di denaro, provento del delitto di estorsione commesso dalle organizzazioni mafiose calabresi ai danni del Consorzio Scilla (formato da CONDOTTE S.p.a. e IMPREGILO S.p.a.), quale "corrispettivo" dovuto alla 'ndrangheta per poter eseguire i lavori di ammodernamento della A3 sul c.d. quinto macrolotto, compreso tra lo svincolo di Gioia Tauro (escluso) e quello di Scilla (escluso); somme pari al 3% del capitolato d'appalto per ogni lavoro, che venivano consegnate a esponenti delle cosche di Rosarno, che a loro volta provvedevano a ripartirle ai vari referenti delle singole cosche, che poi le consegnavano alle cosche aventi diritto, in relazione alla "competenza territoriale" sul luogo in cui venivano realizzati i lavori.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca SANTAITI.

Con recidiva reiterata e specifica

In Seminara nel Dicembre 2006

SANTAITI CARMINE DEMETRIO:

YY) **artt. 81 cpv., 56, 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91** perché compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere, con violenza e minacce, i rappresentanti della lista Appalti s.r.l. a versargli una somma di denaro quale "corrispettivo" per poter eseguire i lavori di ammodernamento della autostrada A3, nella zona di Seminara (RC) e, quindi, a procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la predetta ditta. Condotta consistita, in particolare, nel danneggiare mediante incendio un escavatore marca New Holland, di proprietà della Lista Appalti s.r.l., parcheggiato sul cantiere sito in c.da Santa Venere di Seminara, e nel dire a RAO Diego -operaio della ditta CANNIZZARO Rocco, presente sul posto- di riferire al proprietario dell'escavatore *"che se è qualcosa... lui sa dove sono!"*, lasciando intendere che il titolare della ditta, per avere la sicurezza nel cantiere, sito in una zona di competenza dei SANTAITI, avrebbe dovuto versargli una somma di denaro.

Non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Con l'aggravante di essere appartenente ad una organizzazione di tipo mafioso, precisamente alla cosca SANTAITI, operante in Seminara.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con recidiva reiterata e specifica.

In Seminara il 14.12.06

GALIMI PASQUALE:

ZZ) art. 2 L. 895/67 perché illegalmente deteneva armi da guerra -in particolare un mitra e un fucile mod. kalashnikov-, occultate in un luogo, allo stato non identificato, nella sua disponibilità.

In Palmi, in epoca anteriore e prossima al 1.02.07

CARATOZZOLO ROBERTO:

AAA) artt. 56, 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91 perché - quale titolare della R.D.M. Costruzioni, con sede in Scilla alla via Bellantoni nr. 6, società specializzata in opere di fondazioni speciali- compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere, con minacce implicite, i responsabili della Alpideco s.r.l.**(società con sede in Belluno e specializzata, come la R.DM. costruzioni, nella messa in sicurezza di pareti rocciose) a non partecipare alla gara inerente un subappalto per la messa in sicurezza di pareti rocciose sulla SA-RC,** da realizzare in prossimità dello svincolo di Scilla. Condotta consistita, in particolare nell'attendere fuori dal campo base del Consorzio Scilla Ezio ZUANEL, direttore tecnico della Alpideco s.r.l. che si era ivi recato per eseguire un sopralluogo finalizzato alla formulazione di un'offerta, tenendo nei suoi confronti un comportamento ostentatamente intimidatorio, facendogli capire che sapeva perfettamente chi fosse e per quale ragione si fosse recato sul cantiere e invitandolo, con tono minaccioso, a "*restarsene a Belluno*" aggiungendo "*in un modo o nell'altro il lavoro lo faccio io*" e "*qua sono a casa mia e lavoro io*". Quindi invitava lo ZUANEL a comunicare il suo messaggio ai responsabili della Alpideco s.r.l.
Non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

In Scilla, in epoca anteriore e prossima al 16.05.07

MATTIANI PASQUALE:

BBB) artt. 378 c.p., 7 L. 203/91 perché, sentito quale persona informata sui fatti da Ufficiali di P.G. appartenenti al Commissariato P.S. di Palmi, rendeva dichiarazioni mendaci, in tal modo aiutando GALLICO Giuseppe, GALLICO Teresa, GALLICO Lucia e SURACE Maria Carmela ad eludere le investigazioni dell'Autorità con riferimento all'ipotesi di reato meglio descritta al capo BB) *(in luogo di "di cui al capo CC" nel decreto che dispone il giudizio, giusta correzione del P.M. all'udienza del 21 marzo 2013).*
In particolare, dichiarava che BARONE Vincenzo e GALLICO Lucia avevano regolarmente pagato la somma pattuita (corrispondente ad € 18.000,00) a titolo di corrispettivo per il ricevimento avvenuto in data 23.06.07 presso l'Hotel-Residence "Arcobaleno" di M. MATTIANI & C., precisando che una parte della stessa (€ 10.000,00) gli era stata consegnata in contanti e il residuo (€ 7.500,00/€ 8.000,00) mediante assegni.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca GALLICO, operante in Palmi e territori limitrofi.

In Palmi il 14.06.10

BARBARO Oscar:

BBB) artt. 378 c.p., 7 L. 203/91 perché, sentito quale persona informata sui fatti da Ufficiali di P.G. appartenenti al Commissariato P.S. di Palmi, rendeva dichiarazioni mendaci, in tal modo aiutando GALLICO Giuseppe, GALLICO Antonino cl. 87, GALLICO Rocco e COSTA Antonino ad eludere le investigazioni dell'Autorità con riferimento alle ipotesi di reato meglio

descritte ai capi X), Y) e Z) *(in luogo di "di cui ai capi Y), Z), AA)" nel decreto che dispone il giudizio, giusta correzione del P.M. all'udienza del 21 marzo 2013).*

In particolare, negava di aver corrisposto somme di denaro ai soggetti sopra indicati, precisando "*né a titolo di prestito, né come imposizione estorsiva*".

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca GALLICO, operante in Palmi e territori limitrofi.

In Palmi il 9.06.10

CAMPAGNA DOMENICO VINCENZO:

GGG) artt. 378 c.p., 7 L. 203/91 perché, sentito quale persona informata sui fatti da Ufficiali di P.G. appartenenti al Commissariato P.S. di Palmi, rendeva dichiarazioni mendaci, in tal modo aiutando Gallico Rocco, Gallico Teresa E Ciappina Antonino ad eludere le investigazioni dell'Autorità con riferimento all'ipotesi di reato meglio descritta al capo V) *(in luogo di "di cui al capo W" nel decreto che dispone il giudizio, giusta correzione del P.M. all'udienza del 21 marzo 2013).*

In particolare, affermava di non aver mai corrisposto somme di denaro ad esponenti della cosca GALLICO e di non aver mai ricevuto dagli stessi richieste di natura estorsiva.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca Gallico, operante in Palmi e territori limitrofi.

In Palmi il 9.06.10

CAMPAGNA ANTONINO GIOVANNI:

HHH) artt. 378 c.p., 7 L. 203/91 perché, sentito quale persona informata sui fatti da Ufficiali di P.G. appartenenti al Commissariato P.S. di Palmi, rendeva dichiarazioni mendaci, in tal modo aiutando Gallico Rocco, Gallico Teresa e Ciappina Antonino ad eludere le investigazioni dell'Autorità con riferimento all'ipotesi di reato meglio descritta al capo V) *(in luogo di "di cui al capo W" nel decreto che dispone il giudizio, giusta correzione del P.M. all'udienza del 21 marzo 2013)..*

In particolare, affermava di non aver mai corrisposto somme di denaro ad esponenti della cosca Gallico e di non aver mai ricevuto dagli stessi richieste di natura estorsiva.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca Gallico, operante in Palmi e territori limitrofi.

In Palmi il 17.06.10

DITTO MARIA:

JJJ) artt. 378 c.p., 7 L. 203/91 perché, sentita quale persona informata sui fatti da Ufficiali di P.G. appartenenti al Commissariato P.S. di Palmi, affermava falsamente che il manoscritto rinvenuto dalla P.G. all'interno della sua abitazione nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita in data 18.12.06 era una copia fedele di altro manoscritto che tempo prima lei stessa aveva rinvenuto presso il cimitero di Barritteri, "*sotto un vaso di fiori, nella cappella dove è sepolto mio fratello DITTO Carmelo*"; in tal modo aiutava tutte le persone accusate dei delitti di omicidio e di associazione mafiosa nel manoscritto rinvenuto dalla P.G. in data 18.12.06 ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata *'ndrangheta*, in particolare della sua articolazione territoriale operante in Palmi, Seminara, Barritteri e territori limitrofi.

In Palmi il 9.06.10

PRINCI FORTUNATO:

KKK) artt. 378 c.p., 7 L. 203/91 perché, sentito quale persona informata sui fatti da Ufficiali di P.G. appartenenti al Commissariato P.S. di Palmi, rendeva dichiarazioni mendaci, in tal modo aiutando Gallico Antonino cl. 87 ad eludere le investigazioni dell'Autorità con riferimento all'ipotesi di reato meglio descritta al capo KK). *(in luogo di "di cui al capo LL" nel decreto che dispone il giudizio, giusta correzione del P.M. all'udienza del 21 marzo 2013).*

In particolare, affermava di non aver mai corrisposto somme di denaro ad esponenti della cosca Gallico e di non aver mai ricevuto dagli stessi richieste di natura estorsiva.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca Gallico, operante in Palmi e territori limitrofi.

In Palmi il 17.06.2010.

La Corte di Assise di Palmi con sentenza emessa in data 30 luglio 2013 così statuiva:

Visti gli art. 533 e 535 c.p.

Dichiara **Barbaro Oscar** colpevole del delitto ascritto e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione.

Dichiara **Bruzzise Antonio** colpevole dei delitti di cui ai capi N), ritenuta l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 416 bis c.p., e Q) e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni sedici di reclusione.

Dichiara **Bruzzise Carmelo** colpevole del delitto ascritto, ritenuta la recidiva di cui al comma secondo, e lo condanna alla pena di anni venti di reclusione.

Dichiara **Bruzzise Elena** colpevole del delitto ascritto e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuti equivalenti alle contestate aggravanti, la condanna alla pena di anni sette di reclusione.

Dichiara **Bruzzise Fortunata** colpevole del delitto ascritto e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, la condanna alla pena di anni sette di reclusione.

Dichiara **Bruzzise Giovanni** colpevole del delitto ascritto e lo condanna alla pena di anni nove di reclusione.

Dichiara **Bruzzise Giuseppe** colpevole del delitto ascritto e lo condanna alla pena di anni venticinque di reclusione.

Dichiara **Bruzzise Vincenzo** colpevole del delitto ascritto, ritenuta la recidiva di cui al comma secondo dell'art.99 c.p., e lo condanna alla pena di anni quattordici di reclusione.

Dichiara **Cambareri Vincenzo** colpevole del delitto ascritto e concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni sette e sei mesi di reclusione.

Dichiara **Campagna Antonino Giovanni** colpevole del delitto ascritto e, esclusa l'aggravante di cui all' art. 7 d.l. 152/1991, lo condanna alla pena di due anni di reclusione.

Dichiara **Campagna Domenico Vincenzo** colpevole del delitto ascritto e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, lo condanna alla pena di anni due di reclusione.

Dichiara **Caratozzolo Roberto** colpevole del delitto ascritto e, esclusa l'aggravante di cui al cpv. dell'art. 629 c.p., lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1200,00 di multa.

Dichiara **Carbone Carmela** colpevole del delitto ascrittole e la condanna alla pena di anni nove di reclusione.

Dichiara **Ciappina Antonino** colpevole dei delitti ascritti ai capi QQ) e VV)- esclusa aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp.- e applicata la continuazione, lo condanna alla pena di anni diciotto di reclusione.

Dichiara **Costa Antonino** colpevole dei delitti ascritti ai capi Z) e VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell' art. 416 bis c.p. -, e applicata la continuazione lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione.

Dichiara **Costantino Antonio** colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di tredici anni e sei mesi di reclusione.
Dichiara **Cutrì Francesco** colpevole dei delitti ascritti ai capi N) ed R) e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni quattordici e nove mesi di reclusione.
Dichiara **Ditto Maria** colpevole del delitto contestato e, esclusa l' aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, la condanna alla pena di due anni di reclusione.
Dichiara **Gaglioti Carmine** colpevole dei delitti ascritti ai capi N), O) e R) e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni dodici e mesi nove di reclusione.
Dichiara **Gaglioti Mariangela** colpevole del delitto ascritto e la condanna alla pena di anni dodici di reclusione.
Dichiara **Galimi Pasquale** colpevole del delitto ascritto e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.
Dichiara **Gallico Antonino** colpevole dei delitti di cui ai capi W), X) - esclusa la fattispecie contestata al 24 maggio 2007 -, Z), EE), GG), KK), LL),NN), OO), PP), VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e, applicata la continuazione, lo condanna alla pena di anni diciannove e mesi sei di reclusione.
Dichiara **Gallico Domenico** colpevole dei delitti di cui ai capi C) - esclusa l'aggravante di cui all'art. 576 n.1 c.p. -, dei delitti di cui ai capi TT), UU), VV) - esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis c.p. - e, ritenuta la continuazione esclusivamente tra gli ultimi tre, lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi diciotto.
Dichiara **Gallico Giuseppe** colpevole dei delitti di cui ai capi D), E) - esclusa l'aggravante della premeditazione -, F), X) - esclusa la fattispecie contestata al 24 maggio 2007 BB), NN), TT), VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis c.p. - e applicata la continuazione tra tutti i reati esclusi i capi D) ed E), lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre.
Dichiara **Gallico Rocco** colpevole dei delitti di cui ai capi VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art.416 bis cp. -, V), Y), CC),FF), LL), e, applicata la continuazione, lo condanna alla pena di anni ventuno di reclusione.
Dichiara **Gallico Teresa** colpevole dei delitti ascritti ai capi VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. -, V), Y), BB), HH), TT), UU), e, ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni ventidue e mesi nove di reclusione.
Dichiara **Gramuglia Matteo** colpevole dei delitti ascritti ai capi T) - escluso il comma sesto dell'art. 416 bis c.p. e ritenuta la recidiva semplice - ed U) - esclusa la recidiva -, e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni quattordici di reclusione.
Dichiara **Mattiani Pasquale** colpevole del delitto ascritto e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione.
Dichiara **Morabito Alfredo** colpevole del delitto ascritto al capo VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione
Dichiara **Morgante Filippo** colpevole dei delitti di cui ai capi VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416

bis cp. -, II), ritenuta la recidiva di cui all'art. 99 co.2 c.p., SS) ed applicata la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di anni diciotto e mesi sei di reclusione.
Dichiara **Morgante Lucia Giuseppa** colpevole dei delitti di cui ai capi F) e VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e, ritenuta la continuazione, la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi sei.
Dichiara **Morgante Salvatore** colpevole dei delitti di cui al capo F), G), H), e VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. -, e, applicata la continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno e mesi sei.
Dichiara **Oliverio Vincenzo** colpevole del delitto ascritto al capo VV)- esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. e la recidiva - e lo condanna alla pena di nove anni di reclusione.
Dichiara **Papasergi Giuseppe** colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
Dichiara **Princi Fortunato** colpevole del delitto ascritto ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, lo condanna alla pena di anni due di reclusione.
Dichiara **Rao Diego** colpevole del delitto ascritto e lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione.
Dichiara **Santaiti Carmine Demetrio** colpevole dei delitti di cui ai capi K), L), XX) e YY) - riqualificato quest'ultimo nella fattispecie di cui agli artt. 635 secondo comma n. 1 c.p. e 7 L. 203/1991, e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi diciotto.
Dichiara **Sciglitano Carmelo** colpevole del delitto ascritto al capo VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e lo condanna alla pena di quindici anni di reclusione.
Dichiara **Sciglitano Domenico** colpevole del delitto ascritto al capo VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. e ritenuta la recidiva di cui al comma secondo c.p. - e lo condanna alla pena di anni diciassette di reclusione.
Dichiara **Sciglitano Vincenzo** colpevole del delitto ascritto al capo VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione.
Dichiara **Surace Maria Carmela** colpevole dei delitti ascritti ai capi W), GG), NN), BB), TT), e WW), VV) - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e, applicata la continuazione, la condanna alla pena di anni quattordici e mesi tre di reclusione.
Dichiara **Surace Vincenza** colpevole del delitto ascritto e la condanna alla pena di anni nove di reclusione.
Condanna tutti i superiori imputati al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere per la sofferta custodia cautelare.
Visti gli artt. 163 e ss c.p.
Ordina la sospensione condizionale della pena con riguardo agli imputati Campagna Antonino Giovanni e Ditto Maria.
Visti gli artt. 29 e ss c.p.

Dichiara gli imputati **BRUZZISE** Antonio, **BRUZZISE** Carmelo ,**BRUZZISE** Elena, **BRUZZISE** Fortunata, **BRUZZISE** Giovanni, **BRUZZISE** Giuseppe, **BRUZZISE** Vincenzo, **CAMBARERI** Vincenzo, **CARATOZZOLO** Roberto, **CARBONE** Carmela, **CIAPPINA** Antonino, **COSTA** Antonino, **COSTANTINO** Antonio, **CUTRI'** Francesco, **GAGLIOTI** Carmine, **GAGLIOTI** Mariangela, **GALIMI** Pasquale, **GALLICO** Antonino, **GALLICO** Domenico, **GALLICO** Giuseppe, **GALLICO** Rocco, **GALLICO** Teresa, **GRAMUGLIA** Matteo, **MORABITO** Alfredo, **MORGANTE** Filippo, **MORGANTE** Lucia Giuseppa, **MORGANTE** Salvatore, **OLIVERIO** Vincenzo, **RAO** Diego, **SANTAITI** Carmine Demetrio, **SCIGLITANO** Carmelo, **SCIGLITANO** Domenico, **SCIGLITANO** Vincenzo, **SURACE** Maria Carmela e **SURACE** Vincenza interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena.
Dichiara gli imputati **BARBARO** Oscar, **MATTIANI** Pasquale e **PAPASERGI** Giuseppe interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Dichiara l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nei confronti di tutti gli imputati condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.
Visti gli artt. 417,228 e ss. C.p.
Dispone che gli imputati **BRUZZISE** Giuseppe, **GALLICO** Domenico, **GALLICO** Giuseppe, **GALLICO** Teresa, **SANTAITI** Carmine Demetrio, a pena espiata, siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni cinque.
Dispone che gli imputati **BRUZZISE** Antonio, **BRUZZISE** Carmelo, **BRUZZISE** Vincenzo, **CIAPPINA** Antonina, **COSTA** Antonino, **COSTANTINO** Antonio, **CUTRI'** Francesco, **GAGLIOTI** Carmine, **GAGLIOTI** Mariangela, **GALLICO** Antonino, **GALLICO** Rocco, **GRAMUGLIA** Matteo, **MORABITO** Alfredo, **MORGANTE** Filippo, **MORGANTE** Lucia Giuseppa, **MORGANTE** Salvatore, **OLIVERIO** Vincenzo, **RAO** Diego, **SCIGLITANO** Carmelo, **SCIGLITANO** Domenico, **SCIGLITANO** Vincenzo, **SURACE** Maria Carmela, a pena espiata, siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.
Dispone che gli imputati **CARATOZZOLO** Roberto e **BRUZZISE** Giovanni, **CARBONE** Carmela, **GALIMI** Pasquale e **SURACE** Vincenza, a pena espiata, siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno.
Visto l'art. 648 c.p.p.,260 e 243 disp. att. c.p.p., 529 c.p.p.
Dichiara non luogo a procedere nei confronti di **GALLICO** Giuseppe con riguardo al **capo A)** per mancata revoca della sentenza di proscioglimento del Giudice Istruttore presso il tribunale di Palmi del 5 febbraio 1981.
Visto l'art. 530 secondo comma c.p.p.
Assolve **BRUZZISE** Antonio dal delitto di cui al **capo P)** per non aver commesso il fatto.
Assolve **CIAPPINA** Antonino dal delitto di cui al **capo V)** per non aver commesso il fatto.
Assolve **CIAPPINA** Antonino dal delitto di cui al **capo AA)** perché il fatto non sussiste.
Assolve **CILONA** Antonio dai delitti di cui ai **capi K) ed L)** per non aver commesso il fatto.
Assolve **GALIMI** Vincenzo dal delitto ascritto al **capo VV)** per non aver commesso il fatto.
Assolve **GALLICO** Antonino dal delitto di cui ai **capi F), G) e H),** per non aver commesso il fatto.
Assolve **GALLICO** Antonino dal delitto di cui al **capo DD), JJ)** perché il fatto non sussiste.

Assolve **GALLICO** Giuseppe dal delitto di cui al **capo DD), JJ)** perché il fatto non sussiste.
Assolve **GALLICO** Giuseppe dal delitto di cui al **capo I)** per non aver commesso il fatto.
Assolve **GALLICO** Rocco dal delitto di cui al **capo JJ)** perché il fatto non sussiste.
Assolve **GRAMUGLIA** Vincenzo dal delitto di cui al **capo T)** per non aver commesso il fatto.
Assolve **MORGANTE** Lucia Giuseppa dal delitto ascritto al **capo I)** per non aver commesso il fatto.
Assolve **MORGANTE** Salvatore dal delitto ascritto al **capo I), J)** per non aver commesso il fatto.
Visto l'art. 530 primo comma c.p.p.,
Assolve **GALLICO** Antonino dal delitto di cui al **capo X)** limitatamente all'episodio contestato in epoca anteriore e prossima al 24 maggio 2007 perché il fatto non sussiste.
Assolve **GALLICO** Giuseppe dal delitto di cui al **capo X)** limitatamente all'episodio contestato in epoca anteriore e prossima al 24 maggio 2007 perché il fatto non sussiste.
Assolve **GALLICO** Rocco dal delitto di cui al **capo OO), QQ)** per non aver commesso il fatto.
Visti gli artt. 538 e ss c.p.p., Condanna in solido tutti gli imputati che sono stati dichiarati colpevoli del reato di cui all' art. 416 bis c.p. e di qualsiasi altro reato aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991 a risarcire i danni alle costituite parti civili, rimettendo le parti per la liquidazione degli stessi dinanzi al competente giudice civile; condanna i predetti imputati a rifondere le spese processuali che si quantificano in misura pari a 9500,00 euro per ciascuna delle parti civili.
Rigetta le richieste di provvisionale avanzate delle parti civili.
Visto l'art. 323 c.p.p.
Rigetta la richiesta di confisca complessivamente formulata dal Pubblico Ministero e dispone la restituzione di tutto quanto in sequestro agli aventi diritto.
Visto l'art. 532 c.p.p.
Dichiara l'inefficacia delle misure cautelari nei confronti di **GRAMUGLIA Vincenzo e GALIMI Vincenzo**, ed ordina l'immediata liberazione di quest'ultimo se non detenuto per altra causa.
Visto l'art. 207 c.p.p.
Ordina la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica DDA presso il tribunale di Reggio Calabria per quanto di ulteriore competenza nei confronti di **GALLICO Giuseppe** in merito all'omicidio di GULLO Salvatore e DITTO Carmelo.
Ordina la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica - sede - per quanto di ulteriore competenza nei confronti di **GALIMI** Vincenzo, **SIMONE** Giuseppe e **SIMONE** Rocco,
Visto l'art. 304 comma 1 lett. c) c.p.p. Fissa in novanta giorni il termine per la stesura della motivazione con contestuale sospensione dei termini di cautela.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Il dispositivo

Con sentenza pronunciata il 30 luglio 2013 la Corte di Assise di Palmi, dichiarava:

BARBARO Oscar colpevole del delitto ascritto al capo **BBB)** ex art. 378 c.p. aggravato dall'art. 7 l. 203/91 e lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione.

BRUZZISE Antonio colpevole dei delitti di cui ai **capi N)** per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ritenuta l' ipotesi di cui al primo I comma dell'art. 416 bis c.p., e **Q)** relativamente alla detenzione di un'arma da guerra aggravata dall'art. 7 L. 203791 e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di anni 16 di reclusione.

BRUZZISE Carmelo colpevole del delitto ascritto al capo **N)** per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ritenuta l'ipotesi di cui al 416 bis comma II (con ruolo di direzione) e IV, con la recidiva reiterata specifica di cui al comma secondo dell'art. 99 c.p., lo condannava alla pena di anni 20 di reclusione.

BRUZZISE Elena colpevole del delitto ascrittole al capo **N)** per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, la condannava alla pena di anni 7 di reclusione.

BRUZZISE Fortunata colpevole del delitto ascrittole al capo **N)** per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, la condannava alla pena di anni 7 di reclusione.

BRUZZISE Giovanni colpevole del delitto ascritto al capo **N)** per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e, ritenute le ipotesi di cui ai commi II (ruolo di direzione) e IV, lo condannava alla pena di anni 9 di reclusione.

BRUZZISE Giuseppe colpevole del delitto di cui al capo **N)** per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ritenuta l'ipotesi di cui al II comma dell' art. 416 bis c.p. (con ruolo di direzione) e IV dell'art. 416 bis c.p, ritenuta la recidiva reiterata e specifica ex art. 99 comma II c.p., lo condannava alla pena di anni 25 di reclusione.

BRUZZISE Vincenzo colpevole del delitto ascritto al capo **N)** per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 416bis IV c.p., la recidiva reiterata e specifica di cui comma secondo dell'art. 99 c.p., lo condannava alla pena di anni 14 di reclusione .

CAMBARERI Vincenzo colpevole del delitto ascritto al capo **N)** per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione.

CAMPAGNA Antonino Giovanni colpevole del delitto ascrittogli al capo **HHH)** per favoreggiamento ex art. 378 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione.

CAMPAGNA Domenico Vincenzo colpevole del delitto ascrittogli al capo **GGG)** per favoreggiamento, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991, lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione.

CARATOZZOLO Roberto colpevole del delitto ascritto al capo **AAA)** per tentata estorsione (esclusa l'ipotesi di cui al cpv dell'art. 629 c.p.) aggravata ex art. 7 L. 203/91, lo condannava alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1200.00 di multa.

CARBONE Carmela colpevole del delitto ascrittole al capo **N)** per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e la condannava alla pena di anni nove di reclusione.

CIAPPINA Antonino colpevole dei delitti ascritti ai **capi QQ)** per detenzione e porto di più armi e **VV)** per partecipazione ad associazione mafiosa – esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. e, applicata la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di anni 18 di reclusione.

COSTA Antonino colpevole dei delitti ascritti al **capo Z)** per tentata estorsione aggravata ex art. 7 L. 203/91 e **VV)** per partecipazione ad associazione mafiosa – esclusa l' aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. e, applicata la continuazione, lo condannava alla pena di anni 12 di reclusione.

COSTANTINO Antonio colpevole del delitto ascrittoli al capo **VV)** della rubrica per partecipazione ad associazione mafiosa e, ritenuta la recidiva reiterata, lo condannava alla pena di alla pena di anni 13 anni e mesi 6 di reclusione.

CUTRI' Francesco colpevole dei delitti ascrittigli al capo **N)** per partecipazione ad associazione mafiosa ed **R)** per l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p. aggravata dall'art.

7 L. 203/91 e. ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di anni 14 e mesi 9 di reclusione.

DITTO Maria colpevole del delitto contestatole al capo **JJJ)** per favoreggiamento ex art. 378 c.p. e. previa esclusione dell' aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, la condannava alla pena di anni 2 di reclusione.

GAGLIOTI Carmine colpevole dei delitti ascritti ai **capi N)** per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, **O)** per tentata estorsione aggravata dall'art. 7 L. 203/91 ed **R)** per ricettazione proventi estorsivi ex art. 648 c.p. aggravata ex art. 7 L. 203 /91 e. ritenuta la continuazione tra i reati, ritenuta la recidiva reiterata, lo condannava alla pena di anni 12 e mesi 9 di reclusione.

GAGLIOTI Mariangela colpevole del delitto ascrittole al capo **N)** per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e la condannava alla pena di anni 12 di reclusione.

GALIMI Pasquale colpevole del delitto di cui al capo **ZZ)** per detenzione di un'armi da guerra e lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 1500,00 di multa.

GALLICO Antonino colpevole dei delitti di cui ai **capi W)** ex art. 648 c.p. per ricettazione proventi estorsione Campagna; **X)** per il delitto di estorsione aggravata ai danni di Barbaro Oscar- esclusa la fattispecie contestata al 24 maggio 2007 -, **Z)** per tentata estorsione aggravata dall'art. 7 L. 203/91 in concorso con Costa Antonino ai danni di Barbaro Oscar; **EE)** per estorsione aggravata i danni di Gialletta Letterio; **GG)** per il delitto di ricettazione proventi estorsione Morgante Placido; **KK)** per estorsione ex art. 629 cpv ed aggravata ai sensi dell'art. 7 L. 203/91 ai danni di Princi Fortunato; **LL)** per estorsione ex art. 629 cpv ed aggravata ex art. 7 L. 203/91 ai danni di Caccamo Carmelo; **NN)** per tentata estorsione ex art. 629 cpv c.p. ed aggravata dall'art. 7 L. 203/91 ai danni di Rossiello Massimiliano; **OO)** per tentata estorsione ex art. 629 cpv ed aggravata dall'art. 7 L. 203/91 ai danni della AMGC Ansaldo Montemaggi General Contractor di Genova; **PP)** per detenzione e porto in luogo pubblico di più armi comuni da sparo; **VV) per partecipazione ad associazione mafiosa** - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e. applicata la continuazione tra detti reati, lo condannava alla pena di anni 19 e mesi 6 di di reclusione.

GALLICO Domenico colpevole del delitto di cui al **capo C)** omicidio di Surace Rocco - esclusa l' aggravante di cui all'art. 576 n.1 c.p. . dei delitti di cui ai capi **TT)** istigazone false dichiarazioni Santaiti Gaetano aggravate dall'art. m7 L. 203/91; **UU)** istigazione false dichiarazioni Papasergi Giuseppe aggravate dall'art. 7 L. 203/91, **VV)** per partecipazione associazione mafiosa con ruolo direttivo - esclusa l'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis c.p. - e. ritenuta la continuazione esclusivamente tra i delitti di cui ai capi TT)-UU) e VV), lo condannava alla pena **dell'ergastolo con isolamento** diurno per la durata di mesi diciotto.

GALLICO Giuseppe colpevole dei delitti di cui ai **capi D)** omicidio Squatriti Carmine, **E)** omicidio Pirrottina Giuseppe – esclusa l'aggravante della premeditazione -, **F)** omicidio Surace Antonio; **X)** estorsione ex art. 629 cpv aggravata dall'art. 7 L. 203/91 ai danni di Barbaro Oscar - esclusa la fattispecie contestata al 24 maggio 2007- **BB)** estorsione Mattiani Pasquale aggravata dall'art. 7 L.203/91, **NN)** tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 L. 203/91, ai danni di Rossiello Massimiliano, **TT)** istigazione false dichiarazioni Santaiti Gaetano aggravate dall'art. 7 L. 203/91, **UU)** istigazione false dichiarazioni Papasergi Giuseppe aggravate dall'art. 7 L. 203/91, **VV)** partecipazione ad associazione di stampo mafioso con ruolo di direzione - esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e. applicata la continuazione tra i reati di cui ai capi D) ed E) e tra i delitti di cui ai capi f), X), BB), NN), UU) e VV) lo condannava alla pena dell'**ergastolo con isolamento diurno** per la durata di anni tre.

GALLICO Rocco colpevole dei delitti di cui ai **capo VV)** per partecipazione ad associazione mafiosa con ruolo di organizzatore – esclusa l' aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. -, **capo V)** estorsione ex art. 629 cpv aggravata dall'art. 7 L. 203/91 fratelli Campagna; **Y)** estorsione ex art. 629 cpv aggravata dall'art. 7 L.203/91 ai danni di Barbaro Oscar; **CC)** estorsione ex art. 629 cpv aggravata dall'art. 7 L.203/91 ai danni dei fratelli Cedro, **FF)** estorsione ex art. 629 cpv ai danni di Morgante Placido; **LL)** estorsione ex art. 629 cpv c.p. aggravata dall'art. 7 L.203/91 ai danni di Caccamo Carmelo e. ritenuta l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo di latitanza, applicata la continuazione tra i reati e la recidiva reiterata, lo condannava alla pena di anni 21 di reclusione.

GALLICO Teresa colpevole dei delitti ascritti ai **capi VV)** per partecipazione ad associazione di stampo mafioso nel ruolo di organizzatore - esclusa l' aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. -. **V)** estorsione ex art. 629 cpv aggravata dall'art. 7 L. 203/91 fratelli Campagna, **Y)** estorsione ex art. 629 cpv aggravata dall'art. 7 L.203 91 ai danni di Barbaro Oscar; **BB)** estorsione Mattiani Pasquale aggravata dall'art. 7 L.203/91. **HH)** per ricettazione proventi estorsivi Morgante Placido, **TT)** istigazione false chiarazioni Santaiti Gaetano con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 , **UU)** istigazione falese dichiarazioni Papasergi Giuseppe con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e, ritenuta la continuazione tra detti reati, la condannava alla pena di anni 22 e mesi 9 di reclusione.

GRAMUGLIA Matteo colpevole del delitto di ascritto al **capo T)** per partecipazione associazione mafiosa - escluso il comma sesto dell'art. 416 bis c.p. ed **U)** per ricettazione proventi estorsivi ex art. 648 c.p. aggravato dall'art. 7 l. 203/91 in forma agevolativa -- riqualificata la recidiva contestata in recidiva semplice in relazione al capo T), ed aumentata per la continuazione, lo condannava alla pena di anni 14 di reclusione.

MATTIANI Pasquale colpevole del delitto ascritto al capo **BBB)** per il reato di cui all'art. 378 aggravato dall'art. 7 L. 203/91 e lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione.

MORABITO Alfredo colpevole del delitto ascritto al **capo VV)** per partecipazione ad associazione mafiosa - esclusa la aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e lo condannava alla pena di anni 10 di reclusione.

MORGANTE Filippo colpevole dei delitti di cui ai **capi VV)** per partecipazione all'associazione di stampo mafioso -- esclusa l' aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. **II)** per ricettazione proventi estorsivi vicenda Morgante Placido; **SS)** per detenzione illecita di una pistola e, applicata la continuazione tra i reati, ritenuta l'aggravante di cui all'art. 9 L. 575/65, ritenuta la recidiva reiterata specifica, per il capo VV), con la continuazione per il capo II) ed il capo SS), lo condannava alla pena di anni 18 e mesi 6 di reclusione.

MORGANTE Lucia Giuseppa colpevole dei delitti di cui ai **capi F) in relazione all'omicidio di Durace Antonio e VV) per partecipazione all'associazione mafiosa** - esclusa la aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e,

ritenuta la continuazione tra detti reati, la condannava **all'ergastolo con isolamento diurno** per la durata di mesi sei.

MORGANTE Salvatore colpevole dei delitti di cui al **capo F)** omicidio di Surace Antonio per avere pianificato l'evento delittuoso; **G)** per detenzione e porto di due pistole in connessione teleologica con l'omicidio di cui sopra; **H)** per ricettazione del motociclo Honda, provento di furto, in connessione teleologica con l'omicidio Surace di cui al capo F); **VV)** per partecipazione associazione mafiosa - esclusa l' aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e, applicata la continuazione, lo condannava alla pena **dell'ergastolo con isolamento diurno** per la durata di anni uno e mesi sei.

OLIVERIO Vincenzo colpevole del delitto ascritto al **capo VV)** partecipazione ad associazione mafiosa e, previa esclusione dell' aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. e la recidiva, lo condannava alla pena di anni 9 di reclusione;

PAPASERGI Giuseppe colpevole del reato ascritto al capo UU) per false dichiarazioni ex art. 391 bis c.p.p. e lo condannava alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.

PRINCI Fortunato colpevole del delitto di favoreggiamento agrravato ascritto al capo KKK) e, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 , lo condannava alla pena anni di anni 2 di reclusione.

RAO Diego colpevole del delitto ascritto al capo **VV)** per partecipazione associazione mafiosa e lo condannava alla pena di anni 10 di reclusione.

SANTAITI Carmine Demetrio colpevole dei delitti di cui ai **capi K)** per omicidio premeditato ed aggravato ex art. 7 L. 203/91 di Carmelo Ditto; **L)** per detenzione e porto di un fucile calibro 12 in connessione teleologica con l'omicio Ditto; **XX)** per ricettazione ex art. 648 c.p. dei proventi estorsivi ai danni del Consorzio Scilla; **YY)** per il delitto di tentata estorsione aggravata poi riqualificata nella fattispecie di cui agli artt. 635 secondo comma n. 1 c.p. e 7 L. 203/1991, e, ritenuta la continuazione tra detti reati, lo condannava alla pena **dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi diciotto.**

SCIGLITANO Carmelo colpevole del delitto ascritto al **capo VV)** per partecipazione ad associazione mafiosa esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e lo condannava alla pena di 15 di reclusione.

SCIGLITANO Domenico colpevole del delitto aseritto al **capo VV)** per partecipazione ad associazione mafiosa esclusa l' aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp.- e. ritenuta la recidiva di cui all'art. 99 comma secondo c.p.. lo condannava alla pena di anni 17 di reclusione.

SCIGLITANO Vincenzo colpevole del delitto aseritto al **capo VV)** per partecipazione ad associazione mafiosa– esclusa la aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e lo condannava alla pena di anni 12 di reclusione.

SURACE Maria Carmela colpevole dei delitti aseritti ai **capi W)** ex art. 648 per ricettazione proventi estorsione Campagna; **GG)** per il delitto di ricettazione proventi estorsione Morgante Placido; **NN)** per per tentata estorsione ex art. 629 cpv c.p. ed aggravata ex art. 7 L. 203/91 ai danni di Rossiello Massimiliano: **BB)** per estorsione aggravata ai danni di Mattiani Pasquale; **TT)** per istigazione subornazione teste Santaiti Gaetano aggravata dall'art. 7 L. 203/91; **WW)** per ricettazione proventi estorsivi; **VV)** per partecipazione ad associazione mafiosa - esclusa l' aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cp. - e. applicata la continuazione tra detti reati, la condannava alla pena di anni 14 e mesi 3 di reclusione.

SURACE Vincenza colpevole del delitto aserittole al capo **N)** per partecipazione ad associazione mafiosa e la condannava alla pena di anni 9 di reclusione.

Tutti gli imputati venivano condannati al pagamento delle spese processuali, nonché a quelle di custodia cautelare in carcere.

Veniva concesso a Campagna Antonino Giovanni e a Ditto Maria il beneficio della pena sospesa.

Gli imputati Bruzzise Antonio, Bruzzise Carmelo, Bruzzise Elena, Bruzzise Fortunata, Bruzzise Giovanni, Bruzzise Giuseppe, Bruzzise Vincenzo, Cambareri Vincenzo, Caratozzolo Roberto, Carbone Carmela, Ciappina Antonino, Costa Antonino, Costantino Antonio, Cutri Francesco, Gaglioti Carmine, Gaglioti Mariangela, Galimi Pasquale, Gallico Antonino, Gallico Domenico, Gallico Giuseppe, Gallico Rocco, Gallico Teresa, Gramuglia Matteo, Morabito Alfredo, Morgante Filippo, Morgante Lucia Giuseppa, Morgante Salvatore, Oliverio Vincenzo, Rao Diego, Santaiti Carmine Demetrio, Seiglitano Carmelo, Seiglitano Domenico, Seiglitano Vincenzo, Surace Maria Carmela e Surace Vincenza erano

dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena:

Barbaro Oscar, Mattiani Pasquale e Papasergi Giuseppe venivano interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Veniva dichiarata, altresì, altresì l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nei confronti di tutti gli imputati condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Alla condanna per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. conseguiva la misura di sicurezza della libertà vigilata di cui all'art.228 e segg. c.p.p., così determinata determinata in relazione alla gravità della pena irrogata :

nei confronti di Bruzzise Giuseppe, Gallico Domenico, Gallico Giuseppe, Gallico Teresa, Santaiti Carmine Demetrio, a pena espiata, veniva applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni cinque:

nei confronti di Bruzzise Antonio, Bruzzise Carmelo Carmelo, Bruzzise Vincenzo, Ciappina Antonino, Costa Antonino, Costantino Antonio, Cutrì Francesco, Gaglioti Carmine, Gaglioti Mariangela, Gallico Antonino, Gallico Rocco, Gramuglia Matteo, Morabito Alfredo, Morgante Filippo, Morgante Lucia Giuseppa, Morgante Salvatore, Oliverio Vincenzo, Rao Diego, Sciglitano Carmelo, Sciglitano Domenico, Sciglitano Vincenzo, Surace Maria Carmela, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre:

nei confronti di Caratozzolo Roberto e Bruzzise Giovanni Carbone Carmela, Galimi Pasquale e Surace Vincenza, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.

Ai sensi degli artt. 648 c.p.p., 260 e 243 disp. att. c.p.p., 529 c.p.p. veniva dichiarata l'improcedibilità nei confronti di **Gallico Giuseppe** relativamente al delitto di cui al **capo A)** per omicidio Gullo Salvatore, per mancata revoca della sentenza di proscioglimento del Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palmi del 5 febbraio 1981.

Veniva pronunciata assoluzione- ex art. 530 comma 2 c.p.p.- nei confronti dei seguenti imputati:

BRUZZISE Antonio dal delitto di cui al capo P) inerente il delitto di ricettazione proventi estorsivi per non aver commesso il fatto ,

CIAPPINA Antonino dal delitto di cui al capo V) estorsione Campagna per non aver commesso il fatto.

CIAPPINA Antonino dal delitto di cui al **capo AA)** estorsione Barbaro Oscar per non aver commesso il fatto.

CILONA Antonio dai delitti di cui ai capi **K)** ed **L)** omicidio Ditto Carmelo per non aver commesso il fatto.

GAGLIOTI Rocco Salvatore per non aver commesso il fatto di cui al capo **S)** della rubrica .

GALIMI Vincenzo del delitto ascritto al capo **VV)** per partecipazione ad associazione mafiosa per non aver commesso il fatto.

GALLICO Antonino del delitto di cui ai capi **F), G)** e **H)** omicidio Surace Antonio e reati connessi. per non aver commesso il fatto e dai delitti di cui al capo **DD)** tentata estorsione fratelli Cedro e tentata estorsione aggravata Morgante Placido di cui al capo **JJ)** perché il fatto non sussiste.

GALLICO Giuseppe dal delitto di cui al capo DD) per tentata estorsione aggravata fratelli Cedro e JJ) per tentata estorsione aggravata Morgante Placido di cui al capo **JJ)** per non aver commesso il fatto.

GALLICO Giuseppe dal delitto di cui al capo **I) per omicidio Gaglioti Domenico** perché il fatto non sussiste.

GALLICO Rocco dal delitto di cui al capo **JJ)** tentata estorsione ai danni di Morgante Placido perché il fatto non sussiste..

GRAMUGLIA Vincenzo dal delitto di cui al capo **T)** per partecipazione associazione mafiosa per non aver commesso il fatto.

MORGANTE Lucia Giuseppa dal delitto ascritto al capo **I)** per omicidio Gaglioti Domenico per non aver commesso il fatto.

MORGANTE Salvatore dal delitto ascritto al capo **I), J)** per omicidio Gaglioti Domenico e reato connesso (armi) per non aver commesso il fatto.

A sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p. veniva pronunciata assoluzione nei confronti dei seguenti imputati:

GALLICO Antonino da delitto di cui al capo **X)** estorsione aggravata Barbaro Oscar; limitatamente all'episodio contestato in epoca anteriore e prossima al 24 maggio 2007 perché il fatto non sussiste.

GALLICO Giuseppe da delitto di cui al capo **X)** limitatamente all'episodio contestato in epoca anteriore e prossima al 24 maggio 2007 perché il fatto non sussiste.

GALLICO Rocco dal delitto di cui al capo **OO)** tentata estorsione aggravata AMGC Andaldo Montaggi General **e capo QQ) per detenzione e porto di più pistole** per non aver commesso il fatto.

Gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e di qualsiasi altro reato aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991 venivano condannati a risarcire i danni alle costituite parti civili, rimettendole per la liquidazione degli stessi dinanzi al competente giudice civile.

Inoltre, i condannati per i suddetti reati erano altresì condannati a tenere indenni la parti civili dalle spese processuali nella misura pari a 9500,00 euro per ciascuna delle parti civili.

Veniva respinta la richiesta di liquidazione di una somma a titolo di provvisionale come invocato dalle parti civili.

Veniva rigettata la richiesta di confisca delle ditte in sequestro e dei relativi patrimoni aziendali relativamente alla RDM di Caratozzolo Roberto non essendo consentita la confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L.306/92 in caso di condanna per le ipotesi tentate, e non già consumate.

Veniva rigettata la richiesta nei confronti della ditta individuale Gramuglia Vincenzo stante l'assoluzione del suo titolare, e così anche per le ditte Galimi Giuseppe ed A.G.C. Costruzioni S.r.l., stante l'assoluzione di Galimi Antonio.

Quanto infine alla "Lavanderia Italia" non si riteneva integrata la prova in ordine ai presupposti di cui all'art.416 penultimo comma c.p.p., non essendo emerso che la ditta era destinata a commettere il reato, ne che essa fosse il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituisse l'impiego.

Per effetto dell'assoluzione ai sensi dell'art.300 comma 1 c.p.p. veniva disposta la scarcerazione di Gramuglia Vincenzo e Galimi Vincenzo se non detenuti per altra causa.

Veniva, infine, ordinata la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria per quanto di ulteriore competenza nei confronti di Gallico Giuseppe in merito all'omicidio di Gullo Salvatore e *di Ditto* Carmelo;la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Palmi per quanto

di competenza in relazione alle testimonianze rese nel procedimento da Marelfi Gaetano, Sales Giancarlo, Lagrotteria Luca, Schirato Antonio e Scibilia Antonino; la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Palmi per quanto di ulteriore competenza nei confronti di Galimi Vincenzo, Simone Giuseppe e Simone Rocco.

2. La sentenza impugnata

1.In via di premessa evidenzia la Corte che l'odierno procedimento costituisce l'epilogo di numerosi atti di indagine (convenzionalmente denominati "Cosa Mia") con le quali era stata ricostruita la struttura e l'attività dei due gruppi facenti capo alle famiglie di stampo mafioso Gallico e Bruzzise, in ampi territori della provincia reggina, segnatamente, e rispettivamente, Palmi, Barritteri di Seminara e zone limitrofe.

2.Segnala la Corte che carattere prodromico avevano assunto gli esiti di una pregressa attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n.1348/2001 R.G.N.R. D.D.A. (c.d. "Operazione Arca)[1], nei confronti di soggetti gravemente indiziati per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al controllo e alla gestione illecita degli appalti pubblici relativi ai lavori di rifacimento- ammodernamento dell'Autostrada A/3 Salerno-Reggio Calabria, nei tratti compresi tra gli svincoli di Serre/Mileto e Gioia Tauro. In quel procedimento, l'attenzione degli inquirenti si era concentrata sulla condotta degli affidatari degli appalti, ed in particolare di una serie di imprenditori coinvolti anche quali sub-committenti o aggiudicatari.

Nel procedimento in disamina, invece, l'attenzione degli inquirenti si era concentrata sulla individuazione delle consorterie mafiose che controllavano i territori del c.d. V Macrolotto, cioè il tratto della autostrada A3 SA-RC compreso tra lo svincolo di Gioia Tauro e quello di Scilla, interessato dai lavori di ammodernamento-rifacimento del predetto segmento autostradale, avuto particolare riguardo alle infiltrazioni mafiose negli appalti relativi ai lavori di ammodernamento

[1] c.d. "Operazione Arca"), nell'ambito del quale, nel luglio 2007, il G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso quindici ordinanze di custodia cautelare per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso anche in relazione alle illecite attività di controllo e gestione degli appalti pubblici connessi ai lavori di rifacimento-ammodernamento dell'Autostrada A 3 Salerno-Reggio Calabria (tratti ricompresi tra gli svincoli di Mileto e Gioia Tauro).

dell'autostrada, avuto riguardo al territorio ricompreso tra lo svincolo di Gioia Tauro (escluso) e lo svincolo di Scilla (escluso) ed affidati al c.d. "Consorzio Scilla", formato da Condotte S.p.a. e Impregilo S.p.a., società consortile costituita in data 22 Settembre 2004, che poi provvedeva a subappaltare ad imprese locali i singoli tratti.

3. Le investigazioni si erano poi intrecciate con quelle condotte dal Commissariato di Palmi, in relazione alla c.d. *"faida di Barritteri"*, consistente in una recrudescenza dei fatti di sangue nel periodo compreso tra gennaio 2004 e febbraio 2008, nel corso del quale si erano registrati sette omicidi ed un tentato omicidio consumati sui territori di Barritteri, frazione del Comune di Seminara posta al confine con il Comune di Palmi. Tale località, benché di ben limitata estensione e di nessuna importanza sotto il profilo economico-imprenditoriale, si era rivelata zona di interesse, alla luce della collocazione, in c.da Madonna delle Nevi-Paparone, del campo base per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale interessato dai lavori di ammodernamento.

4. Rilevava la Corte che il territorio tra Palmi e Barritteri, era stato il teatro di uno scontro virulento (tra la fine degli anni '70 e quella degli anni '80), tra la 'ndrina dei Bruzzise di Barritteri (collegata alle famiglie mafiose dei Parrello e dei Condello di Palmi), e la 'ndrina dei Gallico di Palmi (alleata con le famiglie Morgante e Seiglitano che operavano sul territorio di Barritteri).

Prendendo spunto dai precedenti giudiziari definitivi che avevano cristallizzato l'esistenza storica delle organizzazioni mafiose facenti capo alla famiglia Condello a quella dei Gallico nonché a quella dei Parrello, la Corte soffermava l'attenzione sulle due cosche maggiormente interessate, per ragioni di influenza territoriale, ai lavori di ampliamento dell'autostrada A3 eseguiti nell'area denominata "V macrolotto" (compreso tra gli svincoli di Gioia Tauro e di Scilla, ma con esclusione degli stessi), e cioè le cosche Gallico e Bruzzise (e ai rispettivi gruppi familiari) passando ad esaminare gli elementi dimostrativi della perdurante vitalità ed operatività delle associazioni mafiose in argomento.

Ampi stralci venivano riportati dalla Corte delle sentenze di condanna anche per il delitto associativo (contestato *ratione temporis* quello di cui all'art. 416 c. p.), tra cui la n. 8/1984, pronunciata dalla Corte di Assise di Palmi a carico, tra gli altri, di Dinaro Antonio, Gallico Domenico (cl. 58) e Gallico Giuseppe; la sentenza n. 4/1994 della stessa Corte (contro Bruzzise Giuseppe + 35), entrambe relative ai

numerosi fatti di sangue susseguitisi a partire dal 7 settembre 1977 (omicidio di Domenico Condello e ferimento di Francesco Condello) ed inquadrabili nel conflitto cruento per il controllo del territorio tra le consorterie mafiose facenti capo alle famiglie Bruzzise e Condello, da un lato, e alle famiglie Gallico, Sgrò e Sciglitano, dall'altro. Non mancava di evidenziare la Corte che la permanenza - tra le altre- della cosca Gallico sul versante tirrenico della provincia reggina, nonostante lo stato detentivo dei suoi elementi di maggiore spicco (Domenico Gallico e Giuseppe Gallico), veniva attestata (con operatività- dunque- fino all'agosto 2001), anche attraverso la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria in data 8 maggio 2003 in esito al procedimento denominato *Tallone d'Achille*, fondato soprattutto sulle dichiarazioni dell'imprenditore Saffioti Gaetano in ordine al sistema di controllo illecito degli appalti.

5. Ampia parte della motivazione della sentenza viene dedicata dalla Corte all'esame del sistema di illecite ingerenze attuato dalle organizzazioni mafiose oggetto di questo procedimento, nell'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'autostrada A3. Venivano in rilievo le dichiarazioni dell'ex collaboratore di giustizia Di Dieco Antonino, genero di Cirillo Giuseppe, capo del locale di 'ndrangheta della sibaritide. In seguito all'omicidio di Mirabile Mario, cognato di Cirillo, avvenuto nell'agosto 1990, era scoppiata una guerra di mafia che aveva indotto il Di Dieco ad allontanarsi dal territorio e a relazionarsi con la famiglia Pesce di Rosarno. Nel 1995, poi, gli era stata conferita la dote della "santa".

Raccontava il Di Dieco che per i lavori di ammodernamento vi era stato un accordo tra le famiglie di 'ndrangheta (contrada Bosco - Rosarno 1999-20009) le quali imponevano per i subappalti ditte a loro vicine. Attraverso sovrafatturazioni, inoltre, alle famiglie di 'ndrangheta veniva versata una tangente pari al 3% del valore dell'appalto, che veniva distribuita secondo le diverse aree di influenza. Ciò garantiva la sicurezza dei cantieri.

In sede di udienza dibattimentale, nell'ambito di questo procedimento, il Di Dieco affermava che poiché a Palmi vi era stata la faida tra i Gallico e i Condello- Bruzzise il locale di 'ndrangheta era stato chiuso. Per garantire comunque la sicurezza dei cantieri si era in ogni caso stabilito di versare una quota della tangente a entrambe le famiglie. Per i Gallico, in particolare, erano stati i Pesce a garantire.

Uno specifico capitolo della sentenza veniva dedicato all'escussione del Di Dieco ed alle vicende che avevano contrassegnato il suo rapporto di collaborazione (la Commissione Centrale del Servizio di Protezione, nel mese di luglio 2007, aveva revocato il programma di protezione al collaboratore).

La Corte riteneva credibile e riscontrata la prima parte delle dichiarazioni di Di Dieco mentre rilevava che la parte che riguardava i Gallico - in ragione delle imprecisioni dichiarative (i Condello non esistevano più all'epoca dei lavori, mentre i contrasti riguardavano la famiglia Parrello) e della genericità dell'accusa - non consentiva di ritenere nè attendibile e neppure riscontrato il dichiarato, peraltro precisato dopo una pausa dell'udienza dibattimentale.

Prima di passare all'analisi delle consorterie operanti della zona e delle eventuali ditte subappaltatrici legate a tali organizzazioni, la Corte, come si è detto, dedicava amplissima parte della motivazione (da pag. 497 a pag.610) al sistema delle ingerenze delle associazioni mafiose per i lavori di rifacimento-ammodernamento della SA-RC, ponendo in luce che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di Dieco Antonino erano risultate di rilevante importanza probatoria nei procedimenti relativi ai tratti superiori dell'autostrada (si tratta del procedimento convenzionalmente denominato "Tamburo", avente ad oggetto le ingerenze delle associazioni mafiose per i lavori sul tratto autostradale ricadente nel territorio tra la provincia di Cosenza fino a Lamezia Terme) ed evidenziando che, nell'ambito del procedimento c.d. "Area" (n.1348/2001 R.G.N.R. D.D.A. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria) erano state accertate le corrispondenti ingerenze 'ndranghetiste nei tratti compresi tra gli svincoli di Serre/Mileto e Gioia Tauro.

La motivazione della sentenza affronta tutti i profili inerenti le risultanze investigative che avevano rivelato l'esistenza di un articolato sistema di ingerenze di stampo mafioso sugli appalti dell'autostrada, condividendo la prospettazione accusatoria, delineata ai capi N) e VV) e cioè che la cosca Bruzzise era legittimata, in virtù di accordi con altre importanti associazioni mafiose calabresi (cosca Bellocco di Rosarno) a ricevere la quota di ammodernamento della A3 eseguiti sul macrolotto nella zona di Barritteri, somma pari al 3% del capitolato di appalto che il Contraente Generale (Scilla ed Impregilo) versava ad un rappresentante della 'ndrangheta (quale corrispettivo della c.d. sicurezza sui cantieri) che, a sua volta

provvedeva a ripartire le quote ai vari rappresentanti delle cosche legittimate alla spartizione. Allo stesso modo, la Corte riteneva che anche la cosca Gallico fosse accreditata alla spartizione dei proventi estorsivi in ragione degli accordi già assunti con i Pesce e partecipasse alla ricettazione dei proventi estorsivi dell'autostrada attraverso il controllo della sicurezza dei cantieri da parte di soggetti, affiliati alla cosca, e dediti a compiti di criminalità sui cantieri.

Ampio e variegato era il materiale probatorio analizzato dalla Corte tra cui quello di natura intercettiva che si caratterizzava prevalentemente nelle conversazioni tra presenti registrate all'interno della Case Circondariali di Napoli Secondigliano, Carinola, Messina, Palmi e Roma-Regina Coeli[2].

---

[2] In particolare presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano (ove era detenuto Gallico Giuseppe, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dei fratelli Merlino, elemento di spicco dell'omonima cosca operante nel territorio della cittadina di Palmi) sono stati captati i colloqui effettuati nelle seguenti date: 26-10-2006; 30-11-2006; 14-12-2006; 21-12-2006; 11-01-2007; 01-02-2007; 22-02-2007; 29-03-2007; 19-04-2007; 24-05-2007; 21-06-2007; 28-06-2007; 12-07-2007; 23-08-2007; 29-09-2007; 25-10-2007; 22-11-2007; 23-04-2008; 07-05-2008.

Presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli (ove nel gennaio 2007 era stato trasferito, dalla Casa Circondariale di Nuoro e per ragioni connesse all'esecuzione di un intervento chirurgico ad un arto inferiore, Bruzzise Giuseppe, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dei fratelli SCIGLITANO, elemento di spicco dell'omonima cosca operante nel territorio di Barritteri, frazione del Comune di Seminara) sono stati intercettati i colloquio del 05-01-2007; 12-01-2007; 19-01-2007.

Presso la Casa Circodariale di Carinola (ove era detenuto Gallico Domenico, condannato in via definitiva all'ergastolo per gli omicidi, tra l'altro, dei fratelli Papasergi e di Merlino Liberante, elemento di spicco dell'omonima cosca operante in Palmi) sono stati captati i colloqui del 09-01-2007; 03-04-2007; 22-05-2007; 24-07-2007; 20-11-2007.

Presso la Casa Circondariale di Messina (ove nel marzo 2007 era stato trasferito temporaneamente Gallico Domenico per consentirgli di sostenere gli esami presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina) sono stati registrati i colloqui del 06-03-2007; 08-03-2007; 26-06-2007; 28-06-2007; 04-10-2007; 06-10-2007.

Presso la Casa Circondariale di Carinola (ove era detenuto Ottinà Francesco, condannato in via definitiva all'ergastolo, affiliato alla cosca Santaiti, operante nel territorio di Seminara) sono stati registrati i colloqui del 16-01-2007; 03-04-2007.

Ancora presso la Casa Circondariale di Carinola (ove era detenuto Santaiti Saverio Rocco, elemento di spicco della omonima cosca, operante in Seminara) è stato registrato un colloquio in data 23-03-2007.

Presso la Casa Circondariale di Palmi (ove era detenuto dal marzo 2008, epoca della sua cattura dopo una lunga latitanza, Gallico Rocco, elemento di spicco dell'omonima cosca operante in Palmi) sono stati captati i colloqui dell'1-04-2008; 11-04-2008; 18-04-2008; 26-04-2008; 02-05-2008; 09-05-2008 e 04-06-2008.

Presso la Casa Circondariale di Sulmona (ove era detenuto Bruzzise Carmelo, condannato in via definitiva all'ergastolo, elemento di spicco dell'omonima cosca operante sul territorio di Barritteri, frazione di Seminara) sono stati captati i colloqui del 27-01-2007; 03-02-2007; 31-03-2007; 27-04-2007.

Presso la Casa Circondariale di Voghera (ove era detenuto Bruzzise Vincenzo, condannato in via definitiva alla pena di anni ventinove di reclusione, soggetto organico all'omonima cosca operante in Barritteri di Seminara) sono stati captati i colloqui del 16-12-2006; 30-12-2006; 13-01-2007; 30-01-2007; 21-04-2007; 28-04-2007; 12-05-2007.

6.Con particolare riferimento alla materia delle intercettazioni, il primo Giudice illustrava i principi giurisprudenziali relativi alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie contenute nei dialoghi captati, segnatamente l'esigenza della esatta comprensione e della credibilità delle dichiarazioni, ma non anche di riscontri obiettivi esterni per quelle totalmente o parzialmente auto-accusatorie.

Specifica analisi veniva dedicata alle intercettazioni ambientali registrate in un arco di tempo compreso tra il 26 ottobre 2006 e il 7 maggio 2008 presso le sale colloqui delle case circondariali di Secondigliano, Carinola, Messina e Roma (Regina Coeli) ove in tempi diversi erano stati ristretti alcuni tra gli elementi di spicco dei gruppi la cui struttura ed attività è oggetto di questo procedimento, e quindi, tra gli altri, Gallico Domenico, Gallico Giuseppe, Bruzzise Giuseppe e Bruzzise Carmelo rispettivamente appartenenti alle omonime consorterie e condannati in via definitiva all'ergastolo, oltre a Gallico Rocco, Ottinà Francesco e Ottinà Rocco Giovanni, gli ultimi due affiliati al gruppo Santaiti, operante in Seminara.

7. Osservava la Corte che le operazioni di intercettazione dei colloqui ambientali in carcere avevano preso l'avvio dalle indagini effettuate all'indomani della morte di Ditto Carmelo (avvenuto in Seminara il 20 settembre 2006).

Il ragazzo, infatti, era il fratello di Ditto Concetta, all'epoca fidanzata di Gallico Antonino, figlio di Giuseppe Gallico e nipote di Domenico Gallico, Gallico Rocco (latitante) e Gallico Teresa.

Attraverso l'analisi dei dialoghi tra i due fidanzati, l'attenzione degli investigatori si era concentrata sulle motivazioni sottese all'omicidio di Ditto Carmelo, in prima battuta ritenute di carattere passionale (Ditto Carmelo, già vicino al clan Santaiti di Seminara, aveva lasciato, dopo un lungo fidanzamento, la fidanzata Rossella Santaiti, sorella di Santaiti Carmine Demetrio e Santaiti Gaetano) e, successivamente, tramite captazioni in carcere, si era accertato che Gallico Giuseppe, padre di Antonino (condannato all'ergastolo per l'omicidio dei fratelli Merlino durante la c.d. vecchia faida) aveva l'intenzione, poi portata a compimento (capi TT-UU), di arrivare fraudolentemente alla revisione del processo Merlino, con ciò istigando a rendere false dichiarazioni ex art. 391 bis c.p.p. Santaiti Gaetano, collaboratore di giustizia.

Il progetto di Gallico Giuseppe era stato coltivato da tempo, fin dal gennaio 2006, tanto che Ditto Carmelo (l'ucciso), già in carcere con Gallico Giuseppe e durante la detenzione, si era attivato - attraverso la ex fidanzata Rossella Santaiti - a contattare Santaiti Gaetano (sottoposto a programma di protezione) per indurlo alle false dichiarazioni in favore di Gallico Giuseppe ma tale attività (compiuta all'insaputa di Santaiti Saverio Rocco, fratello di Gaetano), era stata bollata come un affronto, tanto che era stata decretata la morte - all'interno del carcere - di Ditto Carmelo nel momento in cui il ragazzo fosse stato scarcerato.

Il mandato omicidiario era stato puntualmente eseguito nel settembre 2006, anche perché, una volta scarcerato, Ditto Carmelo aveva manifestato (con veri e propri atti di insubordinazione) di volersi affrancare dai Santaiti.

Gallico Giuseppe che, nel frattempo, coltivava i suoi progetti di revisione per la condanna all'ergastolo, aveva saputo che Ditto Carmelo sarebbe stato ucciso una volta scarcerato e, all'interno del luogo di detenzione, aveva dato il suo assenso all'uccisione, perché il figlio Antonino era fidanzato con Ditto Concetta, sorella di Carmelo Ditto.

In ogni caso, Giuseppe Gallico non poteva permettersi di perdere il *favore* dei Santaiti a causa della relazione sentimentale del figlio che, tra l'altro, gli aveva promesso che avrebbe interrotto la relazione con la ragazza, impegno poi non mantenuto dal giovane il quale durante i funerali di Ditto Carmelo - aveva pubblicamente rivendicato vendetta contro gli esecutori dell'omicidio del Ditto (ovvero i Santaiti).

Da queste intercettazioni, ambientali e telefoniche, inizialmente disposte anche nei confronti degli appartenenti della famiglia Gallico (tra i detenuti ed i familiari in visita), venivano raccolti dagli investigatori elementi utili per delineare quello che era il controllo del territorio (in senso criminale) delle varie consorterie mafiose e passare in rassegna le dinamiche delittuose che si intrecciavano con le prospettive inerenti la ricettazione (parassitaria) di quella maxi tangente che si apprestava ad arrivare sui territori interessati ai lavori di ammodernamento della A3, come per altro - dimostrato dagli esiti del procedimento ARCA.

Un dato oggettivo, di valenza fortemente sintomatica in quel territorio a forte vocazione 'ndranghetista era quello della morte di Costagrande Antonio, ucciso il 9 gennaio 2004 a Seminara, frazione di Barritteri, mentre sorvegliava il gregge del

padre, cugino di Costagrande Carmelo, soggetto affiliato ai Santaiti e- all'epoca-latitante.

Il 28 marzo marzo 2004, in Melicuccà (vicino allo svincolo per Barritteri), veniva ucciso a colpi di arma da fuoco, mentre era a bordo della sua autovettura, Sciglitano Carmelo (Seminara 18.7.1945), zio di Sciglitano Domenico, Vincenzo e Carmelo detti Giannazzi (nonchè di Carmela Sciglitano moglie di Morgante Filippo) e fratello di Sciglitano Antonino (27 agosto 1936) padre dei Giannazzi, già ritenuto affiliato ai Santaiti.

Si era poi verificata la morte di Bruzzise Vincenzo (alias Spannavento) il 14 agosto 2005 e, in data 26 marzo 2006 vi era la morte di Celi Vincenzo (ucciso da colpi di arma da fuoco), marito di Bruzzise Carmela, sorella di Giovanni Bruzzise. In data 5 dicembre 2006 veniva ucciso a Barritteri Surace Antonio, fratello di Surace Vincenza, moglie di Bruzzise Carmelo; in data 14 dicembre 2006 toccava a Gaglioti Domenico (16.6.1942) detto " Micu i l'orbu", cognato di Carbone Rocco e, a sua volta, cognato di Bruzzise Giuseppe.

Le indagini si erano, allora orientate nel trovare un comune denominatore alle morti in questione (tranne quella di Ditto Carmelo) e le attività di intercettazione telefonica tra cui quelle già a carico dei Gallico e ambientali (a bordo di alcune autovetture, tra cui le due in uso, rispettivamente, a Casadone Pasquale (giudicato in separato procedimento) e Gramuglia Matteo, a carico del quale si procede il delitto di cui all'art. 416-*bis* c. p.) consentivano di acquisire via via elementi di coollegamento tra più filoni di indagine che interessavano quel territorio.

Rilevava la Corte che capillare ed imprescindibile era risultata l'attività di ricerca di riscontri ai fatti comunicati tra i sodali in occasione dei colloqui captati, effettuata dal personale di P.S. del Commissariato di Palmi, che aveva attinto dai dati acquisiti in vecchi procedimenti ormai archiviati per gli episodi risalenti nel tempo, ma anche agli archivi in dotazione alle Forze dell'Ordine gli elementi necessari per ricostruire legami, rapporti, frequentazioni e vicende idonee a valorizzare i fatti narrati dagli imputati detenuti in occasione dei colloqui.

8. L'esame specifico delle vicende indicate nei capi di imputazione aveva inizio dai fatti di sangue risalenti alla faida che aveva insanguinato Palmi e le zone limitrofe dalla fine degli anni '70 al 1990 e non ancora giudiziariamente definiti (pag. 406 impugnata sentenza) e che aveva coinvolto, tra di esse collegate in opposti

schieramenti. le famiglie Gallico-Morgante-Sgrò-Sciglitano- da un lato. e quelle dei Condello-Bruzzise-Parrello Romola. dall'altro.

Nel corso di tale scontro che aveva insanguinato la città di Palmi. nel periodo in questione erano stati perpetrati numerosi omicidi e. nella maggior parte dei casi non erano stati individuati i responsabili di tali fatti-reato.

La captazione dei colloqui in carcere di Gallico Giuseppe con i propri congiunti (a seguito delle intercettazioni già disposte in precedenza) ed in particolare con il figlio Antonino, aveva il pregio di acquisire elementi di prova in merito ad alcuni degli omicidi della vecchia faida rimasti insoluti.

In data 1 febbraio 2007 e 24 maggio 2007, presso la casa circondariale di Secondigliano venivano stati intercettati due colloqui fra Gallico Giuseppe[3] ed il figlio Gallico Antonino (cl. 1987), nel corso dei quali il primo raccontava al secondo diversi delitti, la maggior parte dei quali relativi alla vecchia faida, permettendo in tal modo di lumeggiare diversi episodi delittuosi.

La Corte procedeva all'esame dell'omicidio di Gullo Salvatore (**capo A)** della rubrica che veniva ucciso il 10 giugno 1980 in Palmi, nella Via Virgilio del centro urbano, mentre in compagnia del suocero Luciano Antonio, si accingeva, alle ore 21.45 circa, a rientrare nella sua abitazione.

La pluralità di elementi oggettivi di riscontro, e la natura genuina delle dichiarazioni auto-accusatorie pronunciate da Gallico Giuseppe, attribuiva piena credibilità al narrato. In ordine al fatto omicidiario, tuttavia, la Corte ravvisava una causa di improcedibilità nei confronti di Gallico Giuseppe in ragione della sentenza del Giudice Istruttore del Tribunale di Palmi del 5 febbraio 1981 nei confronti di Gallico Giuseppe e Gallico Domenico già giudicati per i medesimi fatti con restituzione degli atti al Pubblico Ministero di Reggio Calabria.

Sempre riportando ampi stralci dei colloqui intercettati, la Corte di Assise, esaminava l'episodio di cui al capo **C)** della rubrica, afferente l'omicidio di Surace Rocco, avvenuto il 19 novembre 1980 e contestato a Gallico Domenico.

Il primo Giudice evidenziava che gli elementi probatori a carico di Gallico Domenico derivavano, nel caso in esame, da una conversazione di chiaro contenuto etero-accusatorio (1 febbraio 2007) intrattenuta da Gallico Giuseppe con il figlio

[3] condannato in via definitiva all'ergastolo con la sentenza nr. 50/92 emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria-

Antonino. Sottolineava la Corte la notevole affidabilità di affermazioni provenienti da Gallico Giuseppe. essendo il medesimo una fonte conoscitiva diretta perché intraneo all'omonima organizzazione mafiosa che dirigeva. unitamente al germano Domenico col quale all'epoca condivideva la latitanza.

Il ruolo di entrambi i predetti fratelli di killer della cosca che aveva ingaggiato un sanguinoso conflitto con l'opposto clan Condello. la totale assenza di elementi tali da far ritenere la conversazione captata mendace ovvero frutto di millanteria. induceva la Corte a considerare del tutto attendibile l'inconsapevole. quanto gravissima. accusa mossa nei confronti di Gallico Domenico dal di lui fratello Giuseppe. dovendosi escludere in capo a quest'ultimo qualsivoglia intento calunniatorio nei confronti del congiunto. attinto della sue dichiarazioni.

Tutte le le circostanze riferite da Gallico Giuseppe al figlio avevano trovato. a giudizio della Corte. una corroborante verifica.

Dal racconto di Gallico Giuseppe si desumeva che Domenico Gallico aveva ucciso il Surace a colpi di fucile e la Corte escludeva la connessione teleologica tra l'omicidio in parola ed il furto del fucile ai danni della vittima. ritenendo sussistente l'aggavante del motivo abietto. nel fine di assicurare ai Gallico il controllo incontrastato del territorio in cui vivevano la latitanza nonché garantire ai sodali lo sfruttamento illecito degli uliveti già posseduti dal Surace.

Si procedeva poi all'esame del fatto omicidiario inerente la morte di Squatriti Carmine (**capo D**). avvenuto in Palmi il 26 maggio 1981.

Nel colloquio in data 1 febbraio 2007. Gallico Giuseppe raccontava al figlio Antonino che. nel corso della faida, aveva ucciso un soggetto affiliato alla cosca Gallico. in quanto sospettava che costui avesse in animo di tradire i Gallico. fornendo ai Condello informazioni utili a localizzare il posto dove lui e suo fratello Domenico Gallico trascorrevano la latitanza.

Si trattava dell'omicidio di Squatriti Carmine nato a Palmi il 14.7.1958 di cui il corpo non era mai stato rinvenuto e l'omicidio veniva collocato in Palmi il 26 maggio 1981. Gallico Giuseppe . nel corso del riferito colloquio intercorso con il figlio Antonino. rendeva ampia confessione in relazione a tale delitto fornendo particolari specifici circa la morte e la soppressione del corpo del ragazzo..

Le modalità con le quali il delitto era stato compiuto facevano ritenere *sussistente* anche l'aggravante della premeditazione.

Veniva poi esaminato l'episodio di cui al capo **E)** della rubrica, concernente l'uccisione a colpi di fucile di Pirrottina Giuseppe, fatto avvenuto in Palmi – località Correa- tra il 2 ed il 3 dicembre 1985.

Dal tenore della conversazione intrattenuta da Gallico Giuseppe con i familiari il 24 maggio 2007, la Corte riteneva persuasiva la ricostruzione della vicenda delittuosa inerente la morte di Pirrottina Giuseppe (cl.1928) - proprietario di un fondo contiguo a quello ove i Gallico trascorrevano la latitanza – soggetto ritenuto soggetto potenzialmente pericoloso, non disgiunta dalla inequivocabile affermazione di Gallico Giuseppe *"a Palmi abbiamo ucciso un Pirrottina"*.

Riteneva la Corte che tale delitto era stato commesso per motivi abietti consistititi nel fatto che il Pirrottina, proprietario di un fondo attiguo a quello in cui i Gallico trascorrevano la latitanza, era stato eliminato perché ritenuto potenzialmente pericoloso. Viceversa veniva esclusa l'aggravante della premeditazione, a fronte dell'indeterminatezza dei ruoli di tutti i concorrenti e la perseveranza nel proposito per un arco di tempo apprezzabile da parte degli autori.

8.L'esame di altri fatti di sangue e, precisamente, l'omicidio di Surace Antonio, avvenuto a Seminara il 5 dicembre 2006 (**capi F- G-H-**). l'omicidio di Gaglioti Domenico, avvenuto a Seminara il 14 dicembre 2006 (**capi I e J**) e l'omicidio di Ditto Carmelo, avvenuto a Seminara il 20 settembre 2006 (**capi K – L**) era fatto precedere dalla illustrazione delle ragioni della ripresa della faida già esaminata ed oggetto delle sentenze acquisite ex art. 238 bis c.p.p., la cui prima fase si era conclusa con l'omicidio di Francesco Condello, avvenuto il 19 settembre 1989, l'arresto e la condanna di numerosi affiliati dei due gruppi e l'affermazione a Palmi e nelle zone limitrofe del predominio delle famiglie Gallico e Parrello in seguito all'annientamento fisico o all'allontanamento dei componenti delle famiglie rivali.

Ricordava la Corte che, a fronte fronte dell' apparente pacifica convivenza delle consorterie criminali sul territorio palmese all'indomani della morte di Francesco Condello (avvenuta nel 1989), nella zona di Seminara, Barritteri si erano succeduti a partire dal gennaio 2004 e fino al febbraio 2008- ben sei omicidi e, nel 2008, il tentato omicidio di Carbone Rocco..

Emergevano dei comuni denominatori ai delitti sopra elencati (ad eccezione di quello di Ditto Carmelo): i fatti erano stati perpetrati sostanzialmente nella stessa zona, ed avevano coinvolto, a parere della Corte, soggetti appartenenti o comunque

vicini a due contrapposte fazioni già accertate durante la c.d. vecchia faida ovvero, da una parte **Gallico-Morgante-Sciglitano** (a cui potevano essere ricondotti gli omicidi di Costagrande Antonio, che pur essendo un Santaiti, era collegato ai Gallico, e quello di Sciglitano Carmelo) nonché **i Bruzzise** (a cui potevano essere ricondotti gli omicidi di Bruzzise Giovanni, di Celi Vincenzo, di Gaglioti Domenico e di Surace Antonio, nonché il tentato omicidio di Carbone Rocco).

In un primo momento, secondo la Corte, (gennaio/marzo 2004) erano stati i Gallico-Santaiti a subire la prima perdita, poi vi era stata la reazione che aveva colpito gli appartenenti alla famiglia dei Bruzzise, a partire dall'eliminazione nell'agosto del 2005 di Bruzzise Giovanni (*spamavento*) cui seguiva nel marzo 2006 l'uccisione del cognato Celi Vincenzo, il 5 dicembre 2006 di Surace Antonio, cognato di Bruzzise Carmelo, il 14 dicembre 2006 di Gaglioti Domenico (cognato di Carbone Rocco), a sua volta cognato di Bruzzise Giuseppe.

Il Carbone peraltro rimaneva egli stesso vittima del tentato omicidio nel febbraio 2008, perpetrato sin dentro l'esercizio commerciale da lui gestito in Pellegrina di Bagnara Calabra.

Alla progressiva offensiva contro la famiglia Bruzzise corrispondeva l'irreperibilità sul territorio di Bruzzise Antonio e di Bruzzise Francesco (detto Gianni), allontanatisi dal territorio per trovare rifugio al Nord Italia.

Il riacutizzarsi del contrasto tra le famiglie malavitose insediate nei territori di Palmi e Seminara, a giudizio della Corte, era da ricondurre alla necessità di riassumere il controllo sul territorio, necessità improvvisamente ridestatasi e resa impellente per effetto dei nuovi lavori di ammodernamento della A3 che avevano risvegliato nelle 'ndrine che controllavano il territorio, la fondata propettiva di lucrare ingenti capitali quale provento estorsivo e di conseguire tutte le altre utilità connesse, tra cui l'occupazione di ditte comunque contigue alle associazioni criminali (c.d. ditte a modo) e l'assunzione di manovalanza collegata alle 'ndrine.

Ricordava la Corte che di investimenti nel territorio teatro dei fatti in esame se ne dovevano fare di ingente importo, atteso che proprio in Barritteri, in prossimità dell'abitazione di Bruzzise Giuseppe (ma anche di Gramuglia Matteo), occorreva realizzare un nuovo svincolo autostradale, che avrebbe modificato la morfologia e lo stesso assetto paesaggistico di una vasta estensione di territorio, prima a vocazione rurale, denominato Piani della Corona e Madonna delle Nevi.

Nella nuova faida, quindi, si delineavano da un lato i Bruzzise, tesi a ripristinare il proprio controllo sul territorio di Barritterri per effetto della carcerazione di Bruzzise Giovanni e dei propri figli Giuseppe, Vincenzo e Carmelo (il primo e l'ultimo ergastolani); dall'altro lo schieramento delle famiglie Sgrò-Sciglitano-Morgante, collegate tra loro da rapporti di parentela, ed appoggiate dalla cosca Gallico di Palmi.

In tale ambito si inserisce l'illustrazione del contenuto di un manoscritto rinvenuto e sequestrato presso l'abitazione dei coniugi Ditto Maria e Campagna Domenico il 18 dicembre 2006 (pag. 653- 674 sentenza).

La Corte valutava la natura probatoria del manoscritto e si soffermava sul contenuto del documento che la difesa dei coniugi Ditto-Campagna, nonché dell'imputato Santaiti Carmine Demetrio, avevano eccepito costituire uno scritto anonimo, acquisito irritualmente. Quanto al disconoscimento del manoscritto da parte di Ditto Maria, in occasione delle spontanee dichiarazioni la stessa imputata aveva affermato di non aver vergato solo una delle lettere anonime relative all'omicidio del fratello Ditto Carmelo, che poi erano state acquisite al dibattimento quale scritto oggetto di consulenza grafica alla lettera G) dei reperti esaminati.

A fronte delle dichiarazioni reticenti rese dalla Ditto in data 9 giugno 2010, l'imputata l'imputata veniva ritenuta responsabile del reato di favoreggiamento (**capo JJJ**), esclusa l'aggravante di cui all'art.7 della L.203/91.

Rimandando alla lettura del manoscritto (pag. 653 e seguenti impugnata sentenza), va osservato- in estrema sintesi- che la Corte evidenziava che il documento questione perché raccontava - sostanzialmente- che la rottura dei delicati equilibri che erano stati raggiunti all'indomani del 1990 (dopo la morte di Francesco Condello), era da ricondurre alla scarcerazione di Giovanni Bruzzise e al tentativo di costui di riaffermare la presenza della sua famiglia nel territorio di Barritteri, approfittando dell'indebolimento della cosca Santaiti di Seminara (conseguente all'arresto del capo, Saverio Rocco, e alla collaborazione intrapresa dal fratello Gaetano Santaiti). Per cui, stando al racconto, Bruzzise Giovanni, forte del fatto che in quel periodo erano detenuti anche i fratelli Filippo e Salvatore Morgante (cugini dei Gallico), aveva ucciso Costagrande Antonio, soggetto che riscuoteva le tangenti a Barritteri per conto dei Santaiti nonché Sciglitano Carmelo soggetto *ritenuto il* referente per tutto il territorio di Barritteri e che aveva ottenuto l'appalto per la

costruzione del nuovo cimitero e, precedentemente, anche della nuova struttura del centro Ambesi, sorta nei pressi dello svincolo autostradale di Sant'Elia.

Secondo il memoriale, l'omicidio di Seiglitano Carmelo era stato materialmente commesso da Gaglioti Domenico, custode del cimitero di Barritteri, e da suo figlio Carmine Gaglioti: tali soggetti, essendo contigui ai Bruzzise, riscuotevano i proventi estorsivi sia a Barritteri che a Seminara, ed avevano un controllo pressoché totale sul cimitero di Barritteri.

Gaglioti Domenico, secondo il memoriale, aveva interesse ad eliminare fisicamente Seiglitano Carmelo, suo concorrente nella gestione degli affari legati al cimitero di Barritteri. Secondo quanto evidenziato in sentenza, la famiglia Bruzzise- tramite il Gaglioti- aveva colpito anche gli interessi del gruppo Gallico-Morgante-Seiglitano, in quanto Morgante Filippo, cugino dei Gallico, oltre ad essere cognato di Seiglitano Domenico, era nipote acquisito dello stesso Seiglitano Carmelo, zio di Domenico.

La risposta degli Seiglitano, secondo il memoriale, tuttavia, non si era fatta attendere: infatti nel giro di alcuni mesi, a cavallo fra il 2005 e il 2006, venivano eliminati prima Bruzzise Giovanni e poi il cognato Celi Vincenzo.

L'autore del memoriale sosteneva che di tali fatti erano responsabili anche i Morgante, benché all'epoca detenuti, che avevano chiesto aiuto ai Gallico: in tal modo gli Seiglitano avrebbero vendicato la morte dello zio Seiglitano Carmelo, mentre i Gallico avrebbero scongiurato il pericoloso ritorno sul territorio dei Bruzzise, irriducibili rivali di un tempo. Bruzzise Giovanni, facendo leva sull'"*infamia*" di cui si era macchiata la famiglia Santaiti (cioè la collaborazione con la giustizia di Santaiti Gaetano), aveva preteso di mettere da parte i vecchi accordi raggiunti quando lui era detenuto e di togliere ai Santaiti (quindi anche agli Seiglitano ed ai Morgante) la "legittimazione" su Barritteri, dove era collocato il più importante cantiere dei lavori autostradali del cosiddetto 2° tronco che va da Scilla a Rosarno. Tali fatti di sangue, secondo il memoriale, avevano coinvolto la cosca Gallico di Palmi, inizialmente disinteressata alla vicenda, poiché Giovanni Bruzzise aveva indirettamente colpito anche gli interessi del gruppo Gallico - Morgante - Seiglitano. I fratelli Morgante erano, infatti, cugini dei Gallico e Filippo Morgante era cognato dei fratelli Domenico, Vincenzo e Carmelo Seiglitano (per avere sposato la loro sorella) e avevano una forte motivazione a vendicarsi nei *confronti dei* Bruzzise per la morte dello zio Carmelo.

Nel manoscritto, sequestrato alla fine del mese di dicembre 2006, non vi erano i riferimenti ai fatti di sangue da ultimo accaduti, e cioè agli omicidi di Surace Antonio (5-12-2006), e di Gaglioti Domenico (eseguito il 14-12-2006).

Il racconto si arrestava alla descrizione di un accordo tra le 'ndrine, reso necessario per la spartizione di profitti ingenti legati ai lavori dell'autostrada, a cui nessuna delle consorterie intendeva rinunciare, ma per percepire i quali era indispensabile il raggiungimento di una intesa che assicurasse alle consorterie presenti sul territorio (senza che residuassero pretese inappagate) di garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza da parte del C.d. contraente Generale.

Secondo la Corte, l'uccisione di Surace Antonio e di Gaglioti Domenico, nella prima metà del mese di dicembre 2006, segnava la rottura del citato accordo, e ciò verosimilmente portava i coniugi Ditto-Campagna a temporeggiare sull'inoltro del memoriale che nell'ultima parte sembrava ormai essere stato superato dagli eventi.

9. I temi di prova così analizzati dalla Corte d'Assise erano strettamente legati fra loro in quanto perché era emerso dalle attività di indagine compendiate nelle informative e durante le attività di captazione dei colloqui in carcere, che la faida di Barritteri aveva coinvolto le cosche Gallico e Bruzzise e che la ragione era da ricondurre al fatto che i Bruzzise avevano ricevuto dalla cosca di Rosarno (Bellocco) la legittimazione a riscuotere i proventi delle estorsioni connesse ai lavori di ammodernamento della A3 nel tratto di loro competenza, cioè nella frazione Barritteri di Seminara, circostanza che aveva determinato la reazione di altre famiglie di Barritteri – nella specie i Morgante e gli Sciglitano – i cui componenti erano affiliati alla cosca Gallico. Da qui il collegamento tra i nuovi fatti di sangue e l'interesse suscitato nelle "famiglie" dalle nuove possibilità di guadagno connesse ai lavori di ampliamento dell'autostrada A3 (nella specie nel tratto compreso tra Scilla e Rosarno).

Nel contesto della illustrazione dei risultati delle indagini svolte per trovare la conferma della ipotesi investigativa, si inserisce l'analisi del contenuto di una serie di colloqui oggetto di ripresa audiovisiva, svoltisi presso alcune case circondariali e reputati dalla Corte di Assise di particolare interesse ai fini della comprensione delle vicende di cui erano state protagoniste le consorterie criminali facenti capo alle famiglie Bruzzise e Gallico e della loro evoluzione.

L'analisi riguardava innanzitutto la registrazione di tre colloqui di Bruzzise Giuseppe con tre distinti gruppi di familiari, tra cui alcuni degli odierni imputati, svoltisi a

Roma in data 5, 12 e 19 gennaio 2007 presso la casa circondariale di *Regina Coeli*, dove il Bruzzise, detenuto a Nuoro, era stato temporaneamente ristretto, dal 4 al 31 gennaio 2007, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Da tale disamina la Corte traeva il convincimento che la ripresa delle ostilità, testimoniata dagli omicidi di Surace Antonio e Gaglioti Domenico, consumati a pochi giorni l'uno dall'altro e appena qualche settimana prima dei colloqui in questione, traeva origine dai contrasti legati alla spartizione dei proventi dell'attività estorsiva compiuta ai danni delle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori di ampliamento ed ammodernamento dell'autostrada A3, e che il gruppo facente capo alla famiglia Bruzzise, sebbene in condizioni di oggettiva difficoltà determinate dalla eliminazione del suo elemento di vertice (Bruzzise Giovanni, ucciso il 14 agosto 2005) e dall'allontanamento o dalla carcerazione di numerosi altri, era intenzionato a riorganizzarsi e a conservare la posizione di vantaggio derivante dagli accordi conclusi con i rosarnesi del gruppo Bellocco nell'agosto 2005, secondo cui i proventi delle predette estorsioni sarebbero spettati nel tratto di competenza, costituito dalla frazione Barritteri di Seminara, alla famiglia Bruzzise.

Nel corso del colloquio del 5 gennaio 2007 del quale Bruzzise Giuseppe spiegava al cognato Carbone Rocco, che nel 2005 aveva raggiunto un accordo con un soggetto di Rosarno -individuato in Bellocco Umberto cl. '37- in forza del quale la 'ndrina legittimata a riscuotere nella zona di Barritteri era quella dei Bruzzise. Aggiungeva il detenuto che, nonostante l'omicidio di suo padre Bruzzise Giovanni e di suo zio Celi Vincenzo, i patti erano rimasti immutati e chi procedeva alle spartizioni sapeva che la quota di Barritteri spettava ai Bruzzise.

Una volta emigrati tutti i componenti della famiglia, il ruolo di esattore era stato ricoperto da Gaglioti Domenico (Micu l'orbu) il quale aveva continuato a riscuotere materialmente la somma da soggetti di Rosarno per poi distribuirla a Barritteri. Il Gaglioti, tuttavia, aveva urtato la suscettibilità dei fratelli Sciglitano (Giannazzi) perché aveva deciso che il 70% di quanto riscosso spettava ai Bruzzise mentre la rimanente parte doveva essere ulteriormente ripartita nella misura del 20% e del 10% tra due famiglie mafiose distinte.

Tale regola spartitoria, tuttavia, non era risultata gradita agli Sciglitano (Giannazzi) che consideravano la quota di loro spettanza una miseria.

Per tale tale ragione, il 14.12.2006 Gaglioti Domenico veniva eliminato fisicamente.

Il giudice di primo grado illustrava, altresì, le risultanze dell'analoga attività di indagine svolta nei confronti del gruppo facente capo alla famiglia Gallico e, in particolare il contenuto di una serie di colloqui registrati presso le case circondariali di Napoli Secondigliano e Carinola (Caserta), ove erano detenuti, rispettivamente, Gallico Giuseppe e Gallico Domenico, entrambi già condannati all'ergastolo per i fatti di sangue della vecchia faida con la famiglia Condello.

Quanto a Gallico Giuseppe l'analisi riguardava innanzitutto il contenuto di due colloqui svoltisi il 26 ottobre ed il 30 novembre 2006, dopo l'omicidio di Ditto Carmelo (20 settembre) e prima di quello di Surace Antonio (5 dicembre 2006), quest'ultimo cognato di Bruzzise Carmelo in quanto fratello della moglie Vincenza. Il secondo di tali colloqui, in particolare, era stato dedicato dal Gallico a rendere noti al figlio Antonino e alle altre persone vicine alla famiglia i propositi di riorganizzazione e di vendetta maturati nella famiglia avversaria dei Bruzzise in seguito all'uccisione di Giovanni Bruzzise *Spamavento*, a metterli in guardia contro prevedibili rappresaglie, mettendo in atto iniziative di contrasto anche preventive. I riferimenti alla "faida" in atto, ai relativi pericoli e alle strategie da attuare per rintuzzare e prevenire le mosse degli avversari, la Corte traeva anche dalla interpretazione dei colloqui registrati in data 11 gennaio 2007 (con la moglie Surace Maria Carmela ed i figli Antonella Italia ed Antonino), 1° febbraio e 21 giugno 2007 (con il figlio Antonino), 28 giugno 2007 (con la figlia Lucia ed il genero Barone Vincenzo), 12 luglio 2007 (con il figlio Antonino e la moglie Surace Maria Carmela) e 20 settembre 2007 (con la madre Morgante Lucia, il figlio Antonino e la moglie Surace Maria Carmela).

Dagli ultimi colloqui in particolare traspariva il chiaro intendimento di Gallico Giuseppe di indurre i familiari all'eliminazione dei fratelli Bruzzise non detenuti per prevenire le iniziative degli avversari.

Quanto a Gallico Domenico, fratello di Giuseppe, la Corte passava in rassegna il contenuto di due colloqui del detenuto con la sorella Teresa ed il cognato Misale Gesuele Vincenzo registrati il 9 gennaio e il 3 aprile 2007 (al secondo partecipante anche la madre), traendone il convincimento che essi costituissero la conferma delle vicende e delle strategie desumibili dalle conversazioni di Giuseppe Gallico con gli

altri familiari in ordine alle ragioni della riapertura delle ostilità e all'ordine di eliminazione dei due fratelli Bruzzise in libertà.

Veniva anche esaminato il contenuto di un colloquio registrato anch'esso presso la casa circondariale di Carinola il 16 gennaio 2007 tra il detenuto Ottinà Francesco ed il fratello Rocco Giovanni, ritenuti entrambi affiliati alla 'ndrina di Seminara facente capo alla famiglia Santaiti, i quali avevano commentato in termini corrispondenti a quanto emerso dai colloqui già indicati dei due fratelli Gallico gli omicidi Surace e Gaglioti e le vicende che avevano determinato l'apertura nel territorio di Seminara di una nuova "faida" tra le famiglie Morgante – Seiglitano - Gallico da una parte e quella dei Bruzzise dall'altra.

Precisava la Corte che la valutazione del materiale probatorio complessivamente captato aveva consentito di ricostruire due modalità comportamentali contrapposte. Da un canto i componenti della famiglia Gallico, coinvolti nella nuova faida per il coinvolgimento dei nuclei familiari dei Morgante e degli Seiglitano, già in passato alleati, non esitavano ad ordinare agli intranei di assumere iniziative risolutive e di eliminare gli esponenti della cosca Bruzzise, anche di quelli emigrati al nord Italia, che dovevano essere individuati, persino avvalendosi della complicità di altre consorterie collegate. I reiterati ordini di uccidere gli avversari, impartiti dai detenuti ristretti in carcere, rispondevano alle logiche della faida, lungamente praticate dai fratelli Gallico: occorreva perseverare nell'azione delittuosa sino alla completa eliminazione degli avversari, così da prevenire ed annullare le temute azioni vendicative e di ritorsione agli omicidi già subiti dagli avversari, senza correre il rischio di perdite tra le propri fila.

I Bruzzise, dal canto loro, già all'erta dopo l'omicidio del padre Bruzzise Giovanni nell'agosto del 2005 e dello zio Celi Vincenzo nel marzo del 2006 (al punto da rinunciare alle occupazioni lavorative alle dipendenze delle ditte nei lavori dell'autostrada), si erano trasferiti al Nord Italia (in un primo tempo solo i due fratelli Bruzzise Antonio e Bruzzise Francesco inteso Gianni), dopo le ulteriori perdite rappresentate dall'uccisione di Surace Antonio, il 5-12-2006, e di Gaglioti Domenico, il 14-12-2006, andando alla ricerca di una strategia che assicurasse la sopravvivenza della consorteria sul territorio, per poter continuare ad ambire alla spartizione dei proventi illeciti di natura estorsiva connessi alle grandi opere pubbliche in corso di realizzazione, senza tuttavia correre il rischio di ulteriori perdite, e nel tentativo di—

guadagnare tempo sugli avversari per poter organizzare compiutamente la vendetta delle morti subite.

10. La ricostruzione delle vicende sottoposte dalla Pubblica Accusa al vaglio del giudicante proseguiva con l'esame dei tre fatti di sangue in precedenza indicati (omicidi di Surace Antonio, di Gaglioti Domenico e Ditto Carmelo, avvenuti a Seminara, rispettivamente, il 5 dicembre, il 14 dicembre ed il 20 settembre 2006).

Per quanto concerne i capi **F)- G) e H)**, rilevava la Corte che Surace Antonio, fratello della moglie di Bruzzise Carmelo, veniva ucciso in località Barritteri del comune di Seminara il 5.12.2006

Alla data del 30 novembre del 2006, Gallico Giuseppe, dal carcere, aveva ordinato al cugino Salvatore Morgante di anticipare la reazione ritorsiva dei Bruzzise, indicandogli persino l'identità delle vittime individuate in Bruzzise Antonio e Surace Antonio. Osservava la Corte che il mancato reperimento sul territorio di Bruzzise Antonio, determinava gli intranei all'esecuzione dell'omicidio del Surace ad appena 5 giorni dal mandato. I riscontri venivano tratti dalla Corte in diversi colloqui (pag. 1191) sentenza) potendosi così affermare che non vi fossero dubbi di sorta in ordine alla responsabilità di Gallico Giuseppe, quale mandante dell'omicidio di Surace Antonio in ragione delle dichiarazioni di natura autoaccusatoria con piena valenza probatoria, equivalenti ad una confessione extragiudiziale.

Non si trattava di un progetto indeterminabile ma di un ordine preciso che attingeva tutti coloro che della cosca dei Bruzzise erano rimasti liberi sul territorio di Barritteri, e pertanto certamente Bruzzise Antonio, ma anche i cognati, quali soggetti collegati ai referenti detenuti. Ex post, l'uccisione di Surace Antonio, il tentato omicidio di Carbone Rocco, entrambi cognati dei Bruzzise e la protratta pianificazione dell'esecuzione dell'omicidio di Bruzzise Antonio, confermavano la specificità dell'ordine impartito.

Altrettanto chiara ed indiscussa, secondo la Corte, poteva dirsi la responsabilità di Morgante Lucia Giuseppa.

L'anziana madre di Gallico Giuseppe si era precipitata, subito dopo il colloquio con il figlio, ad eseguire il suo compito, portando ai destinatari l'ambasciata di morte che le era stata consegnata. La circostanza che la donna non avesse convocato Morgante Salvatore, nei cui confronti lei non riponeva fiducia, bensì uno dei Giannazzi *(Melo)* non immutava il profilo della condotta, stante la piena corrispondenza dell'azione

ontologicamente considerata con quella descritta, e l'inserimento della stessa quale contributo nel percorso causale dell'evento.

L'esecuzione di uno degli omicidi comandati ad appena cinque giorni confermavano la dinamica degli accadimenti nei termini appena ricostruiti. Del pari poteva dirsi acclarata, secondo la Corte, la responsabilità di Morgante Salvatore a fronte della prova della sua qualità di destinatario dell'ordine di eseguire l'omicidio, conferitogli da Gallico Giuseppe e consegnatogli dal fratello Morgante Filippo su sollecitazione di Gallico Teresa, quale concorrente con persone rimaste ignote e nella qualità mandante ed organizzatore. In ordine alla posizione di Gallico Antonino, la Corte non riteneva la sufficienza degli elementi raccolti per una sua affermazione di responsabilità quale esecuotore materiale dell'omicidio e lo madava assolto.

Morgante Salvatore era dichiarato colpevole dei reati funzionalmente collegati all'omicidio del Surace, inerenti il porto e la detenzione illecita delle due armi, le pistole cal.7.65 e cal.9x21 impiegate nell'esecuzione dell'omicidio, nonché nella ricettazione del motociclo Honda Dominator tg.AA42318, provento di furto commesso in Reggio Calabria in data 06-09-2006.

11.La motivazione della sentenza prosegue (pag. 1210 sentenza), con l'esame dei capi **I) e J)** aventi ad oggetto l'omicidio di Gaglioti Domenico che, in data 14 dicembre 2006, lungo la strada provinciale che da Seminara porta a Barritteri, intorno alle ore 16,40 rimaneva ucciso in un agguato di stampo mafioso venendo attinto da diversi colpi di fucile cal.12, mentre a bordo di un trattore, successivamente risultato di provenienza furtiva, faceva rientro in Barritteri, trasportando il carico di olive raccolte nella giornata nei terreni di proprietà.

Secondo la Corte (pag. 1214-1215) anche questo omicidio andava annoverato nel riaccendersi della faida dei Gallico contro i Bruzzise, in ragione della vicinanza dei Gaglioti ai Bruzzise ed al ruolo di collettore dei proventi estorsivi dei lavori autostradali, così come risultato dai numerosi colloqui ambientali, specie dei Bruzzise. Gaglioti Domenico era collegato ai Bruzzise, con il ruolo di collettore delle tangenti dei lavori autostradali per volontà dei Gioffrè che con lo stesso erano imparentati ed era stato ucciso per aver favorito nella ripartizione delle tangenti i Bruzzise a discapito dei Gallico, ai cui emissari su Barritteri, cioè gli Sciglitano, avrebbe riservato solo una parte dagli stessi ritenuta miserrima.

Riteneva la Corte la Corte (pag. 1236) che il mandato di Gallico Giuseppe così come esplicitato il 30 novembre 2006 era ben determinato e, pertanto, non vi erano elementi probatori circa la derivazione dell'omicidio di Gaglioti Domenico dal mandato di Gallico Giuseppe.

Tale lacuna probatoria interrompeva la sequenza causale anche rispetto agli altri imputati coinvolti cioè Morgante Lucia Giuseppa quale latrice degli ordini ai destinatari e Morgante Salvatore destinatario del messaggio.

Da qui l'assoluzione di Gallico Giuseppe, quale referente della cosca (nonché Morgante Lucia Giuseppe e Morgante Salvatore) in ordine all'omicidio di Gaglioti Domenico ed al reato connesso.

12. La Corte passava, poi, ad esaminare l'omicidio di Ditto Carmelo (**capi K- L**), avvenuto il 20 settembre 2006 ed ascritto, in ipotesi d'accusa, a Santaiti Carmine Demetrio ed a Cilona Antonio.

Venivano analizzati gli elementi probatori sottesi alla duplice causale dell'omicidio ed assegnata valenza prioritaria al colloquio ambientale presso la Casa Circondariale di Carinola del 16 gennaio 2007 fra i fratelli Ottinà nel corso del quale i due commentavano l'omicidio di Ditto Carmelo, indicando i nominativi degli esecutori materiali ovvero Santaiti Carmine Demetrio e Cilona Antonio.

Evidenziava la Corte che l'omicidio di Ditto Carmelo era stato voluto ed eseguito da soggetti intranei alla cosca Santaiti, atteso che il Ditto, era entrato in conflitto con esponenti di vertice del predetto sodalizio criminale al quale il medesimo risultava aver aderito da tempo.

La non calunniosità dell'accusa mossa inconsapevolmente nei confronti di Santaiti Carmine Demetrio, il nulla osta preventivo richiesto a Gallico Giuseppe (che ne dava conto nel corso del riferito colloquio del 26.10.2006, presso la casa circondariale di Secondigliano) a cagione della notoria relazione tra il figlio Antonino e la sorella della vititma designata, inducevano a ritenere Santatiti Carmine Demetrio responsabile del delitto di concorso in omicidio pluriaggravato e di quello, connesso ed accessorio, di detenzione e porto illegale del fucile cal. 12, meglio indicato al capo L) dell'imputazione. Integrata l'aggravante della premeditazione nonché quella di cui all'art. 7 L. 203/91 .Quanto alla posizione di Cilona Antonio, la Corte non riteneva che ricorressero i riscontri oggettivi in ordine alla sua incolpazione effettuata dai fratelli Ottinà: gli elementi di conferma indotti dalla Pubblica Accusa venivano

resputati insufficienti e la circostanza ulteriore che il nominativo di Cilona Antonio comparisse nella prima lettera di denuncia di Ditto Maria, ma, inspiegabilmente, non più nella seconda, costituiva ulteriore elemento di incertezza, che rendeva ancor più insuperabile la mancanza di elementi estrinseci di riscontro, con conseguente soluzione di proscioglimento dell'imputato dal delitto di omicidio ascrittogli per insufficienza del quadro probatorio a suo carico.

13. Nel corso della motivazione (capitolo VIII pag. 1386) la Corte premesse alcune considerazioni di ordine sistematico relative all'inquadramento e agli elementi caratterizzanti del delitto di cui all'art. 416-bis c. p., si occupava poi, più in particolare, delle associazioni la cui esistenza ed operatività costituisce il principale oggetto di questo processo, ovvero la cosca Bruzzise, radicata nella frazione Barritteri del comune di Seminara e il gruppo Gallico di Palmi nonché la cosca Parrello di Palmi svolgendo considerazioni circa l'esistenza della cosca dei Gioffrè, dei Laganà, dei Santaiti di Seminara e dei Belloceo di Rosarno.

La motivazione riprendeva il tema dell'attività estorsiva consumata dalle *'ndrine* calabresi ai danni delle imprese impegnate nella esecuzione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3, concentrando l'esame sulla posizione di alcuni elementi dei gruppi gravitanti nella zona di Seminara, e cioè i Santaiti, i Gioffrè intesi *i 'Ndoli*, ed i Laganà, intesi *i Bracchi*.

Quanto alla cosca Bruzzise, le argomentazioni sviluppate in motivazione muovevano tanto dai risultati dell'attività di intercettazione di conversazioni, i cui contenuti erano stati già esaminati nella prima parte della sentenza, quanto dall'esame dei precedenti giudiziari.

La spartizione dei proventi estorsivi tratti dai lavori di ammodernamento del tratto autostradale costituiva l'elemento sintomatico di una potenza che le cosche avevano acquisito sul territorio, nel tempo, mediante la pratica del metodo della intimidazione e della violenza, che aveva ingenerato il terrore e l'omertà diffusa tra le popolazioni locali, strumentale all'esercizio di un controllo capillare di tutte le attività economiche, pubbliche e private, e su qualsiasi fonte di ricchezza che si generasse sul territorio di competenza delle singole consorterie.

Il materiale probatorio documentava inoltre l'esistenza di organizzazioni gerarchiche complesse di mezzi e uomini, con la definizione di singoli ruoli, strumentali al perseguimento dei reati fine, tra cui le massicce e capillari attività estorsive sugli

esercizi commerciali, il procacciamento di armi, il perseguimento dell'eliminazione fisica dei soggetti appartenenti o vicini alle consorterie avversarie.

La condizione di restrizione dei capi-cosca delle consorterie, non aveva reciso i legami con il territorio, vieppiù rinsaldati, attraverso i congiunti che fungevano da tramite con l'esterno e con l'apporto consapevole da parte degli altri associati operanti sul territorio, dai fiancheggiatori e persino dalle stesse vittime.

La motivazione ripropone il contenuto dei colloqui già in precedenza esaminati registrati nel periodo immediatamente successivo agli omicidi Surace e Gaglioti, intercorsi presso le case circondariali di Sulmona e Voghera, dove erano ristretti, rispettivamente, Bruzzise Carmelo e Bruzzise Vincenzo, fratelli dell'ergastolano Giuseppe. La valutazione dei colloqui veniva trasfusa nelle singole posizioni associative al vaglio di questa Corte (capo N) con specifica analisi della posizione di Bruzzise Giuseppe e di Bruzzise Carmelo (per i quali veniva riconosciuto il ruolo apicale) di Bruzzise Antonio (per il quale la Corte ha escluso il ruolo di organizzatore), di Bruzzise Vincenzo (fratello degli ergastolani Carmelo e Giuseppe), nonché di Bruzzise Giovanni (figlio di Bruzzise Giuseppe).

Veniva analizzata, inoltre, la posizione associativa di Gaglioti Mariangela, di Gaglioti Carmine e di Costantino Antonio , rispettivamente figli e genero del defunto Gaglioti Domenico, i quali, all'indomani della morte del loro congiunto, avevano comunicato a Bruzzise Giuseppe (tramite Carbone Rocco) che erano pronti a subentrare in quello che era stato il ruolo del genitore .

Richiamate le già illustrate considerazioni relative all'innesto dei due fatti di sangue nella nuova fase della *c. d. faida di Barritteri* e ai conseguenti tentativi del gruppo Bruzzise di riorganizzarsi in vista della ritorsione per la morte di Bruzzise Giovanni, la Corte traeva dal contenuto delle conversazioni la conferma dell'impianto accusatorio, analizzando- ex novo- i medesimi argomenti (la riapertura della faida con i Gallico-Morgante-Sciglitano, la necessità di difendersi, i propositi di reazione e di vendetta, le armi, i soldi relativi alla quota di estorsioni per i lavori di ammodernamento della A3 nella zona di competenza) e riguardanti soggetti facenti parte del medesimo sodalizio, avuto riguardo alla posizione di Bruzzise Elena, Carbone Carmela, Surace Vincenza, Bruzzise Fortunata, Cambareri Vincenzo e Rao Diego.

Se i colloqui registrati presso la casa circondariale di Roma-Regina Coeli avevano riguardato i sodali stretti congiunti di Bruzzise Giuseppe (la madre Sgrò Elena; il fratello Bruzzise Antonio, i figli Bruzzise Elena e Bruzzise Giovanni), i generi Rao Diego e Cambareri Vincenzo, il cognato Carbone Rocco e i parenti del cognato di quest'ultimo, il defunto Gaglioti Domenico, quelli captati presso la casa circondariale di Sulmona, secondo la Corte, avevano consentito di acquisire elementi a carico di Bruzzise Carmelo e dei prossimi congiunti di quest'ultimo, in particolare della moglie Surace Vincenza e della giovane figlia Bruzzise Fortunata.

Dai colloqui intercettati presso la casa circondariale di Voghera, invece, venivano acquisiti elementi a carico del detenuto Bruzzise Vincenzo, oltre che di Bruzzise Antonio (per detenzione di armi, con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91).

Da tutti i colloqui (quelli registrati a Roma-Regina Coeli, a Sulmona e a Voghera) emergeva, altresì, la figura di Cutrì Francesco, soggetto che fungeva da trait *d'union* fra i "rosarnesi" e i Bruzzise per la riscossione delle tangenti relative ai lavori di ammodernamento della A3 nella zona di competenza (Barritteri) e che, come riferito da Sgrò Elena nel corso del colloquio registrato a Voghera in data 13.01.2007, si era messo "a disposizione" della cosca.

Da tale ultimo colloquio si desumeva, a giudizio della Corte, che il Cutrì, dopo aver riscosso dalle cosche rosarnesi la quota spettante ai Bruzzise, aveva consegnato i soldi a Gaglioti Carmine, per cui a carico di entrambi i soggetti in questione (il Cutrì e il Gaglioti) emergeva la prova in ordine al delitto di cui agli artt. 648 c.p., 7 L. 203/91 (cfr. sul punto pag. 1443 e seguenti).

Non mancava la Corte di evidenziare che la cosca Bruzzise era un'associazione armata. Ampio il materiale probatorio sulla disponibilità di armi da parte di più soggetti della consorteria e della conoscenza reciproca.

Già nel colloquio del 5 gennaio 2007 Carbone Rocco esplicitava l'intervenuta consegna almeno di due pistole da parte di Bruzzise Giovanni (alias Spannavento), ad un intraneo non ben identificato, alla presenza anche di Bruzzise Antonio, senza che tuttavia allo stato le armi fossero più rintracciabili in quanto nascoste con eccessivo zelo nelle terre di proprietà della famiglia; stessa cosa per il nipote Gaglioti Carmine che non rinveniva più le armi nascoste dal padre Domenico prima del suo omicidio (pag. 1803). Per la detenzione illecita di una pistola con matricola abrasa e del relativo

munizionamento venivano tratti in arresto Costantino Antonio e Gaglioti Mariangela in data 15 febbraio 2007.

Costante e ripetuta inoltre la sollecitazione di Bruzzise Giuseppe ai generi, al cognato ed al figlio, a circolare armati, muniti di pistola, di cui con evidenza era possibile munirsi. Ed infine il colloquio del 27 aprile 2007, presso la Casa Circondariale di Sulmona, offriva una prova certa sulla disponibilità da parte dei Bruzzise di armi di varia specie: risalenti, al punto che Bruzzise Antonio affermava che era necessario, oltre che spostarle, anche pulirle; nuove, in quanto di recente acquisizione, come si desume dalla circostanza che esplicitamente Bruzzise Antonio dichiarava il prezzo in euro; una, poi, di potenzialità elevata, al punto che il giorno dopo, a Voghera, il Bruzzise esplicitava alla Surace che essa poteva tagliare una persona a metà.

Benché non rinvenute dalla P.G., in quanto con evidenza occultate con cura sotto la superficie dell'abitazione della Sgrò, le armi di cui l'associazione poteva disporre erano molteplici, come tra l'altro saputo da tutti i consociati uomini, ma anche dalle donne che potevano desumerlo (tranne la Surace che le aveva proprio viste) dalla pianificazione degli omicidi di ritorsione a cui esse stesse contribuivano.

Quanto ai reati fine, la motivazione si soffermava sui singoli fatti estorsivi attribuiti agli affiliati della cosca Bruzzise ed oggetto di contestazione specifica.

Si tratta della fattispecie di cui al capo **O)** della rubrica inerente la tentata estorsione aggravata, ascritta a Gaglioti Carmine ai danni del geometra Luca la Grotteria , nonché il capo **P)** della rubrica, inerente la ricettazione dei proventi estorsivi sulla A3, ascritta a Bruzzise Antonio il quale veniva mandato assolto, poiché, come ritenuto dalla Corte (pag. 1830) dalle risultanze dibattimentali non emergeva, con il necessario grado di certezza, che costui avesse preso parte alla condotta contestata consumatasi nei mesi di dicembre 2006- gennaio 2007.

E ciò in quanto relativamente al mese di dicembre, il Gaglioti, appena due giorni prima di essere ucciso, quindi il 12 dicembre 2006, aveva accompagnato la madre dei Bruzzise a casa, verosimilmente per accertarsi che, nonostante l'uccisione del Surace, i Bruzzise non si fossero tirati indietro dagli accordi relativi alla spartizione dei proventi estorsivi. Tanto è vero che in quella circostanza la donna, esplicitamente notiziata che da lì a qualche giorno sarebbero arrivati i soldi, non aveva manifestato alcuna forma di rifiuto.

Osservava la Corte che il Gaglioti sarebbe stato ucciso appena due giorni dopo, talchè non era dato sapere se avesse già riscosso o meno la rata del mese di dicembre. A consegnare i soldi, entro il successivo 5 gennaio 2007 a Sgrò Elena, sarebbe stato Gramuglia Matteo su disposizione del compare latitante Parrello Candeloro. Diversamente, come si è detto, non vi era la prova che Bruzzise Antonio, che da tempo si era allontanato dal territorio di Barritteri, e che, contrapponendosi alle direttive del fratello Giuseppe, dichiarava di non voler partecipare alla spartizione dei proventi estorsivi "per non figurare" (si rinvia ai colloqui del 5, 12 e 19 gennaio 2007 presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli), avesse incassato le relative somme di denaro, al punto che quelle di spettanza dei Bruzzise venivano consegnate o alla Sgrò o, da Cutrì Francesco, a Gaglioti Carmine.

La limitazione temporale dell'ipotesi contestata ai soli mesi di dicembre 2006 e gennaio 2007 non consentiva di configurare la fattispecie per altre tranches percepite dai Bruzzise in epoca pregressa.

Veniva poi analizzata la fattispecie di cui al capo **Q)** inerente la detenzione di un'arma da guerra, fattispecie ascritta a Bruzzise Antonio e di cui lo stesso veniva dichiarato responsabile, sul punto valorizzando la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91.

In ordine al **capo R)** inerente la ricettazione aggravata dei proventi estorsivi della A3 ascritta a Cutrì Francesco e a Gaglioti Carmine, la Corte ricordava che Cutrì Francesco, prima ancora della morte di Giovanni Bruzzise, aveva stretto con quest'ultimo un accordo successivamente evocato in occasione della visita che lo stesso Cutrì aveva effettuato a casa dell'anziana vedova del Bruzzise; egli inoltre aveva mandato un'ambasciata in carcere a Bruzzise Giuseppe, chiedendogli se, in quanto già a conoscenza degli affari illeciti dell 'ndrina, poteva subentrare nel ruolo di Gaglioti Domenico.

Bruzzise Giuseppe aveva trasmesso dal carcere la sua autorizzazione attraverso il cognato Carbone Rocco ed il figlio Bruzzise Giovanni, talchè il Cutrì, a partire dal mese di gennaio 2007, si era recato a Rosarno per la riscossione dei proventi estorsivi relativi ai lavori dell'A3 inerente la quota destinata ai Bruzzise. Bruzzise Carmelo e Bruzzise Antonio discutevano, poi, dell'opportunità di proseguire tale riscossione, inizialmente rifiutata da Carbone Carmela, piuttosto che sospendere l'attività per organizzare una rappresaglia in seguito all'omicidio di Spannavento.

Bruzzise Carmelo alla fine osservava che "Ciccio" era con loro e che poteva prendere il denaro a loro nome senza esporli.

Ricordava il primo giudice che i "*soldi dell'autostrada*" erano frutto di un'estorsione perpetrata "a monte", dalle più importanti 'ndrine calabresi e ai danni del c.d. Contraente Generale - che sul V macrolotto era il "Consorzio Scilla ", costituito da IMPREGILO S.p.a. e CONDOTTE S.p.a. -, a seguito degli accordi presi in contrada Bosco di Rosarno. I proventi estorsivi venivano quindi consegnati da rappresentanti del c.d. Contraente Generale a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di Rosarno ed erano poi i rosarnesi a distribuirli alle varie 'ndrine, a seconda della competenza sul territorio in cui venivano eseguiti i lavori.

Sul punto veniva richiamato il capitolo dedicato alla riapertura della faida in cui era emerso, in particolare, che Gaglioti Domenico aveva ricevuto le somme in questione dai "forestieri *di Rosarno*" già destinate alle cosche Bruzzise e Gioffrè, mentre Gramuglia Matteo le aveva ricevute per conto dei Parrello.

Il Cutrì e Gaglioti Carmine, quindi, erano gli esecutori del disegno di riscossione, soggetti avente capacità rappresentativa dei Bruzzise, per investitura degli stessi, dinanzi ai rosarnesi. Il Cutrì, dal mese di gennaio in poi, era l' esattore della quota di spettanza della consorteria per poi recapitarla a Gaglioti Carmine.

Integrato pertanto in consorso di entrambi gli imputati nel reato fine.

14.A questo punto della motivazione (pag. 1875), la Corte puntualizza che il materiale probatorio esaminato, pur avendo riguardato, in particolare, le due consorterie calabresi -i Bruzzise di Barritteri di Seminara ed i Gallico di Palmi-, aveva coinvolto, anche se incidentalmente e a vario titolo, altre 'ndrine operanti nella fascia tirrenica della provincia reggina, quali i Santaiti ed i Gioffrè di Seminara, i Pesce ed i Bellocco di Rosarno ed i Parrello di Palmi.

Con particolare riferimento a quest'ultima cosca, erano stati acquisiti diversi elementi che permettevano di sostenerne l'attuale esistenza ed operatività nella città di Palmi e zone limitrofe.

Secondo il criterio espositivo già utilizzato per le 'ndrine Bruzzise e Gallico, anche con riferimento alla cosca Parrello venivano analizzate in via preliminare le sentenze passate in giudicato che ne avevano attestato l'esistenza.

Diversi elementi erano stati acquisiti per sostenere che la cosca Parrello, *capeggiata* da Parrello Candeloro, era esistente, operava in Palmi con metodo mafioso,

inserendosi negli appalti, trafficando in sostanze stupefacenti, riscuotendo una parte dei proventi relativi alle estorsioni connesse ai lavori di ammodernamento della A3 e mantenendo la vecchia alleanza con i Bruzzise.

L'attualità della consorteria in argomento, nella latitanza di Parrello Candeloro (poi arrestato l'11 gennaio 2009) si ricavava da plurimi colloqui intrattenuti da Bruzzise Giuseppe (colloquio del 5 gennaio 2007; quello del 12 gennaio 2007; quello del 19 gennaio 2007) nonché i colloqui intrattenuti da Gallico Domenico del 9 gennaio 2007 e quello di Gallico Giuseppe dell'11.1.2007.

Evidenziava la Corte che Candeloro Parrello (all'epoca latitante) si era incontrato con Gallico Rocco (anch'egli latitante) tramite gli Scapigliati (ovvero i fratelli Gagliostro) e in quel periodo non era lontano dal territorio di provenienza, pur spostandosi tra diversi nascondigli, grazie ad una fitta schiera di fiancheggiatori dei quali con evidenza poteva giovarsi (tra di essi certamente Gramuglia Matteo, ma anche i Bruzzise, nelle persone di Rao Diego Diego e di Cambareri Vincenzo e dei cugini Gagliostro Vincenzo ed Antonino).

Dai colloqui di Bruzzise Giuseppe registrati presso la casa circondariale di Roma-Regina Coeli nel gennaio 2007, era emerso chiaramente che i Parrello non si occupavano solo di stupefacenti, ma anche di estorsioni, e che, grazie a Matteo Gramuglia riscuotevano la loro parte di proventi anche su quelle relative ai lavori di ammodernamento della A3.

Il riferimento agli appoggi di cui il latitante godeva a Roma, e di cui avrebbe potuto giovarsi anche il figlio di Brizzise, confermava la correttezza della prospettazione accusatoria in ordine alla identificazione del compare in Parrello Candeloro, cl.56 alias Jack, all'epoca latitante.

Per cui, volendo sintetizzare, non solo i Gallico, ma anche i Bruzzise riconoscevano l'esistenza e l'attualità della cosca Parrello, capeggiata da Parrello Candeloro, all'epoca latitante, che cercavano di coinvolgere nella nuova faida, quantomeno per procurarsi armi e avere consigli su come comportarsi.

La motivazione della sentenza, introduce la disamina dei reati ascritti a Gramuglia Matteo ed al figlio Vincenzo (pag.1881 sent.), intesi entrambi come "i Roccali" avuto riguardo alla loro partecipazione all'associazione a delinquere "ndrina Parrello" (capo T) facente capo al latitante Parrello Candeloro attiva nel territorio di Palmi ed operante in stretto collegamento con la cosca Bruzzise, che, in

contrapposizione con la cosca mafiosa Gallico, aveva il controllo del territorio di Palmi. esaminando- altresì- la fattispecie di ricettazione aggravata ascritta a Gramuglia Matteo (**capo U**).

Riguardo alla specifica posizione di Gramuglia Matteo, la Corte evidenziava che costui era un imprenditore collegato alla cosca Parrello e. tramite tali legami, era riuscito ad inserirsi nei lavori di ammodernamento della A3 nella zona di Barritteri-Seminara. In tale contesto, in particolare con riferimento ai legami di Gramuglia Matteo con i Parrello alle cui direttive era posto, emergevano elementi dimostrativi della sua attività di riscossione di una quota delle somme compendio dell'attività estorsiva connessa ai lavori autostradali ed il collegamento con i Bruzzise.

Gramuglia Matteo era strettamente collegato con i Parrello ed i Bruzzise e si era inserito nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3, nella zona Barritteri di Seminara, stipulando contratti di subappalto molto remunerativi.

Venivano passate in rassegna le intercettazioni ambientali eseguite all'interno dell'auto Pajero, il 15 e 28 febbraio 2007, nonché il 23 maggio 2007 (già in precedenza analizzate nel capitolo V), nel corso delle quali era emerso come Gramuglia Matteo fosse a perfetta conoscenza della logica (criminosa) che presiedeva alla spartizione del territorio e dei meccanismi con cui venivano scelte le ditte che eseguivano in subappalto i lavori autostradali, in tal modo confermando le informazioni tese dal collaboratore di giustizia Di Dieco Antonio.

Segnalava la Corte che il primo riferimento, a Matteo *'u Roccali*, identificato dagli inquirenti in Gramuglia Matteo, si aveva nel colloquio del 5 gennaio 2007 presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli.

Carbone Rocco, nell'affrontare il tema della partecipazione dei Bruzzise alla spartizione dei proventi estorsivi relativi ai lavori di ammodernamento dell'autostrada, rappresentava al cognato che c'era *"altra gente che camminava"*, che indicava nominativamente, alla richiesta di specificazione del detenuto, in "Matteo u roccali"; Bruzzise Giuseppe rassicurava il cognato che Matteo "*u Roccali*" "camminava per loro", cioè, sulla scorta dell'accezione del termine malavitoso "camminare" ovvero fungere da collettore dei proventi estorsivi (anche per conto dei Bruzzise)

La rassicurazione data da Bruzzise Giuseppe al cognato Carbone Rocco assumeva pertanto un senso compiuto in quanto Gramuglia Matteo alias "*Matteo u roccali*" era

con il compare di Palmi, cioè con Parrello Candeloro, capo dell'omonima famiglia storicamente alleata con i Bruzzise.

Secondo la Corte, Gramuglia Matteo (a seguito dell'omicidio del Gaglioti) in un momento di crisi della consorteria dei Bruzzise (che aveva subìto l'uccisione trasversale di Surace Antonio ed aveva perso Gaglioti Domenicoche aveva il compito di riscuotere i proventi estorsivi per i lavori dell'autostrada), su indicazione del Parrello si era presentato all'abitazione di Sgrò Elena (vedova di *Spannavento*) recapitando all'anziana donna la quota di spettanza dei Bruzzise, che la donna non avrebbe disdegnato di prendere. Veniva poi delineata la condotta partecipativa ascritta all'imputato, attraverso l'analisi delle conversazioni intercettate all'interno della sua autovettura dalle quali emergeva come egli avesse ottenuto, unitamente al figlio l'affidamento dei lavori in subappalto facendo leva sulla forza di intimidazione del vincolo associativo.

A fronte degli elementi provenienti dalle intercettazioni dei Bruzzise assumevano piena valenza confermativa le dichiarazioni autoaccusatorie in occasione delle conversazioni captate a bordo della sua autovettura.

Diversamente non riteneva la la Corte in sufficiente il quadro probatorio acquisito per affermare la penale responsabilità di Gramuglia Vincenzo in ordine al delitto associativo. Integrata altresì in capo a Gramuglia Matteo la fattispecie di cui al capo U) della rubrica. La riscossione della quota dei proventi estorsivi destinati alla famiglia Bruzzise da parte dell'imputato integrava il delitto di cui all'art.648 c.p., aggravato ai sensi dell'art.7 della L.203/91.

La sentenza passava, poi, ad esaminare i delitti di cui ai capi **XX**) in ordine alla tentata ricettazione dei proventi estorsivi da parte di Santaiti Carmine Demetrio quale esponente della relativa cosca ed **YY**) inerente la tentata estorsione aggravata ai danni della Lista Appalti srl. (poi riqualificato il fatto in danneggiamento aggravato).

Venivano richiamati i colloqui captati negli istituti di pena in cui erano ristretti i fratelli Bruzzise che avevano fornito ampio materiale probatorio in ordine alla reazione delle consorterie operati sui territori di Barritteri e Seminara a fronte dell'"*arrivo dei soldi dell'autostrada*".

Non vi era dubbio che la prospettiva di forti e facili guadagni aveva stimolato gli appetiti dei gruppi criminali dominanti, i quali competevano tra di loro per l'accaparramento delle quote maggiori dei proventi estorsivi.

Alla maggiore percentuale conseguita corrispondeva peraltro non solo una quota maggiore di profitto economico illecito, ma anche l'affermazione di maggiore prestigio criminale tra le omologhe consorterie.

Tra i gruppi criminali assegnatari dei proventi estorsivi, certamente la fetta maggiore spettava ai Santaiti come ricordato dalla Corte allorquando (per come emerso emergeva dai colloqui del 5, del 12 e del 19 gennaio 2007) Bruzzise Giuseppe apprendeva da Carbone Rocco (e riferiva ai familiari) che a Seminara i proventi estorsivi venivano ripartiti nei seguenti termini: il 50% ai Santaiti, il 30% ai Gioffrè *ndoli*, il 20% ai Laganà (*bracchi*) .

L'acquisizione dei vantaggi economici di rilievo, derivanti dalla riscossione dei proventi estorsivi, certamente avvantaggiava la consorteria Santaiti, sia in termini di disponibilità di risorse economiche con cui potere acquistare armi o programmare ulteriore attività delittuosa, sia in termini di consolidamento o accrescimento del prestigio criminale.

In occasione del colloquio del 19 gennaio 2007 Rao Diego raccontava al suocero Bruzzise Giuseppe che, proprio la mattina dell'omicidio del Gaglioti, quindi il 14 dicembre del 2006, mentre si stava recando insieme al cugino Cannizzaro Rocco nella sede del cantiere presso la quale lavorava ai lavori di ammodernamento dell'autostrada, giunto sul posto, si avvedeva che un escavatore veniva danneggiato, mediante incendio, da Melo Santaiti.

Il Rao indicava anche il movente dell'azione del Santaiti che era intervenuto perché, nonostante il cantiere fosse vicino alle sue terre, in esso comandava "Micu", cioè Gaglioti Domenico, al punto che vi aveva trovato occupazione lavorativa il genero Costantino Antonio. Il Santaiti, pertanto, non poteva tollerare, stante la contiguità del cantiere alle sue terre, che il Gaglioti, soggetto comunque vicino ai Bruzzise, esercitasse il controllo criminale quasi a casa sua, in quanto con evidenza lo riteneva un attentato al suo prestigio. Non esitava pertanto ad incutere timore alla committenza, danneggiando un mezzo di lavoro, ed accompagnando espressamente il gesto con un messaggio inequivoco, che consegnava a chi poteva capirlo, cioè a Rao

Diego: da quel momento quel cantiere passava sotto il controllo dei Santaiti, al punto che occorreva andare a chiedere a lui il permesso per qualunque iniziativa.

La Corte di Assise riteneva che la fattispecie contestata non fosse sussumibile nei termini dell'estorsione tentata finalizzata al conseguimento di una somma di denaro. Tale soluzione era smentita sia dall'accadimento dei fatti come narrati dal Rao, in quanto il Santaiti non chiedeva il pagamento della tangente ma imponeva il controllo sulle iniziative del cantiere, specie quelle occupazionali, che avevano finito per portargli nelle sue terre persone appartenenti al fronte opposto (come il Costantino, o lo stesso Gramuglia), che potevano persino minare la sua stessa sicurezza, osservandone i movimenti senza poter essere cacciata; sia da una valutazione di carattere generale, in quanto il Santaiti già riceveva la quota maggiore della c.d. tassa sicurezza cantieri, il 50% dei soldi destinati alle consorterie di Seminara, talchè pretendere direttamente dalla committenza altri soldi avrebbe significato violare gli accordi a monte dello stesso sistema.

Il reato pertanto veniva riqualificato riqualificato in quello di cui all'art.635 comma 2 n.1 aggravato dall'a .7 del D.L.152/1991.

14. In merito alla cosca facente capo alla famiglia Gallico **(capo VV)** la Corte di Assise, premessa l'affermazione della sua perdurante vitalità, garantita dai collegamenti con l'esterno del carcere assicurati dai membri della famiglia in libertà (ed in particolare dai congiunti del detenuto Giuseppe Gallico e cioè la sorella Teresa, i figli Antonino, Italia Antonella e Lucia, il genero Barone Vincenzo, la moglie Surace Maria Carmela, la madre Morgante Lucia ed il cognato Misale Gesuele), indicava nei fratelli Giuseppe e Domenico gli elementi di vertice e concentrava l'attenzione sulle risultanze processuali relative all'attività del gruppo nel settore delle estorsioni, unica fonte di sostentamento della famiglia Gallico.

La Corte richiamava la sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento Tallone di Achille del 2003 con cui erano state accertate le modalità spregiudicate con cui la consorteria aveva imposto il pagamento del pizzo alle attività economiche, pubbliche e private, presenti sul territorio palmese (i cui proventi costituivano la principale fonte delle risorse finanziarie della famiglia). In via di premessa, evidenziava la Corte che dalle conversazioni intercettate nel 2007, emergeva che all'interno della *consorteria* vi erano stati dei dissapori fra i familiari di Gallico Giuseppe, da un lato, e Gallico

Rocco e Gallico Teresa, dall'altro. I dissidi erano prevalentemente dovuti al modo in cui Gallico Rocco gestiva l'attività estorsiva, in quanto:

-Gallico Rocco era ritenuto - dai nipoti Lucia, Antonino e Italia Antonella, ma anche dal fratello Giuseppe - non all'altezza del compito nel senso che aveva troppi riguardi nei confronti di imprenditori che riteneva amici e non permetteva azioni estorsive neanche ad altri affiliati, come Morgante Salvatore;

-Gallico Giuseppe e la moglie Surace Maria Carmela si lamentavano del fatto che Rocco ripartiva i proventi delle estorsioni senza spiegare da dove provenissero e quanto avesse percepito in totale; (cfr. colloquio del 22.02.07);

-Gallico Antonino raccontava al padre che spesso era la stessa Teresa Gallico che andava a riscuotere, comportamento non consono ad una donna, per cui lui aveva incaricato Morgante Filippo di occuparsene personalmente.

In realtà molti equivoci erano determinati dal fatto che Rocco e Teresa Gallico non rendevano conto ai nipoti, ritenendoli troppo giovani, fermo restando che la cosca era stabilmente dedita ad estorsioni di tutti i tipi.

I proventi dell'illecita attività, poi, erano equamente ripartiti ***"per sei"***, cioè fra tutti i fratelli Gallico, compresa la sorella Gallico Maria Antonietta (cfr. colloquio registrato presso la casa circondariale di Secondigliano in data 22.02.07, nel corso del quale Gallico Antonino raccontava al padre che lo zio Rocco gli aveva detto che "*se io ho avuto un tot ho diviso per sei*").

Nel corso del colloquio registrato presso la casa circondariale di Carinola in data 22.05.2007, inoltre, emergevano altre emergenze probatorie che confermavano il fatto che delle estorsioni si occupava prevalentemente Gallico Rocco, unitamente a Morgante Filippo e a Ciappina Antonino.

Si apprendeva, inoltre, che i relativi proventi venivano divisi anche con altri esponenti della cosca, fra i quali vi era Morgante Salvatore.

In una conversazione Gallico Teresa raccontava che Morgante Salvatore si era comportato in modo scorretto, in quanto si era recato da Iannino Giulia (moglie di Gallico Rocco), chiedendo una certa somma di denaro e lasciando intendere che non si fidava del modo in cui i soldi venivano gestiti da Rocco.

In tale circostanza Teresa Gallico aveva difeso il fratello Rocco ed evidenziava che lo stesso Morgante Filippo, che gestiva i proventi delle estorsioni insieme a Rocco, aveva potuto constatare che i soldi venivano ripartiti fra gli affiliati in maniera equa.

La pratica estorsiva era comune a tutti i componenti del gruppo Gallico: era solo questione di misura ma chi più e chi meno praticava estorsioni e viveva dei proventi ripartiti da Gallico Rocco e tale attività veniva coordinata anche dai detenuti Gallico Giuseppe e Gallico Domenico.

Gallico Domenico, secondo la Corte, era colui che - dal carcere - dava precise disposizioni in merito alle azioni estorsive da compiere, ad esempio nel corso del colloquio del 9 gennaio 2007 allorquando affermava che occorreva mandare "i ragazzi che sono con lui" - cioè con Gallico Rocco - a "fare qualcosa" nei confronti di Costantino, l'ex sindaco di Seminara, al fine di costringerlo ad abbandonare la casa che aveva acquistato a Palmi.

Nel corso dello stesso colloquio il detenuto manifestava insofferenza nei confronti di altri soggetti di Seminara che avevano avviato attività commerciali a Palmi (es. Musicò Antonino, titolare di una concessionaria di veicoli) e diceva alla sorella che i seminaresi, a cominciare da quest'ultimo, dovevano essere minacciati e costretti ad andare via da Palmi; in particolare riferiva a Teresa Gallico che avrebbero dovuto dire al Musicò che, se non fosse andato via da Palmi, gli avrebbero bruciato i camion.

Dall'intera attività di indagine compiuta, a giudizio della Corte, emergeva in modo chiaro che i Gallico si ritenevano i padroni di Palmi e che i soggetti che pretendevano di avviare un'attività commerciale nella predetta città dovevano necessariamente "cercare il permesso" e pagare una tangente alla cosca.

La sentenza, dopo l'ampia premessa, sul reato associativo si sofferma sui singoli fatti estorsivi attribuiti agli affiliati della cosca Gallico ed oggetto di contestazione specifica e, segnatamente:

-capo V):l'estorsione aggravata ai danni dei fratelli Campagna attribuita a Gallico Teresa; Gallico Rocco e Ciappina Antonino.

Secondo la Corte, il materiale probatorio analizzato conduceva all'affermazione della penale responsabilità di Gallico Teresa e Gallico Rocco desunte dalle dichiarazioni autoaccusatorie di Gallico Teresa che fornivano la prova piena in ordine al delitto di estorsione aggravata ai danni degli imprenditori boschivi Campagna Domenico Vincenzo e Campagna Antonino, impegnati in un lavoro di potatura di un uliveto, sito in Palmi contrada "Fego", di proprietà della famiglia Ambesi-Impiombato. Gallico Teresa aveva esercitato nei confronti *dei fratelli* Campagna una grave minaccia, implicita nell'evocare il nome dei Gallico come

famiglia mafiosa dominante sul territorio di Palmi: alla minaccia era seguita la richiesta, finalizzata al conseguimento di un profitto economico a danno della vittima, consistente nell'imporre la dazione del danaro e della legna tagliata.

Gallico Rocco, dal canto suo, aveva stabilito l'entità della tangente, nella sua duplice componente del denaro e della legna.

Diversamente non veniva ritenuta acquisita la prova della responsabilità di Ciappina Antonino rimanendo del tutto indefinito il ruolo dell'imputato in occasione dei contatti tra Gallico Antonino ed i Campagna ed in un contesto in cui il primo aveva svolto un ruolo di intercessione in favore degli imprenditori boschivi. Speculare il capo W) della rubrica in relazione al quale Surace Maria Carmela e Gallico Antonino venivano condannati per la ricettazione (in concorso con Gallico Maria Antonella e Gallico Lucia, giudicate separatamente) di una a quota dei proventi di quel delitto ("i soldi della legna")

L'intero nucleo familiare di Gallico Giuseppe era peraltro a conoscenza della provenienza delittuosa delle somme di denaro loro corrisposte periodicamente da Gallico Rocco (latitante), che accettava ed impiegava quale autentico reddito familiare. In relazione a tale vicenda, Campagna Domenico Vincenzo **(capo GGG)** e Campagna Antonino Giovanni **(HHH)** venivano ritenuti responsabili del delitto di favoreggiamento personale, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, a causa delle dichiarazioni reticenti rese, rispettivamente, il 9 giugno 2010 ed il 17 giugno 2010 al personale del Commissariato di Palmi.

-capi X), Y), Z) e AA): si tratta delle reiterate estorsioni aggravate compiute nei primi nove mesi del 2007 ai danni di Barbaro Oscar, titolare ed amministratore unico della "Barbaro Immobiliare s. r. l.", da svariati elementi del gruppo Gallico e, segnatamente, Gallico Giuseppe e il figlio Antonino per il capo X); Gallico Teresa e Gallico Rocco in ordine all'estorsione aggravata di cui al capo Y); Gallico Antonino e Costa Antonino in ordine al capo Z), Ciappina Antonino avuto riguardo al capo AA). Il materiale probatorio esaminato dalla corte assumeva piena prova in ordine al terzo degli episodi contestati a Gallico Giuseppe, quale mandante, e Gallico Antonino al capo X) della rubrica. Essa inoltre aveva piena valenza probatoria anche riguardo al secondo degli episodi contestati a Gallico Rocco e Gallico Teresa al capo Y) rubrica.

Ricordava la Corte che in relazione all'episodio di cui al medesimo capo Y) del 24 maggio 2007 (quello della somma impiegata per l'acquisto della Toyota Rav4 di Gallico Teresa), la donna aveva riscosso la tangente in quanto autorizzata a ciò dal fratello Gallico Rocco. Nella realtà, Barbaro Oscar pagava cospicue somme di denaro, quantificate solo nel 2007 in almeno 15.000,00 (dalla somma delle estorsioni accertate nel quantum, rimanendo indefinita la somma versata il 25 gennaio 2007 a Gallico Antonino e quella menzionata da Surace Maria Carmela e non contestata) versandoli a titolo di tangente ai Gallico, dei cui servigi tuttavia egli fruiva nella misura in cui, con il metodo della intimidazione mafiosa, questi si adoperavano per il recupero degli affitti, come affermato da Misale Gesule all'avv. Vincenzo Minasi, nel rivelargli che il Barbaro non avrebbe testimoniato contro Gallico Rocco poiché quest'ultimo lo aveva salvato dal fallimento adoperandosi per il recupero degli affitti.
Quanto alla ipotesi di cui al capo **AA)** inerente la contestazione di estorsione a carico di Ciappina Antonino, la Corte rilevava l'insufficienza delle prove raccolte con conseguente soluzione assolutoria dell'imputato.
In relazione a tali episodi estorsivi, Barbaro Oscar riportava condanna per favoreggiamento personale (**capo BBB**), a causa delle dichiarazioni reticenti rese il 9 giugno 2010 al personale del commissariato di Palmi, negando - quale persona informata sui fatti - di aver subito le estorsioni imposte dai Gallico, rendendo le dichiarazioni consacrate nel verbale del 9 giugno 2010, con piena integrazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della L.203/91 per aver voluto favorire, con le falsità dichiarate, non solo i soggetti strettamente incolpati ma l'intera associazione mafiosa.
-capo BB): estorsione aggravata in danno degli imprenditori Mattiani Giuseppe e Mattiani Pasquale, attribuita, tra gli odierni imputati, a Gallico Giuseppe, Gallico Teresa e Surace Maria Carmela e da essi consumata, in ipotesi d'accusa, con Gallico Lucia (giudicata separatamente) e di cui venivano dichiarati responsabili tutti gli imputati di questo giudizio.
Strettamente connesso al tema svolto con l'esame inerente la fattispecie estorsiva, era quello relativo all'imputazione di favoreggiamento personale aggravato dall'art.7 della L.203/91, contestato a Mattiani Pasquale **al capo BBB)** della rubrica, in ragione della mancata denuncia denuncia dell'estorsione e della condotta mendace, volta ad intralciare le indagini finalizzata pertanto non solo a favorire Gallico Teresa, ed i fratelli a nome dei quali la stessa aveva agito, ma l'intera consorteria.

Da qui il giudizio di colpevolezza di Mattiani Pasquale, aggravato ai sensi dell'art. 7 della L.203 del 1991.

-capi CC) e DD) : si tratta dell'estorsione aggravata ai ai danni dei fratelli Cedro di cui Gallico Rocco veniva ritenuto responsabile mentre per il capo DD) avente ad oggetto la tentata estorsione aggravata sempre ai danni dei fratelli Cedro ascritta a Gallico Giuseppe e Gallico Antonino, riteneva la la Corte che gli elementi acquisiti non consentivano di ritenere integrata la fattispecie contestata poiché non vi erano elementi sufficienti per ritenere che il progetto di cacciare il Cedro elaborato da GallicoAntonino di concerto con il padre Giuseppe fosse stato attuato in parte dai due.

-capo EE): estorsione aggravata ai danni di Galletta Letterio per il quale Gallico Antonino riportava condanna.

-capo FF): si tratta dell'estorsione estorsione continuata ed aggravata ai danni di Morgante Placido, titolare della Morgante Autoveicoli s. r. l., attribuita a Gallico Rocco in ordine alla quale Gallico Antonino e Surace Maria Carmela (in concorso con Gallico Italia Antonella giudicata separatamente) rispondono in questa sede di ricettazione continuata al capo GG) mentre Gallico Teresa di ricettazione aggravata al capo HH) e Morgante Filippo al capo II).

La Corte riteneva integrata la fattispecie estorsiva nonché i delitti di ricettazione ascritti a Gallico Antonino e Surace Maria Carmela, relativamente alla rata corrisposta da Morgante Placido tra aprile e maggio 2007 ed integrati i reati di ricettazione commessi da Gallico Teresa e Morgante Filippo.

Diversamente la Corte non riteneva che il materiale probatorio conducesse all'affermazione della consumazione dell'estorsione tentata ai anni del Morgante di cui al capo **JJ)** con assoluzione di Gallico Giuseppe, Gallico Rocco e Gallico Antonino.

capo **KK):** estorsione ai danni di Princi Fortunato proprietario del disco - pub *Caicco*, all'interno dell'hotel - ristorante – bar – lido *Ulivarella*, ubicato in località Tonnara di Palmi ascritta a Gallico Antonino per cui la Corte riteneva sussistente la responsabilità di Gallico Antonino.

Strettamente connessa era la posizione di Princi Fortunato (capo **KKK**), condannato per favoreggiamento aggravato per aver reso dichiarazioni mendaci il 17 giugno 2010 non denunciando l'estorsione subita e nel dichiarare la falsità, nella

consapevolezza così di intralciare accertamento del reato da parte degli inquirenti con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.7 della L.203/91 non essendovi elementi per affermare che con la sua condotta l'imputato avesse anche voluto favorire la consorteria.

-capo LL): estorsione aggravata ai danni di Caccamo Carmelo ascritta a Gallico Rocco e Gallico Antonino. La Corte riteneva che fosse integrata la materialità del delitto ascritto nei confronti di entrambi gli imputati, di cui il primo con il ruolo di mandante, ed il secondo con quello di esecutore.

-capo NN): tentata estorsione aggravata ai danni di Rossiello Massimiliano ascritta a Gallico Giuseppe, Gallico Antonino e Surace Maria Carmela con affermazione della penale responsabilità degli imputati per il reato loro in concorso ascritto.

-capo OO): tentata estorsione aggravata ai danni della A.M.G.C. ascritta a Gallico Rocco e Gallico Antonino, con affermazione di responsabilità di Gallico Antonino ed assoluzione di Gallico Rocco per non aver commesso il fatto.

La Corte si soffermava, poi, nell'analisi dei capi **PP), QQ) e SS)** inerenti la detenzione ed il porto illecito di armi ascritte a Gallico Antonino, Gallico Rocco e Ciappina Antonino, nonché Morgante Filippo mentre il capo **ZZ)** riguardava il reato inerente la detenzione di un arma da guerra ascritta a Galimi Pasquale.

Ultimo episodio oggetto di trattazione era quello di cui al capo **SS)**, concernente la detenzione illecita di una pistola da parte di Morgante Filippo.

Prima di affrontare la trattazione delle singole posizioni associative, la Corte affrontava l'esame della fattispecie di ricettazione dei proventi estorsivi contestata a Surace Maria Carmela **(WW)** in concorso con la cognata Iannino Giulia, moglie di Gallico Rocco e con le figlie Lucia ed Italia Antonella (giudicate separatamente) .

L'ampio materiale probatorio esaminato, ed in particolare gli innumerevoli brani dei colloqui ambientali analiticamente commentati, consentivano di affermare, senza tema di smentite, che i proventi dell'attività estorsiva a cui la consorteria dei Gallico era dedita stabilmente venivano destinati, da Rocco Gallico, al sostentamento dell'intero nucleo familiare e di parte degli associati.

Venivano poi esaminate le imputazioni di cui ai capi **TT)** e **UU)** concernenti, rispettivamente, le false dichiarazioni rese da Santaiti Gaetano Giuseppe rese ex art. 391-bis c.p.p. (condannato in separato procedimento) nonché quelle di Papasergi Giuseppe il 3 agosto 2006, finalizzate alla strumentale revisione della sentenza di

condanna n. 50/1992 pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria a carico di Gallico Giuseppe, condannato in via definitiva all'ergastolo per il triplice omicidio dei fratelli Merlino.

Le risultanze dei colloqui analiticamente esaminati dalla Corte dimostravano la partecipazione degli imputati Gallico Giuseppe, Gallico Teresa, Surace Maria Carmela e Gallico Domenico ai reati in rubrica e, nello specifico, Gallico Domenico era riconosciuto responsabile di aver compiuto l' attività necessaria all'acquisizione delle dichiarazioni false del Papasergi (insieme alla sorella Teresa), adoperandosi con Santaiti Saverio affinchè, attraverso le disposizioni da quest'ultimo impartite alle sorelle Graziella e Rosa Anna si ordinasse all'ex collaboratore Santaiti Gaetano di rendere le dichiarazioni. Surace Maria Carmela, aveva incontrato più volte le sorelle di Santaiti Gaetano per fornire loro la versione dei fatti che il collaboratore avrebbe dovuto dichiarare: aveva fatto pervenire al collaboratore un testo scritto contenente le medesime dichiarazioni elaborate da Gallico Giuseppe.

Gallico Teresa si era recata dagli avvocati per segnalare l'identità dei soggetti che di volta a volta i fratelli Gallico individuavano quali possibili testimoni, per rappresentare l'utilità dei fatti – nella versione falsa - di cui gli stessi potevano farsi narratori. Inoltre contattava le sorelle del collaboratore Santaiti per riferire di volta in volta le notizie utili al fratello Domenico, e viceversa.

Gallico Giuseppe: era l'ideatore del delitto, stabilendo il contenuto delle dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere il Santaiti ed il Mammoliti veicolando le dichiarazioni attraverso la moglie Surace Maria Carmela (ma anche la figlia Gallico Italia Antonella).

Integrata nei confronti di tutti gli imputati la circostanza aggravante contestata, atteso che la consorteria avrebbe tratto un vantaggio incontrovertibile dalla realizzazione del fine perseguito, che era quello della scarcerazione di Gallico Giuseppe per effetto della revisione del processo.

Il giudice di primo grado si soffermava poi sulle risultanze investigative dirette a documentare la collocazione della cosca Gallico nel panorama delle consorterie criminali della provincia reggina (pag. 2562) e cioè gli Alvaro di Sinopoli, i Maneuso di Limbadi, i Pesce di Rosarno, i Molè ed i Piromalli di Gioia Tauro, i Commisso ed i Costa di Siderno, i Santaiti di Seminara, la cosca Raso – *Albanese* – Gullace di Cittanova.

L'esame della Corte investiva quindi la posizione dei singoli imputati dei quali era ritenuta l'appartenenza alla cosca Gallico, e tra di essi, limitando l'indicazione a coloro la cui posizione è oggi al vaglio di questa Corte, Gallico Domenico e Gallico Giuseppe; Gallico Rocco; Gallico Teresa, Gallico Antonino; Surace Maria Carmela e Morgante Lucia Giuseppe; Ciappina Antonino; Morgante Filippo e Morgante Salvatore; Sciglitano Domenico; Sciglitano Carmelo e Sciglitano Vincenzo; Morabito Alfredo; Costa Antonino; Oliverio Vincenzo.

Galimi Vincenzo e Gramuglia Vincenzo, anch'essi al giudizio della Corte, venivano mandati assolti dalla contestazione associativa.

La motivazione della sentenza (pag. 3056) si dedicava all'esame delle circostanze aggravanti riferibili alla cosca Gallico ritenendone il carattere armato desunto dalla detenzione di armi in capo a più sodali (Gallico Rocco, Gallico Antonino, Ciappina Antonino, Morgante Filippo), dalla disponibilità di altre armi per cui era stata raggiunta la prova sull'identità del loro detentore (Galimi Pasquale) o meno (quelle "rinnovate" di cui al colloquio dei fratelli Ottinà del 16 gennaio 2007 a Carinola, ed in particolare i 5 mitra menzionati tra quelle di nuova fornitura alla consorteria Gallico; quelle nascoste sul limite del fondo posseduto da Cilona Giovanni, al confine con quello di Gallico Teresa, di cui al colloquio del 14 dicembre 2006 a Napoli Secondigliano), la pianificazione di delitti per i quali era necessario l'impiego delle armi (la spedizione punitiva nei confronti dell'aggressore di Sgrò Carmelo, al quale i due cugini, lo Sgrò e Gallico Antonino avrebbero dovuto tirare due colpi alle gambe mentre passavano su una moto, l'attentato ai danni di Rossiello Anselmo da fare eseguire al figlio dell'Orso, cioè a Costa Antonino), l'evocazione di episodi di impiego di armi con valorizzazione degli elementi attestanti la piena disponibilità di armi da parte del sodalizio criminale.

Nel corso della motivazione, la Corte (pag. 3058) si soffermava ad analizzare le emergenze processuali che hanno consentito di dimostrare che nel corso degli anni la cosca Gallico aveva investito parte dei proventi delle illecite attività del sodalizio nell'acquisto di un cospicuo compendio immobiliare, del valore di diversi milioni di euro. Gli immobili riconducibili alla cosca Gallico, secondo una tecnica collaudata, venivano intestati a compiacenti prestanome, al chiaro fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali (cfr. sub intestazioni *fittizie*).

Con riferimento al patrimonio immobiliare della cosca Gallico particolare rilevanza assumeva l'esito di un'attività di indagine acquisita agli atti del presente procedimento ex art. 430 c.p.p.

Si tratta della vicenda che, in data 30.11.2011, aveva portato all'arresto, fra gli altri, dell'Avvocato Vincenzo Minasi, di Misale Gesuele Vincenzo (marito dell'imputata Gallico Teresa), di Nasso Domenico (fidanzato di Gallico Italia Antonella). Nell'ambito della stessa attività veniva arrestato Gallico Carmelo (non imputato in questo procedimento) ed erano iscritti sul registro degli indagati e sottoposti a perquisizione gli Avvocati Cardone Francesco e Marafioti Giovanni.

Veniva, da ultimo, esaminata la vicenda coinvolgente la posizione di Caratozzolo Roberto (capo AAA), soggetto contiguo e vicino a personaggi appartenenti alla criminalità organizzata operanti in Scilla, imputato per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronto della Alpi. De. Co. srl. Per cui riportava condanna.

15. La Corte passava, poi, all'esame delle questioni civili ed alla disamina del trattamento sanzionatorio.

In conclusione, il giudice di primo grado determinava le pene, principali ed accessorie, disponeva il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili (comuni di Palmi, Seminara e Rosarno, provincia di Reggio Calabria e Regione Calabria), e provvedeva in ordine alle ulteriori statuizioni.

3. L'impugnazione del Pubblico Ministero.

Con l'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero veniva chiesta la riforma della sentenza di primo grado e la condanna di:

Bruzzise Antonio, previo riconoscimento, per il delitto di cui al capo N), dell'ipotesi di cui ai commi secondo (organizzatore) dell'art. 416 bis c.p., alla pena di anni ventitrè di reclusione;

Cilona Antonio, previo riconoscimento della responsabilità per i delitti di cui ai capi K) ed L) (ritenuta la continuazione fra gli stessi), alla pena finale dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di 12 mesi.

Galimi Vincenzo, previo riconoscimento della responsabilità per il delitto di cui al capo **VV**), chiedeva la condanna alla pena finale di anni sedici di reclusione;

Gallico Rocco, previa applicazione della pena prevista dai commi secondo e quarto dell'art. 416 bis c.p. (capo VV), concorrendo più circostanze ad effetto speciale, poteva operarsi un ulteriore aumento fino ad 1/3 ai sensi del IV comma dell'art. 63 c.p. La recidiva contestata a Gallico Rocco comportava – ai sensi dell'art. 99 comma quarto e quinto, un aumento obbligatorio nella misura della metà. Applicando l'aumento previsto per l'aggravante dell'associazione armata, (circostanza più grave) non era preclusa la possibilità di un ulteriore aumento di pena fino ad 1/3 per la recidiva reiterata ai sensi del IV comma dell'art. 63 c.p.

Il primo Giudice, riconoscendo a Gallico Rocco il ruolo di organizzatore, aveva operato il calcolo della pena base calibrandola su quella prevista dal primo comma dell'art. 416 bis c.p. (partecipe) e non su quella effettiva di organizzatore come affermato in sentenza e, pertanto, la pena minima da applicare era quella di anni tredici e mesi sei di reclusione (partendo da una pena prevista da anni dodici ad anni ventiquattro di reclusione). Osservava il P.M. che la pena base per Gallico Rocco doveva essere quantificata a partire da anni diciannove di reclusione aumentata ad anni ventidue e mesi sei di reclusione ex art. 63 quarto comma, ultima parte, per la recidiva reiterata contestando l'aumento per la continuazione in ordine ai singoli episodi estorsivi che, tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p. e della recidiva reiterata e specifica, doveva attestarsi ad anni uno e mesi sei per ciascuna estorsione. Il P.M. chiedeva la condanna di Gallico Rocco alla pena complessiva di anni trenta di reclusione così determinata: p.b. per il capo VV9: anni 22 e mesi 6 di reclusione aumentati ex art. 81 cpv per i delitti di cui ai capi V); Y); CC), FF), LL) di anni sette e mesi sei di reclusione.

Gramuglia Vincenzo, previo riconoscimento della responsabilità per il delitto di cui al capo T), alla pena finale di anni quattordici di reclusione.

Veniva chiesta l'applicazione -- a pena espiata – della misura di sicurezza della libertà vigilata pari ad anni tre nei confronti di Cilona Antonio; Galimi Vincenzo e Gramuglia Vincenzo.

Veniva chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e, in particolare:

- in relazione alla posizione di Galimi Vincenzo, l'escussione del teste Cilona Giuseppe;

-l'acquisizione ex art. 234 c.p.p. dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria il 13.11.2013 e l'acquisizione dei fotogrammi

estrapolati dalle video-riprese eseguite il 23.6.2007 nei pressi dell'hotel Arcobaleno di Mattiani Pasquale in occasione del matrimonio di Gallico Lucia.

4. I motivi di appello degli imputati.

Si tratta per lo più di atti di gravame, peraltro spesso pure successivamente implementati da motivi aggiunti, di notevole dimensione e complessità con i quali gli imputati hanno inteso contestare la stessa valenza dimostrativa assegnata in prime cure ai singoli dati di prova, spesso contestando la stessa lettura/interpretazione dei dialoghi reputati dalla Corte di Assise significativi della sussistenza e del loro specifico coinvolgimento nei fatti di reato contestati.

Ferma restando la necessità di offrire specifica risposta ad ogni specifica censura, gli stessi vengono qui riportati nel tentativo di offrirne una sintesi grafica riservando al merito la disamina specifica degli stessi.

1.Appello Barbaro Oscar (avv. Vladimir Solano e avv. Francesco Nizzari).

In via preliminare:

i difensori di Barbaro Oscar eccepiscono l'inutilizzabilità della conversazione del 10.7.2010 (progressivo 24 661 intercorsa tra Misale Giosuele e Minasi Vincenzo) e chiedono la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale avuto riguardo all'acquisizione del certificato storico del PRA relativo all'autovettura modello Fiat tg RC379154 al fine di dimostrare che la predetta autovettura appartenente a Surace Maria Carmela non era mai stata venduta né era nella titolarità della famiglia Barbaro.

Nel merito:

i difensori dell'appellante si dolgono del fatto che la sentenza impugnata riproponga in modo acritico la tesi accusatoria, utilizzando conversazioni intercettate tra Gallico Giuseppe ed il figlio Antonino solo in *malam partem*, senza indicare il criterio adottato per attribuire, di volta in volta, credibilità alle parole dei due conversanti. L'Avv. Nizzari, nell'atto di gravame, evidenzia l'erronea interpretazione delle trascrizioni, rilevando che non vi era la prova che il soggetto a cui faceva riferimento Antonino Gallico (1.2.2007) fosse realmente Barbaro Oscar.

D'altro canto, prosegue la difesa, le conversazioni sono caratterizzate da un'assoluta incertezza circa i protagonisti dei fatti estorsivi senza obliterare la circostanza che la Corte di Assise aveva confermato l'inattendibilità di Gallico Antonino .

Era emerso, infatti, che Barbaro Oscar non avesse mai avuto problemi di riscossione dei canoni di locazione se non per l'immobile ceduto in affitto a Condrò Matteo (La Spiga d'Oro) e a Gaetano Marelli .

Il presunto interessamento di Gallico Antonino per il recupero di denaro nell'interesse del Barbaro non era emerso da alcuna emergenza probatoria.

Né poteva darsi credito alle parole di Misale Gesule, che rappresentava – genericamente - che il Barbaro non avrebbe reso testimonianze contrarie a Gallico Rocco. Il colloquio intercettato era inutilizzabile perché captato nel corso di una conversazione difensiva tra il familiare di alcuni imputati detenuti ed il difensore di fiducia. In ogni caso, non era stato accertato che il Barbaro avesse problemi di recupero dei canoni di locazione né era emerso alcun interessamento di Gallico Rocco in tal senso. Prosegue la difesa evidenziando che si tratta di dichiarazioni totalmente etero accusatorie perché Misale Gesuele accusava Barbaro Oscar di un reato determinato (favoreggiamento della cosca Gallico) e, pertanto, la Corte di Assise avrebbe dovuto rinvenire riscontri verificabili circa l'attendibilità delle dichiarazioni. Nonostante le farneticazioni di Gallico Antonino e le millanterie di Misale Gesuele, emergeva la sola certezza che, per il recupero dei crediti vantati, il Barbaro aveva adito sempre le vie legali.

Anche a voler considerare che Barbaro Oscar avesse mentito, non era neppure ipotizzabile che egli lo avesse fatto con l'intenzione di favorire coloro che erano indiziati di aver consumato reati ai suoi danni.

In ogni caso la presunta condotta illecita del Barbaro sarebbe stata dettata dalla ricorrenza di un concreto ed innegabile stato di necessità al solo fine di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Concludevano le Difese chiedendo:

- l' assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto;

-in subordine, il riconoscimento dello stato di necessità ovvero della scriminante di cui all'art. 384 c.p.

-in estremo subordine la riduzione della pena inflitta previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e comunque il mantenimento della pena entro i limiti del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Appello Bruzzise Antonio, Bruzzise Carmelo, Bruzzise Vincenzo (avv. Eleonora Masseo).

Con distinti atti di appello proposti dall'Avv. Eleonora Masseo nell'interesse di Bruzzise Antonio, Bruzzise Carmelo e Bruzzise Vincenzo si deducono nel merito gravami di carattere generale comune a tutti gli imputati appellanti :

1. **Insussistenza percezione dei proventi estorsivi da parte dei Bruzzise; mancato accordo con Umberto Bellocco;**

I fatti oggetto dell'imputazione erano stati, sostanzialmente, travisati nella sentenza della Corte di Assise poiché, dal racconto di Giuseppe Bruzzise, i termini del preteso accordo tra Giuseppe Bruzzise e Umberto Bellocco potevano dirsi del tutto generici se non evanescenti. Il compare di Rosarno, infatti, si sarebbe limitato a ribadire astrattamente il principio della competenza di ciascuna cosca nel proprio territorio. Dal discorso di Giuseppe Bruzzise poteva desumersi che nell'agosto 2005 i lavori della A3 non interessavano ancora il territorio di Barritteri e il " compare" non avrebbe preso alcun impegno preciso. I Santaiti avevano un rapporto di amicizia con i Bruzzise. Del tutto particolare era il modo in cui questo preteso accordo era stato evocato nel colloquio del 5 gennaio 2007 allorquando Rocco Carbone, cognato di Giuseppe Bruzzise, aveva raccontato allo stesso che si sarebbe creata una situazione di confusione e di dubbio su quali fossero le reali intenzioni di Giuseppe Bruzzise, in relazione alla percezione di tali proventi. La risposta che il Carbone chiedeva al Bruzzise era quella di chiarire quale fosse la sua effettiva intenzione e tale tema ritornava insistentemente in più parti del colloquio. Ed era a quel punto che Giuseppe Bruzzise, nel tentativo di spiegarsi la contraddittorietà dei messaggi che erano pervenuti, riteneva che la risposta opposta a quella da lui mandata fosse stata la conseguenza del preteso accordo. Accordo che però lui stesso non aveva tenuto in considerazione quando aveva mandato una risposta negativa.

Dal contenuto del colloquio si desumeva, invece, che il nome dei Bruzzise costituiva una novità per gli interlocutori di Domenico Gaglioti, che pare sconoscessero quella famiglia. La risposta portata successivamente dagli emissari significava che loro avrebbero fatto riferimento al Gaglioti e costui avrebbe saputo come regolarsi, senza che fosse data alcuna specifica indicazione degli aventi diritto. Non era poi, possibile ritenere che la morte di Giovanni Bruzzise avrebbe determinato un'interruzione nella corresponsione delle elargizioni, perché, alla morte di questi, i lavori autostradali non avevano ancora interessato il territorio di Barritteri.

Il discorso del Carbone disegnava invece una situazione in cui vi era intervenuto il fatto nuovo della distribuzione di questi proventi, su cui non vi era una precedente prassi alla quale fare riferimento e per il quale si chiedeva di sapere quali fossero le intenzioni di Giuseppe Bruzzise. Tanto è vero che il Carbone, alla domanda del Bruzzise relativamente al tempo in cui avrebbero diviso le cosche di Seminara, rispondeva " un *mese, due mesi e mezzo fa*", indicando quindi un tempo recente.

Nel colloquio del 5/1/2007 uno dei temi dominanti era proprio il chiarimento che si attendeva della confusione che si era creata, chiarimento che, logicamente, avrebbe dovuto precedere qualsiasi eventuale elargizione di proventi, considerato anche che la risposta mandata da Giuseppe Bruzzise era stata quella negativa.

La sentenza aveva, quindi, travisato i fatti nel ritenere che Giuseppe Bruzzise avrebbe affermato che la sua famiglia percepiva il 50% dei proventi illeciti, perché Domenico Gaglioti avrebbe trattenuto la quota del 20%.

In realtà, Giuseppe Bruzzise apprendeva dal cognato Carbone che il Gaglioti avrebbe fatto sua sponte un progetto di distribuzione, nel quale avrebbe voluto riservare ai Bruzzise la quota del 70%.Ma si sarebbe trattato soltanto di una ipotesi, di "progetto divisionale", non di un fatto reale, come poteva desumersi dall'espressione *"se ci sono mille lire",con* cui si proponeva una ripartizione ideale. Neppure appare sostenibile l'interpretazione della sentenza relativamente alla frase 'pronunciata da Elena Sgrò, nel colloquio del 16/12/2006 a Voghera, a commento della morte di Domenico Gaglioti. La Sgrò aveva detto " *A dire il vero non mi sono dispiaciuta*", frase indubbiamente infelice, ma che sarebbe di ben ardua spiegazione se la stessa avesse effettivamente accettato da Gaglioti illeciti proventi.

La sentenza assume che la frase si spiegherebbe con il fatto che la donna - che sarebbe stata molto avida - avrebbe così pensato che avrebbe potuto conseguire anche il 20% che sarebbe stato trattenuto da Domenico Gaglioti. Non vi era, pertanto, alcun elemento nel colloquio del 5/1/2007, anzi ve ne erano di segno nettamente contrario, per affermare che, precedentemente allo stesso vi fossero state delle elargizioni in favore della famiglia Bruzzise. Neppure poteva affermarsi che la risposta negativa mandata da Giuseppe Bruzzise sarebbe stata la conseguenza dei fatti omicidiari che si erano verificati nel mese, di dicembre 2006 nel paese di Barritteri.

Perché la risposta negativa era stata portata dal Carbone proprio a Domenico Gaglioti ed era stato questi ad avere l'incontro con gli emissari da cui era derivato il dubbio sulle intenzioni del Bruzzise, fatti questi che, ovviamente, erano stati precedenti alla uccisione del Gaglioti.

E il tema della risposta, che necessariamente avrebbe dovuto precedere qualsiasi elargizione, ritornava ancora nel colloquio del 27/4/2007 a Sulmona, nel quale ancora affiorava la contraddittorietà dei messaggi e veniva ribadita la risposta negativa alla ricezione dei proventi illeciti. In questa situazione di equivoco e di confusione che si era creata si inseriva l'incontro di Elena Sgrò con Domenico Gaglioti che veniva riferito da Rocco Carbone a Giuseppe Bruzzise ,sempre nel colloquio del 5/1/2007. Il racconto di tale incontro fatto dal Carbone doveva leggersi, a parere della difesa, congiuntamente a quello che ne faceva la stessa Sgrò nel successivo colloquio del 12/1/2007. Giuseppe Bruzzise, proseguendo il discorso con il cognato, affermava di aver saputo dai familiari che *"quello"* si sarebbe recato dalla madre *"per portarle le cose"* e che la madre avrebbe risposto *"non ne voglio"*.

La figlia Elena , a questo punto, interveniva e affermava *"No, la nonna se li è presi""*

Ma il Carbone, senza dare peso alla affermazione della ragazza e, riallacciandosi all'argomento della risposta che la Sgrò avrebbe dato all'offerta, diceva *"No tua mamma ha detto si"*.

Il Carbone non intendeva affermare che la Sgrò si fosse presa "i *soldi* ", bensì che la risposta della stessa aveva contribuito creare incertezza e confusione su quale fosse l'intenzione del Bruzzise. Ma Giuseppe prontamente rispondeva " *Quando vengono vediamo gli ha potuto dire quella, non sapeva di cosa si trattava, non ha parlato con nessuno., quella che ne sa "(pag 22)* . Il fatto certo è che, come pure riconosce la sentenza, il Gaglioti in quell'incontro non aveva con sé alcuna *somma("vedete che ora..in questi giorni)* e tanto smentiva l'affermazione di Elena di una accettazione da parte della nonna.

D'altra parte, se effettivamente la Sgrò avesse accettato qualsiasi somma, il discorso del Carbone non si sarebbe concentrato sulla risposta che la Sgrò avrebbe dato, ma piuttosto sul l'accettazione da parte di questa.

Ma sarebbe stato del tutto impensabile che vi fosse stata una elargizione concreta senza che prima fosse stato chiarito quale era la risposta e nessuna valenza avrebbe potuto essere data ad una risposta della Sgrò, comunque interpretata,(né era stata

data), tanto è vero che il Carbone diceva al cognato *"Se io sono salito da te sono salito da te per sapere "*.

Il vero motivo dell'incontro del Gaglioti con la Sgrò emergeva però dal colloquio del 12/l/2007 (pag 181 perizia trascrittiva del colloquio) in cui interloquivano con Giuseppe Bruzzise la madre Elena Sgrò, la moglie Carmela Carbone e il figlio Giovanni Bruzzise.

La Sgrò, quando Giuseppe Bruzzise affermava che persone di spessore si erano recate a parlare con *Micu,* interveniva dicendo " *E ' vero me lo aveva detto Micu "*. E poiché il figlio si risentiva perché *Micu* non avrebbe dovuto parlare di questo con sua madre, la Sgrò soggiungeva " *me lo ha detto per altre cose, Micu. Per altre cose. Gli ho detto ...oramai quello che è stato è stato, di lasciarmi i figli in pace"*.

Su questa frase, che suscitava l'irritazione di Giuseppe Bruzzise, la Sgrò insisteva, affermando di aver fatto bene a rispondere così a *Micu* e che il figlio si sbagliava. E nel prosieguo del discorso, quando la Sgrò diceva "*sai cosa mi ha detto a casa, a casa nostra",* Giuseppe Bruzzise si incuriosiva e chiedeva alla madre per quale motivo *Micu* si fosse recato a casa loro. E qui la Sgrò rispondeva a monosillabi, quasi forzatamente. E' chiaro, come la stessa sentenza afferma, che il Gaglioti si era recato dalla Sgrò per tentare di avere un incontro con Antonio Bruzzise, figlio della Sgrò, come poteva desumersi dalla frase della stessa in cui diceva a *Micu* di lasciare i suoi figli in pace. Ma Antonio Bruzzise non voleva avere alcun contatto con il Gaglioti e si sottraeva alle richieste di incontro da parte di questi.

Aveva detto Rocco Carbone a Giuseppe Bruzzise, nel colloquio del 5/1/2007: "*Mio cognato l'ha mandato a chiamare tre volte che voleva parlare con lui, e tuo fratello tre volte ha dato appuntamento e tre volte non si è presentato! "(pag 34 perizia)*

Il medesimo fatto era raccontato anche da Giovanni Bruzzise nel colloquio del 10/12/2007 .La reticenza della Sgrò era dovuta al fatto che la stessa molto probabilmente sapeva che il mancato incontro tra Antonio e il Gaglioti non era stato determinato soltanto da una precisa volontà del figlio Antonio, che non voleva assolutamente incontrarlo.

Ma questo la Sgrò non lo voleva rendere palese a Giuseppe, che già aveva avuto modo di biasimare veementemente il fratello.

E la frase che, secondo Rocco Carbone, la stessa avrebbe pronunciato nel colloquio con *Micu " vabbene.... Quando vengono"* non era altro che un escamotage, una

risposta elusiva per sottrarsi alla insistente richiesta del Gaglioti. Perché sarebbe stata ben poco conciliabile con l'affermazione *"di lasciarmi i figli in pace"* con la volontà, e tanto più con l'accettazione della promessa di consegna di proventi illeciti. La decisa smentita che alcuna somma di denaro illecita fosse stata consegnata ad alcun componente della famiglia Bruzzise emergeva poi nelle ultime battute del colloquio del 12/1/2007, in cui vi era questo breve scambio di battute tra Giuseppe Bruzzise e Giovanni Bruzzise.

Ed è significativo che Giovanni Bruzzise chiamasse a testimone del fatto che *"che non glieli hanno dati"* proprio lo zio Rocco Carbone, interlocutore di Giuseppe Bruzzise nel colloquio del 5/1/2007.

Invero la sentenza afferma che la Sgrò non aveva ricevuto da Gaglioti *"la rata di dicembre"*, ma sostiene che la stessa avrebbe ricevuto tale pretesa rata da Matteo Gramuglia, dopo la morte del Gaglioti, avvenuta il 14 dicembre 2006. Affermava pure che la Sgrò non avrebbe avuto "il coraggio" di riferirlo al figlio Giuseppe nel colloquio del 12/1/2007.

L'interpretazione della sentenza non è affatto condivisibile per una serie di motivi. Anzitutto, dalla stessa lettura del passo del colloquio del 5/1/2007 da cui la sentenza ritiene di poter desumere che si faccia riferimento a Matteo Gramuglia, risulta che i colloquianti non si riferivano affatto a questi, bensì, per la continuità del discorso,- a Domenico Gaglioti. Ma il Gaglioti non avrebbe potuto consegnare alcunché perché, quando si era incontrato con la Sgrò, non ne aveva la disponibilità.

Il preteso intervento del Gramuglia dopo la morte del Gaglioti , non solo era completamente sguarnito di prova, ma appariva del tutto improbabile.

Il Gaglioti è stato ucciso il 14/12/2006 e la Sgrò il 16 dello stesso mese di dicembre, appena due giorni dopo l'omicidio Gaglioti,si trovava a Voghera, a colloquio con il figlio Vincenzo.

Si sarebbe poi trattenuta al Nord ininterrottamente sino al 18/2/2007, data in cui sarebbe tornata per qualche giorno in Calabria, come risulta dalle intercettazioni telefoniche sul suo cellulare. La stessa sequenza cronologica dei fatti dimostra come non vi sarebbe stato neppure il tempo materiale perché il Gramuglia potesse subentrare al Gaglioti. Completamente fantasiosa appariva l'ipotesi dell'intervento del "Compare" Parrello, che sarebbe stato il regista dell'operazione.

L'ipotesi del ricevimento di Elena Sgrò di una tranche dei proventi estorsivi appariva priva di reale consistenza.

Ma egualmente insostenibile era l'ulteriore assunto della motivazione della sentenza secondo il quale il rifiuto di Antonio Bruzzise di ogni provento illecito sarebbe stato solo temporaneo e strumentale ad una minore esposizione della famiglia. La contrarietà era invece assoluta e incondizionata ed emergeva in più punti degli atti processuali.

La frase di Antonio *"Soldi assolutissimamente no"*come riferiva Giovanni Bruzzise al padre Giuseppe(pag 163) esprimeva un rifiuto incondizionato e privo di limitazioni temporali e l' enfasi nell'uso dell'avverbio ne era chiaro indice.

Riduttivo e contrario al vero affermare che il rifiuto fosse solo una posizione strategica temporaneamente preordinata ad evitare contrapposizioni troppo accese.

Perché il rifiuto dei soldi. come si desumeva dall'intera frase che Giovanni Bruzzise riportava al padre *(soldi assolutissimamente no. perché poi bisogna figurare e noi non vogliamo prendere parte a nessuna cosa ")* era motivato dalla negazione di voler partecipare a qualsiasi affare di natura illecita .

La ragione che veniva esposta del rifiuto dei "soldi" era una precisa scelta di campo e non un accorgimento tattico di natura temporanea, perché contrastava radicalmente con il modo di essere e di operare delle associazioni mafiose. Ed era ben vero che la mancata partecipazione alla ripartizione dei proventi illeciti frustrava in maniera irreversibile qualsiasi ambizione e rivendicazione di predominio sul territorio .

Ma gli atti processuali smentivano che i Bruzzise avessero preso parte alla distribuzione delle "tangenti autostradali", che pure avrebbe dovuto costituire uno degli scopi perseguiti dalla contestata associazione.

Come non risultavano ingerenze illecite in attività economiche , né fatti di natura estorsiva e comunque tentativi di procurarsi profitti ingiusti.

Fatti che trovavano conferma anche nella assoluta mancanza di qualsiasi arricchimento patrimoniale da parte di alcun componente della famiglia Bruzzise.

2. mancato controllo del territorio da parte della famiglia Bruzzise;

Altro scopo della contestata associazione sarebbe stato quello di affermare il controllo egemonico sul territorio, anche mediante accordi con organizzazioni criminose e di sopprimere coloro che a tale controllo si opponevano. E' un fatto

certo che i Bruzzise non avevano posto in essere alcuna reazione ai fatti omicidiari che avevano colpito la loro famiglia e non li avevano neppure seriamente programmati. Il preteso controllo del territorio, che sarebbe stato indispensabile per almeno iniziare l'esecuzione dell'ambizioso programma delineato dalla contestazione, era contraddetto dal trasferimento al Nord di quasi tutti i componenti della famiglia. Vi era stato un vero e proprio esodo da Barritteri della famiglia Bruzzise. Giuseppe Bruzzise, alla fine, si rendeva conto che l'affermazione " *che noi ci siamo anche quando non ci siamo* " era una vuota espressione verbale se fosse mancata la presenza sul territorio dei congiunti e, soprattutto, se non si fosse creata una rete di alleanze e di appoggi.Tanto è vero che soggiungeva " *però bisogna fare questo discorso* " Martellante, in particolare nel colloquio del 12/1/2007, è per questo l'esortazione di Giuseppe *"di andare a parlare"*.

Ma non risulta che nessuno dei conversanti avesse seguito i consigli e le esortazioni di Giuseppe e avesse creato questa rete di alleanze che il detenuto sollecitava.

La pretesa alleanza con gli *Nuoli* veniva smentita proprio da Giuseppe Bruzzise nel colloquio del 19/1/2007.

Invero, in questo contesto, le preoccupazioni espresse dai Gallico di un accordo tra i Bruzzise e i Gioffrè per approfittare delle occasioni in cui Antonino Gallico si trovava a Seminara per ucciderlo, apparivano del tutto destituite di fondamento.

Era lo stesso presupposto di un accordo tra i Gioffrè e i Bruzzise che si rivelava insussistente. Neppure risultava che i colloquianti si fossero premurati di trovare un contatto con il "Compare" Parrello la cui vicinanza era molto probabilmente sopravvalutata da Giuseppe Bruzzise, che spesso coltivava illusioni legate al passato. Il preteso intervento del "Compare" su Matteo Gramuglia per portare i proventi estorsivi alla Sgrò era solo opera di fantasia ed erano solo congetture di Giuseppe Bruzzise che questi potesse adoperarsi in favore della sua famiglia.

Molte delle frasi, indubbiamente suggestive, che Giuseppe Bruzzise pronunciava, quali *"Noi sempre figuriamo là" " se qualcuno porta un fiore, lo porta a casa mia"* sono in effetti prive di reale consistenza, rivendicazione orgogliose disancorate da una realtà, che al detenuto spesso sfuggiva e si ostinava a presentare ai congiunti secondo una sua personalissima visione. E più volte, nel colloquio del 5/1/2007, il cognato Rocco Carbone tentava di contraddirlo e di fargli intendere che la sua percezione dei fatti era sbagliata.

3. Sulla causale della morte di Surace Antonio ed il mancato collegamento con la morte di Gaglioti Domenico.

I Bruzzise in queste vicende appaiono completamente soli , non coltivano progetti egemonici, emigrano al Nord dove svolgono attività lavorative oneste ed effettive. Se nella visione "totalizzante" di Giuseppe Bruzzise, i fatti omicidiari avvenuti a Barritteri nell'anno 2006 avrebbero avuto una unica matrice e causale, per gli altri fratelli Bruzzise, come poteva desumersi dai colloqui intercettati,l'omicidio di Antonio Surace rimaneva un fatto di difficile spiegazione, di cui appariva problematico individuare la possibile causale. Più volte Antonio Bruzzise ripeteva al riguardo *"E' strano, è strano il fatto di Nino "*. Carmelo Bruzzise , che era stato duramente colpito dalla morte del Surace, dato il rapporto di affinità, nella telefonata del 6/12/2006, in cui riceveva la notizia,appariva attonito e incapace di darsi una spiegazione del fatto.

Carmelo Bruzzise successivamente affacciava diverse ipotesi sulla causale della morte del cognato ma mai si affacciava nei discorsi dei conversanti un riferimento alla percezione di proventi illeciti che avrebbe comportato come vendetta trasversale l'omicidio di Antonio Surace. D'altra parte, se si individuava il mandato omicidiario nell'ordine di Giuseppe Gallico, nel colloquio del 30/11/2006, di eliminare i fratelli Bruzzise liberi e i cognati di quelli detenuti, neppure in tale colloquio vi era alcun riferimento a spartizioni di tangenti. La ragione del mandato era quella di un'azione "preventiva" per far terra bruciata attorno ai Bruzzise e dissuadere da ogni proposito di ritorsione per la morte del loro padre.

Giuseppe Gallico riteneva che i Bruzzise coltivassero propositi di vendetta a causa di una conversazione carceraria tra i fratelli Carmelo e Vincenzo Bruzzise che sarebbe stata percepita da tale Schirato nella Casa circondariale di Palmi, nell'agosto 2005. I due fratelli, parlando da due diversi cortili del carcere, mentre Schirato stazionava al piano superiore, avrebbero espresso tali propositi, indirizzandoli contro coloro che ritenevano autori della morte del padre. Non può non rilevarsi che, se questo colloquio vi fosse veramente stato, proprio per le modalità con cui sarebbe stato attuato, non avrebbe potuto essere altro che una manifestazione di dolore e di rabbia, uno sfogo nell'immediatezza della morte del padre. Non vi era alcuna matrice comune tra gli omicidi di Antonio Surace e Domenico Gaglioti, considerate anche la molteplicità di causali che astrattamente avrebbero potuto determinare quest'

ultimo fatto. Nessuna particolare vicinanza o contiguità poteva cogliersi tra i fratelli Carmelo, Vincenzo, Antonio Bruzzise, la loro madre Elena Sgrò e la famiglia Gaglioti. La sentenza, quindi, distoreeva il senso della frase della Sgrò a commento della morte del Gaglioti nel colloquio del 16/12/2006 a Voghera.

La condizione di timore per i Bruzzise si era già determinata per la morte del padre e dello zio e l'omicidio di Antonio Surace, che aveva connotazioni non facilmente decifrabili, aveva accentuato tale situazione di insicurezza. Il nome di Domenico Gaglioti non era mai stato indicato dai fratelli Bruzzise tra le persone a loro vicine che erano state uccise.

4. Sulla insussistenza della contestata associazione a delinquere di stampo mafioso.

I fratelli Giuseppe, Carmelo, Vincenzo e Antonio Bruzzise, unitamente al padre Giovanni, erano stati condannati dalla Corte di Palmi del 15.12.1994 (irrevocabile il 21.10.1996) per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Lo scenario degli anni successivi al 1994 non registrava alcuna presenza mafiosa dei Bruzzise nel territorio di Barritteri.

La sentenza emessa dal Gup di Reggio Calabria il 5 agosto 2003 (Tallone d'Achille) aveva certificato l'annientamento Condello, alleati con Bruzzise e la scomparsa dei Bruzzise dal panorama criminale della zona.

Il collaboratore Antonio Di Dieco aveva tentato maldestramente di inserire i Bruzzise negli accordi spartitori delle cosche per le tangenti autostradali ma le sue dichiarazioni sul punto erano state ritenute del tutto inattendibili dalla sentenza della Corte di Assise.Nessun accenno ai Bruzzise aveva fatto il testimone di giustizia Gaetano Saffioti, imprenditore della zona, che aveva dichiarato che, in occasione di un intervento di somma urgenza eseguito dalla sua impresa a Barritteri, intorno all'anno 2000, gli era pervenuta una richiesta estorsiva da parte di tale Artuso.

Per quanto riguarda il periodo che rileva (la data iniziale del tempus della commissione del reato indicata nella contestazione è il 2004 e la contestazione è "aperta"), non si registrano segni dell'esercizio della forza intimidatrice da parte dei Bruzzise nel territorio di Barritteri per il conseguimento degli scopi indicati nel capo di imputazione. Mancano i reati tipici dell'associazione mafiosa con i quali si manifesta la forza di intimidazione.

5. L'assenza di contestazioni inerenti fatti estorsivi riferibili alla famiglia Bruzzise.

Non emergevano fatti di prevaricazione o di violenze e minacce, di danneggiamenti, di ingerenze illecite in attività economiche o di controllo delle stesse.

La partecipazione della famiglia Bruzzise alla spartizione dei proventi estorsivi dei lavori di ammodernamento della A3, era smentita dall'assoluzione di Antonio Bruzzise dal reato di ricettazione (e da quella di Elena Sgrò nel giudizio di appello celebrato con il rito abbreviato). La sentenza impugnata afferma che i proventi estorsivi erano finiti in mani diverse da quelle dei Bruzzise e la presunzione che, in epoca antecedente alla contestazione di ricettazione, la famiglia Bruzzise avesse percepito proventi illeciti era mera supposizion. Nessuna altra delle forme di infiltrazione nei lavori autostradali delineate dal sistema Di Dieco era stata attuata dalla famiglia Bruzzise. La protezione e l'inserimento delle ditte amiche è una ipotesi che non trovava alcun riscontro in atti e sarebbe veramente eccessivo volerla affermare sulla base di un mero inciso di Diego Rao nel colloquio del 19/1/2007 a Regina Coeli. Non poteva desumersi un'ingerenza dei Bruzzise nelle imposizioni di manodopera, essendo del tutto insufficiente che Francesco Giovanni Bruzzise abbia lavorato come manovale, per qualche mese, nelle opere di cantierizzazione.

L'arricchimento patrimoniale e gli ingiusti profitti derivanti dalle ingerenze e dal controllo delle attività economiche sono completamente assenti nella famiglia Bruzzise. Il cosiddetto memoriale Ditto - Campagna tratteggia un tentativo che avrebbe posto in essere Giovanni Bruzzise (classe 1934) di acquisire il predominio mafioso a Barritteri, ma la intrinseca credibilità del documento, quantomeno per accertare il modo di conoscenza e le fonti delle notizie riportate, non è stato possibile verificarla.

Ma per quel che rileva, nel memoriale non si faceva menzione di nessuno degli attuali imputati della famiglia Bruzzise, se non per indicare il trasferimento al Nord dei figli Antonio e Francesco Giovanni dopo la morte del padre (come altro accenno è quello alla circostanza che Antonio, scarcerato dopo aver scontato la pena per la condanna dell'anno 1994, aveva iniziato insieme all'altro fratello a *"lavorare sodo"*, senza badare ad altro). Le pretese alleanze, che dovrebbero provare il "prestigio criminale" dell'associazione, non apparivano attuali ed erano - al massimo - reminescenze del lontano passato. L'esistenza di un'alleanza con gli *Ndoli* era negata dagli atti del processo, i Parrello erano solo evocati da *Giuseppe*

Bruzzise. ma in concreto assenti dalla scena processuale, e i pretesi legami con le cosche di Reggio Calabria erano soltanto conoscenze del circuito carcerario.
Il sistema delle alleanze era solo vagheggiato da Giuseppe Bruzzise.
I fatti omicidiari ipotizzati non avevano avuto alcuna attuazione e non vi era stata alcuna reazione dei Bruzzise agli omicidi patiti.
D'altra parte le decisioni prese all'interno del carcere perché assumano rilievo richiedono necessariamente che via sia un nucleo di consociati pronti ad eseguirle.
L' emigrazione da Baritteri da parte della maggior parte dei componenti della famiglia Bruzzise contrastava con le velleità di controllo del territorio. L'assenza di fatti ed elementi significativi di un predominio mafioso a Barritteri era stata pure rilevata dal Sovrintendente Orrico che aveva affermato che non era stata rilevata una pressione mafiosa dei Bruzzise nello stesso territorio.
Veniva rilevata l'assenza di una strumentalità della forza intimidatrice per il perseguimento degli scopi associativi e la mera intenzione di avvalersi di tale forza di intimidazione non era sufficiente ad integrare la figura delittuosa.

Bruzzise Carmelo.

Osserva la difesa che la pianificazione di omicidi nel colloquio del 27.4.2007 era solo solo "fittizia" e andava considerata come la manifestazione di preoccupazione da parte di un uomo che aveva visto cadere diversi familiari e temeva per la vita dei superstiti in libertà. La frase *"lasciate che esca io"* era solo un modo per invitare i familiari a non fare alcunché e ad allontanarsi dal territorio: la programmazione dei delitti non aveva avuto un minimo di concretezza; era da escludere e che volesse preparare alleanze. tanto è vero che nel colloquio del 27.1.2007 diceva: *"Ognuno per i fatti suoi"* e in quello del 27.4.2007 affermava di non aver bisogno di nulla e che "queste persone" non sono erano con lui; si esprimeva negativamente circa l'opportunità di ricevere la tangente relativa ai lavori dell'autostrada.
Le frasi bellicose del colloquio del 27 aprile 2007 erano solo l'espressione di uno stato di collera. di esasperazione misto al sentimento di fortissima preoccupazione. Carmelo Bruzzise era preoccupato per i suoi fratelli liberi ed i consigli dati erano tutti nell'ottica difensiva di stare attenti e di " non scendere" di non tornare a Barritteri, consigli che andavano nella direzione opposta a quella di reagire .
Aveva ricevuto la notizia che i fratelli erano ricercati per ucciderli e la comunicava al fratello Antonio nel colloquio del 31/3/2007.

Non vi era alcun interesse alla spartizione dei proventi estorsivi.

Nella frase del colloquio del 31/3/2007 *"Questi non hanno lavorato mai, hanno sempre avuto cattivi pensieri, poi là ci sono i loro cugini-gli hanno detto- qui ci siete voi e prendete voi, per altri cristiani non ce ne è "*, non vi era alcun riferimento ad una situazione specifica, ma si voleva dire genericamente che le persone *"che non hanno lavorato mai* "volevano spadroneggiare e assumere atteggiamenti prevaricatori..Nel medesimo contesto Carmelo faceva riferimento ad un contrasto che vi era stato *"venti, trenta anni addietro"*e che veniva fomentato "sino all'ultimo" da coloro *"che hanno sempre avuto cattivi pensieri"*, come se gli anni non fossero passati, le situazioni non fossero cambiate.

E' evidente la contrapposizione che Carmelo faceva tra *"quelli che non hanno lavorato mai"* e la propria famiglia , della quale avrebbe detto poco dopo" *noi abbiamo sempre lavorato, anche quando ci hanno arrestato lavoravamo, non è che non lavoravamo,* ", soggiungendo che all'epoca avevano altro modo di pensare *"un altro cervello"*, che non era più quello attuale. E aggiungerà poco dopo, nel passo che è stato sopra riportato, che i suoi fratelli avevano scelto di andarsene, lui stesso aveva provato la loro decisione di vivere e lavorare lontano da Barritteri e anche lui, se fosse stato libero, non sarebbe tornato. Carmelo in sostanza voleva dire che l'offensiva nei confronti dei suoi fratelli non aveva ragione d'essere, che nasceva soltanto *"dai cattivi pensieri"* di coloro che volevano portare *"sino all'ultimo* " le contrapposizioni di un tempo ormai lontano.La parte del colloquio del 27/4/2007 in cui viene narrato l'episodio di "Ciccio"conferma inequivocabilmente che i Bruzzise non riscuotevano le tangenti estorsive e che le stesse sarebbero finite in altre mani. Tutti i conversanti, Carmelo, Antonio, Vincenza Surace esprimevano in maniera convinta la loro contrarietà a tali illeciti proventi. Il comportamento di Carmela Carbone, che non aveva "cacciato" Ciccio, che le proponeva l'offerta, da casa sua solo per ragioni di formale cortesia (*"Guardate, io non vi caccio da casa mia solo perché non vi permetto di cacciarmi da casa mia..."*) riceveva l'approvazione di tutti i presenti. Ma la sentenza che, pur ritiene che effettivamente *"i soldi "* non siano stati percepiti dai Bruzzise, valorizza il comportamento di Carmelo Bruzzise che si opponeva all'invio di *"un'ambasciata "* a Ciccio, perché non facesse il loro nome nella riscossione dei proventi estorsivi .

Non vi era alcuna quota specificamente destinata ai Bruzzise, come poteva desumersi dall'incontro di Domenico Gaglioti con gli emissari di Rosarno, che giustificasse l'uso del loro nome per la riscossione.

In ogni caso, la spendita arbitraria del nome dei Bruzzise sarebbe stato un artificio, un inganno, che non avrebbe potuto reggere e che sarebbe stato presto smascherato. Solo con una certa dose di sprovvedutezza si sarebbe potuto pensare che un preteso prestigio criminale si potesse conservare con una situazione fittizia, non corrispondente a quella reale.

La circostanza indicata nella sentenza appariva largamente sopravvalutata.

In subordine, veniva chiesta l'esclusione per Carmelo Bruzzise dell'aggravante della qualità di capo. Non emergeva, in ogni caso, una funzione direttiva di Carmelo Bruzzise, né un preteso raccordo con il fratello Giuseppe , con il quale avrebbe dovuto agire all'unisono. Carmelo non sapeva nulla di pretesi accordi con il "compare di Rosarno"e apprendeva soltanto a posteriori di risposte portate tramite Rocco Carbone per conto del fratello Giuseppe. Non tentava, né sollecitava altri a farlo, di stringere alleanze, anzi rifuggiva da qualsiasi proposta di contatto.

Non elaborava strategie per la conquista del territorio ed aveva esortato ma anzi aveva esortato i fratelli a lavorare a trasferirsi , come anche il futuro genero.

Carmelo Bruzzise che non si dimostrava propenso a passare all'azione , né, tantomeno sollecitava il fratello a farlo e lo esortava alla prudenza.

Quanto all'allusione di altri che sarebbero potuti all'azione, che la sentenza identifica nei Gioffrè e nei Parrello, l'ipotesi appariva incoerente con quanto risulta dagli atti processuali, che registrano il disinteresse degli *'Ndoli* e anche dei Parrello.

Antonio Bruzzise non aveva , né avrebbe compiuto, alcun atto di ritorsione.

Le sollecitazioni di Carmelo Bruzzise perché Antonio Bruzzise si recasse a colloquio appariva più che altro dettata dal motivo di allentare la tensione tra i due fratelli. Appariva poi difficile configurare concretamente il rapporto di diarchia con il fratello Giuseppe nella guida della pretesa associazione,non essendovi sintonia fa gli stessi e, in ogni caso, mancanza di una comune strategia.

Bruzzise Vincenzo

Osserva la difesa che la sua posizione appare molto defilata.

Come componente della famiglia Bruzzise non poteva certamente *ignorare* le vicende che avevano coinvolto la famiglia.

Priva di rilevanza la circostanza (enucleata nel colloquio del 31.3.2007 a Sulmona) che anche Vincenzo Bruzzise era nel mirino degli avversari e che si sarebbe aspettata la sua scarcerazione per colpirlo.

Il solo fatto che fosse nel mirino delle famiglie avverse non dimostrava la partecipazione all'associazione: di fronte alla richiesta del fratello di procurare un'arma si dimostrava "*riluttante e incerto*".

Nella perversa logica della vendetta, infatti, basta l'appartenenza alla famiglia avversa, o anche un rapporto di contiguità, di amicizia per diventare un possibile bersaglio.Nel colloquio dei 30/11/2006, come anche in quelli successivi, Giuseppe Gallico ordinava di colpire tutti e due i fratelli Bruzzise liberi " *quello sano e quello malato* ", indicando così che avrebbe dovuto essere ucciso anche il fratello Giovanni Francesco, che,per la sua malattia, non era considerato una persona valida. La stessa perversa logica avrebbe determinato la morte di Antonio Surace.

Non poteva dedursi, come afferma la sentenza, che lo stesso rappresentava una minaccia per gli avversari.

Vincenzo Bruzzise, peraltro, e lo dice nel colloquio del 16/12/2006, pensava, una volta scarcerato, di andarsene il più lontano possibile da Barritteri.

Costante anche da parte sua è la raccomandazione nei confronti dei congiunti di allontanarsi da Barritteri e di evitare ogni occasione di pericolo. Nel colloquio del 30/1/2007 Vincenzo, che avrebbe dovuto parlare con altro detenuto perché questi a sua volta la comunicasse ad un fratello libero, portava una risposta negativa, accompagnata però dalla promessa del suo interlocutore che avrebbe provveduto quando sarebbe stato scarcerato.

L'argomento non veniva più ripreso nei successivi colloqui tra Antonio e Vincenzo. Se anche con l'espressione *""ferri corti"* si fossero volute indicare armi corte, l'episodio appare poco chiaro e rimangono molti punti dubbi.

Non si sa se effettivamente Vincenzo avesse parlato con il compagno di detenzione, data la perplessità che manifesta nel colloquio con il fratello, né, se lo avesse effettivamente fatto, quale attendibilità potesse avere la risposta riportata. Neppure è stato possibile individuare la persona che sarebbe stata contattata. Il fatto però appare in ogni caso insufficiente per poter integrare la partecipazione associativa.

Il contributo che Vincenzo avrebbe apportato agli scopi della pretesa associazione appare episodico e non consente di configurare un ruolo stabile e organico di Vincenzo all'interno della stessa.

La condotta che Vincenzo avrebbe tenuto, più che un contributo ai pretesi scopi associativi, sarebbe stata invece diretta esclusivamente nei confronti del fratello Antonio Bruzzise.

Il rapporto familiare e la preoccupazione per la incolumità del fratello avrebbero costituto le motivazioni della condotta di Vincenzo, senza che concorresse una specifica finalità associativa, se pur la stessa fosse stata presente in Antonio. Nulla di significativo emergeva nel colloquio del 21/4/2007 nel quale, poiché Antonio aveva manifestato l'intenzione di "scendere " a Barritteri, Vincenzo gli dice " *Se scendi là sotto ti arrestano " e "Occhi aperti almeno per questi dieci giorni, Va bene?"*

Il timore dell'arresto era del tutto generico e l'invito a stare particolarmente attento nei successivi dieci giorni era relativo al fatto che, poiché il fratello sarebbe tornato a Barritteri, era più esposto a pericoli. Nell'ultimo colloquio del 12/5/2007, al nipote Giovanni, che raccontava dei comportamenti tenuti da Salvatore Morgante dopo l'omicidio di Antonio Surace, Vincenzo rispondeva: "*Lasciate stare queste cose. State attenti, guardatevi*"..

Antonio Bruzzise.

Molto articolata e ricca di sfaccettature è la posizione processuale di Antonio Bruzzise, che la sentenza della Corte di Assise di Palmi ha ridimensionato rispetto alla ipotesi iniziale prospettata dalla Pubblica Accusa.

L'imputato è stato infatti assolto dal delitto di ricettazione aggravata (anche se con una motivazione invero ingiustificatamente"riduttiva") e, per quanto riguarda la contestazione del delitto ex art 416 bis c.p., è stata esclusa l'aggravante della qualità di organizzatore-reggente della contestata associazione .

La sentenza della Corte di Assise ritiene però Antonio Bruzzise partecipe, sia pure semplice, alla contestata associazione ed individua un suo preteso ruolo nell'essere colui che avrebbe dovuto raccogliere *"la pesante eredità del padre "* ed essere "l' *'esponente sul territorio della consorteria, in assenza dei fratelli detenuti "*. Altro ruolo che è riferito ad Antonio Bruzzise è quello della preparazione degli omicidi, che avrebbe comportato l'essere " *investito di un compito importante quale quello di eseguire gli omicidi di vendetta della cosca "*.

La difesa contesta gli assunti contenuti in sentenza ed evidenzia che Antonio Bruzzise era del tutto disinteressato alle dinamiche associative.

Se pure Antonio Bruzzise, suo malgrado, fosse stato ritenuto l'esponente di riferimento sul territorio della pretesa associazione, appaiva però evidente come egli si sia sottratto, in ogni modo a tale preteso ruolo e abbia disatteso e non dato alcun seguito "alle aspettative" che su di lui si sarebbero appuntate.

I tre colloqui intercettati presso la Casa circondariale di Roma -Regina Coeli del 5/1; 12/1; 19/1/2007 offrivano in tal senso indicazioni univoche e convergenti sul disinteresse di Antonio Bruzzise per le aspettative riposte su di lui.

Il rifiuto non era solo dei soldi ma di tutti gli affari e le ingerenze illecite, e la motivazione del rifiuto di quei soldi era quella di non voler partecipare a nessuna cosa di quel genere, come era ribadito con forza con quel *"lascia che " mi si impurrinu i soldi"*.

E l'inciso *"siccome noi le cose le dobbiamo fare per bene per i fatti nostri"* era solo un'aggiunta che non toglieva forza alla categorica negazione della partecipazione a contesti associativi illeciti. L'inerzia di Antonio Bruzzise era effettiva e il fratello Giuseppe comprendeva benissimo che alcun contributo il fratello Antonio voleva dare ai suoi progetti, che non vi era alcuna disponibilità da parte sua.

E la stessa sentenza dava atto della incomunicabilità che si era creata per un lungo periodo tra i due fratelli .al punto che Antonio, per diversi mesi, non si era più recato a fare colloquio con Giuseppe.

Dagli stessi sentimenti all'inizio del colloquio del 28/4/2007 a Voghera si lasciava trascinare quando, a proposito del sospetto che Domenico Sciglitano indossasse un giubbotto antiproiettile,diceva:" *e va beh. Non scappa no "e* , poco più sotto" *l'hai visto quel coso. Quello a metà li taglia!*Sono degli sfoghi d'ira, esternazioni di sentimenti di rivalsa, cui non corrispondeva alcuna seria ed effettiva preparazione dei fatti omicidiari. L'eventuale disponibilità di un'arma e l'assenza di reazione prolungata per numerosi anni smentiscono l'esistenza di seri propositi omicidiari e di una concreta preparazione delle azioni di ritorsione.

Al preteso ruolo di referente si era sempre sottratto, negandosi ad ogni "ambasciata" e ribadendo di non voler *"parlare con nessuno "*.

Da qui la richiesta di assoluzione di Bruzzise Antonio.

6. **Applicazione del vincolo della continuazione per Antonio Bruzzise; Giuseppe Bruzzise e Carmelo Bruzzise tra il reato di associazione mafiosa per il quale hanno riportato condanna con sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 25/1/1996 (irr. il 21.10.1996) ed il reato di associazione mafiosa contestato nel presente procedimento**

Con separato motivo, la difesa degli imputati chiedeva l' applicazione del vincolo della continuazione per Bruzzise Antonio, Carmelo Bruzzise e Antonio Bruzzise tra il reato di associazione mafiosa per i quali erano stati condannati con sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria il 25.1.1996 (in giudicato il 21.10.1996) ed il reato di associazione mafiosa contestato nel presente procedimento nonché l' esclusione della recidiva e contenimento dell'aumento nei minimi edittali.

Con ulteriore motivo subordinato, veniva richiesta l'applicazione della legge più favorevole in relazione al *tempus commissi* delicti (inizio dell'esecuzione anno 2004); i fatti erano stati commessi prima del 2008 per cui la sanzione da applicare era quella anteriore alla novella legislativa di cui al D.L. n. 32/08 .

Veniva invocata per Antonio Bruzzise l'assoluzione dal reato di cui all'art. 2 L. 895/67 aggravato dall'art. 7 L. 203/91 perché il fatto non sussiste o riqualificazione nella fattispecie di detenzione di arma comune da sparo con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91;

Per tutti gli appellanti veniva richiesta l'esclusione della contestata recidiva reiterata infraquinquennale con esclusione e/o riduzione dell'aumento ex art. 63 comma 4 c.p. nonché la riduzione della pena con applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e/o di equivalenza sulle contestate aggravanti e la riduzione dell'aumento per la continuazione.

Con l'atto contenente motivi aggiunti, proposto sempre dall'Avv. Eleonora Masseo il 30.9.2014 nell'interesse di Antonio Bruzzise, a seguito dell'appello proposto dal P.M. , veniva chiesto il rigetto del gravame della Procura e l'accoglimento dei motivi di appello.

Con l'atto contenente motivi aggiunti proposto dall'Avv. Eleonora Masseo in data 1.10.2014 nell'interesse di Carmelo Bruzzise e Vincenzo Bruzzise veniva reiterata- limitatamente alla contestazione ex art. 416 bis c.p.- la richiesta di applicazione della sanzione prevista prima del 2008, poiché le condotte si erano esaurite nel 2007.

3. Appello Bruzzise Carmelo, Bruzzise Elena, Bruzzise Giovanni, Bruzzise Giuseppe; Bruzzise Vincenzo; Cambareri Vincenzo; Carbone Carmela e Rao Diego(avv. Antonino Napoli).

Con unico atto di gravame, l'Avv. Napoli, in difesa dei suoi assistiti, affida le sue censure a 17 motivi:

1) Violazione art. 268 comma 3 e 271 c.p.p. ed art. 8 CEDU relativamente ai colloqui captata presso le Case Circondariali di Roma (Regina Coeli), Voghera e Sulmona tra i detenuti Bruzzise Giuseppe, Vincenzo e Carmelo ed i familiari.

Si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali dei colloqui carcerari, accompagnate da videoriprese di cui il Rit **n. 3/07 del 4.1.2007** ed il Rit DDA n. **62/07** emesso dalla Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Reggio Calabria il 9.1.2007.

Per quanto concerne il decreto n. 3/07 emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi, si eccepisce la mancata motivazione in ordine alla deroga di procedere ad intercettazione fuori dai previsti locali della Procura della Repubblica.

Nel decreto vi è una mera delega alla P.G. per l'esecuzione delle operazioni, senza alcuna motivazione in ordine alla inidoneità o insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica.

Da qui la dedotta inutilizzabilità di tutte le intercettazioni ambientali captate presso la Casa Circondariale di Regina Coeli.

In ordine al decreto n. **62/07** emesso dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria in data 9.1.2007, relativo ai colloqui carcerari a Sulmona e Voghera, si deduce la mancata c/o apparente motivazione in ordine alla inidoneità o insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura di Reggio Calabria atteso che sul punto il decreto del PM è totalmente silente.

Non appare, infatti, giustificabile la deroga solo in considerazione del fatto che "le apparecchiature tecniche" sarebbero dovute essere collocate in prossimità dei luoghi dove avvenivano le intercettazioni.

Al di là della mera captazione dei colloqui, la ripresa non impediva - in ogni caso- che la registrazione avvenisse presso la Procura della Repubblica .

Né poteva ritenersi sanato il detto vizio dalla circostanza che era stato richiamato per relationem nel decreto emesso dalla DDA di Reggio Calabria del 9.1.2007 quello emesso dal PM di Palmi in data 12.12.2006 n. 168/06. Tale decreto non spiegava le ragioni in forza delle quali la ditta che aveva noleggiato le attrezzature avrebbe avuto

difficoltà nel connettersi con la Procura Reggio Calabria in quanto il PM fa riferimento a considerazioni anticipate allo stesso per via breve ma sulle quali non è dato sapere nulla.

Inoltre, quel decreto che era quasi antecedente di un mese a quello della DDA si faceva ***"salva la verifica della possibilità di remotizzare efficientemente l'intercettazione presso gli impianti di Questo ufficio".***

Ma nemmeno su questo punto spiega nulla il decreto del 9.1.2007 non consentendo quindi alla difesa di poter comprendere sia le ragioni della deroga e sia se gli impedimenti originariamente segnalati fossero ancora sussistenti alla data del 9.1.2007. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sempre affermato che l'impedimento non può ritenersi una volta dichiarato sempre permanente, senza effettuare le opportune verifiche.

Da qui la richiesta di declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali come disposte presso le Case Circondariali di Regina Coeli, Voghera e Sulmona.

L'inutilizzabilità dei predetti decreti autorizzativi veniva valutata anche per la violazione dell'art. 8 della CEDU.La giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui l'interno di una Casa Circondariale non può mai essere considerato "domicilio" del detenuto, contrasta con quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo che, invece, assimila la sala colloqui ad un luogo di privata dimora (si veda la sentenza della corte CEDU del 20 dicembre 2005, caso Wisse V/ Francia). La Corte EDU, a differenza della Cassazione, ritiene che le conversazioni tenute in occasione di visite al carcere da parte dei familiari del detenuto possono essere ricomprese sotto il concetto di vita privata e di corrispondenza di cui all'art. 8 CEDU e, pertanto, affinchè si possa procedere ad intercettazione ambientale vi dev'essere il fondato motivo di ritenere che nel domicilio si stia svolgendo l'attività delittuosa.

Tale circostanza non emerge dai decreti che hanno disposto le intercettazioni presso le Case Circondariali di Regina Coeli, Voghera e Sulmona ed anche per tale ragione viene l'inutilizzabilità delle predette intercettazioni anche in relazione agli effetti diretti delle sentenze della Corte EDU sulla giurisdizione italiana che vincolano il giudice nazionale successivamente investito della stessa questione.

2.Il Giudice a quo ha ritenuto, nella sentenza impugnata, configurabile il reato di cui all'art. 416 bis c.p. senza motivare in ordine agli elementi essenziali, al metodo mafioso ed alla struttura associativa della cosca Bruzzise.

4.La sentenza di condanna è ancorata a dati incerti, idonei solo a sedare l'ansia di giustizia sommaria e, ben può dirsi, di giustizialismo, ma incapaci di reggere il vaglio critico dei successivi gradi di giudizio.

La difesa evidenzia che l'argomentazione che sorregge la sentenza di condanna degli appellanti è misera, infarcita di travisamenti di fatto, di lacune logiche e di numerose incoerenze.

Rileva la difesa che a pag. 767 della sentenza si era fatto riferimento a corrispondenza epistolare intercorsa tra Carbone Carmela e Bruzzise Giuseppe in data 22.12.2006. Il contenuto di tale lettera – inutilizzabile- è stata inopinatamente riportata in motivazione, in violazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (sentenza 28997/12) quasi a far ipotizzare la parziale redazione della motivazione della sentenza in epoca antecedente alla pronuncia delle SS.UU.

La Corte di merito aveva errato nella valutazione delle prove fornite dalla pubblica accusa arretrando la soglia di punibilità stabilita dalla giurisprudenza per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Le peculiarità di un'associazione a delinquere di stampo 'ndraghetistico sono costituite dal metodo utilizzato per il perseguimento dei fini sociali; metodo che assume rilevanza discriminante ai fini della configurazione del reato e diviene elemento qualificante nel rapporto con le altre fattispecie associative.

Lo stesso, nella costruzione della disposizione, è scandito dai tre concetti di *"intimidazione"*, *"assoggettamento"*, *"omertà"*, strettamente correlati tra loro a rendere il senso del potere mafioso, caratterizzato da un diffuso senso di impotenza da parte dei consociati di fronte a una entità, immanente e per lo più discreta, percepita come invincibile e, come tale, da non contrastare e da assecondare nelle sue pretese.La motivazione della sentenza impugnata non aveva motivato sul punto analizzando alcuni elementi probatori a discapito di altri.

Il semplice riferimento alle sentenze 4/94 della Corte di Assise di Palmi non appariva sufficiente a dimostrare l'attualità della cosca Bruzzise.

Il limite enunciato dalla difesa si rinveniva dall'esame dei reati fine che, o non erano riconducibili ai Bruzzise o erano rimasti del tutto indimostrati.

La riprova dell'assenza in capo ai Bruzzise dei vincoli di *"intimidazione"* e di *"assoggettamento"* sul territorio previsti, dall'art. 416 bis c.p., per la configurabilità

dell'associazione a delinquere di stampo mafioso emerge dalla circostanza che la ditta di autotrasporti dei Bruzzise non ha mai lavorato sull'autostrada neppure nella forma del subappalto.

Le intercettazioni di Regina Coeli, tra Giuseppe Bruzzise ed i familiari, quelle di Voghera, tra Vincenzo Bruzzise ed i familiari, e quelle di Sulmona tra Carmelo Bruzzise ed i familiari, sono probanti solo della preoccupazione dell'aggressione subita. In quelle di Giuseppe Bruzzise, in particolare, emergono delle lezioni di tattica di sopravvivenza verso i familiari, meno esperti e più esposti perché liberi.

Manca una vera influenza dei Bruzzise sul territorio di quel centro nei termini propri dell'influenza mafiosa se non una generica ed indimostrata frase ***"i cristiani conoscono a noi"***.

All'invito di Giuseppe Bruzzise di organizzarsi per rispondere alle aggressioni ricevute al fine di evitare ulteriori perdite viene **data un'adesione formale,** piena di rispetto, del primo figlio che acconsente, ma poi evita l'impegno.

Infatti, Giovanni Bruzzise, Diego Rao e Vincenzo Cambareri **danno un'adesione formale** alle richieste di Giuseppe Bruzzise ma poi si allontano da Barritteri senza alcun intento bellicoso. Nel procedimento, inoltre, non vengono attribuite ai Bruzzise cariche 'ndranghetistiche o la partecipazione a riunioni con altre cosche e l'abbandono del territorio smentisce la massima di esperienza secondo cui il mafioso di rango è legato alla sua terra.

3. Sull'accordo di Bruzzise Giuseppe con Umberto Bellocco. Il protocollo valutativo delle intercettazioni.

Rileva la difesa che le fonti di prova utilizzate per motivare la condanna degli appellanti sono costituite dalle intercettazioni captate, durante i colloqui con i familiari, nelle case di reclusione di Regina Coeli, Sulmona e Voghera ove erano detenuti Bruzzise Giuseppe, Bruzzise Carmelo e Bruzzise Vincenzo.

L'interpretazione dei colloqui in carcere avuti dai detenuti Giuseppe, Carmelo e Vincenzo Bruzzise con i loro interlocutori subisce un pregiudizio accusatorio che non tiene conto delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove medesime.

Infatti, si ritiene erroneamente in sentenza che Bruzzise Giuseppe, attraverso un escamotage, si sarebbe fatto trasferire presso il centro clinico di Regina Coeli per

incontrare *"altro referente di un'organizzazione criminale"* (non individuato) e, pertanto, tale colloquio acquistava un'importanza strategica.

La Corte di primo grado aveva mal interpretato il concetto espresso dal Bruzzise che, con l'occasione dell'intervento chirurgico, avrebbe potuto effettuare dei colloqui con i propri familiari a Roma, più facilmente raggiungibile da Mantova, anziché a Nuoro e non che avrebbe dovuto incontrarsi, per come ipotizzato dalla sola Corte (poiché neppure il P.M. o la P.G. hanno mai proposto una simile fantasiosa ricostruzione) con un referente, non individuato, di altra cosca.

In effetti, a conferma della predetta interpretazione, Giuseppe Bruzzise, presso il Carcere di Regina Coeli, durante il mese di gennaio 2007, nei giorni 5, 12 e 19, ha incontrato il cognato Carbone Rocco, i figli Giovanni, Elena e Domenico, i generi Cambareri Vincenzo e Rao Diego, la moglie Carbone Carmela e la madre Sgrò Elena. La sentenza impugnata ritiene sicuramente intervenuto l'accordo tra Umberto Bellocco e Giuseppe Bruzzise in merito alla partecipazione dei Bruzzise alla spartizione delle tangenti sulla A 3. Tale accordo è stato, tuttavia, smentito dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, nel rito abbreviato, che ha assolto Bellocco da tale contestazione. La sentenza, inoltre, crea un corto circuito logico-probatorio nel ritenere da un lato raggiunto l'accordo tra Bruzzise Giuseppe e Bellocco Umberto in carcere, il 14 agosto 2005, ribadito il 22 agosto 2005, con cui veniva riconosciuto il dominio su Barritteri ai Bruzzise e, quindi, la loro legittimazione a percepire la quota della tangente sull'ammodernamento dell'AS *("Gli accordi spartitori pertanto non erano stati raggiunti sul territorio ma proprio all'interno delle Case Circondariali, in occasione del contatti, nell'ambito del circuito penitenziario, tra i detenuti referenti delle più autorevoli organizzazioni criminali sui territori interessati dalla realizzazione dei lavori del V macrolotto della SA-RC"* (Pag. 680 sent. imp.) dall'altro che la riapertura della faida di Barritteri è avvenuta per la legittimazione alla quota della tangente sull'ammodernamento dell'A3.

Infatti, o la legittimazione sarebbe avvenuta dalle cosche rosarnesi delegate alla distribuzione ai Bruzzise, e, quindi, ogni disapprovazione proveniente dalle altre famiglie interessate avrebbe determinato una violazione degli accordi assunti tra tutte le cosche più importanti della 'ndrangheta che si sarebbero coalizzati, per come riferito anche da Di Dieco, contro i dissidenti ovvero la legittimazione ancora non vi era stata e sarebbe avvenuta in seguito alla vittoria di uno scontro armato.

Del predetto accordo tra Giuseppe Bruzzise ed Umberto Bellocco, inoltre, non vi è in atti alcun elemento di prova anzi è smentito dalla logica e dalla massime di esperienza poiché il diritto alla partecipazione ai proventi dell'estorsione per la costruzione del V macrolotto della A/3, in ragione della zona di operatività della cosca, non poteva essere stabilito solo ed esclusivamente con un accordo, intervenuto due anni prima, con Umberto Bellocco, atteso che è notorio come per procedere a dette spartizioni sono necessari incontri ripetuti tra i maggiori rappresentanti delle famiglie della malavita locale e non avrebbe potuto il solo Bellocco, seppur ritenuto ai vertici della 'ndrangheta, decidere per tutti o imporre la propria volontà a tutti. In merito al protocollo valutativo delle intercettazioni, soprattutto quelle ambientali, la Cassazione sostiene, con una massima ripresa anche dalla Corte di primo grado, che *"In definitiva, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione: tuttavia, la mancanza di tali caratteri non determina un'automatica trasformazione da prova a indizio, in quanto è il risultato della prova che diviene meno certo, con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti"* (Cass. 3 maggio 2006, n. 29350).

Relativamente al valore di confessione stragiudiziale delle conversazioni ambientali si osserva che nel presente procedimento si è ricorso alle intercettazioni come autonoma fonte di prova sulla base di un assioma secondo il quale esiste una relazione necessaria tra quanto viene detto dagli interlocutori e le condotte che gli stessi hanno concretamente posto in essere o sono in procinto di realizzare.

Sul punto, importanti studi di natura sociologica e psicologica dimostrano esattamente il contrario nel senso che non vi è una esatta correlazione tra ciò che viene detto, ciò cui si assente, ciò in cui di fatto si crede o, tantomeno, ciò per cui ci si impegna all'azione.

5. Il memoriale rinvenuto il 18 dicembre del 2006 presso l'abitazione dei coniugi Campagna Domenico e Ditto Maria.

La sentenza impugnata, nel capitolo VI relativo alla riapertura della faida, attribuisce una *"rilevante importanza"* al manoscritto rinvenuto il 18.12.2006 presso l'abitazione dei coniugi Ditto/Campagna.

Il memoriale era scritto con una grafia simile ad alcuni esposti anonimi pervenuti in epoca precedente al Commissariato di Palmi ed alla Caserma dei CC di Palmi.

Il testo del manoscritto è parzialmente danneggiato perché le sorelle Ditto Maria e Ditto Concetta, all'atto della perquisizione e scoperta di esso, avevano cercato di distruggerlo.Il memoriale avrebbe dovuto rimanere anonimo, tanto che nel momento in cui viene rinvenuto durante la perquisizione si cerca di distruggerlo, ed aveva lo scopo di indirizzare o condizionare l'indagine verso alcuni soggetti considerati rivali rispetto ai Ditto-Campagna che, a torto o a ragione, venivano considerati responsabili - diretti o indiretti - della morte del loro congiunto avvenuta il 20 settembre del 2006 tanto che nessuna responsabilità penale viene attribuita al defunto Ditto Carmelo o ai suoi familiari.

La Corte di Assise in sentenza ritiene, seguendo un condiviso orientamento giurisprudenziale che non può trattarsi di scritto anonimo poiché l'autore sarebbe stato individuato.

Rileva la difesa che, qualora l'autore dello scritto "anonimo" venga identificato dalla Polizia Giudiziaria delegata, la denunzia dovrà essere "trattata" dalla Procura della Repubblica come se si trattasse di una normale denunzia depositata da un soggetto privato e, quindi, si procederà al "passaggio" di modello disponendo l'iscrizione del fascicolo a modello 21 oppure modello 44 per il reato astrattamente configurabile. La grafia è simile a due scritti anonimi inviati il 07.11.2006 al Commissariato di Palmi ed ai Carabinieri di Palmi e un altro il successivo 28.11.2006 in cui si sostiene:

-che gli esecutori materiali dell'omicidio di Ditto Carmelo sarebbero stati Carmelo Santaiti e due suoi nipoti Carmine e Michele (figli di Vincenzo Santaiti e Teresa Garzo);

- viene evidenziato il movente passionale relativo alla rottura del fidanzamento tra Carmelo Ditto e Rosanna Santaiti, sorella di Carmelo Santaiti;

-viene descritta la fuga degli autori verso la residenza della famiglia Santaiti attraverso un terreno che separa i due luoghi.

-si fa riferimento ad una microspia che Santaiti Carmelo avrebbe fatto rimuovere dalla cappella di Ditto Carmelo incaricando a tale scopo Gaglioti Domenico (detto Micu i l'orbu");

-nell'esposto la famiglia Santaiti viene indicata come protagonista di varie attività criminali fra le quali le estorsioni a commercianti o imprese ed in particolare a quelle impegnate nei lavori della costruzione dell'A/3 Salerno Reggio Calabria.

Anche in questo caso, prosegue la difesa, vista l'identica grafia e l'individuazione dell'autore dello scritto anonimo, questo avrebbe dovuto essere trattato come una vera e propria denuncia.

La prova documentale, di cui è noto l'autore, avrebbe imposto al giudice di primo grado a valutare la sua attendibilità e le eventuali ragioni di rancore nei confronti degli accusati considerato che lo scritto anonimo non espone neppure alla contestazione del reato di calunnia.

Certamente vi erano ragioni di rancore verso i Santaiti e ve n'erano anche nei confronti dei Bruzzise ritenuti, a torto o a ragione, responsabili dell'omicidio del nonno di Ditto Carmelo Bagnato Carmelo, ucciso nella vecchia faida di Barritteri ma la valutazione di queste circostanze è stata omessa dalla Corte. Dopo aver riportato un brano del manoscritto Ditto- Campagna, la difesa evidenzia che se si accetta (fideisticamente) il contenuto del memoriale si deve concludere che:

a) i Bruzzise dopo la morte di Spannavento e Celi si sono trasferiti al Nord:
b) che non hanno partecipato alla spartizione delle tangenti;
c) che Micu i l'orbu era vicino ai Giofffrè ed aveva fatto pace con gli Sciglitano, Morgante e Gallico.

6. I rapporti tra Domenico Gaglioti (Micu i l'orbu) ed i Bruzzise: illogicità della circostanza che questi era soggetto notoriamente vicino alla predetta cosca di Barritteri per conto della quale riscuoteva la quota di spettanza delle estorsioni.

La Corte di Assise di Palmi aveva ritenuto provati i rapporti tra Gaglioti Domenico (detto Micu i l'orbu) ed i Bruzzise sulla base del memoriale Ditto e dalle intercettazioni ambientali captate a Regina Coeli.

Rileva la difesa che l'impostazione accusatoria secondo cui il Gaglioti sia stato ucciso a causa della sua vicinanza con i Bruzzise e per essersi adoperato per la consumazione dei reati fine dell'associazione di appartenenza non era stata accolta dalla stessa Corte di Assise di Palmi che ha assolto Gallico Giuseppe, Morgante

Lucia Giuseppa e Morgante Salvatore dai capi I) e J) relativi all'omicidio di Domenico Gaglioti.

Così come il capo di imputazione che vede Gaglioti Domenico schierato con i Bruzzise ed avversario degli Sciglitano tanto da essere stato l'autore, insieme al figlio Carmine, dell'omicidio di Sciglitano Vincenzo è smentita:

1) dal teste Maerì Vincenzo Gesuele che, escusso all'udienza del 14.02.2013, ha riferito che in occasione del suo matrimonio, avvenuto il 30.07.2006 - dopo cioè dell'omicidio di Bruzzise Giovanni detto Spannavento avvenuto il 14.08.2005 - *Mica i l'orbu* era tra gli invitati e seduto con Sciglitano Vincenzo, Sciglitano Antonio, Sciglitano Domenico e Panuccio Carmelo;

2) dall'intercettazione Casa Circondariale di Voghera - R.I.T. 62/07 del 16/12/2006 dalle ore 11:50:00 alle ore 13:50:00 (pag. 16 atto appello) nella parte in cui Elena Sgrò dichiarava di non essere dispiaciuta della morte dell'uomo;

3) dalle dichiarazioni di Zedda Osvaldo che ha riferito che quando Carmine Gaglioti si era recato al cantiere non aveva menzionato i Bruzzise;

4) dalle dichiaraioni del teste M.llo Siligatti che ha riferito che Carmine Gaglioti non aveva contatti con la famiglia dei Bruzzise.

7. Le intercettazioni di Regina Coeli tra Bruzzise Giuseppe e i familiari. Le posizioni di Bruzzise Elena, Cambareri Vincenzo, Bruzzise Giovanni e Rao Diego.

Bruzzise Elena

La difesa analizza singoli brani della la conversazione ambientale del 5 gennaio 2007 evidenziando che Giuseppe Bruzzise non aveva mandato alcuna ambasciata dal carcere; non sapeva chi era l'altra gente che cammina; l'espressione : quello è con noi significa che quello è contro di noi; dalle intercettazioni ambientali telefoniche disposte a carico di Matteo e Vincenzo Gramuglia non emergeva alcun contatto con i Bruzzise; Giuseppe Bruzzise aveva rifiutato le somme : che nessuno gli aveva riferito che le somme erano state accettate dalla madre; che il dato non era certo. Si formulano congetture su Matteo u Roccali e sull'omicidio di Gaglioti Domenico e, relativamente alla quota spettante alle famiglie di Seminara si assiste ad una circolarità della prova perché Giuseppe Bruzzise acquisisce il dato da Carbone Rocco e lo comunica al figlio ed al genero Rao Diego.

In definitiva, la mera conoscenza e trasmissione di informazioni attinenti alla cosca, da parte della donna in visita al padre, col relativo corredo di commenti e vantazioni,

non accompagnata da alcuna indicazione circa la disponibilità della stessa ad apportare un concreto contributo, anche minimo, alla vita dell'associazione per assicurarne continuità e operatività all'esterno doveva, necessariamente, portare all'assoluzione di Bruzzise Elena.

Cambareri Vincenzo

Rileva la difesa che nelle intercettazioni non vi è alcun riferimento ad un eventuale incontro del Cambareri con il " compare latitante" e la Corte, visionando il colloquio del 5 gennaio 2007 aveva omesso di valutare che il Cambareri era rimasto in disparte a giocare con la bambina partecipando a brevi battute.

Da qui la richiesta di assoluzione dell'imputato in mancanza di elementi idonei ad attestare il concreto contributo (anche minimo) alla vita dell'associazione per assicurarne continuità ed operatività all'esterno.

Giovanni Bruzzise.

Osserva la difesa che la sentenza (pag. 1704) non aveva tenuto conto dei passaggi del colloquio del 12 gennaio 2007 da cui emergeva l'estraneità di Giovanni Bruzzise ai fatti contestati (vedi pag. 27-28-29-30-31) .

Giovanni Bruzzise, infatti, delle esortazioni del padre non ne recepiva neppure una e, pertanto, decideva di rimanere a Mantova, a lavorare, di non ritornare a Barritteri e non incontrare nessuno dei presunti alleati.

A tal proposito si rileva che le intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Giovanni Bruzzise hanno dato esito negativo non essendo emerso alcun elemento rivelatore della sua appartenenza ad un contesto associativo.

Numerosi sono poi gli errori temporali in cui incorre in giudice di primo grado.

A pag. 674 si assume che Giovanni Bruzzise si sarebbe trasferito al Nord, a Curtatone, nel febbraio del 2008, dopo l'agguato a Rocco Carbone, quando, invece, si trovava al Nord fin dall'ottobre del 2005.

Infatti, dall'intercettazione del 12.01.2007 emerge che già si trovava al Nord a lavorare. Eccepisce la difesa che in sentenza Corte ha utilizzato per la motivazione, di volta in volta, la perizia, la trascrizione della P.G. o l'ascolto diretto (a mezzo di comuni strumenti di ascolto) non motivando sulle ragioni tecniche e giuridiche per le quali ha inteso discostarsi dalla trascrizione effettuata dai periti.

La individuazione del nipote in Giovanni Bruzzise, effettuato dalla Corte nelle pagg. 1448 e ss. in relazione all'intercettazione del 27.01.2007, è apodittica poiché non vi è

alcun elemento che possa far identificare ***"o niputi"*** in Giovanni Bruzzise. Certamente Giovanni Bruzzise era il nipote di Carmelo Bruzzise e della moglie Surace Vincenza ma è altrettanto certo che questi non era il solo il solo nipote avendo gli interlocutori molti altri nipoti a cui si sarebbero potuti riferire. Anche quando parlano di Diego Rao lo indicano come "niputi".

Così come nessuna certezza vi è che il riferimento, riportato a 1448 e ss. della sentenza, fatto nel colloquio del 27 gennaio 2007, presso la Casa Circondariale di Sulmona tra Bruzzise Carmelo e Surace Vincenza, sia alla cognata Carbone Carmela. Nessun accertamento è stato effettuato al fine di verificare se Enza avesse altra sorella. Tuttavia, nessun elemento autorizza a ritenere che il riferimento nella conversazione riportata a pag. 1450 della sentenza sia a Giovanni Bruzzise e a Carmela Carbone.

A pag. 1460 della sentenza la Corte ritiene che *"Giovanni Bruzzise riferiva al padre di avere avuto un incontro con lo zio Antonio subito dopo che era stato a colloquio con lui (il riferimento è al colloquio tra Bruzzise Giuseppe ed il figlio presso la Casa Circondariale di Nuora nel mese di dicembre 2006, quando ancora non era stata disposta l'intercettazione), in occasione del quale aveva cercato di convincerlo sulla necessità di rimanere sul territorio e di incontrarsi con coloro che avevano subito una perdita anche nel loro interesse in quanto l'ucciso "andava girando per loro"....."*.

Orbene, nel colloquio intercettato al carcere di Sulmona, il 31.03.2007, tra Carmelo Bruzzise e Antonio Bruzzise non emerge alcun incontro, successivo al colloquio carcerario di dicembre del 2006 in cui erano presenti entrambi, tra Giovanni ed Antonio Bruzzise.

Apodittico è altresì l'assunto, riportato a pag. 1466 della sentenza impugnata, che dall'intercettazione del 12.01.2007 emergano una pluralità di contatti tra Bruzzise Giovanni e gli alleati della omonima consorteria poiché non vi è alcun elemento che confermi tale interpretazione.

La sentenza è contraddittoria, ed incorre in un evidente errore di persona, nella parte in cui ritiene che Giovanni Bruzzise si sarebbe incontrato con i *"referenti delle consorterie alleate"* (pag. 1713 della sentenza impugnata) salvo affermare a pag. 1693 (in occasione del colloquio del 12.01.2007) che il contatto con il

"compare" l'avrebbe avuto Bruzzise Francesco, detto Gianni, fratello di Giuseppe e Carmelo e non Bruzzise Giovanni.

Emerge, inoltre, dalla trascrizione del colloquio del 12.01.2007 che Giovanni Bruzzise non era a conoscenza neppure di fatti rilevanti relativi alla presunta cosca Bruzzise.

Da qui la richiesta di assoluzione.

Rao Diego.

Ad avviso della Corte di Assise di Palmi, il colloquio in carcere del 19.01.2007, al cui l'imputato prendeva parte per essere andato in visita al suocero, costituisce la fonte di prova principale. In occasione di tale colloquio emergeva, ad avviso del giudice di primo grado, in maniera inequivoca il coinvolgimento, nelle questioni della consorteria criminale dei Bruzzise, di Rao Diego, che mostrava di essere a piena conoscenza dell'esistenza della organizzazione criminale facente capo al suocero, degli affari illeciti dalla stessa gestiti in quel conteso temporale e delle dinamiche in corso, anche nei rapporti tra e con le altre consorterie criminali esistenti sul territorio.

Osserva la difesa che nessun incontro emerge tra i ricorrenti ed i presunti alleati o gli uomini delle cosche di Rosarno né emergono contatti con il "compare" così come sollecitato da Giuseppe Bruzzise.

Nel colloquio, Giuseppe Bruzzise racconta al genero Diego Rao le possibili origini delle aggressioni subite dalla famiglia Bruzzise al fine di metterlo in guardia dai pericoli cui potrebbe incorrere. Fino al momento del colloqui Rao era ignaro dei fatti per come emerge da questo tratto dell'intercettazione ambientale del 19.01.2007.

Deduce il difensore che le dichiarazioni dei testi assunti in dibattimento erano confermate dalle produzioni documentali, soprattutto dalla certificazione del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Curtatone che certificano lo svolgimento di regolare attività lavorativa di Bruzzise Giovanni, Carbone Carmela, Rao Diego Cambareri Vincenzo, e Bruzzise Elena, che non erano stati interessati in attività di indagini solte da quei comandi, che non vi erano contatti con gli altri presunti affiliati e la circostanza che questi imputati non si erano rintanati ma svolgevano una vita regolare, diversa da quella ritenuta in sentenza, escludeva qualunque partecipazione associativa.

Tutti questi elementi, fatti emergere dalla difesa, dimostrano che nessun interesse vi era da parte di Giovanni Bruzzise, Diego Rao, Vincenzo Cambareri, Elena Bruzzise e Carmela Carbone alla percezione delle estorsioni per la costruzione del V macro lotto dell'Autostrada A3 o di vendicare la morte del nonno e dello zio paterno.

8. Il Compare: Parrello Candeloro.

Rileva la difesa che il riferimento al compare, identificato dall'accusa in Parrello Candeloro, era rimasta una mera ipotesi investigativa né si comprendeva per quale ragione gli interlocutori di Giuseppe Bruzzise si sarebbero dovutio rivolgere al latitante Parrello Candeloro quando all'epoca era libero il fratello Vincenzo Parrello.

Carbone Carmela.

Carbone Carmela aveva partecipato al colloquio del **12.01.2007** con il marito ed in quella occasione, per come è possibile verificare con la visione dell'intercettazione - in ossequio al principio che le donne dei Bruzzise non dovevano sapere niente e andavano tenute fuori, la stessa rimane lontana e parla con Sgrò Elena.

Carbone Carmela veniva attinta da mmisura cautelare nella successiva operazione " Cosa Mia 2" in seguito al colloquio intercettato presso la Casa Circondariale di Sulmona in data 27 aprile 2007, tra Carmelo Bruzzise e Surace Vincenza ntercettazione, che la vedeva protagonista, non è stata ritenuta gravemente indiziaria a carico della stessa tanto che nell'operazione Cosa Mia 1 non è stata attinta da ordinanza di custodia cautelare.

E' stata attinta dall'ordinanza di custodia cautelare nella successiva Operazione Cosa Mia 2, in seguito al colloquio intercettato, presso la Casa Circondariale di Sulmona il 27.04.2007, tra il Carmelo Bruzzise e la moglie Surace Vincenza in cui la stessa è terza conversata. Secondo la difesa, tale colloquio non poteva essere valorizzato senza che fossero individuati riscontri individualizzanti, ad esempio in relazione al presunto incontro con Cutrì Francesco e al rifiuto a ricevere da costui il denaro, che invece il marito aveva accettato: per altro tale comportamento se si fosse verificato sarebbe la dimostrazione della sua non intraneità.

Da qui la richiesta di assoluzione.

Bruzzise Vincenzo

Dai colloqui intercettati emerge una complicata situazione familiare dovuta a dissapori esistenti tra la famiglia di Giuseppe Bruzzise e gli altri familiari.

La difesa riporta la conversazione intercorsa a Voghera tra Bruzzise Vincenzo e la sorella Maria del 30 dicembre 2006 relativamente alla presunta attività finalizzata a procurare armi al sodalizio. Osserva il difensore che non emergeva alcuna attività concreta salvo che una mera richiesta.

Dall'intercettazione del 13 gennaio 2007 intercorsa tra Bruzzise Vincenzo, Bruzzise Antonio e Sgrò Elena non emergeva se la richiesta di Antonio avesse avuto seguito o raggiunto il destinatario. Nella relazione di consulenza della difesa non veniva trascritto " il bambolo" e venivano affrontati i contrasti tra Giovanni Bruzzise e la madre.

Giuseppe Bruzzise e Carmelo Bruzzise.

Rileva la difesa che, nella sentenza impugnata, la configurabilità della 'ndrina Bruzzise, ovvero la partecipazione all'associazione delittuosa, ha avuto una dimensione meramente intellettuale di una proposta di reazione ad un'aggressione subita. Per come emerge dalle intercettazioni ambientali gli appellanti sono stati sanzionati per comportamenti innocui o meri propositi criminosi non sfociati in una effettiva messa in pericolo del bene protetto.

La voglia di reagire da parte di Giuseppe Bruzzise e Carmelo Bruzzise, agli omicidi del padre Giovanni Bruzzise, dello zio Vincenzo Celi e del cognato di Carmelo Bruzzise, Antonino Surace, è comprensibile se si tiene conto della cultura e del dolore che quelle morti avevano provocato nei detenuti i quali si sentivano incapaci di tutelare i propri cari e terrorizzati che altri familiari potessero fare la stessa fine.

La voglia di vendetta di Giuseppe e Carmelo Bruzzise potevano avere una refluenza comportamentale perché il detenuto che, a causa del proprio status, è incapace di sedare il proprio senso di frustrazione che al più può essere rimesso a terzi, ove questi accettassero il mandato.

Da qui era nata una forma di megalomania del detenuto verso i propri familiari che si traduce nella frase pronunciata da Giuseppe Bruzzise nel colloquio del 05.01.2007, seppur in occasione della trattazione di argomenti diversi rispetto agli omicidi subiti, *"Ma ora siete diventati in questa maniera? Come i ragazzini? Pure lei può dire io non posso fare niente, certo che i cristiani approfittano che vedono questi molliatine qua..oh Gesù Cristo come mi ha condannato a me qua dentro quella disgraziata*

indegna..che vedevo io se passavano manco gli uccelli passavano nella roba mia..gli uccelli degli altri non dovevano passare..ma come posso stare in questa maniera? Questa è galera che si può fare?"

L'art. 416 bis c.p. prevede una nozione giuridica, generale ed astratta, di associazione di tipo mafioso in senso lato, tale da comprendere al suo interno qualsiasi fenomeno gangsteristico-imprenditoriale comunque localmente denominato.La nozione formulata è probabilmente incapace di coprire tutte le possibili manifestazioni di criminalità organizzata, esistendo settori di quest'ultima che non presentano le caratteristiche previste dal suddetto terzo comma.Tuttavia, l'affermarsi di una prospettiva che coglie un rapporto di specialità tra art.416 e art.416 bis consente di delineare una ragionevole progressione di tutela.Mentre l'art.416 bis verrebbe a coprire un'area che - anche se non coincidente con i modelli di mafia e camorra perché dilatabile attraverso il suo ultimo comma -sarebbe contrassegnata da organizzazioni omogenee nello sfruttamento del metodo mafioso descritto dal terzo comma, l'art. 416, in quanto norma non univocamente riferibile alla criminalità organizzata, ma "polarizzabile in quella direzione", sarebbe deputato a reprimere quei sodalizi criminali che sfuggono agli elementi definitori dell'art.416bis. D'altra parte, si sottolinea che gli aspetti più inquietanti della mafia non sono quelli tradizionali che il legislatore ha indicato (intimidazione, assoggettamento ed omertà), ma i complessi rapporti con i pubblici poteri nonché la creazione di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, attiva in ogni settore economico.

Orbene, per i Giuseppe Bruzzise e Carmelo Bruzzise, considerati i capi promotori, ed a fortiori per gli altri partecipi, non vi sono rapporti con i pubblici poteri, non vi è la creazione di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale e, infine, non si evidenziano i caratteri di intimidazione, assoggettamento ed omertà.

Relativamente al contenuto dei dialoghi in carcere, intercettati , si evidenzia che nessun atto è stato compiuto, valutato nella sua oggettività e nel contesto in cui è inserito, e, pertanto, non si può considerare raggiunta l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito.

Giuseppe Bruzzise nel corso dei colloqui del 5.12 e 19.01.2007 ha dimostrato di non sapere nemmeno chi era preposto alla divisione dei soldi né ha fatto riferimento ad un qualche percentuale spettante alla sua famiglia.

Nessuna conferma vi è dell'accordo tra Giuseppe Bruzzise e Umberto Belloceo. assolto per la contestazione nel presente procedimento in appello nel rito abbreviato, ed appare illogica la circostanza che il primo abbia mentito al secondo sui reali rapporti con i Santaiti come ciò se Umberto Belloceo non potesse accertarlo in altro modo. Così come non vi sono elementi che confermino che i Bruzzise abbiano ricevuto i proventi estorsivi relativi ai lavori di ammodernamento dell'A3.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che: *"non è sufficiente che l'associazione abbia programmato di avvalersi della propria forza intimidatrice, ma è necessario che di essa si sia giovata in concreto (* Cass. Pen. Sez. VI 31.1.1996 n. 7627; Cass. Pen. Sez. VI 27.10.2000 sent. n. 13200).L'ipotesi che Giuseppe Bruzzise e Carmelo Bruzzise, attraverso l'invio di messaggi tramite i propri familiari riuscissero a gestire ancora gli interessi della cosca, ormai da anni non più operante, è smentita dalle stesse intercettazioni da cui emerge che Antonio Bruzzise, Giovanni Bruzzise, Francesco - detto Gianni - Bruzzise e gli altri non avevano alcuna intenzione di portare avanti uno scontro armato e men che menopretendere la consegna delle quote delle estorsioni per la costruzione del V macrolotto della A/3.

Nello specifico, i colloqui di Carmelo Bruzzise, soprattutto con il fratello Antonio, non sono indicativi di alcun mandato ad agire tanto che nessuna reazione si è mai abbozzata.

Dalle intercettazioni del 31 marzo e 27 aprile 2007 emerge il timore che i propri familiari potessero essere ancora oggetto di attentati da parte dei Gallico-Morgante-Sciglitano. Il detenuto non organizza alcunché, perché non hanno carattere di concretezza e di attualità gli ostentati e contraddittori propositi, meramente esternati nel colloquio del 27/4/2007.

Carmelo Bruzzise nel colloquio intercettato il 27/4/2007 parla sotto la spinta della concitazione emotiva dettata dall'ira e dal dolore della morte del cognato Antonio Surace.Anche in questo caso vengono formulate delle ipotesi, diverse tra i due fratelli (Antonio presume che la morte di Surace fosse da addebitare a problemi di vicinato mentre Carmelo per le mire espansionistiche dei Gallico per tramite dei Morgante-Sciglitano), e Carmelo invita Antonio a reagire anche se, nonostante questa ulteriore sollecitazione, nessuno compie alcuna vendetta ma si preferisce il trasferimento al Nord.

Dopo aver riportato l'intercettazione del 27 aprile 2007, la difesa evidenzia che he Carmelo Bruzzise non ha mai voluto partecipare alla distribuzione delle somme percepite a titolo di estorsione sull'ammodernamento dell'A/3, che era preoccupato per il pericolo di vita che poteva correre Vincenzo Condro (il genero) nonostante fosse una persona perbene e quindi senza una reale ragione di temere alcunché e, pertanto, esortava i congiunti a convincerlo a trasferirsi al Nord e che l'esortazione di Giuseppe Bruzzise, fatta in occasione del colloquio con il fratello Francesco, era quella di stare attenti.

Non poteva dirsi condivisibile, né confermato da altri elementi probatori, l'interpretazione fornita dalla Corte di Assise al colloquio, e quindi alle reali intenzioni di Carmelo Bruzzise, secondo cui da un lato confermava ai congiunti di non voler partecipare alla divisione delle somme distribuite dai rosarnesi mentre, dall'altro, riteneva che per non essere squalificati bisognava percepirle.

Orbene, dai colloqui intercettati non solo emerge il disinteressa dell'appellante ma anche che era ignaro di quanto stesse accadendo in quel periodo a Barritteri. A pag. 1830 della sentenza impugnata si motiva l'assoluzione di Antonio Bruzzise, relativamente alla contestazione di ricettazione di proventi estorsivi indicata al capo P) della rubrica, ritenendo che lo stesso *"non abbia preso parte alla condotta contestata al capo o) della rubrica, consumata nei mesi di dicembre e gennaio 2007"*. Ritiene la Corte che *"da quanto illustrato nel paragrafo relativo al colloquio del 27 aprile 2007 (richiamato ripetutamente nel trattare le posizioni di Carbone Carmela, di Surace Vincenzo, di Bruzzise Carmelo, di Gaglioti Carmina e di Cutrì Francesco) la riscossione della quota dei proventi estorsivi destinata alle consorterie di Barritteri avveniva con cadenza mensile"*. A pag. 1834 della sentenza la Corte di Assise ritiene che *"Il brano del colloquio del 5 gennaio appena trascritto rappresenta la prova in merito alla consumazione della ricettazione da parte della Sgrò Elena, in epoca non ben precisata compresa tra il 14 dicembre 2006 ed il 5 gennaio 2007, per avere la stessa incassato la quota di spettanza dei Bruzzise dei proventi estorsivi relativi ai lavori di ammodernamento dell'A3"*. Orbene, dalle intercettazioni non emerge, invece, che i Bruzzise abbiano percepito delle somme ed il quantum, tanto che i presunti capi-cosca, Giuseppe e Carmelo, non ne erano al corrente.

Sul punto l'assoluzione di Sgrò Elena, da parte nel giudizio abbreviato da parte della Corte di Appello, da tutte le accuse smentisce la ricostruzione della Corte d'Assise nella sentenza impugnata.

Si assume, invece, in sentenza, pag. 1859 ss., che i Bruzzise pur non prendendo parte all'estorsione, di cui comunque erano consapevoli, sarebbero responsabili della ricettazione delle somme, non avendo posto in essere alcuna minaccia, dell'importo delle quali non vi è alcuna indicazione neppure del presunto numero di tranches che avrebbero percepito né, ancora, vi è alcuna certezza in ordine al soggetto che avrebbe ricevuto, per conto dei Bruzzise, le somme ed a chi le avrebbero successivamente consegnate.

Anche i contatti con altre cosche appaiono generiche e non fondate su elementi che possano assurgere ad indizi.

Non emergono rapporti con i Gioffrè di Seminara o con le cosche di Reggio Calabria né con i Parrello. Così come dalla lettura dei capi di imputazione emerge un'assoluta incertezza sui soggetti che per conto dei Bruzzise avrebbero dovuto ricevere le somme di denaro da consegnare a questi ultimi: Gaglioti Domenico, Gaglioti Carmine, Cutri Domenico, Gramuglia Matteo, Gaglioti Rocco Salvatore.

Non si comprendono neppure i vari passaggi del denaro tra le cosche rosarnesi ed i predetti personaggi prima di arrivare nelle mani dei Bruzzise. Semplici saluti tra detenuti o ex detenuti sono stati elevati, in sentenza, a manifestazione di disponibilità ad assumere un ruolo attivo nell'azione di vendetta senza alcuna specifica ragione. Se è vero l'assunto che un fatto è compreso quando, chi lo ha capito, è in grado di spiegarlo, ne deriva che la Corte di Assise, nella spiegazione proposta nella motivazione, avrebbe dovuto essere in grado di dimostrare in modo adeguato quattro aspetti:

a) di aver compreso ciò che le parti, pubblica e privata, hanno cercato di argomentare;

b) di aver considerato tutto il materiale probatorio espresso nel processo dai mezzi di prova e dai mezzi di ricerca della prova, anche nelle difformi letture date dalle parti;

c) di aver scelto, tra le diverse alternative proposte, quella dotata di maggior credibilità sotto il profilo dello stretto diritto e della logica, e della maggior resistenza agli eventuali successivi controlli di merito e/o di diritto;

d) di esprimere, innanzitutto, soltanto i convincimenti propri dell'intero collegio deliberante.

Evidenzia la difesa che, relativamente agli appellanti il giudice di primo grado ha omesso di considerare tutto il materiale probatorio né ha inteso confrontarsi con la diversa, e maggiormente credibile sotto il profilo logico-giuridico, lettura fornita dalla difesa tanto che nessuna risposta vi è stata alle critiche formulate alla ricostruzione accusatoria sia nell'arringa difensiva che nella memoria depositata.

12. Esclusione dell'aggravante prevista dal IV comma dell'art. 416 bis c.p.

In via subordinata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis c.p. relativamente alla cosca Bruzzise.

La circostanza ha natura oggettiva ed è dunque necessario che il partecipe ne sia consapevole o la ignori per colpa.

In particolare, la circostanza di cui al comma 4 - come chiarisce il comma 5 - si fonda sulla mera disponibilità di armi o materie esplodenti da parte di uno o più tra gli associati solo laddove essa sia finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'associazione, ciò che impone uno specifico accertamento processuale. La natura strumentale di tale disponibilità induce a richiedere un'adeguatezza minima nel numero o nella attitudine offensiva delle armi stesse. Orbene, nel caso in esame, a carico degli appellanti non sono state rinvenute armi ed il riferimento all'interpretazione delle intercettazioni ambientali non appare sufficiente a giustificare l'aggravante de quo poiché trattasi di un linguaggio criptico la cui intellegibilità necessita di elementi di conferma. L'arma rinvenuta ad Antonio Costantino non può ritenersi finalizzata al conseguimento degli obiettivi della cosca sia perché era giustificata dalla necessità di proteggere se stesso e la sua famiglia dopo l'uccisione del suocero Gaglioti Domenico, detto Micu i l'orbu, e dall'altro perché non emergono contatti o legami tra Costantino ed i Bruzzise né emerge che l'arma fosse nella disponibilità della cosca.

L'ipotizzata ricerca di armi dimostra che i Bruzzise non avevano la disponibilità di armi e ritenere il "bambolo" un'arma con grande potenzialità offensiva è solo un'interpretazione che non trova alcun elemento di conferma negli atti del processo.

Non possono, infine, considerarsi armi appartenenti alla cosca quelle che si assumono nascoste da Giovanni Bruzzise detto Spannavento poiché, *dopo la sua*

morte, nessuno sapeva ove si trovavano. La norma, poi, postula un armamento di una qualche apprezzabile entità ed esige, comunque, che il singolo associato detenga armi non per sé ma nell'interesse e le finalità dell'associazione , circostanza assente nel caso di specie.

13. Concessione agli appellanti Carmelo Bruzzise, Giuseppe Bruzzise e Vincenzo Bruzzise del vincolo della continuazione tra la sentenza 4/94 della Corte di Assise di Palmi nel processo contro Bruzzise Giovanni +altri e la sentenza del presente procedimento.

In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle superiori contestazioni relative all'assenza degli elementi configuranti il reato associativo, si chiede per gli imputati Bruzzise Carmelo, Bruzzise Giuseppe e Bruzzise Vincenzo l'applicazione del vincolo della continuazione tra la presente sentenza e la sentenza 4/94 RG Corte Assise Palmi che li ha visti imputati e condannati in via definitiva.

L'associazione mafiosa è punita come reato permanente e di conseguenza alla consumazione del reato non segue immediatamente (come succede nei reati istantanei) il venir meno dello stato di antigiuridicità, il quale, anzi, prosegue fino allo scioglimento concreto del sodalizio.

Certamente è applicabile il vincolo della continuazione tra due contestazioni di partecipazione alla medesima associazione avendo, la partecipazione ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, forma duratura e permanente ed a volte illimitata nel tempo tanto da far presumere un vero e proprio ne bis in idem.

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile il vincolo della continuazione nel caso in cui un soggetto, che commetta il delitto di associazione mafiosa, venga condannato alla reclusione e, durante la reclusione o dopo di essa, torni ad essere associato.

Dalla motivazione della sentenza emerge il collegamento tra i fatti contestati con la sentenza 4/94 e quella impugnata con i presenti motivi tanto che si assume che vi sia stata una riapertura della faida che avrebbe visto contrapposti gli stessi schieramenti individuati con la sentenza contro Bruzzise Giovanni + altri.

L'omogeneità dei beni giuridici violati, perché si tratta di violazioni della stessa norma giuridica, appartiene alla c.d. *analogia dei reati*, che è criterio altrettanto valido per ipotizzare la continuazione.

Le risultanze probatorie, infine, lasciano intendere che le modalità di azione presentino le stesse caratteristiche, proprio perché i due crimini, per natura e per fine, sono strettamente connessi.

L'utilizzo di modalità analoghe è legato ad una necessaria predeterminazione delle stesse.La giurisprudenza di legittimità reputa che l'analogia dei reati e altri elementi come l'unitarietà del contesto e dei motivi a delinquere formino validi indizi per il riconoscimento della continuazione.

14. La determinazione della pena ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Le dichiarazioni dei testi della difesa, confermate dalle produzioni documentali, provano lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte degli appellanti senza alcun contatto con gli altri presunti affiliati.

La Corte di Assise, a pag. 1801 della sentenza, pur dando atto dell'inserimento degli imputati in contesti socio-lavorativi integri e che dell'autenticità dei testi della difesa non vi è ragione di dubitare, ritiene che non appaiono sufficienti ad elidere la responsabilità degli imputati ma li valuta *"in termini di positivo sviluppo della condotta e di definizione della personalità, in sede di determinazione della pena"*.

Orbene, la Corte di Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti solo per gli appellanti Camabareri Vincenzo e Bruzzise Elena e non anche per gli altri appellanti (Bruzzise Giovanni, Rao Diego, Carbone Carmela, ecc.) per i quali aveva ritenuto che vi fosse un *"positivo sviluppo della condotta e di definizione della personalità"*.Le dichiarazioni dei testi introdotti dalla difesa ed i documenti prodotti costituiscono elementi a sostegno della richiesta per la concessione della predetta attenuante.Relativamente alla pena base essa appare eccessiva e non tiene conto della circostanza che i Bruzzise sono stati i soggetti aggrediti e che non hanno mai reagito tanto che hanno preferito emigrare al Nord non accettando lo scontro armato.

15. Errato aumento di pena per l'applicazione della recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art. 99 comma II c.p. nei confronti degli appellanti Bruzzise Carmelo, Bruzzise Giuseppe e Bruzzise Vincenzo

Relativamente a Bruzzise Giuseppe si eccepisce la difformità tra il dispositivo e la motivazione della sentenza.

Infatti, nel dispositivo, senza alcun riferimento alla recidiva ex art. 99 comma 2 c.p., come per gli altri imputati, si dichiara: *"Bruzzise Giuseppe colpevole del delitto ascritto e lo condanna alla pena di anni venticinque di reclusione"*.

Nella determinazione della pena, nella parte motiva, invece, la sentenza richiama l'art. 99 c. 2 c.p..

Orbene, appare evidente la difformità tra dispositivo e motivazione e la prevalenza del dispositivo che ha ritenuto non applicabile a Giuseppe Bruzzise la recidiva reiterata e specifica ex art. 99 c. 2 c.p..

La giurisprudenza ritiene che la discrezionalità del giudice in merito all'aumento di pena deve sempre trovare adeguata ed idonea motivazione sia nel caso in cui vi sia stato un giudizio di comparazione con altre circostanze, sia nel caso in cui si sia ritenuto di applicare o meno l'aumento (C. Sez. VI. 15.3.2011; C.. Sez. VI. 25.9.2009).

Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno affermato l'esistenza di specifico dovere di motivazione sia ove il giudice ritenga sia ove il giudice escluda la rilevanza della recidiva facoltativa (C.. SJL, 27.10.2011-15.2.2012, n. 58593.

Orbene, nel caso de quo la Corte ha omesso di motivare in ordine all'applicazione della recidiva violando lo specifico dovere di motivazione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 24/5/2011 n 20798, hanno ritenuto che la recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e le ipotesi di recidiva che comportino un aumento di pena superiore ad un terzo (quindi tutte le ipotesi di recidiva diverse da quella prevista dal 1° comma dell'art 99 CP) sono circostanze aggravanti ad effetto speciale.

La Corte Costituzionale, infine, con la sentenza 14.06.2007 n° 192, ha ritenuto che *"Conformemente, infatti, ai criteri di corrente adozione in tema di recidiva facoltativa, il giudice applicherà l'aumento di pena previsto per la recidiva reiterata solo qualora ritenga il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo - in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. -sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo".*

Orbene, nel caso de quo non vi è una maggiore pericolosità o accentuata colpevolezza degli appellanti nel presente procedimento rispetto a quello definito con la sentenza n. 4/94 della Corte di Assise di Palmi in cui gli appellanti sono stati condannati per associazione a delinquere ed omicidio.

16. Applicazione nei confronti degli appellati dell'art. 416 bis c.p. del testo in vigore prima della modifica disposta dall'art. 1,1° co., lett. b bis, n. 1, d.l. 23.5.2008, n. 92

Il testo in vigore prima della modifica dell'art. 416 bis c.p., disposta dall'art. 1, 1° co., lett. b bis, n. 1, D.L. 23.5.2008, n. 92, era il seguente: *«[1] Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.»* e *«[4] Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.»*.

Nel caso de quo la Corte ha, invece, applicato la nuova formulazione che prevede, al IV comma, *"Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma"*.

La contestazione nei confronti degli appellanti si ferma al 2007 con la captazione dei colloqui carcerari.

La stessa Corte ha avuto modo di verificare (si veda pag. 1801 della sentenza) il successivo inserimento degli imputati Carmela Carbone, Giovanni Bruzzise, Elena Bruzzise, Vincenzo Cambareri e Diego Rao in contesti socio-lavorativi integri ed un *"positivo sviluppo della condotta e di definizione della personalità"* con ciò ammettendo che il contributo degli appellanti all'associazione di appartenenza si è avuto fino al 2007 e non oltre non emergendo alcuna condotta successiva alle intercettazioni ambientali o, comunque, successivamente al loro trasferimento al Nord.

17. Richieste ex art. 603 c.p.p.

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 603 c. 1 e 3 c.p.p., si chiedeva la trascrizione in dialetto delle intercettazioni captate nel carcere di Regina Coeli il 05, 12 e 19.01.2007 RIT 3/07 poiché il perito Maesano, nonostante l'ordinanza della Corte di Assise che imponeva la trascrizione in dialetto e la traduzione in italiano, ha effettuato solo la traduzione in italiano con evidente pregiudizio per la difesa che è stata posta nell'impossibilità di valutare la genuinità della traduzione comparando la trascrizione in italiano alla forma dialettale del colloquio.

Si chiedeva, altresì, l'acquisizione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel giudizio abbreviato del presente procedimento.

****

Venivano rassegnate le seguenti conclusioni:

-assoluzione dell'appellanti e. in via subordinata. il minimo della pena con i benefici di legge;

-applicazione del vincolo della continuazione per Bruzzise Carmelo. Giuseppe Bruzzise e Vincenzo Bruzzise tra il reato di associazione mafiosa per i quali erano stati condannati con sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria il 25.1.1996 (in giudicato il 21.10.1996) ed il reato di associazione mafiosa contestato nel presente procedimento;

-ritenere errato l'aumento di pena per l'applicazione della recidiva reiterata e specifica ai sensi del comma 2 dell'art. 99 c.p. nei confronti di Bruzzise Carmelo. Bruzzise Giuseppe e Bruzzise Vincenzo;

-in subordine. applicazione della legge più favorevole in relazione al *tempus commissi* delicti; i fatti erano stati commessi prima del 2008 per cui la sanzione da applicare era quella anteriore alla novella legislativa di cui al D.L. n. 32/08 ;

4. Atto di appello Bruzzise Fortunata (avv. Iaria)

Evidenzia la difesa che la motivazione della sentenza aveva ripercorso le argomentazioni di cui all'ordinanza di custodia cautelare. desumendo da tre colloqui che Fortunata aveva intrattenuto con il padre in due occasioni e con lo zio Bruzzise Vicenzo in un'altra.

Viene eccepita l' errata applicazione dei canoni di valutazione ex art. 192 c.p p. in ordine agli esiti intercettivi: insussistenza del ruolo di latore delle direttive del padre detenuto perché non risultava che l'imputata, appena maggiorenne, avesse mai comunicato alcunché ai presunti sodali in libertà; allorchè nel colloquio del 27.4.2007 diceva che i "Giannazzi" sono sempre da soli, si limitava a rispondere alla domanda del padre ("Camminano insieme?"): il passaggio in cui faceva riferimento all'inopportunità di intrattenere una relazione sentimentale si spiegava con la ritrosia della ragazza a fidanzarsi con Gioffrè Vincenzo, soggetto che aveva visto un paio di volte. Ciò in contrasto con il volere del padre; dal 2007 Fortunata Bruzzise viveva a Villa San Giovanni e non aveva rapporti con gli altri familiari che dimoravano nel Nord Italia.

Il colloquio del 28 aprile 2007 si era svolto a Voghera, luogo di detenzione dello zio. La difesa evidenzia che l'accusa- in tal caso- era del tutto creativa.

La ragazza avrebbe informato lo zio circa l'omicidio di Surace Antonio fingendo di parlare di un sogno che aveva fatto.Quanto affermato dagli inquirenti risultava privo di fondamento.

Sempre in questo colloquio la ragazza raccontava di quanto riferitole da Gramuglia Natala che in sogno aveva visto Surace Antonino che indicava l'abitazione dei "Giannazzi". La teste Gramuglia ha confermato la tesi difensiva.

Bruzzise Fortunata (appena diciottenne) nulla sapeva circa i fatti occorsi e la sua partecipazione ai colloqui non apportava alcun contributo alla presunta associazione.

Vengono rassegnate le seguenti conclusioni:

-l'assoluzione di Bruzzise Fortunata dal reato ascrittole al capo N) della rubrica con ampia formula liberatoria:

- in subordine, minimo della pena e benefici di legge.

5. Atto di appello Campagna Antonino Giovanni e Campagna Domenico Vincenzo (avv. Ceravolo)

La Difesa censura il percorso motivazionale della Corte poiché dall'intercettazione della conversazione del 9.1.2007 emergeva che la vittima dell'estorsione era il proprietario del terreno sul quale insistevano gli alberi; nel dialogo risultava esclusivamente che la ditta che stava eseguendo i lavori di potatura (non vi è prova che ad effettuare tali lavori fossero i fratelli Campagna) avrebbe dovuto versare la somma che avevano concordato con il proprietario (papuzza).

Non vi era stata alcuna indagine in tal senso né era emersa alcuna prova diretta a dimostrare che l'incontro avvenuto tra i fratelli Campagna e Gallico Antonino fosse riferito alla presunta estorsione. Gli elementi valorizzati dalla Corte potevano dirsi insufficienti per affermare la penale responsabilità degli imputati.

D'altro canto, non era emersa alcuna prova diretta a dimostrare che l'incontro avvenuto tra i fratelli Campagna e Gallico Antonino fosse riferito alla presunta estorsione e, in ogni caso, lo stesso non poteva essere elevato a riscontro dell'intercettazione. La Difesa si duole del fatto che gli inquirenti non si erano in alcun modo preoccupati di sentire a sommarie informazioni i proprietari del terreno per fugare ogni dubbio sulla veridicità del racconto fatto da Teresa Gallico e comprendere chi era la vera vittima dell'estorsione.

I fratelli Campagna, d'altro canto, avevano detto il vero in sede di sommarie informazioni così come dato desumere dall'intercettazione del 22 febbraio 2007, avvenuta tra Gallico Giuseppe e Gallico Antonino.

In questa intercettazione si parla di estorsione ai danni delle ditte impegnate nel taglio della legna e la ditta Campagna non viene mai menzionata.

La difesa invoca l'assoluzione di Campagna Domenico Vincenzo e Campagna Antonino Giovanni.

6. Atto di appello Caratozzolo Roberto (avv. ti Giacomo Iaria e Antonio Managò)

Con due distinti atti di appello separatamente depositati, i difensori di Caratozzolo Roberto censurano il percorso motivazionale del primo Giudice, che aveva obliterato il dato emerso in sede dibattimentale ovvero l'inesistenza di qualsivoglia collegamento tra il Caratozzolo e la criminalità organizzata tanto che lo stesso non faceva parte di alcun " sistema" per l'aggiudicazione di lavori .

La difesa evidenzia alcuni punti di criticità dell'impianto motivazionale con specifico riferimento all' avanzato stadio di avanzamento dei lavori che rendeva illogico lo svolgimento di attività intimidatoria da parte del Caratozzolo, quale attestato dalle risultanze delle indagini con riferimento ad un' offerta solo potenziale di un'impresa concorrente, che non poteva creare alcun timore; al carattere inusuale del luogo scelto dal Caratozzolo per porre in essere un'attività asseritamene intimidatrice; dall'assenza di conflittualità tra l'impresa del Caratozzolo e quelle del Nord Italia; dall'illogicità di un'attività intimidatrice posta in essere nei confronti di un soggetto privo di effettivo potere decisionale. Veniva evidenziata l'insussistenza (al momento dello svolgimento dell'asserita attività estorsiva), di un'effettiva offerta da parte dell'Impresa bellunese, con conseguente esclusione della configurabilità di un tentativo estorsivo; l'errata interpretazione del contenuto delle frasi pronunciate dal Caratozzolo, dirette esclusivamente ad evidenziare la scarsa convenienza per una impresa del nord, In termini di utilità economica, a rendersi aggiudicataria di lavori da svolgersi a così grande distanza dalla propria base operativa, circostanza tale da comportare maggiori costi; la svalutazione del dato costituito dalle numerose denunzie di danneggiamenti ed attentati presentate dal Caratozzolo, assolutamente incompatibili con l'asserita contiguità ad ambienti malavitosi.

Con diverso motivo si censura la motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art 7 l. 203/1991, segnalandosi, al riguardo, il carattere apodittico delle argomentazioni svolte dalla Corte di Assise basata più su considerazioni obiettive ricollegabili a dati storici ed ambientali piuttosto che a elementi sintomatici di esercizio di un qualche potere mafioso od intento agevolatorio di associazioni criminose alle quali il Caratozzolo risultava del tutto estraneo.

Viene ulteriormente evidenziata l'insufficienza dell'apparato motivazionale anche in tema di qualificazione giuridica della condotta contestata al Caratozzolo, con riferimento alle diverse e meno gravi fattispecie, dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, della violenza privata e della turbata libertà degli incanti.

Conclude la difesa chiedendo:

-l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto; l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso; in subordine la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e/o di equivalenza; il contenimento della pena nei minimi edittali; la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata.

7 .Atto di appello di Ciappina Antonino (avv. Domenico Putrino e avv. Nardo)

I difensori di Ciappina Antonino contestano le valutazioni della Corte di Assise lamentando l'insussistenza di validi elementi probatori a carico dell'appellante sia con riferimento al delitto di partecipazione all'associazione criminosa di stampo mafioso, di cui al capo VV) della rubrica, sia con riferimento al capo QQ).

Con il primo articolato motivo di ricorso, la difesa evidenzia che l'assoluzione del Ciappina dal reato di estorsione " Barbaro" è emblematica perché dimostra che Ciappina non è un associato ; l'immobile era stato pagato a prezzo di mercato non fosse altro perché numerosi e rilevanti erano gli interventi strutturali per rendere a norma l'immobile .

Le farneticazioni di Giuseppe Gallico espresse nel corso del colloquio carcerario con il figlio, in data 22.02.2007, dimostrano che Ciappina Antonino , non solo era inviso al giovane Gallico Antonino ma che lo stesso nutriva astio e rancore nei confronti di Ciappina .

Se Ciappina fosse stato un associato, con un ruolo rilevante all'interno dell'associazione, mal si concilia la diffida del giovane Gallico a *far si che lo*

stesso acquistasse il locale entro un breve periodo, con l'ordine in caso contrario di lasciarlo, posto che lo stesso doveva ricevere dalla vendita la sua quota di profitto. Questo comportamento dimostrava che, se mai esisteva una associazione, questa non solo non era unitaria , ma vi erano forti contrasti fra i soggetti che non avevano un fine comune .

Se il Ciappina fosse vicino a Rocco Gallico ed il nipote è mal visto dallo zio, non si comprende come Antonino potesse diffidare Ciappina nell'acquisto dell'immobile , senza ricevere alcuna ripercussione da parte dei mebri più titolati della famiglia .

Se fosse vero che nel periodo dell'acquisto dell'immobile Ciappina fosse deputato alla gestione della latitanza di Gallio Rocco, nessuno degli associati, meno che mai chi fosse inviso al capo (Nino Gallico - Costa Antonio) , visto i "delicati uffici " dell'appellante avrebbe potuto ricevere un tale affronto .

Affermare che il ruolo di " braccio destro " di Gallico Rocco lo si possa ricavare dall'intercettazione del 01.02.2007 avvenuta nel carcere di Carinola tra Giuseppe Gallico ed il figlio, non solo non era corrispondente ai riscontri processuali, ma significava valorizzare solo ciò che è contro l'appellante , non fosse altro perché dall'astio e dal rancore di Gallico Antonino, l'appellante nonaveva alcun modo per potersi difendere .

Invero, non era di poco momento il dato che non tutte le illazioni riferite dal figlio al padre abbiano trovato riscontro nel processo, visto che Gallico Antonino, stante il rancore che nutre nei confronti degli zii Domenico - Rocco - Teresa , riferisce circostanze false pur di accondiscendere alle richieste del padre che vorrebbe il figlio esponente di spicco del suo nucleo familiare a cui tutti dovevano portare rispetto.

Peraltro, Gallico Giuseppe che si vorrebbe uno dei reggenti e capi dell'associazione, non solo afferma di non sapere chi sia Antonio Ciappina , ma addirittura domanda al figlio se " lo zio comanda questo Antonio ".

La difesa censura il criterio utilizzato dalla Corte per giungere alla condanna dell'appellante, evidenziando che l'estensore aveva seguito pedissequamente la ricostruzione effettuata dal GIP nella sua ordinanza di custodia cautelare, visto che medesimi sono gli argomenti esposti ed uguale è la trattazione dei fatti reato contestati al Ciappina . Evidenzia che l'intercettazione valorizzata dal giudice di prime cure mostra che Ciappina Antonino non fosse soggetto conosciuto dagli altri

presunti sodali. In ogni caso , se fosse stato il " braccio destro " dello " zio Rocco " , sicuramente godeva di scarsa considerazione da parte non soltanto di Antonino Gallico ma pure di Costa che non solo non riconosceva l'eventuale suo ruolo ma addirittura si permetteva di minacciarlo dicendogli " chi cazzo sei ". Il Gallico, nel parlare con il padre definisce il Ciappina, uno che non conta nulla ,uno che vende frutta , un " cacatore " e stupido .

Rileva, ancora, la difesa che la prova della qualità di affiliato del Ciappina è stata effettuata solo ed esclusivamente sul contenuto di alcune intercettazioni fra terzi, le quali non avevano trovato alcun riscontro obiettivo.

In particolare:

-dall' intercettazione del 22 maggio 2007 fra Gallico Teresa e Gallico Domenico non emergeva che l'altro soggetto che badava a Pippo era Ciappina Antonino e da quella intercettazione non si poteva neppure trarre il dato che il Ciappina provvedesse alla distribuzione degli utili per conto di Rocco Gallico.

D'altro canto, il Ciappina non era neppure conosciuto da Domenico Gallico

-dall'intercettazione del 1 febbraio 2007, intercorsa fra Gallico Giuseppe e suo figlio Antonino, era emerso che Gallico Antonino, pur essendo figlio del capo cosca Giuseppe, neppure era a conoscenza delle attività illecite di suo zio Rocco; da essa non era emerso alcun elemento in ordine all'estorsione che il Ciappina avrebbe commesso nei confronti dell'imprenditore Barbaro Oscar, in quanto era ravvisabile unicamente l'astio nutrito da Gallico Giuseppe e Gallico Antonino nei suoi confronti per avere egli voluto acquistare l'immobile dei Barbaro ; pertanto non poteva egli esser ritenuto intraneo alla medesima associazione mafiosa, cui appartenevano Gallico Giuseppe e Gallico Antonino, quando, al contrario, era ravvisabile un astio fra questi ultimi e la sua persona.

Con riferimento al reato in materia di armi, mai erano state rinvenute armi in suo possesso, nonostante le numerose perquisizioni subite. Non era poi certo che ci si riferisse alla sua persona, quando, nelle intercettazioni ambientali, si era fatto riferimento a Ntoni.

D'altro canto, osserva la Difesa dal colloquio del 24 maggio 2007 intercorsa tra Giuseppe e Nino Gallico non si comprendeva il riferimento alla persona del Ciappina. Sulla detenzione dell'arma, Rocco Gallico era stato assolto mentre ad

Antonino Gallico (che si era fatto consegnare la pistola per ripararla) il reato di detenzione e porto non era stato contestato.

Proseguiva la Difesa evidenziando che dal colloquio intercettato il 23 marzo 2007 nel carcere di Secondigliano (nel corso del quale Gallico Antonino aveva riferito a suo padre Gallico Giuseppe di come il Ciappina fosse intervenuto severamente contro due suoi cugini, i quali, nel corso della festa di San Rocco a Palmi, avevano picchiato Molè Antonio, figlio del detenuto Molè Girolamo e di come l'episodio era stato risolto anche grazie all'intervento del latitante Gallico Rocco) non era stato evidenziato alcun riscontro; neppure per l'episodio inerente l'episodio della barca rubata ad un amico di Totò Dinaro si erano ricercati elementi di riscontro anche perché era stato Gallico Antonino a provvedere alla restituzione della barca.

Né si poteva valorizzare il contenuto dell'intercettazione telefonica del 21 marzo 2007, avente ad oggetto la conversazione fra il Ciappina e Celi Giovanni, dalla quale poteva dedursi del primo per rinvenire a Brescia un appartamento per Gallico Carmelo, in procinto di essere scarcerato, che doveva trascorrere un periodo di libertà vigilata a Brescia. L'avere egli cercato un'abitazione per Gallico Carmelo non significava essere egli appartenente all'associazione mafiosa, di cui Gallico Carmelo era elemento di vertice; d'altra parte quest'ultimo aveva incaricato dell'affitto dell'appartamento altra persona, tale Facchini Liliana di Brescia.

Né potevano essere valorizzati i colloqui tra i fratelli Ottinà perché era certo che Ottinà Giovanni non conoscesse Ciappina Antonino non foss'altro perché Ottinà, che è stato detenuto dal 1994 sino al 2003 (e poi sottoposto a misura di prevenzione) non si era mai recato a Palmi.

Si doleva, inoltre, la Difesa (pag. 13) che la Corte di assise non aveva riportato in sentenza il contenuto delle testimonianze a discarico fermo restando che non si era valorizzata la circostanza che, a far data dal 2004, il Ciappina aveva trasferito la sua famiglia al Nord Italia dove lo stesso, all'inizio del 2006 era andato ad abitare definitivamente.

Il teste Orrico aveva riferito che tra i principali soggetti deputati alla gestione della latitanza di Rocco Gallico non vi era il Ciappina.

Dall'esame dei testimoni principali del processo, quindi, emergeva che le illazioni dei conversanti Gallico erano solo supposizioni.

Non era vero che egli fosse vicino alla famiglia mafiosa dei Gallico, sussistendo sul punto a suo carico solo dicerie non suffragate da elementi estrinseci ed oggettivi; invero le intercettazioni ambientali non erano state confortate da elementi estrinseci, nella specie non ravvisati nella sentenza impugnata.

Concludeva la difesa chiedendo:

- in via principale, l'assoluzione di Ciappina Antonino dai reati a lui contestati per non averli commessi;

-in via subordinata: esclusione di tutte le contestate aggravanti; esclusione della recidiva specifica; minimo della pena e riconoscimento attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e/o prevalenza.

Veniva richiesta l'apertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire il certificato storico della famiglia Ciappina nonché visure camerali delle attività in capo a Ciappina Antonino ; acquisire la documentazione anagrafica di Celi Giovanni e introdurre l'audizione di Ottinà Giovanni in ordine ai suoi rapporti con Ciappina Antonino.

L'Avv. Nardo lamenta l'insussistenza di validi elementi probatori a carico del Ciappina sia con riferimento al delitto di partecipazione all'associazione criminosa di stampo mafioso, di cui al capo VV) della rubrica, sia con riferimento al reato ascrittogli al capo QQ) avuto riguardo all'imputazione in materia di armi.

La mera lettura del colloqui intervenuto il 24 maggio 2007 tra Gallico Antonino e Gallico Giuseppe consentiva di rilevare che non era stato fatto riferimento a Ciappina Antonino e poteva dirsi congetturale ed illativa la conclusione volta ad affermare la responsabilità in ordine al preteso porto di pistola.

Con diverso motivo veniva censurata la dosimetria della pena nella parte in cui era stata esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Concludevano i difensotori chiedendo:

-l'assoluzione per il capo VV) della rubrica per non aver commesso il fatto;

-l'assoluzione per il capo QQ) con la più ampia formula liberatoria;

- in via subordinata il contenimento della pena nel minimo edittale; l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ad ampio raggio e l'applicazione dell'aumento nel minimo per la continuazione.

8. Atto di appello di Costa Antonino (avv. Giuseppe Nardo e avv. Milicia).

Con il primo motivo di appello formulato nell'interesse di Costa Antonino, l'Avv. Nardo ritiene il materiale probatorio insufficiente per pervenire ad un'affermazione di responsabilità tanto più a fronte della riconosciuta mancata partecipazione dello stesso alla commissione di reati fine ad eccezione della tentata estorsione a Barbaro Oscar. Contesta l'interpretazione del primo Giudice delle conversazioni ambientali addotte a sostegno della condanna evidenziando che la Corte aveva sposato la tesi colpevolista degli investigatori (cfr. sul punto interpretazione conversazione del 14 dicembre 2006; 1 febbraio 2007; 12 luglio 2007).

Rileva la Difesa che le conversazioni esaminate dalla Corte non dimostrano l'intraneità del Costa e sono solamente mere illazioni degli inquirenti recepite dal primo Giudice. L'ampiezza della sentenza e la copiosa traslitterazione di intere brani di conversazioni, afferenti il Costa ed avvenuti inter alios non erano sufficienti a sostenere la generica e lacunosa individuazione di specifiche condotte esecutive potenzialmente riconducibili all'andamento operativo del sodalizio mafioso.

Con il secondo motivo ed in ordine alla tentata estorsione, rileva la difesa che la condanna è ancorata alla conversazione del 22 maggio 2007 intervenuta all'interno della Casa Circondariale di Carinola tra Gallico Teresa e Gallico Domenico. Nell'interpretare il colloquio, malgrado la non perfetta intelligibilità del dichiarato (pag. 20 motivi) trae da una sola frase (il figlio di Rocco Costa è andato a cercargli i soldi) i connotati strutturali ed oggettivi di una tentata estorsione attribuendola a Costa Antonino in concorso con Gallico Antonino senza che vi fossero circostanze di tempo e di luogo atte a suffragare la ritenuta condotta criminosa.

Con altro motivo si contesta la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 senza alcuna motivazione nel merito.

Con diverso motivo si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivamente gravoso.

Viene richiesta l'assoluzione di Costa Antonino in relazione al capo VV) ed al capo Z) per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste; in via subordinata, il contenimento della pena nei minimi edittali; l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; l'esclusione delle circostanze aggravanti e la minima applicazione dell'aumento per la ritenuta continuazione.

Anche L'Avv. Milicia censura la sentenza in ordine alla condanna per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa e per il reato di tentata estorsione in danno di Barbaro Oscar (capi VV e Z).

Si chiede la riforma della decisione poiché il costrutto accusatorio è infarcito di petizioni di principio. Dai colloqui analizzati in sentenza non poteva trarsi alcun indicatore fattuale dal quale, sulla base di attendibili regole di esperienza poteva inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa dell'appellante.

D'altro canto, nel corso dell'istruttoria dibattimentale era emerso che Costa Antonio faceva parte dell'area del micro-crimine ma non era stato dimostrato un suo specifico contributo ad uno dei tipici delitti del programma sociale.

La vicenda estorsiva delineata al capo Z) era prima del necessario riscontro probatorio poiché la prova del coinvolgimento dell'appellante era affidata esclusivamente ai contenuti di un colloquio intercettato il 22 maggio 2007 presso la Casa Circondariale di Carinola nel corso del quale Teresa Gallico metteva al corrente il fratello Domenico di aver appreso da soggetto non indicato e non identificabile che Antonino Costa, su incarico del nipote Nino, si era presentato personalmente da Barbaro Oscar per chiedergli dei soldi.

Già la circostanza della natura indiretta della conoscenza avrebbe comportato una peculiare prudenza valutativa poiché il punto da sottoporre a verifica non concerneva l'estorsione contro Barbaro Oscar ma il contributo concorsuale di Costa Antonino da ritenersi inesistente e comunque non riscontrato.

Con diverso motivo viene invocata l'esclusione dell'aggravante di cui al comma IV dell'art. 416 bis c.p. ed auspicata la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Vnegono presentati motivi aggiunti dall'Avv. Milicia in data 1.10.2014.

Conclude la difesa chiedendo:

-l'assoluzione dell'imputato dai reati a lui contestati;

- in subordine, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p. e quella di cui all'art. 7 L. 203/91, l'applicazione della pena nel minimo edittale e la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

9. Atto di appello Costantino Antonio (avv. Domenico Alvaro e avv. Giuseppe Maria Alessio).

I difensori censurano il percorso motivazionale della Corte di Assise, lamentando la violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza della motivazione in ordine

alla sussistenza del quadro probatorio posto alla base della condanna in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., tenuto conto del linguaggio criptico usato nelle conversazioni, dell'assenza di elementi obiettivi su cui fondare l'identificazione di Costantino, della mancata acquisizione di dati dimostrativi dell'avvenuta alleanza di Costantino con Giuseppe Bruzzise, il quale, nei colloqui, si limitava a formulare un unilaterale auspicio in tal senso, nonché dell'acredine manifestata nei confronti di Domenico Gaglioti da parte di alcuni membri della famiglia Bruzzise, venuti a conoscenza del suo omicidio, così come emerso in sede di istruttoria dibattimentale (cfr. pag. 5 appello Avv. Alvaro).

Osservano i difensori che non era stato raggiunto un coefficiente probatorio univoco per pervenire ad un giudizio di colpevolezza del Costantino, in assenza di precisi ed oggettivi riscontri esterni alla captazioni comprovanti la verità dell' addebito.

Nel caso in esame, non esisteva alcun oggettivo riscontro tale da accreditare il ruolo attribuito all'odierno appellante, vale a dire la partecipazione al sodalizio dei Bruzzise. Tale, in realtà, non poteva considerarsi il rinvenimento, subito dopo la morte di Domenico Gaglioti, di una pistola nella casa di abitazione dei coniugi Costantino -Gaglioti. Trattasi,invero, di circostanza di fatto significativa del timore di possibili aggressioni, ingenerato plausibilmente dall'agguato teso da ignoti ai danni dell'anziano congiunto, in relazione al quale non vi era alcuna "chiave di lettura", tanto che non erano stati identificati né gli autori né la causale di quel grave delitto. Nessuna connessione, neppure di ordine logico, poteva esservi tra la detenzione illegale dell'arma e la partecipazione del Costantino al sodalizio mafioso affermato in sentenza.

Assolutamente irrilevante quale riscontro oggettivo dell'incolpazione mossa al Costantino è anche la sua breve occupazione lavorativa nel cantiere della CO.GE.INFRA, che la stessa Corte di Assise riconnette ad un pregresso intervento del suocero, Gaglioti Domenico (Pag- 1761 sent.), senza peraltro sviluppare alcun iter argomentativo idoneo a convalidare, attraverso quel regolare e corretto rapporto di lavoro, l'appartenenza alla ipotizzata associazione mafiosa. Del pari del tutto ignorato dalla Corte di Assise di Palmi è l'esito del controesame dei verbalizzanti condotto dal difensore dell' appellante, dal quale emergevano chiaramente incontestabili profili di estraneità del prevenuto al delitto per il quale era stato così pesantemente condannato.

Così come era stata omessa ogni valutazione della conversazione in carcere del 16.12.2006 ed ai contenuti di essa afferenti all'uccisione di Domenico Gaglioti. Del pari non apprezzati sono stati i cattivi rapporti intercorrenti con taluno dei Bruzzise, segnatamente il genero di Giuseppe, Diego Rao (" Io con questo sono nemico", dice al suocero).

Specifica censura veniva rivolta al trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo ed oltremodo gravoso; veniva invocata l'esclusione della recidiva in ragione della sopravvenuta riabilitazione. In ogni caso la pena avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali, con esclusione dell'aggravante di cui al comma IV dell'art. 416 bis c.p. mancando la prova della ricorrenza di tale circostanza erroneamente ritenuta in sentenza.

Conclude la Difesa chiedendo:

-l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto;

-l'esclusione dell'aggravante di cui al comma IV dell'art. 416 bis c.p. in subordine la concessione delle circostanze attenuanti generiche: il contenimento della pena previa esclusione della contestata recidiva reiterata.

10. Atto di appello di Cutrì Francesco (avv.ti Contestabile e Attinà).

Con due separati atti di appello, i difensori di Cutrì Francesco censurano la sentenza con specifici e comuni motivi di gravame.

1.sulla sussistenza della partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo N)

I difensori lamentano che la Corte di Assise ha valorizzato esclusivamente il contenuto dei colloqui che i germani Bruzzise hanno effettuato con i propri familiari presso gli Istituti penitenziari senza alcun riscontro ma in presenza di smentite .

La circostanza che il Cutrì fosse subentrato nel ruolo già ricoperto da Gaglioti Domenico (fino al momento della sua uccisione) avente ad oggetto la riscossione delle tangenti versate a titolo di " tassa ambientale" per i lavori di ammodernamento autostradale non poggiava su solide basi argomentative.

In nessuno dei colloqui intercettati emergeva il dato secondo cui Bruzzise Giuseppe avesse incaricato Cutrì Francesco, tramite Carbone Rocco, di riscuotere le tangenti per conto della famiglia Bruzzise poiché dal colloquio del 5 gennaio 2007 nulla emergeva in tal senso. Anche a voler intendere che con il termine " *quell'amico di Sinopoli, il cognato di Nino*" i due conversanti avessero voluto far riferimento alla

persona dell'appellante. era di assoluta evidenza come si trattava di affermazioni e riferimenti generici. La sentenza impugnata aveva ritenuto, in via del tutto errata, che l'invito rivolto dal Bruzzise " *a fare come faceva suo padre, se se la sentono*" fosse indirizzato anche nei confronti di esso appellante ma si trattava di un vistoso travisamento del fatto poiché la figura del padre del Cutri non era in alcun modo emersa. Neppure il colloquio del 13 gennaio 2007 poteva dirsi univoco poiché la Corte aveva ritenuto accertato ciò che doveva essere oggetto di specifica prova (l'incontro tra il Cutrì e Sgrò Elena).

L'appellante aveva smentito categoricamente tale circostanza.

In ogni caso non vi erano valide argomentazioni per ritenere che con il termine " *essere bravo a camminare con l'ape, a piedi, e di tutto*" l'odierno appellante intendesse di essere capace e disponibile a riscuotere, per conto della famiglia Bruzzise, le tangenti versate per i lavori di ammodernamento autostradale.

L'assenza di rapporti tra il Cutrì e la famiglia Bruzzise emergeva anche dal fatto che la Sgrò, stando al suo racconto, si era meravigliata della presenza a casa sua di quella persona, tant' è che esclamava " Voi qua".

Vi è da dire inoltre che, stando al tenore del colloquio, Bruzzise Antonio si limitava ad affermare come il Ciccio Cutri fosse da considerarsi un amico, senza aggiungere nessun altro particolare che facesse propendere per il suo presunto ruolo di associato, per cui anche sotto tale profilo la sentenza impugnata risulta carente di valida e logica motivazione.

Secondo la sentenza impugnata, dal colloquio datato 27 aprile 2007, intercettato all'interno della casa Circondariale di Parma tra Bruzzise Carmelo, ivi recluso, la moglie Surace Vincenza ed il fratello Bruzzise Antonio, emergeva la prova certa della responsabilità dell'odierno appellante in ordine agli addebiti allo stesso elevati. Orbene, tale colloquio si caratterizzava per due circostanze, assolutamente trascurate dalla Corte di Assise di Palmi.

In primo luogo, la conversazione appariva priva di spontaneità e genuinità dal momento che sia il detenuto (Bruzzise Carmelo) sia i suoi familiari erano perfettamente consapevoli del fatto che i loro colloqui fossero sottoposti ad intercettazione.Tale dato emergeva senza ombra di dubbio dalla perizia redatta da Ventra, (fogli 22 e 23), laddove il detenuto avvisava i congiunti affermando :"stanno registrando". Da ciò ne discendeva come tutti i conversanti avevano consapevolezza

del fatto che i loro dialoghi erano oggetto di attività captativa. In secondo luogo, la sentenza impugnata non aveva considerato che si era in presenza di una dichiarazione de relato, perché sia Bruzzise Antonio che Surace Vincenza, raccontavano al congiunto recluso un fatto storico non da loro vissuto in prima persona, ma narravano una vicenda vissuta e loro raccontata da altro soggetto, tale " Mela" presuntivamente identificata in Carbone Carmela, sorella di Carbone Rocco e moglie di Bruzzise Giuseppe.

Sul punto il contenuto del dialogo, specie con riferimento alla partecipazione della persona indicata con il termine " *Ciccio*", non solo non aveva trovato elementi di conferma esterni ma addirittura risultava sconfessato dagli esiti dell'intera attività investigativa.

Innanzitutto, se effettivamente quanto narrato dalla Surace al marito fosse realmente accaduto, Carbone Rocco (il quale su invito della sorella, a detta della Surace, si sarebbe recato in Sinopoli, a casa del Cutrì, per ribadire che i Bruzzise non volevano quei soldi) lo avrebbe certamente raccontato al proprio cognato Giuseppe Bruzzise nel corso del colloquio del 5 gennaio 2007, registrato all'interno del penitenziario di Regina Coeli. Durante tale colloquio, il Carbone aveva menzionato " il cognato di Nino " senza comunque specificare nulla di quanto raccontato dalla Surace al proprio marito.Inoltre, sempre nel corso del medesimo colloquio, come prima detto, Bruzzise Giuseppe, parlando di quello di Sinopoli, incaricava il cognato (Carbone Rocco) di portargli solo i suoi saluti e ciò mal si conciliava con il ruolo presuntivamente ricoperto dal Cutrì.

Il quadro generale nel quale erano state inserite le attività della cosca Bruzzise, quindi, non toccava minimamente la posizione di Cutrì Francesco, nei confronti del quale vi erano solo tre colloqui carcerari tra i fratelli Bruzzise e i loro congiunti.

La Corte di Assise aveva dedotto il ruolo del Cutri nell'ambito della cosca da frasi oscure, senza spiegare le ragioni per le quali alcune espressioni criptiche (per esempio: "so camminare" a cui era stato attribuito il significato di andare in giro a raccogliere e distribuire il denaro provento di estorsioni) avevano un certo significato. Peraltro, non si era tenuto conto che il dubbio sull'affidabilità del Cutrì, manifestato da Carbone Rocco nel colloquio del 5.1.2007, rendeva controverso il dato probatorio per ciò che concerneva l' ipotizzata intraneità associativa del Cutrì. Anche il colloquio del 27.4.2007 risultava, secondo la difesa, anodino e inconcludente, e

comunque dallo stesso non si desumeva alcun dato di spessore indiziario per ciò che attiene alla contestazione associativa nei confronti dell'appellante.

Non era stato dato rilievo, invece, al fatto che non vi era alcun riscontro alla interpretazione data dagli inquirenti ai suddetti colloqui, con riguardo al ruolo del Cutrì, poiché non era stato individuato alcun contatto dello stesso con i pretesi correi e neppure il Cutrì era stato mai individuato nel corso delle numerose intercettazioni telefoniche disposte nè vi era traccia della sua partecipazione a riunioni con altri correi. Senza riscontri, non poteva essere considerata prova una conversazione intercorsa inter alios, tanto più che le conversazioni in questione non erano connotate da caratteri di chiarezza e lasciavano dubbi sul significato della conversazione.

Il vizio motivazionale di cui è affetta la sentenza poteva dirsi palpabile perché non erano stati indicati gli elementi dai quali dedurre la stabilità del vincolo e la permanenza del reato. Del tutto insufficiente risultava, infine, anche la motivazione con riguardo all'imputazione di ricettazione aggravata poiché l'istruttoria dibattimentale non era riuscita a disvelare l'identità dei soggetti che – effettivamente- provvedevano a redistribuire le somme di denaro presuntivamente consegnate dal Contraente Generale.

Veniva invocata:

-l'assoluzione di Cutrì Francesco per i reati a lui contestati per non aver commesso il fatto:

-in via subordinata, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e di quelle contestate ai sensi dell'art. 416bis c.p..

- in via ulteriormente subordinata la concessione delle attenuanti generiche ; l'esclusione della recidiva; il contenimento della pena nei limiti edittali ed un aumento minimo a titolo di continuazione.

11. Atto di appello Ditto Maria (avv.ti Aragona e Ceravolo).

La difesa censura la motivazione della sentenza nel punto in cui ha ritenuto la falsità delle dichiarazioni rese in data 9 maggio 2010 dall'imputata Ditto Maria. Osserva il difensore dell'appellante che in data 18 dicembre 2006 era stata effettuata una perquisizione all'esito della quale erano stati sottoposti a sequestro documenti manoscritti. Ditto Maria era stata escussa in sede di perquisizione

(teste Orrico) a sommarie informazioni. La teste aveva affermato il vero dicendo che il memoriale era stato copiato da uno scritto trovato sulla tomaba del fratello.
Veniva invocata l'assoluzione dell'imputata con ampia formula liberatoria e veniva richiesta la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di consentire la produzione del verbale contenente le dichiarazioni di Ditto Maria del 26 settembre 2006 . Veniva chiesta l'assoluzione dell'imputata per non aver commesso il fatto.

12. Atto di appello Gaglioti Carmine (avv. Sabatino).
In via preliminare:
viene riproposta l'eccezione di nullità della richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio avanzata sul presupposto che la Procura della Repubblica (rispetto al capo I della rubrica) aveva omesso di individuare le parti offese (prossimi congiunti del defunto Gaglioti Domenico) tra cui Gaglioti Carmine.
Tale omessa individuazione delle parti offese e la mancata citazione delle stesse aveva determinato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti consequenziali.
Con un primo motivo di gravame l'appellante, nel ribadire la richiesta di assoluzione tanto dal reato associativo (capo N) quanto dai reati fine (O) e R), lamenta la mancata considerazione degli elementi che erano stati sottoposti all'attenzione del giudicante ovvero che all'indomani del decesso del padre Domenico Gaglioti (dicembre 2006), Carmine Gaglioti era stato costantemente attenzionato dalla P.G. e privato della libertà personale per sopravvenuta esecutività di sentenze per reati comuni. All'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, il Gaglioti si trovava in regime di arresti domiciliari in Roma presso la casa della sorella Caterina.
Contestava poi il ruolo fondamentale che gli era stato attribuito, non suffragato da convergenti elementi di prova ed anzi smentito dalle valutazioni effettuate dai Bruzzise che lo avevano giudicato inaffidabile.
Specifica censura viene avanzata avuto riguardo ai capi O) ed R) poiché la condotta inerente la tentata estorsione nei confronti del geometra La Grotteria era priva di logica e traeva spunto da una inammissibile distorsione del compendio probatorio.
Viene richiesta:
-in via principale assoluzione dai reati ascritti con ampia formula liberatoria;
-esclusione delle aggravanti del delitto associativo e dell'art. 7 L. 203/91;

-rideterminazione della pena con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

13. Appello Gaglioti Mariangela (avv. Naccari e Foti).

I difensori di Gaglioti Mariangela contestano il valore euristico attribuito dalla Corte di Assise alle conversazioni ambientali captate, rilevando che dal tenore dei colloqui intercettati il 5.1.2007 si doveva cercare un ulteriore riscontro probatorio circa il ruolo di Domenico Gaglioti (padre dell'appellante). Mancava un elemento fondamentale e propedeutico che i primi Giudici avevano obliterato e cioè verificare il ruolo di esattore di Gaglioti Domenico e poi, successivamente, vagliare la posizione di Mariangela Gaglioti che, a fronte di un'ampia contestazione (dal 2004) compariva sulla scena solo a partire dal 5 gennaio 2007.

Il Bruzzise aveva vehiesto al suo interlocutore di verificare se i figli del Gaglioti intendevano sostituirsi al ruolo del congiunto ucciso: tali parole costituivano un tentativo del Bruzzise di saggiare le intenzioni dei familiari del Gaglioti in ordine alla possibilità di proseguire con loro le intese precedentemente raggiunte con il loro capo- famiglia. Che Gaglioti Mariangela avesse manifestato, così come riferito dal Carbone, la sua disponibilità a proseguire nella condotta del padre, era circostanza che non veniva in alcun modo convalidata *aliunde* e veniva smentita dalle emergenze processuali.

Il rinvenimento dell'arma non costituiva riscontro individualizzante ma un concreto sentimento di paura in seguito all'uccisione del padre e ciò significava che l'imputata si era armata per eventualmente difendersi da offese contro la propria persona.

Venivano passati criticamente in rassegna gli altri elementi ritenuti dal giudicante sintomatici dell'appartenenza dell'imputata alla cosca Bruzzise.

Con diverso motivo di appello ed in via subordinata veniva censurato il trattamento sanzionatorio e veniva invocata la concessione delle circostanze attenuanti generiche .

Concludeva la Difesa chiedendo:

-l'assoluzione dell'imputata dal reato ascrittole;

-in subordine la mitigazione del trattamento sanzionatorio con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

14. Appello Galimi Pasquale (avv. Putrino)

Con specifico motivo di doglianza, la difesa censura il percorso motivazionale della Corte di Assise giudicato carente ed illogico, in quanto non sarebbero emersi a suo carico validi elementi di colpevolezza in ordine al reato ascrittogli (illegale detenzione di armi da guerra, in particolare un mitra ed un fucile modello kalashnikov). Dopo aver riportato il contenuto del colloquio intercorso tra Gallico Giuseppe ed il figlio (1.2.2007) , la difesa evidenzia che nella prima parte del colloquio si parlava di Galimi Pasquale in ragione del riferimento alla morte del figlio Giuseppe Galimi che era talmente riservato da non comunicare ad alcuno i suoi propositi: che quelle cose che aveva Giuseppe (Galimi) erano andate perse; che in un passo della conversazione Gallico Antonino si avvicinava al padre per sussurrare qualcosa, sicuramente un soggetto non identificato che aveva disposizione due armi da guerra

Friabile il compendio probatorio nei confronti di Galimi Pasquale, soggetto incensurato, che non aveva cercato vendetta per la morte del figlio.

Concludeva la difesa chiedendo:

-in via principale l'assoluzione dal reato a lui ascritto;

- in via subordinata, previa rideterminazione della data del commesso reato nel 14 febbraio 2005, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

- in via ulteriormente subordinata, il minimo della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed i benefici di legge.

15. Appello Gallico Antonino e Surace Maria Carmela (avv. Giunta e avv. Contestabile per il solo Gallico Antonino)

L'Avv. Gianfranco Giunta con unico atto di appello nell'interesse di Gallico Antonino e Surace Maria Carmela e l'Avv. Contestabile per il solo Gallico Antonino eccepiscono: in via preliminare ed in rito nell'interesse dei due appellanti:

1) nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per violazione degli artt. 415bis e 419 comma 11 c.p.p. 24 e 11 Cost.

Si eccepisce la mancata possibilità di accesso dell' imputato a tutti gli atti depositati dal Pubblico Ministero e segnatamente ai supporti DVD contenenti i risultati delle intercettazioni poste a fondamento dell'accusa; non è stato possibile visionare integralmente gli atti e, in alcuni casi, i DVD non sono stati neppure messi a

disposizione . Da qui la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di ogni altro atto consequenziale.

2) nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del relativo decreto per violazione del disposto di cui all'art. 416 comma 2 c.p.p. con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. 178, lett.c) e 180 c.p.p.

Viene eccepita la mancata trasmissione dell'informativa di reato del 1° luglio 2006 della Squadra Mobile di Reggio Calabria, posta a fondamento della successiva iscrizione di cui al n. 4508/2006 RGNR e certamente connessa al procedimento definito dalla sentenza impugnata: si rileva la connessione tra quel procedimento e quello in disamina e si eccepisce la violazione dei diritti di difesa.

3) nullità e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte con RIT 783/08 (proc. n. 8672/2006 RGNR DDA) per violazione dell'art. 268 comma 3 c.p.p.

Viene eccepita la nullità ed inutilizzabilità delle conversazioni intercettate nel periodo " aprile – maggio 2008" nell'ambito del procedimento penale n. 8672/2006 RGNR DDA e più in generale di tutte quelle intercettazioni disposte nei confronti di Gallico Giuseppe, Gallico Rocco e Gallico Domenico, per violazione dell'art. 268, 3° comma, c. p. p., stante l'illegittimità del sistematico ricorso ad impianti installati in via permanente presso le strutture carcerarie in luogo di quelli in dotazione all'ufficio di Procura ed in assenza delle ragioni di eccezionale urgenza che consentono la deroga e di adeguata motivazione pure riguardo alla pretesa inidoneità degli impianti della Procura e alla conseguente utilizzazione anche di apparecchiature di privati prese a noleggio e stabilmente installate presso le case circondariali; si lamenta che il decreto d'urgenza adottato dal P.M. il 31.3.2008, è stato adottato nell'impossibilità di utilizzare gli strumenti in uso alla Procura e, dunque, la relativa inidoneità " *attesa la necessità di collocazione delle apparecchiature tecniche in prossimità dei luoghi ove avvengono le comunicazioni intercettande , scomoscendosi, tra l'altro, il numero di utenza da cui sarà effettuata la telefonata;*

4) nullità e conseguente inutilizzabilità per difetto di competenza delle intercettazioni ambientali di cui al procedimento n. 3020/2006 RGNR, relativo all'omicidio di Ditto Carmelo, disposte per il periodo compreso tra il 21 dicembre 2006 e il giorno 8 febbraio 2007 da autorità giudiziaria incompetente in quanto richieste dalla Procura di Palmi in luogo della Direzione distrettuale Antimafia di Reggio Calabria a cui gli atti erano stati già trasmessi per competenza il 21 dicembre 2006;

Le intercettazioni di cui al R.I.T. citato, sono state, inizialmente, disposte nell'ambito del procedimento penale n. 3020/2006 R.G.N.R., avviato dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi per l'omicidio Ditto Carmelo (contro ignoti); fino al 21.12.2006 il procedimento è stato gestito dalla Procura di Palmi - che ne ha disposto le relative intercettazioni -; in tale data, con atto a firma congiunta di diversi P.M. di Palmi, sia il fascicolo di cui al procedimento citato, che quelli relativi agli omicidi Gaglioti e Surace, sono stati trasmessi alla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha ritenuto la propria competenza (e, dunque, incompetenza della Procura di Palmi), iscritto il fascicolo n. 8672/2006 R.G.N.R.-D.D.A.: la Procura di Palmi, però, ha continuato a disporre le intercettazioni, e ciò ha fatto fino all'08.02.2007.

Pertanto, le attività svolte dal 21.12.2006 all'8.02.2007 (tutte, non soltanto quelle relative alle intercettazioni ambientali) sono da intendersi nulle ed inutilizzabili poiché disposte da Procura funzionalmente incompetente.

5) Nullità ed inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p., delle intercettazioni ambientali disposte con R.I.T. 136/06, 1195/07, 783/2008 - e, più in generale, tutte quelle disposte nei confronti di Gallico Giuseppe, Gallico Rocco e Gallico Domenico per violazione dell'art. 268, comma 3-comma 3 bis,e271 c.p.p..

Si censura l'uso di strumenti diversi rispetto a qualli in uso e dotazione allo stesso Ufficio di Procura, in taluni casi omettendo ogni motivazione a sostegno e, in altri, rilevandone l'inidoneità in ragione della necessità di installare gli strumenti in locali adiacenti rispetto a quelli ove avvenivano i colloqui da registrare. Il ricorso agli impianti instyallati in via permanente nelle carceri fa venire meno il presupposto della eccezionalità delle ragioni di urgenza che ammettono la deroga per l'uso di impianti diversi da quelli di cui sono dotati gli Uffici di Procura.

Erronea e/o insufficiente risulta la pretesa inidoneità tecnica degli impianti installati presso la Procura, come asserito dal G.I.P. per giustificare l'utilizzazione di quelli "in dotazione" alle carceri, sul mero presupposto che le operazioni tecniche di video ripresa, non potevano che essere effettuate per mezzo di impianti allocati in ambienti limitrofi alle sale in cui si trovavano i destinatari delle attività captative per via della necessità di monitorare in video gli interlocutori contestualmente all'intercettazione delle conversazioni. La motivazione esplicitata in sede di RIT n. 783\2008, richiamata a titolo esemplificativo, appare inoppugnabilmente illegittima

e, dunque, inficiante la validità ed utilizzabilità delle relative risultanze; il P.M., infatti, senza motivare la pretesa inidoneità (tale era, invero, l'obbligo gravante ex lege) si è semplicemente limitato a sostenere la *"necessità di collocazione delle apparecchiature tecniche in prossimità dei luoghi ove avvengono le comunicazioni intercettande, sconoscendosi, tra l'altro, il numero di utenza da cui sarà effettuata la telefonata"*.E' evidente la incongruità ed illogicità motivazionale, laddove si consideri che l'Ufficio di Procura ha ritenuto necessario collocare le apparecchiature in luogo prossimo ed adiacente a quelle ove avvenivano le comunicazioni, riferendosi ad intercettazioni telefoniche; quanto, ancora, al decreto autorizzativo afferente il procedimento penale n. 3020\2006 R.G.N.R.-mod. 44 (RIT n. 136\06), avviato dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, si eccepisce la assoluta carenza motivazionale: il P.M., infatti, ha ivi disposto (decreto del 20.10.2006) che la intercettazione audio-video avvenga *""mediante le apparecchiature già in uso alla Casa Circondariale di Secondigliano installate dalla ditta RPC di Latina come da preventivo del 18.10.2006 versato in atti";non è stata esplicitata* la ragione della inidoneità degli strumenti in uso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi. Analoga censura veniva proposta in relazione al decreto del 18.6.2007 (RIT 1195/07).

Gli strumenti di intercettazione e registrazione installati nelle sale colloqui delle carcer potevano essere collegati e manovrati direttamente attraverso gli impianti cui è dotato l'Ufficio di Procura trattandosi, in ogni caso, di operazioni che si sono svolte a distanza. La Procura della Repubblica era incorsa, altresì, in un ulteriore vizio ove ha previsto l'utilizzo di apparecchiature esterne all'Amministrazione (dunque di privati) senza esplicitare alcuna motivazione. In concreto l'utilizzazione di apparecchiature nella disponibilità di privati (se correttamente autorizzata con decreto del P.M.) è consentiva solo allorquando essa possa farsi rientrare nel concetto di impianti in dotazione della P.G. polizia giudiziaria - di cui all'art. 268 c.p.p. -, ipotesi che ricorre nel caso in cui sia nominato, quale ausiliario di P.G., personale tecnico della ditta di cui siano stati noleggiati i suddetti impianti; attività di ascolto e di registrazione, però, che dovrà essere eseguita sempre sotto il diretto controllo della P.G. (Igs. Cass. Penale, sez. IV, 01.07.2003).Nel presente procedimento, la difesa, non registra una nomina di ausiliario di P.G. in favore di personale tecnico della ditta proprietaria degli impianti noleggiati; inoltre, nei

decreti autorizzativi, lo stesso P.M. aveva disposto che le operazioni dovessero essere eseguite dalla Polizia Giudiziaria, coadiuvata dalla Polizia Penitenziaria (viene, quindi, fornita la prova che l'attività di polizia giudiziaria era stata riconosciuta soltanto al personale del Commissariato di P.S. di Palmi); nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ufficio di Procura, dunque e nell'ambito dell'attività di captazione di cui al proc. penale n. 3020\2006 Mod. 44 (come oramai costantemente interpretate dalla Corte di Cassazione), il personale tecnico della ditta presso la quale era avvenuto il noleggio, non avrebbe potuto svolgere alcuna attività, come invero avvenuto, poiché privo di qualsivoglia delega e/o autorizzazione; anche per tale ragioni la relativa attività è da ritenersi, e dichiararsi, inutilizzabile.In ragione della superiore esplicazione, quindi, si ritiene che i decreti autorizzativi d'urgenza delle intercettazioni ambientali citate debbano ritenersi, e sono nulle (per evidente violazione del disposto di cui all'art. 268, comma 3 e comma 3-bis, c.p.p.), e le relative risultanze inutilizzabili in applicazione del disposto di cui all'art. 271 c.p.p..

6. nullità ed inutilizzabilità ex art. 271-103 c.p.p. delle intercettazioni ambientali disposte a carico dei difensori Avvocati Minasi, Cardone e Marafioti per violazione dell'art. 103 c.p.p.;

Si eccepisce la nullità ed inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni eseguite ai danni degli Avvocati Minasi, Cardone e Marafioti per violazione dell'art. 103 c.p.p.

7).nullità ed inutilizzabilità, ex art. 191 c.p.p., delle deposizioni dibattimentali dei testi Orrico e Salimbeni in quanto i testi avevano ripercorso, leggendo interamente, le trascrizioni delle conversazioni operate dalla P.G.

8)assoluzione di Gallico Antonino e Surace Maria Carmela dal reato contestato al capo VV) perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso; esclusione dell'agggravante di cui al comma IV) dell'art. 416 bis c.p.; in estremo subordine riqualificazione del fatto in concorso esterno in associazione mafiosa o in assistenza agli associati (418 c.p.)

Si deduce l'assenza di prova in ordine alla esistenza ed operatività, nel periodo di interesse, dell'associazione denominata cosca Gallico lamentando la scelta metodologica della Corte di Assise di porre a fondamento del giudizio di colpevolezza l'ampia mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali così come raccolte in sede di indagini.

Si contesta l'idoneità della prova dell'esistenza del gruppo così come affermata dal giudice di primo grado e l'equivocità del contenuto delle conversazioni intercettate

stante l'assenza- in motivazione- di ogni tentativo di decriptare e contestualizzare correttamente il linguaggio degli interlocutori.

La Corte di assise poi, non aveva adeguatamente valutato le prove a discarico offerte dalle Difese ed anzi, aveva ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica rinvenendo tracce di presunte false dichiarazioni ogni qualvolta le parole dei testimoni si discostavano dalla tesi accusatoria ritenuta corretta- a priori- dalla Corte di Assise. Si rimprovera alla Corte di Assise l'assenza di ogni tentativo volto a decriptare e contestualizzare correttamente il linguaggio degli interlocutori senza tenere conto di diversi e plausibili significati.

Un altro errore di metodo che permea la motivazione è il mancato approfondimento del complicato e difficile rapporto esistente tra Gallico Giuseppe ed i familiari e, soprattutto con il figlio Antonino Gallico.

Giuseppe Gallico (uomo che aveva vissuto parte della sua vita in prigione) aveva improntato il menage familiare in modo irascibile e a tratti violento, pretendendo di gestire e comandare la propria famiglia dal carcere.

La difesa evidenzia la particolare situazione psicologica di Gallico Giuseppe, detenuto da lungo tempo, sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis, particolarmente irascibile per carattere ed incline a sfruttare la propria cardiopatia per garantirsi il consenso degli interlocutori circostanza che si riverberava su quanto dichiarato in sua presenza dai familiari, ed in particolare dal figlio Antonino, al solo fine di compiacerlo e di non contraddirlo. Contesta pertanto l'interpretazione delle conversazioni intercettate proposta dal giudice di primo grado.

Le bugie raccontate dal figlio al padre sul fidanzamento con la giovane Ditto potevano dirsi emblematiche. Si invoca l'assoluzione di Gallico Antonino dal reato associativo, perché la sua partecipazione era smentita da risultanze investigative acquisite al processo e non riscontrata era l'ipotesi accusatoria della riconducibilità dello scontro tra le famiglie Bruzzise e Gallico alla spartizione dei proventi delle attività estorsive in danno delle imprese impegnate nei lavori di ampliamento dell'autostrada A3, sia per il diverso ambito territoriale di riferimento delle due famiglie, per l'una la frazione Barritteri di Seminara per l'altra la città di Palmi, sia perché secondo altri atti di indagine relativamente al V macrolotto dei suddetti lavori sarebbero state altre le consorterie criminali abilitate alla riscossione delle tangenti.

Quanto al ruolo di Gallico Antonino nell'ambito della cosca l'appellante escludeva che lo si potesse plausibilmente desumere dai contatti intrattenuti con il padre Giuseppe . D'altro canto. Gallico Antonino era tenuto ai margini dai tre presunti soggetti di spicco dell'ipotizzata associazione (Mimmo- Rocco e Teresa) e il ragazzo era assolutamente malvisto dagli zii paterni.

Il ragazzo non aveva mai beneficiato di somme di denaro che venivano presuntivamente corrisposte dagli zii e che. a tutto voler concedere. venivano impiegate a favore delle sorelle.

Antonino Gallico non era mai ricorso all'uso del metodo mafioso e la prova era costituita dal fatto che mai nessuno si sarebbe fatto impressionare dai suoi interventi: il Rossiello sarebbe andato fino alla sua lavanderia per rimetterlo al suo posto: il Morgante lo avrebbe preso in giro; il Barbaro lo avrebbe rimandato per mesi; il Princi non aveva rispettato gli accordi assunti.

Né può considerarsi rilevante il fatto che Giuseppe Gallico nutrisse aspettative nei confronti del figlio atteso che si trattava dei soliti vaneggiamenti e deliri del detenuto alimentati dalle bugie del giovane.

Ad ogni buon conto, prosegue la Difesa, era evidente che anche Giuseppe Gallico nutriva dei forti dubbi sulla veridicità delle cose che il figlio gli raccontava al punto che spesso e volentieri lo rimproverà o cercava di raccontargli le sue presunte gesta del passato nella vana speranza che ciò potesse essere di stimolo per il figlio oppure cercava di individuare delle persone che potessero essergli di aiuto e che lo potessero consigliare e seguire. Analoghe considerazioni venivano svolte con riferimento a Surace Maria Carmela, moglie devota che, per amore non aveva abbandonato il marito nonostante le pesanti condanne subite, una donna che con sacrifici e lavorando presso la lavanderia, aveva cresciuto da sola tre figli.

La Surace era perfettamente consapevole del pessimo carattere del marito e dei gravi problemi di salute dai quali era afflitto e per tale ragione, nel corso dei colloqui carcerari, lo lasciava parlare. La donna era malvista dalla famiglia del marito ed era estromessa da ogni decisione importante della famiglia Gallico: non riceveva denaro dai cognati e comunque non conosceva l'origine di tale denaro emergendo la sua estraneità alle ipotizzate attività estorsive.

Veniva invocata l'esclusione della circostanza aggravante di cui al comma IV dell'art. 416 bis c.p.

Rileva la difesa che non poteva dirsi integrata, per i reati contestati, la sussistenza dell'aggravante in esame sia per agevolare l'associazione mafiosa sia posti in essere con modalità mafiose.

Dedotta l'insussistenza, in ogni caso, delle aggravanti del delitto associativo, l'appellante invocava l'assoluzione dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa previa derubricazione della relativa contestazione nella fattispecie di cui all'art. 418 c.p. con la conseguente pronuncia di non punibilità stante la disposizione di cui al comma III della norma.

Anche l'Avv. Contestabile richiede l'assoluzione di Gallico Antonino dal reato associativo; evidenzia l'incompatibilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 rispetto alla contestazione di cui all'art. 416 bis c.p. e si duole del trattamento sanzionatorio giudicato eccessivo.

Quanto ai reati fine, l'Avv. Giunta invoca l'assoluzione di Gallico Antonino e di Surace Maria Teresa con le seguenti argomentazioni che in questa sede vengono sintetizzate In via speculare l'Avv. Contestabile rileva che l'art. 7 l. 203/91 era stata contestata ricorrendo all'aberrante figura della c.d. estorsione ambientale e, pertanto, ne chiedeva l'esclusione.

- **capo W):** non vi sono elementi da cui desumersi un contributo materiale funzionale alla ricezione del compendio illecito da parte di Antonino Gallico e Surace Maria Carmela né la prova di un contributo morale poiché Gallico Antonino si era attivato per scongiurare il perfezionarsi del reato presupposto inerente l'estorsione Campagna; d'altro canto, nel colloquio dell'11 gennaio 2007 i familiari avevano detto bugie a Gallico Giuseppe per rabbonirlo e per non farlo adirare facendogli credere di aver ricevuto del denaro dal fratello Rocco (circostanza non vera). All'inizio i familiari si confondono sull'importo incassato dagli zii (11.000 o 12.000 euro); successivamente fanno confusione nel calcolare la somma che avrebbero dovuto ricevere dopo la spartizione (1600- 2.600 euro).

Anche nella conversazione del 22 febbraio 2007, Surace Maria Carmela continuava a mentire al marito.

Rileva la difesa che, al di là delle considerazioni sull'integrazione o meno del reato di estorsione, non vi era la prova che Gallico Antonino e la madre Surace Maria Carmela avessero percepito parte dei proventi del fatto delittuoso.

Da una lato Gallico Antonino non avrebbe mai acconsentito che la sua famiglia accettasse parte del provento presuntivamente sottratto alla famiglia della fidanzata (altrimenti avrebbe saputo del suo ammontare e della quota presuntivamente spettante alla sua famiglia) e, in ogni caso, Gallico Antonino non aveva beneficiato in alcun modo di tale denaro.

Da qui la richiesta di assoluzione di Gallico Antonino.

Quanto a Surace Maria Carmela, rilevava la difesa che nulla in atti permetteva di affermare con la necessaria certezza che la presunta condotta posta in essere dai cognati avesse natura illecita. Pertanto, ammesso e non concesso che del denaro fosse stato consegnato da Rocco Gallico alla nipote Italia Antonella, è evidente che questa e la sua famiglia ben avrebbero potuto pensare che lo stesso provenisse dal regolare esercizio di un diritto reale o personale su di un fondo.

Ad ogni modo, a tutto voler concedere, è evidente che laddove sembrerebbe che l'odierna appellante ed i figli raccontassero a Giuseppe Gallico di presunte somme di denaro ricevute da Rocco Gallico, in realtà, stavano solo inventando delle storie per rabbonire e non far irritare il detenuto. Le già illustrate palesi contraddizioni fra i familiari, nel corso del colloquio dell' 11 gennaio del 2007, dimostravano la bontà di tale assunto difensivo.

Invero, appariva contrario ad ogni regola di logica e di buon senso poter pensare che Antonino Gallico avrebbe consentito al suo nucleo familiare di beneficiare del supposto denaro presuntivamente sottratto ai familiari della futura moglie.

In ogni caso, non era stata Surace Maria Carmela ad essere invitata dal cognato a ritirare il denaro.

Ne conseguiva, pertanto, la richiesta di assoluzione dell'imputata con la più ampia formula liberatoria.

-capo X-Z): premette la Difesa di Antonino Gallico che la vicenda c.d. Barbaro non può essere classificata come ipotesi estorsiva e la stessa doveva essere attenzionata nell'ambito di rapporti di amicizia e solidarietà fra Giuseppe Gallico e la famiglia Barbaro, esistenti da diversi anni e caratterizzata da uno scambio di favori reciproci.

Il primo semestre del 2007 era stato caratterizzato dai preparativi per il matrimonio di Lucia e dalla preoccupazione dei genitori della ragazza di non riuscire a fare fronte alle ingenti spese che si profilavano.

Proprio per tale motivo, Giuseppe Gallico, ricordando la promessa a suo tempo fattagli dal Barbaro (ossia che lo avrebbe aiutato laddove ne avesse avuto bisogno) si apettava di ricevere assistenza da parte della famiglia dell'imprenditore.

Giuseppe Gallico, nel corso del colloqui con l'Avv. Minasi (5 agosto 2010) raccontava che le somme versate dal Barbaro erano frutto della riconoscenza che l'imprenditore nutriva nei confronti della famiglia Gallico perché, in passato, Giuseppe aveva curato un loro cugino, tale Barbaro Nino.

Nel colloquio dell'1 febbraio 2007 , Gallico Giuseppe era impegnato a millantare ed a pavoneggiarsi e i suoi familiari lo assecondavano.

Giuseppe Gallico, secondo la difesa, non aveva detto al figlio di andare dal Barbaro ma aveva raccontato solo quello che lui avrebbe fatto se fosse stato in libertà.

Ciò che veniva sostenuto a pag. 2139 della sentenza era, quindi, una mera congettura e nel colloquio telefonico intrattenuto da Antonino Gallico il 25 gennaio 2007 non veniva fatto il nome di Barbaro Oscar .

In ogni caso, anche ammesso e non concesso che Gallico Antonino avesse un appuntamento nel pomeriggio del 25 gennaio 2007, questo non sarebbe stato con Barbaro Oscar perché il loro dialogo sarebbe stato il frutto di un incontro casuale .

La difesa proponeva una ricostruzione alternativa: Antonino Gallico, mosso dalla curiosità per i racconti del padre, potrebbe essere entrato nel bar per conoscere le persone che in passato avevano aiutato la sua famiglia e i due si erano messi a parlare . Non emerge che Antonino avesse chiesto del denaro ma anzi, era stato l'imprenditore a richiedere aiuto al padre di Antonino affinchè intercedesse per la ricossione di crediti insoluti. Quindi, Antonino Gallico , prima di prendere qualsiasi inziativa, era andato dal padre per sincerarsi se quanto riferito dal Barbaro fosse vero.

Nessuna estorsione era stata consumata e nulla autorizzava a sostenere che il figlio del Barbaro gli avrebbe detto " te li do a te" e che il riferimento fosse a del denaro.

Si dovrebbe parlare, a tutto concedere, di una sorta di ricompensa per l'aiuto richiesto dal Barbaro a Giuseppe Gallico tramite il figlio.

Non si poteva escludere che, presumibilmente, il Barbaro avesse consegnato al ragazzo dei documenti da dare al Ciappina al fine di concludere più rapidamente la trattativa allora in essere.

Sostiene la difesa che Oscar Barbaro avrebbe offerto una controprestazione in denaro in cambio di favori ed in nome dell'amicizia con Giuseppe Gallico (scambio equo e reciproco di favori).

Dal canto suo, Giuseppe aveva acconsentito ad aiutare il Barbaro nell'attività di recupero crediti ed aveva detto al figlio come fare.

In definitiva, secondo la difesa, ciò che Giuseppe cercava di imporre al figlio era solo di aiutare il Barbaro nella gestione di legittime aspettative.

In ogni caso, si assisteva durante i colloqui, ad uno scontro persistente tra le manie di grandezza del padre e Antonino che cercava di rabbonire Gallico Giuseppe e compiacerlo. Anche in ordine al rilascio dell'immobile dato in locazione al titolare della rosticceria " La Spiga D'Oro", dalla trascrizione emergeva che era stato il Barbaro a chiedere l'aiuto di Antonino. In ogni caso, l'imputato non aveva fatto nulla e, per calmare il padre che lo pressava, aveva raccontato bugie (*me la vedo io*) fingendo di assecondare il genitore.

In definitiva, la difesa di Antonino Gallico interpreta tutti i colloqui relativi alla vicenda Barbaro come il tentativo, da parte del ragazzo, di rabbonire il genitore cercando di fargli credere che il Barbaro gli avrebbe versato del denaro.

La bugia che aveva coinvolto Teresa Gallico era solo tesa a giustificare agli occhi del padre l'intero imbroglio.Anche nel colloquio del 20 settembre 2007 Antonino aveva raccontato una bugia, cercando di chiudere il cerchio e mentendo, facendo credere al padre che la vicenda (mai iniziata) si era conclusa come Giuseppe Gallico si sarebbe aspettato.Alla luce di tutto quanto sopra, era evidente che i fatti emersi nel corso del dibattimento smentivano le ipotesi d'accusa cristallizzate nel capo di imputazione di cui alla lettera X) della rubrica.

Invero, era emerso che nessuna somma di denaro era stata consegnata dal Barbaro a Gallico Antonino in data 25.01.07 e lo stesso primo Giudice è stato costretto a riconoscere che nessuna somma era stata ricevuta dal giovane in epoca anteriore al 24 maggio 2007, assolvendo sul punto l' appellante.

Per quanto concerne, infine, la presunta somma di denaro del quale si parlerebbe nel colloquio del 20 settembre2007, sottolinea la difesa, in primo luogo, che, con ogni probabilità, si era trattato di una delle solite bugie raccontate dai familiari al detenuto Giuseppe Gallico.

(S. D'Arienzo est).

Inoltre, nel colloquio in esame, si era parlato genericamente di una somma che avrebbe preso Antonino senza specificare chi l'avrebbe consegnata. Ad ogni modo, anche a voler ammettere che tale somma provenisse dal Barbaro, doveva ribadirsi che tale somma era l'unica ricevuta da Antonino da parte del Barbaro e che sarebbe stata consegnata non a titolo estorsivo, ma come ricompensa per il suo aiuto prestato dopo la richiesta indirizzata al padre e come segno di antica riconoscenza nei confronti del detenuto. La presunta condotta contestata ad Antonino Gallico, ed al padre, non era idonea ad integrare il reato di cui all'art. 629 cpv c.p.

Ed invero, nel caso in esame erano del tutto assenti gli elementi costitutivi del reato in esame. Dalle conversazioni captate, non era emersa la prova di una minaccia, diretta o implicita, indirizzata al Barbaro ma, al contrario, era emerso che sarebbe stato il Barbaro a richiedere l'aiuto dei Gallico.

Anche a voler ammettere che siano stati i Gallico, Giuseppe per il tramite di Antonino ad avanzare una richiesta di denaro al Barbaro, è evidente che questo non sarebbe avvenuto minacciando un male ingiusto ma solo in virtù di un antico e consolidato rapporto di amicizia caratterizzato da un reciproco scambio di favori ed in considerazione del fatto che il vecchio Barbaro aveva detto a Giuseppe di rivolgersi alla sua famiglia ogni qual volta si fosse trovato in difficoltà.

Oltre all'elemento della minaccia, nel casi di specie non si configurano neanche un profitto ingiusto a favore dei Gallico ed un danno per il Barbaro.Ed infatti, Antonino avrebbe percepito la somma promessa forse come corrispettivo per il suo presunto intervento per far si che il Ciappina si decidesse a concludere la lunga trattativa che stava portando avanti per l' acquisto dell'immobile del Barbaro. D'altro canto, rileva la difesa, il Ciappina era stato assolto dall'imputazione di cui al capo AA).

Inoltre il Barbaro non aveva subìto alcun danno dell'intervento di Antonino Gallico ma, al contrario, un vantaggio perché era riuscito a concludere la trattativa in un breve periodo. La somma di € 5.000,00 presuntivamente versata nel settembre 2007 dal Barbaro era l'unica consegnata a Gallico Antonino, dopo molto tempo, a riprova del fatto che non si sentiva minacciato dal ragazzo, a titolo di compenso per l'aiuto richiesto e prestato.

-capo Z): Trattando il reato di cui alla lettera Z) della rubrica, osserva la Difesa, non appariva rilevante verificare il motivo per il quale Barbaro Oscar avrebbe dovuto corrispondere una presunta somma di denaro ad Antonino Gallico.

Tale punto è stato ampiamente sviluppato in relazione al reato di cui alla lettera X) della rubrica. Occorreva solo evidenziare che Antonino Gallico avrebbe faticato non poco per riuscire a percepire questa presunta somma di denaro pari ad euro 5.000,00. Ed infatti, dal gennaio 2007, data dei presunti primi contatti col Barbaro, il ragazzo, stando all'ipotesi accusatoria, avrebbe percepito tale somma solo nel mese di settembre del 2007. Evidenziava la difesa che nessuna somma di denaro era stata percepita da Antonino Gallico nel gennaio del 2007 e, per come riconosciuto dallo stesso Decidente, nessuna somma di denaro era stata percepita anche nel maggio dello stesso anno. In questo lungo arco temporale, dai colloqui captati emergerebbe chiaramente che Antonino avrebbe più volte incontrato il Barbaro, il quale avrebbe rimandato sempre la data della consegna del presunto denaro.

Doveva ragionevolmente ipotizzarsi che il presunto intervento del Costa, di cui parlerebbe Teresa Gallico nel colloquio del maggio 2007, rientrava fra i tentativi di Antonino Gallico di ottenere la somma di euro 5.000 che si aspettava di ricevere in virtù dell'aiuto prestato al Barbaro, somma che sarebbe stata consegnata solo nel successivo mese di settembre. Il presunto intervento del Costa rientrava nell'originaria richiesta di denaro fatta da Antonino su indicazione del padre e, pertanto, l'agire di Gallico Antonino andava riassorbito nel capo X) della rubrica non potendosi classificare come reato autonomo ma come segmento della presunta condotta diretta, secondo il primo Giudice, ad estorcere del denaro al Barbaro su presunta indicazione di Giuseppe Gallico.

La vicenda Barbaro, quindi, doveva essere ridimensionata in un'unica presunta consegna di denaro avvenuta nel settembre 2007.

Da qui la richiesta di assoluzione del reato di cui al capo X) perché il fatto non sussiste, con assorbimento della condotta di cui al capo Z) nella condotta di cui al capo X). In subordine per non averlo commesso. Infine l'assorbimento del capo Z) nel capo X).

-capo EE- Rileva l'Avv. Giunta che sulla scorta di un solo dialogo intercettato (12 luglio 2007) privo di valenza probatoria si era giunto ad un verdetto di colpevolezza nei confronti di Gallico Antonino, travisando l'intero contenuto del colloquio carcerario. Antonino Gallico stava cercando solo di sottrarsi alla derisione del genitore, mentendo e millantando così cercando di impressionare il padre.

Antonino Gallico. alle parole di scherno del padre aveva reagito inventando un qualcosa di assolutamente falso (il pagamento aveva effettuato il socio e lui sarebbe andato a prendersi della merce di pari valore rispetto alla somma pagata dal Pirrottina). Gallico Antonino aveva inventato evidenti ed improbabili menzogne con il solo chiaro scopo di sottrarsi alla derisione del padre.

Il Galletta. sentito a dibattimento, aveva affermato di non aver mai ricevuto pressioni dai membri della famiglia Gallico.

La Corte. pertanto. non aveva valutato il particolare contesto nel corso del quale si erano concretizzate le dichiarazioni autoaccusatorie.

Da qui la richiesta di assoluzione di Gallico Antonino.

-capo GG): Evidenzia la Difesa che la vicenda legata al terreno acquistato da Morgante Placido non poteva essere essere definita una estorsione.

Ed invero, sarebbe contraria ad ogni logica l'ipotesi che possa essere stato l'acquirente di un immobile a corrispondere una somma a titolo di estorsione piuttosto che il venditore, ossia colui il quale otteneva un cospicuo guadagno da una operazione economica di tal tipo. D'altronde. a voler dare un minimo credito alle tante ipotesi delittuose formulate dalla Pubblica Accusa, laddove si sarebbe trattato di porre in essere una estorsione in merito ad una compravendita immobiliare, è sempre ai venditori che i Gallico si sarebbero rivolti.

Argomenta la difesa che una cifra così elevata (fuori dalla portata delle richieste estorsive dei Gallico che si attestavano sui 5.000 o 10.000) consentiva di chiarire la ragione del pagamento da parte di Morgante Placido esplicitata da Domenico Gallico che aveva affermato che quel terreno apparteneva alla famiglia Gallico, seppure per interposta persona. Quindi, prosegue la Difesa, poiché la presunta somma di euro 160 mila non ha origine delittuosa ma è il ricavato della vendita di un terreno del quale i Gallico erano comproprietari, non potevano dirsi integrate le ipotesi di ricettazione contestate. In ogni caso, non vi era la prova che Antonino Gallico avesse effettivamente riscosso tali rate. Nel colloquio del 1'11 gennaio 2007 i familiari avevano fatto credere a Giuseppe Gallico che suo fratello stava perpetrando delle estorsioni e che avrebbe dato parte del denaro alla famiglia.

In ogni caso, Antonino Gallico non aveva in alcun modo beneficiato di tali somme.

La difesa contesta anche le modalità di ripartizione.

In realtà, non si capiva bene quale sarebbe l'operazione algebrica fatta dagli Inquirenti prima e dalla Corte di Assise poi per determinare il numero, gli importi e i destinatari delle presunte rate. Nel corso dei motivi di appello la difesa evidenzia che Gallico Antonino non aveva mai beneficiato del ricavato delle presunte rate della ipotizzata estorsione in relazione al capo GG).

Da qui la richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto e, in subordine, per non aver commesso il fatto.

L'Avv. Contestabile evidenzia che la mera conoscenza da parte di Gallico Antonino in ordine alla ricezione da parte di uno stretto congiunto, di cose di provenienza illecita in assenza di qualsivoglia contributo materiale e morale non era sufficiente ad integrare il concorso nella ricettazione.

Risultava del tutto probabile che il il ragazzo avesse avuto conoscenza degli introiti solo ex post. Con riferimento alla posizione di Surace Maria Carmela, la difesa richiama tutte le considerazioni già svolte nell'analizzare la posizione di Antonino Gallico. Anche con riferimento ad essa Surace, non era emersa la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, del suo coinvolgimento nella vicenda in esame, e, pertanto, si invoca l'assoluzione per il capo GG) per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

-capo KK): L'Avv. Giunta, in merito all'estorsione ai danni di Princi Fortunato censura la motivazione della Corte che aveva voluto ravvisare un fatto delittuoso sulla base delle sole parole di Gallico Antonino il quale, per rabbonire il padre, aveva mentito e millantato in maniera disarmante.

In primo luogo il giovane non aveva preso in considerazione i deliri del padre che si erano ripetuti più volte nel corso della conversazione e raccontava al genitore come aveva agito secondo le regole della libera concorrenza, indicendo una riunione tra tutti gli imprenditori ed organizzando l'attività tenendo conto delle rispettive esigenze e peculiarità. Non aveva imposto nulla e che la turnazione delle serate di aperrtura era frutto di un accordo. Successivamente il ragazzo iniziava a millantare , costretto ad inventare tali gesta solo per placare il padre. Il racconto del ragazzo fatto al padre era di sé, inverosimile. A ciò andava aggiunto che in quel periodo Rocco Gallico era latitante e, pertanto, era assolutamente impossibile che il Princi o altro soggetto potesse essere andato a parlare con Rocco e, in ogni caso, non avrebbe potuto farlo il giorno dopo.

In definitiva, Gallico Rocco aveva lasciato che altri scegliessero la serata: la giornata del sabato non era la più appetibile perché la gente preferiva spostarsi verso mete turistiche più ambite ; Gallico Antonino stava solo millantato per impressionare il padre e giustificare il pessimo andamento degli affari.

D'altro canto, dalle dichiarazioni del Princi non era emersa alcuna minaccia e la motivazione della Corte era infarcita di suggestioni .

Analogamente deduce l'Avv. Contestabile che evidenzia che se una discussione vi era stata, si era svolta con il Rao . Né poteva dirsi credibile che Gallico Rocco, all'epoca latitante, potesse rischiare una cattura per incontrare un soggetto sconosciuto, invischiandosi in una questione riguardante il nipote.

Non si trattava di un sopruso o di una imposizione ma di un accordo con il Princi.

Non vi erano elementi che consentivano di ritenere acclarata l'ipotesi accusatoria al di là di ogni possibile lettura alternativa.

Concludeva la difesa chiedendo l'assoluzione di Gallico Antonino perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso. In subordine, riqualificare il fatto nell'alveo di cui all'art. 392 c.p.p. ed emettere sentenza di non doversi procedre per mancanza di causa di procedibilità.

-capo OO): l'Avv. Giunta e l'Avv. Contestabile censurano la motivazione della sentenza che si espone a numerose critiche a causa di contraddizioni ed incongruenze logiche. Il fatto era stato ricostruito solo dalle parole di Gallico Antonino (conversazione del 23 agosto 2007).

Si trattava di una menzogna costruita ad arte per liberarsi dalle pretese del padre e dai suoi vaneggiamenti, raccontandogli di aver posto una inesistente pretesa estorsiva. Anche a voler ammettere che Gallico Antonino si fosse recato sul cantiere, lo stesso avrebbe poi volontariamente desistito e ciò perché la persona con cui aveva parlato gli aveva detto che altri li avrebbero già taglieggiati.

In ogni caso, ammesso e non concesso che Gallico Antonino potesse aver raccontato al padre di un presunto tentativo estorsivo, tutto ciò non era sufficiente per l'integrazione del reato contestato. Ma se anche vi fosse stato, sostiene la difesa, Gallico Antonino aveva desitito volontariamente sapendo che altri li stavano taglieggiando (li lascio stare)

L'Avv. Contestabile evidenzia che che era rimasta ignota l'identità di chi aveva ricevuto la richiesta estorsiva e, pertanto, non vi era idoneità dell'azione.

Il compendio indiziario era costituito dal contenuto di due colloqui ed era lacunoso. Da qui la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; in subordine riconoscere l'esistenza della desistenza volontaria.

-capo LL): Rileva l'Avv. Giunta che la vicenda era stata ricostruita in sentenza solo sulla base dell'unico colloquio carcerario del 25 ottobre 2007 e che gli Inquirenti prima e la Corte di Assise poi, avevano fatto molta confusione nella ricostruzione di questo dialogo.

I familiari avevano tirato fuori la vicenda Caccamo solo per distrarre Gallico Giuseppe dalla questione che riguardava un'attività lecita che il figlio Antonino intendeva avviare; Il "Nino" mandato a parlare con Caccamo non era certamente l'imputato il quale non aveva rapporti con lo zio.

Si trattava di una ricostruzione del tutto congetturale.

L'Avv. Contestabile stigmatizza l'estrema genericità del narrato offerto dai propalanti che parlavano per " sentito dire" rendendo dichiarazioni etero-accusatorie e dichiarando espressamente di non sapere come erano andati i fatti

Veniva evidenziato l'abbaglio macroscopico in cui era incorso il di prime cure laddove nel testo della conversazione trascritta aveva rinvenuto una inesistente richiesta di denaro, con ciò determinando un'autentico travisamento del risultato probatorio.

Dalla semplice lettura del brano era agevole desumere che i propalanti riferissero di un episodio diverso da quello estorsivo oggetto di imputazione.

Gallico Italia si lamentava perché tale Caccamo aveva compiuto operazioni commerciali senza avvertire nessuno per, poi, aggiungere (ma al solo fine di "tranquillizzare" il padre) che il Caccamo era stato ripreso per il torto.

Non vi era stata, quindi, nessuna richiesta di carattere estorsivo.

D'altro canto, il Caccamo, all'udienza dibattimentale del 12.11.2012, aveva confermato di aver venduto un'autovettura a Rocco Gallico e di non aver avuto alcuna pressione da parte della famiglia Gallico.

Alla luce delle stesse risultanze processuali, quindi, era da escludere la integrazione del delitto estorsivo atteso che la deposizione testimoniale faceva paio con il contenuto della intercettazione in esame .

Censurabile era il passaggio argomentativo della sentenza (pag. 2387) nella parte in cui si affermava la inutilizzabilità assoluta della testimonianza resa dal Caccamo, anche perché l'art. 210 c.p.p. è dettato nell'esclusivo interesse del dichiarante.

Veniva chiesta la declaratoria di inutilizzabilità asserita nella gravata decisione e, all'uopo, valutare le dichiarazioni rese dal Caccamo alla stregua di quelle del testimone puro.

Dalla documentazione prodotta, inoltre, emergeva che i riferimenti all'iniziativa imprenditoriale di Caccamo Carmelo non collimavano con l'effettiva attività di questo: era , dunque, possibile che Gallico Giuseppe e i suoi familiari si stessero riferendo a un'altra persona.

Veniva chiesta la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di documentale circa l'attività svolta dal Caccamo ed al fine di individuare esattamente- la persona offesa anche alla luce delle dichiarazioni di Gallico Giuseppe.

-capo NN): In ordine alla vicenda Rossiello, l'Avv. Giunta ripercorre la motivazione della sentenza evidenziando che la Surace lavorava a tempo pieno nella lavanderia, poi analizzando il colloquio del 23 agosto 2007 .

Si evidenzia da parte della difesa- che Gallico Giuseppe continuava nelle sue farneticazioni e che il figlio Antonino non aveva alcuna intenzione di fare quello che il padre cercava di imporre.

Parte dell'atto di appello è dedicato all'esame della conversazione intercettata e la difesa evidenziando che Gallico Antonino, per tacitare il padre, gli aveva detto che sarebbe andato a parlare con Totò Dinaro se lo avesse trovato.

Osserva l'Avv. Giunta che, ammesso e non concesso che Gallico Antonino avesse parlato al Dinaro, non si poteva escludere che nelle reali intenzioni del ragazzo e della madre Maria Carmela Surace vi fosse l'intenzione di proporre al Rossiello un lecito e regolare accordo commerciale. Ad ogni modo, ciò che emergeva dal racconto di Antonino Gallico e è che lui si era trovato in estrema difficoltà mentre la madre, spaventata alla vista dell'uomo, aveva avuto paura ed aveva lasciato i due soli a parlare. Surace Maria Carmela, infatti, temeva che il Rossiello potesse malmenare il figlio. In ogni caso, il Rossiello non aveva mostrato alcun timore.

Il racconto di Antonino Gallico era colmo di menzogne specie laddove il ragazzo aveva raccontato a Giuseppe Gallico di come avrebbe usato il cervello dicendo all'uomo di chiudere il discorso per evitare che lo denunciasse.

In ogni caso, le dichiarazioni di Rossiello non smentivano tale ricostruzione. Gallico Antonino non aveva posto in essere alcuna minaccia o costrizione nei confronti di Rossiello ed anzi si era arreso su tutta la linea, abbandonando l'idea di una qualche forma di accordo commerciale con l'uomo. Se poi il Dinaro, fraintendendo le richieste di Antonino o di qualcun altro aveva tenuto un comportamento diverso, non era evento imputabile ad Antonino Gallico e men che meno alla madre Surace Maria Carmela. Gallico Antonino aveva posto in essere una condotta inidonea allo scopo e, in ogni caso, non rientra nell'alveo della condotta estorsiva la condotta diretta ad ammonire o costringere qualcuno a chiedere " permesso".

Da qui la richiesta di assoluzione di entrambi gli imputati.

-capo PP): dall'analisi del brano di interesse (pag. 2239 sentenza) si aveva la prova che Gallico Antonino riferiva ad altri e non a sé l'uso non di armi ma di materiale pirico (botti); dal colloquio del 21.6.2007 emergeva che l'oggetto che il Gallico dichiarava di aver consegnato ad un soggetto di Rosarno era obsoleto e non funzionante e poteva ritenersi che si trattava di una pistola a salve;

-capo EE): alla luce di una decodifica alternativa si trattava di scambi di battute estemporanee sulla cui veridicità non vi era alcuna prova;

- capo **WW**): Surace Maria Carmela lavorava con enormi sacrifici e sre anche aveva ricevuto del denaro dai familiari , nulla consentiva di dimostrare con certezza che la donna fosse a conoscenza della provenienza (illecita) del denaro. Si chiedeva di ritenere assorbiti i reati di ricettazione contestati a Surace Maria Carmela (GG- W-WW) in un unico capo di imputazione. Analogamente per Gallico Antonino.

Concludevano i difensori chiedendo:

l'assoluzione dal reato di partecipazione mafiosa per Gallico Antonino e Surace Maria Carmela ; l'esclusione delle circostanze aggravanti;

-l'assoluzione dal reato di estorsione aggravata di cui al capo X) della rubrica perché il fatto non sussiste con assorbimento della condotta di cui al capo Z) nella condotta di cui al capo X); l'assoluzione dal reato di cui al capo Z); l'assoluzione di cui al capo EE) della rubrica; l'assoluzione dal reato di cui al capo GG); l'assoluzione dal capo KK) nonché dal capo OO) e NN) e PP).

Specifica censura veniva riservata al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivamente gravoso per entrambi gli imputati. Il delitto più grave, inoltre, era da

rinvenirsi nel reato di estorsione consumata e non nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

16. Appello Gallico Domenico (avv. Rocco Domenico Ceravolo).

Con atto depositato il 15 marzo 2014 l'Avv. Ceravolo in difesa di Gallico Domenico impugna la motivazione della sentenza nonché tutte le ordinanze di rigetto delle richieste istruttorie (in particolar modo quelle ex art. 507 c.p.p. e le questioni di nullità e/o di inutilizzabilità di atti) censurando, in via generale, il metodo di valutazione della Corte avuto riguardo al alla valenza probatoria delle intercettazioni atteso che la Corte di Assise aveva richiamato (anche riportandolo integralmente) il contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare abbattendo, in tal modo, il regime conoscitivo proprio del Giudice del dibattimento.

In via preliminare viene eccepito:

1) il ricorso ad impianti di ditte esterne nelle operazioni di intercettazione.

Viene dedotta l' inutilizzabilità delle intercettazioni in ragione della omessa motivazione, da parte del P.M., circa le ragioni per cui, affermata l'insufficienza – inidoneità degli impianti installati nella Procura della Repubblica, non sono stati ritenuti idonei gli impianti pubblici e, successivamente, quelli in dotazione alla P.G., e si è fatto invece ricorso alle attrezzature di ditte esterne;

2) inutilizzabilità delle intercettazione ambientali concernente la c.d. "remotizzazione" delle intercettazioni.

Viene dedotta l' inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite presso le sale colloqui delle carceri e si deduce la carenza della motivazione in ordine alla inidoneità – insufficienza degli impianti della Procura della Repubblica adottata dal P.M., secondo il quale l'uso di apparecchiature esterne era necessario.

Lo stesso difensore, in materia di "remotizzazione", denuncia l'utilizzazione di *strumenti e metodologie in contrasto con quanto voluto dal legislatore e richiamato dalla giurisprudenza preminente e dalla più accorta dottrina;*

3) nullità e/o inutilizzabilità di qualsiasi missiva illegittimamente intercettata o sequestrata successivamente alle illegittime intercettazioni;

4) l'inutilizzabilità delle intercettazioni riguardanti conversazioni o comunicazioni dei difensori per violazione degli artt. 271, comma 2°, e 103, comma 5°, c.p.p. e 24, comma 2°, Cost.,

In particolare ci si duole dell'utilizzo del dialogo tra Gallico Giuseppe e l'Avv. Minasi a proposito dell'omicidio Surace, evidenziando che trattavasi di una mera strategia difensiva di Gallico Giuseppe e non a riscontro di un'ipotesi investigativa

contro l'imputato- difensore ma per catturare una verità che il Giudice (e prima di egli il PM controparte) non avrebbe potuto conoscere.

Nel merito:

-omicidio Surace Rocco:

La difesa evidenzia che, in punto di motivazione, la Corte ha valutato esclusivamente le dichiarazioni di Gallico Giuseppe sforzandosi di individuare una causale dell'omicidio che non traspare da alcuna conversazione né da altri atti processuali. La fragilità psicologica di Gallico Giuseppe era evidente ed emergeva in maniera preponderante allorquando di narrava di episodi che avevano avuto un divenire completamente diverso spesso contrastante con la sua narrazione.

Si trattava di millanteria, esaltazione di gesta eroiche che spesso scadevano in spacconate, smargiassate e vanterie del detenuto nella speranza che il figlio ne seguisse l'esempio. Alla Corte, tuttavia, era bastato il dato anagrafico del e processuale del narratore senza avvedersi delle gravissime discordanze.

In particolare:

1) Non risultava che il Costa fosse stato arrestato in quel giorno. Unico "ordine di cattura" emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi, era dell'11.12.1980, dopo un mese dal fatto omicidiario ((cfr. dich, dibatt. Teste Orrico pag. 114 ud. 24.4.2012) L'omicidio era stato commesso la mattina, tra le 8 e le 8,30 ed alle 6,00 e Gallico Giuseppe, dunque, non poteva aver visto alcun elicottero che si immagina si sia levato in volo proprio inseguito al fatto di sangue e così alle 6,00 il Costa non poteva imbattersi nelle forze dell'ordine.

2) Appariva incredibile che Gallico Giuseppe avesse potuto imbattersi in Giudici e Carabinieri intenti al sopralluogo, con il cadavere ancora coperto da lenzuolo, nel pomeriggio *(cfr. dich, dibatt. Teste Orrico pag. 116 ud. 24.4.2012)* dato che del delitto si aveva contezza la mattina, intorno alle 10 (si badi che si è nel mese di novembre ed alle 16 inizia ad essere già buio). Ed era ancor a più incredibile che dell'"alt" dei Carabinieri e della fuga del Gallico nel contesto di un sopralluogo per omicidio, non si trovasse traccia in alcuna annotazione delle forze dell'ordine che hanno operato *((cfr. dich, dibatt. Teste Orrico pag. 116 ud. 24.4.2012)*

3) Dall'ascolto dell'audio-video del colloquio tra Gallico Giuseppe e il figlio, a ore 01.55.45, si evince che, a domanda del secondo , il primo afferma che Surace sarebbe stato ucciso con un kalashnikov. E che non abbia potuto dire che sia stato ucciso con

un fucile cal. 20 è confermato dalla circostanza che l'unico fucile cal. 20, egli lo pone nelle mani del Surace (cfr. colloquio con l'Avv. Minasi).

4) La circostanza che il cadavere sia stato scoperto intorno alle 9,50 e che la vittima sia stata vista per l'ultima volta intorno alle 8.10. la dice lunga sulla veridicità della circostanza secondo cui sarebbe stato ucciso alla presenza delle raccoglitrici di ulive. A meno che non si azzardi l'ipotesi che queste ultime abbiano continuato a lavorare tranquillamente nonostante avessero assistito all'omicidio. Risulta vero, dunque,quanto dichiarato da Cutrì Angela, Riotto Anna Maria e Saffioti Maria, le quali riferivano di non essere in grado di fornire notizie utili ai fini delle indagini per non essere presenti nelle vicinanze al momento dell'uccisione di Surace Rocco in quanto erano intenti ai loro lavori a notevole distanza dal luogo dell'omicidio.

5) La vittima non possedeva un fucile cal. 20. Non vi è dubbio che Gallico Giuseppe, abbia riferito, confondendo tempi e circostanze notizie apprese nell'ambito dei vari procedimenti penali nei quali era stata trattata abbondantemente la vicenda.

Evidenzia la difesa che la Corte, rendendosi conto della fragilità della tesi dell'omicidio a scopo di rapina (del fucile), aveva spostato l'attenzione sul rapporto tra le persone che erano state condannate per il reato di tentata estorsione nei confronti della vittima. Ma apparendo anche tale tesi, da sola, insufficiente a suffragare una solida causale (non esiste un elemento da cui trarre il convincimento che i presunti responsabili abbiano agito con il supporto del Gallico) ed essendo intervenuta una assoluzione per l'omicidio, collegato al reato estorsivo, si era costruito un interesse personale del Gallico: allontanare terze persone, non amiche, dal territorio di propria pertinenza, destinato alla latitanza.

Era un costrutto privo di fondamento.

Intanto perché occorreva dimostrare che in quel posto, e solo ivi, il Gallico si nascondesse. Comune esperienza insegna che la "stanziante" non giova alla latitanza, soprattutto se questa è determinata anche, e soprattutto, dalla necessità di evitare avversari pericolosi. Dunque, non è pensabile che nel continuo spostamento del latitante, questi,per garantirsi da cedd. "soffiate" debba procedere alla soppressione di ogni confinante col terreno "base". E' una costruzione fantasiosa. E l'assoluto scollegamento con la realtà è determinata dalla mancanza di ogni benché minima confidenza, sul punto, da parte della vittima alla moglie.

Veniva rilevata la contraddittorietà del ragionamento della Corte, laddove riteneva credibile la versione del Gallico, tranne che per la causale.

Credibilità, dunque, parziale.

Non si comprendeva sulla scorta di quale ratio il Gallico dovesse essere creduto, sic et semplicter per alcune parti e non ritenuto attendibile per altre.

-reato associativo (capo VI):

Evidenzia la difesa che il quasi ventennale stato di detenzione di Gallico Domenico (al momento delle intercettazioni) e l'assenza di elementi specifici aveva costretto la Corte a ricorrere a due colloqui (9.1.2007 e 28.6.2008) il cui contenuto era stato male interpretato e comunque appariva neutro, insignificante e privo di conseguenze sul piano dell'azione delittuosa.

Veniva chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di dimostrare che mai il Gallico aveva pronunciato la frase " *prenditi i camion e vattene da Palmi*" e che il nome " Musicò"" non era mai stato pronunciato.

In subordine veniva chiesto di disporsi perizia al fine di accertare il reale contenuto della conversazione.

Dalle altre conversazioni emergeva che Gallico Domenico si disinteressava di ogni questione e i colloqui erano infarciti di mezze frasi e di reazioni stizzite che morivano nel momento stesso del racconto.

Gallico Domenico non impartiva direttive né conosceva la maggior parte delle persone imputate e neppure la loro esistenza.

Risultava chiaro che i vari Ciappina, Morabito, Casadone e Aricò, ritenuti al servizio della cosca, erano sconosciuti a Gallico Domenico il quale aveva acquisito un nuovo modo di vedere le cose, preoccupato che i nipoti e le nuove generazioni non finissero nelle patrie galere. Questi i fatti e la storia che mal si conciliava con quello di un capo-cosca.

La Corte, sul punto, aveva dedicato poco spazio e scarsa argomentazione al ruolo di Domenico.

-Infiltrazioni della famiglia mafiosa Gallico nei lavori di ammodernamento A3:

Una volta esclusa la credibilità del teste Di Dieco sul tema, l'approdo logico-giuridico avrebbe dovuto essere l'esclusione degli interessi nel settore da parte degli imputati. In ogni caso, Gallico Domenico non era per nulla coinvolto nella vicenda, né era stato mai citato quale protagonista in episodi specifici.

La famiglia Gallico non partecipava al sistema di spartizione degli appalti ed anzi, Giuseppe Gallico aveva espresso il rammarico di essere escluso dal giro.

-sulla riapertura della faida:

La preoccupazioni di Gallico Domenico ove fosse esatta l'interpretazione che ne offre la Corte, sussisterebbe indipendentemente dalle vicende che vengono inquadrate nell'ambito della ed. riapertura della faida.

Si intende dire che dal comportamento di Gallico Domenico non si poteva inferire che la faida si fosse riaperta. Davvero non si comprende quale sia il nesso logico. Tutto ciò dopo che è emerso in maniera chiara quale fosse il reale motivo della disapprovazione del fidanzamento, sia dal parte del padre del ragazzo che degli altri parenti. Non solo, ma lo scontro padre-figlio in ordine al fidanzamento era avvenuto prima dell'omicidio Ditto.

Dopodiché, era stato riportato un brano di un colloquio da cui si evinceva che il fratello di Domenico Gallico (Rocco) aveva contattato qualcuno della famiglia Parrello per saggiare eventuali loro prese di posizione.

La difesa riporta per intero la parte di colloquio intercorso tra Gallico Domenico e Gallico Teresa

Rileva la difesa che l'incomprensibilità dei dialoghi la faceva da padrona.

-il manoscritto Ditto-Campagna:

La difesa si duole del fatto che al manoscritto era stato assegnato dalla Corte un significato eccessivo. Lo stesso era il frutto di una informazione capillare sui fatti che avevano segnato la faida Gallico- Condello.

Su tali fatti era stato posto in commercio un DVD commerciale che, per mezzo di Gallico Antonino, era giunto nelle mani di Ditto Concetta, così come emerso dalla conversazione telefonica del 9 dicembre 2006 in cui Ditto conevetta aveva riferito al fidanzato che il CD sulla faida che le aveva dato in visione le era piaciuto tanto. Concetta aveva affermato che il CD l'avrebbe voluto vedere anche suo cognato Domenico Campagna il quale -verosimilmente- si era servito del materiale ivi contenuto per la redazione del memoriale.

In ogni caso, lo scritto non poteva ritenersi fedele in assoluto perché rispecchiava un'ipotesi investigativa. Ed è sempre il video commerciale che con quasi certezza è la fonte di conoscenza (e di relativa confusione) di ciò che nella conversazione del

30/11/2006 Nino Gallico riferisce al padre e cioè che Morgante Salvatore gli aveva detto che controllava con un cannocchiale dalla sua casa i movimenti dei Bruzzise.

Tale circostanza, con l'uso anche dell'identico vocabolo cannocchiale, era già stata oggetto di approfondito accertamento nel corso del procedimento penale 2885/89 R.G.N.R., Bruzzise Giovanni più 35, in cui proprio i Bruzzise sono stati intercettati mentre parlavano con una radio ricetrasmittente e facevano riferimento al fatto che controllavano la casa degli Sgrò - Sciglitano tramite un cannocchiale, guardando dalla finestra attraverso le tapparelle. Identica situazione. Tale circostanza non solo è stata oggetto di riscontro nel citato processo, ma era stata altresì pubblicizzata nel DVD commerciale.

Al fine di verificare il dato era stata chiesta l'acquisizione dei verbali di trascrizioni delle intercettazioni nell'ambito del PROC. 2885/89,

Ma la Corte aveva ritenuto superflua la richiesta perché è apparsa sufficiente l'acquizione della sentenza nello stesso procedimento.

Veniva, pertanto, chiesta la riapertura dell'istruttoria con l'acquisizione dei predetti verbali.

-le false dichiarazioni finalizzate alla revisione della sentenza di condanna n. 50/92:

La Corte sposta il campo di indagine dall'accertamento sul "procacciamento" di false dichiarazioni alle falsità delle dichiarazioni stesse, comparandole e confrontadole con dati, generici, esistenti in altri i procedimenti. Si intende dire che la bontà o meno delle dichiarazioni non comporta necessariamente che chi le abbia richieste o indotte ne conoscesse la portata. Rimangono dati inequivocabili da cui non ci si può discostare in sede di argomentazione. L'intera vicenda viene condotta dagli interessati alla luce del sole. Delle testimonianza a discarico della posizione del fratello Giuseppe se ne parla per telefono, si scrive in lettere che si sa essere sottoposte a censura, se ne parla senza remora nei colloqui in carcere. Insomma, una serie di condotte che mal di conciliano con la segretezza che avrebbe dovuto connotare un'operazione tesa a riconoscere un errore giudiziario sì grave da aver comportato la pena dell'ergastolo. Evidentemente, al di là della comprensibile concitazione che agita i protagonisti, preoccupati di "giocare" una carta vitale per le sorti del condannato, vi era il convincimento (e molto probabilmente permane) che i

testi fossero a conoscenza di reali circostanze utili a scagionare una persona ritenuta estranea ai fatti per i quali è stato condannato.

Domenico Gallico e la sorella Teresa Gallico ma anche altri componenti la famiglia, sono ignari di tutto.

Nella condotta di Domenico Gallico non si rinveniva alcuna subornazione.

Rilevava la difesa che all'udienza del 5.12.2012 era stata formalizzata la richiesta di acquisizione di tutti i verbali delle trascrizioni delle conversazioni intercettate nel procedimento n. 2885/89 dalle quali emergeva che Condello Francesco era geloso dei fratelli Merlino uccisi in Palmi.

Gli atti ed i verbali dovevano essere acquisiti unitamente alla perizia balistica effettuata dal dott. Barbaro Domenico dalla quale risulta che il fucile con cui sono stati uccisi i fratelli Merlino era quello fatto ritrovare dalla moglie di Francesco Condello insieme ad altre armi appartenute a quest'ultimo.

Tale richiesta era stata rigettata all'udienza del 18.4.2013.

La difesa reiterava la richiesta di acquisizione.

Concludeva la difesa chiedendo:

In via preliminare, previa riapertura del dibattimento:

-acquisirsi gli atti, i documenti così come formulati in sede di richieste ex at. 507 c.p.p.:

- ammettersi a sommarie informazioni Surace Rita sui rapporti tra famiglia Gallico e Rocco Surace;

-richieste formulate all'udienza del 21.1.2013 (pag. 156-158) e rimaste inevase non essendosi specificatamente pronunciata la Corte in sede di scioglimento della riserva all'udienza del 14.2.2013.:

- ascolto in aula della conversazione del 9.1.2007 ;

-ascolto e visione in aula del colloquio dell'1.2.2007;

-ascolto e/o visione in aula o nuovo conferimento peritale per i dialoghi intercettati e di cui la Corte ha dato una interpretazione diversa da quella offerta dai periti regolarmente nominato o di cui gli elaborati comunque siano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Nel merito: assoluzione dell' imputato dai reati a lui ascritti per non averli commessi o con la formula ritenuta di giustizia.

16.bis.Atto di appello redatto da Gallico Domenico

L'imputato, personalmente, con atto del 12 marzo 2014 impugna la sentenza con atto manoscritto successivamente implementato da motivi aggiunti.

Eccepisce in via preliminare:

1)Violazione degli articoli 3 c. 1, 24 c.2 e 111 c.2 e 3 della Costituzionale con riferimento alla lesione del diritto alla difesa, accertato con la sentenza n. 143/2013 dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità Costituzionale dell'art. 41-bis c.2. quater lett. b) della legge 354/75, come modificato dalla legge 94/09, promosso da Mag. Di Sorv. Di Viterbo sul reclamo proposto dal sottoscritto che lamentava, appunto, la lesione del diritto di difesa a causa dei limiti imposti (attraverso la sottoposizione al regime carcerario speciale) anche ai colloqui con i propri difensori, ridotti <<fino ad un massimo di tre volte la settimana, una telefonata o un colloquio della stesa durata di quelli previsti con i famigliari>> (pari, rispettivamente , a dieci minuti ed un'ora)";

2)Nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., in relazione agli artt. 415 bis c. 2 e 419 c. 2 c.p.p. perché al detenuto è stato impedito di prendere visione dei supporti ottici nei quali sono stati riversati atti e documenti processuali, nonché le conversazioni ambientali e telefoniche intercettata, se non in minima parte e soltanto quelli selezionati da parte del P.M. malgrado insistessero le autorizzazioni del GIP e del GUP con le quali veniva riconosciuta la facoltà del detenuto di visionare tutta la documentazione processuale;

3)violazione degli artt. 24 c.2 e 111 c.2 e 3 Cost. perché il PM ha operato una selezione del materiale informatico contenente i documenti processuali impedendo con ciò che il detenuto potesse difendersi dalla accuse mosse nei suoi confronti dallo stesso PM.

4)Inutilizzabilità dei risultati delle operazioni tecniche di captazione disposte con R.I.T. N. 136/06 nell'ambito del procedimento n. 3020/06 R.G.N.R. del PM presso il Tribunale ordinario di Palmi perché malgrado si fosse spogliato della competenza a favore della DDA di Reggio Calabria a partire dal 21-12-06, ha continuato a disporre nell'ambito del medesimo procedimento e R.I.T., sopra citati, le operazioni di intercettazione e registrazione quantomeno fino al 08-02-07.

5)Inutilizzabilità dei risultati delle operazioni tecniche di captazione ai sensi dell'art. 191 e 271 c.p.p. disposte con R.I.T. n. 136/06 (P.P. 3020 /06 R.G.N.R.); 2402/06 (P.P. n. 8278/06 R.G.N.R.) 1195/07 (P.P.8672/06 R.G.N.A. DDA); 2907/07 (P.P. 8672/06 R.I.N.A. – DDA); 783/08 (P.P. 8672/06 R.I.N.A. - DDA); 848/06 (P.P. N. 5275/07) PER VIOLAZIONE DELLA'RT. 268 C.3. C.P.P. Invero il P.M., dopo avere indicato nei decreti d'urgenza sopra richiamati l'insufficienza e/o l'inidoneità degli impianti in dotazione all'Ufficio di Procura, prima di autorizzare la captazione di quelle conversazioni tramite impianti di soggetti privati, avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui gli impianti in dotazione della P.G. i di Pubblico Servizio, cui rinvia in modo esclusivo il citato comma 3 dell'art. 268 c.p.p. non erano idonei e/o insufficienti a svolgere quelle operazioni tecniche.

6)Inutilizzabilità delle R.I.T. N. 1455/11: 1136 e 1811/11 emesse nell'ambito del P.P. 4508/06 R.G.N.R. DDA non solo per le ragioni esplicitate al punto che precede (mancanza di motivazione, nei decreti, delle ragioni per cui il PM ha derogato all'uso degli impianti in dotazione alla PG o di Pubblico Servizio) ma anche perché in questi decreti in questi decreti il PM non ha indicato la durata delle operazioni tecniche come espressamente stabilito dall'art. 267 c.3 c.p.p. la cui sanzione è appunto la inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271 C.P.P. e 191 c.p.p.

7) Inutilizzabilità per violazione degli artt. 191 e 266 e ss. C.P.P. dei risultati delle conv. intercettate con R.I.T. n. 2402/06 emesso il 13-02-06 nell'ambito del procedimento penale n. 8278/06 r.g.n.r. - dda dal PM Dottor Colamonici in quanto si tratta di operazioni tecniche disposte legittimamente ma effettuate dopo la scadenza del termine stabilito nel decreto d'urgenza del PM.

8)Violazione degli artt. 24 c. 2 e 111 c. 3 Cost. e conseguente nullità del dibattimento perché non è stato consentito all'imputato Gallico Domenico di contro dedurre e reagire avverso le accuse avanzate contro di lui dal teste Saffioti Gaetano.

9) Modalità di sequestro del memoriale " Ditto Campagna":

10) Violazione degli artt. 24 c.2 e 111 c.2 e 3 Cost. in relazione alla mancata ammissione della prova richiesta ritualmente da Domenico Gallico a mezzo istanza avente ad oggetto l'acquisizione di trascrizioni di conversazioni effettuate nell'ambito del proc. N° 2885/89 nonché la perizia balistica a firma del dott. Barbaro Domenico.

11)Nullità delle perizie trascrittive disposte dalla Corte di assise di Palmi in quanto i periti invece di trascrivere in dialetto palmese e poi in italiano le frasi pronunciate dagli interlocutori, hanno inserito nella trascrizione in modo sistematico un dialetto che sicuramente non è palmese e dal quale poi hanno proceduto a trascrivere in italiano. Invero, la Corte aveva dato incarico ai periti trascrittori di riprodurre le frasi proferite dai loquenti prima fedelmente in dialetto e poi in italiano e ben si capisce che in base a tale incarico l'attività peritale avrebbe dovuto consistere nella esatta riproduzione grafica di ciascuna parola nel dialetto in cui veniva pronunciata e poi trascritte (recte: tradotta) in italiano. I loquenti appartenenti alla famiglia Gallico sono tutti palmesi e si esprimono in tale lingua dialettale per cui si rimane stupiti nel prendere atto che ii periti hanno utilizzato un dialetto diverso dal palmese perché, come emerge dalla stessa sentenza della Corte d'Assise a pag. 156 e 157 vi sono delle incongruenze insanabili.

12)Inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.dei risultati delle operazioni di intercettazioni e sequestro della corrispondenza intercorsa tra l'imputato e i suoi ex difensori Avv. Cardone e avv. Marafioti poiché il sequestro di quelle missive è stato preceduto da una serie reiterata di atti illegittimi (in violazione della legge e in particolare dell'art. 103 c. 6 c.p.p.).

13) Violazione del diritto di difesa ex art. 24 e 111 Cost. perché non è stato ammesso l'esame dell'imputato Gallico Domenico sulla base del fatto che in data 05-12-11 non è stata avanzata richiesta di prova in tal senso.

Invero, il 5-12-06, l'avv. Marafioti Giovanni, poiché in base al provvedimento di perquisizione presso il suo studio in data 30-11-11 ha appreso di essere indagato unitamente al suo assistito, ha rinunciato al mandato difensivo senza curarsi di avanzare la richiesta di ammissione della prova inerenti anzitutto e soprattutto l'esame dell'imputato. Si trattava di un accordo preso tra il legale in parola e l'odierno appellante nel senso che era proprio l'avv. Marafioti incaricato di avanzare la richiesta di prova, sicché una volta che si è dimesso vi è stata la decadenza dal diritto di accedere a tale mezzo di prova.

14)Violazione del diritto di difesa ex artt.24 c.2 e 111 c. 2 e 3 nonché 3 Cost. perché il P.M. con decreto cui è stata data esecuzione il 30-11-11 ha disposto che venisse effettuata nella cella dell'imputato una perquisizione facendo sequestrare, tra l'altro, l'ord. di cust. Caut. Verbali di trascrizione di talune conversazioni intercettate sempre nell'ambito del presente processo, annotazioni inerenti l'attività difensiva svolta dall'imputato in sua difesa, memorie difensive ecc…

15)Inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p.in relazione alla violazione del divieto stabilito da c. 2 dell'art. 514 c.p.p. perché la Corte ha consentito, malgrado l'opposizione della difesa, che alcuni testi di P.G. appartenenti al commissariato di P.S. di Palmi, leggessero quasi tutte le conversazioni telefoniche e ambientali trascritte nei verbali di P.G.

16)Inutilizzabilità del materiale ottico sul quale sono state riversate le conversazioni ambientali intercettate perché le stesse sono state inviate presso la polizia scientifica di Roma dal V. Questore aggiunto dottor Davide Piacenti al dichiarato fine di eliminare le voci che si ritenevano non utili e rumori di sottofondo. Si allega copia del verbale attestante l'invio in originale del supporto informatico contenente la conversazione del 26-10-06 dato 16-02-07 a firma del dottor Davide Piacenti nonché copia del verbale datato 16-11-06con richiesta di autorizzazione al P.M. dott.ssa Ivana Sassi dell'invio " delle registrazioni effettuate…" concessa in pari data.

I restanti rilievi alle parti della sentenza vengono esposti nel manoscritto di Gallico Domenico secondo la seguente scansione che qui si riporta per comodità espositiva:

17) I criteri di valutazione della prova;

18)La circolarità delle notizie;

19)La qualificazione errata delle dichiarazioni come etero - accusatorie

perché i detenuti erano a conoscenza di essere intercettati;

20)Le dichiarazioni di G.ppe sui giudici delle DDA e sui Simone indicati

come corrotti;

21)Attribuzione dell'esclusività delle estorsioni alla DDA di R.C. e non

alla ndrangheta;

22)Motivi per cui Giuseppe ppe si è inventato la calunnia nei confronti dei

magistrati.

23)I Simone che entrano in camera di consiglio per imporre alla Corte d'Assise di condannarlo;

24)La conv. del 23 – 08 – 07 in merito al 3 %

25)Accordo con Pesce per eliminare i Bruzzise

26)Il commento all'operazione ARCA sui giornali da parte di Teresa e Antonella;

27) Conv. 30 – 11 – 06 con riferimento all'estraneità di Rocco Gallico ai lavori dell'A3 come riferito da Surace M. C.la

28) Assegnazione alla famiglia di ndrangheta del V macrolotto e Pianificazione omicidi preventivo;

29)Ricostruzione sintetica della vicenda a partire dalla conv. del 26 10 - 06;

30)G..ppe che afferma di avere dato lui l'OK per eliminare Ditto Carmelo; G.ppe nel colloquio del 30-11-06 non affronta il figlio come avrebbe dovuto fare dopo il colloquio del 26-10-06;

31)G.ppe si rivolge alla madre rievocando fatti accaduti nel corso della faida per inviare messaggi di prudenza al figlio in via indiretta;

32)Testimonianza Schirato Antonio valutata dalla Corte in modo totalmente errato;

33)Il messaggio inviato da G.ppe il 30-11-06;

34)Il preteso riscontro attraverso la conversazione del 09-01-07 avvenuta a Carinola;

35)La falsa affermazione relativa all'ascolto della frase inesistente: "D'iddi benedetta";

36)JACK che avrebbe ammonito Rocco Gallico;

37)La mancanza di personalità di Nino Gallico;

38)Gli omicidi della c.d. vecchia faida;

39)Le cene " luculliane" nella casa popolare di 45 mq.

40)Tentato omicidio Giullo Antonino: tre gli attentatori e non uno solo come diceva G.ppe;

41)Omicidio Surace Rocco

42)Omicidio Squatriti Carmine

43)L'omicidio del padre di Squadriti Carmine accaduto a circa un mese e mezzo dal figlio;

44)Omicidio Pirrottina Giuseppe

45)L'errata causale dell'omicidio Pirrottina per il rinvenimento delle armi;

46)Le dichiarazioni di Di Dieco

47)Di Dieco viene a riscontrare se stesso perché se sue dichiaraz. vengono ripetute da G.ppe che le ha lette nell'O.C.C. notificata a Pesce Antonino il 09-07-07;

48)G.ppe che chiede al figlio se lo zio Rocco prendeva soldi dall'autostrada;

49)Riscontro secondo la Corte al sistema Di Dieco attraverso le conv. intercettate a D'Alessandro e Sales

50)I famosi " oneri per la sicurezza";

51)La sovrafatturazione;

52)In relazione alla testimonianza Schirato e alle lettere dallo stesso spedite al Presidente scoperte per caso nel corso della sua disamina

53)La conv. del 09-01-07 interpretata in modo suggestivo dalla Corte ;

54)Il reato associativo: non appartenenza dei Gallico alla ndrangheta;

56) Il Condello parente dell'appuntato Stefano Condello ucciso in c.da Razzà di Taurianova;

57)Mancanza della forza intimidatrice della Cosca

58)Le conv. del 21 giugno e del 12 luglio 2007

59)L'accordo di Teresa con Mattiani per il pagamento del costo della sala ricevimenti;

60)Vicenda estorsiva Barbaro Oscar;

61)Estorsione Campagna D.co

62)Intestazione fittizia di beni

63)Deposito della trascrizione del colloquio con l'avv. Cardone ma non quella con l'avv. Minasi avvenuto in data 06-09-11 nel carcere di Viterbo

64)Conversaz. del 21-12-06

65)L'estorsione Morgante Placido

66)Omessa verifica trascrizioni dei periti tramite ascolto diretto delle parti di conversaz. dubbie in particolare con riferimento alla conv. del 09-01-07.

16.ter I motivi aggiunti Gallico Domenico

Con motivi aggiunti vergati personalmente, Gallico Domenico il 24.9.2014 reiterava la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto allegando tre documenti con i seguenti motivi aggiunti che qui si annotano per miglior comprensione (si tratta di n. 37 punti):

1) UTILIZZABILITA' DELLE PROVE ACQUISITE AI SENSI DELL'ART. 270 C.P.P.

2) NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA PER OMESSO CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE D'ASSISE DI PALMI DEL RISPETTO DELLE NORME SUL GIUSTO PROCESSO ATTRAVERSO IL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI.

3) NULLITA' DELL'UDIENZA PRELIMINARE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 178 LETT. C) C.P.P. E 24 E 111 COSTITUZ.

4) INTEGRAZIONE AL PUNTO N° 9 DEI MOTIVI D'APPELLO CON RIFERIMENTO ALLA CONV. TELEFONICA TRA DITTO CONCETTA E NINO GALLICO IN CUI PARLANO DEL DVD COMMERCIALE SULLA FAIDA DI PALMI;
NOTE SUL "MEMORIALE CAMPAGNA".

5) INUTILIZZABILITA' EX ART. 191 C.P.P. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 514 C. 2 C.P.P IN RELAZIONE ALL'ART. 111 C. 4 COST.

6) INTEGRAZIONE AL PUNTO N°16 DEI MOTIVI D'APPELLO CON RIFERIMENTO ALLA MANIPOLAZIONE DEI SUPPORTI OTTICI CONSEGNATI ALLA POLIZIA SCIENTIFICA DI ROMA PER ELIMINARE LE VOCI NON UTILI DAI DVD ORIGINALI;
NONCHE' CONSEGNA ALLA DDA DI REGGIO CALABRIA DEI DVD ORIGINALI DA PARTE DEL COMMISSARIATO DI PS DI PALMI DOPO TRE ANNI DALLE INTECETTAZIONI

7) INTEGRAZIONE AL PUNTO 17 DEI MOTIVI D'APPELLO CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA IN PARTICOLARE ALLA VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AUTO ED ETERO-ACCUSATORIE E AL "SISTEMA" DI MENZOGNE UTILIZZATO DA GIUSEPPE CON I FAMILIARI
(in tali pagine vengono trattati alcuni argomenti relativi alle conv. dell'11-01-07 inerenti l'imprenditore Lirosi, nonché le conv. del 23-08-07 e 25-10-07 sempre con riferimento a Lirosi, utili a dimostrare che Giuseppe adottava un sistema fatto di menzogne che sviluppava nel tempo. Vi è poi il riferimento alla DIA e DDA nonché ai fratelli Simone e al figlio del notaio Marrapodi citati nella conv. del 29-03-07).

8) ANALISI DELLE CONVERSAZIONI DALLE QUALI EMERGONO ELEMENTI CHE DIMOSTRANO L'INESISTENZA DEL REATO ASSOCIATIVO.

9) CONVERSAZIONI IN CUI NINO GALLICO FA RIFERIMENTO AD ALCUNE ARMI.

10) CONVERSAZIONE DEL 03-04-07 TRA I FRATELLI OTTINA' E DOMENICO GALLICO CON RIFERIMENTO ALLE ARMI RINVENUTE NEL CIMITERO DI PALMI. PAG. 86-92

11) CONV. AMBIENTALE TRA MISALE GESUELE E CASADONTE PASQUALE DA CUI EMERGE CHE SIN DA MAGGIO 2007 I GALLICO CONOSCEVANO IL LUOGO DOVE SI ERANO TRASFERITI I BRUZZISE.

12) CONV. 16-01-07 TRA I FRATELLI OTTINA' IN MERITO ALL'OMICIDIO GAGLIOTI DOMENICO.

13) CONV. DEL 16-12-06 TRA BRUZZISE VINCENZO E I SUOI FAMILIARI DALLA QUALE RISULTA CHE FURONO I BRUZZISE AD ELIMINARE GAGLIOTI D.CO.

14) ANALISI DI VARIE CONV. AL FINE DI DIMOSTRARE L'INSUSSISTENZA DEL REATO ASSOCIATIVO.

15) ANALOGIE TRA LE MENZOGNE NARRATE DA NINO GALLICO AL PADRE NELLE VARIE CONVERSAZIONI.

16) MENZOGNE DI LUCIA GALLICO NARRATE AL PADRE IN COMPLICITA' CON I FAMILIARI.

17) ANALISI DELLA CONV. DEL 19-05-07 TRA MISALE E CASADONTE CON RELATIVA TRASCRIZIONE E NOTE DA CUI VIENE PROVATA LA CONOSCENZA DA PARTE DEI GALLICO CHE I BRIZZISE SI ERANO TRASFERITI A MANTOVA. PAG. 127-128

18) OMESSA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DELLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI ACCUSATORIE.

19) RIFERIMENTO ALL'ALIAS "GIANNAZZI" ATTRIBUITO AI FRATELLI SCIGLITANO, UCCISI IN C.DA "PETRULLI", DALLA SENT. DELLA CORTE D'ASSISE N° 02/95

20) ELENCO DEI FATTI CHE L'IMPUTATO INTENDEVA DIMOSTRARE CON LA RICHIESTA DI AMMISSIONE DELLE PROVE EX ART. 468 C.P.P. RIGETTATA DALLA CORTE D'ASSISE.

21) DICHIARAZIONI ETERO ED AUTO-ACCUSATORIE CHE LA CORTE D'ASSISE HA SISTEMATICAMENTE ESCLUSO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE.

22) CONVERSAZIONI RELATIVE AD ALCUNI ASPETTI DELLA PRETESA ESTORSIONE A MATTIANI.

23) CONV. RELATIVE ALL'ESTORSIONE BARBARO.

24) COLLEGAMENTO TRA LE ESTORSIONI MATTIANI-BARBARO SULLA BASE DELLE MENZOGNE DI NINO GALLICO.

25) CHIARIMENTI RELATIVI ALLA FAMOSA FRASE DI LUCIA GALLICO CHE AFFERMAVA CHE LA PARTE DEI GALLICO PER LE SPESE MATRIMONIALI NON ERA MAI STATA PAGATA.

26) VICENDA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE D'AFFITTO A OSCAR BARBARO DA PARTE DI TONINO MARELLI.

27) VICENDA RELATIVA A SARO CIANCIO EMBLEMATICA PER DIMOSTRARE LE MENZOGNE DI NINO GALLICO.

28) VICENDA RELATIVA AL FURTO DELLA BARCA.

29) VICENDA RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA FRIGGITRICE E AFFETTATRICE CHE NINO AFFERMAVA, INVECE, DI NON AVERE PAGATO.

30) CONVERSAZIONI IN CUI GIUSEPPE DICE AI FAMILIARI DI PAGARE I DEBITI CONTRATTI CON MATTIANI.

31) VICENDA RELATIVA ALL'IMPOSIZIONE DI GIUSEPPE AL FIGLIO DI FARSI DARE I SOLDI DA BARBARO PER LA SETTIMANA SUCCESSIVA.

32) MOTIVI PER CUI LA CORTE SBAGLIA NEL RITENERE CHE LA VICENDA BARBARO SI E' CONCRETIZZATA NELLA CONSUMAZIONE DI DUE DISTINTE ESTORSIONI.
33) ANALOGIE CON LA PRESUNTA ESTORSIONE MATTIANI CHE SI RINVENGONO NELLE PAROLE DI NINO.

34) TRASCRIZIONE E ANALISI DELLA CONVERSAZIONE DEL 22-11-07 DA CUI EMERGE CHE NINO MENTIVA D'ACCORDO CON LA MADRE IN MERITO ALL'ESTORSIONE BARBARO.

35) NOTE SULL'OMESSA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA CORTE D'ASSISE DI PALMI DEL CONTENUTO DI ALCUNE CONVERSAZIONI AMBIENTALI PALESEMENTE INCREDIBILE.

36) PRECISAZIONI CON RIFERIMENTO ALLA PRETESA ESTORSIONE ALL'IMPRENDITORE BARBARO OSCAR.

37) ESEMPI IN CUI NINO SI SOSTITUISCE (E INTERPRETA) CON UNA SERIE DI MENZOGNE A CIO' CHE IL PADRE GLI NARRAVA NEL CORSO DEL COLLOQUIO.

17.Atto di appello Gallico Giuseppe (avv.ti Curti e Ceravolo).

I difensori di Gallico Giuseppe fanno precedere i motivi di appello da una considerazione di carattere metodologico: la Corte di Assise si è attenuta, nell'interpretazione delle conversazioni intercettate poggiandosi esclusivamente sul dato letterale, convincendosi di una tesi ed ignorando le emergenze istruttorie che sconfessavano le intercettazioni.

La circostanza che l'appellante fosse stato condannato all'ergastolo ingiustamente non era dato da toccare le coscienze. Gallico Giuseppe si trova in carcere da 23 anni perché condannato alla pena dell'ergastolo con la sentenza n. 50/1992 in quanto ritenuto responsabile del triplice omicidio commesso in danno dei fratelli Antonio, Valerio e Liberante Merlino avvenuto in Palmi il 2 novembre 1988 ma l'imputato si è sempre protestao innocente.

Lo stato detentivo, la lontanaza dalla famiglia e i colloqui effettuati con i familiari venivano colmate dal detenuto creando malintesi e false verità. L'unico scopo di Gallico Giuseppe era quello di far vivere ai suoi familiari una vita serena.

Nei confronti di Gallico Giuseppe il principio dell'innocenza sino a prova contraria era stato stravolto perché Gallico Giuseppe era comunque colpevole sino a prova contraria.

Dopo questa premessa, la difesa passa ad enucleare i motivi di appello.

Capo F): omicidio Surace Antonio.

I difensori ripercorrono la storia di personale di Gallico Giuseppe all'indomani della condanna all'ergastolo per il triplice omicidio dei fratelli Merlino evidenziando che Gallico Giuseppe si era sempre proclamato innocente.

Evidenzia la Difesa che mai, nel corso di 25 anni di detenzione, Gallico Giuseppe ammetterà, anche per un solo istante, la sua colpevolezza per tale fatto omicidiario.

Durante il 1996, Gallico Giuseppe era stato detenuto all'Asinara con Saverio Mammoliti e, in quella circostanza, quest'ultimo aveva confermato a Gallico Giuseppe di essere a conoscenza della sua innocenza, dichiarazione che lo stesso Mammoliti gli aveva fatto nel corso del biennio 1992/1993.

All'Asinara, trovandosi nella stessa cella, il Mammoliti gli aveva riferito i dettagli del fatto delittuoso e cioè che l'omicidio era stato commesso da Franco Condello per motivi di gelosia nei confronti della moglie Managò Concetta a causa del fatto che i tre giovani Merlino frequentavano assiduamente l'abitazione del Condello.

Il Mammoliti, nelle sue esternazioni, gli aveva riferito che il Condello gli aveva proposto lo scambio del fucile con il quale aveva compiuto l'omicidio e che lui, ovviamente, aveva rifiutato perché si trattava di un fucile troppo pericoloso.

Dopo qualche anno, Carmelo Gallico si trovava ristretto presso la Casa circondariale di Palermo ed in quella circostanza veniva collocato nella stessa cella di Ditto Carmelo, all'epoca fidanzato con Rossana Santaiti, sorella di Gaetano

Giuseppe Santaiti. Anche Ditto Carmelo aveva affermato di essere a conoscenza della sua innocenza per averlo appreso dai suoi cognati e che era a conoscenza che altri avevano commesso il triplice omicidio Merlino (sul punto cfr. dichiarazioni Santaiti udienza 13.12.2012). Lo stesso Gallico Giuseppe affermava che dal 1997 al 2001 era stato detenuto presso la casa di reclusione di Cuneo, nella stessa Sezione con Santaiti Saverio (fratello di Gaetano) e con Ottinà Francesco ed anche loro gli avevano detto di aver appreso da Gioffrè Rocco che ad uccidere i tre fratelli erano stati Condello Francesco e Rocco Gioffrè. Il movente era dovuto alla gelosia del Condello verso la moglie. La teste Managò Concetta, all'udienza del 13.12.2012 aveva dichiarato che il marito le aveva detto che non era stato Gallico Giuseppe. All'indomani del percorso di collaborazione intrapreso da Saro Mammoliti e Saverio Santaiti, Gallico Giuseppe aveva deciso di attivarsi per prospettare le sue intenzioni ai due collaboratori di giustizia , cercando l'aiuto dei parenti al fine di sondare il terreno (cfr. sul punto colloquio del 5 agosto 2010 Avv. Minasi). Gallico Giuseppe, quindi, confidava nella genuinità delle dichiarazioni dei collaboratori al fine di instaurare la revisione del processo.

Il termine *favore*, enfatizzato nella sentenza di condanna, quindi, era un falso problema perché non era sinonimo di condotta illecita.

Il disegno di Gallico Giuseppe (ovvero quello di arrivare alla revisione della sentenza) aveva subìto uno stravolgimento perché il figlio Antonino si era fidanzato con Ditto Concetta (sorella di Ditto Carmelo che in quel periodo aveva interotto la sua decennale relazione con Santaiti Rosanna).

Gallico Giuseppe riteneva che Santaiti non avrebbe preso bene il fidanzamento tra suo figlio e Ditto Concetta e, di conseguenza, non gli avrebbe fatto il "favore " di andare a dire la verità sulle reali dinamiche dell'omicidio Merlino.

In quel momento, Giuseppe Gallico aveva la necessità di escogitare una strategia di persuasione per sopperire all'incidente di percorso.

Dal carcere dove era recluso aveva cercato di porre fine alla relazione sentimentale di suo figlio in modo che questa non fosse un ostacolo per la sua revisione.

A tal fine, aveva scritto una lettera al cugino Morgante Salvatore chiedendogli di intercedere, per far interrompere al figlio la relazione con Ditto Concetta ma tale espediente non aveva ottenuto risultati e Gallico Giuseppe aveva concentrato le sue attenzioni su moglie e figlia fin dal colloquio del 26 ottobre 2006 arrivando a

dire che la vita di Antonino Gallico era in pericolo. (cfr. conversazione del 26 ottobre 2006) affermando, sostiene la difesa, cose inverosimili al fine di far credere ai familiari che ci fosse un pericolo imminente e gravissimo per la stessa incolumità di Antonino . In quel colloquio Gallico Giuseppe aveva cercato di mascherare alla figlia ed alla moglie il timore di perdere la testimonianza di Giuseppe Santaiti con il risentimento nei confronti della giovane Ditto.

Terminato il colloquio, Giuseppe Gallico aveva raggiunto il suo obiettivo perché la figlia era poi andata a raccontare al fratello chissà quali cose per indurlo ad interrompere la relazione sentimentale con la Ditto, così come dato evincere dalla telefonata intercorsa tra il figlio e la ragazza il 30 ottobre 2006 e quella del 6 novembre 2006.

Da qui l'equivoco.

La difesa riporta la conversazione ambientale intrattenuta il 30 novembre 2006 che rappresenta il mandato omicidiario, evidenziando che nelle dichiarazioni spontanee del 14 febbraio 2013 , Gallico Giuseppe aveva fatto riferimento – esclusivamente- al fratello di quello in galera ovvero a Bruzzise Antonio.

Gallico Giuseppe, in realtà, (v. pag. 48 appello) ha sostenuto di aver detto alla madre di avvisare Morgante Salvatore che i Bruzzise volevano ucciderlo e lo aveva invitato a uccidere Bruzzise Antonio, non i cognati dei quali sconosceva l'esistenza. I Bruzzise, ritenendo la famiglia Gallico responsabile dell'omicidio di "Spannavento" sbagliavano come lo stesso Gallico Giuseppe aveva detto a Bruzzise Giovanni Carmelo nel carcere di Palmi.

C'era da chiedersi, poi, come era stato percepito il messaggio di Gallico Giuseppe dai familiari nel corso del colloquio del 30.11.2006 (mandato omicidiario nei confronti di Bruzzise Antonio oppure come messaggio rivolto a Morgante Salvatore di " guardarsi " da possibili attiacchi di Bruzzise Antonio).

Il presunto mandato omicidiario, d'latro canto, era intervenuto solo dopo due ore di colloquio allorché Gallico Giuseppe aveva riferimento a un suo compagno di detenzione, tale Schirato, che aveva sentito i Bruzzise esternare sospetti su "Pippo", identificato in Morgante Salvatore, quale autore dell'omicidio del padre.

I Bruzzise erano stati nel carcere di Palmi solo nell'agosto 2005.

Non aveva senso che Gallico Giuseppe si ponesse il problema oltre un anno dopo e la Corte, d'altro canto, non aveva dato esauriente risposta a tale circostanza fattuale.

Il messaggio esternato da Gallico Giuseppe era solo quello di comunicare a Morgante Salvatore di guardarsi da eventuali attentati alla sua persona da parte di Bruzzise Antonio.

Nel colloquio del 21.12.2006 Surace Maria Carmela diceva di aver detto a Morgante Salvatore di " stare attento" (dice mio mi ti guardulii) e che questi aveva seguito il consiglio tanto che, diversamente dal fratello, non andava più a lavorare.

Con la locuzione " *prendere provvedimenti*" veniva esplicitata un'azione di difesa.

Ma anche a voler ritenere che gli interlocutori avessero realmente percepito il messaggio di Gallico Giuseppe come un chiaro mandato omicidiario, si trattava di un ordine palesemente non eseguito come emergeva dal colloquio del 21.12.2006 in cui Gallico Giuseppe affrontava la questione dei due omicidi non perché aveva un particolare interesse ai due soggetti caduti ma solo perché nutriva preoccupazioni per il figlio perché lo avevano condotto in caserma.

In questo senso aveva esortato il figlio ad andarsene da Palmi, perché non voleva che il figlio fosse incolpato di un crimine non commesso.

Solo Gallico Giuseppe, quindi, poteva fornire l'interpretazione autentica del colloquio del 21 dicembre 2006 tanto che, all'inizio del dialogo aveva detto "*cosa sta succedendo a Barritteri*?" ed i familiari avevano risposto " *non sappiamo cosa succede a Barritteri* " .

Da questo scambio di battute si aveva la prova che i Gallico erano estranei a qualsivoglia fatto delittuoso.

Viene analizzato il colloquio del 21 dicembre 2006 e la difesa rileva che il Morgante aveva ricevuto il messaggio della Surace solo qualche giorno prima rispetto a quella data e certamente dopo il 5 ed il 14 dicembre 2006.

D'altro canto, nel prosieguo del racconto, Gallico Giuseppe, nell'affermare " li anticipiamo" si riferiva alle azioni della Polizia nel senso che se il figlio fosse andato via da Palmi non si sarebbe creato alcun malinteso .

Le ragioni degli omicidi di Surace e Gaglioti, quindi, andavano cercate in altri contesti. Dal colloquio di Bruzzise Giuseppe del 5.1.2007 si desume che il movente dell'omicidio non è la faida, ma la distribuzione del denaro proveniente dalle tangenti per i lavori sull'autostrada.

Osserva la Difesa che la Corte di Assise, ignorando la tesi del Pubblico Ministero, aveva creato un nuovo impianto accusatorio. Morgante Lucia Giuseppa , dopo il

colloquio del 30.11.2006 non aveva riferito a Morgante Salvatore quanto comunicatole dal figlio ma a Melo (Sciglitano Carmelo). Prima del mandato di Gallico Giuseppe vi era stato un incontro tra Rocco Gallico e Candeloro Parrello e la sua strategia si scontrava con il mandato omicidiario di Gallico Giuseppe .

Gallico Giuseppe, dal canto suo, temeva per la morte di Morgante Salvatore in una sorta di vendetta trasversale. Dal colloquio del 9 gennaio 2007, secondo la Corte, Gallico Teresa, dopo che la madre aveva parlato con Melo, prima ancora che succedesse qualcosa (prima dell'omicidio Surace) decideva di parlare direttamente a Morgante Filippo per riportare il mandato omicidiario del fratello.

Morgante Filippo aveva convocato il fratello Salvatore.

Tutto ciò si era verificava prima del 5 dicembre 2006, data in cui rimaneva ucciso Surace Antonio.

La difesa contesta tale ricostruzione definita fantasiosa e distante anni luce dalla realtà.

1) Non è vero che Morgante Lucia Giuseppa, durante il colloquio, aveva nominato la parola "giannazzo": l'anziana donna utilizzava " azzo" in segno di meraviglia, termine che ben si conciliava con il resto del colloquio nel momento in cui Gallico Giuseppe faceva riferimento ai parenti di Pippo. Se la donna voleva intendere i Giannazzi l'avrebbe detto esplicitamente ed al plurale;
2) Gallico Teresa non era salita a Monteterzo perchè tale località è ricadente nel territorio comunale di Palmi in posizione topografica più bassa rispetto alla via Concordato dove abitava Gallico Teresa: non era dato sapere, allora, con chi si era incontrata Gallico Teresa e con chi avesse conferito. La motivazione di incartava su se stessa. Gallico Teresa non aveva parlato con Morgante Filippo e il destinatario del messaggio non era Salvatore ma il fratello di un interlocutore rimasto sconosciuto;
3) La Corte di Assise aveva errato sull'individuazione di Melo e Morgante Lucia Giuseppa- in realtà-non aveva mai parlato con Sciglitano Carmelo.

In ogni caso, Gallico Giuseppe non aveva mai inteso estendere il mandato omicidiario a persone diverse da Bruzzise Antonio.

La Corte, invece, si era convinta di una tesi e poi, al fine di rafforzarla, aveva interpretato a proprio modo un colloquio carcerario inserendo parole non

pronunciate dai protagonisti andando contro la tesi portata avanti dalla Procura della Repubblica , finendo per adottare una motivazione illogica e fuori dalla realtà.
Da qui la richiesta di assoluzione di Gallico Giuseppe per non aver commesso il fatto.

Capo D). Omicidio Squatriti Carmine.

I difensori rilevano che la Corte di Assise ha interpretato asetticamente il colloquio di Gallico Giuseppe senza calarlo nel personaggio ne nel momento in cui era stato reso dall'imputato. La descrizione di tale omicidio tanto era scabroso quanto inverosimile e Gallico Giuseppe era stato preso da un'esaltazione .
D'altra parte le dichiarazioni di Gallico Domenico erano state chiare sull'omicidio Squatriti allorquando aveva affermato di averlo ucciso lui e non si era data la possibilità a Domenico Gallico di mettere una pietra tombale sulla vicenda della credibilità di Giuseppe Gallico.
Tuttavia Gallico Giuseppe aveva fornito la sua verità all'Avv. Minasi ed ha ammesso la paternità dell'omicidio ridimensionando la questione dello sviscerameno e riconducendo l'espressione " gli ho tolto tutto" all'aver spogliato il cadavere dall'orologio e da altri oggetti pesanti che rendevano più complicato il trasporto.
Da qui la richiesta di assoluzione di Gallico Giuseppe.

Capo E). Omicidio Pirrottina Giuseppe.

In ordine all'omicidio di Pirrottina Giuseppe, osservava la Difesa che l'unica prova su cui era fondata la condanna era fondata sull'intercettazione del 24 maggio 2007.
Dalla disamina degli atti relativi alla vecchia faida è emerso che in quegli anni erano state uccise due persone a nome Pirrottina e precisamente:
1) Pirrottina Federico, nato a Gallarate (MI) il 28.11.1955, affiliato e amico d'infanzia di Condello Francesco, delitto avvenuto in Contrada San Vito di Seminara (RC) il 14.08.1981;
2) Pirrottina Giuseppe , nato a Palmi (RC) il 24.11.1928, coniugato con Fameli Grazia, delitto avvenuto in Contrada Correa di Palmi (RC) il 04.12.1985.
Dall'esame dei rapporti giudiziali relativi ai due omicidi (cfr. informativa depositata in data 6.03.09, pagg. 180 ss.) e l'analisi dell'intercettazione ambientale sopra riportata, l'Ufficio di Procura riteneva che il delitto al quale Gallico Giuseppe faceva riferimento nel corso del colloquio fosse quello in danno di Pirrottina Giuseppe, in

quanto il detenuto riferiva che l'omicidio era stato perpetrato in Palmi (mentre quello di Pirrottina Federico era avvenuto in agro di Seminara).

Gallico Giuseppe non aveva parlato di tale omicidio in prima persona e in ciò aveva fatto riferimento al gruppo Gallico (abbiamo).

Vi era, pertanto, un errore nella individuazione del Pirrottina ucciso che poteva individuarsi non in Giuseppe ma in Federico.

Da qui la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto.

capo X): estorsione Barbaro Oscar.

Evidenzia la difesa che Gallico Giuseppe, avendo necessità di denaro in vista del matrimonio della figlia Lucia e tenuto conto delle difficoltà economiche della lavanderia gestita dalla moglie, aveva effettivamente invitato il figlio a rivolgersi a Barbaro. Nella telefonata con Ditto Carmela, tuttavia, non si parlava di Barbaro Oscar mentre dal colloquio dell'1.2.2007 era emerso che la decisione di rivolgersi al predetto era stata presa da Gallico Antonino in via estemporanea, mentre Barbaro non gli aveva dato nulla adducendo problemi economici di varia natura.

A questo punto Gallico Giuseppe, invece di pretendere la tangente, si era messo a disposizione per aiutare Barbaro a risolvere i suoi problemi.

Chi pratica un'estorsione- solitamente- non si mette a disposizione della vittima per fargli recuperare i suoi soldi.

La richiesta di denaro avanzata da Gallico Antonino a Barbaro Oscar si fondava sull'amicizia e non su altri tipi di beceri rapporti come ritenuto dalla Corte.

Gallico Giuseppe aveva la necessità di chiedere un prestito.

Da qui la richiesta di assoluzione di Gallico Giuseppe.

capo BB). estorsione Mattiani.

La Difesa rileva che la presunta estorsione era una mera ipotesi investigativa fantasiosa e forzata priva di ogni benché minimo riscontro processuale perché la condotta delittuosa mediante minaccia non era stata impiegata al fine di non pagare il banchetto nuziale di Lucia Gallico ma solo per ottenere uno sconto sul prezzo così come emergente dalle intercettazioni del 12 luglio 2007.

La condotta sfuggiva alla tematica del reato estorsivo, alla prevaricazione violenta che lo contraddistingue e, in ogni caso, i ritenuti estritori avevano cercato Mattiani per poter pagare.

Da qui la richiesta di assoluzione di Gallico Giuseppe per il reato a lui ascritto.

Capo NN). tentata estorsione Rossiello Massimiliano.

La vicenda andava inquadrata esattamente ovvero come tentativo di Gallico Giuseppe di accordarsi con il Rossiello tanto che il Gallico non aveva imposto al Crucitti di convogliare le commesse alla lavanderia della moglie.

Nessuna estorsione era stata programmata in danno di Rossiello.

Da qui la richiesta di assoluzione per il reato in contestazione.

Veniva avanzata, inoltre, richiesta di esclusione dell'aggravante del metodo mafioso

Capo TT) e UU) la subornazione dei testimoni.

La difesa richiama la prima parte dell'atto di appello, evidenziando che Gallico Giuseppe era a conoscenza di quello che avrebbero dichiarato i collaboratori di giustizia solo perché confidava nella genuinità delle loro dichiarazioni.

Il termine " favore" era stato valorizzato oltremodo.

La ricostruzione della difesa poggia non su intercettazioni ambientali, su presunzioni ma su fatti e circostanze provate e riferite dagli stessi protagonisti della vicenda. La Corte aveva ignorato ogni emergenza diversa da quella veicolata attraverso la condotta contra legem dei soggetti imputati del reato.

Veniva chiesta l'assoluzione dalle fattispecie in rubrica ascritte.

Capo VV): il reato associativo.

Viene contestato l'impianto motivazionale della Corte circa l'attualità della cosca e,in particolare, della funzione direttiva attribuita a Gallico Giuseppe richiamando conversazioni ambientali dalle quali emergeva l'estraneità dei Gallico nel settore delle estorsioni ed in quello del settore dell'autostrada .

Si denuncia l'inesattezza del percorso motivazionale della Corte che si era fondato su basi alquanto labili.

Da qui la richiesta di assoluzione da tutti i reati a lui ascritti con la formula perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; in subordine minimo della pena e concessione attenuanti ex art. 62 bis c.p.; esclusione aggravante art. 7 L. 203/91.

Con i motivi nuovi di appello vengono reiterate le conclusioni difensive già rassegnate in via principale e si chiede la riforma della sentenza impugnata anche con riferimento alle pene accessorie, alle statuizioni civili ed alle spese processuali.

18.Atto appello Gallico Rocco (avv. Contestabile).

Con l'atto di appello depositato il 12 marzo 2014 dall'Avv. Contestabile, premessa un'ampia disamina circa i presupposti integranti il reato di estorsione aggravata

dall'art. 7 L. 203/91, veniva censurata la motivazione della sentenza nella parte in cui non elencava alcun elemento sintomatico del riconoscimento dell'aggravante in parola in capo a Gallico Rocco.

L'imputato era soggetto terzo rispetto alle conversazioni intercettate fino alla data del suo arresto (marzo 2008): mentre diretto interlocutore nelle conversazioni successive al suo arresto (4-11-18 aprile 2008).

Occorreva verificare, a giudizio della difesa, se gli elementi raccolti in quei colloqui fossero fonte di ipotesi delittuose dal momento che il Gallico veniva qualificato come *dominus* delle estorsioni.

Invero, rispetto al primo accertamento, occorreva rilevare che il sindacato di natura probatoria - correlato ai colloqui antecedenti all'arresto dell'imputato - doveva essere indubbiamente più penetrante, richiedendosi una maggiore certezza rispetto alle conversazioni temporalmente susseguenti. Per ultimo, nell'ambito dei medesimi colloqui asndava accertato - quali soggetti parlavano dell'imputato giacché, in relazione a quest'ultimo, vi erano riferimenti nei colloqui di altri soggetti, quali Gallico Giuseppe e Gallico Domenico (fratelli di Rocco). Avuto riguardo per l'appunto a Domenico, si segnalava che nell'ambito di siffatti colloqui i riferimenti a tale Rocco non aveva ragion d'essere, a differenza delle conclusioni ritenute nella gravata sentenza. Infine, non meno rilevante doveva essere l'accertamento in ordine alla personalità propria dei soggetti colloquianti ed ai rapporti tra questi ed i soggetti su cui il colloquio medesimo verteva.

Il riferimento andava , innanzitutto, ai rapporti tra Gallico Antonino - ragazzo rancoroso di 19 anni - e Rocco Gallico, zio del primo.

Trattasi, infatti, di un elemento di non poco rilievo sotto il profilo della necessaria contestualizzazione dei fatti nonché del rapporto che intercorre tra i conversanti ed il soggetto di cui si parla.

Tuttavia, occorreva rinvenire anche la correlazione con le conversazioni dirette che sono quelle in cui la fonte delle dichiarazioni è da rinvenire nella persona dell'imputato. Ciò posto, ne discendeva la necessaria verifica della congruenza tra l'assunto dell'Ufficio di Procura e le risultanze oggettive (e concrete).

Invero, preliminare doveva essere la disamina già della circostanza afferente ai rapporti intercorrenti tra Gallico Antonino e Gallico Rocco, avuto riguardo al fatto che fino all'anno 2006 tra i due non vi era alcun contrasto, a differenza di quanto si

desume dal colloquio del 1 febbraio 2007, nel quale si rinvengono i primi momenti di frizione tra i soggetti colloquianti da un lato e Gallico Rocco dall'altro. Relativamente a siffatta conversazione, il contrasto in parola avrebbe trovato la sua genesi ancor prima nel cattivo rapporto intercorrente tra Nino Costa e 'n'Toni, situazione nella quale Antonino si sarebbe schierato dal lato di Nino Costa mentre Rocco da quello di 'nToni Ciappina.

La conferma di ciò era, altresì, rinvenibile nel colloquio del 24 maggio 2007 che necessariamente andava considerato in relazione al primo. Infatti, a pag. 34 della trascrizione Giuseppe Gallico afferma: "a *te non ti ha chiamato perché siete litigati, sciarriati*" ed il figlio "no, *no, no, non mi ha mai chiamato*", con evidente riferimento ai rapporti intercorrenti con lo zio Rocco, del, quale peraltro parlano in termini assolutamente negativi.

Tale assunto è, poi, avvalorato dal contenuto del colloquio del 22 maggio 2007 tra Gallico Teresa e Domenico, presso la casa circondariale di Carinola.

Ulteriormente, nell'ambito di altra intercettazione è la donna Morgante Lucia Giuseppa ad affermare che – sempre con riferimento a Rocco - questi avrebbe potuto ricevere aiuto soltanto dagli estranei e non da parte dei familiari.

Occorreva prendere in esame anche il colloquio del 28 giugno 2007-nell'ambito del quale il genero di Gallico Giuseppe, Barone Vincenzo - richiesto di riferire della conoscenza da parte di Antonino circa gli spostamenti dello zio Rocco – forniva una risposta che evidenziava il contrasto in parola : "*no, no, no, perché non può neanche vederli, ce li ha proprio contro, no, no, no, niente, non c'è niente*".

Quelli menzionati erano elementi da tenere in considerazione poiché incidenti sul fenomeno associativo, nella misura in cui all'interno della ritenuta compagine mafiosa coesisteono soggetti i cui rapporti erano ormai in declino.

E si consideri, altresì, che laddove si rinvengono riferimenti - da parte di Antonino -a fatti o condotte riconducibili a Rocco, è evidente come si tratti di circostanze che il primo non conosce per via diretta giacché non ha più alcun rapporto con lo zio.

Tale materiale probatorio era stato sottaciuto dalla Corte di Assise di Palmi, benché tutti gli elementi esposti fossero emersi durante la lunga istruttoria dibattimentale.

Innanzitutto, avuto riguardo alla personalità di Antonino Gallico, la difesa di Gallico Rocco evidenziava che il giovane nutriva non poco rancore nei confronti dello zio Rocco, circostanza desunta dai colloqui con il padre, in cui i medesimi descrivono

Rocco Gallico come colui che *"è scemunito, quello non sa fare niente (...) è sempri iettatu ddà sutta"* (Antonino), "non *è portatu, non è portatu, e menefreghista"* (Giuseppe) ovvero, ancora, *"fazzu megghiu jeu u fattu ca iddu (...)"*- (Antonino), con evidente disprezzo nei confronti.del proprio familiare.

Non meno rilevante è, poi, una espressione contenuta sempre nel colloquio del 24 maggio 2007 in cui Gallico Giuseppe asserisce - con riferimento all'imputato - che, *"iddu sta beni, capisci?"*.

Si tratta di una circostanza di notevole pregnanza giacché l'imputato era destinatario di un indennizzo per ingiusta detenzione (euro 258.000) e quindi poteva permettersi una vita agiata.

Dalla istruzione dibattimentale era emerso - il teste Orrico ne da conferma - che *"Rocco se ne fotte, aveva un atteggiamento estremamente superficiale, disinteressato rispetto alle vicende"*, come pure la volontà dell'imputato di non arrecare disturbo ad altri.

Difatti, nel colloquio del 24.05.2007, Antonio afferma che *"chiddu è amicu, chidd'atru è amicu"* ovvero, ancora, con riferimento alla estorsione che sarebbe stata perpetrata nei confronti di Barbaro Oscar, a pagina 47 della trascrizione del medesimo colloquio Giuseppe Gallico ammonisce il figlio: "Non *'nci diri nenti o zi' Roccu"*, la qual cosa è dimostrativa della personalità dell'imputato, come pure della sua estraneità a determinati affari.

Dopo l'ampia premessa metodologica, la difesa eccepisce, in via preliminare:

1) inutilizzabilità dell'intercettazione di cui al RIT 783/08 DDA nell'ambito del procedimento n. 8672/06 RGNR DDA quale intercettazione che temporalmente si colloca in epoca successiva all'arresto di Gallico Rocco per violazione dell'art. 268, 3° comma, c. p. p.,

Nel caso in esame il Pubblico Ministero aveva giustificato il ricorso ad impianti esterni motivando che non si conosceva il numero di utenza "da cui sarà effettuata la telefonata" ma a nulla rilevava il dato poiché non si trattava di intercettazione telefonica. Da qui la nullità ed inutilizzabilità di tutte le intercettazioni successive. (aprile 2008);

2. declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Di Dieco (pag. 49 appello).

Si censura l'iter motivazionale del primo Giudice nel punto in cui non aveva colto le disarsie del racconto del Di Dieco, avuto riguardo alla mancata conoscenza, in capo al collaboratore- della tassa di sicurezza cantieri- da corrispondere alle famiglie competenti rispetto al tratto autostradale, parte del quale rientrante nella

competenza della famiglia Gallico. La contraddizione veniva colta nel punto in cui (pag. 513-514) il primo Giudice dava atto che il Di Dieco non aveva conoscenza della c.d. tassa cantieri e poi- con evidente contrasto- che il collaboratore aveva precisato che occorreva assicurare a tutte le famiglie la ripartizione di una quota parte del denaro della c.d. tassa sicurezza cantieri.

Si censura la motivazione nella parte in cui aveva effettuato un distinguo tra le due tipologie di dichiarazioni del Di Dieco: la prima serie riguardava quelle considerate confermative delle altre rese nell'immediatezza del pentimento (febbraio 2003) poi refluite nell'ambito del c.d. procedimento Tamburo: la seconda inerente quelle riversate nel procedimento Cosa Mia.

3.Veniva eccepita la nullità e conseguente inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa dai testi Orrico e Salimbeni.

Nel merito:

capo V): estorsione Campagna: la difesa censura la motivazione della Corte nel punto in cui ha ritenuto di rinvenire nella trascrizione peritale (pag. 352) il nominativo di Rocco quale supervisore in relazione alla ripartizione del denaro ricevuto dalla sorella Teresa.

Per il resto, nulla emergeva sulla sua posizione.

Il colloquio dell'11.1.2007 non era chiaro circa lo sviluppo fattuale della vicenda mentre nel colloquio del 22.2.2007 si assisteva alla manifestazione di disprezzo di Gallico Giuseppe e del figlio nei confronti di Rocco.

Invero, a parte le ulteriori espressioni utilizzate dai colloquianti e sintomatiche dei cattivi rapporti intercorrenti anche con Teresa Gallico, la difesa evidenziava il seguente dato: i fratelli Campagna avevano raggiunto un accordo con tale Cilona - il fattore che agiva nell'interesse dei proprietario del fondo - circa l'acquisto di legna per l'importo di -20.000,00 euro, quale finalità principale dell'accordo medesimo. Invero, il Giudice di prime cure aveva omesso di considerare che dall'analisi del colloquio emergeva come i fratelli Campagna avrebbero raggiunto l'accordo con qualcuno in ordine al taglio della legna, ragion per cui - laddove i primi, da quella attività, ricavavano per l'appunto quel prodotto - allora dovevano qualcosa all'avente diritto, cioè il proprietario.

Da qui, la somma di 20.000,00 euro dovuta al padrone del fondo di cui al colloquio in parola. Quindi, un dato era certo: il padrone ovvero la persona che si era

interessata aveva preteso € 20.000,00 per il taglio della legna ed i Campagna erano riusciti ad ottenere lo sconto perché avrebbero preso la stessa legna per € 12.000,00.
Dal medesimo colloquio era agevole comprendere come i Campagna (che si erano accordati con il proprietario per la somma di 20.000,00:euro) ne avevano pagato 12.000,00 a fronte della stessa legna. Tuttavia, questa volta la consegna del denaro non era avvenuta nelle mani dell'avente diritto, bensì in quelle dei Gallico.
La difesa si chiedeva chi era il soggetto passivo dell'estorsione: non certo i fratelli Campagna i quali, a fronte della cifra iniziale ci guadagnano pure 8000,00 euro.
Paradossalmente, nella vicenda in parola - se proprio si voleva parlare di estorsione- semmai la vittima era il padrone che, infatti, aveva subito una riduzione del proprio patrimonio.
Da qui l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure di uno snodo fattuale decisivo ai fini del decidere..
Questo sicuramente era il dato certo che poteva rinvenirsi nei passaggi della conversazione *de qua*, a nulla rilevando quelli in cui si ravvisava soltanto una sovrapposizione di parole o numeri sganciati da qualsivoglia nesso logico.
Da qui la richiesta di assoluzione nei confronti di Gallico Rocco per non avere posto in essere alcuna condotta estosiva perché i fratelli Campagna non avevano subito alcuna estorsione e la perdita patrimoniale sarebbe stata subita dal Cilona ovvero dal proprietario del fondo.
Tali elementi erano stati trascurati nella gravata decisione, nella misura in cui aveva ritenuto sussistente il delitto di cui all'articolo 629 c.p. sulla base di una semplice inversione soggettiva, cioè l'intervenuto cambiamento dei soggetti destinatari della somma rispetto alla originaria pattuizione.
Poiché i fratelli Campagna non avevano subito alcuna estorsione - semmai, ancora, una volta, la perdita patrimoniale sarebbe stata subita dal Cilona ovvero dal proprietario del fondo - doveva fornirsi la dimostrazione che i Campagna avessero patito il danno - e doveva trattarsi di un danno suscettibile di valutazione patrimoniale - dovendosi concludere, nella diversa ipotesi, per la insussistenza della condotta estorsiva oggetto di contestazione.

Capo Y): estorsione Barbaro Oscar.

Alla luce dei colloqui analizzati, nulla si diceva della figura di Rocco Gallico quale dominus dell'estorsione. Gallico Teresa avrebbe ricevuto una duplice somma di denaro: 10.000 euro in data 24 maggio 2007 e 5.000 euro il 20.9.2007.

Su tale condotta si era innestata, poi, quella di Gallico Rocco che avrebbe posto in essere un'istigazione nei confronti della sorella al fine di farle compiere l'attività illecita in parola. Veniva in rilievo il colloquio del 24 maggio 2007 che, secondo la Difesa, era la prova emblematica circa l'estraneità di Rocco Gallico alla vicenda. Dal colloquio del 21 giugno 2007, invece, emergevano i contrasti tra Rocco e Antonino e da cui- in apparenza- si evinceva la conoscenza in capo all'appellante circa le determinazioni di Teresa in ordine alle richieste da avanzare nei confronti di Barbaro Oscar. Tuttavia, osserva la difesa occorreva valutare il narrato del giovane nipote che affermava "*c'entra anche lo zio*" e in tal caso non era dato sapere circa la fonte di conoscenza di Antonino Gallico.

In relazione a siffatta vicenda, non vi era alcun elemento sintomatico di una condotta delittuosa posta in essere da Rocco sia quale mandante dell'estorsione, sia quale istigatore nei confronti della sorella a meno di non voler valorizzare la creatività e la fantasia del giovane Gallico.

D'altro canto, la Corte non aveva motivato relativamente alla circostanza che l'imputato sarebbe stato prontamente informato dal Barbaro circa le iniziative del giovane nipote.

La Corte, quindi, avrebbe dovuto indicare anche, e non solo, le singole vicende in cui questa pronta informazione sarebbe stata fornita all'appellante così da poter concludere in modo univoco che Gallico Rocco era stato ed è rimasto il dominus delle estorsioni.

Capo CC): estorsione ai danni dei fratelli Cedro.

Rileva la difesa che dal colloquio del 23 agosto 2007 intercorrente tra Gallico Giuseppe ed i figli, Gallico Antonino affermava che i Cedro non davano nulla allo zio Rocco. La condotta contestata, quindi, non aveva una solida base probatoria.

Da qui la richiesta di assoluzione di Gallico Rocco per il reato in disamina.

Capo FF): estorsione ai danni di Morgante Placido.

La difesa esaminava il colloquio del 22 febbraio 2007 dal quale si evinceva che Rocco Gallico dividesse per 6 il proprio guadagno.

In secondo luogo, rilevante era l' analisi della deposizione testimoniale resa dal sovrintendente Salimbeni all'udienza del 27.09.2012 per comprendere la portata della questione in argomento. Invero, dalla medesima emerge che le 4 rate versate ai Gallico da Morgante Placido -soggetto interessato all'acquisto di un terreno per un importo di 600.000,00 euro -sarebbero di importo pari a 40.000,00 euro ciascuna per i 5 fratelli Gallico, sicché l'esborso complessivo del Morgante sarebbe stato pari a 800.000,00 euro, laddove la somma di 200.000,00 euro dovrebbe costituire il profitto della estorsione perpetrata da Rocco Gallico.

Ebbene, a tale riguardo si assiste ad una anomalia da individuarsi nel fatto che - secondo la prospettazione accusatoria - sarebbe il soggetto acquirente e non l'alienante il terreno a corrispondere il *quantum* della estorsione, unitamente alla ulteriore e singolare circostanza rappresentata dal fatto che l'entità della somma corrisposta sarebbe pari al 33% del prezzo totale del terreno.

In relazione a tale vicenda, i colloqui di interesse sono quattro:

a) **11.01.2007,** in cui rileva la somma di euro 8.000,00, di cui 4.000,00 proveniente dall'acquirente Morgante;

b) **22.05.2007,** laddove Teresa Gallico - nel parlare con Domenico -racconta che erano state riscosse tre rate e ne restavano altre due;

c) **25.10.2007,** in cui figura ancora la somma di 8.000,00 euro del Morgante ed, infine,

d) il colloquio del **22.11.2007,** da cui emerge che ciascuna rata è pari ad € 40.000,00.

Innanzitutto, segnala la Difesa che nella trascrizione relativa al colloquio del 22 maggio 2007 - al minuto 12.33.25 - si rinviene il termine "estorsione", (secondo la difesa è insussistente) e, poi, nell'ambito del medesimo dialogo figura il passaggio in cui: si:.legge: "Qua *non si parla di mazzette, stiamo parlando di un rapporto di amicizia"* (minuto 10.01.40). A quelli suindicati, deve aggiungersi poi il colloquio intercorrente tra l'Avv. Minasi Vincenzo e Gallico Giuseppe (agosto **2006),** nel quale questi precisa che il fratello Rocco era interessato all'acquisto del terreno di proprietà di qualcuno che intendeva venderlo per un determinato importo (€ 100.000,00), mentre-:Rocco - riuscendo a trovare un migliore offerente - alla fine riusciva a venderlo ad un prezzo superiore, con la conseguenza di trattenere per sé

la somma superiore, tuttavia di comune accordo con chi di quel terreno era proprietario.

Nel prosieguo del colloquio si rinviene che Giuseppe spiega la ragione per la quale il fratello Rocco non vuole fornire alcun chiarimento sulla vicenda giacché *"vuole coprire a Morgante che si è fottuto i soldi, e si è preso il pezzo di terreno senza niente. Se lui vuole coprire per pagarsi la riscossione è padrone di farlo, mio fratello Rocco si tiene l'orgoglio di quello che ha fatto, copre a Morgante, mentre noi facciamo 20 anni di carcere"* (pagina 28 trascrizione).

L' evidenza che non si trattava di estorsione è agevolmente rinvenibile a pagina 21 della trascrizione laddove Giuseppe si esprime dicendo che *"allora questa persona può darsi che non è lineare, non siamo nella legge facendo questi discorsi ma non è estorsione"*.

In altri termini, il riferimento del detenuto allude alla circostanza che Rocco avrebbe portato a compimento un affare - cioè la vendita del terreno ad un prezzo superiore - precisando che *"mio fratello Rocco sapendo che noi tutti siamo in galera e la... E cosa fa? Divide i 40.000,00 euro di ogni rata... Li ha divisi in cinque.. Ecco perché sono -8.000,00 euro, cinque per otto sono quaranta, giusto? 8.000,00 euro.. Quando è arrivata mia moglie, quella non sa niente, che cosa sa? Sa di Morgante? Di estorsione? Non sa niente. Tiene i soldi punto e basta. Cioè mia moglie e i miei figli non sanno niente pur restando nel.."* (pag. 22 trascrizione), con evidente allusione anche al fatto che il destinatario di quel denaro non era neppure a conoscenza della sua provenienza.

Non si trattava, pertanto, di estorsione perché in nessuno dei colloqui menzionati emergeva una condotta violenta o minacciosa del Gallico, dovendo queste per l'appunto connotare il delitto di estorsione.

Né vi era stata una dazione, sì da determinare la ingiustizia del profitto.

Il Morgante, infatti, non era mai stato sottoposto a violenza o minaccia, e non poteva essere altrimenti, giacché neppure si era indagato sino in fondo.

Sul punto era deficitario il percorso logico-argomentativo della Corte di Assise alle pagine 2340-2341 della sentenza, laddove - con motivazione alquanto, scarna - giustificava la penale responsabilità del Gallico, per di più aggravato dal "metodo mafioso".

Invero, il Giudice di prime cure aveva omesso la valutazione in particolare del colloquio intercorso nel mese di agosto 2006 tra l'Avv. Minasi Vincenzo e Giuseppe Gallico, il quale faceva luce sulla vicenda della (non) ingerenza di Rocco Gallico nell'acquisto del terreno da parte del Morgante.

Innanzitutto, doveva affermarsi la massima attendibilità delle propalazioni ivi espresse giacché i soggetti non sapevano di essere intercettati, unitamente alla espressione pronunciata da Giuseppe Gallico *"guarda che è la verità"*.

Da qui la richiesta di assoluzione di Gallico Rocco.

Capo LL). estorsione ai danni di Caccamo Carmelo.

Rileva la Difesa che la circostanza secondo la quale il giovane Gallico Antonino avrebbe avvicinato il Caccamo su ordine dello zio Rocco non coglie nel segno avuto riguardo alla assenza di qualsivoglia rapporto tra questi ed il nipote -come si è detto più volte - alla data indicata nel capo di imputazione.

In secondo luogo, giova verificare se la imputazione - così come formulata - trova riscontro o meno nell'unico colloquio oggetto di analisi.

Invero, il passaggio di interesse trovasi a pagina 50 della trascrizione peritale in cui Gallico Giuseppe si esprime affermando che "*Non c'è nuddu, capisci? Non c'è...non c'è nuddu mi gira... mi faci...*", assumendo l'espressione valore sintomatico del fatto che - sebbene in quel periodo storico Gallico Rocco sia in stato di latitanza - tuttavia non può rivestire alcun ruolo rispettosa al delitto in parola, come confermato dal fratello ("non *c'è nuddu mi gira... mi faci...*").

Gli ulteriori .passaggi da considerare sono quelli in cui Surace Maria Carmela, presente al colloquio, soggiunge che "Caccamo *si cattau nu pezzu i terrena a Tunnara, (...) chiamau* a *Ninu* (quello dell'autosalone)" e Gallico Italia Antonella: "no, *trimila metri... 3000 metri su i terra a tonnara....Stu...stu terreno era demaniale ora dice che o comune so stavi vendendo (...) e no vinni mi cerca permesso... allora iddu o seppe e mandau a Nino minci dici ..... Non è che lui di bello e buono è andato...perché*", mentre Gallico Giuseppe "Invece *di fare tutte queste cose....si siedono e si parla tranquillamentè.senza ...problemi*": . In ultima analisi, osserva la Difesa è Antonella che fornisce la prova della estraneità dello zio Rocco nella vicenda in parola: *"U zi' Roccu,* e *che chistu Gianni "U Pipareddu" 'nei dissi che nui nun simu interessati".*

(S. Di Rienzo ved).

Infatti, a fronte del rimprovero del padre - rammaricato del fatto che colui che aveva effettuato l'acquisto non si era neppure presentato - la figlia confermava che Gianni *"U Pipareddu", era* il soggetto che aveva trasmesso l'imbasciata della persona offesa ed avrebbe riferito che i Gallico non sopo interessati.

L'ennesima prova della assenza di condotte estorsive poste in essere da Rocco si rinviene nella deposizione testimoniale resa dalla presunta persona offesa, Caccamo, alla udienza dibattimentale del 12.11.2012.

Rileva la difesa che la deposizione di Caccamo Carmelo - che scagiona gli imputati non è inutilizzabile, ma semmai nulla: poiché la nullità non è stata eccepita durante l'assunzione della deposizione, la stessa non era rilevabile con la sentenza, fermo restando che le situazioni previste dall'art. 210 c.p.p., ove non risultanti dagli atti, devono essere dedotte dal dichiarante.

Da qui la richiesta di ritenere illegittima la declaratoria di inutilizzabilità asserita nella gravata decisione e, all'uopo, valutare le dichiarazioni rese dal Caccamo alla stregua di teste puro.

Si insisteva per l'assoluzione di Gallico Rocco.

Capo VV). l'associazione mafiosa ed il ruolo di Gallico Rocco quale capo promotore.

Specifica censura veniva rivolta alla fattispecie associativa ed al ruolo di reggente contestato a Rocco Gallico per come emergente dal narrato testimoniale e dai dati provenienti dalle intercettazioni.

In particolare, dalle intercettazioni emergeva che Rocco Gallico non si ingeriva nelle più lucrose attività estorsive ed anzi, impediva ad altri pure di compierle, come nel caso del Morgante il quale, poi - come Antonino racconta al padre, nel colloquio del **29** marzo **2007** - *"s'era trovato un lavoro"*.

Inoltre, anche il teste Saffioti - escusso alla udienza dell'11 giugno 2012 (pag. 162 e ss. della trascrizione) - affermava di avere incontrato parecchie volte Rocco Gallico, il quale *"non era latitante, era libero"* ed aveva escluso altresì, di avere subito estorsioni da parte del medesimo (*"nessuno"*).

Ebbene, si trattava di un arco temporale di sei anni - anni '96, '97, '98 e via di seguito -in cui il Saffioti si incontrava con Rocco Gallico, eppure questi non aveva commesso nei confronti del primo alcuna estorsione.

Anzi, era emerso che proprio Rocco era intervenuto in favore del Saffioti *"per appianare la vicenda"*, circostanza che si evinceva –altresì- dal racconto fatto da Pasquale Casadonte nell'ambito del colloquio **del 28:10.2007,** progressivo n 4885: *"ti diamo una cosa a te" e Rocco "non ne voglio soldi in questa maniera io"*. Sicché, Rocco era ed è assolutamente estraneo alle estorsioni. Per altro verso, il ruolo ascritto all'imputato non aveva ragion d'essere nemmeno con riferimento inerente i soldi dell' "autostrada".

Nel corso del dibattimento di primo grado era stato escusso il teste Di Dieco e quella della credibilità del collaboratore in parola era, per l'appunto, un problema di non poco rilievo, in particolare alla luce del colloquio del **30 novembre 2006** (i conversanti sono Surace Maria Carmela ed il marito, Gallico Giuseppe), laddove la donna aveva affermato: *"pure che non c'entriamo.... con tutto che non c'entriamo..."*, con evidente riferimento alla vicenda dell'autostrada (pag. 73 della trascrizione). Ed era proprio in relazione a ciò che nel medesimo colloquio - allorquando Giuseppe comprendeva che non c'era stato un accordo per i lavori nel tratto autostradale di Palmi - spiegava alla moglie che *"fino al ponte... venendo da lì per qua"* e poi afferma: *"questo dice l'accordo! Siccome... Come mai fino a qui sì e da qui per qui noi"*

Sul punto, il Di Dieco afferma di essere a conoscenza che c'era stato un accordo - finalizzato alle estorsioni - *"fino al ponte"*.

Secondo il collaboratore, i Pesce avrebbero garantito per i Gallico e questi avrebbero ottenuto la loro parte sull'autostrada. Tuttavia, la suindicata affermazione di Giuseppe costituiva nient'altro che un riscontro negativo alle dichiarazioni del collaboratore.

Per altro verso, in nessun colloquio di Gallico Domenico si rinveniva un solo riferimento a Rocco quale soggetto interessato ai lavori sull'autostrada. Men che meno l'interessamento di Rocco alla vicenda si poteva evincere dal colloquio del 1° **febbraio 2007,** laddove a pagina 58 della trascrizione Giuseppe domandava: *"ma perché dall'autostrada non prende niente? Cosa prende dall'autostrada?:*

Il -passaggio in parola era già sufficiente, secondo la difesa, a dimostrare quanto debole fosse la ricostruzione operata dall'accusa in ordine alla ingerenza dell'appellante negli affari dell'autostrada, dal momento che il fratello, Giuseppe,

avrebbe dovuto sapere dell'accordo avvenuto nell'anno 2001 in contrada Bosco di Rosarno (lo dice lo stesso collaboratore Di Dieco!).

Non meno rilevante era la risposta di Antonino: *"qualcosa credo che ha preso, non so se...non sacciu com'esti u discursu".*

È di tutta evidenza, allora, che si è in presenza di una affermazione analoga a quelle già indicate in precedenza, vale a dire di tipo negatorio, espressa da un soggetto che ha la pretesa di conoscere dell'interessamento dello zio nella vicenda "autostrada".

Ebbene, ad ogni modo è lo stesso soggetto che esclude una siffatta ingerenza. Non meno favorevole all'appellante è anche la posizione assunta dal fratello, il quale - volendo dei chiarimenti in ordine alla questione dell'autostrada - non può non ottenere una risposta per l'appunto negativa.

Poi, nell'ambito del medesimo colloquio si affronta la questione relativa al furto del gasolio. In relazione alla vicenda che occupa, il Giudice ha ritenuto che - essendosi Rocco infastidito a motivo del fatto che tale Antonio Costa (soggetto ritenuto intraneo ai Gallico e sempre che il furto fosse allo stesso attribuibile) aveva arrecato disturbo, per ciò solo si doveva desumere che Rocco Gallico avesse tutelato qualche impresa operante nel tratto autostradale di competenza dei Gallico, all'uopo rivoltasi al medesimo.

La difesa evidenziava l'assoluta assoluta incertezza che connotava il colloquio in parola giacché non si comprendeva se era stato Rocco Gallico a chiamare Antonio Costa ed il padre di questi, ovvero se era stato Antonino Gallico a garantire 'ntoni Ciappina di fronte a Rocco Gallico, dal momento che, a detta del nipote - pur essendo ritenuto capo promotore della cosca di riferimento - lo zio avrebbe soltanto subito delle offese senza dire alcunché.

Tuttavia, la versione di Antonino cambiava ulteriormente nell'ambito del colloquio del **12 luglio 2007** - pagina 71 e ss. - nella parte in cui raccontava al padre che lo zio Rocco aveva chiamato Rocco Costa (padre di Antonio) non già per il "fatto" di 'Ntoni, ma .esclusivamente perché"... *mi fanno fare brutte figure i tuoi figli con la ditta così e così, siccome la ditta evenuta qua loro vanno e gli prendono la nafta, fanno quello che vogliono e qua* ed il padre *"potevamo essere mischiati anche noi qua in mezzo!"*, cui, segue la affermazione della figlia Antonella: *"oh, per quello puoi dormire,sonni tranquilli che non succede niente, non si muove una foglia (...)"* (pag. 250 della trascrizione), nonché lo sdegno della zia Teresa: *"Ma nesci i eco"*.

descrivendo in modo ridicolo il fratello Rocco - e dunque, la sua figura di *dominus* delle estorsioni - laddove altresì afferma: *"tranquillo, tranquillo,* (Rocco) *non fa niente, cacciaviti, tavole, 17, 22 e televisione".*

Ebbene, nell'intero colloquio non vi è alcuna menzione della vicenda dell'autostrada. Tuttavia, un riferimento esplicito alla questione "autostrada" si rinviene a pagina 53 della trascrizione del colloquio del **25 ottobre 2007** in cui - a domanda del padre ("ma non *fanno niente?")* -Antonella Gallico risponde: *"niente".*

Si invocava l'assoluzione di Gallico Rocco dai reati a lui contestati.; in subordine, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e di quelle contestate ai sensi dell'art. 416 bis c.p., l'applicazione della pena nel minimo edittale e la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi nuovi depositati dall'Avv. Contestabile il 30.9.2014

Viene dedotta la violazione dell'art. 178 c.p.p. in relazione all'art. 24 Cost. con conseguente nullità della sentenza di primo grado e del decretro che dispone il giudizio. Rileva la difesa che in data 16.01.2011, allorquando era di là da venire la fissazione dell'udienza preliminare ed in piena fase di chiusura di indagini, l'allora indagato Rocco Gallico aveva chiesto alla Casa circondariale di Ancona di poter effettuare una telefonata con i propri legali. Ciò al fine di concordare una strategia difensiva per l'incipiente udienza preliminare. Nei fatti e dopo una serie di provvedimenti interlocutori gli veniva denegata tale possibilità con la dicitura: *ha già effettuato n. 2 telefonate mensili.*

La questione viene proposta sotto il profilo della compressione del diritto di difesa alla luce della sentenza n. 143/13 per mezzo della quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la Illegittimità costituzionale dell'art. 41 Bis co. 11° quater lett. b) ultimo periodo della Legge 27/7/1975 n° 354 (O.P.), limitatamente alle parole "con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari". Orbene, trattandosi di diniego palesemente illegittimo **che ha impedito al detenuto di relazionarsi con il proprio difensore e di effettuare delle consapevoli scelte processuali,** si tratta di verificare se ed in che misura tale violazione sia gravida di conseguenze processuali. Nei fatti l'interessato ha maturato la scelta del rito processuale (ordinario e non abbreviato) in maniera autonoma e senza il previo concerto con il proprio difensore (si evidenzia come Gallico fosse detenuto ad Ancona e l'avv. Cardone - difensore

dell'epoca - fosse di stanza a Palmi). Tale vicenda, se letta alla luce dei principi della menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 143/13 rende ovviamente illegittima la scelta dell'Autorità e, conseguentemente propone una violazione dell'art. 24 II comma Cost in relazione all'art. 178 c.p.p. Da qui la richiesta di nullità della sentenza di primo grado, del decreto di citazione a giudizio e della collegata richiesta con restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

19.Atto di appello presentato personalmente da Gallico Rocco depositato in data 21 marzo 2014.

Gallico Rocco, personalmente, ha presentato atto di gravame manoscritto ove ha eccepito:

in via preliminare:

1)Violazione degli articoli 3 c. 1, 24 c.2 e 111 c.2 e 3 della Costituzionale con riferimento alla lesione del diritto alla difesa, a causa dei limiti imposti (attraverso la sottoposizione al regime carcerario speciale) anche ai colloqui con i propri difensori;

2) nullità dell' udienza preliminare per mancata visione atti;

3) remotizzazione;

Nel merito:

Gallico Rocco censura l'impianto motivazionale della sentenza, richiamando la memoria già depositata in sede di primo grado.

L'atto di appello vergato personalmente dall'imputato consta di n. 136 pagine manoscritte. In data 30 settembre 2014, Gallico Rocco ha presentato motivi aggiunti (177 fogli) interamente manoscritti.

Si seguirà l'ordine espositivo così come esplicitato nella legenda sottoscritta direttamente da Gallico Rocco che affronta i seguenti punti (Appello principale):

1) Attendibilità di Gallico Giuseppe in ordine al tentato omicidio Gullo Antonino; omicidio Surace Rocco; omicidio Gullo Salvatore;
2) Attendibilità trascrizioni e interpretazione della Corte sul termine dialettale " Zumbu";
3) Colloquio 5 gennaio 2007 Bruzzise Giuseppe ed esame della vicenda relativa a Rocco Gallico che sarebbe stato visto da Gaglioti Mariangela
4) Omicidio Surace Antonio- Monteterzo-
5) Inattendibilità dei colloquianti nel colloquio del 28 giugno 2007 e 12 luglio 2007- Furto barca Totò Dinaro;
6) Estorsioni- A3- trattazione di tutti i colloqui dai quali emerge che Rocco Gallico e la sua famiglia non erano coinvolti in tali lavorie/o la spartizione dei soldi da essi derivanti;
7) Estorsione Campagna;
8) Estorsione Cedro; Estorsione Caccamo;

9) Cenni su estorsione Galletta;
10) Estorsione Morgante Placido;
11) Soldi divisi da un terzo soggetto- incrocio varie intercettazioni tra Minasi Vincenzo e Misale Gesuele;
12) Estorsione Barbaro Oscar;
13) Seminaresi a Palmi – Musicò-
14) Ancora estorsione Oscar Barbaro + Toyota Rav 4 acquistata da Teresa Gallico
15) Associazione mafiosa – collegamento con i reati fine-
16) Estorsione Mattiani;
17) Casadonte Pasquale che si recherebbe a Brescia;
18) Chiavi rinvenute a Gallico Rocco nell'atto dell'arresto nel 2008;
19) Email tra Rocco e Carmelo Gallico;
20) Estorsioni a tappeto.

I motivi aggiunti vengono così sintetizzati nella legenda vergata dallo stesso imputato:

1) Incontro con i Parrello (colloqui 11.1.2007 e 9.1.2007);
2) Teresa racconta ambasciata del fratello Giuseppe relativa al colloquio del 30.11.2006;
3) Madre dei Gallico inaffidabile nel riportare quanto le viene detto;
4) Estorsione Cedro;
5) Rapporti di Rocco Gallico con il nipote Nino;
6) Vicenda relatica ad ambasciata per Mammoliti Saverio;
7) Colloqui del 23.8.2007;
8) Inaffidabilità di Gallico Antonino;
9) Gallico Giuseppe millantatore;
10) Vicenda Oscar Barbaro e colloqui del 7 maggio 2008;
11) Ascendente di Antonella Gallico sul fratello Nino;
12) Contraddizioni di Pino Gallico;
13) Estorsioni lavori al porto" niente"; autostrada niente;
14) A.3 Assunzione Massimo Aricò;
15) Gallico Giuseppe diceva che il padre veniva ritenuto " capo" ma in realtà non sapeva niente;
16) Estorsioni. Vi è la prova che Rocco non se ne interessava;
17) Dichiarazioni Saffioti Gaetano. La Corte non ne ha tenuto conto perché smentiscono la tesi accusatoria;
18) Intercettazione Casadonte Pasquale nella quale dice che Rocco " non ne mangia e non ne beve" dell'estorsione subita da Saffioti Gaetano per la quale era stato condannato. Emerge pure che Rocco non voleva soldi di provenienza estorsiva;
19) Bruzzise Giuseppe. Giannazzi che non volevano l'elemosina;
20) Movente sulla riapertura della faida. Contraddizioni della sentenza che dimostrano dubbi;
21) Gallico Giuseppe non sapeva che fosse stato ucciso Melino Sciglitano;
22) Colloqui Bruzzise Carmelo;
23) Colloquio 5.1.2007 Bruzzise Giuseppe . Omicidio Gaglioti Domenico;
24) Intercettazioni presso studio Avv. Minasi Gesuele Misale che dice che Oscar Barbaro non avrebbe denunciato Rocco perché questi lo aveva aiutato a recuperare i crediti;
25) Oscar Barbaro. Strategie (?) di Rocco e Oscar per evitare le ingerenze di Nino;
26) Infondatezza accusa relativa alla faida e motivazioni poste a fondamento di tale elemento;
27) Collegamento Santaiti Saverio Rocco del 25.1.2007 inerente la vicenda Gaglioti e riconoscimento Rocco Gallico;
28) " capelli bianchi di Rocco" troppe responsabilità;
29) 25%-5% da dare ai Parrello , Gioffrè. Interpretazione senza senso;
30) Ancora trascrizioni incerte (d'iddi Beneditta);
31) Uso del lettore DVD ostacolato durante la stesura dei motivi di appello da parte della casa di reclusione di Spoleto. Nota sul perito Baldo
32) I periti nominati dalla Corte sono quasi tutti appartenenti alle Forze deell'Ordine , hanno avuto le trascrizioni fatte dalla P.G. a propria disposizione;

33) Ragionamento logico che smentisce quello che dice Nino nel colloquio del 29.3.2007 in relazione all'episodio del rimprovero allo zio Rocco sui furti di gasolio ad una ditta che lavorava sull'A3;
34) Saffioti Gaetano. I Gallico non appartengono all' ndrangheta che non manda ambasciate tramite Rocco Gallico per contattarlo;
35) Associazione Gallico . Indimostrata appartenenza all'ndrangheta;
36) Inattendibilità e inverosimiglianza dei racconti fatti da Giuseppe Gallico;
37) Invitati al matrimonio di Lucia Gallico non dimostrano che c'è appartenenza alla 'ndrangheta;
38) Antonella che parla con la zia Teresa mentre legge il giornale e commenta l'operazione Arca. Ragionamento sul fatto che Gallico Rocco non è dominus delle estorsioni.

Concludeva Gallico Rocco chiedendo:

-l'assoluzione dalle imputazioni a lui ascritte;

- la nullità della sentenza per violazione dell'art. 125 c.p.p., per mancata motivazione in relazione al principio del chiesto e pronunciato in quanto non vi era stata pronuncia di sorta a tutte le segnalazioni e richieste di verifica di quanto erroneamente riportato nelle trascrizioni dei periti ed inoltre per la mancanza della parte trascrittiva del " fonetico" benché questo fosse stato richiesto dalle parti e disposto dalla Corte con incarico peritale.

20.Atto appello Gallico Teresa (avv. Ti Contestabile e Putrino).

Con gli atti di appello depositati dall'Avv. Contestabile e dall'Avv. Putrino, si fanno precedere considerazioni circa la insussistenza del reato associativo (capo VV), si censura il valore probatorio del manoscritto Ditto Campagna (Avv. Putrino pag. 5), rilevando che Campagna Domenico era stato più volte denunciato quale affiliato ai Santaiti mentre i Gallico avevano forti risentimenti nei confronti dei Ditto). Si evidenzia che il programma delittuoso contenuto nel capo di imputazione non era stato dimostrato nel dibattimento e, per quanto riguarda Gallico Teresa, era stato delineato un profilo psicologico e sociologico della donna non veritiero.

La sentenza era piena di contraddizioni e di interpretazioni errate. Teresa Gallico ed il fratello non avevano mai posto in essere estorsioni né la famiglia Gallico aveva mai partecipato ad alcun compenso illecito proveniente dai lavori autostradali perché altre erano le famiglie deputate alla spartizione di tali proventi.

Elena Sgrò (moglie di Bruzzise Giovanni era stata assolta nel procedimento giudicato con il rito abbreviato così come Bellocco Umberto).

La vecchia faida era nata per un banale screzio con la famiglia Condello ed i germani Gallico Giuseppe e Domenico, sino al processo Cosa Mia, non erano mai stati indagati e/o condannati per estorsioni né per traffico di armi- droga o altro.

I precedenti giudiziari (Crimine- Arca- Tirreno) non avevano mai conosciuto la famiglia Gallico. La famiglia Gallico, quindi, non poteva definirsi come famiglia mafiosa.

Le dichiarazioni del Di Dieco erano state costruite a tavolino ed il collaboratore non aveva mai indicato i Gallico quale famiglia autorizzata a percepire le estorsioni dell'autostrada. Il reato estorsivo e l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203 /91 andavao esclusi. Sul merito dei reati estorsivi si rileva:.

Capo V): estorsione ai danni dei fratelli Campagna: si analizzano le conversazioni del 9 gennaio 2007; 11 gennaio 2007 e 22 febbraio 2007.

Si evidenzia che Gallico Teresa aveva assitito al taglio della legna -- da parte di terzi- in un fondo dal quale la medesima ricavava la raccolta delle olive e. dunque, aveva sullo stesso una pertinenza.

Dalle conversazioni emergeva la frustrazione della donna per la impossibilità di gestire la situazione in parola. La difesa evidenzia con motivi sovrapponibili a quelli di Gallico Rocco, il seguente dato: i fratelli Campagna avevano raggiunto un accordo con tale Cilona - il fattore che agisce nell'interesse dei proprietario del fondo - circa l'acquisto di legna per l'importo di -20.000,00 euro, quale finalità principale dell'accordo medesimo.

Invero, il Giudice di prime cure aveva omesso di considerare che dall'analisi del colloquio emergeva come i fratelli Campagna avrebbero raggiunto l'accordo con qualcuno in ordine al taglio della legna, ragion per cui - laddove i primi, da quella attività, ricavavano per l'appunto quel prodotto - allora dovevano qualcosa all'avente diritto, cioè il proprietario. Da qui, la somma di 20.000,00 euro dovuta al padrone del fondo di cui al colloquio in parola.

Quindi, un dato era certo: il padrone ovvero la persona che si era interessata aveva preteso € 20.000,00 per il taglio della legna ed i Campagna erano riusciti ad ottenere lo sconto perché avrebbero preso la stessa legna per € 12.000,00.

Dal medesimo colloquio era agevole comprendere come i Campagna (che si erano accordati con il proprietario per la somma di 20.000,00:euro) ne avevano pagato 12.000,00 a fronte della stessa legna. Tuttavia, questa.volta la-consegna del denaro non era avvenuta nelle mani dell'avente diritto, bensì in quelle dei Gallico.

La difesa si chiedeva chi era il soggetto passivo dell'estorsione.

Non certo i fratelli Campagna i quali, a fronte della cifra iniziale ci guadagnano pure 8000,00 euro.

Paradossalmente, nella vicenda in parola - se proprio si voleva parlare di estorsione- semmai la vittima era il proprietario del fondo che, infatti, aveva subìto una riduzione del proprio patrimonio.

Da qui l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure.

Questo sicuramente era il dato certo che si rinviene nei passaggi della conversazione *de qua*, a nulla rilevando quelli in cui si ravvisa soltanto una sovrapposizione di parole o numeri sganciati da qualsivoglia nesso logico.

Invero, a parte le ulteriori espressioni utilizzate dai colloquianti e sintomatiche dei cattivi rapporti intercorrenti anche con Teresa, giova evidenziare il seguente dato: i fratelli Campagna raggiungono un accordo con tale Cilona - il fattore che agisce nell'interesse dei proprietario del fondo - circa l'acquisto di legna per l'importo di T 20.000,00 euro, quale finalità principale dell'accordo medesimo. A ciò segue che il denaro - si ribadisce, a fronte dello stesso quantitativo di legna - viene poi consegnato materialmente a Teresa Gallico.

Anche rispetto a siffatto colloquio la difesa si chiede chi è il soggetto passivo della estorsione. Si trattasi, invero, di un dato di non poco rilievo giacché - operando una correlazione con la imputazione contestata all'appellante - ciò che, rileva è che la vittima della estorsione sarebbero i Campagna. Ne dovrebbe discendere, allora, una sentenza di assoluzione nei confronti di Gallico Teresa per non avere posto in essere alcuna condotta estosiva perché i fratelli Campagna non hanno subito alcuna estorsione .

Capo Y) :estorsione ai danni di Barbaro Oscar.

In relazione alla suindicata fattispecie delittuosa, la difesa parte dall'assunto accusatorio secondo il quale Teresa Gallico avrebbe ricevuto una duplice somma di denaro: 10.000,00 euro in data 24.05.2007 e 5000,00 euro il 20.09.2007. Su siffatta condotta si innestava, poi, la figura del fratello Rocco Gallico, il quale avrebbe posto in essere- secondo la conclusione giudiziale -una istigazione nei confronti della sorella al fine di farle compiere l'attività illecita in parola. Avuto riguardo agli elementi probatori era opportuno tenere conto della circostanza che si trattava di conversazioni rispetto alle quali l'imputata è terza conversata; più precisamente, quelle che intercorrono tra Gallico Giuseppe ed Antonino da cui emerge la

preoccupazione del primo in ordine alla questione di Barbaro Oscar, Sul punto, in primo luogo rileva il colloquio del 1 febbraio 2007 in cui Giuseppe diceva al figlio di estromettere lo zio Rocco, che doveva rimanere estraneo alla vicenda Barbaro. In secondo luogo, andava analizzato il colloquio successivo - quello del 22 febbraio 2007 - in cui Antonino, con evidente manifestazione di rancore nei confronti dello zio, incitava il padre contro il fratello relativamente ad una serie di vicende.Tuttavia, ai fini che interessano quello di maggior interesse è il colloquio del 24 maggio 2007 da cui si evincerebbe, intanto, la presunta estorsione posta in essere da Teresa nei confronti del Barbaro, consistente in una dazione di denaro di 10.000,00 euro.

Sul punto, il perito trascrittore Barranco scrive che Antonino, rivolgendosi al padre, afferma: *"ti sto dicendo io che chiddu da d'issi cinqu mila a tia e cinqu mila a Teresa, inc...hai capito? Sì o no? Dopu non sacciu se a mandau iddu però a quantu sacciu eu na mandati iddu".*Non è di poco conto rilevare che, quanto a Teresa, la dazione in denaro fattale da Barbaro Oscar ammontava non anche a 10.000,00 bensì a 5000,00 euro, ma - avuto poi riguardo al ruolo che nella vicenda avrebbe rivestito Rocco Gallico - dal medesimo colloquio si rinviene agevolmente comeAntonino non avesse alcun rapporto diretto con lo zio; nella trascrizione, si legge, infatti, che *"Dopu non sacciu se a mandau iddu però a quantu sacciu eu na mandau iddu* (cioè Rocco).

Quest'ultimo passaggio assumeva una importanza fondamentale nella misura in cui vi si allude ad un soggetto - Rocco, il terzo conversato - che non aveva alcun rapporto con il soggetto (Antonino) che partecipa alla conversazione.

Ulteriormente andava analizzato il colloquio del 21 giugno 2007 dal quale emergono ancora i contrasti tra Rocco ed Antonino Gallico e dal quale apparentemente si evincerebbe la conoscenza in capo ad Antonino circa le determinazioni di Teresa in ordine alle richieste da avanzare nei confronti di Barbaro Oscar.Tuttavia, occorreva chiedersi quale era la fonte di conoscenza in capo ad Antonino: invero, se quest'ultimo non è in buoni rapporti con Rocco e Teresa allora deve essere attentamente valutata la parte del colloquio in cui il giovane nipote afferma che secondo lui *"c'entra anche lo zio".* A tale riguardo, non poteva non rilevare il concetto precedentemente espresso, quello relativo al soggetto che non partecipa al colloquio e, dunque, vi figura in posizione terza rispetto aiconversanti.

Ed allora, la Corte doveva risolvere il problema rimasto privo di risposta da parte del Giudice di prime cure, ossia quello che attiene alla fonte di conoscenza di Antonino Gallico. Sul punto, ciò che rileva è che nella ipotesi negativa deve affermarsi il principio secondo il quale ilcolloquio è connotato da intrinseca contraddittorietà in punto di indizi, unitamente alla circostanza che si hanno tre colloqui - l'uno di natura dubitativa (indiretta), l'altro di natura affermativa e, l'altro ancora, di carattere negatorio (diretto) - i quali non hanno nessun punto di incontro sotto il profilo indiziario, ponendosi in reciproco contrasto.

Inoltre, merita pregio il colloquio del 20 settembre 2007: in sostanza, ancorché si parli di somme didenaro, ad una attenta lettura si evince la estraneità della donna giacché trattasi della stessa somma di cui al colloquio del 24 maggio 2007 sopra esaminato. In relazione a siffatta vicenda, non vi è alcun elemento sintomatico di una condotta delittuosa posta in essere da Teresa. Anzi, deve affermarsi la più assoluta estraneità - sia quale mandante della estorsione, sia quale istigatore nei confronti della sorella - anche del fratello Rocco, a meno di valorizzare positivamente la creatività e fantasia del giovane Antonino Gallico, come si desume daicolloqui esaminati dipinge ancora di negativo le figure degli zii, attribuendogli la responsabilità relativamente alla estorsione che sarebbe stata perpetrata nei confronti di Barbaro (secondo la fantasia di Antonino, infati, sarebbe stato lo zio Rocco a mandare Teresa dalla vittima per chiedere la somma di 5.000,00 euro). Da qui, non può revocarsi in dubbio che - data la estraneità dell'appellante ai fatti contestatigli - la stessa è meritevole di una sentenza pienamente assolutoria.

Capo BB) l'estorsione Mattiani.

La Corte era giunta ad affermare la sussistenza di una estorsione anomala laddove la condotta estorsiva mediante minaccia non era impiegata al fine di non pagare il banchetto nuziale di Lucia Gallico bensì ad ottenere uno sconto sul prezzo.

E per sostenere sino alla fine la tesi, non si era lesinata una condanna anche a Pasquale Mattiani per il reato di favoreggiamento aggravato dall'art. 7 L.203/1991 perché avrebbe dichiarato il falso innanzi la P.G. allorquando veniva escusso a s.i.t. E che significato attribuire, allora, alla circostanza che ha visto Mattiani Pasquale rendere spontanee dichiarazioni nel corso del processo ribadendo quanto già affermato alla P.G.? Tale ardire dovrebbe essere colto come l'evidente prova del fatto che abbia riferito la pura e semplice verità, prima alla P.G. poi alla Corte.

Nel caso in esame , l'estorsione non era diretta a non pagare ma ad ottenere uno sconto tanto che gli estortori erano andati a cercare Mattiani al fine di pagare.
Da qui la richiesta di assoluzione dell'imputata.

Capo HH): ricettazione proventi estorsivi:

Si deduce il flebile il substrato probatorio inerente la ricettazione di cui al capo HH) della rubrica e generica la prospettazione accusatoria senza la ricostruzione alternativa della vicenda. Rimanevano i dubbi sulla provenienza del denaro; la quantificazione dello stesso nonché il presupposto necessario della colpevolezza in capo all'imputata della sua provenienza delittuosa.

Capo TT) eCapo UU).

Avuto riguardo alla subornazione di testimoni (capo TT-UU), si censurava la decisione nel punto in cui la Corte aveva ignorato le emergenze processuali di tenore nettamente contrario che avrebbero meritato maggiore attenzione.

Ed invero, la Corte aveva sostenuto che Santaiti Gaetano si era prestato a rendere false dichiarazioni per favorire Giuseppe Gallico nel giudizio di revisione della condanna all'ergastolo, senza considerare che la circostanza che Gallico Giuseppe mostrasse di conoscere ciò che i collaboratori di giustizia avrebbero dichiarato, trovava spiegazione legittima nel fatto che il condannato fin da quando era stato accusato e dopo la condanna non aveva mai cessato di protestare la sua innocenza e di parlare della sua vicenda ai compagni di detenzione, tra i quali vi erano certamente anche amici di Francesco Condello che avevano conoscenza del fatto diretta o per sentito dire; che tra le persone con le quali più volte Giuseppe si era lamentato vi era anche Saverio Santaiti, con lui detenuto e che, per i rapporti diretti e indiretti tenuti con Franco Condello, aveva appreso da questo che in effetti Giuseppe era innocente; che i Santaiti, amici dei Condello, ben sapevano dunque la verità. Ve in realtà di più: rispetto all'ipotesi di reato nel quale veniva coinvolto il Santaiti, il teste Orrico (Ud. 07.05.2012), infatti, incalzato sulla identificazione di una certa Teresa ammetteva come in realtà non vi fosse alcuna certezza che tale fosse proprio la Gallico, archiviandola come ipotesi investigativa. In tal senso, depone anche il colloquio del 23.03.2007 tra Santaiti Saverio Rocco e Santaiti Graziella, laddove parlano di una certa Teresa, senza specificare di chi si tratti, potendosi pertanto ritenere che se il riferimento fosse stato all'odierna appellante se ne sarebbe specificato anche il cognome. Del resto, durante l'intero **colloquio del 14 dicembre**

2006 Gallico Giuseppe si lamenta del comportamento della sorella che non si stava adoperando assolutamente per tale questione. Per di più, lo stesso Santaiti affermava all'udienza del 13.12.2012 alle domande del difensore di Gallico Giuseppe di non aver mai incontrato Teresa Gallico.

In merito alla subornazione Papasergi: nel colloquio del 14.12.2006 si evoca genericamente un interessamento alla questione da parte di Teresa, al contempo in quello del 06.10.2007 si evince come la stessa venga interessata di tutt'altro. Rimangono, pertanto, irrisolti alcuni passaggi fondamentali per la determinazione del reato in esame, ovvero come il Papasergi sia stato avvicinato, quando, cosa avrebbero promesso in cambio del "favore".

Tutte risposte che la Corte non aveva fornito .

Quanto alla frase di Graziella Santaiti al fratello Saverio, il riferimento a Teresa ben poteva intendersi alla moglie di Vincenzo, fratello di Gaetano, o che il colloquio era per Teresa e non da Teresa; in ogni caso Gaetano era collaboratore di giustizia sottoposto agli arresti domiciliari e si muoveva esclusivamente con la scorta, era perciò impossibile che potesse essersi recato altrove sfuggendo a controlli e senza ottenere alcuna autorizzazione, tanto più risultando che nei giorni 14 e 15 marzo egli si trovava sicuramente Reggio Calabria perché doveva comparire davanti al Corte d'Appello per rendere dichiarazioni. Erano del pari giustificabili con il periodo di detenzione in comune le dichiarazioni che il collaboratore Saverio Mammoliti avrebbe dovuto rendere per la revisione del processo: anche con lui Giuseppe si era lamentato della sua innocenza ed egli aveva saputo dal fratello Saro che ciò era vero perché gliene aveva parlato personalmente Franco Condello. Divenuti collaboratori di giustizia i due, era perfettamente normale e Giuseppe Gallico con si fosse attivato tramite i suoi difensori per farne raccogliere le dichiarazioni sapendo che essi conoscevano la verità. Come era normale che, saputo che Papasergi raccontava che i fratelli Merlino li aveva ammazzati Franco Condello, avesse chiesto ai suoi legali di raccogliere i nuovi elementi probatori. In merito alla subornazione di Papasergi, nel colloquio del 14.12.2006 veniva evocato genericamente un interessamento da parte di Teresa ma rimanevano irrisolti alcuni passaggi che non erano stati adeguatamente chiariti dai primi Giudici.

La scarsità del materiale probatorio e la disamina attenta delle *intercettazioni* deponevano per la invocata assoluzione dell'imputata.

Rilevavano i difensori che i germani germani Teresa e Giuseppe Gallico avevano tra loro attriti personali risalenti e Giuseppe Gallico dimostrava nei confronti di Teresa una comprovata acredine.

Veniva invocata l'assoluzione di Gallico Teresa, previa rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale- da tutti i reati a lei contestati per non averli commessi o per l'insussistenza degli stessi. In via ulteriormente subordinata, esclusione di tutte le aggravanti contestae, riconoscimento attenuanti generiche prevalenti e/o equivalenti, stante la incensuratezza dell'imputata ed il minimo della pena.

21.Atto di appello di Gramuglia Matteo (avv. Milicia e Formica.).

I difensori di Gramuglia Matteo censurano la motivazione della Corte, definendo singolare l'interpretazione del colloquio del 5 gennaio 2007 con l'attribuzione al Gramuglia di un ruolo che nemmeno gli inquirenti avevano neppure immaginato, ovvero che Gramuglia Matteo, su disposizione del Parrello, si fosse prestato a riscuotere il denaro poi recapitato alla vedova di Bruzzise Giovanni.

Nel motivo di gravame viene sottoposto a rigorosa disamina il contenuto del colloquio captato il 5 gennaio 2007 e si evidenzia che il soggetto indicato con il pronome personale " lui" di cui discorrevano le persone intercettate non era certo Gramuglia Matteo ma Gaglioti Domenico (alias Micu u l'orbu) assassinato il 12 dicembre 2006, così come affermato dal teste Orrico all'udienza del 3 maggio 2012. Da qui l'inaccettabile forzatura interpretativa del primo Giudice al solo fine di ricavare un ruolo al Gramuglia.

D'altro canto, lo stesso Saffioti aveva escluso la partecipazione di Gramuglia Matteo a dazioni di denaro a favore della famiglia Bruzzise da parte della famiglia Parrello nel settore dei lavori pubblici e delle estorsioni sui lavori di ammodernamento dell'A.3.

Prosegue la difesa evidenziando la clamorosa smentita dell'originaria impostazione accusatoria che vedeva il Gramuglia quale punto di riferimento della famiglia Bellocco sul territorio di Barritteri.

Lamenta la difesa la grave approssimazione con la quale era stata ricostruita – nel corso dell'indagine- la storia imprenditoriale dei Gramuglia e, soprattutto il volume di affari sviluppato dalle loro ditte con riferimento ai lavori in autostrada (sul punto produzione documentale del 18.4.2013), tanto che le imprese Gramuglia *erano*

risultate tra le ultime, in assoluto, ad essere state scelte dal General Contractor come interlocutori negoziali.

Nella motivazione tale evidenza matematica non era stata riportata e non era stata effettuata alcuna comparazione con i volumi di affari delle imprese concorrenti che si assumeva essere state *sbaragliate*.

Con ulteriore motivo viene contestata la operatività della cosca Parrello tanto che, a mero riscontro, la Corte poneva il colloquio del 5 gennaio 2007; quello dell'11 gennaio 2007 e quello del 9 gennaio 2007.

Deduce la difesa la discontinuità tra i segmenti temporali inerenti l'associazione Parrello (con cessazione della condotta al 1994) e l'odierna contestazione (27.1.2003) con un intervallo temporale di circa 9 anni senza l'esplicitazione – da parte della Corte- della prova dell'esistenza attuale del nucleo associativo con tutti i crismi di cui all'art. 416 bis c.p.(cfr. pag. 5 motivi appello Avv. Contestabile).

In ordine alla partecipazione del Gramuglia, viene lamentata l'estrema ristrettezza delle argomentazioni a supporto della sua colpevolezza in ordine al reato associativo.

In primo luogo, il fatto che il Gramuglia venisse menzionato quale soggetto " che cammina" con il " compare" appariva dato neutro e comunque appreso da terzi; gli elementi indicati dal giudicanti sono scarni e non palesano il contributo fattivo del Gramuglia all'associazione di riferimento.

Gramuglia Matteo non può dirsi un associato ma un imprenditore che subiva taglieggiamenti e furti senza assumere comportamenti direttamente protesi all'allontanamento di eventuali imprese concorrenti.

Gli elementi addotti dalla Corte potevano dirsi elementi di mero sospetto in ordine alla contestazione associativa.

In ordine alla condotta di ricettazione aggravata (capo U della rubrica), la dichiarazione etero- accusatoria era di per sé criptica e non univocamente interpretabile .

La tesi accusatoria che vede i Bruzzise legittimati da Bellocco Umberto a percepire gli introiti estorsivi era stata demolita dalla pronuncia assolutoria del Bellocco (dispositivo 16 dicembre 2013 Corte di Appello di Reggio Calabria) in una totale assenza di riscontri.

Da qui la richiesta di assoluzione di Gramuglia Matteo dal reato di ricettazione.

Con diverso motivo viene contestata la sussistenza dell'aggravante relativa all'utilizzo di proventi derivanti da attività delittuosa nonché l'insussistenza dell'aggravante dell'essere contestata l'associazione armata.

In subordine si lamenta lamentato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva dosimetria della pena.

Concludevano i difensori chiedendo:

-l'assoluzione di Gramuglia Matteo con la più ampia formula liberatoria; in subordine l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 nonché l'esclusione della circostanza inerente l'associazione armata.

Veniva chiesta la concessione delle attenuanti generiche con la riduzione della pena irrogata ed il contenimento della stessa nei limiti edittali.

Con i motivi aggiunti depositati in data 1.10.2014 dall'Avv. Giuseppe Milicia venivano reiterate le censure difensive mettendosi in rilievo la circostanza inerente l'avvenuta assoluzione di Sgrò Elena con la sentenza resa in data 16.12.2013, non trovando conferma l'assunto accusatorio secondo cui la Sgrò aveva ricevuto denaro da Matteo Gramuglia oltre che da Gaglioti Domenico.

22.Atto di appello Mattiani Pasquale (avv. Milicia).

La difesa di Mattiani Pasquale censura l'approccio (definito poliziesco) della motivazione che non era in grado di offrire una esauriente motivazione, avendo a disposizione una ricostruzione del fatto alternativa a quella prospettata da Mattiani al personale del Commissariato.

La ricostruzione offerta da Barone era certamente compatibile con quella operata da Mattiani sin dal primo momento in cui era stato sentito dalla P.G.: oltre il pagamento di € 10.000 in contanti vi era stato il pagamento della restante parte dell'intera somma richiesta.

Veniva richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 poiché assente il sinallagma di cointeressenza tra le parti.

Veniva invocata l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto; in subordine il riconoscimento della scriminante di cui all'art. 384 c.p. e in ulteriore subordine l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 con un congruo ridimensionamento della pena inflitta.

23.Atto di appello di Morabito Alfredo (avv.ti Putrino e Giunta).

I difensori con atti separati (l'Avv. Putrino con l'atto di appello e l'Avv. Giunta con i motivi nuovi) contestano l'impianto motivazione della sentenza in quanto non sarebbero emersi a carico di Morabito Alfredo validi elementi per ritenerlo partecipe dell'associazione criminosa facente capo ai Gallico.

D'altro canto, i colloqui captati presso la Casa Circondariale di Carinola (colloqui di Gallico Domenico ed i colloqui dei fratelli Ottinà) non potevano dirsi conducenti circa l'intraneità di Morabito Alfredo (chiamato Alfredino).

Il teste Orrigo precisava che Morabito Alfredo non risultava essere soggetto a disposizione della cosca Gallico e le uniche circostanze emerse nel procedimento a suo carico altro non erano che le frequentazioni con gli amici di sempre ovvero Ciappina e Morgante Filippo.

Morabito Alfredo non aveva mai avuto contatti diretti o indiretti con Teresa Gallico né con i componenti della famiglia Gallico; non era stato incaricato di riscuotere tangenti né aveva posto in essere comportamenti sintomatici di una appartenenza all'associazione in parola.

Da qui la richiesta di assoluzione dell'imputato con la più ampia formula assolutoria. In via subordinata, veniva chiesta l'apertura dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'escussione di Ottinà Rocco Giovanni. In subordine il minimo della pena ed attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate.

24. Atto di appello di Morgante Filippo (avv. Putrino).

La difesa di Morgante Filippo censura la ricostruzione contenuta in sentenza.

Contesta in primo luogo, l'esistenza dell'associazione Gallico ; il riesplodere della faida; la susstsenza delle tangenti dell'autostrada; evidenzia che l'uccisione di Giuseppe Bruzzise poteva derivare da ipotesi alternative (Ditto carmelo era il nipote di Bagnato carmelo, padre della madre del Ditto, ucciso a sua volta nella faida di Barritteri negli anni '80 e gli autori erano stati indicati dagli investigatori in Condello francesco e nei Bruzzise). Il Ditto, allora, aveva un'ottima ragione personale per attentare alla vita di Bruzzise Giovanni. Da qui l'astio ed il rancore che i Ditto campagna nutrivano per i Bruzzise. Campagna Domenico, vicono ai Santaiti, non era stato escusso. Morgante Filippo era stato scarcerato nell'agosto del 2006. Sciglitano carmelo, zio degli Sciglitano imputato non era in alcun rapporto di

parentela o vicinanza con quegli sciclitano che avevano avuto delle vittime nella faida del 1980- 90 contro i Bruzzise. Mai la famiglia dei Giannazzi era stata presa di mira dai Bruzzise e dai Condello. La trama della faida veniva ad essere fortemente inficiata. Filippo Morgante non aveva mai preso iniziative tese a contrastare i Bruzzise e non aveva mai avuto contatti con Teresa, Domenico, Rocco, carmelo, Giuseppe ed Antonino. Morgante Filippo non abitava in montagna perché Monteterzo è una contrada della periferia di Palmi posta sulla strada Palmi – gioia tauro che è sotto la quota altimetrica di Palmi motivo che aveva determinato l'errore del redattore a la " sopra" riferendolo a Filippo Morgante.

Morgante Filippo ed i suoii cognati non avevano nulla da spartire con gli omicidi perpetrti in Berritteri e ciò lo si evinceva anche dal testimoniale degli investigatori. Tutto si basava sul memoriale Ditto Campagna perché prima di questo evento, aveva mai svolto indagini su Morgante Filippo detenuto- unitamente al fratello dal 1997 al 2006 e non era provato che lo stesso fosse vicino a Costagrande Antonio, clan Santaiti. (teste Orrico pag. 20).

Contesta, in primo luogo, che la Corte di Assise ha tratto elementi esclusivamente dal contenuto di alcune intercettazioni tra terzi prive di alcun ulteriore riscontro, omettendo qualsivoglia valutazione critica del contenuto delle conversazioni intercettate. Deduce che se è vero che Morgante Filippo era stato condannato per il reato di estorsione nel precedente procedimento penale, cd. Tallone d'Achille, tuttavia, era stato assolto dal reato associativo, cosi come era stato assolto nel procedimento relativo alla faida tra il gruppo dei Gallico e quello dei Condello.

Del resto, nel corso delle lunghe indagini (2006-2010) l'appellante non era mai stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche o ambientali, nè era stato fermato o controllato con i componenti della famiglia Gallico.

Anche la circostanza che il Morgante gestisse la latitanza di Gallico Rocco era indimostrata, non potendosi, peraltro, in tal caso spiegare la ragione per la quale non fosse stato effettuato alcun controllo presso l'abitazione del Morgante.

Viene rilevato, altresì, che dalle conversazioni intercettate non risulta in alcun modo verificata la circostanza che il Morgante avesse realmente partecipato alle azioni illegali nelle quali Gallico Giuseppe tentava di coinvolgerlo attraverso i familiari, posto, peraltro, che gli interlocutori si lamentano del comportamento del Morgante che non voleva avere nulla a che fare con loro. Infine, l'appellante rileva come,

nonostante il numero rilevantissimo delle conversazioni intercettate, a nessuna di esse avesse partecipato il Morgante. Inoltre, il predetto sin dal momento della sua scarcerazione aveva svolto regolare attività lavorativa, contribuendo al mantenimento del suo nucleo familiare come, del resto, aveva fatto anche durante le il periodo di detenzione presso la casa circondariale di Reggio Calabria.

Concludeva la difesa invocando l'assoluzione di Morgante Filippo per i reati a lui contestati per non aver commesso il fatto o perché il nfatto non sussiste.

In subordine, minimo della pena, previa esclusione delle aggravanti contestate e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

25.Atto di appello di Morgante Salvatore (avv.ti Cianferoni e Milicia).

Il difensore di Morgante Salvatore censura il percorso motivazionale della Corte in quanto gli elementi ritenuti a carico dell'appellante erano in realtà limitati ad alcune dichiarazioni eteroaccusatorie, fatte da Gallico Giuseppe prive di riscontri tali da offrire un sufficiente livello di certezza in ordine al coinvolgimento di Morgante Salvatore nell'omicidio di Surace Antonino; invero da tali dichiarazioni eteroaccusatorie non era dato evincere il ruolo da lui svolto nella commissione di tale omicidio, in quanto non era possibile rilevare alcuna sua condotta specifica; non vi era la prova che egli, pure invitato da Gallico Giuseppe a muoversi ed a prendere provvedimenti nei confronti dei Bruzzise, avesse dato concreto seguito a detto invito e fosse effettivamente intervenuto; gli elementi a suo carico non erano quindi né gravi, né precisi, né concordanti.

Quanto all'omicidio del Surace ben poteva essere avvenuto che egli si fosse rifiutato di prendere provvedimenti in tal senso, si che l'attività omicidiaria ben avrebbe potuto essere stata commessa dai Sciglitano e da suo fratello Morgante Filippo; esso appellante, poi, non si era dato alla latitanza ed aveva continuato ad osservare gli obblighi di p.s., ai quali era sottoposto; inoltre l'invito a prendere provvedimenti poteva anche essere inteso come avvertimento a "guardarsi la pelle", avendo Gallico Giuseppe percepito che egli avrebbe potuto essere oggetto di attentato. Anche l'avvistamento col binocolo era un indizio non rilevante, in quanto la casa dei Bruzzise contigua alla sua era disabitata da un decennio; d'altra parte il Surace viveva a Villa San Giovanni e non a Barritteri; a differenza di suo fratello Pippo, non aveva rapporti con i Gallico e non aveva seguito i consigli provenienti dalle carceri di

guardarsi le spalle, avendo continuato la sua vita di prima, continuando ad adempiere agli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione cui era sottoposto.

Vi era pertanto un ventaglio di ipotesi alternative alla sua partecipazione il che spiegava come non fosse stato possibile attribuirgli un ruolo specifico nella condotta omicidiaria a lui ascritta.

Errata la valutazione cuirca la dinamica sull'omicidio Suraee (il Morgante non era stato sottoposto a stub).

La sua partecipazione all'associazione mafiosa poggiava essenzialmente sulla sua ritenuta partecipazione all'omicidio sopra, in quanto non era emerso alcun riferimento alla posizione da lui ricoperta nell'ambito associativo mafioso; né egli poteva essere ritenuto partecipe all'associazione solo per essere imparentato con i Gallico, non essendo emersa a suo carico alcuna sua frequentazione con altri coimputati. L'Avv. Milicia, ripercorre tutta la motivazione della sentenza evidenziando la fragilità della tesi d'accusa avuto riguardo alla posizione dell'appellante per il quale non poteva configurarsi la stabile partecipazione all'associazione di stampo mafioso Gallico.

Entrambi i difensori con motivi aggiunti chiedevano l'assoluzione di Morgante Filippo dai reati a lui contestati (omicidio Suraee): l'assoluazione dal reato di associazione mafiosa: in subordine attenuanti generiche da valutare come prevalenti sulle aggravanti contestate.

Con i motivi nuovi depositati dall'Avv. Cianferoni in data 1.10.2014 venivano reitetate le richieste difensive.

26. Appello Morgante Lucia Giuseppa (avv. Contestabile).

La difesa di Morgante Lucia Giuseppa deduce con l'atto di appello un travimento circa l'interpretazione delle conversazioni del 30.11.2006; 21.12.2006 e 21.6.2007 per il concorso nell'omicidio di di Suraee Antonio.

Sostanzialmente evidenzia che la sua partecipazione al fatto omicidiario è stata desunta da un'unica conversazione (del 30.11.2006) dalla quale in realtà non poteva trarsi nè un mandato ad uccidere da parte del figlio Giuseppe, ne' tanto meno che lei stessa si sia fatta portatrice del mandato; si sostiene che dal medesimo colloquio emergeva, semmai, che il proposito criminoso era già stato maturato da Morgante Salvatore. Anche la pretesa causale dell'azione preventiva dei Gallico era tutt'altro che pacifica, posta, peraltro, l'improbabilità che i Bruzzise potessero ritenere

responsabili dell'omicidio del padre i germani Morgante che all'epoca del fatto erano detenuti, circostanza del tutto trascurata dalla Corte di Assise.

In ogni caso, certamente nessun contributo causale poteva ritenersi nella sua condotta, neppure di natura agevolatrice o rafforzativa atteso che, secondo la sentenza, gallico teresa era andata da Filippo Morgante. In ogni caso, la ricostruzione del fatto era lacunosa, basata su frammenti di intercettazioni tra i quali mancava ogni collegamento.

Nella conversazione non aveva pronunciato la parola Giannazzo (pag. 888 motivazione) e l'espressione era " azzo" ovvero di meraviglia; Gallico Teresa era salita a Monterzo per conferire con Filippo Morgante ma tale zona era in posizione topografica più bassa rispetto alla via Concordato di Palmi. In ogni caso vi era da risolvere una questione relativa al destinatario effettivo di quel messaggio perché non vi era la prova che la donna avesse parlato con Carmelo Seiglitano oppure con Salvatore Morgante.

Con ulteriore motivo di appello si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione della Morgante al sodalizio mafioso, in assenza assoluta di circostanze di fatto concrete certamente non individuabili nella condivisione delle logiche di vita dei figli eventualmente rintracciabili nei pochi colloqui avuti in carcere. Si invoca l'assoluzione di Morgante Lucia Giuseppa dai reati a lei ascritti con ampia formula liberatoria: in subordine l'applicazione della pena nei limiti edittali e concessione delle circostanze attenuanti generiche.

27. Atto di appello Oliverio Vincenzo. (avv.ti Veneto e Solano).

Con i motivi di doglianza viene censurato il percorso motivazionale della Corte di Assise nel punto in cui aveva ritenuto l'Oliverio stabilmente al servizio dei vertici dell'associazione mafiosa. Del tutto assente la prova dell'attualità della partecipazione e del contributo causale all'associazione mafiosa.

Veniva invocata l'assoluzione dal reato associativo e, in subordine , veniva chiesto il contenimento della pena nei limiti edittali, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 c.p. con concessione delle attenuanti generiche.

28. Atto di appello Princi Fortunato (avv. Minasi).

La difesa censura il costrutto accusatorio contenuto in sentenza chiedendo, in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assunzione di prova

decisiva non ammessa in primo grado (assunzione testimonianza Rao Filippo) e denuncia la motivazione apparente della sentenza sotto il profilo della mancata valutazione di elementi ricavabili dalle emergenze processuali con conseguente errata e travisata valutazione dei fatti.

Avanza richiesta di assoluzione di Princi Fortunato con la formula perché il fatto non sussiste e/ o per non averlo commesso.

28. Atto di appello di Papasergi Giuseppe (avv. Tripodi).

La difesa eccepisce l'irrilevanza del comportamento di Papasergi Giuseppe, soggetto incensurato poiché il verbale delle dichiarazioni non era sttaob redatto nelle forme stabilite dal titolo V del codice di rito talche le dichiarazioni erano ex lege inutilizzabili. La ricezione di dichiarazioni scritte e l'assunzione di informazioni orali e contestualmente verbalizzate, erano attività che potevano essere condotte dal solo difensore o da un suo sostituto. Non era dato sapere il tipo di attività concretamente esplicata e se, nel caso di specie, erano state osservate le forme di cui all'art. 63 c.p.

Da qui da qui la richiesta di assoluzione dell'imputato.

Si richiede, inoltre, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, concessione delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione della pena nel minimo con ogni beneficio di legge.

29. Atto di appello di Santaiti Carmine Demetrio (avv.ti Calabrese e D'Ascola)

Censurano la motivazione i difensori di Santaiti Carmine Demetrio, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'appellante in ordine ai capi K) ed L) , affidando a specifici motivi il costrutto accusatorio e chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

Con un primo motivo comune ad entrambi i difensori, viene eccepita la mancanza di prova circa la sussistenza – con carattere attuale – di una consorteria mafiosa denominata " cosca Santaiti" e della partecipazione, con ruolo apicale, alla suddetta consorteria, di Santaiti Carmine Demetrio. La sentenza del processo "Artemisia" (sentenza n. 1125/2012 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 1742/2011) passata in giudicato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, ha escluso che una cosca Santaiti abbia operato in Seminara dopo il 2004, anno in cui doveva ritenersi chiusa la contestazione mossa con la sentenza emessa nel processo " Passo Passo" e ciò alla luce della

valorizzazione degli elementi emarginati con la sentenza, aventi crisma di definitività. D'altro canto, l'esistenza, all'epoca dell'omicidio Ditto, di un'autonoma consorteria di 'ndrangheta denominata cosca Santaiti non è mai stata oggetto di contestazione se non nella limitata prospettiva dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 L. 203/91. La sentenza assolutoria forniva la più netta dimostrazione- a livello documentale- dell'inesistenza dell'organizzazione stabilmente radicata nel territorio e conforme allo schema legale di cui all'art. 416 bis c.p. e dotata di capacità operative addirittura tali da consentirle di pianificare ed eseguire omicidi per motivi di mero prestigio mafioso. Era difficile ritenere che una consorteria non più attiva negli anni 2007-2008 avesse potuto, al contrario, denotare una piena vitalità qualche mese prima (sul finire del 2006).

In ordine al movente dell'omicidio, rileva i difensori che la causale poteva costituire elemento di collante rispetto ad elementi indiziari già acquisiti ma, esclusa ogni valenza al colloquio degli Ottinà, non residuava null'altro. La causale riconnessa alla fine della relazione originariamente intrattenuta da Ditto Carmelo con Santaiti Rosa Anna, sarebbe stata riferibile alla ragazza, ma non certamente a Santaiti Carmine Demetrio. Dopo la rottura della relazione, del resto, i rapporti tra i due erano rimasti buoni tanto che, come afferma la stessa sentenza, Ditto Carmelo si era reso promotore di incontri tra Santaiti Rosa Anna e la moglie di Gallico Giuseppe per favorire la revisione del processo di quest'ultimo. In ordine al movente inerente la ricostruzione dei rapporti di forza tra la famiglia Santaiti e la famiglia Gallico (il riaccendersi della faida a Seminara tra i Gallico Sciglitano- Morgante ed i Bruzzise, legato ai Parrello di Palmi ed ai Gioffrè di Seminara) e l'impegno del collaboratore Santaiti a rendere una dichiarazione favorevole alla sentenza, la Difesa evidenziava che dal provvedimento impugnato non emergeva quale fosse " il corrispettivo" promesso a Santaiti Gaetano per il favore; quale il corrispettivo promesso a Ditto Carmelo o da lui ricevuto e quale vantaggio sarebbe stato ricavato dai familiari di Santaiti Gaetano e da Santaiti Carmine Demetrio. I giudice di prime cure aveva evidenziato come la preoccupazione di Gallico Giuseppe per l'incolumità del figlio potesse anche derivare dalla circostanza che il ragazzo venisse ucciso dagli avversari appartenenti alla Cosca Bruzzise, che potevano approfittare della confusione ingenerata dalla rottura dell'alleanza" tra i Gallico ed i Santaiti (qualora il figlio fosse rimasto nell'ambito della famiglia Ditto) per eliminare un

avversario senza essere immediatamente identificabili e perseguibili quali autori da parte della famiglia di appartenenza della vittima. Anche tale asserzione appariva il frutto di una congettura: presupponeva infatti, la dimostrazione dell'alleanza dei Santaiti con i Gallico nelle vicende riconnesse alla faida di Barritteri, di cui, tuttavia, non si dava alcuna dimostrazione tangibile nel provvedimento impugnato.

La famiglia Santaiti era stata falcidiata provvedimenti di condanna emessi nell'ambito processo 'Passo Passo"; era stata disarticolata grazie dichiarazioni del pentito Gaetano Santaiti, già esponente di vertice della stessa; per come emerge dalla lettera della sentenza emessa in esito al processo "Artemisia", era caratterizzata da forti contrasti interni; l'inearto procedimentale, frutto di un'attività di indagine particolarmente diffusa e perniciosa, si si era avvalsa dell'uso di strumenti più sofisticati di intercettazione telefonica ed ambientale, non aveva emarginato alcun contatto di sorta tra Santaiti Carmine Demetrio, i suoi familiari, e la famiglia Gallico, anche con preciso riferimento alle vicende criminali che avevano interessato la frazione Barritteri di Seminara. Nessuna valenza dimostrativa aveva avere il riferimento al "nulla osta" che Gallico Giuseppe avrebbe dato ai soggetti che avrebbero chiesto di poter uccidere Ditto Giuseppe, non individuati, peraltro, dal propalante, specificamente nei Santaiti, tantomeno in Santaiti Carmine Demetrio.

Il benestare dato da Gallico Giuseppe poteva essere oggetto di una millanteria di quest'ultimo, finalizzata ad indurre il figlio ad allontanarsi dal territorio.

Nessun rilievo aveva il riferimento del Gallico ad una " reazione stupefatta" delle persone che avevano assistito ai funerali del Ditto, allorquando avevano verificato la presenza di Gallico Antonino vestito a lutto. Dalla disamina della conversazione in carcere del 26 ottobre 2006 la Corte di Assise di Palmi evidenziava come si ricavasse il dato che Gallico Domenico, non solo avesse sollecitato il fratello a distogliere il nipote da continuare la relazione intrapresa con Ditto Concetta, ma avesse persino narrato di avere minacciato direttamente Francesco Ottinà, esponente del clan Santaiti ristretto presso lo stesso istituto penitenziario, dicendogli che se fosse successo qualcosa di spiacevole al nipote avrebbe "raso al suolo Seminara", ucciso l'Ottinà in prigione è fatto uccidere il cognato di quest'ultimo, id est l'odierno appellante; queste affermazioni Gallico Giuseppe asseriva di averle apprese direttamente dal detenuto Pesce Antonino, che all'epoca dei fatti era stato testimone della vicenda, in quanto anch'egli era recluso presso quel carcere, prima di essere

trasferito a Secondigliano. Ebbene, qualunque possa ritenersi essere la ragione di tale dissidio tra Ottinà Francesco e Gallico Domenico, di certo lo stesso non appariva in alcun modo riferibile all'omicidio di Ditto Carmelo ed alle eventuali responsabilità allo stesso riconnesse, e ciò per ragioni di carattere oggettivo perché Pesce Antonino era stato detenuto fino al 24.08.2006 presso la casa di reclusione di Carinola (CE) e dal 25.08.2006 trasferito al Centro Penitenziario di Secondigliano (NA) e dunque ancor prima rispetto all'omicidio di Ditto Carmelo che si er verificato quasi un mese dopo, cioè in data 20 settembre del 2006.

Da qui la necessità per il Decidente di introdurre l'elemento congetturale del "*nulla osta preventivo*", *id est* della "previa richiesta di parere" a Gallico Giuseppe in ordine alla perpetrazione dell'omicidio Ditto. Peraltro, prosegue la difesa, secondo l'incoerente ricostruzione addotta dal primo giudice, nel caso di specie, proprio in relazione alla vicenda omicidiaria vi sarebbe stata una consultazione preventiva di Gallico Giuseppe in ordine alla opportunità o meno di porre in essere la stessa. Non si comprendeva, pertanto, quale timore avrebbe potuto nutrire Gallico Domenico in relazione alle eventuali sorti del nipote se, proprio con specifico riferimento alla vicenda omicidiaria antecedente vi sarebbe stata una dimostrazione della necessaria e preventiva consultazione del padre di questi. In ordine alla conferenza causale derivante dal fatto che, secondo quanto riferito dagli stessi fratelli Ottinà, nel corso del colloquio del 16 gennaio del 2007, Ditto Carmelo Carmelo avrebbe assunto una particolare posizione criminale nel comprensorio di Seminara, non rispettando le gerarchie e cercando di ritagliarsi una propria posizione addirittura egemonica, rileva la Difesa che tale assunto non era in grado di sostenere un giudizio di gravità indiziaria tale da giustificare la conclusione di ritenere integrata la responsabilità di Santaiti Carmine Demetrio perché la causale è solo esclusivamente un elemento confermativo di un giudizio di gravità indiziaria già precedentemente tratto e non certo un dato *ex sé* utilizzabile al fine di sostenere tale giudizio di gravità. In ogni caso anche a volerla considerare, tale causale non appariva riferibile alla specifica posizione di Santaiti Carmine Demetrio ma all'intero nucleo familiare dello stesso. L'indizio era, quindi, del tutto generico e, in ogni caso, appartenente al patrimonio conoscitivo dei fratelli Ottinà. L'Avv. D'Ascola (pag. 23 atto di appello) evidenzia che, con riferimento alla causale dell'omicidio, all'udienza del 10 maggio n.2012 era stata acquisita l'annotazione del 26 marzo 2007 dalla quale emergeva una serie di

contatti telefonici intercorsi tra il Ditto e l'utilizzatore dell'utenza 3342586235, sino a poche ore prima dell'agguato, utenza intestata a tale Isaia Carmelo (nato e residente a Catania), pregiudicato. Nello stesso giorno dell'omicidio era stato accertato un incontro a Seminara tra il Ditto e due persone dall'accento siciliano, appena qualche ora prima dell'agguato. Era stato accertato che uno solo dei due siciliani si era allontanato da Seminara. Non si poteva escludere che l'omicidio potesse essere maturato nel contesto di ambienti legati al traffico di droga.

Specifico rilievo viene effettuato circa la valenza probatoria della conversazione ambientale intervenuta tra i fratelli Ottinà. In sentenza veniva dato atto di come i conversanti utilizzassero *«un idioma particolarmente ristretto, con un tono di voce molto basso, e poco nitido, stante anche la presenza di un rumore di fondo corrispondente a quello di un motore; di fondamentale importanza risultano la gestualità, il linguaggio labiale e la mimica, omesse dal perito»* (cfr. p. 1342). Tale ultima asserzione, osserva la Difesa, era smentita dalla lettura della perizia trascrittiva, che esordisce al foglio 3 con il rilievo iniziale secondo cui *«Il detenuto entra nella sala colloquio dove il fratello lo attendeva . Si fa presente che i colloquianti sono messi ad una distanza tale dalla telecamera che non è possibile osservare eventuali gesti o espressioni del viso).* Secondo le Difese, l'interpretazione della Corte era stata influenzata dalle dichiarazioni del teste Orrico, tanto che non era stata messa la controprova di cui la difesa aveva sollecitato l'acquisizione (consulenza tecnica del Prof. Romito). Dalla trascrizione del colloquio degli Ottinà effettuata dal consulente di parte non si coglie che la persona sparata era "Melo", né l'autore del delitto è individuato come il cognato di uno dei conversanti. In buona sostanza , dunque, il Giudice di prime cure rilevava che, dopo che i fratelli Ottinà si fossero riferiti alle vicende relative alla faida di Barritteri, che aveva coinvolto anche la famiglia Santaiti, ed in particolare un esponente della stessa nella persona di Costagrande Antonio, successivamente, attraverso un salto logico non meglio chiarito dal Collegio, un ulteriore riferimento avesse riguardato Ditto Carmelo come obiettivo dell'attentato omicidiario ed il successivo riferimento avesse riguardato un cognato indicato come Melo che dovrebbe identificarsi in esso odierno appellante essendo questi cognato dei due conversanti. Orbene, tale assunto appare obiettivamente sconfessato non solo dalla perizia del dott. Maesano - *in cui non* emerge alcun riferimento individualizzante al "cognato" - ma anche dalla consulenza

di parte che è stata effettuata con assoluta coscienza e che di fatto perviene a conclusioni assolutamente dissimili rispetto a quelle tratte dalla Polizia Giudiziaria, alla quale il Collegio non ha ritenuto di attribuire alcuna valenza probatoria

Negli atti di appello viene allegata la trascrizione eseguita dal consulente tecnico di parte da cui emergono due rilievi: 1) innanzitutto non era stato mai operato alcun riferimento a tale *"Melo"* quale vittima di un attentato omicidiario, avendo i conversanti riferito esclusivamente di tale Costagrande come persona attinta da colpi di arma da fuoco; 2)allorquando vi è il riferimento di " Melo" come ritenutoresponsabile della condotta, il riferimento non viene accostato ad alcun riferimento (cognato) che potesse consentire di comprendere di quale Carmelo si stesse discutendo. Segnalano i difensori come, in effetti, nell'ambito del presente procedimento sia emerso come si sia fosse perpetrato l'omicidio ai danni di tale Costagrande Antonio e dunque sia assolutamente plausibile poter pensare che i conversanti stessero discutendo di tale fatto delittuoso e non certo di quello oggetto di contestazione nei confronti di esso odierno appellante. In ogni caso, è assolutamente indubitabile come i conversanti non avevano mai operato alcun riferimento al proprio ovvero all'altrui cognato che potesse consentire di ritenere che avessero inteso riferirsi ad esso Santaiti Cannine Demetrio.

In tale prospettiva, quindi, apparivano assolutamente inconferenti i passaggi successivi della conversazione - che non sono stati oggetto di trascrizione ad opera del consulente di parte - in cui gli ottinà pongono dei riferimenti ad un soggetto che potrebbe anche identificarsi in Ditto Carmelo, per come emarginato dalla Corte di Assise di Palmi.Anche a voler ammettere, infatti, che possa essere stata operata tale identificazione, ciò non toglie, in ogni caso, che allorquando i conversanti discutevano di quell'attentato omicidiario non si riferivanoo in alcun modo l'omicidio di Ditto Carmelo ma piuttosto all'omicidio di Costagrande.

La circostanza secondo cui i riferimenti che costoro operavano non fossero caratterizzati da un *continuum* logico ed argomentativo porta a ritenere assolutamente plausibile che dapprima avessero inteso riferirsi all'omicidio Costagrande e successivamente aver discusso di Ditto Carmelo e della condotta da questi tenuta, senza operare peraltro alcun riferimento alla riconducibilità della sua eliminazione alla famiglia Santaiti, tantomeno a Santaiti Carmine Demetrio.*Peraltro*, l'*incipit* del discorso era caratterizzato da un riferimento generale al fatto che nel-

paese di Seminara non fosse più possibile vivere proprio perché si erano verificati tutta una serie di fatti delittuosi che avevano messo in subbuglio la convivenza del consociati.Il che rendeva ampiamente plausibile che, nel corso di quel discorso, assolutamente generico e generale, i conversanti avessero dapprima voluto far riferimento ad un fatto delittuoso e successivamente avessero inteso estendere i propri discorsi al comportamento che avrebbe tenuto nei frangenti antecedenti alla propria scomparsa Ditto Carmelo.

In ogni caso, residuava il dato assolutamente risolutivo secondo cui non poteva in alcun modo affermarsi che costoro, allorquando si riferivano ad un attentato omicidiario ed alle relative responsabilità, avessero parlato dell'omicidio di Ditto Carmelo ed avessero mai indicato un qualche cognato come responsabile di tale condotta. Derivava da ciò, dunque, l'obiettiva impossibilità di poter valorizzare il contenuto della suddetta trascrizione ai fini del sostegno del giudizio di penale responsabilità a carico di Santaiti Carmine Demetrio.

Rilevano i difensori che la Corte, in relazione al colloquio del 16 gennaio 2007, si era diffusa nella ricerca di riscontri (non rinvenuti per la realtà) e l'unica soluzione prospettabile e delineata era stata quella del ricorso al ragionamento logico inferenziale che si era rivelato, tuttavia, pervaso da aporie ed elementi congetturali.

Venivano messe in rilievo le seguenti circostanze:

a) Saverio Santaiti avrebbe " previsto" nei riguardi del Ditto un accadimento risolutivo, subito dopo la sua scarcerazione (viene dedotta l'assoluta genericità di tale elemento);
b) vicinanza temporale tra il danneggiamento subito al negozio di generi alimentari della moglie di Santaiti Cannine Demetrio ed il fatto omicidiario (dato congetturale che mal si concilia con l'aggravante della premeditazione);
c) rimozione dei bossoli da parte della moglie di Santaiti Carmine Demetrio al fine di impedire alla P.G. di accertare l'identità di coloro che avrebbero "osato" minacciare indirettamente il boss Santaiti Carmine Demetrio e che per questo si sarebbero esposti a sicura ritorsione (supposizione: Ottinà Giuseppa non ha nascosto nulla alla P.G.: diversamente avrebbe evitato di presentarsi in caserma);

d) circostanza che il Ditto portasse con sé una pistola, con cui nel mese di settembre erano stati eseguiti in Seminara due danneggiamenti, di cui uno ai danni di una farmacia sita in Barritteri, dato ritenuto sintomatico della volontà del Ditto di "rimpiazzare" la sua ex famiglia criminale, già egemone in passato, anche nella pratica estorsiva (la pista non era stata oggetto d'indagine al fine di valutare altri moventi. Dall'incarto procedimentale era emerso che tra i danneggiamenti non denunciati commessi dal Ditto vi sarebbe stato anche quello perpetrato sull'autovettura dell'ex fidanzato di Rechichi Rosaria, compagna della vittima dell'omicidio e che il giorno stesso in cui il Ditto era stato ucciso, aveva incontrato due pregiudicati siciliani, coinvolti con lo stesso nel traffico di sostanze stupefacenti, per come desumibile dalle risultanze del procedimento noto come "Operazione Roccaforte";

e) circostanza che il Ditto era consapevole dei rischi che poteva correre per il fatto di avere dimostrato di non avere alcun timore di possibili ritorsioni da parte dell'unico ritenuto boss ancora libero, Santaiti Carmine Demetrio, al punto da circolare armato con una pistola pronta a sparare ed una riserva di munizionamento, anche a rischio di essere arrestato per effetto dei controlli a cui era esposto quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (ipotesi congetturale perché non rivela quale fosse la struttura della ritenuta consorteria dei Santaiti all'epoca dei fatti per cui è causa, quali fossero i ruoli all'interno della stessa, quali i sodali effettivamente liberi, e ciò probabilmente perché se si fosse effettuata tale analisi si sarebbe pervenuti alla conclusione di escludere la configurabilità di un'associazione a delinquere di stampo mafioso per mancanza del numero minimo di sodali previsto dalla fattispecie meriminatrice per la configurabilità del delitto di cui all'art 416 bis c.p);

f) Il rilievo in forza del quale sarebbe toccato proprio a Santaiti Carmine Demetrio di ripristinare "l'ordine criminale turbato", eliminando fisicamente colui che li stava coprendo di ridicolo con una condotta così arrogante ed offensiva, oltre che disonorevole per la ragazza abbandonata, e ciò a causa della situazione contingente di detenzione di tutti gli altri *fratelli maschi*, atteso che in quel frangente l'imputato era l'unico fratello libero di Rosa Anna

(contraddizione in cui è incorsa la Corte di Assise e ciò perché- di fatto- confermava l'inesistenza della operatività del sodalizio Santaiti sul territorio, azzerato dalla collaborazione di Gaetano Santaiti e dalla restrizione degli altri sodali);

g) la inesistenza della operatività del sodalizio dei Santaiti sul territorio, dacché drasticamente "azzerato" in seguito alla decisione del maggiorente Gaetano di collaborare con la giustizia, cui avevano fatto seguito numerose sentenze che avevano comportato a restrizione in carcere di tutti i fratelli, ad eccezione di Carmine Demetrio, l'unico libero, come correttamente rilevava il Decidente, al momento in cui era stato commesso l'omicidio ai danni di Ditto Carmelo;

h) valorizzazione del contenuto del manoscritto Ditto Campagna e delle due missive (7 novembre 2006 e 28 novembre 2006). In particolare, le due lettere anonime, succedutesi nell'arco temporale di appena venti giorni, sarebbero state indirizzate agli inquirenti conosciuti dalla Ditto Maria per essere stata ella stessa interrogata dal P.M. Dott.ssa Ivana Sassi - destinataria della seconda missiva - nelle due ore successive alla uccisione del fratello (viene eccepita l'utilizzabilità ai fini del decidere in ordine all'utilizzabilità inerente il movente passionale; in ogni caso, viene eccepita l'inutilizzabilità ex art. 240 c.p.p. di dicumenti anonimi; in ogni caso si censuta che la circostanza narrata nella seconda delle due denunce aveva trovato soluzione di compatibilita negli esiti dell'attività di indagine integrativa svolta dal P.M., da cui sarebbe emerso che tra il luogo in cui si trova il muretto dietro il quale si appostava lo sparatore e la casa dei Santaiti corre una distanza di appena 200 metri circa in linea d'aria, facilmente percorribile in appena due minuti circa grazie alla presenza di due viottoli interpoderali. In realtà tale rilievo sconta non solo un'obiezione sul piano logico, in quanto appare altamente improbabile che l'autore dell'omicidio individuasse quale luogo dello stesso un sito posto a distanza prossima alla propria abitazione di residenza, ma anche sul piano della verifica della plausibile compatibilita della condotta di un signore di *mezza* età, con problemi cardiaci, che dopo avere commesso l'omicidio, imbracciando un fucile, si sarebbe spostato rapidamente in mezzo a fitta vegetazione per giungere, alla propria abitazione, giusto *in tempo per* evitare controlli da parte della polizia giudiziaria, essendo sottoposto alla

prescrizione di rincasare non alle 21.00 come sostenuto dalla Corte, bensì alle ore 20.00. A ciò aggiungasi che le condizioni di praticabilità dei sentieri individuati dalla PG delegata ad effettuare le indagini integrative e la presenza stessa dei viottoli non apparivano suscettibili di verifica di sorta, dacché l'indagine non veniva effettuata nell'immediatezza dell'evento omicidiario.Peraltro, a prescindere dai rilievi riconnessi alla utilizzabilità o meno di tale elemento di prova, la Corte di prime cure non aveva in alcun modo tenuto in alcuna considerazione di sorta gli sbarramenti determinati dalla *garanzia* del principio del contraddittorio nella formazione della prova ai fini della utilizzazione della stessa nella prospettiva decisoria.

Specifica censura veniva rivolta alla ricostruzione della dinamica dell'agguato per come ricostruita in sentenza, avuto riguardo:

a) alla direzione dei colpi di arma da fuoco esplosi all'indirizzo dell'autovettura condotta da Carmelo Ditto denotanti l'assenza di premeditazione;

b) al percorso seguito dall'attentatore per allontanarsi nel minore tempo possibile dal luogo dell'omicidio.

Osservava la difesa, quanto al punto a), che dalle risultanze della consulenza medico- legale, risultava che l'aggressore si trovava in piedi sul margine sinistro della carreggiata al momento dell'agguato precisando che tale ricostruzione era compatibile con l'evenienza che il Ditto non si fosse accorto della presenza dell'aggressore né tantomeno delle sue reali intenzioni omicidiarie fino all'atto dell'esplosione del colpo (alle ore 20.00 è buio).

Tale ipotesi era sostenuta dall'assenza di qualsiasi, seppur minima, reazione di difesa, quale alzare un arto o ruotare il tronco in senso opposto alla canna dell'arma da fuoco. (pag. 39). Il consulente era stato chiaro nel fornire una ricostruzione dell'agguato, non solo del tutto diversa rispetto a quella poi invece accreditata dalla pubblica accusa, ma persino ben più plausibile di quest'ultima nella parte in cui espressamente aveva illustrato le ragioni per le quali il Ditto non si sarebbe accorto della presenza dell'aggressore. Ragioni costituite dalle condizioni di scarsa visibilità del luogo dell'omicidio e confermate - per così dire, ex post -dalla benché minima assenza di lesioni da difesa, ossia proprio quelle lesioni che si producono nella vittima durante i tentativi di resistenza all'aggressione.Da evidenziare che la ricostruzione dell'agguato era smentita dalle modalità del tutto inusuali dell'azione

di fuoco, per come ancora una volta ricostruite dal medico legale nella propria relazione di consulenza tecnica: *"la dinamica degli eventi, con specifico riferimento alla terza e quarta fase dell'aggressione, rende conto di un assalitore che ha agito con particolare rapidità, esplodendo i colpi dell'arma da fuoco a carica multipla, ravvicinati tra loro, alle spalle della vittima, quando questa era all'interno dell'abitacolo, da una distanza mai inferiore ai 2-3 metri. Inoltre, l'aggressore non ha esploso il colpo "di grazia" ravvicinato né si è accostato ad uno degli sportelli del veicolo al fine di avere maggiore visibilità della vittima. A ciò si aggiunga che quando l'aggressore ha abbandonato il sito dell'agguato non poteva essere certo di avere compiuto, con successo, la propria missione omicida, dal momento che le lesioni inferte al Ditto erano tutte interne. Pertanto, è possibile ipotizzare che l'aggressore non fosse un "killer esperto" e che abbia agito con fretta e modalità inusuali, potendo quasi supporre che temesse il confronto frontale con la vittima"*(pag. 44).

Il contrasto con la ricostruzione dell'agguato operata dalla Corte era del tutto palese perché la Corte di assise aveva sostenuto che il *killer* si sarebbe appostato sul margine destro - non sinistro, per come invece ritenuto al consulente medico-legale - della carreggiata: non avrebbe mai oltrepassato il muretto di contenimento posto sul ciglio della via S. Biagio e non si sarebbe quindi approssimato all'autovettura, ma l'avrebbe colpita rimanendo a distanza (cfr. pag. 21 verbale di udienza del 26 luglio 2012), laddove secondo il medico legale i colpi sarebbero stati invece esplosi *"da una distanza mai inferiore ai 2-3 metri"*; 3. avrebbe esploso i primi colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'autovettura del Ditto (che sarebbe quindi stata attinta inizialmente sulla fiancata destra) già nel momento in cui la vittima stava percorrendo con direzione di marcia sud - nord la curva posta ad una distanza di circa 10-15 metri dal luogo del presunto appostamento (ma l'esatta distanza tra i due punti non è stata nemmeno accertata nella relazione di servizio del 19 giugno 2012; cfr. pag. 15 verbale di udienza del 26 luglio 2012); 4. il Ditto non sarebbe stato attinto alle spalle dai primi colpi di arma da fuoco (così come invece ritenuto dal medico legale), bensì quasi frontalmente e, ciononostante, avrebbe proseguito la propria direzione di marcia andando incontro al *killer* per poi interromperla ad una distanza di circa 10-15 metri sul margine sinistro della carreggiata. Il tutto senza però che sia dato riscontrare - così come ancora una volta

evidenziato dal medico legale - alcun segno di reazione difensiva da parte della vittima. Quanto al percorso seguito dall'attentatore, le conclusioni erano sprovviste di ogni valenza indiziaria. Nel sottolineare la brevità del tratto stradale che separa il luogo dell'omicidio dall'abitazione (all'evidente scopo di dimostrare come i tempi di percorrenza di questo tragitto fossero tali da consentire al Santaiti di fare rapidamente rientro nella propria abitazione dopo avere consumato l'agguato (cfr. pagg. 1355 e ss.); la Difesa rileva il carattere ancora una volta del tutto neutro del dato testé riferito, anche perché affidato ad una più che opinabile ricostruzione dinamica della p.g. che ha simulato il tragitto *"a passo svelto"* in sede di esperimento giudiziale (cfr. pag. 14 annotazione del 19 giugno 2012), *peraltro nemmeno nella sua interezza ma limitatamente ad una sua modesta porzione* (cfr. pag. 25 verbale di udienza del 26 luglio 2012).

Sul punto vi erano altri altri tre argomenti difensivi direttamente ricavabili proprio dalle risultanze del controesame del sovrintendente Salimbeni del 26 luglio 2012.

Non erano state svolte indagini finalizzate ad accertare se nel casolare in cui risiedeva Carmine Demetrio Santaiti, ovvero nelle zone site in prossimità, vi fossero anche altri componenti del suo nucleo familiare dei quali potesse sospettarsi il coinvolgimento nell'azione di fuoco (cfr. pag. 26 verbale di udienza del 26 luglio 2012); non si era nemmeno accertata l'esistenza di possibili vie di fuga alternative a quelle espressamente indicate nella citata annotazione di servizio: *anzi, il teste Salimbeni, in sede di controesame, è stato chiarissimo nel negare di avere svolto accertamenti sul punto* (cfr. pagg. 12 -13 verbale di udienza del 26 luglio 2012); non vi era addirittura alcuna certezza in merito all'esistenza, al momento dell'agguato, del medesimo percorso sterrato, descritto e simulato dalla p.g. in occasione del sopralluogo effettuato a *ben sei anni di distanza dalla data dell'omicidio* (cfr. pag. 24 verbale di udienza del 26 luglio 2012).

Emergeva il vizio logico che inficiava la sentenza, la quale aveva preteso di invocare tutte le circostanze ora riferite seguendo un criterio autoreferenziale, per effetto del quale l'elemento da riscontrare (il coinvolgimento di Carmine Demetrio Santaiti nell'azione di fuoco) è divenuto esso stesso elemento di riscontro, in un autentico corto circuito logico che non lasciava spazio ad una ricostruzione alternativa.

In questo prefigurato contesto segnato da una evidente incertezza probatoria, la sentenza si era, dunque, vista costretta a valorizzare oltremodo la causale dell'omicidio.

Specifica censura veniva appuntata dai difensori alla ritenuta conducenza della vicenda alla c.d. faida di Barritteri nel punto in cui la Corte aveva rilevato che dalle intercettazioni del 5 gennaio 2007 tra Giuseppe Bruzzise e Carbone Rocco non emergeva la prova degli accordi spartitori in Seminara connotati da attualità e che i Santaiti esistessero, all'epoca in cui è processo, come autonoma consorteria. Il rilievo per cui i Santaiti fosse stati interrogati incautamente da Gaglioti Carmine sull'evento omicidiario che lo aveva colpito, era una congettura al pari delle considerazioni circa le fantomatiche strategie da praticare in materia di alleanze con le consorterie operanti sul territorio. Ciò lo si ricavava dall'interpretazione contraddittoria data dalla Corte di Assise con riferimento ai rapporti tra Carmine Gaglioti ed i Santaiti. Se si dava credito al contenuto dei manoscritti riferiti a Ditto Maria, il Gaglioti- da una parte- era alleato dei Santaiti e dall'altra acerrimo nemico. Nella seconda lettera si apprendeva che il Gaglioti aveva aiutato i Santaiti a rinvenire una microspia nel cimitero di Seminara, mentre nel manoscritto Ditto Campagna si fa riferimento alla circostanza che il Gaglioti si era alleato ai Bruzzise per rimpiazzare nel territorio di Barritteri Seminara i Santaiti ed i loro alleati Morgante- Sciglitano, vicini ai Gallico di Palmi. Ulteriori elementi a sostegno della prospettazione accusatoria venivano rinvenuti dal Decidente nella descrizione delle vicende concernenti la faida di Barritteri, ed in particolare, degli schieramenti contrapposti nel manoscritto Ditto-Campagna, letti unitamente al contenuto di alcuni colloqui in carcere di Bruzzise Giuseppe con i suoi familiari, deponenti nella prospettiva di ritenere la attualità del sodalizio dei Santaiti nel territorio di Seminara.I fatti indicati nel manoscritto avevano trovato, in particolare, riscontro nel colloquio in carcere tra Bruzzise Giuseppe ed il cognato Carbone del 5 gennaio 2007, in cui il Bruzzise avrebbe descritto l'esistenza di un accordo spartitorio dei proventi estorsivi. Evidenziava la difesa che dallo stesso colloquio emergeva chiaramente che Bruzzise Giuseppe rappresentava di avere riferito ai suoi interlocutori che in ogni caso mancava dal "territorio" di competenza criminale da 13 anni (cfr. p. 1368 sentenza).

La Corte di Assise di Palmi segnalava, nondimeno, che l'esistenza del predetto "patto criminale" veniva confermata dal cognato del Bruzzise, Carbone Rocco. Tuttavia, il

colloquio richiamato appare connotato da elevata genericità, al pari del colloquio del 12 gennaio 2007 tra il detenuto ergastolano Bruzzise Giuseppe, la moglie Carbone Carmela, il figlio Bruzzise Giovanni e la madre Sgrò Elena.

Da tali elementi il Decidente non poteva che ricavare la conferma della circostanza che in passato sicuramente la consorteria dei Santaiti avesse ricoperto una significativa autorevolezza criminale, per avere ottenuto il riconoscimento della competenza del 50% dei proventi estorsivi destinati alle consorterie operanti sul territorio di Seminara.Ma ciò non poteva condurre la Corte di Assise a ritenere che i Santaiti esistessero, all'epoca dei fatti per cui è processo, come autonoma consorteria.

Il rilievo in forza del quale i Santaiti fossero stati interrogati incautamente da Gaglioti Calmine sull'evento omicidiario che lo aveva colpito, appare una congettura al pari delle considerazioni in merito alle fantomatiche strategie da praticare in materia di alleanze con le consorterie operanti sul territorio.

E ciò è facilmente desumibile dalla interpretazione contraddittoria fornita dalla Corte di Assise con precipuo riferimento ai rapporti tra i Gaglioti ed i Santaiti.

Ed invero, dando credito al contenuto dei manoscritti riferiti a Ditto Maria, si dovrebbe ritenere Gaglioti da una parte un alleato dei Santaiti, dall'altra un acerrimo nemico. Anche l'Avv. D'Ascola ribadisce che nel colloquio degli Ottinà il riferimento a "Melo il cognato" è sentito solo dalla Corte di Assise, ma non dal perito trascrittore. La stessa Corte, fra l'altro, riconosce che il passaggio cruciale è incomprensibile e che la responsabilità dell'imputato è desunta solo in via deduttiva.

Non è chiaro quale sarebbe la fonte della conoscenza di Ottinà Rocco Giovanni il quale, peraltro, nel corso dello stesso colloquio afferma di avere rapporti occasionali con il cognato e di non voler avere nulla a che fare con lui. NNonostante Rocco Giovanni avesse indicato Totò Cilona come il responsabile dell'omicidio, la Corte lo ha assolto, solo perché ha ritenuto inattendibili le risultanze del manoscritto Ditto – Campagna.

Ribadisce le risultanze del processo "Artemisia".

L'unico esponente della famiglia in libertà era, del resto, come afferma anche la sentenza impugnata, Santaiti Carmine Demetrio.

Il luogo del delitto e la sua prossimità alla casa dell'imputato non costituiscono dati indiziari utili all'affermazione di responsabilità.

Santaiti Carmine Demetrio aveva denunciato l'attentato subito prima dell'omicidio. Nello stesso periodo vi erano stati diversi altri attentati anche nei confronti di esercizi non riconducibili alla famiglia Santaiti. Non vi è alcuna prova che sia stato Ditto Carmelo a sparare contro il negozio intestato alla moglie dell'imputato.

L'unico attentato non denunciato a Seminara è stato quello in danno di Garzo Annunziato, ex fidanzato di Richichi Sara. Ditto era in contatto con un pregiudicato catanese di nome Isaia Carmelo. Lo stesso si era incontrato con due narcotrafficanti siciliani i quali, stando ai tabulati, il giorno del delitto si trovavano a Seminara.

Le due missive anonime erano state redatte dopo due mesi circa dall'omicidio e divergono tra loro. Dalla telefonata di Pellegrino Roberto non poteva desumersi alcunché in quanto lo stesso non faceva altro che far riferimento al contenuto del provvedimento cautelare.

Veniva invocata l'assoluzione dal reato di omicidio di Ditto Carmelo.

Entrambi i difensori censuravano l'argomentazione della sentenza avuto riguardo al capo XX) della rubrica (ricettazione proventi estorsivi) evidenziando che non vi era la prova che Santaiti Carmine Demterio avesse partecipato all'accordo spartitorio né che avesse riscosso il compendio dei proventi estorsivi. La carenza motivazionale era evidente. Analogamente, per quanto concerne il capo YY). la corte aveva utilizzato una dichiarazione etero accusatoria senza individuare elementi di riscontro oggettivi e convergenti tali da ritenere Santaiti Carmine Demtrio responsabile del danneggiamento. Veniva chiesta l'assoluzione per tale episodio.

Veniva chiesta l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 in relazione a tutti i capi (K- L-XX- YY) poiché non vi era alcun rapporto di correlazione con metodiche di un sodalizio mafioso. In subordine il contenimento della pena nei limiti edittali previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

30. Atto di appello Surace Vincenza (avv. Iaria).

Rileva la difesa dell'imputata che la sentenza di condanna era ingiusta e particolarmente afflittiva, basata su supposizioni e deduzioni operate dalla Corte, sulla base di tre colloqui in carcere con il marito e con il cognato Vincenzo Bruzzise.

La Surace non aveva partecipato alla vita dell'associazione, non portava direttive e non riceveva direttive. Nessun contributo causale alla vita dell'associazione mafiosa.

Da qui la richiesta di assoluzione; in via gradata la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza: esclusione della liberta vigilata e dell'interdizione dai pubblici uffici.

30. Atto di appello Seiglitano Domenico (avv.ti Milicia e Putrino) e Seiglitano Vincenzo e Seiglitano Carmelo (avv. Contestabile).

L'Avv. Contestabile reitera le eccezioni di nullità già formulate nell'interesse di Gallico Rocco (visione DVD) : inutilizzabilità decreti di intercettazione: inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi di P.G. redattori delle informative.

I difensori di tutti gli imputati contestano la ricostruzione effettuata dalla Corte perché i Giannazzi non avevano alcuna rapporto con i protagonisti della vecchia faida con i quali non vi era neppure un vincolo parentale. Errore logico in cui era cadita la Corte: assenza di una faida: valutazioni apodittiche e l'agnomazione Giannazzi era riconducibile ai nonni degli imputati e, per usanza comune, a tutti i discendenti.

I Giannazzi non potevano essere il braccio armato della cosca Gallico altrimenti avrebbero ucciso Carbone Rocco che accompagnava Bruzzise Givanni (intercettazione del 5 gennaio 2007). Anche l'Avv. Putrino evidenzia che i Giannazzi non erano i protagonisti della c.d. vecchia faida e nel processo, le " farneticazioni" degli interlocutori nelle conversazioni telefoniche avevano assunto il rango di prova

In ogni caso, non vi era alcuna prova di una messa disposizione consapevole e di una stabile ed organica compenetrazione con il tessuto del sodalizio criminoso.

Anche le esternazioni degli Ottinà lasciavano perplessi perché, parlando dell'omicidio Gaglioti., l'Ottinà riferiva che era stato commesso con una pistola e la vittima, dopo l'attentato, era stata presa a calci. Il gaglioti in realtà, era stato ucciso a colpi di fucile ed immediatamente soccorso dalla moglie ed era spirato nell'atrio della sua bitazione, circostanza che dimostrava la fallacia delle affermazioni dell'Ottinà.

Veniva chiesta l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. L'avv. Milicia evidenziava che in sentenza si trovavano generiche responsabilità attribuite ad un novero non precisato di soggetti (parenti di Pippo) che venivano trasformati in indizi contro tutti i fratelli Seiglitano.

Una sbalorditiva proposizione della sentenza riguardava il mandato di morte di Surace Antonio tanti che Lucia Giuseppa si era recata da Melo che altri non

poteva essere se non Carmelo Seiglitano con l'accostamento " i parenti di Pippo" frase del tutto generica e non riscontrata.

La sentenza, quindi, aveva fallito nel punto in cui aveva ritenuto la responsabilità dei tre Seiglitano e, ancor più, di Seiglitano Domenico che era stato detenuto dal 2000 al 2005 e cioè nell'arco temporale in cui si sarebbero svolti i fatti evocati nel memoriale.

Veniva chiesta l'assoluzione per tutti gli imputati con la più ampia formula liberatoria.: in subordine escludere le circostanze aggravati con riduzione della pena anche attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.

5.Il processo svoltosi innanzi a questa Corte di Assise di Appello

Fissato il giudizio di appello innanzi a questa Corte, all'udienza del 17 ottobre 2014, veniva, in via preliminare, separata la posizione di Gaglioti Rocco Salvatore, assolto dal reato di cui al capo S) della rubrica, la cui posizione non era gravata da impugnazione del Pubblico Ministero.

Verificata la regolare costituzione delle parti, il consigliere designato svolgeva la relazione.

Conclusa la relazione, Il Procuratore Generale chiedeva la sospensione dei termini di custodia cautelare, attesa la prevedibile lunga durata del processo e la sua complessità. La Corte riservava la decisione.

All'udienza del 14 novembre 2014, il P.G. illustrava le richieste, articolate nell' atto di appello, di riapertura del dibattimento e rinnovazione dell'attività istruttoria. Anche le difese degli appellanti illustravano le proprie richieste di riapertura dell'istruttoria dibattimentale.

La Corte riservava la decisione, rinviando all'udienza del 21 novembre 2014.

A tale udienza La Corte pronunciava ordinanza, della quale veniva data lettura in udienza, e così provvedeva sulle richieste di riapertura dell'istruttoria dibattimentale.

In particolare veniva accolta la richiesta, proposta da diversi imputati senza opposizione da parte del P.G., di acquisizione della **sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato** nell'ambito del presente procedimento, trattandosi, fra l'altro, di sentenza già definitiva con riferimento ad alcune posizioni e, dunque, acquisibile ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. limitatamente a queste. Per le parti residue l'acquisizione della sentenza era possibile quale mero dato documentale.

Per quanto concerne **Barbaro Oscar, veniva** acquisito quale documento il certificato storico del P.R.A. relativo all'autovettura tg. RC379154.

Per la posizione di **Ditto Maria** veniva acquisito il verbale delle s.i.t. rese dall'imputata il 21 dicembre 2006. Per la posizione di **Gallico Domenico,** non appariva meritevole di accoglimento la richiesta di acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni eseguite nel procedimento n. 2885/89 R.G.N.R. perché l'istanza difensiva era stata stata genericamente formulata, senza alcun riferimento a specifiche conversazioni dalle quali dovrebbero desumersi le circostanze indicate nell'atto di appello. L'acquisizione, in ogni caso, anche alla luce di quella della sentenza emessa in esito al procedimento, non era necessaria ai fini della decisione. Neppure era necessario ai fini della decisione l'esame di Surace Rita. Per quanto concerne le ulteriori istanze di riapertura formulate nell'atto di appello, a parte quelle formulate direttamente dall'imputato e non veicolate dalla difesa tecnica, la sentenza impugnata ne aveva espressamente menzionato le stesse alla pag. 211. Esse, pertanto, sono state valutate e in parte qua disattese. In atto in ogni caso, tali richieste non avevano i caratteri della decisività. Per quanto concerne la posizione di Gallico Teresa, veniva acquisito il di archiviazione del procedimento n. 5422/07 R.G.N.R..

Palesemente inaccoglibile era la richiesta di acquisizione dei fascicoli relativi alla morte di Busceti Angelo, Celi Vincenzo e Gramuglia Carmelo, non essendo stato specificato quali atti contenuti in detti fascicoli sarebbero rilevanti ai fini del decidere ed essendo conseguentemente impossibile per la Corte effettuare qualsivoglia valutazione al riguardo.

Non potevano essere acquisite, al di là delle contestazioni operate nel corso dell'esame effettuato nel contradditorio delle parti, le "integrali dichiarazioni" rese da Di Dieco al P.M. di Reggio Calabria in ordine ai lavori della A3. Non rientrava, peraltro, nei poteri della Corte disporre l'acquisizione al fascicolo del P.M. di ulteriori verbali a parte quelli già presenti. Il verbale illustrativo della collaborazione, la richiesta di acquisizione del quale è stata già disattesa dal primo giudice, non poteva rilevare quale elemento valutabile ai fini di sindacare l'attendibilità del dichiarante, nella misura in cui non si contesta che i verbali utilizzati per le contestazioni sono stati redatti entro il termine di 180 giorni previsto dalla legge.

L'esame di Ottinà Rocco Giovanni, come richiesto dalle difese di **Morabito Alfredo, Seiglitano Domenico e Ciappina Antonino**, alla luce del complessivo contesto

processuale e della posizione che verrebbe ad assumere la persona da escutere, non era necessario ai fini della decisione. In ordine alla posizione di **Morabito Alfredo venivano acquisiti** i documenti di cui all'elenco depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014 perché rilevanti ai fini della ricostruzione dei rapporti dell'imputato con Ciappina Antonino e Morgante Filippo.

In ordine alla posizione di **Ciappina Antonio** potevano essere acquisiti ai fini della dimostrazione delle circostanze prospettate dalla difesa, il certificato storico di stato di famiglia e le due visure della camera di commercio di Reggio Calabria relative alle imprese di Ciappina Antonio e Ciappina Giuseppe nonché gli ulteriori documenti menzionati nell'atto di appello dell'imputato. Avuto riguardo alla posizione di **Princi Fortunato,** la richiesta di esame di Rao Filippo non era necessaria ai fini della decisione in considerazione del complessivo quadro probatorio.

Per quanto concerneva la posizione di **Santaiti Carmine Demetrio, veniva** acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. la sentenza emessa nel procedimento c.d. Artemisia (n. 1125/12 della Corte di Appello di Reggio Calabria) nonché il certificato del D.A.P. del Ministero della Giustizia relativo ai movimenti carcerari di Santaiti Saverio Rocco.

In ordine alla posizione di **Mattiani Pasquale** erano acquisiti i documenti prodotti all'udienza del 14 novembre 2014, mentre le prove testimoniali richieste non apparvano necessarie ai fini della decisione.

Circa la posizione di **Morgante Salvatore** non appariva necessaria ai fini della decisione la richiesta perizia al fine di verificare le condizioni di visibilità dell'abitazione dei Bruzzise da quella dell'imputato, considerate le complessive risultanze dibattimentali e il possibile mutamento dello stato dei luoghi dall'epoca dei fatti a quella odierna. Palesemente superflua era la richiesta di "parere tecnico" circa la sedimentazione delle particelle ternarie anche in esito al lavaggio della cute, trattandosi di circostanza non rilevante ai fini della decisione.

Veniva acquisito acquisito il certificato afferente all'altimetria delle località Monte Terzo e della via Concordato di Palmi.

Per quanto concerneva **Sciglitano Domenico**, non si riteneva necessario, ai fini del decidere, acquisire il video relativo al ricevimento di nozze della famiglia Bruzzise, in quanto l'enunciazione difensiva era adeguatamente valutabile sulla base degli elementi a disposizione della Corte. Alle pagg. 20 ss. dell'appello da lui,

personalmente proposto **Gallico Rocco**, ancora, ribadendo una prospettazione già formulata nel giudizio di primo grado, censurava quanto riportato nella sentenza impugnata con riferimento al coinvolgimento dello stesso nell'omicidio di Gaglioti Domenico (v. pagg. 752 ss.). Gallico richiedeva, in particolare, il confronto tra le tracce biologiche da estrarsi dai mozziconi di sigaretta repertati sul posto al momento del fatto e il proprio D.N.A.

La prova richiesta, certamente rientrante nel co. 1 dell'art. 603 c.p.p., non era necessaria per la decisione. L'omicidio in questione, in primo luogo, non era contestato al prevenuto nel presente giudizio. A parte ciò, la prova richiesta non poteva essere neppure idonea a fornire la dimostrazione positiva della sua estraneità al delitto. Dal colloquio del 25 gennaio 2007 tra Santaiti Graziella e Santaiti Saverio Rocco si desume soltanto che Gaglioti Mariangela aveva riconosciuto Gallico Rocco come una delle tre persone che aveva visto vicino a un chiosco dalla stessa gestito e che sospettava essere i responsabili dell'omicidio del padre Domenico. Che tutti e tre tali soggetti fumassero e che i mozziconi di sigaretta lasciati sul posto e successivamente repertati provenissero proprio da costoro, piuttosto che da altri estranei alla vicenda, non emerge dagli atti.

Alla stessa udienza venivano sospesi i termini di custodia cautelare per tutti gli imputati detenuti ex art. 304 c.p.p.

All'udienza del 30 gennaio 2015, in apertura di udienza l'Avv. Domenico Putrino, difensore di Gallico Teresa, depositava copia decreto di archiviazione nel procedimento n. 5422/07 e copi a richiesta archiviazione del P.M

Il Procuratore Generale svolgeva la propria requisitoria che si concludeva all'udienza del 13 febbraio 2015 con richiesta di conferma della sentenza di primo grado e l'accoglimento dei motivi di appello.

In quella sede concludevano i patroni di parte civile Comune di Rosarno; Regione Calabria e Comune di Palmi depostando comparsa conclusionale e nota spese.

Seguivano le udienze del 26 febbraio 2015; 6 marzo 2015; 12 marzo 2015; 13 marzo 2015; 19 e 20 marzo 2015; 26 marzo 2015; 27 marzo 2015; 1 aprile 2015; 3 aprile 2015; 22 aprile 2015. All'udienza del 22 luglio 2015 e 23 luglio 2015 venivano conclusi gli interventi difensivi e era assicurato il diritto di intervento per tutti gli imputati appellanti.

All'udienza del 23 luglio 2015 il Presidente dichiarava chiusa la discussione, comunicando che il dispositivo di sentenza, per ragioni organizzative, sarebbe stato letto presso l'aula Bunker denominata B 1 di Viale Calabria, ove veniva disposta la traduzione dei detenuti ed invitate le parti a comparire.

La Corte si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo del quale veniva data lettura all'udienza del 27 luglio 2015, con sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo necessario per la redazione della motivazione, che veniva fissato in giorni 90, successivamente prorogato, ex art. 154 comma 4 bis disp. att. c.p.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa sistematica.

L'ingente mole di dati dei quali si compone l'odierno processo e gli articolati motivi di appello suggeriscono di procedere ad un'esposizione che privilegi la collocazione tematica degli oggetti della cognizione devoluta a questa Corte.

Va evidenziato che, secondo il costante orientamento, (Cass.Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CFD Cass. n. 254584) la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Il giudice d'appello, come è noto, non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (ex plurimis Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CFD Cass. n. 223061).

Vale poi rilevare che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure

formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuare il controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove il giudice dell'appello abbia esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1^ dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).

Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.

Tale espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.).

secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato.

È consolidato l'orientamento della Suprema Corte che statuisce che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. 6^, sentenza n. 46301 del 20 ottobre 2013, CED Cass. n. 258164).

È ugualmente consolidato l'ulteriore orientamento condiviso da questa Corte che, nel caso di dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, le stesse hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192 c.p.p., comma 3, (Sez. Un., sentenza n. 22471 del 26 febbraio 2015, CED Cass. n. 263714).

A livello metodologico, è opportuno premettere le questioni comuni alla gran parte degli appellanti e che comunque costituiscono necessaria premessa del successivo sviluppo argomentativo avuto riguardo all'ampio contesto associativo (capo N) associazione Bruzzise; capo VV) associazione Gallico; capo 1) associazione Parrello, saranno esaminate congiuntamente ed in via preliminare.

Verranno analizzati in tale sede anche i rilievi inerenti la sussistenza delle aggravanti di cui al comma IV dell'art. 416 bis c.p. e l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 (sia nella forma agevolativa che per il metodo mafioso) per le fattispecie inerenti i reati fine.

Ulteriori motivi comuni ad un minor numero di imputati saranno esaminati con riferimento alla posizione specifica dell'appellante nell' ambito dell'imputazione di riferimento, mentre per gli imputati appellanti nei confronti dei quali è contestato il reato associativo, verrà operato un rinvio alla trattazione precedente per le questioni di carattere generale salvi gli eventualmente opportuni approfondimenti in relazione a censure specificamente individuali.

I principali passaggi argomentativi della sentenza impugnata saranno riepilogati in dettaglio nel corso dell'esame dei singoli fatti in contestazione (reati fine o contestazioni collegate) e dei singoli motivi di impugnazione.

Gli appelli degli imputati saranno esaminati per ciascuno secondo l'ordine alfabetico, a meno che i ricorsi non siano stati presentati per più imputati, nel qual caso è apparso più opportuno l'esame congiunto.

Il ricorso del Pubblico Ministero sarà esaminato nella sede in cui saranno esaminati i motivi di gravame dell'imputato cui esso si riferisce.

Al tal fine è apparso utile suddividere l'esposizione in sette sezioni:

1) esame delle questioni articolate dagli appellanti che hanno natura pregiudiziale (in rito) o preliminare, ovvero che, pur costituendo questione di merito, sono state articolate con carattere di generalità anche vertendo sull'approccio metodologico di valutazione degli elementi di prova adottato dal giudice di prime cure.

2) esame delle questioni comuni agli appellanti attinenti il reato associativo e la sussistenza dei reati fine;

3) illustrazione degli omicidi della c.d. vecchia faida, esaminando i fatti di sangue fra i quali rientrano quelli contestati nel presente giudizio ai capi C)- D) ed E) della rubrica.

4)esame degli omicidi di Ditto Carmelo e reati connessi; omicidio di Surace Antonio e reati connessi;

5). esame dei reati fine della cosca Bruzzise e della cosca Gallico;

6) posizioni dei singoli appellanti avuto riguardo ai capi N) e VV);

7) trattamento sanzionatorio.

1. L'inammissibilità degli appelli di Gallico Domenico e Gallico Rocco proposti personalmente.

Come è noto, il è noto il giudizio di appello si configura come un'impugnazione limitatamente devolutiva, che consente cioè al giudice di secondo grado di conoscere solo i punti della sentenza che sono oggetto dei motivi proposti dall'appellante: è pacifico, infatti, che il giudizio di appello non è un novum iudicium ma una revisio prioris istantiae.

E' proprio in virtù dei suddetti principi che l'atto di appello, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen. deve enunciare:

a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) le richieste;

c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 5, n. 42841 del 26/05/2014, Tarasconi, Rv. 262183).

Se è vero che il requisito della specificità dei motivi di appello deve essere valutata alla luce della funzione di quell'impugnazione, per cui in caso di appello deve essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 5619 del 24/11/2014 - dep. 05/02/2015, Stankovic, Rv. 262814), ciò non può comportare la sostanziale elisione del requisito dell'atto di impugnazione che, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Nel caso degli atti di gravame vergati personalmente da Domenico Gallico e Rocco Gallico, non è possibile individuare sia il punto della sentenza di primo grado censurato (si fa riferimento a punti in cui vengono riportati brani di conversazioni trascritte anche in dialetto calabrese; si formulano ipotesi di rimaneggiamento dei DVD; si censurano modalità di indagine; si formulano censure generiche, apparendo, prima facie, del tutto privi di qualsiasi riferimento fattuale al caso concreto, e, pertanto, privi di ogni specificità, in quanto gli imputati non criticano le argomentazioni circostanziate e precise che il primo giudice ha sviluppato in motivazione ma si limitano a dedurre a dedurre circostanze attinenti ipotesi di reato anche ascritte ad altri soggetti, oppure a introdurre elementi che fuoriescono da una difesa tecnica. Sono da dichiararsi inammissibili, pertanto, quei motivi che sono stati svolti personalmente da Gallico Domenico e da Gallico Rocco negli scritti difensivi (sui motivi e motivi aggiunti) tranne quelli comuni agli altri appellanti.

2. Le questioni procedurali e pregiudiziali.

2.1. Eccezione di nullità ex art. 178 lettera c) c.p.p. nullità della richiesta di rinvio a giudizio; del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti successivi per mancata possibilità per i detenuti di consultare i supporti DVD contenenti i risultati delle intercettazioni.

I rilievi non sono fondati.

Va osservato che la questione era già stata sollevata e superata sia in fase di udienza preliminare sia nel corso delle questioni preliminari innanzi alla Corte di Assise di Palmi.

Pur trattandosi di materiale a disposizione delle parti sin dall'8 giugno 2010, data di esecuzione dell'ordinanza cautelare, solo nei primi mesi del 2011 e persino all'udienza preliminare per alcuni degli imputati (Caratozzolo Roberto, Morgante Salvatore, Bruzzise Antonio), veniva fatta richiesta di visionare i DVD.

A fronte della richiesta, al fine di garantire nella sua massima estensione l'esercizio del diritto di difesa, l'Ufficio di Procura ha anche provveduto alla spesa relativa alla duplicazione dei supporti (atteso che nessuno degli imputati aveva chiesto di estrarre copia bensì solo di visionare i supporti per valutare se chiedere poi le copie), mettendo a disposizione dei richiedenti i supporti, così come documentato nelle note della Questura di Reggio Calabria datate 24 maggio 2011 e 3 ottobre 2011, di cui la prima già prodotta all'udienza preliminare, al fine di consentire la rivendicata visione dei documenti agli imputati; parte di queste richieste avevano ad oggetto materiale non conducente in relazione alla posizione dei singoli imputati che chiedevano, comunque, in maniera pedissequa, di visionare in blocco tutti i 44 CD, pur essendo interessati, per gli elementi indotti nei loro confronti, solo alla lettura di pochi colloqui.

Nessuna violazione del diritto di difesa può configurarsi, essendo stato garantito il diritto alla consultazione degli atti da parte degli imputati sia indirettamente tramite l'attività dei difensori, nella cui piena disponibilità erano gli atti, sia attraverso la consultazione diretta da esercitare contemperando le facoltà di consultazione degli atti con la condizione di detenuti degli stessi imputati, nei limiti stabiliti dall'Amministrazione Penitenziaria in relazione alla condizione per alcuni di essi, detenuti al regime ex articolo 41 bis, O.P.

Da segnalare che, in sede di questioni preliminari avanti la Corte di Assise di Palmi, il Pubblico Ministero, al fine di documentare l'avvenuta consegna agli imputati detenuti che ne avevano fatto richiesta dei supporti audio-video relativi a n.44 colloqui tra presenti e n.2 CD relativi ad intercettazioni veicolari, produceva nota della Squadra Mobile, Sezione Criminalità Organizzata datata 24-05-2011 riepilogativa "*delle attività di duplicazione e/o predisposizione all'ascolto/visione delle conversazioni intercettate nell'ambito per p.p. 4508/06, richiamate nell'o.c.c. del 25-05-2010*" da cui si evince che i supporti informatici con i colloqui intercettati sono stati consegnati presso le Case Circondariali di Messina, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Latina, Viterbo ed Ancona, per consentirne l'ascolto e la

visione agli imputati detenuti Gallico Teresa, Morabito Alfredo, Surace Maria Carmela, Morgante Filippo, Ciappina Antonino, Santaiti Carmine Demetrio, Gallico Domenico (cl.58), Gallico Rocco e Costantino Antonio.

L'elenco dei colloqui registrati sui supporti duplicati dal P.M. ed inoltrati presso i luoghi di detenzione dei richiedenti è stata riportata dalla Corte a pag. 55 e seguenti dell'impugnata sentenza. Nella ulteriore nota del 3 ottobre 2010 si dà atto degli ulteriori colloqui trasmessi su copia dei supporti informatici all'imputato Gallico Domenico che ne aveva fatto richiesta presso la Casa Circondariale di Viterbo.

I colloqui di cui alla nota da ultimo citata sono descritti nella II riportata a pag. 61 della motivazione.

Si rileva che la La Corte di Assise di Palmi, ha metodologicamente seguito l'impostazione della Corte di Cassazione che, come è noto, con la sentenza n. 20300 del 22 aprile 2010, Lasala, ha provveduto a vagliare la regolarità inerente il diritto di accesso nell'ambito del procedimento di cui trattasi.

Con riguardo alle eccezioni proposte, quindi, con riferimento alla visione dei DVD contenenti gli atti di indagine che hanno costituito la base probatoria del presente giudizio, si deve argomentare - in fatto- che è indubbia l'avvenuta consegna nei termini del materiale agli interessati che ne avevano fatto richiesta.

D'altro canto, il senso dell'eccezione di Gallico Domenico (cfr. sul punto appello sub 3) nel punto in cui ha lamentato la tardività dell'inoltro del materiale informatico (in data 3 ottobre 2011 a fronte dell'autorizzazione del 3 maggio 2011) nella parte in cui lamenta, senza specificare in alcun modo, quale delle conversazioni dovevano essere a lui inoltrate con priorità per l'udienza preliminare del 22 maggio 2011

D'altro canto, la Corte di Assise di Palmi ha chiarito che il difensore deve richiedere il rilascio di copia al P.M., unico dominus delle intercettazioni, sul quale incombe il dovere di provvedere sull'istanza, fornendo motivazione riguardo l'eventuale impossibilità di farvi fronte, valutazione rimessa alla sua esclusiva competenza, in conseguenza della sua funzione di detentore materiale degli atti, nonché di titolare dell'indagine e, per l'effetto, al corrente delle sue esigenze nella particolare fase processuale, antecedente quella del deposito indicato nell'art. 268 c.p.p. Le richiesta sono state tempestivamente evase e ciò sulla base e dell'obbligo di buona fede gravante sulle parti processuali nell'esercizio dei diritti, dando

attuazione ad una piena ostensibilità del materiale probatorio, essendo la messa a disposizione delle copie dei supporti informatici finalizzata al pieno dispiegarsi dell'attività difensiva.

Qualora pertanto l'imputato personalmente abbia proposto richiesta di visione atti solo dopo l'avviso ex articolo 415 bis Codice di Procedura Penale, e prima della richiesta di rinvio a giudizio, senza che ne abbia conseguito copia, circostanza si ribadisce che nel caso di specie non appare documentata non essendo stata allegata alcuna istanza proposta nel suddetto arco temporale e relativa a dati diversi da quelli già oggetto di avviso ex articolo 293 comma terzo Codice di Procedura Penale, alcuna violazione del diritto di Difesa consegue se:

a) la richiesta abbia ad oggetto il materiale intercettivo al cui accesso prima dell'udienza di stralcio ai sensi dell'articolo 268 comma sesto ha diritto il solo difensore;

b) la richiesta abbia ad oggetto atti già depositati e di cui era stato dato avviso ai sensi dell'articolo 293 comma terzo c.p.p.e pertanto già oggetto di ostensione nel procedimento.

Come già rilevato dalla Corte, particolare attenzione ai diritti della Difesa è stata riconosciuta dal P.M. che, pur a fronte delle molteplici richieste di accesso proposte direttamente dagli imputati in vinculis, ha comunque assicurato l'accesso diretto agli atti mediante la fornitura dei supporti audio video oggetto di duplicazione, e recapito degli stessi tramite P.G. nei diversi istituti di pena ove gli imputati erano ristretti. Pertanto benché gli imputati non avessero diritto alla personale diretta consultazione dei supporti prima dell'udienza stralcio, è stata comunque riconosciuta loro tale facoltà, peraltro indiscriminatamente, non avendo il P.M., a fronte di richiesta dell'intero volume di intercettazioni complessivamente utilizzate, effettuato alcuna selezione neanche in relazione alla pertinenza delle intercettazioni richieste rispetto agli addebiti mossi ai singoli indagati.

D'altro canto, il primo Giudice ha evidenziato che secondo l'orientamento della Suprema Corte il diritto alla acquisizione della copia può concernere solo le intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta di emissione del provvedimento cautelare, non altri, né i diversi esiti captativi che concernono persone diverse dall'imputato, e che non rilevano al fine di valutare la posizione indiziaria di quest'ultimo.

Anche la doglianza inerente la violazione di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 2 è infondata e va rigettata.

Si rileva che, sebbene debba ritenersi che l'imputato sia titolare di un'autonoma facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini espletate, è da ritenersi che la condizione di detenuto del richiedente limiti tale facoltà senza per questo escluderla.

In altri termini, vi è un diritto alla traduzione del richiedente detenuto solo allorquando la legge preveda la comparizione dello stesso davanti all'Autorità giudiziaria sicché ove la norma non stabilisca la facoltà suddetta, la medesima va contemperata con quella della restrizione della libertà e delle sottostanti esigenze cautelari che ne hanno determinato la compressione.

Rispondendo alle censure difensive formulate sul punto da Gallico Rocco, va segnalato che l'art. 42 disp. att. c.p.p. regola a tal fine la trasmissione a distanza di copie di atti sicché il rilascio delle stesse, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante l'invio a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente.

Analogamente, le doglianze di Gallico Domenico (cfr. pag. atto appello sub. 2) di visione degli atti processuali attraverso i supporti ottici, s'incentra sul fatto che l'appellante (non ammesso al patrocinio a spese dello Stato), non voleva estrarre copia degli atti processuali (che sarebbe stata a titolo oneroso) ma visionare gli stessi (a titolo gratuito) per poi chiedere l'estrazione in copia, non tenendo conto delle fasi processuali (udienza preliminare e dibattimento), così alterando ogni regola processuale ed inficiando le cautele di cui al regime detentivo connesso all'art. 41 bis O.P. senza tenere conto che analoga e parimenti efficace attività di consultazione, in luogo del detenuto, è esperibile per il tramite del proprio difensore.

Quanto alla doglianza in ordine alla limitazione nella libera consultazione dei supporti audio – video per effetto dello stato di restrizione degli imputati, va rilevato che l'esercizio della facoltà riconosciuta già agli imputati detenuti, mediante concessione dei supporti e trasmissione degli stessi ai singoli luoghi di detenzione, non può che avvenire compatibilmente con le esigenze di sicurezza interna agli istituti di pena, amministrate dalle direzioni penitenziarie.

Va ricordato che, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass.Sez.I n.2023 del 15-05-2002; Sez.Un. n.25079 del 26-02-2003), contro gli atti

dell'Amministrazione Penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti la tutela giurisdizionale si realizza attraverso l'ordinario modello procedimentale delineato dagli artt.14 ter ord. Penit. e 678 c.p.p., che prevede il reclamo al Magistrato di Sorveglianza, che decide mediante ordinanza ricorribile per Cassazione.

In ogni caso, al di là di petizioni di principio, Gallico Domenico e Gallico Rocco non hanno concretamente dimostrato, nel corso delle udienze in cui erano ammessi a partecipare ed in cui hanno interloquito attraverso dichiarazioni spontanee, l'effettivo vulnus concretamente patito o un principio di prova circa una compressione dei loro diritti di difesa derivante dalla mancata e/o insufficiente visione in supporto ottico degli atti processuali.

2.2. Eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenziali per mancata trasmissione al Gup della notizia di reato dell'1.7.2006.

Infondato è il rilievo riguardante la pretesa nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione del diritto di difesa, in quanto non corredata dall'informativa del 1 luglio 2006 nei confronti di terzi, notitia criminis che si assume aver dato spunto alle indagini.

Al di là della genericità della deduzione in fatto con riferimento al preteso collegamento dell'informativa riguardante soggetti estranei ed alla conseguente non oggettività del collegamento, quello che rileva in questa sede è che il P.M. è arbitro esclusivo della composizione del fascicolo su cui fonda le sue richieste (Sez. 6 n. 33067 del 17.4.2003, Viseiglia e altri), come risulta chiarito dal contenuto della disposizione di cui all'art. 416 c.p.p. e 130 disp. Att. c.p.p., sicchè una pretesa di accesso ad atti non allegati risulta del tutto fuori dal sistema.

Invero, il diritto di difesa non può che svilupparsi nell'ambito di cognizione tracciato dall'ipotesi di accusa e dagli atti che la sostengono, sicchè un dato assente, in quanto non valutabile, non può mai produrre una violazione del diritto di difesa, la cui estensione è delimitata dagli elementi posti a base dell'ipotesi di accusa. D'altro canto, il richiamo difensivo a tali atti ed alla loro rilevanza, non viene esplicitata dagli appellanti e se letta nel senso di generica, concreta impossibilità di accesso agli atti, non si comprende da quali elementi gli appellanti desumano, prima ancora della loro rilevanza e pertinenza al tema d'indagine in senso favorevole alla propria posizione difensiva, la loro stessa esistenza.

Come rilevato dalla Corte, l'istanza è meramente esplorativa perché non supportata supportata da concreti elementi, recuperati eventualmente anche attraverso investigazioni difensive, che dimostrino la rilevanza di specifico materiale investigativo acquisito dal Pubblico Ministero e non trasmesso al G.U.P.

Sotto un profilo sanzionatorio peraltro alcuna nullità deriva dall'eventuale violazione dell'obbligo di cui all'articolo 416 comma secondo Codice di Procedura Penale, non essendo prevista la nullità dell'udienza preliminare né del decreto di rinvio a giudizio, e potendosi configurare solo un'ipotesi di inutilizzabilità dell'atto.

2.3. Le eccezioni inerenti la nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e la delega a ditte esterne. La remotizzazione.

Le eccezioni riguardanti l'inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto captate su impianti diversi da quelli in uso alla procura, per difetto di motivazione, è destituita di fondamento.Il Pubblico Ministero, in sede di udienza dibattimentale di primo grado, ha prodotto gli allegati ai decreti di intercettazione di urgenza, assumendo una tecnica motivazionale costituente prassi dell'ufficio della Procura presso il Tribunale di Palmi, caratterizzata dal corredare il decreto con separato provvedimento che motivava in punto di necessità di ricorso ad impianti esterni[1].

[1] produceva a tal fine i decreti di intercettazioni n.136/06 R.I.T. nell'ambito del procedimento n.3020/06 R.G.N.R. omicidio DITTO Carmelo -, n.03/07 R.I.T. nell'ambito del procedimento n.3930/06 R.G.N.R. omicidio SURACE Antonio -, entrambi della Procura della Repubblica di Palmi, con allegato apposito provvedimento dal seguente tenore: "*Decreto ex art.268 co.3 c.p.p....(omissis)....Premesso il decreto di intercettazione emesso nel sottofascicolo R.I.T. sopraindicato; rilevato come, trattandosi di captazione non solo di suoni ma anche di immagini relative alle conversazioni oggetto del suddetto decreto, allo stato non sussista una connessione che consenta di remotizzare le conversazioni di interesse investigativo dalla struttura carceraria dove si trova ristretto il detenuto agli impianti installati presso questo Ufficio; ritenuto come i tempi necessari per assolvere al predetto incombente e la necessità che l'attività d'intercettazione ambientale avvenga anche attraverso la visione diretta, da postazione occulta interna alla struttura penitenziaria, dei conversanti, al fine di meglio intenderne il contenuto ed il contesto relazionale in cui si svilupperanno le conversazioni, rendano inidonei gli impianti presenti presso questo Ufficio, per le finalità investigative che si sono proposte; ritenuto, infine, come sussistano ragioni di eccezionale urgenza derivanti dalla necessità di porre in immediata relazione gli strumenti investigativi già noti con quelli che potranno emergere dalle conversazioni intercettate, mentre lo stesso incalzare degli eventi noti rende impellente la necessità di conoscere il contenuto delle suddette conversazioni, pena un grave pregiudizio per la completezza dell'attività investigativa; visto l'art.268 co.3 c.p.p. DISPONE che l'intercettazione di cui al R.I.T. indicato in epigrafe avvenga presso gli impianti installati dalla Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Secondigliano (NA) ove GALLICO Giuseppe, in atti generalizzato, si trova attualmente detenuto, salva verifica della possibilità di remotizzare efficientemente l'intercettazione presso gli impianti di questo Ufficio*"), nonché decreto n.62/07 R.I.T. DDA- Proc.n.8672/06 R.G.N.R. I.DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, recante, in ordine alla deroga all'uso degli impianti installati presso l'ufficio di Procura la seguente motivazione: ". ..omissis.. *Per quanto riguarda le intercettazioni ambientali e telefoniche in carcere, poiché le*

La questione è stata esaurientemente affrontata dalla Corte di Assise in sede di questioni preliminari e questa Corte condivide il percorso valutativo del Giudice di prime cure secondo cui tali apparati motivazionali devono ritenersi senz'altro congrui, fornendo adeguata spiegazione delle ragioni che avevano determinato l'utilizzo di impianti diversi rispetto a quelli installati nella procura della Repubblica, uniformandosi gli stessi a condivisibili principi di diritto della Suprema Corte, secondo cui "*allorché il pubblico ministero indichi nel decreto di autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature esterne..., attività di indagini incompatibili con la strumentazione d'ufficio, è superflua ogni ulteriore motivazione a sostegno della ritenuta inidoneità di detta strumentazione rispetto allo scopo perseguito*" (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 18174 dell'8/04/2009 dep. il 4/05/2009, Imp. La Causa, Rv. 243681). Dall'esame dei decreti contestati emerge, contrariamente agli assunti difensivi, che, quanto al primo decreto (n. 3/07 R.I.T.) , la circostanza che in esso il ricorso agli impianti esterni era stato giustificato, evidenziando l'inidoneità di quelli presenti nei locali della procura a causa "dell'insussistenza di una connessione" che consentisse di "remotizzare" le conversazioni di interesse investigativo dalla struttura carceraria dove si trovava ristretto il detenuto Bruzzise agli impianti installati presso l'ufficio di Procura. "*anche alla luce degli impedimenti tecnici inerenti il trasferimento remotizzato delle conversazioni intercettate...*", quanto al secondo, che il ricorso ad impianti esterni si rendeva necessario, trattandosi di intercettazioni da effettuare non già su linee telefoniche ma in ambienti o luoghi da tenersi sotto controllo anche diretto e visivo della polizia e da eseguirsi mediante apparecchiature da collocare in prossimità della fonte sonora.

La motivazione dunque non solo esiste ed è chiara e puntuale, ma non risulta neppure, quanto alla validità dei presupposti fattuali indicati, adeguatamente contestata, ove si consideri che se è vero che anche in relazione ad Intercettazioni cosiddette "ambientali" è necessario il decreto motivato del P.M. che autorizzi, in sede di esecuzione delle operazioni, l'uso di apparecchiature esterne a quelle in

---

operazioni stesse non possono essere compiute per mezzo degli impianti installati negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, inidonei allo scopo tenuta la necessità di collocazione delle apparecchiature tecniche in prossimità dei luoghi ove avvengono le comunicazioni intercettande), dispone che il compimento delle operazioni suddette avvenga mediante utilizzazione di impianti in dotazione alla P.G. con autorizzazione ad avvalersi di apparecchiature ed ausiliari esterni all'Amministrazione, purchè operanti sotto il diretto controllo degli ufficiali di P.G.".].

dotazione agli uffici giudiziari, il controllo di legittimità sulla motivazione "*non si estende alla verifica della corrispondenza di quanto presupposto in ordine alla mancanza o inidoneità delle apparecchiature esistenti presso l'ufficio dell'accusa e la realtà effettuale, perché, in tal caso, la critica non riguarda più la ragione della decisione ma il giudizio di valore di adeguatezza degli impianti, che è fuori della portata critica del giudice e del difensore*" (in tal senso Sez. 4, Sentenza n. 8440 del 26/01/2001, dep. 28/02/2001, Rv. 219361, imp. Carminati).

Dalla lettura del decreto di intercettazione di conversazioni tra presenti (ambientale audio-video) in carcere, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, in data 4 gennaio 2007, con richiamo in motivazione, come parte integrante di essa, del contenuto di precedente analogo decreto in data 12 dicembre 2006, si evince, in forza dell'esplicito rinvio operato, l'inesistenza di una connessione idonea a consentire di remotizzare le conversazioni di interesse investigativo dalla struttura carceraria, dove si trovava ristretto il Bruzzise, agli impianti installati presso l'ufficio di Procura, facendosi cenno altresì agli impedimenti tecnici inerenti al trasferimento delle registrazioni dalla sede carceraria a quella della Procura della Repubblica, rappresentati oralmente dall'impresa da cui era stato noleggiato l'impianto di captazione (c.f.r. il decreto di intercettazione in data 4 gennaio 2007, n. 3/07 R.I.T., e il precedente decreto del 12 dicembre 2006, emesso ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, dal primo espressamente richiamato).

Analogamente, nel successivo provvedimento di intercettazione ambientale in carcere **(n. 62/07)** emesso pochi giorni dopo, il 9 gennaio 2007, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - Direzione distrettuale antimafia, cui nel frattempo erano stati trasmessi gli atti del procedimento per competenza, si legge testualmente che "*le operazioni (...) non possono essere compiute per mezzo degli impianti installati negli uffici della Procura della Repubblica (...) inidonei allo scopo, attesa la necessità di collocazione delle apparecchiature tecniche in prossimità dei luoghi ove avvengono le comunicazioni intercettande*", con conseguente disposizione di eseguire le operazioni con "*impianti in dotazione alla polizia giudiziaria*", delegata altresì ad avvalersi di "*apparecchiature ed ausiliari esterni all'Amministrazione, purché operanti sotto il diretto controllo degli ufficiali di polizia giudiziaria*" (c.f.r. il decreto di intercettazione in data 9 gennaio 2007, n. 62/07 R.I.T. D.D.A.).

Ne discende che i provvedimenti che hanno disposto le intercettazioni delle conversazioni in carcere tra Bruzzise Giuseppe e i suoi congiunti, i contenuti delle quali integrano i ritenuti gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, sono stati adeguatamente motivati, laddove escludono una connessione utile a consentire la remotizzazione della registrazione audiovisiva -da eseguire nel carcere di Regina Coeli, in Roma, dove era all'epoca ristretto il Bruzzise - presso gli impianti installati nelle Procure della Repubblica di Palmi e di Reggio Calabria. Conseguentemente non ricorre il divieto di utilizzazione delle intercettate conversazioni, rappresentato dagli appellanti, i quali, a ben vedere, più che denunciare il vizio di motivazione dei decreti autorizzanti le intercettazioni ambientali mediante il ricorso ad impianti esterni, si cimentano in una critica tecnica delle ragioni dell'allegata impossibilità di concentrare le registrazioni presso il server esistente nell'ufficio di Procura, fondata sulla scindibilità delle riprese audiovisive nelle loro componenti foniche e ritmiche.

Infondata, altresì, l'eccezione di inutilizzabilità avanzata dall'Avv. Antonino Napoli ex art. 8 CEDU. Sul punto si rileva che il decreto di autorizzazione R.I.T. 62/2007 trae l'esistenza di indizi di reità in ordine al delitto associativo ex articolo 416 bis c.p. dall'esito dell'attività intercettiva già disposta dall'Autorità inquirente della Procura della Repubblica di Palmi, compendiata nelle informative del Commissariato di P.S. di Palmi, che facevano -tra l'altro- riferimento ai propositi di vendetta per l'omicidio del cognato Surace Antonio.

Appare infondata, quindi, e certamente non pertinente al caso in esame, l'eccezione in questione, sia con riferimento al decreto autorizzativo, sia alle successive proroghe per relationem con riferimento al primo.

2.4. Nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte con RIT 783/08 ; RIT 136/06; 1195/07 e più in generale di tutte quelle disposte nei confronti di Gallico Giuseppe; Gallico Domenico e Gallico Rocco per violazione dell'art. 268 comma 3- comma 3 bis e 271 c.p.p.

La questione è stata posta in particolare con riferimento alle intercettazioni ambientali disposte con R.I.T. 136/2006, 1195/2007, 783/2008.

L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni viene ricondotta alla omessa motivazione, da parte del P.M., circa le ragioni per cui, affermata l'insufficienza inidoneità degli impianti installati nella Procura della Repubblica, *non sono stati*

ritenuti idonei gli impianti pubblici e, successivamente, quelli in dotazione alla P.G., e si è fatto invece ricorso alle attrezzature di ditte private.

Si censurano, inoltre, la mancata specificazione, da parte dello stesso P.M., degli apparecchi in dotazione ai privati che sarebbero risultati più idonei di quelli pubblici e la mancanza di verbali da cui desumere tale maggiore idoneità.

Si deduce, infine, che l'utilizzo di apparecchiature private è inibito per le intercettazioni cosiddette ambientali.

Va osservato, sul punto, che i decreti R.I.T. 136/2007, 3/2007, 62/2007 e 12/2007 sono stati emessi dal Pubblico Ministero rispettivamente dal Sostituto della Procura della Repubblica di Palmi i decreti 136, 3 e 12, e dal Sostituto presso la Procura Distrettuale di Reggio Calabria e 783 e 62 ai sensi dell'articolo 267 comma secondo c.p.p., sul presupposto dell'urgenza individuato nell'esistenza di un'attività illecita riconducibile all'attuazione di un programma criminoso espressione di contrapposte associazioni criminali 'ndranghetiste, consistente nel caso di specie nell'esecuzione di atti ritorsivi e vendette trasversali della faida volta al conseguimento del predominio e del controllo del territorio, di cui gli omicidi Suraci e Gaglioti costituivano singoli reati fine.

Sul presupposto dell'urgenza, veniva altresì autorizzato l'impiego di impianti collocati presso gli istituti penitenziari ove i soggetti intercettati erano reclusi, al fine di rendere comprensibile alla P. G. con immediatezza il contenuto delle comunicazioni tra i soggetti captati, stante la necessità di associare all'ascolto anche le osservazioni di gestualità complementari ed indefettibili alla utile comprensione delle comunicazioni tra i conversanti: la remotizzazione della sola traccia audio dei colloqui presso gli impianti dell'ufficio della Procura, in quanto privata della parte video non avrebbe assicurato di cogliere il significato degli stessi e di intervenire tempestivamente a fini preventivi per interrompere l'attività illecita ipotizzata.

Tra l'altro, sull'esistenza di limiti di natura tecnica, si soffermavano esplicitamente decreti ex articolo 268 c.p.p.della Procura ordinaria nella parte in cui esplicavano l'inesistenza all'epoca in cui veniva disposta tale attività di una connessione capace di remotizzare contestualmente immagini ed audio captati nelle sale colloqui degli istituti di pena.

Per quanto concerne la dichiarazione di inutilizzabilità ex art.271 c.p.p. delle intercettazioni ambientali disposte con R.I.T. 136/06, 1195/07, 783/2008, e più in

generale di tutte quelle disposte nei confronti di Gallico Giuseppe, Gallico Rocco e Gallico Domenico, per violazione dell'art.268 comma 3, comma 3 bis c.p.p., vale evidenziare che, quanto alle intercettazioni ambientali disposte con R.I.T. 783 del 2008, assunte nell'ambito del procedimento penale 8672 del 2006 R.G.N.R. Ignoti, D.D.A. la Difesa ha eccepito rilevava che il decreto di intercettazione di conversazioni è stato adottato dall'Ufficio di Procura D.D.A. di Reggio Calabria il 31 marzo del 2008, senza adeguata motivazione quanto alle ragioni della pretesa inidoneità degli impianti in uso alla Procura (la motivazione si rileva a pagina 6 del decreto, ove si attesta che: "*....(omissis) Poiché le operazioni stesse non possono essere compiute per mezzo degli impianti installati negli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, inidonei allo scopo, attesa la necessità di collocazione delle apparecchiature tecniche in prossimità dei luoghi ove avvengono le comunicazioni intercettande, sconoscendosi, tra l'altro, il numero di utenza da cui sarà effettuata la telefonata.*"), con evidente disarasia atteso che trattavasi di una intercettazione di conversazione tra presenti, come puntualmente indicato nella premessa del provvedimento.

Per quanto riguarda le pretese carenze di motivazione dei decreti autorizzativi l'eccezione, così come la relativa ragione di critica della sentenza impugnata, appare infondata, poiché la inidoneità ed insufficienza degli impianti presso la Procura della Repubblica, di Palmi prima e di Reggio Calabria poi, risulta giustificata dalla necessità di collocare apparecchiature tecniche audiovisive in prossimità dei luoghi ove sarebbero avvenute le comunicazioni da intercettare, né può sostenersi l'obbligo di utilizzare uno strumento di captazione particolare, quale ad esempio quello che renda possibile la c. d. remotizzazione, rispetto ad un altro che tale particolare processo di traslazione dei dati captati non renda possibile, rientrando nella discrezionalità degli inquirenti la scelta dello strumento più adatto a corrispondere alle esigenze investigative, tenuto conto della efficacia della captazione o semplicemente della disponibilità della strumentazione ovvero, ancora, delle esigenze di tempestività dell'intervento.

Nei provvedimenti si indica espressamente, per giustificare l'improcrastinabilità dell'intervento, la necessità di acquisire con immediatezza elementi investigativi utili in ordine agli autori e alle causali di fatti di sangue apparentemente riconducibili ad uno scontro tra associazioni criminali contrapposte per il conseguimento del

controllo del territorio. E si richiamava altresì la necessità di utilizzare, per la registrazione dei colloqui tra i detenuti, esponenti di vertice dei gruppi in questione, ed i congiunti in visita, impianti collocati presso le strutture penitenziarie allo scopo di cogliere, attraverso la registrazione integrale, anche eventuali forme di comunicazione non verbale, che la captazione delle sole voci non avrebbe consentito di intercettare. E quanto all'intercettazione di cui al RIT n. 783/2008 il riferimento al numero di utenza telefonica contenuto in decreto (su cui si appuntano i rilievi di taluni degli appellanti) è frutto evidente di un refuso materiale che non inficia la motivazione del provvedimento da cui si coglie indiscutibilmente la natura ambientale dell'intercettazione.

Contrariamente agli assunti dell'appellante dai decreti in atti è specificato che per la natura della captazione, da predisporre all'interno della struttura carceraria nella sala adibita al colloquio, gli impianti esistenti presso la Procura risultavano inidonei allo scopo, in quanto le esigenze investigative richiedevano "la visione diretta da postazione occulta interna alla struttura penitenziaria" e che "allo stato non sussiste una connessione che permetta di remotizzare le conversazioni di interesse investigativo"(RIT.135/06) circostanza che creava la "necessità di collocazione di apparecchiature tecniche in prossimità dei luoghi dove avvengono le comunicazioni intercettande"(RIT. 1195/07 e 738/2008) .

Le doglianze di Gallico Domenico (sulla carenza della motivazione in ordine alla inidoneità insufficienza degli impianti della Procura della Repubblica adottata dal P.M.) appare del tutto infondata perché la riassuntiva indicazione, quanto agli ultimi due provvedimenti, acquista ulteriore spessore in forza del contenuto integrale dei decreti richiamati, ove si opera un chiaro riferimento a particolari modalità di captazione riguardanti le contestuali riprese video dei soli colloqui dei detenuti sottoposti a controllo con familiari e visitatori, ad eccezione dei difensori, la cui esecuzione richiedeva una contestualità di azione rispetto alla presenza delle comunicazioni previamente individuate, e la tutela della riservatezza di tutte le altre comunicazioni che si svolgevano nel medesimo luogo; cosicché dal complesso argomentativo risulta ampiamente apprezzabile che la modalità di captazione diretta presso tale struttura si imponeva, unitamente alla delega, quali agenti di p.g. agli operatori all'interno della struttura. Sulla base di quanto verificato con riguardo alle argomentazioni contenute nei decreti contestati, l'assunta inutilizzabilità risulta-

eccepita al di fuori della effettiva verificazione delle violazioni previste dall'art. 268 comma 3 cod. proc. pen. atteso che le condizioni di fatto richiamate nel provvedimento evidenziavano l'inidoneità alle esigenze del caso concreto, delle strutture presenti presso la Procura della Repubblica.

E' bene rimarcare sul punto che le condizioni richieste dalla legge per la determinazione di utilizzazione di strutture diverse è la presenza di una argomentazione di sostegno, in relazione alla quale non è dato intervenire successivamente attraverso un sindacato sull'assoluta inevitabilità di tale decisione, e sulle possibilità tecniche alternative di procedere in modo diverso, valutazioni inesorabilmente condizionate da una conoscenza parziale delle condizioni dell'ufficio proponente e dell'effettiva possibilità di condotte alternative. L'argomentazione della Corte di Assise, contestata dagli appellanti che ritengono con essa integrato un indebito arricchimento di un provvedimento autorizzativo viziato ab origine perché insufficiente, si è limitata ad evidenziare circostanze di fatto emergenti dal decreto, che conferivano sostegno al concetto di inidoneità, ed al contempo ha dato conto della non sindacabilità successiva della possibilità tecnica di scelte ulteriori, non prevedendolo la legge, che si limita a sollecitare la presenza di una argomentazione, la cui congruità va valutata con riferimento agli argomenti ivi rappresentati a sostegno della scelta operata (riguardo alla superfluità di indicazione di ogni ulteriore argomentazione di sostegno, a fronte di una dichiarata e riscontrabile inidoneità vedi Sez. 1, Sentenza n. 18174 del 08/04/2009, imp. La Causa, Rv. 243681). Conseguentemente devono respingersi le eccezioni di inutilizzabilità formulate nei restanti motivi di appello, anche con riguardo agli altri decreti autorizzativi (2402/06; 2907/07; 848/06) rispetto ai quali manca sia una indicazione specifica degli estremi dei rispetto ai quali manca sia una indicazione specifica degli estremi dei provvedimenti, non sanabile neppure con l'analisi delle conversazioni richiamate nella pronuncia impugnata, che ad essi non operano un riferimento, con riguardo alla posizione di Gallico Domenico e Gallico Rocco, che l'individuazione di un vizio argomentativo difforme da quanto già espresso per quelli analizzati, sicché da un canto l'eccezione risulta priva della necessaria specificità e quindi del tutto generica, riferita ad una insufficienza argomentativa di provvedimenti e di elementi indicativi non specificamente individuati, che per effetto di tale genericità

deve ritenersi fondata sui medesimi presupposti di fatto già richiamati rispetto a quanto già esaminato.

Anche le rimanenti eccezioni disseminate negli appelli presentati personalmente da Gallico Domenico e Gallico Rocco risultano tutte infondate.

La Suprema Corte ha avuto più volte modo di chiarire che, *ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., deve considerarsi impianto in dotazione alla polizia giudiziaria qualsiasi apparecchiatura della quale la stessa abbia la disponibilità presso i propri uffici, a prescindere dallo strumento contrattuale all'uopo utilizzato per conseguire tale disponibilità, e dunque anche il materiale tecnico che, appartenendo a privati, venga da costoro consegnato in via precaria per effetto di noleggio o di qualunque altro contratto* (Cass. Pen., SS.UU., n. 2737/2005; sez. fer., n. 35107/2008; sez. II, n. 48461/2008, già richiamata nella sentenza di primo grado).

Ancora, è stato condivisibilmente affermato, da un lato, che, *in tema di intercettazioni, una volta rilasciato dal p.m. il provvedimento che dispone il ricorso a impianti in uso presso la polizia giudiziaria (art. 268, comma 3, c.p.p.), non è necessaria un'autorizzazione del p.m. particolarmente mirata a legittimare l'uso di strumenti appartenenti a privati, giacché deve considerarsi impianto in dotazione alla polizia giudiziaria qualunque apparecchiatura della quale la stessa abbia la disponibilità presso i propri uffici, e dunque rientrando in tale nozione anche il materiale tecnico che, appartenendo a privati, venga da costoro consegnato in via precaria per effetto di noleggio o d'un qualunque altro contratto* (Cass. Pen., sez. II, n. 44213/2005) e, dall'altro, che *lo svolgimento di operazioni di intercettazioni telefoniche degli uffici della procura della Repubblica con apparecchiature prese a noleggio non necessita del previo decreto del pubblico ministero circa la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e circa l'insufficienza o inidoneità degli impianti preesistenti* (Cass. Pen., sez. IV, n. 33645/2010).

Nessuna violazione è poi riscontrabile nella collaborazione eventualmente prestata all'attività di intercettazione da parte dei privati appartenenti alle ditte titolari delle attrezzature noleggiate, sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, in modo tale che i privati stessi abbiano agito come "longa manus" o ausiliari del P.M. o della P.G. (circostanza, questa, riportata dallo stesso imputato riguardo ai verbali che egli assume di aver visionato e che si riscontra all'esame dei verbali stessi in atti, ove si dà conto della nomina di tale personale quale "ausiliario" di p.g.

(a titolo esemplificativo, cfr. verbali di fine operazione del 05 luglio 2011 e del 20 settembre 2011, rispettivamente Rit n. 1136/11 e n. 1811/11; ex plurimis: Cass. Pen., sez. II, n 1595/2005; sez. I, n. 2613/2004).

Per quanto attiene, invece, alla contestata **mancanza di alcuni dei verbali** riguardanti le operazioni di intercettazione, nonché alla **omessa indicazione dei nominativi dei privati** che hanno agito quali ausiliari ed all'**assenza delle loro sottoscrizioni,** non può non convenirsi con il giudice di primo grado riguardo alla genericità dell'eccezione (ad esempio, sono regolarmente in atti i verbali dei Rit espressamente citati negli appelli di GALLICO Domenico e del suo difensore, nn. 1136/11, 1811/11 e 1455/11; riguardo al Rit n. 1136/11, si dà contezza del conferimento di incarico a personale facente capo alla ditta privata quale ausiliario di p.g. e vi è in atti specifico verbale di nomina; nei verbali del Rit 1811/11, si specifica che non vi è stato l'intervento del tecnico della ditta fornitrice delle apparecchiature; presenti e regolari sono anche i verbali relativi al Rit 1455/11: cfr. faldone n. 84, sottofascicoli nn. 6, 7 ed 8) ed evidenziarsi che, in ogni caso, come affermato dalla Suprema Corte, l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 89 disp. att. c.p.p. in tema di verbali e nastri registrati delle intercettazioni non determina l'inutilizzabilità degli esiti dell'attività captativa legittimamente disposta ed eseguita (ex plurimis: Cass. Pen., sez. I, n. 8836/2009; sez. IV, n. 49306/2004) e che *il verbale previsto dall'art. 268 comma 1 c.p.p., unico per tutto il complesso delle operazioni effettuate, deve per ciò stesso essere necessariamente predisposto solo al termine del periodo di effettuazione delle operazioni stesse (ivi comprese le eventuali proroghe), va sottoscritto non da tutti gli operatori intervenuti ma soltanto dai soggetti cui, per legge, è demandato il compito di sovrintendere alle summenzionate operazioni; soggetti identificabili nel p.m. o nell'ufficiale di p.g. da lui delegato (art. 267 comma 4 c.p.p.)* (Cass. Pen., sez. VI, 05 ottobre 1994).

Ugualmente generica e priva della concreta indicazione delle intercettazioni interessate risulta l'eccezione, formulata da GALLICO Domenico, di mancanza o tardività dei decreti di proroga relativi al Rit n. 2402/06, ove si fa riferimento solo ad una conversazione del 14 febbraio 2007 non meglio specificata e che non è stata comunque utilizzata ai fini della decisione.

Vale evidenziare che l'invocava inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai Rit nn. 1455/11, 1136/11 e 1811/11 non si profila perché nei relativi decreti di urgenza emessi dal P.M. non è indicato il **termine di durata dell'attività di captazione**.

Una simile evenienza non determina alcun profilo di invalidità dell'intercettazione, posto che *in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, all'eventuale mancata specificazione, nel decreto del p.m. emesso in via di urgenza, della durata delle operazioni a norma dell'art. 267 comma 3 c.p.p., sopperisce l'indicazione legislativa del termine massimo di quindici giorni ivi previsto, sicché non si determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati, che l'art. 271 stesso codice ricollega alla violazione dell'art. 267, da ritenere configurabile solo nel caso in cui sia stato superato quel termine massimo* (Cass. Pen., sez. II, n. 26015/2001).

Nel caso in esame, dunque, legittimamente le intercettazioni disposte dal P.M. si sono protratte per il termine di legge di 40 gg. (previsto in considerazione della tipologia dei reati per cui si procedeva) e lo stesso dicasi per le proroghe da ritenersi concesse per venti giorni.

2.5. Nullità e conseguente inutilizzabilità per difetto di competenza delle intercettazioni ambientali di cui al procedimento n. 3020/2006 relativamente all'Omicidio di Ditto Carmelo.

L'eccezione è infondata.

Innanzitutto, occorre rimarcare che è pacifico che *il mancato rispetto dei limiti di competenza territoriale da parte del pubblico ministero, siano tali limiti fissati in via generale oppure in regime transitorio ed eccezionale, non fa venire meno la sua iniziativa e non comporta la nullità prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 c.p.p. nè rende inutilizzabili gli atti d'indagine compiuti, conseguenza che non è prevista da alcuna disposizione di legge e che non può essere applicata in vi interpretativa* (ex plurimis: Cass. Pen., sez. fer., n. 35520/2013; sez. VI, n. 21265/2011; sez. III, n. 10068/2008).

In ogni caso , dalla documentazione agli atti risulta che l'Autorità Giudiziaria di Palmi ha disposto le intercettazioni nell'ambito di un procedimento fino ad allora sottoposto alla propria competenza investigativa. Vi è in atti missiva a firma del Procuratore della Repubblica di Palmi del 21 dicembre 2006 con cui questi, ricevuta comunicazione da parte dei sostituti procuratori dell'ufficio, si limitava a trasmettere al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, "*per ogni ulteriore*

determinazione in merito ad un' eventuale competenza di codesta Procura Distrettuale Antimafia", non già gli interi fascicoli di indagine ma esclusivamente due informative, del 20 dicembre 2006, con cui il Commissariato della Polizia di Stato ed i Carabinieri della compagnia di Palmi riferivano in merito a tre omicidi verificatisi tra il 20 settembre e il 14 dicembre 2006 (le uccisioni di Ditto Carmelo, di Surace Antonio e di Gaglioti Domenico), rimanendo "*in attesa delle determinazioni in merito alla vostra competenza per la concreta trasmissione dei fascicoli*" Dunque, nessun disconoscimento della propria competenza si è verificato nel caso di specie da parte della Procura della Repubblica di Palmi, che ha legittimamente continuato a svolgere le indagini di cui aveva mantenuto la titolarità.

L'Avv. Ceravolo, in materia di "remotizzazione", denuncia l'utilizzazione di *strumenti e metodologie in contrasto con quanto voluto dal legislatore e richiamato dalla giurisprudenza preminente e dalla più accorta dottrina.*

Il motivo di appello, così formulato, risulta generico e vago da non consentire alcuna replica da parte della Corte.

Per quanto concerne l'eccezione formulata dalla difesa di Gallico Rocco che deduce che il regime di cui all'art. 41 bis Ordinamento Penitenziario cui è stato sottoposto giusta decreto del 15 febbraio 2012 lo avrebbe privato delle condizioni necessarie per la preparazione di idonea difesa, a causa delle limitazioni dei contatti con il difensore, della censura della corrispondenza, del trasferimento in luogo di detenzione distante dall'ufficio giudiziario ecc.., vale evidenziare , in primo luogo, che la parallela facoltà di visione ed estrazione della documentazione inerente le indagini in capo ai difensori non subisce, in presenza di soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., e non ha subito, nel caso in esame, alcuna limitazione. Per altro verso, è fisiologico che la pretesa, da parte del detenuto, di ricevere direttamente dall'ufficio interessato copia integrale della documentazione in questione, in presenza di procedimenti che annoverano un imponente materiale istruttorio e presentano intuibili difficoltà tecniche legate alla tipologia dei supporti da visionare, ai tempi di evasione ed al regime maggiormente restrittivo imposto all'interessato, a fronte della piena ed immediata disponibilità del medesimo compendio probatorio in capo al difensore, non possa non essere contemperata con gli interessi, di pari rilevanza costituzionale, di protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini (si pensi che, in data 08 ottobre 2012, Gallico Domenico

chiedeva di poter visionare presso la casa circondariale ove era ristretto tutta la documentazione depositata a seguito della conclusione delle indagini, consistente in oltre cento faldoni).

2.6. Violazione violazione artt. 3, 24, 111 commi 2 e 3 Cost. e art. 416 bis c.p.p. e art.419 comma 2 c.p.p., per applicazione regime di detenzione speciale di cui all'art. 41 bis comma 2 ordinamento penitenziario anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 143/2013, in particolare sotto il profilo dei colloqui con i difensori (motivi aggiunti avvocato Contestabile) e violazione art. 178 c.p.p. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 143/13 perché in prossimità dell'udienza preliminare il difensore non ha potuto effettuare telefonata con il proprio assistito perché ha già effettuato due telefonate mensili. (compressione diritto difesa) Quindi compressione del diritto di difesa.

Vale rilevare che l'intervento della Corte Costituzionale ha riguardato unicamente le limitazioni ai colloqui dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis con difensori e familiari. Ciò premesso quale concreta rilevanza abbia esplicato il previgente regime dei colloqui carcerari sull'andamento del procedimento prima e della varie fasi del giudizio di merito poi, è argomento che l'appellante non approfondisce, né potrebbe farlo dal momento che risulta difficile stabilire una immediata correlazione tra concrete modalità di svolgimento del regime detentivo cautelare e andamento del procedimento penale, da cui la totale genericità della doglianza e l'impossibilità di ravvisare nullità processuale alcuna (sul punto Cassazione, sez. VI n. 1332/2014). .

2.7. Nullità ed inutilizzabilità ex art. 271 e 103 c.p.p. delle intercettazioni ambientali disposte a carico dei difensori.

L'eccezione è infondata.

Le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche nei confronti dell'avv. Minasi hanno avuto inizio allorchè erano stati acquisiti gravi indizi della commissione, da parte sua, dei reati di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. e 12 quinquies d.l. n. 306/1992, fattispecie per cui il legale era dunque stato iscritto nel registro degli indagati. Ai fini che interessano e per rispondere alle censure sollevate dalle difese, l'attività integrativa d'indagine nell'ambito del procedimento n. 32/2011 (avuto particolare riguardo all'estensione della perizia trascrittiva dei colloqui tra l'Avv. Minasi Vincenzo e i Gallico in epoca compresa tra il 21 gennaio 2010 e il 2 luglio 2011), va inquadrata nell'attività delittuosa afferente il c.d. procedimento Zenas.

Per quanto concerne l'eccezione di inutilizzabilità inerente le conversazioni intercorse con l'Avv. . Cardone, le censure difensive appaiono del tutto infondate alla luce della sottoposizione ad indagine dei predetti difensori per il delitto di favoreggiamento aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/91, in particolare sia l'Avv. Marafioti (difensore di Gallico Domenico) che l'Avv. Cardone (difensore di Gallico Rocco) si prestavano a veicolare missive, 'mbasciate provenienti da Gallico Domenico (cl.58) dirette a sodali detenuti (Gallico Teresa) e non detenuti (Misale Giesuele) in tal modo consentendo l'elusione delle operazioni di intercettazione da parte dell'A.G. ed assicurando i canali informativi tra i membri della consorteria : l'Avv. Cardone, dal canto suo si prestava a veicolare 'mbasciate e direttive provenienti dal detenuto Gallico Domenico (cl.58) capo indiscusso dell'omonima cosca e dal detenuto Gallico Rocco (reggente della stessa) dirette ai sodali non detenuti (Misale Giesuele e Nasso Domenico) .

L'Avv. Ceravolo impugna genericamente "tutte le ordinanze di rigetto delle richieste istruttorie, in particolar modo quelle ex art. 507 c.p.p. e delle questioni di nullità e/o di inutilizzabilità degli atti".

L'eccezione è generica ed inammissibile.

2.8. L'asserita contraddittorietà del metodo di valutazione della prova.

Un ulteriore profilo di doglianza comune a tutti gli imputati è incentrato sulla asserita contraddittorietà, anche questa profilata su un piano generale e metodologico, dell'iter valutativo della Corte di Assise che, a volte avrebbe privilegiato le risultanze della perizia trascrittiva, perché frutto dell'ascolto eseguito con programmi tecnologicamente avanzati; altre volte avrebbe privilegiato l'interpretazione offerta degli investigatori, altre volte, ancora, sarebbero state neglette entrambe queste risultanze, privilegiandosi l'ascolto diretto.

Anche questo motivo di appello è infondato per due concorrenti ragioni.

La prima va individuata nell'assenza di una norma processualpenalistica che imponga al giudice di accogliere, fra le plurime, una sola risultanza processuale, con obbligo di recepirla *in toto*, contestualmente disattendendo, sempre *in toto*, tutte le altre risultanze. Un siffatto metodo di selezione della prova non sussiste, anzi è richiesta al giudice una valutazione comparativa di tutte le risultanze, saggiandone pregi e criticità ed apprezzando *tutti* gli elementi utili su cui formare il proprio convincimento. Escluso, pertanto, che il primo giudice dovesse operare una drastica

opzione fra le risultanze della perizia trascrittiva o dell'ascolto degli investigatori o di quello diretto diretto, accettando, in blocco ed acriticamente quanto proveniva dall'una o dalle altre, non è conforme, - ed in ciò si sostanzia il secondo profilo di infondatezza del motivo di appello -, alle risultanze processuali la conclusione sull'asserita contraddittorietà.

Sempre sotto un profilo metodologico di carattere generale, non può argomentarsi o censurarsi l'ascolto diretto cui ha proceduto il giudice di prime cure, traendo da esso elementi di convincimento differenti da quelli rassegnati dal perito e ponendoli a fondamento della decisione.

L'ascolto diretto è esplicazione di un approccio cognitivo della prova ed esso non è escluso dall'ambito degli approcci conoscitivi.

Potrà sindacarsi (e si opererà questa valutazione) la correttezza o meno del risultato finale cui è pervenuto il giudice a seguito dell'ascolto diretto, ma ciò afferisce alla valutazione del merito, non ad una metodologia non corretta o contraddittoria.

Il tema dell'ascolto delle conversazioni ha costituito oggetto di confronto anche in questo giudizio di appello: è stato, infatti, censurato l'ascolto in camera di consiglio operato dal primo giudice ed è stato richiesto l'ascolto in aula delle conversazioni intercettate, al fine di assicurare il contraddittorio fra le parti.

In sede di esposizione orale dei motivi di appello sono stati apportate indicazioni in tal senso, essendo stato affermato che l'ascolto in camera di consiglio non era *non garantista*, atteso che *la prova non si sarebbe costituita in dibattimento, attraverso la dialettica del processo accusatorio, ma sarebbe scaturita da una imposizione arbitraria del giudice, evidentemente non consentita dal legislatore.*

Questa Corte ha rigettato le istanze di ascolto, rilevando che la prova era costituita dalle bobine o dai nastri contenenti la registrazione fonica, mentre l'ascolto diretto della conversazione era solo una modalità di apprezzamento della prova medesima che, in quanto tale, non necessitava essere svolta in contraddittorio, poiché tale modalità di ascolto nulla apportava né alla prova, già formata, né al suo apprezzamento.

Va osservato, inoltre, che poiché l'ascolto si sostanzia in una normale attività di cognizione, che "*non comporta l'esecuzione di attività tecniche che vadano oltre la normalità quotidiana, e che impegna le facoltà sensoriali del giudice in modo non diverso da quanto avviene per la lettura di un atto scritto o la consultazione di una*

planimetria" (Cass. Pen. 22.5.2007 nr. 22184), a tale attività non poteva riconnettersi la valenza di "*attività volta alla formazione della prova, per le quali invece sussiste la necessità del contraddittorio*" (così la già citata Cass. nr. 22184), anche perché il giudice "*ha il potere di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate, benché disponga agli atti della relativa trascrizione, senza che questa modalità di apprezzamento della prova documentale debba svolgersi nel contraddittorio*" (Cass. Pen., sez. II, 19/12/2008, n. 2409).

L'ascolto diretto delle conversazioni in camera di consiglio -, cui pure questa Corte ha proceduto, a seguito delle delle sollecitazioni rivolte dagli imputati -, costituisce una delle possibili modalità di apprezzamento della prova, ben consentita al giudice, rispetto alla quale "*le parti, pur potendo liberamente svolgere ogni possibile sollecitazione e perorazione, non possono vantare alcuna specifica pretesa, e in particolare non possono esigere che essa avvenga in contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 22184 dep. il 6 giugno 2007, resa in materia di videoregistrazioni, secondo cui "La visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l'esecuzione di attività tecniche eccedenti la normalità quotidiana e, non costituendo attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio)*" (cfr. motivazione della già citata Cass. Pen., sez. II, 19/12/2008, n. 2409).

Quanto ai restanti rilievi formulati dagli appellanti, per quanto attiene alle intercettazioni telefoniche e ambientali,che l'unica forma di acquisizione delle stesse quale prova nel dibattimento prevista dal codice di rito è quella disciplinata dall'art. 268, co. 7 c.p.p. Tale norma, come è noto, prevede che il giudice disponga la trascrizione integrale delle registrazioni. Pur se "le forme, i modi e le garanzie" sono quelli previsti per l'espletamento delle perizie, è evidente che l'attività di trascrizione non è a stretto rigore un accertamento peritale nel senso previsto dagli artt. 220 ss. c.p.p. Non si tratta, cioè, di un'operazione che richiede "specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche" (art. 220, co. 1 c.p.p.), ma di un'attività materiale che consiste nell'ascolto di una registrazione e nel trasferimento su carta del suo contenuto. La circostanza per cui tale attività viene posta in contraddittorio con le parti e con i consulenti da queste eventualmente nominati non trasforma la stessa in un accertamento tecnico e non le attribuisce contenuti diversi da quelli sopra delineati. Ne consegue, per un verso, che forme diverse di acquisizione della prova

quali l'ascolto in aula – si pongono al di fuori del sistema processuale. Il contrasto sul contenuto delle registrazioni è veicolabile e dalle parti in qualsiasi forma, ivi inclusa quella della memoria ex art. 121 c.p.p., può essere sempre risolto dal giudice attraverso l'ascolto diretto della registrazione. Al di là del principio generale del libero convincimento riferito anche alle indagini tecniche, nella specie, in presenza di una pura e semplice attività di trascrizione, le competenze del giudice sono sovrapponibili a quelle del perito trascrittore il quale, avendo avuto attribuito un compito esecutivo non comportante valutazioni di sorta ovvero attività di manipolazione dell'audio, non necessita di alcuna specifica competenza".

L'ascolto delle registrazioni, di conseguenza, costituisce una modalità di apprensione del contenuto di una prova già acquisita e, alla stessa stregua della lettura di una prova documentale, non deve avvenire in contraddittorio. La trascrizione potrebbe affiancarsi a un'attività tecnica in senso stretto allorché si richieda un'attività di filtraggio o comunque di manipolazione volta a migliorare l'intelligibilità dell'audio.

Nel presente giudizio, nessuna delle parti ha formulato rilievi di questo tipo, né ha richiesto l'espletamento di una perizia volta ad aumentare la possibilità di percepire taluna delle frasi valutate come incomprensibili dal trascrittore ovvero dalla Corte di primo grado.

Quanto qui sostenuto non si pone in contrasto con quanto affermato da Cass. SS.UU. 10 maggio 2011, n. 18268, invocata da talune delle difese.

Tale pronuncia, affrontando la questione dell'incompatibilità dell'assunzione del ruolo di interprete da parte di chi avesse in precedenza svolto quella di trascrittore e traduttore, si limita a mettere in evidenza l'esistenza nell'attività di trascrizione di un margine di interpretazione afferente a diversi aspetti (inflessioni, ritmo del colloquio, pause, tono della voce, ecc.) per sostenere che proprio tale circostanza determina la

[6] Secondo l'orientamento giurisprudenziale cui aderisce questa Corte, del resto, *"la prova è costituita dai nastri contenenti la registrazione fonica delle intercettazioni, mentre l'ascolto, alla pari della lettura delle trascrizioni, è solo una attività di cognizione che consente la conoscenza di essa"*, mentre *"la possibilità di estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico (art. 268, ult. comma, cod. proc. pen.) consente alle parti di indicare al giudice del dibattimento specifiche inesattezze, incompletezze o omissioni pregiudizievoli per la difesa al fine di ottenerne la correzione e, comunque, al fine di allertare l'attenzione del giudice sulle mancanze o erroneità della trascrizione"* (così, in motiv., Cass. 16 giugno 2014, n. 25806, Caia)

dedotta incompatibilità. Recepito tale dato, pare indiscutibile che, entro tali limiti, l'attività del trascrittore non richiede comunque alcuna specifica competenza tecnica e che, dunque, quell'attività di interpretazione di cui parlano le SS.UU. non vincola in alcun modo in giudice il quale, attraverso l'ascolto diretto della registrazione, su specifica sollecitazione della parte interessata, è in grado di sovrapporre il proprio all'apprezzamento del trascrittore.

Per quel che attiene, poi, alle registrazioni in dialetto, in tali casi all'attività di trascrizione si è affiancata la doverosa operazione di traduzione ex art. 143, co. 2 c.p.p. Premesso che sia la trascrizione che la traduzione sono avvenute nel contraddittorio delle parti e che, come già ricordato, la registrazione nell'idioma orginale è stata ed è a disposizione delle parti, l'indisponibilità della trascrizione in dialetto non è, di per sé, elemento che infici la valenza probatoria dell'intercettazione, della sua trascrizione e della successiva traduzione. Residua naturalmente, su un piano generale, la possibilità per questa Corte di valutare la necessità di conferire un nuovo incarico di trascrizione e traduzione in presenza di specifici rilievi sulla traduzione dei termini dialettali, ove gli stessi appaiano decisivi ai fini del giudizio e non possano essere risolti sulla base della registrazione e della trascrizione/traduzione effettuata dal perito. La stessa sentenza a Sezioni Unite da ultimo citata, del resto, nella motivazione afferma testualmente: "*Va al riguardo osservato che la norma richiamata, prescrivendo la trascrizione integrale delle registrazioni, non implica affatto che questa debba avvenire nella lingua originale usata dai colloquianti; che anzi, in forza della disposizione generale di cui all'art. 109 c.p.p., comma 1, secondo cui gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana ... deve ritenersi che le trascrizioni delle conversazioni intercettate debbano essere versate esclusivamente nella lingua del processo, e cioè, di norma, in quella italiana, previo intervento dell'interprete, ex art. 140 c.p.p., comma 2*".

Ne consegue che la trascrizione nell'originale idioma dialettale delle trascrizioni, come richiesto da taluna delle difese, è, in primo luogo superflua, dovendo il contenuto della registrazione essere comunque acquisito nella traduzione italiana.Nessuno degli appelli, poi, al di là di singole indicazioni, esplicita parole o frasi la cui erronea traduzione possa assumere connotazioni di decisività nell'economia complessiva del giudizio.

Infondati tutti i motivi di appello, va confermata la correttezza dei criteri identificativi degli imputati e del metodo adottato dal primo giudice nella valutazione delle conversazioni.

2.9. La dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni, relative al contenuto delle conversazioni, rese prima dell'acquisizione della perizia trascrittiva.

Per quanto concerne l'eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali acquisite prima dell'introito al processo degli elaborati peritali trascrittivi, in specie delle dichiarazioni relative al contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per violazione dell'art. 111 Cost. e disapplicazione dell'art. 268 co. 7 c.p.p. (escussione dibattimentale dei testimoni Orrico e Salimbeni).

La doglianza è infondata.

Giudica questa Corte che le dedotte nullità, illegalità, inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali, aventi ad oggetto le conversazioni intercettate, assunte prima del deposito della perizia trascrittive, siano infondate.

Appare necessario rilevare che gli investigatori erano chiamati a deporre ed hanno deposto sull'attività dagli stessi compiuta, quindi, sugli esiti da loro ricavati dal compendio intercettivo.

V'è, poi, da dire che, contrariamente all'assunto rassegnato, la trascrizione non è lo strumento attraverso cui l'intercettazione, *mezzo di ricerca della prova*, diventa *mezzo di prova*.

La trascrizione è una attività ricognitiva, meramente riproduttiva del contenuto del compendio intercettivo, priva di poteri discrezionale e/o di compiti di valutazione.

"Se la prova è costituita dai supporti sui quali è incisa la conversazione, è sempre possibile per la Difesa estrarre copia, procedere all'ascolto, far eseguire la trasposizione e ciò sia al fine di contestare le risultanze della perizia trascrittiva, che per averne immediata e diretta cognizione e ciò anche al fine di poter sottoporre il risultato dalla cognizione diretta all'attenzione dei verbalizzanti che deponevano quali testimoni.

Tale garanzia, avente siffatto contenuto, non è stata pregiudicata.

La trascrizione è stata regolarmente disposta ed eseguita, proprio ai sensi dell'art. 268 comma 7 c.p.p., e non si rinviene la dedotta interferenza fra la prova, cioè le bobine, la deposizione degli investigatori che avevano proceduto alle intercettazioni

ed all'ascolto, chiamati a deporre su attività dagli stessi compiuta stesse, e l'attività di trascrizione.

Non v'è, dunque, nessuna lesione e non v'è sanzione di nullità, illegalità, inutilizzabilità.

2.10. Errata applicazione dei canoni di valutazione sugli esiti delle intercettazioni ovvero illegittimità costituzionale dell'art. 192, commi III e IV c.p.p.

Nei motivi di gravame di deduce che il contenuto delle intercettazioni non era univoco e che lo stesso non era stato valutato secondo un prudente appezzamento. Le intercettazioni non contenevano riscontri verificabili ed oggettivi e non era stata raggiunta neppure la soglia della credibilità in quanto avevano offerto diverse e contraddittorie versioni dei fatti.

Alla distinzione, operata in sentenza, fra dichiarazioni autoaccusatorie, parzialmente autoaccusatorie e totalmente accusatorie, non aveva fatto seguito una coerente applicazione delle regole di diritto che dovevano sorreggere la valutazione di queste differenti dichiarazioni.

Nello specifico si trattava di dichiarazioni etero - accusatorie rimaste prive di elementi di riscontro obiettivo. I dichiaranti non erano attendibili, poiché, nella consapevolezza di essere intercettati, rendevano dichiarazioni artatamente calunniatorie ai danni di terzi. Essi sapevano di essere intercettati.

La consapevolezza emergeva dalle stesse affermazioni rese, nelle quali uno dei conversanti intimava agli altri il silenzio, facendo riferimento all'esistenza di microspie o in cui i conversanti, quando non volevano far intendere il loro dialogo, parlavano all'orecchio o sussurrando.

Tali conversazioni avevano in realtà realizzato una forma di inquinamento delle prove. Viene censurata l'erroneità della valutazione delle conversazioni intercettate e viene affermata l'errata applicazione dei precetti di cui all'art. 192 c.p.p. Secondo gli appellanti, il pregio delle osservazioni difensive non era stato ben inteso dal primo giudice, che aveva imposto una decisione gravosa per gli imputati, sulla base di dialoghi intercettati provenienti da terzi, chiamanti in reità, mai riscontrati: tanto implicava una significativa menomazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

I rilievi non sono fondati.

Ad avviso di questa Corte e contrariamente agli assunti degli appellanti, è netta la distinzione fra dichiarazioni rese *scientemente e consapevolmente* da un coimputato innanzi all'A.G. e quelle rese, nei confronti di un terzo, nel corso di conversazioni *captate ad insaputa del dichiarante* nel corso di intercettazioni.

La differenza sussiste, è sostanziale e giustifica il differente regime normativo.

Nelle prime, infatti, il dichiarante interloquisce con l'A.G. ed è ben consapevole delle conseguenze che le sue dichiarazioni potranno far insorgere, nei confronti di terzi, tale da rivelarsi quanto mai necessaria, attraverso la verifica della coesistenza di ulteriori dati che ne confermino l'attendibilità, l'esclusione di possibili elementi di inquinamento della genuinità della dichiarazione.

In contrario, le dichiarazioni intercettate ad insaputa del dichiarante, sia per la *qualità dell'interlocutore del dichiarante* - soggetto privato, diverso dall'A.G., non titolare di poteri esercitabili laddove emergessero indizi e/o elementi pregni di penale responsabilità -, sia per *la natura privata del colloquio*, - improntata a spontaneità e fiducia fra i conversanti, che si intrattengono su questioni riservate, non di pubblico dominio, da condividere solo con soggetti ai quali si accredita fiducia -, sono preservate, per la loro genesi e per la loro natura (*fatta salva, la necessaria interpretazione sul piano logico e la necessaria valutazione sul piano probatorio, ma ciò afferisce al giudizio di merito e non alla disciplina normativa dell'istituto*), dal pericolo di strumentalizzazioni e di intenzionale veicolazione nel procedimento penale, di dati conoscitivi volutamente alterati nella loro genuinità.

Le ragioni della non equiparabilità fra dichiarazioni di conversanti (le quali non necessitano di essere suffragate da altri elementi ex art. 192, comma 3, c.p.p.) e dichiarazioni rese da chiamanti in correità sono chiaramente esposte, *ex multis*, in Cassazione penale 14.10.2003 nr. 603, laddove è stato affermato che "*la* ***parificazione tra conversanti e chiamanti in correità è, infatti, improponibile****. Il chiamante in correità è persona che interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia giudiziaria accusa altre persone di avere commesso reati.Si tratta di una situazione di indubbia delicatezza, perché molte possono essere le motivazioni che spingano una persona ad indicare altri come autori di un reato e non si può, quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia. ... Ed è per tale ragione che il legislatore, ..., ha ritenuto di dettare precisi criteri di valutazione di prove siffatte che sono quelli indicati dall'articolo 192 comma III c.p.p. ...*

Il discorso fatto non vale ovviamente per i c.d. conversantiIn questo caso, infatti, si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno all'Autorità Giudiziaria, ma di persone, che, non sapendo che le loro conversazioni sono intercettate, parlano liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del processo per il quale è stata disposta la intercettazione. ... .La differenza tra le due categorie di persone - collaboratori di giustizia e conversanti - appare del tutto evidente perché nel caso dei conversanti non vi è alcuna consapevolezza di accusare qualcuno e l'intento di chi parla non è quello di accusare ma essenzialmente quello di scambiare libere opinioni con un sodale.E' allora evidente che tutte le riserve e tutte le prudenze necessarie per valutare la genuinità delle dichiarazioni dei collaboranti non sussistono quando si tratta di conversazioni intercettate, perché in siffatte situazioni la spontaneità e la genuinità sono più semplici da accertare.Una volta accertato che i conversanti non sanno di essere intercettati, infatti, i criteri da utilizzare per la valutazione della prova sono quelli ordinari e non può farsi riferimento ai criteri indicati dall'articolo 192 comma III c.p.p. ...".

In applicazione di siffatti principi di diritto, incontroversa ed univoca risulta la diversità ontologica (per nulla ancorata alla storicità del momento) fra chiamata in correità e dichiarazioni fra conversanti, che spiega e giustifica la differenza di regime normativo al quale sono sottoposti di due tipi di dichiarazioni.Le ragioni, ora richiamate delineano la valenza probatoria da riconoscere alle risultanze delle intercettazioni, che costituiscono, quando siano connotate da chiarezza, assenza di equivocità e concordanza, fonte diretta di prova dei fatti da essi emersi, senza che sia necessario il riscontro con elementi esterni.

Deve poi ricordarsi come la giurisprudenza di legittimità sia costantemente orientata nel senso che «il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Cass., Sez. V, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro, Rv 247447; nello stesso senso, v. già Cass., Sez. IV, n. 35860 del 28/09/2006, Della Ventura, Cass., Sez. V,

n. 603 del 14/10/2003, Grande Aracri, nonché Cass., Sez. V, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano). Ergo, la non applicabilità della norma di cui all'art. 192, comma 3, del codice di rito vale ad escludere che - dinanzi ad una intercettazione etero accusatoria - sia in linea di principio necessario rinvenire riscontri di carattere esterno: conclusione che non trova smentita nelle indicazioni contenute in una più recente pronuncia, secondo cui «qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse» (Cass., Sez. VI, n. 5073 del 19/12/2013, Attanasio, Rv 258523). Ciò non comporta affermare che le accuse verso terzi tratte dal contenuto di un colloquio intercettato siano bisognevoli di riscontri, ma più semplicemente ribadire che quei dati processuali hanno valenza di indizio, e come tali richiedono una corretta valutazione da parte del giudice; su un piano generale, infatti, richiamando anche nella materia de qua le nozioni di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è stato segnalato che «gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi» (Cass., Sez. VI, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, Rv 251527).

Sono questi i principi di diritto applicati dal primo giudice, il quale ha anche illustrato (cfr. pagg. 260- 269 dell'impugnata sentenza da intendersi qui richiamate), la differente intensità del rigore valutativo fra dichiarazioni autoaccusatorie, parzialmente autoaccusatorie e totalmente eteroaccusatorie.

In ordine alla doglianza secondo cui le dichiarazioni sarebbero ambigue e contraddittorie, - tanto si espone in termini di generalità, poiché di esse si prenderà cognizione nella successiva esposizione, allorquando saranno esaminati gli elementi di prova per ciascuna delle imputazioni contestate.

2.11. Il manoscritto Ditto - Campagna. La posizione di Ditto Maria (capo JJJ)

Limitata valenza probatoria, a parere della Corte, assume il memoriale Ditto Campagna e le lettere (sub allegato G) acquisite dal primo Giudice.

Sono elementi del tutto spurii ed in conducenti per la decisione , tutt'al più utili a dimostrare lo stato di omertà che le cosche hanno sedimentato nel corso dei decenni in quelle zone. In ogni caso, tale memoriale non fonda la decisione ed i riferimenti non verranno in alcun modo considerati nella motivazione di questa sentenza, essendo mera ipotesi investigativa, irrilevante ai fini del decidere.

Quanto alla posizione di Ditto Maria, va dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputata per il reato a lei contestato alla luce delle dichiarazioni rese il 21 dicembre 2006, sempre caratterizzate da reticenza e tali da integrare il fatto reato inerente il favoreggiamento.

Non essendovi evidenza dell'innocenza dell'imputata, la data di commissione del reato va collocata al dicembre 2006 prendendosi atto del superamento dei termini massimi di prescrizione.

3. Il "baricentro delle coschette"

3.1. Sulla permanenza e operatività delle associazioni di 'ndrangheta Gallico e Bruzzise

Per illustrare immediatamente la struttura dei fatti oggetto di contestazione ex art. 416 bis c.p. (riguardanti la struttura associativa Bruzzise di Seminara frazione di Barritteri- Gallico di Palmi, Parrello di Palmi, Gioffrè e Santaiti di Seminara), oltre che per comodità espositiva, è opportuno fare un richiamo alle contestazioni come cristallizzate nei capi di imputazione (capo N), capo T) e VV) al giudizio di questa Corte (gli ulteriori capi di imputazione saranno successivamente riportati imputato per imputato) e dal giudice di primo grado in massima parte ritenute fondate.

Prima di esaminare le tematiche inerenti la sussistenza ed la qualificazione delle 'ndrine menzionate (il giudice di prime cure ha ricostruito partitamente le origini e gli antecedenti storici della cosca Gallico e Condello (sentenza 8/84 del 6 giugno 1984; nonché la n. 120/03 dell'8 maggio 2003 nei confronti di Barbaro Domenico +1 altri c.d. Tallone di Achille) quella della cosca Bruzzise, alleata ai Condello (sentenza 4/94 del 15 dicembre 1994 della Corte di Assise di Palmi) nonché quella dell'1/03 della Corte di Assise di Palmi nei confronti di Parrello Candeloro ed altri), ricordando le vicende relative alla nascita ed all'evoluzione di quelle 'ndrine nel

territorio compreso nella fascia tirrenica della Provincia di Reggio Calabria a partire e dalla fine degli anni '70 ed il loro contendersi il controllo sulle strategie criminali del territorio (la c.d. vecchia faida e la lunga sequenza di omicidi tra 'ndrine alle ate tra loro ed in contrasto con le altre), il programma criminoso e le modalità operative sul territorio oggetto di insediamento. Il tutto, riportando testualmente il contenuto delle fonti probatorie ritenute di maggior rilievo ai fini dell'accertamento delle associazioni in argomento (vedi sentenza impugnata pag capitolo III da pag. 296-370), con le connotazioni ivi enunciate, sulla base, quindi, di dati oggettivi che emergono con incontrovertibile ed incontroversa (nella misura in cui difettano censure degli appellanti) evidenza accusatoria nel contesto complessivo delle acquisite risultanze, dalla viva voce dei protagonisti delle vicende in esame, imputati già condannati (Bruzzise Carmelo, Bruzzise Vincenzo, Bruzzise Antonio; Gallico Giuseppe; Gallico Domenico e Gallico Rocco) e collaboranti (come Managò Concetta, moglie di Condello Francesco) così come documentati da quelle voci processuali scaturenti da processi definiti con sentenza passata in giudicato.

L'esistenza della 'ndrangheta (associazione di stampo mafioso che inizialmente si è formata ed opera in prevalenza in Calabria) può ritenersi pacificamente accertata da numerose sentenze passate in giudicato ed ormai costituisce un fatto storico: non a caso, il legislatore, con D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in L. 31 marzo 2010, n. 50, ha integrato dell'art. 416 bis c.p., il comma 8 con l'espresso riferimento ad essa, le cui connotazioni operative di "mafiosità" sono state, quindi, sia pure in data successiva allo svolgersi di parte dei fatti oggetto di questo procedimento normativizzate (deve, in proposito rilevarsi che le contestazioni "aperte" rubricate, " Seminara- frazione Barritteri e territori limitrofi dall'anno 2004 nonché in Palmi e territori limitrofi in epoca successiva all'8 maggio 2003 con condotta in atto) tenuto conto che la cessazione della permanenza del contestato reato associativo va ricondotta alla data della sentenza di primo grado (così da ultimo, nell'ambito di un orientamento ormai pacifico, Sez. 3^, sentenza n. 68 del 7 gennaio 2015, CED Cass. n. 261792), normativizzate. Come si è detto, la 'ndrangheta si caratterizza per l'esistenza di una pluralità di gruppi, spesso a base familistica (le ndrine), ciascuno tendenzialmente dotato di autonomia operativa nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento in Calabria; le indagini svolte nel presente procedimento comprovano l'esistenza - nell'ambito di questo procedimento - di articolate

organizzazioni di tipo di tipo verticistico (sintomatici i riferimenti alle riunioni di c.da Bosco di Rosarno per stabilire la tangente sui lavori da effettuarsi) all'interno della quale operano singole realtà territoriali ('ndrine), gestite a- a loro volta- a livello verticistico da una pluralità di soggetti, cui sono assegnati ruoli tendenzialmente diversi di partecipi e promotori.

A ben considerare gli atti di appello non mettono in discussione l'esistenza della cosca Bruzzise e della cosca Gallico (nonchè della cosca Santaiti e della cosca Gioffrè) così come accertato in via definitiva nell'ambito dei numerosi procedimenti definiti con sentenze acquisite agli atti ed ampiamente richiamate nella motivazione della sentenza impugnata.

Il riferimento che qui interessa maggiormente per la cosca Gallico e Bruzzise, come già detto, è alla sentenza della Corte di Assise di Palmi n. 4 del 15 dicembre 1994, solo parzialmente riformata nei gradi successivi e passata in giudicato il 21 ottobre 1996, con cui i fratelli Giuseppe e Carmelo Bruzzise sono stati condannati all'ergastolo e l'altro fratello Vincenzo alla pena di 28 anni di reclusione, (anche) per l'omicidio di Sciglitano Giovanni e Sciglitano Giuseppe (commesso in concorso con Condello Francesco, a sua volta successivamente ucciso), oltre ad essere stati considerati appartenenti, insieme ad altri componenti della famiglia ed i primi due con l'aggravante del ruolo apicale, ad una organizzazione mafiosa volta a commettere, come si legge nel relativo capo di imputazione, "*più delitti di omicidio volontario, detenzione e porto abusivo di ordigni bellici, armi da guerra e comuni con le relative munizioni, di estorsione ed altri; e ciò al fine di acquisire l'assoggettamento del territorio mediante l'eliminazione della cosca opposta dei Gallico e conseguire per sé i tipici profitti e vantaggi ingiusti che da tale predominio mafioso ne derivano, ed in particolare, la gestione diretta ed indiretta di tutte le più importanti attività imprenditoriali (appalti) pubbliche e private nel settore edilizio, con conseguente reinvestimento (in automezzi ed altri beni capitali) in detti settori di ingenti somme di denaro provenienti prevalentemente dalle estorsioni e da altre attività illecite, tra cui, in maggior misura, il traffico di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina)*".

Oggetto di quel procedimento, ma anche di altri che lo hanno preceduto e seguito, è stato soprattutto il sanguinoso conflitto in cui erano coinvolti diversi gruppi

criminali coalizzatisi in schieramenti contrapposti protesi ad acquisire l'egemonia sul territorio di Palmi e sulla limitrofa Barritteri, frazione del comune di Seminara.

Si rinvengono, nelle risultanze di quei giudizi, ormai cristallizzate dal passaggio in giudicato dei relativi accertamenti, le radici storiche di inveterate ostilità e di vecchie alleanze, come quelle, ugualmente accertate, che i due sodalizi tradizionalmente contrapposti, ovvero i Gallico da una parte ed i Condello dall'altra, erano andati via via stringendo con altri gruppi, gli uni con le famiglie Morgante e Sciglitano e gli altri con le famiglie Merlino e, soprattutto, Bruzzise.

Le risultanze probatorie acquisite nel presente processo, si saldano a quanto emerso in quei procedimenti e consentono di collegare gli episodi più recenti ai fatti di sangue della vecchia faida, di cui quelli costituiscono una nuova fase evidentemente aperta dal tentativo, dell'uno o dell'altro dei protagonisti dello scontro, di modificare gli assetti consolidati o di profittare di un momento di debolezza o di sbandamento dell'avversario.

Appare a tal proposito significativo il contenuto dei colloqui carcerari intercettati ad una settimana di distanza l'uno dall'altro, il 21 e 28 giugno 2007, presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano, dove a Giuseppe Gallico avevano fatto visita il figlio Antonino Gallico, nel primo caso, e, nel secondo caso, la figlia Lucia ed il marito Vincenzo Barone, sposati da appena cinque giorni.

Il 21 giugno 2007, chiesto al figlio un aggiornamento sullo stato dei rapporti con i Bruzzise che evidentemente costituiva ancora motivo di preoccupazione *(a proposito, a proposito ma comu è u fattu di Gallico Giuseppe si avvicina all'orecchio del figlio inc...**i bruzzisi**? (a proposito a proposito ma come è il fatto di inc.....dei bruzzise?).*

Giuseppe Gallico - come si legge nella sentenza impugnata che a sua volta riporta anche in questo caso, facendoli propri, ampi brani delle intercettazioni captate - rassicurava il figlio che anche Ciccio Pesce, a cui erano state impartite specifiche disposizioni dal padre Nino si era attivato per trovare i Bruzzise, che si diceva essersi trasferiti a Milano. A fronte delle iniziative del detenuto, solerte nell'invocare ed ottenere la collaborazione dei Pesce, si contrapponeva l'indugio dei fratelli Salvatore e Filippo Morgante che, a giudizio di Gallico Giuseppe, temporeggiavano troppo, al punto che egli stesso esprimeva disapprovazione e biasimo ("*Ma dico io, dormono ancora?*"), commentando che era forte il rischio che gli avversari ne approfittassero per colpire i Gallico, uccidendone i componenti (la famiglia indicata come "dentro

la casa"). Quindi il detenuto chiedeva e raccomandava al figlio di stare attento alla propria incolumità, e di sollecitare ad attivarsi Pippo e Salvatore, cioè i fratelli Morgante che non dovevano indugiare ulteriormente senza incorrere in perdite tra i propri familiari ("*Gli devi dire: «Ha detto mio padre, ha detto mio padre di non guardare le stelle, che quando vi cadono i morti dentro casa...»*").

Era esplicito, pertanto, l'ordine a che i due fratelli, trovassero i Bruzzise e li eliminassero ("***Che li trovino e li si eliminino, ovunque sia, che cazzo vogliono tutti e due i fratelli? Hanno i parenti là, Pippo ha i parenti là, a chi aspettano***?").

Il contenuto del colloquio, del quale la parte di motivazione riportata opera una sintesi accompagnata da riferimenti volti alla più esatta comprensione di alcuni passaggi, offre una conferma inequivocabile del clima di preoccupazione innescato dai fatti di sangue più recenti anche sul versante opposto a quello riguardante i Bruzzise ma la concitazione di Giuseppe Gallico, seriamente in ansia per la sorte dei familiari in libertà (del fratello Carmelo emblematicamente dice: "*Quello è un bersaglio là ... lo sa che è un bersaglio?*" pag. 974 sentenza), e le indicazioni operative date al figlio testimoniano indirettamente, al tempo stesso, la perdurante vitalità e pericolosità dello schieramento avversario, temuto al punto tale da indurre il Gallico a suggerire la eliminazione senza indugi degli elementi della famiglia Bruzzise (non detenuti) da parte di coloro, Filippo e Morgante Salvatore (già condannati per partecipazione ad associazione mafiosa) che avevano armato lo scontro (secondo le parole di Giuseppe Gallico) nonché da parte dei fratelli Sciglitano Domenico, Sciglitano Carmelo e Sciglitano Vincenzo, residenti a Barritteri, nipoti di Carmelo Sciglitano, ucciso il 28 marzo 2004.

Va rilevato che, come osservato da diversi difensori, i fratelli Sciglitano (imputati in questo procedimento) non sono nipoti di quel Carmelo Sciglitano (21.4.1964) già domiciliato (all'epoca dei fatti di cui alla sentenza n. 4/94 a Volpiano (TO)) che era stato preso di mira da Carmelo Bruzzise e Francesco Condello perché , unitamente a Salvatore Morgante (che si era trasferito con gli Sciglitano a Torino) era stato visto girare in Palmi, tanto che i Bruzzise ed i Condello consideravano tali soggetti affiliati ai Gallico (cfr. sul punto pag. 407 sentenza 4/94).

Sciglitano Domenico, Vincenzo e Carmelo (detti "*i Giannizzi*") sono nipoti di Sciglitano Carmelo (18.7.1945), ucciso a colpi di arma da fuoco il 28 marzo 2004 in località San Gianni del Comune di Melicuccà (svincolo per Barritteri) . Sciglitano

Carmelo era fratello di Sciglitano Antonino (27.8.1936), padre dei tre fratelli Sciglitano e di Sciglitano Carmela -detta "*Melina*", sorella di Domenico, Vincenzo e Carmelo- moglie di Morgante Filippo.

Sciglitano Domenico -anche se formalmente residente presso l'abitazione sita in Palmi, in Contrada Monte Terzo s.n.c., insieme alla sorella Carmela e con il cognato Morgante Filippo- di fatto conviveva presso l'abitazione sita in Seminara (RC), frazione Barritteri, alla via Cerasari nr. 35, insieme ai fratelli Vincenzo e Carmelo. A prescindere dal manoscritto Ditto- Campagna, è risultato dal contenuto delle indagini (soprattutto di carattere tecnico) che i soggetti che avevano interesse ad eliminare Bruzzise Giovanni, Celi Vincenzo (e, successivamente, Gaglioti Domenico) erano gli appartenenti alle altre famiglie di Barritteri, tenuti fuori dalle spartizioni relative ai soldi dell'autostrada, cioè i fratelli Sciglitano ed anche i fratelli Morgante (cfr. sul punto intercettazione del 28.6.2007).

I fratelli Sciglitano, poi, avevano anche ragioni di carattere personale che giustificavano una vendetta nei confronti dei Bruzzise in quanto lo zio era stato ucciso nel marzo 2004.

Occorre mettere un punto fermo per la ragionata comprensione degli avvenimenti alla luce di quanto emerso dalle intercettazioni e con il confronto degli elementi emersi dalle sentenze munite di irrevocabilità: Salvatore Morgante, Filippo Morgante, il cognato Sgrò Domenico, il cugino del cognato Sciglitano Carmelo rilevano nel presente processo nella misura evidenziata dalla motivazione della sentenza di appello n. 2/96 C.A. Reggio Calabria e cioè che prima dell'omicidio dei fratelli Sciglitano " *Condello e Carmelo Bruzzise non avendo avversari sottomano progettano di andarli a scovare dove alcuni di loro si sono trasferiti, a Torino. Uno di questi è Salvatore Morgante (che è visto in in paese dopo l'omicidio dei due Sciglitano), che però non'è solo un bersaglio. Di lui Carmelo teme soprattutto le azioni offensive, "che ci facciano 'la giacca' a noialtri!" (cioè la bara). La considerazione di Condello non è da meno: "per lì" (cioè a Torino) "è importantissimo, togliendo 'lui si è tolto tutto, ma è importante pure per di qua" (a Palmi). Salvatore Morgante è dunque un obbiettivo primario, non solo un possibile destinatario di vendette trasversali. Fa parte a pieno titolo, e con un ruolo attivo, alla cosca avversaria dei Condello-Bruzzise (la sua caratura delinquenziale emerge anche dal precedente specifico dell'agosto '84 per danneggiamento e armi).*

i Condello- all'epoca- controllavano Morgante Salvatore perché, da un lato, lo volevano uccidere perché ritenuto appartenente alla famiglia dei Gallico e, dall'altro, temevano di essere uccisi.

Carmelo Sciglitano citato nella sentenza n. 4/94 era un amico di Salvatore Morgante ed era il fratello di Sciglitano Giovanni (Orbu) e Giuseppe Sciglitano (Furia) uccisi il 29 agosto 1989 in Palmi , in c.da Petrulli.

La lettura attenta delle motivazioni di quella sentenza (Bruzzise + 35) a pag. 427, allegata in atti, evidenzia che Arfuso Felice, la sera del 26 agosto 1989 era andato da Vincenzo Condello dicendogli che la sera prima i Pichi (così soprannominati Gallico Domenico e Gallico Giuseppe latitanti) erano stati localizzati nella zona di Domenico Alvaro in compagnia di Furia (Giuseppe Sciglitano).

La sera del 27 agosto 1989 Marco D'Andrea e Carmelo Bruzzise riferivano a Francesco Condello (latitante) l'appetita notizia che scatenava il meccanismo omicidiario (cfr. pag. 195 sentenza 2/96). Il D'Andrea, elemento della cosca, ben sapeva che la notizia dell'avvistamento in zona dei Pichi e di Furia era di estrema importanza perché offriva loro un'occasione unica per eliminare i Gallico.

Si deve ricordare che i Pichi (Gallico) erano stati segnalati in una località di grande valore strategico da cui si vedeva il paese (Barritteri), il quadrivio dell'autostrada e quello della pizzeria dei " Pisciaturi".

Vincenzo Bruzzise (che lo ritroveremo in questo procedimento), faceva da battistrada nel commando, Carmelo Bruzzise (esecutore) verrà condannato all'ergatolo, così come il fratello Giuseppe.

L'agguato in contrada Petrulli era diretto, come accertato in sentenza, ai Gallico e, solo successivamente, Giovanni Bruzzise apprendeva che sul luogo dell'agguato c'erano i Gallico nascosti dietro ai cespugli (cfr. sul punto ibidem).

Per rispondere ai molteplici rilievi formulati dai difensori di numerosi imputati, vale evidenziare che (a prescindere dal manoscritto Ditto Campagna), Bruzzise Carmelo, all'epoca dei fatti, si recava al Nord dove aveva contatti a Milano per comprare droga (pagg. 919-921 e poi pag. 923-926) e lo stesso Bruzzise Carmelo diceva in quelle comunicazioni con la ricetrasmittente che " *bisogna far muovere i camion per non dare nell'occhio ai cappelluzzi*".

Il 13 settembre 1989 si discuteva di una ditta di Rosarno che si era recata dai Bruzzise per lavorare ma che, al primo contatto con loro (per un approccio estorsivo) la ditta se ne era andata (*si sono presi i ferri e se ne sono andati*).

I Bruzzise sospettavano un'interferenza dei Pesce (clan mafioso di Rosarno) o dei Gallico (a cui la ditta pensava di dover pagare) ma i Bruzzise continuavano a stare all'erta nei confronti dei nemici .

Il 15 settembre 1989, Bruzzise Carmelo riferiva a Condello come il padre Bruzzise Giovanni (Spannavento) aveva risposto agli emissari di Peppino Pesce che voleva un abboccamento con lui per risolvere la questione .

Il 18 settembre 1989 Carmelo e Francesco Condello parlavano ancora di droga e di armi ma sarà sarà l'ultima conversazione tra i due perché il mattino dopo Condello Francesco salterà in aria su un'autobomba.

Ciò a dire che non è indispensabile ricorrere allo scritto Ditto- Campagna per comprendere e contestualizzare i fatti oggi al vaglio di questa Corte, atteso che componendo dati certi nello scacchiere probatorio e accostandoli al contenuto delle intercettazioni captate, si può ragionevolmente argomentare che, una volta uscito dal carcere nell'agosto 2005, Giovanni Bruzzise (cl. 34), aveva rivendicato il controllo (anche violento) del territorio avuto riguardo alle attività economiche e, soprattutto ai proventi derivanti dalle estorsioni ai danni del Consorzio Scilla per i lavori di ammodernamento sulla A3, così come riscontrato dall'imponente materiale intercettivo che va tenuto al riparo da elementi spurii che denotano solo ed esclusivamente il clima di omertà e di soggezione in cui viveva la famiglia di Ditto Carmelo, trucidato nel settembre 2006.

Quanto argomentato, trova conferma nelle parole di Carmelo Bruzzise (31 marzo 2007) che affermava che "*il filo logico è sempre quello di una volta*" ovvero la lotta tra due aggregati familiari- paramilitari per aggiudicarsi i proventi estorsivi delle attività economiche sul territorio di Barritteri.

Se si tiene presente, come evidenziato in sentenza che nel colloquio del 5 gennaio 2007, Carbone Rocco raccontava a Giuseppe Bruzzise che coloro che erano stati scontentati dal Gaglioni (emissario dei Bruzzise) erano proprio gli Sciglitano a cui era stata riconosciuta solo una percentuale minima dei proventi estorsivi dei lavori dell'autostrada, ritenuta irrisoria ed offensiva al punto da essere stata *rifiutata*, è evidente che il riaccendersi dei contrasti violenti ed intimidatori, va inquadrata quale

tangibile dimostrazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che si creano nel territorio con il costante e capillare controllo di ogni aspetto della vita democratica ed economica.

E' lo stesso Carmelo Bruzzise che dava per scontato che i fratelli Seiglitano (*"i giovanotti, che ormai hanno imparato a sparare"*) e i fratelli Morgante fossero uniti ai Gallico e ciò si collega probatoriamente a quanto accertato.

Nel corso del colloquio del 12.01.07, inoltre, Bruzzise Giuseppe ribadiva il concetto al figlio Giovanni Bruzzise: gli consigliava, infatti, di rivolgersi ad un soggetto che aveva appoggi in tutta la Calabria ed anche a Roma (cioè Parrello Candeloro, poi arrestato l'11 gennaio 2009 proprio a Roma, nel quartiere Monte Mario), al quale avrebbe dovuto spiegare tutta la situazione: "*Quando tu gli fai un discorso che è* ***sempre da là che viene!*** *...(incomprensibile)... e di quelli che sono di fronte vicino al nonno che si prendono ...(incomprensibile).... Quello la strada la sa!*", facendo chiaro riferimento a coloro che erano comunque vicinoo ai Gallico, cioè i componenti della famiglia Sgrò- Morgante, i quali abitavano accanto all'abitazione del defunto Bruzzise Giovanni. Tale argomentazione è suffragata dalle dichiarazioni (colloquio del 16 gennaio 2007) dei fratelli Ottinà che indicano nei fratelli Seiglitano gli autori dell'omicidio di Gaglioti Domenico e ciò conforta e riscontra la circostanza che, nella spartizione dei proventi estorsivi, Gaglioti Domenico aveva riservato loro una quota miserrima.

Per quanto interessa in questa sede, Gaglioti Domenico- in quel preciso momento storico, prima della sua morte- era vicino ai Bruzzise e diventerà inviso agli Seiglitano perché, nel riparto dei proventi estorsivi,aveva riservato a costoro una quota modestissima

Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca il contenuto del colloquio del 28 giugno 2007 di Giuseppe Gallico con i familiari (questa volta la figlia Lucia ed il genero Barone), dal quale si trae conferma della direttiva data da Gallico Giuseppe ai fini della eliminazione dei fratelli Bruzzise non detenuti, nonché del fatto che i due fratelli Morgante e i fratelli Seiglitano (anche se in carcere) si erano attivati sin dall'omicidio di Seiglitano Carmelo (parente di Melina ovvero Seiglitano Carmela, moglie di Morgante Filippo) a prendere provvedimenti (***è già ... che hanno ammazzato ... il parente di Melina ... la moglie di Pippo ... che loro cercano di prendere provvedimenti...Pippo sta cercando di vedere se si possono***

trovare per fare il fatto…hai capito?...non si trovano*…l'hanno ammazzato un anno fa … fra un po'? …* ***Da allora hanno cominciato già a prendere provvedimenti…ora ci stiamo andando nel mezzo noi****".)*

Già in alcuni colloqui registrati precedentemente, sia Gallico Giuseppe sia Gallico Domenico si erano lamentati ripetutamente del fatto che la loro famiglia si era trovata coinvolta nella nuova faida in ragione della vicinanza agli Sciglitano che avevano dato origine allo scontro, con l'omicidio di Giovanni Bruzzise opinione anche dei fratelli Carmelo e Vincenzo Bruzzise che, come riferito da Schirato Antonio a Gallico Giuseppe, attribuivano la responsabilità dell'omicidio del padre ai fratelli Sciglitano e ai fratelli Morgante, benché questi ultimi fossero detenuti all'epoca dei fatti (cfr. sul punto pag. 889 sentenza colloquio del 30 novembre 2006 di Gallico Giuseppe). Giuseppe Gallico diceva alla madre che i Bruzzise erano convinti che ad uccidere il padre, Bruzzise Giovanni, erano stati i "parenti di Pippo" ovvero i fratelli Sciglitano.

Anche nei colloqui registrati presso le case circondariali di Sulmona e Voghera, dove erano detenuti, rispettivamente, Bruzzise Carmelo e Bruzzise Vincenzo, si faceva ripetutamente riferimento ai cugini di Filippo e Salvatore Morgante (gli Sciglitano), tanto è vero che nel colloquio del 30 marzo 2007, Bruzzise Carmelo evocava i Gallico che – tramite i cugini Morgante Filippo e Salvatore Morgante- avevano il controllo di Barritteri attraverso i fratelli Sciglitano (*siccome là ce l'hanno i tuoi cugini, qua - dice- fuori ci siete voi e prendete voi. E basta per altre persone non ce n'è, poi hanno preso a questi tre Zucchi*) .

La giovane Lucia Gallico, nel colloquio del 28 giugno 2007, rassicurava il padre che i fratelli Morgante avevano assunto iniziative per impedire ai Bruzzise di colpire la loro famiglia, senza tuttavia riuscirci, e ciò a causa della condizione di irreperibilità in cui si erano rifugiati i Bruzzise e perché non erano ben chiari, in quel frangente, quali erano le loro alleanze (*Ma dici ca iddi i provvedimenti i vonnu pigghiari ma dici ca ….non si sapi aundi sunnu, comu sunnu ntricati…)* .

L'ormai più che probabile coinvolgimento dei Gallico, in ragione della vicinanza ai Morgante Sciglitano (si ricordi che i Bruzzise il 28 settembre 1989 in c.da Petrulli volevano uccidere i Giuseppe e Domenico Gallico ed invece avevano trovato due ragazzi ovvero Furia e Orbu) imponeva iniziative tempestive (ricorre l'espressione "*prendere provvedimenti*") ed in tale direzione si muovevano le pressanti

sollecitazioni di Giuseppe Gallico: quanto poi queste ultime, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, siano cosa ben più seria dei vaneggiamenti carcerari di un ergastolano - come è stato prospettato sostanzialmente dai difensori di diversi imputati - veniva attestato in modo drammatico dalla palpabile consequenzialità tra le indicazioni del detenuto e i successivi fatti di sangue (si pensi all'incitamento del Gallico a "*prendere provvedimenti*" nei confronti dei Bruzzise Antonio e del cognato di quello in galera, di cui ai colloqui intercettati il 26 ottobre 2006 e, soprattutto, il 30 novembre 2006 presso il carcere di Napoli Secondigliano, e ai successivi agguati in danno di Surace Antonio, cognato di Bruzzise Carmelo, ucciso il 5 dicembre 2006, e di Carbone Rocco, cognato di Bruzzise Giuseppe, sfuggito miracolosamente all'aggressione di killer armati a Bagnara Calabra il 21 febbraio 2008). Ed il collegamento tra questi più recenti episodi e la vecchia faida, che tra il 1977 ed il 1990 aveva insanguinato la città di Palmi e le zone limitrofe, emerge ancora dallo stesso colloquio carcerario di Giuseppe Gallico, da ultimo richiamato, del 28 giugno 2007, nel corso del quale, avendo la figlia Lucia comunicato a Giuseppe Gallico che lo zio Mimmo (Gallico Domenico) non aveva bene inteso il riferimento ad un "*processo*" contenuto in una lettera del fratello, quest'ultimo, per quello che in questa sede interessa, ribadiva che era sua intenzione riferirsi agli sviluppi nuovi di "*un processo antico*", sottolineando implicitamente, come è reso evidente dalla lettura integrale della relativa parte del colloquio (pag. 982 sentenza) che non si trattava di una vicenda giudiziaria ma di ben altra vicenda la cui effettiva natura emergeva dalle battute successive sui "provvedimenti" da prendere al più presto nei confronti della famiglia Bruzzise.

E' possibile affermare, alla luce di una ragionata costruzione argomentativa che, all'indomani della sua scarcerazione (agosto 2005) Giovanni Bruzzise (Spannavento) volesse riappropriarsi del settore delle attività estorsive in Barritteri e traccia se ne trae evidente dal contenuto delle dichiarazioni captate nel colloquio del 5 gennaio 2007 tra Carbone Rocco e Bruzzise Giuseppe in cui Giuseppe Bruzzise, nel conversare con il cognato Rocco Carbone, faceva riferimento al fatto che il padre Giovanni non aveva manifestato arrendevolezza (id est mancato controllo del territorio) dopo essere uscito dal carcere (*eh in un'altra maniera..in quella maniera si sono fatti e in quella maniera si potevano fare, meglio in una maniera e non che non si faceva niente del tutto*).

Gli elementi dimostrativi di un nuovo scontro o di una prosecuzione di quella che il primo giudice chiama come nuova faida giovano al contempo in questa sede - in cui sono all'esame della Corte i fatti di omicidio - ad attestare la perdurante vitalità dei gruppi che ne continuano ad essere protagonisti, e cioè la famiglia Bruzzise da una parte, ed i Gallico sul versante opposto, i secondi coinvolti in conseguenza della vicinanza anche parentale di personaggi (come i fratelli Morgante) e nuove leve (i fratelli Sciglitano) che, profittando della lunga detenzione o della scomparsa degli elementi più rappresentativi (Bruzzise Giovanni), miravano evidentemente a sottrarre alla cosca Bruzzise il totale controllo della zona di Barritteri storicamente soggetta alla egemonia mafiosa di quella famiglia.

A tal proposito non è superfluo ricordare che a Barritteri risiedono tanto i fratelli Domenico, Carmelo e Vincenzo Sciglitano, quanto Morgante Salvatore, a cui spesso i Bruzzise facevano riferimento nelle loro discussioni indicandolo come uno degli autori dell'omicidio di Surace Antonio, e, al pari degli Sciglitano, come alleato dei Gallico di cui è parente (precisamente cugino di Giuseppe Gallico, che Cambareri Vincenzo, nel colloquio del 5 gennaio 2007, indica al suocero Giuseppe Bruzzise come "il palmisano").

Ciò acclarato, deve affermarsi che il fenomeno della questa faida come tutte le faide calabresi è certamente rapportabile al nucleo normativo dell'associazione di stampo mafioso. Allo scontro sono propedeutici due gruppi, ossia una pluralità soggettiva che si schiera una contro l'altra.

Il fine è costituito dalla esecuzione di una serie indeterminata di delitti che (nella faida) si estrinsecano in reati di sangue volti al sistematico annullamento, o ridimensionamento, del gruppo avverso.

Le strategie di questo reiterato annientamento fisico implicano, per un verso, una indefinita pianificazione delittuosa e, per l'altro, la messa a punto di una pur minimale organizzazione. Ma proprio la peculiarità del fine di un organismo impegnato nella faida crea le peculiarità tipiche dell'associazione di stampo mafioso. Un aggregato che uccide, semina terrore nell'ambito socio territoriale in cui la faida si compie. La forza militare che si estrinseca con l'esecuzione degli omicidi crea una intimidazione che si diffonde e si estende sempre più.

I contendenti sono individuati non solo dai sodali della contrapposta *fazione* ma anche individuabili da parte di tutti coloro che, in quel luogo, vivono ed operano;

Individuare gli appartenenti all'una ed all'altra fazione costituisce, per chi vive in un sito ammorbato da una guerriglia, l' esigenza fondamentale ed irrinunciabile che consente di rimanere estranei a ogni coinvolgimento ed anche a fortuite conseguenze. I gruppi in lotta si delineano nettamente, ed in capo ai singoli componenti si realizza un potere di intimidazione che ripete la sua forza dal vincolo di appartenenza.

Man mano che lo scontro si esplica e si acuisce, cadenzato da uccisioni, agguati e lesioni, la comunità viene stretta in un ambiente oscuro all'interno del quale scaturiscono sottoposizione e omertà e dove le iniziative imprenditoriali, sociali e le libertà democratiche vengono alterate.

Inizialmente tali atteggiamenti sono, probabilmente, ispirati dalla volontà di restare assolutamente estranei ad ogni aspetto, diretto od indiretto, della contesa ma, via via si tramutano in assoggettamento.

Chi uccide, o chi appartiene al gruppo che uccide, è soggetto ritenuto pericoloso e temibile; chi uccide, seppur perché animato da ragioni di faida, è capace di reiterare quel tipo di delitto anche per fini diversi. Quando si analizza, in ambiti diversi da quelli antropologici o storici o sociologici, il concetto di faida e si approfondisce la sua scaturigine, non vale riferirsi a meccanismi di subcultura o psicologici.

In passato si erano determinati cruenti scontri per una dote resa in misura minore a quella convenuta, o per l'ingiusta invasione di terreni con mandrie ed armenti o, ancora, per uno schiaffo in piazza o per il mancato rispetto dei confini agrari.

In quasi tutti questi esempi, riconducibili a risalenti faide scoppiate tra 'ndrine del territorio calabrese non va però perduto di vista, nell'analisi del fatto, il connotato dell'interesse economico.

Le mancanze di rispetto, o le offese all'onore lavate con il sangue, hanno costituito spesso la causa scatenante ma non esclusiva di questo barbaro fenomeno.

Al concetto di faida è strutturale un connotato che ancora oggi contraddistingue la struttura della 'ndrina: l'appartenenza ad unico nucleo familiare o parentale, magari allargato ma molto coeso che, nel momento dello scontro, si contrappone agli avversari legati, a loro volta, da corrispondenti vincoli di consanguineità o affinità. Questi due speculari fattori mettono efficacemente in evidenza la compattezza del gruppo che, in termini normativi, si traduce nell'affectio societatis scelerum.

Come puntualmente messo in evidenza nella sentenza impugnata, e per rispondere ai rilievi difensivi, tra la la fine degli anni settanta ed i primi anni novanta, il

territorio di Palmi era stato l'epicentro di una sanguinosa lotta mafiosa tra due famiglie: quella dei Gallico, capeggiata da Gallico Antonino (cl..28) e quella dei Condello, capeggiata da Condello Francesco ed affiancata dalla famiglia Parrello, a sua volta guidata da Gaetano Parrello, detto *lupu i notti*.

La pacifica convivenza di tali famiglie si era incrinata a seguito dell'iniziativa economica dei Condello di aprire una sala da ballo in ciò contrastata dai fratelli Gallico i quali, dopo il rifiuto del pagamento della "mazzetta", avevano preteso la chiusura del locale. I Gallico avevano avvicinato i Condello e, nell'occasione, era nata una rissa nella quale erano rimasti soccombenti i primi.

Poco tempo dopo, il 7 settembre 1977 sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria era stato ucciso Domenico Condello e ferito Francesco Condello.

Immediata era sopraggiunta la reazione dei Condello atteso che in data 28 novembre 1977 Antonino Gallico (cl.28) ed il figlio Giuseppe rimanevano vittime di un tentato omicidio. Da allora si erano susseguiti una serie ininterrotta di omicidi e di tentati omicidi alternativamente patiti da entrambe gruppi che avevano trovato sostegno negli organismi familiari territorialmente limitrofi (i Bruzzise ed i Parrello accanto ai Condello ed i Frisina, i Morgante, gli Sgrò, gli Sciglitano accanto ai Gallico). In data 29/08/1989 in Seminara, i capi promotori della cosca Condello tra cui Giovanni, Giuseppe, Vincenzo ed Antonio Bruzzise, D'Andrea Vito Antonio e D'Andrea Marco Francesco avevano programmato ed eseguito, esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco, l'uccisione dei fratelli Sciglitano (Furia e l'Orbu).

In risposta a tale attentato mortale, un mese più tardi, veniva ucciso Condello Francesco fatto saltare con un'autobomba tentando di uccidere anche Bruzzise Giuseppe. La sentenza più rilevante nella ricostruzione di tali fatti è quella a carico di Bruzzise Giovanni +35 del 15.12.1994 con la quale venivano condannati a pene cospicue numerosi appartenenti alle contrapposte coalizioni mafiose.

In quel particolare contesto calabrese, quindi,non si uccideva più il nemico per il ripristino della consanguineità o solo per questo, ma anche (o soltanto) in quanto possibile ostacolo al predominio o dell'arricchimento

Quella faida palmese tra i Gallico ed i Condello nasceva, quindi, già come guerra di mafia, strumentalizzandola per il conseguimento di finalità ad essi estranee.

Come risulta dalle citate sentenze, la contesa si era allargata subito divenendo fulcro di interessi diversi,e la faida aveva acquistato l'ampiezza di campo d'azione

di vere e proprie coalizioni mafiose in vista di nuove prospettive egemoniche.
Non è un caso, perciò che dal 1982 dietro i Condello vi fossero altre importanti famiglie mafiose, quelle dei Parrello, e poi anche dei Mammoliti, mentre i Gallico già si collegavano ai gruppi mafiosi della jonica con i Costa ed i Cataldo.
Un così ampio coinivolgimento, con la provata presenza nella faida di potenti aggregati criminali mafiosi dislocati nel territorio dell'intera provincia, offre contezza all'interprete dell'importanza e dell'estensione del conflitto per la convergenza di vasti interessi di gruppi influenti della malavita organizzata e illustra l'effettiva natura e l'estrema conseguente pericolosità, rendendo, altresì, comprensibile come e perche questo sanguinoso fenomeno abbia potuto prolungarsi per tanti anni provocando decine e decine di morti.
Se queste sono le premesse giudiziarie documentate in atti irrevocabili,- va detto allora che occorre ribaltare gli i rilievi difensivi che si sono agitati anche in questo processo perché la conclamata esistenza di uno scontro (ieri come oggi) in un contesto siffatto, è gia di per sè idonea e sufficiente a dimostrare l'esistenza di associazioni a delinquere di stampo mafioso.
In ogni caso, anche nell'ambito di quei procedimenti, isolatamente considerati, sono state raccolte prove conducenti al fine di ritenere che le famiglie Gallico e Condello avessero ciascuna le caratteristiche dell'associazione di stampo mafioso.
Va ricordato sotto questo aspetto la circostanza che tanto i Condello quanto i Gallico avessero -nel frattempo- ampliato la rispettiva compagine appoggiandosi ad altre famiglie (Bruzzise, Merlino e D'Andrea, Sciglitano, Sgrò, Morgante) oltre che ad altri soggetti appartenenti a distinti gruppi familiari; la straordinaria quantità di armi (anche da guerra) che erano rinvenute, circostanza che consentiva di qualificare le associazioni delinquenziali come armate; i covi , più o meno attrezzati, scoperti nelle abitazioni Gallico, Bruzzise, Fameli, oltre al rifugio di Francesco Condello; i numerosi latitanti e l'alto numero di persone coinvolte, ben oltre i singoli nuclei familiari; i costi ovviamente elevati richiesti per il mantenimento di tale situazione di fatto; la mancanza di forme di finanziamento legali; il fatto che tali poderose organizzazioni, armate e clandestine, notoriamente sanguinarie, erano certamente dotate di forza d'intimidazione e potere di assoggettamento; la possibilità, dunque, di procurarsi con facilità i necessari mezzi finanziari; l'effettivo ricorso a fonti di finanziamento illegali, attraverso il traffico di stupefacenti, attentati,

estorsioni ed altre attività, attraverso una competizione diretta anche a conseguire il controllo ed ad affermare il proprio predominio sul territorio, come chiaramente risulta dalle fonti probatorie (intercettazioni radiofoniche) e dalle dichiarazioni di Managò Concetta che, di entrambe le cosche, aveva fatto parte al massimo livello organizzativo; la presenza di un clima omertoso nell'ambiente, che trova la sua conferma nel silenzio dei taglieggiati, nelle deposizioni delle vittime intesi come testimoni (non sanno nulla, non hanno mai visto nè sentito niente), o delle stesse vittime di attentati (Bruzzice Giovanni, Carmelo, Giuseppe), o di chi aveva visto uccidere fratello e figli (Merlino Domenico); la durata della faida, i tempi delle latitanze, la quantità delle persone coinvolte, i mezzi ,adoperati, che sono prova della stabilità del vincolo associativo; il modo di esplicarsi di questo, che rivela le finalita di predominio del territorio, attraverso l' eliminazione del gruppo contrapposto, comprendente anche i simpatizzanti o presunti tali.

Il cospicuo rinvenimento di armi che, nella disponibilità di un numero elevato di adepti ad entrambe le consorterie qualificava le associazioni Condello e Gallico quali associazioni armate.

Va solo evidenziato, per togliere dubbi sull'esatta comprensione dei fenomeni oggetto di questo processo, che anche durante la c.d. vecchia faida, i Gallico avanzavano mire sui territori di Barritteri, godendo dell'appoggio di Peppino Pesce che, in una occasione, aveva mandato a chiamare Giovanni Bruzzise (Spannavento) per addivenire ad un accordo visto che una ditta di Bari aveva intrapreso dei lavori sul territorio di Barritteri ed i Gallico si erano fatti avanti per primi per chiedere la tangente. I Bruzzise non intendevano recedere dalla zona di loro competenza né sopportavano l'ingerenza dei Gallico e Giovanni Bruzzise era stato esplicito con l'emissario dei Pesce e con l'assistente dei lavori al quale il Bruzzise aveva fatto sapere che se i Gallico fossero riusciti a imporre la loro presenza, avrebbe compiuto un attentato dinamitardo nei confronti delle strutture della ditta e ridotto sul lastrico i lavoratori della ditta medesima. In quella sentenza è tratteggiato efficacemente il ruolo di Bruzzise Giovanni, che aveva designato, quale successore del Condello, Fameli Marcello, all'epoca già detenuto tanto che le dichiarazioni della Managò lo collocavano al vertice del gruppo Condello.

La Managò aveva riferito che il Bruzzise, unitamente ai figli, si era avvicinato al marito un paio di anni prima che quest'ultimo morisse, ribadendo che, nonostante il

sodalizio tra i Condello ed i Bruzzise fosse relativamente recente, ciò non aveva impedito a tutti i componenti della famiglia Bruzzise di assumere un ruolo ed un'importanza decisiva all'interno dell'associazione costituita dal marito e di partecipare alle attività illecite del gruppo. Bruzzise Giovanni, poi, veniva indicato dalla Managò come il consigliere di Francesco Condello e viaggiava su un'auto blindata . Carmelo e Giuseppe Bruzzise venivano indicati dalla Managò come i più stretti collaboratori del marito (Bruzzise Giuseppe veniva definito dalla Managò come l'ombra di Francesco Condello).

Vale a questo punto, citare l'omicidio dei fratelli Giuseppe e Giovanni Sciglitano (28 e 23 anni) originari di Barritteri ma residenti all'epoca a Volpiano (TO).

I loro cadaveri venivano trovati la mattina del 29 agosto 1989 in località Petruddi, agro di Seminara ma, secondo l'autopsia, la morte poteva anche risalire fino ad un giorno e mezzo addietro. Uno degli uccisi era indicato come " Furia" o cavallo *furioso* ed era oggetto delle attenzioni dei Condello così come *orbicino*, il fratello. Un altro dei possibili bersagli era *Murghè* ovvero Morgante Salvatore, odierno imputato, primo cugino dei Gallico che ha sposato una Sgrò di Barritteri e, all'epoca, viveva a Torino. Il cognato è Domenico Sgrò , fratello della moglie.

Sia Salvatore che Filippo Morgante avevano lavorato in Francia.

Come gli Sciglitano, anche Filippo Morgante era nel mirino dei Condello e dei Bruzzise ma anche il fratello Filippo era ritenuto un possibile bersaglio.

Dopo l'agguato di contrada Petruddi ed il riconoscimento di Furia (Giuseppe Sciglitano) era stata aperta la caccia al palmisano (Morgante Filippo) nonché a Domenico Sgrò e a Carmelo Sciglitano (detto u persicu u pilusu), fratello dei due uccisi. L'attenzione per Morgante Salvatore era continua da parte dei Bruzzise e, in misura minore, anche per il fratello Filippo, quali bersagli ambiti.

Nel predetto provvedimento giudiziario veniva accertata, altresì, l'attività mafiosa sul territorio palmese del gruppo Parrello datata da epoca remota, trovando appoggio anche in altri raggruppamenti vicini quali quello Mammoliti di Castellace.

La cosca dei Parrello, peraltro, era stata interessata in prima persona ad una sanguinosa faida avente scaturigine di natura sentimentale (diniego della famiglia Parrello -Gagliostro al fidanzamento di Concetta Gagliostro con Bruno Piccolo) se tale si può definire l'orgoglio di un gruppo delinquenziale di fronte al rifiuto di un legame che notoriamente supera i due singoli soggetti nubendi: rifiuto proveniente da

altro gruppo mafioso il quale, negando l'assenso alle nozze, aveva espresso una volontà ben più estesa di diniego di futura coalizione.

Dalla motivazione della sentenza dell'1.4.1992 con la quale Parrello Vincenzo è stato condannato definitivamente alla pena di ventitre anni di reclusione per l'omicidio del medico Piccolo Carmelo, fratello di Francesco, uccisore di Parrello Gaetano, padre di Vincenzo, si possono trarre elementi di conferma circa l'esistenza in Palmi della cosca Parrello la quale proprio in quell'occasione aveva manifestato la capacità di dare una *risposta mirata, pregna di significati simbolici, all'oltraggiosa uccisione del capofamiglia*. Invero, a meno di dodici ore dall'uccisione di Parrello Gaetano, avvenuta il 25.9.1986, innanzi all'albergo di sua proprietà ed al contestuale ferimento di sua figlia Concetta e dei due bambini di quest'ultima, Vincenzo Parrello uccideva il dott. Carmelo Piccolo innanzi all'abitazione degli stessi Parrello ove l'uomo si era recato per porgere le condoglianze alla famiglia dell'ucciso in un ennesimo tentativo di conciliazione tra i due gruppi. Il Parrello, datosi alla latitanza immediatamente dopo l'efferato omicidio (il Piccolo era stato attinto da più colpi d'arma da fuoco mentre si accingeva a salire sulla sua macchina a cui avevano fatto seguito dei calci sferrati al volto, mentre l'uomo già si trovava a terra), veniva arrestato soltanto tre anni dopo e cioè il 23.11.1989, nascosto all'interno di un rifugio-bunker, ben fornito di armi, ricavato sottoterra a cui si accedeva dai locali della sua agenzia assicurativa.

Lo scontro armato tra i Piccolo ed i Parrello vedeva cadere in pochissimo tempo numerose vittime tra le file del primo gruppo: Pietro Piccolo (il 31.10.86), Giovanni Piccolo (il 19.11.1986), Bruno Piccolo (il 3.12.1986).

A tal proposito può farsi rinvio alla dettagliata disamina di tali fatti contenuta nel provvedimento impugnato onde evitare una inutile reiterazione motivazionale sul punto. Al di là dei c.d. precedenti giudiziari, il contributo dei collaboratori si era rivelato essenziale ai fini della ricostruzione dell'organigramma della cosca Parrello con specifico riferimento ai soggetti che coadiuvavano Parrello Gaetano nella gestione degli affari mafiosi e che subentrarono nella posizione dirigenziale a seguito dell'omicidio di "lupu i notti". Sul punto Managò Concetta, già condannata definitivamente per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., quale membro attivo della cosca Condello prima e di quella dei Gallico dopo, aveva fornito una descrizione precisa e dettagliata del ruolo di vertice ricoperto dai figli di Gaetano Parrello, Candeloro e Vincenzo, i quali, quando il padre era ancora in vita, partecipavano alle

riunioni di vertice che si svolgevano all'interno della cantina dell'abitazione dei Condello, vantando una posizione privilegiata proprio a cagione del rapporto parentale con Gaetano mentre, dopo la morte di quest'ultimo, avevano iniziato a ricoprire il ruolo dirigenziale del gruppo, quasi per diritto ereditario (fenomeno tipico delle coalizioni mafiose a base familiare, per come confermato anche da Mammoliti Saverio). Proprio la posizione di moglie di Francesco Condello, aveva consentito alla Managò di assistere agli incontri tra i capi dei clan mafiosi ed ascoltare gli argomenti trattati, godendo della massima fiducia dei presenti.

La donna, molto precisa nel ricostruire temporalmente le vicende dei vari gruppi, ricordava che sin dal momento del sorgere dei primi contrasti tra la famiglia di suo marito e quella dei Condello i figli di "lupu i notti" erano i suoi principali alleati ("*...ricordo che sin da allora Stefano Condello prese contatti con Parrello Gaetano, capo riconosciuto della malavita di Palmi. Sin da allora erano al suo fianco i suoi figli Candeloro e Vincenzo).* Il legame tra Francesco Condello ed i Parrello era stato particolarmente intenso anche nel lungo periodo in cui il primo era latitante sino alla sua uccisione: la moglie del Condello ricordava che il marito aveva avuto grandi appoggi dai Parrello anche attraverso la consegna delle ricetrasmittenti che servivano per le comunicazioni e delle armi necessari a garanzia della latitanza.

Dopo la morte di Gaetano Parrello, erano stati i figli di questi Vincenzo e Candeloro, a mantenere i contatti con Francesco Condello tanto che avevano consegnato la trasmittente per facilitare tra loro le comunicazioni.

I Parrello non solo davano indicazioni utili a Francesco Condello, ma lo rifornivano in più tempi di munizioni ed armi. La stessa Managò veniva mandata dal marito a prelevare munizioni per pistole di vario tipo, cartucce a pallettoni per fucile ed in *una occasione anche una pistola presso il rifornimento di benzina.. Allorquando Vincenzo era latitante, il fratello Candeloro informava Francesco Condello sui movimenti degli esponenti della cosca Gallico in Palmi.*

Veniva, così, evidenziata dalla Managò la disponibilità di armi da parte del gruppo Parrello in misura tale da soddisfare anche le esigenze del clan associato dei Condello, soprattutto nel periodo critico della latitanza del capo.

D'altra parte, la partecipazione dei Parrello in prima persona allo scontro sanguinario con i Piccolo, implicando necessariamente una adeguata disponibilità di armi e munizioni, veniva a riscontrare le circostanziate dichiarazioni della Managò.

Gioffrè Pietro, soggetto intraneo al gruppo Parrello, svolgente le funzioni di autista del capo clan, spiegava che *"i Parrello controllavano per tre quarti il territorio di Palmi, mentre la restante parte era gestita dai Gallico* ", indicando, altresì, i nomi degli altri accoliti. Il gruppo dei Parrello imponeva le tangenti a tutti gli operatori economici operanti nella zona di loro competenza e beneficiava anche dei proventi dello spaccio di droga operato dai Romola. Altro collaboratore, intraneo al gruppo Parrello, Gagliostro Pasquale, descriveva minuziosamente la vita del gruppo di appartenenza da una posizione privilegiata in quanto molto vicino a Vincenzo e Candeloro Parrello e presente nei momenti più cruciali della vita di questi ultimi: dal tragico episodio dello sfregio al viso subito da Candeloro Parrello ad opera di componenti della famiglia Piccolo, all'altro episodio di concreto ausilio alla latitanza di Vincenzo Parrello in occasione di un avvistamento da parte dei carabinieri nel periodo in cui quest'ultimo era latitante in quanto responsabile dell'omicidio del dott. Piccolo. La dedizione totale del Gagliostro ai due "delfini" di lupu di notti gli costava due condanne per favoreggiamento personale.

Per quello che qui interessa, anche Gagliostro ricordava la proficua attività estorsiva realizzata dal clan Parrello e le necessarie azioni intimidatorie che spesso accompagnavano le richieste estorsive ad opera, a volte, dello stesso Candeloro Parrello.Anche in questo caso la esecuzione di attentati dinamitardi, diretti a piegare le resistenze dei commercianti, assumevano una potenzialità di fuoco che riscontrava il dichiarato della Managò sulla disponibilità di armi da parte del gruppo Parrello. Non deve, peraltro, meravigliare la partecipazione, a volte in prima persona, del Parrello agli episodi intimidatori in quanto l'età abbastanza giovane del rampollo dei Parrello lo induceva, probabilmente a farsi protagonista diretto delle deliberazioni da lui stesso adottate ai fini della imposizione del suo potere mafioso sul territorio.

Il collaboratore Gagliostro forniva, altresì, un elenco degli esercizi commerciali, vittime delle pressioni estorsive dei Parrello, spiegando che il territorio di Palmi era diviso in aree di competenza di quest'ultimo gruppo e di quello dei Gallico.

Né poteva destare sorpresa sul punto la mancata conferma da parte dei titolari degli esercizi commerciali del pagamento della tangente in quanto giammai in un procedimento penale si era venuta a registrare " la confessione" dei commercianti in ordine al fenomeno parassitario che affossa l'economia calabrese. Anzi, come si vedrà nel prosieguo analizzando i reati fine delle associazioni mafiose (estorsioni e

ricettazioni) ci si dovrebbe meravigliare di un eventuale fenomeno contrario di collaborazione al fine di consentire lo smantellamento delle organizzazioni mafiose sul territorio le quali dominano incontrastate proprio grazie alla forza di intimidazione del vincolo associativo che rende tutti (vittime o potenziali tali) sordi e muti. Davvero impropriamente tale argomento verrà utilizzato, come si vedrà, dalle Difese dei Gallico per corroborare l'assenza di prove per i fatti estorsivi (se i commercianti negano di avere subito estorsioni, le estorsioni non esistono!) .

Tornando al costrutto probatorio che deve essere- necessariamente- tenuto presente- al fine di dare risposta ai rilievi difensivi formulati da gran parte dei difensori (Avv. Masseo per i Bruzzise e dall'Avv.Milicia per Gramuglia Matteo) non va sottaciuto che già dalle dichiarazioni di Lauro Ubaldo Giacomo, soggetto che ha fornito un corposo supporto accusatorio in un numero cospicuo di processi a carico di molte cosche operanti sul territorio di Reggio Calabria e provincia e partecipe in prima persona di gravi fatti delittuosi, di guerre intestine e di summit riappacificatori, Lauro indicava le cosche dei Gallico e dei Parrello come quelle egemoni sul territorio di Palmi, spiegando che alla guida di quest'ultima si trovava prima Gaetano Parrello e poi i suoi figli. Di identico contenuto si rivelavano le indicazioni accusatorie di altro collaboratore di origine palermitana: Mutoli Carmelo: il Mutoli aveva ricevuto indicazioni precise sulla cosca Parrello da suo suocero, Seaglione Francesco il quale aveva conosciuto in carcere Vincenzo Parrello, apprendendo della particolare posizione di quest'ultimo e della sua famiglia nella mappa criminale calabrese per cui aveva sollecitato il genero a recarsi a Palmi. Mammoliti Saverio capo dell'omonima cosca, nella sua sua lunga militanza al vertice del suo clan aveva avuto contatti con numerosi mafiosi all'interno del territorio calabrese ed anche oltre e ricostruiva molto sinteticamente la genesi del contrasto tra i Gallico ed i Condello, spiegando che tale faida era stato in certo qual senso "sfruttata" da Gaetano Parrello per tentare di ottenere il sopravvento nella gestione degli affari nel paese di Palmi, suddiviso territorialmente tra le due cosche ("*.....di là è iniziato il contrasto tra i Condello ed i Gallico. E quello che andavacercando in qualche modo Parrello perché era contrario a Gallico, contrario nel senso di paese....era solo di comando di paese, chi doveva comandare, chi aveva la supremazia sul paese. Tutto questo era là. E chi doveva in qualche modo prendersi i ricavi o di estorsioni o di lavori che si facevano.Tutto questo era.....da questa parte comandava Parrello verso*

chiamiamo... verso S.Elia e di sotto comandava Domenico Gallico.....c'era da un parte uno e da una parte l'altro").

Il collaboratore, detenuto da lungo tempo, aveva avuto modo di incontrare anche in carcere Candeloro Parrello, dopo la morte del padre, apprendendo dei suoi progetti criminali per riprendere il dominio mafioso sul paese in vista della sua uscita dalla struttura penitenziaria. Da vecchio capo, avente una genealogia mafiosa datata, il Mammoliti spiegava che i veri mafiosi erano tali per nascita senza bisogno di specifiche cerimonie di affiliazione per cui mafiosi si nasce e mafiosi si muore, tranne a scegliere la via della collaborazione con la giustizia ("*....perché discendo di famiglia io mafioso, dal 1900..certo, mio padre, i miei fratelli e poi io. Non è necessario avere un'affiliazione per essere qualcuno, basta esserlo e basta.....io ero il capo.....finché ho potuto, l'ho accettato, poi ho dovuto cambiare vita* e tale dichiarazione riempie gli interrogativi di Gallico Rocco, sollevati nei suoi motivi atti di appello, vergati a mano con i quali rivendica a gran voce, la mancanza di affiliazione o altri riti.

Ciò che interessa in questa sede è che già il Mammoliti forniva l'ennesimo riscontro alle indicazioni degli altri collaboratori in ordine alla posizione dei due figli di "lupo di notti"; egli aveva avuto contatti con i due giovani Parrello nel periodo antecedente al suo arresto ed aveva beneficiato delle confidenze personali di Candeloro Parrello durante la loro comune detenzione, apprendendo dei progetti espansionistici del giovane capo anche per il periodo successivo all'uscita dal carcere.

L'attualità della cosca Parrello (sub capo T) in Palmi, Seminara- frazione di Barritteri e territori limitrofi in epoca successiva al 27 gennaio 2003) ed i rapporti con i Bruzzise e con i Gallico sono stati efficacemente posti in luce dal primo Giudice (pag. 1397) allorquando evidenzia che i Bruzzise, all'indomani della morte di Gaglioti Domenico, evocando la vecchia alleanza durante la prima faida, avevano riallacciato i rapporti già esistenti anche in virtù del legame tra compari di anello tra Bruzzise Giuseppe e Parrello Vincenzo (fratello di Candeloro e condannato all'ergastolo), conseguendo subito l'appoggio di quella famiglia che aveva assicurato personalmente a Bruzzise Antonio il proprio contributo nelle azioni ritorsive sin dai giorni successivi all'uccisione di Giovanni Bruzzise (*Bruzzise Giuseppe - e quello che ha detto quando è morto mio padre..quand'è vengo io! non vi fate vedere, questo è l'unico del quale vi potete fidare*).

Anche i Gallico avevano capito l'importanza di questa alleanza e, tramite Gallico Rocco all'epoca latitante, vi erano stati incontri con il latitante Parrello.

In motivazione si fa riferimento all'incontro di Gallico Rocco direttamente con Parrello Candeloro (inteso "Jack") nonché con i Gagliostro per cercare di evitare che i Bruzzise potessero avere l'appoggio militare dei Parrello.

Sulla identificazione di Parrello Candeloro, e solo al fine di dare risposta ai rilievi difensivi, la Corte spende ampia e circostanziata motivazione nel commentare il colloquio del 19 gennaio 2007, tanto che Rao Diego, che lavorava alle dipendenze della ditta Cannizzaro Rocco, (gestita di fatto da Cannizzaro Giuseppe, zio del Rao) impegnata nei lavori di ammodernamento dell'autostrada, descriveva al suocero lo stravolgimento in atto in c.da Paparone- Madonna delle Nevi, ove aveva sede la ditta Cannizzaro, proprio di fronte all'abitazione di Giuseppe Bruzzise e della moglie Carbone Carmela, nonché in c.da "Ramundu" o Rimondo, ove veniva riversato tutto il materiale proveniente dagli scavi in fase di esecuzione per l'allargamento di quel tratto. In quella occasione Rao riferiva che l'area dell'avvenuto deposito la sera, alla fine dei lavori, era stata da loro recintata, ma che, la mattina dopo, si era accorto che nella notte qualcuno aveva praticato un varco nella recinzione, apertura fatta – nella notte – dal compare (ovvero Parrello Candeloro cl. 56 all'epoca latitante), soggetto che si muoveva nella notte tra le campagne, peraltro nell'area frontistante a quella su cui insisteva anche l'edificio della famiglia di Gramuglia Matteo.

Quello descritto dalle intercettazioni (che ha un valore di assoluto rilievo ai fini della prova inerente la vitalità sul territorio di latitanti al comando di associazioni criminali armate) è reale e immediatamente percepibile.

Parrello Candeloro, come risulta dalle intercettazioni, si era incontrato con Gallico Rocco, anch'egli latitante in Palmi; in quel periodo non era lontano dal territorio di provenienza, pur spostandosi tra diversi nascondigli, grazie ad una fitta schiera di affiliati e fiancheggiatori sui quali poteva contare i (tra di essi certamente Gramuglia Matteo, ma anche i Bruzzise, nelle persone di Rao Diego e di Cambareri Vincenzo, e dei cugini Gagliostro Vincenzo ed Antonino). Il giusto rilievo alle perplessità difensive viene offerto dalla motivazione della sentenza del primo Giudice che rileva che i contatti tra Gallico Rocco ed il latitante Parrello (che possedeva armi e denaro) era un confronto tra 'ndranghetisti che rivendicavano- nei rapporti di *forza- le loro* posizioni. D'altro canto, Gallico Domenico, nel colloquio tenutosi a Carinola il 9

gennaio 2007 affermava che i Parrello e i cugini Gagliostro che ne curavano la latitanza dovevano tenersi fuori da ogni questione con i Bruzzise *"gli è bastato : se gli è bastato gli è bastato se non gli è bastato ehh, bene"*

Nel colloquio dell'11 gennaio 2007 Gallico Antonino e la sorella Italia Antonella raccontavano a Giuseppe Gallico che zio Rocco Gallico aveva convocato gli *Scapigliati* (i Gagliostro cugini di Parrello) proprio per invitarli a non intromettersi nello scontro con i Bruzzise i quali venivano indicati come "i soliti di Barritteri" e non è un caso, come puntualmente annotato dalla sentenza di primo grado che sia Gallico Domenico sia Gallico Giuseppe, ognuno dai rispettivi luoghi di restrizione minacciavano iniziative violente anche nei confronti dei Parrello (pag.1421).

L'evoluzione del fenomeno della faida ha indubbiamente determinato delle parziali modifiche negli assetti temporali ma non ha determinato, come rilevato dall'Avv. Masseo, la scomparsa dei Bruzzise, dei Gallico, dei Parrello dal panorama associativo. Man mano che le fila delle 'ndrine sono andate ingrossandosi, in vista di fini criminosi sempre più complessi e di guadagni illeciti sempre più ampi, hanno preso corpo organismi più ampi in cui il vincolo ha avvinto anche estranei.

Come il procedimento in esame dimostra, il nocciolo rimane sempre la famiglia intorno a cui, in deterimanti casi o contingenze, può svilupparsi un nucleo esterno. Ciò che al fine deve affermarsi, è che la faida, ed in ispecie quella di cui ci si sta occupando, ha ammantato di mafiosità coloro che in essa ci hanno vissuto nel periodo in contestazione ponendo i Bruzzise, i Gallico, i Morgante, gli Sciglitano e, come si vedrà i Gioffrè ed i Santaiti, portatori incontrastati in quelle zone (Barritteri-Palmi- Seminara) di un immanente potere criminale mai offuscato, né tanto meno eliso, dal passare del tempo.

Deve dunque respingersi il rilievo dei difensori secondo cui l'esistenza della faida sarebbe irrilevante nell'economia di questo processo.

A smentire le contestazioni degli appellanti in ordine alla esistenza ed attualità della cosca Bruzzise e Gallico giovano poi i numerosi elementi desumibili dai colloqui carcerari riguardanti gli esponenti della stessa famiglia, abbondantemente richiamati dalla Corte di Assise nel corso dell'esame dei colloqui intercettati.

Si trae ampia conferma, alla luce del contenuto di questi dialoghi, della persistente attualità del sistema di spartizione del territorio tra le famiglie mafiose che vi dimorano, della rinnovata rivendicazione, da parte della famiglia Bruzzise (e a

dispetto delle difficoltà indotte da prolungate carcerazioni ed uccisioni), del controllo assoluto della zona di Barritteri e Seminara e della riapertura dei vecchi contrasti causata dalle mire espansionistiche di chi, con l'appoggio diretto o indiretto della famiglia Gallico, quella egemonia non riconosceva ed intendeva contrastare.

Come affermato da Bruzzise Giuseppe nel colloquio del 5 gennaio 2007 allorquando, all'indomani della morte di Surace Antonio e di Gaglioti Domenico, rispondeva alle perplessità di Carbone Rocco (cognato di Gaglioti Domenico) circa il comportamento di Bruzzise Giovanni, Giuseppe Bruzzise rispondeva che era preferibile un deciso agire ad una colpevole inerzia (*in quella maniera si sono fatti e in quella maniera si potevano fare, meglio in una maniera e non che non si faceva niente del tutto*). Nel corso del colloquio con il cognato Rocco Carbone, Bruzzise Giuseppe, interpellato il congiunto in merito a quanto da lui eventualmente scoperto o saputo sull'omicidio di Domenico Gaglioti, a sua volta cognato del Carbone, ribadiva con forza la presenza della famiglia sul territorio di Barritteri ("*quelli che contano, di Rosarno, di Gioia e di tutte le parti, sanno che là non può venire un altro cristiano da un'altra parte ... chi si sposa si sposa né di Palmi, né di Seminara, né di coso ... finché ci sarò io in piedi ... ci sono io là, capisci?*"), e ciò con chiaro riferimento - nonostante il tentativo dei colloquianti di dissimulare il reale contenuto del dialogo - al settore delle estorsioni, per il quale erano giunte indicazioni contraddittorie sull'orientamento della famiglia Bruzzise e di Giuseppe Bruzzise in particolare (non più intenzionato ad avere "*acqua*", secondo un primo messaggio fatto avere ai congiunti, o, all'opposto, desideroso di avere "*tutta la bottiglia*" secondo un'altra voce trapelata dal carcere e giunta, tra gli altri, a Gaglioti Domenico che in base ad essa aveva continuato a riscuotere per conto della famiglia i proventi dell'attività estorsiva).

Molti difensori degli imputati appellanti, censurano la motivazione del giudice di prime cure evidenziando che il teorema accusatorio (secondo cui, nell'estate del 2005 Giuseppe Bruzzise in carcere, avesse raggiunto con Bellocco Umberto un accordo per la spartizione dei proventi dell'attività estorsiva in danno delle imprese impegnate nei lavori di ampliamento dell'autostrada A3, ovvero che il Bellocco, quale esponente di spicco del suo gruppo ed elemento di vertice della entità *unitaria* (come si legge nel capo di imputazione), sovraordinata alle varie *'ndrine* locali della zona tirrenica della provincia reggina (che presiede alla spartizione dei proventi delle

estorsioni di comune interesse), avesse conferito alla famiglia Bruzzise la legittimazione a riscuotere tali proventi relativamente alla zona di Barritteri) era stato smentito dall'intervenuta assoluzione – in grado di appello- di Bellocco Umberto. Tale pronunciamento avrebbe- pertanto- inficiato la trama probatoria condivisa dal giudice di prime cure. A tale perplessità argomentativa, vale rilevare che in quella pronuncia, Bellocco Umberto è stato assolto per la non accertata qualificata appartenenza al gruppo Bellocco, in mancanza di una accertata persistenza di uno stabile vincolo associativo.

Ciò chiarito, non è possibile avanzare dubbi sull'oggetto del colloquio, tra Bellocco Umberto e Giuseppe Bruzzise relativo alla ripartizione territoriale dei proventi delle estorsioni e alle relative determinazioni della famiglia Bruzzise, sulle quali, essendo gli elementi più importanti detenuti o lontani dai luoghi di origine, erano giunti ai sodali in libertà segnali contraddittori. Occorre tuttavia chiedersi se, individuato l'interlocutore di Giuseppe Bruzzise, nonché l'argomento del colloquio avvenuto nel carcere di Terni il 14 agosto 2005, sia corretto attribuire a quest'ultimo la portata ipotizzata dall'accusa e quindi dal giudice di primo grado, e quindi ritenere che in quella sede sia stato effettivamente siglato un accordo per la spartizione dei proventi dell'attività estorsiva consumata ai danni delle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 relativamente alla quota territorialmente riferibile alla frazione Barritteri di Seminara, o, comunque, il Bellocco avesse conferito al gruppo Bruzzise la "legittimazione" a riscuotere la predetta quota, e conseguentemente - come si legge nel capo di imputazione - disposto la consegna del denaro ad un emissario del gruppo. L'ipotesi accusatoria e con essa la valenza che la Pubblica Accusa aveva preteso di dare in chiave associativa nei confronti di Bellocco Umberto dev'essere parametrata al contenuto del dialogo come è desumibile dalle parole con cui lo ha descritto al cognato Giuseppe Bruzzise, e, per altro verso, da argomentazioni di ordine sistematico scaturenti da una visione di insieme delle vicende all'esame della Corte.

Nel dialogo dialogo del 5 gennaio 2007, Giuseppe Bruzzise faceva riferimento all'incontro con il misterioso interlocutore prendendo spunto dalla domanda che insistentemente gli poneva il cognato, indicandola come lo scopo principale della visita. Al detenuto, che chiedeva di sapere se fosse stato scoperto qualcosa sugli autori dell'omicidio di Domenico Gaglioti, avvenuto qualche settimana prima, il

Carbone aveva chiesto, a sua volta la ragione per cui, in merito alle intenzioni della famiglia Bruzzise, si erano registrati segnali contraddittori, avendo lo stesso Bruzzise in una precedente occasione (tramite una *ambasciata* che evidentemente attestava precedenti contatti del detenuto con il cognato) fatto sapere di non volere *acqua*, termine convenzionale utilizzato dai dialoganti per sottrarre alla eventuale attività captativa il riferimento a realtà illecite (proventi di estorsioni), ed essendo invece giunta dal carcere, tanto al Gaglioti (cognato di Rocco Carbone) quanto ai suoi interlocutori rosarnesi, altra voce secondo cui i Bruzzise intendevano avere *tutta la bottiglia*, ovvero *tutta l'acqua*, secondo la metafora sulla quale Elena Bruzzise si premurava di richiamare l'attenzione del padre che mostrava di non averne immediatamente colto il significato.

Leggendo la trascrizione integrale del colloquio si coglie la netta percezione di un certo imbarazzo di Giuseppe Bruzzise, ovvero di una sua deliberata reticenza, tant'è che, secondo il racconto del Carbone, propostosi il Gaglioti come "esattore" per conto della famiglia Bruzzise, e richiesta dal suo interlocutore rosarnese una conferma (sembra di capire, della "investitura" del Gaglioti e della volontà dei Bruzzise di riscuotere la loro quota, più che del loro diritto ad averla), la conferma era arrivata, ma Bruzzise Giuseppe escludeva di essere all'origine del messaggio ("*se l'ha mandata mio fratello, se qualche altro ... ora qua con me non c'è nessuno ...*").

Nel prosieguo del dialogo, mascherando a stento una certa irritazione per essere stato costretto dall'insistenza del cognato ad esprimersi *apertis verbis*, il Bruzzise manifestava comunque la volontà di ribadire la presenza della famiglia nel territorio di riferimento e di confermarne il "diritto" di percepire i proventi delle estorsioni nella zona di Barritteri, riconosciuto anche dalle altre cosche ("*e che sai ... queste sono le cose! La cosa ... il fatto che noi siamo là .... quelli che contano, di Rosarno, di Gioia e di tutte le parti, sanno che là non può venire un altro cristiano da un'altra parte ... chi si sposa si sposa né di Palmi, né di Seminara, né di coso ... finché ci sarò io in piedi ... ci sono io là, capisci? Se ci sono e se non ci sono .... ora se ... quelli lo sanno!*", e, poco oltre, "*se voi volete portare il discorso che avevano parlato con tuo padre, allora state avanti, le cose stanno come stavano una volta, moriamo o campiamo, basta!*"). È in questo contesto che si inserisce il riferimento al dialogo con il Bellocco, che il Bruzzise collegava evidentemente al "tema" degli accordi per la spartizione dei proventi estorsivi ("*io con questo avevo parlato quando ero al 41*

con quel cristiano ..."), quasi a volere escludere suoi successivi interventi in merito a questa vicenda, come quello prefigurato dalla "voce" secondo cui era stato lo stesso Giuseppe Bruzzise a confermare, dopo la morte del padre, la volontà della famiglia di continuare ad esercitare il monopolio nel settore delle estorsioni consumate nell'ambito territoriale di riferimento, nonché la designazione di Gaglioti come "esattore" per conto del gruppo.

Dal Bellocco, detenuto da lunga data, era stato dato avallo alla necessità della spartizione territoriale ("*è giusto compare dice ... non esiste al mondo dice, come si può piantare uno, io non posso venire da Rosarno o da Gioia per venire là, che siamo in queste galere, dice io sono trent'anni che faccio galera, dice questo ...*") in occasione di quel primo dialogo, avvenuto - come Giuseppe Bruzzise avrebbe appreso solo tre giorni dopo - esattamente lo stesso giorno in cui il padre Giovanni era stato ucciso (14 agosto 2005). Ed analoga approvazione era stata data dal Bellocco anche una settimana dopo, successivamente alla diffusione della notizia della morte di *Spannavento* ("*... al tempo mio padre viveva, quando gli ho parlato di questi fatti e poi gliel'ho detto dopo, mentre parlavamo, il giorno, mentre parlavamo di queste cose, quel giorno è stato. Ed io l'ho saputo tre giorni dopo, dopo che ho fatto il lutto di mio padre, dopo una settimana ci siamo ritrovati a parlare ... compare* (incomprensibile) *dice così e così ... gli ho detto io* ***le cose rimangono come erano prima*** *ho detto io, c'è mio fratello, diciamo, ci sono là, ci sono quelli che erano con mio padre*"].

Tuttavia appare alla Corte significativo che nel riferire il contenuto dei dialoghi con il Bellocco (ove - come sembra - essi erano stati almeno due, a cavallo della diffusione della notizia dell'uccisione di Giovanni Bruzzise), Giuseppe Bruzzise non utilizzava il termine "accordo", riservato, nello stesso colloquio con il cognato, alle intese che il Gaglioti aveva concluso con non meglio identificati rosarnesi e che la figlia Mariangela era intenzionata a rispettare ("*portare avanti*") nonostante la morte del padre. E lo stesso Bruzzise, affrontando l'argomento con il cognato, più di una volta sottolineava che la regola (della spartizione territoriale) è una prassi notoria, che non necessita di particolari chiarimenti se non quello della indicazione del gruppo di volta in volta designato per ogni singola porzione di territorio ["*quello che avevo parlato in quella maniera, quando c'è quello che c'è, per ora, ho detto non c'è niente, a casa e a Barritteri non è che ve lo dico io, si sa!* (incomprensibile) *porto di-*

Gioia si sa (incomprensibile) *Rosarno* (incomprensibile) *me ne fotto di voi, voi siete qua in galera, io so* (incomprensibile) *qualcuno trovo. Se c'è un fiore, una cosa, un'altra, semmò dove devono arrivare: se c'è un'ambasciata* (incomprensibile) *loro sapevano che eravamo noi e sanno che ci siamo noi*"].

Nello stesso colloquio con Giuseppe Bruzzise era stato poi il cognato a riferire che tra i personaggi di Rosarno che avevano preteso la conferma del ruolo assunto da *Micu* Gaglioti prima di consentire la consegna della quota destinata ai Bruzzise vi era anche quello che aveva già "*parlato*" con il padre del detenuto, ovvero – come pare plausibile intendere il riferimento – che aveva raggiunto un'intesa con lui in ordine alla distribuzione dei proventi dell'attività estorsiva: la continuità tra l'operato del padre e le iniziative di Gaglioti era stata ancora sottolineata dallo stesso Bruzzise che addebitava la morte del secondo proprio alla sua scelta di proseguire la strada intrapresa dal primo, e, in particolare, di ostinarsi a pretendere una "percentuale" ritenuta eccessiva dagli altri beneficiari delle stesse erogazioni ("*lo hanno ammazzato. Toh, ti do la mano* (porge la mano destra al cognato che la stringe) *se hanno detto in questa maniera* (incomprensibile) *dice come, sono venuti i cosi, a quelli no ... tu gli stavi facendo la proposta* (incomprensibile) *la proposta per duecento e a quelli no* (incomprensibile) *c'è quella famiglia e noi cento, a noi ci accontenti così, sicuramente! Gli è capitata l'occasione e l'hanno ammazzato ... allora dice tu continui la strada sua*").

In ogni caso, dal tentativo di dare una lettura coerente dei molteplici riferimenti non sempre univoci contenuti nel colloquio del 5 gennaio 2007, emerge l'impossibilità di attribuire all'incontro, o, meglio, agli incontri, di Giuseppe Bruzzise con Umberto Bellocco, avvenuti nell'estate dell'anno 2005 presso il carcere di Terni, una portata decisiva che lo stesso Bruzzise sembra escludere, apparendo più preoccupato di dare conto al cognato della contraddittorietà dei segnali che erano usciti dal carcere in ordine alle scelte della famiglia.

In altri termini è fuor di dubbio che Bruzzise e Bellocco abbiano parlato di estorsioni e che il secondo, forte di un indiscusso prestigio e di uno spiccato spessore criminale, abbia avallato le rivendicazioni del gruppo Bruzzise sui proventi delle attività estorsive nella zona di Barritteri: ma è altrettanto difficile non riconoscere **che tali accordi erano stati siglati in altre sedi, verosimilmente da Giovanni Bruzzise**, in epoca ovviamente precedente alla sua uccisione, con personaggi della zona di

Rosarno, eventualmente anche appartenenti alla famiglia Bellocco, ed il dialogo tra i due detenuti sembra più assimilabile ad una presa d'atto, ricordata dal Bruzzise anche allo scopo di escludere agli occhi del cognato suoi interventi successivi sulla questione. D'altra parte, come si legge in svariati passaggi della sentenza impugnata, che anche a questo proposito riporta ampi stralci di risultanze dibattimentali e provvedimenti confluiti da altri processi (segnatamente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di Dieco Antonino e il procedimento iscritto al n. 1348/2001 R. G. N. R., denominato *Arca*), risalivano agli anni 1999/2000 le riunioni svoltesi in contrada Bosco di Rosarno nel corso delle quali erano stati raggiunti tra le varie cosche calabresi gli accordi spartitori relativi ai lavori di ammodernamento dell'autostrada, che, tra l'altro, prevedevano "*la divisione della A3 in zone di competenza territoriale per ciascuna cosca; il pagamento della c.d. "tassa ambientale", cioè della tangente da pagare alle cosche, corrispondente al 3% dell'importo fissato nel capitolato di appalto; il sistema della sovrafatturazione o l'emissione di fatture a fronte di operazioni inesistenti; la fornitura di materiali qualitativamente non corrispondenti al capitolato d'appalto; l'imposizione di 'ditte amiche'; l'ostracismo nei confronti di quelle non gradite, la posa in opera del materiale con metodi tali da impiegare un quantitativo inferiore a quello necessario, ma apparentemente rispondente a quello fatturato*" (cfr. sul punto capitolo V) impugnata sentenza da pag. 497 a pag. 610).

Se tali sono le convergenti risultanze probatorie e giudiziarie relative al sistema di spartizione delle tangenti relative ai lavori di ammodernamento della autostrada A3 e al ruolo centrale assunto in questo sistema dalle cosche Pesce e Bellocco di Rosarno e da epoca ben precedente al colloquio di Terni, si può tranquillamente attribuire agli incontri tra Giuseppe Bruzzise e Umberto Bellocco il valore di una ratifica dell'esistente, volta a dimostrare la piena consapevolezza che avevano entrambi gli interlocutori delle regole di "competenza per territorio" e della presenza a Barritteri della cosca Bruzzise, difettando- viceversa- la prova che in occasione di quei dialoghi fosse stata conferita dal secondo al primo una legittimazione alla riscossione di somme di provenienza estorsiva di cui la famiglia Bruzzise godeva già, così come non è consentito sostenere che la "conferma" necessaria a legittimare il Gaglioti alla riscossione per conto della cosca Bruzzise fosse stata data da Bellocco Umberto, o da altri esponenti della sua famiglia (atteso che - stando alle parole di Giuseppe

Bruzzise e del cognato - era la "gente di Rosarno" ad attendere la conferma, e questa - è logico ritenere - non poteva che provenire dall'interno dello stesso gruppo Bruzzise). Occorre anche evidenziare, per rispondere agli appelli difensivi sul punto, che la posizione dei molti protagonisti di questa vicenda (tra cui quella di Bellocco Umberto) va necessariamente coordinata in una organica visione d'insieme che non può non presiedere all'esame delle vicende sottoposte all'esame della Corte, con la considerazione dei numerosi fatti di sangue verificatisi dal gennaio 2004 al febbraio 2008 e costituenti, secondo l'accusa e la motivazione dell'impugnata sentenza, manifestazioni della ripresa della c. d. faida di Barritteri.

Imponenti e convergenti risultanze probatorie inducono a ritenere che tale scontro sanguinoso sia legato ai contrasti sorti tra la cosca Gallico ed i suoi alleati, da una parte, e quella dei Bruzzise, dall'altra, anche per la per la spartizione dei proventi delle estorsioni compiute in danno delle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3, contrasti ai quali devono ricondursi ben sette omicidi ed un tentato omicidio consumati nell'arco di poco più di quattro anni; proprio nella frazione Barritteri aveva sede uno dei campi base del consorzio "Scilla" . Il riacutizzarsi del contrasto tra le famiglie malavitose insediate nei territori di Palmi e Seminara (efficacemente definito il **baricentro delle coschette**) nella prospettazione accusatoria, era da ricondurre alla necessità di riassumere il controllo sul territorio, necessità improvvisamente ridestatasi e resa impellente per effetto delle aspettative dei referenti delle consorterie mafiose, di lucrare ingenti capitali quale provento estorsivo derivante dai lavori di ammodernamento-ampliamento dell'autostrada A3, e di conseguire tutte le altre utilità connesse, tra cui l'occupazione delle ditte "amiche" e l'assunzione di intranei e soggetti collegati alle 'ndrine. Da disattendere il motivo di gravame dell'Avv. Masseo sul punto, poiché di investimenti nel territorio teatro dei fatti in esame se ne dovevano fare di ingente importo, atteso che proprio in Barritteri, in prossimità dell'abitazione di Bruzzise Giuseppe (ma anche di Gramuglia Matteo), occorreva realizzare un nuovo svincolo autostradale, che avrebbe modificato la morfologia e lo stesso assetto paesaggistico di una vasta estensione di territorio, prima a vocazione rurale, denominato Piani della Corona e Madonna delle Nevi.

D'altro canto, non manca la Corte di puntualizzare che nel procedimento c.d. Arca, era stata captata- tra le altre- una conversazione telefonica intercorsa il 6 maggio del

2007, tra Zedda Osvaldo, Project Manager del Consorzio Scilla e Venuta Michele Pasquale, nuovo tecnico appena giunto nel campo base di Barritteri.

Il primo raccontava al suo interlocutore che i lavori di ammodernamento della Salerno – Reggio Calabria erano, sostanzialmente, **in mano alle organizzazioni criminali al punto che, chi si mostrava vicino alle Forze dell'Ordine rischiava di soccombere**. Il Project Manager metteva in guardia il nuovo dipendente rispetto alle difficoltà ambientali in cui si svolgeva l'attività dei lavori sull'autostrada A3, riferendosi alle tensioni tra consorterie criminali contrapposte presenti sul territorio di Barritteri, tutte interessate a trarre profitto dall'attività dei cantieri, al punto da definire la frazione di Seminara come "**il baricentro delle coschette**" invitando il collega a non denunciare attentati (*Però questo non devi dire.. parlane con me va bene se non devi dare*), perché poteva essere malvisto da alcuni elementi (pag. 607 e 608 sentenza), situazione analoga a quella già esaminata dalla Corte di Assise di Palmi nrlla sentenza n. 8/94 allorquando esaminava l'atteggiamento intimidatorio di Giovanni Bruzzise nei confronti di due soggetti appartenenti alla cosca Gallico che si erano permessi di chiedere la tangente ad una ditta di Bari sul suo territorio, minacciando danni ad escavatori ed attrezzature.

Orbene è assai problematico conciliare con tale sistema di pesanti ingerenze ed omertà il ruolo di vertice sovraordinato alle singole cosche di una 'ndrina o altri esponenti qualificati ed il conseguente potere di delimitazione delle rispettive aree territoriali di influenza. In altri termini, ciò che è emerso plasticamente dalla lunga e corposa attività dibattimentale è che la cosca Bruzzise non aveva la legittimazione esclusiva alla riscossione dei proventi delle estorsioni connesse ai lavori di ampliamento dell'autostrada eseguiti nella zona di Barritteri e tale prospettiva è confermata - sul piano sistematico - dall'apertura di un contrasto così cruento tra 'ndrine interessate, perché la riapertura della faida dimostra l'assenza di un arbitro esterno e di regole precise, e il sopravvento della volontà di affidare le sorti del contrasto alla forza delle armi. E' qui che si sostanzia il **potere di intimidazione e di omertà tipico della norma incriminatrice ovvero il ricorso alla della violenza ed alla sopraffazione.** A tal proposito occorre subito rilevare, come opportunamente evidenzia il giudice di primo grado, che il contenuto del colloquio del 5 gennaio 2007 smentisce categoricamente l'assunto della estraneità della cosca Bruzzise e Gallico alle logiche associative che fanno da sfondo alla lunga successione di

agguati appena descritta.

Emerge dalle parole del Carbone che egli era presente al momento dell'omicidio di Giovanni Bruzzise, e ciò contrariamente a quanto lo stesso aveva riferito in precedenza, affermando di avere appreso la notizia mentre si trovava presso l'abitazione della nipote Bruzzise Elena.

Ed anzi, proprio la presenza del Carbone in compagnia di *Spannavento* al momento dell'agguato omicida aveva formato tra i sodali ed i congiunti della vittima oggetto di sospetti ed illazioni (apertamente manifestati da Antonio Bruzzise al fratello detenuto Carmelo in occasione del colloquio presso il carcere di Sulmona del 27 aprile 2007), ben noti allo stesso Carbone ed anche a Giuseppe Bruzzise, che tuttavia non vi aveva dato alcun credito, convinto che il cognato era stato risparmiato dagli aggressori per la loro scarsa determinazione ("*se ero io, non ti lasciavo*"), mentre lo stesso Carbone attribuiva lo scampato pericolo al mancato riconoscimento da parte dei killer, che non avrebbero esitato ad eliminare anche lui se ne avessero compreso l'identità quale cognato di Bruzzise Giuseppe (ragion per cui il Carbone ipotizzava che gli autori del fatto non potessero essere gli Sciglitano, che invece il Bruzzise riteneva certamente coinvolti). E mentre il Carbone addebitava l'omicidio a scelte strategiche sbagliate dalle quali invano aveva cercato di dissuadere il defunto *Spannavento*, il Bruzzise, come già detto, mostrava di approvarle, ritenendole l'unico modo per fronteggiare le mire espansionistiche degli avversari ed ascrivendo fatalisticamente lo spargimento di sangue alle possibili ma inevitabili conseguenze di quanto il padre si era determinato a fare ("*in quella maniera si sono fatti e in quella maniera si potevano fare, meglio in una maniera e non che non si faceva niente del tutto*"), provocando così una reazione degli avversari che certamente era stata programmata da tempo e che mirava a scompaginare il gruppo ("*... e perché hanno preso lui? perché dopo che prendiamo lui i pulcini sono sparsi in questa maniera*").

Nel corso del colloquio era lo stesso Carbone ben consapevole del ruolo di vertice di Giovanni Bruzzise e dei pericoli connessi al ruolo e alla strategia "offensiva" intrapresa dall'anziano capocosca, avendo cercato di dissuaderlo dal recarsi dove poi gli sarebbe stato teso l'agguato ed era stato tra i primi a progettare una reazione ("*...che quando è stato il fatto di tuo padre, io a tuo fratello non lo ho abbandonato ... gli ho detto partiamo in prima fila, andiamo a prendere a tizio e lo portiamo qua vivo ... lo facciamo buttare sangue ...*"), tanto da suscitare l'ammirato

commento di Giuseppe Bruzzise ("*così si fanno i ragionamenti*"), rimanendo deluso della scelta diversa fatta da uno dei figli non detenuti della vittima, verosimilmente Antonino, a cui si era invano rivolto per pianificare la vendetta ("*... lo facciamo che butti sangue ... sì, sì, sì, ancora tre giorni si è preso la valigia ed è sparito*").

È significativo che lo stesso Carbone, nel prosieguo del colloquio, rivendicava, a distanza di un anno e mezzo da quella vicenda, una nuova consapevolezza ("*...ora ... ho cominciato ad aprire gli occhi e tutte e cose*"), tanto da essere destinatario degli accorati e pressanti avvertimenti del cognato ("***voi non dovete aver paura che vi arrestano, portatevi una pistola*** *addosso ... appena vedete un'ombra, una cosa di queste cominciate a sparare ...* ***che la galera non si è mai mangiato i cristiani, camminate sempre armati****, sempre anche quando andate da per tutto ... ve ne andate nella macchina ... se vedete uno con una macchina di dietro nello specchietto, frenate prima ... e occhio sempre ... fanno pure a viso scoperto*"), e, soprattutto, tanto da suscitare, poco più di un anno dopo, le "attenzioni" dello schieramento avverso: è infatti agevole, in questo contesto, individuare la matrice dell'agguato al quale lo stesso Carbone Rocco sfuggiva il 21 febbraio 2008 all'interno del suo esercizio commerciale nella frazione Pellegrina di Bagnara Calabra. Ed infatti l'episodio veniva messo subito in relazione dagli inquirenti - come opportunamente rileva il giudice di primo grado - con quanto ordinato da Gallico Giuseppe nel corso di uno dei colloqui in carcere con i familiari (30 novembre 2006), e cioè che occorreva "*prendere provvedimenti*" nei confronti dei Bruzzise che erano rimasti in libertà, e che si erano dati alla macchia, del cognato e dei cognati di quelli in galera, indicazione che bene si attaglia a Surace Antonio, cognato di Bruzzise Carmelo, ucciso il 5 dicembre 2006, e, appunto, Carbone Rocco, cognato di Bruzzise Giuseppe.

Del resto, morto Gaglioti Domenico, è significativo che la figlia Angela temesse per l'incolumità dello stesso Carbone e si fosse dichiarata disposta a rispettare i patti del padre con i rosarnesi a dispetto di qualunque rischio personale: atteggiamento "*da malandrina*", la cui approvazione da parte di Bruzzise Giuseppe si accompagnava alla conferma che l'attività di "raccolta" del Gaglioti si svolgeva nell'interesse di tutto il gruppo ("*Carbone Rocco: mia nipote Angela ... la grande, la figlia di mio cognato Micu, la grande ... zio, mi ha detto, se noi perdiamo anche a te, perché mio papà aveva paura per te quando è stato il fatto di Nino ... mi ha*

detto: ora, se è in questa maniera, io come devo fare? dice mollo tutto? non mollo ha detto neanche se devo morire, non mollo che sono femmina, muoio in queste quattro mura, ma io gli accordi che aveva mio padre (incomprensibile, abbassa la voce). Bruzzise Giuseppe - (si avvicina con l'orecchio al cognato) gli accordi!? CARBONE Rocco gli accordi che aveva preso suo padre con i rosarnesi. BRUZZISE Giuseppe - ah. CARBONE Rocco li vuole portare avanti. BRUZZISE Giuseppe - si ... CARBONE Rocco ha detto poi come dice (incomprensibile) facciamo. BRUZZISE Giuseppe (annuisce con la testa) Certo si però ti devi comportare come si comportava sempre tuo padre, che sapeva come comportarsi, dice ma questi se ne sono andati, non se ne sono andati, sono sempre qua gli devi dire").

È allora evidente che l'allontanamento prima di Bruzzise Antonio e poi di Carbone Rocco lo svolgimento di attività lavorativa nel Nord Italia , così come la difesa ha dedotto e cercato di dimostrare in primo grado, non possono avvalorare l'assunto degli odierni imputati alla realtà associativa l'appartenenza alla quale è attestata dal colloquio del 5 gennaio 2007, e piuttosto lo smentiscono, trattandosi di una scelta che accomuna tutti gli elementi della famiglia che avevano già lasciato la Calabria in seguito alla serie di agguati che avevano segnato la soccombenza della famiglia Bruzzise.

Riconosciuto il ruolo di vertice del gruppo ricoperto da Giuseppe Bruzzise, che, sebbene detenuto, quel ruolo mostra di esercitare e rivendica apertamente, non si può non rilevare il significato particolare, in chiave accusatoria, che finiscono per assumere, ove coinvolgenti il capocosca, lo scambio di informazioni, le indicazioni, gli avvertimenti ed anche il mero invio di saluti, a maggior ragione quando investono aspetti strategici di cruciale importanza per la vita del sodalizio, come: la scelta degli obiettivi o l'ambito territoriale della rappresaglia (chiede tra l'altro il Carbone: "*ma tu pensi che se noi facciamo un fatto solo lì, al paese da noi, se puliamo al paese da noi, dobbiamo attaccare pure in altri posti? ... o solo ci fermiamo al paese nostro?*"); l'identificazione dei responsabili della recente morte di Domenico Gaglioti (con i ripetuti riferimenti al ruolo avuto nell'omicidio da tale *Ceddaru*, che è personaggio capace di giocare "*con due mazzi di carte*", secondo il Carbone, a cui faceva subito eco il cognato: "*con tre mazzi, con dieci mazzi! gioca da tutte le parti ...*"); il recupero del prestigio perduto dalla famiglia nella zona

tradizionalmente sottoposta alla sua influenza ("*però ti dico una cosa che a Seminara, a Seminara, io sono venuto appositamente a riferirtelo, hanno lavato le tracce gli hanno detto che a Barritteri non c'è nessuno, un compare nostro del frantoio, gli ha detto a Barritteri non c'è nessuno, più*"): la ricerca di alleanze (al Carbone, che chiede se può rivolgersi al compare, identificato con il capo della cosca "amica" Candeloro Parrello, Bruzzise rispondeva: "*dovete fare, con quello dovete fare! che quello ha tutte le cose, il mio compare è molto che non si sente. Se volete armi lui sa come deve trovarvele, pulite ... mi serve una cosa così e così, ce ne sono per le terre però non so che non sono pratico che quello te le trova, pulite belle, belle ....*"): la gestione delle estorsioni (Carbone chiede: "*Se io sono salito qua, sono salito per sapere io qua, perché a me risulta in base a quello che ti avevo di ... a quello che ti avevo detto io a te e che tu avevi risposto a me ... a loro gli risulta tutto in un altro modo ... è arrivato non so dove, sono andato da suo fratello, là è tutto com'era prima e che voi ... volete avere tutto voi e basta ...*").

È quasi superfluo commentare lo straordinario rilievo, sotto il profilo della piena condivisione e conoscenza delle vicende e delle strategie del gruppo, che assumono le considerazioni del Carbone relative alla scelta del Gaglioti di continuare a riscuotere i proventi delle estorsioni per conto della famiglia nella percentuale maggioritaria già sperimentata, e alle possibili conseguenze di tale atteggiamento, ritenuto da Giuseppe Bruzzise la vera causa del successivo omicidio ("*BRUZZISE Giuseppe - tuo cognato Micu? CARBONE Rocco (annuisce con la testa). BRUZZISE Giuseppe – (incomprensibile). CARBONE Rocco – (incomprensibile) un giorno gli ha detto noi qua ... se ci sono mille lire, duecento lire..ha detto, devono essere di quella vecchia che (incomprensibile) i figli (incomprensibile) duecento lire, cento lire (indica uno con l'indice destro) sono per noi e ottocento, settecento sono per i BRUZZISE, loro si sono guardati..***no gli hanno detto zio Micu, che noi non abbiamo bisogno, abbiamo il nostro (incomprensibile) se avete bisogno, allora ... gli ha detto se non avete bisogno** *(incomprensibile) perché è giusto gli ha detto (incomprensibile). BRUZZISE Giuseppe - con chi parlava, con i vecchi o con i giovanotti? CARBONE Rocco (per quanto ho capito io con i giovanotti, lo chiamavano zio Micu, i giovanotti. BRUZZISE Giuseppe - Lo hanno ammazzato. CARBONE Rocco – uhm? BRUZZISE Giuseppe - (ripete velocemente sussurrando) lo hanno ammazzato. Toh, ti do la mano (porge la mano destra al*

cognato che la stringe) se hanno detto in questa maniera (incomprensibile) dice come, sono venuti i cosi, a quelli no ... tu gli stavi facendo la proposta (incomprensibile) la proposta per duecento e a quelli no (incomprensibile) c'è quella famiglia e noi cento, a noi ci accontenti così, sicuramente! gli è capitata l'occasione e l'hanno ammazzato ... allora dice tu continui la strada sua").

Il fatto che le rappresaglie programmate non si siano attuate, che non vi è prova che l'incontro con il Parrello sia realmente avvenuto, non giova ad elidere la straordinaria rilevanza, in chiave accusatoria, del contenuto del colloquio in esame, nel corso del quale è peraltro frequente il riferimento ad altri contatti tra i due e ad "ambasciate" precedenti lo stesso colloquio, gli uni e le altre evidentemente destinati ad assicurare lo scambio di direttive ed informazioni tra il capo detenuto e l'esterno, ma attuati con modalità diverse dal colloquio carcerario diretto ed attestanti, in ogni caso, la fiducia che il Bruzzise riponeva nel cognato e l'affidabilità di quest'ultimo.

Nonostante l'omicidio di Bruzzise Giovanni, quindi e per dare una risposta agli assunti difensivi, a Gaglioti Domenico venivano date disposizioni sui criteri di spartizione tra le famiglie criminali esistenti sul territorio e veniva impartito di riservare i proventi estorsivi in quote percentuali.

Carbone Rocco notiziava il cognato dell'accordo intercorso tra le famiglie mafiose del luogo e il ruolo di emissario di Gaglioti Domenico che avrebbe consegnato una quota dei proventi estorsivi alle famiglie dell'area di Palmi e Seminara ricadenti nel V macrolotto: del 30% ai Gioffrè; del 20% ai Laganà e la rimanente parte ai Santaiti di Seminara (50%).

Nel corso del dialogo, si faceva riferimento –esplicitamente- ai soldi dell'autostrada e in questo frangente specifico, Carbone Rocco apprendeva che Nino Surace era stato ucciso perché cognato di Melo Bruzzise (*è stato interrato perché cognato di Melo Bruzzise, così lo capiscono).*

Alla richiesta di direttive, Bruzzise Giuseppe affermava che Costantino Antonio marito di Gaglioti Mariangela e Cutrì Francesco, anche con l'appoggio di Bruzzise Antonio continuassero a seguire la condota di Gaglioti Domenico (*come stava facendo suo padre prima, fanno loro adesso, se se la sentono.. se voi siete delle stesse idee di vostro padre siamo sempre una famiglia, a te, i Bruzzise ci sono.. allora lavorate, sennò la prima botta a te o a lui o a un altro.. o moriamo o campiamo, basta*) riscuotendo il denaro estorsivo di loro spettanza, raccomandando

di di girare sempre armati .

Come osservato in sentenza, il colloquio, attesta la piena operatività del gruppo, ancora impegnato fino a un mese prima a riscuotere, tramite il Gaglioti e in attuazione degli accordi da questi conclusi con i rosarnesi, il denaro proveniente dalle estorsioni, e in grado di contare, dopo l'uccisione di Gaglioti, sulla volontà della figlia Angela Gaglioti, di Costantino Antonio e Carmine Gaglioti di rispettare i patti e proseguire a qualunque costo l'attività del padre (come si desume dai passaggi riportati diffusamente richiamati nella motivazione della sentenza impugnata); e lo stesso gruppo appare proteso verso la pianificazione di una reazione la cui mancata realizzazione nulla toglie alla valenza accusatoria delle indicazioni date in tal senso da Giuseppe Bruzzise al cognato, dimostrative anche della possibilità dei vertici della cosca di continuare ad orientarne l'azione nonostante il prolungato stato detentivo ("*... adesso avete tutte le direttive, chi possono essere collegati, chi non possono essere e chi sono con loro ... nel frattempo dovete vedere quelli che avete con voi, ora le cose sono chiarite, capisci!?* ***Gliel'ho detto a mio fratello, abbiamo parlato per quattro ore, con mio figlio là presente e con tua sorella****. Ora voi dovete vedere chi è possibile nemico e chi avete vicino anche per un'ambasciata, pure per un'ambasciata. Perché la parentela, bastano due perché non cada uno e non si, che tu lo sai e mi hai visto com'ero combinato io che una volta ti si sono drizzati i capelli, hai detto e qua che c'è? quello che ho fa ... facevo più io che quello, in quel periodo ... e allora? però se non venivi tu a dirmi, non sapevo niente ...*").

Ed altri elementi di conferma della esistenza ed operatività del gruppo si trae anche dai colloqui carcerari dei fratelli di Giuseppe Bruzzise, sia pure, lo si ribadisce, compatibilmente con le difficoltà indotte dalle aggressioni subite dalla famiglia, dal prolungato stato detentivo degli esponenti di maggiore spicco e dal precipitoso e forzato allontanamento dei congiunti in libertà.

Il riferimento è soprattutto ai colloqui di Bruzzise Carmelo, di particolare rilievo, in quanto il contenuto di quelli dell'altro fratello Vincenzo, ospitato presso il carcere di Voghera, è condizionato dal timore di intercettazioni, più volte manifestato dal detenuto: con la conseguenza che ai fini accusatori, in questo secondo caso, le affermazioni di maggiore rilievo sono quelle dei familiari in visita, come, ad es., in occasione del colloquio del 13 gennaio 2007, la richiesta di informazioni, che Antonio rivolge al fratello Vincenzo, perché se ne faccia latore presso altro detenuto,

in ordine alla disponibilità di armi a canna corta, o il ricordo, da parte della madre dei Bruzzise, Sgrò Elena, della visita di *Ciccio* Cutri, resosi disponibile a prestare qualunque forma di aiuto in ossequio al patto a suo tempo sancito con Giovanni Bruzzise ("*vi raccomando - ha detto - se avete bisogno di me, a qualunque ora ... che io avevo parlato con vostro marito*"), e, in particolare, a collaborare all'attività estorsiva del gruppo, come deve intendersi - decriptando il gergo malavitoso utilizzato - l'insistito riferimento alla sua capacità di "*camminare*", evidentemente destinato, secondo il codice linguistico utilizzato, a richiamare attitudini ben diverse dalla deambulazione ("*se avete bisogno di me ... so camminare ... so camminare ... e so camminare di tutto*").

Quanto a Bruzzise Carmelo (anch'egli peraltro reso molto prudente dal timore di essere intercettato: v. in proposito le sue raccomandazioni nel corso dei colloqui del 31 marzo e del 27 aprile 2007), è innanzitutto significativo lo scambio di battute avuto dal detenuto con la moglie Vincenza Surace in occasione del colloquio registrato presso il carcere di Sulmona il 27 gennaio 2007, allorché alla seconda, che gli rendeva nota la stizza con cui uno degli "amici" della famiglia aveva commentato l'allontanamento dei Bruzzise dal paese seguito ai fatti di sangue più recenti, il primo aveva riferito di avere fatto giungere a chi di dovere un messaggio relativo alle nuove strategie del gruppo ["*Vincenza: l'ha chiamato ... al nipote ... al nipote ... a nostro nipote ... Dice che gli ha detto: 'se ne sono andati tutti? Allora gli amici che siamo a fare qua?' - Carmelo: Quest'ambasciata l'abbiamo mandata ... (incomprensibile) ... Vincenza: ... (incomprensibile) ... di andarsene? Carmelo: ... ti sto dicendo ... ne abbiamo di tutte le maniere noi amici ... siccome io so che ... io lavoro con la testa mia ... pure questi ... (incomprensibile) ... dopo si vedrà ... ognuno per i cazzi suoi ... (incomprensibile) ...*"]. Quanto alla causale degli omicidi più recenti, sebbene Carmelo apparisse ancora meno informato del fratello Giuseppe, non gli sfuggiva il probabile collegamento con le notevoli prospettive di guadagno aperte dall'arrivo in zona dei lavori di ampliamento dell'autostrada A3 (già espressamente indicato come la reale causale da Rocco Barone a Giuseppe Bruzzise in occasione del citato colloquio del 5 gennaio 2007), nonché il fatto che la scelta delle vittime, a prescindere dal ruolo individuale di ciascuna di esse, era stata dettata dalla precisa volontà di dare un segnale agli uomini di vertice dello schieramento avversario, scuotere il prestigio della famiglia e azzerare la sua presenza sul territorio (sul punto

colloquio del 3 febbraio 2007) Del contesto in cui sono maturati i più recenti omicidi forniscono ulteriore conferma anche le altre parti dello stesso colloquio, dedicate appunto ai commenti e alle ipotesi sugli ultimi fatti di sangue, ai rischi corsi dai componenti della famiglia in libertà, a Gallico Giuseppe come probabile mandante e ai Morgante/ Sciglitano come esecutori materiali dell'omicidio di Surace Antonio, all'alleanza tra i Gallico e le famiglie Morgante e Sciglitano.

Di particolare rilievo appare il passaggio della conversazione del 31 marzo 2007 in cui, indicata da Antonio Bruzzise e dalla madre una questione di confine come possibile causa dell'ostilità dei Morgante, Carmelo Bruzzise smentiva i congiunti, e, sia pure con la prudenza indotta dall'invito del fratello a parlare con cautela, spiegava la vicenda in modo ben diverso, richiamando il "discorso di vent'anni addietro", inequivocabilmente identificabile con la c. d. faida di Barritteri, attribuendo anche i più recenti omicidi ai contrasti per il controllo delle estorsioni, citando i tre fratelli Sciglitano come alleati dei Morgante ed indicando i due fratelli in libertà, Antonio e Francesco, come possibili prossimi obiettivi degli avversari, decisi a chiudere il conto anche con Vincenzo, al momento della sua scarcerazione. Allo stesso tempo, Bruzzise Carmelo ribadiva di stare attenti perché l'azione omicidiaria avversaria poteva avvenire anche dopo che era trascorso del tempo (vanno a fuoco lento). L'indicazione del Morgante e degli Sciglitano come primo obiettivo della rappresaglia, ritornava puntualmente nel successivo colloquio del 27 aprile 2007, innanzitutto nel corso di un breve ma significativo scambio di battute tra Antonio Bruzzise ed il fratello detenuto Carmelo.

I due distinguevano i nominati in due parti contrapposte: tre soggetti, tra di loro uniti da un vincolo al punto da essere indicati insieme su tre dita della mano del detenuto, e poi un solo individuo, indicato dopo e con il solo indice.

Di quest'ultimo, di cui Bruzzise Carmelo dirà che doveva essere il primo ad essere ucciso, nel prosieguo del discorso emergere l'identità, corrispondente a quella di Morgante Salvatore. Entrambi i conversanti convenivano che le quattro persone nominate rappresentavano il 90-80% del pericolo per i Bruzzise, al punto che una volta eliminate era possibile fare rientro a Barritteri; inoltre i due erano ben consapevoli che fino a quando la reazione programmata non fosse stata attuata il prestigio criminale dei Bruzzise, fortemente appannato dalle perdite subite ad opera dell'attacco delle famiglie dello schieramento contrapposto (*Carmelo - Cani'ora,*

come siamo colpiti noi, siamo nessuno. Cioè se c'è 'ncunu cusì chi pensa e dici: "Sì, ma chiddu è in galera. Ma sennò – dice - toccàru 'ddà, toccàru ddà... nuddu" (Carmelo muove la mano in senso orizzontale) e fanno quello che vogliono).. non sarebbe stato ripristinato: in chiave corrispondente alle logiche della faida alla uccisione vendicativa degli avversari corrispondeva, pertanto, il ripristino dell'autorevolezza e del dominio criminale sul territorio. E successivamente, durante lo stesso colloquio, la contrapposizione della famiglia Bruzzise ai Gallico- Morgante, i contatti di Bruzzise Carmelo in carcere con Giuseppe Gallico dopo l'uccisione di Giovanni Bruzzise, gli ostacoli alla rappresaglia contro gli Sciglitano determinati dal loro atteggiamento prudente. Sintomatici della perdurante vitalità del gruppo e della volontà dei suoi esponenti di vertice di conservarne la capacità operativa. In questa prospettiva, volta a contrastare la censura relativa alla insussistenza di prova sufficiente della attualità del gruppoBruzzise, occorre infine richiamare il materiale di accusa, interamente riportato dalla sentenza impugnata, relativo al persistente interesse della famiglia a conservare la propria operatività nel settore delle estorsioni. Il tema occupa la parte conclusiva del colloquio svoltosi presso il carcere di Sulmona il 27 aprile 2007 in occasione del quale, confermando una circostanza già riferita da Sgrò Elena all'altro figlio detenuto Vincenzo nel citato colloquio del 13 gennaio 2007, a Carmelo Bruzzise il fratello Antonio e la moglie Vincenza Surace raccontavano che Francesco Cutrì, inteso *Ciccio*, si era messo a disposizione della famiglia, recandosi da Carmela Carbone, moglie di Giuseppe Bruzzise, per riferirle che, nel rispetto dell'impegno preso con il suocero di lei (Giovanni Bruzzise), si era personalmente portato a Rosarno, aveva prelevato del denaro e lo aveva poi consegnato a tale Carmine, persona che plausibilmente (trattandosi di appellativo non comune e rimandando la gestualità usata dai dialoganti a qualcosa riguardante la sfera visiva), l'accusa prima ed il giudice di primo grado poi hanno identificato con Gaglioti Carmine, figlio del defunto Domenico (inteso appunto *Micu i l'orbu* a causa di un difetto visivo) e fratello di Mariangela.

Alla luce di quanto emerso dai colloqui dei congiunti con i fratelli Bruzzise detenuti non si possono nutrire dubbi sull'oggetto di tali "consegne", che avrebbero avuto frequenza mensile ("*devono andare ogni mese, no?*", chiedeva quasi retoricamente Antonio Bruzzise al fratello) e che riguardavano i proventi dell'attività estorsiva consumata in danno delle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento

dell'autostrada A3, la cui spartizione tanto Carbone Rocco quanto Carmelo Bruzzise, nel corso dei colloqui citati in precedenza (5 gennaio e, rispettivamente, 3 febbraio 2007), avevano esplicitamente indicato come causa dei fatti di sangue più recenti. Peraltro, a questo proposito, dalla parte della sentenza di primo grado relativa al commento e alla sintesi critica del colloquio del 27 aprile 2007, è opportuno rinviare al il brano dedicato all'analisi dei diversi atteggiaenti assunti dai componenti della famiglia Bruzzise in merito alla questione delle estorsioni che evidentemente avevano costituito in passato - anche all'insaputa di taluni familiari - una fonte di reddito del gruppo e che, secondo le direttive date dal carcere dai due elementi più rappresentativi, avrebbero dovuto continuare ad esserlo.

Secondo la corretta ricostruzione dei fatti accertati, operata dal primo Giudice valorizzando essenzialmente le copiosissime risultanze acquisite, corroborate dalle accessorie verifiche svolte dalla Polizia Giudiziaria e dagli ulteriori elementi probatori acquisiti e valorizzati e contrariamente a quanto assumono i difensori, il primo Giudice ha segnalato in più passaggi della sentenza impugnata gli elementi indicativi di un diretto interesse della famiglia Gallico al grande "affare" costituito dall'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'autostrada. (pag. 539 sentenza).

Vale evidenziare che il reato presupposto dell'estorsione che, altro non era che la maxi tangente (nella misura del 3%) che i due dirigenti di Condotte S.p.A, l'ing. D'Alessandro Giovanni e l'ing. Sales Giancarlo, incaricati di gestire i capitali finanziati, avevano sempre la disponibilità della liquidità necessaria da corrispondere ai referenti delle organizzazioni criminali locali, per poter affrontare l'esecuzione delle opere in sicurezza.

La prova è tratta in sentenza dal colloquio 14 maggio 2004 ore 12.22, progressivo 886, utenza n.348/2503675, RIT 484/2004, proc. 1348/2001 R.G.N.R. D.D.A., intercorso tra l'ing. D'Alessandro Giovanni e l'ing. Sales Giancarlo (vedilo a pag. 531) sentenza nel corso del quale venivano inserite nei bilanci dei costi fittizi di spesa convenendosi sulla necessità di alzare l'importo della voce corrispondente ai costi di impianto da 41 a 45 milioni per il primo semestre, così da coprire il costo della "tassa sicurezza" del 3%

Nella contabilizzazione del cash-flow predisposto era stata garantita la copertura della voce del 3%., scelta ritenuta dai Dirigenti prudenziale perché certo avrebbe consentito loro di disporre della liquidità necessaria a prevenire i pericoli insiti nella

contrattazione con la criminalità locale e a soddisfarne le pretese di illeciti guadagni già avanzate. Singolare altresì che i due dirigenti convenissero sulla necessità di approntare una strategia diversa da quella impiegata in altre regioni d'Italia per la realizzazione di importanti infrastrutture.

In particolare, la programmazione "a livello di impresa generale" in Calabria avrebbe potuto rivelarsi pericolosa, anzi pericolosissima. Piuttosto il metodo utile ed indispensabile era quello di condurre le trattative sul territorio con le imprese sub-affidatarie dell'esecuzione dei lavori. Attraverso la loro selezione si assicurava il favore delle consorterie criminali che le avevano indicate, oltre a conseguire concretamente le condizioni che avrebbero consentito di svincolare la liquidità necessaria per la "tassa sicurezza cantieri". In sostanza, i soldi dell'autostrada di cui si fa riferimento nelle interecettazioni, costituisce solo ed esclusivamente la maxi-tangente del 3% a devolvere alla 'ndrangheta per prevenire le azioni estorsive della stessa, che rappresentava per i due manager una voce di costo al punto che si sentiva la necessità persino di contabilizzarla negli schemi dei bilanci in uso, sotto la dicitura di "costo-sicurezza CONDOTTE-IMPREGILO".

D'altra parte se all'accantonamento della liquidità nella misura del 3% fosse corrisposto un costo suscettibile di essere pubblicato e dal contenuto lecito non sarebbe esistita la necessità, per creare la liquidità necessaria alla sua copertura, di ricorrere agli espedienti descritti dai due manager nelle loro comunicazioni telefoniche, essendosi potuto, molto più semplicemente, prevedere un autonomo stanziamento. Occorreva invece creare un avanzo di tesoreria senza renderlo palese in bilancio ed agli istituti di credito, simulando uscite immediate per costi che sarebbero stati sopportati con esborsi dilazionati nel tempo (*Pensando che dobbiamo .. poi dopo di chè .. in funzione di questo per non far apparire sotto un avanzo di tesoreria notevole .. gli spalmiamo prima facciamo i costi e poi ci spalmiamo sotto eventualmente il tiraggio del mobilization load*), oppure, per come evidenziato dal primo Giudice..impiegando lo strumento della sovrafatturazione con buona pace della qualità e quantità dei materiali impiegati, o infine imponendo ai sub-affidatari conniventi compensi al minimo tariffario.Se i termini finanziari hanno un senso la percentuale del cash-flow corrispondeva alla "tassa sicurezza cantieri" ed altresì con quella indicata dall'ex-collaboratore nel 2003 Di Dieco per le dazioni alle consorterie criminali: queste ultime pretendevano, per assicurare la realizzazione

delle opere senza attentati e danneggiamenti ai cantieri, la dazione del 3% del costo delle opere, ed i vertici aziendali delle due società affidatarie di I livello (nonché componenti della Stazione Unica appaltante "CONSORZIO SCILLA), impegnate nella realizzazione dei lavori del V macrolotto, escogitavano un sistema per accantonare, in maniera occulta, una liquidità pari proprio al 3% del costo delle opere, nominandola sotto la voce "costo sicurezza CONDOTTE IMPREGILO".

D'altro canto, si legge in sentenza che nel corso del dibattimento era emerso che nella realizzazione delle opere infrastrutturali era utilizzato materiale scadente che nel caso di specie non sarebbe stato neanche pagato poiché costituente deposito di terra proveniente da uno sbancamento, e successivamente occultato da uno strato superficiale di altro materiale coprente, il c.d. stabilizzato.

E' evidente che, in mancanza della fornitura prevista invece nel capitolato, la corrispondente mancata uscita finanziaria rappresentava liquidità accantonata, pur simulata, nel bilancio, tra le uscite. Si creava pertanto il c.d. cash flow, corrispondente nel caso di specie ad un surplus delle voci di spesa dovuto all'impiego di materiale qualitativamente diverso da quello previsto in capitolato ed a cui non corrispondeva il pagamento di un prezzo effettivo (reato presupposto) estorsivo). Anche i Gallico, come rilevato nel colloquio del del 23 agosto 2007 tra Gallico Giuseppe ed i figli Italia Antonella ed il figlio Antonino partecipavano alla distribuzione dei proventi estorsivi connessi alla costruzione dell'autostrada. L'arresto tutti indagati per ipotesi estorsive connesse ai lavori di rifacimento del tratto dell'A3 compreso tra lo svincolo di Serre e quello di Gioia Tauro.

Nel corso del colloquio Gallico Giuseppe esprimeva il suo risentimento per la perdita derivante dalla sopravvenuta restrizione di colui che distribuiva il denaro (tale Noè Vazzana) facendo esplicito riferimento all'importo del 3% sul ricavo, e quantificando la somma che ai Gallico era dovuta in quel frangente in € 30.000; egli inoltre specificava che nel tratto Gioia Tauro-Palmi, a causa della necessità di realizzare ponti e gallerie l'importo dei "guadagni" loro spettanti sarebbe stato maggiore rispetto a quello lucrato dalla criminalità organizzata nel tratto superiore dell'autostrada, i cui lavori erano meno costosi a causa dell'andamento pianeggiante del territorio.

In sentenza si evidenzia una conferma alla ripartizione territoriale dei lavori autostradali in tratti corrispondenti ai territori di competenza di ciascuna cosca: il

rapporto proporzionale e tra l'entità delle somme di spettanza delle 'ndrine ed il costo dei lavori, talchè maggiori erano gli investimenti, dovuti alla necessità di adattare il tratto autostradale alle caratteristiche morfologiche del territorio, mediante la realizzazione di ponti e gallerie, maggiori sarebbero stati i profitti delle cosche. Per rispondere ai rilievi formulati sul punto dai difensori (che hanno sostanzialmente affermato che il tutto si riduceva i vaneggiamenti di Gallico Giuseppe), il tratto della A3 era di competenza di competenza del clan Gallico perché l'autostrada avrebbe attraversato il territorio del Comune di Palmi nella zona compresa tra il ponte Petrace fino ai confini poi con il Comune di Seminara, corrispondente più o meno al tratto della galleria Santa Lucia, ambito territoriale di competenza della famiglia Gallico. Dalle intercettazioni captate ancora prima degli arresti nell'ambito del procedimento c.d. Area, Gallico Giuseppe si dava una risposta sulle attività di Rocco Gallico anche per la percezione di proventi illeciti (***pigghia sordi i l'autostrada...***) circostanza riscontrata dall'intercettazione del 29 marzo 2007 che viene messa in luce dalla sentenza per argomentare che la famiglia mafiosa dei Gallico era garante garante della sicurezza delle ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori sul tratto autostradale di competenza, e ciò in quanto era tra le consorterie criminali percettrici di una quota dei proventi estorsivi

In quel contesto, come raccontato da Antonino Gallico, lo zio Rocco gli raccontava che a causa delle iniziative e furtive degli amici del nipote, avrebbe fatto una brutta figura con le ditte (***se a ditta a mia veni e mi dici...inc...eu fazzu na brutta figura se vannu e ci pigghianu i cosi***). Ciò che rileva, in questa sede, quindi, è l'attività estorsiva praticata dalla consorteria Gallico quale servizio di guardiania circa la percezione del denaro pagato pagato dalle ditte per assicurarsi la sicurezza nei cantieri. Una "miriade" di episodi è risultata espressiva della **capacità di intimidazione connessa al vincolo associativo promanante dalle associazioni Gallico e Bruzzise** che ha determinato l'effetto di assoggettamento e di omertà nel territorio di operatività. Numerose sono peraltro le imputazioni che hanno ad oggetto reati con violenza sulle persone né è possibile dimenticare che nel contesto dei sodalizii criminosi in questione sono maturati sette omicidi e un tentato omicidio. Sullo sfondo, restano i numerosi attentati incendiari nei cantieri o le esplosioni di colpi di pistola ossia atti intimidatori eseguiti con modalità tipiche della criminalità organizzata - nei confronti di vittime che esercitano attività commerciali, e

imprenditoriali, molte delle quali, hanno dichiarato in termini scarsamente credibili, escluso d'avere mai ricevuto richieste estorsive.

Numerosi sono stati anche gli atti intimidatori posti in essere in danno di altri affiliati o di persone ad essi vicine (tra cui all'esame della Corte l'omicidio di Surace Antonio; l'omicidio di Domenico Gaglioti, l'omicidio di Ditto Carmelo); sono state correttamente ritenute molto significative le deposizioni dibattimentali di parecchie vittime di condotte estorsive. Tali comportamenti criminosi, a fronte di dichiarazioni di favoreggiamento hanno potuto essere compiutamente accertate solo grazie al contenuto delle conversazioni registrate. Merita una citazione, a questo proposito, la più evidente manifestazione di omertà registrata nel processo: nonostante le convergenti ed univoche conversazioni intercettate ed i riscontri in ordine al grave reato di estorsione commesso in loro danno, Lagrotteria, Mattiani, Barbaro, Campagna; Princi hanno continuato a pervicacemente negare, anche in dibattimento, d'esserne mai stati oggetto.

La carica di intimidazione espressa in concreto del sodalizio' ndranghetistico di cui ci si occupa si è rivelata anche per concreti e specifici episodi, verificatisi nel territorio di riferimento in cui, per commettere delitti (in genere estorsioni in danno di imprenditori e commercianti) e assumere il controllo di attività economiche, gli affiliati si sono concretamente avvalsi della forza d'intimidazione dell'associazione mafiosa, con conseguente assoggettamento delle vittime e rifiuto omertoso delle stesse di collaborare con gli inquirenti; è significativo l'ulteriore indice rivelatore desumibile da una mafiosità appartenente al notorio e/o sia stata già in precedenza dimostrata in sede giudiziaria.

Per quanto riguarda il programma associativo, gli elementi probatori circa il programma criminoso vi è da dire che gli elementi passati in rassegna dal giudice di prime cure hanno dimostrato che i Gallico ed i Bruzzise hanno perseguito tutte le finalità previste dalla norma incriminatrice: omicidi, estorsioni su larga scala (la maxi tangente dell'autostrada), reati in materia di armi, intestazione fittizia di beni, ricettazione; reati con finalità di acquisizione del controllo delle attività economiche, tra i quali occorre ricordare quelli connessi all'infiltrazione mafiosa sui cantieri della A3 (ed in particolar modo anche i servizi d'ordine" a protezione dei cantieri da parte dei ragazzi di Rocco Gallico) reati connotati da numerosi gravi comportamenti intimidatori, nei confronti del geometra Lagrotteria da parte di Carmine Gaglioti;

vanno poi richiamate le emergenze in ordine all'attività edilizia e a quella collegata al movimento terra, anch'essa connotata da atti intimidatori dei quali è stato protagonista Santaiti Carmine Demetrio.

Conclusivamente si ritiene di poter riscontrare nella realtà associativa così delineata i requisiti per la configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 416 bis c.p., "desumibili dalla presenza di tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, che la giurisprudenza ha da anni enucleato in materia di criminalità organizzata quali: la saldezza e la segretezza del vincolo associativo, l'uso di rituali e di linguaggio criptico, la frequenza di rapporti fra consociati, la ripartizione interna di ruoli, la rigorosa osservanza delle regole e del rapporto gerarchico, l'assistenza economico-legale degli associati arrestati e dei loro congiunti, l'assicurazione di lunghe latitanze dei capi, di "mafiosità classica", rappresentato dalla consumazione di delitti "di sangue", omicidi, estorsioni, incendi, danneggiamenti, ampia disponibilità ed utilizzo indiscriminato di armi, in quanto di per sè espressivi di attuazione del programma criminoso del sodalizio, comportante assoggettamento ambientale e diffusa omertà quale effetto della forza intimidatoria promanante dal vincolo associativo, a coprire l'intera gamma delle finalità illecite previste dall'art. 416 bis c.p..

Al rilievo difensivo che non si sarebbero verificati delitti connotati da violenza e minaccia o condotte espressive di agire tipicamente mafioso, la motivazioe della sentenza ha, fondatamente opposto il rilievo che il programma criminoso attuato dalle associazioni criminose operanti nel territorio, comprende anche condotte esenti da concreti atti di violenza e sopraffazione, financo prive di per sè di rilevanza penale, eppure riconducibili a pieno titolo all'agire mafioso, in quanto corrispondenti alle finalità che gli indici rivelatori elaborati dalla giurisprudenza e la stessa configurazione normativa, attribuiscono al programma criminoso dell'associazione ex art. 416 bis c.p., non coincidenti necessariamente con la commissione di reati.

Incontestabile (ed inquietante per il sotteso clima di intimidazione ed omertà) è la potenza criminale esteriorizzata ad esempio, con la capacità – da parte degli affiliati- di assicurare la latitanza di Gallico Rocco nonché quella di Candeloro Parrello in zone come Palmi e Barritteri ed altrettanto può dirsi per la mobilitazione generalizzata di sodali e terzi creata per assicurare a Gallico Rocco di poter operare nel taglieggiamento sistmatico delle attività commerciali ed imprenditoriali della zona. Certamente rappresentative dell'impiego strumentale del metodo mafioso,

calibrato strategicamente in relazione al contesto socio-ambientale di operatività ed alle finalità perseguite, e della sua efficacia nel realizzare, senza esteriorizzazione di forza intimidatrice, l'alterazione delle regole di mercato. Numerosi sono i casi di estorsione di commercianti ed imprenditori certamente con modalità non platealmente violente ma gravemente evocative di una presentza della cosca di 'ndrangheta nel territorio.

Sulla disponibilità di armi in capo ad entrambe le consorterie, è da ritenersi che, nel caso di specie, sia correttamente configurata ed integrata la circostanza come uno degli indici più pregnanti della capacità di intimidazione delle associazioni criminali in esame: Bruzzise Giovanni aveva consegnato armi ad un intraneo non ben identificato, alla presenza anche di Bruzzise Antonio, senza che tuttavia allo stato le armi fossero più rintracciabili in quanto nascoste nelle terre di proprietà della famiglia; stessa cosa per il nipote Gaglioti Carmine che dichiarava di non rinvenire più le armi nascoste dal padre Domenico prima del suo omicidio (pag. 1802 sentenza); per la detenzione illecita di una pistola con matricola abrasa e del relativo munizionamento venivano tratti in arresto Costantino Antonio e Gaglioti Mariangela in data 15 febbraio 2007 (pag. 1802 sentenza).

Costante e ripetuta inoltre la sollecitazione di Bruzzise Giuseppe ai generi, al cognato ed al figlio, a circolare armati, muniti di pistola, di cui con evidenza era possibile munirsi. Dal colloquio del 27 aprile 2007 si trae la prova circa la disponibilità da parte dei Bruzzise di armi di varia specie: risalenti, al punto che Bruzzise Antonio affermava che era necessario, oltre che spostarle, anche pulirle; nuove, in quanto di recente acquisizione, come si desume dalla circostanza che esplicitamente Bruzzise Antonio dichiarava il prezzo in euro; una, poi, di potenzialità elevata. Benché non rinvenute in sede di sequestro, in quanto occultate con cura sotto la superficie dell'abitazione della Sgrò le armi di cui l'associazione poteva disporre erano molteplici, come tra l'altro noto a tutti i sodali.

Per quanto concerne la cosca Gallico, vale ricordare il fatto evocato dai fratelli Ottinà (pag. 2431 sentenza colloquio 3 aprile 2007) in merito al rinvenimento delle armi presso il cimitero, fatto che trova riscontro nel verbale di sopralluogo e sequestro eseguito dai Carabinieri della Stazione di Palmi in data 14 ottobre 2005 all'interno del cimitero comunale di Palmi, allorquando, nell'aprire un loculo chiuso in cui avrebbe dovuto trovare sepoltura una persona che era morta all'estero,

venivano rinvenute delle armi e munizioni (ed in particolare una carabina senza matricola in pessimo stato di conservazione, una pistola mitragliatrice calibro 9 con matricola illeggibile, marca sconosciuta, completa di 2 serbatoi, anche queste in pessimo stato di conservazione, un serbatoio per pistola calibro 9 in buono stato di conservazione, 131 cartucce calibro 12 a pallettoni, 35 cartucce calibro 38 marca Federal, numero 64 cartucce calibro 357 Magnum marca Geco, 50 cartucce calibro 380 Auto CLF, 24 cartucce calibro 9 M34 in ottimo stato di conservazione, e 402 cartucce calibro 9x21 CFL in ottimo stato di conservazione).

La detenzione di armi in capo a più sodali (Gallico Rocco, Gallico Antonino, Ciappina Antonino, Morgante Filippo); quelle nascoste sul limite del fondo posseduto da Cilona Giovanni, al confine con quello di Gallico Teresa, di cui al colloquio del 14 dicembre 2006 a Napoli Secondigliano, la pianificazione di delitti per i quali era necessario l'impiego delle armi (la spedizione punitiva nei confronti dell'aggressore di Sgrò Carmelo, al quale i due cugini, lo Sgrò e Gallico Antonino avrebbero dovuto tirare due colpi alle gambe mentre passavano su una moto; l'attentato ai danni di Rossiello Anselmo da fare eseguire al figlio dell'Orso, cioè a Costa Antonino; gli omicidi dei Bruzzise; la evocazione di episodi di impiego di armi (come quelle da cui uscivano "le fiammate" , impiegate nella notte del 31 dicembre 2006 da Gallico Antonino e dallo stesso menzionate nel colloquio dell'11 gennaio 2007); la raccomandazione di Gallico Giusueppe ripetuta in più occasioni al figlio Antonino di non sparare per non correre il rischio che sulle mani gli venissero rintracciate le particelle di polvere da sparo, sono tutti elementi probatori che depongono sulla piena disponibilità di armi da parte del sodalizio criminale.

È opportuno immediatamente ribadire, quanto alla contestazione della relativa circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5, il pacifico orientamento della giurisprudenza della Corte, che il collegio condivide, e secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi presenta natura oggettiva, ed è applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse, ma siano consapevoli del possesso delle stesse da parte del gruppo criminale di appartenenza (così, tra le tante, Sez. 5^, sentenza n. 1703 del 16 gennaio 2014, CED Cass. n. 258956). Nel caso di specie, tenuto conto di quanto appena riferito e della comune conoscenza del verificarsi delle vicende omicidiarie che avevano la cosca

dei Bruzzise nel ricordato periodo di crisi, detta comune consapevolezza appare indiscutibilmente dimostrata, e quindi incensurabilmente ritenuta. Numerose conversazioni intercettate che fanno riferimento riferimento all'esistenza di casse comuni (significativo il caso della famiglia Gallico nonché il caso Gaglioti) ed all'esistenza di ferree regole sociali e familiari di mutua assistenza, con obbligo per i sodali di versare parte dei proventi illeciti conseguiti per finalità associative (sostentamento dei familiari di affiliati detenuti, spese per assicurare latitanze, regali di nozze, aiuti ad affiliati, i quali potevano essere utilizzati all'occasione come "manovalanza").

La ricostruzione, consente di disattendere anche le censure dedotte dai difensori di Gallico Antonino, Gallico Maria Teresa, Gallico Giuseppe, Gallico Domenico e Gallico Rocco, in ordine alla configurabilità della L. n. 203 del 1991, art. 7 in quanto, come ha rilevato in sentenza, non è invero contestabile che, sia pure offrendo una parvenza di corrispettivo, si sia cercato di coartare gli imprenditori con il palese richiamo alla criminalità organizzata in una delle sue più temibili espressioni (cosca Gallico) perché le proposte degli appartenenti a tale criminalità organizzata possono essere più convincenti se proviene da qualcuno di cui l'imprenditore abbia paura con ciò espressamente palesando con il pieno avallo del richiedente di volersi avvalere del peculiare potere coercitivo connesso all'evocazione di consorterie di 'ndrangheta per ottenere il suo profitto.

Non appare dunque necessario alcun ulteriore commento, atteso che, per giurisprudenza assolutamente granitica della Suprema Corte, il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso e alla connessa condizione di assoggettamento può esprimersi in forma indiretta o anche per implicito": sul punto, si può rinviare alla lettura delle massime più ricorrenti (Cass. 21342/2007; Cass. 27666/2011;Cass. 28442/2009) e che sono perfettamente applicabili al caso di specie, proprio perché la minaccia era idonea a coartare, nei casi di estorsione e tentata estorsione (Barbaro Oscar; Mattiani Pasquale, Placido Morgante; Caccamo ed altri) ed era espressamente riferita ad un gruppo mafioso ben determinato. Quanto, infine alla pretesa incompatibilità fra la minaccia di cui all'art. 7 legge cit., e la minaccia di cui all'art. 629 cod. pen., è sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di rapina ed estorsione, la *circostanza* aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio

1991, n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e art. 629 c.p., comma 2, (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso) in quanto la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà: SSUU 10/2001 Rv. 218378; Cass. 28442/2009 Rv. 244333). Quanto al al diverso profilo del trattamento sanzionatorio applicabile nella specie al reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., le osservazioni difensove contenute negli atti di appello appaiono infomdate circa la vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 125 del 24.7.2008 di conversione del d.l. n.92 del 23.5.2008.

Vale evidenziare che, indipendentemente dalle indagini svolte e dalle ordinanze di custodia cautelare emesse (anno 2010), la contestazione del reato associativo formulata ai capi N) e VV) è «aperta» con permanenza sino ad epoca successiva alla entrata in vigore della citata legge.

Va, inoltre, precisato che il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. risulta contestato agli appellanti con permanenza «alla data odierna»: così che, secondo i criteri generali in materia processuale, l'imputazione di associazione di tipo mafioso siestende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove ove questo manchi (in caso di giudizio abbreviato) , fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014 - dep. 26/05/2014, Alaimo, rv. 260227) che, nella specie, è successiva al 2008.

3.2. La cosca Parrello. La posizione di Gramuglia Matteo e Gramuglia Vincenzo

Analizzando la specifica posizione di Gramuglia Matteo (condannato alla pena alla pena finale di anni 14 di reclusione: (riqualificata la recidiva contestata in relazione al capo T) in recidiva semplice - anni 12 e mesi 3, aggravata ai sensi dell'art.99 comma 1 c.p. nella misura di anni 1, aumentata per la continuazione con il capo U) di mesi 9.)il primo Giudice ha evidenziato che costui è un imprenditore collegato alla cosca Parrello e, tramite le interessenze con tale consorteria era riuscito ad inserirsi nei lavori di ammodernamento della A3 nella zona di Barritteri-Seminara.

In tale contesto, in particolare con riferimento ai legami di Gramuglia Matteo con i Parrello alle cui direttive era posto, emergevano elementi dimostrativi della sua attività di riscossione di una quota delle somme compendio dell'attività estorsiva connessa ai lavori autostradali ed il collegamento con i Bruzzise (vedi infra).

In particolare, Gramuglia Matteo era strettamente collegato con le cosche Condello, Parrello e Bruzzise e si era inserito nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3, nella zona Barritteri di Seminara, stipulando contratti di subappalto molto remunerativi; in concomitanza con l'inizio di tali lavori, l'oggetto sociale dell'impresa individuale, di cui Matteo Gramuglia era titolare e che fino ad allora aveva avuto ad oggetto la coltivazione di cereali ed il trasporto di legname, era stato modificato il 16 ottobre 2006, con l'aggiunta dell'autotrasporto di cose per conto terzi.

In sintesi Gramuglia Matteo assumeva ripetutamente di essere un "uomo di rispetto", o un mafioso intelligente, in quanto il mutuo rispetto del codice comportamentale condiviso da tutti i "*capizzuni*", cioè i referenti delle consorterie criminali, assicurava l'amministrazione degli interessi degli intranei in maniera pacifica, senza che fosse necessario il ricorso alla violenza.

Da qui l'affermazione di responsabilità quale imprendere di riferimento dell'associazione che aveva ottenuto sul quinto macrolotto della A3 subappalti, forniture e noli con modalità mafiose dando attuazione allo scopo dell'associazione Parrello ovvero l'acquisizione dei lavori subappaltati dal consorzio Scilla.

La Difesa di Gramuglia Matteo, con articolati motivi di appello contesta la ricostruzione accusatoria avut riguardo al capo associativo (capo T) alla luce del compendio probatorio che, a parere della difesa , era stato stravolto nella sua interpretazione letterale e della mancanza di un metodo mafioso nei rapporti con il General Contractor circa i lavori autostradali ma anche avuto riguardo ai rapporti tra l'imputato Matteo Gramuglia e le consorterie criminali rosarnesi (famiglia Bellocco). Denunciava, inoltre, la grave approssimazione con la quale era stata ricostruita, nel corso dell'indagine, la storia imprenditoriale dei Gramuglia ed il volume di affari sviluppato dalle ditte con riferimento ai lavori in autostrada.

Da qui la richiesta di assoluzione dal reato associativo.

I rilievi difensivi non sono fondati.

La Corte di Assise, dopo aver richiamato l'articolato resoconto relativo al sistema di sinergica convivenza tra gli imprenditori e le cosche mafiose, agli assetti ed equilibri

interni alle diverse consorterie criminali, in funzione della ripartizione tra le stesse dei proventi delle attivita' illecite connesse ai lavori ammodernamento della autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, ha evidenziato come fosse risultata dimostrata la sopravvivenza di alcune cosche mafiose e la loro attuale operatività, avuto particolare riguardo anche alla cosca Parrello di Palmi gravitante per motivi di competenza territoriale sul 5^ macrolotto dei lavori dell'autostrada A3.

La motivazione della sentenza ha svolto una analisi molto particolareggiata circa l'attualità e la permanenza della cosca Parrello, introducendo la disamina dei reati ascritti a Gramuglia Matteo avuto riguardo alla sua partecipazione all'associazione a delinquere "ndrina Parrello" (capo T) facente capo al latitante Parrello Candeloro attiva nel territorio di Palmi ed operante in stretto collegamento con la cosca Bruzzise, che, in contrapposizione con la cosca mafiosa Gallico, aveva il controllo del territorio di Palmi (sull'esame del capo U vedi infra) .

Riguardo alla specifica posizione di Gramuglia Matteo, la Corte evidenziava che costui era un imprenditore collegato alla cosca Parrello e, tramite tali legami, era riuscito ad inserirsi nei lavori di ammodernamento della A3 nella zona di Barritteri-Seminara.In tale contesto, in particolare con riferimento ai legami di Gramuglia Matteo con i Parrello alle cui direttive era posto. Gramuglia Matteo era strettamente collegato con le cosche Condello, Parrello e Bruzzise e si era inserito nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3, nella zona Barritteri di Seminara, stipulando contratti di subappalto molto remunerativi; in concomitanza con l'inizio di tali lavori, l'oggetto sociale dell'impresa individuale, di cui Matteo Gramuglia era titolare e che fino ad allora aveva avuto ad oggetto la coltivazione di cereali ed il trasporto di legname, era stato modificato il 16 ottobre 2006, con l'aggiunta dell'autotrasporto di cose per conto terzi.

Dalle intercettazioni ambientali eseguite all'interno dell'auto Pajero, il 15 e 28 febbraio 2007, nonché il 23 maggio 2007, è emerso come Gramuglia Matteo fosse a nperfetta conoscenza della logica criminosa che presiedeva alla spartizione del territorio e dei meccanismi con cui venivano scelte le ditte che eseguivano in subappalto i lavori autostradali, di cui sopra, in tal modo confermando le informazioni tese dal collaboratore di giustizia Di Dieco Antonio.

Numerosi (e remunerativi) i contratti di subappalto che la ditta individuale dei Gramuglia si era aggiudicata, con riferimento ai lavori del macrolotto autostradale sopra descritto, in tal modo garantendo ai Gramuglia, la sicurezza nei cantieri.

Dalla una conversazione ambientale captata il 19 gennaio 2007 nella casa circondariale di Regina Coeli in Roma fra Bruzzise Giuseppe, ivi detenuto, e Rao Diego, è emerso come quest'ultimo aveva riferito al primo che la famiglia Gramuglia, grazie alla intermediazione di Parrello Candeloro, avevano risolto al Bruzzise un problema con i Sicari: il riferimento era all'omicidio di Sicari Antonino, dal Rao attribuito a Gramuglia Francesco, il quale infatti era all'epoca detenuto proprio per tale omicidio, in tal modo venendo confermata la contiguità fra la famiglia Gramuglia ed il latitante Parrello Candeloro.

Dalla medesima intercettazione ambientale del 19 gennaio 2007, il Rao, nel riferire di un'agevolazione (praticare un buco in una recinzione) da fare in favore del latitante Parrello Candeloro, che si trovava in zona, aveva chiaramente alluso allo stretto collegamento esistente fra quest'ultimo ed i Roccali, così denominata la famiglia dei Gramuglia; da un'intercettazione ambientale captata il 12 gennaio 2007 presso il carcere romano di Regina Coeli il detenuto Bruzzise Giuseppe aveva spiegato a suo figlio Giovanni l'esistenza di un soggetto al quale quest'ultimo avrebbe potuto chiedere aiuto; tale soggetto, mai nominato esplicitamente, era stato identificato in Parrello Candeloro, all'epoca latitante e della stessa età del detenuto; il che provava l'esistenza e l'attualità della cosca Parrello, della quale l'imputato era stato ritenuto intraneo. Dal contenuto delle conversazioni intercettate in carcere il 5 gennaio 2007 tra Bruzzise Giuseppe ed i parenti era chiaro il riferimento a Parrello Candeloro, allora latitante, al quale i congiunti del detenuto, in particolare il cognato Carbone Rocco ed il genero Cambareri Vincenzo, avrebbero dovuto rivolgersi ed attraverso il quale potevano procurare armi ed ottenere consigli in relazione agli omicidi perpetrati di recente ai danni della loro famiglia.

Ugualmente significative nel senso dello stretto legame tra i Bruzzise ed i Parrello, si ponevano le conversazioni intercettate tra Bruzzise Giuseppe ed il figlio Giovanni il 12 gennaio 2007 e quelle tra lo stesso detenuto e le figlie ed il genero Rao Diego il 19 gennaio successivo. Nel corso di quest'ultimo colloquio Bruzzise Domenica definiva il Gramuglia "compare Matteo" e Rao Diego raccontava che i Gramuglia, (i Roccali), avevano risolto il problema sorto dall'omicidio perpetrato da Gramuglia

Francesco (nipote di Matteo) nei confronti di Sicari Antonino da Taurianova, attraverso l'intermediazione di Parrello Candeloro, circostanza questa confermata dalla conversazione tra presenti intercettata il 2 giugno 2007 nel corso del quale Gramuglia Matteo raccontava, all'interno della sua autovettura, ad un soggetto non identificato, dell'omicidio commesso dal nipote.

Il primo riferimento, a Matteo *'u Roccali*, identificato dagli inquirenti in Gramuglia Matteo, si aveva nel colloquio del 5 gennaio 2007 presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli.

Carbone Rocco, nell'affrontare il tema della partecipazione dei Bruzzise alla spartizione dei proventi estorsivi relativi ai lavori di ammodernamento dell'autostrada, rappresentava al cognato che c'era "altra gente che camminava", che indicava nominativamente, alla richiesta di specificazione del detenuto, in "Matteo u roccali"; Bruzzise Giuseppe rassicurava il cognato che Matteo "*u Roccali*" "camminava per loro", cioè, sulla scorta dell'accezione del termine "camminare" ovvero fungeva da collettore dei proventi estorsivi anche per conto dei Bruzzise. In sede di interrogatorio di gaaranzia, Gramuglia Matteo confermava di essere chiamato "Matteo u Roccali". La rassicurazione data da Bruzzise Giuseppe al cognato Carbone Rocco assumeva pertanto un senso compiuto in quanto Gramuglia Matteo alias "*Matteo u roccali*" era con il compare di Palmi, cioè con Parrello Candeloro, capo dell'omonima famiglia storicamente alleata con i Bruzzise.

Quanto alla condotta partecipativa ascritta all'imputato, dalle conversazioni intercettate all'interno della sua autovettura, emergeva come egli avesse ottenuto, unitamente al figlio l'affidamento dei lavori in subappalto facendo leva sulla forza di intimidazione del vincolo associativo. In particolare dalle captazioni 15 febbraio, 24 febbraio, 28 febbraio, 6 marzo e 14 marzo 2007, risultava che il Gramuglia:

- era a perfetta conoscenza dei meccanismi con cui erano scelte le ditte che eseguivano i lavori dell'autostrada ed i delicati equilibri tra le consorterie che ad essi erano connessi;
-era inserito e si confrontava con la criminalità organizzata della sua zona avendo voce in capitolo ed avendo assunto accordi con personaggi come il Bellocco ai quali versava il corrispettivo per l'aggiudicazione di un lavoro in subappalto;
- si autoaccusava di essere persona appartenente alla criminalità organizzata in quanto nessuno avrebbe dovuto danneggiare i suoi mezzi e il suo interlocutore

conveniva che non gli mancavano gli strumenti per ottenere il lavoro; -nel commentare un omicidio di mafia evidenzia la sua disposizione all'uso di metodologie ritorsive per ottenere quanto dovuto.

A fronte degli elementi provenienti dalle intercettazioni dei Bruzzise assumevano piena valenza confermativa le dichiarazioni autoaccusatorie in occasione delle conversazioni captate a bordo della sua autovettura.

In sintesi Gramuglia Matteo assumeva ripetutamente di essere un "uomo di rispetto", o un mafioso intelligente, in quanto il mutuo rispetto del codice comportamentale condiviso da tutti i "capizzuni", cioè i referenti delle consorterie criminali, assicurava l'amministrazione degli interessi degli intranei in maniera pacifica, senza che fosse necessario il ricorso alla violenza. Pertanto era possibile lasciare in strada mezzi pesanti e di circolazione perché tanto nessuno li avrebbe rubati o danneggiati; si poteva fare affidamento sulle occasioni di guadagno che si prospettavano nel territorio di competenza, e pertanto programmare anche la costituzione di mezzi (quali il mutamento dell'oggetto sociale delle ditte, con l'inserimento del conto terzi, o l'acquisto di autoarticolati costosi) e risorse necessari in vista dei guadagni che erano sicuri in quanto di propria spettanza. Il tutto nel rispetto di regole codificate dalla mafia, riconosciute mutuamente, sia pure con il limite della deroga da parte di chi aveva un ruolo gerarchico superiore: Nicola Alvaro poteva pertanto violare la regola della spartizione delle occasioni di guadagno illecito (nel caso specifico l'aggiudicazione delle commesse di lavori) secondo il criterio della competenza per territorio, imponendo una ditta di Castellace a distanza di pochi metri dall'abitazione del Gramuglia, e senza che questo potesse reagire; anzi allo stesso, che aveva mandato un'ambasciata per capire la ragione di quella che appariva una violazione, l'Alvaro, in risposta e nell'evidente esercizio dei propri sovraordinati poteri, ordinava persino di procurargli dei pali di recinzione.

Il Gramuglia, inoltre godeva di un'autorevolezza acquisita in ragione della sua condizione di intraneo: egli intercedeva per comporre le pretese di compare Pepè, o Priolo Giuseppe, nei confronti del Petrelli, impedendo al creditore l'uso della violenza e definendo l'ammontare del debito (con un risparmio per il Petrelli di ben 280milioni); intercedeva inoltre per tale "Franco", per pagare dei debiti dallo stesso contratti, per prevenire il mutamento degli equilibri esistenti tra consorterie; evocava la necessità del permesso perché estranei operassero sul territorio di proprio

appannaggio. e vigilava affinchè i propri dipendenti e protetti non sconfinassero in altri comparti territoriali sotto il dominio di altre consorterie. quale quello di Seminara. Certo non sconosceva Gramuglia Matteo i metodi della violenza. della minaccia e della prevaricazione: si perde il conto delle minacce pronunciate e delle azioni ritorsive di danneggiamento pianificate. con debitori insolventi, responsabili dei cantieri, titolari di ditte straniere, ed intranei di omologhe consorterie.

Tali circostanze sono indicative di una stabile compenetrazione nel tessuto associativo della cosca Parrello e di un perseguimento da parte del Gramuglia-degli associativi.

La sentenza. sul punto. merita conferma.

Quanto al trattamento sanzionatorio ed anticipando le conclusioni rassegnate al capo U) . vale evidenziare che per la fattispecie associativa appare congruo muovere da una pena base (già riqualificata la recidiva contestata in relazione al capo T) in recidiva semplice) di anni 10 di reclusione aggravata ai sensi dell'art.99 comma 1 c.p. nella misura di anni 1.

La sentenza merita conferma nelle rimanenti statuizioni.

In ordine alla posizione di Gramuglia Vincenzo, figlio di Matteo, vale evidenziare che il Pubblico Ministero ha interposto gravame censurando la motivazione del primo giudice e chiedendo la condanna alla pena di anni 14 di reclusione.

I motivi sono infondati.

Le considerazioni critiche formulate dalla Pubblica Accusa partono da una premessa indimostrata e cioè che l'attività lavorativa di Vincenzo Gramuglia fosse causalmente collegata a quella del padre e. di per sé. la sua condotta connotata da mafiosità. La mera intestazione fittizia, poi, non vale a colmare il vuoto probatorio di una condotta associativa né a delineare un ruolo dinamico all'interno del sodalizio tanto che neppure l'eventuale permesso per l'aggiudicazione di contratti nella zona di sua competenza può rilevare ai fini che interessano, perché tale condottta dùsi può integrare nell'ambito del sistema vigente nel territorio interessato, connotato da pesanti infiltrazioni criminali ma occorre un quid pluris che le voci processuali esaminate non fanno emergere.

La sentenza impugnata merita, pertanto, integrale conferma.

4. Gli omicidi della vecchia faida.

4.1. L'omicidio di Surace Rocco. Capo C) della rubrica.

L'omicidio di Surace Rocco avveniva in Palmi, in c.da Rotonda, il 19 novembre 1980 intorno alle ore 8.00.

L'uomo veniva freddato con colpi di arma da fuoco esplosi da un fucile cal.20, mentre si trovava su un fondo olivetato, per sovrintendere all'attività di raccolta delle olive concessegli in affitto.

Dalla lettura della sentenza n.12/1981 del 23-12-1981 pronunciata dalla Corte di Assise di Palmi, nei confronti di Costa Rocco, Leonello Gioacchino, Mazzullo Francesco, Costantino Vincenzo e Serrao D'Acquino Pasquale (processati e condannati con sentenza passata in giudicato in ordine al delitto di estorsione nei confronti di Surace Rocco ed assolti per il fatto omicidiario) emerge che Surace Rocco (ex carabiniere), si era guadagnato la fiducia degli olivicultori della zona palmese e la stima di operatori economici anche del catanzarese che in lui avevano visto un contraente serio e corretto.

Per tale ragione il proprietario del fondo si era determinato a concedere la gabella dei suoi trenta ettari di uliveto.

Surace Rocco rimaneva vittima dell'agguato mortale dopo che i suoi aggressori avevano aspettato che egli giungesse a tiro, standosene nascosti al di sotto della siepe delimitante la stradella estesa lungo il fondo Serrao: a ridosso della siepe, infatti, venivano rinvenute e repertate da agenti del Commissariato di P.S. di Palmi ben cinque cartucce cal. 20.

Dagli accertamenti necroscopici effettuati all'epoca, emergeva che l'uomo era stato colpito da colpi di fucile, caricato a pallettoni; l'aggressore infatti, dopo aver sparato i primi quattro colpi ad una distanza, rispetto alla vittima, variabile fra i dodici e gli otto metri, si era avvicinato al Surace che ormai era riverso al suolo, morente, e – ponendosi alle spalle di lui – aveva esploso il quinto colpo.

Risultava, inoltre, che il Surace, quand'era già morto per arresto cardiaco cagionato dalle prime imponenti lesioni al torace ed al fianco sinistro, veniva attinto da altri due colpi, caricati a pallini e sparati da un altro aggressore che, per fare ciò, si era avvicinato a lui a lui, mettendosi - non più distante di sei metri – in posizione frontale; la vittima, infine era stata raggiunta dagli ultimi due colpi, anch'essi caricati a pallini, sparati a bruciapelo o da brevissima distanza in direzione del volto e con effetti devastanti (scoppio della mandibola, recisione della lingua, sfondamento della volta palatina e spappolamento dei due emisferi cerebrali e del cervelletto). Le

modalità dell'aggressione compiuta nei confronti del Surace palesavano non solo gli effetti ammonitori del delitto (esemplare dimostrazione dell'estremo disprezzo per la vita della persona sacrificata), ma avrebbero dovuto incutere timore soprattutto attraverso l'impressionante devastazione arrecata alle sembianze dell'ucciso.

Benché fossero presenti diversi operai, uomini e donne, nessuno dichiarava di aver assistito all'accadimento del delitto.

Nel corso di quel giudizio, Saffioti Carmela (moglie di Surace Rocco) aveva rivelato quanto raccontatogli dal marito e cioè del colloquio avuto dal coniuge con Leonello, Mazzullo e Costa proprio nel fondo Serrao, che si era concluso con il rifiuto opposto dallo stesso Surace alle pressioni minacciose che quelli esercitavano su di lui per indurlo a cedere gratuitamente le ulive già ingabellate.

Il coniuge le aveva raccontato che il Costa, armato di fucile, si era presentato qualche giorno dopo, nello stesso uliveto in cui si era svolto l'infruttuoso colloquio.

Evidenziava la Corte che il rinnovato spunto investigativo circa l'identità degli assassini di Surace Rocco proveniva dallo stralcio del colloquio ambientale - intercorso in data 1 febbraio 2007 - tra Gallico Giuseppe ed il figlio Antonino.

In quella occasione Antonino Gallico si lamentava del trattamento riservato dallo zio Gallico Rocco (nel febbraio 2007 ancora latitante), nei confronti del giovane Costa Antonino. Gallico Giuseppe biasimava il fratello Rocco che non teneva in considerazione la fedeltà dimostrata da Costa Rocco.

In quel contestato Giuseppe rievocava in particolare, l'episodio in cui Costa Rocco era stato da lui, che era latitante, incaricato di andare alla ricerca del fratello Domenico, anch'egli latitante, nelle campagne comprese tra Palmi e Gioia Tauro, e precisamente nelle località "Il Pego" e "la Rotonda".

Proprio in quella circostanza si consumava l'omicidio di un uomo, ucciso dal fratello Domenico Gallico che, incurante della presenza delle donne e degli operai intenti nella raccolta delle olive aveva freddato un uomo anch'egli armato, prendendogli subito dopo il fucile. (*No. U mazzau, nci pigghiau u fucili, nci pigghiau tutti cosi! Era unu armatu...u stringiu, nci spuntau davanzi ...bum-bum-bum, nci pigghiau u fucili... No. Lo ha ammazzato, gli ha preso il fucile, gli ha preso tutte cose! Era uno armato...l'ha stretto, gli è spuntato davanti...bum-bum-bum, gli ha preso il fucile).*

Osservava la Corte di Assise che l'identificazione della vittima in Surace Rocco poteva dirsi certa sulla base di plurimi elementi:

1) la località in cui era avvenuto il delitto, in c.da " Rotonda" era contigua a quella in cui i fratelli Gallico trascorrevano la latitanza, corrispondente alla località "Il Fego".;

2) Surace Rocco era stato ucciso nonostante la presenza di numerosi operai addetti alla raccolta delle olive, come affermato da Giuseppe Gallico che raccontava che Domenico lo aveva ammazzato dinanzi alle operaie che raccoglievano le olive (*G.G. Si. Gli ha preso tutte cose .. là in mezzo alle gambe delle femmine.. là in mezzo a tutti! Loro, le femmine, loro hanno chiamato i Carabinieri*)

3) Surace Rocco era stato privato dall'assassino del fucile come emerso dalla testimonianza resa in data 23 maggio 2012 dalla figlia della vittima, Surace Anna Maria che ha dichiarato che il padre, carabiniere in congedo, al momento in cui era stato ucciso, era in possesso del fucile cal.12 di cui era legittimo detentore e che quel giorno, come tutti i giorni che andava in campagna, portava con sé, fucile successivamente mai più rinvenuto dentro casa[6].

L'attribuzione a Gallico Domenico da parte del fratello Giuseppe dell'omicidio di Surace Rocco trovava un riscontro nel colloquio del 9 gennaio 2007 svoltosi presso il carcere di Carinola tra Gallico Domenico, la sorella Teresa ed il cognato Misale Gesuele.

Premetteva la Corte che, subito dopo l'omicidio di Surace Rocco l'attenzione degli inquirenti si era concentrata nei confronti di Costa Rocco, il cognato Leonello Gioacchino e Mazzullo Francesco.

La vedova del Surace aveva dichiarato ai Carabinieri che costoro erano stati gli autori di una grave intimidazione nei confronti del marito, volta a costringerlo a rinunciare alla raccolta delle olive sui terreni in cui era stato commesso l'omicidio.

A distanza di anni, proprio il riferimento ai terreni su cui raccoglievano le olive Ciccio Mazzullo ed il fratello di Costa Rocco, cioè Vincenzo, si coglieva dal colloquio del 9 gennaio 2007 (vedilo pag. 422 sentenza primo grado).

Dal brano esaminato poteva evincersi che:

---

[6] Il teste Orrico, all'udienza del 9 gennaio 2012 dichiarava che la vittima, al momento dell'uccisione, aveva con sé un fucile cal. 12 automatico matr. B 33281 marca Luigi Franchi regolarmente detenuto e portato. Il fucile non veniva più ritovata e l'ipotesi formulata dagli inquirenti è che gli aggressori lo avessero sottratto alla vittima (infatti Costa Rocco, LeonelloGioacchino, Mazzullo Francesco e Costantino Vincenzo erano imputati anche per il furto del fucile a Surace Rocco).

-Leonello Gioacchino e Costa Vincenzo (fratello di Costa Rocco) e Mazzullo Francesco) avevano un forte interesse alla raccolta delle olive prodotte sui fondi ulivetati della zona in c.da Fego di Palmi.

Gallico Domenico raccontava alla sorella che Ciccio Mazzullo aveva il terreno in "gabella"; che se lo era preso un paio d' anni grazie al suo intervento (*G.D.Ciccio Mazzullo ce l'aveva in "gabella", si, dai, dai, se l'è prese un paio di anni, glieli facevo prendere io - (fonetico: Cicciu Mazzullo l'havia in gabella; si. dai, dai, si pighjiau na para d'anni, **nci facia èjjiari eu**) - accavallamento di voci);*

- Gallico Domenico affermava che Vincenzo Costa, Mazzullo ed altri si ammazzavano nel contendersene il raccolto (*GD: a lui e ad altri là, si scannavano - (fonetico: a idu e a atri llà, si scannavanu) -; MGV:non le aveva coso, pure? - (fonetico: no havia cosu puru) - accavallamento di voci;GT: Chi? - accavallamento di voci; GD:Si ammazzavano, Cecio Costa, si ammazzavano per quegli olivi - (fonetico: s'ammazzavanu, Ceciu Costa, s'ammazzavanu pe sti livi).*

Evidenziava la Corte che la contesa per la raccolta delle olive menzionata da Gallico Domenico concorreva a descrivere il contesto storico e fattuale in cui si inseriva, con apporto probatorio determinante, il narrato della vedova di Surace Rocco in merito all'estorsione consumata dal trio Mazzullo-Costa e Leonello ai danni del marito, imprenditore oleario, per costringerlo a lasciare il fondo ulivetato concessogli in gabella. L'intercessione di Gallico Domenico a favore di Mazzullo Francesco - in base al racconto fatto dallo stesso alla sorella Teresa - risultava utile al punto che riusciva a fare ottenere a quest'ultimo la concessione del raccolto di olive di un fondo. Era certo –peraltro- che Costa, Mazzullo e Leonello erano tutti soggetti vicini alla cosca Gallico al punto da favorirne la latitanza, come dato evincersi dai servigi di Costa Rocco menzionati da Gallico Giuseppe nel colloquio datato 1 febbraio 2007.

Il Costa non aveva esitato infatti ad eseguire l'ordine di Giuseppe, che lo aveva incaricato di andare alla ricerca del fratello latitante Domenico.

La circostanza era significativa in quanto dimostrava- da un canto- che il Costa non esitava ad esporsi ai rischi connessi al ruolo di fiancheggiatore della latitanza dei due fratelli Gallico, dall'altro che non temeva di finire vittima del fuoco di Domenico, in quanto con evidenza conosciuto da quest'ultimo come amico di cui potersi fidare, senza la paura che il proprio nascondiglio potesse essere disvelato alle forze dell'ordine. Quanto alla posizione logistica della casa colonica del Mazzullo, ~~ed~~

all'uso della stessa da parte del latitante Giuseppe Gallico, vi era esplicito riferimento durante lo stesso colloquio in carcere, nella parte relativa all'omicidio di Squatriti Carmine (di cui infra): essa era stata utilizzata da Gallico Giuseppe per lavarsi dal sangue di cui si era sporcato dopo l'omicidio di Squatriti Carmine e durante il trasporto del corpo della vittima.

La stretta colleganza tra il Mazzullo e il Costa con i Gallico, assicurava certamente ai primi la protezione di Domenico Gallico e la sua intercessione per la risoluzione delle vicende che li riguardavano al fine di garantire loro la realizzazione delle loro aspirazioni più o meno lecite.

Tra l'altro l'attribuzione agli stessi accoliti del possesso dei fondi, sotto forma di concessione in gabella degli uliveti, assicurava ai due latitanti, attraverso il conferimento ai protetti del titolo legittimo per l'esclusione di estranei dai fondi, l'allontanamento dal territorio di soggetti pericolosi per i fratelli Gallico e l'esercizio di un controllo esclusivo da parte della cosca sull'intera area in cui i due trovavano nascondiglio per sé e per gli arsenali delle armi impiegate.

In questo contesto, quindi, secondo la Corte maturava l'omicidio del carabiniere in congedo Surace Rocco, che non aveva inteso piegarsi alle minacce estorsive dei tre uomini, come dichiarato all'epoca dalla vedova e, come desumibile, dalla circostanza che lo stesso, mostrando di essere ben consapevole ai rischi a cui si era esposto con tale scelta, presidiava, tutti i giorni armato di fucile e sin dall'alba, l'attività di raccolta delle olive dei suoi operai.

L'intervento di Domenico Gallico conseguiva pertanto in fatto ciò che la minaccia estorsiva degli intranei alla cosca non era riuscita ad ottenere e cioè l'ingiusto conseguimento per gli intranei alla cosca Gallico delle olive in gabella, l'allontanamento dal territorio in cui si rifugiavano i due latitanti di terzi estranei alla consorteria (per altro un ex-carabiniere che non aveva mostrato arrendevolezza ai metodi intimidatori dei tre soggetti poi condannati per l'estorsione consumata), ed infine la punizione esemplare di chi aveva osato, contrapponendosi alle pretese degli accoliti, sfidare le determinazioni dei boss Gallico.

La prova dell'interessamento di Domenico Gallico nella vicenda della concessione in gabella delle olive prodotte sui fondi della zona certamente integrava il quadro accusatorio sotto il profilo dell'elemento deterministico: il Surace si era opposto alla pretesa, anche quella illecitamente posta in essere sotto forma di minaccia estorsiva,

di un soggetto intraneo alla cosca Gallico, che era favorito nelle sue mire dallo stesso Domenico Gallico.

Da qui la ritorsione violenta punitiva e la sua soppressione fisica consumata da Gallico Domenico.

I riscontri fattuali venivano desunti dalla Corte di Assise nella sentenza n.12/1981 del 23-12-1981 pronunciata dalla Corte di Assise di Palmi, nei confronti di Costa Rocco, Leonello Gioacchino, Mazzullo Francesco, Costantino Vincenzo e Serrao D'Aquino Pasquale (sul punto vedi pag. 425-441 impugnata sentenza).

I Gallico vivevano la latitanza nella zona immediatamente contigua al fondo del Serrao (grande ben 30 ettari) e ciò lo si coglieva dalle dichiarazioni rese dall'ergastolano sull'immediatezza dell'avvistamento dell'omicidio del Surace : veniva desunto che il fondo in c.da La Rotonda su cui il Surace era stato freddato si trovava in posizione direttamente frontale a quello in cui era il nascondiglio di Giuseppe Gallico, che, oltre a sentire gli elicotteri effettuare i giri di perlustrazione proprio sopra di sè, appena uscito dal rifugio avvistava i militari ed il cadavere, sotto il lenzuolo, della vittima.

L'intervento risolutore di Gallico Domenico, quale efferato esecutore dell'omicidio, trovava pertanto il suo composito movente nei fatti appena narrati, così sintetizzabili:

1.con l'uccisione del Surace si realizzava il fine di allontanare da quel territorio un soggetto che avrebbe potuto denunciare la presenza dei latitanti, ed allo stesso tempo di punire chi aveva mostrato coraggiosa resistenza ai metodi intimidatori;

2. assicurare ai frantoiani la raccolta delle olive dagli stessi tanto agognata sul fondo del Serrao, molto remunerativa attesa l'estensione dell'uliveto su una superficie di ben 30 ettari.

Il dato probatorio trovava ulteriore conferma nelle dichiarazioni spontanee rese da Gallico Giuseppe in dibattimento ove aveva confermato la genuinità di quanto raccontato al figlio sull'omicidio di Surace Rocco: l'imputato aveva infatti esplicitamente incolpato il fratello Domenico del fatto di sangue, cercando tuttavia di tenerlo indenne da responsabilità penale per avere agito mosso dalla necessità di difendersi dal Surace[7].

---

[7] mi ha raccontato che mentre passava dal fondo di uliveto dove il Surace Rocco *con gli operai* raccoglieva le olive, è stato visto appunto dal Surace e scambiandolo per un cacciatore, non si conoscevano tra di loro, si è messo a gridare, il Surace si è messo a gridare ed inveire contro mio

Secondo la Corte, tuttavia, il motivo della legittima difesa addotto da Gallico Giuseppe era una ricostruzione postuma, finalizzata ad elidere le gravi conseguenze di natura penale della conversazione intercettata, dal contenuto etero accusatorio ed in stridente contrasto con quanto emergeva dal colloquio intercettato in data 1 febbraio 2007. Ed invero, all'epoca in cui Gallico Giuseppe aveva raccontato al figlio Antonino della consumazione dell'omicidio del Surace, non aveva esitato a descrivere la particolare abilità del fratello Domenico nella consumazione dei delitti di sangue, che a suo dire aveva sorpreso il suo antagonista *(..nci spuntau davanzi..)*, uccidendolo incurante del fatto che lo stesso fosse armato nonché della presenza sul fondo di operaie intente nella raccolta delle olive.

La Corte riteneva che la versione genuina dell'omicidio era quella raccontata da Gallico Giuseppe al figlio Antonino e ciò in ragione del tenore letterale della parte del colloquio trascritta e dal fatto che Gallico Giuseppe aveva taciuto al figlio la circostanza della legittima difesa, circostanza che assumeva gli estremi dell'ultimo tentativo di Gallico Giuseppe di porre rimedio alle conseguenze penali delle dichiarazioni etero accusatorie nei confronti del fratello, rese, senza sapere di essere intercettato, in occasione del colloquio del 1-02-2007.

Un ulteriore elemento per escludere la veridicità della versione dibattimentale di Gallico Giuseppe, si coglieva in maniera risolutiva dalle risultanze degli accertamenti necroscopici e dei rilievi della polizia scientifica effettuati a seguito dell'uccisione di Surace Rocco il cui corpo era stato offeso con lo sfregio del viso.

Da qui il giudizio di responsabilità di Gallico Domenico per il reato di omicidio a lui contestato, esclusa la sola aggravante della connessione teleologica tra l'omicidio oggetto di trattazione ed il furto del fucile ai danni della vittima.

Secondo la Corte, nell'atto in cui Gallico Domenico si determinava ad uccidere il Surace non intendeva perseguire il fine di impossessarsi del suo fucile tanto che

---

fratello, avvicinandosi con fare minaccioso, mio fratello ha cercato di dirgli che non aveva fatto nessun danno alle olive, tanto meno alle piante, perché non aveva sparato, il Surace Rocco era sempre più arrabbiato e ad un certo punto la discussione si è un po' animata, tanto che il Surace Rocco ha tentato di imbracciare il fucile per sparare contro mio fratello, ma quest'ultimo ha reagito sparando per primo e uccidendolo, prima di andarsene si è preso il fucile del Surace, quindi il Surace Rocco con il suo comportamento non ha lasciato altra soluzione a mio fratello, se non quella di difendersi, quindi non è affatto vero che mio fratello abbia ucciso il Surace per prendersi il fucile, come hanno interpretato i testi Salimbeni e Orrico e la stessa Accusa, quindi non è... non è stato il... il movente non è stato il fucile, ma è stato un omicidio che è scaturito lì. Passando ad altro...

l'omicidio era stato perpetrato al fine di assicurare all'organizzazione criminale dei Gallico il controllo incontrastato nel territorio in cui costoro vivevano la loro latitanza, e di garantire agli accoliti lo sfruttamento illecito degli uliveti già - invece leeitamente - posseduti dal Surace.

Ricorreva la circostanza aggravante di cui all'art.61 n.1 c.p., contemplata quale circostanza ad effetto speciale dall'art.577 n.4 c.p., esplicitamente contestata in rubrica.

I motivi di appello di Gallico Domenico.

La difesa di Gallico Domenico (Avv. Ceravolo) contesta la ricostruzione data dalla Corte di Assise censurandone il costrutto accusatorio che poggiava sulle fantasiose millanterie di Gallico Giuseppe.

La difesa tecnica affida a cinque motivi di gravame il racconto di Gallico Giuseppe: In particolare:

1) Non risulta che il Costa sia stato arrestato in quel giorno. Unico "ordine di cattura" emesso dalla Procura della Repubblica di Palmi, è dell'11.12.1980, dopo un mese dal fatto omicidiario *((cfr. dich. dibatt. Teste Orrico pag. 114 ud. 24.4.2012).*

L'omicidio era stato commesso la mattina, tra le 8 e le 8,30 ed alle 6,00 del mattino dunque, Gallico Giuseppe non poteva aver visto alcun elicottero che (ove vi sia stato) che (si immagina) si sia levato in volo proprio inseguito al fatto di sangue e così alle 6,00 il Costa non poteva imbattersi nelle forze dell'ordine:

2) Appare incredibile che Gallico Giuseppe abbia potuto imbattersi in Giudici e Carabinieri intenti al sopralluogo, con il cadavere ancora coperto da lenzuolo, nel pomeriggio *(cfr. dich. dibatt. Teste Orrico pag. 116 ud. 24.4.2012)* dato che del delitto si ha contezza la mattina, intorno alle 10 (si badi che si è nel mese di novembre ed alle 16 inizia ad essere già buio). Ed è ancor a più incredibile che dell'*alt* dei Carabinieri e della fuga del Gallico nel contesto di un sopralluogo per omicidio, non si trovi traccia in alcuna annotazione delle forze dell'ordine che hanno operato *((cfr. dich, dibatt. Teste Orrico pag. 116 ud. 24.4.2012)*

3) Dall'ascolto dell'audio-video del colloquio tra Gallico Giuseppe e il figlio, a ore 01.55.45, si evince che, a domanda del secondo, il primo afferma che Surace sarebbe stato ucciso con un kalashnikov. E che non abbia potuto dire che sia stato ucciso con un fucile cal. 20 è confermato dalla circostanza che l'unico fucile cal. 20, egli lo pone nelle mani del Surace (cfr. colloquio con l'avv. Minasi).

4) La circostanza che il cadavere sia stato scoperto intorno alle 9.50 e che la vittima sia stata vista per l'ultima volta intorno alle 8.10. la dice lunga sulla veridicità della circostanza secondo cui sarebbe stato ucciso alla presenza delle raccoglitrici di ulive. A meno che non si azzardi l'ipotesi che queste ultime abbiano continuato a lavorare tranquillamente nonostante avessero assistito all'omicidio. Risulta vero, dunque,quanto dichiarato da Cutrì Angela, Riotto Anna Maria e Saffioti Maria, le quali riferivano di non essere in grado di fornire notizie utili ai fini delle indagini per non essere presenti nelle vicinanze al momento dell'uccisione di Surace Rocco in quanto erano intenti ai loro lavori a notevole distanza dal luogo dell'omicidio;

5) La vittima non possedeva un fucile cal. 20. Non vi è dubbio che Gallico Giuseppe, abbia riferito, confondendo tempi e circostanze notizie apprese nell'ambito dei vari procedimenti penali nei quali è stata trattata abbondantemente la vicenda.

Per quanto concerne la causale, rileva la difesa che la Corte, rendendosi conto della fragilità della tesi dell'omicidio a scopo di rapina (del fucile), aveva spostato l'attenzione sul rapporto tra le persone che erano state condannate per il reato di tentata estorsione nei confronti della vittima. Ma apparendo anche tale tesi, da sola, insufficiente a suffragare una solida causale (non esiste un elemento da cui trarre il convincimento che i presunti responsabili abbiano agito con il supporto del Gallico) ed essendo intervenuta una assoluzione per l'omicidio, collegato al reato estorsivo, si costruisce un interesse personale del Gallico: allontanare terze persone, non amiche, dal territorio di propria pertinenza, destinato alla latitanza.

Il costrutto poteva dirsi privo di fondamento.

Intanto perché occorreva dimostrare che in quel posto, e solo ivi, il Gallico si nascondesse. Comune esperienza insegna che la stanzialità non giova alla latitanza, soprattutto se questa è determinata anche, e soprattutto, dalla necessità di evitare avversari pericolosi. Dunque, non è pensabile che nel continuo spostamento del latitante, questi,per garantirsi da cedd. "soffiate" debba procedere alla soppressione di ogni confinante col terreno "base".

E' una costruzione fantasiosa.

L'assoluto scollegamento con la realtà è determinata dalla mancanza di ogni benché minima confidenza, sul punto, da parte della vittima alla moglie.

Veniva rilevata la contraddittorietà del ragionamento della Corte, laddove riteneva credibile la versione di Gallico Giuseppe al figlio, tranne che per la causale. Credibilità, dunque, parziale.

Rileva, inoltre, la difesa che:

a. in nessuno dei delitti perpetrati nell'ambito della faida era mai stato utilizzo un fucile cal. 20 *(cfr. dich. dibatt. Teste Orrico pag. 120 ud. 24.4.2012)*: né essa arma appariva utile e di garanzia offensiva in ipotesi di scontro armato con avversari e ciò a dire che un latitante e per di più in costanza di faida, non usava un' arma dalla offensività limitata;

b. il Gallico non riferisce mai, né al figlio ne all'Avv. Minasi, di avere avuto conferma delle sue deduzioni (perché di deduzione si è trattata - *cfr. dich. dibatt Teste Orrico pag. 120 ud. 24.4.2012-*;

c. non risponde *all'id quod plerumque accidit* "firmare" un omicidio sul proprio territorio, tanto più che la Corte da per scontata una dinamica da agguato e non da incontro casuale;

d. I rapporti tra la famiglia Gallico e quella dei Surace, erano così stretti da escludere che l'omicidio fosse lo sbocco inevitabile di qualsivoglia malinteso e contrasto (di tali rapporti ha abbondantemente parlato Gallico Domenico nelle dichiarazioni spontanee (ex plurimis cf. ud. 4.4.2013). Il dato non poteva essere genericamente liquidato sostenendo che, comunque, si trattava di persone diverse.

L'appello di Gallico Domenico.

Nell'atto di appello redatto personalmente (sub. 42) Gallico Domenico si dice stupito che abbia potuto superare, ignorandole, tutte quelle contraddizioni (segnalate nel corso delle sue dichiarazioni spontane) che inficiavano le dichiarazioni di Giuseppe Gallico.

la Corte non aveva considerato:

- che gli omicidi erano almeno due che avevano aperto il fuoco da distanze diverse e con armi diverse;

-che erano nascosti in agguato dietro una siepe (e perciò attendevano la vittima);

- che non era stato accertato che Surace fosse stato ucciso in mezzo ai suoi operai perché questi ultimi lavoravano, ovviamente nel fondo preso in gabella dal Surace che si era allontanato da tale fondo (quindi sottraendosi al loro sguardo) tant'è vero che il cadavere era stato rinvenuto dopo circa due ore da un altro operaio con

mansione di autista che era rientrato a quell'ora da Palmi e che si era messo alla sua ricerca rinvenendolo morto ai confini di un altro fondo (dove lo aveva visto e salutato tale Militano Giuseppa alle ore 8.10);

- che Surace non era stato ucciso da una sola persona;

- che non era vero che il Surace era stato ucciso nel luogo luogo in cui i Gallico trascorrevano la latitanza. Tale luogo viene ricavato dalla Corte su un presupposto oggettivo errato vale a dire che la casa Frisina si trovasse in località " Rotonda" e sia una casa colonica. In realtà l' abitazione in parola è situata in località S. Filippo di Palmi, sulla S.S. 18 o via nazionale che nulla ha a che vedere con la c.da Rotonda e con il fondo Serrao.

- che non risultava che Giuseppe Gallico fosse stato intimato dai carabinieri di fermarsi dopo essere stato avvistato nei pressi del luogo dove giaceva il cadavere (se fosse stato vero tale dato sarebbe stato inserito nel rapporto giudiziario e sarebbe stato oggetto di valutazione della Corte d'Assise di Palmi);

- non era vero che era intervenuto gli elicotteri in perlustrazione (perché in tal caso, i militari che avevano avvistato Giuseppe che scappava in armi da quel luogo avrebbero avvertito l'elicottero e sarebbe partita la caccia non solo tramite una battuta da terra ma anche dall'aria);

- non era vero che la vittima fosse armata di un fucile cal. 20 sottrattogli da Domenico (come narra Giuseppe il 5-08-10 a Minasi) perché in realtà aveva un fucile cal. 12.

La decisione della Corte.

I motivi di appello sono infondati .

Dalla trascrizione del colloquio ambientale tra Gallico Giuseppe ed il figlio Antonino emerge che quel giorno Gallico Giuseppe era insieme a Costa Rocco ed al fratello di questi.

All'epoca Gallico Rocco era latitante.

Era mattina presto e Gallico Giuseppe aveva visto un elicottero sorvolare la zona ove si era recato (*e ti viu n'elicotteru, così... (con le mani fa il gesto dell'elicottero che stava sorvolando)*

Gallico Giuseppe aveva un appuntamento con il fratello Domenico (*Gli ho detto io "oh Rocco, dato che tu ...avevo appuntamento con Mimmo e non lo vedevo arrivare, gli ho detto io, "mio fratello Mico come mai, è partito prima, qua, ho detto io non*

c'è!" Gli ho detto io "và, fatti un giro, vai a vedere se lo vedi là a tale posto...gli ho detto io "gli devi dire che io sono arrivato, ha...che cazzo di fine ha fatto...?"). Nel corso del colloquio, Gallico Giuseppe compieva una digressione

("*A maru Roccu, comu nchiana...comu vai pi mu nesci i dà du Fegu, i dà i ndi mi u bloccanu i Carbineri, u ttaccanu e su portanu... Povero Rocco, come sale...come sta per uscire da lì dal Fego, da lì da noi lo bloccano i Carabinieri, lo arrestano e se lo portano...).*

Vale evidenziare che nel corso del colloquio, Gallico Giuseppe, per riferirsi a Costa Rocco, e per rendere maggiormente intellegibile il racconto, faceva riferimento al fatto che lo stesso sarebbe stato poi arrestato dai Carabinieri.

E' agevole rilevare che nel dialetto calabrese meridionale, non esiste il tempo futuro e per esprimere azioni ed eventi avanti nel tempo si usa il tempo presente del modo indicativo, come nel caso in esame (u bloccunu; u ttaccanu e su portanu). Esistono, invece, due tempi passati, uno corrispondente al perfetto latino con il quale ci si riferisce a evento passato e l'imperfetto con quale ci si riferisce ad azioni in corso nel passato.

L'interpretazione letterale della conversazione, quindi, proietta nel futuro ciò che era accaduto a Costa Rocco che, quella mattina, era stato mandato da Gallico Giuseppe a cercare il fratello Domenico Gallico.

Lo stesso Costa, infatti, sarà arrestato proprio uscendo dal Fego un mese dopo dai fatti, come emerso dalla sentenza resa dalla Corte di Assise di Palmi, all'indomani delle dichiarazioni della vedova Surace, in quanto indicato come uno degli autori dell'omicidio di Surace Rocco.

Proseguendo nel racconto, Gallico Giuseppe raccontava al figlio che Costa Rocco non era tornato indietro (*e io aspettavo l'imbasciata*).

Unitamente al fratello di Costa Rocco (Cenzo) Gallico Giuseppe, nel pomeriggio, aveva deciso di recarsi (armato) in contrada Rotonda, contigua a quella in cui i fratelli Gallico vivevano la latitanza ("*saliamo gli ho detto io, saliamo per sopra, vediamo che cazzo è!*").

La posizione di Gallico Giuseppe era privilegiata perché si era recato in una zona più alta rispetto al fondo in cui era stato trovato il corpo di Surace (*salgo...salgo e vedo un macello di macchine di Carabinieri, proprio faccia a faccia...Carabinieri,*

Giudici...poi guardo a terra e ti vedo un lenzuolo con uno coperto, minchia un morto! "Oh, mamma, gli ho detto io, a mio fratello Mimmo hanno ammazzato!").

Nel racconto fatto al figlio, Gallico Giuseppe descrive la presenza di militari e Forze dell'Ordine che stavano presidiando i luoghi e del blocco di tutte le strade di accesso (*I Carabinieri "alt! alt!" Di qua a là...alt! ma quale alt*!).

Alla vista di tale spiegamento di forze, Gallico Giuseppe non racconta di essere stato fermato, come suggestivamente affermato dalla difesa e dall'appellante, ma di essersi allontanato in tutta fretta (*Giro, via! Saltavo, tutti i sentieri li saltavo, pare che li scendevo, a saltare! C'erano due che raccoglievano le olive, due donne...gli passo in mezzo e neanche...quando si sono alzate si sono girate per un'altra parte, io ero già per...e...* ***I Carabinieri li ho fottuti...perchè ho saltato la "fenza"*** *(termine dialettale per indicare un recinzione di filo spinato), come sono salito sono arrivato... un solo passo e ho saltato la fenza. Mi sono bucato le mani, cose...che cazzo me ne fottevo...ho strappato tutte cose... l'automatico a tracolla...inc...e quel ragazzo dietro di me. Comunque me ne sono andato, ho scavalcato, ho passato l'autostrada...zmm, zmm, faccio il giro e me ne salgo...inc... io sempre con il pensiero...mio fratello Mimmo è morto*!)

La sua convinzione, quindi, era che il fratello fosse stato ucciso in un agguato anche se il germano era armato era armato fino ai denti.(*Ho detto io " l'hanno ammazzato, porca ho detto io, l'hanno stretto e lo hanno ammazzato ! Ma lenzuola ne ho visto uno, ho detto io, ma lui era rmato fino ai denti, ho detto io, ma nessun colpo.. qualcuno.. niente, ho detto io, mah!*)

Dopo aver incontrato una raccoglitrice di olive, Giuseppe aveva scorto il fratello Domenico e aveva capito che il germano era l'autore del delitto (*l'avevo capito, lui l'aveva ucciso! L'ha stretto là...uh...e se ne è andato! E poi era preoccupato per me, lui era...lui pensava che mi avevano arrestato! Ha mandato a cercarmi, macchè...come cazzo mi trovavano? Io ero preoccupato per lui e lui era preoccupato per me! Quando l'ho visto in piedi... fff...mi sono sgonfiato/tranquillizzato, no! " Vaffanculo ho detto...allora sei stato tu allora!*").

Alla domanda del figlio, Gallico Giuseppe raccontava la dinamica: (*No, Lo ha ammazzato, gli ha preso il fucile, gli ha preso tutte cose! Era uno armato...l'ha stretto, gli è spuntato davanti...bum-bum-bum, gli ha preso il fucile...*).

Gallico Antonino chiedeva " *A fucilati?* – A fucilate?" e Gallico Giuseppe rispondeva:

G.G. : *Sì. Nci pigghiau tutti cosi...dà a menzu a l'anchi di fimmini...dà a menzu a tutti! Iddi, i fimmini, iddi chiamaru i Carbineri! E ieu passai...quando passai, ieu passai a tri, quattrucentu metri supa, ecco pecchì non ci passai ...pecchì ieu non ghiva dà diritto no? Ieu passava ah-ah...*(con un gesto fa capire che passava intorno) *poi iva...? Non l'avevo visto! Iddu era un diavulu, manchi i cani! Aundi vidiva, stringiva... faciva ...inc... sapiva aundi ne'era...all'appuntamentu non nesci dissi ieu...chi cazzu è? Vidi quantu cazzu ndi passai ieu!* ***Sì. Gli ha preso tutte cose…là in mezzo alle gambe delle femmine…là in mezzo a tutti! Loro, le femmine, loro hanno chiamato i Carabinieri! E io sono passato…quando sono passato, io sono passato a tre, quattrocento metri sopra, ecco perché non gli sono passato…perché io non andavo là diritto no? Io passavo ah-ah… poi andavo…? Non l'avevo visto! Lui era un diavolo, manco i cani! Dove vedeva, stringeva…faceva…inc… sapeva dove c'era…all'appuntamento non esce ho detto io…che cazzo è? Vedi quanto cazzo ne ho passati io!***

Chiara, quindi, la dinamica del fatto raccontata da Gallico Giuseppe:

-alle prime luci dell'alba (alle sei antimeridiane) aveva visto un elicottero sorvolare la zona e si era allarmato data la sua condizione di latitante;

-aveva mandato Rocco Costa in perlustrazione a cercare il fratello Domenico. Rocco Costa sarebbe stato poi arrestato di lì a poco (dopo un mese) proprio uscendo dal Fego e proprio lui che pochi giorni prima si era recato sul fondo Serrao armato di fucile per minacciare il Surace;

- nel corso del pomeriggio, Giuseppe Gallico, armato di fucile ed in compagnia del fratello di Rocco Costa, decideva di andare a cercare il fratello (saliamo per sopra) ed aveva visto la scena del delitto: il dispiegamento di Forze di Polizia ed un corpo coperto da un lenzuolo bianco. Non si era avvicinato a quei luoghi (era distante tre-quattrocento metri) ed anzi si era dato alla fuga, scappando per i fondi limitrofi;

-era arrivato alla Quiete, sotto al Fego e nella discesa aveva incontrato una donna, tale Rosa Longo, chiedendole se aveva visto il fratello Mimmo ricevendo risposta negativa ;

- aveva diretto lo sguardo verso la Nazionale, nella parte piana ed aveva visto il fratello (Mico). Aveva alzato il fucile ed in quel momento aveva capito che il fratello Domenico era l'autore del delitto;

- aveva appreso da Domenico Gallico che il Surace era armato e che era stato sopreso da Gallico Domenico (lo ha stretto).

-Giuseppe Gallico raccontava ciò che il fratello gli aveva riferito: *gli è spuntato davanti...bum-bum-bum, gli ha preso il fucile.*

Tale dinamica non è incompatibile con quanto accertato dalla Corte di Assise di Palmi nella sentenza n. 12 /81 ove si fa menzione di quattro colpi sparati al Surace ad una distanza variabile tra i dodici e gli otto metri; del quinto colpo di grazia esploso quando la vittima era riversa al suolo e di altri due colpi , caricati a pallini e sparati da un altro aggressore in posizione frontale.

E' evidente che si trattava di un'azione concertata (del tutto premeditata) e che Gallico Domenico, ha avuto parte attiva in tale omicidio omicidio sparando a Surace Rocco i primi quattro colpi e, una volta che la vittima era a terra, ha sparato il quinto colpo sul corpo orami al suolo.

La morte era già sopravvenuta quando il volto di Surace Rocco devastato da altri colpi sparati a bruciapelo (scoppio della mandibola; recisione della lingua; sfondamento della volta palatina e spappolamento dei due emisferi cerebrali e del cervelletto).

Non pago, Gallico Domenico, aveva preso il fucile del Surace, per dimostrare a tutti quelli presenti la malvagia determinazione degli assassini intrisa di una palpabile simobologia mafiosa del delitto (G.G. *Si gli ha preso tutte cose .. là in mezzo alle gambe delle femmine.. là in mezzo a tutti*)..

Quanto al rilievo difensivo sub 3), dall'ascolto dell'audio -video del colloquio non si evince che il Surace sia stato ucciso con un kalashnikov ma a fucilate .

E' certo che il Surace possedeva un fucile calibro 12 e che gli aggressori hanno usato per l'agguato un fucile calibro 20, così come dato evincere dalle ogive repertate sul luogo dei fatti. Per quanto concerne la deduzione difensiva dell'avv. Ceravolo circa la scarsa potenzialità di tale arma (cal. 20), la stessa poggia su un assunto meramente assertivo e probabilistico che si infrange circa l'acclarata potenzialità dell'arma.

In ordine al rilievo sub 4), la difesa ignora la circostanza, ben messa a fuoco dalla sentenza della Corte di Assise di Palmi n. 12/81 e riportata dalla Corte (vedila a pag. 431) in cui offre contezza delle falsità dei testimoni e si evidenzia che la Militano certamente aveva visto gli assassini i quali, per infierire sulla vittima, avevano abbandonato il riparo sotto la siepe ed uscire allo scoperto.

Evidenzia la sentenza che il Riotto e le tre donne avevano certamente visto fuggire gli assassini, giacchè costoro si erano allontanati dal luogo del delitto percorrendo una vasta zona scoperta del fondo Zappia coltivato a foraggi.

L'affermazione di Gallico Giuseppe, quindi, è genuina nel punto in cui affermava che il fratello aveva ucciso il Surace incurante del fatto che lo stesso fosse armato nonché alla presenza sul fondo di operaie che si apprestavano alla raccolta delle olive. (*Sì. Nci pigghiau tutti cosi...dà a menzu a l'anchi di fimmini...dà a menzu a tutti! Iddi, i fimmini, iddi chiamaru i Carbineri*

La Corte di Assise di Palmi, nella sentenza del 1981, evidenzia che Militano Giuseppa (una raccoglitrice di olive) aveva mentito almeno due volte: la prima, quando aveva asserito di aver sentito gli spari mentre stava cambiandosi dentro la casetta colonica, essendo vero invece che – a tutto volerle concedere– ella aveva avuto tutt'al più il tempo di avvicinarsi alla porta della casetta e di aprirla; la seconda, quando aveva affermato di non essersi accorta della presenza del cadavere, pure dopo che era uscita dalla casetta colonica, in quanto la persona uccisa "*era caduta in una conca e vi era vegetazione*", essendo vero invece che il Surace era caduto, in posizione supina, in una parte pianeggiante dell'uliveto, non coperto da alcuna vegetazione alla vista di chi, come la Militano, uscendo dalla casetta colonica per ritornare verso l'uliveto e tenendo quindi lo sguardo in avanti, avrebbe dovuto guardare necessariamente in quella direzione.

Quella stessa sentenza afferma che il Surace, dopo avere salutato la Militano, si era incamminato attraverso l'uliveto e non per la stradella (egli veniva ucciso sul terreno alberato).

La donna aveva udito gli spari nel momento in cui era giunta all'angolo della casetta colonica ed era quindi abbastanza verosimile che avesse veduto gli assassini i quali, per infierire sulla vittima – dato che le avevano sparato anche alla bocca e a bruciapelo, erano stati costretti ad abbandonare il riparo sotto la siepe ed uscire allo scoperto. D'altro canto i trattoristi Calabrò Cosimo, Surace Giuseppe e Scarcella

Rocco avevano visto arrivare sul fondo Serrao il camion, che trasportava le operaie, verso le ore 7.30 e poiché per ammissione dei testi Riotto Vincenzo, Saffioti Maria, Cutrì Angela e Riotto Anna Maria essi stessi si dovevano cambiare e fare colazione prima di accingersi a disporre le reti nella zona a valle del fondo, era del tutto legittimo ritenere che l'omicidio, avvenuto subito dopo le ore 8.10, fosse stato consumato mentre ancora il Riotto e le tre operaie indugiavano nelle preliminari occupazioni di quella mattinata, ancora in prossimità del camion posteggiato alla fine della stradella, e non già quando essi si erano accinti al lavoro e si erano addentrati nella zona a valle.

Quanto al rilievo sub 5) della difesa, è pacifico che la vittima non possedeva un fucile calibro 20 ma un fucile calibro 12 e, sul punto, non necessitano particolari chiose argomentative

Passando, poi, alle argomentazioni difensive di Gallico Domenico, le stesse non colgono nel segno poiché la sentenza impugnata certamente non cade in alcuna contraddizione perché è pacifico che Gallico Domenico è ritenuto responsabile (anche in via concorsuale) dell'omicidio di Surace Rocco nell'ambito di un'azione ben premeditata senza escludere la partecipazione di altri correi.

Occorre evidenziare che agli esordi del fatto, come rimarcato dalla sentenza della Corte di Assise di Palmi, vi era stata una *notizia confidenziale fornita ai CC di Palmi dall'ignoto informatore che indicò in Costa e in un'altra persona sconosciuta gli autori dell'omicidio, in uno dei fratelli Gallico, la persona che, insieme ad altro sconosciuto aveva assistito all'epilogo della cruenta aggressione subita dal Surace e, nel Leonello e in un cugino dello stesso Costa, i testimoni della fuga degli omicidi dal luogo del delitto.*

La zona ove era stato commesso l'omicidio ricadeva sotto l'influenza dei Gallico e nella stessa sono situati dei fondi appartenenti ai Frisina-Mazzullo, notoriamente legati al clan dei Gallico.

Quella voce confidenziale indicava il movente della soppressione del Surace nel fatto che, alcuni giorni prima del delitto, i Gallico avevano ripetutamente ingiunto al Surace di abbandonare i fondi in contrada "Rotonda", in quanto essi avrebbero dovuto essere affidati ai loro protetti.

Tale notizia confidenziale aveva avuto sintomatiche conferme nei fatti acclarati con le spontanee e indipendenti rivelazioni della teste Saffioti Carmela, essendo stato accertato per tale via

a) che il Surace aveva subìto effettivamente pesanti intimidazioni dal trio Leonello, Mazzullo e Costa, preordinate allo scopo specifico di ottenere che quegli cedesse la gabella del fondo Serrao;

b) nel fatto che la zona in cui è situato il fondo Serrao è realmente circondata da uliveti posseduti dai Frisina-Mazzullo, tanto essendo stato accertato mediante le indagini di p.g. onde è risultato che l'uliveto di contrada "Rotonda" è confinante con proprietà di tale Sprizzi Carmelo, da vari anni tenuto in fitto da Frisina Domenico, e con altra proprietà dello stesso Frisina;

c) nel fatto che la notizia dei Carabinieri, relativa all'alleanza stretta fra i Frisina ed i Mazzullo e alla loro aggregazione al clan Gallico, a loro volta impegnati in una sanguinaria faida contro il gruppo Condello-Porpiglia, aveva trovato riscontro nelle risultanze del procedimento penale a carico di Mazzullo Giuseppe +6, imputati di associazione per delinquere e di vari omicidi commessi nel quadro della faida Gallico-Frisina contro Condello -Porpiglia

Le voci processuali analizzate in questo procedimento consentono, poi, di colmare quel vuoto probatorio colto dalla sentenza n. 12 /81 che dava contezza del movente della soppressione del Surace che si sarebbe dovuto ricercare nel fatto che, alcun giorni prima del delitto, i Gallico avevano ripetutamente ingiunto al Surace di abbandonare i fondi in contrada " Rotonda" in quanto essi avrebbero dovuto essere affidati ai loro protetti, circostanza che ritorna plastica ed evidente nella parte di colloquio intercettata a distanza di molti anni (9 gennaio 2007) tra Gallico Domenico e la sorella Teresa allorquando proprio Domenico faceva riferimento a quei terreni e a Ciccio Mazzullo che li aveva in gabella ed alla circostanza che ciò era stato possibile proprio per l'intervento dello stesso Gallico Domenico (*Ciccio Mazzullo ce l'aveva in " gabella", si, dai, dai, se l'è prese un paio di anni,* ***glieli facevo prendere io***).

Con la soppressione fisica del Surace i Gallico affermavano il loro dominio nel territorio in cui Domenico e Giuseppe vivevano la loro latitanza e, allo stesso tempo, garantivano a terzi associaci lo sfruttamento (illecito) degli uliveti già posseduti dal Surace. In ogni caso, Mazzullo Francesco non era soltanto un

personaggio orbitante attorno alla sfera degli interessi mafiosi dei Frisina, ma anche una pedina non trascurabile che, al perseguimento di quei concreti interessi mafiosi, non aveva fatto mancare il suo fattivo contributo, essendosi attivato - insieme con Leonello e Costa - in un'opera gravemente intimidatrice e chiaramente preordinata al fine di scalzare il Surace dal fondo Serrao.

Esaminando le doglianze difensive di Gallico Domenico, non si può fare a meno di notare che le stesse sono del tutto generiche perché in c.da Fego i germani Giuseppe e Domenico Gallico trascorrevano (quantomeno negli anni 1980-81), la propria latitanza, per sottrarsi non solo alle ricerche delle Forze dell'Ordine ma soprattutto ai disegni omicidiari degli avversari appartenente allo schieramento Condello-Bruzzise-Romola-Parrello. E' evidente che per poter vivere in stato di latitanza i fratelli Gallico necessitavano dell'apporto di una fitta schiera di favoreggiatori, capaci di mettere a disposizione abitazioni ed armi, oltre che procacciare l'indispensabile per la sopravvivenza: agli stessi era inoltre rimesso di mantenere i contatti non solo tra i due latitanti, qualora gli stessi si trovassero in località diverse, ma anche tra questi ultimi e gli accoliti che vivevano in libertà. D'altro canto, lo stesso Gallico Giuseppe raccontava al figlio di far parte di una squadra di 12 criminali, capace di controllare un'intera area in cui non poteva volare una mosca senza che i Gallico ne fossero a conoscenza (***Eramu na squadra! Eramu na squadra i criminali, (fornisce l'elenco a bassa voce al figlio) nu tutti...tutti cristiani i...! Na vota eramu...eramu in postazioni... eramu dudici! Dudici...ma dudici...in postazioni. Ficimu tutta na zona no! Controllammu tutta na zona! (dice qualcosa sottovoce) Qualsiasi cosa passava i dà ...qualsiasi musca passava...non si ndi ivanu...!).***

Gallico Giuseppe, d'altro canto, descrive al figlio Antonino al figlio il luogo in cui viveva la latitanza, insieme ad altri latitanti, tra cui il fratello Domenico ed il Costa *(e poi eramu ieu latitanti, eramu ieu, iddu ...u zi Mimmu. Eramu arretu dà i Ciccia FRISINA, dà retu ndi MAZZULLU, nta di livari dà. Eramu nta na casetta i... nta casetta di... chiddu chi faci...chiddu chi è ferraiolu...e...comu si chiama...aspetta...stavamu nde casi popolari dà supa...non mi ricordu...si criscia cu nui*); chiaro, inequivoco ed esplicito riferimento all'abitazione del Mazzullo quale uno dei rifugi utilizzati, riferimento questo effettuato dall'ergastolano nello stesso colloquio, nel raccontare al figlio l'omicidio di Squatriti Carmine.

I Gallico, dunque, vivevano la latitanza nella zona immediatamente contigua al fondo del Serrao (grande ben 30 ettari) e ciò lo si evince dalle dichiarazioni di Gallico Giuseppe che raccontava al figlio dell'immediatezza dell'avvistamento dell'omicidio del Surace.

Il fondo situato in c.da La Rotonda su cui il Surace era stato ucciso si trovava in posizione direttamente frontale a quello in cui era il nascondiglio di Giuseppe Gallico. L'uliveto del Serrao, concesso in gabella a Surace Rocco, si estendeva sino ad una stradella che confinava con l'abitazione di Leonello Gioacchino, cognato quest'ultimo di Costa Rocco.

Si trattava pertanto di uno degli immobili presenti nell'area in cui si nascondevano i due latitanti, appartenente ad un associato di sicura affidabilità, e di cui non ci si poteva certamente privare, sottraendolo all'elenco dei ricoveri, in quanto non più sicuro per la presenza sul fondo contiguo dell'ex-carabiniere ostile.

Non riuscendo ad ottenere con la minaccia estorsiva la cessione dell'intero fondo, i tre si accontentavano (solo apparentemente) di portare a Gallico Domenico una soluzione che assicurava la possibilità di utilizzare quel rifugio: il Surace aveva concesso al Leonello di poter raccogliere le olive degli alberi contigui alla stradella, assicurandogli così di non avvicinarsi alla sua abitazione, e garantendogli, quale proprietario limitrofo, una sorta di cordone di sicurezza per la propria casa.

Si era trattato, come ben messo in luce dalla Corte nella sentenza impugnata, di un espediente per ottenere che il Surace stesse lontano da quella casa e ciò lo si coglie dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato Leonello in quel processo in cui, dopo aver ammesso bonaria concessione da parte del Surace del frutto degli alberi prossimi alla stradella che confinava con la sua abitazione, aveva ammesso che, in realtà, in quell'area non vi erano olive da raccogliere, così implicitamente confermando che il suo obiettivo era unicamente quello di mantenere il Surace lontano dalla sua abitazione.

L'intervento risolutore di Gallico Domenico, quale principale esecutore dell'omicidio (anche in concorso con altri ed il dato è irrilevante) trova pertanto il suo composito movente nei fatti passati in rassegna nella sentenza impugnata e, non ultimo, quello di assicurare al Mazzullo ed al Costa che erano frantoiani, la raccolta delle olive dagli stessi tanto agognata sul fondo del Serrao, molto remunerativa attesa

l'estensione dell'uliveto su una superficie di ben 30 ettari, come peraltro ammesso dallo stesso Gallico Domenico.

D'altro canto, come osservato nella sentenza impugnata, la tesi di Gallico Giuseppe, diretta a ridimensionare la portata delle sue accuse nei confronti del fratello (ovvero quella della legittima difesa) appare una ricostruzione postuma, finalizzata ad elidere le gravi conseguenze nei confronti del fratello.

La sentenza, pertanto, merita integrale conferma.

4.2. L'omicidio di Squatriti Carmine. Capo D) della rubrica.

Durante il colloquio del 1° febbraio 2007 (pag. 454 sentenza) Gallico Giuseppe descriveva al figlio l'omicidio di un giovane, successivamente identificato dagli inquirenti in Squatriti Carmine, ritenuto già responsabile della morte di Cutrì Domenico perché sospettato di aver rivelato ai Condello il luogo in cui i Gallico, all'epoca latitanti, si rifugiavano.

Quanto alla individuazione della vittima, la Corte di Assise evidenziava che si trattava nell'unica ipotesi di *"lupara bianca"* della faida Gallico-Condello, accertato dalla P.G. corrispondere alla scomparsa di Squatriti Carmine, nato a Palmi il 14-07-1958, di cui il corpo non era stato mai rinvenuto.

La denuncia di scomparsa veniva presentata dal padre Squatriti Antonio (nato a Palmi il 20-09-1930), in data 28-05-1981: con essa il denunciante dichiarava che il figlio si era allontanato da casa per ignota destinazione in data 26-05-1981, senza più farvi rientro. [8] Le ricerche diramate dalle Forze dell'Ordine davano esito negativo.

In data 17 luglio 1981 (due mesi dopo la scomparsa del ragazzo), il padre di Squatriti Carmine veniva ucciso a colpi di lupara in località Prato di Palmi.

Nei rapporti di polizia dell'epoca sia la scomparsa di Squatriti Carmine, sia l'omicidio di Squatriti Antonio venivano ricondotti alla faida Gallico- Condello.

L'omicidio di Squatriti Carmine è tra quelli ammessi da Gallico Giuseppe il quale ha rivendicato a sé la paternità esclusiva e personale del delitto.

La Corte poneva in luce la correttezza del metodo investigativo impiegato dagli inquirenti: dal colloquio dell'1 febbraio 2007, durante il quale non si fa il nome

---

[8] Agli atti vi è il ricorso per dichiarazione di morte presunta di Squatriti Carmelo, nato a Palmi il 14-07-1958 è allegato altresì il certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palmi del 26-01-2006 per rettifica di generalità del nome Squatriti Carmelo in Squatriti Carmine proposto dai fratelli Giuseppe e Rossella, in cui si dà atto della scomparsa in data 26-05-1981 e della assoluta mancanza di notizie per oltre 22 anni, e ciò nonostante le ricerche effettuate tramite gli organi di polizia.

dell'ucciso, emerge che il corpo della vittima non era stato mai riconsegnato alla famiglia, in quanto sepolto in un luogo noto all'esecutore dell'omicidio Gallico Giuseppe. Per l'identificazione della persona uccisa erano state state pertanto effettuate ricerche anagrafiche, riscontrando che l'unica ipotesi di denuncia di scomparsa, durante gli anni della faida, era quella afferente il giovane Squatriti Carmine, di cui successivamente sarebbe stata dichiarata la morte presunta.

Nel brano analizzato dalla Corte (vedilo a pag. 460 sentenza) Gallico Giuseppe raccontava al figlio Antonino che il fratello Domenico, già involontario protagonista della morte di Alfonso Gallico (per averlo costretto ad esporsi al fuoco dei Condello indugiando nella discoteca da dove era stato già sollecitato, proprio da Alfonso, ad andare via), in qualche modo lo aveva costretto ad uccidere il giovane sospettato di tradimento in quanto incautamente egli lo aveva fatto partecipe dei loro sospetti e lo aveva minacciato.

Nell'incipit della conversazione, Gallico Giuseppe faceva riferimento alle leggerezze del fratello Domenico, che diverse volte, con il suo modo di fare incauto li aveva esposti al fuoco nemico (***Iddu, sempri u zi Mimmu! Cumbinau nu guaiu! Pi iddu nd'ammazzavanu!***).

Talchè Gallico Giuseppe temeva che lo Squatriti, scoperto nel suo doppio gioco, temendo di essere ucciso dai Gallico, rivelasse a Condello Francesco il luogo in cui lui ed il fratello vivevano la latitanza, ed "il passo" da cui, specialmente lui, transitava tutti i giorni, alba e sera, esponendolo a sicura morte. (***ci stava vendendo***).

Ribadiva che nonostante lo Squatriti avesse assecondato le richieste di notizie formulategli dal fratello Domenico, fornendo informazioni a loro utili per colpire gli avversari (*Tuttu nci aviva dittu...ncissi "mi pigghiati ...inc...cu chiddi, cu chiddi..."*), non per questo poteva essere lasciato in vita, in quanto ormai non più affidabile. Gallico Giuseppe raccontava al figlio di avere convocato il giovane Squatriti e dopo essersi accertato che nessuno sapeva dell'incontro, lo aveva costretto a camminare per raggiungere la località in cui lo avrebbe ucciso (***U chiappai...u chiappai di capiddi, (a questo punto effettua un gesto con le mani per indicare che gli ha tagliato la gola o l'ha strangolato) u portai... (sorride) chiddu è...*** *Lui, sempre lo zio Mimmo! Ha combinato un guaio! Per lui ci ammazzavano! Io quando ho visto in quel modo...sono saltato...toc! L'ho acchiappato...l'ho acchiappato dai capelli, l'ho portato...quello è).*

Gallico Giuseppe aveva afferrato il giovane per i capelli, uccidendolo, simulando l'uccisione con un gesto rapido della mano davanti alla gola, con la quale voleva rappresentare al figlio –verosimilmente- di avere sgozzato o soffocato la vittima. Raccontava altresì di essersi successivamente caricato il cadavere sulle spalle e di averlo con grande fatica trasportato da solo sino al luogo in cui poi lo avrebbe sepolto. Con un certo compiacimento, Gallico Giuseppe narrava le operazioni di evisceramento effettuate durante il trasporto della salma per alleggerirla del suo fisiologico contenuto.

Gallico Giuseppe si soffermava sul macabro racconto del trasporto del cadavere dello Squatriti: raccontava al figlio che il cadavere di un uomo non può essere trasportato sulle spalle in quanto pesa il doppio (***E' u doppiu!***) e scivola da tutte le parti (***Poi no poi piari pecchì ti cadi i tutti i parti…scivula, ti cadi…non esisti però chi si capaci mu porti***): che per poterlo comunque trasportare era stato necessario legarlo per impedire che scivolasse (***…l'ha taccari! U taccu …***), ed alleggerirlo, togliendogli tutte le cose che era stato possibile togliergli (***… nei cacciai tutti cosi …zac!***): ed infine che per fare questa operazione si era rovinato tutte le mani (***! Mi pezziai i mani…mu portai***).

E' questo uno dei brani dei colloqui captati in cui per la corretta interpretazione del contenuto della conversazione non poteva prescindersi dalla visione e dal rilievo della gestualità impiegata dai conversanti, che diventa tutt'uno con le parole pronunciate, completando la comunicazione.

Osservava la Corte che la gestualità impiegata concorreva a rappresentare plasticamente l'azione evocata dallo stesso loquente con il termine onomatopeico "*zac*": la voce impiegata riproduce il rumore di un colpo secco, specie se dato con un oggetto tagliente; alla sua pronuncia, nel caso di specie, è associato il gesto del conversante, che simula un taglio longitudinale sul petto.

Tale lettura era confortata da altri due riferimenti:

-il gesto era funzionalmente orientato a consentire la rimozione di parti che appesantivano il corpo;

-l'operazione complessiva del taglio e dell'asportazione delle parti procurava al suo autore molteplici ferite alle mani, che persistevano anche nei giorni successivi.

Dell'esecuzione del delitto Gallico Giuseppe ne aveva portato a conoscenza il fratello Domenico solo quattro giorni più tardi, dopo essere rimasto da solo,

fortemente limitato nei movimenti per le ferite riportate alle mani (*_Cu mia non ndi vidivamu...avia quattru iorna chi non ndi vidivamu...cioè avia i moni pezziati, eru rovinatu...sulu era!*).

A fronte del rammarico del fratello Domenico, che lo aveva biasimato per non averlo coinvolto nell'esecuzione del delitto, Gallico Giuseppe aveva ribadito l'urgenza dell'intervento, in quanto lo Squatriti, a suo dire, invece di farsi portatore di informazioni utili per l'eliminazione dei Condello, li avrebbe certamente traditi, consentendo a questi ultimi di scoprire il luogo in cui lui e suo fratello vivevano la latitanza, e di colpirli in un posto dal quale il transito era obbligato, "il passo"(*_Ma iddu penzava ca faci...ca si faci diri cu era...inutili...! Iddu portava a cosa a storta inveci...capisci? Non ci portava a mbasciata a iddu, bensì ciù diciva a chiddi aund'era. Ieu mi spagnava pecchì si scopriva u passu...u passu nostru...Condellu ndi faciva! Eh! Non c'era remissioni i peccatu! Matina e sira passava i dà... matina e sira passava i dà!*).

La versione resa dal detenuto al figlio sulle ragioni del delitto in argomento trovava conferma coerente nelle dichiarazioni rese al dibattimento dall'imputato: Gallico Giuseppe confermava di aver ucciso lo Squatriti per paura che lo stesso li tradisse con Condello Francesco, come aveva già fatto in precedenza con Cutrì Domenico ("pispicia"), ucciso il 19 agosto 1978, appena sette giorni dopo l'omicidio di Alfonso Gallico[9].

Dell'esecuzione dell'omicidio Gallico Giuseppe aveva reso partecipe tale Saro *Penduluni*, identificato dagli inquirenti in Sgrò Rosario, proprietario di un fondo sul

---

[9] IMPUTATO GALLICO G. -. **Omicidio Squatriti, sì, perché ci stava facendo ammazzare dal Condello Francesco, come aveva fatto con il Cutrì Domenico ucciso dal Condello Francesco proprio su indicazione dello Squatriti.** Condello Francesco tramite il cugino Gullo Salvatore e il Pirrottina Federico dopo la morte di mio fratello Alfonso ha minacciato di morte lo Squatriti se non lo avesse aiutato ad uccidere il Cutrì Domenico, amico di mio fratello Alfonso...

IMPUTATO GALLICO G. -. Come dicevo, dopo la morte di mio fratello Alfonso Condello Francesco ha minacciato di morte lo Squatriti se non lo avesse aiutato ad uccidere il Cutrì Domenico, amico di mio fratello Alfonso, ma anche dello stesso Squatriti, quindi due - **tre giorni prima il Condello si è messo d'accordo con lo Squatriti come fare per uccidere il Cutrì Domenico, quella sera il Cutrì Domenico, lo Squatriti ed altri ragazzi, i quali abitavano tutti nello stesso quartiere, su iniziativa dello Squatriti iniziarono a buttarsi l'acqua addosso rincorrendosi a vicenda, con questa scusa, con questo gioco, con questa scusa lo Squatriti ha portato il Cutrì Domenico vicino, dove si era appostato il Condello, facendolo uccidere.** Non è assolutamente vero che lo Squatriti è stato sviscerato, con le parole che ho cacciato tutte le cose significa che gli ho tolto il portafoglio, l'orologio, dopo averlo perquisito, l'ho aperto significa che ho aperto il portafoglio, quindi i testi Orrico e Salimbeni hanno interpretato male sia i gesti che le mie parole."

quale Giuseppe Gallico mentiva di aver sepolto il cadavere, facendo sarcasmo sul fatto che in quel posto il citato Saro non avrebbe praticato più alcuna coltura, lasciando crescere negli anni erbacce e rovi.

Secondo la Corte, l'indicazione era fallace, come esplicitamente affermato dallo stesso Gallico Giuseppe, che escludeva che avrebbe mai svelato allo Sgrò il luogo di reale sepoltura del cadavere, all'evidente scopo di evitare di essere incolpato dell'omicidio dal conoscitore del sepolcro (*oh mammaia! Mica è veru! No, no, cazzu, ieu nci diciva aund'era?*).

Gallico Giuseppe sosteneva di aver perquisito lo Squatriti e di avergli tolto solo l'orologio ed il portafogli; quanto al termine aprire, in occasione delle spontanee dichiarazioni rese in dibattimento, affermava che si era limitato ad aprire il portafogli della vittima.

Riteneva la Corte che nella versione dei fatti resa sul punto da Gallico Giuseppe vi era l'estremo tentativo di sconfessare la parte più truce del racconto, quella capace di rivelare la particolare crudeltà dell'animo dell'autore di tali gesta.

Si trattava, tuttavia, di un tentativo assolutamente inadeguato allo scopo poiché la descrizione puntuale della condotta, non lasciava dubbi di sorta sulla pratica di un colpo secco longitudinale nella parte alta del cadavere, prodromica, nel racconto del narratore, all'alleggerimento sensibile del peso che doveva trasportare.

D'altro canto, per prelevare il portafogli e l'orologio su un cadavere non è certo necessario praticare un colpo secco, verosimilmente un taglio.

Allo stesso tempo, a fronte del corpo di un uomo che, a dire dell'ergastolano, pesava il doppio rispetto a quando era in vita, e che non si poteva in alcun modo trasportare, appariva del tutto incongruente prospettare come soluzione, per alleggerirlo, l'asportazione dell'orologio e del portafogli, oggetti dal peso ponderale irrisorio rispetto a quello complessivo del cadavere.

Il tentativo di Gallico Giuseppe di allontanare da sé l'immagine di un uomo capace di gesta orribili, quali quelle della violazione del cadavere, non inficiava- tuttavia- la validità del narrato nella parte dell'autoincolpazione in merito all'esecuzione dell'omicidio.

Sul punto, la Corte non ravvisava alcuna incongruenza o ambiguità di sorta, persistendo, in occasione delle due intercettazioni e delle spontanee dichiarazioni

dibattimentali, la costanza e coerenza della dichiarazione confessoria dell'imputato, come sopra descritta, circostanziata e persino riscontrata.

A fronte del quadro probatorio così ricostruito, la Corte non attribuiva alcuna credibilità alle dichiarazioni rese in dibattimento da Gallico Domenico, che, al fine di screditare il fratello secondo l'originario disegno perseguito di rappresentarlo come un soggetto mentalmente disturbato, rivendicava la paternità dell'omicidio di Squatriti Carmine.

Né l'indicazione del luogo di sepoltura da parte di Domenico, che lo stesso si era riservato di indicare solo previo trasferta in Calabria, avrebbe attribuito alle dichiarazioni in questione valenza di veridicità.

Riteneva la Corte che la conoscenza del luogo del sepolcro non poteva dirsi - di per sé- dimostrativa della responsabilità dell'esecuzione dell'omicidio.

Stessa cosa poteva dirsi per l'indicazione dell'arma, presuntivamente usata per commettere l'omicidio: la condizione di Domenico Gallico che come Giuseppe viveva la latitanza insieme a quest'ultimo, condividendo le strategie della faida, di per sé assicurava ad entrambi di conoscere reciprocamente le abitudini l'uno dell'altro, nonché le principali gesta criminali, che certo costituivano anch'esse patrimonio conoscitivo comune ai due germani, da condividere per la individuazione, al vertice dell'associazione, delle ulteriori strategie criminali.

Gallico Domenico, pertanto, non poteva ignorare dell'intervenuto omicidio dello Squatriti ad opera del fratello, atteso che proprio dalla vittima egli attendeva, dopo averlo minacciato di morte, notizie ed informazioni utili del la scoperta del covo di Condello Francesco. Si trattava pertanto non già di un omicidio occasionale, ma dell'eliminazione di un soggetto avente un ruolo ben determinato nella strategia di Domenico Gallico, che lo aveva ritenuto ancora affidabile, diversamente dal fratello Giuseppe.

Tra l'altro nel colloquio del 1-02-2007 vi era esplicito riferimento da parte del detenuto alle informazioni dallo stesso fornite al fratello Domenico sull'uccisione dello Squatriti, nonché sulle difficoltà affrontate per liberarsi del cadavere, al punto che lo stesso Domenico, a fronte della doglianza di aver lavorato per quattro giorni, esprimeva rammarico per non essere stato coinvolto (*Mi fici a doccia, mi cambiai, ncissi ieu a Mimmu "chi fai?" Ncissi ieu "amunindi!" "Eh! Amunindi!" ncissi ieu, "camina!" ...inc...dissi "ma...a televisioni...!"* ***"No, non c'è chiù, no ncissi***

ieu…eh…hai capitu bene, ncissi ieu, non c'è chiù! Avi quattru iorna chi lavuru… ncissi ieu ! "E non mi potivi…!" "Afanculu!" ncissi ieu…).

A fronte delle prove acquisite nessuna necessità di approfondimento probatorio aveva ravvisato la Corte per effetto delle estemporanee dichiarazioni spontanee di Gallico Domenico, rivendicative della responsabilità dell'omicidio Squatriti: esse, in quanto rese dinanzi alla Corte potevano dirsi prive della intrinseca valenza probatoria piena della confessione stragiudiziale, e di cui invece sono munite quelle rese dal fratello Giuseppe in occasione dei colloqui intercettati.

Inoltre gli elementi prospettati dall'imputato Gallico Domenico quali riscontri estrinseci avevano scarsa valenza concludente.

Non mancava la Corte di evidenziare il fine ultimo perseguito da Gallico Domenico con l'offerta di collaborazione: ovvero quello di screditare dinanzi all'A.G. il fratello Giuseppe, ritenuto non essere all'altezza di correggere mediante l'interrogatorio le versioni dei fatti rivelate in occasione dei colloqui captati.

I difensori e i fratelli Gallico consideravano Giuseppe un uomo ormai logorato dalla detenzione, privo di lucidità, e pertanto non adatto ad elidere le conseguenze penali delle prove fornite in occasione dei colloqui.

Da qui il giudizio di responsabilità di Gallico Giuseppe per l'omicidio del ragazzo, fatto aggravato dalla circostanza di cui all'art.577 n.4 in relazione all'art.61 n.1 c.p. per avere agito per motivi abietti.

Nel caso di specie, Squatriti era stato ucciso in quanto ritenuto da Gallico Giuseppe responsabile del tradimento nei confronti dei Gallico, già per aver "venduto" Cutrì Domenico alias "*pispicia*" consentendone l'uccisione da parte di Condello Francesco; quindi perché ancora pericoloso, per essere stato scoperto nella sua infedeltà da Gallico Domenico, e ritenuto capace di tradire nuovamente, disvelando al Condello luoghi in cui i due Gallico vivevano la latitanza.

Nell'omicidio si assommavano due motivi; quello della vendetta per il tradimento consumato all'epoca dell'omicidio del Cutrì; e quello della finalità di affermazione del prestigio criminale dell'associazione, pronta a punire repentinamente l'autore del tradimento. Del pari integrata l'aggravante della premeditazione: le modalità di esecuzione dell'omicidio, così come descritte da Gallico Giuseppe, consentivano di ritenere che tra la risoluzione criminosa nell'animo dell'agente e la commissione

del reato fosse intercorso un apprezzabile lasso temporale durante il quale il proposito omicidiario era rimasto costante .

L'omicidio non veniva consumato repentinamente ma già maturava nella mente di Gallico Giuseppe non appena aveva saputo che il fratello Mimmo aveva minacciato lo Squatriti, esplicitando i propri sospetti di tradimento: era in quel frangente che Giuseppe, disapprovando l'operato di Mimmo che riteneva estremamente rischioso, decideva di uccidere lo Squatriti (*E venunu e mu dinnu a mia! Mi disseru "vidi che così, così e così!" "E iddu chi fici?" Dici "u mollau!" "Ih! Comu? Aundè?" Dici "eh...!" "Aundè? Ma...allura haiu a ghiri mu pigghiu ieu* (ride) *ncissi ieu!" Anpena u vitti i luntanu...inc..., ncissi ieu " itivindì")* .

Il proposito delittuoso persisteva durante il colloquio con la vittima, nel corso del quale l'agente comunicava esplicitamente al giovane che lo avrebbe ucciso[10] *(" No sapi nuddu... ti giuru Pinu! No sapi nuddu chi sugnu cà e non mi vitti nuddu chi vinni cà!" Ncissi ieu "dammi a manu chi no sapi nuddu!" "Tè... ti dugnu a manu!"* ***"Allura veni cà!*** **(accompagna le parole sbattendo la mano sul bancone)** ***Ncissi ieu chi i cà non ti ndi vai chiù!*** **(ride, poi indietreggia di colpo evidentemente per mimare lo stupore dell'interlocutore)** ***Ah, hai capito bono... ncissi ieu!" E sbiancau! " Eh?" "Eh! Ncissi ieu...a chidd'amicu ...ncissi ieu...così e così, chi nc'icisti?" Eh...***); ed ancora era costante durante tutto il tragitto a piedi che il povero Squatriti era costretto a percorrere, per raggiungere il luogo in cui sarebbe avvenuta l'esecuzione (***prima u portai viva: "camina! Vai avanti!" "Eh!" "Camina!" Quandu arrivai a destinazioni...*** **(guarda verso l'alto)** ***eh, bay-bay!***

Da qui il giudizio di responsabilità di Gallico Giuseppe.

I motivi di appello di Gallico Giuseppe.

Nell'atto di appello, l'Avv. Contestabile, dopo un'ampia premessa sulla personalità di Gallico Giuseppe, contestualizza il colloquio del detenuto con il figlio Antonino, avvenuto all'indomani di quello del 30 novembre 2006 allorquando Gallico

---

[10] Ha detto "ti giuro..." ma come, ...inc... tu gli hai detto che vieni qua da me! Non ti permettere un'altra volta, gli ho detto io! Gli ho detto "ma con chi cazzo hai a che fare?" Dice "Non lo sa nessuno...ti giuro Pino! Non lo sa nessuno che sono qua e non mi ha visto nessuno che venivo qua!" **Gli ho detto io "dammi la mano che non lo sa nessuno!" "Tieni...ti do la mano!" "Allora vieni qua! Gli ho detto io che da qua non te ne vai più! Ah, hai capito bene...gli ho detto io!" Ed è sbiancato! "Eh?"** "Eh!" Gli ho detto io...a quell'amico...gli ho detto io...così e così, che gli hai detto?" Eh...

Giuseppe aveva attaccato duramente il figlio mentre era al colloquio con la moglie e la figlia Lucia. Quello del 1° febbraio 2007 era un momento in cui padre e figlio erano soli ed era un'occasione per Giuseppe di rinsaldare i rapporti con il ragazzo offrendogli (dopo tanti anni di detenzione) i suoi ricordi risalenti alla vecchia faida e perdendosi in essi. Nel colloquio, Giuseppe era stato preso da una escalation di autoesaltazione, credendo che il figlio potesse misurare la suia capacità con questi episodi. Il risultato era un racconto tanto dettagliato quanto incredibile. Nemmeno in tale circostanza Gallico Giuseppe aveva ammesso di essere l'autore degli omicidi Merlino. Il culmine, tuttavia, veniva raggiunto da Giuseppe Gallico nella descrizione dell'omicidio Squatriti tanto scabroso quanto inverosimile, avuto riguardo alla circostanza dell'evisceramento del cadavere.

La difesa svolge una considerazione:

le dichiarazioni di Gallico Domenico erano state state chiare sull'omicidio Squatriti allorquando aveva affermato "*l'ho ucciso io, con questo tipo di pistola e sono disposto a portarvi dove l'ho sotterrato*", rectius, sepolto per meglio dire.

Di certo, se si fosse cercata la verità, mettere nelle condizioni Gallico Domenico di individuare il cadavere dello Squatriti avrebbe messo una pietra tombale sulla vicenda della credibilità di Gallico Giuseppe.

E così si sarebbe ottenuta anche una risposta ad una frequente domanda che aveva aleggiato sul processo e sul sul perché Gallico Giuseppe, tanto preciso e prolifico di dettagli, non aveva mai e poi mai riferito il luogo dove aveva sepolto Squatriti.

Ciò malgrado la sua verità Gallico Giuseppe l'aveva fornita in occasione delle dichiarazioni spontanee ammettendo la paternità dell'omicidio ma ridimensionando la questione dell'evisceramento, riconducendo l'espressione "gli ho tolto tutto" all'aver spogliato il cadavere dall'orologio e da altri oggetti pesanti che rendevano più complicato il trasporto.

Da qui la richiesta di assoluzione formulata dalla difesa dell'imputato.

La decisione della Corte.

I rilievi difensivi sono infondati.

La visione del colloquio in camera di consiglio effettuato da questa Corte offre piena prova circa la genuinità del racconto di Gallico Giuseppe al figlio Antonino. A riscontro della versione dei fatti resa da Gallico Giuseppe nella parte in cui rivendica la paternità dell'omicidio e la causale dello stesso vi è la sentenza nr.

8/84, pgg. 115-116 relativa all'omicidio Cutrì *<<commesso in San Leonardo di Palmi alle ore 23:30 del 19.08.78, a una settimana di distanza da quello di Alfonso GALLICO, da ignoti appostati sul lato sinistro (in direzione di Gioia Tauro) della S.S. 18, i quali all'improvviso spararono colpi di fucile e di pistola contro* ***la vittima intenta a scherzare in quel periodo estivo con altri amici bagnandosi a vicenda con secchi d'acqua***>> nonché le dichiarazioni rese dallo Squatriti al personale del Commissariato di Palmi il 20.7.1958.

Il narrato di Giuseppe Gallico in merito all'omicidio Cutrì trova un solido appiglio sia nella parte relativa al contesto dei giochi con i secchi d'acqua (a cui prendeva parte lo stesso Squatriti ed il contesto in cui il delitto si consumava), sia nella parte relativa all'attribuzione a Condello Francesco della paternità di quell'omicidio. Probabilmente nell'immediatezza i Gallico non si erano resi conto che lo Squatriti aveva "tradito" (infatti l'omicidio è avvenuto quasi tre anni dopo).

Quando poi sono venuti a sapere che lo Squatriti passava informazioni ai Condello, avevano tratto la conclusione che era stato lui che aveva attirato in un tranello Cutrì Domenico.

Aderendo alle sollecitazioni difensive, la Corte ha contestualizzato il colloquio svoltosi in data 1 febbraio 2007 tra Gallico Giuseppe ed il figlio Antonino non rinvenendo indici significativi di autoesaltazione o deliri da parte del detenuto. Poco prima del racconto dell'omicidio Squatriti, Gallico Giuseppe aveva raccontato le modalità dell'omicidio di Surace Rocco da parte di Gallico Domenico, soggetto abile con le armi (Iddu era un diavolu) che aveva ucciso il Surace davanti ai raccoglitori di olive.

Se si pone mente a come è stato sfregiato il corpo di Surace Rocco, non si fa alcuna fatica a ritenere che Gallico Giuseppe abbia ucciso ed eviscerato il giovane Squatriti senza che il suo racconto possa ritenersi – per sé solo- infarcito di millanteria.

In ogni caso, le parole usate da Gallico Giuseppe, all'attento interprete, non possono apparire prive di significato neppure nella lingua italiana *"Lo lego...inc... gli...inc...gli ho cacciato tutte cose...zac! Mi sono rovinato le mani...me lo sono portato...prima l'ho portato vivo: "cammina! Vai avanti!" "Eh!" " Cammina!" Quando sono arrivato a destinazione...eh, bay-bay!"*.

Ed invero, lo scopo di Gallico Giuseppe era quello di far capire al figlio la solidarietà che vi era tra lui e Gallico Domenico che vivevano da latitanti e che

dovevano guardarsi dal pericolo di essere sorpresi dai Condello (*Lui portava la cosa al contrario invece...hai capito? Non gli portava l'imbasciata a lui, bensì glielo diceva a quelli dov'era. Io mi spaventavo perché se scopriva il passo...il passo nostro...Condello ci faceva! Eh! Non c'era remissione di peccato! Mattina e sera passavo di là... mattina e sera passavo di là!*).

Nel colloquio con l'avv. Minasi del 5 agosto 2010, Gallico Giuseppe ha indicato ove aveva sepolto il cadavere del ragazzo mostrandolo a tale Rocco Albanese (detto Purvaredda) vicino al nascondiglio delle armi.

Si legge nell'intercettazione con l'avv. Minasi che nel corso della detenzione (90-91) lo stesso Gallico aveva chiesto a Purvaredda di togliere i resti del cadavere ma non sapeva se l'amico aveva eseguito l'incombenza, essendo preciso ad indicare che vi era un tronco di ulivo nei pressi, raggiunto da un colpo di pistola (cfr. sul punto pag. 477 sentenza).

La circostanza che poi non abbia ripetuto tali dichiarazioni in sede dibattimentale non inficia l'attendibilità delle dichiarazioni gravemente auto- accusatorie.

Si condivide il percorso argomentativo dei primi Giudici che non hanno ritenuto di alcun pregio le dichiarazioni spontanee di Gallico Domenico nella parte in cui aveva dichiarato che l'omicidio l'aveva commesso lui, aggiungendo che sarebbe stato in grado di far rinvenire il cadavere.

In particolare, all'udienza del 4 aprile 2013, Gallico Domenico si è assunto la paternità dell'omicidio ("*questo omicidio, signor Presidente, io ne parlo perché in realtà l'ho ammazzato io questo povero disgraziato*") aggiungendo che sarebbe stato in grado di far rinvenire il cadavere (*E adesso se volete io vi posso anche dire, signor Presidente, se volete sono disposto nell'immediatezza anche ad andare a fare rinvenire il cadavere.*

Gallico Domenico affermava (pag. 170 trascrizione) di aver ucciso Squatriti Carmine con una pistola calibro 357 magnum, marca Astra, *la stessa pistola che era stata rinvenuta a tale Sciglitano Giovanni detto Giannazzo, che è fratello di Sciglitano Giuseppe, anch'egli ovviamente detto Giannazzo proprio per il fatto del fratello, in occasione del suo arresto che è avvenuto credo... adesso potrei sbagliare con le date, comunque è stato arrestato in contrada Madonna delle Nevi ed è stato un arresto diciamo così anomalo, perché è stato arrestato da parte degli appartenenti alle Guardie Forestali, e si trattava di una pistola, ripeto calibro 357*

*Magnum marca Astra, l'arma con la quale è stato ucciso appunto Squatriti Carmine, e l'arma è stata rinvenuta a Giamazzo, Giovanni Sciglitano, che poi è stato ucciso.*Fra le ragioni che avrebbero indotto Gallico Domenico a rendere queste dichiarazioni autoaccusatorie vi sarebbe la necessità. avvertita da Gallico Domenico, di dare una degna sepoltura al cadavere di "*quel povero ragazzo*" e di consentire alla madre di avere una tomba *su cui piangere*[11].

La Corte si è soffermata sulle le dichiarazioni di Gallico Domenico, attraverso l'esame dei verbali di trascrizione resi in primo grado e con la disamina degli atti di appello 43) e 44) [12] e ritiene che tali (tardive) dichiarazioni sono del tutto ~~prive~~ del tutto ininfluenti ai fini che interessano.

---

[11] *andremo a sentenza così, con questo atroce dubbio di poter anche decidere sulla vita di qualcuno innocentemente. Io credo che sia necessario*
dare una degna sepoltura a questo povero disgraziato, che da troppi anni aspetta appunto, e soprattutto sua madre aspetta una tomba sulla quale piangere, e sono disponibile in qualsiasi momento. lo ribadisco, per fare il mio dovere fino in fondo.

[12] 43) Omicidio Carmine Squadriti. Pur non essendo stato contestato all'odierno appellante, esso è stato commesso proprio da lui. Si tratta di un delitto confessato nel corso del dibattimento alla Corte d'Assise di Palmi con la offerta della disponibilità di far rinvenire il cadavere anche nell'immediatezza. Certamente (pag. 459 sent.) la Corte sottolinea il cinico e compiaciuto racconto di Gallico G.ppe quando narra di avere eviscerato la vittima per poterla meglio trasportare fino al luogo di sepoltura (perché in quel momento l'asino con le ali non era disponibile per trasportarlo) perché non si è soffermata a valutare che si trattava di evidenti balle che per la loro esagerata e raccapricciante efferatezza, non potevano non essere accolte con severo atteggiamento critico, ma tant'è... Anzitutto la Corte avrebbe dovuto rilevare la contraddizione di G.ppe che prima narra di avere accompagnato la vittima fino al punto in cui poi la uccise e subito dopo, nel prosieguo del racconto, si tradisce narrando che dovette eviscerarla per il trasporto. La mancanza di pietas e il cinismo dimostrato da G.ppe, trovano come logica spiegazione che in realtà l'omicidio non lo ha commesso lui. Lo dimostra il fatto che quando l'avv. Minasi gli chiede di fare rinvenire il cadavere (G.ppe più volte aveva affermato categorico che lui era in grado di portare i giudici dove era sotterrato Squadriti: pagg. 471,472,476 sent.) rendendosi conto che non poteva portare i giudici sul posto perché non conosce l'esatta ubicazione dove invece D.co lo ha sepolto, s'inventa (pag. 477 che aveva indicato il posto al suo amico Albanese Rocco (in quel periodo molto probabilmente detenuto perché a maggio 81 è stato ucciso Squadriti, a febbraio 82 è stato arrestato Gallico G.ppe e nel corso di tale detenzione ha conosciuto Albanese Rocco che si trovava già prigioniero) al quale in carcere disse di fargli il favore di spostare il corpo dal posto dove era sepolto. Non essendovi motivi per cui G.ppe dovesse chiedere tale favore l'unica ragione si individua nell'essersi reso conto che dopo aver detto che era in grado di far rinvenire il cadavere, non essendo possibile (recte: non essendo sicuro di indovinare il posto esatto dove D.co l'aveva seppellito) s'inventa che molto probabilmente Albanese l'aveva spostato ma che lui non sapeva con certezza ciò perché non gli mandò mai a dire nulla in merito. Per concludere sul punto, la Corte ha preferito il narrato di G.ppe per quanto incredibile e surreale, alla confessione in dibattimento di D.co che seduta stante era disposto a far rinvenire il cadavere. 44) In tale sforzo di pregiudizio a tutti i costi orientato, non ha voluto neanche prendere in considerazione il fatto che a distanza di circa un mese e mezzo dalla scomparsa di Squadriti Carmine il padre Antonio è stato ucciso in c.da " figurella" di Palmi una zona in cui insistono i terreni di proprietà dei Gullo parenti di Fr.co Condello e dove lo stesso trascorreva la latitanza. Antonio Squadriti siccome era a conoscenza che il figlio quando è sparito, era uscito di casa per andare a trovare F.co Condello, chiedeva a quest'ultimo dove fosse finito e siccome non si rassegnava a tale scomparsa, il Condello decise di

A Gallico Domenico, infatti, non è sorto il dubbio che anche quando avesse fatto rinvenire il cadavere non avrebbe introdotto alcun elemento a suo carico: è ovvio che, trascorrendo la latitanza con il fratello Giuseppe, sapeva perfettamente come era stato ucciso lo Squatriti e dove era stato sepolto il cadavere (glielo aveva raccontato Giuseppe, così come lui aveva raccontato a Pino dell'omicidio Surace).
Tale assunto (mancanza della novità e della spontaneità) fatto proprio dai primi Giudici, è sorretto dalla logica e dalle risultanze in atti e trova conferma definitiva proprio nel racconto dell'omicidio fatto da Gallico Giuseppe al figlio nel corso del colloquio esaminato: nella circostanza, infatti, Gallico Giuseppe riferiva di aver preannunciato al fratello che aveva intenzione di ammazzare Squatriti pochi minuti prima dell'omicidio ("*E vengono e me lo dicono a me! Mi hanno detto "vedi che così, così e così!" "E lui che ha fatto?" Dice "l'ha mollato!" "Ih! Come? Dov'è?" Dice "eh...!" "Dov'è?"* ***Ma ... allora devo andare a prenderlo io, gli ho detto io!" Appena l'ho visto da lontano ...inc..., gli ho detto io "andatevene!"*** *Gli ho detto io "ma dimmi una cosa, gli ho detto io, ma come tu vai a dire a tua mamma che vieni qua da me?"*) e di avergli raccontato tutto quando lo aveva rivisto in casa di Mazzullo pochi giorni dopo ("*Eh! – Ciao-ciao...gli ho detto io, avevo deciso solo...solo mi/io,* ***poi me ne sono andato, ho chiamato mio fratello Mimmo, gli ho detto io "vieni qua!" dice "ma la televisione così e così...!" Eh!....Ma lui ancora non sapeva niente!*** *L'ha detto la televisione che era scomparso questo! Con me non ci vedevamo...erano quattro giorni che non ci vedevamo...cioè avevo le mani rovinate, ero rovinato...solo ero!...* ***Quando mi ha visto là...che poi sono andato a trovarlo nella casa di Frisina...da Mazzullo era!*** *A casa di Mazzullo! Sono sceso, mi sono lavato...mi sono fatto una doccia...nella casa di Mazzullo. Ho fatto la doccia, mi sono cambiato gli ho detto a Mimmo "che fai?" gli ho detto io "Andiamocene!" "Eh! Andiamocene!" gli ho detto io, "cammina!" ...inc... ha detto "ma ...la televisione...!"* ***"No, non c'è più, no gli ho detto io...eh...hai capito bene, gli ho detto io, non c'è più!" Sono quattro giorni che lavoro...gli ho detto io!*** *"E non mi potevi...!" "Vaffanculo!" gli ho detto io...*").

---

eliminarlo. La moglie di Fr.co Condello, Managò Concetta è depositaria di tale verità così come è a conoscenza del tentativo di omicidio perpetrato ai danni di Gullo Salvatore da un suo cugino (nel 78) che, scambiandolo per un malintenzionato, gli esplose un colpo di carabina cal. 22 che lo attinse al fianco. Fu lo stesso sparatore che lo soccorse dopo averlo riconosciuto.

E' evidente che il tentativo di Gallico Domenico di minare l'attendibilità del fratello Giuseppe con elementi spurii con una dichiarazione spontanea avvenuta nel corso delle ultime udienze, è del tutto fallita.

La sua credibilità non ne è uscita rafforzata né può sfiorare il dubbio che Gallico Domenico, dopo trentadue anni dal fatto, si sia posto il problema di dare degna sepoltura al cadavere di Squatriti Carmine.

I rilievi difensivi, formulati dall'Avv. Contestabile e da Gallico Domenico vanno – pertanto- respinti con conferma della sentenza impugnata.

4.3. L'omicidio di Pirrottina Giuseppe. Capo E) della rubrica.

Pirrottina Giuseppe (nato a Palmi il 24-11-1928), veniva ucciso in un agguato nei giorni compresi tra il 2 ed il 3 dicembre 1985 in c.da Correa di Palmi.

Secondo quanto emerso dalla relazione del medico legale, la morte era stata provocata da uno sfacelo traumatico cranio encefalico da proiettili sparati con arma da fuoco.

Secondo il giudizio della Corte, Gallico Giuseppe, nel colloquio intercettato con i familiari il 24 maggio 2007, si incolpava dell'evento (pag. 486 sentenza).

Ed invero, durante il colloquio intrattenuto con il figlio Antonino, Gallico Giuseppe intendeva acquisire dal figlio notizie in merito all'attività di gestione di un lido che il ragazzo programmava di svolgere nella stagione estiva imminente. Poiché Antonino affermava di avere come socio un ragazzo di nome Peppe Pirrottina, il padre, al sentire il cognome, si mostrava subito molto preoccupato e chiedeva maggiori delucidazioni sull'identità del nominato, in quanto, nel passato, lui, in concorso con altri suoi complici, aveva ucciso un uomo dallo stesso nominativo, a Palmi:

A palmi u ammazzammo nu pirrottina (a palmi lo abbiamo ucciso un pirrottina)

l'impiego della prima persona plurale nella coniugazione del verbo uccidere ("nui u mazzammu") aveva una chiara valenza rivendicativa dell'omicidio che non consentiva dubbi di sorta.

Alle risposte dei familiari, tutte convergenti nell'escludere che il giovane Pirrottina del lido potesse essere collegato in alcun modo al grave fatto di sangue evocato dal detenuto, quest'ultimo perseverava sulla necessità di informazioni, nell'evidente timore che il figlio potesse essere esposto ai pericoli di ritorsioni ed al rischio di rimanere vittima, a sua volta, dell'azione omicidiaria di un familiare dell'ucciso.

Poiché le informazioni dei familiari erano scarne, e non rassicuravano il detenuto sull'estraneità del giovane Pirrottina Giuseppe alla famiglia a cui apparteneva l'omonimo ucciso a Palmi dai Gallico, questi introduceva ulteriori elementi di identificazione: tra essi assumeva valenza di esclusione, rispetto al fine perseguito, la circostanza che il socio del figlio avesse il padre ancora in vita, talchè non poteva certamente essere uno dei figli della vittima; nonchè la circostanza che nel nucleo familiare del giovane Pirrottina non vi fossero altre donne oltre la madre, mentre invece in quello dell'ucciso da Giuseppe Gallico vi erano delle figlie femmine di statura elevata (*fimmini tutti cavaddazzi* ? Gallico Giuseppe alza la mano come a chiedere se siano persone alte (*femmine tutte cavallazze*?).

Infine, Gallico Giuseppe, si rassicurava della estraneità del giovane Pirrottina Giuseppe alla famiglia dell'ucciso sulla scorta della considerazione che tutti i figli di quest'ultimo, che egli con evidenza ben conosceva e di cui aveva memoria, ormai avrebbero dovuto avere l'età di circa cinquant'anni.

Antonino Gallico rassicurava il padre dell'estraneità del socio alla famiglia della persona assassinata, di cui con evidenza egli conosceva bene l'identità per poterlo escludere con tanta certezza, rassicurando il padre che il citato Peppe Pirrottina apparteneva ad un nucleo familiare con 6 figli, e con un solo componente femminile, la madre: escludeva pertanto Giuseppe Gallico che il socio del figlio avesse a che vedere con la vittima dell'evocato omicidio commesso in Palmi, e ciò sia in quanto i figli dell'ucciso ormai dovevano essere ultracinquantenni - come desumeva dall'avanzata età della stessa vittima quando era stato eseguito l'omicidio - sia in quanto alla famiglia del giovane non appartenevano le donne di grande corporatura che egli ricordava.

Dagli accertamenti di P.G. era emerso che nel periodo della vecchia faida si erano registrati due omicidi di persone dal cognome Pirrottina, uccisi in occasione di agguati armati:

- a Seminara, in data 14-08-1981 era stato ucciso Pirrottina Federico, nato a Gallarate il 28-11-1955, che all'epoca della morte aveva pertanto ancora venticinque anni. Il teste Orrico riferiva che si trattava di un ragazzo che non era sposato e che non aveva figli. Tale omicidio avveniva, infine, in Seminara, e cioè in territorio diverso da Palmi, ove invece, secondo la narrazione di Gallico Giuseppe, era stato consumato l'omicidio del Pirrottina;

- a Palmi, si registrava invece l'omicidio di Pirrottina Giuseppe, nato a Palmi il 24-11-1928, ucciso all'età di 57 anni, tra il 2 ed il 3 dicembre 1985 il cui corpo veniva ritrovato il 4 dicembre in c.da Cozze' di Palmi. La denuncia di scomparsa era stata presentata da uno dei figli della vittima in data 1 dicembre 1985.

Pirrottina Giuseppe (cl.28) abitava in c.da Traviano di Palmi, ma nel periodo in cui si era consumato l'omicidio si era trasferito temporaneamente presso l'abitazione del genero in c.da San Filippo, proprio nella stessa località in cui si trovava il "passo" in cui quotidianamente transitavano i latitanti Gallico Giuseppe e Gallico Domenico.

La Corte non dubitava delle dichiarazioni accusatorie di Gallico Giuseppe e della ferma rivendicazione dell'omicidio essendo certo che Pirrottina Giuseppe era andato ad abitare in una zona utilizzata dai Gallico durante la latitanza così rappresentando un pericolo in quanto testimone dei movimenti dei latitanti.

D'altro canto Gallico Giuseppe era stato uno, ma non il solo, degli spietati killer della omonima cosca, sicché non poteva escludersi che egli avesse partecipato materialmente all'esecuzione del delitto.

Tuttavia, in considerazione dell'inequivoco tenore della suddetta frase ("*a Palmi lo abbiamo ucciso un Pirrottina*"), nonché del fatto che Gallico Giuseppe era uno dei capi della omonima 'ndrina (cfr. sentenza della Corte d'Assise di Palmi nr. 4/94), poteva dirsi indubbio che egli avesse quantomeno pianificato il delitto, concorrendovi moralmente.

Da qui il giudizio di responsabilità di Gallico Giuseppe con esclusione dell'aggravante della premeditazione.

I motivi di appello di Gallico Giuseppe.

La difesa evidenzia che dal colloquio captato non vi era la prova che Gallico Giuseppe avesse concorso (in qualsiasi forma) all'omicidio di Pirrottina Giuseppe né la Corte aveva verificato l'ipotesi alternativa (ovvero accertare se il Pirrottina aveva figlie femmine e se le stesse fossero di corporatura robusta).

Nel corso delle dichiarazioni spontanee rese alla udienza del 14 febbraio 2013, Gallico Giuseppe aveva reso una ricostruzione specifica dei fatti omicidiari riferendo che dopo l'omicidio di suo fratello Alfonso, avvenuto nel 1978, Francesco e Stefano Condello avevano mandato i loro cugini Gullo Salvatore e Pirrottina Federico a minacciare Mario Arena ed altri ragazzi, tra questi anche Squatriti Carmelo, tutti amici dei giovani fratelli Gallico al fine di fare terra bruciata attorno a loro. Tuttavia

Mario Arena e Maceri Saverio non si erano intimiditi ed in una occasione l'Arena aveva riferito personalmente a Gallico Giuseppe quanto di spiacevole era accaduto, affermando la sua intenzione di non sottomettersi al volere dei Condello.

Mario Arena e Maceri Saverio, pertanto, tutt'altro che intimoriti e mossi dalla ferma volontà di ribellione nei confronti di chi cercava di imporgli una arbitraria decisione che appariva, senza via d'uscita, uccidevano proprio Gullo Salvatore e Pirrottina Federico al fine di mandare un eloquente messaggio ai fratelli Condello.

Facevano ciò di loro iniziativa e senza riferire nulla in via preventiva a Gallico Giuseppe che solo successivamente aveva appreso del motivo dei due fatti di sangue. Nel colloquio con i suoi familiari, Gallico Giuseppe intendeva riferirsi a Pirrottina Federico e proprio per le anzidette ragioni.

Riprova di ciò si aveva nella domanda che Gallico Giuseppe, nel corso della intercettazione del 24 maggio 2007, aveva rivolto ai suoi familiari **"Fimmini tutti cavaddazzi?"** riferita alla circostanza che Pirrottina Federico avesse sorelle di giunoniche fattezze fisiche.

Nessun accertamento era stato eseguito relativo al reperimento presso gli uffici comunali competenti di un certificato dello stato di famiglia per verificare se Pirrottina Federico avesse o meno sorelle.

Da qui la richiesta di assoluzione per il reato in contestazione.

La decisione della Corte.

I rilievi difensivi sono fondati nei termini che seguono.

Ritiene la Corte che effettivamente l'uccisione di Pirrottina Giuseppe sia da ricollegare al fatto che questi dimorava in una zona notoriamente frequentata dai latitanti Gallico Domenico e Giuseppe, in ragione della faida che vi era in quegli anni. Detta zona, infatti, come sottolineato dai primi Giudici si trova proprio in mezzo a quelle dove abitavano le famiglie di Mazzullo Giuseppe e Frisina Francesco, anch'essi collegati al clan Gallico e coinvolti nella faida di cui sopra.

Circa l'identificazione di Pirrottina Giuseppe, vale evidenziare che Gallico Giuseppe forniva elementi certi circa la famiglia dell'ucciso:

1) la vittima aveva delle figlie con corporatura robusta;
2) i figli del Pirrottina ormai erano ultracinquantenni.[13]

---

[13] G.G.:- (fonetico) **Fimmini tutti cavaddazzi** ? *GALLICO Giuseppe alza la mano come a chiedere se siano persone alte* (femmine tutte cavallazze ?)G.L.:- noG.A.:- (fonetico) **Ma chi dici, na mampa sula**

Deve pertanto escludersi che Gallico Giuseppe, in occasione del colloquio in esame, facesse riferimento all'omicidio di Pirrottina Federico, in quanto costui veniva ucciso ucciso quand'era ancora venticinquenne, e senza figli; mentre il Pirrottina "ammazzato" dai Gallico non solo aveva figli, ma gli stessi ormai, nel 2007, avevano oltre cinquant'anni, in base a quanto ricordava lo stesso detenuto.

L'intuizione investigativa (ovvero che il Pirrottina aveva assunto un atteggiamento tale da costituire un pericolo per la circolazione di detti latitanti costituendo per gli stessi un ostacolo) è significativa in ragione delle modalità chiaramente mafiose del delitto (colpi di fucile alla testa).

Tuttavia, come evidenziato dal Sovr. Orrico[14], la zona ove abitava Pirrottina Giuseppe era stata più volte rastrellata con battute da parte di militari dell'arma tanto che nel corso di una di tali battute veniva arrestato Gallico (esattamente in data 12.12.1982) già allora in stato di latitanza in quanto colpito unitamente ad altri componenti dell'omonimo clan da vari provvedimenti restrittivi.

In data 25.03.1983 in c.da S. Filippo, poco distante dall'abitazione del Pirrottina , militari rinvenivano un arsenale composto da numerose armi da guerra, munizioni ed esplosivo e traevano in arresto Mazzullo Giuseppe in quanto responsabile di tale delitto. Se si valutano questi elementi, il dato concernente l'esatta identificazione della vittima cede il passo ad elementi assai labili che non consentono di collegare con necessaria consequenzialità fattuale la situazione vigente al momento dell'arresto di Gallico Rocco (fino al dicembre 1982 quando costui era latitante) a quella dell'omicidio di Pirrottina Giuseppe (verificatosi nella notte tra il 2 e 3 dicembre 1985) ovvero a circa tre anni di distanza.

Ciò a significare che nel momento in cui Pirrottina Giuseppe veniva ucciso (2-3 dicembre 1985), Gallico Giuseppe era stato già arrestato (12.12.1982) e nel marzo 1983, proprio in contrada San Filippo, veniva rinvenuto il luogo in cui i latitanti detenevano le armi e veniva arrestato il Mazzullo.

L'espressione " *a palmi u ammazzammo nu pirrotina*" e la corretta identificazione di Gallico Giuseppe perde- allora- la sua significatività perché non vi sono elementi che

---

avi (ma che dici una mamma sola ha)G.G.:- (fonetico) **No va bch chiddi mi ricordu eu chiddi ormai sunnu vecchi, cinquanta cinquantacinqu** (no va bene quelli me li ricordo io, quelli ormai sono vecchi, cinquanta cinquantacinque) G.A.:- (fonetico) **no a chiddu ci muriru i nonni** (no a quello gli sono morti i nonni) G.G.:- (fonetico) **I figghi i pirrottina** (i figli di pirrottina)).

[14] Udienza 9 gennaio2012 pag. 77

consentono di ricollegare Gallico Giuseppe all'omicidio in questione con un sufficiente grado di certezza né vi sono elementi che facciano propendere per un'azione ritorsiva da parte della consorteria all'indomani della cattura dei latitanti. Il quadro probatorio, quindi, non è resistente ad altrettante opzioni alternative e pertanto, in mancanza di una valida piattaforma probatoria, Gallico Giuseppe va mandato assolto per non aver commesso il fatto.

4.4. L'omicidio di Ditto Carmelo ed il reato connesso (capi K e L).

Ditto Carmelo[15] (classe '73), sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S., veniva ucciso il 20 settembre 2006, alle ore 19.50 circa, in via San Biagio a Seminara, mentre transitava, alla guida del quadriciclo biposto "*Ligier modello X-Too*", lungo la strada che conduce dal centro del paese alla c.da Santa Venere, ove si trovava la sua abitazione.

La causa del decesso veniva ricondotta ad un emotorace e ad un emoperitoneo, meccanismo misto di shock emorragico con lesioni dirette ed organiche.

La vittima veniva attinta da n. 5 colpi di arma da fuoco a carica multipla, specificamente un fucile cal. 12 caricato a pallettoni ed in consulente del P.M. aveva circoscritto a n. 3 i colpi a carica multipla esplosi.

Nella ricostruzione della dinamica dell'evento, condivisa dalla Corte, emergeva che il Ditto, in relazione al luogo in cui il veicolo aveva arrestato la sua corsa, era stato colpito sul lato sinistro quando già aveva avviato la manovra di percorrenza della curva a gomito sinistrorsa ed in salita della strada su cui transitava.

A causa dell'ottundimento provocato dal primo doloroso colpo che lo aveva ferito allo zigomo sinistro e lo aveva travolto per effetto della frantumazione del finestrino lato guida, il Ditto aveva perso il controllo del mezzo, mantenendo ferma la posizione dello sterzo a sinistra, talchè, una volta percorsa e superata la curva, in mancanza dello svolgimento dello sterzo a destra, il veicolo era uscito fuori strada sul lato sinistro, arrestando la sua marcia, in posizione pressocchè perpendicolare rispetto all'asse stradale, al limite del terrapieno prospiciente il tratto inferiore della stessa strada (quello che precedeva la curva).

---

[15] Ditto Carmelo era già condannato con sentenza definitiva del Tribunale di Palmi del 29 ottobre 1995, la n.182/95, nell'ambito del proc. "Smirne", quale intraneo alla consorteria Santaiti.

Dall'osservazione dello stato dei luoghi in corrispondenza del tratto stradale in cui l'agguato si era consumato, si rilevava la presenza di un muretto, sul lato destro della strada, nel tratto finale della curva sinistrorsa in salita, ed in posizione pressoché frontale rispetto alla posizione di quiete del veicolo del Ditto; oltre il muretto, prospiciente la strada, un piccolo terrapieno, raggiungibile con delle scale.
A giudizio della Corte, gli attentatori si erano appostati sparando in sequenza tutti i colpi, tra cui il primo, all'avvistamento del quadricielo e mentre lo stesso - che in ragione della cilindrata di 50 cavalli, e del tratto in salita, non poteva certo avere una velocità sostenuta - percorreva il tratto iniziale della curva; il secondo ed il terzo, quando il veicolo era ormai fermo, nel punto in cui si era arrestato, proprio di fronte agli attentatori, che così, senza muoversi dalla loro posizione, avevano esploso i successivi due colpi.
A conferma vi era la circostanza che oltre il muretto, sul terrapieno, erano stati rinvenuti 4 bossoli ed una cartuccia inesplosa; tra la postazione sul terrapieno ed il punto in cui si trovavano i primi frammenti di vetro correva una distanza di 17 metri circa, mentre tra il medesimo punto e l'autovettura microcar in posizione finale correva una distanza di 11 metri, da cui era stato certamente possibile colpire la vittima in ragione della potenza di fuoco dell'arma e del munizionamento impiegato.
La postazione in cui i sicari del Ditto si erano collocati era frontistante il complesso residenziale in cui abitano i fratelli Santaiti, semivisibile da quel punto in quanto collocato dietro vegetazione arborea, e raggiungibile mediante un tragitto per il terreno agricolo, dopo aver sceso e risalito lungo un vallone.
L'ucciso era stato legato da una relazione sentimentale durata circa dieci anni a Santaiti Rosa Anna Lucia (cl.74), terzultima di 12 fratelli, di cui Santaiti Carmine Demetrio (cl.54, inteso "Melu"), è il maggiore.
Le prime persone a prestare soccorso al Ditto erano state la sorella Maria (moglie di Campagna Domenico) e la madre, Bagnato Concetta, sopraggiunte sul luogo dell'attentato con un'autovettura Golf, su cui trasportavano il congiunto al pronto soccorso dell'Ospedale di Palmi.
A bordo dei due veicoli, su cui la vittima era stato da ultimo trasportato, venivano rinvenuti dei reperti, ed in particolare, a bordo della Microcar si trovavano due telefoni cellulari in uso al Ditto, ancora accesi, dalla cui memoria venivano ricavati

dati utili allo sviluppo investigativo: all'interno dell'autovettura Golf, con cui invece il Ditto era stato trasportato in ospedale, veniva rinvenuto un marsupio, all'interno del quale si trovavano custoditi effetti personali della vittima ed una pistola con matricola abrasa, con la parte terminale della canna modificata per l'eventuale innesto del silenziatore.

Si accertava, quindi, che il Ditto, benché all'epoca sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., circolava armato; l'arma inoltre era munita di un caricatore contenente 9 cartucce, ed insieme ad essa vi era un sacchetto con 31 cartucce GFL 380 Auto.

Il personale di polizia, accorso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Palmi non appena avuta notizia dell'agguato, aveva modo di osservare due fatti di rilievo: in primo luogo l'assenza di qualunque familiare o soggetto vicino alla consorteria dei Santaiti, e ciò nonostante il Ditto fosse stato il fidanzato di Santaiti Rosa Anna per circa un decennio; in secondo luogo, il tenore delle frasi urlate dalla madre dell'ucciso, una volta constatatone il decesso da parte dei sanitari, secondo la quale la causa della morte del figlio era da ricercare nei suoi rapporti con donne, che definiva "*puttane lorde*".

Nella memoria dei cellulari in uso al Ditto c'erano diversi messaggi, dal contenuto inequivoco, che dimostravano l'esistenza della relazione amorosa tra il Ditto e Rechichi Sara, nuova fidanzata del Ditto.

Le comparazioni balistiche, effettuate dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, e dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina, effettuate tra l'arma sequestrata, una pistola Beretta modello 84 F, calibro 380 Auto (9x17mm) con matricola abrasa, ed il materiale balistico rinvenuto e sequestrato in occasione di altri delitti, conducevano ad un primo giudizio di compatibilità, e pertanto all'affermazione dell'impiego della medesima arma nell'esecuzione di plurimi danneggiamenti (cfr. pag. 1244 sentenza).

Si trattava: 1) del danneggiamento compiuto in data 23-10-2003 in Gioia Tauro, in danno della lavanderia di proprietà di Giuliano Eleonora; 2) del danneggiamento perpetrato nella notte tra il 06-01-2005 ed il 07-01-2005 in Gioia Tauro, in danno dell'enoteca denominata "Laila", sita in Via Serra, di proprietà di Gioffre' Salvatore Pasquale; 3) di quello perpetrato in data 03-09-2006 in Seminara all'autovettura Renault Clio targata MI10Y0615, avvenuto in Via Germanoli, di proprietà di Corsaro

Giuseppe; 4) del danneggiamento effettuato in data 05-09-2006 alla farmacia di proprietà di Casella Mario, sita in Barritteri di Seminara-SS18.

La successiva relazione balistica del R.I.S. di Messina, n.43/08 del 19-10-2007, acquisita in atti, e su cui ha riferito il teste Caruso Rosario, confermava che i danneggiamenti di cui ai superiori punti, 2), 3) e 4) erano stati perpetrati mediante la pistola Beretta, mod.84 F, cl. 9x17 mm, con matricola obliterata, sequestrata in occasione dell'omicidio di Ditto Carmelo.

Ha riferito il teste Orrico che il danneggiamento avvenuto a Gioia Tauro ai danni dell'enoteca "Laila", non poteva essere stato compiuto dal Ditto, in quanto questo all'epoca era detenuto (lo era stato ininterrottamente dal 22-11-1996 all'estate del 2006), ma da altri che poi avevano ceduto l'arma all'ultimo possessore. Diversamente, gli ultimi due danneggiamenti erano compatibili con la presenza del Ditto in Seminara nel mese di settembre del 2006, talchè non poteva escludersi che lo stesso fosse stato l'autore dei gesti delittuosi, di cui, in particolare, quello nei confronti della farmacia, finalizzato all'imposizione del racket estorsivo.

La Corte evidenziavas che in Seminara, nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio del Ditto, ignoti attentatori avevano esploso colpi di arma da fuoco contro la porta d'ingresso del negozio di generi alimentari sito nella centrale Via Barlaam, di cui era titolare Ottinà Giuseppa, moglie di Santaiti Carmine Demetrio: i colpi, inoltre, erano entrati anche all'interno del locale, conficcandosi in una colonna frontistante, mentre un mobile era stato scheggiato.

Il fatto si era verificato tra il 6 ed 7 settembre 2006, senza che tuttavia nessuno lo avesse denunciato per tutta la giornata.

Solo in serata si presentava ai carabinieri Ottinà Giuseppa, in compagnia della figlia minore Simona, la quale affermava che, nel riordinare il negozio si era accorta dei danni; tuttavia dal sopralluogo effettuato alle ore 20,30 circa del 7 settembre emergeva che i fori dei proiettili, provocati sulla porta di vetro dagli spari, erano stati nascosti da fogli di carta A4, su cui erano delle offerte commerciali.

Nessun bossolo o ogiva veniva rinvenuto sul posto, talchè non poteva effettuarsi alcun tipo di accertamento balistico comparativo.

Dall'istruttoria dibattimentale emergeva, inoltre, che vi era stato un danneggiamento ai danni dell'autovettura in uso a Garzo Annunziato, giovane già fidanzato di

Richichi Sara, nuova fidanzata del Ditto, dopo che quest'ultimo si era lasciato da Rosanna Santaiti.

La Corte esaminava, inoltre, la missiva inviata da Ditto Carmelo, all'epoca detenuto presso la Casa Circondariale di Imperia, a Gallico Giuseppe, datata 14/01/2006 nonché quella inviata da Ditto Carmelo alla sorella Ditto Maria il 22/3/2006 (pag. 1246 e 1247 sentenza) ove si faceva riferimento all'interruzione del fidanzamento del Ditto con Santaiti Rosa Anna e dei tentativi di Ditto Carmelo – attraverso- l'ex fidanzata di contattare il collaboratore di giustizia Gaetano Santaiti.

Ditto Carmelo riferiva che aveva lasciato Rosanna Santaiti già nel mese di gennaio 2006; che era stato lui ad interrompere la relazione sentimentale ("*per volere mio pero*'", "*Ma a te ha detto qualcosa in merito a questo fatto che lò lasciata?*"); le famiglie dei due ex fidanzati non erano rimaste in buoni rapporti (al punto da non volersi neanche vedere), che lui, nel marzo 2006, aveva già intrapreso la nuova relazione con Richichi Sara, fatta all'epoca, stante la sua condizione di detenuto, solo di corrispondenza epistolare e telefonica, e che della stessa aveva messo a conoscenza la sorella Maria.

Particolare rilievo, ai fini della ricostruzione dell'evento omicidiario, veniva posto sull'intercettazione telefonica dell'1.10.2006 (RIT 111/06 progr. 220) captata sull'utenza in uso a Ditto Concetta, sorella di Ditto Carmelo e fidanzata di Antonino Gallico. La ragazza, con tono concitato, esternava le sue paure, cercando di convincere il fidanzato che non vi erano altre soluzioni che interrompere il fidanzamento a causa della forte opposizione manifestata dai familiari di Gallico Antonino. Il giovane rispondeva a Concetta che non solo il padre era contrario alla relazione ma soprattutto lo zio Mimmo (ovvero Gallico Domenico).

La ragazza continuava evidenziando che da quando era morto il fratello, *(questo che è successo con mio.. di mio fratello*) la situazione era peggiorata (*.. è arrivata questa. Questa bomba*) spiegando al fidanzato ".: *No, già stanno facendo guerra e fuoco e tu non capisci perché tu sei ragazzo, ma i tuoi fanno... stanno facendo guerra e fuoco perché i tuoi non* vogliono per me, arrivando a *temere per la propria vita (No, no, che io me la sento. Me lo sento, che ho un brutto presentimento. Comunque a me ....qualche giorno qualche cosa mi succede...Se poi un domani tuo zio.*

Come evidenziato dal Sovr. Orrico, nell'ambito delle indagini sorte a seguito della morte di Ditto Carmelo, tale conversazione aveva consentito di ipotizzare scenari

investigativi che si erano rivelati fondati, al di là del movente passionale ipotizzato in prima battuta. Particolare rilievo probatorio veniva assegnato al colloquio del 26 ottobre 2006 intercorso tra Gallico Giuseppe, la moglie Surace Maria Carmela e la figlia Italia Antonella .

La Corte evidenziava in premessa (pag. 1250 e seguenti) che l'insistenza di Gallico Giuseppe a che il figlio lasciasse la ragazza era legata ad un duplice motivo: in primo luogo, il detenuto aveva chiesto un favore alla famiglia Santaiti, in particolare all'ex collaboratore di giustizia Santaiti Gaetano, affinchè questi rendesse delle dichiarazioni volte a scagionare Gallico Giuseppe dal triplice omicidio dei fratelli Merlino (avvenuto durante la faida di Palmi), per cui l'imputato aveva riportato sentenza di condanna definitiva all'ergastolo (*GG. Intanto quello che mi dovevano fare non me lo fanno, dice, come tuo figlio va dicendo che devi prendere provvedimenti per quello che gli ha ammazzato il fratello a quella*)

Il dato trovava conferma nella corrispondenza epistolare oggetto di sequestro probatorio (ovvero la missiva inviata da Ditto Carmelo detenuto all'epoca nel carcere di Imperia) a Gallico Giuseppe datata il 14 gennaio 2006 da cui si evinceva che già nel mese di gennaio 2006 Santaiti Gaetano (indicato da Ditto Carmelo, con termine criptico "l'avvocato") si era già impegnato con Gallico Giuseppe a rendere le dichiarazioni a lui favorevoli (***Ma non so se dato le vicende successe tra di loro, l'avv. Mantiene quello che ha detto, io lo spero di cuore, ma ricordati che parliamo sempre di un'avvocato, e che avvocati sai bene che vendono chiacchere,*** *comunque stai tranquillo che io farò l'impossibile, poi il resto sai a chi tocca no?* ***Comunque visto che io con loro non mi sento mi fai sapere tu se si son visti con tua moglie Ok, Io comunque Pino caro ti confesso che sono ai ferri corti anche con la mia fidanzata, non so se questa mia storia si aggiusterà***).

Secondo la Corte, Gallico Giuseppe non poteva correre il rischio di compromettere i buoni rapporti con la famiglia Santaiti in ragione della relazione sentimentale del figlio Antonino con Ditto Concetta, sorella di Ditto Carmelo, ucciso nel settembre 2006, ed inviso ai Santaiti per aver sciolto il fidanzamento con Santaiti Rosa Anna Lucia, cl.74, intesa Rosanna, sorella dei fratelli Santaiti Gaetano, Saverio Rocco e Carmine Demetrio.

I Santaiti, certamente, non avrebbero fatto a Gallico Giuseppe il favore che questi attendeva (le compiacenti dichiarazioni di Santaiti Gaetano) in quanto contestavano

il fatto che Gallico Antonino avesse reclamato provvedimenti contro gli autori dell'omicidio di Ditto Carmelo ("*Intanto quello che mi dovevano fare non me lo fanno ... dice, come, tuo figlio va dicendo che devi prendere provvedimenti per quello che gli ha ammazzato il fratello a quella*").

Dopo aver detto che Antonino avrebbe dovuto lasciare la ragazza, Gallico Giuseppe sosteneva di avere dato la propria parola sullo scioglimento del fidanzamento e che la presenza del figlio al funerale di Ditto Carmelo aveva suscitato dubbi sulla sua affidabilità ("***Belle figure di merda*** *che abbiamo fatto, mi ha dato la parola, una merda, un "pisciaturi", una cosa sporca è, di tutte le maniere... io gli ho dato la parola alle persone. A suo fratello Nino non vi preoccupate che non c'è niente, che mio figlio ...* ***si è messo con la maglietta nera, pure è andato nel ... nel lutto, le persone lo hanno*** *visto, che non ti sembra che non l'hanno visto, a lui guardavano, che non ti sembri che guardavano agli altri*").

Invitava quindi la moglie a cacciare di casa il ragazzo ("*Che se ne vada pure tuo figlio, che se ne vada, tanto per incominciare che se ne vada, buttalo fuori da casa,....., mi deve rovinare una famiglia intera*").

Spiegava, poi, che, "prima che succedesse il fatto", gli era stato chiesto il benestare data la vicinanza del figlio alla famiglia Ditto e lui aveva chiarito che la cosa non lo interessava ("*Io lo sapevo quello che stava succedendo. È successo! perché è successo secondo te? ... (si alza) me lo hanno detto. Mi hanno detto "tuo figlio così e così, tu?" "a me non mi interessa niente", dissi. Punto. ... perché prima ...inc...* ***hanno voluto l'ok, se no, non lo facevano*** *(fa no con il dito) ...* ***perché se io gli dicevo, no! "mi interessa a me", il discorso cambiava, a sì, uno e due, andiamocene*** *... invece, siccome parità, onestà di cose, a me non mi interessa, a mio figlio neanche ... punto*").

Proseguendo nello stesso discorso, Gallico Giuseppe invitava la figlia a spiegare al fratello che la rottura del fidanzamento "rientrava nei patti" ("*lui con te sta, tu te lo siedi là e ... e inizi a fare un discorso serio, senza e, e, e, un discorso serio ... tu ... inc... vedi* ***che qui rientra nei patti*** *di ... tu a diciannove anni, non poi, non li puoi reggere e non puoi capire, tu hai diciannove anni, non hai trenta anni*").

Gallico Giuseppe aggiungeva che il fratello Domenico, nel carcere di Carinola, aveva minacciato di morte Ciccio Ottinà e il cognato di questo per l'ipotesi che qualcuno avesse fatto del male ad Antonino Gallico ("*quello gli ha detto così, lì ha*

chiamati ...inc... Ciccio Ottinà si è defecato addosso, si è de... si è defecato addosso Ciccio Ottinà', gli ha detto a Ciccio Ottinà', io ...inc... gli ha detto: "a te e a tuo co ... ***a te ti ammazzo qui dentro" gli ha detto: "e a tuo cognato"*** *gli ha detto: "Io ammazzo ...inc...", gli ha detto: "****e poi prendo una ruspa****", ha detto, faccio che prenda una moto... ...inc...* ***e raso (radere al suolo) tutta Seminara al suolo****. Che non gli toccate un filo di capello tanto, gli ha detto, a mio nipote, lui ha me, lui, gli posso dire qualsiasi cosa a mio figlio io, lui a mio nipote, lui a suo nipote, gli può dire qualsiasi cosa.").*

Nel corso del medesimo colloquio Gallico Giuseppe sosteneva di avere appreso delle minacce provenienti da Gallico Domenico nei confronti di Ottinà da "Nino Pesce" con lui detenuto a Secondigliano.

Nino Pesce era a conoscenza di tale circostanza perché, fino al 24 agosto 2006, era stato ristretto presso la Casa Circondariale di Carinola ove si trovavano anche Domenico Gallico e Ottinà Francesco (cognato di Santaiti Carmine Demetrio).

Anche Gallico Domenico era a conoscenza delle frequentazioni del nipote Antonino (e della spaccatura tra Ditto Carmelo ed i Santaiti) per averlo appreso da Ottinà Francesco .

Nel corso del brano Gallico Giuseppe raccontava che Pesce Antonino gli aveva portato i saluti di Saverio Santaiti, rassicurandolo con un gesto (quando era detenuto a Napoli Secondigliano) che Santaiti Gaetano avrebbe effettuato la testimonianza.

La telefonata del 1° ottobre 2006 tra Ditto Concetta e Gallico Antonino (v. pagg. 1279 ss.), conferma la bontà della ricostruzione ermeneutica poiché la ragazza vedeva nella rottura della relazione l'unica soluzione possibile in quanto Gallico Giuseppe e Gallico Domenico si opponevano alla stessa e la famiglia Ditto, dopo quel che era accaduto, aveva già abbastanza problemi da non poter sopportare un contrasto con i Gallico ("*No, già stannu facendu guerra e focu e tu non capisci pirchì tu sii figghiolu, ma i toi fannu... stannu facendu guerra e focu pirchì i toi non vonnu pi' mia*").

Tra le conversazioni telefoniche intercorse tra i due fidanzati, la Corte menzionava quella del 30 ottobre 2006 (pag. 1284 sentenza) intercorsa tra Gallico Antonino e Ditto Maria. Durante questo colloquio, Gallico Antonino finiva quasi per svelare alla fidanzata quali erano le aspettative del padre nei confronti del pentito della

famiglia dei Santaiti, per convincere la giovane che occorreva aspettare per poter vivere liberamente la loro relazione sentimentale.

Esplicito il riferimento da parte di Gallico Antonino a qualcuno che, anche a Palmi, gli "**teneva i conti**", cioè controllava i suoi movimenti per poi riferire ai Santaiti del perdurare della sua relazione con la Ditto.

La Corte evidenziava che i soggetti che osservavano Gallico Antonino erano i familiari di Santaiti Demetrio Vincenzo Saverio (cl. 59) detto " Dinu" fratello di Santaiti Saverio e di Santaiti Carmine Demetrio.

Nello specifico, Brindisi Domenica (Mimma) moglie di " Dinu" e la figlia Celestina Santaiti (cl.82). Le due donne conducevano la lavanderia " Azzurra" sita in Palmi, in via Concordato, in posizione quasi frontale rispetto al n.41 corrispondente alla residenza dei Gallico.

Santaiti Celestina all'epoca era fidanzata (poi coniugata) con Cilona Antonio (inteso Totò e/o Totò Michelino) che, all'epoca, circolava con una Fiat Punto targata Lodi 001706.

Gallico Antonino, durante la telefonata, riferiva che anche " *chiddi ca Puntu*" osservavano i suoi movimenti.

Tra costoro, secondo l'impostazione accusatoria, vi era Cilona Antonio, fidanzato di Santaiti Celestina.

La Corte evidenziava che non vi erano specifici riscontri che conducevano ad individuare in Cilona Antonio il responsabile del controllo assiduo a cui Gallico Antonino affermava di sentirsi sottoposto.

Nel corso della telefonata, Gallico Antonino rappresentava alla fidanzata che il padre doveva ricevere un favore (*loro favori, dopo che ci lasciamo lo fanno, se non non ne fanno*) il cui oggetto era stato già concordato dal detenuto, e che risultava funzionale alla sua rimessione in libertà, al punto che il giovane mostrava comprensione verso il genitore, ormai stanco per la detenzione lunga quasi un ventennio: coloro che avrebbero dovuto ottemperare al loro impegno volevano prima accertarsi che lui avesse effettivamente lasciato la fidanzata, assicurandosi così la fedeltà ai patti assunti. [16] Peraltro era immediato l'accostamento, nell'esposizione, al "favore",

---

[16] ***Antonino -.*** **Siccome queste persone devono fare un favore, no?**
ancetta -. Mh. *Antonino -. Ora, ti spie... 'Nci dissiru a 'na cc. . 'na certa persona ca fina a chi idda si certanu, no?...* |Trad.: Ora ti spie... Gli hanno detto a una... una certa persona che fino a che loro non si accertano,

dell'argomento del periodo di lunga carcerazione sofferta da Gallico Giuseppe e del desiderio dello stesso di riconquistare la libertà, a dimostrazione del rapporto strumentale esistente tra l'attività a cui terzi si erano impegnati con Giuseppe Gallico e la scarcerazione di quest'ultimo

La sentenza riporta, poi, ulteriori telefonate e colloqui che riguardano sempre lo stesso argomento: l'interesse di Gallico Giuseppe a mantenere buoni rapporti con i Santaiti affinché il collaboratore di giustizia Santaiti Gaetano Giuseppe lo scagionasse dall'omicidio per il quale era stato condannato all'ergastolo.

In una telefonata del 15.12.2006 Gallico Antonino raccontava a Ditto Concetta di essere stato chiamato dai Carabinieri per essere sottoposto al prelievo stub dopo l'omicidio di Gaglioti Domenico.

In questo contesto faceva riferimento a "quelli della lavanderia", del pari chiamati per il medesimo motivo.

La Ditto appellava costoro "porci".

L'epiteto "*porci*" si riferiva pertanto proprio ai Santaiti, e nel caso di specie, a "quelli della lavanderia" da identificarsi nei familiari di Santaiti Demetrio inteso "Dino", tra cui anche il genero Cilona Antonio.

Tra gli elementi di prova, indubbia valenza assumeva il colloquio ambientale presso la Casa Circondariale di Carinola del **16 gennaio 2007** fra i fratelli Ottinà Francesco e Ottinà Rocco Giovanni che commentavano l'omicidio di Ditto Carmelo.

I due, riferendosi al predetto come "*Melu u ciccaredda*", dicevano che aveva rappresentato un pericolo per tutti, e ciò in quanto, a causa del periodo di detenzione trascorso insieme con Gallico Giuseppe (indicato con il nome "Pino") si *era montato la testa*, ritenendo o di poter appropriarsi di un ruolo criminale di maggiore autorevolezza, senza riconoscere la condizione gerarchicamente sovraordinata dei

---

no?]. *Concetta* - Mh. *Antonino* -.*Ca... ca 'sta cosa è così, tipo ca...* [Trad.: Che... che 'sta cosa è così, tipo che...]. ***Concetta* -. *Ca eu e tia 'ndi dassammu.*** **[Trad.: Che io e te ci siamo lasciati].** ***Antonino* -. Ecco. *Iddi favuri, dopu chi 'ndi dassamu u fannu, si no non 'ndi fannu.*** **[Trad.: Loro favori, dopo che ci lasciamo lo fanno, se no non ne fanno].** ***Concetta* -. Mh. *Ha capito quali favuri è chistu.*** **[Trad.: Ha capito quale favore è questo].** *Antonino* -. *Capiscisti?* [Trad.: Hai capito?]. *Concetta* -. Mh. ***Antonino* -. *Ci... ci dissiru a me patri; si no c'esti u periculu ca... chiddu chi ti dissi eu. E sunnu d'accordu comu ti dissi eu l'atra vota.*** [Trad.: **Gli... Gli hanno detto a mio padre; se no c'è il pericolo che... quello che ti ho detto io. E sono d'accordo come ti ho detto io l'altra volta].** *Concetta* - Mh, mh. *Antonino* -. Ecco. Capisci perché? *Concetta* -. Sì, sì. ***Antonino* -. *Dissi me patri: "Comu? - Dici – Avi vint'anni chi su cca n'intra e tu non mi capisci chi eu vogghiu mi nesciu pe' fora?".*** **[Trad.: Ha detto mio padre: "Come? – Dice – Sono vent'anni che sono qua dentro e tu non capisci che io voglio uscire fuori?].** *Concetta* -. Eh... *Antonino* -. *E avi ragiuni pura i 'na vanda; capisci?* [Trad.: E ha ragione pure da una parte; capisci?]. *Concetta* -. Eh. *Antonino* -. *E cu non è ca tantu me patri...* [Trad.: E io non è che tanto mio padre...]. Eh, eh! *Concetta* -. E senti, scusa... *Antonino* -. Va boh! ***Concetta* -. *E 'stu favuri mi 'nci u fanna fari, cu 'nci... cu 'nci l'avi a fari?*** **[Trad.: E 'sto favore per farlo fare, chi gli... chi glielo deve fare?].).**

vertici della consorteria Santaiti, al punto che lo stesso Saverio Santaiti aveva comunicato ad Ottinà Francesco, con cui era detenuto insieme a Carinola, di un evento non ben definito che sarebbe accaduto non appena il Ditto fosse stato rimesso in libertà.

La causa del risentimento di Santaiti Saverio nei confronti del Ditto veniva indicata da Ottinà Francesco nella condotta (ambigua) che lo stesso Ditto aveva tenuto nella vicenda relativa alla preordinazione delle dichiarazioni funzionali al processo di revisione in favore di Gallico Giuseppe, allorquando il Ditto non aveva riferito a Saverio Santaiti della richiesta fattagli da Gallico Giuseppe, con una condotta chiaramente non rispettosa dell'ordine gerarchico dell'organizzazione criminale, sintomatica della volontà di ambire ad un ruolo diverso da quello che gli era proprio. (*Poi questo qua.. siccome quando (incomprensibile) aveva parlato con Pino, Pino gli aveva detto il fatto della revisione (incomprensibile) pure per lui,* ***lui gli aveva detto di non raccontarglielo a Saverio*** *e va boh (incomprensibile) questo qua, si è risentito, appena esce dice (incomprensibile) gli ho detto io oh*")

La circostanza narrata da Ottinà Francesco trovava riscontro nella corrispondenza epistolare (due missive del Ditto), da cui si evinceva che quest'ultimo, senza conferire direttamente con i Santaiti (attraverso i propri familiari) si era reso artefice di incontri tra l'ex fidanzata Santaiti Rosa Anna e Surace Maria Carmela, moglie di Gallico Giuseppe, per fare giungere al pentito Santaiti Gaetano il contenuto della dichiarazione che avrebbe dovuto rendere in favore di Gallico Giuseppe.

Il fatto che Saverio Santaiti avesse previsto, per effetto del suo risentimento contro il Ditto, l'accadimento di un evento, subito dopo la rimessione in libertà di quest'ultimo, assumeva valore sintomatico alla luce della uccisione del Ditto ad appena qualche mese dalla sua scarcerazione.

Tra l'altro non poteva non rilevarsi l'importanza di tale elemento sotto il profilo della prova della risalenza del contrasto tra il Ditto ed i Santaiti ad epoca certamente anteriore alla sua rimessione in libertà.

Del tutto congruente sotto il profilo temporale, quindi, appariva l'iniziativa di Gallico Domenico di redarguire violentemente i Santaiti dall'astenersi da qualsiasi iniziativa contro il nipote Antonino già in epoca anteriore alla uccisione del Ditto, in quanto nell'ambiente carcerario, era risaputo della ostilità che si era sviluppata tra i Santaiti ed il Ditto.

Ottinà Rocco Giovanni raccontava al fratello di essersi rivolto a Dinaro Totò (ritenuto uomo di fiducia dei Gallico) affinchè quest'ultimo rassicurasse Gallico Rocco, all'epoca latitante, della persistenza del rispetto e dei buoni rapporti tra i Santaiti ed i Gallico e fugasse, altresì, ogni dubbio in ordine alla loro responsabilità da possibili agguati ai danni di Gallico Antonino.

I due fratelli assicuravano a Gallico Domenico ed a Gallico Rocco che non avrebbero assunto iniziative ritorsive contro Gallico Antonino ed allo stesso tempo segnalavano che il giovane Antonino Gallico, andando a Seminara, si esponeva al pericolo di subire attentati.

Nel corso dello stesso colloquio, Ottinà Francesco esortava il fratello Rocco Giovanni ad allontanarsi dal territorio di Seminara in quanto si erano già verificati fatti gravi, ed altri ancora, a suo dire, ce ne sarebbero stati.

La Corte evidenziava di aver ascoltato e visionato il supporto video- audio pervenendo a conclusioni parzialmente difformi da quelle peritali.

1.Francesco Ottinà esortava il fratello ad andare via da Seminara (*tu a proposito fai attenzione vedi che là c'è un casino di tragedie, che cazzo fai.. là c'è un casino di tragedie*):

2.Rocco Giovanni replicava la sua estraneità alle vicende (*eh io che c'entro nei casini?*);

3.Francesco, a sua volta, affermava che non era vero che potevano ritenersi estranei evocando sia Costagrande Antonio (affiliato Santaiti) ucciso nel 2004 sia il latitante intraneo alla consorteria Costagrande Carmelo (*e questo lo dici tu che c'entro... io ti dico di prendere e andartene al più presto possibile. Questi qua Costagrande e stiamo facendo per sotto.. apposta là Costagrande sanno*):

Dalla visione del colloquio, la Corte evinceva che Ottinà Francesco, dopo la parola "sanno" aggiungeva qualcosa che non si era riusciti a comprendere e che portava il fratello Rocco ad un'altra domanda (*Costagrande?*), tanto che Ottinà Francesco gli rispondeva che si trattava di un'ipotesi personale (*penso*).

Dopodichè, prima ancora che il detenuto formulasse la domanda successiva, vi era una breve pausa, con uno scuotimento della testa da parte do Ottinà Rocco Giovanni in segno di negazione e i due fratelli si guardavano .

Poi Ottinà Francesco chiedeva esplicitamente chi fosse stato a compiere gesta non ben definite (*chi è stato, Chi?)* e Ottinà Rocco Giovanni rispondeva: *Melu u*

cugnatu, ovvero Santaiti Carmine Demetrio, cognato di Ottinà Rocco Giovanni e di Ottinà Francesco in quanto coniugato con la loro sorella Ottinà Giuseppa.

Nella perizia Maesano viene trascritto soltanto " Melo" mentre la Corte individuava- attraverso l'ascolto- anche il termine " **cognato".**

Il legame di parentela e l'abbinamento al nome proprio consentiva di identificare il soggetto predicato nell'imputato Santaiti Carmine Demetrio senza margini di dubbio (vedi pag. 1343 sentenza) .

4.Ottinà Rocco Giovanni faceva il nome di Totò, fratello di Cilona e genero di Dino: anche in tal caso non correvano dubbi che il riferimento fosse a Cilona Antonio detto "Totò", all'epoca fidanzato, oggi marito, di Santaiti Celestina, figlia di Santaiti Demetrio Vincenzo Saverio e di Brisindi Domenica.

5.Alla richiesta di Ottinà Francesco: " *senti ma tu parli con certezza*"? Ottinà Rocco Giovanni rispondeva " *ci stava mettendo mani a tutti*" poi specificando: *Contro di loro..a Melo, gli ha sparato la.. odiava a tutti.. a me neanche mi salutava* : Ottinà Francesco replicava : " *era indegno.. c'era lui pure?*";

Ottinà Rocco Giovanni chiedeva: *Chi?* . Ottinà Francesco rispondeva: ***Melo***

Ottinà Rocco Giovanni***: l'ha sparato.***

6.Ottinà Rocco Giovanni affermava che "*Melo Cicaredda*" si stava mettendo contro tutti e non salutava nessuno. Lo stesso, in particolare, si era messo contro "Melo" anche perché aveva lasciato "Rosa" ("*Si stava mettendo contro di Melo, l'ha lasciata a Rosa*").

Egli aveva poi sparato da qualche parte ("*Gli ha sparato là*").

7.Ottinà Rocco Giovanni aveva parlato con "Totò" ("*Ed allora a questo punto io me ne sono accorto ed ho chiamato a Totò e abbiamo parlato (incomprensibile) ha detto vado e lo butto stasera ed è andato e l'ha buttato .. Uh perché ci stava mettendo mano*").

L'identificazione della vittima in Ditto Carmelo alias "*Melu u cicaredda*", era certa in quanto nella prima parte del colloquio si era visto che i due fratelli, espressamente, avevano commentato come il Ditto avesse osato sfidare i Santaiti, al punto che Saverio aveva "previsto" nei suoi confronti un accadimento risolutivo subito dopo la sua scarcerazione: colui che pertanto stava "*mettendo mani a tutti*" era stato espressamente indicato come "*melu u cicaredda*".

Quanto al fatto che Santaiti Carmine Demetrio fosse stato vittima di un attentato, esso trovava riscontro nella circostanza che nella notte tra il 6 ed il 7 settembre 2006 contro la porta d'ingresso del negozio di generi alimentari ubicato nella via Barlam di Seminara erano stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco, i cui bossoli non venivano repertati in quanto la denuncia era stata effettuata solo a tarda serata di giorno 7 settembre 2006, quando ormai eventuali residui balistici erano stati rimossi ed eliminati dalla vittima, così da impedire alla P.G. di accertare l'identità di coloro che avevano osato minacciare indirettamente Santaiti Carmine Demetrio e che per questo si esponevano a sicura ritorsione, che si voleva consumare senza correre il rischio di esserne subito identificati quali autori.

Tra l'altro, il Ditto portava con sé una pistola e relativo copioso munizionamento, con la quale anche nel mese di settembre erano stati eseguiti in Seminara due danneggiamenti, di cui uno ai danni di una farmacia, segno inequivoco che il Ditto aveva intrapreso l'attività estorsiva ai danni delle attività commerciali sullo stesso territorio ove sino a quale momento avevano agito indisturbatamente i Santaiti, quali soggetti abitualmente dediti alla pratica estorsiva.

Il soggetto predicato, infine, veniva indicato come colui che aveva lasciato Santaiti Rosa, sorella di Carmine Demetrio, e sul punto era sufficiente rinviare alle due missive già menzionate per concludere che colui che aveva rotto il fidanzamento con Santaiti Rosa Anna era proprio Ditto Carmelo.

I tre elementi di identificazione trovavano conferma nella esplicita menzione del nominativo, anzi dell'alias, del Ditto da parte di Ottinà Rocco Giovanni: si era creato infatti un fraintendimento tra i due fratelli, verosimilmente dovuto alla indicazione sia dell'omicida che della vittima con il nome di "Melo", talchè il visitatore era costretto a specificare che colui che aveva osato mettersi contro i Santaiti, e che neanche lo salutava quando lo incontrava e la risposta era stata era: "*Melu u Ciuredda*".

A quel punto Ottinà Rocco Giovanni riferiva che, essendosi avveduto del comportamento irriverente del Ditto, egli stesso ne aveva parlato con Totò (Cilona) il quale quella sera stessa lo avrebbe ucciso, sparandogli (*è andato e lo ha buttato.. l'ha sparato*).

Ottinà Francesco non manifestava certo stupore di quanto era accaduto, ma solo rammarico in quanto l'omicidio a suo giudizio avrebbe dovuto essere consumato

ancor prima (*Ottinà Francesco - no questo si doveva scutulari prima..*), quando già il Ditto aveva mostrato la sua ostilità ai Santaiti parlando male di essi a Gallico Giuseppe[17].

Venivano poi analizzate le due anonime (classificate come reperti G) ed attribuite a Ditto Maria, ove la famiglia Santaiti, e in particolare Carmine Demetrio, veniva individuata come il responsabile dell'omicidio.

In particolare, nella lettera con timbro postale 7.11.2006 ed indirizzata al "Tenente al Commissariato di Polizia di Palmi" si legge- tra l'altro- "*la morte di Ditto Carmelo è stata la famiglia Santaiti per il motivo d'onore, perché Ditto Carmelo aveva lasciato la sorella dopo 10 o forse più anni di fidanzamento, e così anno preferito ucciderlo anche perché sapevano che se ne sarebbe andato al nord e poi non lo avrebbero più preso, comunque tutti i fratelli santaiti erano a conoscenza e carmine santaiti insieme ai nipoti santaiti Michele, santaiti Carmine, e il fidanzato di Santaiti Celestina a nome Cilona Antonio sono stati a eseguire l'omicidio e si sono divisi i ruoli, chi lo controllava, chi ha sparato e anno combinato questa brutta disgrazia. Visto che voi non siete riusciti ancora a fare niente questa lettera sarà un aiuto anzi è la verità già* ***pensare il posto dove è stato l'omicidio a due passi da casa dei assassini.***

L'altra lettera indirizzata al Magistrato Ivana Sassi (timbro postale del 28.11.2006) non riportava il nome di Cilona Antonio:

"*..mentre passavo di lì con la mia famiglia un uomo con 2 ragazzi l'ho visto traversare la strada che dalla campagna passava verso casa sua con molta fretta quest'uomo si chiama Carmelo Santaiti di circa 51 anni e i suoi 2 nipoti Carmine Santaiti e Michele Santaiti, figli di Santaiti Vincenzo e Garzo teresa, li abbiamo proprio visti noi con i nostri occhi..... Anzi nel paese si dice che nella cappella di Ditto Carmelo il Santaiti ha mandato Gaglioti Domenico, detto (Mico i Lorbu) con un macchinario e ne hanno trovata una vedete se è vero perché i Santaiti se la guardano la galera e sono capaci di ogni cosa, state attenti vedete che quello che vi*

[17] Sul punto, dagli accertamenti effettuati dalla P.G. presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è emerso che GALLICO Giuseppe e DITTO Carmelo sono stati detenuti insieme a Palermo, al carcere dell'Ucciardone dal 26/09/2004 al 23/12/2005, per un arco temporale di oltre un anno, durante il quale si era cementato il rapporto tra i due, al punto che DITTO Carmelo chiamava GALLICO Giuseppe, nelle missive sopra trascritte, "fratello maggiore".

dico è vero ve lo posso giurare sul bene dei miei figli, fate qualcosa per Ditto Carmelo povero ragazzo morto ammazzato da quella brutta famiglia"

Le due missive, a parere della Corte, valevano- esclusivamente- a documentare l'esistenza della **causale** dell'omicidio da parte dai congiunti dell'ucciso nella brusca interruzione della relazione sentimentale da parte della vittima con la sorella dei Santaiti, causale comune pertanto a tutti i fratelli della ragazza, ed in prima battuta certamente a Carmine Demetrio che oltre ad essere l'unico maschio libero della famiglia[18], era il fratello maggiore di Rosanna.

Quanto alle modalità di esecuzione dell'agguato ed all'identità dei partecipi, la Corte sottolineava l' incoerenza del contenute delle due missive (solo nella seconda la Ditto affermava di aver visto gli esecutori dell'omicidio allontanarsi dal posto dell'agguato velocemente, ed inoltre risultava macroscopica ed immotivata nell'elenco degli incolpati la scomparsa di uno dei soggetti menzionati nella prima missiva, ovvero Cilona Antonio che non era più menzionato nella seconda denuncia).

La mancanza di elementi certi per individuare la fonte di conoscenza della Ditto rendeva pressocchè inutilizzabili le circostanze descrittive dell'accaduto.

La descrizione del delitto, e in particolare la prossimità del luogo dello stesso con l'abitazione di Santaiti Carmine Demetrio , era compatibile con le risultanze dell'accertamento sullo stato dei luoghi acquisito al dibattimento e la circostanza, narrata dalla Ditto nella seconda delle denunce, trovava soluzione di verosimiglianza negli esiti dell'indagine tecnica in data 21 maggio 2012 da cui era emerso che tra il muretto dietro al quale si appostava lo sparatore e la casa dei Santaiti, vi era una distanza di 200 metri in linea d'aria facilmente percorribile in appena due minuti grazie alla presenza di due viottoli interpoderali.

Santaiti Carmine Demetrio, poi, risultava dimorante (il 20 settembre 2006) nel plesso edilizio in uso ai Santaiti perché sottoposto all'obbligo di dimora inerente la

---

[18] la Corte rileva Santaiti Carmine Demetrio, all'epoca del delitto, era l'unico dei fratelli di Rosa Anna in libertà ed a lui era toccato il compito di eliminare fisicamente colui che aveva adottato una condotta arrogante ed offensiva oltre che disonorevole per la ragazza abbandonata.
All'epoca, infatti, **Santaiti Demetrio Vincenzo Saverio** (Dino), secondogenito maschio dei Santaiti, era detenuto a Torino; **Santaiti Saverio Rocco**, inteso Saverio", il terzogenito, era detenuto nella Casa Circondariale di Carinola; **Santaiti Vincenzo Mario** sarebbe stato rimesso in libertà il 27 settembre 2006, cioè 7 giorni dopo l'omicidio del Ditto; **Santaiti Stefano Antonio** era detenuto nella Casa Circondariale di Viterbo, mentre **Santaiti Massimiliano** era detenuto nella Casa Circondariale di Nuoro (escludendo Santaiti Gaetano Giuseppe, all'epoca collaboratore di giustizia, oltre che detenuto).

misura della sorveglianza speciale di P.S. cui era sottoposto e che lo obbligava a rientrare a casa alle ore 21.00.

Menzionava la Corte, infine, anche una telefonata del 9 giugno 2010, dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare del presente giudizio, allorquando Pellegrino Roberto, cugino di Ditto Carmelo, conversando con tale De Marte Giuseppe diceva che era stato arrestato anche l'autore dell'omicidio in contestazione., circostanza riscontrata dal fatto che l'ordinanza di custodia cautelare era stata emessa esclusivamente nei confronti di Santaiti Carmine Demetrio.

All'esito della rassegna del materiale materiale probatorio, riteneva la Corte la penale responsabilità di Santaiti Carmine Demetrio in ordine all'omicidio di Ditto Carmelo, quale delitto rientrante - a pieno titolo- nel programma delittuoso dell'organizzazione, rappresentando la soppressione fisica di una persona che aveva osato mettere in discussione il predominio criminale ed il controllo egemonico del territorio di Seminara a fini della pratica generalizzata e massiva delle estorsioni da parte dei Santaiti., temibile cosca criminale capace di deliberare strategie intimidatorie ed alla quale veniva riservata la maggiore quota dei proventi estorsivi su Seminara .

Questi, in sintesi, gli elementi a carico di Santaiti Carmine Demetrio gli elementi probatori che conducevano ad affermare la penale responsabilità di Santaiti Carmine Demetrio in ordine al delitto di omicidio di Ditto Carmelo, e di quello connesso e strumentale, di detenzione e porto illegale di fucile cal.12.

-stretta contiguità spazio- temporale tra il danneggiamento a mezzo colpi di arma da fuoco al negozio della moglie di Santaiti Carmine Demetrio e l'omicidio;

-implicita rivendicazione da parte di Ottinà Rocco Giovanni dell'omicidio in quanto la vittima interferiva sugli interessi del clan ("*...ci stava mettendo mano a tutti*"...);

- spontaneità ed attendibilità dell'accusa mossa da Ottina Rocco Giovanni nei confronti del cognato Saintaiti Carmine Demetrio;

- nulla osta preventivo richiesto dai Santaiti a Gallico Giuseppe in ragione della notoria relazione tra il figlio Antonino e la sorella della vittima designata;

- corrispondenza del luogo di appostamento del sicario all'abitazione di Santaiti Carmine Demetrio, che così poteva ivi nascondersi in fretta, raggiungendola in pochi minuti dopo aver percorso i viottoli interpoderali certamente visibili al conoscitore dei luoghi nella penombra della prima sera di fine estate;

- sussistenza della premeditazione palesata dall'acquisizione – in carcere- da parte di non identificati concorrenti, del nulla osta di Gallico Giuseppe, al fine di prevenire eventuali reazioni ritorsive da parte della cosca Gallico;

-conoscenza delle abitudini del Ditto, costretto a rientrare alle ore 20,00 in ossequio alla prescrizione della misura di prevenzione di p.s. della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a cui era all'epoca sottoposto;

- appostamento dell'omicida dietro un muro di cinta, in un punto in cui la vittima, a bordo della microcar sarebbe stata costretta a rallentare per affrontare la curva sinistrorsa in salita, in attesa del suo passaggio, sul percorso abituale per raggiungere la sua abitazione in c.da S. Venere;

- sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 del d.l. 151/92 in quanto tra le causali del delitto certamente si annoverava anche quella di agevolare l'attività della consorteria criminale dei Santaiti mediante il ripristino del prestigio che rischiava di essere compromesso per effetto dell'attività posta in essere da Ditto Carmelo.

La Corte si soffermava sulle risultanze, solo apparentemente contrastanti, del procedimento ARTEMISIA, definito con sentenza assolutoria in grado di appello (ed in riforma della sentenza di condanna del GUP) dell'imputato Santaiti Carmine Demetrio dal delitto associativo relativo alla cosca Santaiti (unitamente a Santaiti Saverio Rocco; Santaiti Carmine Demetrio e Santaiti Carmelo) evidenziando gli elementi che consentivano di affermare l'attualità della consorteria Santaiti sul territorio di Seminara in epoca di poco anteriore a quella presa in esame nel procedimento ARTEMISIA (dal dicembre 2007 al maggio 2008), e cioè negli anni 2006-2007.

Sulla vitalità e permanenza del potre intimidatorio della cosca Santaiti, la Corte ricordava:

- che ai Santaiti era stata riservata la quota maggiore (50%) delle spartizioni dei proventi estorsivi così come rilevabile dal colloquio di Carbone Giuseppe del 5 gennaio 2007 (il 30% i Gioffrè; il 20% i Lagnà ed il 50% i Santaiti);
- che Gaglioti Carmine, sospettando che Gallico Rocco fosse coinvolto nell'omicidio del padre, si rivolgeva a Santaiti Carmelo (cl.82) affinchè lo stesso si facesse latore, con il padre Saverio Rocco (cl.60) *della richiesta* esplorativa volta ad accertare l'identità degli autori dell'omicidio del Gaglioti

(cfr. colloquio del 25 gennaio 2007 in Carinola tra Santaiti Saverio Rocco e la sorella Santaiti Graziella (pag. 1374 sentenza) e ciò in ragione del collegamento che gli stessi avevano con i *Giammazzi* e con i Morgante, famiglie contrapposte su Barritteri;

- che i Santaiti solo apparentemente mostravano di essere in buoni rapporti con i Gaglioti ma, in realtà, facevano il doppio gioco, per non palesare il loro appoggio ai Gallico.

Da qui la condanna di Santaiti Carmine Demetrio alla pena dell'ergastolo.

Quanto alla posizione di Cilona Antonio, la Corte di Assise non riteneva vi fossero riscontri oggettivi circa l'incolpazione effettuata dai fratelli Ottinà: l'elemento di riscontro indotto dal P.M., consistente nella identificazione nel Cilona di colui che osservava i movimenti su Palmi di Gallico Antonino, non era univocamente collegato al delitto ascrittogli, ma piuttosto, ove ritenuta, ad una strategia dei Santaiti (a cui il Cilona era contiguo per essere il fidanzato di Santaiti Celestina) volta a prevenire possibili reazioni di natura ritorsiva del giovane Gallico.

Il fatto che il nominativo di Cilona Antonio fosse comparso nella prima lettera di denuncia di Ditto Maria, ma, inspiegabilmente, non più nella seconda, costituiva ulteriore elemento di incertezza, che rendeva ancor più insuperabile la mancanza di elementi estrinseci di riscontro, con conseguente soluzione di proscioglimento dell'imputato dal delitto di omicidio ascrittogli per insufficienza del quadro probatorio a suo carico.

I motivi di appellodi Santaiti Carmine Demetrio.

Censurano la motivazione i difensori di Santaiti Carmine Demetrio, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'appellante in ordine ai capi K) ed L), affidando a specifici motivi il costrutto accusatorio e chiedendo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

1.Con un primo motivo comune ad entrambi i difensori, viene eccepita la mancanza di prova circa la sussistenza – con carattere attuale – di una consorteria mafiosa denominata " *cosca Santaiti*" e della partecipazione, con ruolo apicale, alla suddetta consorteria, di Santaiti Carmine Demetrio.

La sentenza del processo "Artemisia" (sentenza n. 1125/2012 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 1742/2011) passata in giudicato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, aveva escluso che una

cosca Santaiti avesse operato in Seminara dopo il 2004, anno in cui doveva ritenersi chiusa la contestazione mossa con la sentenza emessa nel processo " Passo Passo" e ciò alla luce della valorizzazione degli elementi emarginati con la sentenza aventi crisma di definitività.

D'altro canto, l'esistenza, all'epoca dell'omicidio Ditto, di un'autonoma consorteria di 'ndrangheta denominata cosca Santaiti non era mai stata oggetto di contestazione se non nella limitata prospettiva dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 L. 203/91.

2. In ordine al movente dell'omicidio, rileva la difesa che:

a) la pista passionale poteva costituire elemento di collante rispetto ad elementi indiziari già acquisiti ma, esclusa ogni valenza al colloquio degli Ottinà, non residuava null'altro;

b) la causale connessa alla fine della relazione originariamente intrattenuta da Ditto Carmelo con Santaiti Rosa Anna, sarebbe stata riferibile alla ragazza, ma non certamente a Santaiti Carmine Demetrio;

c) i rapporti di forza tra la famiglia Santaiti e la famiglia Gallico (il riaccendersi della faida a Seminara tra i Gallico – Sciglitano- Morgante ed i Bruzzise, legato ai Parrello di Palmi ed ai Gioffrè di Seminara) e l'impegno del collaboratore Santaiti Gaetano a rendere una dichiarazione favorevole per la revisione della sentenza, non fornivano alcun appiglio causale perché non emergeva quale fosse "*il corrispettivo*" promesso a Santaiti Gaetano per il favore e quale il corrispettivo promesso a Ditto Carmelo o da lui ricevuto nonché il vantaggio ricavato dai familiari di Santaiti Gaetano e da Santaiti Carmine Demetrio. La preoccupazione di Gallico Giuseppe per l'incolumità del figlio (che venisse ucciso dagli avversari appartenenti alla cosca Bruzzise che potevano approfittare della confusione ingenerata dalla rottura dell'alleanza tra i Gallico ed i Santaiti) per eliminare un avversario senza essere immediatamente identificabili e perseguibili, era il frutto di una congettura: presupponeva infatti, la dimostrazione dell'alleanza dei Santaiti con i Gallico nelle vicende riconnesse alla faida di Barritteri, di cui, tuttavia, non si dava in sentenza alcuna dimostrazione tangibile. Non vi era stato alcun contatto di sorta tra Santaiti Carmine Demetrio, i suoi familiari, e la famiglia Gallico, anche con preciso riferimento alle vicende criminali che avevano interessato la frazione Barritteri di Seminara. Nessuna valenza dimostrativa aveva il riferimento al *"nulla*

osta" (espressione di mera millanteria) che Gallico Giuseppe avrebbe dato a soggetti, non individuati, peraltro, dal propalante, specificamente nei Santaiti, tantomeno in Santaiti Carmine Demetrio.:

d)qualunque potesse ritenersi essere la ragione di tale dissidio tra Ottinà Francesco e Gallico Domenico, di certo lo stesso non appariva in alcun modo riferibile all'omicidio di Ditto Carmelo ed alle eventuali responsabilità allo stesso riconnesse, e ciò per ragioni di carattere oggettivo perché Pesce Antonino (che aveva riferito la circostanza del litigio a Gallico Giuseppe) era stato detenuto fino al 24.08.2006 presso la casa di reclusione di Carinola (CE) e dal 25.08.2006 trasferito al Centro Penitenziario di Secondigliano (NA) e, dunque, ancor prima rispetto all'omicidio di Ditto Carmelo che si era verificato quasi un mese dopo, cioè in data 20 settembre del 2006. Di qui la necessità per il Decidente di introdurre l'elemento congetturale del "*nulla osta preventivo*", *id est* della "previa richiesta di parere" a Gallico Giuseppe in ordine alla perpetrazione dell'omicidio Ditto;

e) in ordine alla inferenza causale derivante dal fatto che, secondo quanto riferito dagli stessi fratelli Ottinà, nel corso del colloquio del 16 gennaio del 2007, Ditto Carmelo Carmelo avrebbe assunto una particolare posizione criminale nel comprensorio di Seminara, non rispettando le gerarchie e cercando di ritagliarsi una propria posizione addirittura egemonica, osserva la Difesa che tale assunto non era in grado di costituire un collante circa la gravità indiziaria nei confronti di Santaiti Carmine Demetrio perché la causale è solo esclusivamente un elemento confermativo di un giudizio di gravità indiziaria già precedentemente tratto e non certo un dato *ex sé* utilizzabile al fine di sostenere tale giudizio di gravità.

In ogni caso anche a volerla considerare, tale causale non appariva riferibile alla specifica posizione di Santaiti Carmine Demetrio ma all'intero nucleo familiare dello stesso. L'indizio era, quindi, del tutto generico e, in ogni caso, appartenente al patrimonio conoscitivo dei fratelli Ottinà;

f) vi era una causale alternativa non esplorata dal primo Giudice: dall'annotazione del 26 marzo 2007 (acquisita in dibattimento), emergevano contatti telefonici intercorsi tra il Ditto e l'utilizzatore dell'utenza 3342586235 (sino a poche ore prima dell'agguato)intestata a tale Isaia Carmelo (nato e residente a Catania), pregiudicato. Nello stesso giorno dell'omicidio era stato accertato un incontro a Seminara tra il Ditto e due persone dall'accento siciliano, appena qualche ora prima

dell'agguato. L'no solo dei due siciliani si era allontanato da Seminara. Non si poteva escludere che l'omicidio potesse essere maturato nel contesto di ambienti legati al traffico di droga.:

3. Specifico rilievo viene effettuato dalle difese circa la valenza probatoria della conversazione ambientale intervenuta tra i fratelli Ottinà il 16 gennaio 2007.

Secondo le Difese, l'interpretazione della Corte era stata influenzata dalle dichiarazioni del teste Orrico, tanto che non era stata ammessa la controprova di cui la difesa aveva sollecitato l'acquisizione (consulenza tecnica del Prof. Romito) .

Dalla trascrizione del colloquio degli Ottinà effettuata dal consulente di parte non si coglieva che la persona sparata era "Melo", né l'autore del delitto era individuato come il **cognato** di uno dei conversanti.

In buona sostanza, dopo aver fatto riferimento a Costagrande Antonio, successivamente, attraverso un salto logico non meglio chiarito dal giudice di prime cure, si faceva riferimento a Ditto Carmelo come obiettivo dell'attentato omicidiario e ad un cognato indicato come Melo poi identificato in Santaiti Carmine Demetrio, cognato degli Ottinà.

L'assunto appariva sconfessato non solo dalla perizia del dott. Maesano - in cui non emerge alcun riferimento individualizzante al "**cognato**" - ma anche dalla consulenza di parte che -di fatto- perviene a conclusioni dissimili rispetto a quelle tratte dalla P.G. Negli atti di appello viene allegata la trascrizione eseguita dal consulente tecnico di parte da cui emergono due rilievi:

1) non vi è il riferimento a tale *"Melo"* quale vittima di un attentato omicidiario,avendo i conversanti riferito esclusivamente di tale Costagrande come persona attinta da colpi di arma da fuoco;

2) quando vi è il riferimento di " Melo", come ritenuto responsabile della condotta, il sostantivo non viene accostato ad alcun elemento che potesse consentire di comprendere di quale Carmelo si stesse discutendo. Era plausibile pensare che i conversanti stessero discutendo di tale fatto delittuoso e non certo di quello oggetto di contestazione nei confronti di esso odierno appellante. In ogni caso, i conversanti non avevano mai operato alcun riferimento al proprio ovvero all'altrui cognato che potesse consentire di ritenere che avessero inteso riferirsi ad esso Santaiti Carmine Demetrio. In tale prospettiva, quindi, apparivano assolutamente inconferenti i passaggi successivi della conversazione - che non sono stati oggetto di trascrizione

ad opera del consulente di parte - in cui i conversanti pongono dei riferimenti ad un soggetto che potrebbe anche identificarsi in Ditto Carmelo, per come emarginato dalla Corte di Assise di Palmi.

Anche a voler ammettere, infatti, che possa essere stata operata tale identificazione, ciò non toglie, in ogni caso, che allorquando i conversanti discutevano di quell'attentato omicidiario non si riferivano in alcun modo all'omicidio di Ditto Carmelo ma piuttosto all'omicidio di Costagrande.

E la circostanza secondo cui i riferimenti che costoro operavano non fossero caratterizzati da un *continuum* logico ed argomentativo portava a ritenere assolutamente plausibile che dapprima avessero inteso riferirsi all'omicidio Costagrande e, successivamente, aver discusso di Ditto Carmelo e della condotta da questi tenuta, senza operare (peraltro) alcun riferimento alla riconducibilità della sua eliminazione alla famiglia Santaiti, tantomeno a Santaiti Carmine Demetrio.

Peraltro, l'*incipit* del discorso era caratterizzato da un riferimento generale al fatto che nel paese di Seminara non fosse più possibile vivere proprio perché si erano verificati tutta una serie di fatti delittuosi che avevano messo in subbuglio la convivenza del consociati. Il che rendeva ampiamente plausibile che, nel corso di quel discorso, assolutamente generico e generale, i conversanti avessero dapprima voluto far riferimento ad un fatto delittuoso e successivamente avessero inteso estendere i propri discorsi al comportamento che avrebbe tenuto nei frangenti antecedenti alla propria scomparsa Ditto Carmelo.

Il quadro era friabile né si poteva valorizzare il contenuto della suddetta trascrizione ai fini del sostegno del giudizio di penale responsabilità a carico di Santaiti Carmine Demetrio.

4. I difensori censurano la motivazione (in relazione al colloquio del 16 gennaio 2007) nella parte in cui si era diffusa nella ricerca di riscontri (non rinvenuti per la realtà) e l'unica soluzione prospettabile e delineata era stata quella del ricorso al ragionamento logico inferenziale che si era rivelato, tuttavia, pervaso da aporie ed elementi congetturali.

Specifica censura veniva rivolta dai difensori alla ricostruzione della dinamica dell'agguato per come ricostruita in sentenza, avuto riguardo:

a) alla direzione dei colpi di arma da fuoco esplosi all'indirizzo dell'autovettura condotta da Carmelo Ditto denotanti l'assenza di premeditazione;

b) al percorso seguito dall'attentatore per allontanarsi nel minore tempo possibile dal luogo dell'omicidio;

c) alle indagini finalizzate ad accertare se nel casolare in cui risiedeva Carmine Demetrio Santaiti, ovvero nelle zone site in prossimità, vi fossero anche altri componenti del suo nucleo familiare dei quali potesse sospettarsi il coinvolgimento nell'azione di fuoco;

d) al mancato accertamento circa l'esistenza di possibili vie di fuga alternative a quelle espressamente indicate nella citata annotazione di servizio; *anzi, il teste Salimbeni, in sede di controesame, è stato chiarissimo nel negare di avere svolto accertamenti sul punto* (cfr. pagg. 12 -13 verbale di udienza del 26 luglio 2012);

e) non vi era addirittura alcuna certezza in merito all'esistenza, al momento dell'agguato, del medesimo percorso sterrato, descritto e simulato dalla p.g. in occasione del sopralluogo effettuato a *ben sei anni di distanza dalla data dell'omicidio* (cfr. pag. 24 verbale di udienza del 26 luglio 2012).

Da qui la denunzia del vizio logico che permeava la decisione che aveva preteso di invocare tutte le circostanze ora riferite seguendo un criterio autoreferenziale, per effetto del quale l'elemento da riscontrare (ovvero il coinvolgimento di Carmine Demetrio Santaiti nell'azione di fuoco) era divenuto esso stesso elemento di riscontro, in un autentico corto circuito logico che non lasciava spazio ad una ricostruzione alternativa.

7. Specifica censura veniva appuntata dai difensori alla ritenuta conduecnza della vicenda alla c.d. faida di Barritteri:

a) dall'intercetatzione del 5 gennaio 2007 tra Giuseppe Bruzzise e Carbone Rocco non emergeva la prova degli accordi spartitori in Seminara fossero connotati da attualità e che i Santaiti esistessero, all'epoca in cui è processo, come autonoma consorteria. In quella conversazione Bruzzise Giuseppe rappresentava di avere riferito ai suoi interlocutori di mancare dal "territorio" di competenza criminale da 13 anni (cfr. p. 1368 sentenza);

b) la circostanza per cui i Santaiti erano stati interrogati (incautamente) da Gaglioti Carmine sull'evento omicidiario che lo aveva colpito, era una congettura al pari delle considerazioni circa le (fantomatiche) strategie da praticare in materia di alleanze con le consorterie operanti sul territorio (nella seconda lettera si apprendeva che il Gaglioti aveva aiutato i Santaiti a rinvenire una microspia nel

cimitero di Seminara, mentre nel manoscritto Ditto Campagna si faceva riferimento alla circostanza che il Gagliotì si era alleato ai Bruzzise per rimpiazzare nel territorio di Barritteri Seminara i Santaiti ed i loro alleati Morgante- Sciglitano, vicini ai Galfico di Palmi);

c) il colloquio tra Bruzzise Giuseppe e Carbone Rocco il 5 gennaio 2007 era generico, al pari di quello del 12 gennaio 2007 tra il detenuto ergastolano Bruzzise Giuseppe, la moglie Carbone Carmela, il figlio Bruzzise Giovanni e la madre Sgrò Elena ove Bruzzise Giuseppe riferiva al figlio di accertarsi *«se le cose sono uguali come prima, se sono amici nostri oppure devono fare le cose per fatti suoi.. io penso che è meglio che sono amici nostri come prima che non possano pensare che noi abbiamo fatto una cosa su di loro., così»*, indice sintomatico della circostanza che non riteneva plausibili le considerazioni fatte sul punto dal cognato Carbone.

Solo in quel colloquio riferiva al figlio quali fossero stati gli accordi spartitori in Seminara: *«Sai chi si spartisce i soldi (incomprensibile) cinquanta a Seminara, quelli di Seminara, cinquanta per cento i Santaiti, il venti u Bracco ed i trenta, apposta mi ha detto Andalo (incomprensibile) i trenta loro; ma U 'Ndolu sa che a Barritteri ci siamo noi perché loro gli fanno portare i soldi a quello che è morto, per noi però»*.

Da tali elementi il Decidente poteva solo ricavare la conferma della circostanza che in passato sicuramente la consorteria dei Santaiti aveva ricoperto una significativa autorevolezza criminale, per avere ottenuto il riconoscimento della competenza del 50% dei proventi estorsivi destinati alle consorterie operanti sul territorio di Seminara, ma ciò non poteva condurre la Corte di Assise a ritenere che i Santaiti esistessero, all'epoca dei fatti per cui è processo, come autonoma organizzazione criminale.

La decisione della Corte.

I motivi di appello nell'interesse di Carmine Santaiti Demetrio sono infondati.

Partendo dal motivo sub 3) concernente la valenza probatoria della conversazione ambientale intervenuta tra i fratelli Ottinà il 16 gennaio 2007, la ricostruzione difensiva non appare coerente con la lettura del brano della conversazione, anche a voler espungere il termine "cognato" non trascritto neppure dal perito Maesano ed operando una prova di resistenza del colloquio monitorato.

Si riporta lo stralcio per migliore intelligibilità:

Ottinà Francesco - tu a proposito (incomprensibile) fai attenzione vedi che là c'è un casino di tragedie, che cazzo fai..là c'è casino di tragedie

Ottinà Rocco Giovanni - eh io che c'entro nei casini?

Ottinà Francesco - e questo lo dici tu che c'entro

Ottinà Rocco Giovanni - a me non interessa..

Ottinà Francesco - io ti dico di prendere e andartene al più presto possibile. Questi qua (incomprensibile bisbiglia) Costagrande e stiamo facendo per sotto.. (incomprensibile) apposta là Costagrande sanno..

Ottinà Rocco Giovanni – Costagrande?

Ottinà Francesco – penso. chi è stato? Chi?

Ottinà Rocco Giovanni – Melo

Ottinà Francesco – chi?

Ottinà Rocco Giovanni - Totò...

Ottinà Francesco - Totò?

Ottinà Rocco Giovanni - (fa cenno di si con il capo)

Ottinà Francesco - Totò il fratello (u frati i) di Cilona?

Ottinà Rocco Giovanni - eh.. il genero di Dino (u ienneru i Dinu)

Ottinà Francesco - senti ma tu parli con certezza?

Ottinà Rocco Giovanni - si stava mettendo mani a tutti

Ottinà Francesco - perché questo ha cercato di (incomprensibile)?

Ottinà Rocco Giovanni - chi?

Ottinà Francesco - Mimmo

Ottinà Rocco Giovanni - Mimmo.. uh (incomprensibile tono basso) ci stava mettendo mano a tutti a me neanche (incomprensibile)

Ottinà Francesco - Contro a loro?

Ottinà Rocco Giovanni - Contro di loro..a Melo, gli ha sparato la.. (incomprensibile) odiava a tutti..a me neanche mi salutava..

Ottinà Francesco - era indegno..c'era lui pure?

Ottinà Rocco Giovanni - Chi?

Ottinà Francesco - Melo

Ottinà Rocco Giovanni - L'ha sparato

Ottinà Francesco - il fidanzato di Graziella?

Ottinà Rocco Giovanni - Eh

Ottinà Francesco - E chi..di Celestina no di Graziella, di Celestina era fidanzato.

Ottinà Rocco Giovanni – di Celestina si, si

Ottinà Francesco - E si stava mettendo contro di te?

Ottinà Rocco Giovanni - Malanova mai ma (lampatu si) fulminato sei? Melo Cicaredda?

Ottinà Francesco - Uh

Ottinà Rocco Giovanni - Si stava mettendo contro di Melo, l'ha lasciata a Rosa (incomprensibile)

Ottinà Francesco - Lo so questo fatto

Ottinà Rocco Giovanni - Eh..e lo sai

Ottinà Francesco - Si era messo già magari (incomprensibile) era nel carcere, lo sapevo

Ottinà Rocco Giovanni - Ed allora a questo punto io me ne sono accorto ed ho chiamato a Totò e abbiamo parlato (incomprensibile) ha detto vado e lo butto stasera ed è andato e l'ha buttato

Ottinà Francesco - Uh

Ottinà Rocco Giovanni - Uh perché ci stava mettendo mano..

Ottinà Francesco - Quindi è sicuro il fatto?

Ottinà Rocco Giovanni - Eh?

Ottinà Francesco - E' sicuro il fatto?

Ottinà Rocco Giovanni - Eh! che non dici niente di questo fatto

Ottinà Francesco - No a quello c'è il problema (incomprensibile)

Ottinà Rocco Giovanni - no lasciamo andare..non gli diciamo niente..poi a lui sicuramente glielo ha detto suo figlio, suo nipote..sono andati tutti..

Ottinà Francesco - no questo si doveva scutulari prima..

Ottinà Rocco Giovanni – eh

E' pacifico e non contestato dai difensori che Ottinà Francesco esortava il fratello ad andarsene da Seminara (*tu a proposito fai attenzione vedi che là c'è un casino di tragedie, che cazzo fai.. là c'è un casino di tragedie*).

Ottinà Rocco Giovanni si dichiarava estraneo (" *eh io che c'entro nei casini*?) ma il fratello lo rintuzzava (*e questo lo dici tu che c'entro).*

Alla replica di Rocco Giovanni (*a me non interessa*) Francesco lo sollecitava nuovamente (*io ti dico di prendere ed andartene al più presto possibile*) e faceva il nome dei Costagrande .

All'interrogativo di Rocco Giovanni (Costagrande ?), Francesco introduceva una supposizione (*penso. Chi è stato? Chi?)* e Ottinà Rocco Giovanni gli rispondeva "Melo", sostantivo percepito anche dal Prof. Romito nella sua consulenza tecnica (sul punto pag. 37 atto appello Avv. Calabrese).

All'ulteriore domanda di Francesco (chi?), Rocco Giovanni associava il nome "Totò", tanto che all'assenso di Rocco Giovanni, Ottinà Francesco cercava conferme (Totò il fratello di Cilona?) e Rocco Giovanni specificava (eh.. il genero di Dino).

Da rilevare che la consulenza di parte del Prof. Romito ha colto la seguente espressione : **Il figlio (-) è stato Melo con lui** (pag. 37 penultima riga atto di appello Avv. Calabrese).

Ottinà Francesco chiedeva a Rocco Giovanni se parlava con cognizione di causa (*senti ma tu parli con certezza?*) e Ottinà Rocco Giovanni gli rispondeva affermativamente (Si) aggiungendo " *stava mettendo mani a tutti* ".

E' evidente che i due fratelli avevano fatto riferimento ai morti ammazzati di Seminara (le tragedie) e Ottinà Rocco Giovanni aveva ricordato al fratello che loro non erano estranei alla faida in corso facendo riferimento all'uccisione di Costagrande Antonio (gennaio 2004), intranco dei Santaiti.

Alle supposizioni di Ottinà Francesco (penso), era il fratello che faceva il nome di Melo poi quello di Totò ovvero Cilona Antonio genero di Santaiti Demetrio Vincenzo (detto Dinu) e padre di Santaiti Celestina moglie di Cilona Antonio.

E' indubitabile che si stesse parlando dei morti di Seminara (le tragedie) e che i protagonisti erano conosciuti dai colloquianti (Melo- Totò-).

A questo punto Ottinà Rocco Giovanni si diceva certo di quello che affermava , chiarendo una causale (*ci stava mettendo mano a tutti*).

Ottinà Francesco chiedeva spiegazioni: *contro a loro* ? e il fratello Rocco Giovanni gli rispondeva : " ***contro di loro... a Melo , gli ha sparato.*** *La.. odiava a tutti .. a me neanche mi salutava.*

La consulenza tecnica della difesa (cfr. pag. 38 appello Albanese) si arresta alla battuta precedente (*Si, uhm ci stava coinvolgendo tutti*) e le allegazioni difensive non si confrontano con il successivo brano del colloquio (*contro di loro.. a melo, gli ha sparato*) e cioè che colui che stava mettendo mano era contro di loro (riferito a chi era fuori dal carcere) tanto che aveva sparato a Melo ovvero, come rilevato dal giudice di primo grado, al negozio di generi alimentari nella titolarità della moglie di Santaiti Demetrio, elemento che introduce l'identificazione di Santaiti Carmine Demetrio quale elemento convergente non nei confronti di un Costagrande ma proprio di Santaiti Carmine Demetrio perché è un dato oggettivo che il negozio della moglie di Santaiti Carmine Demetrio era stato attinto da colpi di arma da fuoco.

La vicenda dei Costagrande, quindi, veniva subito accantonata dai due colloquianti perché gli stessi avevano iniziato a parlare di un altro omicidio, molto più recente e gravido di conseguenze.

Ottinà Francesco proseguiva facendo apprezzamenti negativi su colui che aveva compiuto questo gesto, riferendosi alla sparatoria nei confronti di Melo (*era indegno*) per poi fare una domanda al fratello *(c'era lui pure?).*

Alla domanda di Rocco Giovanni (chi?) , Ottinà Francesco rispondeva: **Melo.**

In pratica, Rocco Giovanni chiedeva se un determinato evento o fatto aveva visto la presenza del Melo a cui era stato fatto riferimento poco prima.

Ottinà Rocco Giovanni rispondeva " *l'ha sparato* ".

In questo caso, il soggetto a cui si era fatto riferimento nelle precedenti battute era presente al fatto evocato e aveva sparato.

E' quindi dalla viva voce di Ottinà Rocco Giovanni che si apprende che il Melo (che aveva subito l'attentato), era presente ed aveva sparato.

Ottinà Francesco, riferendosi a Totò, introduceva un ulteriore elemento identificativo chiedendo: : *il fidanzato di Graziella?.*

Rocco Giovanni lo correggeva facendo il riferimento al fidanzato di Celestina e non di Graziella. Chiaro il riferimento a Cilona Antonio, genero di Santaiti Demetrio Vincenzo Saverio (Dinu) e padre della fidanzata del Cilona ovvero Santaiti Celestina In pratica dal colloquio (sincopato ma del tutto intellegibile), veniva identificato Santaiti Carmine Demetrio (*a Melo gli ha sparato là*) che, a sua volta, era presente al fatto ed aveva sparato (*l'ha sparato*).

Ottinà Francesco chiedeva al fratello se si stava mettendo contro di lui (*e si stava mettendo contro di te*?) ed a questo punto il fratello Rocco Giovanni, dopo un'imprecazione (malanova mai m'ha) e un'esclamazione di sorpresa (lampatu si) faceva il nome di **Melo Cicaredda** ovvero Ditto Carmelo, specificando che il ragazzo si stava mettendo contro Melo (Santaiti Carmine Demetrio) e che aveva lasciato (la fidanzata) Rosa.

Ulteriore elemento di conferma (che individua il Melo in Santaiti Carmine Demetrio) è quello che proviene dal legame tra Santaiti Carmine Demetrio e la sorella Rosa Anna, fidanzamento che si era interrotto.

Ottinà Francesco era a conoscenza dello scioglimento del fidanzamento *(si era messo già magari.. era nel carcere, lo sapevo*).

Ottinà Rocco Giovanni proseguiva nel suo racconto dicendo al fratello di essersi accorto del comportamento di Ditto Carmelo e di avere chiamato Totò (Cilona

Antonio) e di avergli parlato tanto che Totò gli aveva detto " *vado e lo butto stasera ed è andato e l'ha buttato*".

Incontestabile, pertanto, il riferimento all'omicidio di Ditto Carmelo verificatosi la sera del 20 settembre 2006 in cui lo stesso aveva trovato la morte ad opera di Santaiti Carmine Demetrio (*Melo.. l'ha sparato*) e di Cilona Antonio (*vado e lo butto stasera ed è andato e l'ha buttato*).

Ottinà Francesco approvava la scelta del fratello dicendo che Ditto Carmelo doveva essere ucciso prima (*no questo si doveva scutulari prima*).

Sulla identificazione dei protagonisti principali del fatto delittuoso, quindi, non sussistono ragionevoli discrasie interpretative poiché l'identificazione di Santaiti Carmine Demetrio e di Cilona Antonio, quali esecutori materiali del delitto è lineare e perfettamente intellegibile anche espungendo il termine " cognato" dal testo della conversazione, fermo restando che la consulenza di parte del Prof. Romito non menziona la conversazione nel suo intero.

Passando ai motivi di gravame enucleati al punto 4), vale evidenziare che contrariamente agli assunti difensivi, l'ordine di uccidere Ditto Carmelo era stato dato da Saverio Santaiti all'interno del carcere di Carinola già prima della scarcerazione del ragazzo (avvenuta nell'agosto del 2006).

La seconda parte del colloquio del 16 gennaio 2007 viene dedicata alla causale dell'omicidio, vista dalla parte degli Ottinà, quali intranei dell'organizzazione mafiosa e del *favore* della revisione nei confronti di Giuseppe Gallico qui evidenziandosi che in questo stralcio di conversazione si rinviene il riferimento a Costagrande Carmelo (che Ottinà Rocco Giovanni dichiarava di non vederlo da due- tre anni) ed all'Orbo, verosimilmente Gaglioti Domenico che era stato ucciso il 14 dicembre 2006.

Ottinà Francesco - (incomprensibile) tanto era contro di noi, era già a Palermo, con Pino
Ottinà Rocco Giovanni - (incomprensibile)
Ottinà Francesco - Con Pino aveva parlato male di me. Senti ma (incomprensibile) Costagrande che fa?
Ottinà Rocco Giovanni - Chi?
Ottinà Francesco - Costagrande che fa?
Ottinà Rocco Giovanni - E' da qualche due anni che non lo vedo io, tre anni
Ottinà Francesco - perché lui dall'orbo era?
Ottinà Rocco Giovanni - Eh?
Ottinà Francesco - A lui lo teneva l'orbo?
Ottinà Rocco Giovanni - Si lo so
Ottinà Francesco - In questo Barritteri (incomprensibile) pure?

Ottinà Rocco Giovanni - Si (incomprensibile) un favore gli fanno, me l'ha detto a me
Ottinà Francesco - no...ma lui è (incomprensibile) almeno lui è spacciato
Ottinà Rocco Giovanni - (incomprensibile)
Ottinà Francesco - Pure
Ottinà Rocco Giovanni - Si
Ottinà Francesco - E' sempre con questi qua
Ottinà Rocco Giovanni - (incomprensibile) ci stava mettendo mano a tutti, ci stava mettendo mano..
Ottinà Francesco - Questo è (incomprensibile)
Ottinà Rocco Giovanni - Era cornuto
Ottinà Francesco - A me lo dici?
Ottinà Rocco Giovanni - (incomprensibile)
Ottinà Francesco - **Perché era un tipo, era un tipo esaltato.** (incomprensibile) il bigliettino poi sai quanto è? minuscolo proprio, piccolino.. (il fratello prende il pacchetto di fazzoletti e lo mette in tasca. Questo si era esaltato con Pino, ora a Pino quando gli è morto ora io e Pino ci siamo fatti (incomprensibile) con Pino ora abbiamo fatto pace, prima non andavamo bene quando gli è morto suo padre non gli ho fatto le condoglianze ora mi ha scritto (incomprensibile) poi ci siamo scritti, ora ci siamo chiariti gli ho detto io ti cerco scusa perché lui dice, quando mio padre è morto, mi sono dimenticato delle cose invece qua c'era Mimmo, gliele avevo fatto a Mimmo e lui s'è risentito, dice che c'entra Mimmo? va beh poi ci siamo chiariti. **Poi questo qua.. siccome quando (incomprensibile) aveva parlato con Pino, Pino gli aveva detto il fatto della revisione (incomprensibile) pure per lui, lui gli aveva detto di non raccontarglielo a Saverio e va boh (incomprensibile) questo qua, si è risentito, appena esce dice (incomprensibile) gli ho detto io oh**
Ottinà Rocco Giovanni - Esce chi? Saverio?
Ottinà Francesco - Melo U Cicaredda. Gli ho detto io oh (incomprensibile) sua sorella, e questo non voleva in nessuna maniera
Ottinà Rocco Giovanni - (incomprensibile) a Palmi..
Ottinà Francesco - Che?
Ottinà Rocco Giovanni - Si vedono a Palmi, non sale a Seminara io sai che ho fatto?
Ottinà Francesco - Lui lo sa che non sale più
Ottinà Rocco Giovanni - Io ho chiamato a Totò Dinaro nel frattempo, ho chiamato a Totò. Totò, gli ho detto io, ti devo parlare gli ho detto io...
Ottinà Francesco - e cioè ti sei visto pure con suo fratello tu?
Ottinà Rocco Giovanni - No non mi sono visto con nessuno, io non mi vedo con nessuno
Ottinà Francesco - Eh bravo (incomprensibile) ha detto che ti sei visto con Rocco, l'hai incontrato
Ottinà Rocco Giovanni - Con chi? Gli ho mandato l'ambasciata a Rocco (incomprensibile) che mi manda chiamando
Ottinà Francesco - Esatto bravo
Ottinà Rocco Giovanni - Non vado da nessuna parte io
Ottinà Francesco - esatto
Ottinà Rocco Giovanni - chi mi manda..ho la testa che (incomprensibile tono)
Ottinà Francesco - Eh meno male che ti arrivano almeno certe idee
Ottinà Rocco Giovanni - Ho preso ed ho chiamato a Totò..Totò non per qualcosa, gli ho detto (incomprensibile) gli ho detto io questo figliolo, il nipote di Mimmo perché Pino mi ha detto (incomprensibile) io ho un grande rispetto gli ho detto io per i Gallico, Mimmo è stato con me al 41 a Spoleto, la mia famiglia con la sua famiglia si sono rispettate sempre voglio che sappia Rocco, voglio

che sappia Rocco, che noi in questa situazione nel modo più assoluto non c'entriamo almeno da parte mia..suo nipote se è salito, se suo figlio è salito, può salire che non ci sia qualche catrica nel mezzo nel modo più assoluto che noi non ne sappiamo niente in questa situazione, abbiamo parlato per me abbiamo parlato pure di loro
Ottinà Francesco - Sì, sì
Ottinà Rocco Giovanni - che è un poco (incomprensibile) voleva salire per prenderli, sta salendo (incomprensibile)
Ottinà Francesco - Che gli diceva?
Ottinà Rocco Giovanni - (incomprensibile) il nipote di Pino che gli ha sparato il portone
Ottinà Francesco - Ah lui è stato?
Ottinà Rocco Giovanni - Lui allora, lui è stato..è salito là sopra per prenderli, stava salendo, era pronto
Ottinà Francesco - Sì, era un cornuto, era un cornuto
Ottinà Rocco Giovanni - Eh non si spaventava, gli passava davanti, se li sfotteva pure gli rideva per strada, quando li vedeva
Ottinà Francesco - Perché si era esaltato con questi qua
Ottinà Rocco Giovanni - Hai capito? e lui.. (incomprensibile tono bassissimo)
Ottinà Francesco - A noi non ci poteva vedere
Ottinà Rocco Giovanni - E che gli abbiamo fatto noi? Per sua mamma..
Ottinà Francesco - Non ci poteva vedere perché questo qua Pino lo ha istigato poi dice qua là..a noi non ci poteva vedere perché quest'altra zoccola di sua mamma se..a me manco i cani mi odia (incomprensibile)
Ottinà Rocco Giovanni - E lo so io che non me ne sono accorto che..
Ottinà Francesco - Si
Ottinà Rocco Giovanni - Voleva mettere mano ai Santaiti, lo storto..
Ottinà Francesco - Si dove cazzo doveva andare lo storto? Questo..
Ottinà Rocco Giovanni - Comunque
Ottinà Francesco - ..un altro pericoloso questo è...suo genero Campagna
Ottinà Rocco Giovanni - Si? (incomprensibile) lascia, lascia..
Ottinà Francesco - Appena vi accorgete di qualcosa subito..
Ottinà Rocco Giovanni - Prendo..

All'inizio della conversazione Ottinà Francesco raccontava al fratello che Ditto Carmelo era già contro di loro quando era a Palermo, tanto che il ragazzo aveva parlato male di Ottinà Francesco anche a Palermo, con Giuseppe Gallico.

Ottinà Rocco Giovanni continuava a raccontare che il Ditto stava mettendo mano a tutti loro ed era " cornuto" e Ottinà Francesco ribadiva che era un tipo esaltato anche a causa del periodo di detenzione vissuto insieme a Giuseppe Gallico.

Raccontava Ottinà Francesco che quando era morto il padre di Giuseppe Gallico, non gli aveva fatto personalmente le condoglianze ma le aveva fatte a Gallico Domenico; Giuseppe Gallico si era risentito ma, successivamente si erano chiariti tramite lettera.

Continuava Ottinà Francesco affermando che Giuseppe Gallico aveva parlato con Ditto Carmelo " *del fatto della revisione*" ed il Ditto non aveva riferito a Saverio Santaiti la richiesta di Pino Gallico (*lui gli aveva detto di non raccontarglielo a Saverio*) tanto che Santaiti Saverio si era risentito.

Tale circostanza, come rilevato dalla Corte (pag. 1328 sentenza) trova riscontro nella corrispondenza epistolare, nelle missive di Ditto Carmelo che, senza conferire con i Santaiti, attaverso i propri familiari, si era reso artefice di incontri tra l'ex fidanzata Santaiti Rosa Anna e Surace Maria Carmela, moglie di Gallico Giuseppe per fare in modo di far giungere a Santaiti Gaetano (l'avvocato) il contenuto della dichiarazione che avrebbe dovuto rendere in favore di Gallico Giuseppe.

Saverio Santaiti aveva mal digerito la circostanza ed aveva aveva detto a Ottinà Francesco che non appena Melu u cicaredda fosse uscito dal carcere sarebbe successo un evento non ben definito (*e Saverio e va boh questo qua si è risentito, appena esce dice.. gli ho detto io oh*).

Appare evidente, quindi, che Santaiti Saverio, per lo sgarbo di Ditto Carmelo, **aveva già decretato** la morte del ragazzo che sarebbe avvenuta successivamente alla sua scarcerazione (estate del 2006), fermo restando il comportamento assunto dal giovane mentre era in libertà così come raccontato da Ottinà Rocco Giovanni (*ci stava mettendo mano a tutti*).

Ditto Carmelo, quindi, quando era in carcere, già si era reso responsabile di una manchevolezza che non era passata sotto silenzio tanto che Saverio Santaiti aveva pronosticato un evento infausto dopo la scarcerazione del ragazzo.

Fuori dal carcere, poi, le cose non erano andate meglio, perché Ditto Carmelo aveva osato sfidare i Santaiti proprio a Seminara tanto da attentare ad esercizi commerciali e sparare contro le vetrate del negozio della moglie del Santaiti come raccontato da Ottinà Rocco Giovanni.

Continuavano i due affermando che Giuseppe Gallico non voleva che il figlio frequentasse Ditto Concetta (*e questo non voleva in nessuna maniera*) ma Ottinà Rocco Giovanni gli raccontava che Antonino Gallico e Ditto Concetta si vedevano a Palmi e che il ragazzo non andava a Seminara .

Ottinà Rocco Giovanni si era rivolto, allora, a Dinaro Antonio (soggetto di fiducia dei Gallico) affinchè rassicurasse (tramite un'ambasciata) Gallico Rocco (all'epoca latitante) che Gallico Antonino poteva recarsi a Seminara, e se c'era qualche *catrica nel mezzo* i Santaiti non ne sapevano nulla (*noi non ne sappiamo niente in questa situazione, abbiamo parlato per me abbiamo parlato pure per loro*). Il discorso riprendeva con la denigrazione di Ditto Carmelo e della madre del ragazzo (zoccola di sua mamma).

Ditto Carmelo, come affermato da Rocco Giovanni "*voleva mettere mano ai Santaiti*" tanto che veniva definito "storto".

I motivi di gravame inerenti la causale appaiono- allora- sconfessati dalla lettura ragionata e coerente dell'intercettazione oggetto di esame: risulta che Ditto Carmelo si era interessato della revisione di Giuseppe Gallico fin dal gennaio 2006 e le manovre ordite dal ragazzo (l'incontro tra la ex fidanzata con la moglie di Giuseppe Gallico) non erano state comunicate a Santaiti Saverio tanto che costui aveva mal tollerato questa invasione di campo da parte del ragazzo e ne aveva decretato la morte.

L'elemento non è generico ma riscontrato in via oggettiva.

Tale circostanza è emersa a più riprese dalle intercettazioni captate, non solo dalla voce di Ottinà Francesco ma anche nel colloquio del 26 ottobre 2006, allorquando Giuseppe Gallico raccontava alla moglie ed alla figlia che lui lo sapeva quello che stava succedendo prima della morte di Ditto Carmelo (*ma ieu... ma ieu u sapiva, ma se ieu u sapiva chiddu chi stava succedendo, vui chi sapivavu? Ieu u sapiva chiddu chi stava succedendo. Succediu! (si siede) pecchì succediu secundu tia*) tanto che i Santaiti, saputo della relazione che legava Antonino Gallico a Ditto Concetta, lo avevano interpellato e Gallico Giuseppe aveva dato il nulla osta (***vozzeru l'occhei***).

Proseguiva Gallico Giuseppe raccontando alla moglie ed alla figlia che se anche si fosse opposto (*pecchì se ieu ci diciva no! mi interessa a mia* ")oltre ad uccidere Ditto Carmelo, avrebbero ucciso anche suo figlio Antonino (***a si, uno e due amuncinni***).

Tuttavia Gallico Giuseppe era sicuro, come raccontato alla figlia ed alla moglie, che il figlio avrebbe lasciato la ragazza e che, pertanto, a lui non interessava la questione perché aveva ricevuto, già prima del colloquio del 26 ottobre 2006, l'impegno del figlio a lasciare la ragazza anche se Antonino aveva detto al padre che non sarebbe più andato a trovarlo al colloquio (*mi ha dato la parola .. mi ha dato la parola , mi disse, io la lascio questa ragazza , però a me non mi vedi al colloquio .. va bene gli ho detto io ... lasciala ho detto va bene lasciala che poi se ne parla e basta e poi non venire più al colloquio se no che cazzo di parola mi dai ..).*

Antonino Gallico, non aveva tenuto fede alla parola data così come raccontato da Gallico Giuseppe (*È andato a Seminara, è andato, non l'ha mollata, è andato lo stesso, mamma e figlia troia, tutte due, tutte due, una più dell'altra (si alza),* ***suo padre si rivolta nella tomba , così, così si rivolta*** *(gira le mani a ruota)* ed anzi, Gallico Antonino, dopo la morte di Ditto Carmelo, si era recato al funerale del

ragazzo, vestito a lutto ed aveva rivendicato provvedmenti contro gli assassini del Ditto.Alla luce di una disamina ragionata, allora, il percorso logico appare coerente: l'ordine di uccidere Ditto Carmelo era stato già impartito dai Santaiti, dal carcere già nell'estate del 2006, prima della scarcerazione del ragazzo e la circostanza era nota:

- a Ottina Francesco (per averlo appreso direttamente da Santaiti Saverio);
- a Gallico Giuseppe (perché a lui era stato chiesto da ignoti comunque vicini ai Santaiti il nulla - osta, in ragione del rapporto sentimentale del figlio con la sorella del Ditto) tanto che i Santaiti avevano detto al Gallico che - in caso contrario- gli avrebbero ucciso il figlio e le dichiarazioni della revisione se le sarebbe potute scordare;
- a Gallico Domenico, così come si apprende dalle parole di Gallico Giuseppe (pag. 1269 sentenza) perché nella conversazione del 26 ottobre 2006, quest'ultimo raccontava alla figlia ed alla moglie che Domenico Gallico, a Carinola, aveva messo al muro a tutti quanti ed aveva detto loro *"se toccate tanto a mio nipote, gli ha detto vi taglio a tutti la testa.. li ha chiamati .. Ciccio Ottinà si è defecato addosso.. si è de... si è defecato addosso Ciccio Ottinà', gli ha detto a Ciccio Ottinà, io ...inc... gli ha detto: "a te e a tuo co ... a te ti ammazzo qui dentro" gli ha detto: "**e a tuo cognato**" gli ha detto: "lo ammazzo ...inc...", gli ha detto: "e poi prendo una ruspa", ha detto, faccio che prenda una moto... ...inc... e raso (radere al suolo) tutta Seminara al suolo. Che non gli toccate un filo di capello tanto, gli ha detto, a mio nipote, lui ha me, lui, gli posso dire qualsiasi cosa a mio figlio io, lui a mio nipote, lui a suo nipote, gli può dire qualsiasi cosa. Ma tu pensi che vogliamo che un altro gli faccia tanto "*.

L'episodio che aveva visto protagonista Gallico Domenico era accaduto quando Ditto Carmelo era ancora vivo e comunque prima dell'agosto 2006 e Gallico Domenico era a conoscenza del fatto che Ditto Carmelo aveva i giorni contati, per averlo appreso da Ottinà Francesco nel carcere di Carinola (dove erano detenuti entrambi) tanto che Gallico Domenico aveva minacciato di morte anche Santaiti Carmine Demetrio (cognato di Ottinà Francesco), circostanza che rinsalda l'elemento individualizzante che vede Santaiti Carmine Demetrio quale sicario già predestinato di Ditto Carmelo.

Nino Pesce, d'altro canto, che aveva assistito alle minacce di Domenico Gallico rivolte nei confronti degli Ottinà e del cognato (ovvero Santaiti Carmine Demetrio), aveva rassicurato Gallico Giuseppe, dicendogli che Santaiti Saverio gli aveva mandato un messaggio- da recapitare a Gallico Giuseppe- con l'intesa che per il fatto della revisione " *era tutto a posto*" e che Gaetano Santaiti avrebbe reso le dichiarazioni.

Tuttavia, come raccontato da Gallico Giuseppe, il figlio non aveva interrotto la relazione con Ditto Concetta, neppure dopo la morte di Ditto Carmelo (*il fatto ancora continua.. capito.. se io do una parola.. che è finita e poi loro vedono che il fatto ancora.. non ci credono mai che ti stai fermo..*).

In effetti, Ditto Carmelo era stato ucciso; Gallico Antonino non aveva lasciato Ditto Concetta e, addirittura, nel corso del funerale del Ditto, Gallico Antonino aveva manifestato sentimenti di vendetta contro i Santaiti, presentandosi vestito a lutto ed imprecando conto gli autori dell'omicidio (id est. i Santaiti).

Tale circostanza, come emerge dal colloquio del 16 gennaio 2007, veniva palesata da Francesco Ottinà a Gallico Domenico (che era preoccupato per la piega che stava assumendo la situazione).

In particolare, Ottinà Francesco aveva detto a Gallico Domenico che suo nipote si doveva chiudere la bocca perché con il suo comportamento stava rischiando, alterando delicati equilibri (*..cioè si spaventa per suo nipote questo qua manco i cani Signore e io gli ho detto io..**digli a tuo nipote di chiudersi la bocca che non se vada a parlare, bastardi a destra, bastardi a sinistra storti qua e cose..dici lo ammazzo,** gli ho detto io. ora mi diceva..dice che non si stanno vedendo più).*

Ottinà Rocco Giovanni, nel colloquio del 16 gennaio 2007 , raccontava al fratello che i due fidanzati si incontravano (di nascosto) a Palmi ed il germano Francesco gli rispondeva di aver detto a Domenico Gallico di non far andare il ragazzo a Seminara perché lui non si sarebbe assunto alcuna responsabilità (*non lo fare salire, gli ho detto io, che non me ne assumo responsabilità).*

Ottinà Francesco aggiungeva, inoltre, che a Seminara i Gallico erano invisi ad altri soggetti appartenenti alla criminalità organizzata che avrebbero potuto approfittare di tale situazione per uccidere Gallico Antonino (*eh e glielo ho detto dal primo minuto, gli ho detto io..vedi che quando sale, gli ho detto io..dove hanno sparato..sta il 'Ndolu..regolati di questo fatto che per quanto riguarda noi, puoi salire e può*

ballare pure nella piazza, non c'è problema..però gli ho detto io, calcola, gli ho detto io, che là c'è..tu sai che là con questi qua pure che diciamo buongiorno e buonasera qua c'è sempre stata quella cosa.)

Questi passaggi, allora, costituiscono la prova convergente, univoca ed individualizzante, che l'ordine di uccidere Ditto Carmelo era partito dal carcere da Santaiti Saverio ed era diretto a Santaiti Carmine Demetrio.

Gli elementi di conferma si traggono:

-dalle parole di Gallico Giuseppe (***vuzzero l'occhei***) che aveva assicurato che il figlio non si vedeva più con la sorella di colui che avrebbe dovuto morire di lì a poco;

- dall'atteggiamento di Gallico Domenico, a Carinola, dove aveva minacciato proprio Ottinà Francesco che avrebbe raso al suolo Seminara ed avrebbe ucciso il cognato (ovvero Santaiti Carmine Demetrio) se avessero torto un capello al nipote Antonino.

- da Francesco Ottinà che aveva detto a Gallico Domenico, all'indomani della morte di Ditto Carmelo e del comportamento ambiguo del nipote, che il ragazzo, se era per i Santaiti, poteva tranquillamente recarsi a Seminara (*che per quanto riguarda noi, puoi salire e ballare pure nella piazza*) ma vi erano altri soggetti che avevano l'interesse di uccidere il giovane (*vedi che quando sale, gli ho detto io.. dove hanno sparato.. stail Ndolu.. regolati di questo fatto .. calcola, gli ho detto io, che là c'è.. tu sai che là con questi qua pure che diciamo buongiorno e buonasera qua c'è sempre stata quella cosa..*).Ottinà Francesco, quindi, sapeva che i pericoli che su Seminara erano costituiti dalla presenza di altre consorterie ostili ai Gallico (catrica) e suggeriva a Gallico Domenico di impedire, quantomeno, che il nipote andasse in quel luogo, non assumendosi responsabilità in merito a quanto sarebbe potuto accadere su iniziativa di soggetti estranei alla consorteria Santaiti

I fratelli Ottinà, durante il colloquio, esprimevano la certa consapevolezza della pericolosità di Gallico Domenico (circostanza nota per aver vissuto entrambi in periodi di co-detenzione, e ciò sia in occasione dei confronti verbali (*Ottinà Rocco Giovanni - (incomprensibile) che ti prende e ti svuota, ti piglia e ti tira, ti prende e ti fa..Ottinà Francesco - pensa Ottinà Rocco Giovanni – uh Ottinà Francesco - pensa..Ottinà Rocco Giovanni - te lo raccomando..Ottinà Francesco - pensa..tu ce l'hai avuto, quando era con te non era, io ce l'ho dalla mattina alla sera*), riferendosi alla capacità della cosca Gallico di non lasciare nulla d'intentato. (Ottinà Rocco

Giovanni - *vedi che loro non lasciano niente indietro, loro..Ottinà Francesco - no, no, no, no..Ottinà Rocco Giovanni - non parlare..vedi che loro vogliono sapere...*).

Nel colloquio del 16 gennaio 2007, il discorso dei fratelli Ottinà proseguiva su Bagnato Concetta, definita da Ottinà Francesco donna di facili costumi (*questa è sua mamma, questa puttana.. questa qua*). Ottinà Francesco rimarcava che Gallico Giuseppe era contrariato per la relazione del figlio (*gli brucia il culo, gli brucia..là capisci?*) a causa della madre di Ditto Carmela (*Perché sa che sua mamma è una zoccola, che se la sono fatta tutti, lo sa e non vuole, capisci? Lo sa perché lo sanno che lei..lo sapeva pure Pino a Palermo perché Melo a me lo aveva detto quando con questo Pino eravamo a Cuneo..mi ha domandato..dice, ma questa zoccola possibile, dice, ora si è fidanzato questo Melo, dice, come è possibile che i Santaiti non prendono provvedimenti per lei? Gli ho detto io e che devono fare? Gli ho detto io..con questa zoccola, che cazzo devono fare? Quindi questo Me..questo Pino poi gli ha raccontato tutti i cazzi a questo Melo capisci?*).

I due fratelli Ottinà commentavano con ironia la sorte toccata a Giuseppe Gallico che si era imparentato con la figlia della Bagnato.

Per rispondere ai rilievi difensivi, allora, si può sostenere con alto grado di ragionevolezza logica, che Santaiti Carmine Demetrio era stato officiato del compito di uccidere Ditto Carmelo dal fratello Saverio Santaiti per le manchevolezze del ragazzo tanto che la causale sentimentale non veniva assolutamente menzionata nei colloqui carcerari ma, unicamente, vi era il compiacimento che a Gallico Giuseppe fosse toccato in sorte di imparentarsi con la Bagnato.

Il motivo sentimentale quindi, era frutto della versione data alla morte del ragazzo da parte dei familiari di Ditto Carmelo i quali erano- ovviamente- ignari di ciò che era stato deliberato nel carcere di Carinola da Santaiti Saverio.

Contrariamente a quanto affermato dall'avv. Calabrese, ciò che era avvenuto all'interno del carcere di Carinola non può considerarsi un disguido, ed erra la difesa nel punto in cui assume che Gallico Domenico aveva minacciato i Santaiti dopo l'omicidio del Ditto, perché gli avvenimenti sopra menzionati si collocano **prima** della scarcerazione di Ditto Carmelo.

Gallico Giuseppe, come da lui raccontato alla moglie ed alla figlia, si era fatto promettere da Antonino che avrebbe lasciato la ragazza prima di dare il suo nulla osta (altrimenti i Santaiti avrebbero ucciso anche Antonino); dal canto suo, Gallico

Domenico aveva minacciato pesantemente Ottinà Francesco e il cognato di questi ovvvero Santaiti Carmine Demetrio se fosse stato coinvolto il nipote e ciò prima della morte di Ditto Carmelo, come raccontato da Nino Pesce a Gallico Giuseppe nell'agosto 2006.Santaiti Saverio Rocco era detenuto a Carinola e la voce del mandato omicidiario era girata tra i carcerati e proprio Nino Pesce, poi trasferito a Secondigliano il 26 agosto 2006, aveva rassicurato Giuseppe Gallico sull'intenzione dei Santaiti di mantenere fede alla promessa circa le dichiarazioni per la revisione.
All'indomani della morte di Ditto Carmelo, tuttavia, le cose si erano complicate perché Gallico Antonino non aveva rispettato la parola data al padre ed anzi, si era addirittura recato al funerale del Ditto vestito a lutto ed aveva iniziato ad inveire contro i Santaiti, che venivano indicati dal ragazzo come gli assassini di Ditto Carmelo. Del tutto conducente, in tal senso, è la conversazione intrattenuta da Gallico Giuseppe il 14 dicembre 2006 con la moglie, la figlia Italia Antonella e il figlio Antonino (vedila a pag. 1312 sentenza).
Gallico Giuseppe raccontava in quel colloquio, che quello di Seminara (ovvero Ottinà Francesco) gli aveva scritto una lettera (circostanza riscontrata dalle dichiarazioni di Ottinà Francesco il 16 gennaio 2007) temendo per l'incrinarsi dei rapporti d'intesa che sino a quel momento c'erano stati tra le due famiglie, a causa di una mancanza di rispetto, ravvisata nel non aver partecipato le condoglianze a Gallico Giuseppe da parte dell'Ottinà in occasione della morte del padre (*che lui mi rispetta, che lui sempre e.. è sempre in quella maniera.. che se io lo voglio bene ancora*) . Il gesto dell'Ottinà, che a distanza di tempo dall'evento luttuoso, e pur essendo stato affrancato da Gallico Domenico, si affannava ad invocare il perdono di Giuseppe costituisce un motivo apparente, spendibile per lettera da chi temeva l'intercettazione della corrispondenza da parte dell'A.G., per evocare l'intesa che era stata raggiunta tra Gallico Giuseppe ed i Santaiti prima dell'uccisione del Ditto (e risultata strumentale all'esecuzione del medesimo omicidio), ed assicurare che, nonostante Gallico Antonino si fosse mostrato vicino ai Ditto a seguito del lutto per la morte del fratello della fidanzata, l'intesa persisteva, talchè veniva cripticamente rappresentato che i Santaiti non avrebbero ucciso Gallico Antonino, nonostante il suo comportamento equivoco (*... hanno detto un'altra cosa..dice che quando è successo il fatto di Carmelo, quello che dice che tu hai detto, andavi dicendo.. dice liberamente che questi bastardi*)

Ed in effetti. Gallico Giuseppe non mancava di contestare al figlio che il giorno del funerale aveva una maglia nera e che in quella occasione aveva detto " *questi bastardi* ". Lo stesso Gallico precisava " *vedi che sua madre andava dicendo .. se ne andava dicendo che te la saresti vista tu per lui, per quello che era successo* ".

Tra l'altro, la missiva costituiva il mezzo con cui direttamente Ottinà Francesco rappresentava al padre del ragazzo che non vi era ragione di temere il tradimento dell'accordo. Che l'autore della missiva fosse Ottinà Francesco si evince da molteplici riferimenti: il luogo di provenienza dello stesso, Seminara, il rapporto di parentela con colui che costituiva la fonte del pericolo per Antonino, indicato come il cognato, cioè Santaiti Carmine Demetrio, cognato di Ottinà Francesco per avere spostato Ottinà Giuseppa.

La circostanza che l'autore della missiva non fosse indicato per nome ma solo in virtù del grado di "cognato" con un soggetto volutamente non nominato, ma subito individuato da tutti i conversanti, costituisce indice fortemente sintomatico del ruolo di primo piano che il "cognato" (Santaiti Carmine Demetrio) aveva assunto in tutta la vicenda, e di cui veniva garantita dall'Ottinà l'astensione da qualsiasi iniziativa omicidiaria nei confronti di Gallico Antonino che aveva dimostrato incautamente (coinvolgendo la sua famiglia nel senso mafioso del termine) di parteggiare per colui che , a dirla con gli Ottinà, *stava mettendo mano* ad una compagine comunque compatta e che, nel periodo della sua carcerazione, aveva alzato il tiro, aspirando ad un ruolo che non gli era proprio cercando di contattare -- direttamente- Santaiti Gaetano, collaboratore di giustizia.

Il "cognato" pertanto, e cioè Santaiti Carmine Demetrio, era il destinatario del mandato omicidiario ed era colui che avrebbe avuto ragione di attentare alla vita di Antonino, per prevenire la prospettata vendetta dei Gallico perché era proprio Santaiti Carmine Demetrio che aveva preso parte all'omicidio di Ditto Carmelo.

Le osservazioni difensive, quindi, si scontrano con l'imponente causale sottesa alla deliberazione omicidiaria della cosca Santaiti nei confronti di Ditto Carmelo.

Innanzitutto, tale causale non appare riferibile al solo Santaiti Carmine Demetrio, ma ad una compatta compagine criminale che aveva già radicato nel territorio quel metus caratteristico delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, composta da personaggi ristretti in carcere (tra cui Santaiti Saverio e Ottinà Francesco) e da soggetti che erano all'esterno (Santaiti Carmine Demetrio, libero e sottoposto alla

sorveglianza speciale; Ottinà Rocco Giovanni sottoposto alla sorveglianza speciale e Cilona Antonio, libero e contiguo a tale compatta compagine criminale.)

Del resto, tale nucleo associativo (che trova anche il suo originario solido legame nei vincoli di carattere parentale), non era stato scalfito neppure dai periodi di detenzione, perché il carcere, come si è visto, non ha in alcun modo interrotto il legame associativo tanto che l'organizzazione aveva continuato ad operare all'esterno così come risulta dalla conversazione tra i fratelli Ottinà.

Anzi, il carcere è proprio il luogo ove stringere nuove alleanze, cooptare nuovi adepti, decidere l'eliminazione di intranei e pianificare strategie tra i componenti delle associazioni presenti sul territorio.

Del resto, nessuna falla si era verificata nel periodo in esame perché l'associazione dei Santaiti era sempre più compatta ed il vincolo di appartenenza sempre più solido come affermato da Ottinà Rocco Giovanni (*ci stava mettendo mano*).

Su tale specifico punto, posto che la difesa rileva che l'associazione era stata disarticolata dalla collaborazione di Santaiti Gaetano e dalla carcerazione degli altri fratelli ed intranei, conviene ribadire che, a parte l'assoluta genericità dell'affermazione, gli elementi analizzati hanno dimostrato che la detenzione in carcere non solo – nel periodo in esame- non ha annullato il vincolo delinquenziale tra i gli appartenenti alla cosca detenuti e quelli liberi ma, addirittura, per quello che qui interessa, ha rinsaldato rinsalda i legami esistenti tra le 'ndrine sul territorio rappresentando una sede eletta anche per stringere accordi e patti .

Ciò che si vuole sottolineare è l'immanenza e l'attualità del potere delle cosche sul territorio come messo in luce dalle motivazioni della sentenza impugnata e ciò a prescindere dalla portata assolutoria resa nel procedimento Artemisia ed afferente un periodo temporale successivo a quello esaminato.

L'eco delle vicende delittuose che avevano interessato il territorio (omicidio Surace e Domenico Gaglioti) si coglie ampiamente nell'incontro avvenuto il 5 gennaio 2007 presso il carcere romano di *Regina Coeli*, in occasione del quale Bruzzise Giuseppe aveva ricevuto la visita di Carbone Rocco, della figlia Elena, e della nipotina. E a tal proposito occorre subito rilevare, come opportunamente evidenzia il giudice di primo grado, che il contenuto del colloquio smentisce categoricamente l'assunto della estraneità dei Santaiti, intesi nella loro composizione associativa (ivi compresi coloro che erano detenuti) alle logiche

associative e spartitorie che fanno da sfondo alla lunga successione di agguati appena descritta.

Bruzzise Giuseppe manifestava la volontà di ribadire la presenza della famiglia nel territorio di riferimento e di confermarne il "diritto" di percepire i proventi delle estorsioni nella zona di Barritteri, riconosciuto anche dalle altre cosche (*"e che sai ... queste sono le cose! La cosa ... il fatto che noi siamo là .... quelli che contano, di Rosarno, di Gioia e di tutte le parti, sanno che là non può venire un altro cristiano da un'altra parte ... chi si sposa si sposa né di Palmi, né di Seminara, né di coso ... finché ci sarò io in piedi ... ci sono io là, capisci? Se ci sono e se non ci sono .... ora se ... quelli lo sanno!"*.

In questo contesto, Bruzzise Giuseppe rappresentava al cognato Carbone di aver celato a quelli di Rosarno (i Bellocco) **la contrapposizione con i Santaiti** per evitare di rendere nota una spaccatura che avrebbe condotto ad una soluzione diversa nei confronti del Gaglioti, designato alla riscossione dei proventi estorsivi (*Dice quello mi ha fatto una domanda ma a quelli là (incomprensibile)* ***i Santaiti; io erano là, so che erano amici; gli dicevo che erano nemici?*** *ha detto di Micu i l'orbu, di quei cosi là, ha detto...* ***di Seminara però, gli ho detto so che sono amici****... adesso è tredici anni, non è che gliela davo affermativa la cosa adesso io è tredici anni che manco, gli ho detto io (incomprensibile rumori di sottofondo) questo qua, ma quello di prima,* ***i Santaiti..compare, questi si devono fare siccome sono amici con i Santaiti****...fatto è che là, chi sono vicino ai Bruzzise, dobbiamo andare a trovare i Bruzzise..*)

Ed è proprio nella Casa Circondariale di Nuoro, ove Bruzzise Giuseppe si trovava recluso nei giorni in cui venivano uccisi Surace Antonio e Gaglioti Domenico, che lo stesso raccontava di aver incontrato uno dei Santaiti (ovvero Santaiti Massimiliano (inteso Massimo, nato a Palmi il 7.11.1976), fratello di Carmine Demetrio di Vincenzo Saverio, di Saverio Rocco, inteso "Saverio", e dell'ex collaboratore di giustizia Gaetano Giuseppe cl.67), all'epoca detenuto nella stessa Casa Circondariale di Nuoro, e di non aver esitato, in occasione dell'omicidio di Gaglioti Domenico, cognato del Carbone, di parlare proprio con il Santaiti perché l'evento delittuoso era avvenuto nel territorio in cui si muovevano gli Sciglitano appartenenti, allo stesso schieramento di famiglie collegate ostili ai Bruzzise. Carbone Rocco, dal canto suo, ipotizzava che l'autore dell'omicidio di Bruzzise Giovanni fosse stato Costagrande Carmelo, all'epoca latitante, mentre Bruzzise

Giuseppe diffidava dei Santaiti mostrando di non credere alla versione di Massimiliano secondo la quale avrebbero ormai da tempo allontanato i Costagrande dalla loro organizzazione.

I Santaiti- quindi- nella loro posizione soggettiva sopra rappresentata (i fratelli detenuti e mai dissociati e gli intranei liberi) erano la consorteria a cui occorreva assicurare la quota più ampia nella distribuzione dei proventi estorsivi, come si rileva altresì dalla percentuale di distribuzione esplicitamente menzionata nel colloquio del 5 gennaio 2007 che riporta in modo lineare le modalità della spartizione dei proventi estorsivi a quel preciso momento temporale :

> ***Bruzzise Giuseppe*** *-- perché vogliono i soldi tutte e due per spartirseli*
>
> ***Carbone Rocco*** *no perché ora (incomprensibile) i Bracchi (..) li devono dividere e allora giustamente glieli do' a mio cognato Micu ...* ***il trenta per cento****, il trenta per cento..mi pare che (incomprensibile)* ***buono lo zio Rocco, il venti per cento i Bracchi e il cinquanta per cento i Santaiti*** *(incomprensibile)*
>
> ***Bruzzise Giuseppe - quelli della quota di Seminara***
>
> ***Carbone Rocco*** *- della quota di Seminara stiamo parlando. Hanno litigato perché dicono perché a me il venti, a quello il trenta, a quello il cinquanta.. loro (incomprensibile) mio cognato come hanno diviso...*
>
> ***Bruzzise Giuseppe*** *- per questi si sono divisi*
>
> ***Carbone Rocco*** *come hanno diviso...*
>
> ***Bruzzise Giuseppe*** *- quanto tempo è che hanno diviso questo fatto?*
>
> ***Carbone Rocco*** ***ora, un mese e mezzo, due mesi e mezzo****. Come hanno diviso, ha aggiustato mio cognato, non lo so poi la percentuale di mio cognato, lo zio Rocco continua a dire sempre...*

La quota percentuale di distribuzione dei proventi estorsivi ai Santaiti, (quale organizzazione criminale) era, quindi, pari al 50% quale maggiore consorteria operante in Seminara secondo un accordo risalente nel 2005 e autunno 2006 e reso efficace anche dopo la morte di Bruzzise Giovanni, circostanza che attualizza la condotta delle organizzazioni mafiose nel loro complesso, tra cui quella dei Santaiti, senza tema di smentita alcuna. Nel corso del colloquio del 5 gennaio 2007, veniva descritto il ruolo di Gaglioti Domenico ("Micu i l'Orbu"), al quale Carbone Rocco si riferiva descrivendolo come colui che aveva proceduto alla distribuzione delle quote percentuali del denaro. Tale ricostruzione è coerente nell'ambito dello stesso colloquio circa il ruolo del Gaglioti, già indicato come colui che aveva chiesto ad un

emissario rosarnese non identificato, ma deputato a corrispondere il denaro dell'autostrada alle famiglie dell'area di Palmi e Seminara ricadenti nel V macrolotto, la quota da corrispondere ai Bruzzise di Barritteri, ricevendola solo dopo che l'emissario aveva accertato che la famiglia in questione, in virtù delle intese raggiunte in carcere tra Bruzzise Giuseppe e Bellocco Umberto (cl.37), risultava tra quelle a cui era stato riconosciuto il titolo per partecipare alla spartizione. Non a caso, nel colloquio del 5 gennaio 2007, Bruzzise Giuseppe raccomandava al genero di coltivare l'alleanza con i Gioffrè, in quanto l'anziano Rocco Gioffrè si era reso disponibile ad aiutare Antonio Bruzzise subito dopo l'uccisione dell'anziano Giovanni Bruzzise (*quelli...si deve chiedere se vogliono fare come una volta, **perché quelli dal primo momento, quando è morto mio padre, u Ndolu ha detto com'è lì? Siamo noi Nino...a disposizione, qua e là***).

Si trattava peraltro di una alleanza preziosa perché, in quanto insediato sul territorio di Seminara, il Gioffrè poteva venire a conoscenza di notizie importati in merito a fatti relativi a Costagrande Carmelo, soggetto intraneo alla consorteria Santaiti, all'epoca latitante, che rappresentava certamente un pericolo per i Bruzzise .

Il fatto che nel colloquio del 19 gennaio 2007 non si evochi nominativamente Santaiti Carmine Demetrio, non ha alcuna rilevanza in punto di sviluppo logico dell'argomentazione, perché i proventi estorsivi venivano divisi nell'ambito delle distinte e diverse compagini soggettive e, per i Santaiti, composti da intranei detenuti (i fratelli del Santaiti detenuti, gli Ottinà, i Costagrande) ed intranei liberi tra cui Santaiti Carmine Demetrio.

E' appena il caso di rilevare che tale conversazione (tra Bruzzise Giuseppe e Rao Diego) non è equiparabile alla chiamata in correità e, quindi, non necessita di un riscontro individualizzante ma di una base logica e probatoria del tutto plausibile.

Dopo la morte di Bruzzise Giovanni, infatti, erano sopraggiunti i soldi dell'autostrada e la pretesa di prendere parte alle spartizioni portava i Gioffrè a concentrare la propria attenzione sui rapporti con le altre consorterie di Seminara, ed in particolare con i Laganà ed i Santaiti.

Nel caso in esame, quindi, le affermazioni di Carbone Rocco e quelle di Bruzzise Giuseppe non possono assimiliarsi a semplici congetture come rilevato a pag. 55 dall'Avv. Calabrese) perché i particolari analizzati risultano del tutto plausibili ed assistiti da validi elementi probatori alla luce del contesto nell'ambito del quale si

sono svolti nel punto in cui si fa riferimento al fatto che proprio Gaglioti Domenico era incaricato di portare il denaro ai Bruzzise .

E' evidente che ci si trova in presenza di due conversazioni (quella del 5 gennaio 2007 e quella del 19 febbraio 2007) che appaiono del tutto concordanti nell'attribuire alla cosca Santaiti nella sua composizione plurisoggettiva. la parte maggiore dei proventi estorsivi e certamente non al singolo sodale.

Si inserisce, quindi, l'ulteriore analisi, come introdotta dalla difesa, circa i rapporti tra Santaiti Carmine Demetrio e Gaglioti Domenico (esattore dei Bruzzise) all'epoca in cui veniva ucciso Ditto Carmelo (cfr. sul punto pag. 55 appello Calabrese avuto particolare riguardo all'episodio secondo il quale il Gaglioti aveva aiutato i Santaiti a rinvenire una microspia nel cimitero di Seminara).

Tale rilievo non appare pertinente perché, a ben vedere, non si pone in contrasto con quanto asserito in sentenza tenuto conto che – a quell'epoca- i rapporti tra Gaglioti Domenico e Santaiti Carmine Demetrio (quale rappresentante in libertà dell'omonima cosca) erano improntati ad una unicità di intenti nella spartizione dei proventi estorsivi (Barritteri per i Bruzzise- Seminara per i Santaiti) mentre i contrasti sarebbero originati sulle percentuali di spartizione delle tangenti autostradali all'indomani della proposta che Gaglioti Domenico aveva fatto agli Sciglitano ("giovanotti") che gli chiedevano di prender parte in modo sostanzioso alla spartizione, mentre il Gaglioti aveva proposto loro una quota di appena il 10%, con conseguente reazione (violenta) degli Sciglitano e, giocoforza, dei Gallico a cui si erano poi affiancati i Santaiti. Ciò che va chiarito- allora- è che all'epoca in cui è morto Ditto Carmelo (settembre 2006), Gaglioti Domenico riscuoteva il denaro dei proventi estorsivi degli emissari di Rosarno per conto dei Bruzzise e, nell'ambito dei precedenti accordi spartitori come si evince dal colloquio del 19 gennaio 2007, proprio perché al Gaglioti veniva riconosciuta l'autorevolezza derivantegli dalla appartenenza alla consorteria dei Bruzzise (*..e si sapeva che quel cristiano era con noi....perchè sapevano che erano con noi*), al punto che indipendentemente dalla presenza dei referenti della cosca Bruzzise, in quel frangente sottoposti alla carcerazione (*se ci siamo e se non ci siamo là, anzi sanno che quando non ci siamo in questa maniera*), continuava ad essergli riconosciuto il tributo dovutogli.

Non è pertinente, allora, la circostanza segnalata dalla difesa, di una contraddittorietà tra il manoscritto Ditto Campagna (non tenuto in considerazione

dalla Corte) e le emergenze processuali, perché, solo all'indomani del progetto di spartizione proposto da Gaglioti Domenico ed alla quota miserrima che aveva deciso di destinare agli Sciglitano, costui veniva ucciso (dicembre 2006).

Non si può sottacere che la difesa non si confronta con quanto evidenziato in sentenza a proposito dell'omicidio di Gaglioti Domenico così come emergente dal colloquio del 16 gennaio 2007 tra i fratelli Ottinà che facevano riferimento all'uccisione di Gaglioti Domenico ("A *Micu l'Orbu gliel'hanno ammazzato*") Ottinà Rocco Giovanni, che mostrava di essere ben a conoscenza della dinamica dell'omicidio (fatta eccezione che per l'arma impiegata, che affermava essere stata una pistola, invece che il fucile cal.12 invece effettivamente usato dai sicari), identificava altresì anche i soggetti che materialmente avevano eseguito l'omicidio che individuava nei Giannazzi, i quali, come egli stesso aveva avuto modo di vedere di persona, si erano presentati al lutto, verosimilmente per allontanare da sé i sospetti. Il gesto tuttavia non veniva tollerato dai congiunti della vittima di cui un cognato assumeva l'iniziativa di cacciarli, mentre il figlio Carmine, terrorizzato alla vista degli Sciglitano si nascondeva.

Dal testo del colloquio si traggono informazioni preziose: in primo luogo la conferma dei rapporti di stretta vicinanza tra i Gaglioti ed i Bruzzise, che venivano indicati verbalmente come amici, e con la gestualità impiegata da Ottinà Rocco Giovanni come uniti tra di essi; in secondo luogo, il terrore di Gaglioti Carmine (figlio di Domenico) alla vista degli Sciglitano, conferma l'esistenza di ragioni pregresse di forte contrasto tra le due famiglie, che rientravano tra le possibili causali dell'uccisione di "Micu i l'orbu", *(**sono tutti e due i fratelli che li ho visti io..i Giannazzi.. (incomprensibile) Ottinà Francesco** – cazzo **Ottinà Rocco Giovanni** - (incomprensibile) condoglianze.. (incomprensibile) che ci è stato cognato (incomprensibile) fuori gli ha detto vattene..Carmine si è spaventato e si è nascosto là sopra.. (incomprensibile) **lo zio**, perché non hanno colpito Carmine e hanno colpito a lui (incomprensibile)?).*

Carmine Gaglioti, quindi, aveva una ragione diretta e personale di temere per la sua vita e la ragione era riconducibile ad uno zio dei Giannazzi, e che di essa erano a conoscenza anche gli Ottinà, al punto da chiedersi perché non fosse stato ucciso proprio Carmine Gaglioti. La poca affidabilità di Carmine Gaglioti, che era incapace di tenere per sé i fatti a sua conoscenza, faceva temere, ai due fratelli impegnati nel

colloquio, il degenerare della faida a Barritteri, in quanto Gallico Domenico (imparentato con gli Sciglitano) già a conoscenza di tutti i fatti tramite i congiunti che andavano ai colloqui, avrebbe avuto gioco facile ad anticipare gli avversari, con iniziative delittuose di tipo preventivo (***Ottinà Francesco***: *quello Carmine è uno storto. Cornuti bastardi tutti quanti sono. Qua succederà qualcosa che manco i cani Signore..non mi piace Carmine perché gli racconta tutte le cose, tutto dalla A alla Z. tutto! Questo lo sa già pure lui..questo è furbo perché tramite i suoi nipoti sa tutte le cose. Questo già sapeva tutte cose*).

A questo punto, allora, occorre contestualizzare il colloquio del 25 gennaio 2007 presso la Casa Circondariale di Carinola tra Santaiti Saverio Rocco (cl.60) e la sorella Santaiti Graziella cl.76. Quest'ultima riferiva al fratello detenuto che Gaglioti Carmine si era rivolto a suo figlio (affinchè lo stesso chiedesse al padre un'opinione sul coinvolgimento di Gallico Rocco, che il Gaglioti rivelava essere stato riconosciuto, nelle foto mostrate dai CC, dalla sorella Mariangela, come uno dei tre uomini che si erano soffermati al chiosco la mattina dell'omicidio del padre) Il Santaiti, che non si fidava del figlio Carmelo cl.82, con cui aveva rapporti conflittuali, chiedeva alla sorella di appurarsi innanzitutto che Gaglioti Carmine avesse effettivamente manifestato quei sospetti e fatto il nominativo di Gallico Rocco come colui che era stato riconosciuto dalla sorella Mariangela tra i soggetti sospettati dell'omicidio del padre; quindi, ove appurato che ciò era vero, Santaiti Graziella doveva, da un canto rassicurare Gaglioti Carmine dicendo che suo fratello Saverio escludeva che il Gallico potesse essere coinvolto nell'omicidio in quanto non aveva alcun interesse, e d'altro canto, recarsi a Palmi e parlare direttamente con "la segretaria", che in base ad altri colloqui di seguito esposti, veniva identificata in Gallico Teresa.

E ciò affinchè i Gallico, a cui i Santaiti non erano ostili, sapessero di essere sospettati dai familiari del morto (*Se i fatti sono cosi come diceva anche lui, cerca un contatto là a Palmi e glielo dici a loro, però gli dici vedete che io..noi non sappiamo niente perché quello lo ha confidato direttamente, così e così, gli di..parla sinceramente, passa questo, questo e quest'altro.* ***Perché loro lo sanno che io..é tutta una faccia lavata, quelli di Palmi lo sanno che io con questo qua é tutto un..ok?***).Allo stesso tempo il Santaiti si riprometteva di comunicarlo a quello che era detenuto dentro la stessa Casa Circondariale di Carinola: il riferimento è a

Gallico Domenico, all'epoca detenuto nello stesso istituto in cui si trovava Santaiti Saverio Rocco, con cui però non poteva parlare direttamente essendo diverso il regime detentivo a cui era sottoposto, ma solo tramite Ottinà Francesco, talchè si sarebbe limitato a fargli sapere che aveva mandato il messaggio con "la segretaria" (*E allora fai così e poi vai, però non trascurare perchè ora a questo glielo dico che mando una segretaria, sennò questo poi mi dice hai detto che vai per una cosa, che io non posso parlare diretto, e allora gli dico vedi che ho mandato la segretaria*). Santaiti Graziella effettivamente parlava con i Gallico, come si riscontra dal colloquio di Carinola del 6 marzo 2007.

Riscontrato, pertanto, il comportamento ambiguo dei Santaiti che, solo apparentemente, mostravano di essere in buoni rapporti con i Gaglioti ma mantenevano rapporti di collegamento con i Gallico, rassicurando Gaglioti Carmine della estraneità di Gallico Rocco all'omicidio del padre, sollevando così anche il Domenico Gallico, dal timore che tali sospetti si traducessero in ritorsioni dei Gaglioti, e pertanto, della consorteria dei Bruzzise, contro la propria famiglia. Non esitava pertanto Santaiti Saverio a dire che la sua famiglia solo apparentemente ("per faccia lavata") conservava buoni rapporti con i Gaglioti ma in realtà era alleata dei Gallico.

Se si tengono presenti questi punti fondamentali, si comprende lo svolgersi dei fatti inerenti l'omicidio in questione.

Il comportamento già manifestato da Ditto Carmelo mentre era in carcere (si era esaltato) e l'odio espresso durante la detenzione carceraria verso gli Ottinà (intranei alla cosca Santaiti), unita alla volontà del ragazzo di rivestire un ruolo diverso, si era poi materializzato in diversi attentati ai danni di esercizi commerciali ivi compreso il danneggiamento, a colpi di arma da fuoco, anche del negozio della moglie di Santaiti Carmine Demetrio (come narrato da Ottinà Rocco Giovanni) e ciò a dimostrazione che Ditto Carmelo aveva l'intenzione di emanciparsi non solo dalla cosca Santaiti nella sua compagine soggettiva operante in Seminara per inserirsi nella pratica delinquenziale a discapito di chi- quel potere- lo deteneva da tempo. Ditto Carmelo, infatti, cercava i favori di Gallico Giuseppe , proponendosi come interlocutore privilegiato di Santaiti Gaetano .

Il comportamento irriguardoso del ragazzo, dopo la sua scarcerazione aveva- così- influito sui tempi, tanto che Ottinà Rocco Giovanni - che era a conoscenza del

progetto omicidiario- aveva convocato Antonio Cilona (parente di Santaiti Carmine Demetrio e comunque vicino alla famiglia perché fidanzato con una Santaiti) sollecitando l'omicidio.

Quanto alla premeditazione, è noto che gli elementi costitutivi sono rappresentati da un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull'opportunità del recesso (c.d. elemento cronologico), e dalla natura ferma e irrevocabile della risoluzione criminosa, che deve perdurare senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del reato (c.d. elemento ideologico). Con riguardo all'elemento cronologico, vale evidenziare che non occorre valorizzare il tempo trascorso dall'avvenuto danneggiamento al negozio della moglie del Santaiti al fatto omicidiario (danneggiamento comunque vi è stato ed è Ottinà Rocco Giovanni che ne attribuisce la responsabilità a Ditto Carmelo) , ma dall'ordine che era stato impartito dal carcere da Santaiti Saverio che aveva comunicato a Ottinà Francesco che il Ditto, appena scarcerato, doveva essere ucciso. La circostanza che si fosse verificato il danneggiamento del negozio della moglie del Santaiti è, tutt'al più, l'occasione che ha sollecitato i tempi di un'azione omicidi aria già studiata da tempo e calcolata nel suo svolgimento. Occorre rilevare che le circostanze e le modalità di consumazione del delitto, come ricostruite dalla sentenza impugnata, assumono la capacità dimostrativa di una pregressa, ferma e determinata risoluzione omicida di cui sono sintomi il previo studio delle occasioni e delle opportunità per la sua attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione di idonee modalità esecutive (Sez. I n. 3082 del 5/03/1996, Rv. 204299).

Ecco che, allora, si colloca in questo contesto l'esame della dinamica del delitto all'interno della quale le osservazioni difensive non appaiono dirimenti in ragione della ricostruzione effettuata dalla Corte di Assise che ha espressamente evidenziato che la vittima è stata attinta da n.5 colpi di arma da fuoco a carica multipla (fucile cal.12 caricato a pallettoni) con 3 proiettili a carica multipla esplosi:

1) - il primo colpo, con piena apertura della rosata, è stato esploso dalla sinistra rispetto al corpo, con direzione dall'alto verso il basso e ha investito la macchina sulla quale viaggiava il Ditto, provocando la frantumazione del finestrino lato guida; solo una delle ogive è penetrata nella regione zigomatica sinistra, procurando una

lesione ossea della scatola cranica, conficcandosi alla sua base, senza tuttavia attingere l'encefalo. Il grave dolore conseguente alla lesione ossea e le microlesioni superficiali dovute ai frammenti di vetro del finestrino che inevitabilmente avevano investito il guidatore, procuravano certamente alla vittima un ottundimento del sensorio, che non gli consentiva di mantenere il controllo del veicolo, come confermato dalla successiva traiettoria irregolare del mezzo;

2) il secondo ed il terzo colpo di carica multipla completa erano stati esplosi a tergo del veicolo, investendo il lunotto posteriore, il cofano, ed in generale la superficie posteriore del veicolo; anche la penetrazione dei colpi attraverso il sedile del guidatore, e la parte posteriore del corpo successivamente attinta dalle ogive, confermano che lo sparatore si trovava alle spalle del mezzo. Questi colpi avevano una inclinazione angolare di 10 gradi, e pertanto anche essi, con direzione dall'alto verso il basso. Due ogive dei colpi sparati in sequenza a tergo colpivano il corpo della vittima di cui uno, quello definito mortale perché provocava la rescissione dell'aorta addominale, alla linea spondiloidea regione lombare, e precisamente in regione lombare laterale destra, con il foro principale a carica della undicesima dorsale e quarta lombare: la gravità della lesione all'aorta addominale procurava la morte del Ditto nel volgere di un tempo compreso tra 1 e 2 minuti (rescissione totale dell'aorta: emorragia interna massiva e perdita di coscienza immediata con successivo arresto cardiaco.);

-l'altro nella zona iliaca, senza procurare lesioni gravi, ma una ferita c.d. "a setone" in quanto l'ogiva penetrava nella coscia sinistra, perforando solo la zona cutanea, con entrata ed uscita. Quest'ultimo colpo aveva un'angolazione diversa, con direzione modestamente obliqua dall'alto verso il basso, lievemente da sinistra verso destra, dal dietro verso l'avanti, e ciò, perché proveniva dalla terza esplosione, allorquando la vittima, in ragione della gravità delle precedenti lesioni, verosimilmente si era accasciato lateralmente.

La conclusione del medico legale (ovvero che lo sparatore avesse una posizione distante non superiore a cinque metri) non è stata condivisa dal primo giudice perché, come ammesso anche dal dott. Cardamone, il bersaglio non è rimasto fermo durante le esplosioni di arma da fuoco ma si è ripiegato su se stesso talchè se è certa la distanza minima dello sparatore (non inferiore a tre metri), non può essere determinata quella massima

Tali conclusioni appaiono del tutto plausibili alla luce dei rilievi inerenti i dati della generica. La circostanza, messa in luce dal dott. Cardamone durante la sua audizione (ipotesi della inesperienza del killer) è stata sconfessata dal fatto che lo stesso consulente non ha escluso che la desistenza fosse dovuta al timore dell'attentatore di essere, a sua volta, colpito dalla vittima armata, o dalla paura di essere riconosciuto ed arrestato, o dalla circostanza che il Ditto, nell'arco di pochi secondi perdeva coscienza, e nel volgere di un minuto dal ferimento, moriva, talchè risultava inutile infierire.; d'altro canto, lo stesso dott. Cardamone ha ammesso di non conoscere lo stato dei luoghi, e di avere ipotizzato lo spostamento dello sparatore nella dinamica dell'agguato (che prima si sarebbe trovato in piedi sul lato sinistro della strada, e poi si sarebbe spostato per collocarsi sulla parte retrostante al veicolo) solo sulla scorta dei danni censiti sull'autovettura e delle lesioni riportate dalla vittima.

La sentenza impugnata ha ben messo in rilievo la circostanza che il Ditto, in relazione al luogo in cui il veicolo aveva arrestato la sua corsa, è stato colpito sul lato sinistro quando già aveva avviato la manovra di percorrenza della curva a gomito sinistrorsa ed in salita della strada su cui transitava: che per effetto dell'ottundimento provocato dal primo doloroso colpo che lo feriva allo zigomo sinistro, e lo travolgeva per effetto della frantumazione del finestrino lato guida, perdeva il controllo del mezzo, mantenendo ferma la posizione dello sterzo a sinistra, talchè, una volta percorsa e superata la curva, in mancanza dello svolgimento dello sterzo a destra, il veicolo usciva fuori strada sul lato sinistro, arrestando la sua marcia, in posizione pressocchè perpendicolare rispetto all'asse stradale, al limite del terrapieno prospiciente il tratto inferiore della stessa strada (quello che precedeva la curva).

Dall'osservazione dello stato dei luoghi in corrispondenza del tratto stradale in cui l'agguato si è consumato, come rappresentato dal fascicolo fotografico acquisito in atti, si rileva la presenza di un muretto, sul lato destro della strada, nel tratto finale della curva sinistrorsa in salita, ed in posizione pressoché frontale rispetto alla posizione di quiete del veicolo del Ditto; oltre il muretto, prospiciente la strada, un piccolo terrapieno, raggiungibile con delle scale.

Appare condivisibile il ragionamento del primo Giudice secondo cui gli attentatori si sarebbero appostati sparando in sequenza tutti i colpi, tra cui il primo, all'avvistamento del quadricielo e mentre lo stesso - che in ragione della cilindrata di

50 cavalli, e del tratto in salita, non poteva certo avere una velocità sostenuta - percorreva il tratto iniziale della curva: il secondo ed il terzo, quando il veicolo era ormai fermo, nel punto in cui si era arrestato, proprio di fronte agli attentatori, che così, senza muoversi dalla loro posizione, esplodevano i successivi due colpi.

A conferma, si pone quanto evidenziato dal teste Rosselli Mario, in servizio presso la Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, che ha dichiarato che oltre il muretto, sul terrapieno, erano stati rinvenuti 4 bossoli ed una cartuccia inesplosa; il teste affermava altresì che tra la postazione sul terrapieno ed il punto in cui si trovavano i primi frammenti di vetro correva una distanza di 17 metri circa, mentre tra il medesimo punto e l'autovettura microcar in posizione finale correva una distanza di 11 metri, da cui era stato certamente possibile colpire la vittima in ragione della potenza di fuoco dell'arma e del munizionamento impiegato.

Secondo gli accertamenti della P.G., confluiti anche nel relativo fascicolo fotografico, la postazione in cui i sicari del Ditto si sarebbero collocati è frontistante il complesso residenziale in cui abitano i fratelli Santaiti, semivisibile da quel punto in quanto collocato dietro vegetazione arborea, e raggiungibile mediante un tragitto per il terreno agricolo, dopo aver sceso e risalito lungo un vallone.

Già questo è un elemento oggettivo che riscontra l'ipotesi accusatoria alla luce dell'esperimento giudiziale eseguito dalla P.G. in data 21 maggio 2012 in Seminara in via San Biagio ed altri elemnti della generica (tra cui le due missive riconducibili a Ditto Maria) avuto riguardo all'esecuzione dell'agguato proprio in una zona frontistante l'abitazione della famiglia Santaiti e facilmente raggiungibile a piedi ed in breve tempo dalla stessa.

Ciò che rileva in questa sede- è che tra il luogo ove si trova il muretto dietro al quale si è appostato lo sparatore e la casa dei Santaiti vi è una distanza di appena 200 metri in linea d'aria , facilmente percorribile grazie alla presenza di viottoli interpoderali ed il dato è innegabile, senza ricorrere ad altri elementi, perché Santaiti Carmine Demetrio aveva la possibilità, il tempo e le modalità per poter compiere l'omicidio (vicinaza allo stabile di residenza ove trovare riparo); studiato nelle sue particolari scansioni (posizionamento all'interno del muretto di contenimento posto sul ciglio della via S.Biagio) e proprio nella strada che Ditto Carmelo doveva percorrere , tutte le sere, per rientrare presso la sua abitazione in ragione della sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di P.S.

Il criterio, allora, non è autoreferenziale ed i dati della generica appaiono del tutto certi ed attestano la convergenza di modalità (deliberazione crimosa risalente- studio del luogo in cui eseguire l'agguato- orario- appostamento- attesa- sorpresa della vittima) e di causali ben determinate ovvero l' eliminazione di un personaggio intraneo all'organizzazione mafiosa che aveva compiuto una grave manchevolezza già nel momento in cui era detenuto e che, all'indomani della sua scarcerazione aveva assunto atteggiamenti di ostilità nei confronti degli intranei liberi e, soprattutto, nei confronti di Santaiti Carmine Demetrio, soggetto designato per l'esecuzione dell'omicidio. La stessa dinamica del delitto lascia intendere che gli esecutori materiali fossero a conoscenza delle abitudini del Ditto, costretto a rientrare alle ore 20.00 in ossequio alla prescrizione della misura di prevenzione di p.s. della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a cui era all'epoca sottoposto, e si erano appostati dietro un muro di cinta, in un punto in cui la vittima, a bordo della microcar sarebbe stata costretta a rallentare per affrontare la curva sinistrorsa in salita, in attesa del suo passaggio, sul percorso abituale per raggiungere la sua abitazione in c.da S. Venere. Anche il luogo di appostamento era stato scelto nell'attività di programmazione del delitto, e non era rimesso al caso, in quanto i sicari puntavano non solo ad approfittare del rallentamento dell'autovettura, imposto dalle caratteristiche di quel tratto stradale, ma anche a guadagnare una via di fuga sul percorso interpoderale alle loro spalle, per trovare riparo e nascondiglio, in pochi minuti, nell'abitazione del nucleo familiare dei Santaiti che, oggettivamente, dista duecento metri in linea d'aria.

Passando ad analizzare la circostanza inerente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, vi è da osservare come nel caso in esame è stata stata raggiunta la prova della consapevolezza da parte di Santaiti Carmine Demetrio della portata agevolatrice della propria condotta illecita rispetto all'attività dell'intero sodalizio criminale (alla luce delle sentenze passate in giudicato Porto e Ponente che ne hanno attestato l'esistenza e l'operatività in epoca comunque prossima ai fatti in questione) e ciò in quanto le emergenze probatorie passate in rassegna consentono di affermare che costui ha agito al solo fine di favorire gli interessi illeciti della cosca di appartenenza con la consapevolezza dell'incidenza del proprio operato sugli interessi dell'intero consorzio criminoso.

La prova di una simile direzionalità agevolatrice rispetto all'attività del sodalizio poggia su dati empirici di facile evidenza, rispetto ai quali effettuare un giudizio razionalmente controllabile di idoneità in concreto, tale cioè da consentire di apprezzare l'impatto effettivo della condotta sulla intera struttura associativa.

Eliminando Ditto Carmelo, si eseguiva una direttiva nell'ambito di una struttura gerarchicamente organizzata ove non sono ammesse trascuranze da parte di semplici affiliati: si palesava un chiaro segnale di supremaziona mafiosa nell'ambito dei rapporti con i consociati nel punto in cui eventuali defezioni si pagano con la morte e non certo con altre forme di recesso intenzionale; si toglieva dalla circolazione un soggetto che, comunque, aveva dimostrato di voler perseguire una sua autonoma carriera criminale già nell'ambito della struttura carceraria con iniziative debordanti dal suo ruolo, attraverso la manifestata disponibilità nei confronti di Gallico Giuseppe per le dichiarazioni di Gaetano Santaiti e senza palesare tale inizitiva a Santaiti Saverio, così alterando alleanze già stabilite.

All'esterno, con comportamenti sintomatici della volontà di controllo del territorio di Seminara attraverso l'attività estorsiva, così minando delicati equilibri di controllo mafioso del territorio (*ci stava mettendo mano*).

La circostanza che Santaiti Carmine Demetrio avesse avuto un recondito motivo personale (lo scioglimento del fidanzamento tra il Ditto e la sorella) è una possibile causale secondaria che arricchisce ma non inficia -- in alcun modo- l'impianto probatorio e neppure la circostanza del danneggiamento a colpi di arma da fuoco del negozio della moglie di Santaiti Carmine Demetrio, evento che, come sopra visto, era solo un motivo in più per colpire Ditto Carmelo ed anticiparne la morte rispetto ad un omicidio già pianificato nella sua componente cronologica e volitiva (si doveva scutulare prima)

Altresì prive di alcun rilievo le ricostruzioni alternative prospettate dalle difese di Santaiti Carmine Demetrio (appello Avv. D'Ascola pag. 23) in quanto del tutto generiche e senza nessun aderenza con il quadro probatorio avuto particolare riguardo alla pista investigativa inerente l'incontro in Seminara tra Ditto Carmelo e due persone dall'accento siciliano con eventuale ricostruzione del fatto maturato nel contesto di ambienti legati al traffico di droga.

Le censure appaiono meramente assertive perché elevano un mero antefatto (riferibile a terzi) di una insignificante capacità indiziaria tale da orientare le

indagini ed anzi, confermano in via indiretta la volontà di Ditto Carmelo di operare nel territorio di Seminara nel traffico degli stupefacenti al di fuori della cosca dominante sul territorio.

Si condivide l'assunto della difesa circa la scarsa conducenza del colloquio del 9 giugno 2010, sfornito di autonoma capacità individualizzante in ragione della notorietà della notizia inerente l'arresto di Santaiti Carmine Demetrio per l'omicidio di Ditto Carmelo ma, come osservato, questo è un dato del tutto spurio e di nessuna rilevanza nell'ambito dell'intero percorso probatorio.

La sentenza impugnata merita, pertanto, conferma nei confronti di Santaiti Carmine Demetrio

L'appello del P.M. e la posizione di Cilona Antonio.

Fondato l'appello del Pubblico Ministero avverso l'assoluzione di Cilona Antonio dal reato di omicidio di Ditto Carmelo.

Costituisce principio acquisito nell'elaborazione giurisprudenziale che, in caso di riforma (totale, nella fattispecie) del giudizio assolutorio di primo grado da parte del giudice d'appello, questi ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico-giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di prime cure, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, non essendo sufficiente al riguardo la manifestazione generica di un differente apprezzamento differente apprezzamento ed essendo, per contro, necessario il riferimento a dati fattuali che conducano univocamente al convincimento opposto rispetto a quello del giudice la cui decisione non è condivisa e viene (radicalmente) riformata *(ex plurimis:* Sez. 5 n. 42033 del 17/10/2008, Rv. 242330; Sez. 5 n ; 35762 del 5/05/2008, Rv. 241169; Sez. 6 n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233083).

Orbene, dovendo confutare in modo specifico le argomentazioni poste dal primo giudice a sostegno dell'assoluzione di Cilona Antonio, occorre rilevare che quelle dei fratelli Ottinà non appaiono mere affermazioni necessarie di un riscontro estrinseco ma sono dichiarazioni del tutto precise, chiare e ricche di particolari, intrinsecamente logiche e soggettivamente credibili, non sminuite dal contenuto delle lettere di Ditto Maria, ritenute comunque inutilizzabili dal primo giudice.

Va evidenziato che le dichiarazioni di Ottinà Rocco Giovanni appaiono soggettivamente attendibili sia in ragione del suo stabile inserimento nella cosca Santaiti (cfr. sul punto processo Smirne) sia in considerazione del fatto che costui non aveva appreso la circostanza de relato ma era stato diretto protagonista della vicenda che aveva portato alla eliminazione di Ditto Carmelo.

Si riporta il brano di interesse:

Ottinà Francesco - Melo

Ottinà Rocco Giovanni - L'ha sparato

Ottinà Francesco - il fidanzato di Graziella?

Ottinà Rocco Giovanni - Eh

Ottinà Francesco - E chi..di Celestina no di Graziella, di Celestina era fidanzato.

Ottinà Rocco Giovanni – di Celestina si, si

Ottinà Francesco - E si stava mettendo contro di te?

Ottinà Rocco Giovanni - Malanova mai ma (lampatu si) fulminato sei? Melo Cicaredda?

Ottinà Francesco - Uh

Ottinà Rocco Giovanni - Si stava mettendo contro di Melo, l'ha lasciata a Rosa (incomprensibile)

Ottinà Francesco - Lo so questo fatto

Ottinà Rocco Giovanni - Eh..e lo sai

Ottinà Francesco - Si era messo già magari (incomprensibile) era nel carcere, lo sapevo

Ottinà Rocco Giovanni - Ed allora a questo punto io me ne sono accorto ed ho chiamato a Totò e abbiamo parlato (incomprensibile) ha detto vado e lo butto stasera ed è andato e l'ha buttato

Ottinà Francesco - Uh

Ottinà Rocco Giovanni - Uh perché ci stava mettendo mano..

Ottinà Francesco - Quindi è sicuro il fatto?

Ottinà Rocco Giovanni - Eh?

Ottinà Francesco - E' sicuro il fatto?

Ottinà Rocco Giovanni - Eh! che non dici niente di questo fatto

Ottinà Francesco - No a quello c'è il problema (incomprensibile)

Ottinà Rocco Giovanni - no lasciamo andare..non gli diciamo niente..poi a lui sicuramente glielo ha detto suo figlio, suo nipote..sono andati tutti..

Ottinà Francesco - **no questo si doveva scutulari prima..**

Si rileva che le dichiarazioni etero- accusatorie rese da Ottinà Rocco Giovanni a carico di Cilona Antonio sono di incontestabile valore probatorio perché è chiaro il riferimento all'omicidio di Ditto Carmelo verificatosi la sera del 20 settembre 2006

in cui lo stesso aveva trovato la morte ad opera di Santaiti Carmine Demetrio (*Melo.. l'ha sparato*) e di Cilona Antonio, detto Totò, il fidanzato di Celestina.

Ottinà Rocco Giovanni non aveva alcun motivo per mentire al fratello che non vedeva da 14 anni ed anzi, aveva la necessità di aggiornarlo su diversi fatti criminosi verificatisi nell'ultimo periodo (tra cui l'omicidio dell'ex sodale Ditto).

In altri termini, Ottinà Rocco Giovanni era stato direttamente coinvolto nei fatti che avevano portato all'omicidio perché aveva notato il comportamento di manifesta ostilità assunto da Ditto Carmelo nei confronti dei Santaiti e, per tale ragione, aveva avvisato Cilona Antonio (Totò) e Santaiti Carmine Demetrio.

Da qui la decisione di anticipare un delitto che già era stato organizzato anche e verosimilmente con il contributo di Cilona Antonio (il Ditto era sorvegliato speciale e i suoi spostamenti erano noti) , tanto che Ottinà Rocco Giobvanni se ne era accorto ed aveva chiamkato Totò; i due avevano parlato e Totò (Antonio Cilona) aveva detto " *vado e lo butto stasera ed è andato e l'ha buttato.*

Ottinà Francesco, dopo aver ascoltato con molta attenzione quanto raccontatogli da una fonte diretta aveva chiesto." Quindi è sicuro il fatto?" ricevendo risposta affermativa tanto da aggiungere " questo si doveva scutulari prima".

Il contributo offerto da Cilona Antonio è di natura morale e di efficienza causale, trattandosi di delitto da più persone, pianificato nei minimi dettagli.

D'altro canto Santaiti Carmine Demetrio aveva avuto il modo e l'occasione di predisporre l'agguato utilizzando persone di sua fiducia; i rapporti tra Santaiti Carmine Demetrio e Cilona Antonio (all'epoca fidanzato della nipote Santaiti Celestina) sono stati processualmente accertati (cfr. teste Orrico udienza del 30 gennaio 2012) e vengono richiamati dai fratelli Santaiti nel colloquio del 16 gennaio 2007 e ciò significa che Cilona Antonio era comunque contiguo alla cosca Santaiti e ben conosciuto a Ottinà Francesco, nonostante quest'ultmo fosse detenuto da molti anni. I dati così evidenziati confermano l'intrinseca capacità dimostrativa, ed ancorata a dati di fatto accertati (e non meramente verosimili o supposti), di ciascun singolo elemento indiziario, che poi si risolvono in una visione unitaria munita di adeguata tenuta logica priva di ambiguità, pervenendo a individuare nell'imputato l'autore dell'omicidio con quell'elevato grado di credibilità razionale che è idoneo a privare di concreto riscontro processuale le ipotesi alternative astrattamente prospettabili (Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321).

Si ritengono sussistenti anche per Cilona Antonio le aggravanti della premeditazione, in quanto il delitto era già stato pianificato da tempo, all'interno delle carceri, veicolato a Santaiti Carmine Demetrio (in libertà), programmato nell'esecuzione (appostamenti e controllo del ragazzo che era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S.), sollecitato nelle sole modalità esecutive da Ottinà Rocco Giovanni che si era rivolto proprio a Cilona Antonio che già era stato designato per l'omicidio nell'ambito di risoluzione criminosa già sedimentatasi nel tempo. Il fatto è aggravato da modalità evidentemente mafiose ovvero di controllo violento del territorio permeato, come dimostrato dagli scritti di Ditto Concetta, di una impenetrabile omertà.

L'appello del Pubblico Ministero va accolto e la sentenza assolutoria va riformata per i capi K) ed L) della rubrica , unificati i reati sotto il vincolo della continuazione con condanna di Cilona Antonio all'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno.

4.5. L'omicidio di Surace Antonio ed i reati connessi.

Surace Antonio ("Nino"), era il fratello della moglie di Bruzzise Carmelo.

L'uomo abitava a Villa San Giovanni, ove risiedeva insieme alla moglie ma negli ultimi mesi del 2006, era impegnato in Barritteri per l'esecuzione di lavori edili presso l'abitazione che sarebbe stata della nipote Bruzzise Elena (cl.86), sita in Via Chiusa, civico 62, adiacente a quella degli anziani genitori.

Dinanzi a tale immobile, nella serata del 5 dicembre 2006, quando era di ritorno da Polistena (ove si era recato per l'acquisto di materiali edili alla guida di un piccolo autocarro ed in compagnia del nipote Condrò Enzo), mentre effettuava manovra per introdurre il mezzo all'interno di un garage dell'abitazione ed attendendo che il Condrò spostasse un'altra autovettura che ostruiva l'ingresso, due persone, a bordo di un motociclo che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia, lo superavano a sinistra per poi collocarsi in posizione antistante al motocarro, da dove iniziavano l'azione di fuoco.

Accelerando con il camion sul quale si trovava, Surace aveva travolto la moto che era rimasta incastrata sotto il mezzo.

Il passeggero del motociclo, sparando all'impazzata, lo aveva ucciso.

Per terra venivano rinvenuti oltre 15 tra bossoli e cartucce, e precisamente n.13 bossoli calibro 7,65, un bossolo calibro 9x21 e due cartucce non esplose, sempre calibro 7.65.

Il decesso del Surace era da ricondurre ad uno shock emorragico per lesioni multiple organiche per ferite di arma da fuoco (a carico dei polmoni, del fegato e della milza con emorragia toracica ed addominale)[19].

I primi soccorsi venivano prestati da Surace Rocco, padre della vittima, e dai nipoti Bruzzise Elena e Condrò Enzo.

Costoro, sentiti nel dibattimento, non fornivano fornito alcun elemento utile all'identificazione dei responsabili.

La moto (Honda Dominator targato AA42318) rimasta sul posto incastrata sotto il camion guidato da Surace, era stata rubata a Reggio Calabria il 6.9.2006.

Il Surace era stato attirato in un tranello dai suoi attentatori, che con il pretesto di non riuscire a passare poiché la strada era ingombrata dall'autocarro, dopo aver lampeggiato a tergo del mezzo con i fari abbaglianti, lo avevano indotto a mettersi alla guida del mezzo, spostandolo, con la marcia inserita a folle, in avanti e sul lato destro; anche dopo che la moto lo aveva affiancato sulla sinistra e superato, quando era appena iniziata l'azione di fuoco, il Surace aveva continuato continuava a marciare a folle, travolgendo la moto, che rimaneva incastrata sotto il mezzo insieme ad uno dei due attentatori, mentre l'altro, da terra e da una posizione laterale all'autocarro sparava all'impazzata attraverso lo sportello lato guida.

Anche l'uomo che era rimasto per terra sotto il camion, aveva sparato dalla posizione in cui si trovava.

Alla fine della sparatoria, l'uomo che aveva esploso colpi di pistola mentre era in piedi a lato dello sportello del camion, aveva aiutato il complice a liberarsi dalla moto sotto la quale era rimasto incastrato ed entrambi erano fuggiti, correndo a piedi, lungo la via Chiusa (*Rao Diego – si è tirato a quell'altro e se ne sono andati*).

La descrizione dei fatti riportata da Rao al suocero Bruzzise Giuseppe corrispondeva alla medesima narrata da Bruzzise Elena e Condrò Vincenzo a Bruzzise Carmelo, rispettivamente figlia e genero di quest'ultimo (sul punto colloquio telefonico del 6 dicembre 2006 RIT. 162/96).

[19] Sul punto melius sentenza impugnata pag. 1057

Le prove testimoniali acquisite nel corso del dibattimento, fornivano il riscontro agli accadimenti così come descritti dai Bruzzise, ed in particolare documentavano che due erano stati gli attentatori che, muniti di casco, erano giunti a bordo di una sola moto, e che questa era rimasta incastrata sotto il camion in quanto veniva travolta, mentre entrambi sparavano contro il Surace, l'uno da terra nella posizione in cui era rimasto sotto il camion e l'altro in posizione laterale allo sportello del motocarro.

Gli stubs eseguiti nell'immediatezza su Morgante Filippo e Sciglitano Carmelo davano esito negativo. Alle 18.25 del 5.12.2006, circa un'ora dopo l'omicidio, Morgante Salvatore era all'interno della propria abitazione.

Poiché aveva appena fatto una doccia, il prevenuto non era stato sottoposto allo stub. I vestiti indossati non venivano sequestrati.

La Corte evidenziava che, già in data 1 ottobre 2006, all'indomani della morte di Ditto Carmelo, Gallico Antonino (vedi conversazione pag.1154) raccontava alla ragazza che lo zio Rocco gli aveva solo raccomandato di non salire a Seminara per andare a trovarla, lasciandogli piena libertà circa il suo rapporto sentimentale.

All'insistenza della ragazza sulla necessità di interrompere il fidanzamento, Gallico Antonino le raccontava che le ragioni per cui gli era stato proibito di andare a Seminara erano risalenti a fatti vecchi e, in particolare, riguardavano persone di Barritteri che prima erano andate al nord- Italia per lavorare da circa un anno e che poi avevano fatto ritorno in paese e che costituivano un pericolo perché avevano raggiunto un accordo tra loro (*queste persone sono scomparse .. ora sono tornati. E sono d'accordo, ah?).* Durante il colloquio, Gallico Antonino spiegava alla ragazza di aver appreso tali fatti solo il giorno prima tanto che, nella successiva conversazione di qualche ora dopo (alle ore 16.52) , il ragazzo svelava alla sua fidanzata dell'esistenza di accordi tra i Bruzzise ed un'organizzazione criminale di Seminara, individuata nei Gioffè, che aveva consentito il ritorno dei primi (allontanatisi per un anno dopo l'omicidio di Giovanni Bruzzise nel 2005) e che avrebbe ucciso Gallico Antonino, facendo un favore ai Bruzzise.

Secondo la Corte, le indicazioni di Antonino Gallico trovavano un riscontro in quei vecchi schieramenti della precedente faida in cui erano state accertate le alleanze tra le consorterie criminali coinvolte in quella guerriglia che aveva insanguinato il territorio palmese e seminaroto (gruppo Bruzzise- Gioffrè Parrello da un lato e Gallico- Sgrò- Sciglitano Morgante dall'altro) e comunque nella conversazione del

19 gennaio 2007 tra Bruzzise Giuseppe ed il genero Rao Diego nel punto in cui il primo raccomandava al genero di coltivare l'alleanza con i Gioffrè perché Rocco si era dichiarato disponibile , dopo la morte di Giovanni Bruzzise, di aiutare Antonio Bruzzise (*perché quelli, dal primo momento, quando è morto mio padre, u Ndolu ha detto com'è lì? Siamo noi Nino.. a disposizione, qua e là.*)

L'alleanza era preziosa perché, a Seminara, il Gioffrè poteva venire a conoscenza di notizie importanti in merito a fatti relativi a Costagrande Carmelo, intraneo ai Santaiti, all'epoca latitante che rappresentava un pericolo per i Bruzzise.

Come esplicitato nella conversazione, dopo l'allontanamento dal territorio di Bruzzise Antonio e Francesco (Gianni), il Gioffrè aveva fatto un passo indietro nel timore di rimanere da solo.

Nel corso della telefonata, Ditto Carmela faceva riferimento ai Santaiti ed ai Gioffrè quali cosche contrapposte sul territorio di Seminara e Gallico Antonino replicava che gli stessi non erano nemici dei Bruzzise (quelli di Barritteri) e raccontava dell'alleanza tra i Bruzzise ed i Gioffrè (amici per la pelle).

Il disegno degli alleati era quello dell'approfittare della confusione ingenerata dallo schieramento con i Ditto di Gallico Antonino (all'indomani della morte di Ditto Carmelo ucciso dai Santaiti), cosicchè i Gioffrè potevano ucciderlo per far ricadere i sospetti sui Santaiti, nemici del Ditto e nemici da sempre dei Gioffrè nella contesa del dominio criminale su Seminara. I Santaiti, quindi, sarebbero rimasti- a loro volta- esposti alla vendetta dei Gallico e senza che i Bruzzise corressero pericoli di ritorsioni. Gallico Antonino raccontava alla ragazza che ai Gallico era arrivata l'ambasciata, cioè la notizia per cui i Bruzzise- Gioffrè aspettavano che salisse a Seminara, per ucciderlo (*perché un'ambasciata è arrivata.. che così è il discorso.. che se io salgo per là mi staccano la testa.. perché era da un anno che non si vedevano questi qua.. proprio un anno giusto, giusto*) .

La deliberazione degli omicidi di Ditto Carmelo e di Gallico Antonino era avvenuta all'interno degli Istituti di pena.

Il giovane commentava con la fidanzata che dentro gli istituti di pena, oltre al padre ed allo zio, non erano detenuti certamente dei pentiti, a voler esplicitare che la progettazione e gli ordini dell'attività delittuosa veniva sempre dai capi che, anche se detenuti, tra di loro trovavano il modo di comunicare e di stabilire le linee dell'attività illecita per gli accoliti all'esterno degli istituti di pena *(Antonino Ecca*

Il discorso nostro, il discorso di tuo fratello, lo hanno saputo tante persone... Queste cose sono partite da là dentro. Hai capito? Ecco, brava, ragazza, che ora hai capito. Perché queste cose, il fatto tuo, il fatto mio, si è saputo da là dentro delle galere.)

Da qui la la necessità, fortemente sentita dai suoi familiari, che Gallico Antonino rimanesse lontano da Seminara, e si allontanasse dai Ditto (*Mi dice di starmi a Palmi, che qua a Palmi a me non mi tocca nessuno e infatti è così, da questa parte a me non mi tocca nessuno*).

Dall'analisi dei colloqui telefonici captati prima e dopo l'omicidio, il primo Giudice richiamava il colloquio del 26 ottobre 2006 da cui emergeva la preoccupazione di Gallico Giuseppe per la rottura dei "patti" con i Santaiti nell'ambito di quelli che erano rapporti di forza in atto su Barritteri nella contrapposizione allo schieramento dei Bruzzise- Gioffrè- Parrello e passava ad introdurre la disamina del colloquio del del 30 novembre 2006 (pag. 884 e 1058 impugnata sentenza), nel corso del quale Gallico Giuseppe raccontava ai suoi visitatori di aver appreso da un altro detenuto che i fratelli Bruzzise Carmelo e Vincenzo ritenevano responsabile della morte del loro padre i "parenti di Pippo", identificati nei cugini di Morgante Filippo, ossia i fratelli Seiglitano.

Il detenuto da cui il Gallico affermava di aver appreso la suddetta circostanza era menzionato dallo stesso con il nominativo di Tonino Schirato[20] soggetto che, effettivamente era stato detenuto presso il carcere di Palmi nell'agosto 2005.

Anche Gallico Giuseppe era stato trasferito per qualche giorno in quel carcere dal 23 al 25 settembre 2005.

---

[20] Da accertamenti effettuati dalla P.G. in merito alla popolazione carceraria presente presso la Casa Circondariale di Palmi nel periodo successivo all'omicidio di BRUZZISE Giovanni avvenuto il 14-08-2005 emergeva, tra di essa, la presenza sia di Antonio SCHIRATO, nato ad Avezzano il 03/10/1953, ivi ristretto in esecuzione pena, sia di GALLICO Giuseppe, ivi trasferito per qualche giorno nella seconda metà di quel mese. Erano stati momentaneamente trasferiti nello stesso Istituto di pena BRUZZISE Carmelo e BRUZZISE Vincenzo, che avevano fruito di permesso straordinario ex art.30 ord.pen., a seguito dell'omicidio del loro padre, permanendo presso quell'istituto rispettivamente nel periodo dal 18 al 23 agosto 2005 Vincenzo, e fino al mese di settembre, Carmelo. A sua volta GALLICO Giuseppe era presente momentaneamente nell'istituto dal 23 al 25 settembre 2005 e per qualche giorno, pertanto, il suo periodo di permanenza si sovrapponeva a quello di BRUZZISE Carmelo.

In quel periodo, erano ristretti presso il carcere di Palmi anche Bruzzise Carmelo e Bruzzise Vincenzo a seguito dell'omicidio del padre (periodo 18- 23 agosto 2005 per Vincenzo e fine mese settembre Carmelo).

Gallico Giuseppe affermava, poi, che lo Schirato aveva sentito i due fratelli, *Melo* (e non Leo come riportato dal perito), cioè Carmelo Bruzzise, e *quello piccolo*, che si identifica in Bruzzise Vincenzo, affetto da microsomia e pertanto appellato nel colloquio in esame ora con l'epiteto "*piccolo*" ora con quello di "*nano*" (e non Leonardo, come conclude il perito per l'espressione percepita dalla Corte), scambiarsi informazioni importanti sulla morte del loro padre mentre camminavano in passeggi distinti all'interno della Casa Circondariale di Palmi, impiegando pertanto un tono di voce elevato così da essere percepito da un passeggio all'altro e da giungere anche alle orecchie dello Schirato, che si trovava alla finestra della sua cella. Dagli scambi di voci tra i due fratelli il detenuto aveva inteso che ipotizzavano che gli autori dell'omicidio fossero stati "*i parenti di Pippo*".

Giuseppe Gallico riferiva che lo Schirato, incuriosito dall'espressione, gli aveva chiesto esplicitamente se avesse un cugino che si chiamava Pippo: tale precisazione consentiva di escludere che il Pippo predicato fosse Gallico Giuseppe, e che piuttosto andava identificato nel cugino di quest'ultimo, corrispondente a Morgante Filippo (inteso Pippo).

I "parenti di Pippo" andavano- quindi- identificati nei parenti di Morgante Filippo, ovvero nei fratelli Sciglitano.

A parere della Corte, tale interpretazione era confortata da due elementi:

1) l'esplicita menzione da parte di Morgante Lucia Giuseppa, nel corso del colloquio, del soprannome con cui erano conosciuti gli Sciglitano (cioè Giannazzi), in quanto, la donna, all'espressione "parenti di Pippo" subito contrapponeva l'espressione "*...azzo*" corrispondente al nomignolo "*Giannazzo*", e certo non già all'espressione ritenuta dal perito, monca solo della "e", che poco si addiceva ad una anziana donna ultraottantenne che giammai nel corso dei colloqui captati si era lasciata andare all'uso di epiteti sconvenienti e male parole;

2) la circostanza che Morgante Filippo era imparentato con i *Giannazzi* in quanto marito di Sciglitano Carmela, intesa Melina, sorella dei tre fratelli Sciglitano Domenico, Vincenzo e Carmelo.

Nel corso della conversazione, Gallico Giuseppe non aveva necessità di spiegare alla madre chi erano i "parenti di Pippo", in quanto la donna mostrava di averlo subito inteso, al punto da averne pronunciato il nomignolo.

Le persone sospettate dai due fratelli Bruzzise per essere stati gli autori dell'omicidio del padre erano i parenti di Pippo (cioè di Morgante Filippo), e pertanto gli Sciglitano (i Giannazzi).

Gallico Giuseppe, per allontanare i sospetti dalla sua famiglia, una volta incontrato Bruzzise Carmelo nei giorni di comune detenzione nel carcere di Palmi, aveva detto al Bruzzise che i Gallico erano del tutto estranei alla vicenda e che piuttosto gli autori dell'omicidio andavano ricercati tra le consorterie dei territori di Seminara e di Bagnara Calabra (sul punto vedi la conversazione pag. 888 e sègg. sentenza).

Il riscontro del colloquio tra Gallico Giuseppe e Bruzzise Carmelo veniva tratto nel colloquio captato il 27 aprile 2007 nella casa circondariale di Sulmona allorquando Bruzzise Carmelo raccontava di avere visto " Pino il grande" che gli aveva garantito che, con l'omicidio del padre, i Gallico non c'entravano niente (pag. 890 sentenza).

Gallico Giuseppe chiedeva alla madre notizie di Salvatore Morgante e a fronte della risposta della donna (che gli parlava di Filippo che era un un bravo ragazzo), riferiva che Salvatore si era recato a farle visita una sola volta con l'obiettivo, non dichiarato ma lasciato intendere all'anziana donna, di ricevere denaro, richiesta che non era stata assecondata.

Morgante Lucia Giuseppa affermava che il nipote Salvatore andava a chiedere soldi da più parti (*va è cerca, cerca,cerca, cerca, qui,qui,qui*) alludendo alla pratica estorsiva alla quale il nipote, intraneo alla consorteria dei Gallico, era dedito in maniera assidua.

La donna aggiungeva che il nipote Salvatore si recava spesso a Palmi, andandosene in giro. Questa affermazione sollecitava in Gallico Giuseppe la grave considerazione del rischio estremo a cui il Morgante era esposto, che esprimeva anche con una gestualità eloquente, congiungendo il dito indice con quello medio ad indicare, con un leggero movimento della mano, che poteva essere ucciso. (*rischia, ... rischia brutto... rischia brutto.– rischia,... rischia brutto, ... rischia brutto.*)

Proseguendo il colloquio, Gallico Giuseppe menzionava due persone che si erano allontanate dal paese e che egli definiva come "*latitanti*", specificando però che lo

erano non in quanto destinatari di un provvedimento delle Forze dell'Ordine, bensì poiché si erano resi irreperibili, volontariamente .

Il dato, in quanto oggettivamente riscontrato dalla P.G., concorreva ad identificare, nel contesto del colloquio in cui veniva esposto, i due soggetti nei fratelli Bruzzise che erano in libertà, e cioè Bruzzise Antonino (cl.67) e Bruzzise Francesco (detto Gianni), entrambi trasferitisi al Nord-Italia nella zona del mantovano.

Secondo Gallico Giuseppe, Filippo Morgante, che abitava in Palmi in località Monte Terzo, non correva particolari rischi, Salvatore Morgante- invece- (scarcerato nel 2006 per indulto), per l' ubicazione della sua abitazione, limitrofa a quella della famiglia Bruzzise, poteva essere facilmente individuato appena uscito da casa, bloccato e fatto tornare indietro e ciò perché il cugino di Barritteri (Salvatore) non stava adottando alcuna precauzione, diversamente da Bruzzise Antonio e Francesco che, su indicazione dei loro fratelli detenuti, si erano resi irreperibili.

Secondo Gallico Giuseppe, il cugino Salvatore era la vittima predestinata e che si sarebbe trattata di una vendetta trasversale (***idi per spreggiu.. a Sarvaturi***) in logica ritorsiva, perché la famiglia Bruzzise, pur avendo individuato negli Sciglitano gli autori dell'omicidio del padre, per ritorsione indiretta avrebbero ucciso Salvatore Morgante che risiedeva nell'abitazione adiacente alla loro.

Si trattava certamente di una vendetta trasversale perché i due fratelli erano in carcere quando era stato ucciso Bruzzise Giovanni (***idi per spreggiu.. a Sarvaturi..eh.. idu era intra. Idu chi c'intra.. idu***)

Da qui il timore di Gallico Giuseppe che il cugino Salvatore Morgante venisse ucciso dai due Bruzzise che si stavano organizzando nella vendetta dei loro morti, traendo sostegno anche dai cognati presenti sul territorio (***siccome quelli non è che sono capaci, quelli non sono capaci... di spararsi... sono due... però stanno facendo... tra i cognati, tra loro, si stanno dando forza a vicenda, danno colpi a vicenda, e si ... una piantina da uno, un fiore da un altro, si danno da fare, si stanno preparando***.)

Per Giuseppe Gallico il rischio di uccisione di Morgante Salvatore era imminente, al punto che diceva alla madre che si aspettava di apprenderne la notizia dalla lettura di un quotidiano (*io...io te lo sto dicendo, poi quando apro il giornale e lo leggo, (fa il gesto di aprire il giornale, seguito dal gesto manuale "arrivederci/addio").*

In questo contesto, la Corte valorizzava l'espressione di Gallico Giuseppe ove esortava Morgante Salvatore a prendere provvedimenti e, tale esortazione, veniva effettuata due volte (***idu n'davi a pignari provvedimenti, non è ca…– se tu mi dici che va in giro, che fa, che cammina, e, lui deve prendere provvedimenti, non è che davi a pignari provvedimenti, sa chi significa provvedimenti, eh?***-- *deve prendere provvedimenti, sa cosa significa provvedimenti, eh?*

Riteneva la Corte che il contesto della conversazione consentiva di attribuire alle parole di Gallico Giuseppe il significato di eliminazione fisica o omicidio, in quanto esplicitamente il Gallico affermava che si trattava di salvare la propria vita:

ha detto mio figlio Pino, tuo cugino Pino: " di prendere provvedimenti", dice : "perché", per la pellaccia tua, non per la mia, per la tua,… tu lo sai quello che…

(pag. 1064).

Gallico Antonino, pure presente al colloquio, comunicava al padre che Morgante Salvatore stava controllando i Bruzzise con il cannocchiale per vedere quando rientravano a casa (*"dici ca a sira si menti, puru, supra da casa sua, ici ca si vidi intra, cu locchiali , pemmu guarda intra a casa, se si cogghinu, se si ricogghimi"*), aggiungendo che il cugino aveva anche pensato di individuare i Bruzzise osservando i movimenti dei camions al momento del loro rientro a sera nel piazzale della ditta adiacente alla loro abitazione.

Lo stesso Morgante aveva riferito ad Antonino Gallico che i Bruzzise di sera- non tornavano a casa in quanto consegnavano i camions presso i luoghi ai quali i trasporti erano destinati, talchè il Morgante aveva escogitato, per individuare ed uccidere i Bruzzise, di seguire i mezzi pesanti sino al luogo in cui venivano consegnati.

Da quanto riferito dal teste Orrico, la casa dei Bruzzise si trova di fianco a quella di Morgante Salvatore, divisa da essa solo da un muro. La casa dei Bruzzise aveva comunque un accesso carrabile laterale da via Chiusa di Barritteri, che consentiva l'ingresso con i camions in un piazzale. E ciò in quanto Bruzzise Antonio, insieme alla moglie, gestiva un'attività di autotrasporti, successivamente trasferita al Nord Italia in provincia di Mantova. L'abitazione e tutto il piazzale, in base alla ubicazione dei due edifici limitrofi, era facilmente osservabile dai piani alti dell'edificio di proprietà della famiglia Sgrò- Morgante.

La presenza dello strumento ottico che Gallico Antonino assumeva essere impiegato da Morgante Salvatore per osservare i movimenti dei Bruzzise trovava riscontro

oggettivo nell'attività espletata dalla P.G. perché, il 27 gennaio 2007 , in occasione di una perquisizione presso l'abitazione di Morgante Salvatore, sulla parete delle scale dell'ultimo edificio, ultimato allo stato rstico, appeso la muro veniva rinvenuto un binocolo inserito nella relativa custodia.

Gallico Giuseppe affermava, in modo risoluto, che il cognato avrebbe dovuto anticipare i Bruzzise ("*davi a fari a stessa vita chi fannu chidi, mi i anticipa, e allora*"), colpendoli entrambi ("***l'avi a pigghiari tutti dui***") Secondo la Corte, Gallico Giuseppe, in questo contesto pronunciava un preciso ordine di morte che doveva essere trasmesso a Morgante Salvatore "*l'avi a pigghiari a tutti dui*" e nel dire ciò si alzava e si avvicinava all'orecchio del figlio indicando con le dita il numero due.

Il comando, quindi, era rivolto a Morgante Salvatore e non già a Gallico Antonino. L'ascolto effettuato dalla Corte, aveva anche consentito di intendere la successiva precisazione del giovane Antonino, che rintuzzava il padre, dicendo che si doveva trattare di duplice omicidio consumato simultaneamente ("*a na vota*", cioè in una sola volta, e non già "*a vota*", come trascritto dal perito).

Surace Maria Carmela affermava (a chiddu giustu- **a quello giusto**).

Il primo Giudice effettuava l'esegesi della frase che aveva costituito oggetto di interpretazione difforme delle Parti.

Nella definizione del contenuto del mandato, Giuseppe Gallico specificava oltre all'identità del sicario anche l'identità delle vittime designate.

Morgante Salvatore doveva ucciderne due, utilizzando il numero ordinale con funzione di pronome, sottendendo al sostantivo che non pronunciava, ma che era certamente "fratelli", come si desume dalla successiva specificazione, a tenore della quale dei due doveva essere ucciso quello sano e non già quello malato (*a chiddu giustu, non a chiddu sbagliatu, no o stortu, o sanu, n'davi unu menzu...inc... **a quello giusto, non a quello sbagliato, no a quello scemo, al sano, ne ha uno mezzo...***).

Morgante Lucia Giuseppa affermava: " **si.. chiddu u picciulu: si quello piccolo**"

Giuseppe Gallico continuava menzionando, dopo il fratello sano, in aggiunta e "*il cognato*"; subito dopo utilizzava il plurale, *i cognati, u frati i chiddu in galera*" completando l'indicazione, così volendo specificare che il rapporto di parentela e di affinità doveva essere rapportato ad un soggetto che era detenuto.

Surace Maria Carmela affermava " *sa razza longa è*" .

Nell'interpretazione data dalla Corte, sia il fratello che il cognato, nell' indicazione del detenuto, erano riferiti ad un soggetto che li accomunava: erano legati, entrambi, sia pure con legami di natura diversa (parentela ed affinità) ad un soggetto in galera ovvero Carmelo Bruzzise, rispetto al quale andavano identificati[21].

Le vittime, secondo l'indicazione di Gallico Giuseppe dovevano essere:

1) Bruzzise Antonio (fratello libero di quello in galera, diverso da Gianni che era malato);
2) Surace Antonio, fratello di Surace Vincenza, moglie di Carmelo Bruzzise

I fatti subito dopo evolvevano nel senso indicato da Gallico Giuseppe in quanto in data 5 dicembre 2006 Surace Antonio veniva ucciso.

Secondo la Corte, quindi, alla data del 30 novembre del 2006 (pag. 1070 sentenza) Gallico Giuseppe aveva ordinato al cugino Salvatore Morgante di anticipare la reazione ritorsiva dei Bruzzise, indicandogli persino l'identità delle vittime, individuate in Bruzzise Antonio e Surace Antonio.

Il mancato reperimento sul territorio di Bruzzise Antonio, che si era allontanato, aveva determinato gli intranei all'esecuzione dell'omicidio del Surace ad appena cinque giorni dal mandato omicidiario

A riscontro del mandato conferito a Morgante Salvatore per l'esecuzione dell'omicidio del Surace si poneva il colloquio del **9 gennaio 2007**, svoltosi presso la Casa Circondariale di Carinola, intercorso tra Gallico Domenico, Gallico Teresa e Misale Gesuele Vincenzo.

La conversazione tra Gallico Domenico e Gallico Teresa verteva, in prima battuta sul nipote Antonino Gallico che non aveva interrotto la relazione con Ditto Concetta. Seguivano invettive da parte di Gallico Domenico che non esitava a ripetere che avrebbe spaccato le ossa o le corna al giovane; che lo avrebbe ridotto in

---

[21] Si riporta lo stralcio dell'intercettazione:

G.G. : *a chidu giustu, non a chidu sbagliatu, no o storlu, o sanu, n'davi unu menzu...inc...*– a quello giusto, non a quello sbagliato, no a quello scemo, al sano, ne ha uno mezzo... (inc. in quanto fa uso del linguaggio labiale, nel contempo muove la mano in aria, per far intendere che uno dei fratelli è mezzo scemo).
M.L.G.: *si, ... chiddu u picciulu.* – si,...quello piccolo.
G.G. : *...e a so cugnatu, ... e i cugnati, u frati i chiddu in galera.*– ...e a suo cognato,... e i cognati, il fratello di quello in galera.
S.M.C. : *sa razza longa è.*– questa razza lunga è.

una sedia a rotelle, arrivando a suggerire ai suoi visitatori di regalare al ragazzo una moto di grossa cilindrata affinche il giovane potesse morire in occasione di un incidente stradale (cfr. intercettazione pag. 924 e 925).

Alle parole di Gallico Teresa che temeva che il nipote Antonino potesse essere ucciso (*io piango a quello là dentro, piango a quel fratello che sta dentro, che se gli arriva la notizia che è stato..*). Gallico Domenico aveva parole di biasimo per il nipote che gli aveva portato un grave pericolo fin dentro casa (*chi cazzo lo chiamava a portarmi questa cosa in casa*).

I due fratelli, temevano per le implicazioni che sarebbero derivate dall'omicidio dell'esponente più giovane dei Gallico.

Teresa Gallico, a questo punto, raccontava al fratello che Rocco Gallico aveva avuto un incontro con Parrello Candeloro (Jack), all'epoca latitante e ciò al fine di comprendere - esattamente- la posizione della consorteria da lui capeggiata (*prevenire è meglio che curare*).

Come ritenuto dalla Corte, dopo i primi omicidi avvenuti a Barritteri (Costagrande e Celi) e quindi prima ancora del mandato di Gallico Giuseppe, Rocco Gallico aveva avuto un incontro con Candeloro Parrello in ragione del quale proprio i Parrello non si sarebbero dovuti schierare dalla parte dei Bruzzise, come avvenuto in passato nella vecchia faida.

Teresa Gallico affermava che c'era stato un discutere in famiglia della questione (*dato che, e nci fu tutta sta vernicali, no?*) e che Gallico Rocco (il nostro) aveva previsto (preveniu o prevediu).

A fronte dell'atteggiamento di Candeloro Parrello, Gallico Rocco aveva mantenuto un atteggiamento di cautela dichiarandosi disinteressato ad ogni vicenda ed affermando che, una volta costituitosi, avrebbe dovuto scontare solo un anno di carcere per poi vivere un'esistenza libera, non volendo correre il rischio di rovinarsi definitivamente la vita con altre vicende giudiziarie. Per tale ragione Gallico Rocco aveva convocato i suoi uomini cercando di responsabilizzarli.

Gallico Teresa, per esplicitare il suo discorso al fratello (cosi colleghi tutti i fatti), raccontava che il fratello Giuseppe, tramite la madre, aveva mandato un messaggio. (*ha mandato a dire con la mamma.. ehh. Pino*)

Osservava la Corte (pag. 936- 1073) che le dichiarazioni di Teresa Gallico consentivano di superare ogni possibile dubbio sulla identificazione dei "parenti di

Pippo" individuati negli Sciglitano e cioè proprio coloro che, il 30 novembre 2006, Morgante Lucia Giuseppe aveva menzionato con il loro soprannome "Giannazzo", e che nel colloquio in esame venivano esplicitamente chiamati da Teresa con il loro cognome (*gli ha detto il fatto la ..... incomprensibile ..... se i Morgante sono parenti nostri: gli ha detto lui: sì, i miei cugini Salvatore, Pippo: gli ha detto: vedete che li vogliono uccidere, così, così, quelli di Barritteri: gli Sciglitano .. E li ha sentiti lui dalla finestra che un fratello glielo diceva a un altro fratello)* e che erano sospettati di aver ucciso Bruzzise Giovanni.

Teresa raccontava a Gallico Domenico che non aveva creduto alla cosa ("*Io, sinceramente, non gli ho creduto e sai perché? Perché questi argomenti non si dicono alla finestra: una da una parte e l'altro di lato*") mentre Domenico opponeva una sua diretta informazione ("*il fatto, invece, è vero perché lo so io, per altre vie*").

Proseguiva Teresa Gallico raccontando che la madre, rientrata dal colloquio (*subito, la mamma subito ha mandato a chiamare*) aveva chiamato non Salvatore Morgante ma "Melo", riferendogli quel che aveva detto Gallico Giuseppe ("*ha chiamato a Melo e gli ha detto: vedi che, io, sono andata da mio figlio e ha detto così, così e così... Benedetta*").

La Corte identifica il " Melo" in Sciglitano Carmelo (cl.82) uno dei tre Giannazzi a cui si era rivolta Morgante Lucia Giuseppa.

Rocco Gallico - all'epoca latitante- era limitato nei movimenti e Gallico Teresa raccontava di essersi recata personalmente (*sono andata io*) non da Salvatore Morgante che abitava a Barritteri (*che salivo là sopra, ma dove? No, ma che, quello non è capace di nulla..*) ma da un soggetto identificato dalla Corte in Filippo Morgante[22], fratello di Salvatore, il quale- a sua volta- aveva parlato al germano, facendogli presente i suoi doveri (*tu, gli ha detto: vuoi seguire i miei consigli? Gli ha detto: quello che ti tocca .. ti.. fratello buono per come sei, perché io: hanno fatto tutto questo discorso qui*).

Il mandato omicidiario di Gallico Giuseppe, quindi, era veicolato a Morgante Salvatore non in quanto convocato direttamente da Morgante Lucia Giuseppa (che non lo riteneva all'altezza della situazione e si rivolgeva a Sciglitano Carmelo) ma dal fratello Filippo a cui era stato recapitato da Teresa Gallico.

---

[22] secondo la Corte, Teresa Gallico si sarebbe recata a Monteterzo ove è residente Filippo Morgante

Morgante Filippo, a sua volta, convocato il fratello Salvatore, lo aveva messo di fronte alle sue responsabilità (" *quello che ti tocca*") dicendogli che sarebbe spettato a lui eseguire l'omicidio .

Si legge in sentenza che l'incontro tra i fratelli Morgante era avvenuto prima dell'omicidio Surace e ciò trovava riscontro nel fatto che Gallico Rocco (questo) aveva mandato un cugino in perlustrazione, accertando che Bruzzise Antonio non era sul territorio; sempre Gallico Rocco (questo) auspicava che Morgante Salvatore si affrettasse a trovare il Bruzzise per eseguire l'omicidio " zumbu" ovvero in fretta "*perché se non batti il ferro quando è caldo è finita; se gli lasci spazio*".

Dalle parole di Gallico Teresa, emergeva, inoltre, che due giorni prima del colloquio (cioè il 7 gennaio 2007), Morgante Filippo (Pippu) aveva avuto un colloquio con uno dei fratelli Gagliostro (detti gli " scapiddati") cugini di Parrello Candeloro.[23]

Successivamente, Gallico Rocco aveva ordinato a Morgante Filippo di portare uno dei Gagliostro presso di lui (portalo qui).

In sintesi, il Gagliostro, per conto dei Parrello, dichiarava che a loro non interessavano le sorti dei Bruzzise ma solo di mantenere accordi di non belligeranza su Barritteri (*a me non interessa, gli ha detto, delle cose vostre m'interessa che qui non .. una lite, altrimenti ognuno per la propria strada*).

Gallico Domenico replicava che costoro non si dovevano intromettere nella questione e Teresa affermava che già avevano subito duri colpi. Nel corso della conversazione Gallico Domenico menzionava i Gioffrè (Ondoli), alleati dei Bruzzise con i quali, a suo dire, vi era un accordo dei Parrello per la spartizione di quote di un insieme indefinito (uno dei due doveva il 25% all'altro) ed ipotizzava che i Parrello potessero trarre giovamento nel non intervenire (pag. 956).

Dall'esame del colloquio, quindi, secondo la Corte, emergeva che il mandato di Gallico Giuseppe non era il frutto di una deliberazione avventata ma una decisione presa e condivisa anche da altri esponenti della consorteria che esplicitamente avevano investito Morgante Salvatore dell'incarico di pianificare l'omicidio di Surace Antonio.

Secondo la Corte poteva dirsi accertato che la morte di Surace Antonio (frutto, come si è detto, di una vendetta trasversale) trovava la sua causa nella pretesa dei

[23] Si tratta di Gagliostro Vincenzo e Gagliostro Antonio

Bruzzise di partecipare alla spartizione del denaro costituente il provento estorsivo dei lavori ammodernamento della A3.

Nel colloquio del 5 gennaio 2007, Carbone Rocco aveva riferito al cognato Bruzzise Giuseppe di aver discusso con Gioffrè Rocco ("n'dolu"), sul pericolo estremo in cui si incorreva nel pretendere di partecipare alla spartizione dei soldi.

A fronte dell'obiezione mossa dal Carbone sull'uccisione del Surace nonostante la sua estraneità alla contesa spartitoria, il Gioffrè gli aveva risposto che il Surace era stato ucciso per mandare un messaggio trasversale al cognato Bruzzise Carmelo (*Carbone Rocco ha detto per i soldi, i soldi e Nino Surace ho detto io dove è andato a cercarli i soldi!? chi gli ha detto che li doveva prendere..ha detto è stato interrato perché cognato di Melo Bruzzise, così lo capiscono*)

L'omicidio del Surace, quindi, costituiva un avvertimento nei confronti dei Bruzzise e, di tale circostanza, ne erano ben consapevoli Carbone Rocco, Bruzzise Giuseppe e Gioffrè Rocco, al punto da convenire che per i soldi non si sarebbe ancora esitato ad uccidere (*Carbone Rocco - zio Rocco, per i soldi si interra un Cristo. Bruzzise Giuseppe - se ne interrano cristiani ancora*).

In questo caso, in parole semplici, chi avrebbe vinto lo scontro avrebbe anche incassato "*i soldi dell'autostrada*".

D'altro canto, nel colloquio del 27 aprile 2007 (pag. 1119) Surace Vincenza aveva detto al coniuge che la causale dello scatenarsi dell'offensiva violenta che aveva travolto anche il fratello andava ricercata "nel ponte" così facendo esplicito riferimento alla contesa per l'aggiudicazione dei proventi estorsivi relativi ai lavori di ammodernamento dell'A3 (*Secondo me è partito tutto da là, dal ponte*).

Il termine "ponte" era particolarmente significativo perché ad un ponte era legato lo spartiacque sul territorio al quale le consorterie potevano riferire le proprie pretese per l'accaparramento dei proventi estorsivi: si tratta del Ponte Petrace, che segna il limite tra il territorio del Comune di Gioia Tauro e quello del Comune di Palmi, ed a partire dal quale, cessata la competenza criminale delle consorterie di Gioia Tauro, si innestava quella delle consorterie di Palmi- Barritteri e Seminara.

Anche i fratelli Ottinà erano consapevoli del fatto che Surace Antonio era stato ucciso solo in quanto cognato di Bruzzise Carmelo (detto "*Melu u re*") E lo dicevano chiaramente in occasione del colloquio del 16 gennaio 2007, nella Casa Circondariale di Carinola.

Ottinà Rocco Giovanni non mostrava alcuna esitazione nel raccontare al fratello Ciccio detenuto, che l'omicidio di Surace Antonio, il cognato del "Re", era stato commesso dai Morgante.

Chiaro ed incontrovertibile, secondo la Corte, il riferimento all'omicidio di Surace Antonio, da parte di Ottinà Rocco Giovanni (*C'è pure Surace, quello che hanno ammazzato l'ultimo*), consumato appena un mese prima circa (il 5 dicembre 2006), definito come un soggetto "vicino a Bruzzise", ma in realtà cognato di Bruzzise Carmelo detto "Melo u re", come prontamente replicava, a precisazione, Ottinà Francesco (*il Surace è il cognato del re*).

Era poi chiaro e ripetuto due volte, l'abbinamento all'omicidio di Surace Antonio del nome dei Morgante (cfr. sul punto pag. 1095 sentenza).

Bruzzise Carmelo, d'altro canto, nel colloquio del 3 febbraio 2007 , presso la casa Circondariale di Sulmona, rappresentava alla figlia Elena i rischi che correva il suo fidanzato, Condrò Vincenzo,a rimanere a Barritteri perché coloro che avevano già ucciso lo zio Surace Antonio, che pure il Bruzzise definiva come un onesto lavoratore a cui nessuno voleva male, volevano dimostrare "*ai forestieri*" che i Bruzzise ormai non avevano più alcuna autorevolezza criminale, ed erano diventati "*quattro merde*", al punto da non reagire alle uccisioni dei loro congiunti, che erano state attuate con evidente finalità di sopraffazione e di dimostrazione dell'annientamento del clan rivale (*Senti un po'. Allora, per questo discorso... allora per questo discorso, dice: "Per non far parlare le persone di fuori, per fargli capire che questi sono quattro merde, eh, eh,* ***spegniamo a questo****". Allo zio Nino non lo toccava nessuno perché era bravo con tutti, lavoratore, e basta]. E questo è stato il discorso*).

Talchè non poteva escludersi che anche il genero, qualora fosse rimasto sul territorio ostentando di non preoccuparsi dei rischi, proseguendo persino nella costruzione della sua casa (la stessa alla cui ultimazione prima lavorava Surace Antonio), potesse rimanere vittima della stessa logica dimostrativa ed essere ucciso solo in quanto congiunto di Bruzzise Carmelo. Molteplici le conversazioni captate nell'ambito degli istituti di pena, ove i detenuti, nel commentare dell'omicidio di Surace Antonio, menzionavano i Morgante quali responsabili dell'omicidio.

In occasione del colloquio del 31 marzo 2007, Bruzzise Carmelo comunicava al fratello Antonio che i Gallico- Morgante- Sciglitano, congiuntamente ad altri che si

trovavano nella parte opposta a Barritteri (verosimilmente i Santaiti insediati su Seminara), avrebbero dovuto consumare altri due omicidi, all'indirizzo dei fratelli Bruzzise, per poi acquietarsi sino all'uscita di Bruzzise Vincenzo dalla prigione per fine pena. Surace Vincenza proseguiva identificando l'autore dell'omicidio del fratello (*chiddu u 'mmazzau*" ovvero quello lo ha ammazzato).

Pur non rilevandosi la pronuncia esplicita del nominativo del soggetto incolpato dell'omicidio di Surace Antonio, la donna forniva una serie di indicazioni precise ed univoche che conducevano ad identificare il soggetto predicato in Morgante Salvatore. Si trattava infatti di un soggetto da poco scarcerato, ed alla cui remissione in libertà era riconducibile la recrudescenza dell'offensiva (Vincenza *'I chi nesciu iddu*), che si presentava ad un presidio di P.S. per l'evasione dell'obbligo di firma, che viveva in località altimetricamente superiore rispetto a quella ove si recava per l'assolvimento dell'obbligo, che veniva accompagnato da sua cognata e che veniva tempestato da due donne sue parenti perchè desiderose di vendetta, spronandolo ad uccidere gli avversari.Dall'istruttoria dibattimentale è emerso, infatti, che Morgante Salvatore, rimesso in libertà a seguito dell'indulto nell'agosto del 2006, era all'epoca sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, tra le cui prescrizioni vi era quella di presentarsi alla P.G., che assolveva recandosi da Barritteri, ove risiedeva, fino a Palmi, ove apponeva la firma sul registro presso il Commissariato di P.S..

Non potendo guidare in quanto privo della patente di guida, il Morgante veniva accompagnato dalla cognata Sgro' Donatella.

Quanto alla parentela con donne che lo avrebbero istigato all'esecuzione degli omicidi ai danni dei Bruzzise, la Corte evidenziava che Morgante Salvatore è sposato con Sgrò' Maria, figlia di Sgrò Antonino, ucciso in un agguato di tipo mafioso in data 15-05-1987 in località Piani di Corona nel Comune di Seminara; erano stati altresì uccisi due zii di Sgrò Maria e Sgrò Donatella, individuati in Sgrò Giuseppe ed in uno Sciglitano, nonché due loro cugini della famiglia Sciglitano. Talchè la moglie e la cognata del Morgante, cioè le donne della sua famiglia, avevano perso, in quanto vittime di agguati nella faida contro i Condello, ben cinque uomini e, nell'ottica della faida mafiosa certamente vantavano il titolo per invocare la vendetta e l'uccisione degli avversari (*Vincenza -. Iddu e i fimmini (inc. voci sovrapposte) ca non ci dezzuru paci. [Trad.: Lui e le donne (inc. voci sovrapposte) che non gli hanno dato*

pace].Francesco -. Eh. ddà (inc. voci sovrapposte). [Trad.: Eh. là (inc. voci sovrapposte)] Vincenza -. ***Perchì i fimmini, basta, sotterrati tutti, comu 'e nostri. [Trad.: Perché le donne, basta, sotterrate tutti, come i nostri].)***

Il coinvolgimento del Morgante veniva rinvenuto anche nel colloquio del 12 maggio 2007 intercorso tra Bruzzise Vincenzo ed il nipote Bruzzise Giovanni. Il giovane raccontava allo zio che da quando era stato ucciso Surace Antonio, Morgante Salvatore era particolarmente attento a non farsi vedere, non uscendo di casa (*Giovanni -. 'I chi moriu Ninu, non nesciu chiù.* [Trad.: *Da che è morto Nino, non è uscito più*).

Subito dopo Bruzzise Giovanni precisava che l'atteggiamento del Morgante era da imputare al fatto che lo stesso "non avesse la faccia", cioè si vergognasse per il grave gesto commesso.

Il detenuto esortava il giovane nipote a stare attento, in quanto con evidenza riconosceva nel soggetto predicato una fonte di pericolo (*lasciate stare, guardatevi voi).* Dopo aver passato in rassegna il materiale probatorio ed averlo analiticamente valutato (avuto riguardo alla posizione di Gallico Antonino, coimputato del delitto di omicidio aggravato e successivamente assolto dalla Corte (cfr. sul punto da pag. 1125 in poi), a giudizio del primo Giudice poteva dirsi pacifica la responsabilità di Gallico Giuseppe, quale mandante dell'omicidio di Surace Antonio.

L'imputato era attinto da dichiarazioni di natura autoaccusatoria, con piena valenza probatoria, in quanto equivalenti ad una confessione extragiudiziale.

Né elideva la responsabilità di Gallico Giuseppe il margine di dubbio adombrato dalla Difesa in ordine alla indeterminatezza del mandato, stante l'impiego del termine "*i cognati*" tra coloro che dovevano essere uccisi.

L'ordine era stato preciso ed aveva attinto tutti coloro che della cosca dei Bruzzise erano rimasti liberi sul territorio di Barritteri, e pertanto certamente Bruzzise Antonio, ma anche i cognati, quali soggetti collegati ai referenti detenuti.

Ex post, l'uccisione di Surace Antonio e il tentato omicidio di Carbone Rocco, entrambi cognati dei Bruzzise, e la protratta pianificazione dell'esecuzione dell'omicidio di Bruzzise Antonio, confermavano l'interpretazione dell'ordine impartito nei termini di specificità appena illustrati.

Altrettanto chiara ed indiscussa poteva dirsi la responsabilità di Morgante Lucia Giuseppa. L'anziana madre di Gallico Giuseppe si era affrettata, subito dopo il

colloquio con il figlio, ad eseguire il suo compito, portando ai destinatari l'ambasciata di morte che gli era stata consegnata e che riferiva pedissequamente ad uno dei fratelli Sciglitano.

La circostanza che la donna non avesse convocato Morgante Salvatore, nei cui confronti lei non riponeva fiducia, non immutava, secondo il primo Giudice, il profilo della condotta, stante la piena corrispondenza dell'azione ontologicamente considerata con quella descritta e l'inserimento della stessa quale contributo nel percorso causale dell'evento.

Peraltro, nel corso di quello stesso colloquio, Morgante Lucia Giuseppa comunicava al figlio di aver già avvisato il nipote Salvatore dei pericoli a cui era esposto, senza che lo stesso tuttavia avesse assunto le iniziative necessarie. Da qui la soluzione di consegnare l'ordine dell'omicidio non più a Salvatore, in cui ormai non riponeva fiducia, bensì ad un intraneo, come dato desumersi dal fatto che parlava a nome del figlio, anzi dei figli capi del clan familiare, evocando l'autorevolezza del comando (..."*d'iddi beneditta*", "da loro benedetta"), quale suggello della esecutività del mandato che sarebbe stato ossequiato a nome dei Gallico.

Peraltro, al recapito dell'ordine di uccidere fuori dal carcere da parte della Morgante, trovava seguito la successiva attività di pianificazione e programmazione del delitto da parte dei sodali.

Anche la responsabilità di Morgante Salvatore, quale destinatario dell'ordine di eseguire l'omicidio, conferitogli da Gallico Giuseppe, e consegnatogli dal fratello Morgante Filippo su sollecitazione di Gallico Teresa, poteva dirsi certa.

A suo carico militavano molteplici elementi per affermare che lo stesso avesse dato esecuzione al mandato quale e, segnatamente:

L'imputato era già alla ricerca delle vittime designate, spiandone i movimenti, persino fin dentro la loro casa attraverso il binocolo rinvenuto nella sua abitazione, come narrato da Gallico Antonino al padre in occasione del colloquio del 30 novembre 2006; egli pertanto era parte attiva nel progetto di esecuzione dell'eliminazione fisica dei Bruzzise. Né poteva obiettarsi che l'osservazione era finalizzata alla difesa personale, in quanto egli si proponeva persino di seguire i camion che partivano dal piazzale di Barritteri, per scoprire dove i Bruzzise si nascondevano;

2.era noto nell'ambiente criminale che Morgante Salvatore stava cercando i Bruzzise per ucciderli: a tal proposito venivano richiamati gli avvertimenti che Cutri Francesco, prima del 13 gennaio 2007, aveva portato a Sgrò Elena, andandola a trovare persino a casa, affinchè la donna avvertisse i figli della necessità di "guardarsi" dal pericolo grave che incombeva su di loro all'uscita dal piazzale mentre erano alla guida dei camion, con chiaro riferimento alla abitazione del Morgante, sita ad una decina di metri di fronte all'uscita del del predetto piazzale;

3. I fratelli Ottinà, in occasione del colloquio del 16 gennaio 2007, avevano indicato con certezza nel Morgante l'esecutore dell'omicidio così come i Bruzzise nei colloqui del 31 marzo 2007 e 27 aprile 2007;

4. All'indomani della rimessione in libertà dei fratelli Morgante e di Sciglitano Domenico (scarcerati per indulto nell'agosto 2006) i Gallico erano comunque consapevoli che i Bruzzise stavano pianificando la vendetta di Bruzzise Giovanni- e che le ragioni dello scontro non si erano risolte ma anzi si erano riaccese in vista dell'imminente arrivo dei proventi estorsivi relativi ai lavori dell'autostrada e, peretanto, deliberavano un attacco preventivo, pianificando l'omicidio contro i Bruzzise, prima ancora che costoro si organizzassero ;

5. nel colloquio del 31 marzo 2007, Bruzzise Carmelo riferiva al fratello che gli Sciglitano avevano rivelato ad una persona di Sinopoli di cui si fidavano, ma che invece li avrebbe traditi riferendo tutto ai Bruzzise, il disegno di uccidere altri due intranei alla consorteria 'ndranghetista dei Bruzzise.

La circostanza veniva riferita con linguaggio criptico da parte del detenuto che utilizzava il termine "*viaggi*" per indicare agli interlocutori i due omicidi.

L'evocazione da parte di Bruzzise Carmelo dell'episodio di 15/20 anni prima (cfr. il riferimento a pag. 323 della sentenza impugnata) e l'analogia con il medesimo per la ricostruzione degli accadimenti in trattazione, costituiva un elemento univoco per ipotizzare che coloro che avevano assegnato ai Gallico il titolo per l'aggiudicazione dei proventi estorsivi su Barritteri erano proprio i Pesce, come già era accaduto nel passato e come riscontrato nel presente procedimento dall'esistenza dello stretto collegamento di Domenico e Giuseppe Gallico con eminenti referenti di quella consorteria, che si mettevano a disposizione persino per la "cattura" e l'esecuzione dell'omicidio di Bruzzise Antonio.

Il riferimento ai protagonisti dell'azione omicidiaria in corso diventava esplicito, e persino nominativo, nel corso dello stesso colloquio.

Dopo appena qualche battuta i due fratelli convenivano nell'identificazione in uno dei fratelli Morgante dell'autore dello scontro armato che si era determinato, e pertanto dell'ultimo degli omicidi subiti, che nell'ordine era quello di Surace Antonio (*Antonio - **Morganti?*** **[Trad.: Morgante?].*Carmelo* - Eh, sì. *Antonio* - Tutto l'autore.).** I Morgante erano poi vicini ai tre "zucchi" identificati dalla Corte nei fratelli Sciglitano (Giannazzi) .

Carmelo Bruzzise avvisava il fratello dei rischi che correva in quanto aveva appreso da fonte certa di origine sinopolese che i Gallico-Morgante-Scigliano, congiuntamente ad altri che si trovavano dalla parte opposta a Barritteri, e cioè verosimilmente con i Santaiti insediati su Seminara, avrebbero dovuto consumare altri due omicidi, all'indirizzo dei fratelli Bruzzise, per poi acquietarsi sino all'uscita di Bruzzise Vincenzo dalla prigione per fine pena.

Il dato del disegno omicidiario dei Gallico, risultava veritiero e riscontrato dai plurimi mandati rinnovati in carcere da Gallico Giuseppe sia ai fratelli Morgante , sia al figlio Antonio, in favore del quale aveva mobilitato persino i Pesce ed i Molè.

Rispetto tali elementi probatori, la circostanza della presenza del Morgante presso la sua abitazione alle ore 18.25 del 5 dicembre 2006, a distanza di un'ora dall'esecuzione dell'omicidio del Surace, costituiva, secondo la Corte, un dato neutro. L'abitazione del Morgante è ubicata sul prolungamento di Via Chiusa ove si era consumato l'agguato, talchè in pochi minuti dall'esecuzione del delitto l'imputato poteva aver raggiunto casa sua, per predisporre l'attività di inquinamento delle prove, effettuando subito la doccia e cambiandosi i vestiti, così da vanificare l'eventuale esecuzione del tampon-kit per la ricerca sulla sua persona di particelle di polvere da sparo. Tra l'altro, essendo rimasto a casa tutto il pomeriggio, appariva singolare l'esecuzione della toilette personale alle ore 18 circa.

La presenza dell'imputato a casa pertanto, tenuto conto della vicinanza del luogo dell'agguato a quello dell'abitazione, non solo era compatibile sotto un profilo spazio-temporale con la sua partecipazione all'omicidio, ma addirittura appariva conducente alla preordinazione di un'attività di inquinamento del quadro probatorio.

Fermo restando l'avvenuto accertamento di un ruolo del Morgante nell'omicidio del Surace, riteneva la Corte che non potesse essere affermata con certezza la sua

partecipazione quale sicario. Il mancato superamento del margine di dubbio solo in ordine alla partecipazione di Morgante Salvatore alla fase strettamente esecutiva dell'omicidio del Surace, non escludeva, peraltro, l'affermazione della penale responsabilità dello stesso quale concorrente con persone rimaste ignote come mandante ed organizzatore, così come ipotizzato dalla Pubblica Accusa.

Il delitto poteva dirsi aggravato dalla premeditazione, desunta da molteplici elementi estrinseci, tutti di chiaro valore sintomatico tra i quali si collocavano, oltre la causale, la risalenza del mandato da parte di Gallico Giuseppe e la comunicazione dello stesso da parte di Morgante Lucia Giuseppa, a diversi giorni prima che l'omicidio si compisse; la preordinazione dei mezzi, atteso che la moto impiegata era provento di furto eseguito in Reggio Calabria già nel mese di settembre 2006; la ricerca della vittima e dell'occasione propizia.

La Corte ricordava che Gallico Antonino in occasione del colloquio del 30 novembre 2006, aveva detto al padre che il cugino Salvatore già da tempo con il binocolo da dentro casa spiava i movimenti dei Bruzzise per ricostruire i movimenti delle vittime designate ed osservava gli ingressi e le uscite degli automezzi .

Il fatto era aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 1 c.p. poiché il Surace era stato ucciso non perché ritenuto affiliato alla cosca avversa, ma solo per mandare a quest'ultima un messaggio trasversale, equivalente alla affermazione del potere criminale della consorteria di appartenenza degli esecutori, che non avrebbe risparmiato neanche le persone innocenti se vicine ai Bruzzise. Ricorreva, altresì, l'aggravante di cui all'art.7 del d.l. 151/92, poiché emergeva chiaramente che il fatto delittuoso era stato commesso per agevolare e rafforzare l'attività della cosca Gallico nella faida contro i Bruzzise.

Morgante Salvatore era ritenuto responsabile, inoltre, in ordine ai reati funzionalmente collegati all'omicidio del Surace (capo G- H) inerenti il porto e la detenzione illecita delle due armi, le pistole cal.7,65 e cal.9x21 impiegate nell'esecuzione dell'omicidio, nonché nella ricettazione del motociclo Honda Dominator tg.AA42318, provento di furto commesso in Reggio Calabria in data 06-09-2006.

Il procacciamento dei mezzi, ed in particolare delle armi e della moto impiegati per l'esecuzione del delitto, rientravano nell'attività preparatoria necessaria ed.

indispensabile per l'esecuzione del reato fine, alla quale non poteva non aver partecipato il Morgante che già, da lungo tempo, pianificava l'esecuzione del delitto. Gallico Antonino, come già osservato, veniva mandato assolto dalla Corte in mancanza di sufficienti elementi idonei alla sua affermazione di responsabilità.

Appello difesa Gallico Giuseppe (Avv.ti Curti e Ceravolo).

Appello difesa Morgante Lucia Giuseppa (Avv. Contestabile)

Ragioni di economia espositiva consentono di trattre congiuntamente le doglianze di Gallico Giuseppe e della madre Morgante Lucia Giuseppa.

Le difese di Gallico Giuseppe contestano il costrutto accusatorio evidenziando che il fine di Gallico Giuseppe era solo quello proteso a dimostrare la sua innocenza e riacquistare la libertà mediante la richiesta di revisione della condanna all'ergastolo per il triplice omicidio Merlino, decidendo e, del tutto legittimamente, di attivarsi e di prospettare le sue intenzioni ai due collaboratori di giustizia (Mammoliti e Santaiti), confidando nella genuinità delle loro dichiarazioni che avrebbe portato i due a riferire agli avvocati quello che gli avevano già detto durante il periodo della comune detenzione. Il disegno di Gallico Giuseppe, tuttavia, aveva subito uno stravolgimento perché il figlio Antonino si era fidanzato con Ditto Concetta, sorella di Carmelo Ditto che, a sua volta aveva lasciato Santaiti Rosanna, sorella di Santaiti Gaetano. Ecco che in Giuseppe Gallico era nata la convizione che il collaboratore Santaiti non avrebbe preso bene la relazione di suo figlio e Ditto Concetta e, pertanto, non gli avrebbe fatto il favore di andare a dire "la verità" sulle reali dinamiche dell'omicidio Merlino e, pertanto, il favore altro non era che il sinonimo di una condotta lecita nella consapevolezza della propria innocenza.

Gallico Giuseppe, quindi, cercava di persuadere ad interrompere la relazione amorosa tra il figlio e Ditto Concetta, per non far indispettire Santaiti Gaetano Giuseppe e, a tal fine, aveva chiesto al cugino Morgante Salvatore (sul punto conversazione telefonica intercettata il 26.10.2006 pag. 20 appello) di intercedere, per porre fine al rapporto sentimentale tra i due ragazzi.

Fallito questo tentativo, Gallico Giuseppe aveva concentrato le sue attenzioni su moglie e figlia tanto che nel colloquio del 26 ottobre 2006, aveva esordito affermando che la Ditto non era la ragazza giusta per Antonino e, visto che il discorso non attecchiva con le due donne, era arrivato al punto di sostenere che il figlio Antonino era in pericolo, mascherando alle due donne il suo forte timore di

perdere la testimonianza di Giuseppe Santaiti giocando anche la carta della autocommiserazione.

In quella conversazione Gallico Giuseppe aveva raggiunto il suo scopo perché la figlia aveva riferito al fratello quanto comunicatole dal padre, così come dato desumere dalla telefonata intercorsa il 30 ottobre 2006 tra Gallico Antonino e la fidanzata Ditto Concetta, allorquando Antonino decideva di rompere la relazione con Ditto Concetta avviando un percorso di distacco dalla ragazza. Tra gli argomenti utilizzati da Gallico Antonino nella telefonata n. 2743 del 6 novembre 2006 vi era anche quello della riapertura della faida e Antonino prospettava un suo possibile arresto per fatti ed eventi uguali a quelli successi trenta anni prima.

In questo contesto era nato l'equivoco Surace Antonio per il quale Gallico Giuseppe era stato condannato all'ergastolo.

Coltivando il suo disegno strategico, Gallico Giuseppe avrebbe continuamente paventato, nei colloqui con i familiari, la ripresa della faida, così da convincere il figlio Antonino che la prosecuzione del rapporto sentimentale lo avrebbe esposto al rischio di rappresaglie. Non corrispondeva a verità che ciò fosse avvenuto perché i Gallico, a causa della relazione, temevano di perdere l'appoggio dei Santaiti. L'imputato, in realtà, rendendo dichiarazioni spontanee all'udienza del 14.2.2013 del dibattimento di primo grado (v. pag. 48 appello) ha sostenuto di aver detto alla madre di avvisare Morgante Salvatore che i Bruzzise volevano ucciderlo e aveva invitato a uccidere Bruzzise Antonio, non i cognati dei quali sconosceva l'esistenza.

I Bruzzise, infatti, ritenendo la famiglia Gallico responsabile dell'omicidio di Giovanni Bruzzise (Spannavento) sbagliavano come lo stesso Gallico Giuseppe aveva detto a Bruzzise Giovanni Carmelo nel carcere di Palmi.

D'altro canto, prosegue la difesa, ci doveva porre il problema di come fosse stato percepito il messaggio di Gallico Giuseppe dai familiari nel colloquio del 30 novembre 2016 e ciò al di là di quello che era il vero intento di Gallico Giuseppe.

Due erano le opzioni : o era stato percepito effettivamente come il mandato omicidiario nei confronti di Bruzzise Antonio oppure come il messaggio rivolto a Morgante Salvatore di " guardarsi" da possibili attacchi di Bruzzise Antonio.

Il presunto mandato omicidiario, poi, era intervenuto solo dopo due ore di colloquio allorché Gallico Giuseppe faceva riferimento a un suo compagno di detenzione, tale

Schirato, che aveva sentito i Bruzzise esternare sospetti su "Pippo", identificato in Morgante Salvatore, quale autore dell'omicidio del padre.

I Bruzzise erano stati nel carcere di Palmi solo nell'agosto 2005.

Non aveva senso che Gallico Giuseppe si ponesse il problema oltre un anno dopo e, sul punto, il primo Giudice non aveva dato alcuna risposta.

Il messaggio veicolato da Gallico Giuseppe, quindi, era stato interpretato dai suoi interlocutori non come un mandato omicidiario d'attacco ma solo come un'accorata richiesta da comunicare a Morgante Salvatore di guardarsi da eventuali attentati alla sua persona perpetrati da Bruzzise Antonio. Del tutto errata la considerazione della Corte di Assise nel punto in cui aveva ritenuto che dal colloquio del 30.11.2006 emergesse la rottura dei " patti" tra i Gallico ed i Santaiti per effetto della relazione tra Gallico Antonino e Concetta Ditto (con riflessi a decremento dei Gallico privati del sostegno dei Santaiti nella contrapposizione con i Bruzzise- Parrello- Gioffrè).

D'altro canto la Corte non aveva palesato la natura dei " patti" , intercorsi con i Santaiti.

La reale portata delle parole di Gallico Giuseppe si rinvenivano nel corso del colloquio del 21 dicembre 2006 allorquando la Surace riferiva al marito le parole che aveva detto a Salvatore Morgante (dice mio marito mi ti guardulii).

Surace Maria Carmela affermava di aver detto a Morgante Salvatore di "guardarsi" (distare attento) e che questi aveva seguito il consiglio tanto che, diversamente dal fratello, non andava più a lavorare.

Anche nel colloquio del 30.11.2006 Gallico Giuseppe, suggerendo che Morgante si facesse arrestare piuttosto che rischiare di andare a firmare per la sorveglianza speciale, dimostrava che i suoi suggerimenti a Morgante erano di natura "difensiva".

Nel corso dello stesso colloquio Gallico Giuseppe chiedeva ai familiari cosa stesse succedendo a Barritteri.

Il che era incompatibile con la circostanza per cui sarebbe stato lui a ordinare l'omicidio di Surace, avvenuto due settimane prima.

Il messaggio di Gallico Giuseppe era stato dunque recapitato poco prima del colloquio e, quindi, certamente dopo l'omicidio (prima rispetto al 21 dicembre 2006 e certamente dopoil 5 ed il 14 dicembre 2006).

In ogni caso, proseguono i difensori, Surace antonio non era stato ucciso *per la faida* (per la riapertura della faida) ma per i soldi dell'autostrada.

La decisione della Corte.

I rilievi difensivi non sono fondati.

Sul piano generale, tenendo anche conto dei limiti in cui la questione ha rilievo ai fini della valutazione della posizione di Gallico Giuseppe giova ricordare che la contrapposizione tra il gruppo facente capo alla famiglia Gallico ed il sodalizio costituito intorno alla famiglia Bruzzise non è frutto di una fantasiosa ipotesi investigativa recepita dal giudice di primo grado, ma scaturisce da dati di fatto concreti, costituiti in gran parte dal contenuto delle conversazioni intercettate durante i colloqui carcerari tra gli esponenti di spicco dei due raggruppamenti detenuti ed i familiari in visita. Trattasi di una recrudescenza della sanguinosa faida che aveva contrapposto i due schieramenti in passato, la riapertura di un "*antico processo*" che si riteneva ormai chiuso, secondo la metafora utilizzata da Giuseppe Gallico in una lettera inviata al fratello Domenico al quale l'esatto senso delle parole utilizzate dal congiunto sarebbe stato spiegato da Lucia Gallico, figlia di Giuseppe.

Le risultanze passate in rassegna dal primo Giudice, accreditano la persistente vitalità del sodalizio facente capo alla famiglia Bruzzise, articolato in massima parte su base familiare, profondamente segnato, ma non annientato del tutto, dalla lunga ed ormai risalente detenzione dei suoi elementi più rappresentativi, e soprattutto dai rovesci subiti nel sanguinoso confronto aperto con i gruppi avversari, e quindi dalla perdita, nel volgere di circa un anno e mezzo, di un elemento carismatico come Giovanni Bruzzise (agosto 2005) ed anche di figure di minore spessore ma con ruoli strategici assai delicati (sarà poi il caso poi di Gaglioti Domenico ucciso poi il 14 dicembre 2006), oppure designate come obiettivi solo perché legate da vincoli parentali agli esponenti di maggiore rilievo (come Celi Vincenzo e Surace Antonio).

A ben considerare, i motivi di gravame non si confrontano con l'esistenza della cosca Bruzzise e della cosca Gallico così come accertata in via definitiva nell'ambito dei numerosi procedimenti definiti con sentenze acquisite agli atti ed ampiamente richiamate nella motivazione della sentenza impugnata.

La chiave di lettura e la natura del mandato omicidiario di Gallico Giuseppe si rinviene nei colloqui carcerari intercettati ad una settimana di distanza l'uno dall'altro, il 21 e 28 giugno 2007, presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano, dove a Giuseppe Gallico avevano fatto visita il figlio Antonino, nel primo caso, e, nel secondo caso, la figlia Lucia ed il marito Vincenzo Barone, sposati

da appena cinque giorni e diretti in Liguria dove si sarebbero imbarcati per il viaggio di nozze.

Il 21 giugno 2007 (pag. 969 sentenza), Gallico Giuseppe, dopo aver chiesto chiesto al figlio un aggiornamento sullo stato dei rapporti con i Bruzzise che evidentemente costituiva ancora motivo di preoccupazione (*"a proposito a proposito ma come è il fatto di ine.....dei Bruzzise?"*), manifestava la sua impazienza per l'atteggiamento di Morgante Filippo e del fratello Salvatore e degli Sciglitano che non avevano dato esecuzione alle sue indicazioni di trovare ed uccidere Bruzzise Antonio ed il cognato Carbone Rocco, accusandoli di essere inermi. (*"Ma dico io, dormono ancora?"*), commentando che era forte il rischio che gli avversari ne approfittassero per colpire i Gallico, uccidendone i componenti (la famiglia indicata come "dentro la casa"). Quindi il detenuto chiedeva e raccomandava al figlio di stare attento alla propria incolumità, e di sollecitare ad attivarsi Pippo e Salvatore, cioè i fratelli Morgante.

A fronte della obiezione opposta da Antonino, che ad impartire la disposizione di fare in fretta doveva essere "lui", cioè lo zio Gallico Rocco, all'epoca in stato di latitanza, il detenuto confermava la disposizione impartita al figlio, specificando che doveva esplicitare ai due cugini che non si poteva aspettare oltre senza incorrere in perdite tra i propri familiari (*"Gli devi dire: «Ha detto mio padre, ha detto mio padre di non guardare le stelle, che quando vi cadono i morti dentro casa...»"*).

Era esplicito, pertanto, l'ordine a che i due fratelli, destinatari del messaggio, insieme ai loro parenti che abitavano nello stesso paese, cioè gli Sciglitano, trovassero i Bruzzise e li eliminassero (*"**Che li trovino e li si eliminino, ovunque sia, che cazzo vogliono tutti e due i fratelli? Hanno i parenti là, Pippo ha i parenti là, a chi aspettano**?"*).

Nel prosieguo del colloquio il detenuto, ancora una volta, accusava i Morgante e gli Sciglitano di avere dato origine allo scontro : *A salvaturi a sarvaturi e parenti i pippu, **chi armaru sti guai, s'imbardunu**.... cosi. Ci a diri non è che non è che ci ain a iri nto menzu eu? Ci a diri. Ca eu ain diciannov'anni ci a diri*

Il detenuto suggeriva al figlio di rappresentare a Morgante Salvatore ed agli Sciglitano le loro responsabilità per avere scatenato, con la loro condotta, il nuovo scontro armato (ovvero per gli Sciglitano la vendetta inerente la morte dello zio Carmelo Sciglitano attuata con l'uccisione di Bruzzise Giovanni) in quanto dovevano evitare che potesse rimetterci la vita persino un giovane come lui che

aveva appena diciannove anni. L'individuazione in Morgante Salvatore e nei fratelli Sciglitano quali colpevoli dei guai in cui i Gallico si trovavano coinvolti era riscontrato dal contenuto dei colloqui dei detenuti Bruzzise.

Bruzzise Carmelo, per come si è già visto, in occasione del colloquio del 31 marzo 2007 rievocava la stessa causale della faida di vent'anni prima.

Il contenuto del colloquio, del quale la parte di motivazione riportata opera una sintesi accompagnata da riferimenti volti alla più esatta comprensione di alcuni passaggi, offre una conferma inequivocabile del clima di preoccupazione innescato dai fatti di sangue più recenti e la concitazione di Giuseppe Gallico, seriamente in ansia per la sorte dei familiari in libertà (del fratello Carmelo emblematicamente dice: "*Quello è un bersaglio là ... lo sa che è un bersaglio?*"), e le indicazioni operative date al figlio testimoniano indirettamente, al tempo stesso, la perdurante vitalità e pericolosità dello schieramento avversario, temuto al punto tale da indurre il Gallico a suggerire la eliminazione senza indugi degli elementi della famiglia Bruzzise non detenuti, nonché del cognato Carbone Rocco.

Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca il contenuto del colloquio della settimana successiva di Giuseppe Gallico con i familiari (questa volta la figlia Lucia ed il genero Barone), dal quale si trae conferma della direttiva data dal Gallico ai fini della eliminazione dei due fratelli Bruzzise non detenuti, nonché del fatto che era stato l'omicidio di Carmelo (*Melino*) Sciglitano, a determinare la riapertura dello scontro con la successiva uccisione, nel volgere di meno di un anno e mezzo, di Celi Vincenzo, Surace Antonio e Gaglioti Domenico, tutti appartenenti o vicini alla cosca Bruzzise. L'ormai più che probabile coinvolgimento dei Gallico, determinato dalla vicinanza al gruppo Morgante - Sciglitano, imponeva iniziative tempestive (ricorre l'espressione "*prendere provvedimenti*") ed in tale direzione muovevano le pressanti sollecitazioni di Giuseppe Gallico: quanto poi queste ultime, come si avrà occasione di ribadire anche in seguito, siano cosa ben più seria dei vaneggiamenti carcerari di un ergastolano - come è stato prospettato sostanzialmente dai difensori di diversi imputati - lo attesta drammaticamente la evidente consequenzialità tra le indicazioni del detenuto e i successivi omicidi in danno di Surace Antonio, cognato di Bruzzise Carmelo, ucciso il 5 dicembre 2006, e di Carbone Rocco, cognato di Bruzzise Giuseppe, sfuggito miracolosamente all'aggressione di killer armati a Bagnara Calabra il 21 febbraio 2008..

Ed il collegamento tra questi più recenti episodi e la vecchia faida, che tra il 1977 ed il 1990 aveva insanguinato la città di Palmi e le zone limitrofe, emerge ancora dallo stesso colloquio carcerario di Giuseppe Gallico, da ultimo richiamato, del 28 giugno 2007, nel corso del quale, avendo la figlia Lucia comunicato a Giuseppe Gallico che lo zio Mimmo non aveva bene inteso il riferimento ad un "*processo che si riteneva chiuso*" contenuto in una lettera del fratello, quest'ultimo, per quello che in questa sede interessa, ribadiva che era sua intenzione riferirsi agli sviluppi nuovi di "*un processo antico*", sottolineando implicitamente, come è reso evidente dalla lettura integrale della relativa parte del colloquio, che non si trattava di una vicenda giudiziaria ma di ben altra "storia" la cui effettiva natura emerge dalle battute successive sui "provvedimenti" da prendere al più presto nei confronti della famiglia Bruzzise.

Gli elementi dimostrativi di una "ripresa" o "prosecuzione" della faida giovano al contempo in questa sede ad attestare la perdurante vitalità dei gruppi che ne continuavano ad essere protagonisti, e cioè la famiglia Bruzzise da una parte, ed i Gallico sul versante opposto, i secondi coinvolti in conseguenza dell'alleanza con personaggi che, anche profittando della lunga detenzione o della scomparsa degli elementi più rappresentativi, miravano evidentemente a sottrarre alla cosca Bruzzise il totale controllo della zona di Barritteri storicamente soggetta alla egemonia mafiosa di quella famiglia. A tal proposito non è superfluo rilevare che a Barritteri risiedono tanto i fratelli Domenico, Carmelo e Vincenzo Sciglitano, intesi *i Giammazzi*, quanto Morgante Salvatore, a cui spesso i Bruzzise facevano riferimento nelle loro discussioni indicandolo come uno degli autori dell'omicidio di Surace Antonio, e, al pari degli Sciglitano, come alleato dei Gallico di cui è parente (precisamente cugino di Giuseppe Gallico, che Cambareri Vincenzo, nel colloquio del 5 gennaio 2007, indica al suocero Giuseppe Bruzzise come "*il palmisano*").

A smentire le contestazioni di Gallico Giuseppe in ordine alla esistenza ed attualità della cosca Bruzzise e Gallico e del reticolo di alleanze (i Parrello, i Gioffrè ed i Santaiti), giovano poi i numerosi elementi desumibili dai colloqui carcerari riguardanti gli esponenti delle due famiglie maggiormente interessate ampiamente richiamate dal primo giudice.

Si trae ampia conferma, alla luce del contenuto di questi dialoghi, della persistente attualità del sistema di spartizione del territorio tra le famiglie mafiose che vi

dimorano, della rinnovata rivendicazione, da parte della famiglia Bruzzise (e a dispetto delle difficoltà indotte da prolungate carcerazioni ed uccisioni), del controllo assoluto della zona di Barritteri, e della riapertura dei vecchi contrasti causata dalle mire espansionistiche di chi, con l'appoggio diretto o indiretto della famiglia Gallico, quella egemonia non riconosceva ed intendeva contrastare.

Vengono qui in considerazione innanzitutto le già richiamate considerazioni fatte da Bruzzise Giuseppe nel corso del colloquio con il cognato Rocco Carbone registrato il 5 gennaio 2007 presso il carcere di *Regina Coeli*, allorché, interpellato il congiunto in merito a quanto da lui eventualmente scoperto o saputo sul recente omicidio di Domenico Gaglioti, a sua volta cognato del Carbone, il detenuto ribadiva con forza la presenza della famiglia sul territorio di Barritteri ("*quelli che contano, di Rosarno, di Gioia e di tutte le parti, sanno che là non può venire un altro cristiano da un'altra parte ... chi si sposa si sposa né di Palmi, né di Seminara, né di coso ... finché ci sarò io in piedi ... ci sono io là, capisci?*"), e ciò con chiaro riferimento - nonostante il tentativo dei colloquianti di dissimulare il reale contenuto del dialogo - al settore delle estorsioni, per il quale erano giunte indicazioni contraddittorie sull'orientamento della famiglia Bruzzise, e di Giuseppe Bruzzise in particolare (non più intenzionato ad avere "*acqua*", secondo un primo messaggio fatto avere ai congiunti, o, all'opposto, desideroso di avere "*tutta la bottiglia*" secondo un'altra voce trapelata dal carcere e giunta, tra gli altri, a Gaglioti Domenico che in base ad essa aveva continuato a riscuotere per conto della famiglia i proventi dell'attività estorsiva).

Il colloquio riportato nella sua forma integrale in più parti della sentenza impugnata, attesta la piena operatività del gruppo Bruzzise, ancora impegnato fino a un mese prima a riscuotere, tramite il Gaglioti e in attuazione degli accordi da questi conclusi con i rosarnesi, il denaro proveniente dalle estorsioni e in grado di contare, dopo l'uccisione di Gaglioti, sulla volontà degli eredi di rispettare i patti e proseguire a qualunque costo l'attività del padre; e lo stesso gruppo appare proteso verso la pianificazione di una reazione la cui mancata realizzazione nulla toglie alla valenza accusatoria delle indicazioni date in tal senso da Giuseppe Bruzzise al cognato, dimostrative anche della possibilità dei vertici della cosca di continuare ad orientarne l'azione nonostante il prolungato stato detentivo ("*... adesso avete tutte le direttive, chi possono essere collegati, chi non possono essere e chi sono con loro ... nel*

frattempo dovete vedere quelli che avete con voi, ora le cose sono chiarite, capisci!? Gliel'ho detto a mio fratello, abbiamo parlato per quattro ore, con mio figlio là presente e con tua sorella. Ora voi dovete vedere chi è possibile nemico e chi avete vicino anche per un'ambasciata, pure per un'ambasciata. Perché la parentela, bastano due perché non cada uno e non si, che tu lo sai e mi hai visto com'ero combinato io che una volta ti si sono drizzati i capelli, hai detto e qua che c'è? quello che ho fa ... facevo più io che quello, in quel periodo ... e allora? però se non venivi tu a dirmi, non sapevo niente ...").

Sull'altro versante, quello del gruppo Gallico, sono numerosi i passaggi dei dialoghi intercettati, dai quali emerge uno scenario analogo a quello desumibile dai colloqui di Giuseppe e Carmelo Bruzzise con i familiari.

Peraltro, l'ipotesi di accusa, confortata dagli elementi richiamati e recepita dal giudice di primo grado, contempla la contrapposizione tra la cosca Gallico e la cosca Bruzzise non già quale conseguenza di un diretto antagonismo legato alla spartizione dei proventi delle estorsioni consumate ai danni delle imprese impegnate nei lavori di adeguamento dell'autostrada, ma piuttosto come riflesso di uno scontro che in prima battuta aveva riguardato personaggi come Morgante Salvatore vicini ai Gallico ma territorialmente localizzati a Seminara, frazione di Barritteri, zona tradizionalmente assoggettata all'egemonia della famiglia Bruzzise, messa in pericolo dal contingente momento di difficoltà indotto dall'uccisione violenta di Giovanni Bruzzise, della protratta carcerazione di alcuni dei figli di lui, esponenti di vertice del gruppo, e dal conseguente forzato allontanamento dalla terra d'origine di quelli ancora in libertà (v. pp.1652 e seguenti della impugnata).

Di tale momento di debolezza avrebbero tentato di approfittare le famiglie ostili ai Bruzzise (ma, appunto, tradizionalmente alleate dei Gallico), il cui obiettivo, una volta eliminato il vertice della consorteria (Giovanni Bruzzise, ucciso in un agguato il 14 agosto 2005) si proiettava naturalmente verso la sottrazione ai Bruzzise del controllo delle estorsioni.

Non è superfluo ricordare che, come è stato ormai accertato in via definitiva nell'ambito dei processi alla criminalità organizzata di questa porzione della provincia di Reggio Calabria, la guerriglia tra i Bruzzise e gli Sgrò - Morgante era stata determinata da comuni interessi su alcune opere pubbliche che dovevano essere

realizzate in località "Madonna delle Nevi", che si estende per circa 170 ettari nella frazione Barritteri di Seminara, a ridosso del parco naturale del Monte Sant'Elia.

Al riguardo, come si legge nella sentenza impugnata, va evidenziato che, mentre la famiglia Bruzzise risultava legata da tempo, anche per "vincoli di comparato", alla famiglia Parrello di Palmi (il compare), i defunti fratelli Sgrò ed il cognato Sciglitano erano legati al defunto Gallico Antonino, classe 1928, capostipite dell'omonima famiglia: tale legame era stato rafforzato dalle nozze tra Sgrò Maria e Morgante Salvatore, quest'ultimo nipote della moglie di Gallico Antonino, Morgante Lucia Giuseppa.

È pertanto ragionevole affermare, combinando questi dati di fatto con le risultanze più recenti, che, anche in questo caso, il coinvolgimento dei Gallico sia scaturito non da una diretta contrapposizione ai Bruzzise ma da un gioco di alleanze riguardante personaggi vicini ai Gallico ma territorialmente inseriti nello stesso contesto della famiglia Bruzzise.

È poi significativo che in più di un'occasione Giuseppe Gallico ed i suoi familiari, commentando insieme i fatti verificatisi nell'ultimo scorcio dell'anno 2006, esprimessero il timore di essere coinvolti senza dirette responsabilità in uno scontro da altri innescato ed alimentato, e quindi l'auspicio che fossero costoro (ed il riferimento è ai Morgante e agli Sciglitano) ad adoperarsi per neutralizzare gli avversari e porre in tal modo fine alle ostilità.

A tali affermazioni - è bene tuttavia aggiungere - si contrappongono altre, di segno apparentemente opposto, che attestano l'intenzione l'intenzione dei Gallico, quale associazione mafiosa compatta ed unitaria, di assumere un ruolo attivo sullo scenario del conflitto e di attuare anche iniziative di carattere preventivo, prima del mandato di Gallico Giuseppe del 30 novembre 2006 (con cui Giuseppe ordinava l'uccisione di Bruzzise Antonio e Surace Antonio)

Ecco che si inserisce la manovra di Gallico Rocco (come raccontato da Teresa Gallico nel colloquio del 9 gennaio 2007) di incontrare Candeloro Parrello (Jack) per accertarsi che la 'ndrina alleata non scendesse in campo a fianco dei Bruzzise come aveva fatto durante la vecchia faida.

Dal canto suo il Parrello aveva ammonito Gallico Rocco di non compiere manovra azzardate , pena la ritorsione violenta anche contro il nucleo deli Gallico (*e da*

questo momento in poi, gli ha detto, qualsiasi cosa succede responsabile, gli ha detto, sei tu).

La stessa Teresa Gallico spiegava al fratello Domenico (pag. 932 sentenza) che Gallico Rocco, con tale manovra voleva assicurarsi, prima del nuovo omicidio contro i Bruzzise,che la consorteria dei Parrello non intervenisse, inspirandosi al principio secondo cui *"prevenire è meglio che curare"*.

E' l'attenzione dei Gallico verso quanto stava accadendo nella vicina Barritteri, frazione del comune di Seminara, ma prossima al territorio del comune di Palmi, è testimoniata dal primo dei colloqui intercettati nel corso delle indagini, all'indomani della morte di Ditto Carmelo, intraneo intraneo alla cosca Santaiti, che si era si era interessato della revisione di Giuseppe Gallico fin dal gennaio 2006 e le manovre ordite dal ragazzo (l'incontro tra la ex fidanzata con la moglie di Giuseppe Gallico) non erano state comunicate a Santaiti Saverio tanto che costui aveva mal tollerato questa invasione di campo da parte del ragazzo e ne aveva decretato la morte al fine di punire la trascuranza del ragazzo che aveva ambito a manovre che non gli erano consentite. Tale circostanza è emersa a più riprese dalle intercettazioni captate, non solo dalla voce di Ottinà Francesco ma anche nel colloquio del 26 ottobre 2006, allorquando Giuseppe Gallico raccontava alla moglie ed alla figlia che lui lo sapeva quello che stava succedendo prima della morte di Ditto Carmelo (*ma ieu... ma ieu u sapiva, ma se ieu u sapiva chiddu chi stava succedendo, vui chi sapivavu? Ieu u sapiva chiddu chi stava succedendo. Succediu! (si siede) pecchì succediu secundu tia*) tanto che i Santaiti, saputo della relazione che legava Antonino Gallico a Ditto Concetta, lo avevano interpellato e Gallico Giuseppe aveva dato il nulla osta (***vozzeru l'occhei***).

D'altro canto, Gallico Giuseppe raccontava alla moglie ed alla figlia che se anche si fosse opposto all'uccisione di Ditto Carmelo (*pecchi se ieu ci diciva no! mi interessa a mia*")oltre ad uccidere il ragazzo, i Santaiti avrebbero ucciso anche suo figlio Antonino (***a si, uno e due annucinni***).

Tuttavia Gallico Giuseppe era sicuro, come raccontato alla figlia ed alla moglie, che il figlio avrebbe lasciato la ragazza e che, pertanto, a lui non interessava la questione perché aveva ricevuto, già prima del colloquio del 26 ottobre 2006, l'impegno di Antonino a sciogliere il fidanzamento anche se il ragazzo aveva detto al padre che non sarebbe più andato a trovarlo al colloquio (*mi ha dato la parola mi ha dato la*

parola , mi disse, io la lascio questa ragazza , però a me non mi vedi al colloquio .. va bene gli ho detto io ... lasciala ho detto va bene lasciala che poi se ne parla e basta e poi non venire più al colloquio se no che cazzo di parola mi dai ..).

Antonino Gallico, tuttavia, non aveva tenuto fede alla parola data così come raccontato da Gallico Giuseppe (*È andato a Seminara, è andato, non l'ha mollata, è andato lo stesso, mamma e figlia troia, tutte due, tutte due, una più dell'altra (si alza), suo padre si rivolta nella tomba , così, così si rivolta (gira le mani a ruota)* ed anzi, Gallico Antonino, dopo la morte di Ditto Carmelo, si era recato al funerale del ragazzo, vestito a lutto ed aveva anche rivendicato provvedimenti contro gli assassini del Ditto.

In questo contesto va inquadrata esattamente la questione della revisione (patti) tra i Gallico ed i Santaiti : da una parte Santaiti Gaetano avrebbe reso la testimonianza utile alla revisione di Giuseppe Gallico e dall'altra la famiglia Gallico non si sarebbe intromessa nell'omicidio di Ditto Carmelo.

In ogni caso, entrambe le famiglie avrebbero aumentato il loro potere sul territorio.

L'ordine di uccidere Ditto Carmelo, infatti, era stato già impartito dai Santaiti, in carcere già nell'estate del 2006, prima della scarcerazione del ragazzo e la circostanza era nota a Ottinà Francesco (per averlo appreso direttamente da Santaiti Saverio); a Gallico Giuseppe (perché a lui era stato chiesto da ignoti comunque vicini ai Santaiti il nulla osta, in ragione del rapporto sentimentale del figlio con la sorella del Ditto) tanto che i Santaiti avevano detto al Gallico che - in caso contrario- gli avrebbero ucciso il figlio e le dichiarazioni della revisione se le sarebbe potute scordare; a Gallico Domenico, così come si apprende dalle parole di Gallico Giuseppe (pag. 1269 sentenza) perché nella conversazione del 26 ottobre 2006, quest'ultimo raccontava alla figlia ed alla moglie che Domenico Gallico, a Carinola, aveva messo al muro a tutti quanti ed aveva detto loro "*se toccate tanto a mio nipote, gli ha detto vi taglio a tutti la testa.. li ha chiamati .. Ciccio Ottinà si è defecato addosso.. si è de... si è defecato addosso Ciccio Ottinà', gli ha detto a Ciccio Ottinà, io ...inc... gli ha detto: "a te e a tuo co ... a te ti ammazzo qui dentro" gli ha detto: "e* ***a tuo cognato"*** *gli ha detto: "lo ammazzo ...inc...", gli ha detto: "e poi prendo una ruspa", ha detto, faccio che prenda una moto... ...inc... e raso (radere al suolo) tutta Seminara al suolo. Che non gli toccate un filo di capello tanto, gli ha detto, a mio nipote, lui ha me, lui, gli posso dire qualsiasi cosa a mio figlio io, lui a mio*

nipote, lui a suo nipote, gli può dire qualsiasi cosa. Ma tu pensi che vogliamo che un altro gli faccia tanto ".

L'episodio che aveva visto protagonista Gallico Domenico era accaduto quando Ditto Carmelo era ancora vivo (prima dell'agosto 2006) e Domenico Gallico era a conoscenza del fatto che Ditto Carmelo aveva i giorni contati, per averlo appreso da Ottinà Francesco nel carcere di Carinola (dove erano detenuti entrambi).

Ecco perché Gallico Domenico aveva minacciato di morte anche Santaiti Carmine Demetrio (cognato di Ottinà Francesco).

Nino Pesce, d'altro canto, che aveva assistito alle minacce di Domenico Gallico rivolte nei confronti degli Ottinà e del cognato (ovvero Santaiti Carmine Demetrio), aveva rassicurato Gallico Giuseppe, dicendogli che Santaiti Saverio gli aveva mandato un messaggio- da recapitare a Gallico Giuseppe- con l'intesa che per il fatto della revisione " *era tutto a posto*" e che Gaetano Santaiti avrebbe reso le dichiarazioni in presenza del nulla- osta di Gallico Giuseppe.

Tuttavia, come raccontato da Gallico Giuseppe, il figlio non aveva interrotto la relazione con Ditto Concetta, neppure dopo la morte di Ditto Carmelo (*il fatto ancora continua.. capito.. se io do una parola.. che è finita e poi loro vedono che il fatto ancora.. non ci credono mai che ti stai fermo..*).

In effetti, Ditto Carmelo era stato ucciso; Gallico Antonino non aveva lasciato Ditto Concetta e, addirittura, nel corso del funerale del Ditto, Gallico Antonino aveva manifestato sentimenti di vendetta contro i Santaiti, presentandosi vestito a lutto ed imprecando conto gli autori dell'omicidio (id est. i Santaiti).

Tale ricostruzione è confortata dalle parole di Ottinà Francesco che, nel colloquio del 16 gennaio 2007, raccontava al fratello che a Seminara i Gallico erano invisi ad altri soggetti appartenenti alla criminalità organizzata (i Gioffrè e i Bruzzise) che avrebbero potuto approfittare di tale situazione (ovvero la presa di posizione di Gallico Antonino contro i Santaiti) per uccidere il ragazzo (*eh e glielo ho detto dal primo minuto, gli ho detto io..vedi che quando sale, gli ho detto io..dove hanno sparato..sta il 'Ndolu..regolati di questo fatto che per quanto riguarda noi, puoi salire e può ballare pure nella piazza, non c'è problema..però gli ho detto io, calcola, gli ho detto io, che là c'è tu sai che là con questi qua pure che diciamo buongiorno e buonasera qua c'è sempre stata quella cosa.)*

Ottinà Francesco, quindi, sapeva che i pericoli che su Seminara erano costituiti dalla presenza di altre consorterie ostili ai Gallico (*catrica*) e suggeriva a Gallico Domenico di impedire, quantomeno, che il nipote andasse in quel luogo, non assumendosi responsabilità in merito a quanto sarebbe potuto accadere su iniziativa di soggetti estranei alla consorteria Santaiti .

All'interno del circuito penitenziario, come raccontato da Giuseppe Gallico, si era sparsa la voce di una possibile rottura tra i Gallico ed i Santaiti, tanto che anche le famiglie di Rosarno avevano messo in guardia il ragazzo della gravità della situazione.Non è una caso che Antonino Gallico, nel colloquio telefonico intercorso con la fidanzata Ditto Concetta in data 1 ottobre 2006 (pag.1154) cercava di convincere la ragazza che lo zio Rocco, che lo aveva già chiamato, gli aveva solo raccomandato di non salire a Seminara per andare a trovarla, lasciandolo in piena libertà in ordine alla relazione con la fidanzata, che avrebbe anche potuto sposare qualora l'avesse ritenuta la ragazza giusta per lui (*questa è una scelta che devi fare tu .. mi ha detto poi non voglio che sali là*).

Antonino Gallico raccontava alla ragazza che le ragioni per cui gli era stato proibito di salire a Seminara erano legate a fatti vecchi (*cosi vecchi mei, cosi vecchi, vecchi, vecchi*) facendo riferimento ad eventi luttuosi della faida accaduta tanti anni prima e, in particolare, riferendosi a persone di Barritteri che prima erano andate al nord-Italia per lavorare, ma che avevano fatto ritorno al paese e costituivano un pericolo in quanto avevano raggiunto un accordo.

Il riferimento del giovane era ai Bruzzise, allontanatisi subito dopo l'omicidio di Giovanni Bruzzise nell'agosto 2005 (ovvero un anno prima del colloquio).

E' in questa conversazione che Gallico Antonino faceva riferimento alla ripresa della faida in corso, raccontando alla ragazza di avere saputo solo il giorno prima delle ragioni per cui non poteva andare a Seminara, tanto che, in precedenza, si era recato senza problemi al funerale di Ditto Carmelo.

E' dalla viva voce di Gallico Antonino che si apprende dell'esistenza di un'alleanza tra i **Bruzzise** ed i **Gioffrè** (**amici per la pelle**) ed alla contrapposizione- sul territorio di Seminara tra i Gioffrè ed i Santaiti.

In questo colloquio veniva fatto espresso riferimento all'ambasciata ai Gallico per cui i Bruzzise- Gioffrè aspettavano che Gallico Antonino si recasse a *Seminara per*

ucciderlo (*perché un'ambasciata è arrivata, che io salgo là e mi staccano la testa.. perché era da un anno che non si vedevano questi qua*) .

Chiaro era il riferimento ai Bruzzise che stavano preparando una ritorsione per l'omicidio dei loro caduti e si stavano organizzando.

Gallico Antonino riferiva che la morte di Ditto Carmelo (nonché la sua) era stata deliberata all'interno delle carceri (*ecco brava ragazza ragazza che ora hai capito Perché queste cose, il fatto tuo, il fatto mio, si è saputo da là dentro alle galere*).

Tali argomenti erano stati esplicitati nel colloquio del 26 settembre 2006 da Gallico Giuseppe che sottolineava alla figlia ed alla moglie la gravità della situazione che si era venuta a creare (*vedi che il fatto è grave*) perché Giuseppe Gallico era a conoscenza degli equilibri che rischiavano di essere travolti e l'omicidio di Ditto Carmelo poteva determinare una rottura tra due consorterie alleate: i Gallico, che si erano alleati con i Santaiti, nel territorio di Barritteri per giovarsi del loro sostegno nella percezione dei proventi dell'autostrada a cui i Gallico non erano comunque estranei ed i Bruzzise alleati ai Gioffrè ed ai Parrello.

Gallico Giuseppe raccontava alla figlia Italia Antonella che la questione non aveva una dimensione meramente familiare (" *vedi che ci sono altre persone mischiate nel mezzo* "). Sempre nel corso di quel colloquio, Gallico Giuseppe raccontava alla figlia la gravità della situazione circa la compromissione degli equilibri tra le diverse consorterie nel territorio ed introduceva il tema del rischio dell'isolamento in cui si poteva trovare la sua famiglia per effetto dell'interruzione dei buoni rapporti con i Santaiti, a vantaggio dei Bruzzise.

Gallico Giuseppe, infatti, sapeva dello scontro che aveva coinvolto le famiglie di Barritteri e Seminara tanto che parlava alla figlia del *bordello* che doveva succedere a Seminara (*perché **deve succedere un bordello** , quelli di là.. questi di.. ma perché deve succedere questo bordello, che Seminara, voi lo sapete che è un paese brutto, perché poi entrano quelli, **quelli maledetti, quelli maledetti, entrano,** sono.. entrano e si prendono..*). La figlia chiedeva a Giuseppe Gallico l'identità dei *maledetti* e Gallico Giuseppe evidenziava che non erano i Gioffrè (*stai sbagliando con le persone, non sono i Gioffrè*) ma i Bruzzise (*quelli sono tre fratelli in galera*) e altri due stolti (Nino e il malato) .

Il riferimento andava a Bruzzise Antonino (cl. 67) e Bruzzise Francesco (Gianni), colpito da una malattia invalidante; entrambi avevano tre fratelli in prigione (Bruzzise Giuseppe, Carmelo e Vincenzo).

Tali affermazioni trovano conferma nel dichiarato di Gallico Antonino che aveva affermato di avere saputo il 30 settembre 2006 che i Bruzzise erano tornati e si stavano alleando con i Gioffrè e che lui non poteva più andare a Seminara , altrimenti lo avrebbero ucciso.

Proprio nel colloquio del 30 settembre 2006, Gallico Giuseppe esprimeva la sua preoccupazione anche per Salvatore Morgante.

Subito dopo essersi informato della condizione dei due fratelli Bruzzise in libertà, Gallico Giuseppe raccomandava alla figlia di dire al cugino Salvatore Morgante, residente a Barritteri, di stare attento perché, con evidenza, era un possibile obiettivo dei Gioffrè- Bruzzise. Non mancava, il detenuto, di criticare il fratello Rocco, che mostrava di rimanere estraneo a tutte queste vicende e sul quale non poteva farsi affidamento; al contempo il detenuto raccomandava alla figlia di chiedere a Morgante Salvatore di intervenire con il figlio Antonino insieme ad Enzo (Barone Vincenzo), all'epoca fidanzato di Gallico Lucia, per convincerlo a lasciare la fidanzata Ditto Concetta; in quel contesto rappresentava ulteriormente tutti i rischi, mettendo in bocca a Salvatore quanto avrebbe dovuto rappresentare al giovane Antonino, cioè il pericolo di rimanere uccisi, oltre che la perdita della opportunità della revisione del processo che lo aveva visto condannare all'ergastolo, per effetto della mancanza della testimonianza a favore ("*... succede un bordello, non è che qua tutti ci vogliono bene, quello ci vuole male, quell'altro ci vuole male, qua non ci vuole niente, a tuo padre non gli fanno la cosa per la revisione. Non è giusto, questi qua pensano male ... vale la pena, gli devi dire, per una "fetusa" (brchia, ma inteso come cosa brutta), vali la pena.*")

In questo particolare contesto (nel colloquio del 30 novembre 2006) che Giuseppe svelava ai congiunti di avere appreso che i Bruzzise, ed in particolare i fratelli Carmelo e Vincenzo, avevano individuato nei parenti di Pippo (ovvero gli Sciglitano alias Giannazzi) gli autori dell'omicidio del loro padre, consumato nell'agosto del 2005.

Morgante Lucia Giuseppa comprendeva perfettamente quanto le diceva il figlio tanto da rispondere "azzo" espressione sincopata che indica Giannazzo ovvero uno dei

fratelli Sciglitano. Gallico Giuseppe proseguiva nel discorso riferendo di avere detto al Bruzzise, un anno prima, che dalla parte loro (Gallico) poteva stare tranquillo .
Tuttavia, proseguiva Gallico Giuseppe, i Bruzzise per ritorsione, pensavano a colui che aveva la casa adiacente alla loro ovvero Salvatore Morgante, residente a Barritteri, scarcerato nell'agosto 2006 (*no chissi pensanu a Sarvaturi.. è un anno che è successu questo fatto quindi.. e loro erano in galera e non erano ancora usciti*).
Continuava Gallico Giuseppe dicendo che i Bruzzise *si stavano facendo forza . l'uno con l'altro.. a Seminara.*
In quel preciso momento storico (dopo un anno dal colloquio tra Gallico Giuseppe e Bruzzise Giuseppe) i Bruzzise si erano coalizzati con i Gioffrè e cercavano vendetta per l'uccisione del padre Giovanni.
Il rischio di Salvatore Morgante era tangibile (rischia brutto), perché residente a Barritteri, a differenza del fratello Filippo che abitava a Monteterzo di Palmi.
L'omicidio nei confronti di Salvatore Morgante, quindi, sarebbe stato eseguito per ritorsione (***idi per spreggiu.. a Sarvaturi)***, tanto che Gallico Giuseppe esortava il Morgante a prendere provvedimenti anche a costo di rendersi latitante e sottrarsi alla misura della sorveglianza speciale e così reagire uccidendo i Bruzzise (*deve fare la stessa vita che fanno quelli.. anticiparli, e allora*).
Il figlio Antonino rassicurava il padre che Morgante Salvatore osservava i Bruzzise con il cannocchiale, ma il padre ribatteva che i Bruzzise si muovevano nell'ombra, quando non li vedeva nessuno (*quando ne vidi nudu caminanu*), sostanzialmente giudicando del tutto inefficaci le manovre di osservazione del cugino Salvatore Morgante. Era il momento di anticipare in modo risoluto le mosse dei Bruzzise che già un anno prima avevano avuto la certezza che ad uccidere Bruzzise Giovanni fossero stati i fratelli Sciglitano indicati come i " parenti di Pippo" e subito identificati da Morgante Lucia Giuseppa come Giannazzo (azzo) ed esplicitamente menzionati da Gallico Teresa nel colloquio del 9 gennaio 2007 (*se i Morgante sono parenti nostri: gli ha detto lui: si, i miei cugini Salvatore, Pippo; gli ha detto: vedete che li vogliono uccidere, così, così, quelli di Barritteri: gli Sciglitano*)
Ed allora, prima che i Bruzzise si potessero coalizzare e porre in essere manovre ritorsive nei confronti di Morgante Salvatore (*a spreggiu*) , occorreva colpirli uccidendo il fratello libero (Bruzzise Antonio) , il cognato di Carmelo Bruzzise (Surace Antonio) e l'altro cognato ovvero Carbone Rocco.

Il comando omicidiario di Gallico Giuseppe, quindi è ben determinato, diretto a Morgante Salvatore: **li deve prendere tutti e due .. a quello giusto, non a quello sbagliato, no a quello scemo, al sano, ne ha uno in mezzo e suo cognato,.. e i cognati, il fratello di quello in galera.**

Non appare, allora, pertinente il richiamo difensivo (pag. 52 appello Gallico Giuseppe) circa l'interpretazione data dagli interlocutori al messaggio di Gallico Giuseppe, quale richiesta accorata, da comunicare a Morgante Salvatore, di guardarsi da eventuali attentati alla sua persona perpetrati da Bruzzise Antonio.

Gallico Giuseppe aveva ben presente che Bruzzise Antonio ed il fratello, dopo la morte del padre Giovanni si erano allontanati da Barritteri e che i fratelli detenuti sospettavano dei fratelli Seiglitano già dopo il funerale di Giovanni Bruzzise.

Tale circostanza era nota a Domenico Gallico (*il fatto, invece, è vero, perché lo so io, per altre vie*) e lo sapeva anche Rocco Gallico che, da latitante, si era incontrato con Parrello Candeloro al fine di evitare indebite invasioni di campo a favore dei Bruzzise. Gallico Giuseppe, all'indomani del ritorno dei Bruzzise a Barritteri con l'alleanza di costoro con i Gioffrè; sapendo che erano arrivati i soldi dell'austostrada e che i Bruzzise - comunque- rivendicavano il potere (criminale) su Barritteri in contrasto con i Santaiti, i Costagrande e gli Seiglitano, era perfettamente consapevole che la partita si giocava su più fronti perché i Bruzzise erano alleati con i Gioffrè ed i Parrello mentre i Santaiti erano sul versante opposto : era necessario, pertanto che Morgante Salvatore, vittima predestinata in quel preciso momento, ponesse in essere una manovra ritorsiva immediata nei confronti di Bruzzise Antonio, del cognato di Bruzzise Carmelo e anche di Carbone Rocco.

La moglie Surace Maria Carmela aveva dimostrato di capire bene il messaggio, dicendo che i Bruzzise erano tanti (*razza longa è*).

La difesa di Morgante Lucia Giuseppa nega il raggiungimento della prova di una effettiva comprensione della portata omicidiaria dell'ordine impartito assumendo che sarebbe stata ingiustamente valorizzata in chiave accusatoria la sua presenza al colloquio e ne sarebbe stata sanzionata la sua adesione morale al progetto omicidiario sulla base di una espressione colorita (azzo) che nulla poteva significare in punto di comprensione e di veicolazione del messaggio al di fuori del carcere.

Orbene, il contenuto del colloquio in esame, se rapportato a quello del 9 gennaio 2007 è di una chiarezza disarmante perché Morgante Lucia Giuseppa è una dei

sodali più informati su altre vicende rilevanti ai fini associativi: non, quindi, una passiva spettatrice dei monologhi del figlio, o dei suoi dialoghi con gli altri congiunti, ma una protagonista attiva delle conversazioni, attenta a cogliere il preciso riferimento del figlio ai parenti di Pippo ovvero ai Giannazzi (o al Giannazzo al quale lei poi si sarebbe rivolta) e ad assicurare l'esattezza delle informazioni trasmesse dal figlio.

Nel caso in esame, la donna, come raccontato da Teresa Gallico, subito subito aveva chiamato Melo e gli aveva riportato il messaggio del figlio (*vedi che, io, sono andata da mio figlio e ha detto così, così e così.. Benedetta*).

L'affermazione di responsabilità di Morgante Lucia Giuseppa non poggia sulle sue manifestazioni di approvazione di quanto dichiarato dal figlio, che pure appaiono sintomatiche della condivisione di una mentalità e di un sistema di vita che costituisce l'*humus*, il sostrato, su cui poggia l'assunzione di ruoli e lo svolgimento di compiti rilevanti per la vita ed il rafforzamento del sodalizio, ma sono causalmente orientate all'esecuzione del disegno omicidiario.

In definitiva, ciò che assume rilievo nei confronti di Morgante Lucia Giuseppa è l'assunzione e lo svolgimento, di una polivalente funzione di agevolazione dello scambio di informazioni tra i sodali (*vedi che sono andata da mio figlio e ha detto così e così*) ma soprattutto di stimolo e di orientamento dell'attività omicida, tanto che l'anziana donna aveva compreso subito che erano i fratelli Seiglitano ad essere la causa di quanto stava accadendo e non aveva perso tempo a chiamare Carmelo Seiglitano (Melo). L'ordine impartito da Gallico Giuseppe era stato fin troppo chiaro, tanto che Gallico Teresa, come da lei raccontato a Domenico Gallico, sapendo che il fratello Rocco era latitante e non poteva esporsi, dopo che la madre aveva parlato con Seiglitano Carmelo e prima dell'omicidio, era andata non a Barritteri da Morgante Salvatore (GD:*la sopra? sei salita là sopra? GT: no.. non sono andata.. che salivo là sopra?, ma dove? No, ma che, quello non è capace di nulla*) ma aveva parlato verosimilmente- con Morgante Filippo, fratello di Salvatore che a sua volta- aveva messo il fratello Salvatore di fronte alle sue responsabilità (*quello che ti tocca .. fratello buono per come sei, perché io: hanno fatto tutto questo discorso qui*). Dalle parole di Gallico Teresa si apprende che Gallico Rocco aveva compiuto, tramite un cugino, una ricognizione dei luoghi per scoprire se Bruzzise Antonio era sul territorio. L'esito era stato negativo (*gli ha detto, lui non c'è , lo sapeva che non*

c'era). Nel frattempo, rileva il primo Giudice, Surace Antonio era stato ucciso, ma Gallico Rocco, tuttavia, era stato perentorio nel sollecitare l'azione omicida nei confronti di Bruzzise Antonio (*zumbo gli ha detto! Perché se non batti il ferro quando è caldo è finita*). Del tutto congruamente, quindi, a Gallico Giuseppe è stato riconosciuto il ruolo di mandante dell'omicidio di Surace Antonio e le fonti probatorie esaminate appaiono autonome e puntuali e si si sovrappongono le une alle altre e finiscono per interagire tra loro indirizzando l'univocità del comando omicidiario, sorretto da valida causale che consente di d'indirizzare l'attenzione verso quelle decisioni apicali, interne alla cosca Gallico munite di riscontri adeguati sullo specifico ruolo di mandante di Gallico Giuseppe, elementi assistiti dalla prova logica costituita dal fatto che Gallico Giuseppe era soggetto ai vertici dell'organizzazione e che il delitto rientrava a pieno titolo nella riapertura di quella vecchia faida per il controllo (criminale) del territorio e, dunque, negli scopi associativi.

In relazione alle obiezioni difensive in punto di stravolgimento delle risultanze delle intercettazioni, deve dunque osservarsi, in primo luogo, che non può parlarsi di contraddittorietà della motivazione laddove quello su cui si discute non è il tenore formale del dichiarato (il significante), ma il significato ad esso attribuito, e che in tale attribuzione di significato si risolve il compito proprio, ed esclusivo del giudice del merito che appare correttamente e plausibilmente giustificato.

In concreto, poi, le deduzioni difensive di Gallico Giuseppe e di Morgante Maria Teresa, prive di autosufficienza, estrapolano frasi e singoli passaggi del verbale di riascolto del colloquio del 21 dicembre 2006, successivi al fatto omicidiario del 5 dicembre 2006, pretendendo che questa Corte attribuisca a tali frammenti un significato conforme a quello propugnato, sulla base di elementi non causalmente collegati all'evento omicidiario in in esame e del tutto sganciati da qualsivoglia rilevanza interpretativa. Quanto alla specifica affermazione secondo cui Morgante Lucia Giuseppa non avrebbe assunto alcun ruolo nella perpetrazione del delitto di Surace Antonio, resta solo da osservare che il primo Giudice ha già congruamente replicato con le osservazioni prima riportate, chiaramente evidenziando che non di ruolo esecutivo si trattava, ma di concorso morale nella chiave partecipativa al mandato.

Vale, quindi, ribadire che, se è vero che l'appartenenza di Gallico Giuseppe all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso, titolare del

potere di deliberazione in merito alla realizzazione di singoli e specifici fatti criminosi, non è di per sé elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di omicidio, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio contributo allo specifico reato, nulla esclude, ed anzi è regola di esperienza, che tale contributo possa autonomamente svolgersi per la migliore riuscita del progetto omicidiario tanto che, nel caso in questione, Morgante Lucia Giuseppa ha posto in essere un'azione causalmente orientata mandando a chiamare Melo Seiglitano, soggetto ritenuto idoneo, dalla donna, a porre in essere l'omicidio e la condotta dell'anziana donna ha costituito condizione necessaria per la realizzazione del crimine, rafforzando in via esecutiva- il relativo proposito ed indirizzando le condotte della figlia Gallico Teresa che ha rafforzato il proposito omicidiario all'esterno del carcere.

Per rispondere alle ulteriori obiezioni difensive degli appellanti circa il concreto svolgersi delle modalità di pianificazione dell'omicidio (i movimenti di Teresa Gallico e le manovre preventive già poste in essere da Gallico Rocco che avrebbero, nella prospettazione difensiva, alterato la sequenzialità dell'ordine), vale osservare che le stesse non scardinano l'architettura fattuale del mandato omicidiario come impartito da Gallico Giuseppe e come percepito e riportato da Morgante Lucia Giuseppa in quello che è il giudizio controfattuale da valutarsi in questa sede (ex post Surace Antonio è stato ucciso a soli cinque giorni dal mandato perché Bruzzise Antonio non era presente sui luoghi) ma attengono alle modalità inerenti l'esecuzione dell'omicidio e la pianificazione dello stesso non incidendo, certamente, sulla catena del comando che appare integra e ben determinata, tanto che Morgante Lucia Giuseppa aveva ben compreso la natura e l'indifferibilità dell'ordine comunicandolo a Carmelo (Melo) Seiglitano.

La sentenza impugnata merita integrale conferma per le posizioni di Gallico Giuseppe e Morgante Lucia Giuseppa

L'appello di Morgante Salvatore

Quanto alla posizione di Morgante Salvatore, deve convenirsi con i difensori che ciò che manca nel processo è un quadro probatorio fattuale di un coinvolgimento di Morgante Salvatore nell'omicidio.

E' pacifico che Gallico Giuseppe aveva visto in lui la vittima predestinata nei prodromi della riapertura dello scontro tanto che in altre conversazioni sia Filippo

che Salvatore Morgante venivano accusati da Giuseppe Gallico di essere la causa del riaccendersi della guerriglia.

D'altra parte, Salvatore Morgante, durante le vecchia faida, era colui che era stato più volte individuato dai Bruzzise come persona da eliminare.

Altrettanto pacifico che già alla morte di Giovanni Bruzzise, i suoi figli detenuti avevano palesato a Giuseppe Gallico i loro forti sospetti sospetti sui " parenti di Pippo" ovvero gli Sciglitano e che, a quella data, Morgante Filippo era in carcere.

La causa della sua morte, quindi, altro non sarebbe stata che la vendetta trasversale dei Bruzzise (liberi) contro i Morgante, gli Sciglitano ed i Gallico perché Gallico Giuseppe raccontava ai familiari che i fratelli di Antonio Bruzzise gli avevano già detto come fare (*i suoi fratelli gli hanno detto, come e quando devono fare.. non sono fessi.. è più di un anno.. da quando è successo... quando non li vede nessuno camminano*). Morgante Salvatore era il soggetto più a rischio (residente a Barritteri, sottoposto alla sorveglianza speciale a Palmi) ed era quello che poteva essere facilmente colpito per vendetta.

La circostanza che Morgante Salvatore sapesse che i fratelli Sciglitano erano intenzionati a partecipare alla quota dei soldi dell'autostrada o che si fossero vendicati della morte dello zio Sciglitano Carmelo, ucciso nel 2004, ha una rilevanza secondaria, ai fini che interessano, perché- come si è visto- Salvatore Morgante, anche nella vecchia faida, era stato attenzionato dai Bruzzise in quanto ritenuto affiliato alla cosca dei Gallico.

Nel concreto, la circostanza di risiedere proprio nell'abitazione adiacente a quella dei Bruzzise e dove Surace Antonio stava ristrutturando l'appartamento della nipote, faceva di lui il soggetto predestinato a pianificare l'omicidio, perché Salvatore Morgante aveva il tempo, il luogo e l'occasione per cercare i Bruzzise, osservare i loro movimenti anche mettendosi la sera, all'ultimo piano della sua abitazione, a spiare con il binocolo il piazzale della ditta adiacente alla loro abitazione per vedere se i Bruzzise rientravano con i camions, operazione vana perché, come detto da Giuseppe Gallico, i Bruzzise erano *latitanti* e, tanto valeva, anche per Salvatore Morgante darsi alla macchia, non rispettare le prescrizioni della sorveglianza speciale e preparare l'agguato (*deve fare la stessa vita che fanno quelli, anticiparli, e allora*).

Sulla prova del mandato a commettere omicidio, si è già detto e la causale certamente è imponente e funge da elemento catalizzatore della valenza probatoria di elementi positivi di prova della responsabilità ma non deve essere l'unico oggetto della prova: la prova del solo movente, infatti, non è elemento di per sè capace di fondare una condanna per omicidio, potendo conservare un margine di ambiguità, e potendo svolgere solo la funzione di chiave di letture di altri elementi di prova a carico dell'imputato (Sez.U, 30 ottobre 2003 n. 45276, rv. 226094).

Per quanto concerne la posizione di Morgante Salvatore, quindi, il suo coinvolgimento- a livello probatorio- nella pianificazione dell'omicidio è costituito dal mandato di Gallico Giuseppe diretto e non equivoco e dalle parole di Teresa Gallico che, secondo la Corte, dopo aver saputo che la madre aveva chiamato Carmelo Seiglitano, si era recata da Filippo Morgante.

Anche a non voler tener conto delle osservazioni difensive e dare per provato che Teresa Gallico si sia recata da Morgante Filippo (fratello di Salvatore) sfugge- tuttavia- ad una rigorosa prova logica la circostanza che il colloquio sia avvenuto tra i due fratelli e che Salvatore Morgante, messo di fronte alle sue responsabilità, abbia dato esecuzione al mandato omicidiario nei termini indicati.

Ciò a voler dire che gli elementi indiziari valorizzati in sentenza poggiano su dati che non possono essere considerati in un'ottica squisitamente probatoria poiché in atti- a parte l'attività di osservazione posta in essere da Morgante Salvatore con il binocolo e le considerazioni effettuate *ex post* dagli appartenenti della consorteria dei Bruzzise- non vi è alcuna traccia in ordine al comportamento effettivo posto in essere da Morgante Salvatore dopo il richiamo del fratello Filippo Morgante.

Le voci processuali tacciono sul punto.

E' un dato certo che Gallico Teresa non si era recata da Salvatore Morgante e neppure Morgante Lucia Giuseppa, elemento indiscutibilmente forte che mette in luce le scarse considerazioni organizzative di Salvatore Morgante, già ritenuto inidoneo nell'attività di individuazione dei Bruzzise, pur abitando a Barritteri.

Gallico Rocco, dal canto suo, aveva mandato in perlustrazione un cugino per cercare Bruzzise Antonio ma il risultato era stato il medesimo e, pertanto, si era deciso di ripiegare su Antonio Surace, estraneo a qualsivoglia contesa familiare che stava lavorando nella casa della nipote e i cui movimenti erano facilmente percepibili

tanto che, come detto da Gallico Rocco, occorreva battere il ferro finchè caldo ed uccidere Bruzzise Antonio.

Sciglitano Carmelo, aveva ricevuto forte e chiaro il messaggio di Morgante Lucia Teresa ma scompare dall'ordito motivazionale e la sua posizione non viene più menzionata , rimanendo ombra evanescente senza escludere un'altra ipotesi e cioè che Gallico Teresa, saputo che la madre aveva chiamato Carmelo Sciglitano, si sia recata a Barritteri (là sopra) ed abbia parlato con uno degli altri fratelli di Sciglitano Carmelo per veicolare in modo più convincente il messaggio dell'anziana madre.

D'altro canto, come evidenziato in sentenza (pag. 1190) il 19 settembre 2008, a seguito di un accertamento in c.da Torre Spinelli, effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Palmi venivano rinvenuti due motocicli, uno marca Suzuki DR350, ed uno Honda Dylan 150, entrambi privi di targa, e provento di furto.

I mezzi si trovavano occultati sotto dei teli del tipo di quelli impiegati in agricoltura per la raccolta delle olive, sulla linea di confine tra i fondi di cui alle particelle 107, 108 e 5 del foglio di mappa 17 del Comune di Seminara, rispettivamente intestati a Panuccio Giuseppe, nato a Seminara il 02/01/35, e Panuccio Maria nata a Seminara il 24/10/43, e Grimaldi Maria nata a Palmi il 26/11/46, quest'ultima madre di Sciglitano Domenico, Vincenzo e Carmelo.

Come opportunamente rilevato dal primo Giudice, tali motocicli erano apprensibili certamente dagli Sciglitano, proprietari di uno dei due fondi limitrofi .

Una moto di grossa cilindrata veniva impiegata anche dagli esecutori dell'agguato al quale il 21 febbraio 2008 in Pellegrina di Bagnara scampava Carbone Rocco.

Ed allora, ci si accorge che nessuna indagine è stata effettuata in relazione al coinvolgimento di Morgante Salvatore nella pianificazione dell'omicidio (contatti con gli Sciglitano in quel periodo; analisi celle telefoniche; contatti con il fratello Morgante Filippo nelle fasi immediatamente successive del colloquio avuto con Teresa Gallico) al fine di poggiare su dati certi e resistenti ad un giudizio di rigorosa prova inferenziale e cioè che Morgante Salvatore aveva fatto proprio ed aveva aderito consapevolmente all'ordine che a lui era stato impartito dal carcere per uccidere Surace Antonio in ragione dell'irreperibilità di Bruzzise Antonio fermo restando che si profilano altre modalità esecutive parimenti dotate di plausibilità logica.

Gli ulteriori elementi analizzati circa la pianificazione del delitto, sono indizi che non possono costituire elementi di prova del coinvolgimento di Morgante Salvatore, sui quali basare la ricostruzione della responsabilità alla luce di un movente ritorsivo, pur esistente in atti e gli elementi inerenti un depistaggio da parte di Morgante Salvatore subito dopo l'esecuzione dell'omicidio, appaiono decisamente congetturali e non convergenti circa l'affermazione di responsabilità sia a livello esecutivo sia a livello di pianificazione dell'omicidio di Antonio Surace.

Morgante Salvatore, pertanto, va mandato assolto dal reato di omicidio e dai reati collegati.

5. I reati fine della cosca Bruzzise

5.1. Capo O) - Gaglioti Carmine.

La Corte riteneva integrata la piena responsabilità di Gaglioti Carmine in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata.

Non poteva dubitarsi che l'intervento su un cantiere da parte di Gaglioti Carmine con la sospensione dei lavori per circa 10-15 minuti e l'intimazione al responsabile - in fretta convocato dagli operai - che i lavori non potevano essere eseguiti senza rispettare gli accordi pregressi, laddove accordi di sorta erano stati conclusi con la committenza, era un comportamento tale da integrare gli estremi della minaccia (mafiosa) finalizzata al conseguimento di un utile illecito.

La reiterazione della minaccia al responsabile dell'area, una volta prospettandogli il seppellimento sotto un metro di terra, e pertanto la morte, l'altra mediante strattonamento fisico, costituivano episodi di protazione della minaccia finalizzata al medesimo scopo illecito.

L'appello di Gaglioti Carmine

La Difesa di Gaglioti Carmine contesta l'assunto motivazionale, evidenziando che, in base alla contestazione, Gaglioti avrebbe preteso "una somma indeterminata", circostanza questa non emersa dall'istruttoria: l'imputato non aveva alcuna "fama criminale" che potesse legittimarlo ad avanzare pretese nei confronti del Consorzio; l'aggravante di cui all'art. 7 d.L. 152/91 andava certamente esclusa anche perché la condotta non aveva certamente agevolato l'associazione mafiosa.

Il gravame è infondato.

Rinviando al contenuto particolareggiato effettuato dalla Corte di Assise per la ricostruzione della vicenda è sufficiente, in questa sede, soffermarsi sulle ragioni per

cui sono da considerare del tutto infondate le censure mosse nell'atto di appello alle valutazioni con cui il primo giudice ha affermato la colpevolezza dell'odierno imputato .

Vanno anzitutto disattese le doglianze con cui si segnala una presunta inattendibilità del principale teste d'accusa, geometra Luca La Grotteria, essendo evidentemente prive di qualsiasi fondamento sia la tesi secondo cui l'inattendibilità deriverebbe dalla non spontaneità della denuncia dei fatti.

A tali osservazioni è agevole replicare come la mancanza di spontaneità della denuncia rientra perfettamente nell'ordinaria esperienza giudiziaria relativa a fatti di criminalità mafiosa, ove nessuna delle vittime è normalmente propensa ad assumersi la responsabilità e i rischi di iniziative autonome e spontanee.

Peraltro, lo stato di timore del geometra La Grotteria è emerso nella sua evidenza ed è corroborato dall'istruttoria dibattimentale, se si tiene in debita considerazione il contesto territoriale territoriale nel quale i fatti si sono verificati: è indiscutibile, infatti, che l'ostentare provocatoriamente e reiteratamente una condotta prevaricatoria ed intimidatrice, assume un significato particolare in una località come la frazione Barritteri di Seminara (definita dallo stesso Zedda Osvaldo il baricentro delle coschette) e, giocoforza, se una tale condotta viene posta in essere facendo implicito riferimento ai lavori di ammodernamento della A3 ed alla necessità di ogni impresa di destinare somme di denaro (il famoso 3%) anche alla voce tassa sicurezza cantieri al fine di evitare danneggiamenti arbitrari ed immotivati.

Gaglioti Domenico non aspirava, nell'immediato a conseguire una somma di denaro (che si è visto veniva ritirata dal padre Gaglioti Domenico poi ucciso) ma rivendicava arbitrariamente- e con metodo mafioso il rispetto di accordi pregressi con la committenza di cui sono spia evidente e sintomatica i numerosi danneggiamenti registrati nel corso degli anni ele incursioni ai danni dei cantieri posti sull'autostrada.

Ma l'accordo intercorso tra la ndrangheta e la committenza, per quanto è stato ampiamente illustrato, sia attraverso le dichiarazioni dell'ex collaboratore Di Dieco, sia attraverso i riscontri strinseci alle stesse, non prevedeva solo il pagamento dei proventi estorsivi ai referenti delle principali consorterie locali attraverso il versamento della c.d. "tassa sicurezza cantieri", ma anche l'assunzione di manodopera ed il conferimenti di lavori alle ditte gradite alle consorterie locali.

Ed a questa parte di accordi quella a cui si appellava Gaglioti Carmine, che, senza sortire successo in quella fase immediatamente successiva agli arresti dell'operazione ARCA, invocava l'assunzione nei cantieri per sé e per il cognato Costantino, che nell'ultimo degli episodi per altro lo accompagnava.

Non poteva ignorare il geometra Lagrotteria, conoscitore delle imposizioni 'ndranghetista per essere originario della Calabria e per aver fatto sempre il mestiere dell'addetto ai cantieri esposto alle pretese ed alle rappresaglie delle consorterie locali, che invocare il rispetto degli accordi, o lamentare che i lavori venivano eseguiti senza aver chiesto il permesso, significava aver disatteso le pretese illecite di natura economica della consorteria dominante sul territorio.

La rivendicazione del rispetto degli accordi, nella misura appena illustrata, a fronte della propsettazione reiterata del male ingiusto, integra certamente la fattispecie estorsiva contestata dal P.M..

L'ipotesi riconosciuta si è arrestata alla soglia del tentativo, atteso che né il Gaglioti né il cognato Costantino Antonio sono stati assunti per effetto della minaccia dal primo posta in essere.

Ricorrono entrambe le circostanze aggravanti contestate in ordine all'ipotesi di tentata estorsione continuata, aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 c.p. (nella parte in cui richiama il terzo comma, nr. 3, dell'art. 628 c.p.: fatto commesso dall'appartenente ad una associazione mafiosa) e dell'art. 7 d.l. 152/91, sia come "metodo mafioso" sia come "agevolazione mafiosa".

Con riferimento alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91, l'espressione "*venite a casa nostra a lavorare e non tenete conto di noi?*", in quanto evocativa del ferreo controllo esercitato sul territorio dalla cosca di appartenenza, così come la minaccia di mettere il geometra Lagrotteria sotto un metro di terra se non avesse rispettato gli accordi pregressi, è particolarmente evocativa dello stato di controllo del territorio da parte delle consorterie mafiose e, nel caso in concreto, da parte della cosca Bruzzise atteso che il comportamento di uno degli affiliati era tale da andare a beneficio dell'intera associazione mafiosa.

La sentenza gravata merita conferma per il capo in esame.

5.2. Capo Q) - Bruzzise Antonio

Bruzzise Antonio è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di un'arma da sparo, di tipo lungo, occultata sotto terra in un fondo nella disponibilità della famiglia Bruzzise.

Nel colloquio del 31 marzo 2007 tra Bruzzise Vincenzo, Bruzzise Antonio e la madre Sgrò Elena si parlava di qualcosa che era nascosto in un covo noto alle forze dell'ordine, ma che non sarebbe stato perquisito fino a quando la Sgrò non sarebbe tornata a vivere nell'abitazione soprastante. Vincenzo Bruzzise diceva che, comunque, ove fosse stato rinvenuto qualcosa la madre avrebbe potuto dire che si trattava di cose appartenenti al defunto marito.

In questo contesto Antonio Bruzzise diceva di custodire nel covo ("*L'haiu 'ndo covu*") qualcosa che aveva pagato un sacco di soldi ("*U pavai un saccu i sordi*") e che avrebbe dovuto pulire ("*Però è ura mi... mi siricu*").

Nel prosieguo, Bruzzise Antonio sosteneva che stava parlando di "un bambolo" che gli era costato 3.000 euro ("*Pigghiai 'nu... pigghiau 'nu bambulu! Chiddu è puru ddà. 'U pagai 3 mila euro, 3 mila euro. Però... Capisci? Eu apposta voliva calari*"). L'esistenza di un bunker sotto l'abitazione dei Bruzzise poteva dirsi circostanza acclarata dalla sentenza n. 4/94 della Corte di Assise di Palmi, prodotta nel corso del giudizio di primo grado.

Nel colloquio del 28 aprile 2007, parlando con la cognata Surace Vincenza, Bruzzise Antonio discorreva di "quel coso là" che taglia le cose a metà ("*Chiddu a me... a metà i tagghia*"). Su tale presupposto l'arma veniva considerata da guerra e integrata l'aggravante di cui all'art. L. 203/91 dalla circostanza per cui le armi servivano ai fini della faida in corso.

L'atto di appello di Bruzzise Antonio.

La difesa contesta l'assunto, rilevando che le perquisizioni eseguite nell'abitazione dei Bruzzise avevano dato esito negativo; l'arma non può essere ritenuta un'arma da guerra solo sulla base della pretesa potenza di fuoco che potrebbe essere un'esagerazione dell'imputato; l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 non aveva alcun fondamento in ragione dell'insussitenza della consorteria.

I rilievi sono parzialmente fondati sono per quanto concerne il tipo di arma detenuto da Bruzzise Antonio atteso che, dalla sola evocazione della potenzialità dell'arma, non è possibile evincere, con un adeguato grado di probabilità che si trattasse di arma

da guerra dovendosi ritenere integrata la fattispecie inerente la detenzione di un'arma comune da sparo.

Va confermata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 così come ritenuta in sentenza ed alla luce delle considerazioni svolte nella parte generale a cui si rinvia in ragione del fatto che le armi di cui Bruzzise Bruzzise Antonio aveva la disponibilità erano funzionali al proposito di riorganizzazione armata della consorteria sul territorio e della necessità di Bruzzise Antonio di fare fronte- comunque , alle azioni ritorsive degli appartenenti della cosca Gallico- Morgante-Sciglitano che aveva individuato in lui il principale bersaglio da eliminare, quale unico rappresentante -in libertà- della famiglia Bruzzise e potenzialmente idoneo a stringere alleanze con le altre consorterie presenti sul territorio, anche all'indomani della morte di Gaglioti Domenico che fungeva da esattore per la cosca di Barritteri e persona in grado di convogliare le forze della famiglia per vendicare la morte di Surace Antonio, ucciso il 5 dicembre 2006.

5.3. Capo R) - Cutrì Francesco e Gaglioti Carmine

Cutrì Francesco e Gaglioti Carmine sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di ricettazione aggravata, nella forma di agevolazione della cosca Bruzzise, per avere ricevuto il denaro, frutto di un'estosione perpetrata a monte dalle più importanti 'ndrine calabresi e ai danni del contraente Generale che, sul V macrolotto era il Consorzio Scilla costituito da Ipregilo Spa e Condotte Spa, a seguito degli accordi presi in contrada Bosco di Rosarno (In Seminara frazione Barritteri dall'anno 2006 fino all'aprile 2007) mentre per il solo Gaglioti al gennaio 2007.

Atto di appello Cutrì Francesco e Carmine Gaglioti.

I difensori (Avv. Contestabile ed Avv. Managò) contestano l'esatta identificazione di Cutrì Francesco contenuto nelle intercettazioni sopra menzionate e il rilievo attribuito dal giudice di primo grado alla condotta che lo vedeva quale esattore delle quote estorsive per conto della cosca Bruzzise.

Il quadro argomentativo era del tutto deficitario: il Cutri era terzo conversato e il dato investigativo che Gaglioti Carmine avesse ricevuto - a sua volta- soldi da Cutrì per conto dei Bruzzise era un dato processualmente indimostrato così come non era dimostrato che Cutrì Francesco (ammesso fosse lui) si fosse recato a Rosarno e se avesse realmente ricevuto le somme di denaro provento di estorsione.

D'altro canto, non era stato neppure accertato che estorsione vi fosse stata ed era palese la macroscopica distorsione ermeneutica delle conversazioni intercettate dovuta allo stravolgimento del significato attribuito al termine camminare equiparato, con motivazione autoreferenziale, all'attività estorsiva .

Anche Gaglioti Carmine contesta l'assunto interpretativo fatto proprio dalla Corte che, a detta della difesa, si era adagiata sulla presunta responsabilità del suo defunto padre per fatti pregressi al 14 dicembre 2006, pretendendo di inferire dal reato in esame una responsabilità per il reato di ricettazione aggravata.

I rilievi difensivi non sono fondati.

Per quanto concerne Francesco Cutri, vengono in considerazione innanzitutto le già richiamate considerazioni fatte da Bruzzise Giuseppe nel corso del colloquio con il cognato Rocco Carbone registrato il 5 gennaio 2007 presso il carcere di *Regina Coeli*, allorché, interpellato il congiunto in merito a quanto da lui eventualmente scoperto o saputo sul recente omicidio di Domenico Gaglioti, a sua volta cognato del Carbone, il detenuto ribadiva con forza la presenza della famiglia Bruzzise sul territorio di Barritteri (*"quelli che contano, di Rosarno, di Gioia e di tutte le parti, sanno che là non può venire un altro cristiano da un'altra parte ... chi si sposa si sposa nè di Palmi, né di Seminara, né di coso ... finché ci sarò io in piedi ... ci sono io là, capisci?"*), e ciò con chiaro riferimento - nonostante il tentativo dei colloquianti di dissimulare il reale contenuto del dialogo - al settore delle estorsioni, per il quale erano giunte indicazioni contraddittorie sull'orientamento della famiglia Bruzzise e di Giuseppe Bruzzise in particolare (non più intenzionato ad avere *"acqua"*, secondo un primo messaggio fatto avere ai congiunti, o, all'opposto, desideroso di avere *"tutta la bottiglia"* secondo un'altra voce trapelata dal carcere e giunta, tra gli altri, a Gaglioti Domenico che in base ad essa aveva continuato a riscuotere per conto della famiglia i proventi dell'attività estorsiva).

Il colloquio, attesta la piena operatività del gruppo Bruzzise, ancora impegnato fino a un mese prima a riscuotere, tramite il Gaglioti e in attuazione degli accordi da questi conclusi con i rosarnesi, il denaro proveniente dalle estorsioni .

Dopo l'omicidio di Gaglioti Domenico, la famiglia Gaglioti si era schierata con i Bruzzise e la tangente veniva riscossa dal genero dell'ucciso Costantino Antonio marito di Gaglioti Mariangela (*"Ora questa gente è quella con noi. Ora a questi che gli è morto un padre, suo figlio non vale niente, ma c'è il **genero che prende parte***

perché sa di questi fatti qua con suo suocero, e quello lo vuole portare avanti ma dobbiamo sapere").

Carbone Rocco chiedeva lumi a Giuseppe Bruzzise (*tu ora mi devi dire quello che gli devo dire*), assicurando il cognato che gli eredi del Gaglioti stavano solo aspettando di sapere se persistevano gli accordi portati avanti dal Gaglioti, essendosi già mostrati disponibili a darvi esecuzione (*Bruzzise Giuseppe - se volete, se vostro padre vi ha reso consapevoli di questo che stiamo parlando e lo volete portare avanti, allora ci dispiace, ma...gli devi dire quello che volete, che non volete...lui non ha rimpianti, se voi vi tirate indietro e vi fate, hai capito? siccome dice...se voi volete portare il discorso che avevano parlato con tuo padre, allora state avanti, le cose stanno come stavano una volta, moriamo o campiamo, basta!Carbone Rocco loro questo vogliono sapere, questo).*

In questo particolare contesto, Carbone Rocco chiedeva se ci si poteva fidare di quell'amico di Sinopoli che Bruzzise Giuseppe identificava nel cognato di Nino (Costantino Antonio) marito di Gaglioti Mariangela.

D'altro canto, era lo stesso Carbone Rocco che assicurava il Bruzzise sulla compattezza della famiglia Gaglioti *(.. mio cognato ha detto che c'è sempre!)* mentre Angela Gaglioti (chiamata da Bruzzise Giuseppe malandrina) aveva manifestato la sua incondizionata disponibilità a proseguire nell'operato del padre ucciso e di mantenere fede agli impegni assunti da Gaglioti Domenico. (*Carbone Rocco:... non mollo ha detto neanche se devo morire, non mollo che sono femmina, muoio in queste quattro mura, ma io gli accordi che aveva mio padre (incomprensibile abbassa la voce)*

Bruzzise Giuseppe - (si avvicina con l'orecchio al cognato) gli accordi!? Carbone Rocco gli accordi che aveva preso suo padre con i rosarnesi. Bruzzise Giuseppe - ah Carbone Rocco lì vuole portare avanti Bruzzise Giuseppe - si...Carbone Rocco ha detto poi come dice (incomprensibile) facciamo).

Pacifica l'identificazione di Cutrì Francesco :

-quella territoriale (Cutrì era residente a Sinopoli);

- parentale (Cutrì è cognato di Costantino Antonio, detto Nino, nipote acquisito del Carbone , per avere sposato la sorella Costantino Rosa):

- storica (periodo di codetenzione con Bruzzise Giuseppe presso la Casa Circondariale di Carinola dall'11-04-1995 al 02-09-2003)[24];

Il Cutri, quindi, chiamato poi Ciccio durante la conversazione, era un amico, vicino ai Bruzzise e di particolare affidabilità.

Carbone Rocco, rassicurato da Bruzzise Giuseppe, decideva di chiamare anche Ciccio (ovvero l'amico di Sinopoli) mandandogli il messaggio che provenia dal carcere: **Ciccio, che sia presente pure Ciccio, lo posso mandare a chiamare gli dico mio cognato dal carcere...).**

Il riscontro lo si coglie nel colloquio del 12 gennaio 2007, allorquando Bruzzise Giuseppe annoverava tra i *figliuoli* che potevano proseguire nell'attività del Gaglioti oltre a Costantino Antonio, genero del Gaglioti anche il cognato di questi ovvero Cutrì Francesco, marito di Costantino Rosa uno di quelli che aveva dato la disponibilità a proseguire nell'attività già effettuata dal Gaglioti, già manifestatagli, come si è visto, dopo l'uccisione di Domenico Gaglioti in quanto in possesso di tutte le conoscenze che gli avrebbero consentito il facile avvicendamento nel ruolo (*Loro si spacciano per noi, fanno le cose le cose per fatti suoi che hanno giovanotti).* Del resto, morto Gaglioti Domenico, è significativo che la figlia della vittima temesse per l'incolumità dello stesso Carbone e si fosse dichiarata disposta a rispettare i patti del padre con i rosarnesi a dispetto di qualunque rischio personale: atteggiamento "*da malandrina*", la cui approvazione da parte di Bruzzise Giuseppe si accompagnava alla conferma che l'attività di "raccolta" del Gaglioti si svolgeva nell'interesse di tutto il gruppo. Queste preliminari notazioni smentiscono gli assunti difensivi avanzati in via pregiudiziale dall'Avv. Contestabile e dall'Avv. Managò circa l'acclarata impossibilità di ipotizzare la sussistenza e l'operatività di una consorteria definita non più operativa e di una distorsione interpretativa dei colloqui assumendo che le conclusioni della sentenza impugnata sarebbero il frutto di mere congetture investigative e che le condotte riferibili agli appartenenti alla famiglia in base alle conversazioni tra terzi oggetto di captazione sarebbero del tutto prive di rilevanza penale. In questa prospettiva, occorre richiamare quanto riportato dalla

[24] data in cui veniva scarcerato per esecuzione della pena; è emerso altresì che Bruzzise Giuseppe è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Carinola Novelli dal 07-04-2000 al 30-07-2001).

sentenza impugnata, relativo al persistente interesse della famiglia a conservare la propria operatività nel settore delle estorsioni.

Il tema occupa la parte conclusiva del citato colloquio svoltosi presso il carcere di Sulmona il 27 aprile 2007, in occasione del quale, confermando una circostanza già riferita da Sgrò Elena all'altro figlio detenuto Vincenzo nel citato colloquio del 13 gennaio 2007, a Carmelo Bruzzise il fratello Antonio e la moglie Vincenza Suraee raccontavano che Francesco Cutri, inteso *Ciccio*, si era messo a disposizione della famiglia, recandosi da Carmela Carbone, moglie di Giuseppe Bruzzise, per riferirle che, nel rispetto dell'impegno preso con il suocero di lei (Giovanni Bruzzise), si era personalmente portato a Rosarno, aveva prelevato del denaro e lo aveva poi consegnato a tale Carmine, persona che plausibilmente (trattandosi di appellativo non comune e rimandando la gestualità usata dai dialoganti a qualcosa riguardante la sfera visiva), l'accusa prima ed il giudice di primo grado poi identificano con Gaglioti Carmine, figlio del defunto Domenico (inteso appunto *Micu i l'orbu* a causa di un difetto visivo) e fratello di Mariangela.

Alla luce di quanto emerso dai colloqui dei congiunti con i fratelli Bruzzise detenuti non si possono nutrire dubbi sull'oggetto di tali "consegne", che avrebbero avuto frequenza mensile ("*devono andare ogni mese, no?*", chiedeva quasi retoricamente Antonio Bruzzise al fratello) e che riguardavano i proventi dell'attività estorsiva consumata in danno delle imprese impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3, la cui spartizione tanto Carbone Rocco quanto Carmelo Bruzzise, nel corso dei colloqui citati in precedenza (5 gennaio e, rispettivamente, 3 febbraio 2007), avevano esplicitamente indicato come causa dei fatti di sangue più recenti. Bruzzise Carmelo e Bruzzise Antonio discutevano, poi, dell'opportunità di proseguire tale riscossione, inizialmente rifiutata da Carbone Carmela, piuttosto che sospendere l'attività per organizzare una rappresaglia in seguito all'omicidio di Spannavento. Bruzzise Carmelo alla fine osservava che "Ciccio" era con loro e che poteva prendere il denaro a loro nome senza esporli ("*Basta. Lascia perdere. Fanno quelli... e lascia che lo facciano. (Rivolto a Vincenza): Ché tanto questo non è contro di noi. È più a noi la cosa... lascialo fare che faccia... **se lui va sotto il mio nome**, perché allora prima che... e fa il nome fuori, a noi fino ad un certo punto... (Carmelo si passa la mano sul mento). (Rivolto ad Antonio): Noi siamo puliti dei fatti nostri, se un giorno o l'altro c'è una discussione, siamo puliti dei fatti nostri. Basta. (Carmelo*

muove la mano in senso orizzontale). Lasciali fare. Quando poi c'è quel discorso lì").La coerenza del linguaggio e la consequenzialità delle azioni, consentono di ritenere pienamente confermata la fattispecie di ricettazione contestata ad entrambi gli appellanti. Sussistente l'aggravante contestata in quanto l'attività di raccolta dei proventi estorsivi andava a tutto vantaggio della consorteria Bruzzise in quel momento piegata dagli omicidi di Gaglioti Carmine che, come si è detto, era il principale esattore delle tangenti e si recava a Rosarno per ritirare il denaro .

La sentenza merita conferma.

5.4. Capo U) - Gramuglia Matteo.

Gramuglia Matteo (Metteo u' Roccali) veniva ritenuto responsabile del reato di ricettazione aggravata perché, quale rappresentante della cosca Parrello in Palmi, a seguito dell'omicidio di Gaglioti Domenico (ovvero l'intraneo che aveva il compito di riscuotere i proventi estorsivi per i lavori dell'autostrada), su indicazione di Parrello Candeloro, si era presentato presso l'abitazione di Sgrò Elena (vedova di Giovanni Bruzzise), recapitando all'anziana donna la quota di spettanza dei Bruzzise (In Seminara- frazione di Barritteri nel dicembre 2006 e nel gennaio 2007).

La prova è stata tratta esaminando il colloquio che attribuiva a "Matteo u roccali" il ruolo di colui che "camminava per i Bruzzise", riscuotendo gli introiti relativi alle estorsioni per i lavori sull'autostrada.

Il Gramuglia,quindi, accreditato dinanzi ai rosarnesi, aveva incassato i soldi della rata di dicembre che poi erano stati dallo stesso recapitati a Sgrò Elena, vedova di Bruzzise Antonio. Anche in tal caso ricorreva la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 nella forma agevolativa.

L'atto di appello di Gramuglia Matteo.

Con gli atti di gravame, i difensori Avv. Contestabile e Milicia contestano il contenuto del colloquio del 5 gennaio 2007, solo parzialmente valorizzato dalla Corte di Assise, dal quale emergeva che il soggetto di cui si parlava era una persona (sa quel che deve fare), al quale "il ceddaro" si era rivolto riconoscendolo come un soggetto vicino ai Bruzzise e imparentato con i seminaroti; tali indicazioni, tuttavia, non potevano dirsi individualizzanti nei confronti di Gramuglia Matteo ed i i conversanti si stavano, invece, riferendo a Gaglioti Domenico come riconosciuto in dibattimento anche dal teste Orrico.

Osservavano i difensori che il brevissimo lasso temporale temporale intercorso tra l'omicidio di Gaglioti Domenico ed il colloquio (21 giorni) depotenziava il quadro probatorio che vedeva il Gramuglia come colui che aveva incassato il denaro poi asseritamente consegnato a Sgrò Elena.

D'altro canto, l'imprenditore Saffioti, aveva escluso che i Parrello avessero avuto un qualche ruolo nelle estorsioni relative agli appalti sulla A3.

L'Avv. Contestabile evidenziava che Bellocco Umberto, il quale avrebbe raccolto il denaro poi consegnato a Gramuglia affinché lo facesse avere ai Bruzzise, era stato assolto dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel procedimento separato celebrato nelle forme del rito abbreviato.

L'appello è fondato avuto riguardo alla insufficienza della prova della contestata ricettazione.

Il cenno al Gramuglia e al "compare" di Palmi (identificato con Candeloro Parrello, la cui lunga latitanza sarebbe finita solo in data 11 gennaio 2009) giova a rafforzare il quadro probatorio per indicare le persone che, oltre ai Gaglioti, erano vicine ai Bruzzise e raccoglievano per loro conto i proventi delle estorsioni.

In un momento successivo dello stesso colloquio, anch'esso già in parte esaminato, era stato invece il Carbone a ricordare che, prima di essere ucciso, *Micu* Gaglioti aveva incontrato in farmacia Sgrò Elena e le aveva preannunciato la visita di misteriosi personaggi: motivo della visita sarebbe stata, secondo l'accusa, la consegna dei proventi di attività estorsiva destinati alla famiglia Bruzzise ed il contesto dell'intero dialogo autorizza questa conclusione.

La contraddittorietà investe, tuttavia, la data del commesso reato, perché secondo la sentenza di primo grado (*"nel dicembre 2006 e nel gennaio 2007"*), il riferimento temporale contenuto nello spezzone di dialogo che segue (*"due giorni prima"* rispetto all'uccisione di Gaglioti) corrisponde parzialmente alla contestazione elevata nei confronti di Gramuglia Matteo (dal 16 dicembre al gennaio 2007).

In altri termini, l'incertezza non investe solo la data della pretesa percezione del denaro, poiché dal racconto dello stesso Carbone non emerge se effettivamente dopo la morte del Gaglioti (e quindi in un periodo che sarebbe compatibile con la data del commesso reato riportata nel capo di imputazione) Sgrò Elena abbia effettivamente ricevuto la visita preannunziata da Micu e abbia accettato quanto le sarebbe stato in quella occasione eventualmente offerto.

La lacuna probatoria ed il riferimento ad altri personaggi (il ceddaru) rende il quadro friabile e non assitito da necessaria adrenza fattuale e, pertanto, Gramuglia Matteo va mandato assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

5.5. Capi XX) e YY) - Santaiti Carmine Demetrio.

In ognuno dei tre colloqui, quello del 5, del 12 e del 19 gennaio 2007 esaminati dalla Corte, era emerso che a Seminara i proventi estorsivi venivano ripartiti nei seguenti termini: il 50% ai Santaiti, il 30% ai Gioffrè ndoli, il 20% ai Laganà *bracchi* L'acquisizione dei vantaggi economici di rilievo, derivanti dalla riscossione dei proventi estorsivi, certamente avvantaggiava la consorteria Santaiti rappresentata da Santaiti Carmine Demetrio, sia in termini di disponibilità di risorse economiche con cui potere acquistare armi o programmare ulteriore attività delittuosa, sia in termini di consolidamento o accrescimento del prestigio criminale.

Quanto al capo YY), in occasione del colloquio del 19 gennaio 2007 Rao Diego raccontava al suocero Bruzzise Giuseppe che, proprio la mattina dell'omicidio del Gaglioti, quindi il 14 dicembre del 2006, mentre si stava recando insieme al cugino Cannizzaro Rocco nella sede del cantiere presso il quale si svolgevano i lavori di ammodernamento dell'autostrada, giunto sul posto, si avvedeva che un escavatore veniva danneggiato mediante incendio da Melo Santaiti (il cui nome veniva pronunciato dal Rao con tono di voce più basso da quello impiegato nel resto del discorso). Rao Diego raccontava che il fatto avveniva nei pressi del cantiere ove lui lavorava ed alle ore sette del mattino.

Il Melo Santaiti menzionato dal Rao veniva identificato in Santaiti Carmine Demetrio, inteso Melo.

L'indicazione resa da Rao secondo la quale l'incendio dell'escavatore da parte di Santaiti Carmine avveniva alle sette del mattino, trovava riscontro nell'intercettazione telefonica sull'utenza n° 348/7290069 in uso a Santaiti Carmine Demetrio alias "Melu" - R.I.T. 153/06, Progr. n. 510 del 14/12/2006 ore 07:08, in uscita per il n. 349/5412700, intercettata nell'ambito del proc.n.3020/06 RGNR Mod.44 Procura della Repubblica di Palmi.

Il Santaiti aveva chiamato la moglie Ottinà Giuseppa, per chiederle di andare a prenderlo, spiegando dove si trovava, cioè in un terreno dove in precedenza aveva fatto della legna e che, in base anche alla localizzazione della cella, ricadeva nel territorio del comune di Seminara.

Peraltro, all'epoca, il Santaiti era sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Seminara e, quindi, nel rispetto delle prescrizioni, doveva trovarsi in località corrispondente a quella rientrante negli ambiti del comune di residenza.

Il Rao indicava anche il movente dell'azione del Santaiti: sarebbe intervenuto perché, nonostante il cantiere fosse vicino alle sue terre, in esso comandava "Micu", cioè Gaglioti Domenico, al punto che vi aveva trovato occupazione lavorativa il genero Costantino Antonio.

Il Santaiti, pertanto, non poteva tollerare, stante la contiguità del cantiere alle sue terre, che il Gaglioti soggetto contiguo ai Bruzzise (vicini ai Parrello ed ai Gioffrè), esercitasse il controllo del territorio quasi a casa sua.

Non esitava pertanto ad incutere timore alla committenza, danneggiando un mezzo di lavoro, ed accompagnando espressamente il gesto con un messaggio esplicito, che consegnava a chi poteva capirlo, cioè a Rao Diego: da quel momento quel cantiere passava sotto il controllo della famiglia Santaiti, al punto che occorreva andare a chiedere a lui il permesso per qualunque iniziativa.

L'atto di appello di Santaiti Carmine Demetrio.

Lamentano i difensori l'assenza di elementi tali da fondare la responsabilità dell'imputato con espressa richiesta di assoluzione per il reato di ricettazione aggravata dei proventi estorsivi e per la fattispecie di danneggiamento aggravato riportando le considerazioni difensive già esplicitate avuto riguardo alla contestazione inerente l'omicidio di Ditto Carmelo.

I rilievi sono infondati.

Le deduzioni difensive, infatti, non si confrontano con l'ampia e condivisibile motivazione della Corte di Assise riportata nella parte generale di questa trattazione quanto alla ricettazione dei proventi estorsivi, sulla base delle informazioni del tutto attendibili riportate da Carbone Rocco a Giuseppe Bruzzise circa l'interesse dei Gioffrè e dei Santaiti a godere dei proventi dell'autostrada nell'ambito di quella ripartizione effettuata dal principale esattore, cioè Gaglioti Domenico (ucciso il 14 dicembre 2006) , riparto che aveva scontentato i fratelli Seiglitano ed era stata poi la causa verosimile dell'uccisione violenta dello stesso Gaglioti.

Non vi sono perplessità di sorta nel ritenere che la cosca Santaiti e, per essa Santaiti Carmine Demetrio in posizione apicale, fosse destinataria della quota più

sostanziosa del riparto della maxi- tangente e ciò in ragione dell'operatività della cosca nella sua composizione soggettiva, non certamente fiaccata dalle carcerazioni dei suoi rappresentanti più significativi (Santaiti Saverio Rocco) o dalla collaborazione di Santaiti Gaetano che, come si vedrà, aveva deliberatamente reso dichiarazioni false per consentire di approntare una fraudolenta revisione a favore di Gallico Giuseppe.

Non si può sottacere, poi, che Santaiti Saverio Rocco- dal carcere- aveva deliberato l'omicidio di Ditto Carmelo (anch'esso già condannato nel processo Smirne) per la trascuranza del ragazzo e che lo stesso Santaiti Saverio aveva ricevuto il messaggio che gli era stato recapitato da Gaglioti Carmine all'indomani della morte di Gaglioti Domenico, circa i passi da muovere, perché la sorella Gaglioti Mariangela aveva riconosciuto Rocco Gallico (latitante) il giorno in cui era stato ucciso il padre Domenico. D'altro canto, come si rileva dalle conversazioni dei fratelli Ottinà (intranei Santaiti), l'organizzazione criminale era vitale nel territorio di Seminara al punto che, nel colloquio del 16 gennaio 2007, Ottinà Rocco Giovanni aggiornava il fratello su tutti i fatti delittuosi più recenti ivi compresa la delicata situazione di Gallico Antonino che aveva avuto l'ardire di recarsi al funerale di Ditto Carmelo vestito a lutto evocando (quale appartenente ai Gallico) provvedimenti nei confronti degli assassini di Ditto Carmelo.

In questo contesto, si collocano il memoriale e le lettere di Ditto Maria, sintomo dell'omertà e della paura che domina quelle terre tanto che l'omicidio del fratello era stato ricondotto ad un motivo passionale ma che la dice lunga sulla comprensione circa l'estrema pervasività della cosca nel suo complesso.

Ciò che emerge da questo spaccato, quindi, è l'assoluta verosimiglianza delle dichiarazioni di Carbone Rocco che, come si è visto, colloca i Santaiti (nella loro composizione plurisoggettiva) in un ambito privilegiato per lo sfruttamento parassitario del territorio (50%).

Tenendo presenti queste coordinate ermeneutiche e fattuali, le dichiarazioni di Rao Diego appaiono del tutto coerenti circa la dinamica dinamica del danneggiamento compiuto da Santaiti Gaetano Demetrio. Carmine Demetrio Santaiti, infatti, non chiedeva direttamente- il pagamento della tangente ma imponeva il controllo sulle iniziative del cantiere, specie quelle occupazionali, che avevano finito per portare nel suo territorio persone (come il Costantino o lo stesso Gramuglia), che potevano

minare la sua stessa sicurezza, osservandone i movimenti senza poter essere cacciate. D'altro canto, Santaiti Carmine Demetrio non poteva pretendere direttamente dalla committenza altri soldi perché ciò avrebbe significato violare gli accordi a monte dello stesso sistema.

Va confermata la qualificazione del fatto in daneggiamento aggravato ex art. 625 n. 7 n. 3 c.p. per aver compiuto il fatto su bene esposto alla pubblica fede, aggravato dall'art. del D.L.152/1991, in quanto il delitto è stato consumato con metodo mafioso, cioè ostentando una condotta certamente idonea (oltre al gesto di danneggiamento in sé) a provocare nel soggetto passivo quella particolare coartazione e intimidazione proprie delle organizzazioni mafiose.

La sentenza, pertanto, merita conferma.

6. Le posizioni associative della cosca Bruzzise

6.1. Bruzzise Antonio (capo N- O)

E' stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione all'associazione Bruzzise, escluso il ruolo di organizzatore. E' già stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza passata in giudicato nell'ambito del più volte citato procedimento n. 2885/89 R.G.N.R. (Bruzzise Giuseppe + 35).

La sentenza impugnata ha escluso il ruolo di organizzatore dell'imputato sul rilievo che Antonio Bruzzise, nel corso dei colloqui con i fratelli detenuti, aveva manifestato un'opinione diversa circa la strategia da adottare dopo l'omicidio del padre (continuare a riscuotere la tangente o fingere di abbandonare il territorio per preparare la rappresaglia) e sulla questione Bruzzise Giuseppe e Bruzzise Carmelo avevano i quali avevano avuto avuto l'ultima parola.

In un passaggio del colloquio del 5.1.2007 Bruzzise Giuseppe faceva to riferimento a Carbone Rocco della presenza del fratello come segno della permanente operatività della famiglia (*"dopo che ho fatto il tutto di mio padre, dopo una settimana ci siamo ritrovati a parlare..compare (incomprensibile) dice così e così...gli ho detto io le cose rimangono come erano prima ho detto io, c'è mio fratello, diciamo, ci sono là, ci sono quelli che erano con mio padre"*).

Il fratello, secondo la motivazione della sentenza era certamente Antonio, *"stante la notoria leggerezza caratteriale del fratello Francesco inteso Gianni, al punto da essere appellato da Gallico Giuseppe u storru o u malatu"*. Parlando di Parrello Candeloro, Bruzzise Giuseppe affermava che aveva parlato con suo fratello e con

suo nipote ("*è chiaro il compare dice che si (incomprensibile) gliel'ha detto a mio fratello, direttamente e a mio nipote che so che sono là*").

Nel colloquio del 12 gennaio 2007, Bruzzise Giuseppe indicava al figlio di recarsi da Parrello Candeloro, all'epoca latitante, andando dove gli aveva detto "lo zio Nino" ("*Vai dove ti avevo mandato io, dove ti aveva detto a te, lo zio Nino*").

Dai colloqui riportati nell'esame delle posizioni di Bruzzise Giuseppe e Bruzzise Antonio emergeva che discuteva con i fratelli, talora anche in posizione dialettica, sulle strategie da adottare. Dal colloquio con Bruzzise Vincenzo del 13.1.2007, veniva accertato che, proprio per attuare una rappresaglia, stava cercando di procurarsi altre armi e a tal fine si era anche recato a Ventimiglia.

La difesa dell'imputato, nei motivi di appello principale e nei motivi aggiunti, contesta la sussistenza della cosca Bruzzisee ed evidenzia che Bruzzise Antonio si era allontanato dal territorio e non aveva - in alcun modo- aderito alle sollecitazioni dei fartelli detenuti in carcere.

Appello P.M. ai fini del riconoscimento del ruolo di organizzatore)

Il Pubblico Mistero, nell'atto di appello, evidenzia che Bruzzise Antonio era stato individuato dalle altre famiglie come il referente dell'omonima famiglia sul territorio, tenuto conto dello stato di detenzione degli altri fratelli: era in collegamento con Parrello Candeloro e conosceva il luogo ove questi trascorreva la latitanza: il fatto che avesse disatteso l'indicazione proveniente dal fratello Giuseppe Bruzzise di attuare un'immediata rappresaglia dimostrava la sua autonomia decisionale; il primo Giudice non aveva individuato- sostanzialmente- il soggetto che, in alternativa, avrebbe ricoperto tale ruolo.

I rilievi del Pubblico Ministero e quelli della difesa sono infondati.

Richiamando le notazioni esplicitate nella parte introduttiva, va evidenziato che come rilevato in sentenza, (pag. 1670) era stato Bruzzise Giuseppe ad indicare il fratello Antonio come colui che, dopo l'uccisione del padre era sul territorio per salvaguardare il nome della famiglia ("*dopo una settimana ci siamo ritrovati a parlare..compare (incomprensibile) dice così e così...gli ho detto io le cose rimangono come erano prima ho detto io, c'è mio fratello, diciamo, ci sono là, ci sono quelli che erano con mio padre.*)

All'allontanamento dal territorio di Bruzzise Antonio non corrispondeva una dissociazione, al punto che a Carbone Rocco, che si lamentava della sua assenza,

Bruzzise Giuseppe forniva rassicurazioni sull'atteggiamento prudente del fratello Antonio che, in quel frangente, aveva il compito di tessere alleanze con Parrello Candeloro subito dopo l'uccisione del padre Giovanni ((***Carbone Rocco*** *– ma tu (incomprensibile) di questi discorsi, è uscito qualche parere del tuo compare, qualche cosa?* ***Bruzzise Giuseppe - è chiaro il compare dice che si (incomprensibile) gliel'ha detto a mio fratello, direttamente e a mio nipote che so che sono là***) in quanto già all'epoca dell'omicidio del padre Bruzzise Giovanni aveva assicurato a Bruzzise Antonino di essere pronto ad intervenire (*Bruzzise Giuseppe - e quello che ha detto quando è morto mio padre..quand'è vengo io! non vi fate vedere, questo è l'unico del quale vi potete fidare*), lasciando altresì che, in mancanza di indicazioni da parte dello stesso Bruzzise Antonio fosse quest'ultimo ad agire (*Bruzzise Giuseppe perché Pirrello quando (incomprensibile) stava facendo e allora ha lasciato che facesse a lui..lui il fatto suo, il fatto è per conto suo. Bruzzise Giovanni si ma a questo gli deve portare un'ambasciata Bruzzise Giuseppe questo è giusto che deve andare a parlare..se non scende lui vai tu..Bruzzise Giovanni e lui non vuole, ha detto che non vuole..Bruzzise Giuseppe no tu lascialo stare tu..ci sono amici tuoi (incomprensibile)*); lo aveva fatto altresì Gioffrè Rocco 'ndolu (*quelli...si deve chiedere se vogliono fare come una volta, perché quelli dal primo momento, quando è morto mio padre, u Ndolu ha detto com'è lì? Siamo noi Nino...a disposizione, qua e là*). Il fatto che Bruzzise Antonio fosse consapevole dell'alleanza con i Parrello e del luogo in cui Parrello Candeloro trascorreva la sua latitanza è circostanza sintomatica della sua intrancità ma non di una capacità organizzativa tanto che, dal colloquio del 12 gennaio 2007, si evince che Bruzzise Giuseppe sollecitava il figlio Giovanni a recarsi dal latitante e rinviava ad indicazioni specifiche che il giovane aveva già ricevuto dallo zio Bruzzise Antonio (Bruzzise Giuseppe *quando viene qualcuno là, se tu scendi là sotto, come ero io prima, tu sei libero ancora, che non sei latitante..vengono i Carabinieri (incomprensibile) se vengono a casa (incomprensibile) mangi lo stesso perché un piatto di pasta c'è.* ***Vai dove ti avevo mandato io, dove ti aveva detto a te, lo zio Nino*****).**

Bruzzise Antonio, come già detto nella parte generale, non era stato formalmente legittimato da Umberto Bellocco, perché la lettura e l'interpretazione attenta del dialogo evidenziano che tali accordi altro non erano che una ratifica dell'esistente ovvero di quegli accordi già formalizzati in contrada Bosco di Rosarno tra le cosche

di 'ndrangheta maggiormente rappresentative (tra cui i Pesce ed i Bellocco). Bruzzise Antonio, dopo la morte del padre, aveva assunto un comportamento prudente e comunque di attesa, come peraltro osservato in via speculare da Gallico Giuseppe che sapeva che si era recato a Barritteri (i maledetti) non disdegnando di procurarsi le armi, conservando quelle che erano state nascoste nel covo all'interno dell'abitazione di Sgrò Elena, e procurandosene altre (vedi sub capo Q) nonché richiedendone altre ad una persona detenuta insieme al fratello Vincenzo presso la casa Circondariale di Voghera (si rinvia ai colloqui del 13 e del 30 gennaio 2007); individuando i responsabili della morte di Surace Antonio unitamente al fratello Carmelo Bruzzise (*Poi, se è comu pensamu mi... e sunnu trì chisti, (inc. a voce bassa) (Carmelo indica il numero tre con le dita della mano sinistra). (Parla a bassissima voce): (inc. a voce bassa). (Carmelo alza l'indice della mano destra) Antonio -, 'U primu chistu. [Trad.: Il primo questo]. Carmelo -, E chistu mori 'u primu. Si chisti non ci su', cu' m'u faci 'u dannu a mia) ed ancora dal colloquio del 12 maggio 2007*, a proposito del sospetto che Sciglitano Domenico indossasse un giubotto antiproiettile quando andava in moto *(Antonio -, E va beh. Non fui. no. (inc. a voce bassa). [Trad.: E va beh. Non scappa. no.]*.)

In ogni caso, non è emersa una volontà di dissociazione di parte di Bruzzise Antonio dall'associazione mafiosa di appartenenza.

Va solo evidenziato, per rispondere ai rilievi difensivi ed a quelli del Pubblico Ministero che, come già esposto nella parte generale della presente motivazione, il colloquio del 5 gennaio del 2007 si colloca in un momento delicato della vita della cosca Bruzzise, già delineato dalla sentenza impugnata e nella parte generale della presente motivazione e in questo colloquio si coglie il ruolo di vertice di Bruzzise Giuseppe e non di Antonio e dei pericoli connessi al ruolo e alla strategia offensiva intrapresa dall'anziano capocosca, tanto che Carbone Rocco aveva cercato di dissuaderlo dal recarsi dove poi gli sarebbe stato teso l'agguato, ed era stato il Carbone tra i primi a progettare una reazione ("... *che quando è stato il fatto di tuo padre, io a tuo fratello non lo ho abbandonato ... gli ho detto partiamo in prima fila, andiamo a prendere a tizio e lo portiamo qua vivo ... lo facciamo buttare sangue* ..."), tanto da suscitare l'ammirato commento di Giuseppe Bruzzise ("*così si fanno i ragionamenti*").

Se non vi sono dubbi sull'effettivo ruolo organico di Bruzzise Antonio, questi - tuttavia- giovano solo a delineare un contributo associativo da parte di Antonio

Bruzzise ma non colmano i contenuti propri del ruolo di organizzatore, come ben messo in evidenza nella sentenza impugnata .

Va evidenziato che nel colloquio del 12 gennaio 2007, Bruzzise Giuseppe, parlando con il figlio Giovanni Bruzzise, discuteva sull'opportunità di farsi vedere in giro e contestava la decisione di Bruzzise Antonio il quale, dopo l'omicidio di Surace, si era nascosto. Bruzzise Giuseppe invitava il figlio a guardarsi e a rimanere sul territorio per fare "delle cose", ovvero a trasferirsi in Australia ("*ti guardi tu là sotto e quando ti stai in casa..vengono i cristiani (incomprensibile) quando esci vai (incomprensibile) dove devi fare e basta! Se devi fare queste cose, sennò veramente ti piglia la cosa e te ne vai in Australia*"). Diceva poi che si doveva parlare con le persone che erano andati a cercarli ("*si deve parlare..ma io lo sto dicendo che fate (incomprensibile) di parlare che poi, poi parlate (incomprensibile) se li potete fare o non le potete fare con loro, le vostre cose tanto le dovete fare lo stesso, se ci sono o non ci sono queste che dite che dovete fare, e non si può perdere tempo! papà..non si può perdere tempo! allora uno che fa? In questa maniera possiamo stare pure là, uno così, quando li facciamo questi però tu ti devi guardare i fatti là..se succedono fatti di questi, tu ti devi (incomprensibile) sei sempre armato, stai in quella zona..vedi in un minuto quando passano*"). Spiegava poi al figlio che, dopo aver fatto le cose, non doveva tornare a casa perché i Carabinieri avrebbero potuto trovare la polvere da sparo ("*nel momento in cui fai il fatto non puoi tornare a casa perché vengono a casa, i Carabinieri e la polvere da sparo addosso..tu devi mancare due tre giorni quattro giorni dalla casa, pure se torni dopo..devi avere un punto come, un punto di (incomprensibile) che fai? fai lo sbandato nei castaniti?*").

All'interno dell'organizzazione, seppure in stato di detenzione, forniva, specie attraverso i colloqui con i suoi familiari, un pieno, consapevole e determinante contributo causale, funzionale al rafforzamento, soprattutto economico, del gruppo , In sintesi, dai colloqui esaminati, così come di Carmelo Bruzzise con i suoi familiari, se emerge la perdurante attualità del sistema di spartizione egemonica del territorio tra le famiglie mafiose presenti su di esso, e, con riferimento specifico alla zona di Barritteri, non si coglie l'adesione- a livello organizzativo- di Bruzzise Antonio alle direttive del fratello Carmelo programmaticamente riassunte dalle parole pronunciate da Giuseppe Bruzzise il 5 gennaio 2007 ("*le cose stanno come stavano una volta, moriamo o campiamo, basta!*").

Tali elementi consentono di affermare la piena compatibilità tra la perdurante attualità della cosca Bruzzise e le circostanze evidenziate dalla difesa per contestarla, ma non consentono di cogliere quel quid pluris nei confronti di Bruzzise Antonio a livello organizzativo .

La sentenza di primo grado, allora, va confermata nelle sue statuizioni e va respinto l'appello del P.M. in quanto non dimostrativo, esigendosi in questa sede una motivazione rafforzata del ruolo direttivo di Bruzzise Antonio.

Va esclusa la fondatezza dei motivi dei motivi con i quali la difesa contesta la configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi e l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 125 del 24.7.2008 per quanto si è già esplicitato nella premessa generale, non essendosi registrata alcuna forma di dissociazione dall'associazione in parola.

In ordine alla richiesta di ritenere unificate nell'ambito del vincolo della continuazione i fatti oggi giudicati con quelli cristallizzati nella sentenza resa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria del 25 gennaio 1996 (nell'ambito del procedimento Bruzzise + 35). vale rilevare che l'istituto della continuazione si fonda sul riconoscimento del medesimo disegno criminoso, che deve individuarsi nella «anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità» (Cass. Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, Di Maria, rv. 243632). Tale unitaria ideazione può essere ricostruita sulla base di una serie di indici, quali «la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo - onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni» (Cass. Sez. 1, n. 9/1/2013, Cardinale, rv. 254809; Cass. Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. nel 2013, Daniele, rv. 255156, ove si precisa che di tali indici ne sono sufficienti alcuni, purché significativi).

Va rimarcato che quando la continuazione deve essere valutata con riferimento a più reati associativi, il vincolo della continuazione non può esserer ravvisato in relazione a sodalizi formatisi in prersenza di situazioni nuove impreviste incompatibili con l'identità del disegno criminoso (Cass. 2167 del 10.12.1993) .

Correlativamente, ben può disconoscersi il vincolo della continuazione a fronte della riconosciuta appartenenza da parte di un soggetto ad associazioni diverse del

medesimo stampo, non essendo sufficiente a radicare il vincolo un generico piano di attività delinquenziale che si manifesta nel proposito di adesione a sodalizi di futura costituzione (Cass. Sez. 5, n. 21/10/1996, Licciardi,rv. 206539).

Ciò significa, a ben guardare, che per ravvisare il vincolo della continuazione, a fronte della riconosciuta appartenenza di un determinato soggetto a sodalizi criminosi, non è sufficiente far riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità della condotta, ma occorre specificamente indagare sulla natura dei vari sodalizi, sulla concreta operatività degli stessi e sulla loro continuità nel tempo, in modo che possa dirsi che l'iniziale deliberazione ha trovato espressione concreta nella progressiva appartenenza di un soggetto ad una medesima organizzazione, operante in via permanente, al di là della giuridica cessazione della permanenza in corrispondenza della sentenza di condanna pronunciata in primo grado. In tale quadro assume peculiare rilievo sia il profilo della contiguità temporale sia quello della individuazione della compagine che concorre alla formazione del sodalizio , elementi certi idonei a disvelare l'originaria unicità del momento deliberativo ed il suo passaggio alla concreta fase attuativa.

Tale analisi appare, nel caso in esame, del tutto negativa, perché nell'ambito della contestaziona associativa di cui alla sentenza n. 2/96 RG App., il programma dell'associazione mafiosa dei Bruzzise era caratterizzato non solo all'eliminazione della cosca avversaria dei Gallico, all'assoggettamento del territorio attraverso la gestione diretta ed indiretta di importanti attività imprenditoriali nel settore edilizio ma anche attraverso il reinvestimento (in automezzi ed altri beni capitali) di ingenti somme di denaro provenienti prevalentemente dalle estorsioni e da altre attività illecite , tra cui, in maggior misura , il traffico di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina). Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene la Corte di sottolineare a la diversità strutturale delle due distinte associazioni contestate con la prima sentenza (Bruzzise + 35) e quella viceversa giudicata con nell'ambito di questo procedimento, qui valorizzando il dato temporale della vicenda, posto che il primo reato ha una permenza che si arresta al 1994 (In Palmi e Seminara fino al 17 marzo 1990) , di guisa che è a tale momento che occorre riferire, se sussistente, la progettualità a grandi linee coinvolgenti sia le ulteriori condotte associative, sia le numerose altre condotte-fine comprese nel reato associativo e detto *stesso reato* associativo. La risposta è del tutto negativa poiché , all'indomani della morte di

Giovanni Bruzzise si erano determinati nuovi scensari nella compagine associazione di carattere familiare e tali evenienze comprovano una capacità criminosa del soggetto ma non una deliberazione unitaria del medesimo disegno criminoso.

Un motivo subordinato di appello investe, congiuntamente, il riconoscimento della contestata recidiva specifica che, in via discrezionale, ritiene questa Corte dover confermate nel suo aumento di 2/3 sulla pena base in ragione di una accertata priocolosità sociale dimostrata da Bruzzise Antonio, che si è rivelata comunque essenziale per la vita dell'associazione.

Per quanto concerne l'entità della pena inflitta, occorre subito rilevare, in ordine alla commisurazione della pena, che il motivo difensivo non coglie nel segno, avendo il giudice di primo grado dichiaratamente contenuto la pena nel minimo edittale: pena base, per il delitto di cui al capo N) esclusa l'ipotesi di cui all'art.416 bis comma II c.p., e ritenuta l'assocazione armata, anni 12 (aumentata per la recidiva specifica infraquinquennale ritenuta sussistente, nella misura di 2/3), aumentata ai sensi dell'art.63 comma IV c.p. di anni 3, ulteriormente aumenta per effetto della continuazione con il capo Q) nella misura di mesi otto.

L'applicazione della pena nei termini corrispondenti ai minimi edittali è dovuta alla condizione dell'associato, che pur nel rispetto del programma associativo, ha assunto una strategia meno aggressiva rispetto a quella a cui lo istigavano i fratelli maggiori.

La pena, quindi, va rimodulata in anni 15 e mesi 8 di reclusione.

Non si rinvengono ragioni che giustifichino una valorizzazione in senso positivo delle circostanze attenuanti generiche in assenza di qualsivogli resipiscenza o elementi favorevolmente valutabili.

6.2. Bruzzise Carmelo (capo N)

E' stato ritenuto responsabile quale capo dell'omonimo gruppo (descritto al capo N), per il delitto di cui all'art. 416-bis, 2° comma, c.p.

Anch'egli, pur essendo detenuto da molti anni e condannato in via definitiva all'ergastolo con la sentenza n.4/94 della Corte di Assise di Palmi, ha assunto un ruolo di rilievo al pari del fratello Giuseppe Bruzzise con cui non mancava di raccordarsi nell'adozione delle decisioni strategiche nell'interesse dell'organizzazione, attraverso la corrispondenza epistolare e le ambasciate portate dai comuni visitatori. Probatoriamente decisivi, sul punto, risultavano i dialoghi con il fratello Bruzzise Antonio, l'unico in libertà, con il quale Carmelo Bruzzise

discorreva in ordine alle ritorsioni del padre e, soprattutto, del cognato Surace Antonio (sul punto pag. 1659 sentenza).

Richiamati i profili generali del delitto di cui all'art. 416-bis c. p., la difesa contesta la possibilità di affermare la esistenza e la attuale operatività nel territorio di Barritteri di Seminara e dintorni di un gruppo denominato "cosca Bruzzise". Sarebbero del tutto assenti gli indici sintomatici di tale presenza, e cioè lo svolgimento di attività estorsive, il condizionamento del diritto di voto, il controllo di attività imprenditoriali e commerciali, il controllo militare del territorio. E tale assenza sarebbe l'inevitabile conseguenza di alcune circostanze non adeguatamente valutate dal giudice di primo grado, e precisamente la lunga ed interminabile carcerazione dei fratelli Giuseppe, Carmelo e Vincenzo Bruzzise, l'uccisione del loro genitore Giovanni Bruzzise, inteso Spannavento, ed il trasferimento nel nord Italia di Antonio e Francesco Bruzzise, nonché del giovane Giovanni Bruzzise, omonimo del nonno defunto. Ne conseguirebbe l'impossibilità di ipotizzare l'appartenenza qualificata di Bruzzise Carmelo ad una consorteria non più operativa ed in ogni caso priva dei requisiti minimi necessari a delinearne il carattere di associazione mafiosa.

Quanto poi alle conversazioni tra i fratelli Antonio e Carmelo Bruzzise intercettate presso la sala colloqui del carcere di Sulmona, l'appellante ne contesta l'effettiva valenza dimostrativa della sua appartenenza al gruppo, assumendo che tale conclusione sarebbe frutto di mere congetture investigative e che le condotte riferibili a Bruzzise Carmelo, oggetto di captazione sarebbero del tutto prive di rilevanza penale.

I rilievi non sono fondati.

Le risultanze investigative accreditano la persistente vitalità del sodalizio facente capo alla famiglia Bruzzise, articolato in massima parte su base familiare, profondamente segnato, ma non annientato del tutto, dalla lunga ed ormai risalente detenzione dei suoi elementi più rappresentativi, e soprattutto dai rovesci subiti nel sanguinoso confronto aperto con i gruppi avversari, e quindi dalla perdita, nel volgere di circa un anno e mezzo, di un elemento carismatico come Giovanni Bruzzise, ed anche di figure di minore spessore ma con ruoli strategici assai delicati (è il caso di Gaglioti Domenico), oppure designate come obiettivi solo perché legate da vincoli parentali agli esponenti di maggiore rilievo (come Celi Vincenzo e Surace Antonio).

A ben considerare l'impugnazione glissa sulla pregressa esistenza della cosca Bruzzise così come accertata in via definitiva nell'ambito dei numerosi procedimenti definiti con sentenze acquisite agli atti ed ampiamente richiamate nella motivazione della sentenza impugnata (Corte Assise di Palmi n. 4 del 15 dicembre 1994, solo parzialmente riformata nei gradi successivi e passata in giudicato il 21 ottobre 1996, con cui i fratelli Giuseppe Bruzzise e Carmelo Bruzzise sono stati condannati all'ergastolo e l'altro fratello Vincenzo alla pena di 28 anni di reclusione, (anche) per l'omicidio di Sciglitano Giovanni e Sciglitano Giuseppe (commesso in concorso con Condello Francesco, a sua volta successivamente ucciso), oltre ad essere stati considerati appartenenti, insieme ad altri componenti della famiglia ed i primi due con l'aggravante del ruolo apicale, ad una organizzazione mafiosa.

Ed altri elementi di conferma della esistenza ed operatività del gruppo si trae anche dai colloqui carcerari dei fratelli di Giuseppe Bruzzise, sia pure, lo si ribadisce, compatibilmente con le difficoltà indotte dalle aggressioni subite dalla famiglia, dal prolungato stato detentivo degli esponenti di maggiore spicco e dal precipitoso e forzato allontanamento dei congiunti in libertà.

Il riferimento è soprattutto ai colloqui di Bruzzise Carmelo, in quanto il contenuto di quelli dell'altro fratello Vincenzo, ospitato presso il carcere di Voghera, è condizionato dal timore di intercettazioni, più volte manifestato dal detenuto: con la conseguenza che ai fini accusatori, in questo secondo caso, le affermazioni di maggiore rilievo sono quelle dei familiari in visita, come, ad es., in occasione del colloquio del 13 gennaio 2007, la richiesta di informazioni, che Antonio rivolge al fratello Vincenzo, perché se ne faccia latore presso altro detenuto, in ordine alla disponibilità di armi a canna corta, o il ricordo, da parte della madre dei Bruzzise, Sgrò Elena, della visita di *Ciccio* Cutrì resosi disponibile a prestare qualunque forma di aiuto in ossequio al patto a suo tempo sancito con Giovanni Bruzzise ("*vi raccomando - ha detto - se avete bisogno di me, a qualunque ora ... che io avevo parlato con vostro marito*"), e, in particolare, a collaborare all'attività estorsiva del gruppo, come deve intendersi - decriptando il gergo malavitoso utilizzato - l'insistito riferimento alla sua capacità di "*camminare*", evidentemente destinato, secondo il codice linguistico utilizzato, a richiamare attitudini ben diverse dalla deambulazione ("*se avete bisogno di me ... so camminare ... so camminare ... e so camminare di tutto*"). Quanto a Bruzzise Carmelo (anch'egli peraltro reso molto prudente dal

timore di essere intercettato: v. in proposito le sue raccomandazioni nel corso dei colloqui del 31 marzo e del 27 aprile 2007), è innanzitutto significativo che Bruzzise Carmelo aveva individuato sia quale fosse la causale dell'offensiva subita (la partecipazione alla ripartizione pro quota dei proventi estorsivi connessi ai lavori di ammodernamento della A3), sia l'identità delle famiglie avversariee i Gallico, Morgante, Sciglitano . In particolare nel colloquio del 31 marzo 2007, evocando anche, sulla scorta della pregressa esperienza, i fatti della prima faida, rappresentava al fratello Bruzzise Antonio sia la causale sia l'identità dei nemici, i Morgante, i Gallico e gli Sciglitano "i tre zucchi"(: Questo, il figlio di chi viene ai colloqui, questo. Che è fino all'ultimo. E siccome vent'anni fa, trent'anni fa (inc. pronuncia affrettata) faccio io nella mia mente, questi discorsi qua]. *Antonio* -. *Morganti?* [Trad.: Morgante?]. *Carmelo* -. Eh, sì. *Antonio* -. Tutto l'autore. Quindici anni... vent'anni fa, trent'anni fa, hanno avuto sempre cattive idee. Questi non hanno lavorato mai. E loro... lui e tutta... non hanno lavorato mai! "Siccome là ce l'hanno i tuoi cugini, qua - dice – fuori ci siete voi e prendete voi. E basta, e per altre persone non ce n'è". Poi hanno preso a questi tre "Zucchi" e si... e basta. Perciò dice: "Questo deve fare questo discorso qua"].)

E' Bruzzise Carmelo che rappresentava al fratello Bruzzise Antonio la necessità di eseguire l'omicidio – plurimo – di risposta per la famiglia Bruzzise che avrebbe finito per essere sopraffatta dagli altri, qualora l'atteggiamento attendista e cauto del fratello si fosse prolungato ulteriormente. In caso di mancata ritorsione (colloqui del 31 marzo e 27 aprile 2007) i Bruzzise sarebbero stati eliminati fisicamente tutti (*Carmelo* -.: Se si deve fare qualche cosa; se non si deve fare niente, se (inc. a voce bassa) non si deve fare niente (inc. a voce bassa), ci stiamo così. Quando ci vogliono, a uno alla volta...]. *Antonio* -. Ma finiscila! *Carmelo* -. ... *'ndi pigghiunu (Carmelo mima il gesto di prendere qualcosa)* ***e finiu!),*** Allorquando riprendeva il fratello Antonio sulla sua reale volontà di non agire, alludeva anche alla volontà di altri di passare all'azione, altri che certo non erano della consorteria dei Bruzzise, al punto che ad Antonio a quel punto non sarebbe restato altro se non guardare dall'esterno (*Carmelo* -. *Ma tu dici cusì, dici, dici: "Se non vai 'u fati cusì". Okay, va boh".* [Trad.: Ma tu dici così, dici, dici: "Se non vai lo fate così". Okay, va bene]. *Elena* -. *Iddu t'i dissi sulu...* [Trad.: Lui ti ha detto solo...]. *Carmelo* -. *Quandu vardi, vardi.* [Trad.: Quando guardi, guardi.].) : il riferimento era agli aiuti negli omicidi ritorsivi

già fatti in precedenza sia da Gioffrè Rocco sia da Parrello Candeloro subito dopo l'omicidio di Bruzzise Giovanni.

Bruzzise Carmelo pertanto, il 31 marzo 2007, ordinava al fratello Antonio di recarsi al colloquio con il fratello Giuseppe, in quanto questo aveva da dirgli una cosa importante (*Carmelo -. Chi significa non c'è cosa necessaria? Ma vi' chi havi 'na cosa necessaria chi t'avi a diri.* [Trad.: Che significa non c'è una cosa necessaria? Ma vedi che ha una cosa necessaria che ti deve dire].), e l'ordine sarebbe stato eseguito in quanto Antonio si recava al colloquio con Bruzzise Giuseppe il 26 aprile 2007. Nel raccomandare ancora una volta a Bruzzise Antonio di essere prudente, per sottrarsi al disegno omicida di cui era destinatario, Bruzzise Carmelo disponeva che l'azione che il fratello Antonio doveva eseguire fosse di tipo risolutivo, nel senso che, senza soluzione di continuità, eliminasse tutti gli avversari (*Carmelo* Trad.: E tu devi stai sempre con gli occhi aperti, sempre! *(Carmelo si indica l'occhio destro).* Ricordati! Non ti… non lo lasciare mai 'sto discorso qua. E fanno 'sto discorso. Però, nel momento in cui (*Carmelo abbassa la voce*) dobbiamo fare qualche cosa, che vada (inc. a voce bassa) *(Carmelo volge la testa verso Antonio e gesticola con la mano)* eh… noi speriamo tutti in una volta. *(Carmelo muove la mano in senso orizzontale). (Rivolto ad Antonio):* O no?]. *Antonio -. (Annuisce con la testa).)*La necessità che la rappresaglia dei Bruzzise riguardasse più persone contemporaneamente veniva esplicitata da Bruzzise Carmelo, il quale rappresentava che l'eventuale superstite, a sua volta, costituiva fonte di ulteriore pericolo, per tutti gli intranei, ed in particolare per il genero Enzo (*Carmelo -. Ma se non si riesce 'sta cosa, chiddu chi resta vai, cerca mi faci ancuna mala azioni. 'Na mala azioni e ddà 'nci voli occhiu (Carmelo si indica l'occhio) pi' Enzu e pi' (inc. a voce bassa), e basta.* [Trad.: Ma se non si riesce 'sta cosa, quello che resta va, cerca di fare qualche cattiva azione. Una cattiva azione e là ci vuole occhio *(Carmelo si indica l'occhio)* per Enzo e per (inc. a voce bassa), e basta]. *Antonio -. Certu.*.Tuttavia, qualora si fosse presentata l'occasione, prima ancora di attuare l'azione pluriomicida, e senza aspettare il rafforzamento ulteriore degli avversari, BRUZZISE Carmelo ordinava di "colpire cioè uccidere (Carmelo Però, nel frattempo… *(Rivolto ad Antonio):* C'è uno? Subito! *(Carmelo muove il braccio dall'alto verso il basso).* Non aspettare che alzi la testa *(Carmelo muove la mano dal basso verso l'alto)*, se si fa: sennò non fate niente, lasciate che esca io]. Ribadiva ancora il detenuto che era strategicamente

importante che l'azione omicida colpisse tutti gli avversari, che erano in quattro, in un sol colpo, perché a quel punto sarebbe sopravvissuto solo un aziano, che da solo non avrebbe più costituito una minaccia (*Carmelo* -. Tu per sopra (inc. audio insuf.) perché? Subentrano poi le cose. Considera quattro merde che sono merde, che io dico che sono merde così...]. *Antonio* -. (*Annuisce con la testa*). *Carmelo* -. *(Carmelo abbassa la voce):* Trad.: Prende e arriva la botta buona *(Carmelo alza il pugno in aria e lo scaglia sul tavolo senza colpirlo)* da qua ad altri (inc. a voce bassa), chi va? Il vecchio? Eh? Sono volati. E basta. E uno però deve avere occhio. Certo, se è per sopra è meglio ancora].)

Quanto alla causale degli omicidi più recenti, sebbene Carmelo apparisse ancora meno informato del fratello Giuseppe, non gli sfuggiva il probabile collegamento con le notevoli prospettive di guadagno aperte dall'arrivo in zona dei lavori di ampliamento dell'autostrada A3 (già espressamente indicato come la reale causale da Rocco Carbone a Giuseppe Bruzzise in occasione del citato colloquio del 5 gennaio 2007:), nonché il fatto che la scelta delle vittime, a prescindere dal ruolo individuale di ciascuna di esse, era stata dettata dalla precisa volontà di dare un segnale agli uomini di vertice dello schieramento avversario, scuotere il prestigio della famiglia e azzerare la sua presenza sul territorio.

Ulteriori elementi utili, ai fini che in questa sede assumono rilievo, ai fini della condotta direttiva dell'imputato, è la circostanza che nel colloquio del 27 aprile 2007 Bruzzise Carmelo vietava alla moglie ed al fratello Antonio di portare al Cutrì un'ambasciata con cui dissuaderlo dal riscuotere ulteriormente la quota dei proventi estorsivi di spettanza dei Bruzzise, perché era necessario assicurare che il nome della consorteria venisse ancora speso negli affari dell'autostrada. E' qui il riferimento alla volontà di non figurare (ovvero di non partecipare alla spartizione) espressa da Bruzzise Antonio e Surace Vincenza quale volontà di essere cauti per evitare ulteriori morti ma, in questa occasione, si poneva la direttiva di Carmelo Bruzzise tesa a far sì che nessuno impedisse a Cutrì Vincenzo di riscuotere a loro nome, e ciò per mantenere all'esterno, e precisamente a Rosarno, il ruolo ancora attivo sul territorio di Barritteri.

Più in generale, da tutti i colloqui captati emerge che Bruzzise Carmelo impartiva ordini e direttive sugli argomenti più disparati: invitava i familiari a stare attenti alle intercettazioni (cfr. colloqui del 31.03.07 e del 27.04.07); indicava il luogo (vicino

"l'albero di limoni", ma anche i covi all'interno dell'abitazione della madre Sgrò Elena cfr. colloquio del 31.03.07) in cui erano occultate le armi; raccomandava comportamenti prudenziali ai fratelli e per il genero Condrò Vincenzo perché non cadessero, anch'essi, vittime della offensiva degli avversari.

Va esclusa la fondatezza dei motivi dei motivi con i quali la difesa contesta la configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi e l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 125 del 24.7.2008 per quanto si è già esplicitato nella premessa generale.

Per quanto concerne la mancata concessione del vincolo della continuazione con con la sentenza del 25 gennaio 1996 con cui Bruzzise Carmelo è stato condannato per partecipazione all'associazione mafiosa Bruzzise, si richiamano interamente le valutazioni già formulate per la posizione di Bruzzise Antonio.

La pena finale di anni 20 di reclusione va confermata in ragione dell'ampio disvalore penale del fatto e della capacità dell'imputato di orientare scelte gestionali ed organizzative : pena base, per il delitto di cui al capo N), ritenuta l'ipotesi di cui all'art.416 bis comma II e IV c.p., anni 15 di reclusione, aumentata per la recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art.99 comma II c.p. nella misura di anni 5.

L'elevata portata di questa pena finale si giustifica in quanto lo stesso ha continuato a svolgere il ruolo di ideatore e promotore del reato associativo, e durante la sua stessa detenzione carceraria ha anche continuato a programmare delitti gravissimi contro gli appartenenti della cosca avversaria.

6.3. Bruzzise Elena (capo N)
6.4. Bruzzise Fortunata (capo N)
6.5. Carbone Carmela (capo N)
6.6. Surace Vincenza (capo N)

Le imputate sono state condannate rispettivamente, ad anni sette di reclusione (le prime due) mentre Surace Vincenza e Carbone Carmela alla pena finale di anni 9 di reclusione er il delitto di cui all'art. 416-*bis* c. p. quale appartenenti alla cosca Bruzzise con il compito di recarsi ai colloqui con i familiari detenuti (Bruzzise Giuseppe e Bruzzise Carmelo) aggiornandoli sugli avvenimenti più recenti e ricevendo direttive da eseguire e/o comunicare a soggetti fuori dal carcere e mettendosi a disposizione degli interessi della cosca.

I rilievi difensivi sono stati già esaminati nella parte generale e di questi motivi di impugnazione la Corte si è già occupata, disattendendoli, in occasione dell'esame

delle posizioni di alcuni coimputati. Pertanto, quanto alla attualità e vitalità della cosca Bruzzise, ragioni di economia espositiva consentono di rinviare alle argomentazioni sviluppate nelle parti dedicate alle posizioni di Carmelo Bruzzise ed all'impostazione generale ove è stata affermata l'infondatezza delle contestazioni relative all'imputazione associativa e all'imponente complesso di risultanze probatorie che attestano la perdurante esistenza e pericolosità del gruppo.

Discorso e conclusioni diversi si impongono invece per i motivi riguardanti la posizione individuale delle quattro imputate il cui esame deve concludersi con assoluzione delle stesse per non avere commesso il fatto.

I colloqui passati in rassegna dal primo giudice, come evidenziato dalle difese delle appellanti, non consentono di attribuire particolari significati alla partecipazione di Bruzzise Elena, Fortunata, Carbone Carmela e Surace Vincenza ai colloqui carcerari con i congiunti che trovano adeguata e sufficiente giustificazione nel fisiologico svolgimento dei rapporti affettivi e parentali e l'ipotesi di accusa, secondo cui gli incontri fossero occasione per lo scambio di messaggi e per l'assolvimento, da parte delle odierne imputate, dei compiti di "postina" a cui si riferisce il capo di imputazione con particolare riguardo a Giuseppe e Carmelo Bruzzise.

L'impostazione accusatoria, infatti, non trova conferma nel contenuto dei colloqui registrati in assenza di specifici contributi personali da parte delle imputate tali da dimostrare una partecipazione alla vita della cosca attraverso atti concreti di trasmissione delle informazioni all'esterno. Le dichiarazioni intercettate manifestano ben altre consapevolezze tanto che, sotto questi profili l'apporto delle donne appare pressoché irrilevante.

Vale rilevare che in un colloquio Bruzzise Fortunata raccontava al padre di quanto riferitole da Gramuglia Natala che in sogno aveva visto Surace Antonino che indicava l'abitazione dei "Giannazzi oppure nel colloquio del 28.4.2007, mentre Bruzzise Vincenzo non era stato ancora introdotto nella saletta, parlando con la madre e con lo zio Antonio, Bruzzise Fortunata diceva che uno dei fratelli Seiglitano, mentre si recava al lavoro la mattina, allorché la incrociava passando davanti alla fermata dell'autobus, alzava il volume della radio con aria di scherno. Le due donne, poi, osservano che tale soggetto era facile da colpire in un posto tranquillo ("*Ma questo è facile da prendere ... un posto tranquillo ... Si deve prendere là, vicino... dove c'è il bosco*"). Tali colloqui appaiono irrilevanti nell'economia di un discorso

associativo e sono mere espressioni che non dispiegano alcuna efficacia causale detti da una giovane donna nell'ambito di un colloquio meramente assertivo.

Per quanto riguarda Carbone Carmela, dal colloquio del 12 gennaio 2007 emerge che, in ossequio all'orientamento della famiglia Bruzzise per cui le donne vanno tenute all'oscuro ("*Dissi to' frati Pinu: «I fimmini non hanmu a sapiri nenti»*"), la donna rimaneva in disparte insieme a Sgrò Elena.

Per quanto concerne Surace Vincenza, la stessa aveva riferito al marito che Rao Diego le aveva chiesto di tenerla informata circa il giorno in cui si sarebbe recata a colloquio in quanto doveva inviare un'ambasciata da parte di "uno di Reggio che è là" ("*Prende Diego e mi chiama, solo... sola, nella scala a casa. Siccome si entra anche da là, da Elena, per andare sopra nello... come là da noi, da mamma (inc. audio insuf.). E mi ha detto così: «Zia, la prossima volta che vai da zio me lo dici ha detto che gli devo dare un'ambasciata di uno di Reggio che è là. È il padre... lo zio di Paolo»*"), nel colloquio del 27.4.2007 la Surace portava al marito, riferendo quanto dettole da Rao Diego, i saluti del boss reggino Giuseppe Barreca elemento del tutto friabile per poter argomentare una conducenza causale rafforzativa.

Per quanto concerne Bruzzise Elena, la ragazza confermava che la nonna Sgrò Elena aveva effettivamente ricevuto i soldi. La ragazza aveva poi poi informato il padre delle voci che correvano nel paese dopo che lo zio Antonio si era dato alla latitanza volontaria ("*siccome la voce è che si è spaventato.. e se ne è andato*").

Secondo la sentenza "*il legame di parentela con il referente dell'associazione su base familiare, costituisce un elemento certamente di rilievo probatorio in ordine alla costante disponibilità della giovane agli interessi della stessa consorteria, capeggiata dal padre. E la circostanza che l'imputata fosse pienamente a conoscenza di tutte le vicende illecite che afferivano al programma criminoso della cosca (dagli accordi per la spartizione dei proventi estorsivi, alla effettiva riscossione degli stessi ad opera di persone alleate, all'appannamento del prestigio criminale della consorteria a causa della mancata risposta ritorsiva da parte dello zio Bruzzise Antonio) è certamente sintomatica della costante disponibilità della stessa, che in passato era stata messa al corrente di tutte le predette vicende in quanto intranea, e che nel presente si adoperava quale tramite tra gli accoliti che operavano all'esterno ed il padre-boss detenuto*".

Gli elementi passati in rassegna, tuttavia, considerato il contesto in cui si inseriscono, trovano agevole giustificazione nel legame parentale e nella occasionale considerazione del futuro della famiglia Bruzzise colpita pesantemente dall'omicidio di Surace Antonio.

Tutti gli elementi considerati attestano, tutt'al più, quanto sarebbe pressoché impossibile escludere con riguardo alle donne dei Bruzzise (questi ultimi esponenti dell'omonimo gruppo) e cioè la conoscenza, spinta fino al limite della connivenza, del ruolo dei congiunti e dei loro rapporti, nonché dell'esistenza dell'associazione, e lo svolgimento, in favore degli stessi familiari, di attività e compiti strettamente connessi al vincolo familiare e ai relativi doveri, ma di per sé non implicanti necessariamente la partecipazione personale all'associazione.

È quasi superfluo a tal proposito ricordare che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo attivo in base al quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo (Cass. sez. I, 24 giugno 2013, n. 39543, Fontana).

D'altra parte è pacifico che la semplice esistenza di relazioni di parentela con un esponente dell'associazione non costituisce di per sé prova, o anche solo indizio, della appartenenza di un soggetto alla medesima, anche quando - come nel caso di specie - l'organizzazione delinquenziale è a base familiare (Cass. sez. II, 15 marzo 2013, n. 19177, Vallelonga; Cass. sez. V, 22 novembre 2012, n. 18491, Vadalà ed altri).

Conseguentemente Bruzzise Elena, Bruzzise Fortunata, Carbone Carmela e Surace Vincenza vanno assolte dal reato a loro ascritto per non aver commesso il fatto.

6.7. Bruzzise Giovanni (capo N)

E' stato condannato alla pena finale di anni 9 di reclusione in ordine al capo N) della rubrica quale partecipe.

Dal colloquio del 27.1.2007 (cfr. sul punto la posizione di Bruzzise Carmelo) si accertava che che i referenti delle altre cosche lo avevano contattato dopo l'omicidio di Surace Antonino. Nel colloquio del 12.1.2007 Bruzzise Giovanni parlando con il figlio Giovanni discuteva sull'opportunità di farsi vedere in giro e si contesta la decisione di Bruzzise Antonio il quale, dopo l'omicidio di Surace, si era nascosto. Bruzzise Giuseppe invitava il figlio a guardarsi e a rimanere sul territorio per fare

"delle cose", ovvero a trasferirsi in Australia ("*ti guardi tu là sotto e quando ti stai in casa..vengono i cristiani (incomprensibile) quando esci vai (incomprensibile) dove devi fare e basta! Se devi fare queste cose, semmò veramente ti piglia la cosa e te ne vai in Australia*"). Diceva poi che si doveva parlare con le persone che erano andati a cercarli ("*si deve parlare..ma io lo sto dicendo che fate (incomprensibile) di parlare che poi, poi parlate (incomprensibile) se li potete fare o non le potete fare con loro, le vostre cose tanto le dovete fare lo stesso, se ci sono o non ci sono queste che dite che dovete fare, e non si può perdere tempo! papà..non si può perdere tempo! allora uno che fa? In questa maniera possiamo stare pure là, uno così, quando li facciamo questi però tu ti devi guardare i fatti là..se succedono fatti di questi, tu ti devi (incomprensibile) sei sempre armato, stai in quella zona..vedi in un minuto quando passano*"). Spiegava poi al figlio che, dopo aver fatto le cose, non doveva tornare a casa perché i Carabinieri potevano trovare la polvere da sparo ("*nel momento in cui fai il fatto non puoi tornare a casa perché vengono a casa, i Carabinieri e la polvere da sparo addosso..tu devi mancare due tre giorni quattro giorni dalla casa, pure se torni dopo..devi avere un punto come, un punto di (incomprensibile) che fai? fai lo sbandato nei castaniti?*").

Nel colloquio con Bruzzise Vincenzo del 12.5.2007, Bruzzise Giovanni diceva allo zio che dopo l'omicidio di Surace, Morgante Salvatore "non è uscito più".

I rilievi difensivi difensivi non si confrontano con gli elementi illustrati che attestano in modo convergente l'appartenenza di Bruzzise Giovanni alla cosca omonima . Da colloqui della cui genuinità non è ragionevole dubitare emergono condotte dell'imputato che, anche a prescindere dalla loro immediata rilevanza penale (che tuttavia ha certamente, ad es. la detenzione di armi e/o munizioni) , dimostrano, in capo a Giovanni Bruzzise la piena conoscenza e condivisione dei destini e delle strategie del gruppo, il suo prodigarsi per preservare l'incolumità degli esponenti più rappresentativi, il mantenimento di stretti contatti con questi ultimi anche quando se ne è reso necessario il trasferimento nel nord Italia, lo svolgimento di importanti funzioni ausiliarie e di raccordo che gli sono valse la stima e la fiducia degli altri componenti della famiglia.

La condanna non è quindi fondata su "*fragili congetture*" e "*mere ipotesi investigative*", ma scaturisce dalla giustificata valorizzazione di una serie di circostanze di assoluto rilievo che dimostrano una costante disponibilità

dell'appellante al soddisfacimento dei bisogni del gruppo e dei suoi vertici e al perseguimento degli obiettivi comuni.

In modo del tutto generico il difensore del Bruzzise ha invocato, con motivi subordinati, il contenimento della pena nei limiti del minimo edittale e la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In ordine alla commisurazione della pena, ripetendo quanto già rilevato per altro imputato, occorre osservare che il giudice di primo grado ha dichiaratamente contenuto la pena nel minimo edittale, quantificandola in anni nove di reclusione per il carattere armato dell'associazione (art. 416-bis, 4° comma, c. p.).

Quanto alle circostanze generiche, la cui negazione è stata cumulativamente giustificata con il richiamo alla intrinseca gravità dei reati e al peculiare disvalore penale delle condotte attuative, può essere evidenziato che l'assenza di precedenti non sarebbe idonea a giustificare di per sé la concessione del beneficio e che non viene neppure dedotta la sussistenza di altri elementi valorizzabili a tali fini.

L'appello va pertanto completamente respinto e la sentenza di primo grado essere interamente confermata.

6.8. Bruzzise Giuseppe (capo N)

E' stato condannato alla pena finale di anni 25 di reclusione in ordine al capo N) della rubrica quale ideatore e promotore del reato associativo .

Anch'egli, pur essendo detenuto da molti anni e condannato in via definitiva all'ergastolo con la sentenza n.4/94 della Corte di Assise di Palmi, aveva un ruolo al pari del fratello Carmelo, con cui non mancava di raccordarsi nell'adozione delle decisioni strategiche nell'interesse dell'organizzazione, attraverso la corrispondenza epistolare e le ambasciate portate dai comuni visitatori. Probatoriamente decisivi, sul punto, risultavano i dialoghi con il genero Carbone , con il quale Giuseppe Bruzzise discorreva in ordine alle ritorsioni del padre e, soprattutto, del cognato Surace Antonio (sul punto pag. 1659 sentenza).

Richiamati i profili generali del delitto di cui all'art. 416-bis c. p., la difesa contesta la possibilità di affermare la esistenza e la attuale operatività nel territorio di Barritteri di Seminara e dintorni di un gruppo denominato "cosca Bruzzise". Sarebbero del tutto assenti gli indici sintomatici di tale presenza, e cioè lo svolgimento di attività estorsive, il condizionamento del diritto di voto, il controllo di attività imprenditoriali e commerciali, il controllo militare del territorio. E tale

assenza sarebbe l'inevitabile conseguenza di alcune circostanze non adeguatamente valutate dal giudice di primo grado, e precisamente la lunga ed interminabile carcerazione dei fratelli Giuseppe, Carmelo e Vincenzo Bruzzise, l'uccisione del loro genitore Giovanni Bruzzise, inteso Spannavento, ed il trasferimento nel nord Italia di Antonio e Francesco Bruzzise, nonché del giovane Giovanni Bruzzise, omonimo del nonno defunto. Ne conseguirebbe l'impossibilità di ipotizzare l'appartenenza qualificata di Bruzzise Carmelo ad una consorteria non più operativa ed in ogni caso priva dei requisiti minimi necessari a delinearne il carattere di associazione mafiosa.

I rilievi non sono fondati.

Le risultanze investigative accreditano la persistente vitalità del sodalizio facente capo alla famiglia Bruzzise, articolato in massima parte su base familiare, profondamente segnato, ma non annientato del tutto, dalla lunga ed ormai risalente detenzione dei suoi elementi più rappresentativi, e soprattutto dai rovesci subiti nel sanguinoso confronto aperto con i gruppi avversari, e quindi dalla perdita, nel volgere di circa un anno e mezzo, di un elemento carismatico come Giovanni Bruzzise, ed anche di figure di minore spessore ma con ruoli strategici assai delicati (è il caso di Gaglioti Domenico), oppure designate come obiettivi solo perché legate da vincoli parentali agli esponenti di maggiore rilievo (come Celi Vincenzo e Surace Antonio).

A ben considerare l'impugnazione glissa sulla pregressa esistenza della cosca Bruzzise così come accertata in via definitiva nell'ambito dei numerosi procedimenti definiti con sentenze acquisite agli atti ed ampiamente richiamate nella motivazione della sentenza impugnata (Corte Assise di Palmi n. 4 del 15 dicembre 1994, solo parzialmente riformata nei gradi successivi e passata in giudicato il 21 ottobre 1996, con cui i fratelli Giuseppe e zise Carmelo Bruzzise sono stati condannati all'ergastolo e l'altro fratello Vincenzo alla pena di 28 anni di reclusione, (anche) per l'omicidio di Sciglitano Giovanni e Sciglitano Giuseppe (commesso in concorso con Condello Francesco, a sua volta successivamente ucciso), oltre ad essere stati considerati appartenenti, insieme ad altri componenti della famiglia ed i primi due con l'aggravante del ruolo apicale, ad una organizzazione mafiosa.

Ed altri elementi di conferma della esistenza ed operatività del gruppo si trae anche dai colloqui carcerari dei fratelli di Giuseppe Bruzzise, sia pure, lo si ribadisce, compatibilmente con le difficoltà indotte dalle aggressioni subite dalla famiglia, dal

prolungato stato detentivo degli esponenti di maggiore spicco e dal precipitoso e forzato allontanamento dei congiunti in libertà.

Come già si è detto in alte parti della motivazione, il colloquio del 5 gennaio 2007 si colloca in un momento delicatissimo della vita della cosca Bruzzise, ben delineato dalla sentenza impugnata nella parte in cui viene riportata la sequenza dei fatti di sangue che lo hanno preceduto e seguito, e dei quali lo stesso colloquio offre una chiave di lettura unitaria, consentendo di iscrivere tali episodi nell'ambito di un prolungato scontro sanguinoso tra gruppi rivali, denominato dagli investigatori faida di Barritteri.Il ruolo di Giuseppe Bruzzise si coglie nel colloquio del 5 gennaio 2007 in cui , avvertiva il cognato Carbone ("*voi non dovete aver paura che vi arrestano, portatevi una pistola addosso ... appena vedete un'ombra, una cosa di queste cominciate a sparare ... che la galera non si è mai mangiato i cristiani, camminate sempre armati, sempre anche quando andate da per tutto ... ve ne andate nella macchina ... se vedete uno con una macchina di dietro nello specchietto, frenate prima ... e occhio sempre ... fanno pure a viso scoperto*"), e, soprattutto, tanto da suscitare, poco più di un anno dopo, le "attenzioni" dello schieramento avverso: è infatti agevole, in questo contesto, individuare la matrice dell'agguato al quale lo stesso Carbone Rocco sfuggiva il 21 febbraio 2008 all'interno del suo esercizio commerciale nella frazione Pellegrina di Bagnara Calabra. Ed infatti l'episodio veniva messo messo subito in relazione dagli inquirenti con quanto ordinato da Gallico Giuseppe nel corso di uno dei colloqui in carcere con i familiari (30 novembre 2006), e cioè che occorreva "prendere provvedimenti" nei confronti dei Bruzzise che erano rimasti in libertà, e che si erano dati alla macchia, e dei "cognati di quelli in galera", indicazione che bene si attaglia a Surace Antonio, cognato di Bruzzise Carmelo, ucciso il 5 dicembre 2006, e, appunto, Carbone Rocco, cognato di Bruzzise Giuseppe.

Del resto, morto Gaglioti Domenico, è significativo che la figlia della vittima temesse per l'incolumità dello stesso Carbone e si fosse dichiarata disposta a rispettare i patti del padre con i rosarnesi a dispetto di qualunque rischio personale: atteggiamento "*da malandrina*", la cui approvazione da parte di Bruzzise Giuseppe si accompagnava alla conferma che l'attività di "raccolta" del Gaglioti si svolgeva nell'interesse di tutto il gruppo .Riconosciuto il ruolo di vertice del gruppo ricoperto da Giuseppe Bruzzise che, sebbene detenuto, quel ruolo mostrava di esercitare e

rivendicava apertamente, non si può non rilevare il significato particolare, in chiave accusatoria, che finiscono per assumere, ove coinvolgenti il capocosca, lo scambio di informazioni, le indicazioni, gli avvertimenti ed anche il mero invio di saluti, a maggior ragione quando investono aspetti strategici di cruciale importanza per la vita del sodalizio, come: la scelta degli obiettivi o l'ambito territoriale della rappresaglia (chiede tra l'altro il Carbone : "*ma tu pensi che se noi facciamo un fatto solo lì, al paese da noi, se puliamo al paese da noi, dobbiamo attaccare pure in altri posti? ... o solo ci fermiamo al paese nostro?*"); l'identificazione dei responsabili della recente morte di Domenico Gaglioti (con i ripetuti riferimenti al ruolo avuto nell'omicidio da tale *Ceddaru*, che è personaggio capace di giocare "*con due mazzi di carte*", secondo il Carbone, a cui faceva subito eco il cognato: "*con tre mazzi, con dieci mazzi! gioca da tutte le parti ...*"); il recupero del prestigio perduto dalla famiglia nella zona tradizionalmente sottoposta alla sua influenza ("*però ti dico una cosa che a Seminara, a Seminara, io sono venuto appositamente a riferirtelo, hanno lavato le tracce gli hanno detto che a Barritteri non c'è nessuno, un compare nostro del frantoio, gli ha detto a Barritteri non c'è nessuno, più*"); la ricerca di alleanze (al Carbone che chiede se può rivolgersi ad un "compare", identificato dagli inquirenti con il capo della cosca "amica" Candeloro Parrello, Bruzzise rispondeva: "*dovete fare, con quello dovete fare! che quello ha tutte le cose, il mio compare è molto che non si sente. Se volete armi lui sa come deve trovarvele, pulite ... mi serve una cosa così e così, ce ne sono per le terre però non so che non sono pratico che quello te le trova, pulite belle, belle ....*"); la gestione delle estorsioni (Carbone chiede: "*Se io sono salito qua, sono salito per sapere io qua, perché a me risulta in base a quello che ti avevo di ... a quello che ti avevo detto io a te e che tu avevi risposto a me ... a loro gli risulta tutto in un altro modo ... è arrivato non so dove, sono andato da suo fratello, là è tutto com'era prima e che voi ... volete avere tutto voi e basta ...*"). È quasi superfluo commentare il rilievo, sotto il profilo della piena condivisione e conoscenza delle vicende e delle strategie del gruppo, che assumono le considerazioni del Carbone relative alla scelta del Gaglioti di continuare a riscuotere i proventi delle estorsioni per conto della famiglia nella percentuale maggioritaria già sperimentata, e alle possibili conseguenze di tale atteggiamento, ritenuto da Giuseppe Bruzzise la vera causa del successivo omicidio di Domenico Gaglioti. Il fatto che le rappresaglie programmate non si siano attuate, che non vi è prova che l'incontro con

il Parrello sia realmente avvenuto, o che non siano documentati altri contatti significativi, non giova ad elidere la straordinaria rilevanza, in chiave accusatoria, del contenuto del colloquio in esame, nel corso del quale è peraltro frequente il riferimento ad altri contatti e ad "ambasciate" precedenti lo stesso colloquio, gli uni e le altre evidentemente destinati ad assicurare lo scambio di direttive ed informazioni tra il capo detenuto e l'esterno, ma attuati con modalità diverse dal colloquio carcerario diretto ed attestanti, in ogni caso, la fiducia che il Bruzzise riponeva nel cognato Carbone e l'affidabilità di quest'ultimo.

Va esclusa la fondatezza dei motivi dei motivi con i quali la difesa contesta la configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi e l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 125 del 24.7.2008 per quanto si è già esplicitato nella premessa generale.

Per quanto concerne la mancata concessione del vincolo della continuazione con con la sentenza del 25 gennaio 1996 con cui Bruzzise Giuseppe è stato condannato per partecipazione all'associazione mafiosa Bruzzise, si richiamano le considerazioni già svolte circa la posizone di Bruzzise Antonio a cui si rinvia.

La pena finale, in ragione della gravità delle condotte e della immanenza associativa, va comunque rideterminata in anni 20 di reclusione : pena base, per il delitto di cui al capo N), ritenuta l'ipotesi di cui all'art.416 bis comma II e IV c.p., anni 15 di reclusione, aumentata per la recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art.99 comma II c.p. nella misura di anni 5.

La sentenza merita conferma nelle rimanenti statuizioni.

6.9. Bruzzise Vincenzo (capo N)

E' stato condannato alla pena finale di anni quattordici di reclusione come partecipe (capo N) dell'associazione Bruzzise.

Con sentenza n. 4/94 della Corte di Assise di Palmi è già stato ritenuto partecipe dell'associazione Bruzzise. All'epoca dell'indagine era detenuto con fine pena previsto nel 2017. Dalla vicenda di cui al capo Q) si desume che era pienamente a conoscenza della disponibilità di armi in capo alla sua famiglia e che il fratello Antonio lo informava al riguardo. Nel colloquio di Bruzzise Vincenzo del 13.1.2007, Bruzzise Antonio diceva di essere andato fino a Ventimiglia "per i ferri", ma di non avere trovato nulla. Chiedeva al fratello di interessarsi con qualcuno, probabilmente un compagno di detenzione, per ottenere altre armi ("*Mi senti? Mi devi dare una*

risposta, che siccome io un giorno sono andato pure fino a Ventimi... in Francia ... Per i ferri, no? ... Digli se ne ha un poco per darmeli ... Ora tu gli devi dire a lui, gli devi dire se ne ha un poco di quelli corti"). Vincenzo Bruzzise si dichiarava disponibile ("*va bonu*"). Nel colloquio di Bruzzise del 30.1.2007 , alla specifica specifica domanda del fratello Antonio ("*Lo hai detto a quello?*"), Vincenzo confermava di aver parlato, ma che il soggetto si era riservato di provvedere personalmente una volta uscito dal carcere ("*Se non esce lui, Mi ha detto: «Lascia che esca» ... Ha detto quando esce*"). Nel colloquio di Bruzzise Vincenzo del 21.4.2007 si continuava del colloquio si continua a parlare di armi.

In un passaggio il detenuto diceva al fratello Antonio di stare particolarmente attento nei dieci giorni successivi ("*Occhi aperti, almeno questi dieci giorni (inc. audio insuf.). Va bene?*"). Nel colloquio di Bruzzise Carmelo del 31.3.2007, il detenuto diceva di aver appreso che i Gallico e i loro alleati avevano pianificato di uccidere, prima i due fratelli Bruzzise liberi (Antonio e Francesco), poi anche Vincenzo, dopo la scarcerazione di questo prevista il 3 agosto 2017 ("*Dobbiamo fare altri due viaggi dice e poi dice - per il momento è chiuso. Poi fra sette, otto anni quando esce*").

Sulla base di tali evidenze, le considerazioni difensive vanno respinte emergendo l'effettiva valenza dimostrativa dell'appartenenza di Bruzzise Vincenzo al gruppo, non sopita dalla carcerazione tanto che la condotta contestata non è frutto di mere congetture investigative. Le risultanze investigative accreditano la persistente vitalità del sodalizio facente capo alla famiglia Bruzzise, articolato in massima parte su base familiare, profondamente segnato, ma non annientato del tutto, dalla lunga ed ormai risalente detenzione dei suoi elementi più rappresentativi, e soprattutto dai rovesci subiti nel sanguinoso confronto aperto con i gruppi avversari, e quindi dalla perdita, nel volgere di circa un anno e mezzo, di un elemento carismatico come Giovanni Bruzzise, ed anche di figure di minore spessore ma con ruoli strategici assai delicati (è il caso di Gaglioti Domenico), oppure designate come obiettivi solo perché legate da vincoli parentali agli esponenti di maggiore rilievo.

Emerge una tangibile intraneità di Bruzzise Vincenzo, non sopita dalla intervenuta carcerazione. Il fatto che le rappresaglie programmate non si siano attuate, che non vi è prova che l'incontro con il Parrello sia realmente avvenuto, o che non siano documentati altri contatti significativi, non giova ad elidere la straordinaria rilevanza, in chiave accusatoria, del contenuto del colloquio in esame, nel corso del

quale è peraltro frequente il riferimento ad altri contatti e ad "ambasciate" precedenti lo stesso colloquio, gli uni e le altre evidentemente destinati ad assicurare lo scambio di direttive ed informazioni tra il capo detenuto e l'esterno, ma attuati con modalità diverse dal colloquio carcerario diretto ed attestanti, in ogni caso, la fiducia che il Bruzzise riponeva nel cognato Carbone e l'affidabilità di quest'ultimo.

Va esclusa la fondatezza dei motivi dei motivi con i quali la difesa contesta la configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi e l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 125 del 24.7.2008 per quanto si è già esplicitato nella premessa generale.

Per quanto concerne la mancata concessione del vincolo della continuazione con con la sentenza del 25 gennaio 1996 con cui Bruzzise Giuseppe è stato condannato per partecipazione all'associazione mafiosa Bruzzise, vale evidenziare che tale profilo è stato già esaminato avuto riguardo alle posizioni di Bruzzise Antonio e, per l'odierno appellante valgono le medesime considerazioni.

Va confermata la pena finale di anni quattordici di reclusione: pena base per il delitto di cui al capo N), ritenuta l'ipotesi di cui all'art.416 bis comma IV c.p., anni 12 di reclusione, aumentata per la recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art.99 comma II c.p. nella misura di anni 2 in ragione dei plurimi precedenti risultanti dal casellario.

La sentenza merita conferma nelle rimanenti statuizioni.

6.10. Cambareri Vincenzo (capo N)

E' stato condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione.

È genero di Bruzzise Giuseppe per averne sposato la figlia Elena.

È presente al colloquio del suocero del 5.1.2007 allorché questi riferiva in dettaglio gli accordi conclusi per riscuotere la tangente dell'autostrada. Nel corso del colloquio Cambareri ipotizzava che l'omicidio di "Spannavento" fosse ascrivibile a "Rocco il palmisano" che la sentenza identifica in Gallico Rocco. Bruzzise Giuseppe diceva poi al genero di andare a mettersi a disposizione del "compare", identificato in Parrello Candeloro ("*gli dovete dire compare io (incomprensibile) voi, io so che mio suocero, mi ha detto che è come se stessimo parlando con lui, vi manda i saluti, vi abbraccia tanto, tanto e se mi potete dare un consiglio, siamo inesperti di certe faccende senza spiegare di cosa...se avete bisogno di noi, di notte e di giorno a disposizione gli dovete dire, e basta! hai capito? hai capito le mie parole? di notte e*

di giorno, se avete bisogno di noi, se avete bisogno di noi mi ha detto il compare che quando parliamo con voi siete compare, siete un amico... e come se parlassimo con lui, voi siete (incomprensibile) mi serviva questa cosa così e così, questo, quest'altro (incomprensibile) un consiglio vostro, so che siete come era mio cognato quando era libero"). Nel colloquio di Bruzzise Giuseppe, Rao Diego riferiva al suocero al suocero che "Nino ... il figlio di 'Ndolu", vale a dire Gioffrè Antonino, aveva detto a "Enzo nostro", identificato nell'imputato, che aveva mandato a chiamare Bruzzise Antonino ma questi non si era presentato. Nel corso dello stesso colloquio Bruzzise dice che, quando Enzo era fidanzato con Elena, allorché aveva avuto problemi a Reggio, egli si era rivolto a uno dei De Stefano per farlo aiutare. Invitava poi il Rao, alla stessa stregua del Cambareri, a camminare armati anche a costo di rischiare di essere arrestati ("*La mia cosa è, il mio pensiero oggi più che mai, di te e di Enzo per cose..perché siete là lavorate normali e vi..apposta vi devo dire, guardatevi camminate sempre con la cosa..se vi arrestano due mesi, un mese con una pistola con una cosa, non vi fanno niente, non si mangia il cristiano..vi dovete guardare*"). I due ormai fanno parte della famiglia ("*ci sei tu perché tu adesso fai parte della famiglia, quell'altro fa parte della famiglia, le persone di fuori lo sanno*").

I rilievi difensivi, quindi perdono consistenza alla luce delle considerazioni già svolte nell' ambito della parte generale della motivazione ed analizzando le posizioni dei vertici della cosca Bruzzise ed i rilievi difensivi sono alquanto generici in ordine alla responsabilità dell'imputato che appare inserito con ruolo determinante nell'ambito dell'associazione Bruzzise in un delicato momento della vita associativa. E' genero di Bruzzise Giuseppe per averne sposato la figlia Elena. E' presente al colloquio del suocero del 5.1.2007 allorché questi riferiva in dettaglio gli accordi conclusi per riscuotere la tangente dell'autostrada. Nel corso del colloquio Cambareri ipotizzava ipotizzato che l'omicidio di Bruzzise Giovanni fosse ascrivibile a "Rocco il palmisano" che la sentenza identifica in Gallico Rocco. Bruzzise Giuseppe diceva poi al genero di andare a mettersi a disposizione del "compare", identificato in Parrello Candeloro Nel colloquio di Bruzzise Giuseppe del 19.1.2007. Rao Diego riferiva al suocero che "Nino ... il figlio di 'Ndolu", vale a dire Gioffrè Antonino, aveva detto a "Enzo nostro", identificato nell'imputato, che aveva mandato a chiamare Bruzzise Antonino ma questi non si era presentato.

I rilievi difensivi, che si appuntano sull'estraneità dell'imputato alle vicende associative appaiono del tutto generiche alla luce della pregnanza dei dialoghi intercettati che confermano la messa a disposizione del Cambareri all'interno della compagine associativa in una prospettiva diversa da quella meramente familiare.

La pena irrogata appare del tutto congrua ed all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche. Per comodità di esposizione, si rinvia ai motivi comuni esaminati per le connesse posizioni associative.

6.11. Rao Diego (capo N)

E' stato condannato alla pena finale di anni 10 di reclusione, in ordine al delitto di cui al capo NN) - art.416 bis c.p. commi I e IV.

E' genero di Bruzzise Giuseppe per averne sposato la figlia Domenica.

Nel colloquio del 19 gennaio 2007 presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, a cui l'imputato prendeva parte per essere andato in visita al suocero, si ha la pova della sua messa a disposizione avuto riguardo alle sollecitazioni impartite affinchè lo stesso coltivasse le alleanze dei Bruzzise con i Parrello ed i Gioffrè , nonché con gli eredi del Gaglioti con una formale investitura sia del Rao che del genero Cambareri Vincenzo, quali intranei della consorteria, aventi piena capacità rappresentativa della societas di appartenenza sia dinanzi ai "forestieri di Rosarno", sia dinanzi ai referenti delle cosche alleate. Nel colloquio del 19 gennaio 2007 – Il detenuto diceva al genero che bisogna rinsaldare l'alleanza con i Gioffrè ('Ndoli) così da garantire la presenza della famiglia sul territorio.

In tale frangente afferma che anche Rao fa ormai parte della famiglia ("*Ditegli che c'è (incomprensibile) non dovete dormire con i cristiani, siccome quelli ti vogliono sentire per vedere cosa, come sei e come non sei, come sono dentro a Barritteri, non gli devi dire di questo fatto, dici qua tranquilli, camminate normali se potete fare qualcosa li fate...queste sono le parole che mi avevano detto, che ci sono i "Ndoli" che..ognuno se li fa per i fatti suoi che gli è venuto sangue ora ai "Ndoli". Però sanno come ti ho detto io, com'era cinquant'anni fa e com'era, che là ci sono i miei fratelli, ci sono io domani se esco, ci siamo noi, ci sei tu perché tu adesso fai parte della famiglia, quell'altro fa parte della famiglia, le persone di fuori lo sanno*"). Invita poi il Rao a camminare armato anche a costo di rischiare di essere arrestato ("*La mia cosa è, il mio pensiero oggi più che mai, di te e di Enzo per cose..perché siete là lavorate normali e vi..apposta vi devo dire, guardatevi camminate sempre*

con la cosa..se vi arrestano due mesi, un mese con una pistola con una cosa, non vi fanno niente, non si mangia il cristiano..vi dovete guardare").

Nel prosieguo del colloquio il detenuto informava il Rao degli accordi esistenti per la spartizione della tangente dell'autostrada.In un altro passaggio dello stesso colloquio Rao riferiva al suocero che il figlio di un personaggio legato al clan reggino dei De Stefano, detenuto a Sulmona insieme a Bruzzise Carmelo, gli mandava i suoi saluti ed era a disposizione in caso di necessità. In questo contesto Rao Diego chiedeva informazioni sul "locale" di Reggio ("e il locale di Reggio non l'hai conosciuto?") e il detenuto rispondeva che era sottoposto al 41-bis insieme a Carmine De Stefano.

Nel colloquio del 27.4.2007 Surace Vincenza portava al marito Bruzzise Carmelo, riferendo quanto dettole da Rao Diego, i saluti del boss reggino Giuseppe Barreca.

Segnalava la Corte che Rao Diego, fra l'altro, era alle dipendenze della ditta Cannizzaro Rocco, impresa costituita in data 01.01.05 e che in data 28.06.2006 aveva stipulato un contratto con la consortile *SA/RC S.C.P.A.* n. 8400000214.

Sempre nel corso del medesimo colloquio il Rao raccontava al suocero di un episodio di danneggiamento ai danni dei mezzi di una ditta sub affidataria che operava nello stesso cantiere, eseguito direttamente da Santaiti Carmine Demetrio, nonché della rivendicazione da parte di quest'ultimo del controllo (criminale) su quel territorio, al punto da rappresentare che i lavori avrebbero potuto essere svolti solo ove i titolari delle ditte avessero ottenuto la sua protezione.

Il Rao a quel punto ribadiva di aver detto tuttavia al cugino, alle cui dipendenze egli lavorava, che, se si fosse presentato qualcuno (sottinteso: per minacciare o per pretendere una mazzetta), avrebbe dovuto dire che lavorava con lui, cioè sotto la protezione del Rao quindi dei Bruzzise.

Sottolineava la Corte che Rao Diego offriva protezione al cugino dicendogli che se qualcuno si fosse presentato a chiedere qualcosa lui doveva spendere il suo nome.

La qualità di intraneo alla consorteria Bruzzise di Rao Diego, era provata dal bagaglio conoscitivo mostrato dall'imputato in occasione del colloquio del 19 gennaio 2007, nonché dall'essere stato egli stesso destinatario di disposizioni, ordini e investiture e ciò trovava riscontro ulteriore nella circostanza che il suo ruolo di intraneo era notorio nell'ambiente della criminalità organizzata, al punto da essere il consegnatario di ambasciate per i congiunti detenuti da parte dei referenti delle omologhe consorterie.

La sentenza, pertanto, merita ampia conferma in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio ed alla luce delle valutazioni effettuate nella sentenza impugnata.

6.12. Caratozzolo Roberto (capo AAA)

Rimandando alla sentenza impugnata per una compiuta analisi del materiale raccolto nel corso dell'istruttoria, basta qui rilevare che l'accusa contro Caratozzolo Roberto si fonda essenzialmente sull'intercettazione, in data 10 maggio 2007 di una conversazione tra l'ing. D'Alessandro e Sales Giancarlo in cui si fa esplicito riferimento a pesanti minacce che l'odierno imputato avrebbe formulato ("*Eh ma pesantemente, ma pesantemente intimidazioni, a me le intimidazioni mi dispiace Giovanni ma io proprio non le sopporto di nessun genere tanto più ... ha fatto un'azione della peggiore più stupida ed idiota MAFIA che si possa fare t' assicuro e credo di aver capito anche come ha fatto tutto quanto perchè insomma sti metodi li conosco e capisco come si può fare*").

Il contesto nel quale tale comportamento è matura emerge ampiamente dalle deposizioni riportate nella sentenza impugnata dalle quali emerge con chiarezza che Caratozzolo, appreso che l'impresa Alpi.DE.Co. aveva presentato un'offerta più bassa della sua, si era inalberato, rivendicando i propri diritti quale imprenditore del posto e minacciando rappresaglie nei confronti dei rappresentanti della ditta.

Con i motivi d'appello, argomentando per lo più sulle sfumature delle prove orali raccolte, l'imputato sostiene nella sostanza di non aver mai formulato minacce e di avere al più rivendicato il proprio diritto di portare a termine i lavori che aveva iniziato.

L'intercettazione sopra citata, tuttavia, lascia poco spazio a interpretazioni alternative rispetto a quella sostenuta nella sentenza impugnata.

Sales, infatti, afferma esplicitamente che, utilizzando un numero di telefono riservato preso da una e-mail speditagli, Caratozzolo aveva messo in guardia la ditta Alpi.DE.Co. dal tentare di aggiudicarsi i lavori che fino a quel momento la sua ditta aveva eseguito (*"Hai capito una e-mail che è arrivata un'ora prima e telefoni "Non vi permettete perchè qua voi non uscite vivi" cioè nel peggiore stile più volgare, idiota cretino e compagnia bella "qua comando io" "qua sfaccio tutto quanto io" " non vi permettete e compagnia ... perchè vengo su vi spacco e vi amma...faccio fuori tutti quelli che stanno qua e ne pagate le conseguenze anche voi che state fuori"*).

Pur se Sales, sentito in dibattimento ha cercato di ridimensionare la portata delle predette affermazioni, le minacce sono state confermate da Zuanel Sergio. Costui, dipendente della Alpi.DE.Co., ha affermato in dibattimento che, dopo aver eseguito un sopralluogo presso un cantiere per le verifiche in merito ai lavori di messa in sicurezza del versante sul portale di alcune gallerie della Salerno – Reggio Calabria, all'altezza di Scilla, era stato contattato dall'imputato il quale gli aveva intimato di ritornarsene a Belluno in quanto i lavori erano stati da lui iniziati e da lui sarebbero stati portati a compimento.

La valutazione contenuta nella sentenza impugnata per cui Caratozzolo ha posto in essere le minacce per costringere la Alpi.DE.Co. a non partecipare alla gara per l'aggiudicazione dei lavori è dunque pienamente condivisibile.

Il fatto così accertato, tuttavia, non integra il reato di estorsione.

L'imputato non perseguiva un vantaggio patrimoniale ingiusto (che gli sarebbe derivato solo in via mediata, in caso di aggiudicazione dei lavori), ma tendeva ad allontanare dalla gara un concorrente che riteneva particolarmente pericoloso perché capace di effettuare un'offerta economica migliore.

Si tratta, dunque, di una minaccia integrante un atto di illecita concorrenza, specificamente finalizzato ad alterare il funzionamento dei meccanismi di libero mercato che avrebbero dovuto presiedere all'espletamento della gara. Una tale condotta va correttamente sussunta, non nell'art. 629 c.p., ma nella fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p. In questi termini di conseguenza, riformando la sentenza di primo grado, il reato di cui al capo AAA) deve essere riqualificato.

Va ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, tenuto conto che, per quanto emerge sia dalla citata intercettazione che dalle dichiarazioni dello Zuanel, l'imputato ha specificamente fatto riferimento alla propria influenza sul territorio, facendo derivare dall'appartenenza territoriale una sorta di diritto a lavorare nella zona. Zuanel, peraltro, ha chiaramente spiegato come, proprio in virtù di tale atteggiamento, stante la notoria presenza della 'ndrangheta nel territorio calabrese, egli non aveva ritenuto di potersi sottrarre al colloquio con Caratozzolo e aveva successivamente consigliato ai suoi superiori di astenersi dall'effettuare l'offerta onde evitare rappresaglie.

L'imputato, pertanto, ha sfruttato la forza di intimidazione promanante dalle consorterie mafiose operanti nel territorio di riferimento per tentare di estromettere

da una gara di appalto un concorrente più accreditato di lui. Tanto basta per ritenere l'aggravante speciale così come contestata.

Per effetto della riqualificazione come sopra operata, la pena da infliggere all'imputato deve essere rideterminata, tenuto conto del contesto nel quale i fatti sono maturati, delle modalità delle minacce, dell'incensuratezza dell'imputato, in misura pari a ad anni quattro di reclusione (p.b. anni tre, aumentata di un terzo ex art. 7 D.L. 152/91).

Per effetto della rideterminazione della pena va revocata la misura di sicurezza applicata all'imputato.

6.13. Cutrì Francesco

E' stato condannato alla pena di anni 14 e mesi 9 di reclusione e la sua posizione è stata oggetto di valutazione avuto riguardo al capo R) in ordine alla ricettazione dei proventi estorsivi, nel punto in cui è stata provata la ricezione di una parte della tangente che poi il Cutri e di averla consegnata a Gaglioti Carminne.

Secondo la sentenza da quanto emerge con riferimento alla predetta vicenda Cutrì appare come un soggetto che si era rivelato a disposizione della consorteria fin da epoca precedente all'omicidio di Bruzzise Giovanni.

I Bruzzise, del resto, affermano esplicitamente che era uno dei loro.

Si trattava di un individuo che aveva manifestato piena disponibilità alla consorteria sin dai tempi in cui il vecchio Bruzzise Giovanni era ancora in vita, al punto da avergli fatto una promessa a cui, anche dopo la sua uccisione, insisteva nel tener fede; che si era offerto di subentrare nel ruolo che era già stato di Gaglioti Domenico dopo la sua uccisione, accreditandosi in virtù delle vecchie conoscenze acquisite ai tempi in cui viveva Giovanni Bruzzise; era ritenuto affidabile dai Bruzzise che, ripetutamente e da più parti lo indicavano come un amico, o come uno che era "con loro", ed incaricato, tramite Carbone Rocco del ruolo di esattore; forniva un apporto causale di importanza strategica per la sopravvivenza della consorteria dei Bruzzise, consistente nell'esercizio a loro nome della pratica estorsiva, sia pure limitatamente ai proventi relativi ai lavori sulla A3, così perpetuando l'autorevolezza criminale della consorteria in un momento di particolare vulnerabilità, e pertanto assicurandone la stessa sopravvivenza tra le consorterie operanti sul territorio (come era ben chiaro ai due capi Bruzzise Giuseppe e Carmelo).

Gli appelli difensivi appaiono del tutto generici alla luce del fatto che Cutrì Francesco era colui che si era recato da Sgrò Elena per avvertirla del pericolo che correvano i Bruzzise e ciò alla luce dell'inserimento di Cutrì Francesco nell'ambito dell'associazione dei Bruzzise e della stabile messa a disposizione anche a tutela degli appartenenti dell'associazione mafiosa Bruzzise.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la sanzione merita conferma sussistendo la recidiva reiterata sulla pena pena base per il capo N), commi I e IV art.416 bis c.p-ritenuta più grave ai sensi dell'art.63 III cpv c.p. l'aumento di 1/2 per la recidiva reiterata sulla pena di cui all'art.416 bis comma I c.p., equivalente ad anni 10 e mesi 6 di reclusione, rispetto a quella di cui all'art.416 bis comma IV – anni 12, aggravata ai sensi dell'art.63 III cpv c.p.p. fino ad 1/3 nella misura di anni 2, aumentata per la continuazione con il capo R) nella misura di mesi 9.

La sentenza merita conferma nelle rimanenti statuizioni.

6.14. Gaglioti Mariangela (capo N)
6.15. Costantino Antonio (capo N)
6.16. Gaglioti Carmine (capo N)

La posizione degli imputati è stata esaminata a pag. 1762 della sentenza.

A seguito dell'uccisione di Gaglioti Domenico (che era stato investito del compito di riscuotere a Rosarno i proventi estorsivi per poi distribuirli pro quota alle famiglie mafiose legittimate alla spartizione), gli eredi erano ben attenti a non disperdere il credito acquisito dal padre agli occhi dei referenti delle principali famiglie criminali del territorio di Barritteri e Seminara. Non esitavano pertanto a far sapere a Bruzzise Giuseppe che erano pronti a subentrare in quello che era stato il ruolo del genitore, incaricando il comune parente, Carbone Rocco a recargli il messaggio, mettendosi a sua disposizione, ed in attesa di ricevere disposizioni.

In occasione del colloquio del 5 gennaio 2007 il Carbone pertanto portava l'ambasciata al cognato, mettendolo al corrente della disponibilità mostrata dai nipoti; nei successivi colloqui del 12 e del 19 gennaio 2007 il detenuto Bruzzise Giuseppe impartivi ordini anche al figlio e al genero Rao Diego perché coltivassero l'alleanza con i Gaglioti, e si adoperassero reciprocamente per la vendetta (pag. 1763). La manifestazione di disponibilità di Gaglioti Mariangela e Carmine, nonché del Costantino, ad assumere il ruolo di "Micu i l'orbu", emergeva da dichiarazioni "parzialmente etero-accusatorie" e trovava un primo riscontro estrinseco nel

rinvenimento dell'arma e del relativo munizionamento nella disponibilità della coppia Costantino –Gaglioti (cfr. sul punto pag. 1767).

Gaglioti Mariangela, benché donna, aveva rivendicato per sé e per la propria famiglia il ruolo che era stato del padre e, secondo la Corte, mostrava di essere stata cresciuta nella consapevolezza del ruolo criminale del genitore (e certamente anche dello zio Gioffrè Rocco ndolu) ed al rispetto delle regole dell'omertà e della ostilità nei confronti degli organismi statali.

Valorizzava la Corte la circostanza che la donna aveva mentito circa l'esito di una informale ricognizione fotografica a cui era stata sottoposta nell'immediatezza dell'uccisione del padre, allorquando Gaglioti Mariangela, pur convinta di aver riconosciuto Gallico Rocco tra coloro che quel giorno avevano sostato dinanzi al suo negozio di fiori, non ne faceva parola ai Carabinieri, anzi dichiarava di non aver riconosciuto alcuno, confidando certamente su una giustizia diversa da quella perseguita attraverso la denuncia alle Forze dell'ordine, e rimessa alla violenza ritorsiva. In occasione del colloquio del 25 gennaio 2007 presso la Casa Circondariale di Carinola tra Santaiti Saverio Rocco cl.60 e la sorella Santaiti Graziella cl.76 emergeva che Gaglioti Carmine aveva confidato a Santaiti Carmine figlio del detenuto, che la sorella aveva riconosciuto nell'album fotografico mostratogli dai militari Gallico Rocco tra coloro che erano a bordo di quel mezzo, senza tuttavia denunciarlo (cfr. pag. 1772).

Dalla conversazione del 19 gennaio 2007 (pag. 1780) intercorsa tra Bruzzise Giuseppe e Rao Diego, emergeva – tra l'altro- che il Costantino si muoveva sui territori su cui insistevano i cantieri, presentandosi anche in posti in cui "non poteva andare", sulla scorta, con evidenza, di regole spartitorie del territorio in relazione alle consorterie mafiose ivi imperanti, e ciò in quanto "mandato" da qualcuno a cui il Rao d'accordo con il cugino Cannizzaro Rocco, riteneva di non dovere opporsi.

Il riferimento era, verosimilmente, a Gioffrè (n 'dolu), zio del Costantino, ed alleato dei Bruzzise, al punto che né il Rao, né il Cannizzaro rivendicavano il rispetto della ripartizione del territorio .

Ulteriore apporto di rilievo deriva dal colloquio del 31 marzo 2007 presso la Casa Circondariale di Sulmona.

Bruzzise Antonio riferiva al fratello Carmelo che Gaglioti Carmine era un "Pierino". Si esprimeva favorevolmente, invece, nei confronti di Costantino, indicato come il

vero elemento di riferimento della famiglia. Bruzzise Antonio criticava, pertanto, la decisione di Giuseppe di coinvolgere Carmine nelle trattative per la tangente, paventando che il predetto venisse ucciso, provocando la ripresa della faida.

Dal colloquio **del 5.1.2007** emergeva che Carbone Rocco raccontava a Bruzzise Giuseppe che tre giorni prima di essere ucciso Bruzzise Giovanni "Spannavento" aveva consegnato delle armi a Gaglioti Domenico e che Gaglioti Carmine le aveva cercate senza riuscire a trovarle. Elemento valorizzato dalla Corte nei confronti di Gaglioti Carmine era la circostanza inerente la tentata estorsione ai danni del geometra Lagrotteria, allorquando il Gaglioti, certamente incoraggiato anche dalla presenza del cognato Costantino Antonio, che in precedenza aveva chiesto al Lagrotteria di lavorare nel suo cantiere, a fronte della mancata occupazione lavorativa, per ben tre volte sottoponeva a minacce il geometra, da ultimo persino strattonandolo fisicamente, ed ammonendolo per non aver rispettato i pregressi accordi. Il Gaglioti, quindi, invocava quella parte degli accordi che assicurava l'occupazione delle "ditte gradite" alle consorterie, nei cantieri dei lavori dell'autostrada. In definitiva, la convergenza di tutti i colloqui intercettati, intercorsi anche tra persone diverse, nel corso dei quali soggetti concorrenti nel reato, in quanto facenti parte della medesima consorteria mafiosa dei Bruzzise menzionavano gli estremi della condotta di Gaglioti Carmine, Mariangela e di Costantino, con la descrizione in capo agli stessi, prima, del loro mettersi a disposizione assoluta della consorteria con il ruolo di esattori per conto dei Bruzzise dei proventi estorsivi in esecuzione degli accordi che già intercorrevano con Gaglioti Domenico, poi, dell'effettivo assolvimento a tale ruolo; la ricorrenza di riscontri oggettivi quali il possesso dell'arma clandestina da parte dei coniugi Gaglioti-Costantino, la rivendicazione del rispetto degli accordi nei confronti del direttore di un cantiere da parte di Gaglioti Carmine con fare violento e minaccioso alla presenza del cognato Costantino, l'occupazione di quest'ultimo nel cantiere in cui lavorava la CO.GE.INFRA, descritto dal Rao come essere sotto la protezione del suocero Gaglioti Domenico (che pertanto aveva imposto l'occupazione del genero) e teatro dell'attentato incendiario posto in essere da Santaiti Carmine Demetrio, finalizzato al ripristino da parte di quest'ultimo del controllo sul territorio, costituivano tutti elementi che provavano la partecipazione degli imputati alla consorteria dei Bruzzise.

La condanna non è quindi fondata su *"fragili congetture"* e *"mere ipotesi investigative"*, ma scaturisce dalla giustificata valorizzazione di una serie di circostanze di assoluto rilievo che dimostrano una costante disponibilità degli appellanti al soddisfacimento dei bisogni del gruppo e dei suoi vertici e al perseguimento degli obiettivi comuni.

In modo del tutto generico i difensiri degli imputati hanno invocato, con motivi subordinati, il contenimento della pena nei limiti del minimo edittale e la concessione delle generiche.

In ordine alla commisurazione della pena, si ritiene equo rideterminata la stessa per per **Gaglioti Mariangela** in anni 9 di reclusione per il carattere armato dell'associazione (art. 416-bis, 4° comma, c. p.).

Quanto alle circostanze generiche, la cui negazione primo Giudice ha cumulativamente giustificato con il richiamo alla intrinseca gravità dei reati e al peculiare disvalore penale delle condotte attuative, può essere evidenziato che l'assenza di precedenti non sarebbe idonea a giustificare di per sé la concessione del beneficio e che non viene neppure dedotta la sussistenza di altri elementi valorizzabili a tali fini.

Per **Gaglioti Carmine** va confermata la pena finale di anni di 12 e mesi 9 di reclusione: pena base per il capo N), commi I e IV art.416 bis c.p- ritenuta più grave ai sensi dell'art.63 III cpv c.p. l'aumento di 1/2 per la recidiva reiterata sulla pena di cui all'art.416 bis comma I c.p., equivalente ad anni 10 e mesi 6 di reclusione, rispetto a quella di cui all'art.416 bis comma IV – anni 10 e mesi 6, aggravata ai sensi dell'art.63 III cpv c.p.p. fino ad 1/3 nella misura di anni 1, aumentata per la continuazione con il capo O) nella misura di mesi 6, ulteriormente aumentata per la continuazione con il capo R) nella misura di mesi 9.

Per **Costantino Antonio** , la pena va confermata in anni 13 e mesi 6 di reclusione: pena base per il capo N), commi I e IV art.416 bis c.p- ritenuta più grave ai sensi dell'art.63 III cpv c.p. l'aumento di 1/2 per la recidiva reiterata sulla pena di cui all'art.416 bis comma I c.p., equivalente ad anni 10 e mesi 6 di reclusione, rispetto a quella di cui all'art.416 bis comma IV – anni 11 e mesi 6, aumentata ai sensi dell'art.63 III cpv c.p.p. fino ad 1/3 nella misura di anni 2.

I restanti gravami vanno respinti e e la sentenza di primo grado essere interamente confermata.

7. La cosca Gallico (capo VV)

Le difese degli appellanti contestano l'esistenza e l'operatività dell'associazione mafiosa Gallico. sia nei suoi elemnti costitutivi sia nelle sue concrete esplicazioni nel territorio di Palmi e zone limitrofe.

Gli assunti non sono fondati.

L'esistenza e il ruolo della famiglia mafiosa Gallico, come si è visto, è stata oggetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato alle quali si rinvia (pag.296. sentenza impugnata) .

Vale qui ricordare che la prima sentenza che che ha attestato l'esistenza, nel territorio di Palmi, di una associazione a delinquere di stampo mafioso facente capo a Gallico Giuseppe e Gallico Domenico è quella emessa dalla Corte d'Assise di Palmi in data 6.06.1984 (sent. nr. 8/84, p.p. 3/82 R.G.N.R.), con la quale Dinaro Antonino, Frisina Francesco, Mazzullo Giuseppe, Gallico Giuseppe, Gallico Domenico e Lo Vecchio Vincenzo venivano condannati per il delitto di cui all'art.416 c.p. per essersi associati allo scopo di commettere più delitti di omicidio, lesioni, reati concernenti le armi ed altro, in Palmi fino al 25.02.1980.

Il processo, come si è visto, aveva ad oggetto alcuni gravi delitti (omicidi e tentati omicidi) commessi in Palmi verso la fine degli anni settanta, riconducibili a quella guerriglia che poi era andata avanti fino all'anno 1990.

Dalla lettura (pag. 296) della motivazione emerge chiaramente che il sodalizio in questione aveva tutte le caratteristiche dell'associazione di stampo mafioso e che il delitto contestato non era quello di cui all'art. 416 bis c.p. solo perché si trattava di fatti anteriori al 1982

I Gallico, quindi, come famiglia di 'ndrangheta (addirittura da prima del 1982) si erano organizzati e si comportavano come un sodalizio mafioso.

Di tale assunto vi é traccia anche in questo processo.

Per fissare esattamente il percorso valutativo che interessa a questi fini (potere di intimazione e concreta operatività) occorre ricordare un episodio altamente sintomatico afferente la di Via Concordato, così come ricostruito in dibattimento (sul punto p pag. 2419 sentenza impugnata) che non costituisce oggetto di una specifica imputazione (trattandosi di reati attinti dalla prescrizione) ma appare quale elemento significativo per colorare il potere di intimidazione a cui al la cosca - nella sua composizione plurisoggettiva- faceva riferimento nei rapporti con la

comunità locale. Nel colloquio del 25 ottobre 2007 (casa circondariale di Secondigliano) Gallico Giuseppe raccontava che la somma per costruire l'abitazione sita in via Concordato, era stata estorta al cognato dell'Avvocato Masseo (tale Lirosi Alfonso), il quale abitava in una villa adiacente all'immobile di proprietà della predetta famiglia, alla via Concordato nr. 39 ("quello che sta a fianco a noi", sul punto relazione di servizio del 29.04.2009, a depositata in atti).

Gallico Giuseppe raccontava di aver chiamato telefonicamente l'Avv. Masseo e di avergli detto che suo cognato (cioè il Lirosi) non poteva prendere possesso dell'appartamento.

Gallico Giuseppe spiegava che solo dopo un anno e mezzo, e solo dopo che lui aveva dato l'autorizzazione, il Lirosi aveva potuto prendere possesso dell'immobile a caro prezzo perché Gallico Giuseppe aveva preteso del denaro (*...gli ho detto io: mi dovete fare la casa!i ha dato i soldi e mi sono fatto la casa. Ah, no!"*.)

Continuando a raccontare, Giuseppe spiegava, che aveva deciso di farsi consegnare anche la villa del Lirosi, ma poi aveva desistito specificando che anche il terreno sul quale era stato costruito l'immobile di via Concordato era provento di estorsione perché alla domanda della figlia (*ma la terra quanto l'hai pagata?*"), Giuseppe raccontava che il terreno gli era costato "*due fucilate nelle ginocchia*" a Saverio Baracca (ovvero Rossini Saverio) che aveva avuto l'ardire di formulare una proposta i acquisto del terreno senza interpellare la nobildonna titolare dello stesso bene immobile, e previo accordo con il fattore, il quale a sua volta era d'accordo con l'Avv. Gigi La Capria (sul punto pag. 2420). Giuseppe raccontava che prima aveva contattato la sorella di Saverio, Rossini Teresa, alla quale aveva detto esplicitamente che avrebbe sparato al fratello, che in quel momento si trovava a Milano ("*Le ho detto io: ntro ventiquattrore te lo sparo).*

Il giorno successivo, dopo aver posizionato persone fidate nel territorio per conoscere gli spostamenti di Saverio Baracca, Giuseppe ed il fratello Domenico Gallico (all'epoca minorenne), lo avevano sorpreso e gambizzato negli uliveti, colpendo anche per errore la sorella Teresa (e sono caduti fratello e sorella uno addosso all'altro). Gallico Giuseppe precisava che il Rossini aveva sfidato i Gallico perché si sentiva protetto da Parrello Gaetano, con il quale aveva un rapporto di comparato (*caro Saverio "Barracca", hai sbagliato casa e numero civico...per questa volta ti taglio un'anca...la prossima volta ti taglio la testa...a te - gli ho detto*

io e a Gaetano Parrello! Perché quello gli diceva che...lui l'ha mandato...quello l'ha mandato a lui...lui si è fatto...(incomprensibile)...gli ho detto io: --- la prossima volta ti taglio la testa a te e a lui.).

Dopo il ferimento di Saverio, il fattore che gestiva il terreno oggetto della contesa aveva avuto un infarto e l'Avvocato Gino La Capria , davanti alle minacce di Gallico Giuseppe, aveva formalizzato l'atto di compravendita senza pretendere alcun compenso. Tali fatti sono stati oggetto di riscontro in sede dibattimentale (il duplice ferimento a colpi di fucile, dei fratelli Saverio e Teresa Rossini era avvenuto in località "Folari", agro di Palmi, in data 13 aprile 1975).

Ulkteriore riscontro documentale lo si trae dalla sentenza resa in data 8 mafggio 2003 dal G.u.p. presso il Tribunale di RC nell'ambito del procedimento denominato "Tallone d'Achille" (nr. 3190/00 R.G.N.R.-D.D.A.), avente ad oggetto una serie di associazioni a delinquere di tipo mafioso operanti nella fascia tirrenica della provincia reggina, fra le quali vi era, ancora una volta, la cosca Gallico

In questo caso, oltre a Gallico Carmelo (fratello di Giuseppe, Rocco e Domenico), all'epoca latitante al cugino Gallico Giuseppe cl. 1962, erano imputati i componenti della consorteria che erano stati assolti dalla Corte d'Appello o dalla Corte di Cassazione all'esito del procedimento 2885/89 R.G.N.R.: era il caso, ad esempio, di Gallico Rocco, Morgante Filippo, Morgante Salvatore, Gallico Antonino cl. 1968.

Anche in questa circostanza, oltre ad una serie di estorsioni aggravate dall'art. 7 L. 203/91, era contestato il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (cfr. sul punto pag. 328 sentenza). Il procedimento, denominato convenzionalmente "Tallone d'Achille", muoveva dalle dichiarazioni rese dall'imprenditore Saffioti Gaetano (successivamente divenuto testimone di giustizia) che descriveva il clima vissuto dagli imprenditori che si trovavano ad operare nelle zone di Palmi (nel 2001 il Saffioti dichiava che a nella mentalità dei Gallico (queste persone) *non era prevista la possibilità per un'impresa di svolgere lavori ed addirittura fare semplici preventivi e relative offerte senza aver chiesto il preventivo consenso.*), circostanza emersa con tutta evidenza anche dale dichiarazioni di Rossiello Massimiliano (cfr. sul punto trascrizione udienza dibattimentale del 25 maggio 2012 ed episodio sub capo NN).Ai fini che interessano, quindi, la cosca Gallico aveva continuato ad operare anche nel periodo successivo alla faida degli anni 70/90 e fino all'agosto 2001, in costanza di detenzione di Domenico e Giuseppe Gallico dal 1990 perché

condannati in via definitiva all'ergastolo. L' operatività della cosca Gallico fino all'agosto 2001, veniva confermato dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione e la condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. passava in giudicato nei confronti di Gallico Carmelo, Gallico Rocco e Gallico Antonino (cl. 1968). Ai fini che interessano, va valorizzato il dato concernente l'operatività della consorteria Gallico nella città di Palmi, organizzazione che, dopo la faida del 1990, si era dedicata quasi esclusivamente alle estorsioni ai danni degli imprenditori che operavano nella zona di stretta competenza della cosca Gallico.

Ciò che rileva dall'esame di tutti i fatti portati all'anzione di questa Corte è che in epoca successiva all'agosto 2001 la cosca Gallico ha continuato ad operare in Palmi e territori limitrofi; è un'associazione armata ; si inserisce nell'ambito dell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta; continua ad essere diretta dai vecchi capi (Gallico Domenico cl. 58 e Gallico Giuseppe cl. 55), mentre Gallico Rocco- latitante- aveva continuato ad esercitare il ruolo di reggenza coadiuvato dalla sorella Teresa Gallico; che della cosca Gallico fanno parte, tra gli altri, gli odierni appellanti Gallico Domenico (cl. 58), Gallico Giuseppe, Gallico Rocco, Gallico Teresa, Gallico Antonino cl. 87, Surace Maria Carmela, Morgante Lucia Giuseppa, Morgante Filippo, Morgante Salvatore, Oliverio Vincenzo, Ciappina Antonino, Sciglitano Domenico, Sciglitano Carmelo, Sciglitano Vincenzo e Costa Antonino. Il materiale probatorio emerge dalle voci processuali che sono state analizzate:

-la riapertura della faida;

- le estorsioni;

- i rapporti con altre cosche inserite nella medesima organizzazione unitaria denominata *'ndrangheta*;

- la detenzione di armi.

I rilievi difensivi, quindi, si infrangono di fronte alla portata degli elementi probatori emersi nel procedimento che qui si riepilogano sommariamente per una migliore ed organica visione di insieme, rimandando alla motivazione della sentenza per le parti richiamate.

7.1. Rapporti risalenti e duraturi tra la cosca Gallico e le consorterie del mandamento tirrenico (Pesce, Molè, Santaiti, Alvaro, Bellocco, Piromalli, Raso Albanese, Mammoliti, Mancuso, Commisso, Costa e Cordì)

Sul punto vale richiamare il colloquio del 28 giugno 2007 nel corso della quale Gallico Giuseppe spiegava al genero Barone Vincenzo che i Parrello -esponenti dell'altra cosca operante nel territorio di Palmi- avevano paura dei Gallico perché sapevano bene che, se avessero avuto problemi con i Gallico, non avrebbero potuto contare sull'appoggio di nessuno, né su quello delle cosche di Rosarno (cioè i Bellocco ed i Pesce né su quello delle cosche di Gioia Tauro (cioè i Piromalli ed i Molè), trattandosi di sodalizi che non si sarebbero mai schierati contro i Gallico con i quali avevano ottimi rapporti: "*Quelli, di fare una cosa, hanno paura loro..., perché poi sanno che gli passa il rullo compressore di sopra! Lo sanno... non è che hanno... lo sentono... lo sanno l'amicizia che abbiamo da tutte le parti!... sentono!... lo sanno!... a Rosarno non possono andare!... a Gioia non possono andare!... là non possono andare!... là non possono andare!... dove vanno?... a Palmi! nella piazza...*". Gallico Giuseppe, sottolineava che i Parrello si erano arricchiti con i soldi del traffico di stupefacenti ma non avevano potenzialità nel settore delle estorsioni in Palmi (: ***"ma loro lo sanno. Loro lo sanno loro vanno avanti così. Ma loro lo sanno che se....quando ci siamo noi là, i Gallico, loro non possono contare nulla nel paese, perché contano qualcosa? Contano per quei quattro drogati come loro?.. Altrimenti dove vanno? Nei lavori vanno loro? Dove vanno?".***

La motivazione della sentenza riporta l'elendo degli invitati al matrimonio di Lucia Gallico celebrato in data 23 giugno 2007 al quale, fra gli altri, avevano partecipato esponenti delle famiglie Piromalli e Molè di Gioia Tauro, Pesce di Rosarno, Alvaro di Sinopoli, Mancuso di Limbadi, Costa di Siderno, come emerge dai colloqui registrati presso la casa circondariale di Secondigliano (NA) in data 29.03.07, 21.06.07 e 28.06.07. Vale qui evidenziare gli stretti rapporti tra la fammiglia Gallico e la famiglia Pesce di Rosarno cementati dal rapporto di amicizia sorto all'interno della casa circondariale di Secondigliano (NA) tra Gallico Giuseppe Giuseppe e Pesce Antonino (alias "*U Testuni*".).

L'esistenza di rapporti consolidati e risalenti nel tempo fra i Gallico ed i Pesce la si rinviene, come si è visto nella sentenza sentenza nr. 4/94 della Corte d'assise di Palmi, nel corpo della cui motivazione ripetutamente si fa riferimento a rapporti fra le due famiglie e ad un incontro a Rosarno, fra il vecchio capo mafia Peppino Pesce e un elemento di vertice dei Gallico in quel momento latitante (Domenico,

Pino o Antonino cl. 28): avendo avuto notizia di questo incontro i Bruzzise avevano deciso di organizzare un agguato (la circostanza emergeva dalle intercettazioni dei Bruzzise).

E, ancora, nel corpo della sentenza si faceva riferimento ad un incontro tra Domenico Gallico e Peppino Pesce, avvenuto in data 16.08.1989 (nella circostanza l'autista del latitante Domenico Gallico era il fratello Rocco Gallico).

Va ricordato (sub capitolo riapertura della faida pag. 648 sentenza) che i Pesce si erano messi a disposizione della famiglia Gallico per **individuare il luogo in cui si nascondevano i due fratelli Bruzzise** Precisamente, nel corso del colloquio del 28 giugno 2007, era emerso che Gallico Lucia, Gallico Teresa e Barone Vincenzo si erano recati a Rosarno, per parlare con Ciccio Pesce, figlio di Pesce.

Dal colloquio del 21 giugno 2007, l'incontro con Ciccio Pesce era stato determinato dal fatto che Gallico Giuseppe, detenuto a Napoli-Secondigliano insieme a Pesce Antonino, aveva chiesto al capo della (temibile) cosca di Rosarno dove si nascondessero i Bruzzise, i quali, una volta individuati, sarebbero stati eliminati da Gallico Antonino: "*io ho parlato con Nino già... se Ciccio li trova e li ... manda a chiamare a Nino e se le vedono loro due ...chiamano a Nino e va lui...e basta!*"..."*Ciccio sta vedendo se... vede se... (incomprensibile)... li prende e se li tiene là... gli ho detto io: "chiama subito allora a Nino... a mio figlio... (incomprensibile)... per soddisfazione mia gli ho detto io voglio a mio figlio affinché gli tagli la testa a tutti gli ho detto ..arriva solo lui gli ho detto, solo lui arriva, giusto per tenerli fermi poi arriva solo lui.*

(sul punto colloquio del 21.06 2007 pag. 979 sentenza impugnata).

Da una serie di conversazioni captate emergeva chiaramente che la cosca Gallico era in ottimi rapporti anche con i vertici della **cosca Molè** di Gioia Tauro, il cui esponente di spicco, Molè Girolamo, nato a Gioia Tauro il 01.02.1961, era anch'esso detenuto presso la casa circondariale di Secondigliano. Ricordava il primo Giudice che i Gallico si erano rivolti ai Molè nel corso della faida per tutelare l'incolumità di Gallico Carmelo, all'epoca sottoposto al regime della libertà vigilata nella città di Brescia. (sil punto colloquio del 21 giugno 2007 pag. 969 e colloquio del 28 giugno 2007) .

Dei Molè si parlava nche in altre circostanze, e la sentenza tratta l'episodio che aveva e visto coinvolto Runci Rosario e Runci Francesco, cugini di Ciappina

Antonino alias "*U MERICANU*", che erano rimasti coinvolti in una rissa durante la festa di San Rocco a Palmi, nel corso della quale era stato picchiato Molè Antonio, figlio del detenuto Molè Girolamo detto Mommo (colloqui del 29.03.2007 in cui Gallico Antonino raccontava al padre che per risolvere l'episodio in argomento era intervenuto anche suo zio Rocco, all'epoca latitante, e lo stesso CiappianAntonino che aveva convocato e picchiato i propri cugini alla presenza di Molè per dimostrare il rispetto che la famiglia Gallicoaveva nei confronti dei Molè). Gallico Giuseppe affermava che Mommo gli aveva raccontato che fra quelli che avevano picchiato il figlio di Mommo Molè vi erano due ragazzi di Palmi che lavoravano a Brescia o Bergamo ed aggiungeva che dopo la lite Molè Antonio si stava recando al nord armato di pistola per ammazzarli ma durante il viaggio era stato fermato ed arrestato (effettivamente a riscontro emerge che in data 25.05.2006 Molè Antonio era stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Roma Fiumicino in quanto trovato in possesso di proiettili per arma da guerra e da sparo.) Della lite fra il figlio di Molè Girolamo e i ragazzi di Palmi si tornava a parlare nel corso del colloquio del 12 luglio 2007 nella circostanza Gallico Antonino diceva al padre che poteva rassicurare Mommo Molè e dirgli che era intervenuto lui (Antonino), per cui non vi sarebbero più stati problemi ("*gli devi dire a suo padre che è tutto a posto, basta, non si deve preoccupare*"). Nel corso del medesimo dialogo si apprendeva che della vicenda si era interessato anche Gallico Rocco.

7.2. I fatti della faida.

Dall'ampia istruttoria dibattimentale sono emersi, inoltre, gli ottimi rapporti tra i Gallico ed i Santaiti di Seminara, avuto riguardo all'omicidio Ditto Carmelo ed alle fasi inerenti la riapertura della faida.

Va evidenziato che che nel corso del colloquio del 16 gennaio 2007 fra i fratelli Ottinà Francesco e Ottinà Rocco Giovanni (entrambi affiliati Santaiti), Francesco raccontava al fratello che i Bruzzise sospettavano che i Santaiti fossero in qualche modo coinvolti nella riapertura della faida e parteggiassero per lo schieramento dei Gallico-Morgante-Sciglitano. Francesco precisava che era stato lo stesso "*Peppe*" (Bruzzise Giuseppe) a esternare i suoi sospetti nei confronti dei Santaiti a "*Massimo*" (Santaiti Massimiliano) "*a Nuoro*" (erano entrambi detenuti presso la casa circondariale della città sarda), circostanza già emersa dai colloqui di Bruzzise Giuseppe. Ottinà Rocco Giovanni rispondeva che la colpa era di Santaiti Saverio, che

si era intromesso in questioni che non lo riguardavano, lasciando intendere che i Santaiti in qualche modo appoggiavano lo schieramento i Gallico- Morgante – Sciglitano : "*ma perché non si fa i "cazzi suoi"... ...(incomprensibile)... non si fa i "cazzi suoi"... ...(incomprensibile)... perché lo sanno tutti che lui è immischiato "lui" (n.d.r.: indica con il dito della mano l'interno del carcere) perché lui parla assai!... e Carmine parla assai!... ... lui che cazzo aveva a che fare quanto ...(incomprensibile)...; tutti lo sanno che c'entra suo fratello ...(incomprensibile)... tutto Seminara... ...(incomprensibile)... e mi tirano le battute ...(incomprensibile)... cazzi suoi quando esce dal carcere ...(incomprensibile)...! Lui che motivo ha di immischiarsi così...*".

Lo stretto legame fra i Gallico ed i Santaiti si desume anche da una serie di colloqui registrati presso la casa circondariale di Carinola fra il 25 gennaio 2007 ed il 3 aprile 2007 fra Santaiti Saverio Rocco ed i suoi familiari e Gallico Domenico, ed i suoi familiari. Nel corso di tali colloqui si parlava del fatto che i familiari di Gaglioti Domenico (alias "*Micu U l'Orbu*") sospettavano che Gallico Rocco fosse coinvolto nell'omicidio del loro congiunto, fatto avvenuto in data 14 dicembre 2006.

Il primo colloquio utile, al riguardo, è quello registrato in data **25 gennaio 2007** fra Santaiti Saverio Rocco e Santaiti Graziella. Nella circostanza la donna spiegava al fratello che nel corso dell'attività di indagine relativa all'omicidio, la P.G. aveva esibito a Gaglioti Mariangela, figlia di Domenico Gaglioti, un album fotografico, al fine di verificare se riconoscesse qualcuno dei tre soggetti che il giorno dell'omicidio erano giunti a bordo di una Golf grigia nei pressi del Cimitero e avevano chiesto del padre Gaglioti Domenico (episodio già raccontato da Carbone Rocco a Bruzzise Giuseppe nel corso del colloquio del 5 gennaio 2007 cfr. capitolo relativo alla riapertura della faida). Alla Polizia Giudiziaria, Mariangela aveva detto di non aver riconosciuto nessuno, ma al fratello Carmine aveva poi riferito di aver identificato il soggetto raffigurato nella foto nr. 4, che corrispondeva a Gallico Rocco. Per cui, trattandosi di soggetti verosimilmente coinvolti nell'omicidio commesso poche ore dopo, Gaglioti Carmine aveva inviato una "*'mbasciata*" a Santaiti Saverio Rocco per chiedergli cosa ne pensasse. Santaiti Saverio Rocco aveva detto alla sorella Graziella di rispondere che secondo lui Gaglioti Mariangela si era sbagliata, in quanto Gallico Rocco all'epoca era latitante e difficilmente se ne sarebbe andato in giro senza adottare precauzioni, ma nel contempo le ordinava di andare ad avvisare i

Gallico : "***cerca un contatto là a Palmi e glielo dici a loro.*** *Perché loro lo sanno che io... è tutta "una faccia lavata". Quelli di Palmi lo sanno che io con questi qua è tutto un...* Infine, Santaiti Saverio Rocco diceva alla sorella che lui avrebbe fatto sapere a Gallico Domenico che avrebbe mandato qualcuno (cioè Santaiti Graziella) presso "*la segretaria*" (cioè Gallico Teresa), precisando che, pur essendo ristretti presso la stessa casa circondariale, lui e Mimmo Gallico non avevano un contatto diretto (infatti erano sottoposti a regimi di detenzione differenti e non potevano incontrarsi).

Durante il colloquio del 3 aprile 2007 Gallico Domenico e Gallico Teresa tornavano sull'argomento. Nel corso del dialogo si faceva riferimento al cognato di Ottinà Francesco (Santaiti Carmine Demetrio) e alla sorella del Santaiti (Santaiti Graziella), chiamata "*la segretaria*". Mimmo chiedeva a Teresa: "*senti, ma poi è venuta la segretaria? Allora...era venuta?..l'ha mandata suo fratello*", la sorella rispondeva "*ora l'importante è che ora è tutto tranquillo*".

Nel corso del procedimento, quindi, é emerso in modo chiaro un coinvolgimento dei Gallico sia nella faida che stava insanguinando Barritteri sia, soprattutto, negli omicidi di Surace Antonio e di Gaglioti Domenico, entrambi avvenuti nel dicembre 2006 (cfr. colloquio registrato a Carinola in data 9.01.07, "*abbiamo prevenuto*").

Importante, quindi, era stata la "*'mbasciata*" inviata dai Santaiti, con la quale i Gallico erano stati avvisati dei sospetti che i Gaglioti avevano nei loro confronti, in modo da poter decidere come agire.

Anche tale episodio, senza alcun dubbio, testimonia che i rapporti fra le due cosche (Gallico e Santaiti) erano buoni, con reciproci scambi di favori. Sul punto si richiamano le conversazioni già esaminate in ordine all'omicidio di Ditto Carmelo , ucciso dai Santaiti -in particolare da Santaiti Carmine Demetrio e da Antonio Cilona perché aveva cercato di uscire dalla cosca Santaiti per gestire autonomamente l'attività estorsiva nei confronti dei commercianti seminaresi.

L'omicidio Ditto, come si è visto, aveva rischiato di creare una frizione fra i Gallico ed i Santaiti, in quanto questi ultimi non avevano gradito il comportamento di Gallico Antonino che, al funerale di Ditto Carmelo aveva reclamato provvedimenti contro i responsabili dell'omicidio: tale circostanza poteva avere riflssi spiacevoli sulle dichiarazioni che Santaiti Gaetano, collaboratore di giustizia appartenente alla predetta famiglia di Seminara, aveva promesso di fornire per scagionare Gallico

Giuseppe dal triplice omicidio dei fratelli Merlino dichiarazioni che il Gallico avrebbe poi dovuto utilizzare nel procedimento di revisione della sentenza con la quale era stato condannato in via definitiva all'ergastolo per tale delitto.

Inoltre, dal colloquio registrato presso la casa circondariale di Secondigliano (NA) in data 26 ottobre 2006 fra il detenuto Gallico Giuseppe, la figlia Italia Antonella e la moglie Surace Carmela, era emerso, come si è visto, che al detenuto era stato preannunciato l'omicidio di Ditto Carmelo e lui aveva dato il proprio nulla osta (*vuzzero l'ok*).

7.3. I soldi dell'autostrada.

Lo stabile inserimento della cosca Gallico all'interno dell'organizzazione denominata *'ndrangheta* è comprovato in modo definitivo dalle risultanze acquisite con riferimento al "sistema" esistente per i lavori di ammodernamento della A3.

In proposito è importante sottolineare che, come si è già accennato, l'esistenza di un sistema ben collaudato che consentiva di dividere i proventi delle estorsioni in relazione al territorio di competenza (cfr. sul punto provvedimento cautelare del 9 luglio 2010 procedimento Crimine quale prova documentale comprovante l'unitarietà dell'organizzazione nonché procedimento ARCA). Tali risultanze probatorie unitariamente considerate dimostrano che le cosche calabresi, in cambio della c.d. "sicurezza nei cantieri" impegnati nei lavori di ammodernamento della A3, pretendevano un corrispettivo preciso: divisione della A3 in zone di competenza territoriale per ciascuna cosca, c.d. "tassa ambientale" (cioè la tangente da pagare alle cosche, corrispondente al 3% dell'importo fissato nel capitolato), imposizione di ditte contigue all'ndrangheta ed ostracismo di quelle non gradite nonché capillare controllo del territorio attraverso l'assunzione di manovalanza.

Ovviamente, la "tassa ambientale" costituiva una notevole forma di finanziamento per le cosche legittimate a riscuoterla, in quanto si trattava di somme di denaro particolarmente ingenti.

Il diritto alla spartizione di tali proventi era conteso fra diverse cosche e proprio questo aveva determinato la faida di Barritteri. Relativamente alla zona di Palmi, viceversa, non vi era alcun dubbio in merito al fatto che fra le cosche legittimate a riscuotere ci fosse quella dei Gallico (l'altra era quella dei Parrello.

Analizzando alcuni colloqui registrati all'interno della casa circondariale di **Secondigliano** (NA), da un lato si aveva la conferma del fatto che i Gallico erano

titolari del diritto a riscuotere per i lavori di ammodernamento eseguiti nella zona di Palmi e, dall'altro, si acquisivano molteplici riscontri che attestavano l'esistenza di quel sistema descritto dal collaboratore Di Dieco Antonino.

1) La tassa sicurezza del 3%.

Nel colloquio registrato in data **23.08 2007**, Gallico Giuseppe commentava gli arresti eseguiti circa un mese prima nell'ambito della c.d. "Operazione ARCA" e si mostrava preoccupato perché era stato arrestato proprio quello che distribuiva i soldi ("***il fatto degli arresti dell'autostrada...abbiamo perso un sacco di soldi****.... Lo hanno arrestato... (n.d.r.: incrocia i polsi)* e tale evento aveva già cagionato alla cosca un danno corrispondente a € 30.000,00. (sub pag. 556 sentenza.).

L'arresto ed coinvolgimento nell'operazione ARCA di Vazzana Noè, cognato di Bellocco Gregorio per avere sposato Cacciola Maria, sorella di Cacciola Teresa, moglie di Gregorio Bellocco (latitante), portava la figlia di Gallico Giuseppe (Gallico italia Antonella) il rapporto di vicinanza con la famiglia Bellocco tramite il proprio fidanzato (Nasso Domenico) al punto da farle dire che attraverso quest'ultimo avrebbero potuto anche loro essere tra i beneficiari dei proventi dell'autostrada *(Le ho detto io potevamo essere mischiati anche noi qua in mezzo!)* e questo perché i componenti della famiglia di GALLICO Giuseppe non sempre venivano messi al corrente della fonte dei proventi estorsivi loro corrisposti pro-quota da Gallico Rocco e dalla sorella Teresa. Gallico italia Antonella completava il discosrso dicendo che cher avrebbe accettatao persino di essere coinvolta nel provvedimento giudiziario (verosimilmente in maniera indiretta, alludendo al possibile arresto del fidanzato Nasso) pur di partecipare alle spartizioni dei proventi illeciti dell'autostrada (*E senti, le ho detto io, se almeno dovevo piangere, almeno piangevo con un occhio)* circostanza che comprova la spartizione del territorio tra le cosche. Ed invero, nel corso di qiel colloquio, Gallico Giuseppe evidenziava che i Gallico erano stati sfortunati perché gli arresti erano stati eseguiti proprio quando si stavano realizzando i lavori sul macrolotto al quale erano interessati ("*...i nostri...solo i nostri*"). Osservava che, che fino allo svincolo di Gioia Tauro era filato tutto liscio e che, proprio quando la riscossione sarebbe spettata alle cosche operanti a Sud di Gioia Tauro -quindi anche ai Gallico di Palmi-, gli arresti ed i sequestri eseguiti avevano bloccato tutto.

Considerava, inoltre, che, se quello che distribuiva i soldi fosse stato scarcerato, avrebbero potuto recuperare qualcosa, ma in ogni caso meno di quanto sarebbe

spettato loro, cioè il 3% ("*...se esce!...però non come prima!...perché loro facevano...facevano... per i lavori...gli dovevano dare il tre per cento per tutti i lavori...il 3%*").

Gallico Antonino, facendo riferimento allo zio Rocco, rilevava che almeno restavano assicurate le piccole estorsioni ai danni delle ditte ("*possiamo stare non tranquilli, tranquillissimi..che cacciaviti, tavole, gessetti, televisioni...*").Il riferimento andava a Gallico Rocco, all'epoca latitante, che verrà arrestato il 23 aprile 2008 (sul punto Sovr. Orrico) .

Gallico Rocco veniva catturato in una sorta di bunker, ricavato nel garage dello stabile in Via Concordato n.41 di Palmi, ove era anche la sua abitazione, e dove, sotto diversi metri cubi di tavole di carpenteria, apparentemente accatastate ma in effetti tenute insieme ad arte, alle estremità, da 4 righe da carpenteria, era stato occultato un esiguo nascondiglio (un loculo), munito persino di una piccola cucina. In quella occasione il latitante era rimasto nascosto all'interno del bunker fino a quando l'intera costruzione non era stata smontata dal personale di P.S.. All'interno del vano in cui Gallico Rocco era nascosto si trovavano altresì due borse contenenti vari oggetti, tra cui un impianto di videosorveglianza con una microcamera, dei cavi ed un televisore LCD tipo 8 pollici, portatile e munito di antenna, un visore notturno, cannocchiali.

Gallico Giuseppe, nel corso della conversazione del 23 agosto 2008, spiegava ai figli avevano subito un danno enorme, in quanto nella zona di loro competenza ("*questo di Palmi, il nostro*") sarebbero stati realizzati i lavori più importanti ("*vengono gallerie, ponti*"), per cui l'entità del guadagno -corrispondente al 3% del capitolato- sarebbe stata maggiore. Aggiungeva che tale circostanza gli era stata confermata da un soggetto, certamente detenuto insieme a lui a Secondigliano, che sembrava particolarmente ferrato in materia ("*il più grosso lavoro... il maggiore di tutti).* Il soggetto in questione veniva identificato in Pesce Antonino (Testuni) anch'egli all'epoca ristretto presso la casa circondariale di Secondigliano (NA). Che aveva comunicato a Giuseppe Gallico che avrebbero percepito il denaro oggetto dell'accordo illecito attraverso la stessa persona che lo aveva consegnato a loro (*quello che gli portava..a quello..lo stesso di come facevano per quello..facevano per noi*) ed il riferimento andava a Vazzana Noè

Come si ricorderà, anche Bruzzise Giuseppe aveva fatto riferimento a esponenti delle cosche di Rosarno -si trattava, in quel caso, di Bellocco Umberto- quando aveva parlato della spartizione dei proventi delle estorsioni connesse ai lavori di ammodernamento della A3.

La conversazione sopra riportata è del tutto lineare e non si presta ad interpretazioni equivoche anche perché, Gallico Giuseppe, introduceva elementi non conosciuti dalla semplice letttura dei quotidiani.

2) La protezione a determinate imprese

Dai colloqui registrati prima del 27 agosto 2007 presso la Casa Circondariale di Secondigkliano (NA), emergeva che **Gallico Rocco garantiva "protezione"ad alcune imprese che lavoravano sul quinto macrolotto.**

Nel corso del colloquio del 1° febbraio 2007 Gallico Antonino raccontava al padre che il figlio di Rocco Costa aveva perpetrato un furto di nafta nel cantiere di una ditta che lavorava sull'autostrada e per tale ragione era stato rimproverato da 'Ntoni U Mericanu (Ciappina Antonino) al quale aveva risposto male. Allora Rocco Gallico aveva convocato il padre del ragazzo e lo aveva ripreso.

In tale circostanza Gallico Giuseppe aveva chiesto al figlio conferma del fatto che lo zio percepiva i soldi dell'autostrada per il servizio di guardiania e di dava una riposta (G.G. : *...inc...pigghia sordi i l'autostrada...inc...*– ...).

Nel corso del colloquio del 29 marzo 2007 padre e figlio tornavano sulla questione relativa alla lite fra Ciappina Antonino ed il figlio di Costa Rocco. Gallico Antonino raccontava che Costa Antonino aveva risposto male al Ciappina perché questi non gli aveva spiegato che parlava per conto di Gallico Rocco ("*non sapendo chi lo comanda*") e che la ditta ai danni della quale aveva perpetrato il furto era sotto la "protezione" dei Gallico . Precisava di averlo spiegato anche allo zio, evidenziandogli che il Ciappina avrebbe dovuto essere più chiaro (""*mi ha mandato. Tizio, Caio e Sempronio... se voi avete preso nafta là... così, così e così...", non che se va là: "avete preso nafta là?" Antonio chi cazzo è? Uno che vende frutta gli ho detto io - un "cacaturi" (n.d.r.: una persona che conta poco nell'ambito criminale) - gli ho detto io quello che... che ti fa da balia a te - gli ho detto io chi è?*"). In questa circostanza Rocco GALLICO aveva spiegato al nipote che Nino COSTA, perpetrando un furto in una ditta che era sotto la sua

"protezione", gli aveva fatto fare brutta figura: "*se... se i tuoi compagni mi portavano il rispetto* ***perché non sanno se la ditta a me mi viene e mi dice che... io faccio una figura di merda se vanno e gli prendono le cose***".

Nel corso del colloquio del **12 luglio 2007** Gallico Antonino tornava sull'argomento e raccontava al padre che Gallico Rocco aveva convocato Costa Rocco, per spiegargli che il figlio Costa Antonino, con i furti perpetrati nei cantieri sulla A3, gli faceva fare brutta figura con le imprese alle quali aveva garantito la c.d. tranquillità sui cantieri: "*chiama a suo padre: <<senti, vedi che* ***mi fanno fare brutte figure*** *tuo fi...i tuoi figli,* ***con la ditta così-così e così...siccome la ditta è venuta qua...loro vanno, gli prendono la nafta, fanno quello che vogliono, e qua e là.***

7.4. Penetrazione nel tessuto economico (imposizione assunzioni).

E' stato accertato che, data 8 settembre 2006 Massimo Arico (la cui posizione è stata giudicata in separato procedimento) veniva assunto con la qualifica di autista di secondo livello, alle dipendenze della ditta "SE. C. I. R. s. r. l.", con sede legale in Palermo, che lavorava in un tratto compreso nel V macrolotto dei suddetti lavori, e in data 1° agosto 2007 l'imputato era assunto con la qualifica di manovale edile di primo livello, alle dipendenze della DEMOTER s. p. a., con sede Messina, la quale eseguiva lavori nello stesso tratto, all'interno della galleria S. Elia. Della circostanza che Aricò lavorasse presso un'impresa impegnata nella costruzione di gallerie Teresa Gallico ne dava conferma al fratello fratello Domenico nel corso del colloquio intercettato presso il carcere di Messina il 1° ottobre 2007. Il rapporto con la DEMOTER cessava il 13 marzo 2008. La vicenda è stata inserita dall'accusa e quindi anche dal giudice di primo grado nel contesto delle risultanze investigative, anche di altri procedimenti, relative ai rapporti delle imprese impegnate nei lavori di adeguamento ed ampliamento dell'autostrada A3 con le *'ndrine* calabresi, e al sistema di pressioni di natura estorsiva a cui le seconde sottoponevano le prime, pretendendo, tra l'altro, l'assunzione di personale per garantire la "sicurezza dei cantieri", ovvero per preservarli da furti e danneggiamenti. Il collegamento tra questo sistema e la duplice assunzione di Aricò poggia su una conversazione intercettata nella mattinata del 10 dicembre 2007 a bordo dell'autovettura del Casadonte , allorché quest'ultimo riferiva anche in questo caso al cognato di Massimo Aricò (Maurizio BAGALÀ), il contenuto di un suo dialogo con Teresa Gallico dal significato abbastanza eloquente ("... *gli ho detto io scusa ... ma tu pensi che tuo*

nipote Massimo lavora in questa ditta perché .... perché gli conviene a loro che lavori ... ***perché sanno che sono tranquilli che così*** *... questo e questo ... quando questi finiscono i lavori qua in Calabria ... Palmi e provincia ... qua in zona ... gli ho detto io ... che a tuo nipote Massimo gli tirano un calcio e lo buttano fuori ... o in Sicilia tengono a lui e cacciano i siciliani ...*"). Deve convenirsi con la difesa che è frutto di un equivoco l'interpretazione che il giudice di primo grado, recependo l'indicazione dell'accusa, dà ad un altro spezzone dello stesso dialogo del 10 dicembre 2007, ritenendo che le parole rivolte da Casadonte al Bagalà (immediatamente prima di quelle appena riportate riguardanti Massimo ARICÒ) costituissero un "*esplicito riferimento a un diretto interessamento di GALLICO Teresa nelle assunzioni all'interno delle ditte che lavoravano sulla A3, in particolare per fare assumere un tale Pino MUSSU*". L'esame del contenuto delle affermazioni del Casadonte consente di concludere che l'assunzione, segnalata da un geometra dipendente di una delle imprese i cui operai erano ospitati presso *Il Fego*, doveva avvenire presso lo stesso agriturismo dove avrebbe creato dei problemi di esubero di personale ma ciò costituisce la conferma, per quanto interessa delle intromissioni di Teresa Gallico nella gestione della struttura e delle sue iniziative volte ad orientare l'azione dei soggetti di volta in volta designati come fiduciari dell'amministratore (nella specie si trattava di Franco Ferraro).

Dal tenore delle affermazioni del CASADONTE non era direttamente desumibile uno specifico interessamento di Teresa Gallico ai fini dell'assunzione del nipote Aricò Ciò che tuttavia rileva è il dato, in precedenza illustrato, della effettiva assunzione di Aricò da parte di due imprese siciliane impegnate nei lavori sulla A3, messa in relazione dal Casadonte con l'essere l'Aricò "il nipote di Teresa Gallico, e di questo dato certo le parole del Casadonte offrono una plausibile chiave di lettura destinata a prevalere sui tentativi difensivi di spiegare diversamente quelle assunzioni (è pressoché scontato che pressioni o altre anomalie vengano occultate dietro l'ordinario svolgimento di eventi di cui si assume, al pari - come ha esattamente rilevato il P. G. - di tutti quelli che riguardavano l'Aricò, l'assoluta casualità). Analogamente privo di rilievo è il fatto che l'impiego di Aricò presso una delle due imprese siciliane abbia avuto durata limitata a qualche settimana, e che invece alle dipendenze della DEMOTER l'imputato sia stato impiegato nei lavori svolti presso la galleria ferroviaria, e non autostradale: l'ipotesi di accusa non implica

che, avvenuta l'assunzione, il posto di lavoro dovesse essere sempre e comunque conservato (soprattutto in quanto erano sopravvenuti per Aricò difficoltà di adattamento e problemi di salute), ed è innegabile che l'impresa DEMOTER fosse impegnata soprattutto nei lavori di adeguamento del V macrolotto dell'autostrada A3 eseguiti per conto dell'ANAS, nei quali peraltro risulta dalle dichiarazioni del geom. Barone che anche l'Aricò, sia pure per un periodo limitato, era stato effettivamente impiegato. Il contenuto del colloquio carcerario del 26 aprile 2008, relativo alla indicazione dell'Aricò da parte di zia Teresa ("*a Massimeddu*") come persona a cui affidare la gestione del chiosco presso la nuova scuola di Palmi, offre una ulteriore conferma del convergente riconoscimento dell'affidabilità del giovane da parte dei Gallico. Non ha rilievo, se non come motivo prossimo dell'indicazione di Teresa Gallico, il fatto che l'imputato avesse lasciato il precedente lavoro fisico per problemi di salute, perché dalla vicenda - per la cui dettagliata analisi si rinvia all'esame della posizione dell'imputata Iannino Giulia - emerge l'interesse di tutta la famiglia nei confronti della nuova iniziativa e l'accoglimento della proposta di Teresa presuppone il comune riconoscimento dell'Aricò quale "parte" della famiglia. Il fatto che costui, come dichiarato, non ne sapesse nulla è assai verosimile, ma assume paradossalmente una valenza opposta a quella ipotizzata dall'imputato, perché attesta la sua riconosciuta piena disponibilità alle direttive ed esigenze di Teresa Gallico, tale che alla zia era possibile coinvolgerlo senza neppure informarlo. Non è poi vero che la conversazione dimostri che l'identità di Aricò fosse ignota a Rocco Gallico, poiché ancora una volta l'esame dello spezzone di dialogo attesta il contrario, e che al detenuto è stata solo necessaria la precisazione, da parte della sorella, del "Massimo" di cui intendeva parlare ("Massimeddu"), per comprendere chi fosse la persona alla quale intendeva riferirsi per l'affidamento della gestione del chiosco. La circostanza è sintomatica del fatto che, contrariamente a quanto Aricò ha cercato di far credere, evidentemente consapevole della valenza negativa di tale dato, l'imputato ha rapporti con la famiglia Gallico che trascendono il ristretto ambito del suo legame parentale con lo zio Misale Gesuele e la moglie Teresa.

Dall'istruttoria dibattimentale sono emersi contatti con Gallico Giuseppe, cugino di Teresa e fratello del coimputato Gallico Domenico (cl. "73), nonché con MorganteFilippo, sottoposto in quel momento alla misura di prevenzione della

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Palmi, e con Gallico Antonino, nipote di Teresa.

7.5. il controllo del territorio.

Al fine di dare compiuta risposta ai rilievi difensivi che si sono agitati in questo processo di appello e rimandando l'esame compiuto alle valutazioni che veranno fatte in sede di analisi delle singole posizioni, occorre richiamare le considerazioni svolte circa la posizoine del coimputato Aricò Massimo e di Casadonte Pasquale la cui posizone è stata definita nell'ambito del colegato giudizio di appello definito in abbreviato. Il Casadonte, infatti, era l'autista di Teresa Gallico e del marito, nonché coinvolto nella gestione del *Fego*. Il Casadonte accompagnava, per sua stessa ammissione, Teresa Gallico ad alcuni colloqui con il fratello Domenico presso il carcere di Carinola. L'accompagnamento resso i fratelli detenuti di colei di teresa Gallico è condotta di cooperazione al perseguimento degli obiettivi del sodalizio ed il fatto che il giovane ignorasse completamente il contenuto dei colloqui, o non fosse consapevole della loro importanza per la vita e l'operatività del gruppo, è preclusa dalle stesse parole usate dall'imputato nel corso di una conversazione con l'amico Maurizio Bagalà registrata sulla sua autovettura *Golf 2000* nelle prime ore del 20 novembre 2007 (***CASADONTE Pasquale**: come a Mimmo GALLICO non ve ne sono! che ve lo dice gente ... (inc.) ... non ve ne sono! come eleganza di uomo .. sapere parlare ... ... agire ... non ... non gli manca niente ... dialettica ... azione... carisma ... dicono che ha un carisma nel carcere impressionante ... impressionante ... ed un'eleganza unica che se lo vedi sai che metti il ... (inc.) ... a coso . **CASADONTE Pasquale**: no.. lui è di un'altra cosa ... anche i suoi fratelli Carmelo .. Rocco ... Pino ... ma qualche cosa che si ricorda lui ormai a suo tempo ...(inc.) ... se lui per caso manda a dire qualcosa ... finita la faida ... perché sanno che hanno fatto cose che porterà al massimo (inc.) ... è lui che tiene tutti i fili ... (mito) ... dei GALLICO ... tipo uno come Pino ... lui va in ginocchio a San Rocco d'Acquaro che non esca mai .. lui Pino .. Pino lo scemo* ...Orbene, a prescindere, per il momento, dalla autentica e profonda ammirazione per Domenico Gallico che traspare da affermazioni di questo tipo, ciò che rileva è la piena consapevolezza che il Casadonte manifesta in merito al ruolo che il detenuto, nonostante la carcerazione, continua ad avere all'interno del gruppo, perché è lui a "*tenere i fili*" e, "*se per caso manda a dire qualcosa*", agli altri - l'imputato non completa la frase ma il senso sembra evidente -

non spetta che eseguire. Non è una congettura ma una semplice deduzione logica attribuire allora al Casadonte la piena consapevolezza dell'importanza fondamentale dei colloqui carcerari, strumento attraverso il quale il Gallico può "*tirare i fili*" dell'attività del gruppo come un burattinaio al riparo del palcoscenico:

In occasione di un'altra conversazione tra presenti registrata sulla *Golf* di Casadonte E Pasquale nel pomeriggio del 28 ottobre 2007, lo stesso Casadonte si lamentava del fatto che il tessuto commerciale della città non era più impermeabile come un tempo, prima dell'arresto dei Gallico, alle intromissioni di operatori di diversa provenienza territoriale, e ne attribuiva la causa all'azione delle forze dell'ordine ("*Chi l'ha voluta questa situazione? Chi l'ha voluta? Dimmi chi l'ha voluta!?...- Te lo dico io chi l'ha voluta ... Arrestano a questo! Arrestano a quello! Chi comanda ora? Carabinieri e Polizia!.- Che è successo nel paese di Palmi? Infami, Sbirri, cascittuni, seminaroti, Gioitani ... (inc.)...*").

Proseguiva il Casadonte che non ci sarebbe stato da meravigliarsi se, improvvisamente, si fosse visto qualche "albanese" in giro puntare una pistola e sparare, in quanto mancava quel "controllo del territorio" che solo una '*ndrina* forte avrebbe potuto assicurare. Al che l'interlocutore, tale non meglio identificato *Peppe*, che tra l'altro si lamentava di essere stato arrestato a causa di un collaboratore di giustizia, rispondeva, riscuotendo l'approvazione del Casadonte , che le "famiglie" mafiose, se lasciate lavorare, sono in grado di riciclare le risorse accumulate ed avviare attività commerciali da cui alla fine tutti traggono beneficio in termini di incremento dell'occupazione e sviluppo sociale ed economico ("*Le famiglie ... comunque a me non interessa tipo ... oh ... no?... Che avrebbero potuto fare ... Dovevano ... investire sul territorio e amplificare cioè a dire ... creare ... tipo ... che so, villaggi ... creare queste cose qua ... Questo era ... questo era ... dove sono stati ... dove sono stati tutti i mafiosi ... hanno fatto ... però hanno creato ... mole di lavoro ... hanno creato benessere hai capito? ... Loro hanno continuato a mangiare però sono rientrati nella legalità ... capisci cosa ti voglio dire io?.... Perché se tu sei malandrino e fai un .... un ... eh ... un ... un villaggio! .... E ci metti ... trenta persone dentro a lavorare ... eh ... .. (inc.) ... rispetti ... a me cittadino ... Mi sta ... non mi può ... mi sta bene! Perché mi crei un servizio .... mi crei attività ... era questo il senso ... tipo andare ... Perché negli altri paesi ... per dire prendi a Gioia ...*").

7.6. Le estorsioni.

La perdurante operatività della cosca Gallico emerge in modo incontestabile dai numerosi episodi estorsivi che verranno successivamente analizzati in separato capitolo.

Da rilevare che dai colloqui registrati presso le case circondariali di Napoli-Secondigliano e Carinola (CE), in particolare, è emerso in modo evidente che la **cosca Gallico si finanzia prevalentemente con i proventi delle estorsioni, commesse ai danni di numerosi imprenditori di Palmi** (in motivazione si richiama quanto affermato dal GUP nel procedimento Tallone di Achille ove si discorre di "*esercizio " a tappeto", plurimo, sistematico e concorsuale delle estorsioni che, nel sancire di fatto il livello di supremazia mafiosa in Palmi e nelle zone limitrofe, attesta in se la "attuale forza" della cosca in nome e per conto della quale si vessano in modo duraturo moltissimi imprenditori di stanza nel predetto Paese Tirrenico*").

Captando i colloqui della primavera e dell'estate del 2007, fra l'altro, ci si rendeva conto che all'interno della consorteria vi erano stati dei dissapori fra i familiari di Gallico Giuseppe, da un lato, e Gallico Rocco e Gallico Teresa, dall'altro.

I dissidi erano prevalentemente dovuti al modo in cui Gallico Rocco gestiva l'attività estorsiva, in quanto era ritenuto – dai nipoti Lucia, Antonino e dal fratello Giuseppe- non eccessivamente ossessivo nei confronti di alcuni imprenditori palmesi che riteneva amici e non permetteva di farlo neanche ad altri affiliati, come i fratelli Morgante (Gallico Giuseppe: "*Se non lo vuole fare, lo fanno gli altri..eh tanto semplice..a Pippo non glielo fa fare, a Salvatore non glielo fa fare..*" cfr. colloquio a Napoli-Secondigliano del 22.02.07). Nel corso del colloquio del 11.01.2007, ad esempio, Italia Antonella ed il fratello Antonino, lamentandosi delle esigue entrate, riferivano al padre che gli zii dimostravano "amicizia" nei confronti di troppe persone e aggiungevano che anche Salvatore (Morgante Salvatore) era della stessa opinione. Italia Antonella, in particolare, diceva che in quel periodo a Palmi c'erano tante opportunità, cioè tanti imprenditori da taglieggiare, e a titolo di esempio citava l'esercizio commerciale "Mondocasa". Gallico Giuseppe, sentendo ciò, diceva che proprio quando c'è amicizia bisogna far capire all'interlocutore che è meglio ragionare da amici e non da nemici ("*deve fargli capire qual è il discorso..che ci*

sono persone della famiglia in galera"), Antonella concordava con il padre e diceva che lo "*non lo vedo attivo che si tiene sveglio*". Emblematica era una affermazione pronunciata da GALLICO Giuseppe nel corso del colloquio del 22.02.07: sentendo, per l'ennesima volta, le lamentele di Antonino nei confronti di Rocco e del modo in cui gestiva le attività estorsive, il detenuto sbottava "*gli devi dire: ma sei capace a farlo questo lavoro si o no? Se non sei capace vai a sederti da un'altra parte*", a dimostrazione del fatto che le estorsioni per i Gallico erano un vero e proprio lavoro.

Gallico Giuseppe e la moglie Surace Maria Carmela si lamentavano del fatto che Rocco ripartiva i proventi delle estorsioni senza spiegare da dove provenissero e quanto avesse percepito in totale (cfr. colloquio del 22.02.07, nel corso del quale Surace Maria Carmela diceva che recentemente Rocco le aveva consegnato € 5.000,00, precisando che soltanto nelle ultime due circostanze l'aveva informata circa la provenienza dei soldi che le aveva consegnato;

Antonino Gallico raccontava al padre che spesso era la stessa Teresa che andava a riscuotere, comportamento giudicato non consono per le donne ("*femmine*"), per cui lui aveva incaricato Morgante Filippo di occuparsene personalmente: "*gli ho detto io Pippo vedi che mi sono venuti a chiamare i cristiani che mia zia (incomprensibile) a Palmi (incomprensibile) si sono messi certi cristiani..non è che si può parlare con una femmina, che poi mia zia si mette..gli ho detto Pippo così lo sappiamo chi è... Se domandano di mia zia, non glieli portare là sotto, gli ho detto io, parla tu, lasciala stare, è sempre femmina, lasciala stare che è femmina*".Tutto questo veniva evidenziato da Gallico Giuseppe alla madre Morgante Lucia Giuseppa nel corso del colloquio del 19.04.2007 ("*è lui che non è, non è portato per certe cose. Ma tu pensi che se c'era uno come me, come tuo fratello Mi, tuo figlio Mimmo stavamo dentro? Là seduti tutti riuniti? Non ce ne sono posti? Oh, li facevamo noi li facevamo! Comunque a me da fastidio...*") e ciò creava delle incomprensioni in quanto la Morgante, avendo inteso male, raccontava al figlio Rocco che Giuseppe dubitava dell'equità della spartizione (cfr. colloquio del 24.05.2007, nel corso del quale Surace Maria Carmela e Gallico Lucia raccontavano a Gallico Giuseppe tale circostanza). In realtà molti equivoci erano determinati dal fatto che Rocco e Teresa Gallico non rendevano conto ai nipoti, ritenendoli troppo giovani, fermo restando che la cosca era stabilmente dedita ad estorsioni di tutti i tipi. I proventi dell'illecita attività, poi, erano equamente ripartiti "per sei", cioè fra tutti i fratelli Gallico ,

(S. Di Rienzo)

compresa- a voltre- la sorella Gallico Maria Antonietta (cfr. colloquio registrato presso la casa circondariale di Secondigliano in data 22.02.07, nel corso del quale Gallico Antonino raccontava al padre che lo zio Rocco gli aveva detto che "*se io ho avuto un tot ho diviso per sei*").

Nel corso del colloquio registrato presso la casa circondariale di Carinola in data 22 maggio 2007 emergeva che delle estorsioni si occupava prevalentemente Gallico Rocco, unitamente a Morgante Filippo Si apprendeva, inoltre, che i relativi proventi venivano divisi anche con altri esponenti della cosca, fra i quali vi era Morgante Salvatore. Gallico Teresa raccontava che quest'ultimo si era comportato in modo scorretto, in quanto si era recato da Iannino Giulia (moglie di Gallico Rocco), chiedendo una certa somma di denaro e lasciando intendere che non si fidava del modo in cui i soldi venivano gestiti da Rocco:"... *Il più lurido, proprio, nel vero senso della parola, è Salvatore.. Pippo, manco li cani Signore, ha detto: lo ammazzo. Mi ha detto: Teresa, ti giuro, me lo avevano detto che è una grande cosa lurida, ma per come si sta rivelando; quante volte ... incomprensibile .... [utilizza il labiale e sembra di Rocco], da me, senza che, sai come si fa no: tu, tu, tu, tu [accompagna le affermazioni con dei gesti che indicano suddivisione], di quello che è possibile. L'altro giorno se n'è andato da Giulia [indica la nipote], sua mamma, e gli ha detto: senti, sono venuto qua, senza che vado da un'altra parte, né da Pippo, gli ha detto e né da Antonio l'americano.... gli ha detto: gli devi dire che io devo cresimare il figlio e deve darmi i soldi... ah, Madonna del Carmelo; Giulia, ha preso, me lo ha detto ed io gli ho detto: e tu cosa gli hai detto? ... si, che gli deve dare i soldi. Prima glieli aveva mandati con Pippo, glieli aveva mandati... con Pippo e glieli ha mandati.*"

In tale circostanza Teresa Gallico difendeva il fratello ed evidenziava che lo stesso Morgante Filippo, che gestiva i proventi delle estorsioni insieme a Rocco, aveva potuto constatare che i soldi venivano ripartiti fra gli affiliati in maniera equa: "*Manco li cani le brutte figure che stiamo facendo da per tutto; e Pippo cerca ; è tutta un'altra cosa Pippo, ed ora, ha detto, è andato da Giulia e si è permesso di dirgli di mandargli i soldi che deve cresimare a suo figlio? E che te lo devono mantenere le persone? (fonetico: e chi ti l'hannu a ciangiri, i cristiani?) Che lui è uscito di galera, che lui non ne ha.. Come se fosse (fonetico: ad usu, tipu); Pippo gli ha detto: passano dalle mie mani, io sono al corrente (fonetico: passanu di mani mei*

e eu sacciu ....), se ce ne sono e se non ce ne sono; vedi che questi, siccome glieli ha dati a .... incomprensibile .... glieli ha dati a ..... incomprensibile, glieli ha dati a Pina, fa tutto il giro, come sempre; lui non sa gli ha detto: Pina, gli ha detto, è inutile che gli vado a dire se, perché passano dalle mie mani, gli ha detto e sta facendo lui; gli ha detto: e non si sta prendendo niente ed ogni volta che arrivano mi dice: questo è tuo, questo è tuo, questo è tuo e questo è tuo. Perciò è inutile che tenete conto; gli ha detto la verità quel figliolo; mi ha detto: Teresa se non passavano dalle mie mani - interposizione di voci".

Nel corso del colloquio registrato presso la casa circondariale di Secondigliano in data 23 agosto si aveva un'ulteriore conferma del fatto che il soggetto che coordinava l'attività estorsiva era Gallico Rocco.

In tale circostanza, infatti, Gallico Antonino e Gallico Italia Antonella si lamentavano del fatto che lo zio Rocco pretendeva che Antonino, prima di prendere qualsiasi iniziativa in tal campo, lo informasse e fosse autorizzato da lui ("*prima doveva passare parola a lui...e poi casomai lui doveva andare...fa quello che vuole, te lo dico io*"). Il concetto veniva ribadito da Antonino nel corso del colloquio registrato a Secondigliano in data 22.11.2007, quando il padre gli chiedeva per quale ragione avesse chiesto l'autorizzazione a suo zio Rocco per perpetrare un'estorsione: "*l'ultima volta che ho fatto così...(n.d.r.: riferisce quello che gli ha detto GALLICO Rocco, all'epoca "latitante")...che io gli devo dare conto...hai capito? Se io vado in un posto a parlare...io gli devo dare conto...hai capito? Punto...basta...lui così ha detto*". In generale, può dirsi che l'attività estorsiva veniva coordinata anche dai detenuti Gallico Giuseppe e Gallico Domenico. Nel corso del colloquio dell'11 luglio 2007, ad esempio, Giuseppe Gallico diceva ai figli che occorreva approfittare delle possibilità offerte dalla costruzione del porto di Palmi e faceva esplicito riferimento ai pescherecci, cioè alla tangente che avrebbero dovuto pagare i titolari dei pescherecci o delle navi da diporto che intendevano transitare e/o ormeggiare all'interno del porto. Nel colloquio dell'11 gennaio 2007 **Gallico Giuseppe** diceva al figlio Antonino di dare un preciso incarico a Morgante Salvatore, quello di danneggiare qualche lavanderia di Palmi, al fine di eliminare la concorrenza alla lavanderia denominata "Italia" di proprietà della famiglia Gallico ("*tutti questi lavanderie che ci sono..di a Salvatore.. uno due che le metta ko..che cazzo le tiene a fare aperte?*"), ma Antonino replicava che in quel periodo a Palmi, dopo le ore

22:00, c'erano molti controlli da parte delle forze dell'ordine e il rischio di essere arrestati era troppo alto.

L'affiliato "*Salvatore*", più volte citato, si identifica, come emerso dall'istruttoria, in Morgante Salvatore, come confermato dal fatto che si trattava di un soggetto che abitava "*su*", chiaro riferimento all'ubicazione dell'abitazione del Morgante posta in località Zunchi di Palmi nei pressi del monte Sant'Elia e quindi a quota più elevata rispetto al centro abitato di Palmi. Anche Gallico Domenico dava precise disposizioni in merito alle azioni estorsive da compiere, ad esempio nel corso del colloquio del 9 gennaio 2007 quando diceva alla sorella che bisognava mandare "tutti questi ragazzi....che sono con lui"cioè con Gallico Rocco- a "fare qualcosa" nei confronti di Costantino, l'ex sindaco di Seminara, al fine di costringerlo ad abbandonare la casa che aveva acquistato a Palmi. Nel corso dello stesso colloquio il detenuto manifestava insofferenza nei confronti di altri soggetti di Seminara che avevano avviato attività commerciali a Palmi (es. Musicò Antonino, titolare di una concessionaria di veicoli) e diceva alla sorella che i seminaresi, a cominciare da quest'ultimo, dovevano essere minacciati e costretti ad andare via da Palmi; in particolare riferiva a Teresa che avrebbero dovuto dire al Musicò che, se non fosse andato via da Palmi, gli avrebbero bruciato i camion.

Dall'intera attività di indagine compiuta, del resto, è emerso in modo chiarissimo che i GALLICO si ritenevano i padroni di Palmi e che i soggetti che pretendevano di avviare un'attività di qualsiasi tipo nella predetta città dovevano necessariamente "*cercare il permesso*" e pagare una tangente alla cosca.

La cosca Gallico continuava ad operare nel territorio di Palmi con metodo mafioso, finanziandosi con le estorsioni (non solo quelle relative ai lavori di ammodernamento sulla A3), alle quali provvedeva l'unico elemento di spicco della consorteria in quel momento libero, Gallico Rocco, che coordinava l'attività di altri partecipi (Ciappina Antonino, Morgante Filippo, Gallico Antonino cl. 1987).

Da sottolineare che Gallico Domenico e Gallico Giuseppe, i quali nella sentenza della Corte d'Assise di Palmi del 15.12.94 erano stati ritenuti i capi della omonima cosca, benché detenuti e condannati all'ergastolo, continuavano a dirigere il sodalizio, impartendo ordini e direttive direttamente dagli istituti penitenziari in cui erano ristretti.

7.7. Le armi.

L'associazione Gallico è una consorteria armata.

Pur non essendo stato rinvenuto il luogo in cui erano, e certamente sono, occultate le armi nella disponibilità dell'associazione ono state registrate conversazioni dalle quali emerge in modo inequivocabile che gli associati (in particolare, Gallico Antonino, Gallico Rocco, Ciappina Antonino, Morgante Filippo) disponevano gono di armi da sparo. In tal senso, una prima conversazione di sicuro valiore sintomatico è quella registrata presso la casa circondariale di Carinola in data 3 aprile 2007 tra i fartelli Ottinà e Gallico Domenico nel corso della quale emergeva che la cosca Gallico disponeva di un gran numero di armi, alcune utilizzate nel corso della vecchia faida ("*ancora c'è qualche ferro vecchio nascosto*"), altre più nuove ("*ci sono le nuove*" "*appunto*"); nel corso del colloquio Ottinà Francesco faceva riferimento ad un sequestro di un cospicuo numero di armi e munizioni rinvenute in un cimitero circa due anni prima ("*al cimitero hanno trovato un sacco di armi due anni addietro...*") e dal tenore del dialogo emergeva chiaramente che si trattava di armi nella disponibilità della cosca Gallico Infatti Domenico Gallico dimostrava di essere a conoscenza dell'episodio ("*si, me le ricordo queste cose*") e, soprattutto, minimizzava l'importanza del sequestro eseguito dalla P.G., evidenziando che si trattava di armi "*ammuffite*" e comunque sostituite con altre ("*ci sono le nuove*" "*appunto*"). Dagli accertamenti compiuti a **riscontro** della conversazione si riporta in motivazione che il sequestro di armi e munizioni al quale aveva fatto riferimento Ottinà Francesco era quello eseguito, nei confronti di ignoti, in data 14 ottobre 2005 presso il cimitero di Palmi dai militari del Comando Stazione di Palmi, avente ad oggetto:

n. 1 carabina senza matricola, calibro e marca sconosciuti, in pessimo stato di conservazione;
n. 1 pistola mitragliatrice calibro 9 con matricola illeggibile, marca sconosciuta, completa di n. 2 serbatoi, tutto in pessimo stato di conservazione;
n. 1 serbatoio per pistola calibro 9 in buono stato di conservazione;
n. 131 cartucce calibro 12 a pallettoni recanti la dicitura "Clever Verona", in ottimo stato di conservazione;
n. 35 cartucce calibro 38 SPL/P, marca Federal, in ottimo stato di conservazione;
n. 64 cartucce calibro 357 Magnum, marca GECO, in ottimo stato di conservazione;
n. 50 cartucce calibro 380 Auto GFL, in ottimo stato di conservazione;
n. 24 cartucce calibro 9 M34, in ottimo stato di conservazione e n. 402 cartucce calibro 9x21 GFL, in ottimo stato di conservazione.

Il fatto che il sequestro fosse stato eseguito presso il Cimitero di Palmi, cioè nella città dove operava la cosca GALLICO, confermava quello che dall'ascolto della

conversazione era apparso evidente, cioè che le armi sequestrate appartenevano alla predetta consorteria.

Tale assunto trovava **definitiva conferma in una conversazione tra presenti registrata in data 28 ottobre 2007 all'interno dell'autovettura in uso a Casadonte Pasquale** (R.I.T 764/07, progr. 4885). Nella circostanza il Casadonte manifestava rabbia nei confronti del custode del cimitero (*"quel ricchione"*) il quale, quando erano state rinvenute le armi aveva subito chiamato i Carabinieri, invece di cercare di capire chi ne fosse proprietario (*"Il custode ed è andato a chiamare i Carabinieri...Non è che è andato magari...sai...."*).

7.7.1. Capo ZZ) – Galimi Pasquale

La condanna di Galimi Pasquale per il reato di cui al capo *ZZ*) si fonda in via esclusiva sull'intercettazione del colloquio carcerario tra il detenuto Gallico Giuseppe e il figlio Antonino in data 1° febbraio 2007.

Secondo l'impostazione d'accusa recepita nella sentenza impugnata i due Gallico evocavano la morte di Galimi Giuseppe, ucciso mentre insieme ad altri soggetti stava perpetrando un danneggiamento con armi da fuoco nei confronti di alcuni esercizi commerciali.

In questo contesto Gallico Antonino faceva riferimento a "Pasquale", che la sentenza impugnata identifica nell'odierno imputato Galimi Pasquale, padre dell'ucciso Giuseppe, come un soggetto che ha "un mitra e un kalashnikov" che era disponibile a consegnare a Gallico ("Se li voglio io glieli chiedo e me li dà"). L'informazione era accolta con interesse da Gallico Giuseppe il quale invitava il figlio a dire a "Pasquale" di continuare a custodire le armi.

Premesso che le perquisizioni eseguite nei luoghi di pertinenza del Galimi hanno tutte dato esito negativo, l'assunto contenuto nell'atto di appello circa l'incertezza dell'identificazione e l'assenza di riscontri alla citata conversazione non può che essere condiviso.

Non è certo, in primo luogo, che quando i conversanti parlano delle armi, facciano effettivo riferimento al Galimi Pasquale oggetto della prima parte della conversazione. Il soggetto della frase "ha un mitra e un kalashnikov", infatti, secondo la perizia trascrittiva, viene sussurrato da Antonino all'orecchio di Giuseppe e non è compiutamente intellegibile.

A parte ciò, l'affermazione, contenuta in una conversazione tra terzi soggetti, è rimasta priva di qualsiasi riscontro, non emergendo alcunché dal quale desumere, seppure a livello vagamente indiziario, che Galimi Pasquale custodisse armi per conto dei Gallico o anche per conto proprio.

In riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello, di conseguenza, Galimi Pasquale deve essere assolto dal reato ascrittogli al capo ZZ) della rubrica per non aver commesso il fatto.

8. I reati fine della cosca Gallico.

8.1. Capi V) (Gallico Teresa e Gallico Rocco) e W) (Surace Maria Carmela e Gallico Antonino)

Nel corso del colloquio intercettato il 9 gennaio 2007 presso la casa circondariale di Carinola, Teresa Gallico raccontava al fratello Gallico Domenico che Teodoro Briga e Nino "Papuzza"(identificato in Sgrò Antonino) le avevano riferito che alcuni soggetti provenienti da Seminara, si erano recati in Palmi per tagliare ulivi secolari, di proprietà degli Impiombato, posti vicino ad alcuni alberi di sughero, sotto la ferrovia, a breve distanza dalla loro abitazione ("là sotto al Fego").

Sia Teodoro Briga che Nino Papuzza avevano chiesto a Teresa Gallico se i seminaresi avessero chiesto l'autorizzazione alla rimondatura delle olive.

Gallico Teresa apprendeva che l'autorizzazione alla potatura dell'uliveto era stata data dal custode, Cilona Giovanni (pipareddu) che si era messo d'accordo con Campagna Domenico[25] per la vendita del legname, corrispondente a 4-5000 quintali dietro il pagamento della somma di €. 20.000.

Aggiungeva la donna che i Campagna pensavano di essersi cautelati in quanto avevano avuto il benestare di Gallico Antonino (fidanzato con Ditto Concetta).

Gallico Teresa raccontava al fratello di essersi precipitata precipitata nell'uliveto mentre erano in corso i lavori di potatura, così sospendendoli.

In primo luogo Gallico Teresa accertava quali erano le condizioni dell'accordo intercorso tra i Campagna ed il Cilona; intimava ai lavoranti ed ai loro datori di lavoro di cessare le attività e di portare via le motoseghe e gli attrezzi; ammoniva gli astanti che nessuno a Palmi poteva assumere iniziative di tal fatta, addirittura a cento metri dalla proprietà dei Gallico, senza avere chiesto preventivamente a questi il

[25] (definito il cognato di Mastrolindo poiché marito di Ditto Maria, sorella di Concetta, fidanzata -a sua volta- con Gallico Antonino)

permesso. Rocco Gallico stabiliva che i Campagna avrebbero dovuto corrispondere ai Gallico i soldi che, secondo gli accordi originari, avrebber dovuto invece versare al Cilona ed anche la legna.

I soldi incassati venivano subito ripartiti da Gallico Rocco come desunto dal colloquio dell'11 gennaio 2007, presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano,allorquando i familiari di Gallico Giuseppe portavano a conoscenza il loro congiunto detenuto di aver percepito una quota dei proventi dell'estorsione consumata ai danni dei Campagna, definiti sinteticamene "i soldi della legna".

Gallico Italia Antonella specificava che i soldi le erano stati consegnati dallo zio Gallico Rocco in epoca antecedente a Natale (nel mese di novembre 2006): in quella occasione lo zio latitante era tornato a casa, l'aveva chiamata per farla scendere sotto (l'appartamento dei familiari di Gallico Giuseppe era all'ultimo piano rispetto a quello di Rocco, che peraltro aveva creato anche un rifugio nel garage, come rilevato in occasione del suo arresto), e le aveva consegnato la somma di € 8.000,00 specificando che in parte si trattava di soldi che provenivano da Morgante, in parte dalla legna.

Aggiungeva altresì la ragazza che in quella circostanza lo zio le aveva precisato che, al di là delle loro conoscenze, la quota dei soldi della legna corrispondeva a quella di loro spettanza in relazione a quanto effettivamente percepito.

Gallico Antonino precisava che i soldi dovuti dall'acquirente della legna al proprietario, secondo l'accordo originario, ammontavano all'importo di 20.000,00 euro, ma che in effetti allo zio Rocco -dall'estorto- erano stati corrisposti solo 12.000,00 euro. Irrisolto poi il mistero della quantificazione della quota corrisposta da Gallico Rocco alla giovane Italia Antonella, che al di là degli sforzi matematici del detenuto, questa non sapeva precisare se ammontavano a 1.600,00 o piuttosto a 2.600,00 euro.

Quanto al capo **W)** era integrata, altresì, la prova in ordine al delitto di cui all'art.648 c.p. ascritto a Surace Maria Carmela e Gallico Antonino.

La ricezione dei soldi, provento dell'estorsione ai danni dei Campagna, veniva ammessa dai congiunti di Gallico Giuseppe, a cui era stata distribuita la quota di spettanza degli introiti di quel delitto, e che ripetutamente, nelle persone di Surace Maria Carmela, Gallico Antonino e Gallico Italia Antonella, confermavano di sapere che quelli ricevuti dallo zio Rocco, nel mese di novembre 2006, erano "*i soldi della*

legna". La mancata partecipazione al delitto presupposto da parte di Gallico Antonino (che aveva cercato di risparmiare il cognato Campagna dalle pretese estorsive del clan), consentiva la configurazione del reato di ricettazione anche nei suoi confronti.

L'intero nucleo familiare di Gallico Giuseppe era peraltro a conoscenza della provenienza delittuosa delle somme di denaro loro corrisposte periodicamente dallo zio latitante, che accettava ed impiegava quale autentico reddito familiare.

Gli atti di appello di Gallico Teresa e Gallico Rocco.

Con distinti atti di appello proposti nell'interesse di Gallico Teresa e Gallico Rocco, l'Avv. Contestabile con un motivo del tutto sovrapponibile, censura l'impianto motivazionale adottato dal primo Giudice, criticando l'argomentare logico nella parte in cui si era voluta individuare quali vittime della ritenuta estorsione i fratelli Campagna ed alterare, sostanzialmente, l'architettura delal fattispecie estorsiva.

Nei suoi caratteri ontologici, il contesto del racconto era permeato dalla figura di Gallico Teresa che aveva assistito al taglio della legna - da parte di terzi- in un fondo in cui la stessa ricavava la raccolta delle olive .

Il dato oggettivo non valorizzato dalla Corte, è che la donna si sentiva frustrata per l'impossibilità di gestire la situazione.

Il ruolo di Gallico Rocco era evanescente e, in ogni caso, l'appellante avrebbe operato quale supervisore in relazione alla ripartizione del denaro ricevuto dalla sorella Teresa per mano di chi, su quel fondo, aveva proceduto al taglio degli alberi.

Emergeva dal successivo colloquio che le vittime della supposta estorsione (ifratelli Campagna) avevano raggiunto un accordo con il Cilona per l'importo di € 20.000 per il taglio della legna ed i Campagna erano riusciti ad ottenere uno sconto (€ 12.000). Certamente, sostiene la difesa degli appellanti, i fratelli Campagna non potevano dirsi vittime perché, a fronte della richiesta inziale, avevano risparmiato la somma di € 8..000. Irrilevante per la consumazione del reato sindacare sulla destinazione del denaro e della legna (in mano ai Gallico) perché la consumazione del fatto estorsivo (sulla base delal contestazione) non si era in alcun modo verificata in assenza delal certa individuazione della persona offesa dal reato di estorsione.

I rilievi difensivi non sono condivisibili.

Costituisce, infatti, orientamento pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte

(ex plurimis Sez. 6, Sentenza n. 48461 del 28/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013) Rv. 258168) il principio secondo il quale nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune.

E' di palmare evidenza che Teresa Gallico, non dotata di alcun potere contrattuale o di altra natura, si è interposta esclusivamente con minaccia mafiosa (evocando un non ben definito permesso attribuito dalla cosca di 'ndrangheta da lei efficacemente rappresentata) nell'ambito di un rapporto sinallagmatico intercorrente tra i fratelli Campagna e chi aveva, in quel momento, la disponibilità del fondo (Cilona) ottenendo (non iure) il quantitativo di legna ed il denaro, in quanto pretesa diretta ad ottenere un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale cagionato – in questo caso- ai fratelli Cilona che sono stati costretti (quali contraenti) alla definizione di quel rapporto contrattuale, in violazione della propria autonomia e libertà negoziale.

Come opportunamente evidenziato dalla Corte di Assise, le dichiarazioni di Gallico Teresa sono del tutto esplicite e rendono plasticamente l'idea di una donna che non appare in alcun modo frustrata ma perfettamente aderente al ruolo intimidatorio e violento, derivante dalla carica 'ndranghetista ricoperta quale appartenente alla famiglia Gallico, tanto che la famiglia (mafiosa) esigeva – addirittura- il permesso anche per una rimondatura di olive.

" Gli ho detto io, li ho trattati proprio, li ho trattati uno straccio, uno straccio! Come si sono permessi gli ho detto a venire a Palmi, di entrare in Palmi. Come? ***Senza nessun permesso****. Ma, sapete, noi siamo! Siamo che? Gli ho detto io. Lui stava per dire: siamo parenti - Gli ho detto io: "siamo che? - gesticola e usa un tono autorevole. Tanto per incominciare, gli ho detto io, imbarcati tutto quello che hai qui, qui sotto, gli ho detto io, ed esci fuori da qua dentro, esci fuori - indice della mano alzato e rivolta al fratello.* ***Non ti permettere, gli ho detto io, né tu e né nessuno, gli ho detto io, di arrivare a Palmi; prima di arrivare, gli ho detto io, al ponte là, come si chiama, in questo minuto non mi viene nemmeno la parola, dovete cercare il permesso, ai Gallico, gli ho detto io, che la famiglia Gallico, gli ho detto io, ancora è viva. E che nessuno si permetta, gli ho detto io, e come vi siete permessi voi, gli ho detto io, di tagliare la legna, di tagliare la legna qui, gli ho detto*** *io, a cento metri da casa mia? Perché era a cento metri. Ma sapete, noi siamo venuti; aspettate un attimo! Dice:*

vedete che noi non abbiamo fatto nessuna mancanza! Vedete che noi siamo venuti, siamo stati chiamati da Nicodemo, da suo genero: mi hanno raccontato tutto il fatto: Piparedda, il cugino di Piparedda e compreso Giannuzzu, là in mezzo. Gianni il figlio di ..incomprensibile- sussurra.. . E come vi siete messi d'accordo, gli ho detto io?. Dice: così, così, così e così[26]*. Non c'è né così, né così, ne così e ne così, gli ho detto io.* ***Prendono e hanno mollato, per tre giorni non si sono visti più lì. E in questo frattempo, io a Rocco, ehhh, ehh, gli ho detto io: vedi che è andata così, così, e così; vedi che io, io gli ho detto: ..incomprensibile- sussurra.. tutti i soldi ..incomprensibile.., invece di darli a lui me li deve dare a me. Ha detto: e la legna!***

Pacifica anche la responsabilità di Gallico Rocco, concorrente nell'estorsione aperta dalla sorella Teresa.

Gallico Rocco, all'epoca latitante, in qualità di supervisore, aveva stabilito che oltre ai soldi ai Gallico spettasse anche la legna così agendo causalmente nella commissione del fatto estorsivo.

È quasi superfluo ricordare alle difese che, per giurisprudenza costante, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione non deve essere necessariamente diretta, palese, esplicita e determinata, potendo integrare la condotta estorsiva anche la minaccia implicita, larvata, indiretta, figurata, purché idonea ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (v. tra le più recenti Cass. sez. II, 12 dicembre 2012, n. 11922, Lavitola; v. anche Cass. sez. II, 5 marzo 2013, n. 24917, Russo).

Nel caso di specie affiora costantemente, dai colloqui in carcere, quale sia la caratura della famiglia Gallico e quale percezione ne abbiano sia gli stessi componenti sia le persone che con loro vengono in contatto, siano essi commercianti, imprenditori o cittadini comuni e sul punto, appare del tutto inutile immorare in questa sede.

Corretta la qualificazione giuridica del fatto ed integrate le circostanze aggravanti in materia di estorsione poiché quella di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n.3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio

---

[26] *ride e mentre parla batte le dita sul tavolo, in segno di imposizione, autorevolezza;*

criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa.

La sentenza va, sul punto, confermata per entrambi gli imputati.

L'appello di Gallico Antonino e Surace Maria Carmela in merito al capo W).

I difensori di Gallico e Surace Maria Carmela (Avv. Gianfranco Giunta e Avv. Contestabile), dopo avere evidenziato il particolare contesto in cui si erano svolti i colloqui dei familiari con Gallico Giuseppe in considerazione della particolare personalità di quest'ultimo, dei dissapori con il figlio Antonino legati al fidanzamento di quest'ultimo con Concettina Ditto e della deliberata scelta dei congiunti di assecondare sempre il detenuto, invocano l'assoluzione dai delitti di ricettazione, tra cui quella relativa ai proventi dell'estorsione consumata ai danni dei fratelli Campagna .

L'appello può essere parzialmente accolto, limitatamente al reato di cui al capo W) della rubrica, per la posizione di Gallico Antonino che va assolto per non aver commesso il fatto mentre la sentenza merita conferma per la posizione di Surace Maria Carmela.

In via preliminare vale evidenziare che, in ordine alla pretesa inaffidabilità di Giuseppe Gallico, descritto come una sorta di megalomane provato dalla lunga detenzione e afflitto dall'atteggiamento del figlio Antonino, ostinatamente intenzionato a coltivare il rapporto con la fidanzata Ditto Concetta nonostante l'opposizione della famiglia, si tratta di un assunto difensivo, spesso inserito negli atti di appello e più volte ripreso dai difensori, che, come tutte le generalizzazioni, non può essere accettato, al pari di quello, che ne costituisce il risvolto, della inattendibilità delle dichiarazioni dei congiunti a colloquio con Giuseppe Gallico, condizionate - secondo gli appellanti - dalla deliberata volontà di assecondare il detenuto e di compiacerlo in ogni occasione.

Orbene, i colloqui attestano certamente la particolare situazione psicologica di Giuseppe Gallico, provato da una lunga carcerazione e dalla sottoposizione allo speciale regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, spiccatamente irascibile per carattere ed incline a sfruttare forse le proprie condizioni di salute, una

cardiopatia in particolare, per garantirsi il consenso degli interlocutori e per attirare l'attenzione dei congiunti.

Tuttavia, per rimanere allo stesso livello generale dell'obiezione difensiva, gli stessi colloqui dimostrano che l'autorevolezza e la lucidità del ragionamento non sono mai appannate dalla rabbia derivante dall'impotenza prodotta dalla carcerazione e potrebbe risultare utile cercare di far passare Pino Gallico come un soggetto da assecondare e, questa, verosimilmente, alla luce dei i più recenti sviluppi investigativi, è stata la strategia difensiva scelta dagli imputati su indicazione di Domenico Gallico per tentare di neutralizzare le conseguenze delle incaute propalazioni del congiunto ma non sono idonee a depotenziare gli assunti accusatori.

Ciò chiarito, vale evidenziare che dall'esame della conversazione ambientale dell'11 gennaio 2007 emerge inequivocabilmente la sussistenza del delitto presupposto (estorsione). Il resoconto appassionato, che Teresa Gallico aveva fatto dell'accaduto al fratello Domenico nel corso del colloquio registrato il 9 gennaio 2007 presso la casa circondariale di Carinola, ha trovato molteplici e puntuali conferme tanto in alcuni dei colloqui successivamente intercettati presso il carcere di Napoli Secondigliano tra Giuseppe Gallico ed i suoi congiunti, tra cui la figlia Italia Antonella, quanto nei risultati delle intercettazioni telefoniche relative alle utenze in uso ad Antonino Gallico, alla fidanzata Cettina Ditto e a Vincenzo Domenico Campagna e negli accertamenti sui luoghi compiuti dalla polizia giudiziaria.

Il "tema" della distribuzione del ricavato dei proventi dell'estorsione affiorava già nel corso del citato colloquio di Teresa Gallico con il fratello Domenico, allorché la sorella, alludendo all'intervento dell'altro fratello Rocco, in quel momento latitante, riferiva che era stato fatto "***come al solito***" (pag. 2089 sentenza) ovvero - è plausibile ipotizzare sulla scorta del riferimento ad una prassi usuale esplicitamente descritta in altri colloqui - mediante ripartizione in quote tra i diversi "rami" della famiglia (*"poi come sono stati presi ... come sono stati presi, sono stati fatti in modo ... come al solito. Perché ha detto: 'sai che fai?' Che me lo ha mandato a dire, io già l'avevo pensato senza che mi dicessero niente, dice: 'sicuramente' dice 'vedi che questo è cognato ... è cognato', diciamo cognato per capirci ..."*).

La chiara ammissione, da parte di Gallico Italia Antonella (imputata in procedimento separato), della percezione personale delle somme provenienti dall'estorsione in questione è contenuta nel già colloquio del giorno 11 gennaio

2007, la cui sintesi, riportata nella sentenza di primo grado, delinea una condotta di consapevole e personale apprensione del denaro consegnatole dallo zio (che l'aveva a tal fine appositamente chiamata invitandola a scendere al piano inferiore della casa), riferita anche alla madre Surace Maria Carmela, che affermava che la quota era pari ad € 1.600 (*Surace Maria Carmela - mille e sei mille e sei..*)

Integrato il presupposto della la condivisione, da parte dei congiunti di Giuseppe Gallico della conoscenza della provenienza illecita delle somme.

Tuttavia, come evidenziato dalla difesa di Gallico Antonino, il ragazzo pur sapendo dell'entità del denaro versato dai Cilona al fratello Rocco, non ha materialmente avuto la disponibilità della somma in esame (1600,00 o 2600 euro) , come è dato desumere dalla domanda fatta alla sorella nel corso della conversazione " *Mannaia Santo Rocco? Loro li prendono e non sanno quanto cazzo sono?*" altrimenti avrebbe conosciuto esattamente l'ammontare della quota oggetto di provenienza illecita avuto riguardo ai proventi dell'estorsione ai danni dei fratelli Campagna.

Sussistendo un quadro probatorio non univoco nei confronti di Gallico Antonino alla luce delle sue dichiarazioni, lo stesso va mandato assolto dal reato di cui al capo W) della rubrica per non aver commesso il fatto.

La sentenza merita conferma per la posizione di Surace Maria Carmela.

8.1.1. Campagna Antonino Giovanni (capo HHH)

8.1.2. Campagna Domenico Vincenzo (capo GGG)

La ricostruzione della vicenda nei termini esposti nel paragrafo che afferisce all'estorsione di cui al capo V) sopra menzionata conferma la prova del coinvolgimento di Campagna Domenico, menzionato in occasione delle comunicazioni captate non solo dai Gallico ma anche dalla cognata Ditto Concetta, e di Campagna Antonio Giovanni, anch'egli partecipe alle trattative con Gallico Antonino, come si evince non solo dalla titolarità dell'impresa boschiva alle cui dipendenze lavoravano i fratelli Domenico e Francesco, ma anche dalla sua presenza all'appuntamento con Gallico Antonino nel pomeriggio del 3 novembre 2006, avente ad oggetto "il fatto della legna".

Tali fatti smentiscono le versioni del tutto omertose fornite dai due fratelli in occasione della loro convocazione presso il Commissariato di Palmi, rese alla P.G. nella fase delle indagini.

Emerge pertanto la prova in ordine alla difformità tra quanto dichiarato dalle persone informate alla polizia giudiziaria rispetto a quanto dalle stesse conosciuto.

I rilievi difensivi non sono in alcun modo condivisibili e la pena ppare del tutto congrua ed adeguata alle circostanze contestate.

Va confermata la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio pari ad anni due di reclusione per ciascuno degli appellanti con la già esclusa aggravante di cui all'art.7 L.203/91.

La decione va confermata nelle ulteriori statuizioni.

8.2. Capi X) (Gallico Giuseppe e Gallico Antonino), Y) (Gallico Teresa e Gallico Rocco) e Z) (Gallico Antonino e Costa Antonino)

Si legge in sentenza che Barbaro Oscar è un noto imprenditore palmese, titolare della Barbaro Immobiliare s.r.l., avente sede legale a Palmi in Via Roma n.85, costruttore nel tempo di svariati e prestigiosi complessi immobiliari nella zona centrale della città. Egli era ben conosciuto ai Gallico, oltre che per essere vittima, personalmente, di sistematiche estorsioni da parte della consorteria, anche in quanto figlio di RoccoBarbaro (cl.1913), detto *Roccu u Tisu*, e nipote di Matteo (cl.1914), già in passato anch'essi – specie il primo- sistematicamente estorti da Giuseppe Gallico. Barbaro Oscar, tramite il tenore delle conversazioni captate, era stato costretto a versare a Gallico Antonino, una somma di denaro indeterminata **di cui al capo X), relativamente all'episodio del 25 gennaio 2007**, corrispondente alla data in cui Gallico Antonino si era recato all'appuntamento con il Barbaro per la riscossione di una somma di denaro, frutto di estorsione.

Nel colloquio del **24 maggio 2007** Gallico Antonino comunicava al padre che Barbaro Oscar, il 15 giugno successivo, gli avrebbe corrisposto sicuramente una somma di denaro che quantificava nell'importo di 5.000 euro, aggiungendo altresì che i soldi dovuti dal Barbaro erano il doppio ma che la metà era stata già consegnata alla zia Gallico Teresa che ne aveva avuto bisogno per il pagamento dell'autovettura che aveva appena acquistato (Gallico teresa aveva acquistato una Toyota Rav4, targata DH582AB, immatricolata il 05/04/2007).

Gallico Antonino ed il padre avevano, quindi, una difformità di vedute sull'impiego della somma che sarebbe stata incassata, in quanto il giovane affermava che li avrebbe subito consegnati allo zio Rocco, diversamente da quanto ritenuto dal padre che, tuttavia, si doveva arrendere alla soluzione non condivisa perchè Gallico Rocco

già sapeva che il Barbaro avrebbe dovuto corrispondere quella somma. Gallico Giuseppe protestava altresì per il fatto che Teresa Gallico fosse stata mandata da Gallico Rocco a ritirare il denaro e, in ogni caso, se fosse stata un'iniziativa autonoma della donna, Gallico Rocco avrebbe dovuto rimproverarla (la metti apposto).

La Corte riteneva consumata- pertanto, l'ipotesi estorsiva di cui al capo Y nei confronti di Gallico Teresa e Gallico Rocco, relativa all'episodio del 24-05-2007, tuttavia solo limitatamente all'importo di € 5.000,00, poiché la rimanente quota il Barbaro si era impegnato a versarla per il successivo 15 giugno 2007.

Gallico Antonino comunicava al padre che Gallico Teresa, allorquando si era presentata a Barbaro Oscar ed aveva ottenuto la rata di 5.000,00 per il pagamento dell'autovettura – e pertanto in epoca anteriore al 24 maggio 2007– era stata autorizzata a farlo da Gallico Rocco. Risultava integrata pertanto la prova in ordine al concorso di quest'ultimo, quale mandante, in relazione al primo episodio di cui al capo Y), nei limiti già specificati del contenimento della somma estorta in 5.000 euro.

Delle iniziative estorsive autonome di Gallico Giuseppe e Gallico Antonino giungeva notizia anche a Gallico Domenico, attraverso la sorella Teresa.

A Carinola, in occasione del colloquio del **22 maggio 2007**, quindi appena due giorni prima quello appena commentato, Gallico Teresa parlava del malcontento di Surace Maria Carmela allorquando aveva ricevuto la quota di spettanza dei proventi estorsivi, lamentando che erano pochi.

Il riferimento verosimilmente era all'ultima quota ricevuta, quella di 8.600 euro che la stessa Surace (il 24 maggio 2007), aveva indicato al marito avere ricevuto nel mese di marzo 2006.

I fratelli commentavano che, diversamente da come facevano loro, Gallico Giuseppe aveva sempre trattenuto per sé e per i suoi intimi parenti (moglie e figli) i proventi estorsivi, senza dividerli con gli altri intranei.

Gallico Domenico disponeva che la sorella dicesse a Rocco che, nel futuro, la razza del fratello Giuseppe (e pertanto il nipote Gallico Antonino), non avrebbe potuto svolgere l'attività estorsiva, poiché Gallico Giuseppe e non aveva mai assicurato la spartizione equa degli utili con il resto del gruppo.

Gli atti di appello di Gallico Giuseppe, Gallico Antonino, Gallico Rocco, Gallico Teresa e Costa Antonino.

I difensori di Gallico Antonino (Avv. Giunta) e di Gallico Giuseppe (Avv.Contestabile) si dolgono- sostanzialmente- del fatto che si è voluta assegnare una qualificazione giuridica di natura estorsiva alle dazioni da parte del Barbaro alla famiglia Gallico sottovalutando la riconoscenza che Barbaro Oscar nutriva nei confronti della famiglia Gallico ed inforza di una promessa fatta dal padre di Barbaro Oscar non disgiunta da un inveterato rapporto di amicizia e solidarietà.

Le doglianze di Gallico Giuseppe, invece, si incentrano sulla necessità di denaro in vista del matrimonio della figlia Lucia e delle difficoltà economiche della lavanderia gestita da Surace Maria Carmela.

Gallico Giuseppe aveva invitato il figlio a rivolgersi a Barbaro Oscar rilevando che nella nella telefonata con Ditto Carmela, il figlio non aveva parlato dell'imprenditore palmese, mentre dal colloquio dell'1.2.2007 emergeva solo che la decisione del figlio di rivolgersi al predetto era stata presa da Gallico Antonino in via estemporanea, mentre Barbaro Oscar non gli aveva dato nulla adducendo problemi economici di varia natura.

Gallico Giuseppe, invece di pretendere la tangente, si era messo a disposizione per aiutare Barbaro Oscar a risolvere i suoi problemi.

Poteva, trattarsi, tutt'al più di uno scambio reciproco di favori che non attingeva la soglia del penalmente rilevante.

La difesa di Gallico Antonino (Avv Giunta – pagg. 74 ss.) contesta la natura estorsiva della vicenda emergendo con chiarezza il rapporto di amicizia esistente con Barbaro il quale era sempre stato disponibile a sostenere economicamente Gallico Giuseppe; il soggetto di cui Gallico Antonino aveva fatto cenno nella telefonata del 25.1.2007 non era certamente Barbaro Oscar, posto che nel successivo colloquio con il padre aveva detto di averlo incontrato per caso; dal contenuto dei colloqui la vicenda appariva caratterizzata da uno scambio di favori e non da connotazioni estorsive. Gallico Antonino mentiva al padre per compiacerlo, raccontandogli tutta una serie di fatti rivelatisi errati; quanto sostenuto nel colloquio del 20.9.2007 circa la ricezione della somma di 5.000 euro era il frutto di una mera millanteria.

L'Avv. Contestabile per la difesa di Gallico Antonino, rileva che il capo X e il capo Z riguardano in realtà la stessa condotta (Costa Antonino si era recato dal Barbaro dopo l'iniziale contatto con Gallico Antonino) mentre la condotta ascrivibile

all'imputato si riduceva a "un timido tentativo di concorso" in un'estorsione perpetrata dallo zio Gallico Rocco.

Quanto all'appello di di Costa Antonino (Avv. Milicia), la difesa evidenzia che la prova della colpevolezza dell'appellante era stata desunta esclusivamente- dal contenuto di una conversazione tra Gallico Domenico e Gallico Teresa che non trovava riscontro nelle affermazioni dei diretti protagonisti della vicenda e non era chiaro come i predetti fossero venuti a conoscenza del coinvolgimento del Costa .

Appello Gallico Rocco (Contestabile pagg. 19 ss.) – Appello Gallico Teresa

Gallico Antonino, essendo in pessimi rapporti con lo zio Rocco, non poteva sapere che questi aveva mandato la sorella Teresa a riscuotere la tangente.

Gallico Rocco non avrebbe mai inviato una donna a svolgere questo ruolo

Ritiene la Corte che i rilievi difensivi, vadano accolti nei seguenti termini:

- Costa Antonino va mandato assolto per non aver commesso il fatto;

- Gallico Antonino e Gallico Giuseppe riforma parziale, avuto riguardo al motivo che invoca la sussunzione della fattispecie di cui al capo Z) della rubrica (tentata estorsione ai danni di Barbaro Oscar) nella più ampia fattispecie di cui al capo X) della rubrica, e ciò al fine di ricondurre ad unitarietà una condotta estorsiva composta di più atti esecutivi scaturenti da un'unica ed unitaria deliberazione così come contestata nella fattispecie estorsiva ricompresa, anche ratione temporis, nella condotta intercorrente fra il gennaio ed il settembre 2007, con conferma della condanna per l'episodio del 25 gennaio 2007 e per la dazione di € 5.000 in epoca anteriore e prossima al 20.9.2007

Va confermata la condanna di Gallico Rocco e Gallico Teresa per il reato di cui al capo Y) della rubrica limitatamente alla dazione di euro 5.000 (anziché 10.000) nonché il secondo episodio inerente la dazione di € 5.000 in epoca anteriore e prossima al 20.9.2007.

Il fatto estorsivo, unitariamente considerato, è di facile intelligibilità e trae spunto dalla rievocazione – da parte di Giuseppe Gallico- dello stato di assoggettamento dei commercianti palmesi che venivano convocati da Gallico Giuseppe (*me li sedevo là in un pezzo di uliveto.. me li chiamavo.. mi chiamavo il primo che mi chiamavo Oscar.. il primo di tutti*) e, ad ogni accarezzata (ovvero sfruttando la sua caratura criminale), Gallico Giuseppe aveva la capacità di ricavare da ognuno di loro un testone (ovvero un milione di lire).

Ovviamente, i commercianti ed imprenditori erano amici, cioè persone che mai si sarebbero ribellate alla cosca dominate in quel centro ed il concetto è reso limpidamente da Gallico Giuseppe nella conversazione analizzata dal primo Giudice (pag.2136).

Gallico Antonino, quindi, allettato dalla possibilità di aprire autonomamente l'estorsione nei confronti dell'imprenditore palmese, aveva deciso di andare a trovare Oscar Barbaro, dandone notizia alla fidanzata nella conversazione telefonica del 25 gennaio 2007, allorquando rispondeva alle pressanti domande della ragazza che sospettava una infedeltà del ragazzo e chiedeva lumi sull'appuntamento che aveva da lì, a poco.

Antonino Gallico, con forte imbarazzo e per riuscire a staccarsi dal controllo della fidanzata, le rivelava le iniziali di colui che doveva incontrare ovvero T.O. (soprannome) mentre B.O. il cognome della pesona con cui doveva andare a parlare, precisando che dove a" sbrigare delle cose".

Da evidenziare che la ragazza esprimeva il desiderio di avere un cane ed il ragazzo le assicurava che se la questione fosse andata bene, le avrebbe comprato un cane o le avvrebbe dato i soldi (800-1000 euro) per comprarsi ciò che desiderava.

Tale conversazione illustra compiutamente l'elemento psicologico inerente il disegno estorsivo di Gallico Antonino il cui proposito criminoso era stato originato dal mandato di Giuseppe Gallico.

Proprio nella stessa giornata, Gallico Antonino si era presso Barbaro Oscar e, a questo punto, diventa irrilevante disquisire se c'era stato un appuntamento preventivo o meno perché, come Gallico Antonino aveva chiarito a Concetta Ditto, si doveva recare da una persona (B.O. ovvero Barbaro Oscar) per sbrigare una faccenda, all'esito della quale avrebbe potuto acquistare un regalo a Ditto Concetta o darle i soldi. D'altro canto, presentarsi presso un imprenditore, rievocare il nome del padre detenuto e delle vicende (estorsive anche soft) intercorse tra loro e, per di più, portandogli i saluti del detenuto, fa parte di un sistema coriaceo di oppressione mafiosa che rende perfettamente il clima in cui è svolto l'incontro tanto che Barbaro Oscar era costretto a cedere (senza corrispettivo) quanto il Gallico pretendeva. Ciò risulta indirettamente dalla negazione di qualunque rapporto di questo tipo da parte dello stesso Barbaro Oscar che ha affermato- decisamente- sia di aver pagato alcunché ai Gallico, sia di aver avuto rapporti di sorta con costoro.

Nell'interrogatorio reso nell'ambito del presente procedimento Barbaro ha ribadito le medesime circostanze, evidenziando solo marginali inesattezze in cui sarebbe incorso Gallico Giuseppe dicendo di aver svolto con lui il servizio di leva o rivendicando un rapporto di comparato ma, nell'economia della vicenda, tali aspetti sono alquanto irrilevanti perché non intaccano il nucleo fondamentale della questione rievocata da Gallico Giuseppe nel colloquio del 23 agosto 2007.

Barbaro Oscar, in altri termini, non avrebbe avuto difficoltà, in occasione delle dichiarazioni citate, ad ammettere lo scambio di favori ove questa fosse stata spontanea o dettata dalla riconoscenza nei confronti del Gallico.

La circostanza, invocata da Gallico Giuseppe e dal figlio Antonino (che Barbaro Oscar non avrebbe versato alcunché e che, quanto eventualmente versato, era il corrispettivo per l'attività prestata da Antonino Gallico per coadiuvarlo nel rilascio degli immobili affittati), non appare conferire alcuna liceità all'agire del giovane Gallico ed appare del tutto sganciata dalle emergenze probatorie, anche in considerazione delle paventate inizitive suggerite da Gallico Giuseppe per aiutare Barbaro Oscar (ad esempio mettere una bomba nel locale di un inquilino moroso).

Le ulteriori disquisizioni difensive si arrestano di fronte a quanto osservato dal primo Giudice che ha ben messo in evidenza la strategia concordata da Barbaro Oscar con Gallico Rocco per blandire e contenere in qualche misura le autonome richieste estorsive che Gallico Antonino formulava a nome del padre Giuseppe.

Il Barbaro, trovandosi in mano ai Gallico (Rocco - Teresa- Domenico da una parte e Giuseppe ed Antonino dall'altra), non poteva azzardarsi a raggirare un mafioso se non previo autorizzazione di chi, su quel mafioso, esercitava un potere superiore, ovvero Gallico Rocco.

La convergenza di indicazioni date da Gallico Rocco e dallo stesso Barbaro, sulla scelta di quest'ultimo di adire le vie legali per il recupero di un credito che in realtà era inesistente, può dirsi dimostrativa del concerto tra Gallico Rocco e l'imprenditore.

La sentenza merita conferma nelle ulteriori statuizioni anche e soprattutto avuto riguardo all'aggravante contestata perché, al di là della formulazione letterale della fattispecie giuridica, Barbaro Oscar e, prima di lui il padre, sono soggetti piegati ai voleri della cosca di 'ndrangheta che la faceva da padrona in ogni occasione della vita sociale e commerciale di quella cittadina, pretendendo tributi e vessando ogni

operatore commerciale che mai si sarebbe permesso di superare la coltre di omertà derivante dall'imposizione anche non violenta delle estorsioni (le famose carezze negli ulivi di Gallico Giuseppe).

Le risultanze sopra analizzate dalla Corte non appaiono smentite dalle prove indotte dalla difesa di Barbaro Oscar, per due ordini di motivi: Gallico Antonino conosceva le vicende gestionali della Barbaro Immobiliare s.r.l. esclusivamente nella misura in cui era stato lo stesso Barbaro Oscar a parlaglierne e con i limiti scoperti dallo stesso Gallico Antonino, che ammetteva che il Barbaro gli aveva mentito in ordine al debito del Marelli per simulare difficoltà finanziarie.

Quanto alla vicenda legata al rilascio dei locali della rosticceria " La Spiga d'oro" non vi è alcun contrasto tra le emergenze dei colloqui e quanto documentato dalla difesa: Barbaro Oscar aveva già raccontato a Gallico Antonino di avere adìto le vie legali per il pagamento delle morosità, pur senza successo, come in effetti poi dimostrato dall'esecuzione forzata dello sfratto.

Piuttosto, Gallico Antonino non aveva mai avuto dal Barbaro l'autorizzazione ad impiegare metodi intimidatori per il conseguimento di quell'immobile.

Barbaro Oscar pagava cospicue somme di denaro, corrispondendole, a titolo di tangente, ai Gallico.

In questa concatenazione di eventi, un ruolo marginale e comunque non ben definito è quello di Costa Antonino che viene evocato da Gallico Teresa nella conversazione con Gallico Domenico (*perché è andato direttamente il figlio di Rocco Costa è andato a cercargli i soldi*) in riferimento ad un tentativo di estorsione che non trova corrispondenza nelle parole di Gallico Antonino (che era prodigo di particolari con il padre ed avrebbe comunque accennato all'intervento del Costa) e rimane tale azione un mero dichiarato di Gallico Teresa non più ripreso nelle ulteriori conversazioni.

Andando ai rilievi difensivi di Gallico Rocco e Gallico Teresa (la circostanza che Gallico Antonino, essendo in pessimi rapporti con lo zio Rocco, non poteva sapere che questi aveva mandato Teresa Gallico a riscuotere la tangente e che Gallico Rocco non avrebbe mai inviato una donna a svolgere questo ruolo), gli stessi appaiono finalizzati a contrastare- debolmente- le dichiarazioni di Gallico Teresa e Gallico Domenico intercettate nel colloquio del 22 maggio 2007 ove *si apprende* dalla viva voce di Gallico Domenico che dova rimanere per insegnamento e per

ogni evenienza della vita, che la razza di Giuseppe Gallico (ovvero Antonino Gallico) non aveva titolo e in nessun posto a mettere *becco* (cfr. pag. 2192 sentenza) e tale messaggio doveva essere trasmesso da Teresa al fratello Rocco (latitante) e cioè " *non ha titolo, perché è sempre stato fatto: uno, uno, uno e uno ognuno faceva ha fatto i suoi e faceva i suoi e faceva i suoi.* "

Teresa Gallico affermava, altresì, di aver rievocato con il fratello Rocco anche quell'occasione in cui Gallico Giuseppe non aveva diviso il denaro di un'estorsione consegnandolo tutto alla moglie (pag. 2193).

I due fratelli avevano convenuto che Antonino Gallico doveva limitarsi nelle sue pretese perché stava ancora *mangiando* e cioè che i soldi delle estorsioni venivano già divisi con la famiglia.

Ciò a significare che Gallico Antonino interloquiva con Gallico Rocco e Gallico Teresa e riportava fedelmente al padre il tenore delle conversazioni avute con lo zio Rocco tanto che Gallico Giuseppe esortava il figlio ad essere più incisivo nelle sue pretese (G.G. *gli dici caro zio io ho diciannove anni, tieni qua, gli devi dire, fai ciò che vuoi, fai tu ciò che vuoi, fai tu quello che vuoi, e gli dai uno schiaffo morale che se lo ricorda sino alla fine dai. Hai capito? Fai così*).

In ogni caso, Gallico Antonino era ben informato che la zia Teresa aveva usato la somma di € 5.000 per il pagamento dell'autovettura RAV 4.

Il dichiarato di Gallico Antonino, quindi, è del tutto esplicito e coerente perché i pessimi rapporti con lo zio Rocco e la zia Teresa non inficiano la conoscenza di Gallico Antonino nel riferire le circostanze delittuose al padre ma esplicitano le (avversate) pretese del ragazzo e del genitore di avviare autonomamente l'estorsione (*GT. Allora da qul momento, gli ha mandato a dire che suo figlio, vale suo figlio, perché l'ha mandato là ed è andato.! Per prendersi i soldi! Se si fosse trattato di altre cose, suo figlio, non deve andare in nessun posto*), imponendo la sua presenza nel consesso criminoso fatto di quote familiari (razza) e non di individui.

Le dichiarazioni di Gallico Antonino contenute nel colloquio del 21 giugno 2007 (e cioè che Gallico Teresa era stata mandata dal fratello Rocco a riscuotere la somma di € 5.000,00), non autorizzano alcun alcun dubbio su ciò che è effettivamente è avvenuto e tale conclusione è del tutto coerente e rafforzata dal tenore della conversazione già esaminata (quella del 21 maggio 2007 tra Gallico Teresa e Gallico Domenico) che rende contezza del fatto che era Gallico Rocco (latitante)

che operava sul territorio e stabiliva le quote dei proventi estorsivi da assegnare ai fratelli, mandando- a volte- la sorella Teresa Gallico a raccogliere il frutto delle azioni estorsive.

In ogni caso, la posizione di Gallico Rocco è plasticamente descritta da Gallico Teresa nella conversazione sopra ricordata allorquando (vedi pag. 2194) raccontava al fratello Domenico che Barbaro Oscar, vedendosi sottoposto ad estorsione anche da Gallico Antonino, aveva mandato un'ambasciata a Gallico Rocco che si era vergognato per la figura nei confronti dell'imprenditore (*GT: questo quando lo ha sentito, perché, poi, gli ha mandato un'ambasciata; questo è morto! Accidenti ha detto; guarda che figura, guarda che figura ha detto*).

I rapporti tra Gallico Rocco e l'imprenditore Barbaro, come opportunamente segnalato dal primo Giudice, sono riassunti efficacemente nella conversazione ambientale tra l'Avv. Vincenzo Minasi e Misale Gesuele che rendono , sul piano probatorio, lo stato di oppressione esercitata da Gallico Rocco e rendono - all'evidenza- i servigi che l'imprenditore fruiva nella misura in cui, con il metodo della intimidazione mafiosa, i Gallico (ex latere Rocco) si erano adoperati in favore dell'imprenditore, così come come affermato da Misale Gesule all'avv. Vincenzo Minasi, nel rivelargli che il Barbaro non avrebbe testimoniato contro Gallico Rocco poiché quest'ultimo lo aveva salvato dal fallimento adoperandosi per il recupero degli affitti.

La sentenza, pertanto, merita parzialmente conferma per le posizioni di Gallico teresa, Gallico Antonino, Gallico Giuseppe come sopra anticipato mentre viene riformata e per la posizione di Costa Antonino che va assolto per non aver commesso il fatto.

8.2.1.Barbaro Oscar (capo BBB).

L'imputato è stato condannato alla pena finale di anni tre di reclusione per il delitto di favoreggiamento commesso allorché, sentito il 9 giugno 2010 presso il commissariato P. S. di Palmi quale persona informata sui fatti, rendeva dichiarazioni mendaci, in tal modo aiutando Gallico Giuseppe, Gallico Antonino (cl.87), Gallico Rocco e Costa Antonino ad eludere le investigazioni dell'Autorità con riferimento alle ipotesi di reato di cui ai capi X), Y) e Z).

Negava di ver mai corrisposto somme di denaro ai Gallico precisando né a titolo di prestito, né come imposizione estorsiva.

E' stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante dell'aggravante contestata di cui all'art. 7 del d. l. n. 152/1991.

Vanno in questa sede richiamate tutte le considerazioni in precedenza svolte in occasione dell'analisi dei fatti estorsivi già esaminati sub X)- Y- e Z) circa le condotte estorsive poste in essere dai componenti della famiglia Gallico, avuto riguardo a Gallico Giuseppe, Gallico Antonino, Gallico Rocco e Gallico Teresa.

Nell'ambito dei motivi di appello, la difesa di Barbaro Oscar si è limitata a censurare la sussistenza dei reati presupposti quantomeno evidenziando che le conversazioni intercettate altro non erano se non millanterie di Gallico Antonino o racconti non veritieri di Gallico Giuseppe, circa le dazioni di denaro ed i rapporti esistenti tra l'imprenditore e la famiglia Gallico.

Le doglianze sono infondate

Si è visto, affrontando i fatti estorsivi relativi agli appartenenti alla cosca Gallico che le risultanze degli stessi non risultano smentite dalle prove indotte dalla difesa di Barbaro Oscar, imprenditore già stretto nella morsa estorsiva di Gallico Rocco e di Gallico Teresa e, nei confronti del quale, vi era stata l'ulteriore iniziativa di Gallico Giuseppe e del figlio Antonino, tanto che Barbaro Oscar si era visto costretto ad inviare un accorato messaggio a Rocco Gallico che si era lamentato con la sorella Teresa per la figura - imbarazzante- in cui si era venuto a trovare a causa delle iniziative del nipote che, lo si ricorda, era a conoscenza delle vicende gestionali della Barbaro Immobiliare s.r.l. esclusivamente nella misura in cui era stato lo stesso Barbar Oscar a parlaglierne e con i limiti poi scoperti dallo stesso Gallico Antonino che ammetteva che il Barbaro gli aveva mentito in ordine al debito del Marelli per simulare difficoltà finanziarie.

Quanto alla vicenda legata al rilascio dei locali della rosticceria " La Spiga d'oro" non si registra alcun contrasto tra le emergenze dei colloqui e quanto documentato dalla difesa: Barbaro Oscar aveva già raccontato a Gallico Antonino di avere adito le vie legali per il pagamento delle morosità, pur senza successo, come in effetti poi dimostrato dall'esecuzione forzata dello sfratto.

Come evidenziato nella sentenza impugnata, la difesa di Barbaro Oscar ha cercato di dimostrare che le parole di Gallico Antonino non trovavabo riscontro nei fatti ma tale tesi è stata smentita dall'agevole lettura dei colloqui intercettati, da cui si rileva che il dominus delle estorsioni nei confronti del Barbaro era Gallico Rocco sempre

informato dall'imprenditore delle autonome iniziative del nipote, che veniva controllato in tutte le sue irruente pretese o proposte, attraverso il temporeggiare del Barbaro, che ora adduceva il timore di essere scoperto come mandante delle paventate iniziative violente ideate dal giovane per il recupero di locali o canoni, ora simulava gravi condizioni di illiquidità finanziaria per rinviare il pagamento delle tangenti che versava con puntualità a Rocco Gallico.

D'altro canto, a carico di Barbaro Oscar militano le pesanti affermazioni rese da Misale Gesuele all'Avv. Vincenzo Minasi allorquando dichiarava che il Barbaro non avrebbe testimoniato contro Gallico Rocco con il quale aveva- comunque- un debito di riconoscenza (averlo salvato dal fallimento adoperandosi per il recupero degli affitti). Non si può discorrere di stato di necessità, nella misura in cui Barbaro Oscar, ove l'avesse voluto, avrebbe potuto rendere dichiarazioni veritiere ed affrancarsi dalle condotte di vessazione della cosca Gallico e, comunque, come si è visto, Barbaro Oscar, nei momenti fotograti dalle indagini tecniche non versava in un pericolo attuale di un danno grave alla persona .

Si condivide l'assunto difensivo circa l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 in quanto non ricorre il dolo specifico di favorire la cosca dei Gallico e, pertanto, la stessa va espunta dal trattamento sanzionatorio che va, pertanto, rideterminato nella misura di anni due di reclusione.

Non si ritiene di concedere all'imputato le attenuanti generiche in quanto, al di là delle rimeditazioni postume sull'intera vicenda, tali comportamenti reticenti ed opportunistici finiscono- comunque- per accrescere in via indiretta la potenza di temibili associazioni di stampo mafioso le quali penetrano nei gangli del vivere civile e proliferano sulla omertà degli imprenditori.

La circostanza che Barbaro Oscar, all'epoca dei fatti, tenesse i contatti con Gallico Roccco (latitante), ha una sua forte ricaduta sul piano sanzionatorio circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche .

Il beneficio della sospensione condizionale della pena è inibito dalla condanna riportata nel certificato del casellario giudiziale da cui emerge che l'imputato ha già tratto beneficio dei benefici invocati con sentenza del 15.6.1976.

8.3. Capo BB) - Gallico Giuseppe, Gallico Teresa, Surace Maria Carmela.

Si tratta dell'episodio relativo all'estorsione perpetrata ai danni degli imprenditori Mattiani Giuseppe (cl. 1935), e Mattiani Pasquale (c. 1966), rispettivamente socio

accomandante e socio accomandatario della società in accomandita semplice Hôtel-Residence "Arcobaleno" di M. Mattiani & C., sito a Palmi (RC) in Contrada Taureana 70[27]. Presso la Sala verde sala verde dell'Hôtel-Ristorante "Arcobaleno" si sarebbe dovuto tenere il ricevimento relativo ai festeggiamenti per il matrimonio di Gallico Lucia con Barone Vincenzo (poi celebrato il 23 giugno 2007).

Il materiale probatorio analizzato induceva la Corte a ritenere integrata la fattispecie ipotizzata al capo BB) della rubrica nei confronti di Gallico Giuseppe, Gallico Teresa e Surace Maria Carmela.

La condotta di Gallico Teresa costituiva la prosecuzione logica degli ordini impartiti da Gallico Domenico in occasione del colloquio del 22 maggio 2007: occorreva escludere i familiari di Gallico Giuseppe da tutte le vicende foriere di incrementi patrimoniali per il clan familiare, e pertanto anche dai rapporti con gli imprenditori e dalla pratica estorsiva.

Secondo la Corte, poteva dirsi fallito il tentativo di fornire la prova del pagamento dell'intera somma: il confronto tra le dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso Barone Vincenzo e quelle rese da Scibilia Antonino, quale sostegno delle dichiarazioni false rese da Mattiani Pasquale alla P.G. nell'immeditezza dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, conduceva alla conclusione su una versione dei fatti assolutamente preordinata ad arte.

Negativa, pertanto, la prova della consegna dell'assegno al Mattiani, al quale il pagamento veniva effettuato non già dal Barone, ma da Gallico Teresa per soli 10.000,00 euro e non certo con titoli di credito.

Gallico Giuseppe aveva confermato la circostanza all'Avv. Minasi: era normale, dal suo punto di vista, che Mattiani non venisse pagato per l'intero e rinunciasse ad una parte del suo lecito profitto, in quanto lo stesso era stato favorito, da sempre, dai Gallico.

---

[27] nella stessa società, che ha attività di mense, catering e banqueting, inserita nella categoria speciale Imprese turistiche, sono presenti in qualità di soci accomandatari : MATTIANI Marisa, nata Taurianova (RC) il 03.09.1966;MATTIANI Francesco, nato a Palmi il 04.10.1964; MATTIANI Silvana, nata a Palmi il 29.08.1969; la società ha una unità locale ALBERGO HOTEL DEL GIANICOLO in Roma Viale delle Mura Gianicolensi 107; In data 27.01.1999 avveniva la variazione della società da Hotel residence Arcobaleno società in accomandita semplice di GIUSEPPE MATTIANI & C. in quella attuale.

Gallico Giuseppe specificava la natura dei favori resi ai Mattiani: rispetto per i rapporti di comparato, costante sostegno elettorale, procacciamento di clientela in favore della struttura alberghiera.

Il Mattiani era stato comunque intimorito dalla notoria appartenenza di Gallico Teresa all'omonimo clan familiare, che con metodo mafioso ne faceva ostentazione per imporre un prezzo di appena 30 euro circa a persona, a fronte del range dei prezzi sul mercato per ristoranti di equivalente livello oscillanti (per quanto è emerso dai colloqui, ma dichiarato dallo stesso Mattiani Pasquale) tra 120 e 60 euro.

Da qui il giudizio di responsabilità degli imputati.

Gli atti di appello di Gallico Giuseppe, Gallico Teresa e Surace Maria Carmela.

L'atto di appello formulato dalla difesa di Gallico Teresa e di Gallico Giuseppe è perfettamente sovrapponibile (Avv. Contestabile) nel punto in cui viene censurato il costrutto accusatorio attraverso il rilievo che si trattava di una estorsione del tutto anomala , ai limiti del paradosso interpretativo.

Gallico Giuseppe, nel colloquio del 12 luglio 2007, aveva ordinato alla moglie di pagare tutti i debiti con il Mattiani, circostanza poi confermata dallo stesso Giuseppe Gallico con l'Avv. Minasi.

Gallico Giuseppe non poteva dire cose diverse rispetto ai fatti per come si erano accaduti e tali da non essere in alcun modo penalmente rilevanti.

In definitiva, la condotta posta in essere dai protagonisti della vicenda sfuggiva alla tematica propria del reato estorsivo ed alla prevaricazione violenta .

In ogni caso, l'estorsione non era diretta a non pagare alcunché ma ad ottenere uno sconto anche perché i Gallico erano andati a cercare il Mattiani al fine di onorare il pagamento.

L'appello di Surace Maria Carmela punta, sostanzialmente, sull'assunto che nella vicenda in esame, la condotta materiale della donna non poteva essere classificata quale condotta contributiva e rafforzativa del (presunto) proposito criminoso ideato da Gallico Giuseppe.

Fondato il rilievo difensivo per Surace Maria Carmela che va assolta per non aver commesso il fatt.

Vanno respinti i gravami di Gallico Giuseppe e Gallico Teresa.

L'individuazione della struttura dei Mattiani come luogo destinato ad accogliere il ricevimento risale chiaramente ad una determinazione di Gallico Giuseppe ed anche

le successive fasi cruciali della vicenda si snodano con l'apporto determinante del protagonista all'attuazione del proposito criminoso con un contributo significativo sul piano del rafforzamento del proposito criminoso.

Non può sottacersi che Gallico Giuseppe, nel colloquio dell'11 gennaio 2007 aveva esordito dicendo che da Mattiani avrebbe pagato una volta uscito dal carcere e, come giustamente rilevato dal primo Giudice, tale affermazione da parte di un ergastolano non è proprio in linea con le migliori intenzioni nel campo contrattrattuale, fermo restando che il Gallico pretendeva lo stesso trattamento di favore riservato al fratello Rocco ed alla sorella Teresa (*quando fa i conti.. agli altri glieli ha fatto gratis*), ovvero non pagare la quota dovuta per i suoi invitati.

La richiesta da parte della figlia Lucia di chiarimenti rivolta al padre nel corso del colloquio del 24 maggio 2007 ("*come si deve fare?*"), diretta a comprendere, una volta che quello le aveva indicato la somma da corrispondere al Mattiani per ciascun invitato (45 euro, e quindi la metà dell'importo richiesto dall'albergatore così come in precedenza comunicato al detenuto), se nel calcolo del prezzo si dovesse tenere conto anche del numero degli invitati riferibili alla sposa o soltanto di quelli dello sposo, appena quaranta secondo l'indicazione di Lucia (in realtà quasi quattro volte di più secondo quello che la sorella Italia Antonella avrebbe riferito al padre il 23 agosto 2007: "*solamente gli invitati di Enzo, che erano 150 cristiani*"), offre contezza dei reali termini della questione, ovvero che Gallico Giuseppe aveva stabilito il prezzo da corrispondere, pena la distruzione del locale del Mattiani o l'imposizione di una tangente pari a cento milioni l'anno, come ribadito nel colloquio del 28 giugno 2007 (*questo cornuto quanto cazzo guadagna? Glielo ho detto io a Nino digli così così e così se sta altrimenti mi deve dare altro cento milioni l'anno. E finisce con la musica*).

Il prezzo si riferiva alla sola parte di invitati del "versante" Barone e si chiariva che il corrispettivo avrebbe dovuto essere complessivamente calcolato in funzione di questa più ristretta cerchia di invitati e poi suddiviso tra le due famiglie all'insaputa del Mattiani. Ed è significativo che, chiariti i termini del programma, al quale Gallico Giuseppe ha offerto il suo apporto decisivo ed indicato il fratello Carmelo come interlocutore del Mattiani ed esecutore del progetto estorsivo, la figlia Lucia, scettica sulle possibilità dello zio, dato anche il limitato tempo a sua disposizione, ponesse al padre un interrogativo che tradiva tutto il suo imbarazzo ("*Ma se quell'altro mi fa in*

quella maniera ... ma ... e se quell'altro poi mi dice che vuol esser pagato? ... Dove li prendo?"). Gli sviluppi successivi della vicenda costituiscono la conferma più evidente del progetto estorsivo perché l'indicazione del fratello Carmelo come esecutore del piano veniva ribadita da Giuseppe Gallico al figlio Antonino, e, quando Lucia comunicava al padre che così non era probabilmente avvenuto, avendo anzi Antonino invitato la sorella a trattare con l'albergatore, Gallico Giuseppe aveva deciso che sarebbe stato proprio Nino delegato a gestire la questione e a comunicare a Mattiani le sue condizioni messe a punto nel colloquio del 12 luglio 2007. L'esito della vicenda, come messo in luce dal primo Giudice attesta che nè Gallico Antonino e neppure Surace Maria Carmela avevano definito l'accordo con i Mattiani i quali si erano accontentati della somma di € 10.000,00, di gran lunga inferiore al dovuto, in considerazione del numero degli invitati ed in virtù dell'intervento risolutore di Teresa Gallico, ispirato, secondo Giuseppe Gallico, dalla "regia" occulta del fratello Rocco: la vicenda andrà a costituire l'ennesima ragione di contrasto tra Teresa Gallico ed il fratello Giuseppe, ma il risentimento di quest'ultimo, esteso al fratello Rocco, ritenuto il vero artefice dell'accordo, sembra scaturire più da una questione di principio, ovvero l'invasione di campo della sorella (spesso accusata da Giuseppe di avere assunto, dopo l'arresto dei fratelli, un ruolo a lei non confacente), che da una effettiva scarsa convenienza economica.

Ciò che preme in questa sede rilevare è che la ricerca, nelle pieghe della vicenda, di un qualsivoglia aspetto lecito, è destinata a fallire perché il tentativo di smentita di Gallico Giuseppe e la rimeditazione difensiva della vicenda si rivela ingenuo, atteso che Gallico Giuseppe e Gallico Teresa erano ben consapevoli che il Mattiani era sottomesso già- da tempo- alla consorteria mafiosa e, per convenienza o per paura non avrebbe mai dissentito da quanto stabilito unilateralmente dai Gallico.

È più che eloquente, a questo proposito, il richiamo di Lucia Gallico al trattamento che in passato era stato riservato alla sua famiglia, riferimento dietro al quale è agevole cogliere il ricordo di ciò che era avvenuto in occasione dei ricevimenti nuziali svoltisi presso l'hotel dei Mattiani in occasione dei matrimoni di zia Teresa e di zio Rocco e ciò a conferma del carattere estorsivo e prevaricatore di ogni richiesta dei Gallico.

Così come sono significative le remore manifestate dalla giovane Lucia e condivise dal padre in ordine alla gestione della "trattativa" con Mattiani ("*secondo te posso*

parlare io? ... devo parlare io ... secondo te?"), riconoscendo evidentemente entrambi, padre e figlia, che l'imposizione di un corrispettivo ben lontano dalla richiesta e, in definitiva, la realizzazione del programma estorsivo, spettavano ad un esponente più autorevole della famiglia e, ovviamente, di sesso maschile.

Quanto alla posizone di Surace Maria Carmela, come evidenziato dalla difesa, non si rinvengono elementi rafforzativi circa il proposito criminoso del marito.

Nel caso in esame, infatti, spicca in Surace Maria Teresa solo la condivisione di una mentalità mafiosa, l'adesione morale ad un sistema di vita improntato alla prevaricazione e al disprezzo della legalità e perfino la fruizione dei benefici derivanti dall'appartenenza ad una famiglia, come i Gallico di Palmi, adusa a sfruttare a proprio vantaggio il controllo del territorio di riferimento e a trarre sistematicamente utili dal taglieggiamento delle attività economiche che vi si esercitano. Tali agiti, per quanto riprovevoli sul piano etico - sociale, non integrano- nel caso in esame- una condotta di per sé penalmente rilevante per il reato estorsivo non potendo supplire all'assenza di prova di una effettiva incidenza causale della condotta attribuita all'imputata che, pertanto, va mandata assolta per non aver commesso il fatto.

8.3.1. Mattiani Pasquale (capo BBB).

Va confermata la responsabilità di Mattiani Pasquale per la fattispecie di favoreggiamento in contestazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 .

La prova della consegna dell'assegno al Mattiani, come da lui dichiarato nelle sommarie informazioni alla P.G. è stata negativa e la difesa, in sede di appello, ha depositato scritture contabili che, essendo un atto di parte , non posso valere a fini probatori. E' incontestato che il pagamento è stato effettuato non già dal Barone ma da Gallico Teresa per soli 10.000,00 euro e non certo con titoli di credito.

Le censure difensive vengono neutralizzate dal mendacio di Gallico Giuseppe che ha confermato all'Avv. Minasi la prassi vigente e cioè, come emerso dalle intercettazioni, era normale, dal suo punto di vista dei Gallico, che Mattiani non venisse pagato per l'intero e rinunciasse ad una parte del suo lecito profitto, in quanto lo stesso era stato favorito, da sempre, dai Gallico specificando la natura dei favori resi ai Mattiani: rispetto per i rapporti di comparato, costante sostegno elettorale, procacciamento di clientela in favore della struttura alberghiera.

La decisione impugnata merita, pertanto, conferma con revoca dell'interdizione dai pubblici uffici.

8.4. capo CC) - Gallico Rocco;

I fratelli Cedro Alberto, Giovanni e Maurizio sono titolari di diverse società aventi tutte ad oggetto prevalentemente la distribuzione di videogiochi e biliardi in locali pubblici o aperti al pubblico sui territori di vari comuni della fascia tirrenica della bassa Calabria, tra cui quello di Palmi (vedi sentenza impugnata pag. 2286 e 2287). Durante i colloqui di Gallico Giuseppe con il figlio Antonino emergeva il progetto del ragazzo di sostituire la ditta già fornitrice dei videogiochi con un'altra ditta, vicina al clan Pesce di Rosarno, al punto che il giovane cercava l'approvazione del padre e ciò al fine di conseguire un profitto illecito consistente nel maggior valore della tangente che il nuovo fornitore avrebbe versato ai Gallico, a fronte dell'importo già versato dal vecchio fornitore (cfr. colloqui del 1 febbraio 2007). L'argomento veniva ulteriormente sviluppato in occasione del colloquio del 22 febbraio 2007 allorquando Gallico Antonino riferiva al padre che lo zio Rocco si era arrabbiato con lui e lo aveva rimproverato perché si era recato dal Cedro (ma già prima del colloquio del 1 febbraio) a chiedere il versamento di una somma maggiore rispetto a quella che l'imprenditore stava versando.

Precisava Gallico Antonino che il Cedro (indicato come "*quello là fuori*" per la sua provenienza da Gioia Tauro), stava già versando qualcosa, che non quantificava, ed aveva dato dei soldi allo zio Rocco, con cui lo stesso aveva acquistato un visore notturno. (*lui aveva cose con quello là fuori.. che non aveva ..che gli ha portato un po' di soldi.. a lui per comprarsi il visore notturno non so che visore notturno è.. gli dà i soldi quello*)

In sostanza al Cedro era stato prospettata l'esistenza di un altro fornitore di videogiochi che aspirava ad accaparrarsi la piazza di Palmi, pronto a versare al clan maggiori somme di denaro, talchè per continuare a mantenere l'esclusiva delle forniture il Cedro avrebbe dovuto versare una tangente di maggiore consistenza. Gallico Antonino elencava al padre le occasioni mancate perché, come osservato da Gallico italia Antonella, il Cedro versava *mille ero: ogni tanto* come precisava Surace Maria Carmela , *una volta l'anno* come replicava Gallico Giuseppe oppure " *quando dice lui alla fine*" come affermato da Gallico Antonino.

Il fornitore (amico dei Pesce), diversamente dal Cedro, avrebbe versato almeno diecimila euro l'anno, somma che pur divisa per sei avrebbe comunque assicurato di poter far fronte alle spese del nucleo familiare per l'imminente matrimonio di Lucia.
Da qui il giudizio di responsabilità di Gallico Rocco per il reato di estorsione aggravata come contestato al capo CC) della rubrica.
Secondo il primo Giudice, il Cedro pagava certamente una tangente ma in misura inferiore a quella auspicata dal nucleo familiare di Giuseppe Gallico.
Quale elemento oggettivo di riscontro, veniva richiamata la circostanza che, allorquando Gallico Rocco veniva tratto in arresto il 23 aprile 2008, nel covo rinvenuto al piano garage dell'edificio di Via Concordato 41 di Palmi, si trovavano due borse contenenti vari oggetti, tra cui un impianto di videosorveglianza con una microcamera, dei cavi ed un televisore LCD tipo 8 pollici, portatile e munito di antenna, un visore notturno e cannocchiali.
Il teste sovr. Salimbeni tuttavia non aveva saputo fornire maggiori indicazioni sullo strumento ottico notturno, ed in particolare la data di produzione per escludere che si trattasse dello stesso visore già rinvenuto presso l'abitazione di Gallico Rocco in occasione di una perquisizione del 2002, allorquando l'imputato era colto nel possesso di una rilevante cifra di denaro. Né il visore notturno, né il denaro tuttavia venivano sequestrati.

L'appello di Gallico Rocco.

Con l'atto di appello formulato dall'Avv. Contestabile nell'interesse di Gallico Rocco, si censura il costrutto accusatorio sul rilievo dello scarso interesse di Gallico Rocco nell'occuparsi della questione di Cedro Alberto che, a detta di Gallico Giuseppe, non era sottoposto ad estorsione (*visto che quello mangia gratis, ha detto mio padre che tanto gratis non mangia questo.. mi dà un tot al mese, me li vuoi dare tu? Me li vuoi dare tu?),* significativo dell'amarezza che i Cedro non assecondavano al cun pagamento. Di scarso rilievo il dato inerente il versamento di una somma una tantum, neppure certa nel suo ammontare, come attestato dalle conversazioni sul punto.
L'appello è fondato e va accolto.
Gallico Rocco Rocco, in quel periodo latitante e reggente della cosca, appare, nel caso in esame, più preoccupato per le invasioni di campo del nipote Gallico Antonino e del fratello tanto che, come osservato dal difensore era stato aspramente

criticato da Gallico Giuseppe per avere lasciato i Cedro - sostanzialmente- indenni (a parte regalie di modesto valore neppure precise nel quantum) alla diuturna pratica estorsiva auspicata da Gallico Giuseppe.

Per altro verso, non appare assistito da prova certa che Gallico Rocco ricevesse somme derivanti da pratiche estorsive nei confronti dei fratelli Cedro, circostanza più volte biasimata da Giuseppe Gallico.

Dalla conversazione del 23 agosto 2007, si apprende dalle voci di Gallico Giuseppe, Gallico Italia Antonella e Gallico Giuseppe:

GG:" ma il Citru gliene dà soldi?"
GIA: "no";
GG:non gli dà niente?
GIA: no, no, di niente
GG: che gli ha dato un cannocchiale?
GIA: si;
GA: neanche;
GIA: quello forse;
GA: neanche quello.

Alla luce di tale spzzone di colloquio, la circostanza segnalata dal primo giudice circa il rinvenimento di un visore notturno nella disponibilità di Gallico Rocco durante la perquisizione del 23 aprile 2008 viene depotenziata dal fatto che non è emerso se quel visore notturno era il medesimo rinvenuto anche nel 2001, allorquando Gallico Rocco era stato trovato in possesso (anche) di una rilevante cifra di denaro e di un visore notturno (non sequestrati).

L'incertezza probatoria circa un elemento essenziale del reato (l'ingiusto profitto della ritenuta estorsione) impone di mandare assolto Gallico Rocco dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

8.5. capo EE) – Gallico Antonino

Nell'estate del 2007, Gallico Antonino aveva realizzato un chiosco in località Tonnara di Palmi, tra il Lido Ulivarella ed il lido La Lampara, per la vendita di gelati e bevande sulla spiaggia e l'intrattenimento serale, su area oggetto di concessione della Capitaneria di Porto in favore di Pirrottina Giuseppe e Crisafulli Emilio. Accanto al chiosco era stata realizzata una pedana in legno sulla spiaggia, ove venivano collocati tavolini e sedie per le consumazioni specie in occasione delle serate musicali.

In occasione del colloquio del 12/07/2007, Gallico Giuseppe.e la moglie Surace Maria Carmela e Gallico Antonino discutevano delle spese affrontate per la realizzazione del chiosco.

Durante il colloquio emergeva che Gallico Antonino aveva corrisposto a Galletta Letterio un assegno dell'importo di 1.000.00 euro in pagamento di materiale acquistato presso il suo negozio di generi di falegnameria.

A fronte dell'ilarità dei due genitori, che deridevano in giro il figlio che, invece di farsi "pagare" dal Galletta imponendogli il pizzo era stato lui a pagare la merce, Gallico Antonino affermava che a dare i soldi al Galletta era stato il socio, riferendosi a Pirrottina Giuseppe, e poi replicava che una volta appresa la circostanza era tornato al negozio ed aveva fatto man bassa, prendendo svariata merce per un valore di mille euro, ovviamente senza pagarla.

Il colloquio, a parere del giudice di prime cure, non destava dubbi di interpretazione di sorta in ordine al suo significato; perfettamente coerente al programma criminale della famiglia la condotta impositiva del pizzo, anche sotto forma di apprensione di merce laddove per errore il prezzo del precedente acquisto era stato già pagato dal socio di Gallico Antonino, estraneo alle condotte prevaricatorie degli appartenenti al clan.

La reticenza del teste Galletta Letterio confermava il tenore del colloquio.

Da qui il giudizio di responsabilità di Gallico Antonino.

L'appello di Gallico Antonino.

La difesa di Gallico Antonino (Avv. Giunta) contesta il valore probatorio attribuito alla conversazione intercettata, evidenziando che da una visione del video emergeva che Antonino Gallico si era auto- accusato solo al fine di sottrarsi alla derisione dei genitori senza neanche riuscirci. D'altro canto, prosegue la difesa, Surace Maria Carmela si stava lamentando con il marito, all'inizio del colloquio, di essere intervenuta per aiutare il figlio a coprire le spese sostenute per la realizzazione del chiosco. Antonino Gallico in un primo momento affermava che Galletta gli stata restituendo i soldi e, all'incredulità del padre (come te li torna a cento?) si correggeva e raccontava di essersi andato a prendere quello che gli serviva alla ferramenta. Sottolinea la difesa che, dalla disamina coerente del colloquio, le affermazioni contenute in sentenza (pag. 2315) erano il frutto di una mera congettura.

L'appello è fondato.

La vicenda, per la cui dettagliata ricostruzione, così come per il contenuto dei colloqui di interesse, è possibile rimandare alla motivazione della sentenza impugnata (pp. 2313), muove dal resoconto di Surace Maria Carmela al marito Gallico Giuseppe- nel colloquio del 12 luglio 2007- delle spese affrontate per la realizzazione del chiosco in località Tonnara di Palmi.

La donna evidenziava per la tenda erano stati spesi 1750- 1500 euro e che era stato il Galletta a "*fregare i soldi al figlio*".

In quel frangente Gallico Antonino aveva la testa appoggiata al bancone dei colloqui. La madre precisava: *gli hanno fatto l'assegno non gli ha fatto.. dormi non ti arrabbiare*) e, come risulta dalla perizia in atti "*deride il figlio Antonino che dorme sul banco divisorio*". Gallico Giuseppe, incredulo, domandava "*galletta gli ha fregato i soldi a lui*?" e Surace Maria Carmela rispondeva che il Galletta era *inguaiatu* e che si doveva pagare la tenda.

Gallico Giuseppe, come risulta dal video e dal sonoro, provava svegliare i figlio e si avvicinava al suo orecchio e ricendo diceva:

> *eh lui gli ha dato i soldi? Ti sei fatto fregare i soldi da Galletta.. se ti sei fatto fregare i soldi da galletta sei proprio a terra Nino). I due genitori ridevano di gusto ed il colloquio proseguiva in tal modo:*
> *S.M.C..:-(fonetico) ride di gusto non ti rispundi (non ti risponde)*
> *G.G.:-(fonetico) si nterra cu tutti i roti (sei a terra con tutte le ruote)*
> *S.M.C..:-(fonetico) u figghiu mancu iddu u figghiu i galletta* ***(il figlio nenanche lui il figlio di galletta)***
> *G.G.:- (fonetico) ci futtiu mille e cinquecento euru comu fai.....? (gli ha fregato mille e cinquecento euro come fai.....?)*
> *S.M.C..:-(fonetico) ci ficiru l'assegnu (gli hanno fatto l'assegno)*
> *G.A.:- non mi futtiu non eranu i mei* ***(non me li ha fregati non erano i miei)***
> *G.G.:-(fonetico) ti futtiu i sordi.....(gli ha fregato i soldi.....)*
> *G.A.:-(fonetico) eu a iddu ca iddu intantu i sordi mi staci turnandu* ***(io a lui perché lui intanto i soldi me li sta ritorando)***
> *G.G.:-(fonetico) e comu ti torna a centu.....?* ***(e come te li ritorna a cento.....?)***
> *G.A.:-(fonetico) eu ci pigghiau ci pigghiau.....tuttu quandu seppi u discursu i milli euru trasiu intra a fallegnameria e faciva chiddu chi vuliva eu* ***(io gli ho preso le tende gli ho preso.....tutto quando ho saputo il discorso di mille euro sono entrato dentro la falegnameria e facevo quello che volevo)***

Antonino Gallico appare decisamente turbato ed anche titubante di fronte all'insistenza del padre e della madre e del tutto proteso a cercare una giustificazione (*non me li ha fregati.. non erano miei*) ad un pagamento regolare fatto da lui e dal socio in affari.

(S. Di Rienzo est.)

La trascrizione del colloquio ed il video- audio, più che in altri casi, si presenta molto chiaro ed il dialogo appare comprensibile soprattutto nel punto in cui i due genitori deridono il figlio per aver pagato la fornitura e la messa in opera della tenda. Ne consegue che dubbi non vi sono sul fatto che la fornitura è stata pagata così come affermato da Surace Maria Teresa (che disquisiva anche sul prezzo della tenda) ma le affermazioni di Gallico Antonino, appaiono contraddittorie tra loro (*non me li ha fregati .. non erano miei.. me li sta ritornando... io gli ho preso le tende gli ho preso.. tutto quanto ho saputo il discorso di mille euro sono entrato dentro la falegnameria e facevo quello che volevo*) nel loro dato logico perché la madre ed il padre avevano fatto riferimento a 1700-1500 euro che il Galletta gli avrebbe " fregato" mentre Antonino prima affermava che il Galletta gli stata restituendo i soldi e poi, saputo il discorso di mille euro, si era recato nella falegnameria.

Non emerge, quindi, con un grado di sufficiente e ragionevole certezza, la prova che Gallico Antonino, all'indomani del pagamento della tenda, abbia prelevato merce dalla falegnameria di Galletta Letterio senza alcun corrispettivo e con arroganza mafiosa, rimanendo tale dato confinato nelle confuse dichiarazioni del ragazzo che era stato più volte compulsato dai genitori che lo deridevano per il pagamento della fornitura (GG: *se ti sei fatto fregare i soldi ga galletta sei proprio a terra nino)*

Il quadro probatorio non è assistito da un sufficiente grado di verosimiglianza e la friabilità dello stesso nelle sue componenti essenziali, impone l'assoluzione di Gallico Antonino dal capo EE) della rubrica perché il fatto non sussiste.

8.6. Capi FF) (Gallico Rocco), GG) (Gallico Antonino e Surace Maria Carmela), HH) (Gallico Teresa) e II) (Morgante Filippo)

Morgante Placido (deceduto), era un imprenditore di Palmi, gestore di una impresa intestata ai figli, la "Morgante Autoveicoli Industriali", sita in Palmi, alla contrada San Filippo, per la vendita, prevalentemente, di autocarri e mezzi meccanici per attività industriali: era titolare altresì di una ditta individuale per la vendita di autoveicoli per il trasporto pesante, avente la medesima sede.

Era un imprenditore a cui i Gallico avevano riservato un pesante trattamento estorsivo, pretendendo il pagamento di una esosa somma a titolo di tangente sull'acquisto di un immobile nell'anno 2006; veniva inoltre ripetutamente citato da Gallico Giuseppe come un soggetto dal quale poter pretendere la fornitura di

autoveicoli pesanti senza il pagamento del corrispettivo o con l'imposizione di prezzi stracciatissimi.

L'attività di indagine ha riscontrato l'intervenuta compravendita tra Biancorosso Salvatore Antonio e Morgante Placido di un fondo rustico ed annesso fabbricato rurale in località Rinella di Palmi e di un fondo rustico in località Piraino di Palmi, acquistati dal Morgante dietro il pagamento della somma complessiva di € 630.000,00.

Secondo la Corte, non vi erano dubbi che uno dei destinatari della quota estorsiva fosse Morgante Filippo (Pippo).

Da qui l'integrazione delle condotte contestate:

- ricettazione di cui al capo GG) nei confronti di Gallico Antonino e Surace Maria Carmela, relativamente alla rata corrisposta dal Morgante tra aprile e maggio 2007;

-ricettazione di cui al capo HH) nei confronti di Gallico Teresa;

-ricettazione di cui al capo II) nei confronti di Morgante Filippo.

stante la mancata partecipazione degli stessi imputati al reato fine consumato da Gallico Rocco, e la ricezione da parte degli stessi, destinatari in base ai criteri di riparto praticati da Gallico Rocco, dei relativi proventi nella consapevolezza della loro provenienza illecita.

Nel colloquio del 25 ottobre 2007 Gallico Giuseppe, al fine di verificare la disponibilità di denaro da parte della moglie in relazione all'assolvimento dei debiti contratti in occasione del matrimonio di Gallico Lucia, apprendeva dalla stessa che aveva ricevuto da Gallico Rocco un'ulteriore rata dell'importo di 8.000 euro proveniente dall'estorsione ai danni di Morgante Placido (*quelli di Morgante.. altri otto*). La donna avvisava il marito che ancora quest'ultimo avrebbe dovuto versare un'altra rata (*tantu dice che ancora to frati disse che ancora ndavi nautra .. e chidda e Morgante*) mentre Gallico Italia Maria Antonella affermava che era l'ultima (*po basta però*).

Si riteneva integrata- pertanto- la ricettazione di cui al capo GG relativamente all'incasso da parte di Surace Maria Carmela e Gallico Antonino della quarta rata estorsiva, corrisposta tra settembre ed ottobre 2007 da Morgante Placido ed impiegata per il mantenimento della famiglia di Gallico Giuseppe, nella consapevolezza da parte di tutti i suoi componenti della provenienza illecita del denaro.

(S. Di Renzo est)

Durante il colloquio del 22 novembre 2007, Surace Maria Carmela, rispondendo al marito, forniva importanti informazioni, utili alla ricostruzione dell'intera vicenda estorsiva di cui al capo FF): in primo luogo la donna riepilogava che le rate in cui la tangente era stata frazionata dell'importo ciascuna di 40.000 mila euro .

Il dato trovava riscontro nel colloquio del 22 maggio 2007 tra Gallico Domenico e Teresa, allorquando quest'ultima affermava che "capa janca" aveva appena pagato una rata, la terza, e che ancora ne doveva versare altre due.

Gallico Antonino a quel punto precisava che le rate dovute dal Morgante maturavano ogni sei mesi, il che trovava riscontro nella circostanza che la terza rata era stata pagata tra aprile e maggio 2007 (il 22 maggio Gallico Teresa diceva al fratello Domenico che era stata pagata), e quella successiva tra ottobre e novembre (Surace Maria Carmela dava contezza del pagamento al marito della quarta rata il 25 ottobre 2007). Ed ancora, in occasione del colloquio dell'8 maggio 2008, Gallico Antonino aveva detto al padre che ancora il Morgante avrebbe dovuto dare dei soldi allo zio, ed il riferimento era verosimilmente alla quinta delle rate che veniva a scadere nel mese di aprile di quell'anno.

Gallico Antonino, a domanda del padre, faceva riferimento ad un terreno sul quale Morgante stava realizzando una costruzione

Integrata pertanto la prova in ordine all'episodio estorsivo di cui al capo **FF)** della rubrica.

L'analisi progressiva dei colloqui illustrava la sequenza con cui Morgante Placido aveva corrisposto nell'arco di due anni e mezzo quantomeno le prime quattro rate, ciascuna dell'importo di 40.000 euro, sull'acquisto dell'immobile vendutogli dal dott. Biancorosso in c.da Renella di Palmi.

Gli atti di appello degli imputati Gallico Rocco; Gallico Antonino, Surace Maria Carmela, Gallico Teresa e Morgante Filippo.

La difesa di Gallico Rocco (Avv. Contestabile – pagg. 28 ss.) evidenzia che mal si attagliava la fattispecie dell'estorsione nei confronti dell'acquirente del terreno (che aveva patito un esborso) piuttosto che nei confronti di chi aveva venduto il fondo (il compratore): in un passaggio del colloquio del 22.5.2007 si diceva: "*Qua non si parla di mazzette, stiamo parlando di un rapporto di amicizia*".

Nel colloquio con l'avv. Minasi del 5.8.2010 Gallico Giuseppe aveva affermato: "*Se mio fratello Rocco vuole coprire a Morgante che si è fottuto i soldi, e si è preso un*

bel pezzo di terreno senza niente se lui vuole coprire per pagarsi la riscossione è padrone di farlo, mio fratello Rocco si tiene l'orgoglio di quello che ha fatto, copre a Morgante, mentre noi ci facciamo venti anni di carcere".

Tale affermazione dimostrava che Rocco Gallico aveva fatto un affare, par di capire utilizzando Morgante (deceduto) quale prestanome.

Nello stesso colloquio Gallico Giuseppe si esprimeva dicendo che " *allora questa persona può darsi che non è lineare, non siamo nella legge facendo questi discorsi ma non è estorsione*". Gallico Giuseppe aveva anche evidenziato, in quel colloquio, che la moglie Surace Maria Carmela non era a conoscenza della provenienza del denaro. D'altro canto, in ordine al capo FF) della rubrica, Gallico Rocco era terzo conversato e le conversazioni dovevano essere interpretate con maggior rigore.

Per quanto concerne la posizione di Gallico Antonino, l'Avv. Contestabile evidenzia che la sola conoscenza dell'estorsione e del pagamento della tangente in favore dei suoi familiari non integra il concorso nella ricettazione.

Dal colloquio dell'11.1.2007, fra l'altro, emergeva che, solo in quel momento, Gallico Antonino era venuto a conoscenza della somma ricevuta dalla madre. Anche l'Avv. Giunta per Gallico Antonino e Surace Maria Teresa (Avv. Giunta – pagg. 136 ss.) afferma che non può discorrersi di estorsione, posto che, secondo logica, la somma doveva essere richiesta al venditore e non all'acquirente; in ogni caso, la somma è esorbitante rispetto a quelle che, stando agli altri episodi contestati, costituivano oggetto delle pretese dei Gallico.

Nel colloquio con l'Avv. Minasi Gallico Domenico diceva la verità in quanto i Gallico erano proprietari occulti di una quota del terreno; Gallico Giuseppe ignorava la circostanza perché tenuto all'oscuro delle vicende della famiglia.

Se Rocco Gallico aveva dato ai familiari di Gallico Giuseppe la somma di 8.000 euro, tale somma corrispondeva alla rata pagata da Morgante e non poteva comprendere la somma "della legna".

Non vi era la prova che nei colloqui tra Gallico Domenico e Gallico Teresa, riferendosi a "*testa janca*" e a "*i janchi*", i predetti parlassero di Morgante.

Nel colloquio del 22.5.2007 si faceva riferimento a un tale "Pippo" che, se si identifica effettivamente in Morgante Filippo, fa saltare la suddivisione imposta dalla Corte di Assise.

Nell'atto di appello di Gallico Teresa (Avv.Contestabile – pagg. 16 ss.) si evidenzia che il teste Orrico ha dichiarato che i protagonisti della vicenda non sono stati identificati in maniera certa e, in ogni caso, la condotta estorsiva non era stata provata.

La difesa di Morgante Filippo (Avv. Putrino) evidenzia che dalla sola interpretazione di un'intercettazione ambientale (22 maggio 2007) tra Gallico Domenico e Teresa Gallico non poteva giungersi all'affermazione che Pippo (Morgante Filippo) percepisse i proventi delle estorsioni.

Ritiene questa Corte che tutti i gravami degli appellanti vanno respinti ad eccezione di quello di Morgante Filippo che va assolto dal capo II) per non aver commesso il fatto così come quello di Gallico Antonino, che va assolto dal capo GG) per non aver commesso il fatto.

La sentenza merita conferma per le restanti posizioni.

Appare necessario ricostruire partitamente le scansioni logiche sottese alla vicenda in questione.

Nel corso del colloquio del 2 maggio 2008, Rocco Gallico (arrestato il 23 aprile 2008) riceveva la visita di Antonino Gallico e di Sgrò Carmelo durante la quale aveva dato una sorta di autorizzazione ai due giovani ad avanzare una richiesta estorsiva nei confronti di Morgante Placido in riferimento all'apprensione di autocarri. Si apprende dal successivo colloquio del 7 maggio 2008, svoltosi a Napoli Secondigliano, che Antonino Gallico e Carmelo Sgrò si erano nel frattempo recati a parlare con il Morgante, inequivocabilmente individuato dal nome di battesimo (Placido pag. 2351) pronunciato da Giuseppe Gallico durante la conversazione con il figlio ed il nipote.

I due avevano visionato alcuni mezzi, uno, in particolare, immatricolato nel 2002 ed apparentemente in ottime condizioni, ma il Morgante si era fin dall'inizio schermito, percependo le reali intenzioni del Gallico e del cugino e negando di poter disporre dei veicoli esposti per svariate ragioni (perché sotto sequestro, appartenenti a terzi, o prenotati). Antonino Gallico, manifestando l'esigenza di non disporre immediatamente del mezzo, aveva apparentemente aderito all'invito del Morgante ad attendere una sua successiva chiamata nel momento in cui fosse stato disponibile un veicolo conforme alle sue esigenze. Al racconto dell'incontro con il Morgante si sovrapponevano, nella conversazione, i riferimenti ad altra estorsione alla quale il

Morgante era sottoposto dalla famiglia Gallico e, nella decisione assunta da Antonino e condivisa dal padre di soprassedere momentaneamente in ordine alla richiesta dei camion, aveva giocato verosimilmente un ruolo anche il dubbio che il commerciante non avesse ancora ultimato i pagamenti concordati in attuazione di quella precedente intesa di natura estorsiva (cfr. sul punto pag. 2357 sentenza).

Gli sviluppi ulteriori, come evidenziato dal primo Giudice, si sono arrestati con l'assoluzione di Gallico Giuseppe e Gallico Antonino per la tentata estorsione ma, ai fini che rilevano in questa sede, occorre sottolineare che l'interruzione della sequenza innescata dall'invito di Giuseppe Gallico era apparsa frutto di una scelta di Antonino Gallico, peraltro subito condivisa dallo stesso Giuseppe Gallico, perchè era affiorato il dubbio, non sciolto da Rocco in occasione dell'incontro con i due nipoti del 2 maggio 2008, che il nuovo sacrificio economico imposto al Morgante avrebbe potuto intralciare il puntuale rispetto dell'impegno che lo stesso Morgante aveva precedentemente assunto con i Gallico soggiacendo alle loro richieste estorsive.

Come puntualmente rileva il giudice di primo grado, la portata di tali smentite non può essere sopravvalutata, soprattutto quando si scontra con circostanze di fatto la cui conformità alla realtà è attestata in modo convergente da una pluralità di elementi desumibili dai colloqui intercettati, costituendo piuttosto - tali smentite sintomi univoci ed innegabili della presenza soffocante della famiglia Gallico.

La ricostruzione – in fatto- dell'estorsione i danni di Morgante Placido (altrimenti detto capa jianca per come affermato dal teste Orrico) emerge dal colloquio intercettato presso la casa circondariale di Secondigliano il 22 febbraio 2007, svoltosi tra Giuseppe Gallico, la moglie ed il figlio Antonino, e relativo, tra l'altro, ai già segnalati contrasti con lo zio Rocco in merito alle strategie estorsive del gruppo.

Rocco Gallico, in quel periodo latitante e reggente della cosca, di fronte alle lamentele per le presunte "invasioni di campo" del nipote aveva accompagnato la rivendicazione della correttezza del suo comportamento e della imparziale distribuzione tra i familiari dei proventi delle estorsioni ["*non sai i conti.. che ho con i cristiani io. Tuo padre ti manda ... ehm ...* (incomprensibile) *... io se ho avuto una cosa non ho diviso giusto? Se io ho avuto tot ho diviso per sei*"].

L'indicazione numerica presuppone che tra i destinatari di tale distribuzione, unitamente agli altri fratelli (Giuseppe, Domenico, Carmelo, Teresa, lo stesso Rocco),

vi fosse anche Maria Antonietta Gallico ed i suoi familiari e, tuttavia per un verso la genericità del riferimento aveva impedito la formulazione di un'autonoma e specifica accusa di ricettazione a carico di quest'ultima.

Peraltro, proprio con riferimento al tema della distribuzione dei proventi delle estorsioni del gruppo, è affiorata dai colloqui intercettati la prova che almeno in una circostanza le quote sono state cinque, con la conseguente esclusione di uno dei "rami" della famiglia dalla partecipazione alla suddivisione.

Si tratta della vicenda in esame, ovvero dell'estorsione ai danni di Morgante Placido, costretto a versare una consistente somma di denaro in concomitanza con l'acquisto, da parte sua, di un appezzamento di terreno ubicato in contrada S. Francesco di Palmi, sul quale è stato poi accertato che l'imprenditore aveva in corso di realizzazione i locali per la nuova sede della concessionaria per la vendita di veicoli industriali di cui era titolare.

Dalle conversazioni intercettate nell'autunno 2007 presso il carcere di Napoli Secondigliano è emerso che la somma era stata suddivisa in quattro rate, ciascuna pari ad € 40.000,00, e che i familiari di Giuseppe Gallico avevano ricevuto da Rocco un corrispondente numero di rate di € 8.000,00 ciascuna: con la conseguenza che le quote ricavate da ognuno dei versamenti del Morgante erano cinque, e lo stesso giudice di primo grado, ipotizza che nel calcolo fosse stato inserito anche Filippo Morgante (p. 2329).

Ed a tal proposito può essere ancora ricordato, con riferimento ad altra vicenda, citata nel corso del colloquio del giorno 11 gennaio 2007, che Giuseppe Gallico, appreso dalla moglie e dai figli Antonino ed Italia Antonella che il fratello Rocco aveva ricavato 12.000,00 euro dall'estorsione ai danni dei fratelli Campagna (che avevano tagliato alberi di ulivo), ne aveva dedotto che la quota spettante alla sua famiglia avrebbe dovuto essere superiore a 2.000,00 euro, poiché appunto "*2000 × 5 = 10.000*". Il calcolo ipotetico del detenuto fornisce una ulteriore conferma della circostanza che sarebbero cinque i componenti originari della famiglia Gallico aventi diritto a partecipare alla distribuzione dei proventi delle attività estorsive della famiglia. E' del tutto conforme alle risultanze probatorie in atti che, come affermato da Gallico Teresa (colloquio del 22 maggio 2007), Rocco Gallico, una volta effettuata la divisione del denaro, aveva semplicemente incaricato Filippo Morgante

a consegnare la quota a Teresa Gallico (*Lui, glieli ha presi e li ha spartiti a Pippo e me li ha dati anche a me*).

E' del tutto ragionevole ipotizzare, quindi, che nel caso in esame, Filippo Morgante aveva assunto il compito di consegnare il denaro per conto di Gallico Rocco (all'epoca ancora latitante) fermo restando che il carattere divisorio dei proventi era stato rigidamente rispettato tra i fratelli (5 rate con esclusione di Gallico Maria Antonietta) come affermato da Gallico Giuseppe nel colloquio con l'Avv. Minasi (quattro rate da € 40.000 ciascuna divisa tra i 5 fratelli esclusa Gallico Maria Antonietta) e ciò conformemente all'ipotesi accusatoria (euro 160.000 divisa in quattro rate da euro 40.000 ciascuna x 5 fratelli).

Sul carattere illecito della vicenda Morgante non si possono nutrire dubbi e ciò per le innegabili refluenze sul connesso reato di ricettazione essendo indifferente , come è noto, la natura del reato presupposto per la configurabilità del delitto di cui all'art. 648 c.p.

La circostanza che si tratti di estorsione aggravata posta in essere da Gallico Rocco, si ricava, come già detto, dal colloquio del 2 maggio 2008 allorquando Rocco autorizzava i nipoti a recarsi da Morgante Placido per la vicenda degli autocarri e, a quella data, come evidenziato dal primo giudice, Giuseppe Gallico si poneva il problema di temporeggiare con una nuova richiesta estorsiva perché Morgante Placido non aveva ancora finito di corrispondere il denaro oggetto della tangente relativa all'acqusito del terreno in c.da Renella (pag. 2346).

Morgante Placido, quindi, come emerso dal colloquio dell'11 gennaio 2007 era pacificamente sotto estorsione e doveva *mollare*.

D'altro canto, Teresa Gallico, nel colloquio del 22 maggio 2007 riferiva al fratello Domenico che " i Jianchi" ovvero il Morgante (identificato dalla P.G. per via della sua capigliatura bianca) doveva ancora ancora due rate.

Il carattere estorsivo della vicenda da parte di Gallico Rocco (capo FF) e la infondatezza dei rilievi difensivi, si colgono a piene mani dall'ampia ed esauriente motivazione del primo Giudice (che ha ripercorso con precisione tutti i singoli passaggi dei proventi estorsivi) ed anche dagli esiti del colloquio captato in data 28 ottobre 2011 presso la Casa Circondariale di Carinola (pag. 2360 sentenza), dal quale emerge che Gallico Domenico impartiva vere e proprie direttive all'Avv. Cardone circa il fatto in questione (L'Avv. Cardone si diceva *convinto ma gli*

mancava il passaggio) per la la tesi difensiva da adottare (ovvero argomentare la sussistenza di un diritto di prelazione vantato da Gallico Antonino senior, deceduto) . Doveva essere indicato il nominativo di un fattore (Avv. Cardone : *se mi individua questo benedetto fattore, anche il cerchio si chiude*) che Gallico Domenico precisava non esistere (GD:*aspettate un attimo, lasciamo stare il fattore, non esiste il fattore*).

In definitiva, Morgante Placido avrebbe dovuto indicare il nominativo di un "fattore" (cioé un teste falso perché non individuato alla data del colloquio) per confermare la tesi, ideata da Gallico Domenico, secondo cui Gallico Antonino (cl.28) aveva un diritto di prelazione su quel terreno e così ricondurre la fattispecie in esame nell'alveo della rivendicazione di un diritto di prelazione (iure hereditatis) da parte di Gallico Rocco nei confronti di Morgante Placido.

Nel corso del colloquio Gallico Domenico riteneva inopportuno citare come teste Biancorosso (ovvero il compratore) dicendo che non si poteva ricordare la circostanza inerente il diritto vantato da Gallico Antonino (senior) e ciò conforta - a stretto rigore- l'illiceità dell'intera vicenda perché Morgante Placido, sottoposto ad estorsione, non avrebbe mai deposto contro la cosca Gallico ed il Biancorosso (che aveva attribuito il diritto di prelazione a Gallico Antonino) non se ne sarebbe certamente ricordato, mentre se ne sarebbe ricordato il fattore (non individuato).

D'altro canto, le dichiarazioni di Biancorosso, in assenza di qualsivoglia documento avente data certa, non avrebbero sortito alcun effetto giuridicamente rilevante ed appariva più semplice, in quel frangente, individuare un fattore (disponibile) e portarlo in dibattimento, frode processuale non attuata in ragione del provvedimento coercitivo nei confronti dell'Avv. Minasi e delle perquisizioni attuate nei confronti di Marafioti Giovanni e Cardone Francesco.

La tesi difensiva di Gallico Rocco e Gallico Teresa (ovvero che si tratterebbe di un'estorsione anomala perché – solitamente- il denaro viene chiesto al venditore e non al compratore) è un'asserzione del tutto priva di fondamento logico prima che giuridico ed è del tutto generica perché, al di fuori di quelli che sono i normali rapporti giuridici, chi decide di attuare un'estorsione è più orientato ad incidere sulla parte contrattuale che dimostra di avere potenzialità economiche maggiori (in questo caso Morgante Placido) .

Il gravame difensivo di Gallico Rocco va, pertanto, respinto.

Per quanto concerne la posizione di Surace Maria Carmela (capo GG) e Gallico Teresa (capo HH) gli assunti difensivi sono da rigettare.

Rinnovando per le consuete ragioni di economia espositiva il rinvio alla parte della motivazione della sentenza di primo grado dedicata unitariamente alla illustrazione delle risultanze processuali relative al reato di estorsione presupposto e delitto di ricettazione in esame (pp. 2320 ss.), rileva la Corte che, sostanzialmente, la difesa di Surace Maria Carmela contesta l'assenza di prova della effettiva percezione da parte dell'imputata di denaro di provenienza illecita, specificamente riconducibile alla estorsione consumata ai danni di Morgante Placido, escludendo che sia a tal fine sufficiente quanto affermato durante il colloquio del giorno 11 gennaio 2007 ed in quello del 25 ottobre 2007 tra il marito detenuto e la moglie.

Dal colloquio svoltosi in data 11 gennaio 2007, con una chiarezza che lascia poco spazio all'immaginazione, Gallico Italia Antonella dichiarava di avere personalmente ricevuto dallo zio Rocco nel mese di novembre dell'anno 2006 una somma pari ad € 8.600,00, parte dei quali provenienti dalla vicenda della "legna" (di cui si è detto sub estorsione Campagna) e parte riferibili all'estorsione ai danni del Morgante. Contrariamente a quanto assume la difesa, l'affermazione di responsabilità di Surace Maria Carmela non poggia sul fondamento, che sarebbe certamente assai precario, del fatto che volesse compiacere il marito raccontando cose insensate ma su quanto da lei stessa percepito con cognizione di causa anche se, a parziale rettifica delle affermazioni della madre sorrette da un ricordo meno lucido degli avvenimenti ("*Non mi ricordavo*") interveniva la figlia Italia Antonella, parzialmente correggendo le informazioni del padre a cui risultava che intorno al mese di novembre dell'anno precedente il fratello Rocco aveva consegnato ottomila euro, riferendo (peraltro colmando anche le lacune di memoria della madre) di avere personalmente ricevuto dal congiunto una somma maggiore, di "*ottomila e sei*" (cento) euro, una parte dei quali imputabili alla causale indicata dal padre (e quindi la quota riferibile all'estorsione ai danni del Morgante), ed una parte "*per la legna*", quale destinataria consapevole della consegna di denaro di provenienza delittuosa. Analogamente, può dirsi per quanto affermato da Teresa Gallico (colloquio del 22 maggio 2007) che, oltre ad essere informata delle esatte scansioni dell'attività estorsive e riferirle al fratello Domenico (colloquio pag. 2329), affermava che

Gallico Rocco aveva preso i soldi della terza rata, li aveva divisi e poi consegnati, tramite Filippo Morgante, a Surace Maria Teresa (la signora di Sant'Anna).

Ancora, durante il colloquio del 22 novembre 2007 (pag. 2238) Surace Maria Carmela dichiarava che -- a quella data- Morgante Placido aveva corrisposto la terza rata ed un'altra la doveva ancora consegnare, affermando che l'importo della tangente ammontava a 45 mila euro.

La chiara ammissione, da parte di Surace Maria Carmela, della percezione personale delle somme provenienti dall'estorsione in questione è efficacemente dimostrata dal contenuto delle conversazioni che appaiono del tutto limpide all'attento interprete, denaro il cui presupposto è la condivisione, da parte di tutti i congiunti, della conoscenza della provenienza delle somme e della disponibilità delle stesse. Analogamente è per Teresa Gallico che ammetteva di avere ricevuto i soldi divisi dal fratello Rocco e a lei consegnati da Filippo Morgante, nella consapevolezza della illecita provenienza.

Conseguentemente, non essendo neppure ipotizzabile Surace Maria Carmela e Teresa Gallico abbiano deliberatamente dichiarato il falso, in un contesto (il colloquio con il marito detenuto la prima e con il fratello detenuto la seconda) relativamente ad un argomento che non consentirebbero di giustificare in alcun modo una scelta di questo tipo, se ne impone l'affermazione di responsabilità anche per i reati a loro rispettivamente aseritti ai capi GG) e III) e la conferma in parte qua della sentenza impugnata.

Per quanto riguarda Gallico Antonino (capo GG della rubrica), il suo ruolo può essere assimilato a quello di uno spettatore connivente con riferimento sia alla vicenda della estorsione ai danni dei fratelli Campagna (i soldi della legna) sia alla vicenda Morgante perché la mera condivisione di una mentalità mafiosa, l'adesione morale ad un sistema di vita improntato alla prevaricazione e al disprezzo della legalità, e perfino la fruizione dei benefici derivanti dall'appartenenza ad una famiglia, come i Gallico di Palmi, adusa a sfruttare a proprio vantaggio il controllo del territorio di riferimento e a trarre sistematicamente utili dal taglieggiamento delle attività economiche che vi si esercitano, per quanto riprovevoli sul piano etico - sociale, non integrano di per sé- la condotta penalmente della ricettazione rilevante avuto riguardo alla disponibilità dei proventi estorsivi e neppure consentono di sostanziare un'accusa in tal senso, potendo eventualmente assumere

rilievo sintomatico ma non supplire all'assenza di prova di una effettiva disposizione patrimoniale dei predetti proventi.

La conversazione intercetta in data 25 ottobre 2007 non contiene alcun esplicito riferimento ad Antonino Gallico e quella del 22 novembre 2007 (pag. 2334) registra l'intervento di Gallico Antonino che era al corrente che il Morgante dovesse corrispondere la rata ogni sei mesi e quella dell'8 maggio 2008 fa riferimento esclusivamente- ad attività informative di Antonino Gallico ma non consente di inferire una condotta di ricettazione.

In altri termini. gli elementi rassegnati in sentenza circa la ricezione consapevole non consentono di colmare il divario che separa la conoscenza delle vicende e delle attività del gruppo, dalla disponibilità effettiva delle somme in oggetto.

Sulla base di tali elementi, Gallico Antonino va mandato assolto dal reato ascrittogli al capo GG) per non aver commesso il fatto.

8.7. Capo WW) - Surace Maria Carmela.

La contestazione elevata a Surace Maria Carmela riproduce quanto emerso circa le "prassi" del gruppo Gallico ed il primo giudice (pag. 2683) evidenziava che che, per ciascun ramo della famiglia, il destinatario della distribuzione fosse uno soltanto. identificando, per la famiglia di Giuseppe Gallico Giuseppe, la moglie Surace Maria Carmela, destinataria di sistematiche dazioni, anche da parte della cognata Iannino Giulia, moglie di Gallico Rocco (con contestazione in Palmi in epoca anteriore al 24 luglio 2007).

L'atto di appello di Surace Maria Carmela.

La difesa di Surace Maria Carmela contesta l'argomentare del primo Giudice rilevando che la figlia Lucia Gallico era stata assolta all'esito del giudizio di secondo grado nel procedimento celebrato con le forme del rito abbreviato.

In ogni caso, difettava, in capo a Surace Maria Carmela la consapevolezza circa l'illiceità dell'origine del denaro ricevuto anche perché - nel processo- era emerso che la Surace ed i figli non erano tenuti al corrente circa l'origine del denaro.

Ben poteva essere che Surace Maria Carmela non volesse conoscere l'origine del denaro inviatole dai cognati.

Nulla si rilevante poteva desumersi a carico della Surace dal colloquio carcerario del 22 maggio 2007 allorquando Teresa Gallico si era lamentata del comportamento di Morgante Salvatore. Venivano poi richiamate le dichiarazioni di Domenico

Gallico che intimava alla sorella di escludere la famiglia del fratello Giuseppe dal godimento dei presunti proventi estorsivi. Chiedeva la Difesa (Avv. Giunta appello pag. 287) che venissero assorbiti i reati di ricettazione contestati a Surace Maria Carmela nei capi di imputazione di cui alle lettere GG), W) e WW) in un unico capo di imputazione.

Il gravame non è fondato.

In occasione del colloquio del 28 giugno 2007, Gallico Domenico era esplicito sulla destinazione dei proventi estorsivi, tanto da reagire nervosamente a quelle che erano le lamentele della cognata Surace circa la modestia della quota consegnatale.

Gallico Domenico avvertiva la cognata che, in qualunque momento, avrebbe potuto ordinare di escluderla dalla spartizione, affamando lei ed i suoi figli (GD: *se mi fa venire i cinque minuti a me, glieli faccio vedere io come si ragiona, faccio in modo* ***che la fame la raccolgono con il coppo*** *a questi quattro lordosi* GD: *ti ho detto sempre, io ti avevo detto: tieni chiuso il borsello, non date, non mollate così, perché* GT:no, voci;GD: *perché così sono costretti a sottostare e vanno a fare in culo* .

La spartizione dei proventi in parti uguali costituiva uno dei compiti di Gallico Rocco, affermava la correttezza del suo operato al nipote Antonino così come riportato da questi a Gallico Giuseppe nel colloquio intercettato il 22 febbraio 2007 (***Gallico Antonino*** - *si è incazzato. Gli ho detto io si, va boh, mi devi scusare che non sono passato, ho sbagliato io. E..poi si è incazzato per questo discorso qua, non sai i conti che ho con i cristiani io Tuo padre ti manda ch ma tuo (incomprensibile) io se ho avuto una cosa non ho diviso giusto? Se io ho avuto tot ho diviso per sei, per tuo padre..gli ho detto io nessuno sta mettendo in dubbio la tua cosa, gli ho detto io, solamente se vuoi che me la vedaio.*).

In occasione del colloquio del 22 febbraio 2007, Surace Maria Carmela affermava di aver ricevuto dei soldi dal cognato Rocco Gallico, verosimilmente provento di estorsione e, mentre da un canto si lamentava della scarsità della somma, dall'altro affermava che, diversamente da tutte le altre volte, nelle ultime due occasioni aveva saputo chi era la vittima estorta e la natura dell'affare da cui i soldi provenivano. Tale dato è dimostrativo dell'esistenza di una prassi all'interno del sodalizio per cui alla Surace veniva sempre consegnata una quota dei proventi estorsivi senza tuttavia metterla al corrente della natura degli affari da cui essa proveniva (*Surace Maria Carmela io per ora..ora sto sapendo di chi..però io non è che ho saputo ~~mai..le~~*

ultime due volte si..mi ha detto questi sono (incomprensibile) dell'estorsione ch..e questi sono di..)

In ragione della diversità degli episodi in contestazione e della varietà dei proventi estorsivi ricevuti da Surace Maria Carmela nella consapevolezza della loro origine illecita e non frutto di donazioni da parte dei familiari, non è possibile fare luogo ad alcun assorbimento tra le fattispecie in contestazione.

La sentenza va confermata nelle rimenenti statuizioni.

8.8. capo KK) - Gallico Antonino.

Nel corso del colloquio avuto da Antonino Gallico con il padre Giuseppe (23 agosto 2007) emergevano gli elementi di di un fatto estorsivo commesso da Gallico Antonino ai danni di Princi Fortunato (nato a Taurianova in data 11.01.1971), proprietario del disco-pub "Caicco", sito all'interno dell'Hotel-ristorante-bar-lido chiamato "Ulivarella".

In tale circostanza, infatti, Antonino, parlando del chiosco che nell'estate 2007 gestiva insieme a Pirottina Giuseppe, raccontava al padre che con il proprietario del locale sito all'"Ulivarella" -cioè con Princi Fortunato-, posto a circa 100 metri dal suo, aveva concordato di dividere le serate con intrattenimento di gruppi musicali sulla spiaggia, in modo da evitare di farsi concorrenza.

L'accordo era favorevole al Gallico, il quale aveva tenuto per sé le serate del sabato, quando c'era maggior afflusso di persone (ed un margine di guadagno più consistente), lasciando al Princi le serate del venerdì.

Durante il colloquio Antonino raccontava che nelle giornate del sabato era stato costretto a chiudere il locale per un provvedimento amministrativo (mancanza di pedane e tavolini) ma di avere deciso di aprire il locale . Il Princi, però, non aveva rispettato i patti e aveva organizzato una serata di sabato, facendogli perdere molti soldi ("*il sabato, un sabato ho detto io: «facciamola una serata no!» , sapendo che quelli erano chiusi. Questo cosa fa quel sabato, questo non mi dice niente...(incomprensibile)...e fa la serata...ho perso soldi io! Da me ne sono venuti pochi, tra quello che ho speso e quello che ho guadagnato, non ho fatto neanche per le spese*").

Gallico Antonino era andato dal Princi e aveva preteso (con violenza) la metà dell'incasso della serata.

Il Princi aveva avvicinato Gallico Rocco per tentare di mediare, ma questi aveva dato ragione al nipote e la parte offesa aveva dovuto consegnare a Gallico Antonino la somma di € 700,00.

Nella circostanza, raccontava Antonino, lui ne aveva fatto una questione di principio non per i soldi, ma perché si trattava di persone "*di fuori paese*" che avevano osato non rispettare i patti presi con un Gallico a Palmi: "*Sono andato da quella parte, l'ho chiamato, gli ho detto: quanto hai guadagnato? Mille euro, duemila euro, la metà sono i miei! - - - Ma sai.... Metà sono i miei! Se no entro dentro e me li prendo io! ma...tip, ma tap... Gli ho detto io: va bene dai!* ***gli ho staccato l'impianto, sono salito sopra, pum, ho tirato la spina...si è spento la luce...gli ho aperto la cassa...ah-ah, che fai?*** *Gli ho detto io:* ***zitto...se no ti picchio Sono sceso sotto...e qua e là.*** *Poi è venuto il giorno dopo, se ne sono andati qua dallo zio , mi ha detto lo zio: hai fatto bene! Eh.....hai fatto bene! Lui così mi ha detto.Mi ha detto: scusa, ho sbagliato, però possiamo; mi devi dare i soldi...metà mi devi dare...basta! - Eh, sai...poi ho aspettato un giorno...gli ho detto: - vedi che domani mi devi dare i soldi! Mi ha detto: - ma se n'è venuto con un altro cristiano si è presentato...ma sapete...ma così... -, gli ho detto io: - non è che sono venuto da voi per...per i mille euro gli ho detto io - per i mille e cinque gli ho detto io che io gli piscio gli ho detto io - è per la* ***scostumatezza che avete avuto perché venite da fuori paese e fatese*** *eravamo rimasti in quella maniera eravamo rimasti in quella maniera!poi hanno preso...hanno preso...sono scesi là...tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic...(con le mani mima il gesto della consegna dei soldi)... settecento euro*".

Nel corso del dialogo, e anche successivamente nel corso dello stesso colloquio, ripetutamente Gallico Giuseppe invitava il figlio a dare fuoco ai tre locali che gli facevano concorrenza, cioè il "Caicco", il bar "La Rupe" e la Pizzeria "La Lampara", per poi chiedergli € 4.000,00 a testa per il periodo estivo per garantire la sua "protezione" ("*brucia tutto...quest'inverno...tutti...uno, due e tre... tutt'è tre quelli che...tutt'è tre... fai uno, due e tre, tutti quei tre vicini a te! Quando vengono...questo inverno...(incomprensibile)... Nel periodo estivo...nel periodo estivo...fai quattromila euro al mese...uno due e trea* il ragazzo gli spiegava che temeva che i proprietari della "Lampara" lo denunciassero ("*ho paura che se lu canta quello della Lampara...quello della Lampara se la canta*").

Nel corso del colloquio del 20 settembre 2007, Gallico Giuseppe diceva nuovamente al figlio che sarebbe stato necessario dare fuoco ai locali che gli facevano concorrenza, in modo da costringere i proprietari di questi a chiedere la protezione di Antonino Gallico (pag. 2375).

Il primo Giudice evidenziava che il fatto narrato da Gallico Antonino al padre era circostanziato e particolareggiato, assistito da un elevato indice di credibilità e riscontrato dalle reticenti dichiarazioni rese da Princi Fortunato che, nel corso del dibattimento, dichiarava di non ricordare di alcuna intromissione nel locale, né interruzione brusca della corrente elettrica, ma solo di una lamentela che c'era stata per l'apertura del locale disco-pub in una serata in cui avrebbe dovuto rimanere chiuso. La situazione era stata risolta da Rao Filippo (un ragazzo originario di San Martino di Taurianova, esperto barman che durante la stagione invernale lavorava a Bologna) che aveva chiarito tutto: che egli non aveva preso parte all'accordo con i gestori dei lidi limitrofi per evitare la sovrapposizione delle serate, avendo delegato a ciò il Rao, il quale non lo aveva messo a parte di quanto convenuto; che solo dopo che si erano verificate la lamentale, aveva saputo che il Caicco di sabato doveva rimanere chiuso; che egli non sapeva chi era il titolare del chiosco contiguo da cui erano originate le lamentale, e che solo dopo aveva appreso che era Antonino Gallico; nessuno si era lamentato con lui ma solo con il Rao, al quale egli aveva raccomandato di chiarire l'incomprensione, dando ragione a chi si era lamentato in quanto i patti relativi alla turnazione nell'apertura dei locali andavano rispettati. Il Princi dichiarava di non aver ricevuto alcuna richiesta estorsiva e di non aver pagato alcuna tangente.

Il primo Giudice considerava tali affermazioni del tutto false (pag. 2379) protese univocamente a mistificare gli accadimenti al fine di tenere indenne un appartenente alla cosca Gallico.

Da qui l'affermazione della penale responsabilità di Gallico Antonino in ordine all'ipotesi estorsiva aggravata di cui al capo KK) della rubrica.

L'atto di appello di Gallico Antonino.

I difensori di Gallico Antonino (Avv. Giunta e Avv. Contestabile) muovono dal rilievo che l'argomentare del primo Giudice è basato su affermazioni congetturali, ricostruite solo sulle affermazioni di Gallico Antonino (smentite dalle dichiarazioni

di Princi Fortunato) che per rabbonire il padre ed offrirgli una immagine di sé non corrispondente alla realtà millantava e mentiva in maniera disarmante.

Viene evidenziato il particolare contesto in cui si erano svolti i colloqui dei familiari con Gallico Giuseppe in considerazione della particolare personalità di quest'ultimo.dei rapporti conflittuali tra padre e figlio (la vicenda concernente il fidanzamento con Ditto Concetta) e la deliberata scelta dei congiunti (tra cui il figlio) di assecondare sempre il detenuto.

Il gravame dell'Avv. Giunta è volto ad illustrare ulteriormente il profilo inerente la vicenda estorsiva in questione, concernente soprattutto l'impossibilità di attribuire una qualche rilevanza penale alla partecipazione di Gallico Antonino al colloqui carcerari con il padre, l'insussistenza del reato estorsivo, nelle sue componenti costitutive, l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e la mancanza di prova del fatto delittuoso per cui è stata pronunciata condanna.

Rileva la difesa che se si fosse trattata di una ver a e propria estorsione, Gallico Antonino avrebbe preteso tutto l'incasso della serata e non si sarebbe accontentato solo della metà. A tutto concedere, rileva la difesa, poteva parlarsi di una " penale" pretesa dal Gallico solo per riequilibrare la turnazione tra i locali .

Antonino Gallico, quindi, si era lasciato prendere la mano ed aveva cercato di far valere le sue ragioni nel modo sbagliato.

Si trattava, a tutto concerdere, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, improcedibile per mancanza di querela.

I riilievi sono infondati.

Innanzitutto, vale evidenziare che Antonino Gallico, parlando del chiosco che nell'estate 2007 gestiva insieme a Pirrottina Giuseppe, raccontava al padre che all'inizio della stagione aveva riunito tutti gli altri gestori dei locali dei locali limitrofi (*siccome questo chiosco li ho riuniti tutti, come ti ho detto io, gli devo così, così, così*) per mettere ovviamente le cose in chiaro e ciò esula da ogni libera concorrenza commerciale perché Gallico Antonino non solo si era riservato per tutta la stagione estiva le gionate del sabato (certamente più appetibili per l'affluenza di avventori) ma, convocando gli altri titolari dei locali aveva **marcato** il territorio spendendo il nome dei Gallico (*che il sabato è il mio, che le faccio io le serate, la musica, l'animazione*) e già tale circostanza è sintomatica di quel metodo mafioso che permea tutte le condotte del giovane figlio di Gallico Giuseppe che in ogni

iniziativa non manca di evocare gli illustri parenti solo per ricordare.a chi aveva scarsa memoria, la cosca di 'ndrangheta che aveva in mano la città.

Solo dopo aver stabilito le sue regole, avvalendosi della carica intimidatoria della sua famiglia di provenienza, Gallico Antonino aveva dato facoltà di scelta agli altri operatori commerciali (*va boh, gli ho detto voi quali giorni volete?*) e ciò in spregio a qualsivoglia determinazione amministrativa in materia generalmente vigente nell'ambito della turnazione dei locali estivi.

Il padre Giuseppe, a quel punto, per evitare noiose questioni che si sarebbero presentate durante la stagione successiva, consigliava al figlio di bruciare tutti gli altri tre locali durante l'inverno (alla fine della stagione) e ciò per non perdersi in inutili discussioni ed appropriarsi del territorio (*brucia tutto. Quest'inverno tutti, uno due e tre, tutti e tre quelli che.. tutti e tre*).

Gallico Antonino, tuttavia, non aveva previsto l'irregolarità amministrativa derivata dall'inosservanza delle statuizioni concernenti la normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande, tanto che gli era stata imposta la chiusura serale del locale nella giornata del sabato (*la sera non apriva perché non avevo la pedana con i tavolini allora la sera non aprivo perché le persone non si sedevano e ho perso soldi per questo fatto qua*).

Incurante dell'ordine di chiusura, il giovane Gallico aveva deciso ugualmente di aprire il locale nella serata del sabato (*il sabato, un sabato ho detto io facciamola una serata*) confidando nel fatto che quella era la sua serata e non vi sarebbe stata la concorrenza di altri locali. Il caso aveva voluto che Princi Fortunato, approfittando della chiusura del Papete Beach aveva organizzato la serata del sabato, facendo perdere molti soldi a Gallico Antonino (*"il sabato, un sabato ho detto io: - facciamola una serata no! - , sapendo che quelli erano chiusi. Questo cosa fa quel sabato, questo non mi dice niente...(incomprensibile)...e fa la serata...ho perso soldi io! Da me ne sono venuti pochi, tra quello che ho speso e quello che ho guadagnato, non ho fatto neanche per le spese*").

Da qui la deliberata ritorsione (violenta) di Gallico Antonino che, oltre a non aver ottemperato all'ordine di chiusura amministrativa , aver perso del denaro, aveva dovuto subire anche la scostumatezza del Princi.

L'offesa andava ripagata con il versamento di metà dell'incasso della serata da parte del Princi. In questo contesto Gallico Antonino si era recato nel locale del

S. Di Rienzo est.

Princi, aveva staccato l'impianto, aveva spento la luce ed aveva aperto la cassa minacciando il titolare (*zitto.. se no ti picchio*) .

Gallico Antonino aveva chiarito al padre che il nocciolo della questione non era il denaro (*gli ho detto io: <<non è che sono venuto da voi per...per i mille euro gli ho detto io - per i mille e cinque - gli ho detto io che io gli piscio - gli ho detto io - è per la scostumatezza che avete avuto perché venite da fuori paese e fate...*)

A questo punto si inseriscono le dichiarazioni (menzognere) di Princi Fortunato.

E infatti, anche ammettendo che il Gallico potesse aver avuto un primo contatto con il Rao Filippo (tesi che, comunque, all'esito dell'istruttoria dibattimentale si fonda sulle sole rimeditate dichiarazioni del Princi), certo é che nel corso del colloquio del 23 agosto 2007 Antonino Gallico parlava anche di Princi Fortunato

Ciò in quanto, nel racconto di Gallico Antonino, il giorno successivo, il soggetto in questione (che a questo punto doveva essere Rao Filippo) era tornato in compagnia di un'altra persona, anch'essa "*di fuori paese*" (si tenga presente che il Princi è originario di Delianuova, il Rao di San Martino di Taurianuova) ed aveva provato a parlare prima con Gallico Rocco ("*Poi è venuto il giorno dopo, se ne sono andati qua dallo zio, mi ha detto lo zio, hai fatto bene!*") e poi con lo stesso Gallico Antonino ("*Mi ha detto ma se n'è venuto con un altro cristiano, si è presentato, ma sapete ma così..).* In questo preciso contesto Gallico Antonino gli aveva detto che non era tanto per il denaro *(gli ho detto io..che io ci piscio, gli ho detto io, è per la scostumatezza che avete avuto perché venite da fuori paese e fate..se eravamo rimasti in quella maniera eravamo rimasti in quella maniera!*").

Appare evidente che Rao Filippo, davanti all'estorsione di Antonino Gallico aveva informato il titolare del locale, cioé il Princi, in quanto la richiesta era in ultima analisi rivolta a lui.

Priva di ogni tenuta logica appare la tesi secondo la quale il Rao che era un dipendente del Princi, si fosse sentito in dovere di affrontare personalmente la situazione, senza informare in alcun modo il Princi (tenuto anche conto dell'entità della richiesta a fronte dei margini esigui di guadagno, per come riferito dallo stesso Princi in dibattimento: "*limitatissimi, veramente... cioè 100 euro li guadagnavo vendendo cento birre forse*").

Ben più logico é che il Princi, conoscendo perfettamente le logiche e le dinamiche che regolano certi rapporti, avesse stabilito un contatto con Gallico Rocco sapendo che era il reggente della cosca (a quell'epoca all'epoca Gallico Rocco era latitante).
Il Princi, sostanzialmente, aveva la possibilità di inviare una *'mbasciata* ad un latitante, cioé di un soggetto ben inserito in certi contesti criminali (come evidenziato dal primo Giudice il Princi é parente di pregiudicati per mafia, il Rao é una ragazzo che lavorava tutto l'anno a Bologna, tranne i due mesi estivi).
Per il resto, come rilevato dal primo Giudice, le dichiarazioni rese dal Princi in dibattimento costituiscono un forte riscontro al racconto fatto da Gallico Antonino al padre nel corso del colloquio del 23 agosto 2007, sia con riferimento alla lite, sia con rifermento alla ragione della stessa, sia con riferimento al giorno (il sabato) scelto (con prepotenza) da Gallico Antonino per organizzare le serate.
A questo punto, appare inutile immorare sulla configurazione giuridica del reato in esame in quanto Gallico Antonino non era certamente portatore di un diritto da far valere innanzi all'Autorità Giudiziaria e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni appare un'ipotesi lontana da qualsivoglia ragionevolezza argomentativa.
La sentenza va, pertanto, interamente confermata.

8.8.1. Princi Fortunato (capo KKK)

E' stato ritenuto colpevole del reato di favoreggiamento (esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91) e condannato alla pena di anni due di reclusione.
La difesa, sostanzialmente, conetsta che la motivazione della sentenza è apparente e si duole della mancata riapertura dell'istruttori dibattimentale attraverso l'audizione di Rao Filippo, unico soggetto gestore delle serate musicali.
I rilievi difensivi non sono fondati.
Le dichiarazioni (menzognere) di Princi Fortunato colorano il fatto estorsivo sopra richiamato ed evidenziano la superfluità dell'escussione dibattimentale di princi Fortunato. E infatti, anche ammettendo che il Gallico potesse aver avuto un primo contatto con il Rao Filippo (tesi che, comunque, all'esito dell'istruttoria dibattimentale si fonda sulle sole rimeditate dichiarazioni del Princi), certo é che nel corso del colloquio del 23 agosto 2007 Antonino Gallico parlava anche di Princi Fortunato . Ciò in quanto, nel racconto di Gallico Antonino, il giorno successivo, il soggetto in questione (che a questo punto doveva essere Rao Filippo) era tornato in compagnia di un'altra persona, anch'essa "*di fuori paese*" (si tenga

presente che il Princi è originario di Delianuova, il Rao di San Martino di Taurianuova) ed aveva provato a parlare prima con Gallico Rocco ("*Poi è venuto il giorno dopo, se ne sono andati qua dallo zio, mi ha detto lo zio, hai fatto bene!*") e poi con lo stesso Gallico Antonino ("*Mi ha detto ma se n'è venuto con un altro cristiano, si è presentato, ma sapete ma così..*).

In questo preciso contesto Gallico Antonino gli aveva detto che non era tanto per il denaro (*gli ho detto io..che io ci piscio, gli ho detto io, è per la scostumatezza che avete avuto perché venite da fuori paese e fate..se eravamo rimasti in quella maniera eravamo rimasti in quella maniera!*").

Appare evidente che Rao Filippo, davanti all'estorsione di Antonino Gallico aveva informato il titolare del locale, cioé il Princi, in quanto la richiesta era in ultima analisi rivolta a lui.

Priva di ogni tenuta logica appare la tesi secondo la quale il Rao che era un dipendente del Princi, si fosse sentito in dovere di affrontare personalmente la situazione, senza informare in alcun modo il Princi (tenuto anche conto dell'entità della richiesta a fronte dei margini esigui di guadagno, per come riferito dallo stesso Princi in dibattimento: "*limitatissimi, veramente... cioè 100 euro li guadagnavo vendendo cento birre forse*").

Ben più logico é che il Princi, conoscendo perfettamente le logiche e le dinamiche che regolano certi rapporti, avesse stabilito un contatto con Gallico Rocco sapendo che era il reggente della cosca (a quell'epoca all'epoca Gallico Rocco era latitante).

Il Princi, sostanzialmente, aveva la possibilità di inviare una '*ambasciata* ad un latitante, cioé di un soggetto ben inserito in certi contesti criminali (come evidenziato dal primo Giudice il Princi é parente di pregiudicati per mafia, il Rao é una ragazzo che lavorava tutto l'anno a Bologna, tranne i due mesi estivi).

Per il resto, come rilevato dal primo Giudice, le dichiarazioni rese dal Princi in dibattimento costituiscono un forte riscontro al racconto fatto da Gallico Antonino al padre nel corso del colloquio del 23 agosto 2007, sia con riferimento alla lite, sia con rifermento alla ragione della stessa, sia con riferimento al giorno (il sabato) scelto (con prepotenza) da Gallico Antonino per organizzare le serate.

La sentenza impugnata va interamente confermata.

8.9. capo LL) - Gallico Rocco e Gallico Antonino.

La ricostruzione di tale episodio viene passata in rassegna dal primo Giudice sulla base del colloquio registrato presso la casa circondariale di Secondigliano in data 25 ottobre 2007 (pag. 2385) quando Gallico Italia Antonella raccontava al padre che l'imprenditore Caccamo Carmelo aveva acquistato un vasto appezzamento di terreno in Palmi (*"si è comprato mille chh...no...tremila metri...tremila metri sono...di terra alla Tonnara...questo...questo terreno era demaniale e ora dice che il Comune se lo sta vendendo..."*), senza prima concordare con i Gallico la quota di tangente che avrebbe dovuto versare (***"e non è venuto a cercare il permesso!"***) tanto per usare usare le parole - eloquenti- di Gallico Italia Antonella.

A questo punto, come raccontato da Gallico Italia Antonella, Gallico Rocco aveva inviato il nipote Antonino e il Caccamo si era detto disponibile ad assentire ai desiderata e sottostare alla richiesta: *"allora lui l'ha saputo e ha mandato a Nino per dirgli... e questo dice che gli ha detto di sì, quindi dice...dice...ora si recinta...si chiude! Eh, tutto questo è il discorso, stop. Non è che lui di bello e buono...è andato perchè..."* (pag. 2386 sentenza).

Sentendo ciò, Gallico Giuseppe affermava che al Caccamo già in passato erano state avanzate richieste estorsive (da parte dello stesso Gallico Giuseppe) ed era uno che pagava senza problemi (*Caccamo!.. ma digli che questo qua io lo conosco bene, questo è.. un amico mio, questo gli ho fatto fare io..")*

Si trattava, come rilevato dall'estensore, dell'ennesimo episodio dal quale emergeva che i Gallico si ritenevano i padroni di Palmi, al punto che non poteva essere intrapresa alcuna iniziativa, economica o commerciale, senza chiedere loro previamente il *"permesso"*, cioè senza pagare una tangente.

D'altra parte, il Caccamo conosceva bene le regole imposte dai Gallico ed era ben conscio di dover chiedere *"il permesso"* e tempo prima, aveva mandato un messaggio (una *"imbasciata"*) a Gallico Rocco tramite *"Gianni Piparedhu"* (Cilona Giovanni), per sapere quanto doveva versare per poter aprire un autosalone nel punto in cui aveva acquistato il terreno (dagli accertamenti compiuti è emerso che si trattava dell'auto-concessionaria denominata "Golden Group s.n.c.", sita in c.da San Francesco di Palmi sulla S.S. 18, aperta in data 30.07. 2006 (pag. 2383 sentenza in cui viene riportata la relazione di servizio del 28 aprile 2009 acquisita su consenso delle parti).

Di Ricco est.

In tale circostanza era sorto un equivoco e il Cilona aveva comunicato che i Gallico non pretendevano nulla come efficacemente ricordato da Gallico Italia Antonella (*dice che prima che si aprivano questo "papiro".... gli hanno cercato il permesso.... E niente..... chi è stato...gli ha detto che non vuole niente*)

Circa la testimonaiza di Caccamo Carmelo (indotta dalla difesa di Gallico Rocco), rilevava la Corte che costui aveva riferito solo sull'acquisito di una Audi A3 Sportback 170 cavalli da parte di Gallico Rocco – in epoca imprecisata pagata con assegni e finanziamento dall'acquirente e di non sapere riferire alcunché.

Il primo Giudice dichiarava l'inutilizzabilità assoluta della testimonianza del Caccamo, perché era stato escusso come testimone semplice, nonostante lo stesso all'epoca fosse ancora imputato di reato connesso, essendo stato giudicato con le forme del rito abbreviato dal GUP distrettuale in ordine al delitto di cui all'art.378 c.p. aggravato dall'art.7 della L.203/91 per avere favorito la cosca Gallico.

In ordine all'accezione dell'espressione "chiedere permesso" si evidenzia in sentenza che anche nei confronti del Caccamo veniva imposto il pagamento di una mazzetta sull'occupazione di altra superficie in ampliamento dell'attività commerciale, dall'ammontare indeterminato, che il commerciante si impegnava a versare. Il successivo commento sulla modestia del conseguente introito consentiva di desumere l'effettività della dazione da parte della vittima.

Da qui il giudizio di condanna nei confronti di Gallico Rocco quale mandante e di Gallico Antonino quale esecutore della fattispecie delittuosa.

Integrate le circostanze aggravanti contestate, stante la consumazione della condotta da parte dei soggetti intranei al sodalizio.

L'atto di appello di Gallico Rocco e di Gallico Antonino.

La difesa di Gallico Rocco argomenta che dal solo colloquio del 25 ottobre 2007 era stato desunto che Gallico Antonino avrebbe avvicinato il Caccamo su ordine dello zio Rocco, senza considerare che non vi era alcun rapporto tra zio e nipote.

Rileva, poi, che a pag. 50 della trascrizione peritale si evinceva che Gallico Giuseppe si esprimeva affermando " *non c'è nuddu mi gira.. mi fici*" assumendo tale espressione valore sintomatico del fatto che Gallico Rocco, all'epoca latitante, non poteva rivestire alcun ruolo rispetto al delitto in parola.

Anche dalle parole di Surace Maria Carmela e di Gallico Italia Antonella emergeva l'estraneità di Gallico Rocco nella vicenda in esame perché Rocco Gallico, tramite il Cilona (Pipareddu) aveva detto al Caccamo che non erano interessati.

L'ennesima prova dell'assenza di condotte estorsive poste in essere da Rocco Gallico si rinveniva nella deposizione testimoniale resa dalla parte offesa all'udienza del 12.11.2012, allorquando Caccamo Carmelo aveva affermato di conoscere Rocco Gallico ed il nipote Antonino ; di aver venduto un'autovettura ai Gallico; di non aver mai subito pressioni di alcun genere da parte di costoro, testimonianza che faceva il paio con il tenore dell'intercettazione .

Altrettanto incongrua e carente la motivazione, secondo la difesa, nel punto in cui (pag. 2388) in solo due righe si era limitata ad affermare che l'appellante rivestiva il ruolo di mandante e Antonino quello di esecutore e censurabile era il passaggio argomentativo (pag. 2387) nel punto in cui veniva affermata la inutilizzabilità assoluta della testimonianza resa dal Caccamo quale teste puro e non quale teste assitito ex art. 210 c.p.p..

Segnala la difesa che nel caso in esame poteva parlarsi di nullità ma non di inutilizzabilità e, in ogni caso, il difensore sollecitava la valutazione di tali dichiarazioni come rese da un teste puro.

Anche i difensori di Antonino Gallico (Avv. Contestabile e Avv. Giunta) censurano il percorso argomentativo del primo Giudice, evidenziando la brevità del colloquio e l'indeterminatezza del profitto ingiusto (somma di denaro imprecisata). Ripropongono la tesi di Gallico Giuseppe che si avventurava nei suoi vaneggiamenti e deliri perché era disperato a causa del fatto che, dietro le sbarre, non poteva gestire le cose a modo suo (*non c'è nessuno capisci, non c'è nessuno che gira.. che fa).*

In quel contesto i congiunti avevano cercato di distrarlo e cambiare argomento per tranquillizzare Giuseppe Gallico.

In definitiva il colloquio si prestava a molteplici interpretazioni ed anche ammesso e non concesso che *Rocco stesse girando* (pag. 227 Avv. Giunta) e che ci fosse stato qualche contatto tra il Caccamo ed alcuni soggetti vicini ai Gallico, nulla autorizzava ad affermare l'illiceità della vicenda e nulla autorizzava ad affermare che il Nino di cui discorreva Gallico Italia Antonella potesse essere Gallico Antonino perché malvisto dagli zii paterni così come emerso in svariati episodi.

In altri termini, la ricostruzione era del tutto congetturale e non era stato accertato se il Nino, per due volte menzionato, fosse Gallico Antonino.

Ritiene la Corte che i rilievi difensivi sono infondati nel merito.

La decisione, tuttavia, va parzialmente riformata inquadrando la fattispecie in esame nell'ipotesi di tentata estorsione aggravata.

In via preliminare, occorre sgombrare il dubbio circa la natura delle dichiarazioni di Caccamo Carmelo (18 marzo 1971), teste a discarico, escusso all'udienza del 15 novembre 2012 (aff. 42).

Il teste è il nipote di Caccamo Vincenzo e, a quanto consta dall'esame degli atti e delle produzioni, all'epoca della sua escussione non era sottoposto ad indagine e neppure indagato di reato connesso ma, tale posizione, era propria dello zio Caccamo Vincenzo, rinviato a giudizio per il delitto di favoreggiamento aggravato dall'art. 7 L. 203/91 e, successivamente, assolto in sede di giudizio abbreviato, perché, in quel procedimento non era Caccamo Vincenzo ad avere subito l'estorsione presupposto (di cui al contestato capo LL) ma il nipote di lui Caccamo Carmelo di talché -a rigore- Caccamo Vincenzo aveva reso dichiarazioni non tali da integrare il mendacio perché nella sommarie informazioni del 10.06.2010, Vincenzo Caccamo aveva riferito di possedere in proprietà un solo terreno ove insiste la sua impresa di lavorazione di marmi- derivante dalla suddivisione dell'originaria proprietà del padre Carmelo poi frazionata in tre parti ai figli nel senso che una parte era stata attribuita ad un figlio (Caccamo Francesco), un'altra a Caccamo Vincenzo e un'altra ancora ad un altro figlio Caccamo Rocco Paolo il quale poi l'aveva devoluto al figlio Caccamo Carmelo per la costituzione della concessionaria, dichiarazioni che non erano state giudicate idonee ad integrare il mendacio.

Caccamo Vincenzo, quindi, è persona diversa da Caccamo Carmelo e non aveva subito l'estosione del terreno di cui alla contestazione sia perché non vi era prova contraria che avesse effettivamente acquistato (per come dice Gallico Italia Antonella riferendosi però al nipote Caccamo Carmelo) beni alla Tonnara di Palmi, fermo peraltro il dato logico per cui la cosca in esame era solita chiedere "il permesso" sugli acquisiti e non sui beni ottenuti in concessione amministrativa.

Se così stanno le cose, il teste Caccamo Carmelo non ha reso dichiarazioni di per sé inutilizzabili e/o nulle, dando atto, di aver venduto un'autovettura alla famiglia dei Gallico (regolarmente pagata) e di non aver subito pressioni di alcun genere.

Le dichiarazioni di Caccamo Carmelo, quindi, sono un dato neutro, autonomamente valutabile da questa Corte, apportato dalla difesa di Gallico Rocco, nell'ambito della normale dialettica processuale, fermo restando che la Pubblica Accusa, in sede di controesame, non ha posto alcuna domanda a prova contraria sul fatto in questione e ciò lo si evince dalla contestazione di cui al capo I.I.) ove è contenuta la menzione di Caccamo Vincenzo, senza alcun riferimento a Caccamo Carmelo, autentica parte offesa dell'estorsione contestata.

Partendo da questo dato certo, non si concorda con le difese circa la natura congetturale dell'argomentare del primo Giudice, atteso che la conversazione in oggetto offre significativi ed univoci elementi tali da tratteggiare efficacemente la fattispecie di tentata estorsione aggravata, contestata in concorso tra Gallico Carmelo e Gallico Antonino di cui non si ha la prova del conseguimento dell'ingiusto profitto (id est il denaro richiesto).

Il contesto argomentativo del colloquio del 25 ottobre 2007 non consente di nutrire dubbi sull'insofferenza manifestata da Gallico Giuseppe che, effettivamente, all'indomani della scarcerazione del fratello Carmelo, era allettato dalle più disparate modalità di taglieggiamento del territorio per interposta persona. La circostanza che Giuseppe Gallico stesse parlando di Rocco Gallico non è nella sostanza contestato neppure dalla difesa ed appare evidente anche alla luce delle parti del colloquio che precedono il passaggio in questione, così come è agevole comprendere che oggetto della conversazione fosse l'attività estorsiva del gruppo tant'è che poco dopo la conversazione sfocia, come si verifica anche nel corso di altri colloqui intercettati, nell'ennesima manifestazione di insofferenza, da parte di Giuseppe Gallico (*non c'è nessuno, capisci? Non c'è nessuno che gira che fa*) nei confronti della *leadership* esercitata dal fratello Rocco e nella critica delle sue strategie che in diversi colloqui la famiglia di Gallico Giuseppe riteneva poco efficaci e scarsamente redditizie.

Surace Maria Carmela informava Giuseppe Gallico che il fratello (Rocco) sapeva dell'acquisto del terreno alla Tonnara e che aveva chiamato Nino riferendosi al figlio Gallico Antonino.

Interveniva Gallico Italia Antonella che correggeva la madre dicendo che questi qua (già identificati nei Caccamo) avevano aperto una concessionaria e, prima di aprirsi il *papiro* (ovvero l'autosalone) avevano cercato il permesso, ovvero avevano dato

(S. Di Rienzo est.)

acquiescenza alla regola del taglieggiamento operante in Palmi secondo cui ogni iniziativa commerciale doveva sottostare al permesso dei Gallico.

E' evidente, allora, che nel momento in cui Caccamo Carmelo, all'udienza del 15 novembre 2012 ha dichiarato di non aver subito pressioni, non ha mentito perché era stato lui a chiedere il permesso ai Gallico, in virtù di una rigida regola non scritta operante nel territorio di Palmi ed a conoscenza di tutti i commercianti ed imprenditori della zona.

Gallico Rocco non era interessato alla concessionaria (*dice che sono venuti e hanno cercato il permesso e quindi non ha voluto niente .. io così c'era pure tuo fratello Carmelo..quando si parlava di questo discorso*) ma nel momento in cui questo ovvero Caccamo Carmelo, nipote di Vincenzo (quest'ultimo conosciuto da Giuseppe Gallico) ***si è comprato tremila metri di terra alla Tonnara***" , la situazione era cambiata tanto che Caccamo Carmelo non era andato a cercare il permesso come chiarito da Gallico Italia Antonella (e non è venuto a cercare il permesso). In questo contesto, Gallico Rocco (lui) aveva appreso la circostanza ed aveva mandato il nipote Antonino per fare presente a Caccamo Carmelo i suoi doveri, tanto che l'imprenditore aveva assentito (si va bene).

La restante parte della conversazione è dedicata da Gallico Italia Antonella a giustificare il comportamento di Gallico Rocco e quella improvvida ambasciata inviata tramite il Cilona allorquando Caccamo Carmelo aveva aperto la concessionaria (non siamo interessati).

Il fatto è chiaro nella sua scansione logica e facilmente interpretabile senza il ricorso ad alcuna congettura fermo restando che l'epoligo non è noto perché non risulta provato che Caccamo Carmelo abbia corrisposto la percentuale sull'acquisto del terreno e con quali quali modalità.

Ciò che risulta provato è che:

- l'estorsione è stata aperta (con atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato);

- a Caccamo Carmelo era stato ricordato da Antonino Gallico che per il terreno alla Tonnara di Palmi, la famiglia Gallico non poteva certamente fare finta di niente e non chiedere denaro;

il Caccamo aveva assentito.

Molto meno chiaro è se la dazione del denaro è avvenuta e con quali modalità, circostanza che non trova alcun riscontro significativo nel corso delle intercettazioni e nelle propalazioni dei conversanti e tale circostanza non consente di far ritener consumata la contestata estorsione.

Gallico Rocco, dai molteplici riferimenti contenuti nella conversazione, è colui che aveva richiamato all'ordine Caccamo Carmelo poiché la gestione di questo settore dell'attività del gruppo era nelle sue mani tanto da aver mandato il Cilona a dire che non erano interessati alla concessionaria ma, al momento dell'acquisto del terreno, per rimediare alla leggerezza, aveva deciso di inviare il nipote Antonino al fine di ricordare al commerciante la ineluttabilità delle richieste della cosca Gallico e aprire, in sostanza, l'estorsione.

Da qui la riqualificazione del reato contestato nella forma tentata per entrambi gli imputati.

8.10. capo NN) - Gallico Giuseppe, Gallico Antonino e Surace Maria Carmela.

L'episodio delittuoso oggetto del presente paragrafo è stato ricostruito dal primo Giudice attraverso l'analisi particolareggiata (vedi pag. 2389 e seguenti) di una serie di colloqui presso la Casa circondariale di Secondigliano fra l'estate e l'autunno del 2007.

Il primo è quello del 23 agosto 2007: nella circostanza Gallico Giuseppe, avendo appreso dalla figlia Italia Antonella che vi era un soggetto di Melicuccà (Melicucco prima poi Melicuccà dopo) che faceva concorrenza alla lavanderia "Italia" -intestata a Gallico Italia Antonella e gestita da Surace Maria Carmela- e in particolare che lavava le lenzuola anche per gli operai che lavoravano sui cantieri della A3, si rivolgeva al figlio Antonino e gli diceva che Totò Dinaro doveva avvicinare questo soggetto di Melicuccà e dirgli che " *se ne stia a casa sua , per il fatto della mamma*" Gallico Italia Antonella aggiungeva che il soggetto di Melicuccà lavava anche le lenzuola dell'Hotel di tale Crucitti -riferendosi all'Hotel denominato "Stella Maris" sito nei pressi dello svincolo A3 di Palmi, di proprietà di Crucitti Demetrio come accertato in sede dibattimentale- e Giuseppe Gallico chiedeva nuovamente al figlio di andare a parlare con Totò Dinaro (già condannato per partecipazione ad associazione mafiosa con la sentenza n. 8/84) , per dirgli di riferire alla persona di Melicuccà che, se non avesse voluto avere conseguenze spiacevoli ("*se non vuole*

che facciamo discussioni..."), avrebbe dovuto portare presso la lavanderia di sua moglie metà delle lenzuola che lavava:

Il concetto veniva ribadito al figlio Gallico Antonino nel corso del colloquio del 29 settembre 2007. Nella circostanza il ragazzo diceva al padre di essersi recato a Melicuccà più volte senza riuscire a parlare con Totò Dinaro, ma Gallico Giuseppe non ammetteva repliche e diceva:"***acchiappa*** *a questo di Melicuccà...ti avevo detto io di andare.....acchiappa a questo di Melicuccà...mezzo lavoro...deve prenderlo e passarlo a questa qua...(indica la moglie)... vai, lo trovi (indica il figlio)* ***lo prendi dalle orecchie...ma le orecchie gliele stiri fino a fargliele diventare come i conigli...gliele stiri****...: Vuoi...O tutto!...vuoi che ragioniamo? Non sono ingordo, metà e metà! Metà lavoro tu e metà lavoro io...e siamo a posto! Che ti voglio rispettare, se no ti sparo due calci nel culo e ti mando per Melicuccà!>> Lo chiami, glielo dici a Toto...:compare, vedi che ha detto mio padre...così e così...per educazione facciamo metà e metà, metà lavoro lui e metà lavoro io, se vuole, se poi non vuole si sta a Melicuccà e tutto il lavoro me lo faccio io*".

Gallico Antonino spiegava al padre che non era riuscito a incontrare il Dinaro perché si era recato a Melicuccà in un giorno festivo (domenica) e il padre gli consigliava di tornare in un giorno lavorativo ("*nei giorni normali ha un magazzino e lui è sempre là*").

Gallico Antonino prometteva che l'indomani sarebbe tornato a Melicuccà.

Dagli accertamenti compiuti a riscontro (cfr. deposizione teste Orrico, udienza 8 marzo 2012) emergeva che il soggetto che Totò Dinaro avrebbe dovuto intimidire era Massimiliano Rossiello, nato a Bolzano il 30.08.1976, residente a Melicuccà (RC) in Piazza Badolati s.n.c., titolare della omonima impresa individuale, con sede legale in Melicuccà (RC) contrada Rau, zona Artigianale s.n.c., il quale aveva iniziato l'attività di lavanderia industriale da qualche mese (precisamente dal 02.01.2007, cfr. visura camera di commercio), facendo concorrenza alla lavanderia "Italia", gestita dai Gallico (cfr. sul punto la lunga ricostruzione effettuata dal primo Giudice a pag. 569 e richiamata a pag. 2390 circa il subappalto della lavanderia). Il Rossiello inoltre, da quanto risultava dai registri del libro presenze della SA- RC S. C. P. A., era stato identificato presso il campo base di contrada "Ciaranta".

Dalle dichiarazioni rese da Rossiello Anselmo, padre di Massimiliano (udienza del 24 maggio 2012 pag. 2410) si evinceva che l'impresa individuale in questione,

dedita all'attività di lavanderia industriale, aveva stipulato un contratto con la Impregilo S.p.a., in forza del quale si era impegnata a lavare le lenzuola degli operai che lavoravano sui cantieri di C.da Garanta di Palmi e di Barritteri.

Rossiello Anselmo, a causa di un'informativa dei Carabinieri di Melicuccà sulle sue presunte frequentazioni con Totò Dinaro (pregiudicato) aveva ceduto la ditta al figlio Massimiliano.

Nel corso del colloquio del del 22 novembre 2007, Gallico Antonino raccontava al padre di aver parlato della questione con Dinaro Antonio, il quale aveva sconsigliato di avvicinare il soggetto in questione, sostenendo che avrebbe potuto denunciarli "***mi ha detto Toto: vedi che è mezzo sbirro!Gli ho detto io: va ho....*** *Mi ha detto:* ***Lo conosco io...così, così, così! mi ha detto – vedi che è mezzo sbirro!***.

Di fronte all'insistenza di Gallico Antonino, Totò Dinaro aveva assentito : *va boh, parlo io*"). Antonino raccontava che il soggetto di Melicuccà era stato effettivamente avvicinato da Dinaro Antonio e si era presentato presso la lavanderia dei Gallico, a Palmi, ma non si era piegato all'estorsione, nonostante la chiara richiesta formulatagli dal ragazzo: "*gli ho detto io: <<allora...voi venite qua a Palmi e vi prendete il lavoro...no! "Devi cercare il permesso" gli ho detto - oppure "mi dovete dare lavoro" perché io...non ne ho ristorante! Comunque se l'avevo... - ha detto - ... Come ha detto ... io permesso non lo cerco a nessuno!>>*".

Surace Maria Carmela affermava di essersi allontanata mentre il Rossiello chiariva che non avrebbe chiesto alcun permesso perché il figlio Antonino si era alterato (*dopo tipo ho detto io, ora lo faccio uscire fuori lo picchio, ho detto io, lo abbandono qua dietro ho detto io*)

Sentendo ciò, Gallico Giuseppe si stupiva del fatto che tale soggetto, pur essendo stato avvicinato da Dinaro Antonio, avesse tenuto un tale atteggiamento: "*ma dimmi una cosa, ma tu avevi parlato con "Totu"? e Totu te l'ha mandato là...in questa maniera? e poi non sei andato là a dirglielo?*".

Antonino rispondeva di aver riferito al Dinaro il comportamento tenuto dal soggetto di Melicuccà, ma questi gli aveva risposto "*io te l'avevo detto che era sbirro*", lasciando intendere che si trattava di un soggetto che non si piegava alle richieste dei Gallico. Il giovane Gallico raccontava che, per evitare di essere denunciato, aveva riflettuto (*ho riflettuto con il cervello*) ed aveva lasciato andare il Rossiello (*ho detto io lascia che lo faccio andare che se ne vada con questo furgone*) mentre Surace

Maria Carmela era spaventata e si era rifugiata nel retrobottega " *pensavo che gli tirasse qualche maschiata*"

Alla domanda di Gallico Giuseppe : *"ma com'è finita?* Gallico Antonino rispondeva : *Gli ho detto io: va boh gli ho detto io facciamo finta che non abbiamo parlato per niente! - Gli ho detto io - ...che a casa mia si usa così...se a casa vostra* ***si usa come i porci****, gli ho detto io...non lo so... - gli ho detto io - ...****comunque a casa mia si usa così****...Io non ne ho da nessuna parte , io ho solamente tutta l'autostrada però lui...tipo...me lo ha detto...insomma...me lo ha fatto capire...ha detto.....non ci metto niente...non ci metto niente a denunciarti...me l'ha fatto capire, perché io l'ho sentito mentre parlava no...quando ti dice in quella maniera?... gli ho detto io: facciamo finta che non abbiamo parlato per niente... - gli ho detto io ve ne potete...Ma io volevo sapere...a che devi sapere! - Ho detto io...non devi sapere niente...facciamo finta che non abbiamo parlato per niente, ve ne potete andare a casa. Poi ha preso e se n'è andato*".

Dalle dichiarazioni di Surace Maria Carmela emergeva chiaramente che il soggetto che si era presentato presso la lavanderia "Italia" aveva più di cinquanta anni ("l'età tua penso che abbia", diceva al marito), per cui non poteva trattarsi di Rossiello Massimiliano (nato il 30.08.1976), ma certamente del padre ovvero Rossiello Anselmo (nato a San Fili il 16.10.1947) le cui dichiarazioni in sede dibattimentale riscontravano il racconto di Gallico Antonino e Surace Maria Carmela (sul punto pag. 2411 sentenza). Rossiello Massimiliano raccontava che successivamente a quell'episodio, Dinaro Antonio lo aveva sollecitato ulteriormente a lasciare il lavoro dell'autostrada ed il Rossiello gli aveva risposto che non lo avrebbe fatto perché oberato dai debiti dicendosi disponibile a vendere la ditta (con i debiti) ai Gallico qualora questi avessero voluto acquistarla.

Evidenziava il primo Giudice che in dibattimento il Rossiello riferiva che prima dell'arresto dei Gallico (2010) aveva ricevuto (in un arco temporale di circa dieci giorni) due avvertimenti intimidatori: sulla maniglia del furgone della ditta una mattina presto aveva trovato inserita una pistola, che definiva essere "una scacciacani del tipo pesante", di cui si liberava buttandola nella spazzatura senza farne denuncia alla P.G.; successivamente, neanche dopo dieci giorni, il figlio gli raccontava che all'uscita dal campo di calcetto, dopo una partita, un ragazzo a bordo di un motociclo, gli aveva sbarrato la strada, costringendolo a fermarsi e guardandolo fisso in faccia,

dopodichè si era allontanato . Rossiello Anselomo, per non agitare la famiglia non confidava a nessuno il suo timore che quei fatti non fossero casuali ma da ricondurre al rifiuto opposto ai Gallico. Solo dopo la pubblicazione sugli organi di stampa locali delle notizie relative all'esecuzione dell' ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei Gallico e tra di esse anche quella relativa all'episodio che lo aveva riguardato, la sua famiglia era venuta a conoscenza dei fatti, e la nuora di origine milanese, intimorita per quanto poteva ancora accadere, aveva minacciato di lasciare il marito, cosicchè quest'ultimo aveva comprato una casa in provincia di Como, ove si sarebbe subito trasferito con la famiglia, per poi fare il pendolare verso la Calabria, per attendere al lavoro della ditta con sede in Melicuccà nei primi tre giorni della settimana.

Riteneva il primo Giudice che la puntuale descrizione dei fatti resa da Gallico Antonino, persino più precisa di quella raccontata dal Rossiello sulle parole pronunciate per il tentativo di estorsione, rappresentava la fonte autoaccusatoria, e pertanto con valenza confessoria, che consentiva di individuare gli elementi integrativi della condotta. Gallico Giuseppe era il mandante della condotta estorsiva tentata e Surace Maria Carmela aveva fornito tutte le indicazioni necessarie al marito per la pianificazione del delitto ed aveva assistito il figlio mentre lo stesso rappresentava al Rossiello il proposito estorsivo, con conseguente rafforzamento della condotta criminosa altrui, allontanandosi solo per timore di essere travolta dalla reazione violenta del figlio, dopo la risposta negativa del Rossiello.

La condotta integrava il delitto ipotizzato solo nei termini dell'ipotesi tentata stante l'opposizione della vittima che non assecondava la richiesta dell'agente di conseguimento dell'utilità economica. Ricorrevano le circostanze aggravanti contestate, attesa la condizione di sodali degli agenti, e la natura del metodo impiegato, mafioso in quanto evocativo della capacità reattiva violenta della consorteria di appartenenza.

Gli atti di appello di Gallico Giuseppe, Gallico Antonino e Surace Maria Carmela.

La difesa di Gallico Giuseppe (Avv. Contestabile pag. 100) contesta tanto la possibilità di qualificare i fatti come tentata estorsione quanto la rilevanza penale della condotta attribuita all'imputato nel colloquio del 23 agosto 2007 che non aveva detto ai figli di andare ad imporre a Crucitti di servirsi della Lavanderia Italia

piuttosto che di quella del Rossiello ma si era limitato di porre la questione sul sentimentalismo, sulla vecchia conoscenza, senza aver posto in essere alcuna condotta significativa (a parità di prezzo) tanto che Gallico Giuseppe si era preoccupato del pagamento degli oneri tributari della lavanderia Italia e non aveva imposto al Crucitti di passare il lavoro a lui ed abbandonare il Rossiello.

Tale interrogativo difensivo non aveva trovato risposta nelle motivazioni del primo Giudice. Infondata la riconosciuta aggravante perché, nel caso in esame, alcuna coartazione delle persone offese era intervenuta .

I difensori di Gallico Antonino e Surace Maria Carmela (Avv. Giunta e Avv. Contestabile) muovono dal rilievo che l'attività della lavanderia Italia era lecita e che la Surace doveva competere sul mercato senza aumentare i prezzi.

Durante la conversazione il figlio ascoltava le farneticazioni del padre ivi comprese le offese date alla madre tanto che cercava di assecondare il padre dicendogli che sarebbe andato a parlare con Dinaro , circostanza verificatasi anche se il Gallico non sapeva cosa il Dinaro aveva detto al Rossiello e nulla permetteva di escludere che nelle reali intenzioni di Antonino e della madre vi fosse quella di proporre un lecito accordo commerciale da proporre al Rossiello.

In ogni caso, nel momento dell'incontro con il Rossiello, Antonino Gallico si era trovato in difficoltà e la madre, spaventata dall'uomo, aveva avuto paura ed aveva lasciato i due a parlare, intimorita che il Rossiello avesse potuto picchiare il figlio. La proposta di Antonino Gallico non aveva alcunché di illecito tanto che il Rossiello non aveva mostrato timore. Il resto del colloquio era un coacervo di menzogne per evitare che Gallico Giuseppe , nei suoi vaneggiamenti, cercasse vendetta nei confronti del Rossiello.

Veniva censurata anche la genuinità e spontaneità delle dichiarazioni del Rossiello che aveva letto la notizia sul giornale apprendendo il contenuto dei colloqui e, verosimilmente oppresso dai debiti e da una malattia, oltre che dal diniego della certificazione antimafia (per le frequentazioni con il Dinaro) , aveva l'interesse di rendere un'immagine cristallina di sé e non potevano escludersi motivi di rancore verso il Dinaro.

Del tutto assente l'apporto penalmente significativo di Surace Maria Carmela che non aveva in nessun modo rafforzato la condotta del figlio.

Concludevano le difese rilevando che la condotta di Gallico Antonino e di Surace

Maria Carmela non appariva idonea ad integrare il tentativo di delitto.

Da qui le richieste difensive.

I rilievi difensivi sono infondati e se ne impone il rigetto.

L'esame delle impugnazioni proposte nell'interesse di Surace Maria Carmela e Gallico Giuseppe impone di concentrare l'attenzione su quella fase iniziale a cui afferisce specificamente l'apporto ideativo di Gallico Giuseppe e quello concorsuale della moglie Surace Maria Carmela.

Alla luce della contestazione, non può revocarsi in dubbio che, quella ideata da Gallico Giuseppe ai danni della lavanderia Rossiello, è stata una estorsione volta a neutralizzare, almeno in parte, gli effetti della concorrenza, e a conservare illecitamente margini di guadagno alla lavanderia "Italia", gestita dalla moglie del detenuto ed intestata alla figlia Gallico Italia Antonella.

Ciò emerge inequivocabilmente fin dalle prime battute dedicate alla questione nella conversazione intercettata il 23 agosto 2007.

Per quanto attiene particolare il contributo di Surace Maria Carmela associata nel capo di imputazione alla figlia, il suo contributo si sarebbe concretizzato, come si legge in esso, nel comunicare *a Gallico Giuseppe che un soggetto di Melicuccà (poi identificato in Rossiello Massimiliano) faceva una concorrenza spietata alla lavanderia "Italia", rafforzando il proposito criminoso di Gallico Giuseppe, al quale*" le due congiunte avrebbero poi fornito "*ulteriori informazioni*".

Nello snodo argomentativo, occorre concentrare concentrare l'attenzione su quella fase iniziale a cui afferisce specificamente l'apporto concorsuale ascritto a Gallico Italia Antonella.

Giuseppe Gallico, dopo aver chiesto informazioni sull'andamento dell'attività della moglie, apprendeva dalla figlia Italia Antonella le difficoltà del momento.

La richiesta di Gallico Giuseppe si faceva più specifica riguardando il protrarsi del rapporto con le imprese impegnate nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 (che consegnavano per il lavaggio le lenzuola utilizzate presso i campi base realizzati nei pressi dei cantieri, oltre ad acquistare presso il Rossiello coperte, coprimaterassi, copriletto e copricuscini) e, suggerito da Giuseppe Gallico figli l'aumento dei prezzi per incrementare i margini di guadagno, era stata Italia Antonella a segnalare l'inopportunità di tale strategia che avrebbe comportato la perdita dei clienti, indotti dall'aumento a portare le lenzuola "*da un'altra parte*".

L'ulteriore richiesta di informazioni investiva allora sia le condizioni praticate dai concorrenti della lavanderia della moglie, sia la loro identità: la domanda di Giuseppe Gallico ("*Ma chi è quello? A chi gliel'ha portati?*") e la risposta della figlia Italia Antonella ("*... dice che c'è uno di Melicucco che passa e se li prende*", così come la successiva rabbiosa reazione del detenuto ("*Io manda a fare in culo a quello di Melicucco!*"), costituiscono uno snodo sintomatico dell'intera vicenda. Assumono i difensori che le informazioni fornite dalla figlia a Gallico Giuseppe non avrebbero avuto rilievo alcuno, sia perché oggettivamente inesatte (il concorrente non proveniva da Melicucco ma da Melicuccà, centro molto più vicino a Palmi rispetto al primo, ubicato nella piana di Gioia Tauro), sia perché ininfluenti, essendo già nota a Giuseppe Gallico l'identità del concorrente della lavanderia di famiglia, tanto che era stato lo stesso detenuto a correggere l'indicazione della provenienza data in un primo momento dalla figlia.

La considerazione della successione degli interventi documentata dalla trascrizione smentisce questa impressione che scaturisce da un approccio superficiale al contenuto del dialogo, anzi avvalora una conclusione opposta e, a tal punto, si rinvia allo scambio di battute battute tra padre e figlia corrispondente a questa fase del colloquio (pag. 2393). Emerge dall'analisi del colloquio che inizialmente la provenienza territoriale del concorrente non era nota neppure a Giuseppe Gallico, tant'è che il destinatario del suo sfogo era inizialmente un personaggio di Melicucco ("*rimani a Melicucco, non ci scassare i ...*").

Solo immediatamente dopo lo stesso Giuseppe Gallico chiariva che non da Melicucco ma da Melicuccà proveniva il concorrente in questione, ma il chiarimento presuppone necessariamente che il detenuto avesse acquisito un'informazione che inizialmente non aveva, ovvero che avesse saputo che si trattava proprio di Rossiello. Stando così le cose, e l'esame dettagliato dei singoli momenti del colloquio non consente altre interpretazioni, è ragionevole ipotizzare che l'informazione inizialmente mancante, quella che si era rivelata decisiva decisiva per la individuazione, da parte di Giuseppe Gallico, della provenienza del concorrente e per la correzione dell'indicazione originaria ("*di Melicuccà, non di Melicucco ... di Melicuccà ... io so che era di Melicuccà ...*"), sia stata fornita proprio da Gallico Italia Antonella, un cui intervento, a cavallo delle riportate esclamazioni del padre, effettivamente c'era stato anche se il tono sommesso (significativamente utilizzato

dalla giovane in concomitanza con l'apertura di questo tema di discussione) impedisce di comprendere esattamente quali parole siano state da lei pronunciate. In altri termini, contrariamente a quanto ipotizza la difesa, la figlia del Gallico conosceva l'identità del concorrente della lavanderia della madre, ma non le era nota l'esatta provenienza territoriale, mentre il padre sapeva che il Rossiello veniva da Melicuccà (i genitori di Anselmo vi sono sempre vissuti, ed anche lui con il figlio Massimiliano viveva in quel luogo dal 1991 dopo il trasferimento da Bolzano), ma, forse anche per questo motivo (escludendo *a priori* la possibilità di uno "sconfinamento" territoriale), non lo aveva subito individuato come concorrente della moglie. Ne consegue la rilevanza decisiva del colloquio, necessario a combinare le conoscenze di padre e figlia, e dell'indicazione fornita da Gallico Italia Antonella, tant'è che da essa scaturiva, sul piano operativo, l'immediata individuazione da parte di Giuseppe Gallico dell'elemento del gruppo, cioè Totò Dinaro, che, per ragioni territoriali, essendo conterraneo del Rossiello, era il più adatto ad affrontare la questione ed incontrare il Rossiello per rendergli noto che avrebbe dovuto "cedere" la metà del lavoro datogli dai clienti, ovvero consentire che lo svolgesse la lavanderia "Italia" di Palmi, e ciò per evitare "*discussioni*", espressione la cui carica minacciosa è quasi superfluo evidenziare.

L'apporto di Gallico Italia Antonella si è rivelato determinante ai fini dell'avvio del programma estorsivo perché la ragazza, segnalata la presenza del concorrente, aveva fornito al padre le informazioni decisive per orientare in modo efficace l'azione intimidatoria diretta a neutralizzarlo.

E' fuori discussione che Gallico Italia Antonella fosse ben consapevole delle conseguenze delle informazioni date al padre, ed anzi può plausibilmente ritenersi che era stata proprio tale consapevolezza ad ispirarla e ad indurla a segnalare al padre, dopo che questi aveva chiaramente espresso il suo pensiero e platealmente rivendicato, a nome della famiglia Gallico, il controllo egemonico del territorio palmese, che il concorrente di Melicuccà non si era limitato ad acquisire il lavaggio delle lenzuola dei cantieri autostradali, ma si era permesso di sottrarre una parte del mercato ("*Crucitti non ce l'ha pure?*"), ottenendo di lavorare anche con Crucitti (titolare dell'hotel *Stella Maris* di Palmi, che effettivamente si era avvalso di una lavanderia di Melicuccà tutte le volte in cui il servizio di lavanderia interna era stato indisponibile).

Le fasi successive della vicenda, desumibili da quanto emerge da due colloqui a cui era presente Surace Maria Carmela, svoltisi il 20 settembre e il 22 novembre 2007 (pag. 2397 sentenza) attestano che il progetto estorsivo era stato portato avanti con l'apporto decisivo di Surace Maria Carmela che raccontava al marito che quello di Melicuccà praticava prezzi più conocorrenziali e che se la lavanderia Italia fosse stata in grado di lavare le lenzuola ad un minor prezzo (due ero) avrebbe ottenuto l'esclusiva sull'appalto.

Gallico Giuseppe ricordava aspramente alla moglie che nei costi commerciali doveva essere conteggiata l'IVA e Surace Maria Carmela proseguiva nell'indicare a Giuseppe Gallico che il Rossiello lavorava anche per il Crocitta (che non aveva più dato lavoro ai Gallico) e per un ristorante Rotella (pag. 2400 sentenza).

Le affermazioni della donna facevano andare su tutte le furie Gallico Giuseppe *(guarda qua questo di Melicuccà e questo si passa e si fotte le altre cose pure, delle altre parti, senza fare niente e lei lavora per non fare niente. Se c'ero io gli facevo il culo tanto*) e la vittima del piano era il titolare della lavanderia di Melicuccà. Rilevare che, discussa inizialmente la questione nel colloquio del 20 settembre 2007, non si registrano ulteriori decisivi interventi di Surace Maria Carmela non è appropriato perché la donna insiste sull'attività lavorativa del Rossiello (mille lenzuoli) è del tutto ininfluente ai fini della tenuta della prospettazione accusatoria alla quale è infatti estranea l'idea di un coinvolgimento dell'imputata di natura diversa da quello delineato nel capo di imputazione.

Quanto sarebbe accaduto dopo è, per così dire, in via embrionale contenuto nella conversazione analizzata dove la donna palesava efficacemente al marito che il Rossiello aveva prezzi concorrenziali e la sua incapacità di competere sul mercato. Le vicende successive, ovvero la convocazione del Rossiello da parte del Dinaro, l'incontro con lui presso la lavanderia "Italia", ed il successivo incontro del Rossiello con lo stesso Dinaro ne costituiscono logici sviluppi e rappresentano, come evidenziato dal primo Giudice, la concretizzazione del progetto estorsivo, non portato a compimento solo per la capacità di resistenza manifestata dal destinatario della minaccia. Il contributo di Surace Maria Carmela e della figlia Italia Antonella si era già per intero dispiegato, ed aveva conseguito il suo effetto, contribuendo al sorgere del proposito criminoso paterno, ove la segnalazione delle difficoltà create dalla presenza di un agguerrito concorrente della lavanderia "Italia" non possa

ritenersi addirittura causa di quella determinazione, e poi orientando il programma estorsivo subito delineato da Giuseppe Gallico verso l'attività del Rossiello.

Per tale capo di imputazione, pertanto, l'appello di Surace Maria Carmela va respinto.

Per quanto concerne la posizione di Gallico Giuseppe, è significativo che il riconosciuto elemento di vertice del gruppo non si sia limitato ad una generica richiesta di notizie sull'andamento degli affari della lavanderia (intestata alla figlia Italia Antonella ma alla cui gestione evidentemente tutta la famiglia è interessata), come sarebbe stato logico attendersi da una persona detenuta da lungo tempo, ma abbia subito concentrato la sua attenzione sui rapporti con le imprese impegnate nei lavori di ampliamento dell'autostrada ("*ma dimmi una cosa ... ma le lenzuola gliele portano quelli di dell'autostrada?*"), la cui presenza sul territorio costituisce evidentemente anche sotto questo profilo un'imperdibile occasione di guadagno per le cosche. E la richiesta è stata immediatamente assecondata dalla figlia del detenuto Italia Antonella con l'indicazione dell'esistenza di un concorrente (tale anche nei rapporti con i ristoranti) ed anche della sua identità.

Tale indicazione, abbinata al dato territoriale emerso nel colloquio di Italia Antonella con il padre (la provenienza da Melicuccà), si era poi rivelato indispensabile a Giuseppe Gallico per programmare la neutralizzazione del concorrente.

I dialoghi successivi confermano per un verso l'interesse di Gallico Giuseppe a conoscere gli sviluppi della vicenda e l'indicazione di Totò Dinaro come incaricato di contattare il concorrente di Melicuccà, e per altro verso la specificazione, da parte dei familiari del Gallico, delle ragioni della preferenza accordata alla lavanderia del Rossiello, organizzata su base industriale e per questa ragione in grado di praticare condizioni migliori (così come dichiarato dalla moglie in occasione del colloquio del 20 settembre 2007).

La difesa riconosce che l'interesse sotteso alla richiesta estorsiva è un interesse familiare ed esclude qualsiglia comportamento intimidatorio della consorteria ma il rilievo non può condividersi avuto riguardo alla palpabile compenetrazione tra vicende familiari e dinamiche associative ed il radicamento familiare, così come ampiamente emerse in questo processo ed attestate più volte dall'esperienza giudiziaria di cui danno conto i precedenti acquisiti (alcuni dei quali proprio con riferimento alla posizione del Dinaro), che costituiscono una delle caratteristiche dei

gruppi mafiosi della provincia reggina a cui la cosca Gallico non fa eccezione, e riesce pertanto difficile discernere in questi ambiti interesse familiare e interesse di gruppo. In ogni caso l'attenzione alla vicenda dimostrata da Giuseppe Gallico anche nei colloqui successivi a quello del 23 agosto 2007, il pronto riferimento all'occasione di guadagno offerta dalle imprese impegnate nei lavori sull'autostrada (che evoca i "rapporti" di ben altro tipo instaurati dalle cosche con tali imprese), l'immediato (almeno nelle intenzioni di Pino Gallico) coinvolgimento del referente territoriale del gruppo (che per la zona di Melicuccà è il Dinaro) ai fini della risoluzione del problema, appaiono indici significativi del fatto che l'estorsione programmata non era vicenda che riguardava la famiglia come gruppo di persone legate da vincoli biologici o parentali, ma era questione che riguardava i Gallico come organizzazione che esercita l'egemonia mafiosa su Palmi e zone limitrofe.

È significativo che obiettivo della richiesta non fosse tanto, o soltanto, quello di procurare un vantaggio economico, quanto piuttosto quello di ottenerlo attraverso la riaffermazione della regola della necessità del "permesso" del gruppo nel cui ambito territoriale (la "casa") il Rossiello aveva preteso di espandere liberamente la propria attività: e il condizionamento avrebbe dovuto realizzarsi, secondo il programma illustrato in due battute da Giuseppe Gallico, sottraendo parassitariamente, di fatto, all'impresa che aveva ottenuto l'incarico e che era in grado di praticare migliori condizioni perché dotata di caratteristiche di lavanderia industriale, la metà del lavoro e dei relativi guadagni, o imponendole, in caso di mancato "accordo", l'abbandono della zona di Palmi.

L'assenza di vere e proprie minacce, così come emerge dalle parole con cui lo stesso Anselmo Rossiello ha riferito la vicenda in occasione delle dichiarazioni dibattimentali dopo l'esecuzione delle prime misure cautelari, è poi sintomatica del ricorso a quel metodo mafioso il cui utilizzo è sufficiente ad integrare l'aggravante di cui la difesa contesta la sussistenza.

È a tal proposito significativo che la vittima del tentativo si sia determinata ad opporvisi non già perché non abbia percepito la portata intimidatoria della richiesta, o perché abbia sottovalutato le conseguenze della ferma posizione assunta nel corso dell'incontro presso la lavanderia "Italia", solo apparentemente concluso da una stretta di mano (che non aveva infatti impedito a Giuseppe ed Antonino Gallico di ipotizzare iniziative ben più convincenti nei confronti del Rossiello in occasione del

colloquio del 22 novembre 2007), quanto per ragioni di ordine economico, in quanto, come Rossiello avrebbe spiegato allo stesso Dinaro qualche settimana dopo, la conservazione del lavoro per conto delle imprese impegnate nei lavori sull'autostrada e dei relativi guadagni era di importanza vitale per la stessa sussistenza dell'azienda. Non è superfluo ricordare che per giurisprudenza costante, in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato *ex ante*, con la conseguenza che ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima (Cass. sez. II, 5 febbraio 2013, n. 12568, Aiello ed altro). I motivi di appello di Gallico Antonino sono strettamente connessi alla posizione di Dinaro Antonio perché, secondo la difesa, dai colloqui intercettati non emergerebbe la prova che il Dinaro abbia effettivamente ricevuto o eseguito l'ordine di rivolgere la richiesta estorsiva il cui destinatario era il Rossiello, mentre l'espressione con cui il Dinaro avrebbe descritto il Rossiello ("... *vedi che è mezzo sbirro* ..."), mai effettivamente pronunziata dal Dinaro, sarebbe frutto del tentativo di Antonino Gallico di spiegare agli occhi del padre Giuseppe il fallimento dell'iniziativa e di giustificare con l'opposizione del Rossiello l'inadeguatezza delle minacce rivolte alla vittima del tentativo. Orbene, muovendo dalla dichiarata condivisione del principio programmatico enunciato dal giudice di primo grado, ovvero l'inapplicabilità agli elementi di accusa emergenti dalle intercettazioni del canone valutativo di cui all'art. 192, 3° comma, c. p. p., e quindi l'assenza della necessità di riscontri, l'appellante rileva che sul piano logico l'esegesi del contenuto dei dialoghi di Antonino Gallico con il padre detenuto imporrebbe di escludere che lo stesso Dinaro abbia personalmente rivolto richieste estorsive al Rossiello e abbia avuto consapevolezza che tali richieste erano lo scopo dell'incontro presso la lavanderia di Palmi gestita dalla famiglia Gallico a cui avrebbe dovuto invitare il Rossiello. Quanto invece al secondo incontro con il Dinaro, successivo a quello presso la lavanderia, Anselmo Rossiello, sentito in dibattimento lo ha ammesso affermando che l'incontro c'era stato e Totò Dinaro gli aveva detto lasciare Palmi e fare un'altra cosa e lui si era rifiutato debiti e non poteva lasciare un lavoro sicuro.

Non è è contestato o che un primo intervento del Dinaro c'era stato e che, quantomeno, si era concretizzato nell'invito a recarsi presso la lavanderia "Italia" di Palmi (gestita dalla moglie di Gallico Giuseppe, Surace Maria Carmela), così come

riconosciuto dal Rossiello, ciò che si contesta è la consapevolezza di Antonino Gallico prima e del Dinaro poi in merito alle ragioni della convocazione del Rossiello. Tuttavia tale consapevolezza ed il coinvolgimento sia di Antonino Gallico che del Dinaro nel programma estorsivo ideato da Giuseppe Gallico emergono non solo dai dialoghi di quest'ultimo con il figlio Antonino (*gli devi dire, senti, digli a quello tutte le cose che passano a prendersi. la metà la deve portare a me, metà lavoro lo deve passare a me*) ma dalle stesse parole del Rossiello. È vero infatti che, indicato da Giuseppe Gallico, il Dinaro come il soggetto a cui il figlio avrebbe dovuto rivolgersi per indurre il Rossiello a cedere alla richiesta estorsiva (ovvero a cedere la metà del lavoro di lavaggio della biancheria svolto per conto delle imprese impegnate nei lavori di ampliamento dell'autostrada A3: colloqui del 23 agosto e 20 settembre 2007), solo dopo qualche mese Antonino Gallico si era deciso a contattare effettivamente il Dinaro, e questi alla fine, dopo averlo avvisato della scarsa arrendevolezza del Rossiello, aveva convocato quest'ultimo presso la lavanderia (colloquio del 22 novembre 2007): la sequenza dei fatti riferiti, unitamente alla meraviglia manifestata da Giuseppe Gallico in merito alla scarsa efficacia dell'approccio del Dinaro ("*e Totu te l'ha mandato là ... in questa maniera?*"), sembrerebbe apparentemente avvalorare l'assunto difensivo. È tuttavia che fin dal momento iniziale del suo coinvolgimento ad opera di Antonino Gallico, su richiesta del padre Giuseppe, *Totò* Dinaro fosse ben consapevole dei motivi dell'invito presso la lavanderia "Italia" è circostanza più che plausibile sul piano logico (è del tutto impensabile che il Dinaro accettasse di convocare Rossiello senza chiederne il motivo), e inequivocabilmente confermata dalla reazione del Dinaro così come ripetutamente riferita da Antonino Gallico al padre e cioè che il Rossiello era un "*mezzo sbirro*". Se fosse stata realmente ignota la ragione dell'interesse di Antonino Gallico ad incontrare il Rossiello, le parole usate da Antonino Gallico nell'incontro alla lavanderia ben si adattano al contesto prefigurato dall'accusa e dalla sentenza di primo grado, in quanto quello del Dinaro costituiva un avvertimento, espresso nel gergo proprio dei malavitosi, e poi rivelatosi fondato, circa l'atteggiamento poco arrendevole che avrebbe assunto il Rossiello ove gli fosse stata fatta una richiesta di tipo estorsivo. Quindi, già l'essersi fatto il Dinaro consapevole latore di un invito finalizzato a fare incontrare la vittima del tentativo di estorsione con *i potenziali* estorsori è sufficiente per configurare la responsabilità a titolo di concorso nel

delitto causalmente orientato all'incontro, nel corso del quale Antonino Gallico riovolgeva la richiesta estorsiva (devi cercare il permesso, gli ho detto io oppure mi dovete dare lavoro perché io non ne ho ristoranti). A questo punto la descrizione di quanto accaduto durante quell'incontro è perfettamente sovrapponibile al resoconto fatto dal figlio e dalla moglie di Giuseppe Gallico al detenuto in occasione del citato colloquio del 22 novembre 2007 (in particolare sul fatto che il Rossiello parlava l'italiano, sullo scambio di idee con Rossiello in merito agli "*usi*" delle rispettive case), così come lo è la spiegazione che il Rossiello aveva poi dato al Dinaro nell'incontro di quindici - venti giorni dopo, allorché quest'ultimo gli aveva consigliato di lasciare il lavoro a Palmi e di accontentarsi di lavorare solo a Melicuccà.

Il Rossiello aveva escluso tale opzione, poiché aveva contratto molti debiti e la perdita dei guadagni derivanti dall'appalto con il consorzio "Scilla" avrebbe comportato la certezza del fallimento dell'azienda, ceduta nel 2006 al figlio Massimiliano (come spiegato in dibattimento) ma di fatto ancora da lui gestita: che il lavoro in questione fosse di importanza fondamentale, perché era l'unico di un certo rilievo nel quale era impegnato, è ciò che il Rossiello aveva detto anche ad Antonino Gallico e alla madre che lo avrebbero poi riferito a Giuseppe Gallico in occasione del colloquio in carcere. La convergenza della narrazione del Rossiello in sede dibattimentale e del resoconto dei familiari di Giuseppe Gallico (odierni imputati) induce a ritenere entrambi pienamente attendibili, e, in particolare, a ritenere provata la a coraggiosa determinazione dimostrata dal Rossiello (laddove secondo la difesa era una storia inventata da Antonino Gallico Antonino per giustificarsi agli occhi del padre), ma anche il successivo estremo (ovvero il Dinaro) di indurre il Rossiello ad abbandonare Palmi, e quindi l'appalto con il consorzio "Scilla", per limitarsi a lavorare solo a Melicuccà.

Avvalora la genuinità della narrazione, anche la descrizione delle modalità deliberatamente non aggressive dell'invito rivolto dal Dinaro e dell'approccio poi tenuto da Gallico Antonino dopo la discussione nella lavanderia perché è assai verosimile che proprio la conoscenza della mentalità poco remissiva del Rossiello abbia indotto Antonino Gallico a privilegiare, nel tentativo di chiudere la faccenda con successo prevenendo iniziative ben più drastiche (come quelle che Gallico Giuseppe avrebbe effettivamente programmato in occasione del colloquio registrato

il 22 novembre 2007), un approccio meno aggressivo (*alla fine dei conti ho riflettuto con il cervello*), nel quale la richiesta estorsiva avrebbe assunto l'ambigua forma di una sorta di invito amichevole. È quasi superfluo ricordare, e non è neppure contestato dalla difesa, che per giurisprudenza costante la minaccia costitutiva del delitto di estorsione non deve essere necessariamente diretta, palese, esplicita e determinata, potendo integrare la condotta estorsiva anche la minaccia implicita, larvata, indiretta, figurata, purché idonea ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (v. tra le più recenti Cass. sez. II, 12 dicembre 2012, n. 11922, Lavitola; v. anche Cass. sez. II, 5 marzo 2013, n. 24917, Russo).

A tal proposito, non si pongono dubbi sull'attendibilità del Rossiello (sul punto appello Avv. Giunta) perché se i rapporti tra il Dinaro ed il Rossiello risalivano a vecchia data, avendo il secondo ricordato che prima del 2002 il Dinaro gli aveva concesso l'uso gratuito di un locale per depositarvi macchinari della lavanderia, tale rilievo assume un dato neutro nell'economia complessiva della motivazione.

In ogni caso, la pregressa conoscenza del Rossiello e perfino il carattere amichevole di tali rapporti, potrebbe consentire di individuare una seconda ragione, oltre alla contiguità territoriale, per la quale Giuseppe Gallico aveva indicato subito il Dinaro per la trattazione della vicenda, ma non sminuisce la rilevanza penale della condotta ed il ruolo di Antonino Gallico che si è reso consapevole latore di una richiesta estorsiva già veicolata dal carcere dal padre Giuseppe, trasmessa dal Dinaro, e non portata a compimento per opposizione della persona offesa.

La sentenza, pertanto, merita conferma.

8.11. Capo OO) - Gallico Antonino.

Ultima, nell'ordine della rubrica, tra le fattispecie di estorsione contestate è quella ai danni della A.M.G.C. Ansaldo Montaggi General Contractor di Genova, ditta sub affidataria della Ansaldo Segnalamenti Ferroviario S.p.A. di Genova per i lavori di interramento cavi nel tratto ferroviario Rosarno – Palmi nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2008 (pag. 2413 sentenza).

L'episodio delittuoso in esame è stato ricostruito captando una serie di colloqui presso la casa circondariale di Secondigliano fra l'estate e l'autunno del 2007.

Il primo colloquio è quello del del 23.08.2007, nel corso del quale Antonino Gallico raccontava al padre Giuseppe di avere avvicinato il titolare di un'impresa di Genova che stava effettuando lavori nel Comune di Palmi, consistenti nell'interrare dei cavi elettrici lungo la ferrovia e di avergli riferito che prima di entrare nel territorio di Palmi avrebbe dovuto "bussare", cioè chiedere l'autorizzazione ai GALLICO (*gli ho detto io..per qua siete venuti a Palmi e neanche avete bussato? (con la mano destra bussa sul tavolo) gli ho detto io, raccoglietevi i mezzi e ve ne andate*). L'interlocutore di Antonino Gallico gli rappresentava di avere pagato in un'altra circostanza altri soggetti e che, nonostante ciò, erano stati sottratti mezzi dal cantiere.

Nel corso del successivo colloquio del 20 settembre 2007 Antonino Gallico raccontava al padre che Gallico Rocco, venuto a conoscenza della sua iniziativa, l'aveva approvata ("*ha saputo della Stazione...che io sono andato da questo qua della Stazione e mi ha detto di sì*") e lasciava intendere di avere perpetrato estorsioni ai danni di altri soggetti, ricevendo anche in tal caso l'approvazione dello zio Rocco ("*...ha saputo un patio di discorsi e non ha detto niente, sai!...non ha detto niente..ha detto ah, va bene*").

In tale occasione, tuttavia, l'estorsione non era stata consumata in quanto, come riferito da Gallico Italia Antonella al padre nel corso del colloquio del **25 ottobre 2007**, l'impresa aveva abbandonato i lavori ed era tornata al nord ("*hanno abbandonato tutte cose e se ne sono andati...perché hanno problemi di carrelli, in pratica...non possono lavorare perché i carrelli non sono a norma*").

Segnalava il primo Giudice che il 19 settembre 2007 veniva presentata una denuncia di danneggiamento, presso la Stazione Carabinieri Rione Modena, da parte di Ruggiero Raffaele, responsabile della sicurezza dei lavori della società AMGC di Genova, in merito ad un episodio incendio di un carrello presente nel cantiere della stazione ferroviaria di Palmi.L'ing. Pietro Currò e l'ing. Francesco Borruto, responsabili per il cantiere di Palmi, confermavano che l'azienda aveva dato disposizioni di interrompere l'attività.

Evidenziava il primo Giudice che il danneggiamento mediante incendio ad uno dei mezzi della ditta, rappresentava certamente un riscontro estrinseco al disegno estorsivo in atto ad opera di Gallico Antonino. Peraltro la circostanza che il carrello incendiato fosse situato nella stazione ferroviaria di Palmi, cioè in ambito territoriale posto sotto il controllo criminale dei Gallico, escludeva che il danneggiamento fosse

imputabile ad altri. Il progetto estorsivo passava attraverso fasi diverse: un avvertimento orale già avvenuto prima del 23 agosto 2007, al quale non sortiva con evidenza l'effetto sperato, e cioè il pagamento della tangente; un episodio di danneggiamento prima del 20 settembre 2007.

La risoluzione della ditta destinataria delle minacce di interrompere i lavori e di abbandonare il cantiere, comportava anche l'interruzione della condotta criminosa per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. Gallico Rocco veniva assolto dal reato in esame, non emergendo alcun apporto, neanche sul piano ideativo, alla sua consumazione.

L'atto di appello di Gallico Antonino.

I difensori dell'imputato (Avv. Giunta e l'Avv. Contestabile) censurano la motivazione della sentenza che si espone a numerose critiche a causa di contraddizioni ed incongruenze logiche.

Il fatto era stato ricostruito solo dalle parole di Gallico Antonino (conversazione del 23 agosto 2007).

Si trattava di una menzogna costruita ad arte per liberarsi dalle pretese del padre e dai suoi vaneggiamenti, raccontandogli di aver posto una inesistente pretesa estorsiva. Anche a voler ammettere che Gallico Antonino si fosse recato sul cantiere, lo stesso avrebbe poi volontariamente desistito e ciò perché la persona con cui aveva parlato gli aveva detto che altri li avrebbero già taglieggiati.

In ogni caso, ammesso e non concesso che Gallico Antonino potesse aver raccontato al padre di un presunto tentativo estorsivo, tutto ciò non era sufficiente per l'integrazione del reato contestato. Se anche vi fosse stato un qualsivoglia intervento, sostiene la difesa, Gallico Antonino aveva desitito volontariamente sapendo che altri li stavano taglieggiando (*li lascio stare*)

L'Avv. Contestabile evidenzia che che era rimasta ignota l'identità di chi aveva ricevuto la richiesta estorsiva e, pertanto, non si poteva discorrere di inidoneità dell'azione. Il compendio indiziario era costituito dal contenuto di due colloqui ed era lacunoso. Da qui la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; in subordine riconoscere l'esistenza della desistenza volontaria.

I rilievi difensivi sono infondati.

Come puntualmente messo in luce dal primo Giudice, la valenza delle dichiarazioni di Gallico Antonino (rese nel colloquio del 23 agosto 2007) di chiara natura

estorsiva nei confronti di un referente dei lavori di interramento dei cavi lungo la tratta ferroviaria che interessava- all'epoca- il Comune di Palmi, non lasciano dubbi alcuni sulla natura intimidatoria dell'approccio (*siete venuti a Palmi e neanche avete bussato?*).

Le giustificazioni addotte dall'interlocutore, che aveva fatto presente che nonostante il pagamento di denaro (tangente) erano stati effettuati furti nel cantiere, delineano il cattere estorsivo della richiesta e mettono in luce la circostanza che i lavori in oggetto erano già stati presi di mira dalle associazioni criminali presenti sul territorio.

Gallico Antonino aveva cercato il consenso preventivo di Rocco Gallico e, sulle prime, lo zio non aveva condiviso l'operato del nipote tanto che Antonino aveva riportato al padre l'esito di tale colloquio con lo zio (li lascio stare).

Nel frattempo, si era verificato l'incendio di un carrello della Società AMGC di Genova, parcheggiato nel cantiere della Stazione Ferroviaria di Palmi, evento da ricollegare in via di inferenza logica alle dichiarazioni di Gallico Antonino che nel colloquio del 20 settembre 2007 raccontava al padre che aveva ricevuto l'approvazione di Gallico Rocco (*ha saputo che sono andato da questi della Stazione e mi ha detto di si.. ha detto va*).

Il danneggiamento si pone come riscontro estrinseco di portata largamente individualizzante nei confronti di Gallico Antonino che, evidentemente, aveva dato corso all'attività estorsiva nei confronti della ditta di Genova, diversificando la natura dei danneggiamenti con l'incendio di una carrello (come affermato dal teste Orrico all'udienza dell' 8 marzo 2012 la ditta aveva già subito numerosi furti) .

La richiesta estorsiva ai responsabili A.M.G.C. Ansaldo Montaggi General Contractor di Genova (GE)", persona giuridica ben identificata, non andava a buon fine solo perché costoro preferivano allontanarsi da Palmi, a causa del danneggiamento subito, che avevano evidentemente collegato alle richieste estorsive avanzate da Gallico Antonino nello stesso periodo.

Quanto alla inidoneità della minaccia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa , la frase profferita da Antonino Gallico (*siete venuti a Palmi e neanche avete bussato?*), non era affatto il frutto di mera millanteria, ma il risultato di una ben precisa strategia attuata da Gallico Antonino avvalendosi della sua appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso operante in Palmi e non non resta alcun margine di dubbio in ordine all'idoneità della minaccia stessa tanto che l'interlocutore si era

giustificato dicendo che nonostante i pagamenti, erano stati sottratti mezzi dal cantiere. La minaccia profferita da Antonino Gallico, quindi, deve ritenersi atto idoneo ai sensi del combinato disposto degli artt. 56- 629 cod. pen. in quanto l'accertamento dell'idoneità e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio "ex ante" che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l'atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali, restando, quindi, priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima: Cass. 34242/2009 Rv. 244915; Cass. 197/2011 Rv. 251493; Cass. 12568/2013 Rv. 255538.

La suddetta ricostruzione in fatto, consente di disattendere anche le censure dedotte dagli appellanti in ordine alla configurabilità della L. n. 203 del 1991, art. 7 in quanto, come già rilevato in altri episodi , non è contestabile che, sia pure offrendo una parvenza di corrispettivo, si sia cercato di coartare l'imprenditore con il palese richiamo alla criminalità organizzata e, nella fattispecie, alla cosca Gallico, proprio perché perché la minaccia era idonea a coartare la volontà del responsabile della AMGC di Genova d era espressamente riferita ad un gruppo di 'ndranghetra ben determinato. Quanto, infine alla pretesa incompatibilità fra la minaccia di cui all'art. 7 legge cit., e la minaccia di cui all'art. 629 cod. pen., è sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e art. 629 c.p., comma 2, (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso) in quanto la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà: SSUU 10/2001 Rv. 218378; Cass. 28442/2009 Rv. 244333: il che è quanto si è verificato nel caso di specie.

Andando al rilievo circa l'insussistenza del danno (rectius: ingiusto profitto) la doglianza è fuorviante proprio in diritto.

Va rammentato, infatti, che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso": ex plurimis Cass. 16658/2008 riv 239780; Cass. 43769/2013 Rv. 257303; Cass. 29563/2005 Rv. 234963.

Per quanto concerne l'invocata desistenza,la censura è infondata perché, come è noto "*nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. Ne consegue che, nel caso di esecuzione monosoggettiva del reato, in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata": Cass. 39293/2008 Rv. 241340.*

E, nel caso di specie, non vi è alcun dubbio sul fatto che la condotta posta in essere da Gallico Antonino configuri, di per sè, un'ipotesi di tentativo punibile di un reato di danno (estorsione), sicché è del tutto improprio invocare la desistenza ex art. 56 cod. pen., comma 3.

Neppure potrebbe invocarsi il cd. ravvedimento attivo ex art. 56 cod. pen., comma 4 c.p.p. alla luce del fatto che l'Impresa di Genova aveva deciso, dopo l'ultimo danneggiamento di un carrello tramite incendio, di abbandonare il cantiere.

La sentenza, va, pertanto, confermata nelle sue statuizioni.

8.12. Capo PP) - Gallico Giuseppe

La contestazione in esame trae il suo fondamento nel colloquio intercettato presso la casa circondariale di Secondigliano (NA) in data 11 gennaio 2007 (vedi pag. 2439) allorquando Antonino Gallico, parlando dei festeggiamenti di fine anno, raccontava al padre che la notte di Capodanno, dall'interno della sua villa, aveva esploso numerosi colpi d'arma da fuoco, tant'é che il giorno successivo aveva incontrato "Pino dello zio Cecio" (Oliverio Giuseppe, figlio di Oliverio Vincenzo detto "Zio Cecio") il quale gli aveva riferito che la sera precedente (verso le 23.30)

era uscito fuori dalla sua abitazione per prendere delle cose dalla macchina ed aveva avuto modo di notare delle "sfiammate" provenienti dalla sua abitazione, cioè colpi d'arma da fuoco. Gallico Giuseppe rimproverava il figlio facendogli notare che l'azione che aveva compiuto avrebbe potuto causargli delle conseguenze penali, nel caso in cui le Forze di Polizia lo avessero sottoposto ad un eventuale test per la ricerca di residui di polvere da sparo. Gallico Antonino rispondeva che ormai erano passati più di sei giorni e non avrebbe corso alcun rischio ("*ormai è finito ormai ho fatto i sei giorni*"). Ove residuasse qualche dubbio in merito al fatto che le "*sfiammate*" in questione erano prodotte da armi da sparo, Gallico Italia Antonella chiosava: "*secondo me **pure** lo zio Cecio ha sparato*" mentre Gallico Giuseppe precisava alla figlia che l'Oliverio (fedele al nonno) era un uomo di pace e non aveva mai sparato. Durante il colloquio registrato presso la casa circondariale di Secondigliano (NA) in data 21.06.2007 Antonino Gallico, parlando del chiosco che aveva realizzato in località "Tonnara di Palmi", riferiva al padre che la piastra per scaldare i panini, la friggitrice e l'affettatrice le aveva avute da un ragazzo di Rosarno in cambio di una pistola cal.6,35 che, in un primo momento, aveva consegnato al ragazzo al fine di farla riparare e che, successivamente, aveva barattato con gli elettrodomestici predetti elettrodomestici (*a me non serve perché un giocattolo è, sei e trenta cinque, un giocattolo è, gli ho detto sai che fai tienitela gli ho detto io e mi dai una piastra una friggitrice e una affettatrice, compare abbiamo superato già mille euro).*

La circostanza che Gallico Antonino disponesse di armi emergeva anche da una serie di colloqui in cui lui e il padre Gallico Giuseppe allorquando discutevano di una spedizione punitiva da organizzare nei confronti di un napoletano che viveva a San Remo e che aveva preso a schiaffi Sgrò Carmelo, figlio di Gallico Maria Antonietta e quindi nipote di Gallico Giuseppe e cugino di Gallico Carmelo. (pag. 2442 conversazione 14 dicembre 2006- 21 dicembre 2006- 1 febbraio 2007).

L'atto di appello di Gallico Antonino.

I difensori di Gallico Antonino (Avv. Giunta e Avv. Contestabile) osservano che i racconti di Gallico Antonino fatti al padre, sono permeati da millanterie ed i racconti non appaiono in alcun modo riscontrati perché- al di là delle parole- nel corso del dibattimento non era mai emerso che il ragazzo avesse mai posseduto o portato in luogo pubblico armi di qualsiasi natura.

I gravami sono infondati.

Gallico Antono, nei colloqui con il padre, parlando parlando dei festeggiamenti di fine anno (colloquio 11.01.2007), raccontava che la notte di Capodanno, dall'interno della sua villa, aveva esploso numerosi colpi d'arma da fuoco, tant'é che il giorno successivo aveva incontrato Oliverio Giuseppe, figlio di Oliverio Vincenzo (zio Cecio) che gli aveva riferito di avere visto, la notte precedente delle " sfiammate" provenienti dalla sua abitazione, cioè colpi d'arma da fuoco.

Il racconto è del tutto verosimile tanto che Giuseppe Gallico rimproverava il figlio facendogli notare che l'azione che aveva compiuto avrebbe potuto causargli delle conseguenze penali, nel caso di sottopozione a stub. D'altra parte il ragazzo, già sottoposto a specifico accertamento nel dicembre 2006 rispondeva che ormai erano passati più di sei giorni e non avrebbe corso alcun rischio ("*ormai è finito ormai ho fatto i sei giorni*") circostanza che consente di collocare cronologicamente il fatto.

Appare del tutto verosimile e non certo il frutto di una millanteria del giovane la circostanza che nel colloquio del 21 giugno 2007 Antonino Gallico, parlando del chiosco che aveva realizzato in località "Tonnara di Palmi" , riferiva al padre che la piastra per scaldare i panini, la friggitrice e l'affettatrice le aveva avute da un ragazzo di Rosarno in cambio di una pistola cal.6,35 che, in un primo momento, aveva consegnato al ragazzo al fine di farla riparare e che, successivamente, aveva barattato con i predetti elettrodomestici, in ragione che proprio in quelle circostanze era in corso l'allestimento del chiosco e che Antonino cercava di apportare la suo quota per la predisposizione dell'attività unitamente al socio. Del tutto convergente con l'ipotesi di accusa è l'episodio narrato nel colloquio del 14 dicembre 2006, allorquando Gallico Giuseppe,contrariato per la discussione che il nipote Sgrò Carmelo aveva avuto con un ragazzo di Secondigliano non esitava ad affermare : "*ora gli mando Nino*" chiedendo al cognato di accertare la zona di provenienza del giovane napoletano alla quale apparteneva il giovane, spiegandogli che in carcere c'erano personaggi di riferimento -come i MocciA, Angelo e Vincenzo- diversi a seconda del territorio; precisava che sarebbe stato opportuno sapere di quale schieramento faceva parte ("*a chi appartiene*"). in quanto a Secondigliano erano tutti "malavitosi". vi erano dei gruppi in contrasto fra loro e quindi era necessario essere precisi. Poi dichiarava di conoscere esponenti di entrambi gli schieramenti e che avrebbe cercato di essere conciliante e di rivolgersi al gruppo al quale

apparteneva il giovane napoletano. Nel frattempo avrebbe mandato Nino a soggiornare presso la loro abitazione (cioè a San Remo). Una volta concluso l'accertamento, Gallico Giuseppe concludeva dicendo che se il ragazzo napoletano non era apparteneva ad alcuna famiglia (mafiosa) avrebbero dovuto provvedere tutti e due i cugini (Antonino Gallico e Carmelo Sgrò) a "*rompergli le corna*".

Nel corso del successivo colloquio, quello del 21.12.06, Giuseppe Gallico chiedeva al figlio se Carmelo possedeva un'arma ("*ma la cosa ce l'ha? Ce l'ha la cosa?*") e Antonino rispondeva affermativamente, lasciando intendere che ne aveva più di una. Sicuramente Giuseppe si riferiva ad un'arma da sparo, in quanto subito dopo raccontava che da giovane lui aveva litigato più volte utilizzando una mazza da baseball e, successivamente, aveva preferito utilizzare "*altre cose*", circostanza che veniva confermata dalla moglie Surace Maria Carmela, presente al colloquio.

Giuseppe Gallico precisava che non dovevano ammazzare il napoletano, ma dargli una lezione, gambizzarlo: "*ma non una cosa grave! Una cosa così...*"

Della vicenda si tornava a parlare, in maniera sempre più esplicita, nel corso del colloquio del 1.02.07, quando Giuseppe ordinava al figlio di andare "*là*", da suo cugino (cioè a San Remo), a "*sbrigargli quel fatto*", e gli diceva di sparare due colpi nelle gambe "*a quello*"; poi aggiungeva che lui al suo posto avrebbe utilizzato una mazza da baseball e non la pistola, ma Antonino faceva capire al padre che lui preferiva la pistola. Giuseppe diceva che lo zio "Cecio" (SGRO' Vincenzo detto Cecio, nato a Palmi (RC) il 06.05.1954) gli aveva fornito il nome di quello che dovevano gambizzare per verificare se era noto tra i detenuti ed aveva avuto modo di accertare che era sconosciuto, per cui non era inserito in organizzazioni criminali. Nel corso del medesimo discorso Gallico Giuseppe diceva al figlio che doveva evitare di sparare perché, tenuto conto del fatto che le Forze di Polizia erano solite recarsi presso la loro abitazione ogni qualvolta si verificava un evento delittuoso a Palmi, avrebbe potuto correre il rischio di essere arrestato.

Evidentemente il detenuto si riferiva alla probabilità che lo potessero sottoporre allo stub e risultare quindi positivo.

Nel corso del dialogo, quindi, si dava per certo che Antonino Gallico avesse a disposizione armi da fuoco e fosse in grado di sparare come più volte argomentato dallo stesso Gallico Giuseppe (non sparare perché succede qualcosa, vengono da te, stai attento là).

Le doglianze difensive, quindi, appaiono del tutto infondate e la sentenza impugnata va confermata in parte qua.

8.13. Capo QQ) - Ciappina Antonino.

Durante il colloquio del 24 maggio 2005, Gallico Antonino raccontava al padre Giuseppe che Antonio (identificato in Ciappina Antonino) lo aveva chiamato perché gli servivano dei proiettili per una pistola difettosa.

Gallico Antonino gli aveva chiesto di vedere l'arma e si accorgeva che i proiettili non passavano perché la pistola era arrugginita all'interno della canna.

Dopo averla ripulita con della nafta, l'arma funzionava benissimo "*...Gli ho detto io: non vedi che è piena di ruggine! Gli ho ho detto io : prendi un po' di nafta e puliscila dentro. Lo sai come gliela ho pulita tutta? Andava una bellezza gli ho detto vai figlio)* (cfr. sentenza pag, 2460)

Tale conversazione, oltre a riscontrare l'abilità di Gallico Antonino nell'uso delle armi, era circostanza individualizzante nei confronti di Ciappina Antonino si era rivolto al giovane Gallico per risolvere il problema con l'arma, destinata, come si legge nello spezzone della conversazione esaminata a compiere azioni delittuose (*non so dove dovevano andare. Due non una*).

La natura di dichiarazioni parzialmente auto/etero accusatorie rese da Gallico Antonino (intraneo all'associazione mafiosa) e la circostanza che il ragazzo si fosse prestato ad aiutare il Ciappina a ripristinare l'efficienza di un'arma, assumeva valenza probatoria autonoma e sufficiente all'affermazione della rispondeva al vero del narrato. L'impiego delle armi per l'esecuzione di un'azione delittuosa non ben definita integrava la fattispecie del porto illecito delle armi in luogo pubblico, ascritta in concorso formale con la detenzione.

L'atto di appello di Ciappina Antonino.

I difensori di Ciappina Antonino, evidenziano (pag. 3 atto di appello) che la vicenda in esame non poteva dirsi in alcun modo probante anche perché il Ciappina, in altri colloqui, veniva denigrato da Gallico Antonino e il primo Giudice non aveva motivato circa l'attribuibilità della detenzione e del porto all'appellante e non a Rocco Gallico.

Viene censurata circostanza che Rocco Gallico era stato assolto dal medesimo reato mentre ad Antonino Gallico, che si era fatto consegnare la pistola per ripararla, non era stato contestato il reato di detenzione.

Da qui la richiesta di assoluzione.

Il motivo di gravame è infondato.

Il colloquio in cui Antonino Gallico raccontava al padre l'episodio, si colloca nell'ambito di quel senso di solidarietà tra associati che spiega, in modo esaustivo, l'atteggiamento di Antonino Gallico, esperto di armi di cui aveva la disponibilità (cfr. sul punto contestazione capo PP), desideroso di farsi spazio tra gli associati ed intenzionato a farlo in base a quanto gli suggeriva la distorta mentalità da malavitoso. A lui si rivolgeva Antonio, identificato in Ciappina Antonino (altrimenti detto 'Ntoni Americanu) e non Rocco Gallico, inutilmente evocato in questa sede, per avere da lui i proiettili della pistola (*i capisi da pistola ca ci serviva a iddu*) perché quelli che aveva non riuscivano a passare della canna dell'arma che era arrugginita. Ciappina Antonino, quindi, deteneva un'arma e la portava a Gallico Antonino chiedendogli di trovargli altri proiettili perché l'arma non funzionava. Gallico Antonino, a sua volta, puliva l'arma (che era arrugginita) e la consegnava a Ciappina Antonino.

L'arma ritornava nella disponibilità di Ciappina Antonino ed era funzionante (andava una bellezza).

Alla luce di una scrupolosa lettura del dialogo intercettato, i motivi di gravame vanno interamente respinti e va confermata la sentenza impugnata in parte qua.

8.14. Capo SS) - Morgante Filippo.

L'episodio inerente la condotta di detezione di un'arma comune da sparo così come contestata a Morgante Filippo, viene tratta dal colloquio registrato la casa circondariale di Carinola (CE) in data 3 aprile 2007 (cfr. sul punto pag. 2465 sentenza impugnata) nel corso della quale Gallico Teresa raccontava al fratello Domenico che era stata danneggiata l'autovettura di Costa Antonino il quale, per vendicarsi, avrebbe voluto organizzare un attentato nei confronti di esponenti del clan Parrello, individuati come i responsabili del danneggiamento.

Per tale ragione Costa Rocco Rocco si era rivolto a Morgante Filippo, inteso "Pippo", per vendicarsi.

Morgante Filippo alla richiesta di Costa Rocco (che gli aveva chiesto una cosa come precisato da Gallico Domenico), replicava che che non era il caso di azzardare una azione violenta contro i Parrello, in quanto questo avrebbe potuto provocare una reazione imprevedibile.

Secondo il primo Giudice, era provato, dal tenore della conversazione,che Filippo Morgante disponeva di un'arma da sparo.

Da qui il giudizio di responsabilità.

L'appello di Morgante Filippo.

La difesa di Morgante Filippo (Avv. Putrino pag. 36) contesta l'affermazione di responsabilità evidenziando che non vi era ragione per la quale il Costa si sarebbe dovuto rivolgere a Morgante Filippo e non al suo amico Antonino Gallico.

D'altro canto, le numerose perquisizioni presso l'abitazione di Morgante Filippo, avevano dato esito negativo.

Il motivo, ai limiti dell'ammissibilità, non si confronta con la dettagliata motivazione del primo Giudice che contestualizza la figura di Filippo Morgante quale persona fidata di Gallico Rocco il quale, in data 7 gennaio 2007, aveva condotto uno dei fratelli Gagliostro nel luogo in cui conduceva la latitanza Gallico Rocco. Il compito di supervisione e di vigilanza di Morgante Filippo (affidatogli da Gallico Rocco) veniva posto in essere anche in un occasione del danneggiamento dell'autovettura subito da Costa Antonino che aveva deciso di vendicarsi con una ritorsione armata contro un ragazzo della famiglia Parrello (figlio di Parrello Vincenzo (ergastolano) e nipote di Parrello Candeloro (Jack).

Lo stesso Gallico Domenico deprecava l'iniziativa, dicendo che Rocco Costa ed il figlio Nino non avevano manco la cosa (arma) e vogliono fare una cosa perché tale decisione andava contro le disposizioni date da Gallico Rocco che, come si ricorda (sul punto omicidio Surace) aveva dato disposizioni di non inimicarsi i Parrello .

Gallico Teresa riportava le disposizioni date da Gallico Rocco (*non vi permettete e non vi azzardate, che noi siamo già sul piede di guerra*).

Morgante Filippo, da fedele esecutore degli ordini, aveva respinto la richiesta del giovane Costa (*e a che ti serve?*), contesto dichiarativo dal quale si evince, senza tema di smentita, che Filippo Morgante, in quel preciso momento era nella materiale disponibilità di un'arma.

La sentenza, pertanto, va confermata.

8.15. Capo TT) (Gallico Giuseppe , Gallico Teresa, Surace Maria Carmela, Gallico Domenico) e UU) (Papasergi Giuseppe; Gallico Giuseppe, Gallico Teresa, Gallico Domenico e Papasergi Giuseppe)

Tra gli anni 2006 e 2008, Gallico Giuseppe, con l'aiuto di numerosi familiari, aveva avvicinato alcuni collaboratori di giustizia - in particolare Santaiti Gaetano,

(S. Di Rienzo)

Mammoliti Saverio, Papasergi Giuseppe - al fine di fare rendere ai predetti false dichiarazioni, previamente concordate, che intendeva utilizzare nel procedimento di revisione della sentenza nr. 50/92, emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria in data 28.10.92, con la quale era stato condannato, in via definitiva, all'ergastolo per il triplice omicidio dei fratelli Antonio, Valerio e Liberante Merlino, avvenuto in Palmi il 02.11.1988. (pag. 2479 sentenza).

Il tentativo, poi riuscito, di fare rendere false dichiarazioni al collaboratore di giustizia Santaiti Gaetano (giudicato in separato procedimento e condannato) emerge da una serie di colloqui intercettati presso le diverse case circondariali in cui erano ristretti Gallico Giuseppe e Gallico Domenico.

Il primo giudice compie una dettagliata e puntuale ricostruzione dell'intera vicenda, arricchita dal continuo riferimento alle sentenze passate in giudicato ed analizza partitamente le varie scansioni fattuali idonee a supportare il giudizio di responsabilità degli appellanti .

In particolare, Gallico Giuseppe era l'ideatore del delitto e colui che aveva stabilito il contenuto delle dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere Santaiti Gaetano e Saro Mammoliti e che dal luogo di restrizione gli faceva pervenire attraverso la moglie Surace Maria Carmela (ma anche la figlia Gallico Italia Antonella).

Gallico Domenico, dopo avere insieme a Teresa compiuto l'attività necessaria all'acquisizione delle dichiarazioni false del Papasergi, come riconosciutogli dal fratello Giuseppe in occasione del colloquio del 14 dicembre 2006, si adoperava con Santaiti Saverio affinchè, attraverso le disposizioni da quest'ultimo impartite alle sorelle Graziella e Rosa Anna si ordinasse all'ex collaboratore Santaiti Gaetano di rendere le dichiarazioni; ed ancora, conferiva con Teresa Gallico, alla quale impartiva le disposizioni necessarie nei rapporti con gli avvocati nominati per gli adempimenti di cui all'art.391 bis c.p.p.;

-Surace Maria Carmela incontrava più volte le sorelle di Santaiti Gaetano per fornire loro la versione dei fatti che il collaboratore avrebbe dovuto dichiarare; faceva altresì pervenire al collaboratore un testo scritto contenente le medesime dichiarazioni elaborate da Gallico Giuseppe;

-Gallico Teresa assolveva al compito di recarsi dagli avvocati per segnalare l'identità dei soggetti che di volta a volta i fratelli Gallico individuavano quali *possibili* testimoni, per rappresentare l'utilità dei fatti - nella versione falsa- di cui gli stessi

potevano farsi narratori. Inoltre contattava le congiunte del collaboratore Santaiti per riferire di volta in volta le notizie utili al fratello Domenico, e viceversa;

Integrata nei confronti di tutti gli imputati la circostanza aggravante contestata, atteso che la consorteria avrebbe tratto un vantaggio incontrovertibile dalla realizzazione del fine perseguito, che era quello della scarcerazione di Gallico Giuseppe per effetto della revisione del processo.

Gli atti di appello di Gallico Giuseppe, Gallico Teresa, Surace Maria Carmela e Gallico Domenico.

I motivi di appello di Gallico Giuseppe e di Gallico Teresa (Avv. Contestabile) ripropongono argomenti già affrontati nella parte concernente l'omicidio di Surace Antonio, criticando la sentenza nel punto in cui non aveva valutato una ricostruzione alternativa degli accadimenti, certamente più ragionata rispetto a quella offerta in sentenza. Evidenzia la difesa che Gallico Giuseppe era intimamente consapevole della sua innocenza (colloquio Avv. Minasi 5 agosto 2010) perché conosceva ciò che avrebbero dichiarato i collaboratori di giustizia e ciò al fine di giungere alla verità per ottenere la revisione del processo.

Del tutto enfatizzato il termine favore a lungo evocato e la costruzione del primo Giudice aveva veicolato mere supposizioni.

D'altro canto, In ordine alla posizione di Teresa Gallico, la difesa evidenziava che nessun contributo era derivato dalla sua attività anche perché la *Teresa* evocata nell'intercettazione del 23 marzo 2007 non era stata identificata: nel colloquio del 14 dicembre 2006, Gallico Giuseppe si lamentava che la sorella non si stava adoperando per tale questione evocandosi genericamente condotte che non avevano interessato né il Santaiti e neppure il Papasergi e quando Domenico Gallico aveva pensato di far ascoltare tale Viola, non solo lo aveva fatto in maniera palese ma aveva precisato alla sorella che occorreva cercare solo la verità (colloquio 6.10.2007), di non informare neppure il fratello Giuseppe Gallico (soggetto in stato di precarietà psichica). In conclusione occorreva prestare attenzione ai comportamenti che portavano alla ricerca della verità (testimonianza), il percorso di acquisizione della prova non l'esito della stessa e, sul punto, il comportamento di Gallico Domenico non attingeva la soglia del penalmente rilevante.

Insisteva, la difesa, nell'acquisizione di tutti i verbali di trascrizione delle conversazioni intercettate nel procedimento n. 2885/89 dalle quali emergeva che il

C.S. Di Rocco est

Condello era geloso dei fratelli Merlino uccisi in Palmi e, perta tale ragione, Gallico Giuseppe si era attivato per ottenere la revisione in quanto ingiustamente condannato. La difesa di Surace Maria Carmela evidenzia, avuto riguardo al capo TT), di non aver posto in essere alcuna condotta tesa ad istigare il collaboratore Santaiti poiché non aveva incontrato né si era messa in contatto con le Santaiti ed aveva riferito informazioni del tutto neutre che avrebbe potuto apprendere lecitamente dai legali del marito il quale aveva . tra l'altro, tutto il diritto di conoscerle In ogni caso, la sua condotta era solo protesa ad ascoltare quanto dichiarato dal marito e le esternazioni di Giuseppe Gallico erano nell'ottica di una linea difensiva lecita per la agognata revisione.

Surace Maria Carmela non aveva eseguito le direttive del marito e le sue affermazioni erano solo menzogne al fine di calmarlo.

La vicenda andava ricondotta negli esatti binari al fine di ricercare la verità come affermato da Gallico Domenico nelle dichiarazioni rese nel colloquio del 6 ottobre 2007. Non poteva dirsi, in ogni caso, integrata l'aggarvante contestata poiché il fine che muoveva la Surace era unicamente- quello di riavere a casa il marito. Con l'atto di appello dell'Avv. Ceravolo, Gallico Domenico si lamenta della contradditorietà della motivazione che aveva spostato l'indagine sull'accertamento del procacciamento di false dichiarazioni alle falsità delle dichiarazioni senza che fosse motivato un punto essenziale e cioè la veridicità di quanto dichiarato.

D'altro canto Gallico Giuseppe era informatissimo sulle strategie mentre ignaro era Domenico ed altri componenti della famiglia, così come i difensori. Dello stato di labilità di Giuseppe Gallico ne erano a conoscenza tutti i familiari.

La ricostruzoone difensiva, in altri termini, non si fondava su meri voli pindarici ma su fatti e la motivazione del primo Giudice era meramente assertiva .

Ritiene la Corte che i gravami siano infondati.

Va da sé che, per come più volte osservato in ordine ad ogni capo di imputazione, il contenuto dei sopra indicati colloqui risulta, per come trascritto, oltre che del tutto coerente e in linea con le più generali osservazioni probatorie di sistema di cui si dirà a suo tempo, anche conforme alla natura delle conversazioni imbastite che risultano vieppiù avallata da numerose risultanze probatorie *aliunde* acquisite nei termini di cui a breve.

Ciò detto, va evidenziato che Santaiti Gaetano ha riportato condanna (passata in giudicato) per le false dichiarazioni rese e ciò non consente di immorare sulla questione della "verità" agognata da Gallico Domenico.

E' incontestato che in un arco temporale esteso (che copre perlomeno gli anni dal 2005 al 2008) i più influenti membri della cosca Gallico si sono mossi (in senso associativo) al fine di ottenere la revisione del processo all'esito del quale Giuseppe Gallico è stato condannato in via definitiva all'ergastolo per il triplice omicidio dei fratelli Antonio, Valerio e Liberante Merlino avvenuto il 2 novembre 1988 in Palmi. Il meccanismo adottato in via uniforme dalla cosca (e, in particolare dagli odierni appellanti) è stato quello di avere avvicinato per via associativa e attraverso le numerose conoscenza sempre in ambito mafioso godute dai predetti Gallico- di alcuni (al tempo) collaboratori di giustizia - o comunque di soggetti in gradi di apportare conoscenze nella materia di interesse al fine di ottenere dichiarazioni del tutto fittizie e nondimeno funzionali alla revisione del processo a carico di Giuseppe Gallico per ottenerne la scarcerazione.

Entra in gioco, a questo punto, nell'argomentazione il nulla- osta concesso da Gallico Giuseppe (secondo quanto riferito dallo stesso in prima persona) in ordine al compimento dell'omicidio di Ditto Carmelo, in precedenza fidanzato di Rosa Santaiti e poi risultante cognato di fatto di Antonino Gallico (figlio di Giuseppe), nel senso che costui aveva imastito una relazione sentimentale (durata anche al tempo dell'uccisione in esame) con Ditto Concetta sorella di Ditto Carmelo.

Come si è visto nel capitolo dedicato all'omicidio Ditto, alla base del nulla- osta di Gallico Giuseppe (colloquio del 26.10.06), vi era sia la convinzione che Antonino avrebbe comunque lasciato la fidanzata in quanto relazione passeggera sia il timore che quelli di Seminara (ossia i Santaiti) avrebbero ucciso anche Gallico Antonino unitamente alla designata vittima Ditto Carmelo.

Sennonché, subito dopo l'agguato mortale subito dal Ditto le cose non erano andate come preventivate da Giuseppe Gallico nel senso che il figlio Antonino non solo aveva continuato il suo legame sentimentale con Ditto Concetta ma addirittura aveva partecipato alla cerimonia funebre fino ad invocare provvedimenti contro gli assassini del Ditto così chiaramente alludendo a possibili reazioni vendicative contro i Santaiti. In questo contesto e alla luce di queste considerazioni vanno esaminate le parole di sconforto e di preoccupazione espresse nel colloquio del 26 ottobre 2006 da

Gallico Giuseppe. In sostanza, come si è visto, Gallico Giuseppe temeva che l'atteggiamento e la condotta di Antonino Gallico potesse avere a tale punto indispettito i Santaiti che quel "favore" non sarebbe stato più accordato come promesso ai Gallico da Santaiti Saverio.

Nessun dubbio poi che "il favore" riguardava le dichiarazioni che da lì a qualche mese avrebbe reso Santaiti Gaetano laddove sempre all'interno del sopra riportato dialogo del 26.10.06 si fa riferimento –in ordine ai soggetti che avrebbero potuto revocare a Giuseppe Gallico la promessa illecita accordata in precedenza da uomini il cui fratello li aveva venduti (*ora so frati si ... si vindiu a tutti, idi penzanu così, ...inc...*– ora suo fratello se ... se li è venduti a tutti, loro pensano così,...) e chiaro è il riferimento a Santaiti Gaetano ed alla cosca Santaiti.

La cosca dei Gallico manteneva un atteggiamento prudente rispetto ai Santaiti ed in questa cornice va letto l'avvertimento (colloquio del 26.10.2006) dato da Domenico Gallico a Francesco Ottinà (recluso nella medesima Casa di reclusione del primo e affiliato Santaitii) in forza del quale, in caso di uccisione del nipote Antonino Gallico, Domenico avrebbe raso al suolo Seminara e lo stesso Carmine Demetrio Santaiti. Ulteriore conferma alla ricostruzione dei fatti qui indicati è poi il contenuto delle conversazioni intercetatte tra Gallico Antonino e Ditto Concetta dove il favore promesso dai Santaiti ai Gallico viene disvelato dalle inequiviche parole dei due giovani. Lungo la medesima scia probatoria si pone il dialogo del 30.11. 2006 in cui si fa espressamente il nome (anche) di Gaetano Santaiti o in ordine alle dichiarazioni da rendere in favore di Giuseppe Gallico.

Ed a questo riguardo, in data 14 dicembre 2006 Gallico Giuseppe in un colloquio con Gallico Maria Antonietta e il marito Sgrò Vincenzo, comunica a costoro ciò che il Santaiti avrebbe dichiarato nel momento in cui doveva essere sentito dagli avvocati, segno questo che, anche per la sua nitida corrispondenza alle dichiarazioni effettivamente poi rese dal Santaiti e riportate dal primo Giudice, dimostrano in fatto il grado di falsità e precostituzione del narrato riferito in materia da Gaetano Santaiti.

In poche parole, qui Giuseppe Gallico, a testimonianza dell'esistenza di un'unica strategia illecita, riportava mesi prima ciò che in modo pressoché identica riferirà a Santaiti Gaetano a testuale dimostrazione della fittizia precostituzione delle sue dichiarazioni. Infine per chiudere sul punto, sempre dal predetto colloquio si evincono altresì le ulteriori condotte poste in essere anche da Teresa Gallico e

(S. Di Richo est).

Domenico Gallico per avvicinare i cllaboratori designati per la concessione del favore nei termini anzidetti. E' proprio Teresa Gallico assume un ruolo fondamentale nell'espletamento delle dichiarazioni false di Santaiti mettendosi in costante contatto ai presenti fini (anzitutto) con la madre e le sorelle di queste che poi (direttamente o anche per terze persone) faranno conoscere a Santaiti Gaetano il contenuto della deposizione. In merito, si abbia riguardo al contenuto della conversazione del 23.03.2007 tra Saverio Santaiti e la sorella Graziella (entrambi fratello e sorella di Santaiti Gaetano).

Occorre rilevare, quanto a Gallico Teresa che, se certamente qualcuno si è incontrato con Santaiti Gaetano per concordare "il favore" promesso a "Teresa" Gallico, è altrettanto verosimile sostenere che all'incontro con il Santaiti non si era recata personalmente Teresa Gallico ma quale altro suo emissario.

Il dato trova conferma in un rilievo di natura logica esaminando la conversazione ambientale tra i fratelli Santaiti ed emerge che l'incontro cui aveva partecipato Santaiti Gaetano non si è verificato in dat 15 marzo 2007, data della prefissata udienza processuale in cui era coimputato il predetto, ma il giorno precedente (il 14) quando si era incontrato incontrato con l'ignoto emissario in Reggio.

Per quanto concerrne Surace Maria Carmela, si richiamano le lettere di Ditto Carmelo (vedile riportate sub omicidio Ditto) in cui il ragazzo raccontava a Gallico Giuseppe che si stata attivando per far ottenere il favore promesso dall'Avvocato dovendo anzitutto rilevare come, anche all'esito della successiva lettera in atti, dell'allora esistente rapporto parentale (erano cognati di fatto) tra Ditto e Santaiti Gaetano (fidanzato con la sorella di Santaiti Gaetano e del tenore lettore letterale della lettera in esame (*gli Avvocati sai bene che vendono chiacchiere*...con evidente intenzione allusiva al collaboratore di Giustiza), ovvero l'avvocato altro non era che Santaiti Gaetano.

Ditto Carmelo aveva comunicato a Gallico Giuseppe la propria intenzione di muoversi e, per questo, come si è visto era stato ucciso.

E sempre lungo la stessa onda, proprio a dimostrazione del fatto che i Gallico da tempo conoscevano le originarie dichiarazioni rese da Santaiti Gaetano prima del "favore richiesto" (sul punto va richiamato il contenuto del dialogo dialogo richiamato dal primo Giudice sulla discrasia in ordine all'arma dell'omicidio)

Il dato rileva perché dimostrava come i Gallico sapevano già –prima del favore richiesto- che Santaiti aveva fatto dichiarazioni a loro carico in ordine all'omicidio dei fratelli Merlino.Anche Mammoliti e Papasergi venivano avvicinati non sulla base della forza di intimidazione e minaccia ma sempre per tramite di uomini (sodali) della stessa famiglia (mafiosa) Gallico . In secondo luogo vale evidenziare che la tecnica dichiarativa adottata è quella di richiedere sempre il compimento di dichiarazioni che devono essere state apprese da persone defunte in modo da far risultare (senza il vaglio dell'ulteriore verifica) il contenuto delle medesime.

Sul tipo di condotte non è il caso di soffermarsi più di tanto anche perché emergono plasticamente dalla motivazione della sentenza alla quale si rinvia.

L'aggravante contestata, alla luce della ricostruzione contenuta in sentenza, è del pari integrata poiché dalla scarcerazione di Giuseppe Gallico, tutta la cosca ne avrebbe trovato indubbio giovamente perché ciò voleva dire mettere in campo una forza di non poco momento ovvero Gallico Giuseppe che non esitava a taglieggiare, uccidere ed intimorire e, a prescindere dalle antipatie personali dei suoi fratelli, tale volontà di predominio repressa per lunghi anni avrebbe apportato un beneficio economico di non poco momento per l'associazione mafiosa intesa nella sua struttura plurisoggettiva.

8.16. Capo UU). Papasergi Giuseppe.

Papasergi Giuseppe nell'atto di appello censura la sentenza impugnata per averlo dichiarato responsabile del reato di cui al capo UU) senza tenere conto che le dichiarazioni dello stesso raccolte dal difensore non erano mai state utilizzate in alcun procedimento e non risultava depositata alcuna istanza fondata sulle medesime.

Le censure sono infondate. Per quel che attiene al merito della contestazione si rinvia alla parte della presente sentenza nella quale la vicenda è stata compiutamente esaminata.

Per il resto l'appello è infondato. L'art. 371-ter c.p.p. sanziona chiunque rende false dichiarazioni al difensore. Perché il reato si perfezioni è irrilevante che le dichiarazioni siano utilizzate in un qualche contesto processuale. Ciò che conta è che la falsa deposizione sia cristallizzata in un verbale, suscettibile di essere utilizzato in qualunque momento, in ipotesi anche in un procedimento che deve ancora essere instaurato. Con la redazione del relativo verbale, pertanto, il reato in contestazione si è certamente consumato.

Infondate sono del pari le censure afferenti al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91. Le false dichiarazioni, come si è visto, avevano la finalità di garantire a Gallico Giuseppe l'impunità dal reato di omicidio per il quale era stato condannato in via definitiva e di consentirgli correlativamente di uscire dal carcere. Ciò avrebbe comportato un indubbio vantaggio per la cosca che si sarebbe avvantaggiata del carisma del leader per le proprie finalità istituzionali. La condotta accertata, pertanto, lungi dall'avere una finalizzazione personale era indiscutibilmente destinata a favorire l'associazione mafiosa in contestazione.

Fondate sono invece le censure afferenti alla dosimetria della pena, fissata in maniera immotivata in misura largamente superiore al minimo edittale.

Tenuto conto dell'incensuratezza del prevenuto, del contesto nel quale egli si è trovato a rendere le dichiarazioni, della circostanza per cui i verbali non sono stati utilizzati, la pena può essere ridotta in misura pari ad anni due di reclusione (p.b. anni uno e mesi sei, aumentata di un terzo ex art. 7 D.L. 152/91).

L'incensuratezza del Papasergi giustifica una prognosi favorevole ai fini della concessione allo stesso della sospensione condizionale della pena.

9. Le Posizioni associative della cosca Gallico.

9.1. Gallico Domenico

Gallico Domenico è stato condannato alla pena finale per l'omicidio di Surace Rocco (capo C) ritenuta la continuazione tra i capi VV), TT) e UU) ai sensi dell'art. 72 cpv c.p. con isolamento diurno per la durata di mesi 18. Per quanto concerne il capo VV) è stato riconosciuto, in particolare, il suo contributo all'esistenza e alla vita dell'associazione, realizzato, come si legge nel capo di imputazione, in concorso con il fratello Gallico Giuseppe "***nel ruolo di direzione*** *della associazione, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, impartivano direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione; pur essendo detenuti (entrambi condannati in via definitiva all'ergastolo), riuscivano a coordinare l'attività del sodalizio, comunicando le loro disposizioni ai familiari che si recavano periodicamente al colloquio, e stringevano alleanze con altri detenuti, esponenti di spicco di organizzazioni paritetiche o anche più importanti (es. con PESCE Antonino, alias U Testuni, capo indiscusso dell'omonima cosca di Rosarno; con MOLE' Girolamo, detto Mommo, capo dell'omonima cosca di Gioia Tauro; con Barbaro Oscar + 44*

(S. Di Rienzo est).

SANTAITI Saverio Rocco, elemento di spicco dell'omonima consorteria di Seminara)

Con il primo e principale motivo di appello sul capo VV), il difensore Avv. Ceravolo contesta l'apparato argomentativo contenuto nella motivazione evidenziando lo stato ventennale di detenzione di Gallico Domenico, l'assenza di elementi specifici da cui desumere la partecipazione qualificata dell'imputato alla cosca Gallico e il rinvio stringato alle conversazioni del 9 gennaio 2007 e 28 giugno 2008, colloqui dai quali non emergono direttive, pianificazioni di azioni.

Sicensurano i capi della sentenza relativi alle infiltrazioni della famiglia Gallico nei lavori di ammodernamento; alla riapertura della faida; al manoscritto Ditto Campagna; alle false dichiarazioni finalizzate alla revisione della sentenza di condanna). Da qui la richiesta di assoluzione dell'imputato.

L'appello è infondato.

Per comprendere la figura di Gallico Domenico- a livelo associativo- occorre richiamare le parole di Casadonte Pasquale, autista di Gallico Teresa, condannato nel processo che si é celebrato con rito abbreviato davanti al G.U.P. di Reggio Calabria, nel corso di una conversazione tra presenti intercettata a bordo della sua autovettura in data 20.11.2007: nella circostanza il Casadonte raccontava a Bagalà Maurizio che Gallico Domenico, pur essendo detenuto, era ancora il capo indiscusso della cosca ("*...se lui per caso manda a dire qualcosa...è lui che tiene tutti i fili*").

Molto interessanti sono anche una serie di frasi captate durante il medesimo dialogo, dalle quali emergeva chiaramente che il Casadonte aveva una sorta di venerazione nei confronti di Gallico Domenico ("*come a Mimmo Gallico non ve ne sono! che ve lo dice gente...(inc.)...non ve ne sono! come eleganza di uomo .. sapere parlare...agire.. non...non gli manca niente .. dialettica.. azione.. carisma.. dicono che ha un carisma nel carcere impressionante .. impressionante.. ed un'eleganza unica che se lo vedi sai che metti il...(inc.)... a coso.. no.. lui è di un'altra cosa...anche i suoi fratelli Carmelo .. Rocco..Pino...ma qualche cosa che si ricorda lui ormai a suo tempo...(inc.)...se lui per caso manda a dire qualcosa .. finita la faida.. perché sanno che hanno fatto cose che porterà al massimo (inc.).. è lui che tiene tutti i fili. Hai capito? Legati*").

Il Casadonte, viceversa, aveva un'opinione ben diversa dell'altro capo della cosca. Gallico Giuseppe: *"tipo uno come Pino .. lui va in ginocchio a San Rocco d'Acquaro che non esce mai .. lui Pino .. Pino lo scemo.."*.

Gallico Domenico detenuto, nonostante la carcerazione, continua ad avere potere all'interno del gruppo, perché è lui a *"tenere i fili"* e, *"se per caso manda a dire qualcosa"*, agli altri - il Casadonte non completa la frase ma il senso sembra evidente - non spetta che eseguire. Non è una congettura ma una semplice deduzione logica attribuire allora al Casadonte la piena consapevolezza dell'importanza fondamentale dei colloqui carcerari, strumento attraverso il quale il Gallico può *"tirare i fili"* dell'attività del gruppo come un burattinaio al riparo del palcoscenico. Non è un caso che allo stesso colloquio appartenga lo spezzone di dialogo relativo alla presenza di Casadonte Pasquale, Ariecò e Barone, in in occasione della visita a casa di Domenico Gallico, scortato dalla polizia penitenziaria in occasione della fruizione di un permesso.

Senza dubbio l'apprezzamento investe la persona di Gallico Domenico nel suo complesso, stimato per il carisma, la capacità dialettica, e l'eleganza dell'abbigliamento, ma nelle parole e nell'atteggiamento di Casadonte è preponderante la considerazione del profilo dell'uomo di vertice del gruppo, dell'elemento capace di tenere le redini della famiglia, del capo a cui è sufficiente diramare un ordine. Se così non fosse, non si intenderebbe il confronto istituito dal Casadonte con i fratelli di Domenico, giudicati di livello non confrontabile con il suo, e uno di essi addirittura definito apertamente *"scemo"*: confronto che indirettamente attesta l'assiduità e la familiarità dei rapporti con i Gallico, tali da consentire al Casadonte di stilare una sorta di classifica personale dei fratelli.

Il ruolo direttivo di Gallico Domenico lo si coglie dalle parole di Ottinà Rocco (16 gennaio 2007 pag. 1007) che invitava il fratello Rocco Giovanni ad essere prudente e non parlare in quanto perché i Gallico *"non lasciavano niente indietro"*, nel senso che eliminavano ogni possibile fonte di pericolo, e pertanto, nel caso di specie, Gallico Domenico poteva, secondo l'opinione di Giovanni Rocco, e dubitando della effettiva lealtà dei Santaiti, provocare Francesco Ottinà con il suo modo pressante di fare domande (*che ti prende e ti svuota, ti piglia e ti tira, ti prende e ti fa..*), acquisendo notizie che poi magari avrebbe potuto utilizzare anche contro gli stessi Santaiti. Ottinà Francesco raccontava al fratello di raccomandato a Domenico

Gallico di non fare salire il nipote a Seminara poiché egli non si assumeva responsabilità di quello che poteva accadergli; poi di averlo rassicurato, contraddicendosi, in quanto a Seminara i Santaiti avevano raggiunto una intesa con le altre consorterie (*noi altri di Seminara siamo aggiustati con tutti*), mentre Gioffrè Rocco Antonio non si sarebbe mai assunto la responsabilità di un omicidio come quello di Gallico Antonino che avrebbe scatenato la reazione violenta dei Gallico. I fratelli Ottinà convenivano che i Gallico erano estremamente pericolosi, per poi dilungarsi sulle singolarità del comportamento, ed in generale del carattere, di Gallico Domenico, che definivano essere un soggetto disturbato mentalmente (*questo è malato di megalomania, di pazzia, questo è pazzo per davvero Mimmo non per scherzo io..vedi che lui gli monta di sopra.. (incomprensibile) pure quando andiamo a mangiare prende la cosa a destra, sempre scappando..sempre (incomprensibile) ma siediti da una parte, ma possibile che non ti dai mai una calmata? Una cosa e un'altra..*), proteso oltremisura all'obiettivo di annientare tutti gli avversari, al punto da risultare comunque, ed al di là delle considerazioni personali - o forse proprio per esse- fortemente temuto (*" non lasciano niente indietro"..."tutti li calano"*).

Ottinà Francesco raccontava al fratello Rocco Giovanni che Domenico gli aveva confidato di aver coinvolto nello scontro nuovamente i suoi cugini, di cui menzionava esplicitamente Turi, ed il fratello ribatteva che si trattava di persone molto pericolose, trovando conferma nel fratello (*me lo ha detto a me, me lo ha detto a me.. e che lui ci sono cugini questi qua, già se li è tirati di nuovo a questi, a Turi a quest'altri..)* ovvero Morgante Filippo e Morgante Salvatore, cugini per via materna di Gallico Domenico (scarcerati nel luglio 2006).

D'altro canto Gallico Giuseppe, come si è visto, sin dal 30 novembre 2006,aveva individuato nei due fratelli, ed in particolare in Salvatore Morgante la causa del riaccendersi dello scontro. Gallico Domenico aveva chiesto a Ottinà Francesco di conoscere il luogo in cui si nascondeva Bruzzise Antonio e di rivolgere tale richiesta ad un terzo (*- e lui mi domanda, ma (incomprensibile) digli che..digli che..vuole sapere dov'è questo Nino, gli ho detto io, ma non ti preoccupare, dormi la notte che se c'è bisogno..*). La richiesta doveva essere rivolta da Ottinà Francesco a Santaiti Saverio, referente apicale della omonima consorteria alla quale apparteneva anche l'Ottinà, e con cui quest'ultimo si incontrava durante ed in ragione dei corsi

scolastici seguiti (diversamente da Gallico Domenico, che era sottoposto ad un regime carcerario diverso). Gallico Domenico –pertanto- aveva invocato (nello scontro armato con i Bruzzise), per l'individuazione del luogo in cui si nascondeva Bruzzise Antonio, e ciò in virtù di un collegamento tra le due consorterie che li vedeva alleati sul territorio. Già Gallico Giuseppe aveva a più riprese sollecitato Morgante Salvatore a trovare i Bruzzise. In occasione del colloquio del 9 gennaio 2007 (e pertanto appena una settimana prima dal colloquio in commento con gli Ottinà), Gallico Teresa aveva raccontato a Domenico che "questo", che verosimilmente era il fratello Rocco, aveva raccomandato di trovare "quello che non c'era", cioè Bruzzise Antonio, perché doveva essere eliminato subito dopo l'uccisione del Surace e prima che i Bruzzise si potessero riprendere (*zumbo gli ha detto! Perché se non batti il ferro quando è caldo è finita; se gli lasci spazio - (fonetico: zumbu, nci dissi! Pecchì si no batti u ferru quando è cardu, finiu, si nci dessi spaziu*).

Ottinà Francesco riferiva al fratello che gli unici che riuscivano a contenere l'irruenza di Gallico Domenico (nonostante la diffidenza mostrata da Domenico) erano lui e Pesce Antonino (*A lui sai chi lo teneva qua? A lui sai chi lo teneva qua? Io e Ni..Nino Pesce..è capace che tu gli dici una cosa, che ne capisce un'altra..io ogni volta glielo dico..maccarruni che pensi? Sempre premeditato sei?*). E' stato accertato, come già rilevato, che Pesce Antonino è stato detenuto a Carinola fino al luglio 2006, per poi essere trasferito a Napoli Secondigliano.

A parte tali notazioni, si può tranquillamente affermare che non vi é colloquio nel corso del quale Gallico Domenico non sia stato aggiornato dai familiari su ogni illecita attività della cosca e non abbia impartito direttive da portare fuori dal carcere Indubbiamente, volendo fare una gerarchia, a Gallico Domenico era riconosciuto da tutti i sodali (con esclusione di quelli appartenenti al nucleo familiare di Gallico Giuseppe) un ruolo preminente rispetto a quello del fratello Giuseppe, nonostante quest'ultimo fosse il primogenito.

In tal senso emblematica risulta la vicenda relativa alla costituzione della ZENAS LLC e al trasferimento alla stessa dei terreni riconducibili alla cosca Gallico, oggetto di separato procedimento e trattato nella sentenza impugnata sub intestazioni fittizie (pag. 3058). Vale solo evidenziare, come è emerso nel colloquio presso la casa circondariale di Carinola in data 22.05. 2007 che Gallico Teresa, informata

dall'Avv. Minasi della possibilità di costituire una società *ad hoc*, aveva rimesso la scelta al fratello Domenico (*vado a parlarne con mio fratello Mimmo, poi adesso te lo sto dicendo a te, se tu mi dai il consenso, perché là facciamo in fretta").*

Nella circostanza Gallico Domenico dava immediatamente il suo assenso ("*T: possiamo fare quel lavoro che ti ho detto io? Che mi ha detto l'Avvocato?*"; D: "*si...se ti ho detto di si!*"). Gallico Domenico cercava di inquinare le prove di questo dibattimento che si stava celebrando a Palmi.

Dal colloquio captato in data 20 ottobre 2011 (Viterbo) , ad esempio, emergeva che l'Avv. Cardone si era attivato per avvicinare Morgante Placido per frare assolvere Gallico Rocco dall'estorsione di cui al capo (capo FF). Significativo il fatto che Gallico Domenico riferiva direttamente all'Avv. Cardone (*ma chisti non capisciruca hannu lottari mu mi fannu assolviri a mia""("ma questi non capiscono che devono lottare per farmi assolvere") ... a me ... loro devono lottare. Perché assolvendo " a me" assolvono a loro (""a mia"").*

L'attività di Gallico Domenico nel campo delle estorsioni è stata ben delineata durante l'esame dei reati fine (estorsioni ed armi) e si rimanda a quanto osservato nella parte relativa; per quanto concerne la sua attività di direzione non si può fare a meno di richiamare quanto esposto nella parti inerenti i colloqui con la sorella Gallico Teresa e l'assoluta rilevanza di Gallico Domenico nell'ambito direttivo della cosca così come emerge plasticamente in occasione dell'omicidio di Ditto Carmelo, nell'episodio relativo alle fraudolente dichiarazioni di Santaiti Gaetano re nelle voci processuali inerenti la faida di Barritteri.

La sentenza merita- pertanto- conferma.

9.2. Gallico Rocco

Gallico Rocco è stato condannato per il capo VV) ed è stato riconosciuto il suo ruolo apicale così come dato leggere nel capo di imputazione: "nel ruolo di organizzatore (c.d. *"reggente") della associazione, quale principale punto di riferimento degli altri sodali nella città di Palmi, riceveva e attuava le comunicazioni dei fratelli detenuti GALLICO Giuseppe e GALLICO Domenico cl. '58, riferitegli da altri familiari che si recavano ai colloqui; dopo la scarcerazione del fratello Carmelo, inoltre, riceveva disposizioni anche da quest'ultimo, che era domiciliato in Brescia e dirigeva le attività del sodalizio servendosi proprio di GALLICO Rocco, all'epoca latitante, rimasto a Palmi; GALLICO Rocco, inoltre, coordinava le attività*

estorsive della cosca ai danni di tutti gli imprenditori e liberi commercianti di Palmi, distribuendo i relativi proventi ai sodali, e aveva compiti di pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, con particolare riferimento agli esponenti dello schieramento avverso (BRUZZISE); più in generale, era a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

Con l'atto di appello l'Avv. Contestabile evidenzia che Gallico Rocco non aveva alcuna predisposizione al comando né quella di organizzatore o promotore dell'associazione criminale di riferimento. Avuto riguardo al ruolo in pariola (unitamente a quello di dominus delle estorsioni), la difesa richiama il dichiarato del teste Orrico nel punto in cui era emerso, durante le indagini, che Gallico Rocco era criticato per non svolgere alcun ruolo attivo nei fatti estorsivi, rilevando che nelle intercettazioni dei colloqui emergeva che anche di fronte ad affari importanti e redditizi (colloquio 23 agosto 2007 e 22 febbraio 2007) Gallico Rocco non aveva capacità di impulso circa le attività estorsive da implementare e tali elmenti facevano venire meno la portata accusatoria e, quindi, la figura di dominus delle estorsioni in capo a Rocco Gallico quale " reggente dell'associazione" mafiosa , senza contare le vicende Cedro e caccamo. Emblematico, poi il colloquio del 1° febbraio 2007 allorquando Antonino raccontava al padre di aver parlato con Salvatore (Morgante) ai fini della gestione delle estorsioni ma Rocco aveva rifiutato. Di ingerirsi nelle attività estorsive. Anche Saffioti aveva dichiarato (udienza 11 giugno 2012) di aver incontrato parecchie volte Rocco Gallico quando era libero (96-97-98 e via di seguito). Il ruolo di Gallico Rocco non aveva ragion d'essere neppure circa la vicenda dell'autostrada e l'inattendibilità del Di Dieco era stata ritenuta in sentenza (avuto riguardo alla seconda parte delle sue dichiarazioni) e la conversazione del 1° febbraio 2007 era debole in ordine alla sua ingerenza negli affari dell'autostrada come dimostrava anche la vicenda del furto di gasolio o alle parole dei nipoti ove si diceva " tranquillo (Rocco) non fa niente cacciaviti, tavole, 17, 22 e televisione". Veniva richiamata la questione del Liceo scientifico di Palmi (9 maggio 2008) e l'attività voluta dall'appellante sarebbe dovuta essere intestata alla moglie Iannino Giulia e vi avrebbe dovuto lavorare il nipote Aricò Massimo. Rocco Gallico, in defintiva, voleva agire alla luce del sole.

(S. Di Rienzo/est).

Nessun ruolo di Rocco emergeva dal colloquio del 9 gennaio 2007 tenuto conto che l'appellante voleva costituirsi Segnala la difesa l'inconfgruenza insita nella decisione a pag. 941 di cui riporta la motivazione (pag. 46 appello) perché Filippo Morgante non abitava a Barritteri.

Da ultimo osserva la difesa che nella motivazione erano stati fatti accenni alla figura di Gallico Alfonso (all'epoca dei fatti minorenne) che nulla apportavano al costrutto accusatorio (si censura come assolutamente scadente la struttura argomentativa su cui poggia l'impugnato provvedimento).

Da qui la richiesta di assoluzione dell'imputato.

I rilievi difensivi non sono fondati.

Con riferimento alla posizione di Gallico Rocco, non si può che fare rinvio ai capitoli precedenti e, in particolare, a quello relativo alle estorsioni, dal quale è emerso in modo incontestabile che Gallico Rocco, benché latitante, era il soggetto che gestiva la principale fonte di finanziamento della consorteria -le estorsioni, appunto- ripartendone poi equamente i proventi con tutti i fratelli.

A Gallico Rocco, come si é visto, sono contestate e sono state riconosciute numerose estorsioni aggravate ex art. 7 L. 203/91: quella ai fratelli Campagna (capo V), a Barbaro Oscar (capo Y), a Morgante Placido (capo FF), a Caccamo Carmelo (capo LL). I proventi delle illecite attività della cosca, poi, venivano ripartiti innanzitutto fra tutti i fratelli Gallico (colloquio registrato presso la casa circondariale di Secondigliano in data 22.02.07, nel corso del quale Gallico Antonino raccontava al padre che lo zio Rocco gli aveva detto che "*se io ho avuto un tot ho diviso per sei*"), ma anche ad altri sodali, fra i quali i fratelli Morgante (cfr. colloquio captato in data 22.05.07 presso la casa circondariale di Carinola ("*Pippo gli ha detto: passano dalle mie mani, io sono al corrente (fonetico: passanu di mani mei e eu sacciu ....), se ce ne sono e se non ce ne sono; vedi che questi, siccome glieli ha dati a .... incomprensibile .... glieli ha dati a ..... incomprensibile, glieli ha dati a Pino, fa tutto il giro, come sempre*").

Nella ripartizione dei proventi delle estorsioni ai fratelli Gallico Rocco e ad altri sodali si serviva della moglie Iannino Giulia (condannata nel separato procedimento celebrato in sede di giudizio abbreviato).

I colloqui esaminati appaiono già ampiamente significativi anche sotto questo profilo, e non solo per effetto della consueta reciproca interazione probatoria che si sviluppa tra reati fine e reato associativo.

Una volta riconosciuto che Rocco Gallico, come attesta una moltitudine di convergenti risultanze processuali costituisce, durante la latitanza, il "terminale" delle attività estorsive della famiglia, il "coordinatore" a cui compete la scelta degli imprenditori e a cui gli altri componenti della famiglia devono necessariamente riferirsi non essendo concepibili iniziative autonome e prive del suo avallo (come spesso lamentano Antonino ed Italia Antonella Gallico nei colloqui con il padre Giuseppe), è evidente che quanto emerge dai colloqui presi in esame, segnatamente quelli del 1° febbraio e del 22 maggio 2007, devono essere attentamente contestualizzati . Occorre partire da un punto fermo e cioè che, all'epoca, la moglie di Gallico Rocco, Iannino Giulia era l'anello di collegamento con il marito latitante, la "cinghia di trasmissione" delle richieste dei sodali, il braccio esecutivo delle spartizioni pianificate da Rocco Gallico e il tramite dei rendiconti invocati dai familiari. La spiccata valenza associativa di tali compiti è difficilmente contestabile e trova conforto in altri colloqui che attestano il conferimento da parte di Gallico Rocco alla moglie di un ruolo di collegamento e di veicolazione di informazioni tra gli associati svolto, per motivi evidenti, quando Rocco Gallico era latitante ma anche dopo l'arresto. Il riferimento corre al colloquio dell' 11 gennaio 2007 (pag. 957 sentenza impugnata) proposito del quale, per comodità espositiva ci si riporta alla sentenza impugnata allorquando si apprendeva che, tramite la moglie, Gallico Rocco aveva chiamato gli "Scapigghiati" (fratelli Gagliostro) per intimare loro di non intromettersi nello scontro in atto.Appare quasi superfluo sottolineare l'importanza cruciale delle informazioni trasmesse dall'imputata ai due nipoti e da questi riferite al padre detenuto, considerata anche la data del colloquio, immediatamente successivo al verificarsi dei gravi fatti di sangue che nella seconda metà dell'anno precedente avevano attestato la reviviscenza della c. d. faida di Barritteri.Vi è poi, e, a differenza di quella che la precede, costituisce oggetto di specifici rilievi difensivi, la vicenda del mazzo di chiavi sequestrato a Rocco Gallico al momento della cattura.

La preoccupazione evidente del detenuto che, utilizzando le chiavi, le forze dell'ordine potessero avere accesso ad abitazioni o locali utilizzati durante la latitanza o comunque rinvenire oggetti compromettenti lo induceva a sincerarsi che

la moglie si fosse rivolta ad altre due non meglio identificate persone per neutralizzare il pericolo (colloquio del giorno 11 aprile 2008, carcere di Palmi).

Il senso delle parole del Gallico è evidente ed è veramente arduo sostenere che l'ansia del detenuto, placata solo dalla notizia che la moglie Giulia ha personalmente preso contatti con chi di dovere, si giustifichi solo con la sua volontà di impedire il coinvolgimento di chi lo aveva aiutato, o, addirittura, di evitare di essere personalmente danneggiato dal rinvenimento di materiali, oggetti o altro estranei alla sua persona. La latitanza di uno dei vertici della famiglia, verosimilmente trascorsa dal Gallico senza mai allontanarsi dal proprio territorio di riferimento, non è vicenda personale, ma investe tutto il gruppo, senza le cui coperture ed il cui appoggio sarebbe stato impensabile che potesse protrarsi ininterrottamente per oltre sei anni.

A tal proposito non possono essere sopravvalutate, contrariamente a quanto assume la difesa, le parole utilizzate dal detenuto alla fine di quel colloquio con la moglie ed il fratello Carmelo ("possono trovare qualcosa che non c'entra niente"), il cui senso letterale stride con l'ansia manifestata un attimo prima, ed il cui significato va piuttosto rinvenuto in una sorta di deliberata minimizzazione e dissimulazione tipica dell'atteggiamento malavitoso, talmente radicato da affiorare anche quando gli interlocutori condividono la stessa mentalità e non è neppure ipotizzabile alcuna possibilità o esigenza di persuasione. La vicenda, che è dimostrativa del fatto che, a prescindere dai colloqui, il detenuto era riuscito a comunicare alla moglie la necessità di provvedere per la questione delle chiavi (non vi è apparentemente alcun accenno ad essa nel primo colloquio dopo l'arresto, svoltosi il 1° aprile 2008), attesta piuttosto il timore che tutto il gruppo - come è logico che fosse, considerato il ruolo apicale del latitante - potesse essere danneggiato dalla scoperta di eventuali covi o rifugi, dalla individuazione di fiancheggiatori, e dal rinvenimento di oggetti, documenti o altro dal contenuto compromettente. E si giustifica solo in questo modo il coinvolgimento di altri affiliati, ai quali era impartito, come emerge dal colloquio successivo del 18 aprile 2008, l'ordine di cambiare le serrature del locale o dei locali in questione (potrebbe trattarsi di rifugi, depositi, appartamenti o altro).

Circa l'identità dei soggetti coinvolti e contattati da Iannino Giulia per conto del marito, la difesa degli appellanti critica la loro identificazione con due sodali, e ciò anche perché nel corso del colloquio del 18 aprile non sarebbe stato mai pronunciato il nome 'Ntoni che individua pacificamente, nei colloqui intercettati, Ciappina

Antonino, inteso appunto *'Ntoni o 'Ntoni l'Americano*, personaggio di fiducia di Rocco Gallico, tanto da essere indicato in un colloquio tra Giuseppe Gallico ed il figlio come persona che lo zio Rocco può permettersi di "comandare" (colloquio del 1° febbraio 2007, carcere di Secondigliano, ed in un'altra occasione (quella del colloquio del 29 marzo 2007) spregiativamente definito dallo stesso Antonino Gallico la "balia" dello zio, espressione che allude con voluta ironia al ruolo di copertura della latitanza di Rocco Gallico affidato al Ciappina. Dalla stessa bocca di quest'ultimo, le cui parole venivano registrate registrate nell'intercettazione ambientale a bordo dell'autovettura dell'amico Casadonte il giorno 11 luglio 2007, si è apprendeva quale fosse il suo grado di attaccamento alla famiglia Gallico ("*dopo che io ho fatto del bene a tutti ..., per me sono come fratelli, lo sai*"). Tuttavia gli assunti difensivi sono smentiti dalla lettura della trascrizione del colloquio ("*Gliel'hai detto a Antonio per il fatto delle serrature, gliel'hai detto di cambiarle?*"). Ne consegue la rilevanza associativa della vicenda, tale da giustificare il coinvolgimento di un affiliato, necessariamente consapevole di ciò che doveva essere fatto, cioè delle serrature che andavano prontamente sostituite per impedire l'eventuale accesso delle forze dell'ordine e, implicitamente, conservare al gruppo la disponibilità esclusiva dei locali in questione e di quanto vi è contenuto e del potere di chi, quell'ordine, stava dando. Discende da tali considerazioni la notevole importanza del messaggio recapitato all'esterno del carcere da IANNINO Giulia, nonché delle tranquillizzanti rassicurazioni fornite al marito, e conseguentemente ne risulta definito e valorizzato il ruolo svolto dall'imputata. L'assenza di sviluppi investigativi costituisce poi la conferma indiretta dell'esito positivo dell'opera di "bonifica" e di "cancellazione" dei possibili collegamenti affidata da Iannino Giulia al Ciappina. Per quanto concerne l'ulteriore assunto difensivo vale evidenziare che dai colloqui svoltisi in data 1° aprile e 18 aprile 2008 emergeva la possibilità per Rocco Gallico di trasmettere messaggi asodali in libertà.

La difesa contesta la portata sintomatica della vicenda, rilevando che l'esame della registrazione attesterebbe cosa ben diversa, e cioè che alla madre e alla sorella, e non alla moglie, il detenuto avrebbe offerto altro nel corso del colloquio, cioè biscotti, mentre una scatola di cioccolatini *Baci Perugina* sarebbe stata successivamente portata nella sala da un agente della polizia penitenziaria, e quindi da lui *consegnata* al Gallico.

La visione della registrazione del colloquio attesta quest'ultima circostanza e la difesa ha prodotto una serie di fotogrammi estrapolati dal filmato e corrispondenti ad alcune fasi del colloquio, da cui risulta, tra l'altro, la consegna della confezione a forma di barattolo ad opera di un agente e la successiva distribuzione di alcuni cioccolatini fra i congiunti.

Tuttavia la visione del filmato consente di chiarire quanto accaduto nel corso dell'intero colloquio, che è peraltro puntualmente descritto nella trascrizione eseguita dal perito nominato dalla Corte di Assise di Palmi . Risulta così che, contrariamente a quanto assume la difesa, anche nel primo caso la consumazione aveva avuto ad oggetto cioccolatini, precisamente gianduiotti, come si ricava da un accenno di Alfonso Gallico figlio undicenne di Rocco, presente al colloquio. Si fa richiamo alla trascrizione dei due spezzoni da cui si ricava inequivocabilmente che è il primo episodio quello descritto nel brogliaccio e che l'operatore ha esattamente percepito e descritto nel brogliaccio la sequenza dei gesti e delle parole dei vari protagonisti, ivi compreso il rabbioso richiamo del detenuto, condito da una bestemmia, nei confronti della moglie che non aveva inteso quale fosse il cioccolatino indicatole dal marito, e che poi, con una battuta, alludeva alla improbabile presenza di "vermi", mentre, verosimilmente, riceveva qualcosa dal marito al riparo dalla visione della telecamera perché coperta dai figli e dalle altre persone presenti in un'affollata sala colloqui. Il tutto non è frutto di un travisamento ma scaturiscono dall'osservazione dei comportamenti e dall'interpretazione delle parole dei protagonisti così come consacrate dalla registrazione del colloquio, e, una volta arrestato il marito, Iannino Giulia, in precedenza chiamata a sopperire ai limiti di movimento imposti dalla condizione di latitante del coniuge, che tuttavia non le impediva - a quanto è dato desumere dal complesso delle risultanze processuali - di avere con lui contatti assai frequenti se non quotidiani, assumeva un un ruolo diverso lo si desume anche dal colloquio del 1° aprile 2008.

Emerge da esso, ed il contenuto della conversazione non è contestato, che Rocco Gallico, ormai detenuto, ed il fratello Carmelo, sottoposto a libertà vigilata nella città di Brescia, per lo scambio della corrispondenza si avvalessero della moglie del primo. La Iannino, con l'ausilio del figlio Alfonso a causa delle sue modeste conoscenze informatiche, allegava ad un messaggio di posta elettronica le lettere del marito destinate a Carmelo, e quindi scaricava le lettere destinate a Rocco ed allegate dal

cognato ai messaggi inviati da lui: dal colloquio emergono difficoltà nell'uso dello scanner, che avrebbe semplificato la prima operazione, nonché nell'uso della stampante, necessario per compiere la seconda, sicché la Iannino si era trovata costretta, almeno nel caso a cui si riferisce il dialogo in esame, a trascrivere la lettera destinata a Carmelo, utilizzando un programma di videoscrittura, e sembrava rassegnata a dover trascrivere manualmente la lettera il cui invio Carmelo aveva preannunziato con un'altra e-mail. Alle difficoltà manifestate da Giulia Iannino si contrapponeva la grande familiarità con tali strumenti dimostrata invece dal marito Rocco, non a caso in più di un'occasione descritto polemicamente dal fratello Giuseppe come intento a trascorrere buona parte del tempo seduto davanti al monitor del computer.

Emerge dallo stesso colloquio che telefonicamente Carmelo aveva comunicato alla cognata l'intenzione di essere presente al colloquio con Rocco di giorno 11 aprile e per questa ragione aveva segnalato al fratello la necessità di chiedere di essere presente ad una udienza che si sarebbe celebrata il giorno prima davanti alla sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, in modo da impedire il trasferimento. Che Carmelo spedisse ordinariamente alla cognata la corrispondenza diretta al fratello detenuto emerge inequivocabilmente anche da una domanda rivolta da Rocco Gallico alla moglie nel corso del colloquio del 26 aprile 2008 ("*e se ... scusa ... non me le manda tramite te?*"). Ciò che rileva, ai fini che interessano è la rilevanza in chiave accusatoria del contributo della donna al funzionamento del tortuoso meccanismo escogitato dai due fratelli Gallico per comunicare, che non trova peraltro plausibili spiegazioni alternative, risultando decisamente meno comodo dello scambio diretto. Fermo restando che la notazione di carattere generale in merito all'atteggiamento del marito e dell'imputata durante i colloqui ("*spesso parlando con tono di voce sommesso o addirittura bisbigliando vicino l'orecchio*") trova piena conferma nelle risultanze processuali e giustifica l'ipotesi accusatoria relativa alla trasmissione occulta di messaggi ed informazioni di carattere riservato. Se invero l'esigenza era quella di eludere i controlli ai quali Carmelo era sottoposto, si rendeva necessario evitare uno scambio di corrispondenza diretto tra i due fratelli, entrambi al vertice della consorteria con ruoli apicali, ed utilizzare un passaggio intermedio quale poteva appunto avvenire attraverso la casella di posta elettronica

utilizzata dalla Iannino (apparendo l'ausilio del figlio preadolescente finalizzato solo a sopperire alle scarse conoscenze tecniche della madre).

Peraltro il ricorso a meccanismi elusivi dei controlli della corrispondenza, essenzialmente fondati sull'uso di canali alternativi per l'invio ed il ricevimento delle comunicazioni e della successiva utilizzazione dei colloqui carcerari come sistema di scambio delle informazioni, deve considerarsi pressoché usuale, tant'è che emerge da uno dei colloqui intercettati che, mentre Giuseppe Gallico si lamentava di essere sottoposto al visto di controllo della corrispondenza, la moglie con un misto di ironia e meraviglia chiedeva al marito come mai le lettere di Carmelo a lui destinate arrivassero a casa (colloquio del 20 settembre 2007, carcere di Secondigliano).

Un'ultima vicenda il cui esame è stato sollecitato a questa Corte, riguarda la progettata realizzazione di un chiosco da adibire a punto di ristoro presso il nuovo plesso scolastico di contrada S. Gaetano destinato ad ospitare l'istituto "N. Pizi" di Palmi, ancora in corso di realizzazione alla data a cui risalgono i colloqui che si riferiscono a questa vicenda. Ragioni di economia espositiva consentono di rinviare anche in questo caso alla dettagliata esposizione della vicenda contenuta nella sentenza di primo grado , i cui tratti essenziali non sono oggetto di contestazione.

Orbene la liceità, in sé, dell'iniziativa sembra fuori discussione, e profili di rilevanza penale potrebbero emergere solo ove si fosse realizzata una intestazione fittizia con finalità elusive; sembra altrettanto pacifico il fatto che non sono emersi profili di responsabilità connessi all'interessamento di Teresa Gallico e all'eventuale coinvolgimento di impiegati o funzionari degli uffici interessati.

Ciò che in questa sede rileva è che, sebbene la richiesta di autorizzazione sia stata presentata dall'imputata Iannino (la prima volta il 16 gennaio 2008), in quanto già titolare di un'attività commerciale (rivendita di abbigliamento intimo e merceria) e di un "*attestato regionale per l'esercizio della somministrazione*", fin dall'inizio all'avanzamento della realizzazione del progetto si è interessata Teresa Gallico, che convergenti risultanze processuali attestano avere assunto un ruolo di rilievo all'interno della consorteria in conseguenza della prolungata detenzione di due fratelli e della latitanza del terzo. Tale ruolo non investe solo il settore delle estorsioni, nel quale condivide responsabilità e strategie con il fratello Rocco, e come lui è per questa ragione destinataria delle critiche del fratello Giuseppe e dei familiari di lui, ma anche quello delle attività economiche facenti capo al gruppo, soprattutto

C.S. Dr. Rocco Resp.

la gestione dell'agriturismo denominato *Il Fego*. È pertanto ragionevole presumere che anche quella progettata presso la nuova struttura scolastica fosse un'attività destinata a rientrare nell'orbita di interesse del gruppo, come è comprovato dalla programmata collocazione presso di essa di un affiliato particolarmente vicino a Teresa Gallico come Aricò Massimo, ipotesi verosimilmente mai scartata una volta che, abbandonata l'idea della gestione diretta da parte della Iannino, osteggiata dal marito dell'imputata per le ragioni suindicate, sembrava alla fine prevalsa la soluzione dell'affidamento della struttura in gestione o in affitto a terzi: sicché la presentazione della domanda da parte dell'imputata giovava a rendere l'attività riferibile nominativamente ad un soggetto esente dal rischio di applicazione giudiziaria di misure cautelari o ablatorie. Non è superfluo ricordare come, nel corso di un colloquio con il padre Giuseppe svoltosi oltre un anno prima presso il carcere di Secondigliano (11 gennaio 2007), Antonino ed Italia Antonella Gallico avessero indicato proprio la costruzione della nuova sede del liceo scientifico a Palmi, unitamente alla realizzazione di altre opere e all'avvio di numerose attività economiche potenziali obiettivi di iniziative estorsive, come una delle recenti possibilità di guadagno non sfruttate dai Gallico ("*niente*", constatava sconsolata Italia Antonella). È ragionevole ritenere che la successiva iniziativa di Teresa Gallico, alla cui attuazione veniva offerto dalla moglie di Rocco il proprio determinante contributo chiedendo a proprio nome il rilascio delle necessarie autorizzazioni, costituisse la risposta concreta alle accuse di "immobilismo" e di "attendismo" che proprio agli zii Rocco e Teresa venivano mosse da Antonino ed Italia Antonella Gallico. Dai colloqui riportati e sulla base dei riscontri oggettivi forniti dalla generica è emerso chiaramente che era Rocco Gallico il soggetto al quale erano destinate la maggior parte delle "*'mbasciate*" provenienti dalle case circondariali, relative alle estorsioni e alla faida con i Bruzzise. Rocco Gallico godeva di assoluta autonomia nella gestione delle attività estorsive, circostanza di cui spesso Gallico Antonino si lamentava con il padre (Secondigliano, 23.08.07 : "*prima doveva passare parola a lui...e poi casomai lui doveva andare...fa quello che vuole, te lo dico io*"; Secondigliano, 22.11.07 : "*l'ultima volta che ho fatto così...(n.d.r.: riferisce quello che gli ha detto GALLICO Rocco, all'epoca "latitante")...che io gli devo dare conto...hai capito? Se io vado in un posto a parlare...io gli devo dare conto...hai capito? Punto...basta...lui così ha detto*").

Del resto Gallico Rocco, anche se limitato dal fatto di essere latitante, era l'unico componente maschile della famiglia in quel momento non detenuto e la sua opera era fondamentale per mantenere intatto il prestigio della cosca e la credibilità di cui questa godeva all'esterno.

Occorre qui ricordare che, dopo gli omicidi di Surace Antonio e Gaglioti Domenico, Gallico Rocco aveva avvicinato i fratelli Gagliostro Antonio e Gagliostro Vincenzo, storicamente affiliati al clan Parrello "diffidando" gli stessi, quindi la cosca Parrello, a non intromettersi nella faida di Barritteri e ricevendo rassicurazioni in tal senso.

Si era trattato di un intervento particolarmente delicato ed importante, che aveva contribuito a fare terra bruciata intorno ai Bruzzis (sul punto colloquio 11.1.2007 Secondigliano).

Nel corso del colloquio registrato presso la casa circondariale di Carinola in data 6.03. 2007 emergeva definitivamente l'importanza del ruolo ricoperto da Rocco; in tale circostanza, infatti, Gallico Teresa, spiegava a Gallico Domenico che Rocco era dimagrito moltissimo e i capelli gli erano diventati bianchi e Domenico rispondeva: "troppe responsabilità! Gli sono venuti i peli bianchi pure a lui", a ulteriore dimostrazione del fatto che Rocco aveva assunto il ruolo di reggente della cosca.

Gallico Rocco, inoltre, continuava a ricoprire un ruolo di organizzatore anche dopo il suo arresto, grazie al fondamentale ausilio di Gallico Teresa (sul punto è opportuno precisare che Gallico Rocco era detenuto presso la casa circondariale di Palmi, per cui vi era la possibilità di fare colloquio ogni settimana).

I rilievi difensivi vanno, pertanto, respinti.

Quanto al trattamento sanzionatorio, in accoglimento dell'appello del P. M la pena va così rideterminata, con conferma del ruolo di reggenza di cui al capo VV), commi I e IV art.416 bis c.p muovendo dalla pena base di nni 15 di reclusione, aumentata di anni 1 di reclusione per la contestata recidiva (fino ad 1/3) aumenta di anni 1 per il capo V) aumentata di mesi 8 di reclusione per il capo Y) limitatamente all'importo di euro 5.000, aumentata di anni uno per il capo FF) ed aumentata di mesi 9 per il capo LL) nella forma tentata addivendo alla pena finale di anni 19 e mesi 4 di reclusione.

La sentenza merita conferma nelle ulteriori statuizioni

9.3. Gallico Giuseppe

La posizione di Gallico Giuseppe, così come quella del fratello Domenico risulta in ogni frase dei colloqui intercettati. Il suo potere direttivo lo si coglie dagli ordini dati per l'uccisione di Surace Antonio e da quelli reiterati per l'uccisione dei Bruzzise, a quelli diretti a concretizzare le attività estorsive sul territorio, alla faida in corso con i Bruzzise e, più in generale, ad ogni argomento che potesse avere una minima rilevanza per la vita dell'associazione.

Con riferimento alla posizione di Gallico Giuseppe vi è ben poco da aggiungere a quanto già detto analizzando le numerose ipotesi di reati fine contestati e non può essersi dubbio che – al pari del fratello Giuseppe- pur essendo detenuto dal 1990 negli anni successivi ha continuato a coordinare le attività della cosca e a tirare le fila dell'organizzazione direttamente dal carcere, grazie all'indispensabile apporto dei familiari che si recavano al colloquio, ricevevano ordini e direttive, tornavano in Calabria e comunicavano quanto da lui disposto.

La cosca ha vissuto del prestigio dei suoi rappresentati detenuti all'ergastolo e del potere di intimidazione acquisito e ben ricordato da ogni abitante di Palmi, in un alone di prestigio e timore tale da consentire il mantenimento di un potere esterno quando ricorrano due condizioni, presenti nella specie, e cioè la possibilità di comunicazione con l'esterno e la connessa esistenza all'esterno di un gruppo che resti fedele e pronto alla esecuzione degli ordini. In ordine al trattamento sanzionatorio, a confermata la pena finale dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre: ergastolo per il delitto di cui al capo D) inerente l'omicidio di Squatriti Carmine continuazione tra i delitti di cui ai capi F), X), BB), NN), TT), UU) e VV), tutti rientranti nel programma del sodalizio criminale, ai sensi dell'art.72 comma I c.p., isolamento diurno per la misura massima. Anche in tal caso l'imputato non solo manteneva i legami con la consorteria ma dal luogo di restrizione pianificava reati efferati ed omicidi. Assoluzione omicidio Pirrottina Capo E).

9.4. Gallico Teresa

E' stata condannata quale partecipe dell'associazione mafiosa in posizione apicale quale reggente oltre ai reati fine.

La difesa contesta il ruolo apicale evidenziando che Gallico Teresa non aveva capacità decisionali autonome operando sempre nell'ambito delle disposizioni impartite dai fratelli Domenico E Rocco.

Il rilievo è fondato.

La circostanza che ogni componente maschile della famiglia Gallico fosse detenuto non vale – di per sé- a connotare il ruolo direttivo di Gallico Teresa che aveva l'autonomia concessa da Domenico Gallico e Rocco Gallico ed il carisma che le derivava dai germani. Il ruolo è complementare ma senza una distinta fisionomia organizzativa.

Escluso, pertanto, il ruolo di reggente, va riqualificato il trattamento sanzionatorio nell'ambito del mero partecipe e, ritenuto più grave il capo V) della rubrica la pena base viene attestata in anni 8 di reclusione ed euro 9.000 di multa aumentata di anni 4 ed euro 4500,00 di multa ex art. 7 L. 203/91 ulteriormente aumentata di anni 2 per il capo VV) ed aumentata di mesi 8 ed euro 500,00 di multa per il capo Y, aumentata di anni 1 per il capo BB) e di mesi 9 per il capo HH), di mesi 6 per il capo TT) e di mesi 6 di reclusione per il capo UU) così da pervenire alla pena di anni 17 e mesi 5 di reclusione ed euro 14.000 di multa.

La sentenza merita conferma nelle ulteriori statuizioni.

9.5. Gallico Antonino

Gallico Antonino è stato ritenuto responsabile del reato associativo quale partecipe.

La difesa contesta i rilievi contenuti in sentenza ed offre una particolare ricostruzione delle vicende tra padre e figlio, basate essenzialmente sul rapporto particolare che legava la famiglia.

I rilievi non sono fondati.

Il giovane non era soltanto il canale di tramite del padre (c.d. postino) ma era coinvolto in tutte le attività illecite della consorteria (ivi compresa la faida di Barritteri) e soprattutto nel canale estorsivo è emersa la sua spregiudicatezza, superiore a quella dello zio Rocco Gallico .

Particolarmente significativo è il colloquio in cui con il padre Giuseppe decideva di di punire con colpi di arma da fuoco Rossiello Anselomo che aveva osato non piegarsi alle richieste estorsive della cosca: Giuseppe suggeriva al figlio di andare con Pippo (MorganteFilippo) a bordo di una moto, e di spararglì: "*con la moto..dillo a mio cugino...a Pippo!*". Ma Antonino rispondeva che preferiva risolvere la questione insieme al suo amico Costa Antonino, lodandone la mira e la freddezza ("*mancuicani...che mano ferma che ha*").. Non si deve obliterare la disponibilità delle armi da parte del ragazzo (e degli associati).

(S. Di Renzo est.)

Gallico Antonino, a dispetto della giovane età, era un soggetto pericoloso al punto che il padre Gallico raccontava con orgoglio che in tutti e tre i mandamenti (jonica, tirrenica e Reggio) si parlava di lui e tutti lo temevano.

Gallico antonino teneva sempre aggiornato il padre sulle sue attività illecite (vicenda Barbaro Oscar- Princi Fortunato) manifestando il volto violento della cosca e l'intimidazione radicata negli anni da parte dei familiari.

Non vi possono essere benefivei sul piano sanzionatorio in assenza di qualsivoglia presa di distanza da parte del giovane né di resipiscenza.

Si ritiene congruo muovere dalla pena base di anni 10 di reclusione per il capo VV) aumentata per il capo X(in esso assorbito il capo Z) di anni 1 di reclusione, aumentata di anni 1 per il capo KK), aumentato di mesi 8 per il capo LL) aumentata di mesi 6 per il capo NN), aumentata di mesi 6 per il capo OO) ed aumentata di ulteriori mesi 6 per il capo PP) cos' pervenendo alla pena finale di anni 14 e mesi 2 di reclusione.

La sentenza merita conferma per le ulteriori statuizioni.

9.6. Morgante Lucia Giuseppa

9.7. Surace Maria Carmela

Per quanto concerne la posizione di Surace maria Carmela e Morgante Lucia Giuseppa, è stata ritenuta la loro responsabilità per il capo associativo quali partecipi.

Le difese, nei motivi di appello, offrono ricostruzioni difensive -- per la verità- del tutto generiche, che non si confrontano con un quadro probatorio molto articolato.

I motivi di gravame apppaiono del tutto infondati.

Appare incontestabile la fattiva partecipazione delel due donne agli scopi della consorteria ed il loro ruolo per il perseguimento degli scopi associativi : da tutti i colloqui analizzati è emerso un apporto qualificato al sodalizio (postini) ed il loro inserimento nell'ambito della logica (mafiosa) dell'organizzazione criminale.

In tal senso sono illuminanti i colloqui relativi al patrimonio immobiliare della cosca Gallico (trattative per cedere i terreni intestati ai coniugi Surace-Melissari) sia nella parte relativa alla faida in corso con i Bruzzise.

La Surace, nella vicenda Barbaro Oscar metteva al corrente il marito delle attività dell'imprenditore e ciò al fine di poter avanzare richieste estorsive (cfr. vicenda

Marelli) La Surace, poi, non disdegnava di concorrere nella tentata estorsione a Rossiello , godendo dei proventi estorsivi nella consapevolezza della loro illiceità.

Va respinta ogni mitigazione della pena e la riqualificazione del reato associativa nell'ipotesi di cui all'art. 418 c.p. appare francamente improponibile.

Per quanto concerne Morgante Lucia Giuseppa, la pena va interamente confermata con condanna all'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi sei.

In ordine alla posizione di Surace Maria Carmela, appare congruo muovere da una pena base di anni 9 di reclusione per il capo VV) della rubrica aumentata di mesi 9 di reclusione per il capo W), aumentata ddi mesi 9 di reclusione per il capo GG), aumentata di mesi 6 di reclusione per il capo NN), aumentata di mesi 6 di reclusione per il capo TT), aumentata di mesi 9 di reclusione per il capo WW) così pervenendo alla pena finale di anni 12 e mesi 3 di reclusione.

La sentenza merita conferma nelle rimanenti statuizioni.

9.8. Ciappina Antonino

E' stato condannato alla pena finale di anni 18 di reclusione per partecipazione all'associazione mafiosa cosca Gallico e per il delitto di cui al capo QQ) concernente le armi ed assolto dalla contestazione iinerente l'estorsione ai danni di Barbaro Oscar.

La difesa contesta l'identificazione di Ciappina Antonino con l'Americà di cui al colloquio ambientale dell'11.2.2007 ore 20.17 intercettato all'interno dell'autovettura in uso a Casadonte Pasquale e con l'identificazione di " Ntoni Americanu" evocato nel colloquio del 29 marzo 2007 da Gallico Antonino quale titolare di un negozio di frutta che faceva da balia a Gallico Rocco.

Il rilievo non è fondato.

Il teste di P.G. Orrico (udienza 13.2.2012) ha evidenziato che l'alias *'ntoni u Mericanu*, un altro alias molto noto, I Mericani, così come il padre del Ciappina.

Il negozio di frutta è l' American Fruits.

Convergente, pertanto, l'identificazione di Ciappina Antonino nel " *Ntoni l'Americanu*" evocato da Gallico Antonino come quello che fungeva da balia a Rocco Gallico. I difensori, rilevano che Ciappina Antonino non ha assunto alcun ruolo nell'ambito della cosca Gallico ed ha vigorosamente contestato la sua partecipazione all'associazione in parola (sul punto Avv. Nardo pag. 25 appello) chiedendo l'assoluzione dal reato associativo.

I rilievi non sono fondati.

Emerge che Ciappina Antonino è un soggetto intraneo alla cosca Gallico, all'interno della quale, in particolare, fungeva da braccio destro di Gallico Rocco (*"quello che bada a lui"*, per usare le parole di Gallico Antonino nel corso del colloquio del 22.02.07).

Nel periodo in questione, infatti, Gallico Rocco ricopriva il ruolo di reggente della consorteria e si occupava personalmente delle estorsioni, per cui il costante apporto fornito allo stesso si risolveva in un contributo concreto e non occasionale a favore dell'intero sodalizio e quindi integrava l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. In tal senso, é utile riportare quanto captato nel corso del colloquio intercettato presso la casa circondariale di Secondigliano (NA) in data 28.06.07, allorché Barone Vincenzo, in prima persona, confermava al suocero che della gestione del latitante, oltre a lui, si occupavano Ciappina Antonino, alias "U *Mericani*", e Gallico Domenico, detto "*Mimmo u professuri*" .

Ciappina Antonino era sotto le direttive di Gallico Rocco (cfr. anche colloquio dell' 1 febbraio 2007 Giuseppe:"***Io zio lo comanda questo 'Ntoni?***": Antonino:"***Lo zio Rocco***"). Emblematico, al riguardo, il già richiamato episodio in cui Costa Antonino Antonino, dopo aver perpetrato un furto di nafta nel cantiere di una ditta che lavorava sull'autostrada, veniva rimproverato dal Ciappina , in quanto l'impresa in questione era "protetta" da Gallico Rocco. Nel corso del colloquio registrato presso la casa circondariale di Secondigliano in data 29.03.2007, in particolare, Gallico Antonino spiegava al padre che Costa Antonino aveva risposto male al Ciappina perché non aveva capito che parlava per conto dei Gallico (*"non sapendo chi lo comanda"*) e raccontava di averlo spiegato anche allo zio Gallico Rocco, evidenziandogli che il Ciappina (*definito come "quello che ti fa da balia a te"*) avrebbe dovuto precisare tale circostanza al ragazzo (*"mi ha mandato, Tizio, Caio e Sempronio... se voi avete preso nafta là... così, così e così..."; non che se va là: "avete preso nafta là?" Antonio chi cazzo è? Uno che vende frutta gli ho detto io un "cacaturi" gli ho detto io quello che... che ti fa da balia a te - gli ho detto io chi è?"*).

Il nome del Ciappina emergeva, come visto, anche per la disponibilità di armi come si è visto al capo QQ) a cui si rimanda .

Nella conversazione tra presenti registrata alle ore 20:17 dell'11.07.2007 (*progr. nr.* 1844) all'interno dell'autovettura Wolkswagen Golf targata DH671AC, in uso a

Casadonte Pasquale, Ciappina Antonino ('Ntoni) si sfogava con il Casadonte raccontandogli che alcuni componenti della famiglia -si riferiva a Nasso Domenico e Gallico Italia Antonella-, evidentemente risentiti per una vicenda, non lo avevano salutato. Nel corso dello sfogo il Ciappina evidenziava che non meritava di essere trattato in quel modo in quanto lui era stato sempre a disposizione della famiglia Gallico , per qualsiasi cosa, e anche nella vicenda della barca si era esposto solo perché interessava ad una persona vicina alla famiglia, cioé a Totò Dinaro ("non c'è stato nessuno a dirgli: come Ntoni alla fine ha litigato, è successo quello che successo, che è successo ha dato botte a quello, per prendere le difese a chi? Alla nostra famiglia perché Totò e un nostro compare!.... Io sono stato a disposizione di tutti ... ah! Non mi meritavo questo... "). Per cui manifestava l'intenzione di parlarne a Gallico Teresa ("ma io glielo volevo dire pure a Teresa"), e chiedeva consiglio al Casadonte , personaggio di fiducia della stessa, il quale rispondeva "*glielo puoi dire a Teresa*". Non é superfluo sottolineare che anche da tale conversazione emergeva che il Ciappina disponeva di armi da sparo ("*Stavo per scendere il ferro ti dico la verità, ma non l'ho fatto per non fargli male proprio*"). Da alcune conversazioni telefoniche è emerso che Ciappina Antonino si era interessato per il reperimento di un appartamento a Brescia, dove avrebbe dovuto andare ad abitare Gallico Carmelo, il quale stava per essere scarcerato. In proposito il Ciappina aveva dato precise disposizioni a soggetti calabresi che risiedevano al nord Italia (in particolare Celi Giovanni, detto "Gianni", e suo fratello Ciappina Leopoldo), per reperire un appartamento e ciò rileva a fini inerenti la fattispecie associativa di dimostrativi di una messa a disposizione da parte dell'imputato. La questione dell'appartamento da locare era delicata in quanto, in quel periodo, i Bruzzise stavano organizzando una controffensiva e Gallico Carmelo rischiava di diventare un facile obiettivo (cfr. colloquio registrato presso la casa circondariale di Secondigliano in data 21.06.2007: "*e lo zio Carmelo niente dice? Sta là?... Quello è un bersaglio là... lo sa che è un bersaglio?....*"), anche in considerazione del fatto che alcuni esponenti della famiglia Bruzzise risiedevano proprio in Lombardia. Dai colloqui registrati presso la casa circondariale di Palmi nella Primavera 2008, fra Gallico Rocco e i suoi familiari, sono emersi elementi che confermano come Ciappina Antonino sia un personaggio a completa disposizione degli interessi della cosca. Dal colloquio registrato in data 11 aprile 2008 emergeva che Gallico Rocco

era molto preoccupato per il fatto che al momento del suo arresto, quindi in data 24 marzo 2008 gli agenti avevano sequestrato un **mazzo di chiavi** (rivenuto nella tasche dei suoi pantaloni). Si trattava, infatti, di **chiavi relative ad abitazioni in cui Rocco gallico aveva trascorso la latitanza** e dalle parole di Rocco si desumeva chiaramente che il suo timore era dovuto al fatto che la P.G., grazie a quelle chiavi, potesse individuare locali nella disponibilità dei Gallico. All'inizio del colloquio Rocco chiedeva alla moglie se avesse comunicato una sua precedente "*'mbasciata*" e Giulia rispondeva "***a tutti e due**...sia l'uno che l'altro si...si...sono andata direttamente...e gliel'ho detto...*". A questo punto Rocco si tranquillizzava ("*eh...allora è a posto*") e spiegava al fratello che la questione riguardava un mazzo di chiavi, che "*no, perché...siccome se le sono tenute loro uno, per sicurezza, che non vadano) tentando-tentando...a girare...girando-girando possono trovare qualcosa che non c'entra niente*".

Sulla questione Gallico Rocco tornava nel corso del colloquio del 18 aprile 2008 dal quale **emerge che l'ordine impartito tramite Giulia era quello di cambiare le serrature**, precludendo alla Polizia Giudiziaria la possibilità di individuare i rifugi attraverso le chiavi in sequestro. Nell'occasione Rocco chiedeva alla moglie conferma del fatto che avesse comunicato il suo ordine **a "*'Ntoni*", cioè a Ciappina Antonino**, soggetto affiliato alla cosca Gallico ("*per quelle cose hai fatto? Gliel'hai detto di cambiarle quelle cose?* ***Gliel'hai detto a 'Ntoni per il fatto delle serrature? Gliel'hai detto di cambiarle?***").

Giulia, annuendo con un cenno del capo, assicurava di aver comunicato l'ordine al Ciappina , ma precisava di non sapere se poi questi lo avesse eseguito, suscitando l'ira del marito ("*lo deve fare subito, non è che va dopo*").

Rimandando all'ampia ed articolata motivazione della sentenza impugnata per le valutazioni inerenti la sua posizione associativa (pag. 2748), vale evidenziare che di forte valenza probatoria sono i colloqui dei fratelli Ottinà del 16 gennaio e del 3 aprile 2007. Il 16 gennaio 2007 parlando dei fratelli Gallico e del progetto di Gallico Rocco di porre termine alla latitanza costituendosi non appena fosse stato rimesso in libertà il fratello Carmelo, Ottinà Rocco Giovanni raccontava al fratello che 'Ntoni Ciappina era un intraneo alla consorteria dei Gallico, definendolo come un soggetto al loro comando.

Ottinà Rocco Giovanni - l'altro giorno sono andato a Palmi là da questo qua, come si chiama?

Ottinà Francesco - a chi?

Ottinà Rocco Giovanni - **Alfredino tutti là vanno Alfredino** (frase incomprensibile tono basso della voce)

Ottinà Francesco - **con Mimmo?**

Ottinà Rocco Giovanni - **si e 'Ntoni come si chiama..minchia mi sfugge.. (incomprensibile tono basso) e <u>'Ntoni Ciappina..siamo amici l'hanno sotto comando loro, i Gallico è con loro.</u>.sulle spalle degli altri là..a percentuale..questo 'Ntoni lo rispettano**

Il ruolo del Ciappina è stato anche esaminato nella parte relativa alla disponibilità delle armi già esaminata al capo QQ) al cui commento si rinvia.

Gli elementi segnalati, al di là di quelli enucleati in sentenza impugnata che inn questa sede si richiamano, i attestano in modo convergente l'appartenenza di Ciappina Antonino alla cosca dei Gallico.

Dai colloqui della cui genuinità non è ragionevole e dalle indagini di P.G. emergono condotte dell'imputato che, anche a prescindere dalla loro immediata rilevanza penale, dimostrano, in capo al Ciappina la piena conoscenza e condivisione dei destini e delle strategie del gruppo, il suo prodigarsi per preservare l'incolumità degli esponenti più rappresentativi (Rocco Gallico), il mantenimento di stretti contatti con il latitante, lo svolgimento di importanti funzioni ausiliarie e di raccordo che gli sono valse la stima e la fiducia di Rocco Gallico e degli Ottinà ma anche degli altri sodali.

La condanna non è quindi fondata su "*fragili congetture*" e "*mere ipotesi investigative*", ma scaturisce dalla giustificata valorizzazione di una serie di circostanze di assoluto rilievo che dimostrano una costante disponibilità dell'appellante al soddisfacimento dei bisogni del gruppo e dei suoi vertici e al perseguimento degli obiettivi comuni.

In modo del tutto generico i difensori di Ciappina Antonino hanno invocato, con motivi subordinati, il contenimento della pena nei limiti del minimo edittale e la concessione delle generiche.

Va evidenziato che in ordine alla commisurazione della pena, va in questa sede disapplicata la ritenuta recidiva specifica infraquinquennale in materia di armi (il Ciappina è gravato di una condanna per armi risalente al 27 giugno 2013) mentre le altre condanne attengono al reato di ingiurie; violazione di domicilio e violenza a

pubblico ufficiale nonchè ad una violazione delle norme in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ordine alla commisurazione della pena, disapplicata la recidiva contesta nei termini anzidetti e negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche , la pena va quantificata in anni 11 di reclusione muovendo dalla pena base di anni dieci di reclusione per la condizione di partecipe o e per il carattere armato dell'associazione (art. 416-bis, 4° comma, c. p.), attestando la pena oltre i limiti edittali in considerazione del ruolo dell'imputato, che curava la latitanza di Gallico Rocco con l'aumento per la continuazione di anni uno di reclusione per il reato di cui al capo QQ).

La sentenza merita conferma nelle ulteriori statuizioni.

9.9. Morgante Filippo.

E' stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo VV) quale partecipe dell'associazione mafiosa Gallico nonché del capo SS) inerente la detenzione di un'arma da fuoco e condannato alla pena finale di anni 18 e mesi 6 di reclusione.

Viene indicato in sentenza come il Ciappina quale uomo di fiducia dei reggenti e di chi dirigeva l'organizzazione dai luoghi di restrizione, al punto di essere depositario " di tutte le strategie a cui si ispirava il programma criminale" (pag. 3232 sentenza).

I difensori censurano la ricostruzione accusatoria e con articolati motivi di apppello (sul punto Avv. Putrino) invocano l'assoluzione del Morgante dai reati contestati per non aver comemsso il fatto o perché il fatto non sussiste.

I rileivi difensivi non sono fondati.

I fratelli Salvatore e Filippo Morgante, cugini diretti dei Gallico (per parte materna: sono i figli di un fratello di Morgante Lucia Giuseppa), sono intranei alla omonima cosca di Palmi, e in passato sono già stati coinvolti nei due principali procedimenti celebrati nei confronti del sodalizio in esame.

Dalla sentenza nr. 4/94, emessa in data 15.12.94, la Corte d'Assise di Palmi aveva affermato la responsabilità dei fratelli Morgante per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (partecipazione alla cosca Gallico, fatto contestato fino al 17.03.1990), condannandoli, rispettivamente, alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione (Filippo) e anni otto di reclusione e £ 4.000.000 di multa (Salvatore).

Con riferimento alla posizione dei Morgante la sentenza non veniva poi confermata nei gradi successivi di giudizio ma, come già evidenziato nella parte generale appare necessario puntualizzare quanto argomentato in quel provvedimento:

l'affiliazione dei quattro imputati (gli altri due erano Domenico SGRO' e Carmelo SCIGLITANO, n.d.r.) alla cosca GALLICO può argomentarsi induttivamente avendo riguardo ai propositi delittuosi manifestati (Salvatore MORGANTE) (...)ed, infine, dalla preoccupazione che la loro presenza in Palmi suscita negli *adepti* alla cosca avversaria, i quali temono che da tutti e quattro possano provenire azioni delittuose ai loro danni. Tanto consente, non solo, di ritenere che gli imputati in oggetto condividessero i valori mafiosi dei GALLICO, ma che gli stessi fossero **fattivamente inseriti nell'omonima cosca con ruoli di "manovalanza" di non secondaria importanza non potendosi, secondo i canoni della logica comune, giustificare diversamente il fatto che gli avversari temano addirittura per la loro stessa incolumità ogni qual volta Filippo e Salvatore MORGANTE, Domenico SGRO' e Carmelo SCIGLITANO sono "avvistati" sul territorio.** E non può non avere assumere valenza pregnante in ordine alla appartenenza al sodalizio con ruolo di spicco la circostanza che **Salvatore MORGANTE è indicato come elemento da eliminare ad ogni costo, tant'è che *"tolto lui si è tolto tutto"*** e che, ai fini della sua eliminazione, si predispongono assiduamente piani intesi a scoprire la sua ubicazione. L'uso di autovetture blindate, le limitate e guardinghe uscite, il fatto che volontariamente si sono allontanati da Palmi per sfuggire agli attentati, le uccisioni dei loro familiari (lo zio Filippo di MORGANTE), i rapporti di parentela con i GALLICO, se isolatamente considerati non possono integrare la prova di appartenenza al sodalizio criminoso, in tale contesto assumono valenza altamente sintomatica, in senso lato, degli schieramenti ed in particolare dell'intraneità dei quattro imputati all'associazione. Ulteriore conferma di quanto emerge dalle conversazioni radio e degli esiti dell'attività d'investigazione proviene, per quanto concerne le posizioni dei MORGANTE, ancora una volta, dalla MANAGO'. La stessa afferma **che era intenzione dei membri della cosca CONDELLO eliminarli in quanto sicuramente contribuivano all'efficienza dell'organizzazione dei GALLICO, consentendole di essere a conoscenza dei movimenti della famiglia BRUZZISE che spiavano costantemente**>> (cfr. pgg. 388/390 della sentenza nr. 4/94 emessa dalla Corte d'Assise di Palmi in data 15.12.94).

Successivamente i fratelli Morgante venivano coinvolti nel procedimento 3190/00 R.G.N.R.-D.D.A. (c.d. operazione "Tallone d'Achille"), sempre per aver fatto parte, sino all'Ottobre 2001, dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata "cosca Gallico". Nell'ambito dello stesso procedimento Morgante Filippo era anche imputato per una serie di estorsioni, aggravate dall'art. 7 D.L. 152/91, commesse in concorso con altri sodali, fra i quali Gallico Carmelo, Gallico Rocco, Gallico Giuseppe, Gallico Antonino cl. '68, Oliverio Vincenzo, Oliverio Pasquale.

Con sentenza del 5 maggio 2005 (irrevocabile l'11 maggio 2012), la Corte d'Appello di Reggio Calabria assolveva Morgante Filippo per il reato associativo e confermava la condanna per le estorsioni aggravate dall'art. 7 d.l. 152/91, rideterminando la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa.

Può quindi sinteticamente affermarsi che i due fratelli Morgante, nipoti di Morgante Lucia Giuseppa e quindi cugini diretti dei fratelli Domenico, Giuseppe, Rocco, Carmelo e Teresa Gallico, sono personaggi da sempre contigui alla cosca di Palmi e che già durante la faida degli anni 1977/1990 erano temuti dai componenti dello

schieramento avverso, in particolare dai Bruzzise, i cui movimenti spiavano costantemente (cfr. dichiarazioni Managò Concetta).

Nell'ambito del presente procedimento i due fratelli Morgante venivano alla ribalta nell'agosto 2006, quando, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, precisamente in data 3 e 9 agosto 2006, venivano scarcerati per effetto dell'indulto.

Si trattava di un periodo particolarmente critico per la frazione Barritteri di Seminara, dove risiedeva Morgante Salvatore e dove ormai da due anni e mezzo era in atto una vera e propria faida -nel corso della quale si erano già registrati ben quattro omicidi- che vedeva opposti due schieramenti: da un lato i Bruzzise ed i Gaglioti, dall'altro gli Sciglitano ed i Gallico.Nel corso dei colloqui registrati presso le case circondariali di Secondigliano (NA), Carinola (CE) e Regina Coeli (Roma) è emersa una responsabilità associativa in quanto i Morgante non avevano reciso i contatti con i Gallico tanto che questi ultimi si erano trovati coinvolti nella faida proprio perché appartenenti allo stesso schieramento dei Morgante e dei fratelli Sciglitano.. Bruzzise Carmelo, nel corso dei colloqui (31 marzo 2007) e spiegava quale fosse la causale degli omicidi: "*là*", cioè a Barritteri, c'erano "*i cugini*" di quelle persone (dei Gallico) che erano "*di fuori*" (cioè non detenuti) ed erano stati autorizzati dalle medesime persone (dai Gallico a "*prendere*", cioè a percepire i proventi delle attività estorsive: "*siccome là hanno pure i loro cugini. << Qua –dice-...di fuori ci siete voi e prendete voi e basta, per altri cristiani non ce n'è >>*".

I "*loro cugini*" in questione si identificano in Morgante Salvatore e Morgante Filippo, cugini dei Gallico, liberi perché scarcerati entrambi nell'agosto del 2006.

Poi Carmelo Bruzzise aggiungeva che a tali individui se ne erano aggiunti altri tre, che definiva degli "zucchi", cioè persone dure: "poi hanno preso a questi altri tre zucchi…e si…e basta. Perciò dice: "questo deve fare questo discorso qua".

Alla luce di quanto finora esposto e tenuto conto di quanto già emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale i "tre zucchi" in questione si identificano in Sciglitano Domenico, Sciglitano Vincenzo e Sciglitano Carmelo, altrimenti detti "Giannazzi", cognati di Morgante Filippo.

E' evidente, pertanto, che anche Bruzzise Carmelo era perfettamente consapevole del fatto che la causale dei tre omicidi era da ricondurre alla legittimazione a riscuotere i proventi delle estorsioni per i lavori di ammodernamento della A3 nella zona di competenza: già in precedenza, e in precedenti colloqui, Carmelo aveva fatto

ripetutamente riferimento ai "*lavori*" che si stavano eseguendo a Barritteri. Ma l'ulteriore frase sopra riportata ("*Qua - dice-...di fuori ci siete voi e prendete voi e basta, per altri cristiani non ce n'è*") è fin troppo chiara e coincide perfettamente con quanto già emerso analizzando i colloqui registrati presso la casa circondariale di Roma-Regina Coeli, relativi al detenuto Bruzzise Giuseppe.

Carmelo Bruzzise spiegava che alcuni personaggi di cui non faceva il nome gli avevano riferito che quelli che abitavano "*là sopra, da noi*" -evidente, alla luce di quanto sopra, il riferimento a Morgante Salvatore e ai fratelli Sciglitano Domenico, Vincenzo e Carmelo, tutti residenti nella zona di Barritteri di Seminara-, avevano parlato con delle persone di Sinopoli (RC) alle quali avevano riferito che intendevano "*fare altri due viaggi*", cioè altri due omicidi, e che poi se ne sarebbe parlato dopo sette-otto anni, una volta uscito "*Cecio*", cioè Bruzzise Vincenzo (che sarebbe stato scarcerato nel 2017).

Anche in questo caso le informazioni di cui disponeva Bruzzise Carmelo combaciavano perfettamente con quanto emerso analizzando i colloqui registrati presso la casa circondariale di Secondigliano, dove era detenuto Gallico Giuseppe , il quale ripetutamente aveva mandato una '*mbasciata* ai Morgante (e, tramite questi, agli Sciglitano indicati come "*i parenti di Pippo*") per dirgli che era necessario eliminare i due Bruzzise liberi, cioè Antonio e Francesco (cfr. colloquio del 26 ottobre 2006: *quelli sono tre fratelli, e sono in galera, ce ne sono solo due, uno é Nino, l'altro é storto (scemo), Nino e u malatu...*"; nel colloquio del 30 novembre 2006 veniva ripetuto l'ordine di prendere provvedimenti , così come nel colloquio del 21 giugno 2007 : "*Pippo ha i parenti là..a chi aspettano?... che si trovino e lì si eliminino... ovunque sia (Che cazzo vogliono? Tutti e due i fratelli! Hanno i... hanno i parenti là... Pippo ha i parenti là... a chi aspettano? A chi aspettano?*") e ciò comprova l'intraneità di entrambi i fratelli alla cosca Gallico.

La prova della intraneità di Filippo e Salvatore Morgante la si trae dai colloqui di Giuseppe Gallico che accusava i accusava i Morgante e gli Sciglitano di avere dato origine alla faida, coinvolgendo l'intera consorteria (quindi anche la famiglia Gallico), a dimostrazione del fatto che, quantomeno, l'omicidio di Brussise Givanni e di Celi Vincenzo era stato da loro programmato ed era a loro riconducibile : "*hanno dato vita a questi guai... ma almeno che le avessero portate a compimento le cose... perché poi quelli hanno i figli... hanno i figli grandi... (incomprensibile)...*

*i figli di quello che... che sono a Milano... hanno dato vita ai guai... ne potevano fare a meno... lasciavano le cose morte per com'erano... e mo' che fanno? Si fermano strada facendo? A metà strada?.... Salvatore... Salvatore... ... i parenti di Pippo... che "armaru" questi guai S'"imbarduau" partono e fanno tutto . Gli devi dire: "non è che... non è che ci... ci devo andare in mezzo io? Gli devi dire: "io ho diciannove anni" gli devi dire -... Eh...: "ha detto mio padre gli devi dire - non è che ci de... devo andare nel mezzo io? Saremmo potuti stare... si sarebbe potuti stare tutti belli, tranquilli e calmi... **Pippo e Salvatore ed i loro parenti, i** Sciglitano, e vedono ciò che cazzo devono fare*" e ciò si coniuga perfettamente con le parole di Lucia Gallico che nel corso del colloquio con il padre confermava che i fratelli Morgante stavano cercando di "*prendere provvedimenti*" da quando avevano ammazzato Melino Sciglitano (Sciglitano Carmelo) zio dei fratelli Sciglitano": "*Ma dice che loro i provvedimenti li possono prendere ... ma dice che ... che non si sa dove sono ... come sono ... intrigati ... dice che ... è già ... che hanno ammazzato ... il parente di Melina ... la moglie di Pippo ... che loro cercano di prendere provvedimenti...Pippo sta cercando di vedere se si possono trovare per fare il fatto...hai capito?...non si trovano*". Ma ancora più interessante era la successiva affermazione della ragazza: "*l'hanno ammazzato un anno fa ... fra un po'? ... Da allora hanno cominciato già a prendere provvedimenti...ora ci stiamo andando nel mezzo noi*", ennesima riprova del fatto che gli omicidi di Bruzzise Giovanni, Celi Vincenzo, Surace Antonio e Gaglioti Domenico -personaggi che, come si è visto, erano tutti vicini alla cosca Bruzzise- erano stati la risposta dei Morgante Sciglitano all'omicidio di Sciglitano Carmelo.

Dal prosieguo del discorso emergeva che Gallico Carmelo, così come richiesto dal fratello Giuseppe, si era recato da Salvatore Morgante per decidere il da farsi: "*Senti ... l'ho visto un giorno che lo imbarcavano sopra una moto tutto hanno accompagnato lo zio Carmelo dallo zio Rocco... però che o come o quanto ...non è che vengono a dirmelo a me ... ...Ed è salito pure a S.Elia ... Lo zio Carmelo...da Salvatore...*".

E' emerso, inoltre che Filippo e Salvatore Morgante partecipavano a tutte le attività illecite del sodalizio ed erano ritenuti dagli elementi di vertice della cosca soggetti a completa disposizione, per le esigenze più disparate. I fratelli morgante erano stabilmente al servizio della cosca Gallico e, anzi, erano limitati da Gallico Rocco,

il quale -come riferito da Gallico Antonino al padre nel corso del colloquio del 22.02.2007- non vessava adeguatamente alcuni imprenditori palmesi che riteneva amici e non permetteva di farlo neanche ad altri affiliati, come i fratelli Morgante (GALLICO Antonino: "***a Pippo non glielo fa fare, a Salvatore non glielo fa fare***" cfr. colloquio a Napoli-Secondigliano del **22.02.2007**).

Dai dialoghi intercettati si desume chiaramente, da un lato, che Filippo e Salvatore Morgante erano ritenuti da Gallico Giuseppe soggetti che avrebbero avuto un titolo per avanzare richieste estorsive per conto dei Gallico e, dall'altro, che gli stessi erano tenuti a rispettare le disposizioni Gallico Rocco. Il concetto veniva ribadito nel corso del colloquio del 23 agosto 2008 quando Gallico Giuseppe spiegava alla figlia le ragioni dei dissapori fra Morgante Salvatore e Rocco Gallico: "*quello gli dice: là stanno facendo lavori, qua stanno facendo lavori, se non vuoi andare tu fai andare a me!; quello gli dice: no! Ecco perché, ma come cazzo... fanno le cose* "

Nel colloquio del 22 agosto 2007 Antonino Gallico raccontava al padre che spesso era la stessa Gallico Teresa che andava a riscuotere, comportamento inammissibile in quanto non si trattava di questioni di competenza delle donne (anzi, delle "femmine"), per cui lui aveva chiesto a Morgante Filippo, il quale evidentemente faceva parte del medesimo sodalizio e si occupava della riscossione delle attività estorsive, di interessarsene personalmente: "gli ho detto io... gli ho detto io: "Pippo, vedi che mi sono venuti a ***chiamare i cristiani*** *che mia zia... (incomprensibile)... a Palmi... (incomprensibile)... non è che si può parlare con una femmina... (incomprensibile)... lo sappiamo chi è... (incomprensibile)... gli ho detto io Pippo...**Se domandano di mia zia, non glieli portare là sotto – gli ho detto io parla tu, lasciala stare è femmina, lasciala stare ch'è femmina!***".

La conferma definitiva dell'affiliazione dei fratelli Morgante alla cosca Gallico si fonda, altresì, sul colloquio del 22 maggio 2007. In tale circostanza dalle parole di Gallico Teresa emergeva in modo inequivocabile che:

- i fratelli Morgante erano al servizio della cosca e favorivano la latitanza di Gallico Rocco, che si nascondeva in una cantina situata in uno stabile nei pressi della loro abitazione; Gallico Teresa apprezzava, in particolare, il comportamento di Pippo, il quale, nel periodo in cui poteva stare fuori da casa (essendo sorvegliato speciale di P.S.) era stabilmente al servizio dei Gallico; "

- Filippo Morgante, come si è visto, si occupava delle estorsioni insieme a Gallico Rocco ed a lui veniva consegnata parte dei proventi che in alcune occasioni provvedeva a ripartire;

- Morgante Salvatore in una circostanza, si era recato da Iannino Giulia (moglie di Gallico Rocco), chiedendole dei soldi e provocando la reazione di Teresa e di Filippo, i quali ben sapevano che Gallico Rocco si comportava in maniera corretta quando c'era qualcosa da dividere;

- Morgante Salvatore era dedito ad estorsioni di tutti i tipi.

Gallico Teresa, in particolare, raccontava che il Morgante aveva perpetrato diverse estorsioni per farsi consegnare del materiale di cui aveva bisogno per costruire la casa: *"**in tutti i posti... dice – "dove s'è preso le porte, che l'ha volute nuove! ...dove s'è preso la cucina... dove s'è preso le mattonelle... dove s'è preso il marmo... dove s'è preso questo... quello!"** - ...*

Morgante Filippo, come altri soggetti organici alla cosca Gallico, disponeva di armi da sparo ed il fatto che fosse organico alla cosca Gallico emergeva anche dal più volte dall'episodio relativo alla tentata estorsione ai danni dell'imprenditore di Melicuccà Rossiello Massimiliano. Nel corso del colloquio del 22.11.2007, infatti, Gallico Giuseppe ordinava che il Rossiello venisse gambizzato e diceva al figlio di avvalersi di Morgante Filippo per compiere tale gesto: *"con la moto..dillo a mio cugino...a Pippo!"*. Nella circostanza, Gallico Antonino rispondeva che preferiva agire in concorso con Costa Antonino.

Tale colloquio è convergente circa la qualificata partecipazione di Morgante Filippo al braccio armato della cosca Gallico.

Quanto al trattamento sanzionatorio, i rilievi difensivi appaiono infondati (concessione attenuanti generiche e benefici di qualsivoglia natura) atteso che l'imputato, dopo la sua scarcerazione (agosto 2006) ha dimostrato di non recidere i collegamenti con la cosca Gallico, così manifestando una carica di pericolosità elevata, arrivando a fungere da guardia del corpo nei confronti di Gallico Rocco e provvedendo a contattare anche i fratelli Gagliostro.

Si deve registrare l'assoluzione al capo II) atteso che Morgante Filippo agiva quale mero distributore delle somme in questione mentre la responsabilità appare pacifica per l'ipotesi di cui al capo SS) e il capo VV).

Pena congrua, allora, appare quella di anni 9 di reclusione (capo VV) aumentata di 2/3 per la recidiva specifica reiterata atteso che non si rinvengono elementi di qualsivoglia genere per operare una modulazione al ribasso in ragione della elevata carica di pericolosità manifestata da Morgante Filippo così come desunta da suoi precedenti giudiziari. La pena così calcolata (anni 15 di reclusione) va aumentata di anni 1 per l'aggravante dell'associazione armata e l'aggravante della sottoposizione a misura di prevenzioomne nonché di mesi 9 di reclusione per il capo SS).

La pena finale si attesta ad anni 16 e mesi 9 di reclusione.

La sentenza merita conferma nelle ulteriori statuizioni.

9.10. Morgante Salvatore

E' stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo VV) quale partecipe dell'associazione mafiosa Gallico Morgante Salvatore, come si è visto, è stato assolto da questa Corte per l'omicidio di Surace Antonio ((capi F-G- H).

Quanto al reato associativo i difensori censurano la ricostruzione accusatoria e con articolati motivi di apppello (sul punto Avv. Cianferoni) invocano l'assoluzione del Morgante dal reato contestato per non aver comemsso il fatto o perché il fatto non sussiste.

I rilievi difensivi non sono fondati.

I fratelli Salvatore e Filippo Morgante, cugini diretti dei Gallico (per parte materna: sono i figli di un fratello di Morgante Lucia Giuseppa), sono intranei alla omonima cosca di Palmi, e in passato sono già stati coinvolti nei due principali procedimenti celebrati nei confronti del sodalizio in esame.

Dalla sentenza nr. 4/94, emessa in data 15.12.94, la Corte d'Assise di Palmi aveva affermato la responsabilità dei fratelli Morgante per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (partecipazione alla cosca Gallico, fatto contestato fino al 17.03.1990), condannandoli, rispettivamente, alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione (Filippo) e anni otto di reclusione e £ 4.000.000 di multa (Salvatore).

Con riferimento alla posizione dei Morgante la sentenza non veniva poi confermata nei gradi successivi di giudizio ma, come già evidenziato nella parte generale appare necessario puntualizzare quanto argomentato in quel provvedimento:

l'affiliazione dei quattro imputati (gli altri due erano Domenico SGRO' e Carmelo SCIGLIANO, n.d.r.) alla cosca GALLICO può argomentarsi induttivamente avendo riguardo ai propositi delittuosi manifestati (Salvatore MORGANTE) (...)ed, infine, dalla preoccupazione che la loro presenza in Palmi suscita negli *adepti* alla cosca avversaria, i quali temono che da tutti e quattro possano provenire

azioni delittuose ai loro danni. Tanto consente, non solo, di ritenere che gli imputati in oggetto condividessero i valori mafiosi dei GALLICO, ma che gli stessi fossero **fattivamente inseriti nell'omonima cosca con ruoli di "manovalanza" di non secondaria importanza non potendosi, secondo i canoni della logica comune, giustificare diversamente il fatto che gli avversari temano addirittura per la loro stessa incolumità ogni qual volta Filippo e Salvatore MORGANTE, Domenico SGRO' e Carmelo SCIGLITANO sono "avvistati" sul territorio.** E non può non avere assumere valenza pregnante in ordine alla appartenenza al sodalizio con ruolo di spicco la circostanza che **Salvatore MORGANTE è indicato come elemento da eliminare ad ogni costo, tant'è che *"tolto lui si è tolto tutto"*** e che, ai fini della sua eliminazione, si predispongono assiduamente piani intesi a scoprire la sua ubicazione. L'uso di autovetture blindate, le limitate e guardinghe uscite, il fatto che volontariamente si sono allontanati da Palmi per sfuggire agli attentati, le uccisioni dei loro familiari (lo zio Filippo di MORGANTE), i rapporti di parentela con i GALLICO, se isolatamente considerati non possono integrare la prova di appartenenza al sodalizio criminoso, in tale contesto assumono valenza altamente sintomatica, in senso lato, degli schieramenti ed in particolare dell'intraneità dei quattro imputati all'associazione. Ulteriore conferma di quanto emerge dalle conversazioni radio e degli esiti dell'attività d'investigazione proviene, per quanto concerne le posizioni dei MORGANTE, ancora una volta, dalla MANAGO'. La stessa afferma **che era intenzione dei membri della cosca CONDELLO eliminarli in quanto sicuramente contribuivano all'efficienza dell'organizzazione dei GALLICO, consentendole di essere a conoscenza dei movimenti della famiglia BRUZZISE che spiavano costantemente**>> (cfr. pgg. 388/390 della sentenza nr. 4/94 emessa dalla Corte d'Assise di Palmi in data 15.12.94).

Successivamente i fratelli Morgante venivano coinvolti nel procedimento 3190/00 R.G.N.R.-D.D.A. (c.d. operazione "Tallone d'Achille"), sempre per aver fatto parte, sino all'Ottobre 2001, dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata "cosca Gallico". Con sentenza del l' 8 maggio 2001 (irrevocabile il 16.5.2002) Morgante Salvatore è stato condannato per costituzione di associazione di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e condannato alla pena di anni 11 di reclusione.

Salvatore Morgante è nipote di Morgante Lucia Giuseppa e quindi cugino diretto dei fratelli Domenico, Giuseppe, Rocco, Carmelo e Teresa Gallico ed è soggetto da sempre contiguo alla cosca di Palmi.

Durante la faida degli anni 1977/1990 era temuto dai componenti dello schieramento avverso, in particolare dai Bruzzise, i cui movimenti spiavano costantemente (cfr. dichiarazioni Managò Concetta).

Nell'ambito del presente procedimento i due fratelli Morgante venivano alla ribalta nell'agosto 2006, quando, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, precisamente in data 3 e 9 agosto 2006, venivano scarcerati per effetto dell'indulto.

Si trattava di un periodo particolarmente critico per la frazione Barritteri di Seminara, dove risiedeva Morgante Salvatore e dove ormai da due anni e mezzo era in atto una vera e propria faida -nel corso della quale si erano già registrati ben quattro omicidi- che vedeva opposti due schieramenti: da un lato i Bruzzise ed i

Gaglioti, dall'altro gli Sciglitano ed i Gallico.Nel corso dei colloqui registrati presso le case circondariali di Secondigliano (NA), Carinola (CE) e Regina Coeli (Roma) è emersa una responsabilità associativa in quanto i Morgante non avevano reciso i contatti con i Gallico tanto che questi ultimi si erano trovati coinvolti nella faida proprio perché appartenenti allo stesso schieramento dei Morgante e dei fratelli Sciglitano.. Bruzzise Carmelo, nel corso dei colloqui (31 marzo 2007) e spiegava quale fosse la causale degli omicidi: "*là*", cioè a Barritteri, c'erano "*i cugini*" di quelle persone (dei Gallico) che erano "*di fuori*" (cioè non detenuti) ed erano stati autorizzati dalle medesime persone (dai Gallico a "*prendere*", cioè a percepire i proventi delle attività estorsive: "*siccome là hanno pure i loro cugini. -"Qua dice-...di fuori ci siete voi e prendete voi e basta, per altri cristiani non ce n'è"-*". I "*loro cugini*" in questione si identificano in Morgante Salvatore e Morgante Filippo, cugini dei Gallico, liberi perché scarcerati entrambi nell'agosto del 2006. Poi Carmelo Bruzzise aggiungeva che a tali individui se ne erano aggiunti altri tre, che definiva degli "zucchi", cioè persone dure: "poi hanno preso a questi altri tre zucchi...e sì...e basta. Perciò dice: "questo deve fare questo discorso qua".

Alla luce di quanto finora esposto e tenuto conto di quanto già emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale i "tre zucchi" in questione si identificano in Sciglitano Domenico, Sciglitano Vincenzo e Sciglitano Carmelo, altrimenti detti "Giannazzi", cognati di Morgante Filippo.

E' evidente, pertanto, che anche Bruzzise Carmelo era perfettamente consapevole del fatto che la causale dei tre omicidi era da ricondurre alla legittimazione a riscuotere i proventi delle estorsioni per i lavori di ammodernamento della A3 nella zona di competenza: già in precedenza, e in precedenti colloqui, Carmelo aveva fatto ripetutamente riferimento ai "*lavori*" che si stavano eseguendo a Barritteri. Ma l'ulteriore frase sopra riportata ("*Qua dice-...di fuori ci siete voi e prendete voi e basta, per altri cristiani non ce n'è*") è fin troppo chiara e coincide perfettamente con quanto già emerso analizzando i colloqui registrati presso la casa circondariale di Roma-Regina Coeli, relativi al detenuto Bruzzise Giuseppe.

Carmelo Bruzzise spiegava che alcuni personaggi di cui non faceva il nome gli avevano riferito che quelli che abitavano "*là sopra, da noi*" -evidente, alla luce di quanto sopra, il riferimento a Morgante Salvatore e ai fratelli Sciglitano Domenico

Vincenzo e Carmelo, tutti residenti nella zona di Barritteri di Seminara-, avevano parlato con delle persone di Sinopoli (RC) alle quali avevano riferito che intendevano "*fare altri due viaggi*", cioè altri due omicidi, e che poi se ne sarebbe parlato dopo sette-otto anni, una volta uscito "*Cecio*", cioè Bruzzise Vincenzo (che sarebbe stato scarcerato nel 2017).

Anche in questo caso le informazioni di cui disponeva Bruzzise Carmelo combaciavano perfettamente con quanto emerso analizzando i colloqui registrati presso la casa circondariale di Secondigliano, dove era detenuto Gallico Giuseppe , il quale ripetutamente aveva mandato una '*mbasciata* ai Morgante (e, tramite questi, agli Sciglitano indicati come "*i parenti di Pippo*") per dirgli che era necessario eliminare i due Bruzzise liberi, cioè Antonio e Francesco (cfr. colloquio del 26 ottobre 2006: *quelli sono tre fratelli, e sono in galera, ce ne sono solo due, uno é Nino, l'altro é storto (scemo), Nino e u malatu…*"; nel colloquio del 30 novembre 2006 veniva ripetuto l'ordine di prendere provvedimenti , così come nel colloquio del 21 giugno 2007 : "*Pippo ha i parenti là..a chi aspettano?... che si trovino e lì si eliminino... ovunque sia (Che cazzo vogliono? Tutti e due i fratelli! Hanno i... hanno i parenti là... Pippo ha i parenti là... a chi aspettano? A chi aspettano?*") e ciò comprova l'intraneità di entrambi i fratelli alla cosca Gallico.

La prova della intraneità di Filippo e Salvatore Morgante la si trae dai colloqui di Giuseppe Gallico che accusava i accusava i Morgante e gli Sciglitano di avere dato origine alla faida, coinvolgendo l'intera consorteria (quindi anche la famiglia Gallico), a dimostrazione del fatto che, quantomeno, l'omicidio di Brussise Givanni e di Celi Vincenzo era stato da loro programmato ed era a loro riconducibile : "*hanno dato vita a questi guai... ma almeno che le avessero portate a compimento le cose... perché poi quelli hanno i figli... hanno i figli grandi... (incomprensibile)... i figli di quello che... che sono a Milano... hanno dato vita ai guai... ne potevano fare a meno... lasciavano le cose morte per com'erano... e mo' che fanno? Si fermano strada facendo? A metà strada?.... Salvatore... Salvatore... ... i parenti di Pippo... che "armaru" questi guai (n.d.r.: hanno dato vita)? S'"imbardunu" ... partono e fanno tutto. Gli devi dire: "non è che... non è che ci... ci devo andare in mezzo io? Gli devi dire: "io ho diciannove anni" - gli devi dire -... Eh...: "ha detto mio padre gli devi dire non è che ci de... devo andare nel mezzo io? Saremmo potuti stare... si sarebbe potuti stare tutti belli, tranquilli e calmi... **Pippo e***

***Salvatore ed i loro parenti, i** Sciglitano, e vedono ciò che cazzo devono fare*" e ciò si coniuga perfettamente con le parole di Lucia Gallico che nel corso del colloquio con il padre confermava che i fratelli Morgante stavano cercando di "*prendere provvedimenti*" da quando avevano ammazzato Melino Sciglitano (Sciglitano Carmelo) zio dei fratelli Sciglitano": "*Ma dice che loro i provvedimenti li possono prendere ... ma dice che ... che non si sa dove sono ... come sono ... intrigati ... dice che ... è già ... che hanno ammazzato ... il parente di Melina ... la moglie di Pippo ... che loro cercano di prendere provvedimenti...Pippo sta cercando di vedere se si possono trovare per fare il fatto...hai capito?...non si trovano*". Ma ancora più interessante era la successiva affermazione della ragazza: "*l'hanno ammazzato un anno fa ... fra un po'? ... Da allora hanno cominciato già a prendere provvedimenti...ora ci stanno andando nel mezzo noi*", ennesima riprova del fatto che gli omicidi di Bruzzise Giovanni, Celi Vincenzo, Surace Antonio e Gaglioti Domenico -personaggi che, come si è visto, erano tutti vicini alla cosca Bruzzise- erano stati la risposta dei Morgante Sciglitano all'omicidio di Sciglitano Carmelo.

Dal prosieguo del discorso emergeva che Gallico Carmelo, così come richiesto dal fratello Giuseppe, si era recato da Salvatore Morgante per decidere il da farsi: "*Senti ... l'ho visto un giorno che lo imbarcavano sopra una moto tutto hanno accompagnato lo zio Carmelo dallo zio Rocco... però che o come o quanto ...non è che vengono a dirmelo a me ... ...Ed è salito pure a S.Elia ... Lo zio Carmelo...da Salvatore...*".

E' emerso, inoltre che Filippo e Salvatore Morgante partecipavano a tutte le attività illecite del sodalizio ed erano ritenuti dagli elementi di vertice della cosca soggetti a completa disposizione, per le esigenze più disparate. I fratelli morgante erano stabilmente al servizio della cosca Gallico e, anzi, erano limitati da Gallico Rocco, il quale -come riferito da Gallico Antonino al padre nel corso del colloquio del 22.02.2007- non vessava adeguatamente alcuni imprenditori palmesi che riteneva amici e non permetteva di farlo neanche ad altri affiliati, come i fratelli Morgante (GALLICO Antonino: "***a Pippo non glielo fa fare, a Salvatore non glielo fa fare***" cfr. colloquio a Napoli-Secondigliano del **22.02.2007**).

Dai dialoghi intercettati si desume chiaramente, da un lato, che Filippo e Salvatore Morgante erano ritenuti da Gallico Giuseppe soggetti che avrebbero avuto un titolo per avanzare richieste estorsive per conto dei Gallico e, dall'altro, che gli stessi erano

tenuti a rispettare le disposizioni Gallico Rocco. Il concetto veniva ribadito nel corso del colloquio del 23 agosto 2008 quando Gallico Giuseppe spiegava alla figlia le ragioni dei dissapori fra Morgante Salvatore e Rocco Gallico: "*quello gli dice: là stanno facendo lavori, qua stanno facendo lavori, se non vuoi andare tu fai andare a me!: quello gli dice: no! Ecco perché, ma come cazzo...fanno le cose* "

Nel colloquio del 22 agosto 2007 Antonino Gallico raccontava al padre che spesso era la stessa Gallico Teresa che andava a riscuotere, comportamento inammissibile in quanto non si trattava di questioni di competenza delle donne (anzi, delle "femmine"), per cui lui aveva chiesto a Morgante Filippo, il quale evidentemente faceva parte del medesimo sodalizio e si occupava della riscossione delle attività estorsive, di interessarsene personalmente: "gli ho detto io... gli ho detto io: "Pippo, vedi che mi sono venuti a ***chiamare i cristiani*** *che mia zia... (incomprensibile)... a Palmi... (incomprensibile)... non è che si può parlare con una femmina... (incomprensibile)... lo sappiamo chi è... (incomprensibile)... gli ho detto io Pippo...**Se domandano di mia zia, non glieli portare là sotto – gli ho detto io – parla tu, lasciala stare è femmina, lasciala stare ch'è femmina!***".

La conferma definitiva dell'affiliazione dei fratelli Morgante alla cosca Gallico si fonda, altresì, sul colloquio del 22 maggio 2007. In tale circostanza dalle parole di Gallico Teresa emergeva in modo inequivocabile che:

- i fratelli Morgante erano al servizio della cosca e favorivano la latitanza di Gallico Rocco, che si nascondeva in una cantina situata in uno stabile nei pressi della loro abitazione; Gallico Teresa apprezzava, in particolare, il comportamento di Pippo, il quale, nel periodo in cui poteva stare fuori da casa (essendo sorvegliato speciale di P.S.) era stabilmente al servizio dei Gallico; "
- Filippo Morgante, come si è visto, si occupava delle estorsioni insieme a Gallico Rocco ed a lui veniva consegnata parte dei proventi che in alcune occasioni provvedeva a ripartire;
- Morgante Salvatore in una circostanza, si era recato da Iannino Giulia (moglie di Gallico Rocco), chiedendole dei soldi e provocando la reazione di Teresa e di Filippo, i quali ben sapevano che Gallico Rocco si comportava in maniera corretta quando c'era qualcosa da dividere;
- Morgante Salvatore era dedito ad estorsioni di tutti i tipi.

Gallico Teresa, in particolare, raccontava che il Morgante aveva perpetrato diverse estorsioni per farsi consegnare del materiale di cui aveva bisogno per costruire la casa: *"in tutti i posti... dice – "dove s'è preso le porte, che l'ha volute nuove! ...dove s'è preso la cucina... dove s'è preso le mattonelle... dove s'è preso il marmo... dove s'è preso questo... quello!" - ...dice che ha fatto un macello in quella zona! ...praticamente a tutti quanti... - "tu non potevi... che la casa l'avevi nuova... che non hai abitato per niente là dentro..." - gli diceva Pippo! - "chi ti ha comandato di fare questo fatto?" - "<<no... che gli altri costruiscono... ed io non dovevo costruire!?>>"*;

Morgante Filippo, come altri soggetti organici alla cosca Gallico, disponeva di armi da sparo ed il fatto che fosse organico alla cosca Gallico emergeva anche dal più volte dall'episodio relativo alla tentata estorsione ai danni dell'imprenditore di Melicuccà Rossiello Massimiliano. Nel corso del colloquio del 22.11.2007, infatti, Gallico Giuseppe ordinava che il Rossiello venisse gambizzato e diceva al figlio di avvalersi di Morgante Filippo per compiere tale gesto: "*con la moto..dillo a mio cugino...a Pippo!*". Nella circostanza, Gallico Antonino rispondeva che preferiva agire in concorso con Costa Antonino.

Tali elementi appaiono del tutto convergenti circa la qualificata partecipazione di Morgante Salvatore alla cosca Gallico.

Quanto al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al capo VV) i rilievi difensivi appaiono infondati (concessione attenuanti generiche e benefici di qualsivoglia natura) atteso che l'imputato, dopo la sua scarcerazione (agosto 2006) ha dimostrato di non recidere i collegamenti con la cosca Gallico, così manifestando una carica di pericolosità elevata, non esitando a compiere estorsioni e, soprattutto, mettendosi a disposizione della cosca Gallico anche dopo l'omicidio di Surace Antonio e la sua responsabilità appare pacifica per il reato associativo , nella qualità di partecipe ad associazione armata.

Pena congrua, allora, appare quella di anni 9 di reclusione (capo VV) aumentata di 2/3 per la recidiva specifica reiterata, atteso che non si rinvengono elementi di qualsivoglia genere per operare una modulazione al ribasso in ragione della elevata carica di pericolosità manifestata da Morgante Salvatore così come desunta da suoi precedenti giudiziari. La pena così calcolata (anni 15 di reclusione) va aumentata di anni 1 per l'aggravante dell'associazione armata e l'aggravante specifica della sottoposizione a misura di prevenzione.

La pena finale si attesta ad anni 16 di reclusione.

La sentenza merita conferma nelle ulteriori statuizioni.

9.11. Sciglitano Domenico, Sciglitano Vincenzo e Sciglitano Carmelo

Sono stati ritenuti responsabili di partecipazione all'associazione mafiosa armata Gallico e condannati: Sciglitano Domenico alla pena di anni 17 di reclusione; Sciglitano Vincenzo balla pena di anni 12 di reclusione e Sciglitano Carmelo alla pena di anni 15 di reclusione.

I difensori (Avv. Putrino; Avv. Contestabile; Avv. Milicia) negli articolati e corposi motivi di gravame contestano l'identificazione dei fratelli Sciglitano nei Giannazzi; la loro riferibilità nell'organigramma associativo della cosca Gallico nonché la messa a disposizione dei fratelli Sciglitano alla consorteria Gallico quale partecipazione qualificata in senso associativo.

I rilievi difensivi non sono fondati.

Per quanto concerne l'identificazione (vada pag. 2838 sentenza impugnata) nessun dubbio può esservi in merito al fatto che i "Giannazzi" in questione fossero i fratelli Domenico, Vincenzo e Carmelo Sciglitano, in quanto:

-come affermato da Bruzzise Giuseppe nel corso del colloquio del 5.01.07, si trattava di "*tre giovanotti*", di "*venticinque, trent'anni*", ai quali "*è morto lo zio*": in proposito occorre evidenziare che i fratelli Domenico, Vincenzo e Carmelo Sciglitano all'epoca dei fatti avevano, rispettivamente, trentadue, ventisei e venticinque anni; lo "zio morto" al quale faceva riferimento il detenuto era certamente Sciglitano Carmelo, ucciso in data 28.03.04 (cfr. anche Gallico Lucia, 28.06, 20.07: *... è già ... che hanno ammazzato ... il parente di Melina ... la moglie di Pippo ... che loro cercano di prendere provvedimenti... Melino ....Sciglitano...);*

-nel colloquio del 5 gennaio 2007 Bruzzise Giuseppe, parlando degli omicidi, aveva affermato che, insieme ai "*Giannazzi*", erano responsabili anche "*due fratelli*", uno dei quali era cognato dei "*Giannazzi*". Poi si faceva esplicitamente il cognome dei due fratelli ("*Morgante*"). Ancora una volta, quindi, gli elementi acquisiti deponevano univocamente nel senso che i "*Giannazzi*" in questione fossero i tre fratelli Sciglitano, cognati di Morgante Filippo (in quanto fratelli di Sciglitano Carmela detta *Melina*, moglie di MorganteFilippo);

-Ai "*parenti di Pippo*" faceva ripetutamente riferimento anche Gallico Giuseppe, in diversi colloqui;

-come riferito da Rao Diego nel corso del colloquio del 19.01.2007, con la scarcerazione di Morgante Salvatore, indicato come il "*marito di Marisa (...) quello che abitava di fianco al nonno*", i "*Giannazzi*" avevano assunto un atteggiamento più spavaldo ed aggiungeva che con loro c'era anche "*il Gallico latitante*", cioè Gallico Rocco. Il Rao si riferiva certamente a Morgante Salvatore, coniugato con Sgrò Maria, detta Marisa, il quale abitava nell'immobile sito di fianco a quello della famiglia Bruzzise ed era il cugino di Gallico Rocco, all'epoca latitante. Il MORGANTE era stato rimesso in libertà in data 09.08.2006;

-Si trattava di tre fratelli, figli di Nino, il più grande dei quali era scuro di faccia (cfr. colloquio a Sulmona del 27.04.2007. teste Orrico udienza 2.4.2012: *perché insomma faranno dei precisi riferimenti durante questo tratto di conversazione al figlio grande di Nino, quindi poi diranno quello scuro, insomma se questa persona stava parlando con uno dei parenti dei Gallico, insomma dalle indicazioni si capirà che insomma questo è Sciglitano Domenico, perché il primo figlio appunto del Giannazzo inteso Antonino, Sciglitano Antonino*");

- nel colloquio del 5 gennaio 2007, Bruzzise faceva riferimento al filo logico (è sempre quello di una volta) ovvero il contrasto armato tra cosche e si riferiva ai " giovanotti che ormai hanno imparato a sparare e cioè nuove leve dei Gallico-Morgante - Sciglitano, all'epoca della vecchia faida bambini;

- nel colloquio del 16 gennaio 2006 i fratelli Ottinà (pag- 2848) fanno riferimento ai Giannazzi affermando che erano stati loro ad ammazzare Gaglioti Domenico (a Micu l'Orbu .. loro (ovvero i Gallico) glielo hanno sparato.. sono tutti e due i fratelli che li ho visti io .. i Giannazzi) pag. 2848 sentenza;

- i fratelli Sciglitano, dopo aver ricevuto la proposta da parte di Gaglioti Domenico (quota miserrima soldi estorsione) avevano un valido movente per eliminarlo e, da qui, il terrore in Carmine Gaglioti e in Gaglioti Mariangela

Sull'appartenenza dei fratelli Sciglitano alla cosca Gallico non vi sono particolari difficoltà interpretative .

-colloquio Sulmona in data 31.03.2007, nel corso del quale si faceva ripetutamente riferimento ai *Giannazzi* quali soggetti coinvolti negli omicidi e di cui si servivano i Galllico ("*Siccome là ce l'hanno i tuoi cugini, qua - dice - fuori ci siete voi e prendete voi. E basta, e per altre persone non ce n'è". Poi hanno preso a questi tre "Zucchi" e si... e basta. Perciò dice: "Questo deve fare questo discorso qua"*).

- colloquio Sulmona in data 27.04.2007: Bruzzise Fortunata raccontava al padre che Condrò Vincenzoa aveva notato i tre Sciglitano insieme al figlio di "Pina la vedova" (Maceri Antonino, figlio del defunto Maceri Saverio e di Sciglitano Giuseppa), che parlavano in un terreno "di fronte casa loro" ("*Sono furbi...(inc.)... ...l'altra sera, di fronte...ha detto Enzo c'erano tutti e tre...i Giannazzi...più il figlio di Pina...quello...il figlio di Pina, la vedova? Che parlavano nelle terre...di fronte casa loro, vedi che ci sono le terre?*").: in tale occasione, Bruzzise Carmelo individuava in Sciglitano Domenico cl. 74, quello scuro in faccia) l'autore dell'omicidio (e chiddu u 'mmazzau iddu 'u fici mmazzari.. il figlio di Nino il grande) pag.2871 sentenza;

- Bruzzise Carmelo (pag. 2877) era consapevole e l'indicazione è altamente individualizzante, che i fratelli Sciglitano facevano parte della cosca Gallico, quale braccio armato del sodalizio: spiegava che i Gallico, facevano da "*base*" ai Gallico (Si questi gli tengono la base no?) che mandavano loro ambasciate perché (ai Gallico) conveniva non esporsi. Fortunata Bruzzise si diceva concorde con il padre perché gli Sciglitano erano appoggiati ai Gallico che erano più esperti mentre i tre fratelli erano quattro mocciosi (pag. 2878 sentenza);

- il dichiarato di bruzzise Fortunata è confermato dal fatto che più volte Gallico Giuseppe aveva utilizzato i familiari che si recavano al colloquio per mandare 'mbasciate ai cugini Salvatore e Filippo Morgante ("Salvatore, Pippo") e ai Giannazzi, indicati come "i parenti di Pippo".

Tali elementi valgono a mentire gli assunti difensivi e comprovano la stabile ed organia compenetrazione di Domenico, Carmelo e Vincenzo Sciglitano all'ssociaziona mafiosa Gallico. Un punto fermo è che costoro avevano rifiutato la proposta di Gaglioti Domenico ed avevano buoni motivi per ucciderlo, come peraltro raccontato dai Bruzzise, tanto che, come già detto da Carbone Rocco, Gaglioti Carmine, nl giorno del funerale del padre, alla loro vits asi era spaventato e nascosto. Tali elementi appaiono del tutto convergenti ed univoci ai fini associativi che qui interessano. Vanno poi richiamate le relazioni di servizio ed i servizi di osservazione e controllo sul territorio (pag. 2879 sentenza impugnata) che attestano la stabile frequentazione tra gli Sciglitano e soggetti vicini o intranei alla

consorteria Gallico nel corso degli anni (pag. 2878 intercettazioni e contatti telefonici).

La circostanza che gli stessi fossero in buoni rapporti con i Gaglioti o con Celi non toglie nulla alla valenza probatoria segnalata dai riferiti elementi, atteso che il contrasto era avvenuto all'indomani dell'estate del 2006, dopo la scarcerazione dei fratelli Morgante e (agosto 2006) e nel momento in cui Gaglioti Domenico aveva aveva risrvato ai Morgante- Sciglitano una quota miserrima dei proventi estorsivi.

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, infondate le richieste difensive inerenti la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'estrema gravità dei fatti da parte di consociati a pericolo associazioni di 'ndrangheta. Per quanto concerne **Sciglitano Carmelo**, appare congruo muovere dalla pena base di anni 9 e mesi 8 di reclusione, aumentata per la recidiva infraquinquennale nella misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione (per il precedente giudicato del 6.6.2006), ulteriormente aumentata per l'aggravante dell'associazione armata di anni due di reclusione pervenendo alla pena finale di anni 12 di reclusione. In ordine alla posizone di **Sciglitano Domenico**, pena congrua appare quella di anni 9 di reclusione aumentata per la recidiva reiterata specifica (cfr. il precedente per associazione a delinquere finalizzato allao spaccio di stupefacenti del 6.6.2001) nella misura di 2/3 e così pervenire alla pena di anni 15 di reclusione aumentata per l'aggravante dell'associazione armata ad anni 16 di reclusione. In ordine alla posizione di **Sciglitano Vincenzo**, in ragione della sua sostanziale incensuratezza, la pena va rideterminata in anni dieci di reclusione, attestando il trattamento sanzionatorio poco al di sopra dei limiti edittali.

La sentenza merita conferma nelle rimanenti statuizioni.

9.12. Costa Antonino

E' stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione perché partecipe dell'associazione cosca Gallico di cui al capo N) e per la tentata estorsione di cui al capo Z) per cui è stato assolto in questa sede (cfr. estorsione Barbaro Oscar) .

Il rilievi difensivi appaiono oltremodo generici perché non si confrontano con l'ampio materiale probatorio esaminato nella sentenza impugnata.

Costa Antonino pur essendo molto giovane, è uno delle giovani leve della cosca Gallico, figlio di Rocco Costa spesso evocato da Gallico Giuseppe .

Il primo colloquio nel quale veniva fatto il nome di Costa Antonino era quello registrato presso la casa circondariale di Secondigliano in data 14.12.06, quando il detenuto Gallico Giuseppe raccontava alla sorella Gallico Maria Antonietta e al cognato Sgrò Vincenzo che suo figlio Antonino aveva "*alcuni amici...**buoni***" e faceva esplicito riferimento al "*figlio di Roccuccio COSTA*", a Galimi Giuseppe (all'epoca già deceduto) e a Mazzullo Alessandro ("*il nipote di Frisina Francesco*"). Nel colloquio del 3 aprile 2007 Gallico Teresa raccontava che era stata incendiata l'auto del figlio di Rocco Costa e che loro (il figlio di Rocco Costa e il nipote Gallico Antonino), dopo tale fatto, avevano progettato un atto ritorsivo nei confronti del figlio di "Mattona" (soprannome di Parrello Vincenzo).

Rocco Costa si era recato da Morgante Filippo per chiedergli una pistola, spiegandogli che sarebbe stata utilizzata dai due giovani per compiere un danneggiamento ai danni di "Mattona; il Morgante , sentendo ciò, aveva vietato di compiere un'azione del genere, in quanto "quelli" (gli esponenti dello schieramento contrapposto) erano già sul "piede di guerra".

Gallico Rocco, invece, all'epoca latitante, riprendeva Rocco Costa o convocava il padre del ragazzo per rimproverarlo.

Va citata la conversazione registratapresso presso la casa circondariale di Secondigliano in data 1 febbraio 2007 in cui Gallico Antonino raccontava al padre che il figlio di Rocco Costa aveva perpetrato un furto di nafta nel cantiere di una ditta che lavorava sull'autostrada e per tale ragione era stato rimproverato da 'Ntoni U Mericanu Ciappina Antonino-, al quale aveva risposto male (gli aveva detto: "*senti una cosa...ma a te che cazzo te ne fotte che cosa faccio io? Chi cazzo sei tu?*"). Per questa ragione Rocco Gallico aveva convocato il padre del ragazzo e lo aveva ripreso. In tale circostanza Gallico Antonino e Gallico Giuseppe criticavano il comportamento di Gallico Rocco, il quale non si rendeva conto che con il suo comportamento rischiava di allontanare le giovani leve. Gallico Giuseppe, in particolare, diceva al figlio: "*quanti anni ha il figlio di Rocco... quanto te?... voletevi bene! Fatteli gli amici tuoi! Tuoi, tuoi! Fatti gli amici tuoi che questi non fanno niente perché non sono buoni per niente!*".

Gallino Antonino raccontava che Costa Antonino aveva risposto male al Ciappina perché questi non gli aveva spiegato che parlava per conto di Gallico Rocco ("non

(S. Di Ricco)

sapendo chi lo comanda") e che la ditta ai danni della quale aveva perpetrato il furto era sotto la "protezione" dei Gallico .

Tali elemnti vanno valorizzati. oltre a richiamare gli altri contenuti in sentenza. al fine di argomentare compiutamente circa l'inserimento stabile ed organico dell'appellante nella cosca Gallico e di rigettare i gravami difensivi. con esclusione delle circostanze attenuanti generiche in virtuù dei precedenti penali gravanti sull'imputato (porto abusivo di armi e detenzione e cessione di sostanze stupefacenti) che non consentono alun beneficio.

La pena va, quindi, rideterminata in anni 9 di reclusione per il reato associativo. espunta la condanna per la fattispecie di cui al capo Z) della rubrica.

Per il resto è conferma.

9.13. Morabito Alfredo

L'accusa contro Morabito Alfredo per il reato di cui al capo VV) della rubrica si fonda su alcuni colloqui carcerari intercettati integralmente riportati nella sentenza impugnata.

Il 17 gennaio 2007 Ottinà Rocco Giovanni. secondo la lettura dell'intercettazione effettuata nella sentenza impugnata. raccontava al fratello Francesco che "Alfredino" e Ciappina Antonio erano "sotto il comando" dei Gallico.

In un altro colloquio tra i due fratelli del 3 aprile 2007. cui partecipava anche Gallico Domenico che si avvicinava ai primi due, Ottinà Rocco Giovanni tornava a far riferimento ad "Alfredino" associato a Ciappina per affermare che i due erano ragazzi che "stanno crescendo bene".

Nel colloquio del 25 maggio 2007 tra Gallico Teresa e Gallico Domenico la prima ha riferito al fratello di un episodio in cui un tale "Ceciu u malandrinu" si era recato da lei per chiederle di intervenire su "Alfredino" il quale aveva picchiato suo figlio. Teresa aveva chiamato "Alfredino" il quale aveva assecondato le sue richieste ("Quando ho chiamato ad Alfredino. io. ha fatto così! Ti giuro, [alza le mani]: e come posso dirti di no! Ha detto!").

Gli atti evidenziano poi assidui rapporti tra Morabito Alfredo e Ciappina Antonio, dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata.

Premesso che questa Corte non dubita dell'identificazione dell'Alfredino menzionato nelle citate intercettazioni nell'odierno imputato Morabito Alfredo, il

materiale sopra richiamato non è sufficiente per affermare la responsabilità di questo quale partecipe dell'associazione Gallico.

Il colloquio del 3 aprile 2007 contiene un apprezzamento sulle capacità, certamente criminali, che Morabito e Ciappina avrebbero avuto. Dall'indicazione frammentaria contenuta nell'intercettazione, tuttavia, non si desume univocamente l'organico inserimento del prevenuto nella consorteria all'epoca facente capo a Gallico Teresa. Le considerazioni che Ottinà e Gallico Domenico si scambiano circa l'attitudine di Morabito a compiere atti delinquenziali può essere un indizio di appartenenza mafiosa, ma non vale certamente a integrare la prova certa della condotta partecipativa.

Allo stesso modo poco significativo appare l'episodio dell'intervento in favore del figlio di "Ceciu u malandrino". Se la mediazione di Gallico Teresa appare come evidente manifestazione del potere mafioso e della capacità di controllo del territorio, la posizione di Morabito, che tale intervento ha subito, seppure con riconoscimento alla Gallico del "rispetto" dovutole, non è necessariamente riconducibile alla tipologia della partecipazione ad associazione mafiosa.

Residua, pertanto, la prima delle intercettazioni: quella del 17 gennaio 2007.

In tale conversazione, tuttavia, il ruolo di "Alfredino" non appare compiutamente delineato. Ottinà Rocco Giovanni, infatti, fa il nome dell'imputato per dire di essere andato a Palmi da "Alfredino". Questi viene poi legato a Ciappina Antonino e si dice: "*Siamo amici. L'hanno sotto comando loro, i Gallico, è con loro ... sulle spalle degli altri ... questo 'Nioni lo rispettano*".

Dall'intercettazione, ad avviso di questa Corte, emerge chiaramente che è Ciappina Antonio a essere sotto il comando dei Gallico e ad essere rispettato. Che anche "Alfredino" operi sullo stesso piano di Ciappina, in verità, non emerge chiaramente dal colloquio. Il riferimento a questo è solo quello a una persona di Palmi che Ottinà era andato a trovare senza che sia possibile affermare con certezza che tali visite erano da ricollegare all'appartenenza mafiosa dell'imputato.

A parte ciò, un generico riferimento contenuto in un colloquio carcerario alla posizione subordinata del Morabito rispetto ai Gallico sarebbe insufficiente a giustificare la condanna per il reato associativo in mancanza di specifici riscontri coerenti con l'ipotesi d'accusa.

(S. Di Rienzo est.)

Dal reato ascrittogli al capo VV) della rubrica, di conseguenza, Morabito Alfredo deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

9.14. Galimi Vincenzo.

E' stato assolto dalla contestazione associativa, quale imprenditore di riferimento della cosca Gallico (capo VV) sub w).

Il Pubblico Ministero ha interposto appello con articolata censura chiedendo l'affermazione di responsabilità di Galimi Vincenzo e la condanna ad anni16 di reclusione.

I motivi sono infondati.

Sul punto si richiama l'ampia ed esaustiva motivazione della Corte di Assise che scrupolosamente esaminato la prospettiva accusatoria, ritenendola infondata.

Vale rilevare che l'odierna contestazione decorre dall'8 maggio 2003 e, pertanto, le dichiarazioni di Saffioti Gaetano ed il compendio probatorio posto a base della sentenza passata in giudicato nulla rileva ai fini che interessano e neppure appare conducente il rilievo che il Galimi sia stato o meno archiviato poiché le evidenze probatorie devono necessariamente confrontarsi con la contestazione associativa (dall'8 maggio 2003). Le frequentazioni tra Galimi Vincenzo e soggtti notoriamente appartenenti alla famiglia Gallico possono costituire indizi ma non prova di uno stabile inserimento dell'imputato nella cosca di riferimento e neppure accertate connivenze possono essere in grado di supportare un'affermazione di responsabilità tanto che nella motivazione della sentenza impugnata sono state scandagliate tutte le prospettazioni della Pubblica Accusa . La circostanza che Galimi Vincenzo avrebbe sostenuto economicamente la cosca Gallico Gallico è un elemento del tutto neutro in assenza di una messa a disposizone dell'imprenditore nei confronti della cosca mentre la supposta attività di recupero crediti svolta da Ciappina e Morabito per conto del Galimi, resta confinata nelle dichiarazioni di nelle dichiarazioni del teste Salimbeni (udienza 12.7.2012) e nell'interpretazione di alcune conversazioni telefoniche senza validi e conducenti elementi di riscontro.

Per quanto concerne i lavori di consolidamento della villetta appartenente ai Mammoliti, il quadro probatorio appare alquanto friabile e, in ogni caso, insufficiente per supportare un'affermazione di responsabilità per il reato associativo.

La sentenza impugnata va confermata.

9.15. Oliviero Vincenzo

Oliverio Vincenzo è stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione, in ordine al delitto di cui al capo VV) quale partecipe dell'associazione mafiosa Gallico.

La difesa ne chiede l'assoluzione evidenziando che non vi sono elementi sintomatici per argomentare la stabile messa a disposizione dell'imputato per gli interessi della cosca né si può evincere un apporto causalmente orientato al soddisfacimento del programma associativo.

I rilievi difensivi non sono fondati.

Oliviero Vincenzo , già coinvolto nel procedimento convenzionalmente denominato Tallone di Achille, come *"lo zio Cecio"* o *"Cecio U Mureu"* (per via di una menomazione alla mano, riportata in uno dei due attentati nel corso della vecchia faida in Palmi), si affaccia in questo processo con condotte (successiva all'8 maggio 2003) causalmente orientate al rafforzamento della cosca Gallico.

Oltre a dare esecuzione alle disposizioni impartite da Giuseppe Gallico, dal colloquio del 6 gennaio 2007 emergeva che Oliviero aveva ricevuto ordini impartiti da Domenico Gallico che, dopo aver detto alla sorella di parlare solo con il fratello Carmelo dell'opportunità di assumere informazioni da "Saro Viola", aveva indicato senza tentennamenti nello "Zio Cecio" il soggetto che avrebbe dovuto mettere in contatto Carmelo Gallico con il potenziale testimone.

Del resto, a questione relativa alla possibilità di ottenere la revisione della sentenza con la quale Gallico Giuseppe era stato condannato in via definitiva all'ergastolo era fondamentale per la stessa vita della consorteria, che in un momento storico particolare avrebbe tratto innegabili vantaggi dalla scarcerazione di un soggetto che non solo ricopriva un ruolo apicale all'interno del sodalizio, ma aveva anche uno straordinario spessore criminale, e, soprattutto, operava in un ambito territoriale in cui la sua notorietà era diffusa e temuta.

Compare anche nella vicenda relativa all'estorsione dei fratelli Campagna allorquando i Campagna preso atto che il parere del giovane Gallico Antonino non era preso in considerazione, decidevano di rivolgersi ad Oliviero Vincenzo "però loro sono andati dallo Zio Cecio... Raccontava Teresa Gallico che Oliviero Vincenzo si era lasciato convincere, e aveva detto loro *"vabò, ormai ve li siete tagliati...per questa volta com'è andata è andata, la prossima volta"*, ma la donna,

avendone fatto una questione di principio, aveva comunque preteso che i Campgna ersassero almeno una parte della somma originariamente richiesta.

I Campagna erano consapevoli del fatto che Oliverio Vincenzo apparteneva alla cosca Gallico e si rivolgevano a lui per evitare di subire l'estorsione dopo che l'intervento di Gallico Antonino -il quale, nonostante la giovane età, non era certo l'ultimo arrivato ed era comunque il figlio di Giuseppe Gallico, non aveva sortito gli effetti sperati. Questo, senza dubbio, vuol dire che i Campagna riconoscevano ad Oliverio Vincenzo un ruolo autorevole all'interno della 'ndrina di Palmi.

L'imputato, dal canto suo, dimostrava di meritare la fiducia accordatagli dai Campagna e li esonerava dal pagamento del debito, evidentemente ritenendo di potersene arrogare il diritto.

Teresa Gallico, come si è visto, per una questione di principio nei confronti degli odiati "Seminaroti" e del nipote Antonino, pretendeva comunque il pagamento dell'estorsione dai fratelli Campagna (*"sono passati tre giorni...hanno portato i soldi....hanno portato la legna"*). Tuttavia, dalle intercettazioni emergeva che, evidentemente grazie all'intermediazione di Oliviero Vincenzo, i Campgna avevano ottenuto uno *"sconto"*, pagando € 12.000,00 invece di € 20.000,00 (cfr. colloquio registrato presso la casa circondariale di Secondigliano in data 11.01.2007 e ciò a riprova che "lo zio Cecio" era una persona autorevole e rispettata all'interno della 'ndrina. In questo contesto si innesta la chiara ed inequivocabile figura dell'imputato quale partecipe alla vita del gruppo alla vita del gruppo e la propria disponibilità ad attuarne gli scopi e a consolidarne la posizione e tutto ciò giustifica ampiamente l'affermazione di responsabilità per il delitto associativo.

In ordine alla commisurazione della pena, il motivo non coglie nel segno il giudice di primo grado dichiaratamente contenuto la pena nel minimo edittale quantificandola in anni nove di reclusione per il carattere armato dell'associazione (art. 416-*bis*, 4° comma, c. p.). Quanto invece alle circostanze generiche, nonostante la formale incensuratezza risultante dal casellario, non si può non tenere in debita considerazione la partecipazione mai sopita e rafforzata nel corso degli anni dell'Oliverio tanto che le stesse vanno in qesta sede negate.

La sentenza merita, pertanto, integrale conferma.

10. Il trattamento sanzionatorio.

Ci si limita in questa sede a ricapitolare il trattamento sanzionatorio avuto riguardo

alle valutazioni ampiamente riportate dalla sentenza di primo grado ed alle considerazioni complessive svolte nell'ambito di ogni motivo di gravame esaminato. A nessuno degli imputati va concesso il beneficio delle attenuanti generiche in ragione della gravità e pervasività delle condotte associative e della gravità inerente i fatti omicidiari commessi. Improponibile la riqualificazione di cui all'art. 418 c.p. inutilmente evocata dalla difesa di Surace Maria Carmela e Gallico Antonino.

Barbaro Oscar: anni due di reclusione esclusa l'aggravante di cui all'art.7 D.L.152/91;

Bruzzise Antonio: anni quindici e mesi otto di reclusione;

Bruzzise Elena: assoluzione dal capo N per non avere commesso il fatto;

Bruzzise Fortunata: assoluzione dal capo N per non avere commesso il fatto;

Bruzzise Giuseppe: anni venti di reclusione;

Caratozzolo Roberto: anni quattro di reclusione, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 513 bis c.p. ed art. 7 D.L. 152/91;

Carbone Carmela: assoluzione dal capo N per non avere commesso il fatto;

Ciappina Antonino: disapplicata la recidiva, anni undici di reclusione;

Cilona Antonio: in accoglimento dell'appello del P.M., lo stesso è riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi K ed L e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno.

Costa Antonino: anni nove di reclusione ed assoluzione dal capo Z) per non avere commesso il fatto;

Ditto Maria: non doversi procedere in relazione al reato JJJ) perché estinto per prescrizione;

Gaglioti Mariangela: anni nove di reclusione;

Galimi Pasquale: assoluzione dal capo ZZ per non avere commesso il fatto;

Gallico Antonino: anni 14 e mesi 2 di reclusione ed assoluzione dal capo V per non avere commesso il fatto e dal capo EE perché il fatto non sussiste e GG per non avere commesso il fatto;

Gallico Domenico: conferma la pena finale dell'ergastolo e dell'isolamento diurno per la durata di mesi 18;

Gallico Giuseppe: conferma la pena finale dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni tre ed assoluzione dall'omicidio di Pirrottina di cui al capo E).

Gallico Rocco: in accoglimento dell'appello del P. M la pena va così rideterminata

a con conferma del ruolo di reggenza di cui al capo VV), commi I e IV art.416 bis c.p: p.b. anni 15 di reclusione , aumentata di anni 1 di reclusione per la contestata recidiva (fino ad 1/3) aumenta di anni 1 per il capo V) aumentata di mesi 8 di reclusione per il capo Y) limitatamente all'importo di euro 5.000, aumentata di anni uno per il capo FF) ed aumentata di mesi 9 per il capo LL) nella forma tentata addivendo alla pena finale di anni 19 e mesi 4 di reclusione ed assoluzione dal capo CC perché il fatto non sussiste;

Gallico Teresa: previa esclusione del ruolo di organizzatore in relazione al capo VV) e ritenuto più grave il capo V) anni 17 e mesi 5 di reclusione ed euro 14.000 di multa;

Gramuglia Matteo: anni undici di reclusione ed assoluzione dal capo U per non avere commesso il fatto;

Mattiani Pasquale: anni due di reclusione esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991;

Morabito Alfredo: assoluzione dal capo VV) per non avere commesso il fatto;

Morgante Filippo: anni sedici e mesi nove di reclusione ed assoluzione dal capo II per non avere commesso il fatto;

Morgante Lucia Giuseppa: alla pena finale dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 6;

Morgante Salvatore: anni sedici di reclusione ed assoluzione per i capi F, G ed H per non avere commesso il fatto;

Papasergi Giuseppe: anni due di reclusione;

Sciglitano Carmelo: anni dodici di reclusione;

Sciglitano Domenico: anni sedici di reclusione;

Sciglitano Vincenzo: anni dieci di reclusione;

Surace Maria Carmela: anni dodici e mesi tre di reclusione ed assoluzione dal capo BB per non avere commesso il fatto;

Surace Vincenza: assoluzione dal capo N per non avere commesso il fatto;

Santaiti Carmine Demetrio: colpevole dei delitti di cui ai capi K), L), XX) e YY) - riqualificato quest'ultimo nella fattispecie di cui agli artt. 635 secondo comma n. 1 c.p. e 7 L. 203/1991, e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi diciotto.

Conferma per i rimanenti imputati: Cambareri Vincenzo, Costantino Antonio, Cutri

Francesco, Gaglioti Carmine, Oliverio Vincenzo, Galimi Vincenzo, Gramuglia Vincenzo, Bruzzise Carmelo, Rao Diego, Princi Fortunato.

11. Le ulteriori statuizioni.

Va concesso a Papasergi Giuseppe il beneficio della pena sospesa nei termini ed alle condizioni di legge.

Ai sensi degli artt. artt. 29 e 32 c.p., Cilona Antonio va dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduto dalla potestà genitoriale.

Va ridde terminato in anni cinque il periodo di interdizione dai pubblici uffici per Caratozzolo Roberto con revoca dell'interdizione legale e va revocata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per gli imputati Barbaro Oscar, Mattiani Pasquale e Papasergi Giuseppe.

Visto l'art. 36 c.p.

Va disposta la pubblicazione della sentenza, per estratto, a spese dell'imputato Cilona Antonio, mediante affissione nei comuni di Palmi, Seminara e Reggio Calabria nonché, per trenta giorni, sul sito Internet del Ministero della Giustizia.

Va revocata l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di Caratozzolo Roberto.

La sentenza va confermata nel resto.

Cilona Antonio va condannato al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.

Bruzzise Carmelo, Bruzzise Giovanni, BruzziseVincenzo, CambareriVincenzo, Campagna Antonino Giovanni, Campagna Domenico Vincenzo, Costantino Antonio, Cutrì Francesco, Gaglioti Carmine, Gallico Domenico, Morgante Lucia Giuseppa, Oliverio Vincenzo, Princi Fortunato, Rao Diego e Santaiti Carmine Demetrio vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di gravame.

Bruzzise Antonio, Bruzzise Carmelo, Bruzzise Giuseppe, Ciappina Antonino, Costa Antonino, Gallico Antonino, Gallico Domenico, Gallico Giuseppe, Gallico Rocco, Gallico Teresa, Morgante Salvatore, Santaiti Carmine Demetrio e Surace Maria Carmela vanno condannati al pagamento delle rispettive spese di ulteriore mantenimento in carcere

Ai sensi degli artt. 538 ss. c.p.p.

Cilona Antonio va condannato, in solido in solido con gli imputati già condannati in primo grado e non assolti con la presente sentenza, a risarcire alle parti civili

costituite il danno cagionato dai reati di cui ai capi K) e L), rimettendolo davanti al competente giudice civile per la liquidazione, nonché a rifondere alle stesse parti delle spese di costituzione come liquidate nella sentenza di primo grado.

Bruzzise Antonio, Bruzzise Carmelo, Bruzzise Giovanni, Bruzzise Giuseppe, Bruzzise Vincenzo, Cambareri Vincenzo, Caratozzolo Roberto, Ciappina Antonino, Cilona Antonio, Costa Antonino, Costantino Antonio, Cutrì Francesco, Gaglioti Carmine, Gaglioti Mariangela, Gallico Antonino, Gallico Domenico, Gallico Giuseppe, Gallico Rocco, Gallico Teresa, Gramuglia Matteo, Morgante Filippo, Morgante Lucia Giuseppa, Morgante Salvatore, Oliverio Vincenzo, Papasergi Giuseppe, Rao Diego, Santaiti Carmine Demetrio, Sciglitano Carmelo, Scigliano Domenico, Sciglitano Vincenzo e Surace Maria Carmela, vanno condannati, in solido, a rifondere alle parti civili costituite le spese di costituzione nel giudizio di gravame che si liquidano in complessivi € 3.000 per ciascuna delle parti civili, oltre IVA e CPA come per legge.

Ai sensi degli artt. 300, co. 1 e 532 c.p.p. va dichiarata la perdita di efficacia delle misure dell'obbligo di presentazione alla P.G. applicate a Galimi Pasquale e Morabito Alfredo, revocando con effetto immediato tutte le prescrizioni alle stesse connesse. Va dichiarata la perdita di efficacia della misura del divieto di dimora applicata a Surace Vincenza, revocando con effetto immediato tutte le prescrizioni alla stessa connesse. Sussistono giusti motivi per in dicare in giorni 90 per il deposito della motivazione in ragione della complessità della motivazione della sentenza, sospendendo ex art. 304, co. 1, lett. c) c.p.p. la durata dei termini di custodia cautelare, per tutti gli imputati sottoposti a misura coercitiva, per il tempo di redazione della motivazione della sentenza.

PQM

Visti gli artt. 605 ss. c.p.p.

In riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palmi il 30 luglio 2013, appellata dal P.M. nonché da BARBARO Oscar, BRUZZISE Antonio, BRUZZISE Carmelo, BRUZZISE Fortunata, BRUZZISE Elena, BRUZZISE Giovanni, BRUZZISE Giuseppe, BRUZZISE Vincenzo, CAMBARERI Vincenzo, CAMPAGNA Antonino Giovanni, CAMPAGNA Domenico Vincenzo, CARATOZZOLO Roberto, CARBONE Carmela, CIAPPINA Antonino, COSTA Antonino, COSTANTINO Antonio, CUTRÌ Francesco, DITTO Maria, GAGLIOTI

Carmine, GAGLIOTI Mariangela, GALIMI Pasquale, GALLICO Antonino, GALLICO Domenico, GALLICO Giuseppe, GALLICO Rocco, GALLICO Teresa, GRAMUGLIA Matteo, MATTIANI Pasquale, MORABITO Alfredo, MORGANTE Filippo, MORGANTE Lucia Giuseppa, MORGANTE Salvatore, OLIVERIO Vincenzo, PAPASERGI Giuseppe, PRINCI Fortunato, RAO Diego, SANTAITI Carmine Demetrio, SCIGLITANO Carmelo, SCIGLITANO Domenico, SCIGLITANO Vincenzo, SURACE Maria Carmela e SURACE Vincenza, così provvede:

1) Assolve GALLICO Giuseppe dal reato ascrittogli al capo E) della rubrica per non aver commesso il fatto;
2) Assolve MORGANTE Salvatore dai reati ascrittigli ai capi F), G) e H) della rubrica per non aver commesso il fatto;
3) Assolve BRUZZISE Fortunata, BRUZZISE Elena, CARBONE Carmela e SURACE Vincenza dal reato loro ascritto al capo N) della rubrica per non aver commesso il fatto;
4) Conferma la condanna di BRUZZISE Antonio per il reato di cui al capo Q) della rubrica, ritenuta l'ipotesi di cui agli artt. 2 e 7 l. 895/67 e art. 7 D.L. 152/91;
5) Assolve GRAMUGLIA Matteo dal reato ascrittogli al capo U) della rubrica per non aver commesso il fatto;
6) Assolve GALLICO Antonino dal reato ascrittogli al capo W) della rubrica per non aver commesso il fatto;
7) Conferma la condanna di GALLICO Giuseppe e GALLICO Antonino per il reato di cui al capo X) della rubrica, limitatamente a una dazione di € 5.000, ritenuta assorbita in detta contestazione quella di cui al capo Z) nei confronti di GALLICO Antonino;
8) Conferma la condanna di GALLICO Rocco e GALLICO Teresa per il reato di cui al capo Y) della rubrica, limitatamente a una dazione di € 5.000;
9) Assolve COSTA Antonino dal reato ascrittogli al capo Z) della rubrica per non aver commesso il fatto;
10) Assolve SURACE Maria Carmela dal reato ascrittole al capo BB) della rubrica per non aver commesso il fatto;
11) Assolve GALLICO Rocco dal reato ascrittogli al capo CC) della rubrica

perché il fatto non sussiste;

12) Assolve GALLICO Antonino dal reato ascrittogli al capo EE) della rubrica perché il fatto non sussiste e da quello ascrittogli al capo GG) della rubrica per non aver commesso il fatto;

13) Assolve MORGANTE Filippo dal reato ascrittogli al capo II) della rubrica per non aver commesso il fatto;

14) Conferma la condanna di GALLICO Rocco e GALLICO Antonino per il reato di cui al capo LL) della rubrica, riqualificato il fatto come tentativo;

15) Conferma la condanna di GALLICO Teresa per il reato ascrittole al capo VV) della rubrica, escluso il ruolo di organizzatore;

16) Assolve MORABITO Alfredo dal reato ascrittogli al capo VV) della rubrica per non aver commesso il fatto;

17) Assolve GALIMI Pasquale dal reato ascrittogli al capo ZZ) della rubrica per non aver commesso il fatto;

18) Conferma la condanna di CARATOZZOLO Roberto per il reato ascrittogli al capo AAA) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 513-bis c.p. e 7 D.L. 152/91;

19) Conferma la condanna di MATTIANI Pasquale e BARBARO Oscar per i reati loro rispettivamente ascritti in rubrica, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91;

20) Dichiara non doversi procedere nei confronti di DITTO Maria per essere il reato ascrittole al capo JJJ) della rubrica estinto per prescrizione.

21) Rideterminа le pene inflitte a:

- BARBARO Oscar nella misura di anni due di reclusione;
- BRUZZISE Antonio nella misura di anni quindici e mesi otto di reclusione;
- BRUZZISE Giuseppe nella misura di anni venti di reclusione;
- CARATOZZOLO Roberto nella misura di anni quattro di reclusione;
- CIAPPINA Antonino, disapplicata la recidiva, nella misura di anni undici di reclusione;
- COSTA Antonino nella misura di anni nove di reclusione;
- GAGLIOTI Mariangela nella misura di anni nove di reclusione;

- GALLICO Antonino nella misura di anni quattordici e mesi due di reclusione;
- GALLICO Rocco nella misura di anni diciannove e mesi quattro di reclusione;
- GALLICO Teresa nella misura di anni diciassette e mesi cinque di reclusione e € 14.000 di multa;
- GRAMUGLIA Matteo nella misura di anni undici di reclusione;
- MATTIANI Pasquale nella misura di anni due di reclusione;
- MORGANTE Filippo nella misura di anni sedici e mesi nove di reclusione;
- MORGANTE Salvatore nella misura di anni sedici di reclusione;
- PAPASERGI Giuseppe nella misura di anni due di reclusione;
- SCIGLITANO Carmelo nella misura di anni dodici di reclusione;
- SCIGLITANO Domenico nella misura di anni sedici di reclusione;
- SCIGLITANO Vincenzo nella misura di anni dieci di reclusione;
- SURACE Maria Carmela nella misura di anni dodici e mesi tre di reclusione.

22) In accoglimento dell'appello del P.M., dichiara CILONA Antonio responsabile dei reati ascrittigli ai capi K) e L) della rubrica unificati nella continuazione e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno.

Visto l'art. 163 c.p.

Concede a Papasergi Giuseppe la sospensione condizionale della pena.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

Dichiara CILONA Antonio interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduto dalla potestà genitoriale.

Rideterminа in anni cinque il periodo di interdizione dai pubblici uffici per CARATOZZOLO Roberto e revoca l'interdizione legale.

Revoca l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per gli imputati BARBARO Oscar, MATTIANI Pasquale e PAPASERGI Giuseppe.

Visto l'art. 36 c.p.

Dispone la pubblicazione della sentenza, per estratto, a spese dell'imputato CILONA Antonio, mediante affissione nei comuni di Palmi, Seminara e Reggio Calabria

nonché, per trenta giorni, sul sito Internet del Ministero della Giustizia.

Revoca l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti di CARATOZZOLO Roberto.

Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Condanna CILONA Antonio al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.

Condanna BRUZZISE Carmelo, BRUZZISE Giovanni, BRUZZISE Vincenzo, CAMBARERI Vincenzo, CAMPAGNA Antonino Giovanni, CAMPAGNA Domenico Vincenzo, COSTANTINO Antonio, CUTRÌ Francesco, GAGLIOTI Carmine, GALLICO Domenico, MORGANTE Lucia Giuseppa, OLIVERIO Vincenzo, PRINCI Fortunato, RAO Diego e SANTAITI Carmine Demetrio al pagamento delle spese del giudizio di gravame.

Condanna gli imputati BRUZZISE Antonio, BRUZZISE Carmelo, BRUZZISE Giuseppe, CIAPPINA Antonino, COSTA Antonino, GALLICO Antonino, GALLICO Domenico, GALLICO Giuseppe, GALLICO Rocco, GALLICO Teresa, MORGANTE Salvatore, SANTAITI Carmine Demetrio e SURACE Maria Carmela al pagamento delle rispettive spese di ulteriore mantenimento in carcere.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

Condanna CILONA Antonio, in solido con gli imputati già condannati in primo grado e non assolti con la presente sentenza, a risarcire alle parti civili costituite il danno cagionato dai reati di cui ai capi K) e L), rimettendolo davanti al competente giudice civile per la liquidazione, nonché a rifondere alle stesse parti delle spese di costituzione come liquidate nella sentenza di primo grado.

Condanna BRUZZISE Antonio, BRUZZISE Carmelo, BRUZZISE Giovanni, BRUZZISE Giuseppe, BRUZZISE Vincenzo, CAMBARERI Vincenzo, CARATOZZOLO Roberto, CIAPPINA Antonino, CILONA Antonio, COSTA Antonino, COSTANTINO Antonio, CUTRÌ Francesco, GAGLIOTI Carmine, GAGLIOTI Mariangela, GALLICO Antonino, GALLICO Domenico, GALLICO Giuseppe, GALLICO Rocco, GALLICO Teresa, GRAMUGLIA Matteo, MORGANTE Filippo, MORGANTE Lucia Giuseppa, MORGANTE Salvatore, OLIVERIO Vincenzo, PAPASERGI Giuseppe, RAO Diego, SANTAITI Carmine Demetrio, SCIGLITANO Carmelo, SCIGLITANO Domenico, SCIGLITANO Vincenzo e SURACE Maria Carmela, in solido, a rifondere alle parti civili costituite le spese di costituzione nel giudizio di gravame che si liquidano in complessivi €

3.000 per ciascuna delle parti civili, oltre IVA e CPA come per legge.

Visti gli artt. 300, co. 1 e 532 c.p.p.

Dichiara la perdita di efficacia delle misure dell'obbligo di presentazione alla P.G. applicate a GALIMI Pasquale e MORABITO Alfredo, revocando con effetto immediato tutte le prescrizioni alle stesse connesse.

Dichiara la perdita di efficacia della misura del divieto di dimora applicata a SURACE Vincenza, revocando con effetto immediato tutte le prescrizioni alla stessa connesse.

Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 304, co. 1, lett. c) c.p.p.

Dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare, per tutti gli imputati sottoposti a misura coercitiva, per il tempo di redazione della motivazione della sentenza.

Reggio Calabria, li 27 luglio 2015

Il Consigliere estensore
dott. Stefania Di Rienzo

Il Presidente
dott. Alfredo Sicuro

CORTE DI ASSISE DI APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Depositata in Cancelleria
il - 5 LUG. 2016
Vincenzo SCOPELLITI
Funzionario Giudiziario

1.Il dispositivo 1
2. La sentenza impugnata 11
3. L'impugnazione del Pubblico Ministero 51
4. I motivi di appello degli imputati. 53
1.Appello Barbaro Oscar (avv. Vladimir Solano e avv. Francesco Nizzari). 53
2. Appello Bruzzise Antonio, Bruzzise Carmelo, Bruzzise Vincenzo (avv. Eleonora Masseo). 55
3. Appello Bruzzise Carmelo, Bruzzise Elena, Bruzzise Giovanni, Bruzzise Giuseppe; Bruzzise Vincenzo; Cambareri Vincenzo; Carbone Carmela e Rao Diego(avv. Antonino Napoli). 72
4. Atto di appello Bruzzise Fortunata (avv. Iaria) 95
5. Atto di appello Campagna Antonino Giovanni e Campagna Domenico Vincenzo (avv. Ceravolo) 96
6. Atto di appello Caratozzolo Roberto (avv. ti Giacomo Iaria e Antonio Managò) 97
7 .Atto di appello di Ciappina Antonino (avv. Domenico Putrino e avv. Nardo) .. 98
8. Atto di appello di Costa Antonino (avv. Giuseppe Nardo e avv. Milicia). 103
9. Atto di appello Costantino Antonio (avv. Domenico Alvaro e avv. Giuseppe Maria Alessio). 104
10. Atto di appello di Cutri Francesco (avv.ti Contestabile e Attinà). 106
11. Atto di appello Ditto Maria (avv.ti Aragona e Ceravolo). 109
12. Atto di appello Gaglioti Carmine (avv. Sabatino) 110
13. Appello Gaglioti Mariangela (avv. Naccari e Foti). 111
14. Appello Galimi Pasquale (avv. Putrino) 112
15. Appello Gallico Antonino e Surace Maria Carmela (avv. Giunta e avv. Contestabile per il solo Gallico Antonino) 112
16. Appello Gallico Domenico (avv. Rocco Domenico Ceravolo). 131
16.bis.Atto di appello redatto da Gallico Domenico 138
16.ter I motivi aggiunti Gallico Domenico 143
17.Atto di appello Gallico Giuseppe (avv.ti Curti e Ceravolo) 145
18.Atto appello Gallico Rocco (avv. Contestabile). 153
19.Atto di appello presentato personalmente da Gallico Rocco depositato in data 21 marzo 2014. 167
20.Atto appello Gallico Teresa (avv. Ti Contestabile e Putrino). 169
21.Atto di appello di Gramuglia Matteo (avv. Milicia e Formica.). 176
22.Atto di appello Mattiani Pasquale (avv. Milicia). 178
23.Atto di appello di Morabito Alfredo (avv.ti Putrino e Giunta). 179
25.Atto di appello di Morgante Salvatore (avv.ti Cianferoni e Milicia). 181
26. Appello Morgante Lucia Giuseppa (avv. Contestabile). 182
27. Atto di appello Oliverio Vincenzo. (avv.ti Veneto e Solano). 183
28. Atto di appello di Papasergi Giuseppe (avv. Tripodi). 184
29. Atto di appello di Santaiti Carmine Demetrio (avv.ti Calabrese e D'Ascola) .. 184
30. Atto di appello Surace Vincenza (avv. Iaria). 198
30. Atto di appello Sciglitano Domenico (avv.ti Milicia e Putrino) e Sciglitano Vincenzo e Sciglitano Carmelo (avv. Contestabile). 199

MOTIVI DELLA DECISIONE 204
Premessa sistematica. 204
1. L'inammissibilità degli appelli di Gallico Domenico e Gallico Rocco proposti personalmente. 207
2. Le questioni procedurali e pregiudiziali 208
2.1. Eccezione di nullità ex art. 178 lettera c) c.p.p. nullità della richiesta di rinvio a giudizio; del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti successivi per mancata possibilità per i detenuti di consultare i supporti DVD contenenti i risultati delle intercettazioni. 208
2.2. Eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenziali per mancata trasmissione al Gup della notizia di reato dell'1.7.2006. 213
2.3. Le eccezioni inerenti la nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e la delega a ditte esterne. La remotizzazione. 214
2.4. Nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte con RIT 783/08 ; RIT 136/06; 1195/07 e più in generale di tutte quelle disposte nei confronti di Gallico Giuseppe; Gallico Domenico e Gallico Rocco per violazione dell'art. 268 comma 3- comma 3 bis e 271 c.p.p. 217
2.5. Nullità e conseguente inutilizzabilità per difetto di competenza delle intercettazioni ambientali di cui al procedimento n. 3020/2006 relativamente all'Omicidio di Ditto Carmelo. 224
2.6. Violazione violazione artt. 3, 24, 111 commi 2 e 3 Cost. e art. 416 bis c.p.p. e art.419 comma 2 c.p.p., per applicazione regime di detenzione speciale di cui all'art. 41 bis comma 2 ordinamento penitenziario anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 143/2013, in particolare sotto il profilo dei colloqui con i difensori (motivi aggiunti avvocato Contestabile) e violazione art. 178 c.p.p. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 143/13 perché in prossimità dell'udienza preliminare il difensore non ha potuto effettuare telefonata con il proprio assistito perché ha già effettuato due telefonate mensili. (compressione diritto difesa) Quindi compressione del diritto di difesa. 226
2.7. Nullità ed inutilizzabilità ex art. 271 e 103 c.p.p. delle intercettazioni ambientali disposte a carico dei difensori. 226
2.8. L'asserita contraddittorietà del metodo di valutazione della prova. 227
2.9. La dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni, relative al contenuto delle conversazioni, rese prima dell'acquisizione della perizia trascrittiva. 232
2.10. Errata applicazione dei canoni di valutazione sugli esiti delle intercettazioni ovvero illegittimità costituzionale dell'art. 192, commi III e IV c.p.p. 233
2.11. Il manoscritto Ditto - Campagna. La posizione di Ditto Maria (capo JJJ) 237
3. Il "baricentro delle coschette" 237
3.1. Sulla permanenza e operatività delle associazioni di 'ndrangheta Gallico e Bruzzise 237
3.2. La cosca Parrello. La posizione di Gramuglia Matteo e Gramuglia Vincenzo 287
4. Gli omicidi della vecchia faida. 293
4.1. L'omicidio di Surace Rocco. Capo C) della rubrica. 293
4.2. L'omicidio di Squatriti Carmine. Capo D) della rubrica. 314
4.3. L'omicidio di Pirrottina Giuseppe. Capo E) della rubrica. 327
4.4. L'omicidio di Ditto Carmelo ed il reato connesso (capi K e L). 332
4.5. L'omicidio di Surace Antonio ed i reati connessi. 389
5. I reati fine della cosca Bruzzise 435
5.1. Capo O) - Gaglioti Carmine. 435
5.2. Capo Q) - Bruzzise Antonio 437

5.3. Capo R) - Cutrì Francesco e Gaglioti Carmine 439
5.4. Capo U) - Gramuglia Matteo. 444
5.5. Capi XX) e YY) - Santaiti Carmine Demetrio. 446
6. Le posizioni associative della cosca Bruzzise 449
6.1. Bruzzise Antonio (capo N- O) 449
6.2. Bruzzise Carmelo (capo N) 456
6.3. Bruzzise Elena (capo N) 462
6.4. Bruzzise Fortunata (capo N) 462
6.5. Carbone Carmela (capo N) 462
6.6. Surace Vincenza (capo N) 462
6.7. Bruzzise Giovanni (capo N) 465
6.8. Bruzzise Giuseppe (capo N) 467
6.9. Bruzzise Vincenzo (capo N) 471
6.10. Cambareri Vincenzo (capo N) 473
6.11. Rao Diego (capo N) 475
6.12. Caratozzolo Roberto (capo AAA) 477
6.13. Cutrì Francesco 479
6.14. Gaglioti Mariangela (capo N) 480
6.15. Costantino Antonio (capo N) 480
6.16. Gaglioti Carmine (capo N) 480
7. La cosca Gallico (capo VV) 484
7.1. Rapporti risalenti e duraturi tra la cosca Gallico e le consorterie del mandamento tirrenico (Pesce, Molè, Santaiti, Alvaro, Bellocco, Piromalli, Raso Albanese, Mammoliti, Mancuso, Commisso, Costa e Cordì) 487
7.2. I fatti della faida. 490
7.3. I soldi dell'autostrada. 493
7.4. Penetrazione nel tessuto economico (imposizione assunzioni). 497
7.5. il controllo del territorio. 500
7.6. Le estorsioni. 502
7.7. Le armi. 506
7.7.1. Capo ZZ) – Galimi Pasquale 508
8. I reati fine della cosca Gallico. 509
8.1. Capi V) (Gallico Teresa e Gallico Rocco) e W) (Surace Maria Carmela e Gallico Antonino) 509
8.1.1. Campagna Antonino Giovanni (capo HHH) 516
8.1.2. Campagna Domenico Vincenzo (capo GGG) 516
8.2. Capi X) (Gallico Giuseppe e Gallico Antonino), Y) (Gallico Teresa e Gallico Rocco) e Z) (Gallico Antonino e Costa Antonino) 517
8.2.1.Barbaro Oscar (capo BBB). 525
8.3. Capo BB) - Gallico Giuseppe, Gallico Teresa, Surace Maria Carmela. 527
8.3.1. Mattiani Pasquale (capo BBB). 532
8.4. capo CC) - Gallico Rocco; 533
8.5. capo EE) – Gallico Antonino 535
8.6. Capi FF) (Gallico Rocco), GG) (Gallico Antonino e Surace Maria Carmela), HH) (Gallico Teresa) e II) (Morgante Filippo) 538
8.7. Capo WW) - Surace Maria Carmela. 549
8.8. capo KK) - Gallico Antonino. 551
8.8.1. Princi Fortunato (capo KKK) 557
8.9. capo LL) - Gallico Rocco e Gallico Antonino. 559
8.10. capo NN) - Gallico Giuseppe, Gallico Antonino e Surace Maria Carmela. 565
8.11. Capo OO) - Gallico Antonino. 580

8.12. Capo PP) - Gallico Giuseppe 585
8.13. Capo QQ) - Ciappina Antonino. 589
8.14. Capo SS) - Morgante Filippo. 590
8.15. Capo TT) (Gallico Giuseppe , Gallico Teresa, Surace Maria Carmela, Gallico Domenico) e UU) (Papasergi Giuseppe; Gallico Giuseppe, Gallico Teresa, Gallico Domenico e Papasergi Giuseppe) 591
8.16. Capo UU). Papasergi Giuseppe. 598
9. Le Posizioni associative della cosca Gallico. 599
9.1. Gallico Domenico 599
9.2. Gallico Rocco 604
9.3. Gallico Giuseppe 615
9.4. Gallico Teresa 615
9.5. Gallico Antonino 616
9.6. Morgante Lucia Giuseppa 617
9.7. Surace Maria Carmela 617
9.8. Ciappina Antonino 618
9.9. Morgante Filippo. 623
9.10. Morgante Salvatore 630
9.11. Sciglitano Domenico, Sciglitano Vincenzo e Sciglitano Carmelo 637
9.12. Costa Antonino 640
9.13. Morabito Alfredo 642
9.14. Galimi Vincenzo. 644
9.15. Oliviero Vincenzo 645
10. Il trattamento sanzionatorio. 646
11. Le ulteriori statuizioni. 649